1995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/651
(5TH)

1996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/651
(5TH)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
MAY - JULY 1945
(1 OF 2)

MINUTE SHEET NO. 4

DATE		PAGE
5 July	No action necessary for folio 25. RRT	25

5111

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

8661

MINUTE SHEET NO. 3

DATE		PAGE
29 May	Chief Clerk. N.A. as for 7+8. (3)	7. 8.
2 June	Maj W. 1. Ref your Min. (2). your points re Sec 7 PA are noted. The PA to all intents and purposes is an Administrative Tribunal - reviewing the acts of command organs. I dont think we need interest ourselves in the distinctions of its attributes which depend on the particular role it is to perform. Our only interest is in its composition and the selection of its members and to bring such provisions to the knowledge of officers charged with their enforcement. When this decree is implemented please do the last. 2. Please carry out your intention as indicated in para 2 of minute 2 as quickly as possible. The date may depend in large part on the arrival of the electoral material. Check with Capt C. RRT. D/Dir.	
1 June 5 June	Nothing affecting 2 (b) 5 & 109 + JC	9.9c

in the distinctions of site attributes which depend on ~~it~~ the particular role it is to perform. Our only interest is in its composition and the selection of its members and to bring such provisions to the knowledge of officers charged with their enforcement. When this decree is implemented please do the last.

2. Please carry out your intention as indicated in para 1 of minute 1 as quickly as possible. The date may depend in large part on the arrival of the electoral material check with Capt C.

RRT.
DDir.

1 June	Nothing affecting h.q. 5 to 109 CCS & JC	9. 9c
5 June	" " " fo. 10. CCS	10.
10 June	No action necessary for fo 11 RRT	11
11 June	" " " " fo 12 RRT	12
14 June	" " " " fos 13 + 14. CCS	14. 13
15 June	" " " " " 15. RRT	15
18 June	" " " " fos 16 + 17 CCS	16 + 17
20 "	" " " " fo. 18 CCS	18
22 June	" " " " fo 19 RRT	19
25 June	" " " " fo 20 CCS	20
28 June	" " " " fo 21 RRT	21
1 July	" " " " fos 22 and 23 RRT	22, 23
2 July	" " " " fo 24	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799682

20001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINUTE SHEET NO. 2.

DATE		PAGE
May 28	D/Director (2) 1. Ref. your minute (1) overleaf. 2. Para (a) is somewhat hasty. Now that the decree is published, I think the proper course is to put it up on the appropriate file (which would be AC/45/4/L.G - Elections: Instructions as to Md. Govt. Territory, not the Gazette file) together with a draft of the ~~appropriate~~ requisite directive to ACs. This has always been my intention. 3. As to (b) — I do not agree that DLL 203 modifies or affects in any way affects RDL 111. RDL 111 as to the CPA only prescribes its composition for administrative purposes. DLL 203 prescribes its composition for judicial purposes. The administrative & the judicial functions of the CPA are quite distinct. 4. Chambers of Commerce Industry & Agriculture were set up by DLL 315 of 21 Sept 1944. They replace the former Comités d'Economie, dissolved by RDL 23 of 27 Jan. 1944. The Chambers are to be managed by an elective Council. Until provision is made for the election of the councils, the Chamber is managed by a Gerente consisting of (a) a President nominated by the Minister of Industry Commerce & Labour, in agreement with the Minister of Agriculture & Forests. & (b) 4 members — a merchant, industrialist, farmer & worker — nominated by the Prefect with the approval of the Minister of Industry &c.. DLL 315 has been put into effect in Md. Govt. Territory. 5. I see no objection to the new DLL 203. The only persons who can trouble the Italian administrative jurisdiction are	

3. As to (a) — I do not agree that DLL 203 modifies or affects in any way affects RDL 111. RDL 111 as to the CPA only prescribes its composition for administrative purposes. DLL 203 prescribes its composition for judicial purposes. The administrative & the judicial functions of the CPA are quite distinct.

4. Chambers of Commerce Industry & Agriculture were set up by DLL 315 of 21 Sept 1944. They replace the former Consigli d'Economia, dissolved by RDL 23 of 27 Jan. 1944. The Chambers are to be managed by an elective Council. Until provision is made for the election of the councils, the Chambers is managed by a Giunta consisting of (a) a President nominated by the Minister of Industry Commerce & Labour, in agreement with the Minister of Agriculture & Forests. & (b) 4 members — a merchant, industrialist, farmer & worker — nominated by the Prefect with the approval of the Minister of Industry &c.. DLL 315 has been put into effect in Mil. Govt. Territory.

5. I see no objection to the new DLL 203. The only persons who can trouble the Italian administrative jurisdiction are the Italians. The constitution of administrative courts & the conduct of processes therein are no direct concern of military government. In particular PCs had better leave such matters to their Prefect.

6. Consequently I see no reason for the Italian Govt. to have consulted us before making this decree. I do not know if Finance S/C (or any other S/C) has been consulted: but they get notice of the decree from Legal S/C in the same way that we do & can have the decree excepted if they want to.

7. As far as we are concerned, if the Italian Govt. wants to have the CPA, sitting as an administrative court, constituted in any particular way, I think we have no grounds for interfering

2001
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785682

2002

MINUTE SHEET NO.

DATE		PAGE
14 May	Staff / No action necessary for p. 2. RRT	2
15 May	Chief Clerk:— no action in p. 3. CGS	3.
20 May	" " — " " p. 4. CGS	4
24 May	" " — " " p. 5 CGS	5
26 May	" " — " " p. 6 CGS	6.
28 May	Maj. W. — (1) 1. Re p. 6 — (a.) Log. Doc. # 201 is the one we were waiting for. It should have been brought to my attention as I had asked. The Maj. Gen. directive which implements this decree should be watched for now. However in meantime instructions should be prepared to RCs and PCs setting forth position to the date of implementation and the responsibilities of PCs (such as setting the date when time for certain action is to begin. Here a directive from CC on a common regional	7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

maj. W. — (1)

28 May

1 Re ¶ 6 —

(a.) Leg. Decree # 201 is the one we were waiting for. It should have been brought to my attention as I had asked. The gang. off which implements this decree should be watched for now. However in meantime instructions should be prepared to PCs and PCs setting forth position to the date of implementation and the responsibilities of PCs (such as setting the date when time for certain action is to begin - here a directive from CC on a common regional date may be desirable)

(b.) Leg Decree # 203 modifies leg. Decree # 111. 5108 We were not consulted, was Finance SPC? are there any objections to it? How are the Chambers of Commerce now constituted? Should not PC s be informed of this decree if we have no objection to its implementation.

RRT.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2003

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

4 JUL 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

CC/ALO10/2.

AF/mt.
3 July 1945.

MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 76 of 26 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces Navy Air

(a) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 310 of 26 April 1945.
Exercise of powers and duties previously held by the Chief of the General Staff in the field of military justice.

(b) Land Forces Public Health

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 26 April 1945.
Temporary rules for the recruitment of public health and veterinary officers of the reserve.

(c) Education Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 312 of 26 April 1945.
Exempting high school students from payment of school taxes due to the state of war.

(d) Finance Public Works Industry Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 313 of 7 June 1945.
Modifying the provisions designed to facilitate readjustment of civilian life and economic recovery of the Nation established by legislative decree of the Lieutenant General No. 367 of 1 November 1944.

each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within the field.

(a)
Land Forces
Navy
Air

(a) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 310 of 26 April 1945.
Exercise of powers and duties previously held by the Chief of the General Staff in the field of military justice.

(b)
Land Forces
Public Health

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 26 April 1945.
Temporary rules for the recruitment of public health and veterinary officers of the reserve.

(c)
Education
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 312 of 26 April 1945.
Exempting high school students from payment of school taxes due to the state of war.

(d)
Finance
Public Works
Industry
Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 313 of 7 June 1945.
Modifying the provisions designed to facilitate readjustment of civilian life and economic recovery of the Nation established by legislative decree of the Lieutenant General No. 367 of 1 November 1944.

(e)
Agriculture
Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 314 of 7 June 1945.
Abrogation of R. decree-law No. 1154 of 20 September 1941 embodied with some modifications into law No. 167 of 12 February 1942, granting a State subsidy on the price of cattle to be slaughtered.

(f)
Education

(f) Decree of the Lieutenant General No. 315 of 26 April 1945.
Time limits for functioning of the Superior Teachers' Institute of Salerno.

5107

(g)
Local Govt.

(g) Decree of the Lieutenant General No. 316 of 26 April 1945.
According the status of a juridical person to the "Arciconfraternita di Santa Maria in Greca" with seat at Corato (Bari).

(h)
Local Govt.

(h) Decree of the Lieutenant General No. 317 of 31 May 1945.
According the status of a juridical person to the "Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore" with seat in Catania.

(i)
Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 April 1945.
Constituting a Commission to study and propose ways and means for the reduction of the State expenditures.

6282

2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

20061

(j) Agriculture Commerce Food Finance

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 6 June 1945.
Adoption of Ministerial Decree of 12 September 1942 concerning the constitution of an organization of producers of and dealers with fishing products.

(k) Agriculture

(k) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in Lake Trasimene.

(l) Industry Civil Affairs Labour

(l) Ministerial Decree of 6 June 1945.
Appointing a Commissioner Liquidator for the National Fascist Federation for Congress of Industrial Undertakings.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Authorizing the "Societa' Cattolica di Assicurazione" with seat in Verona to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Authorizing the "Compagnia di Assicurazione di Milano" with seat in Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance (Prop.Control)

(o) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Placing the firm styled "De Luca and Gramsel" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Authorizing the "Prusvidentia" Insurance, Reinsurance and Capitalization Company with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Authorizing the "Societa' Reale Mutua di Assicurazioni" with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(r) Land Forces

(r) Bando of the Chief of General Staff No. 50 of 22 June 1945.
Rules for the composition of the Military Tribunal of War.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Authorizing the "Societa' Cattolica di Assicurazione" with seat in Verona to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Authorizing the "Compagnia di Assicurazione di Milano" with seat in Milan to apply certain increases to its life insuran tariffs now in force.

(o) Finance (Prop.Control)

(o) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Placing the firm styled "De Luca and Crammol" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Authorizing the "Praevidentia" Insurance, Reinsurance and Capitalization Company with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Authorizing the "Societa' Reale Mutua di Assicurazioni" with seat in Rome to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(r) Land Forces

(r) Bando of the Chief of General Staff No. 50 of 22 June 1945.
Rules for the composition of the Military Tribunal of War.

NOTE :- RCs, SCACs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 11 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

(a) southern and/or (b) northern Provinces of

W. E. HEARING,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2007
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 26 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-135 51-235 61-054

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 800; semestrale » 450; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestrale » 700; trimestrale » 400; Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200 —; Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 6
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

(Inserzioni (atti, obbligazioni, carte ia)

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo . . . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 334 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 310.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devolati al Capo di Stato Maggiore generale . . . . . Pag. 839

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario . Pag. 839

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 aprile 1945, n. 312.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra . Pag. 840

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 315.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 287 . . . . . Pag. 840

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 316.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania . . . . . Pag. 843

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato. Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali. Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 845

2008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

In Italia . . . . . Anno L. 400
» semestre » 200
Un fascicolo, arretrato » 10
All'estero . . . . . Anno L. 800
» semestre » 400
Un fascicolo, arretrato » 20
Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 334 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 310.
Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore Generale . . . . . Pag. 857

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.
Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario . Pag. 859

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 312.
Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra . Pag. 860

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 maggio 1945, n. 313.
Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 . . . . . Pag. 860

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 maggio 1945, n. 314.
Abrogazione del R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino ceduto per la macellazione. Pag. 861

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 315.
Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno . . . . . Pag. 861

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 316.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari) . . . . . Pag. 862

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania . . . . . Pag. 862

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1945.
Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato. Pag. 862

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1945.
Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca . Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali. Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 864

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 865

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Previdentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . Pag. 865

5106

6289

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1945

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 945

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 23 giugno 1945, n. 50.

Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra . . . . . Pag. 946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: 52° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione misericordia emanati in virtù del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1423 . . . . . Pag. 946

Ministero dell'interno: Pubblicazione bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1945 . . . . . Pag. 947

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 950

Media dei titoli . . . . . Pag. 951

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 951

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 26 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

(927)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 aprile 1945, n. 310.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 15, 245 e 270 del Codice penale militare;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la guerra e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I provvedimenti relativi all'istituzione, alla soppressione, alla sede ed alla circoscrizione dei Tribunali militari di guerra ordinari e delle loro sezioni distaccate sono adottati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica.

Art. 2.

Il presidente del Tribunale militare di guerra ordinario è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra. La proposta è fatta di concerto con il Ministro per la marina o con quello per l'aeronautica, ove l'ufficiale da nominarsi appartenga all'una o all'altra di queste Forze armate.

Per la designazione dei giudici diversi dal relatore, resta fermo il disposto dell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare, dispone l'assegnazione ed i trasferimenti dei giudici relatori, dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di cancelleria nei Tribunali militari di guerra ordinari. Ove trattisi di ufficiali non appartenenti al Regio esercito, il provvedimento è preso dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro dal quale l'ufficiale dipende.

Art. 4.

Gli incarichi temporanei presso il Tribunale supremo militare di guerra previsti dall'art. 91 ultimo capoverso dell'ordinamento giudiziario militare e gli incarichi ai magistrati ordinari per i procedimenti avanti ai Tribunali militari di guerra, previsti dagli articoli 4, 2° comma e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, sono conferiti dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra è esercitata dal Ministro per la guerra per mezzo del procuratore generale militare.

Art. 6.

Al Comandante supremo per le disposizioni di sua competenza concernenti l'inizio e l'esercizio dell'azione penale, previste dagli articoli 215 e 270 del Codice pe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945063

n. 1453 . . . . . Pag. 946
Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1945 . . . . . Pag. 947
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 950
Media dei cambi . . . . . Pag. 951

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 951

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » n. 76 del 26 GIUGNO 1915:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

(927)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 310.

Esercizio dei poteri e delle attribuzioni in materia di giustizia militare sinora devoluti al Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 15, 215 e 270 del Codice penale militare di guerra;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando n. 212 del 25 agosto 1943;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 65;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Il presidente del Tribunale militare di guerra ordinario è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra. La proposta è fatta di concerto con il Ministro per la marina o con quello per l'aeronautica, ove l'ufficiale da nominarsi appartenga all'una o all'altra di queste Forze armate.

Per la designazione dei giudici diversi dal relatore, resta fermo il disposto dell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

Il Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare, dispone l'assegnazione ed i trasferimenti dei giudici relatori, dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale di cancelleria nei Tribunali militari di guerra ordinari. Ove trattisi di ufficiali non appartenenti al Regio esercito, il provvedimento è preso dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro dal quale l'ufficiale dipende.

Art. 4.

Gli incarichi temporanei presso il Tribunale supremo militare di guerra previsti dall'art. 91 ultimo capoverso dell'ordinamento giudiziario militare e gli incarichi ai magistrati ordinari per i procedimenti avanti ai Tribunali militari di guerra, previsti dagli articoli 4, 2° comma e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, sono conferiti dal Ministro per la guerra su proposta del procuratore generale militare.

Art. 5.

L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra è esercitata dal Ministro per la guerra per mezzo del procuratore generale militare.

Art. 6.

Al Comandante supremo per le disposizioni di sua competenza concernenti l'inizio e l'esercizio dell'azione penale, previste dagli articoli 215 e 270 del Codice penale militare di guerra, è sostituito il Ministro della Forza armata, cui appartiene il colpevole.

Quando vi siano più colpevoli appartenenti a diverse Forze armate, provvede il Ministro della Forza armata cui appartiene il colpevole più elevato in grado.

Art. 7.

Il bando del 1° agosto 1943, e quello n. 212 del 25 agosto 1943, e n. 6 del 1° ottobre 1943, contenenti norme sui poteri e le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale in materia di giustizia militare, sono abrogati.

Ricentrato il potere di bando, previsto dall'art. 17 del Codice penale militare di guerra i poteri e le attri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2011

fazioni che spettano al Comandante supremo, in forza di qualsivoglia disposizione contenuta nelle leggi penali militari, sono esercitate, quando non sia diversamente disposto dal presente decreto, dal Ministro di quella Forza armata, cui appartiene il militare o dalla quale dipende l'estraneo alle Forze armate imputato o condannato.

Quando vi siano più colpevoli dipendenti da diversi Ministeri, provvede il Ministro, da cui dipende il militare più elevato in grado.

Art. 8.

I poteri e le attribuzioni che spettano al Capo di Stato Maggiore generale ai sensi degli articoli 5, ultimo capoverso, 11, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 95, sull'istituzione di un Tribunale militare di guerra per l'Italia settentrionale sono esercitati dal Ministro per la guerra ed proposto, per quanto concerne le nomine e le assegnazioni dei magistrati e dei cancellieri militari, del procuratore generale militare.

All'istituzione dei Tribunali divisionali, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, provvede con suo decreto del Ministro per la guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TOGNI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 146. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per la marina, per l'aeronautica, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro, per le comunicazioni, per l'assistenza post-bellica, per l'educazione nazionale, per le finanze, per i lavori pubblici

Stato, maggiore generale ai sensi degli articoli 6, ultimo capoverso, 11, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 65, sull'istituzione di un Tribunale militare di guerra per l'Italia settentrionale sono esercitati dal Ministro per la guerra su proposta, per quanto concerne le nomine e le assegnazioni dei magistrati e dei cancellieri militari, del procuratore generale militare.

All'istituzione dei Tribunali divisionali, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, provvede con suo decreto del Ministro per la guerra.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 311.

Norme temporanee per il reclutamento degli ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 11 marzo 1938, n. 500, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1623, sulla utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici, farmacisti e veterinari;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1431, recante norme per la denuncia dei titoli agli effetti della nomina

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga agli articoli 12 e 25 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 11 marzo 1938, n. 500, ed agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1623, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorità, in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1941 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diploma di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1623, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico-farmacia, i laureati o diplomati in farmacia e i laureati in veterinaria, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisoria, saranno nominati, in deroga all'art. 1 della legge 14 ottobre 1940, n. 1623, sottotenenti medici, chimico-farmacisti e veterinari di complemento, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

I sottotenenti, nominati ai sensi del comma precedente, dovranno immediatamente prestare un periodo di servizio di prima nomina della durata di un mese presso un ospedale militare, se ufficiali medici o chimici farmacisti e presso una infermeria presidiaria quadrupedi, se ufficiali veterinari.

Art. 3.

L'ufficiale che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esami di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Art. 4.

I laureati in medicina e chirurgia, i laureati in chimico farmacia, i laureati o diplomati in farmacia, ed i laureati in veterinaria, alle armi, in congedo provvisorio o che abbiano ancora da assolvere gli obblighi di leva, debbono denunciare, qualora ne siano in possesso, il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759128

diploma di abilitazione e il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La denuncia va presentata ai capi di apparteneza quando trattisi di militari in servizio alle armi e ai distretti militari di reclutamento in ogni altro caso.

Coloro che omettano la denuncia dei titoli predetti sono puniti con le pene di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 11 dicembre 1941, n. 1491.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 312.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, e dall'art. 1 del R. decreto-legge

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1944-45 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche previsto dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157, è esteso agli studenti medi che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica ed il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia caduto vittima dei tedeschi o dei fascisti.

L'esistenza della condizione di cui al precedente comma può essere provata dagli interessati anche con atto notorio.

Art. 4.

Le somme per tasse, sopratasse e contributi non percepite, in dipendenza del presente decreto legislativo, dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 313.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TURATI — SOLERI — ARANGIO RUIZ.

Visto, *il Guardasigilli*: TURATI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1915.
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 136. — FASCE.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1915, n. 342.

Esonero degli studenti medi dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Vista la legge 19 dicembre 1912, n. 1701;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1914, n. 19;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 137;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1912, n. 1701, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 137, relative all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra, sono, per gli studenti medi, prorogate per l'anno scolastico 1914-15.

Art. 2.

L'art. 2, lett. *e*) della legge 19 dicembre 1912, n. 1701, è sostituito dal seguente:

« Appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana ».

Art. 3.

Le somme per tasse, sopratasse e contributi non percepite, in dipendenza del presente decreto legislativo, dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI.

Visto, *il Guardasigilli*: TURATI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1915.
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 151. — FASCE.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1915, n. 313.

Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1914, n. 387.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1914, n. 387, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1914, n. 397, sulle concessioni di anticipazioni alle imprese elettriche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1914, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1914, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1914, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevata a cinque miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Art. 2.

Per la zona compresa nella provincia di Napoli è riservata la quota di un miliardo a valere sull'ammontare globale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Restano ferme nell'importo di 500 milioni ciascuna le quote, riservate, sulla somma di due miliardi autorizzata col decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, alle imprese industriali della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, concernente la concessione di anticipazioni ad imprese elettriche.

Art. 4.

Sempre che sia fatta rinuncia alla garanzia sussidiaria dello Stato di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il concorso governativo nel pagamento degli interessi contemplato dallo stesso decreto potrà essere concesso nei limiti ivi previsti anche nel caso in cui il finanziamento assuma fin dall'inizio la forma di prestito consolidato senza passare per la fase dell'anticipazione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri — Gullo — Tremelloni — Gasparotto — Romita — Fenoaltea — Corbino — Cingolani — Mancini

Visto, il guardasigilli: TUMEDEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 187. — FERRARI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 314.

Abrogazione del R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1131, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1131, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1131, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante la concessione a carico del bilancio dello Stato, di una quota d'integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri — Gullo — Tremelloni — Gasparotto — Romita — Fenoaltea — Corbino — Cingolani — Mancini

Visto, il guardasigilli: TUMEDEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 187. — FERRARI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 315.

Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero parificato di Salerno.

2016
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

il credito mobiliare.

Art. 2.

Per la zona compresa nella provincia di Napoli è riservata la quota di un miliardo a valere sull'ammontare globale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Restano ferme nell'importo di 500 milioni ciascuna le quote, riservate, su la somma di due miliardi autorizzata col decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, alle imprese industriali della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, concernente la concessione di anticipazioni ad imprese elettriche.

Art. 4.

Sempre che sia fatta riserva alla garanzia sussidiaria dello Stato di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il concorso governativo nel pagamento degli interessi contemplato dallo stesso decreto potrà essere concesso nei limiti ivi previsti anche nel caso in cui il finanziamento assuma fin dall'inizio la forma di prestito consolidato senza passare per la fase dell'anticipazione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — PIETRACI — RUINI — GROSSARDI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 145. — FRESA

gno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto-legge 20 settembre 1941, n. 1134, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942, n. 167, riguardante la concessione, a carico del bilancio dello Stato, di una quota d'integrazione del prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 145. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 245.

Funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 30 giugno 1938, n. 1269;

Visto il R. decreto 9 marzo 1944, n. 143;

20171
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata l'opportunità di limitare sino a tutto l'anno accademico in cui cesserà lo stato di guerra il funzionamento dell'Istituto superiore di magistero pareggiato di Salerno, istituito per motivi contingenti col R. decreto 9 marzo 1944, n. 119;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto superiore di magistero pareggiato istituito nella città di Salerno col R. decreto 9 marzo 1944, n. 119, continuerà a funzionare sino a tutto l'anno accademico durante il quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il R. decreto 21 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1944, relativo alla soppressione del predetto Istituto, è revocato.

Art. 3.

Alla scadenza del termine previsto nell'art. 1 del presente decreto tutti i documenti inerenti alla carriera scolastica degli studenti saranno depositati presso la Regia università di Napoli che, sulla base dei documenti stessi, rilascerà agli studenti i certificati di cui essi abbiano bisogno per proseguire gli studi o per ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Alessandro Ratz

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. , foglio n. 136. — Franza

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 317.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania.

N. 317. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore cappuccine del Sacro Cuore, con sede in Catania.

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Costituzione della Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, con il quale è stata istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la predetta Commissione;

Decreta:

La Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato è costituita come segue:

Prof. Salvatore Scoca, Sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente;

Avv. Cesare Gabriele, Sottosegretario di Stato per le finanze, membro;

Gen. Luigi Chatrian, Sottosegretario di Stato per la guerra, membro;

Umberto Fiore, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, membro;

Avv. Enrico Molè, Sottosegretario di Stato per l'interno, membro;

Prof. Giambattista Rizzo, Sottosegretario di Stato per i trasporti, membro;

Avv. Bernardo Mattarella, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, membro;

Dott. Leonardo Severi, consigliere di Stato, esperto;

Avv. Giuseppe Matteucci, sostituto avvocato generale di Stato a riposo, esperto;

Prof. Nicola Giacone, ordinario di Regia università, esperto;

Prof. Achille Donato Giannini, ordinario di Regia università, esperto;

Avv. Andrea Marocco, esperto;

Dott. Giovanni Di Paolo, direttore capo divisione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 820181

tato nella città di Salerno col R. decreto 8 marzo 1944, n. 119, continuerà a funzionare sino a tutto l'anno accademico durante il quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il R. decreto 21 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1941, relativo alla soppressione del predetto Istituto, è revocato.

Art. 3.

Alla scadenza del termine previsto nell'art. 1 del presente decreto tutti i documenti inerenti alla carriera scolastica degli studenti saranno depositati presso la Regia università di Napoli che, sulla base dei documenti stessi, rilascerà agli studenti i certificati di cui essi abbiano bisogno per proseguire gli studi o per ogni altro fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 132. — FERRARA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 316.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari).

N. 316. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto organico dell'Arciconfraternita di Santa Maria La Greca, con sede in Corato (Bari).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, con il quale è stata istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la predetta Commissione;

Decreta:

La Commissione per lo studio e le proposte delle riduzioni da apportare alle spese dello Stato è costituita come segue:

Prof. Salvatore Scoca, Sottosegretario di Stato per il tesoro, presidente;

Avv. Cesare Gabriele, Sottosegretario di Stato per la difesa, membro;

Gen. Luigi Chatrian, Sottosegretario di Stato per la guerra, membro;

Umberto Fiore, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, membro;

Avv. Enrico Molè, Sottosegretario di Stato per l'interno, membro;

Prof. Giambattista Rizzo, Sottosegretario di Stato per i trasporti, membro;

Avv. Bernardo Mattarella, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, membro;

Dott. Leonardo Severi, consigliere di Stato, esperto;

Avv. Giuseppe Matteucci, sostituto avvocato generale di Stato a riposo, esperto;

Prof. Nicola Jaccarino, ordinario di Regia università, esperto;

Prof. Achille Donato Giannini, ordinario di Regia università, esperto;

Avv. Andrea Maroceo, esperto;

Dott. Giovanni Di Paolo, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Ai lavori della Commissione parteciperà il ragioniere generale dello Stato e, in caso di assenza o impedimento, il dott. rag. Benvenuto Bertoni, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(916)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 12 settembre 1942, concernente la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 19 del 13 febbraio 1945;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, con il quale è stata prevista la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca, nella forma di società per azioni, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è abrogato.

E' revocata la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto presidenziale 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Bonomi — Soleri

(917)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 15 marzo 1923, n. 960;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1174, del 28 maggio 1929, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Balocchi Luigi fu Achille il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei pressi della posta di Frusta [illegible] 2, 6, 7, 23, 26, 32 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Baldassarri Menotti fu Eugenio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione del rispettivo patrimonio;

Decreta:

Il sig. Guido Ferrari viene nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(894)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 maggio 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Cattolica di assicurazione con sede in Verona, in relazione al generale aggravamento degli oneri facenti sul costo delle operazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le sezioni tariffe:

1A - Vita intera a premi vitalizi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Stato 1945;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1942, con il quale è stata prevista la costituzione di una organizzazione tra produttori e commercianti dei prodotti della pesca, nella forma di società per azioni, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è abrogato.

E' revocata la disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto presidenziale 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

(917) BIGNARDI — SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1174, del 28 maggio 1929, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baldassarri Menotti fu Eugenio il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 2, 6, 7, 23, 26, 33 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Baldassarri Menotti fu Eugenio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 1174 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a favore del sig. Baldassarri Menotti fu Eugenio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 2, 6, 7, 23, 26, 33 e 49 e nelle arelle della stessa posta ai nn. 36 e 37.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

(891) *Il Ministro*: GULLO

liquidatore della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: GRASSI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, in relazione al generico aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

4 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le seguenti tariffe:

3A - Vita intera a premi vitalizi;
3C - Vita intera a premi temporanei;
3D - Vita intera differita s.v.m. con controassicurazione;
3E - Vita intera su 2 teste a premi vitalizi;
2 - Mista semplice;
2 bis - Mista semplice collettiva;
2A - Mista speciale;
2B - Mista speciale;
2C - Mista s.v.m. con controassicurazione;
2E - Mista speciale;
2F - Mista speciale;

2021
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

26 - Mista a premio dimezzato;
27 - Mista speciale;
28 - Mista a premio iniziale ridotto;
2M - Mista su 2 teste;
2S - Mista con opzioni speciali, per il clero;
2 s.v.m. - Mista senza visita medica;
3 - Mista a termine fisso;
3A - Temporanea a capitale costante;
4C - Temporanea a capitale decrescente;
7 - Mista ad effetti molteplici;
8 - Dotale senza controassicurazione;
8A - Dotale con controassicurazione;
9 - Rendita e capitale;
9 bis - Rendita e capitale collettive;
10 - Combinata stacco con opzione;
13 - Combinata con interessi garantiti ed abbuoni finali;
C - Rendita differita e capitale;
E - Pensione di sopravvivenza;
F - Pensione di sopravvivenza;
G - Rendita di ottenazione.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

2D - Mista a premio decrescente.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

2M - Mista a capitale crescente;
5 - Capitale differito per bambini senza controassicurazione;
5A - Capitale differito per bambini con controassicurazione;
6 - Capitale differito per adulti senza controassicurazione;
6A - Capitale differito per adulti con controassicurazione;
A - Rendita differita senza controassicurazione;
A1 - Rendita differita con controassicurazione;
B - Rendita differita con controassicurazione totale.

4 % sul premio unico per le seguenti tariffe:

1U - Vita intera a premi unici;
2U - Mista a premio unico;
4U - Temporanea a premio unico;
4U - Temporanea a capitale decrescente a premio unico;
5U - Capitale differito per bambini a premio unico senza controassicurazione;
5AU - Capitale differito per bambini a premio unico con controassicurazione;
6U - Capitale differito per adulti a premio unico senza controassicurazione;
6AU - Capitale differito per adulti a premio unico con controassicurazione;

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1943.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 449;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1 - Vita intera a premi vitalizi;
3 - Vita intera a premi temporanei;
4 - Mista a premio annuo;
9 - Effetti multipli 4 %, 5 %, 6 %;
12 - Termine fisso a premio annuo;
12 - Termine fisso e rendita a premio annuo;
25 - 1/2 vita intera e 1/2 termine fisso a premio annuo;
IV - Temporanea a premio annuo.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

5 - Mista a premio decrescente del 2,50 % a premio annuo;
6 - Mista a premio decrescente del 3 % a premio annuo;
7 - Mista a premio decrescente del 3,50 % a premio annuo;
8 - Mista a premio decrescente del 4 % a premio annuo.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

14 - Dotale a premio annuo;
21 - Rendita vitalizia differita a premio annuo;

2022
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

10 - Combinata speciale con opzione;
11 - Combinata con interessi garantiti ed elementi finali;
C - Rendita differita a capitale;
E - Pensione di sopravvivenza;
F - Pensione di sopravvivenza;
G - Rendita di educazione.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

21 - Mista a premio decrescente.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

2M - Mista a capitale crescente;
5 - Capitale differito per bambini senza controassicurazione;
5A - Capitale differito per bambini con controassicurazione;
6 - Capitale differito per adulti senza controassicurazione;
6A - Capitale differito per adulti con controassicurazione;
A - Rendita differita senza controassicurazione;
AC - Rendita differita con controassicurazione;
B - Rendita differita con controassicurazione totale.

4 % sul premio unico per le seguenti tariffe:

1U - Vita intera a premi unici;
2U - Mista a premio unico;
3 - Temporanea a premio unico;
3U - Temporanea a capitale decrescente a premio unico;
5U - Capitale differito per bambini a premio unico senza controassicurazione;
5AU - Capitale differito per bambini a premio unico con controassicurazione;
6U - Capitale differito per adulti a premio unico senza controassicurazione;
6AU - Capitale differito per adulti a premio unico con controassicurazione;
AU - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;
ACU - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;
I - Rendita vitalizia immediata;
VII - Pensione di sopravvivenza a premi unici;
II - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(918)

Assicurazione di Milano, con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri inerenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad applicare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

1 - Vita intera a premi vitalizi;
3 - Vita intera a premi temporanei;
4 - Mista a premio annuo;
9 - Edilfi multipli 4 %, 5 %, 6 %;
12 - Termine fisso a premio annuo;
13 - Termine fisso e rendita a premio annuo;
23 - 1/2 vita intera e 1/2 termine fisso a premio annuo;
IV - Temporanea a premio annuo.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

5 - Mista a premio decrescente del 2,50 % a premio annuo;
6 - Mista a premio decrescente del 3 % a premio annuo;
7 - Mista a premio decrescente del 3,50 % a premio annuo;
8 - Mista a premio decrescente del 4 % a premio annuo.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

13 - Dotale a premio annuo;
20 - Rendita vitalizia differita a premio annuo;
22 - Contro assicurazione di annualità.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

25 - Rendita vitalizia immediata;
VII - Rendita vitalizia immediata su 2 teste;
IV - Temporanea a premio unico;
2 - Vita intera a premio unico;
18 - Temporanea a capitale decrescente mensilmente.

Roma, addì 16 giugno 1945.

Il Ministro: Gronchi

(919)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021
2023

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1903, n. 39;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, via Gaetano Casati n. 12 (esercente attività spolveratura tappeti), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta De Luca e Grammel, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Riva Primo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(942)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Praevidentia » di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1 - Vita intera a premi vitalizi;
1A - Vita intera a premi temporanei;
2 - Mista a premio unico costante;
2A - Mista con assicurazione di annualità;
4 - Capitale e rendita;
— - Temporanea a premio unico a capitale costante;
— - Temporanea a premio unico a capitale decrescente.

4 % del premio unico per le tariffe:

6 - Rendita vitalizia ordinaria;
6A - Rendita vitalizia con restituzione del capitale 20 anni dopo la morte del vitaliziato;
5B - Rendita vitalizia con garanzia della corresponsione di un numero minimo di annualità;
9 - Assicurazione e risparmio;
— - Temporanea a premio unico a capitale costante;
— - Temporanea a premio unico a capitale decrescente.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GIGNONI

(949)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione

2024
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta De Leon e Grammel, con sede in Roma, via Gaetano Casati n. 12 (esercente attività spoletrattrice tappeti), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge anzidetto, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta De Leon e Grammel, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Riva Primo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1915

Il Ministro: Soleri

(942)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1915.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 518, e 22 aprile 1940, n. 669;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

(0.1) - Vita intera a premio vitalizio;
(0.1 2Tr) - Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;
(0.2) - Vita intera a premio temporaneo;
(0.4) - Temporanea a premio unico;
- Temporanea a premio annuo a capitale decrescente.

4 % del premio unico per le tariffe:

6 - Rendita vitalizia ordinaria;
6A - Rendita vitalizia con restituzione del capitale 20 anni dopo la morte del vitalizio;
5B - Rendita vitalizia con garanzia della corresponsione di un numero minimo di annualità;
6 - Assicurazione e risparmio;
- Temporanea a premio unico a capitale costante;
- Temporanea a premio unico a capitale decrescente.

Roma, addì 20 giugno 1915

Il Ministro: Crespi

(940)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1915.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 518, e 22 aprile 1940, n. 669;

Vista la domanda con la quale la Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

(0.1) - Vita intera a premio vitalizio;
(0.1 2Tr) - Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;
(0.2) - Vita intera a premio temporaneo;
(0.4) - Temporanea a premio unico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

(0.7) - Temporanea decrescente annualmente a premi limitati;

(2.1) - Mista a premio annuo;

(2.1 s.r.s.a.) - Mista a premio annuo con carenza di anni 5 s.r.s.a.;

(2.1.2T) - Mista su 2 teste a premio annuo;

(2.2) - Termine fisso a premio annuo;

(2.3) s.r.s.a.) - Temine fisso a premio annuo con carenza di anni 5, s.r.s.a.;

(4.1) - Dotale mista a premio annuo;

(4.2) - Mista crescente a premio annuo;

(5.1) - Combinata di capitale e rendita con opzioni;

(5.2) - Temine fisso combinato con rendita.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

(3.4) - Mista a premi decrescenti.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

(1.1) - Capitale differito a premio annuo senza controassicurazione;

(1.2) - Dotale con controassicurazione a premio annuo;

(1.3) - Capitale differito a premio annuo con controassicurazione;

(6.2) - Rendita differita a premio annuo senza controassicurazione;

(6.3) - Rendita differita con controassicurazione.

4 % sul premio unico per le tariffe:

(0.3) - Vita intera a premio unico;

(0.4) - Temporanea a premio unico;

(0.6) - Temporanea decrescente mensilmente a premio unico;

(0.8) - Temporanea decrescente annualmente a premio unico;

(1.2) - Capitale differito a premio unico senza controassicurazione;

(1.5) - Capitale differito a premio unico con controassicurazione;

(3.2) - Mista a premio unico;

(6.0) - Rendita reversibile;

(6.1) - Rendita vitalizia immediata;

(6.3) - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;

(6.5) - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;

(6.1.2T) - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 20 giugno 1943

Il Ministro: Giovanni

Visti gli articoli 18 e 72 dell'Ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022,

Ordiniamo:

Art. 1.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente bando, per i giudizi a carico di ufficiali generali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 dell'Ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 giugno 1943

TREZZANI

(935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

167 - **Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 11 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1943, registro Industria n. 2, foglio n. 48, con il quale, su domanda delle ditta della società Marianna Pupia, rappresentata dall'avv. Carlo Greca, residente in Aragona (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Madia Pupia » in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1943, registro Industria n. 3, foglio n. 24, con il quale, al comune di Caramanico è accordata in perpetuo, a decorrere dal 27 settembre 1943, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « La Sanità » in territorio del comune di Caramanico, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 17 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1943, registro Industria n. 2, foglio n. 37, con il quale, al condominio rappresentato dal sig. Cangelosi Pacino Francesco, domiciliato in Favara (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Grotta Continò » in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(4 5) - Mista crescente a premio annuo;
(5 1) - Combinata di capitale e rendita con opzione;
(5 2) - Temine fisso combinato con rendita.

4 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per le tariffe:

(3 1) - Mista a premi decrescenti.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

(5 1) - Capitale differito a premio annuo senza controassicurazione;

(5 3) - Rendite con controassicurazione a premio annuo;

(5 4) - Capitale differito a premio annuo con controassicurazione;

(6 2) - Rendita differita a premio annuo senza controassicurazione;

(6 4) - Rendita differita con controassicurazione.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

(0 3) - Vita intera a premio unico;

(0 5) - Temporanea a premio unico;

(0 6) - Temporanea decrescente mensilmente a premio unico;

(0 8) - Temporanea decrescente annualmente a premio unico;

(1 2) - Capitale differito a premio unico senza controassicurazione;

(1 5) - Capitale differito a premio unico con controassicurazione;

(2 2) - Mista a premio unico;

(6 6) - Rendita reversibile;

(6 1) - Rendita vitalizia immediata;

(6 7) - Rendita differita a premio unico senza controassicurazione;

(6 5) - Rendita differita a premio unico con controassicurazione;

(6 1 27) - Rendita vitalizia immediata su 2 teste.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: CIASCA

(911)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 27 giugno 1945, n. 50.

Norme per la composizione del Tribunale militare di guerra.

NOI GENERALE (ausiliario) D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
Capo di Stato Maggiore Generale

Visti gli articoli 17 e 29 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 giugno 1945

TREZZANI

(955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

167 - Elenco dei decreti Ministeriali di concessione miniere emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 266, con il quale, in accoglimento della domanda della signora Mariannina Papio, rappresentata dall'avv. Carlo Greca, residente in Aragona (Agrigento), è concesso in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata «Masseria Papio» in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1945, registro Industria n. 3, foglio n. 58, con il quale, al comune di Caramanico è accordata in perpetuo, a decorrere dal 28 settembre 1945, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata «La Salute» sita in territorio del comune di Caramanico, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 17 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 267, con il quale, al condominio rappresentato dal sig. Calogero Pasqua di Francesco, domiciliato in Favara (Agrigento), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata «Grotta Conflitto» in territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 61, con il quale, al condominio rappresentato dal barone Ferdinando Mordini di Tramonella, domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località «Bosco Tramontella Inferiore» in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 24 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1945, registro Industria n. 2, foglio n. 177, con il quale, al sig. Manzei Pietro, domiciliato in Roccastrada (Grosseto) è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di rame e ferro siti in località denominata «Rovennadecimo», in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

(542)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2024

REGIO ESERCITO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 1
dal 1° al 15 gennaio 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi focolai	Numero delle stalle o pascoli infetti: Totale
Carbonchio sintomatico				
Alessandria	Fasano	B	1	1
Cagliari	Guamaggiore	Cap	1	1
Id.	Villacidro	B	1	1
Foggia	S. Marco in Lamis	B	1	1
Forlì	Meldola	B	1	1
Napoli	Sorrento	B	1	1
Roma	Nettuno	B	1	1
Terni	Acquasparta	B	1	1
Id.	Arrone	B	1	1
			8	8
Carbonchio sintomatico				
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	—	1
			—	2
Tifa epizootica				
Avellino	Andretta	B	1	1
Id.	Arpaise Irpino	B	1	1
Id.	Bagnoli Irpino	B	1	1
Id.	Calitri	B	19	1
Id.	Monteforte	B	1	1
Id.	Nusco	B	1	1
Id.	Rocca San Felice	B	23	1
Id.	Sant'Angelo de Lombardi	B	38	2
Id.	Id.	B	38	—
Id.	Id.	B	38	1
Id.	Torella	B	15	1
Id.	Id.	B	15	1
Id.	Altamura	B	1	1
Bari	Bari	B	1	—
Id.	Conversano	B	1	1
Id.	Gioia del Colle	B	1	1
Id.	Gravina di Puglia	B	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi focolai	Numero delle stalle o pascoli infetti: Totale
Carbonchio sintomatico				
Matera	Matera	B	1	1
Id.	Montalbano Jonico	B	1	1
Id.	Tricarico	B	1	1
Id.	Irsi	B	1	1
Napoli	Castellammare di Stabia	B	—	1
Id.	Nola	B	—	1
Perugia	Assisi	B	1	1
Id.	Bettona	B	1	1
Id.	Deruta	B	1	1
Id.	Perugia	Cap	1	1
Id.	Passignano	Bal	20	1
Id.	Castiglione Lemmo	B	20	1
Id.	Castiglione	B	1	1
Id.	Corciano	B	1	1
Id.	Guardea Ferrara	Bal	1	1
Id.	Marsciano	B	1	1
Id.	Narni	B	1	1
Id.	Perugia	B	1	1
Id.	Todi	B	1	1
Id.	Sant'Orfito Nuovo	B	10	1
Id.	Spoleto	B	1	1
Id.	Terni	B	45	1
Id.	Acquasparta	B	4	1
Sassari	La Maddalena	B	1	1
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Id.	Tempio	B	1	1
Taranto	Taranto	B	600	37
Malattie dei suini				
Ascoli Piceno	Comunanza	S	1	1
Id.	Sant'Egidio a Mare	S	1	1
Avellino	Atripalda	S	3	1
Id.	Cairano	S	1	1
Id.	Calabritto	S	1	1
Id.	Caposele	S	1	1
Id.	Paternopoli	S	1	1
L'Aquila	Carapelle	S	35	4
Matera	Accettura	S	1	1
Id.	Pomarico	S	1	1
Id.	Grassano	S	1	1
Id.	Tricarico	S	1	1
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	1	1
Id.	Vallefoglia	S	1	1
Id.	Sassara	S	1	1
Palermo	Corleo Perriera	S	10	10
Peste e pellagra dei suini				
Ascoli Piceno	Arquata	S	1	1
Id.	Comunanza	S	1	1
Id.	Force	S	1	1
Id.	Ponte San Giorgio	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

2029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero della stalla o pascoli infetti: Denunciati nell'ultima quindicina precedente	Numero della stalla o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: Peste e setticemia del suino				
Campobasso	Montemitro di Bianccia	S	1	1
Id.	Miranda	S	—	1
Caserta	Alvignano	S	—	2
Id.	Rocchetta Capo Sparano	S	—	6
Id.	San Lorenzo Belizzi	S	1	3
Id.	Torano Castello	S	—	2
Chieti	Furci	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	1
Id.	Liscia	S	10	1
Id.	Vasto	S	1	1
Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	1
Id.	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	4	—
Id.	Rovino	S	1	—
Id.	Foggia	S	—	1
Litoria	Norma	S	1	—
Matera	Accettura	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Nuoro	Orgosolo	S	—	2
Id.	Gavoi	S	—	1
Id.	Urzulei	S	—	4
Id.	Villagrande Strisaili	S	1	—
Reggio Calabria	Bagnara	S	3	1
Roma	Genzano di Roma	S	1	1
Teramo	Canzoli	S	2	1
Id.	Teramo	S	116	122
	Murge			
Bari	Bari	E	—	1
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Manfredonia	E	—	2
	Farcino criptococcico			
Avellino	Atripalda	E	—	1
Id.	Mercogliano Interrotto	E	—	3
Id.	San Martino Valle Caudina	E	—	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Modugno	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Brindisi	Brindisi	E	1	—
Id.	Cisternino	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Denunciati nell'ultima quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Segue: Farcino criptococcico				
Lecce	Maglie	E	—	1
Id.	Surbo	E	—	1
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Arzano	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Caivano	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	San Sebastiano al Vesuvio	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	—	1
Siracusa	Cassibili	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	1	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Trapani	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Campobello	E	1	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castelvetrano del Golfo	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
	Rabbia			
Avellino	Caposele	Can	72	72
Bari	Triggiano	Can	—	1
Chieti	Mozzagrogna	Can	—	1
Id.	Guardiagrele	Can	—	1
	Carignola	Can	—	1
Foggia	Faeto	Can	—	1
Id.	Cerignola	Can	1	—
Roma	Terano	Can	—	3
Teramo	Arrone	Can	—	1
Terni	Polino	Can	—	1
Id.		Can	3	12
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	3	3
Id.	Arquata del Tronto	O	1	—
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	1	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Id.	Troia	O	8	8
Id.	San Marco in Lamis	O	3	3
Id.	Carignola	O	30	30
Frosinone	Atina	O	31	31
Id.	Sora	O	3	3
L'Aquila	L'Aquila	O	1	1
Id.	Abeli	O	1	1
Id.	Ateleta	O	1	1
Id.	Avezzano	O	1	1
Id.	Cerchio	O	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 845021

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Rogna				
L'Aquila	Castelfalfinese	O	1	—
id.	Scoppito	O	1	—
id.	Bocca di Mezzo	O	1	—
id.	Carsoli	O	1	—
id.	Ocre	O	1	—
id.	Carapelle	O	1	—
id.	Tagliacozzo	O	1	—
id.	Matrice	O	—	—
id.	Bocca di Mezzo	O	—	1
Litoria	Proverno	O	1	—
Matera	Terranova	O	1	—
id.	Miglionico	O	6	—
Pescara	Moli	O	1	—
id.	Toive	O	2	—
Bari	Bitti	O	—	1
id.	Lonnosa	O	1	—
Rossa	Alimiere	O	1	—
id.	Arbus	O	1	—
id.	Bresciano	O	1	—
id.	Campagnano	O	1	—
id.	Castelnuovo	O	1	—
id.	Cerveteri	O	1	—
id.	Civitavecchia	O	1	—
id.	Prato Romano	O	1	—
id.	Nazzano	O	1	—
id.	Nerol	O	1	—
id.	Ripiano Flaminia	O	1	—
id.	Sacrofano	O	1	—
id.	Tolfa	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	—	2
id.	Grottaglie	O	1	—
			237	208
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Lecce	Campi Salentina	Ovi	1	—
Taranto	Crispiano	Ovi	1	—
id.	Grottaglie	Ovi	2	—
			4	—
Calorcosta bovina				
Lazio	Canaloro	B.	—	1
			—	1
Setticemia emorragica				
Sassari	Villanova Monteleone	S.	—	1
			—	1
Vaiuola ovina				
Brindisi	Brindisi	O	1	—
id.	Cavelagna	O	—	3
id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
id.	Torchiarolo	O	2	—
		O	10	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Laringo tracheite infettiva del pollo				
Ascoli Piceno	Altidona	P.	1	—
id.	Amandola	P.	15	4
id.	Ascoli Piceno	P.	—	2
id.	Campofilone	P.	1	1
id.	Carassai	P.	12	—
id.	Cossignano	P.	3	—
id.	Force	P.	5	—
id.	Fermo	P.	—	15
id.	Force	P.	1	—
id.	Grottammare	P.	—	10
id.	Montefiorino	P.	1	—
id.	Montegiorgio	P.	1	—
id.	Penna	P.	2	—
id.	Petritoli	P.	1	—
id.	Ripatransone	P.	7	—
Avellino	Andretta	P.	4	—
id.	Gesualdo	P.	14	—
id.	Lacedo	P.	6	—
id.	Sturno	P.	—	1
id.	Villamaina	P.	2	—
Chieti	Palmoli	P.	—	10
id.	Monteferrante	P.	1	—
Matera	Grassano	P.	1	—
id.	Miglionico	P.	—	1
Napoli	Santa Antimo	P.	1	—
Terni	Acquapendente	P.	—	—
			78	84

RIEPILOGO

dal 1° al 15 gennaio 1945 - N. 1

Num. progr.	MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero dei comuni sospetti	Numero dei comuni indenni
		Comuni (Gruppi)		
1	Carbonchio ematico	2	2	40
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	12	33	662
4	Mal rossino dei suini	3	13	89
5	Peste e setticemia dei suini	13	45	238
6	Morva	1	3	3
7	Farcino cripococcico	14	60	143
8	Rabbia	7	10	15
9	Rogna	10	61	629
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	2	2	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945 2032

Id.	Scerpido				
Id.	Rocca di Mezzo				
Id.	Carsoli				
Id.	Oricola				
Id.	Carapelle				
Id.	Tagliacozzo				
Id.	Magliano				
Id.	Rocca di Mezzo				
Livorno	Piombino				
Matera	Ferrandina				
Id.	Matinonico				
Potenza	Melfi				
Id.	Teive				
Rieti	Rieti				
Id.	Leonessa				
Roma	Allumiere				
Id.	Artena				
Id.	Bracciano				
Id.	Campagnano				
Id.	Castelnuovo				
Id.	Civitavecchia				
Id.	Civitavecchia				
Id.	Fiano Romano				
Id.	Nazzano				
Id.	Nerola				
Id.	Riano				
Id.	Riano				
Id.	Sacrofano				
Id.	Tolfa				
Taranto	Castellaneta				
Id.	Ginosa				

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ditta per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alla disposizione degli articoli 98 del testo unico della legge sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 maggio 1934, n. 1058, e 70 del regolamento generale, approvato con R. decreto 9 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del successivo testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270, si notifica che ai termini dell'art. 72 del detto regolamento la ricorrente ditta, per smarrimento dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, ha fatta domanda di nuova emissione dei titoli, previe le formalità prescritte dalla legge, le vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE delle rendite delle quali si chiede la rinnovazione
			Lire
Rendita 5%	138681	Lessoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Johannes Ferrari Nacli fu Pasquale, dom. a Ostuni, vincolo dotale	2.150 —
Id.	120800	Fanetta Filia di G. Battista, dom. in Gioiosa Reggio Calabria, vincolata per dote	1.650 —
Id.	180215	D'Alessi Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per gestione	840 —
Id.	143664	Cacioppo Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Aversa (Napoli).	140 —
Pr. Red. 4,50%	253162	Iannella Enrico Arcangelo di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote	7.000 —
Id.	221866	Gelsomina Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Sojaje Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Ischia (Napoli)	161 —
Id.	69294	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno)	700 —
Id.	70763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	393545	Elena Maria Delizia di Francesco, moglie di Sella Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50% (1906)	728502	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrarelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo totale.	280 —
Rendita 5%	103009	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Serrafredi (Frosinone), vincolata.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle presenti pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rinnoveranno i suddetti certificati, qualora in questo mentre non sia stata data opposizione a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

2034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	176881	Cirigoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Pietro Sac. fu Leopoldo, dom. a Grassa, vincolo dotale	245 —
Id.	139880	Fabrizia Tullio di G. Battista, nata in Genzano (Roma) Calcedo. vincolata per dote	1.050 —
Id.	180245	D'Alessio Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca	840 —
Id.	147994	Cardone Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli)	140 —
Id. Red. 4.50 %	983162	Iannitti Fabbo Arcangelo e di Luigi, moglie di Agnesano Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote	7.960 —
Id.	223850	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Grande Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	161 —
Id.	69794	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campogna (Palermo)	700 —
Id.	70765	Come sopra	35 —
Id.	69259	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Caccamo (Palermo).	175 —
Id.	292345	Diersa Maria Daniela di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolato per dote.	1.750 —
Id.	441859	Come sopra	760 —
Cons. 3.50 % (1906)	738983	Lacotara Camilla di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petronelli Francesco Mario, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale	280 —
Rendita 5 %	108209	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Sovicali (Frosinone) vincolata	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che qualora non siano fatte in altra forma le pubblicazioni del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, si rinnoveranno i nuovi certificati qualora in questo tempo non sia stata fatta opposizione notificata a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 giugno 1930

(664)

Il direttore generale: Lorenzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 22 giugno 1945 - N. 140

Rendita 3,50 % 1906		112,75
Id. 3,50 % 1902		81 —
Id. 3 % lordo		75,10
Id. 5 % 1935		99,90
Redimibile 3,50 % 1934		93,25
Id. 3 % 1936		80,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %		98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		92 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)		91,80

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Uptons, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 18 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(944)

Io, Brigadiere Generale G. R. Uptons, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 19 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una

[illegible] 23 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo il disposto del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 220 (Ammonto delle competenze spettanti agli agenti delle Ferrovie dello Stato), il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 (Ammontare dei compensi annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici) ed il decreto Ministeriale 17 maggio 1945 (Autorizzazione alla Società anonima Riminese Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sopradetto decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 19 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(946)

Io, Brigadiere Generale G. R. Uptons, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entri in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2039

id.	5 %	1950	» 91,60
Obbligazioni Venezie	3,50 %		» 98,70
Buoni del Tesoro	5 %	(1° giugno 1945)	» 98,30
id.	5 %	(15 febbraio 1946)	» 97,10
id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 97 —
id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 97 —
id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 97,05
id.	5 %	(15 settembre 1951)	» 97,90

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 18 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(944)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 19 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(945)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 22 maggio 1945, n. 325 (Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, nel cantonale dei quali risponde quello sopra) e n. nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrino in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suddetta linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoelencato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 19 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario nella società istituti assicurazioni con sede a Milano.

(946)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 22 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(947)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2037

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 28 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà da Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto Ministeriale 9 maggio 1945 (Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 12 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(948)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 30 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con esclusione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243 (Norme integrative del R. decreto-legge 28 marzo 1944, n. 103, concernente le paghe dei graduati

2038
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

cenuti caposso dallo Stato ad agricoltori benemeriti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato, situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e vengono pubblicati in queste Provincie a solo titolo informativo.

2. Il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247 (Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione)

entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, tuttavia, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania il detto decreto ha efficacia con decorrenza dal 15 aprile 1945 e nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della stessa linea con decorrenza dal 1° luglio 1945.

In data 19 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari civili del Governo Militare Alleato

(949)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 3 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 12 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
(a nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(945)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 30 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243 (Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 163, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica);

2) decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 244 (Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica) ed

3) il decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250 (Provvedimenti per il recupero delle somme

1945, n. 247 (Aumento delle tariffe telegrafiche [illegible] e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione);

entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania il detto decreto ha efficacia con decorrenza dal 15 aprile 1945 e nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della stessa linea con decorrenza dal 1° luglio 1945.

In data 19 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
(a nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(946)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 3 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
(a nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(950)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI BATTAGLIA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 820121

2 JUL 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/1.

AP/pe.
30 Jun 45

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.72 of 15 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Interior for the financial year 1944-1945.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President , Civil Affairs Section must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 8 July, 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after

2040
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 757631

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Interior for the financial year 1944-1945.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by amendment of the Vice President , Civil Affairs Section must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, 8 July, 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

for J. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

5105

6264

2041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

96D

Conto corrente col. la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 72 del 16 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-226 51-554

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

2042

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

6264

2043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del Decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 382, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere alla approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nonchè del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e del Patrimonio riuniti ex economali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 9.038.576.872 di cui L. 9.038.784.260 effettive e L. 71.612 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato il bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente entrate e spese per complessive L. 70.548.500 di cui L. 70.238.500 effettive e L. 310.000 per movimento capitali, secondo l'annessa tabella *B*.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio predetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, secondo l'annessa tabella *C*, nonchè l'elenco dei capitoli — di cui all'annessa tabella *D* — a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

E' approvato il bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 3.347.000 di cui L. 3.037.000 effettive e L. 310.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *B*.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *F*, dei capitoli della parte passiva del bilancio suddetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, nonchè l'elenco — di cui all'annessa tabella *G* — dei capitoli a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

E' approvato il bilancio del Patrimonio riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 1.070.000 di cui L. 1.301.300 effettive e L. 250.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *H*.

E' approvato l'elenco — di cui all'annessa tabella *I* — dei capitoli della parte passiva del bilancio suddetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, nonchè l'elenco — di cui all'annessa tabella *L* — dei capitoli a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1945
Registro Esteri n. 7, foglio n. 314. — [illegible]

2041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

2045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a quella della Regione autonoma per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere alla approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, nonchè del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 9.138.856.872 di cui L. 9.138.784.200 effettive e L. 72.672 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato il bilancio del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente entrate e spese per complessive L. 79.538.500 di cui L. 79.538.500 effettive e L. 300.000 per movimento capitali, secondo l'annessa tabella *B*.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio predetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, secondo l'annessa tabella *C*, nonchè l'elenco dei capitoli — di cui all'annessa tabella *D* — a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

E' approvato il bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 4.079.000 di cui L. 3.829.000 effettive e L. 250.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *E*.

E' approvato l'elenco — di cui all'annessa tabella *F* — dei capitoli della parte passiva del bilancio suddetto che per gli effetti dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, nonchè l'elenco — di cui all'annessa tabella *G* — dei capitoli a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 primo comma del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro Segretario: SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Registro prezzi ed Atti del Governo n. 300. — FOLLI

Tabelle

2046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (Spese fisse)	180.000.000 —
2	Assegni per spese di rappresentanza ai Capi delle Provincie ai Prefetti che reggono effettivamente la carica; ai Prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali (art. 134 del T. U. della legge comunale e provinciale, n. 3366 e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839)	1.150.000 —
3	Indennità di trasferimento al personale civile	2.000.000 —
4	Indennità di missione al personale civile e tariffa dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la carta di libera circolazione a favore del personale civile di cui all'art. 1 del R. decreto 12 luglio 1925, n. 1366	14.000.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	85.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale subalterno e quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione dell'interno	12.300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i contenziosi demaniali, al personale subalterno addetto alla segreteria della Commissione centrale per la finanza locale e per i contenziosi demaniali, al personale subalterno addetto alla segreteria della Commissione centrale per la finanza locale e per i contenziosi demaniali, nonchè quello

2047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TABELLA A.

del MI (FF.) dell'Arma
aglio 1943 al 30 giugno 1943

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
ARIA	
Difesa	
...vola di ruolo e ... ...ficio fo servizio (Spese fisse)	199.000.000 —
...el Capo della Po... ...vamente la ca... ...ne affidati) (Spe... ...el personale civile)	1.120.000 —
...o civile) . .	2.000.000 —
...ilio - Somma de... ...o delle ritenute per ...ero del personale ...ero in ruolo (Spe...	14.000.000 —
...ti addetti al Ga... ...	80.000 —
...ione speciale proprio ...ti militari (Spese fisse)	12.300.000 —
...i supplementi di at... ...ficie della corre... ...ale e per l'eser... ...ammiglie) sotto...	41.400 —
...ppartenenti al... ...ifica ruolare. ...ma del pubblico ... III CC. e dei ... ...ione straordinaria ... III CC. durante	1.175.000 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
N. d'ord.	Denominazione	
9.	Fitti e canoni (Spese fisse)	1.800.000 —
10.	Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, dell'Archivio del Regno, degli Uffici di Questura, di polizia scientifica, dell'Istituto superiore di sanità, delle scuole dei carabinieri e della Direzione generale dei servizi antincendi nonchè dei locali ad uso di caserma per Corpi di polizia - Assunzione di innovazioni tecniche stabili per ragioni di pubblici servizi .	
11.	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, stampati, rilegature, riscaldamento per gli archivi di Stato, per la polizia, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza - Trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni tecniche e suppellettili per gli archivi di Stato e per gli uffici della sanità pubblica - Spese per la pubblicazione dei documenti per gli Archivi di Stato - Spese d'ufficio nell'Arma dei RR. CC. per corpi degli agenti di pubblica sicurezza e per i carabinieri relativi . .	7.150.000 —
12.	Telegrammi di ufficio all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esercizio di alcuni servizi affidati alla « Azienda Statale » - Spese per il trasporto all'estero e rimpatrio della corrispondenza spedita dalla autorità politiche del Regno (spesa obbligatoria) .	6.000.000 —
13.	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telescriventi e delle stazioni radiotelegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno e dei RR. CC. .	8.500.000 —
14.	Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette per gli uffici di P. S. dei RR. CC. o per gli agenti di P. S.; degli autoveicoli e natanti per i servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Amministrazioni dipendenti dall'Interno. - Spese accessorie - Indennità giornaliera fissa al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli e dei natanti .	20.000.000 —
15.	Spese di lite (Spese obbligatorie)	42.000 —
16.	Consigli e Commissioni - Spese relative	470.000 —
17.	Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale e per i Comuni dichiarati dissestati o, comunque, sottoposti a speciale tutela	115.000 —
18.	Spese per propaganda di italianità	50.000 —

Capi compresi da 1 a 18

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	...ferita per la Biblioteca ...Direzione generale per ...stituto superiore di ...rolletto pel restauro di ...l'Archivio centrale del ...	
	...ntrale Stato - Contributi ...(Nuovi stanziamenti da iscrivere ...no; vedi, 20 aprile 1964, ...	110.000 —
	...	30.000 —
	...Pontificia Biblioteca Nazionale e ...Vittorio Emanuele)	20.000 —
	...ndi i conti dell'Am... ...R del 17 dicembre ... ...lo alla legge 21 di...	per memoria
	...rovato collaudo del ... ...ge 15 maggio 1963, ...	per memoria
		12.000.000 —
		223.998.400 —
	...ito	
		85.500.000 —
	...ma dei cantieri per ...ne degli scavi di pub... ...ri)	30.000 —
	...ovvia di parabole ad ...e dovuti (articoli 3, 4, ...ire 1959, n. 1959) con... ...1, n. 1164, modificato ...vembre 1961, n. 1192, ...20, n. 1240, convertito ... (Spesa obbligatoria)	150.000 —
		85.740.000 —
	...ITÀ CIVILE	
	...le - Spese di ricostru... ...struzione nell'ammi... ...d'ordine)	320.000 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Denominazione	
20	Contributo nel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei marinai in Venezia, di cui al decreto-legge 8 marzo 1963, n. 701, convertito nella legge 23 aprile 1963, n. 1403	2.500 —
20	Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni di clero - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza e agli istituti pubblici che provvedono per conto del Ministero dell'Interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali	42.500.000 —
21	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza delle maternità e dell'infanzia (art. 2, n. 1, del regio decreto-legge 24 dicembre 1934, n. 2316, e art. 9 della legge 11 febbraio 1951, n. 30)	185.000.000 —
22	Spese di cura e mantenimento di ammalati entro stabilimenti sanitari e manicomi del demanio - Trasporto ed accompagnamento di malati agli stabilimenti suddetti fino alla frontiera - Spese di cura e di ricovero di italiani ricoverati in altri stabilimenti, nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto e di accompagnamento, in caso di pericolo, dalla frontiera al luogo di destinazione - Contributo annuo all'associazione internazionale contro la lebbra (Spesa obbligatoria)	3.750.000 —
23	Miglioramento degli stabili e lavori fatti rinnovare negli ospedali, stabilimenti ed opere pubbliche da enti retti dalle leggi di pubblica assistenza approvato col R. decreto 15 giugno 1931, n. 773 (Spesa d'ordine)	9.500.000 —
24	Vigilanza sui medicinali prodotti e privati e degli stabili estratti da essi privati - Indennità di missione delle commissioni provinciali - Impianti ambulanze e simili	4.400 —
25	Somma da erogare per l'assistenza ai minori degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 277	260.000.000 —
26	Funzionamento delle scuole di paleografia, diplomatica e di archivistica (art. 8 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)	30.000 —
27	Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale per i ciechi civili e per i relativi comitati (legge 20 marzo 1951, n. 366)	per memoria
		492.205.900 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

2048

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
19	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero e per quella della Direzione generale per la demografia e la razza e dell'Istituto superiore di sanità - Funzionamento del laboratorio per esame di documenti legali e giudiziari presso l'Archivio centrale del Regno	140.000 —
20	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (Leggi 17 aprile 1951, n. 1142, 21 febbraio 1954, n. 247, 29 aprile 1956, n. 1258 e 5 luglio 1956, n. 1051)	30.000 —
21	Spese varie	80.000 —
22	Pensioni, assegni alimentari per pensionabilità speciale e casuali dal tradizionale (Spese obbligatorie	per memoria
23	Spese per le assistenze connesse ai servizi dell'Amministrazione dell'interno (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1264, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2074)	per memoria
24	Spese per il funzionamento del servizio antincendi nei porti ecc. (lettera c), della legge 23 maggio 1950, numero 848)	10.000.000 —
		270.980.000 —
	Debito vitalizio	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	25.500.000 —
26	Contributo alla Cassa di previdenza dei cantonieri per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (spesa obbligatoria)	90.000 —
27	Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri (esclusivamente quelli previsti dall'art. 11 del R. decreto-legge 30 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 22 agosto 1921, n. 1141, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, R. decreto-legge 21 novembre 1929, n. 1850, convertito dalla legge 6 gennaio 1931, n. 19) (Spese obbligatorie)	150.000 —
		25.740.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE	
28	Foglio degli annunci delle provincie - Spese di stampa, distribuzione e inserzione - Retribuzione agli amministratori (Spese obbligatorie e d'ordine)	220.000 —

CAPITOLI		
N.	Denominazione	
29	Contributo per funzionamento del Collegio [illegible] pei ciechi di Assisi in Perugia, R. decreto 3 marzo 1927, n. 521, convertito nella legge 23 [illegible] 1927, n. 1547) -	
30	Assegni fissi agli stabilimenti dipendenti dalla Direzione ed alle istituzioni del clero - Spese per istituzioni pubbliche di beneficenza - agli istituti che provvedono per conto del Ministero [illegible] all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro e orfanotrofi per provvedere eventuali	
31	Amministrazione e ferma dell'opera nazionale per [illegible] e l'assistenza delle vedove e degli [illegible] (art. 2, n. 1, del regio decreto-legge 24 dicembre 1934, n. 2316, e art. 6 della legge 10 luglio 1954, n. 10) -	
32	Spese di cura e mantenimento di ammalati estranei [illegible] e mantenimento dei locali - [illegible] accompagnamento di ammalati estranei [illegible] alla residenza - Spese di cura e di [illegible] all'estero ed altre speciali per casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti spese di trasporto e di accompagnamento [illegible] eventuale, dalla frontiera al luogo di destinazione. Contributo annuo all'associazione internazionale [illegible] (Spesa obbligatoria)	
33	Mantenimento degli addetti ai lavori [illegible] agli apparati elettrici ai sensi dell'art. 104 [illegible] unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Spesa d'ordine)	
34	Vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sui [illegible] dei minori in case private - Indennità ai membri [illegible] commissioni provinciali - Ispettori ordinari straordinari	
35	Somma da erogare per l'integrazione del bilancio [illegible] comunali di assistenza, ai sensi della legge [illegible] 1940, n. 277	
36	Funzionamento delle scuole di paleografia, [illegible] e di archivistica (art. 8 della legge 22 dicembre [illegible] n. 2006)	
37	Spese per il funzionamento dell'ufficio centrale [illegible] affari sulle opere e per i relativi rapporti [illegible] 20 giugno 1941, n. 366)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 926021

2049

2050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per il quinquennio 1964 e 65 stanziamento 1965
19	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero e per quella della Direzione generale per la demografia e la razza e dell'istituto superiore di scienze sociali - Funzionamento del laboratorio per restauro di documenti legali e storici presso l'Archivio centrale dello Stato	110.000 —
20	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e a loro famiglie (art. 3 della legge 13 aprile 1961, n. 1168, 21 settembre 1962, n. 1475, 10 aprile 1964, n. 1250 e 5 luglio 1965, n. 1561)	50.000 —
21	Spese casuali	80.000 —
22	Residui passivi eliminati per formazione triennale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
23	Spese per le elezioni amministrative e servizi dell'amministrazione dell'interno (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1264, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1694)	per memoria
24	Spese per il funzionamento del servizio antincendi nei porti art. 5 lettera a), della legge 13 maggio 1940, numero 392	12.940.400 —
		210.990.400 —
	Stato stralcio	
25	Patronati ordinario (Spesa fissa)	35.500.000 —
26	Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso i consigli degli ospedali di pubblica assistenza (Spesa obbligatoria)	90.000 —
27	Indennità per una sola volta tranne di pensione ed altri assegni aventi carattere di previdenza (articoli 2, 3, 10 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1450, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 1144, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1938, n. 1930, R. decreto-legge 24 novembre 1939, n. 1949, convertito nella legge 6 gennaio 1941, n. 15) (Spesa obbligatoria)	180.000 —
		35.740.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE	
28	Foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e abbonamenti - Pubblicazioni nell'amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	340.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
29	Contributo per funzionamento del Collegio [illegible] per i ciechi per assistere in Perugia (L. 10 marzo 1937, n. 291, convertito nella legge 1937, n. 1937)
30	Assegni per gli stabilimenti thermali di [illegible] Bormio ed alle infermerie dei [illegible] stabilimenti pubblici di beneficenza e nelle [illegible] varie che provvedono per conto del Ministero [illegible] all'assistenza degli indigenti [illegible] Sussidi e sottoscrizioni per provvidenze [illegible]
31	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale [illegible] protezione e assistenza della maternità e [illegible] (art. 7, n. 1, del vigente regolamento approvato [illegible] 24 luglio 1934, n. 1310, e art. 6 della legge [illegible] Maria 1934, n. 386)
32	Spese di primo stabilimento di arredamento [illegible] negli ospedali e manicomi del Regno [illegible] ed accompagnamento di malcontenti [illegible] fino alla frontiera - Spese di cura e [illegible] italiani all'estero ed altri profughi nei casi [illegible] in cui non sia possibile di provvedere [illegible] mezzo di imputazione a [illegible] [illegible] [illegible]

2051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
		140.020 —
		37.000 —
		80.000 —
		per memoria
		12.060.000 —
		92.297.020 —
		85.500.000 —
		90.000 —
		150.000 —
		85.740.000 —
		330.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
N.	Denominazione	
20	Contributo per funzionamento del collegio-convitto per orfani dei sanitari in Perugia (L. 4 novembre 1963, n. 1457)	25.500 —
23	Assegni per una istituzione diretta a provvedere borse di studio ed altre istituzioni per orfani e parenti dei sanitari morti per causa di servizio, nonchè per sussidi a sanitari colpiti da infermità per causa di servizio, ed a famiglie di sanitari deceduti per causa di servizio (Spesa obbligatoria)	64.300.000 —
21	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1964 (art. 7, n. 1, del regio decreto-legge 24 dicembre 1934, n. 2316, e art. 6 della legge 11 febbraio 1963, n. 69)	185.000.000 —
22	Opere di cura e mantenimento di anormali presso istituti speciali e manicomi; trasporto ed accompagnamento di medesimi presso istituti speciali nonchè di anormali colpiti da malattie infettive e diffusive dalla frontiera al luogo di destinazione. Contributo annuo all'Associazione internazionale contro l'epilessia (Spesa obbligatoria)	9.700.000 —
23	Mantenimento degli inabili al lavoro fuori stabilimenti di appositi stabilimenti di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Spesa ricorrente)	9.800.000 —
24	Vigilanza su manicomi privati e privati e conti alle dipendenze - indennità di missione ai componenti commissioni provinciali - ispezioni ordinarie e straordinarie	6.400 —
25	Somme da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ai sensi della legge 5 aprile 1969, n. 277	820.000.000 —
26	Funzionamento della scuola di psicologia giudiziaria e di criminologia (art. 8 della legge 18 dicembre 1913, n. 1826)	80.000 —
27	Spese per il funzionamento dell'ufficio centrale per i ciechi e per i relativi servizi (Legge 20 marzo 1941, n. 270)	per memoria
		412.208.920 —

2052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Spese per la lotta antitubercolare	
39	Cura e mantenimento di sanatori comunali e consorziali contributi degli stessi a favore di sanatori privati - Spese e concorsi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari - Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, asili ed enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, ospedali e preventori - Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 197 e 200, 201, 204 e 205 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Spese obbligatorie)	18.000.000 —
40	Provvedimenti di profilassi antitubercolare contro la lebbra (articolo 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . .	3.000.000 —
41	Sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico specifico per il cancro e i tumori maligni in genere - Spese per l'acquisto del radio (art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .	2.500.000 —
42	Spese per l'istituzione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale addetto ai dispensari antitubercolari e per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere (art. 208 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	75.000 —
43	Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei comuni (art. 209, lettera c) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . .	2.500.000 —
44	Contributi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio - Sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi (art. 209, lettera b) ed e) del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .	2.850.000 —
45	Sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale sanitario specializzato, medico ed ausiliario per la profilassi della tubercolosi (art. 209, lettera d) del testo unico delle leggi sanitario, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) .	100.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
46	Sussidi per costruzione, ampliamento e arredamento ambulatori antitubercolari e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tubercolosi per il funzionamento di istituti per la cura antitubercolare e profilassi dei tracomatosi per la assistenza per i preventori predimessi presso le cliniche universitarie, istituti sanitari, cura e preventori di malattia - Sussidi ai comuni per la istituzione e funzionamento di refettori comunali - Sussidi per il vestiario dei bambini tracomatosi in colonie estive o permanenti, per l'istituzione di tracomatosi con regime di convalescenziari per adulti tracomatosi - Sussidi ed eventuali assegnamenti vari (art. 210 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
47	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine produttrici chimici e di preparati galenici e per la vendita sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 128 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
48	Rimborso ai comuni di metà delle indennità ed assegni spettanti ai farmacisti (art. 134 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
49	Spese per la vigilanza e il controllo sulla lavorazione e distribuzione degli stupefacenti (art. 150 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . .
50	Spese per i provvedimenti contro le endemie rurali - Sussidi e compensi per invogliare i soggetti a profilassi, per studi e ricerche nell'interesse della profilassi delle malattie infettive e della protezione igienica in genere - Acquisto di materiale relativo ed ai mezzi necessari per la trasfusione del sangue - Corsi di aggiornamento di personale sanitario - Sussidi dello stesso genere - Contributo per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermieri, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici dell'infanzia e puericultrici - Spese di assistenza per la frequenza delle scuole stesse - Sussidi e premi di puericultura, ai dispensari per la lotta antitubercolare, alle istituzioni aventi scopi analoghi (articolo 211 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . .

2053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CAPITOLI		
		Cap.	Denominazione	
		42	Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitubercolari e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma e per il trasferimento di infermi per la cura sanatoriale e ospitaliera del tracoma, per la profilassi e per i sussidi post-sanatoriali previsti dalle direttive comunitarie, intese alla diagnosi, cura e profilassi della tracomatosi - Sussidi ai comuni per la costruzione di rimedi per famiglie tracomatose - Sussidi per il ricovero dei bambini tracomatosi in colonie estive e permanenti, per l'istituzione di tracomatari con relativi ambulatori-scuole per scuole tracomatose - Sussidi agli enti particolari autorizzati (art. 190 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	2.700.000 —
18.000.000 —		45	Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radioterapia e radiumterapia (art. 9 della legge 22 gennaio 1934, n. 458)	20.000 —
3.500.000 —		47	Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di produzione chimica di preparati galenici e per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	270.000 —
2.850.000 —		49	Rimborso ai comuni di parte delle maggiorate eventuali spese causate da tossinfezioni (art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	810.000 —
75.000 —		40	Spese per la vigilanza e il controllo sulla fabbricazione e distribuzione degli stupefacenti (art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	24.000 —
2.250.000 —		57	Spese per i provvedimenti contro la endemia ed epidemie - Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi, per studi e ricerche scientifiche sulle principali malattie infettive e per la propaganda igienico-sanitaria - Assegni di maternità relativi - Sussidi ai centri provinciali per la lavorazione del cemento - Corsi di aggiornamento di sanità pubblica - Problema della casa rurale - Contributo per il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere, per assistenti sanitarie visitatrici, per vigilatrici dell'infanzia e particolari spese di studio per la frequenza delle scuole stesse - Sussidi e premi agli istituti di puericultura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi (articoli 104, 105 e 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	10.000.000 —
2.950.000 —				
100.000 —				

2054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959
N.	Denominazione	
51	Spese per le pubblicazioni, arredi e materiali per la biblioteca della Direzione generale della sanità pubblica e per l'adeguamento ai bisogni della sanità pubblica	2.000 —
52	Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramento . .	per memoria
53	Spese per le vaccinazioni antivaiolose e per il servizio sanitario dei porti - Indennità ai medici dell'ufficio di sanità marittima (art. 31 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	250.000 —
54	Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi e concorsi per integrare i redditi di proprietà curate in epizoozie, per studi e indagini sistematiche nell'interesse della predetta profilassi - Quota a carico dello Stato pel pagamento delle indennità per abbattimento degli animali - Contributi per le condotte veterinarie - Assegni ed indennità per la visita ed il bollatura di animali ed oggetti e per l'assistenza ai lavori di imbarco e sbarco nei porti e per l'allegato del bestiame durante gli viaggi e nell'interno del Regno (articoli 304, 305 e 22 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) - Contributo all'Ufficio internazionale del tifo in Parigi (art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1926, n. 2644) e all'Ufficio internazionale della epizoozie in Parigi (art. 2 del R. decreto-legge 1° novembre 1924, n. 1914, convertito nella legge 4 aprile 1925, n. 454)	2.400.000 —
55	Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza antitubercolare (articoli 247, 251, 252 e 253 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	23.000.000 —
56	Contributo pel totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di inumazione dei sepolcreti di guerra definitivamente sistemati e della sorveglianza militari esistenti nei cimiteri civili (articoli 11 e 12 della legge 12 giugno 1931, n. 877)	per memoria
57	Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani non forniti di acqua (spesa d'ordine)	150.000 —
58	Spese per l'profilassi e la cura degli infermi poveri riconoscibili, affetti da malattie di carattere epidemico acuto, a mezzo di apparecchi mobili e reparti ad uopo istituiti - Sussidi e contributi per agevolare, sussidiare ed integrare l'assistenza sanitaria di tali ammalati e reparti (legge 25 giugno 1940 n. 837) . .	2.200.000 —
		101.764.000 —

CAPITOLI		
N.	Denominazione	
	Spese per l'Istituto superiore di sanità	
60	Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934 n. 1265)	
	Spese per la beneficenza	
61	Fondo di riserva e soccorso	
	Spese per la sicurezza pubblica	
62	Servizio segreto	
63	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese fisse e assegni vari (Spese fisse)	
64	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento e di vestiario - Gratifica per lavoro straordinario da inabilità indipendenti . .	
65	Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Assegno di vestiario - Rimborso dagli ufficiali di servizio . . .	
66	Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di polizia	
67	Ripartizione delle gratificazioni straordinarie spettanti al personale addetto alla Direzione generale (art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1936, convertito nella legge 28 marzo 1937)	
68	Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per speciali servizi di polizia giudiziaria compiuti negli stessi, ai carabinieri reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 1924, n. 1401, convertito nella legge 1926, n. 562) - Premi ai funzionari direttivi di pubblica sicurezza per speciale rischio di vita (art. 29 del R. decreto 31 dicembre 1931) - Premi agli ufficiali e ad altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati a morte, evasi e per sequestro di armi . .	

2055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	
	SPESE PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ	
62	Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col R. Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	30.000.000 —
	SPESE PER LA DEMOCRAZIA	
63	Premi di assicurazione e incendio	32.000.000 —
	SPESE PER LA SICUREZZA PUBBLICA	
64	Servizio segreto	3.000.000 —
65	Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari (spese fisse)	150.000.000 —
66	Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma - Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio .	3.200.000 —
67	Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario - Equipaggiamento diversi al vestiario - Medaglie al merito di servizio	16.900.000 —
68	Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di Polizia	50.000.000 —
69	Indennizzazione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici (art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1933, numero 1206, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 562)	10.000 —
70	Premi e ricompense ed assegni di pubblica sicurezza per particolari servizi di polizia svolti in tempo di guerra. Premi agli agenti, ai carabinieri reali e ad altri agenti della forza pubblica ed a corpi armati per operazioni di polizia svolte (articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 31 ottobre 1931, n. 1441, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 562) - Premi ai liberi cittadini e agli agenti di pubblica sicurezza per l'arresto mediato di autore di delitti (art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2690) - Premi agli ufficiali e agli altri agenti della forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi e per scoperta di reati	190.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	
	... medi e materiali per la ... centrale della sanità pub... del personale della sanità pub...	50.000 —
	... per gli indigenti - Spese ... straordinarie, indispensabili .	per memoria
	... e per il servizio sanita... ... di igiene (articoli dal 30 ... sanitario approvato con ... 1934, n. 1265)	250.000 —
	... profilattici contro le malattie ... impianto e servizi di pro... ... per conto o richiesta di enti ... pubblici, Stato - Regie ... delle indennità per ... Contributi per la cura ... ed indennità per la vita ... alla frontiera e nei porti e ... speciale apprestato a tale ... 30, 31 e 32 del testo ... approvato col R. decreto ... contributi dello Stato interna... ... 1927, n. 1760, e del R. decreto ... 1934, n. 1265, convertito nella legge 5 gen...	3.400.000 —
	... la sanità) e l'assistenza sa... ... articoli 117, 118, 122 e 123 del ... sanitario approvato con R. De... 1934, n. 1265)	15.000.000 —
	... parziale rimborso ai Comuni ... dai seppellimenti di guerra ... e delle sepolture militari ... ti (articoli 11 e 12 della legge	per memoria
	... della marina della acque e ... acque di comuni isolani ... ... ordinari	180.000 —
	... la cura degli infermi poveri ... profilassi di malattie ... gli oppressi dagli e ... e contributi per agevolare ... l'assistenza sanitaria ... 29 giugno 1949, n. 396) . . .	2.700.000 —
		101,764,000 —

2056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953
67	Spese per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia per l'acquisto e mantenimento di cani di polizia - Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, per i gabinetti di segnalamento e per servizio delle ricerche	1.700.000 —
68	Spese per trasporto di funzionari di pubblica sicurezza, pilotine dei Reali carabinieri, di completamento al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio inerenti di ordine pubblico - Spese per trasferimento di carabinieri, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza	30.000.000 —
69	Vestiario e mantenimento di cavalli per Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e per i servizi speciali di pubblica sicurezza - Acquisto e mantenimento bandiere. Servizio veterinario farmaceutico	2.600.000 —
70	Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza - Spese di cura per infermità e lesioni contratte in servizio dai funzionari e dai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per funerali e per trasporto salme dei funzionari, dei componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri deceduti per causa di servizio - Corrispondente spese funeraria per agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio - Servizio sanitario di quarantena e visite mediche ai personale di pubblica sicurezza nell'interesse del servizio	1.200.000 —
71	Spese di accasermamento dei corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma (R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 1854, convertito nella legge 2 aprile 1927, n. 439)	12.000.000 —
72	Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei corpi di polizia entro la circoscrizione del comune di Roma (armonia con il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2809, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 1133)	4.500.000 —
73	Costruzione dei locali caserma, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia e completamento degli uffici dei Commissariati di pubblica sicurezza, dotazione mobili e utensili occorrenti per l'arma dei Reali carabinieri (art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2809, convertito nella legge 31 marzo 1927, n. 436 e legge 9 dicembre 1928, n. 2611)	65.000.000 —
74	Abbonamento, installazione, esercizio e manutenzione delle armi e apparecchi radiotelefonici privati distribuzione dei proventi relativi, partecipazione dell'Amministrazione [illegible]	11.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
75	Trasporti di carabinieri di scorta a valute postali, quelli di abiti alla bersaglieri e di lanterne, noleggi di gondole, acquisto e manutenzione di macchine materiale tipografico per i Reali carabinieri
76	Indennità di via e trasporto di agenti per recarsi a diretta pubblica - Indennità di trasferta e trasporto agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento - Spese per rimpatrio dei funzionari collocati all'estero nelle professioni di giornalista
77	Spese confidenziali per la prevenzione e repressione reati per la difesa ed estradizione degli imputati condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti speciali servizi di sicurezza per il decoro del Capo dello Stato
78	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 18 luglio 1926, n. 1660)
79	Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Sussidi, trasporto e altre spese per la truppa indennità a carabinieri reali ed agenti di pubblica sicurezza di altri corpi armati - Spese per la vigilanza dei treni speciali - Spese varie e accessorie in dipendenza di speciali servizi di ordine pubblico
80	Spese per i contributi di polizia ed ex combattenti per l'impiego per l'adempimento dei servizi pubblici nelle frontiere
81	Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza
82	Indennità e rimborso per servizi telegrafici e radiotelegrafici eseguiti per conto della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafonici, a richiesta delle autorità competenti e [illegible] spese accessorie relative per telegrammi speciali in seguito per servizio di pubblica sicurezza

2057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
...dotte Scuole tecniche di po...ntenimento di cani di polizia ...unto della scuola superiore di ...ecializzazione e perfezionamento ...	1.300.000 —		
...ssegni di pensione ed indennità, ...ità, di equipaggiamento, di vitto ...ricurezza e a tutti gli altri ...ne per servizio fuori di sede ...ti di trasferimento, assegni ...pubblica sicurezza	30.000.000 —	73 Indennità di via e trasporto d'impianti per ragioni di sicurezza pubblica. Indennità di trasferta e trasporto di agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento. Spese per rimborso dei prodotti occupati all'atto delle perquisizioni di giocoforza	1.000.000 —
...ti di carcerati per il vitto degli ...ici e per i servizi speciali ...equisto e manutenzione bar...ile ferroviaria	1.500.000 —	77 Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati per la ricerca di catturandi e condannati ricoverati all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei clandestini	1.500.000 —
...dagli agenti di pubblica si...per infortunio o malattia con...nenza e dei compensi di ...vizio straordinario - Spese per ...salme dei funzionari, de...gli agenti di pubblica sicu...rezza deceduti per causa di ...ispezione funeraria per il rim...atti di servizio - Servizio ca...le locali di pertinenza di que...ure del servizio . . .	1.200.000 —	78 Compensi e premi speciali all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza (R. decreto 18 luglio 1941, n. 1065)	200.000 —
...del corpo armato di polizia ...del comando di Sicilia di cui ...sco 18 luglio 1947, convertito nella ...0) . . .	15.000.000 —	81 Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza - Sopraccarico, trasporto e altre spese per la truppa trasferita a corrispondenza fissa ad agenti di pubblica sicurezza o di altri corpi armati - Spese per la vigilanza armata - spese varie e precettorali in occasione di speciali servizi di ordine pubblico	10.000.000 —
...ali per l'attuazione del piano ...ricostruzione del demanio ...ed il resto relativo alle ...nto nella legge 26 giugno 1947, ...	4.000.000 —	85 Spese per i contributi di polizia ed i contributi - Contributo per funzionamento dei servizi pubblici delle isole Tremiti	10.500.000 —
...ambiatori, per gli agenti di ...la Scuola centrale di polizia ...ti del Comando di gruppo di ... - Indennità di missione ed ...mali e indennità supplementari ...ubblici (art. 3 del R. decreto-...n. 1019, convertito nella legge ...ggio) - Assegni fissi . . .	60.000.000 —	87 Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi ed urgenti di pubblica sicurezza	per memoria
...ione e manutenzione delle ...stema di private derivazione ...dell'amministrazione centrale	11.000 —	91 Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici, o da altri, a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese effettivamente sostenute per funzionari di altre Amministrazioni per spostamenti per servizio di pubblica sicurezza	900.000 —

		CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
			Descrizione	
		92	Spese varie postali e diverse	570.000 —
		93	Spese postali, telegrafiche e telefoniche e servizi speciali di corrispondenza	200.000 —
		94	Spese per l'acquisto di pubblicazioni diverse e giornali	100.000 —
		95	Premi da erogare agli editori, corrispondenti liberi ed industriali grafici per la diffusione della cultura nelle scuole durante il primo trimestre 1955, a 300/ . .	per memoria
				2.640.000 —
			TITOLO II — Spese straordinarie	
			Categoria I — Spese effettive	
			Spese generali	
		96	Retribuzioni e indennità di carattere fisso al personale avventizio e giornaliero ed al personale subalterno in dotazione organica a quello transitato (art. 1 del D. Legislativo 5 marzo 1947, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 472; art. 11 del D. Legislativo 7 gennaio 1948, n. 44, convertito nella legge 24 maggio 1949, n. 303) . . .	5.000.000 —
		97	Sussidi ed assegni vari agli orfani ed ai profughi di guerra addetti in servizio dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del D. Legislativo 10 novembre 1921, n. 1611, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Spese fisse) . . .	450.000 —
		98	Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di eventi bellici a norma del D. Legislativo 21 dicembre 1945, n. 1001 . . .	30.000.000 —
		99	Fitto di locali occupati ad uso di alloggio del personale e indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministratore centrale fuori della sede normale	85.000 —
		99 bis	Spese di impegni di spesa relativi ai contratti di servizi speciali	per memoria
				30.135.000 —
			Spese per l'amministrazione civile	
		100	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.000.000 di cui alla convenzione 15 marzo 1955, approvata col R. decreto-legge 10 agosto 1955, n. 848, convertito nella legge 24 aprile 1956, n. 1074, per la permuta del fabbricato ex Ospedale di Lanzo con l'ala della Manica Nuova per la sede dell'archivio di Stato di Torino (Spese ripartite + 20 delle variazioni successive)	per memoria

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	8.500.000 —
	22.300.000 —
	6.000.000 —
	672.501.000 —
	82.000 —
	10.000 —
	per memoria
	103.000 —
	1.000.000 —
	250.000 —
	180.000 —
	100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

2058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 194[illegible]
82	Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera.	3.000.000 —
83	Spese per il servizio di investigazione politica . . .	24.300.000 —
84 bis	Personale di ruolo del servizio speciale riservato. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	6.000.000 —
		672.501.000 —
	Spese per gli affari di culto	
85	Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino (*Spese fisse*)	62.000 —
86	Spese per l'esecuzione [illegible] del benefici in caso di vacanza (art. [illegible] comma 3 del Concordato Lateranense) (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
87	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni [illegible] [illegible], [illegible], e sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso ed a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848).	per memoria
		102.000 —
	Spese per i servizi della stampa	
88	Stipendi e assegni fissi al personale di ruolo . . .	1.000.000 —
89	Indennità di missione e di trasferimento. - Indennità e assegni agli addetti alla segreteria	250.000 —
90	Premi di operosità e rendimento al personale . . .	180.000 —
91	Spese per acquisto, rinnovo forniture e manutenzione di macchinari speciali e materiale vario	100.000 —

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione
92	Spese varie casuali e riservate . . . . .
93	Spese postali, telegrafiche e telefoniche e servizi speciali di corrispondenza . . . . .
94	Spese per l'acquisto di pubblicazioni riviste e giornal[illegible]
95	Premi da elargire agli editori, [illegible] librai [illegible] industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 13 gennaio 1942, n. [illegible]) .
	TITOLO II — Spesa straordinaria
	Categoria I — Spese effettive
	Spese generali
96	Retribuzioni e indennità di carovivere al personale [illegible] [illegible] e giornaliero ed al personale salariato [illegible] [illegible] di buona uscita a quello [illegible] (art. 1 [illegible] R. decreto-legge 2 marzo 1925, n. 219, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) . . . .
97	Stipendi ed assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [illegible] (*Spese fisse*) . . . .
98	Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto 16 dicembre 1942, n. 1590) . . . .
99	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza del l'Amministrazione centrale fuori della sede normale
99 bis	Saldo di impegni di spese residue di esercizi finanziari anteriori . . . .
	Spese per l'amministrazione civile
100	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.250.000 di cui alla convenzione [illegible] marzo 1925, approvato col R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, per la permuta del fabbricato di Ospedale S. Luigi con l'altro Curia Maxima per la sede dell'archivio di Stato di Torino (Spesa ripartita - 1ª delle [illegible] annualità) . . . .

2060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

B.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
B2	Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera.	8.000.000 —
B3	Spese per il servizio di investigazione politica . . .	23.500.000 —
B4	Personale di ruolo del servizio speciale di vigilanza. Sti pendi ed assegni fissi (spese fisse)	6.000.000 —
		672.501.000 —
	Spese per gli affari di culto	
B5	Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico pensionato (spese fisse)	82.000 —
B6	Spese per l'intervento nelle discussioni dei benefici in caso di vacanza (art. 30 colonna 3 del Concordato lateranense) (Spesa obbligatoria	40.000 —
B7	Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ecclesiastici, disciplinati e amministrati secondo particolari ordinamenti e bisognosi per i loro scarsi redditi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 29, 3° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848).	per memoria
		122.000 —
	Spese per i servizi della stampa	
B8	Stipendi e assegni vari al personale di ruolo . . .	1.600.000 —
B9	Indennità di missione e di trasferimento. - Indennità e assegni agli addetti alla segreteria	650.000 —
B10	Premi di operosità e rendimento al personale . . .	180.000 —
B11	Spese per acquisto, rinnovo forniture e manutenzione di macchinari speciali e materiale vario . . .	100.000 —

	CAPITOLI — Denominazione
B	
B	
B	
B	
	TITOLO II. - Spese straordinarie
	Categoria I — Spese effettive
	Spese generali
B	Istituzioni e macchinari di speciale uso per il personale addetto a mansioni di polizia ed in particolare autoveicoli, motocicli, natanti, ecc. (articolo 3 del decreto-legge 3 marzo 1947, n. 212, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 475, con la 1ª delle leggi 10 marzo 1955, n. 96 e con la legge 24 maggio 1965, n. 656) . . . . .
B	Stipendi ed assegni vari agli addetti invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del D. Decreto-Legge 10 novembre 1944, n. 366, convertito nella legge 18 dicembre 1947, n. 1538) (Spesa fissa) . . . . .
B	Somme da erogare per provvidenze al personale di polizia vittima di offese arrecate (D. decreto 18 dicembre 1947, n. 1430) . . . . .
B	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale e indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . .
B	Saldo di impegni di spese relative di esercizi finanziari . . . . .
	Spese per l'amministrazione civile
B	Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.500.000 di cui alla convenzione 16 marzo 1953 approvata con D. Decreto-Legge 16 marzo 1955, n. 640, convertito nella legge 24 maggio 1955, numero 429, per la permuta del fabbricato ex Carceri S. Lidia con l'area Corso Vittorio per la costruzione dell'Archivio di Stato di Torino (spesa ripartita in 30 annualità) . . . . .

2061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (2)

...ario di Torino	3,000,000 —
...pubblica	69,870,000 —
...ale Provinciale Sta...	6,600,000 —
	872,501,000 —
...ettacolo	
...Assistenza pub...	20,000 —
...ena del Comune di ... Comitato Lo...	40,000 —
	per memoria
	102,000 —
...Stampa	
...di canto	1,000,000 —
...Arte - Istituto ...	600,000 —
...personale	180,000 —
...e mantenimento di ... verde	100,000 —

CAPITOLI

N.	Denominazione	Competenza presunta per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1952
92	Spese postali, telegrafiche e telefoniche e servizi affini di circolazione	500,000 —
93	Spese per l'acquisto di pubblicazioni diverse e giornali, riviste ed opuscoli vari, compilazioni libri di industriali diretti per la divulgazione delle materie attinenti l'arte e mestieri	100,000 —
		per memoria
		2,800,000 —

TITOLO II — Spese straordinarie

CATEGORIA I — Spese effettive

Spese generali

95	Retribuzioni e indennità di straordinario al personale avventizio e giornaliero ed al personale subalterno di ruolo addetto a speciali servizi (art. 2 del R. Decreto-legge 5 maggio 1925, n. 812, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e art. 14 del R. decreto-legge 13 gennaio 1926, n. 62, convertito nella legge 14 maggio 1926, n. 883)	2,000,000 —
97	Assegni ai ricoverati negli ospedali invalidi di guerra aventi in servizio del Municipio dell'impiego di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1969, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nella legge 14 marzo 1926, n. 562 (spesa fissa)	850,000 —
98	Rimborso da eseguire per provvidenze al personale in dipendenza di offese private (L. decreto 18 dicembre 1926, n. 2362)	50,000,000 —
99	Fitto di locali occorrenti al uso di alloggio del personale e (spesa fissa di ammontare presunto della spesa totale l'Amministrazione centrale fuori delle sede normale	85,000 —
		per memoria
		52,135,000 —
99	Fondo di integrazione di spese relative di esercizi precedenti	
	Spese per l'assistenza civile	
100	Assegnato a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1,200,000 di cui alla convenzione 10 marzo 1925, approvata col R. Decreto-legge 10 aprile 1925, n. 640, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la permuta del fabbricato ex convento S. Luigi con l'altro Casa Pinelli per la sede della Questura di Stato di Torino (spesa ripartita - 50 della ventiquattresima quotità)	per memoria

(2061) Ministero delle Finanze

2062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
104 bis	Assegnazione vitalizia a sussidi ai danneggiati politici	193.000 —
104	Assegnazioni vitalizie a danneggiati politici dal 1848 al 1870 della Provincia napoletana e siciliana, legge 5 luglio 1861, n. 1296, artt. 36, articoli 1, 2, 3 e 5, legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2 e legge 19 luglio 1911, n. 641 (Spese fisse)	210.000 —
105	Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 di cui alla legge 26 febbraio 1927, n. 370, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 383 (Spese obbligatorie)	30.000.000 —
105	Contributi da corrispondere ai comuni ed ai consorzi di comuni dell'Alta Adige per la spesa di carattere comunale di cui al decreto-legge 10 aprile 1926, n. 667, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge per l'istituzione in Bolzano e il funzionamento di una speciale corte d'assise per i reati commessi nell'Alto Adige (Spese obbligatorie)	per memoria
106	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	150.000.000 —
106	Maggiore interesse da pagare alla Cassa depositi e prestiti sui fondi di cassa provenienti da operazioni particolari, per provvedere alle spese di investimento a enti comunali, per sussidi e sovvenzioni straordinarie e per integrare l'importo di determinati stanziamenti di cui ai decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 993, 29 maggio 1916, n. 748, 5 luglio 1917, n. 1072, 5 dicembre 1918, n. 1920, 14 luglio 1918, n. 1091, 17 novembre 1918, n. 1746, 12 febbraio 1920, n. 218, e 19 maggio 1921, n. 1474 (Spese obbligatorie)	2.750.000 —
106	Contributo annuo al consorzio di Roma per opere di rappresentanza e per la esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale, nonchè di opere produttive occorrenti in dipendenza del contributo annuale della Cassa depositi e prestiti (art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 310, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430 (Spesa ripartita - 18ª delle 25 annualità)	45.000.000 —
107	Contributo a favore dell'Istituto romano di S. Michele (R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1281, convertito nella legge 30 settembre 1923, n. 2454	150.000 —
107 bis	Contributo a favore della Croce Rossa Italiana	500.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
108	Quota a carico del Ministero dell'interno dell'annua a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali di Roma, per la costituzione del capitale di cui all'articolo quindicesimo del testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, per l'applicazione della legge 12 giugno 1931, n. 753, e per la costruzione della nuova sede dell'Istituto per la beneficenza pubblica e la protezione della fanciullezza di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1936, n. 1122, convertito nella legge 5 giugno 1936, n. 1176 (Spesa obbligatoria per 10 delle 20 annualità)
109	Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei mi richiamati e trattenuti alle armi
110	Spese per la erogazione dei contributi in capitale visti dall'art. 1, n. 2, del R. decreto-legge 14 mar 1937, n. 251, convertito nella legge 11 giugno per provvedere a danni economici diretti degli enti locali
111	Somma da corrispondere all'Azienda autonoma pale e dei telegrafi per le spese dell'ufficio dagli postali, telegrafici del servizio relativo al pa dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari armati
111 bis	Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'Amministra
112	Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il ri mento degli uffici per il controllo ed il rilascio dei documenti annonari ed industriali
113	Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle po zioni colpite o danneggiate da azioni belliche o lare in dipendenza della guerra, nonchè per la di assistenza alle famiglie dei componenti nei campi di concentramento ed a quelle che, fatto delle stesse circostanze, siano state private contributo effettivo dei familiari all'estero
113 bis	Assegnazione straordinaria per la esecuzione dei vi di protezione antiaerea e per i servizi relativi protezione civile
115	Spese per l'adeguamento ed il potenziamento dei veri ausiliari negli edifici di proprietà privata chè alla data di inizio di particolare importanza
116 bis	Assegnazione straordinaria per fitto di locali e lo per provvedere di carattere urgente per il ri mento di uffici e di altre in dipendenza della

2063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

		CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
			Denominazione	
	192.500 —	105	Quota a carico del Ministero dell'interno dell'assegnazione a favore del Pio Istituto di sacro spirito di Ospedale Sistino di Roma per la erezione del quinto di fine fabbricato contiguo dell'Istituto medesimo per la costruzione delle sale due locande per la Sanità pubblica e la sistemazione della cucina giusta il R. decreto-legge 18 novembre 1940, n. 1944, convertito nella legge 4 gennaio 1941, n. 6	220.000 —
	50.000.000 —	109	Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	4.320.000.000 —
per memoria	100.000.000 —	110	Spese per la erogazione dei sussidi in capitale previsti dall'art. 1, n. 2, del R. decreto-legge 18 novembre 1940, n. 1944, convertito nella legge 24 agosto 1941, n. 1056, per fronteggiare i maggiori adempimenti dei Comuni degli Enti ausiliari	1.250.000.000 —
		111	Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le spese sostenute dagli uffici postali militari e del servizio postale e telegrafico dei Reparti mobilitati alle armi	10.000.000 —
		112	Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'Alimentazione	100.000 —
	2.000.000 —	113	Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche e sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie dei richiamati bisognose nonchè di sussidi in denaro ed in quella che, per effetto delle attuali emergenze, viene meno privata delle consuete risorse dei familiari rimasti a casa	600.000.000 —
		114	Assegnazioni straordinarie per la esecuzione dei lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa	80.000.000 —
	40.000.000 —	115	Spese per l'approntamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata di elevata cubatura dei fabbricati di particolare importanza	per memoria
	338.000 —	116	Assegnazione straordinaria per fitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente per il trasferimento di uffici e di enti in dipendenza della guerra	1.000.000 —
	570.000 —			

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 13 del 15 gennaio 1942

2064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
Num.	Denominazione	
116	Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dai Enti ausiliari del Commercio di credito per le opere pubbliche che riconoscano i di speciali vantaggi di attuarsi per l'anno 1943, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1937, n. 951, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 1003 . . .	16.253.000 —
117	Assegnazione straordinaria dalla sottoscrizione per soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 21 maggio 1937, n. 951, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 1003	per memoria
118	Assegnazione straordinaria dalla sottoscrizione degli stanziamenti per fronteggiare gli oneri connessi col richiamo alle armi dei militari, di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 21 maggio 1937, n. 951, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 1003	per memoria
119 bis	Assegnazione straordinaria per rimborsare al comune di Roma l'importo del contributo previsto per la XXII esposizione nazionale	70.000.000 —
119 ter	Spese inerenti alla preparazione della Mostra dimostrativa politica	800.000 —
119 quater	Somme da versare per successivi assegnamenti dalle singole Amministrazioni	per memoria
		6.230.158.410 —

SPESE PER LA SANITÀ PUBBLICA

120	Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo per spese di assistenza e di igiene sanitaria (Spesa obbligatoria - art. 1 del R. decreto-legge 3 dicembre 1938, n. 1935, convertito nella legge 21 dicembre 1939, n. 2004 - 1° anno del quinquennio)	60.000 —
120 bis	Spese relative all'impianto di una penicillina sperimentale e alla difesa sanitaria del territorio mediante la immunizzazione di ogni attività interessante la produzione medesima (art. 10 della legge 27 maggio 1940, n. 657)	425.000 —
121	Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	80.000.000 —
121 bis	Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo sperimentale . . .	per memoria
		80.485.000 —

CAPITOLI		
Num.	Denominazione	
	Spese per l'Istituto superiore di sanità	
122	Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le forze armate dello Stato (spesa d'ordine) . .	
	Spese per la sicurezza pubblica	
123	Spese per acquisto di stabili destinati all'alloggiamento dei corpi di polizia (R. decreto-legge 4 luglio 1935, n. 1441, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 59 (Spesa ripartita - 11° delle 12 annualità) . .	
123 bis	Spese per l'impianto ed il funzionamento dei centri di smistamento	
124	Spese varie (esclusi gli stipendi al personale) per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali telegrafiche e telefoniche	
124 bis	Corresponsioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	
124 ter	Indennità straordinaria giornaliera di P. S. ai funzionari di P. S. ufficiali, sottufficiali e militari dei CC. RR. ed altri ufficiali, sottufficiali, guardie di P. S.	
124 quater	Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (R. decreto-legge 5 gennaio 1944, n. 6 e decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177)	
125	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori inerenti al servizio di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	
125 bis	Indennità e rimborso di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche . .	
	SPESE PER GLI AFFARI DI CULTO	
126	Borse di studio - Corsi di lingue straniere in alcuni collegi militari e premi a seminaristi che eseguono, con [illegible] dizione, [illegible] scritti	

2065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza del primo esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
	Descrizione	
	Spese per il Ministero dell'interno	
102	Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le forze armate dello Stato (Spesa d'ordine)	per memoria
	Spese per la sicurezza pubblica	
103	Spese per acquisto di stabili destinati all'alloggiamento degli ufficiali di polizia (R. decreto-legge 4 luglio 1935, n. 1460, convertito nella legge 4 gennaio 1956, n. 20) (Spesa ripartita: 1/3 dalle tabelle)	90.000 —
104	Spese per l'impianto ed il funzionamento dei centri di addestramento	10.000.000 —
105	Spese varie (vestiario, premi di permanenza) per il servizio di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	2.150.000 —
106	Contributi al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	8.300.000 —
107	Indennità straordinaria giornaliera di P. S. ai funzionari di P. S. ufficiali, sottufficiali e militari del Co. RR. CC. e ufficiali sanitari provinciali di P. S.	100.000.000 —
108 109	Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri (Reali ed ex ausiliari), guardie scelte e guardie del Corpo degli arsenali di pubblica sicurezza di cui alla legge 5 gennaio 1956, n. 4 e decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177	340.000.000 —
121	Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti al servizio di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	1.500.000 —
124	Indennità e rimborso di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	170.000 —
		452.020.000 —
	Spese per gli affari di culto	
120	Doti di culto - Corredi di lingerie straniere (a alcuni) ecclesiastici e militari di truppa dei carabinieri (reali ed ex ausiliari), guardie scelte e guardie del Corpo degli arsenali di pubblica sicurezza di cui alla legge 5 gennaio 1956, n. 4 e decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 177	60.000 —

Competenza del primo esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
16.258.000 —
per memoria
20.000.000 —
per memoria
6.000.000 —
20.000 —
435.000 —
80.000.000 —
per memoria
66.575.000 —
6.000.178.410 —

(1) Vedi, anche, legge 16 gennaio 1963, n. 23.

2066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario (ai sensi della legge 29 giugno 1939)
	Riassunto	
19	Spese per la compilazione dell'inventario conservato gli atti giudiziari degli organi costituzionali e degli Enti di diritto pubblico non più della legge 25 maggio 1939, n. 917)	per memoria
121	Contributo straordinario per il culto ed il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per la corresponsione al clero dell'assegno temporaneo di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 febbraio 1941, n. 182, convertito nella legge 13 aprile 1942, n. 23	4.022.000 —
		4.122.000 —
	Spese per i servizi industriali	
13	Somma da corrispondere alla Cassa Sovvenzioni per i servizi di navigazione e di miniere lacuali e per i servizi lacuali in genere, a reintegrazione del patrimonio, per la cessazione con decorso anticipato e per altre ragioni alla gestione dei convogli per il trasporto di viaggiatori, merci e bestiame, ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto-legge 8 febbraio 1940, n. 1044, e della legge 15 gennaio 1941, n. 101 .	101.074.650 —
141	Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la maggiore retribuzione del personale applicato nell'anno 1943-1944 a causa del rincaro e della contingenza di emolumenti	8.000.000 —
		109.074.650 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	
	Concessioni di prestiti	
151	Anticipazione straordinaria alla Cassa di sconto e prestiti ad esercizio della speciale autorizzazione per la prosecuzione dell'attività creditizia a cura del Ministero dell'interno (legge 29 luglio 1943, n. 826) (Spesa straordinaria, da ridursi ad annualità	71.612 —

	CAPITOLI	
	Riassunto	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spese effettive	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali	
	Debito vitalizio	
	Spese per l'Amministrazione civile	
	Spese per la Sanità pubblica	
	Spese per l'Istituto superiore di sanità . . .	
	Spese per la giustizia	
	Spese per la sicurezza pubblica	
	Spese per gli affari di culto	
	Spese per i servizi industriali	
	Totale delle entrate I. — Spese ordinarie .	
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali	
	Spese per l'Amministrazione civile	
	Spese per la Sanità pubblica	
	Spese per l'Istituto superiore di sanità . . .	
	Spese per la giustizia pubblica	
	Spese per gli affari di culto	
	Spese per i servizi industriali	
	Totale della categoria I — Spese straordinarie .	

2067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	per memoria	
		4.072.000 —
		4.132.000 —
		151.074.050 —
		8.061.000 —
		163.074.050 —
		71.812 —

CAPITOLI

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I. — Spese ordinarie	
Categoria I. — Spese effettive	
Spese generali	270.552.460 —
Debito vitalizio	97.750.000 —
Spese per l'Amministrazione civile	662.205.300 —
Spese per la Sanità pubblica	101.704.000 —
Spese per l'Istituto superiore di sanità	39.000.000 —
Spese per la giustizia	22.000.000 —
Spese per la pubblica istruzione	472.601.000 —
Spese per gli affari di culto	103.000 —
Spese per i servizi ausiliari	9.000.000 —
Totale della categoria I — Spese ordinarie	1.816.900.500 —
TITOLO II. — Spese straordinarie	
Categoria I. — Spese effettive	
Spese generali	26.133.000 —
Spese per l'Amministrazione civile	6.390.158.410 —
Spese per la Sanità pubblica	60.873.081 —
Spese per l'Istituto superiore di sanità	—
Spese per la pubblica istruzione	482.000.500 —
Spese per gli affari di culto	4.122.000 —
Spese per i servizi ausiliari	163.074.050 —
Totale della categoria I — Spese straordinarie	7.321.983.960 —

2068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	71.612 —
	Totale della categoria II. — Spesa straordinaria . .	71.612 —
	Totale della spesa straordinaria . .	7.322.955.072 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	9.458.856.572 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	9.458.784.960 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	71.612 —
Totale generale . . .	9.458.856.572 —

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione [illegible] per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giu[illegible]

N.	CAPITOLI — Denominazione
	ENTRATA
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	Rendite patrimoniali
1	Rendita ordinaria ed altre provenienti da titoli di rend[illegible] . . . . .
2	Prodotto di beni stabili . . . . .
3	Annualità diverse e frutti di capitali . . . .
	Proventi diversi
1	Contributo del Tesoro dello Stato (3° comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810) . . . .
2	Interessi, ritenute e proventi diversi . . . .
3	Rimborsi e crediti di dubbia riscossione . . .
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	Contributo a carico dello Stato per spese di trasformazione e di bonifica all'estero . . . . .
	Contributo a qualunque debito del Tesoro dello Stato per ammortamento della spesa per miglioramenti eseguiti a cura e a carico del Demanio e per l'importo degli accessori applicabili al parco . . . . .

2069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ti capitali	
. . . . .	71.612 —
...rdinaria . .	71.612 —
...linaria . .	7.322.055.572 —
...diarie . . .	9.138.856.872 —
...ENTRATE	
...ale e straord.	9.138.784.260 —
. . . . .	71.612 —
...rale . . .	9.138.855.872 —
...o del Tesoro	
...ale	

TABELLA B.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Redditi patrimoniali	
1	Rendita consolidata ed altre provvidenze da titoli di......	18.020.000 —
2	Prodotto di beni stabili	90.000 —
3	Annualità diverse e frutti di capitali	2.200.000 —
		15.912.000 —
	Proventi diversi	
4	Contributo del Tesoro dello Stato (in conto dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	6.574.000 —
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	515.000 —
6	Residui e crediti di dubbia riscossione	2.000 —
		6.091.000 —
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
7	Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza ai culti	670.000 —
8	Contributo a carico dello Stato per supplimenti congrue ai Culti ed altri per miglioramenti economici ai Culti (in base a per l'aumento degli assegni supplementari al parroco	32.315.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia del 13 agosto 1944

2070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
9	Contributo dello Stato per la corresponsione al Clero dell'assegnazione temporanea del 30 % di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 febbraio 1947, n. 691, convertito nella legge 11 luglio 1947, n. 903	4.000.000 —
10	Prelevamento dall'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, e per il concorso da corrispondersi all'Istituto centrale dello Stato, nelle spese per le Chiese già costruite e in corso di costruzione alla data del 5 giugno 1956, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1265, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 847	600.000 —
10 bis	Quota di concorso (art. 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408)	per memoria
		87.238.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	
	Riscossione di capitali	
11	Vendite e ricupero di capitali	300.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — Entrate effettive	
	Entrate patrimoniali	
	Proventi diversi	
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . .	
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria I. — Entrate effettive	
	Categoria II. — Movimento di capitali	
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria .	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	
	Categoria II. — Movimento di capitali . . .	
	Totale generale . .	

2071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
...ssicurazione di Stato ... 2%, di cui all'art. 6 ... 1947, n. 896, converti... 30 ...	4.000.000 —
...one della somma de... ...bbe delle obbligazioni ... da devolversi all'... ...ge le Chiese alle qu... ...alla data della pu... ...ert. 8 dell'allegato ... nella legge di ap...	60.000 —
... legge 7 luglio 1866,	per memoria
	57.358.000 —

...le di capitoli

...oli

	500.000 —

CAPITOLI

Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
TITOLO I. — Entrata ordinaria	
Categoria I. — Entrate effettive	
Redditi patrimoniali	15.919.500 —
Proventi diversi	6.061.000 —
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	21.980.500 —
TITOLO II. — Entrata straordinaria	
Categoria I. — Entrate effettive	57.238.000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	300.000 —
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	57.358.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	79.218.500 —
Categoria II. — Movimento di capitali	300.000 —
Totale generale	79.518.500 —

...A		
...rese ordinarie		
...spese effettive		
...ministrazione		
...e assegni di carattere con...		200.000 —
...ministrazione e per com... di giro agli ispettori pro... ince, trasferte ed altre ri...		50.000 —
...rvizio dell'Amministrazione		21.000 —
...e alle loro famiglie		34.000 —
...spese di ufficio, di stampa		150.000 —
...ne e adattamento dei locali ...one. Affitto di locali per ri... ...ile, riparazioni in natura e ...ziali. Spese postali e te...		75.000 —
...ando di personale in servi... ...entrale e a quello degli uf...		457.000 —
		1.477.000 —
...abilità		
...pegati a riposo (Spese fisse		600.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Contributi allo Stato	
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il Culto (Spese obbligatorie)	236.000 —
	Imposte e tasse	
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici (Spese obbligatorie)	250.000 —
	Spese di liti e contrattuali	
11	Spese di liti e di contratti - Spese per atti, contratti, ipoteche, iscrizioni ed altre partite in genere - Spese per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie)	45.000 —
	Spese patrimoniali	
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse e obbligatorie)	500.000 —
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri in uso delle religiose e delle Chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	20.000 —
14	Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Pesi dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai Comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse e obbligatorie)	1.100.000 —
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di Chiese (Spese fisse e obbligatorie)	350.000 —
16	Eventuale concorso del Fondo per il Culto nell'officiatura e pel restauro di Chiese e di edifici annessi	400.000 —
		2.370.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2073

CAPITOLI N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese di amministrazione	
1	Personale di ruolo. Stipendi e assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	600.000 —
2	Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie. Indennità di giro agli Ispettori provinciali, di missione, trasloco, malattie ed altre al personale	50.000 —
3	Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale	21.000 —
4	Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie . .	33.000 —
5	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa e di cancelleria	150.000 —
6	Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione. Affitto di locali per il [illegible] spese varie relative ai medesimi. Spese postali e telegrafiche	78.000 —
7	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale e a quello degli Uffici finanziari provinciali	495.000 —
		1.427.000 —
	Debito vitalizio	
8	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse e obbligatorie*)	640.000 —

CAPITOLI N.	Denominazione
	Contributi allo Stato
9	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato inerenti alla gestione del Fondo per il Cu obbligatorie) . . . .
	Imposte e tasse
10	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui f sui fondi rustici (*Spese obbligatorie*) . .
	Spese di liti e contrattuali
11	Spese di liti e di contratto - Spese per iscr ipotecarie, surrogazioni ed altre partite in per bollo, registro e tassa sui mandati (Sp gatorie) . . . .
	Spese patrimoniali
12	Spese per terreni, chiese e fabbricati. Manut canoni e censi d'acqua, interessi e compl tasi (*Spese fisse e obbligatorie*) . .
13	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili sacri ad uso delle religiose e delle Chiese dipendenti dall'Amministrazione . .
14	Annualità ed altri pesi, inerenti al patrim enti soppressi. Pesi dipendenti da Devoluzione di legati pel la Sicilia, al fond maggiati dalle truppe borboniche. Assegni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. fisse e obbligatorie) . .
15	Adempimento di pie fondazioni, spese di ufficiatura di Chiese (*Spese fisse e obbligato*
16	Eventuale concorso del Fondo per il Culto tura e pel restauro di Chiese e di edifici

2074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Denominazione	
Spese effettive	
1 Personale ecclesiastico ed assegni stabili (spese fisse e obbligatorie)	2.700 —
2 Assegni di vescovi diocesi vacanti e di coadiutori e ausiliari dei vescovi diocesani - Assegni di canonici delle cattedrali di Antiguo (spese fisse e obbligatorie)	15.500 —
3 Assegni di cura di parrocchia (spese fisse)	1.038.000 —
4 Assegni e sussidi temporanei ed eventuali diversi non rientranti nel fondo per il culto dalla presente legge (spese obbligatorie)	450.000 —
5 Assegni alla direzione centrale e alle ispettorie (spese fisse)	402.000 —
6 Contributo e concorso di Stato in favore di istituti ecclesiastici (spese fisse)	95.000 —
7 Supplementi di assegni ai parroci e ai titolari e coadiutori aventi diritto ai benefici della Cassa centrale - Assegni agli economi curati e provvisori ed ai vicari - Assegni straordinari temporanei ai parroci - Assegni ai coadiutori e ausiliari dei vescovi diocesani - Assegni ai parroci e ai titolari e coadiutori e ausiliari dei vescovi diocesani in applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 848 (spese fisse e obbligatorie)	60.850.660 —
	70.155.000 —
Spese di culto e di beneficenza nelle Colonie italiane e all'estero	
8 Assegni vari e sussidi per erezione e mantenimento di chiese, scuole di culto cattolico nelle colonie italiane e all'estero - Assegni ai cappellani militari - Eventuale concorso per stipendi e compensi di addetti ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	100.000 —
9 Contributo del Fondo per il culto a favore delle missioni italiane all'estero che debbono fornire loro a scopo di assistenza e di beneficenza	430.000 —
10 Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle colonie all'estero	50.000 —
	930.000 —

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
Denominazione	
Spese effettive	
20 Spese casuali	1.000 —
21 Sussidi a religiosi e religiose pensionati giunti in età o colpiti da inabilità naturale	1.000 —
22 Eventuali pesi stipendi a sensi dell'art. 30 della legge 18 novembre 1923, n. 2395, sulla contabilità generale dello Stato e relativi al predetto fondo	1.000 —
23 Contributo straordinario nella spesa per il personale ecclesiastico del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il Culto	1.000 —
Fondi di riserva	
24 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	1.000 —
25 Fondo di riserva per le spese impreviste	1.000 —
TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
26 Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per la costruzione di edifici ecclesiastici, anche non aventi diritto al fondo per il Culto, preferibilmente per i danneggiati dal terremoto e dalla guerra	1.000 —
27 Contribuzione della chiesa nell'intento di contribuire a diventare nell'Egeo dello Stato, nelle spese di costruzione e in parte di esecuzione alla legge 1926, ai sensi dell'art. 2, n. comma, del decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1070, convertito in legge 18 gennaio 1927, n. 548	1.000 —

2075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese diverse	
17	Spese casuali	4.000 —
18	Restituzione di entrate e di altre somme indebitamente eseguite ordini e mandati di pagamento	70.000 —
19	Spese per liberazioni di vincoli ed annullamento di crediti a favore dello Stato	225.000 —
21	Sussidi a religiosi e religiose particolarmente giunti in stato di estrema indigenza	1.000 —
22	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spese obbligatorie)	Per memoria
23	Contributo straordinario nella spesa per il personale della cancelleria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il Culto	650.000 —
24	Contributo straordinario nella spesa per il personale dell'Ufficio centrale dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il Culto	900.000 —
		1.900.000 —
	Fondi di riserva	
1	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40.500 —
2	Fondo di riserva per le spese impreviste	75.000 —
		115.500 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
25	Concorsi e sussidi per l'esercizio del Culto e per costruzione e restituzione di edifici ecclesiastici, anche non aperti al culto, del Fondo per il Culto, particolarmente nei luoghi danneggiati dai terremoti e dalla guerra	100.000 —
26	Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino e compenso da devolversi all'azienda Bonifica Statale, delle spese delle chiese già costruite e in corso di costruzione alla data del 1° giugno 1936 di cui all'art. 2, 1° comma, del Regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1365, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 349	500.000 —

2076

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
38	Quota parte degli avanzi di gestione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto da devolversi all'Erario dello Stato ad integrazione del concorso dell'Amministrazione medesima nella spesa relativa alla costruzione di chiese nell'Agro Pontino ai sensi dell'art. 2 comma 2° del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1144, convertito nella legge 19 gennaio 1937, n. 129	per memoria
		900.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	
	Capitoli	
39	Avanzo di gestione destinato al reimpiego	per memoria
40	Uscite di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Reinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui e in altri valori mobiliari e fondiari esistenti o da crearsi di ufficio (spese obbligatorie)	300.000 —
		300.000 —

CAPITOLI

Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — Spesa ordinaria

Categoria I. — Spese effettive

Spese di amministrazione . . . . .
Debito vitalizio . . . . .
Contributi allo Stato . . . . .
Imposte e tasse . . . . .
Spese di lite e contrattuali . . . . .
Spese patrimoniali . . . . .
Spese disposte da leggi e decreti-legge . . . . .
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie ed all'estero . . . . .
Spese diverse . . . . .
Fondi di riserva . . . . .

Totale del titolo I - Spesa ordinaria . . .

TITOLO II. — Spesa straordinaria

Categoria I. — Spese effettive . . . . .
Categoria II. — Movimento di capitali . . .

Totale del titolo II - Spesa straordinaria . .

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . . . . . .
Categoria II. — Movimento capitali . . .

Totale generale . . .

2077

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I. — Spesa ordinaria	
Categoria I. — Spese effettive	
Spese di amministrazione	1.417.000 —
Debito vitalizio	690.000 —
Contributi allo Stato	225.000 —
Imprese a carico	250.000 —
Spese di lite e contributuali	45.000 —
Spese patrimoniali	2.370.000 —
Spese dipendenti da leggi e decreti vari	70.155.000 —
Spese di culto e di beneficenza nella colonia italiana e all'estero	60.000 —
Spese diverse	1.700.000 —
Fondi di riserva	615.300 —
Totale del titolo I - Spesa ordinaria	79.058.300 —
TITOLO II. — Spesa straordinaria	
Categoria I. — Spese effettive	900.000 —
Categoria II. — Movimento di capitali	300.000 —
Totale del titolo II - Spesa straordinaria	1.200.000 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive ordinarie e straordinarie	78.958.300 —
Categoria II. — Movimento capitali	300.000 —
Totale generale	79.258.300 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
per memoria
900.000 —
per memoria
300.000 —
900.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — 15 agosto 1943

2078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell' Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Rias.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive* PARTE ORDINARIA	
	Entrata	21.989.500 —
	Spesa	78.368.500 —
	Differenza	— 56.385.000 —
	TITOLO II CATEGORIA I — *Entrate e spese effettive* PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	37.298.000 —
	Spesa	900.000 —
	Differenza	+ 36.398.000 —
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA (PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA) (Effettive)	
	Entrata	59.287.500 —
	Spesa	79.268.500 —
	Differenza	—
	TITOLO II CATEGORIA II — *Movimento di capitali* PARTE STRAORDINARIA	
	Entrata	340.000 —
	Spesa	340.000 —
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro

ERLICH

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'art. 49 del R. decreto n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati.

Capitolo n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro per la gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sovrimposte, addizionali, tasse e tributi comunali e provinciali.

Capitolo n. 11. — Spese di lite e di contenzione - Spese per espropriazioni, per terrazzare ed altre perizie in genere - Spese per liti fondate.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati - Canoni d'acqua - Mercedi a canapieri e fontanieri.

Capitolo n. 14. — Annualità ed altre spese inerenti ai prestiti per fondazioni di culto dipendenti da per fondazioni di culto in Sicilia ai fondo dei documenti delle cappelle di patronato, per l'art. 12 della legge 7 luglio 1866, n. 3095.

Capitolo n. 15. — Adempimento di pie fondazioni - Spese di culto (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17. — Pensioni monastiche ed assegni.

Capitolo n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate e cappellanie soppresse - Assegni ai cantori (*Spese fisse*).

Capitolo n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali a carico del Fondo per il culto dalle quali è stato sgravato dallo stato (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Supplemento di congrua ai parroci, canonici ai curati delle chiese cattedrali. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze e ai rettori di chiese e cappelle succursali delle parrocchie, ai sensi delle regie istruzioni 26 luglio 1862, n. 827 e 828 e Regi decreti-legge 5 luglio 1925, n. 1198, legge 18 aprile 1926, n. 731 e 27 maggio 1937, n. 1048 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 23. — Restituzione di rendite e di altre somme (esclusi i capitali).

Capitolo n. 31. — Residui passivi eliminati ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, prescritti a favore dei creditori.

Capitolo n. 32. — Uscita di capitali per estinzione di debiti, per rinvestimento di capitali in rendita pubblica, per acquisto di stabili e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Il Ministro per il tesoro

ERLICH

2079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della spesa dell' Amministrazione
rio dal 1° luglio 1944 al 30 giu-

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	21.980.600 —
	13.368.000 —
	26.388.000 —
	57.288.000 —
	900.000 —
	58.188.000 —
	79.268.600 —
	79.268.600 —
	—
	3.0.000 —
	300.000 —
	—

TABELLA C.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, a' termini dell'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse*).

Capitolo n. 9 — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.

Capitolo n. 10. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo n. 11. — Spese di lite e di contumacia - Spese per atti, contratti, ipoteche, trascrizioni ed altre perizie in genere - Spese per bollo, registro e tasse sui documenti.

Capitolo n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e cursori d'acqua - Mercedi a manipoli e fattorini (*Spese fisse*).

Capitolo n. 13. — Annualità ed altre passività inerenti ai patrimoni degli enti soppressi (non ripartibili fra gli enti fondisti) - Integrazione di legati pii di culto di fondo dei danneggiati dalle leggi eversive - Assegni ai comuni per l'art. 12 della legge 7 luglio 1866, n. 3095 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 14. — Adempimento di pie fondazioni: spese di culto ed officiatura di chiese (*Spese fisse*).

Capitolo n. 15 — Pensioni ecclesiastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 16 — Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie corrispettive - Assegni ai canonici della cattedrale di Aprigliano (*Spese fisse*).

Capitolo n. 17 — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle casse fisse ecclesiastiche ed a diversi dello Stato (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Supplemento di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e parrocchiali ed ai vicari - Assegni alle economie spettanti durante le vacanze - Emolumenti di servizio ed il rimborso ai clero e dipendenti delle chiese e degli enti religiosi colpiti dalla soppressione delle ritenute sui fondi di culto, a' termini del R. decreto 28 gennaio 1937, n. 237 e della legge 29 luglio 1937, n. 1124, convertito nella legge 10 aprile 1938, n. 331 e 27 luglio 1937, n. 1023, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2361 (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19 — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).

Capitolo n. 21. — Residui passivi eliminati al sensi dell'art. 39 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 30. — Quota di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in pubblici, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio).

Il Ministro per il Tesoro

ERCOLI

2080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella B.

Capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il Culto i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo - Assegni ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse).

Capitolo n. 2. — Pensioni ed indennità agli impiegati e ripeco (Spese fisse ed obbligatorie).

Capitolo n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Capitolo n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale del Ministero dell'interno addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto.

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di
nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio

CAPITOLI	Denominazione
	ENTRATA
	TITOLO I. — Entrata ordinaria
	Categoria I. — Entrate effettive
	Rendite patrimoniali
1	Rendite consolidate diverse . . . . .
2	Prodotto di beni stabili . . . . .
3	Canoni, canoni e livelli. Interessi sui capitali e somme depositate in conto corrente . . .
	Proventi diversi
4	Ricuperi e proventi diversi . . . . .
	TITOLO II. — Entrata straordinaria
	Categoria I. — *Entrate effettive*
	Contributi
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato nella dell'art. 3 del disegno di legge relativo allo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro l'esercizio finanziario 1950-51, reso esecutivo legge 30 giugno 1950, n. 505, e dall'art. 6, lettera R. decreto-legge 22 marzo 1925, n. 364, convertito legge 21 marzo 1926, n. 562, art. 9, lettera legge 14 giugno 1928, n. 1312; art. 25 della legge gio 1929, n. 845 e art. 1 del R. decreto-legge naio 1934, n. 19 . . . . .
6	Contributo dello Stato per la corresponsione dell'aggiunta temporanea del 12 per cento art. 6 del R. decreto-legge 23 febbraio convertito in legge 11 luglio 1942, n. 965 .

20811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella B.

...lla spesa dell'Amministrazione del Fondo per il ...o essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione dell'art. 41 del T. U. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla Stato

...lo - Stipendi ed assegni vari di carattere non ...

...nente agli impiegati a riposo (Spese fisse ed ...

...erto nella spesa per il personale della Direzione dell'Ufficio addetto ai servizi della Direzione ...to:

...rato nella stessa per il personale del Ministero ...rvizi della Direzione generale del Fondo per ...

...ietro per il resto

Golzio

Tabella B.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Art.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendite consolidate diverse	1.321.000 —
2	Prodotto di beni stabili	24.000 —
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente	320.000 —
		1.665.000 —
	Proventi diversi	
4	Ricuperi e proventi diversi	60.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Contributi	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 3 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1869, n. 5026, e dall'art. 6, lettera b), del R. decreto-legge 23 marzo 1935, n. 324 convertito nella legge 21 marzo 1936, n. 597, art. 9, lettera b), della legge 14 giugno 1928, n. 1312, art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19	1.550.000 —
6	Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta temporanea del 12 per cento di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 febbraio 1942, n. 162, convertito in legge 11 luglio 1942, n. 865	72.000 —
		1.622.000 —

Stampato nella Tipografia del Senato per ordine del Presidente

2082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num. d'ord.	Denominazione	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi	
	e somme diverse di spettanza di enti conservati	
7	Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi ed assunzione di capitali propri dell'Amministrazione . .	180.000 —
8	Gestione di somme di spettanza di enti conservati . .	70.000 —
		250.000 —

CAPITOLI

Delegato finanziario

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — Entrata ordinaria

Categoria I. — *Entrate effettive*

Rendite patrimoniali . . . . . .

Proventi diversi . . . . . .

Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria .

TITOLO II. — Entrata straordinaria

Categoria I. — *Entrate effettive* . . .

Categoria II. — *Movimento di capitali* . . .

Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria .

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Entrate effettive* (ordinarie e straordinarie) . .

Categoria II. — *Movimento di capitali* . .

Totale generale .

2083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N. d'ord.	DENOMINAZIONE	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Partite patrimoniali	1.663.000 —
	Proventi diversi	50.000 —
	Totale del Titolo I. — Entrata ordinaria	1.713.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	1.622.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	230.000 —
	Totale del Titolo II. — Entrata straordinaria	1.852.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive ordinarie e straordinarie*	3.335.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	230.000 —
	Totale generale	3.565.000 —

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	160.000 —
	70.000 —
	230.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 210 del 10 settembre 1945

2084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	PARTE PRIMA	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	
1	Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale - Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale	33.000 —
2	Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*)	10.000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	4.000 —
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	9.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	15.000 —
6	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio e di stampa .	12.000 —
		83.000 —
	Spese di lite e contrattuali	
7	Spese di lite e di costituzione - Spese per atti e contratti, tassa di registro, bolli, ipoteche, voltura catastale e bollo sui mandati (*Spese obbligatorie*)	6.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Imposte e tasse	
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e perequate per uso di acqua (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	
	Spese patrimoniali	
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati ed edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione mobili ed arredi ad uso di culto (*Spese obbligatorie*)	
10	Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità di Pensioni vitalizie ed assegni sull'incassato di crediti presi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*)	
11	Adeguamento di piè fondiario e sdiclatura della (*Spese fisse e obbligatorie*)	
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a sistenza per sussidi a missionari all'estero (*Spese*	
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento delle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti l'estero (art. 2, n. 1, della legge 19 giugno 1871, n.	
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione del nacha e del personale addetto al culto e compreso uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spe concentramento di religiosi (*Spese fisse ed obbli*	
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed a delle chiese collegiate che in virtù della 19 giugno 1871, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*)	
	Spese varie	
16	Spese casuali	
17	Restituzione di somme indebitamente introitate e spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali altre somme dovute pei sensali (ratizzazioni, c zioni, ecc. (*Spese d'ordine ed obbligatorie*) .	

2085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Imposte e tasse	
9	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui redditi rustici, e corrisposte per uso di acqua (Spese obbligatorie e d'ordine)	174.000 —
	Spese patrimoniali	
10	Restauri, trasformazione e costruzione di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spese obbligatorie)	450.000 —
10'	Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni equivalenti di altri consimili a carico del bilancio (Spese fisse e obbligatorie) . .	10.000 —
11	Adempimento di voti fondazioni e oblazioni a culto divino (Spese fisse e obbligatorie)	268.000 —
		678.000 —
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi	
12	Pensioni ordinarie e assegni vitalizi a fondo e differenziazione per assegni e straordinari all'estero (Spese fisse)	600.000 —
13	Assegno alla Santa Sede per il mantenimento in Roma della rappresentanza degli organi centrali esistenti all'estero art. 3 n. 4, della legge 13 giugno 1871, n. 1402	200.000 —
14	Assegni per stipendi di ruolo ed altre competenze della cancelleria e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acque in servizio dei luoghi stessi — Spese per mantenimento di religiosi (Spese fisse ed obbligatorie)	22.000 —
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai titolari delle chiese collegiate che, al termine della legge 13 maggio 1871, n. 1402, non sono state comprese (Spese fisse ed obbligatorie)	1.122.000 —
		1.944.000 —
	Spese varie	
16	Spese casuali	3.500 —
17	Restituzione di somme indebitamente riscosse ed altre spese straordinarie diverse — Indennità per cessione di altre somme dovute dai sostituti commissari, conservazione, ecc. (Spese diverse ed obbligatorie) . . .	600 —

2086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per memoria (Stampato del 31 agosto 1964 al N. 2 Legge Fasc.)
18	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 19 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		4.000 —
	Fondi di riserva	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine .	200.000 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste	1.400 —
		201.400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	
21	Rimborso (al netto del fondo di amministrazione) per alienazione di immobili ceduti ed estinzione dei debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*)	160.000 —
22	Erogazioni di somme ai spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*)	70.000 —
		230.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	PARTE SECONDA
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIA PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI RO
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
23	Annualità e spese di culto provenienti dal Bil Stato . .
24	Erogazioni fisse di beneficenza all'Ente Comu assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio
25	Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*) .
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito riunita di Roma per provvedere alle eventuali della gestione patrimoniale da versarsi in T Tesoro dello Stato articolo 1° della legge 9 n. 381, e articolo 5 del R. decreto 5 marzo 1
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme l'Ente Comunale di assistenza di Roma, ai 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio

2087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
		per memoria	
		4.000 —	
	PARTE SECONDA		
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA		
	TITOLO I. — Spesa ordinaria		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2.670 —	230.000 —
24	Erogazioni fatte di beneficenza all'Ente Comunale di assistenza e all'Istituto dei ciechi di S. Alessio	70.670 —	1.400 —
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	260.360 —	231.400 —
26	Somme devolute all'Ospizio di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione, ogni avanzo da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° della legge 3 luglio 1895, n. 321, e articolo 3 del R. decreto 5 marzo 1905, n. 156)	*per memoria*	180.000 —
		333.700 —	70.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria		250.000 —
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate all'Ente Comunale di assistenza di Roma ai termini dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*	

2088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 19[illegible] al 30 giugno 1963
	RIASSUNTO	
	PARTE PRIMA	
	SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese di amministrazione	85.000 —
	Spese di liti e contrattuali	6.5[illegible] —
	Imposte e tasse	176.0[illegible] —
	Spese patrimoniali	678.000 —
	Spese dispose da leggi e decreti legislativi	1.548.0[illegible] —
	Spese varie	4.000 —
	Fondi di riserva	201.4[illegible] —
	Totale del Titolo I. — Spesa ordinaria	2.907.9[illegible] —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti diversi	259.000 —
	Totale della parte prima (spesa ordinaria e straordinaria)	3.227.9[illegible] —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	PARTE SECONDA
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIAL[illegible]
	PER GLI USI DI BENEFICENZA
	E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI RO[illegible]
	Titolo I - Spesa ordinaria — Categoria I - Spese effettive
	Titolo II - Spesa straordinaria — Categoria II - Movimento di capitali
	Totale della parte seconda (spesa ordinaria e straordinaria)
	Totale (parte prima e seconda)

2089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 988121

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
TRAZIONE	
	85.000 —
	6.500 —
	175.900 —
	678.000 —
	1.848.000 —
	4.000 —
	201.400 —
	2.998.900 —
	230.000 —
	3.228.900 —

Num. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PARTE SECONDA	
	SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA	
	Titolo I - Spesa ordinaria — Categoria I - Spese effettive	339.100 —
	Titolo II Spesa straordinaria — Categoria I Spese effettive	—
	Totale della parte seconda (spesa ordinaria e straordinaria)	339.100 —
	Totale (parte prima e seconda) . . .	3.567.000 —

GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia n. 42 del 19 febbraio 1945

2090

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985(2)

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Capitolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA I	
	ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
	Entrata . . . Titolo I - Entrata ordinaria	1.715.000 —
	Titolo II - Entrata straordinaria	1.622.000 —
		3.337.000 —
	Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria . .	2.997.900 —
	Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria .	339.100 —
	Titolo II - Spesa straordinaria	—
		3.337.000 —
	Differenza . . .	—
	CATEGORIA II	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	
	Entrata . . . Titolo II - Entrata straordinaria	230.000 —
	Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria .	230.000 —
	Differenza . . .	—

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione d... di beneficenza e religion... nella città di Roma per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, al termine dell'articolo 40 ... vembre 1923, n. 2440, sulla co tabilità ... ral... dello stato

Numero del capitolo per l'esercizio 1944-45	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione, spese per atti e contra... bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sul...
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabb... stici e corrisposte per uso di acqua
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati ... stici, rinnovazione e manutenzione di mobi... di culto.
10	Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità ... vitalizie ed assegni agl'investiti di enti e...
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura dei...
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione ... personale addetto al culto e corrisposte per u... dei locali stessi. Spese per concentramento ...
15	Supplementi di congrue ai parroci di Roma ed a... collegiate che, al termine della legge 13 mag... sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ... dinarie diverse. Interessi sui capitali e su al... sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 ... vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità genera... nati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali dive... annualità passive ed estinzione del debito.
23	Erogazioni di somme di spettanza di enti con...
25	Fondo a disposizione.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

2091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

entrale e della spesa dell'Fondo di beneficenza
r l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
t.	
zio	
1	
TITOLO	
- Entrata ordinaria	1.715.000 —
- Entrata straordinaria	1.622.000 —
	3.337.000 —
- Spesa ordinaria . .	1.907.900 —
- Spesa ordinaria . .	339.100 —
- Spesa straordinaria	—
	3.337.000 —
Differenza . . .	—
A II	
CAPITOLI	
- Entrata straordinaria	250.000 —
- Spesa straordinaria .	250.000 —
Differenza . . .	—

tro per il tesoro
ZOLI

TABELLA F.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero del capitolo per l'esercizio 1944-45	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di lite e di costituzione, spese per atti e contratti, tasse di registro e bollo, ipoteche, volture catastali e bollo sui mandati
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati sui fondi rustici e corrisposte per uso di acque
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Canoni, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e officiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle inservienti e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose
16	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 14 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per esistenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nella contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo dei beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione dei debiti degli enti soppressi.
23	Erogazioni di somme di spettanza di enti conservati
25	Fondo a disposizione.

Il Ministro per il tesoro
ZOLI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno 1945 - 23

2092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

TABELLA C.

Capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli per l'esercizio 1944-45	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
8	Pensioni agli impiegati a riposo.

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Patrimonio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 gi

N. di ord.	CAPITOLI — Denominazione
	ENTRATA
	TITOLO I. — Entrata ordinaria
	Categoria I. — Entrate effettive
	Rendite patrimoniali
1	Rendite consolidate diverse . . . . .
2	Prodotti di beni stabili . . . . .
3	Canoni, canoni, livelli ed altre prestazioni attive .
	Proventi diversi
4	Recuperi e proventi diversi . . . . .
	Fondi speciali
5	Contributi dello Stato per integrare i redditi dei pat moni riuniti allo scopo di sovvenire il Clero parti mente benemerito e bisognoso e per favorire se di culto, di beneficenza e d'istruzione 3° comma d l'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848
6	Entrate del fondo Clero veneto degli Scorpori benefici e di altri fondi speciali già amministrati dagli Eco mati generali dei benefici vacanti . .
6 bis	Saldi attivi delle cessate gestioni economali . .
	TITOLO II. — Entrate straordinarie
	Categoria II. — Movimento di capitali
7	Riscossione di capitali . . . . .

2093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA *O*.

...l Fondo di beneficenza e religione ...sono essere anni stati mediante decreti ...rticolo 41 del Regio decreto 18 novem... ...lo dello Stato.

...E DEI CAPITOLI

TABELLA *B*.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	
1	Rendite consolidate diverse	2.350.000 —
2	Proventi di beni stabili	200.000 —
3	Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive	50.000 —
		2.600.000 —
	Proventi diversi	
4	Recuperi e proventi diversi	50.000 —
	Fondi speciali	
5	Contributi dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti allo scopo di sovvenire il Clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e d'istruzione 3° comma dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848	*per memoria*
6	Entrate del fondo Clero veneto, degli Scorpori beneficiari e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	*per memoria*
6bis	Saldi attivi delle cessate gestioni economali	*per memoria*
		—
	TITOLO II — Entrate straordinarie	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
7	Realizzo di capitali	250.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 72 del 16 giugno 1945

2094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per memoria (variazione) dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1948
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Entrata ordinaria	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Rendite patrimoniali	3.800.000 —
	Proventi diversi	20.000 —
	Fondi speciali	—
	Totale del titolo I. *Entrata ordinaria*	3.820.000 —
	TITOLO II — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Emissione di capitali	250.000 —
	Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*	250.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Entrate effettive*	3.820.600 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	250.000 —
	Totale generale - Entrata	4.070.600 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
	SPESA	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Spese di amministrazione: stipendi, premi di operosità e indennità varie	
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, stampa, di cancelleria e acquisto di mobili	
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali (*Spese obbligatorie*)	
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè agli impiegati cessati dei soppressi Economati generali del beneficio vacanti ed alle loro famiglie	
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (*Spesa obbligatoria*)	
6	Imposte e tasse (*Spesa obbligatoria*)	
7	Spese contrattuali e di lite (*Spesa obbligatoria*)	
	Debito vitalizio	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti (*Spesa fissa e obbligatoria*)	
	Spese patrimoniali	
9	Canoni, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spesa fissa e obbligatoria*)	
10	Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*)	

2095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza presunta esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	SPESA	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria 1 — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Spese di amministrazione: stipendi, premi di operosità e indennità varie	63.500 —
2	Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, stampe, cancelleria e acquisto di mobili	43.000 —
3	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex economali (*Spese obbligatorie*)	30.000 —
4	Sussidi ad impiegati in servizio, nonchè agli impiegati cessati dal rapporto d'impiego per vecchiaia ed alle loro famiglie	20.000 —
5	Spese di manutenzione della proprietà immobiliare (*Spese obbligatorie*)	45.000 —
6	Imposte e tasse (*Spese obbligatorie*)	50.000 —
7	Spese contrattuali e di lite (*Spese obbligatorie*)	3.000 —
		256.500 —
	Debito vitalizio	
8	Pensioni ed altri assegni al personale a riposo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti (*Spese fisse e obbligatorie*)	500.000 —
	Spese patrimoniali	
9	Canoni, canoni, livelli ed altre prestazioni passive (*Spese fisse e obbligatorie*)	60.000 —
10	Assegni fissi di varia natura (*Spese fisse e obbligatorie*)	26.000 —
		86.000 —

2096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78121

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese diverse	
11	Spese casuali	3.000 —
12	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 16 novembre 1939, n. 1668, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (spese obbligatorie)	per memoria
		3.000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	
13	Assegni al clero del Fezzano (*Spese fisse*)	107.500 —
14	Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (*Spese fisse*)	28.000 —
15	Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	940.100 —
		1.225.600 —
	Fondi speciali	
16	Anticipazione ai vescovi sotto sequestro	8.000 —
17	Spese del fondo clero vacante, degli Scorpori beneficiari e di altri fondi speciali già amministrati dagli Economati generali dei benefici vacanti	20.000 —
		28.000 —
	Fondi di riserva	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	75.000 —
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	50.000 —
		125.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
20	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie e diverse (*Spese d'ordine*)	20.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
21	Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda del Patrimonio ex economali
21 bis	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue arretrate all'esercizio corrente
21 ter	Saldi passivi delle cessate gestioni economali
21 quater	Indennità a favore di titolari e reggenti dei soppressi uffici dei benefici vacanti soppressi che può essere concessa ai termini dell'art. 3o della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 30 marzo 1930, n. 336)
22	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)
22 bis	Saldi passivi delle passate gestioni economali
22 ter	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*
23	Rinvestimento di capitali, estinzione di debiti e passività patrimoniali

2097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 98102

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		3.000 —
		per memoria
		3.000 —
		167.200 —
		128.000 —
		940.100 —
		1.235.300 —
		8.000 —
		20.000 —
		28.000 —
		35.000 —
		50.000 —
		135.000 —
		30.000 —

	CAPITOLI	
	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
21	Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il Culto delle somme anticipate all'Azienda del Patrimonio rituali ed economali	277.100 —
21 bis	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto e saldo di spese residue anteriori all'esercizio corrente	200.000 —
21 ter	Saldi passivi delle cessate gestioni economali	per memoria
21 quater	Indennità a favore di titolari e reggenti dei sub-economati dei benefici vacanti soppressi che può essere concessa ai termini dell'art. 36 della legge 27 maggio 1929, n. 848 (R. decreto 30 marzo 1936, n. 830)	per memoria
22	Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	804.310 —
22 bis	Saldi passivi delle passate gestioni economali	per memoria
22 ter	Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	per memoria
		1.008.200 —
	Categoria II — Movimento di capitali	
23	Investimento di capitali, estinzione di debiti e di altre passività patrimoniali	250.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — Supplemento ordinario

2098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798693

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa ex-concernenti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	256.500 —
	Debito vitalizio	502.000 —
	Spese patrimoniali	80.000 —
	Spese diverse	3.000 —
	Spese di culto, di istruzione e di beneficenza	1.223.600 —
	Fondi speciali	28.000 —
	Fondi di riserva	125.000 —
	Totale del titolo I. Spesa ordinaria	2.222.100 —
	TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	1.605.500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	250.000 —
	Totale del titolo II. Spesa straordinaria	1.848.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	3.827.600 —
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	220.000 —
	Totale generale	4.070.600 —

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa ex-concernenti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	
	CATEGORIA I	
	ENTRATE E SPESE EFFETTIVE	
	ENTRATA:	
	Titolo I. — Entrata ordinaria	
	SPESA:	
	Titolo I. — Spesa ordinaria	
	Titolo II. — Spesa straordinaria	
	Differenza	
	CATEGORIA II	
	MOVIMENTO DI CAPITALI	
	ENTRATA:	
	Titolo II. — Entrata straordinaria	
	SPESA:	
	Titolo II. — Spesa straordinaria	
	Differenza	

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

2099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984 03

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA I	
	Entrate effettive	
	Entrata:	
	Titolo I. — Entrate ordinarie	3,420,800 —
	Spesa:	
	Titolo I. — Spese ordinarie	2,222,100 —
	Titolo II. — Spese straordinarie	1,198,500 —
		3,420,900 —
	Differenza	—
	CATEGORIA II	
	Movimento di capitali	
	Entrata:	
	Titolo II. — Entrate straordinarie	250,000 —
	Spesa:	
	Titolo II — Spese straordinarie	250,000 —
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 72 del 18 marzo 1946

TABELLA I.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa del Patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, al termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei Patrimoni riuniti ex-economali.

Capitolo n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare.

Capitolo n. 6 — Imposte e tasse.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di lite.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9 — Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 50. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

TABELLA I.

Capitoli del lo stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti reali in applicazione del primo comma dell'art. 44 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

(866)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI BERTARELLI, gerente

(110655) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

2 1 0 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Capitolo n. 7. — Spese contrattuali e di lite.

Capitolo n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Capitolo n. 9. — Canoni, censuari, livelli ed altre prestazioni passive.

Capitolo n. 10. — Assegni fissi di varia natura.

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.

Il Ministro per il tesoro

COLOSIMO

TABELLA F.

Capitoli 1-bis dello stato di previsione della spesa del Patrimonio dello Stato ex economali i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti regolarizzativi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 6. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.

Il Ministro per il tesoro

COLOSIMO

(566)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SILVIO RAFFAELE, *gerente*

(11066) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

PREZZO L. 30 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 210 11

Inserted 93

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
28 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.74 of 21 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.300 of 26 April 1945.
Exempting from school taxes and surtaxes students members of large families who were unable to meet the prescribed scolastic requirements because of their activities in the interest of the cause of liberation.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.301 of 25 May 1945.
Provisions concerning certain imposts replacing stamp and register taxes.

(c) Public Works Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.302 of 25 May 1945.
Estimate of income and expenditure of the suppressed Autonomous State Body for the Administration of Roads for the period from 1 July 1944 to 23 December 1944.

(d) Public Works

(d) Decree of the Lieutenant General No.303 of 25 May 1945.
... GRASSI and Ing.Giuseppe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(e)
Finance
Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.300 of 26 April 1945.

Exempting from school taxes and surtaxes students members of large families who were unable to meet the prescribed scholastic requirements because of their activities in the interest of the cause of liberation.

(b)
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.301 of 25 May 1945.

Provisions concerning certain imposts replacing stamp and register taxes.

(c)
Public Works
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.302 of 25 May 1945.

Estimate of income and expenditure of the suppressed Autonomous State Body for the Administration of Roads for the period from 1 July 1944 to 23 December 1944.

(d)
Public Works

(d) Decree of the Lieutenant General No.303 of 25 May 1945.

Appointing Hon.Giuseppe GRASSI and Ing.Giuseppe LATERZA respectively to the position of President and Vice President of Autonomous Body for the Apulian Acqueduct.

5103

(e)
Monuments & Fine Arts
Education

(e) Decree of the Lieutenant General of 14 June 1945.

Dissolving the individual and collegial Administrative Offices of "Il Vittoriale degli Itsliani" Foundation.

(f)
Public Relations
Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 June 1945.

Repealing Presidential Decree of 15 May 1945 concerning the appointment of a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "Valentino Bompiani" Publishing Company Limited.

C954

2103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(g)
Finance
Public Works

(g) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Invalidating the drawings performed in Northern Italy whereby certain bonds put into circulation by the Credit Consortium for Public Works and the Institute of Credit for Public Utilities have been chosen for redemption and payment of premium.

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 6 June 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the Central Institute for Banks and Bankers with seat in Rome.

(i)
Agriculture
Industry
Commerce

(i) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Freezing fertilizers, fungicides and insecticides.

(j)
Public Relations
Communications

(j) Ministerial Decree of 13 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the Italian Broadcasting Company (R.A.I.), formerly called (E.I.A.R.).

(k)
Finance
Property Control)

(k) Ministerial Decree of 15 June 1945.
Revocation of Ministerial Decree of 14 January 1942 placing the Bank of America and Italy with seat in Rome under receivership.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by authorization of the Vice President , Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 6 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date, will be too late for action.

W. E. BERRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2104
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 P

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 [illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno L. 600	All'Estero	Abb. anno L. 1.200		
	» semestrale » 250		» semestre » 700		
	» trimestrale » 200		» trimestre » 400		
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 80		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno L. 400	All'Estero	Abb. anno L. 800		
	» semestrale » 200		» semestrale » 500		
	» trimestrale » 120		» trimestrale » 300		
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20		

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno L. 400 —	All'Estero	Abb. anno L. 800 —
	» semestrale » 200 —		» semestre » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganosi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 300.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà . . . . . Pag. 908

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro . . . . . Pag. 909

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 302.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944 . . Pag. 909

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 303.

Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Latorre rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . . Pag. 910

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma . . . . . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari . . . . . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radiodiffusioni Italia (E.I.A.R.) ex (U.E.A.R.) . . . . . Pag. 918

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 11 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma . . . . . Pag. 918

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 9

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli . . . . . Pag. 919

Ministero della marina: Sclassificazione dal beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato . . . . . Pag. 919

2105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia { anno . . . 200 / trimestrale . 100 / Un fascicolo . 8 } All'Estero { anno . . . 400 / trimestr. . 200 / Un fascicolo . 20 }

In Italia { anno . . . 200 / trimestrale . 100 / Un fascicolo . 8 } All'Estero { anno . . . 300 / trimestrale . 150 / Un fascicolo . . 20 }

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — / semestrale . . . » 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari }

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 800 — / semestrale . . . » 400 — / Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 209.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà . . . . . Pag. 886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro . . . . . Pag. 886

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 302.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1941 al 25 dicembre 1941 . . . Pag. 888

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 303.

Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laterza rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . . Pag. 916

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 giugno 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ». Pag. 916

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani » . . . . . Pag. 916

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Inefficacia delle operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità esistenti nell'Italia settentrionale . . . . . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, antiteritogamici e antiparassitari . . . . . Pag. 917

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radioaudizioni Italia (R.A.I.) ex (E.I.A.R.) . . . . . Pag. 918

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 11 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma . . . . . Pag. 918

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 919

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli » . . . . . Pag. 919

Ministero della marina: Sclassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato . . . . . Pag. 919

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 919

Media dei titoli . . . . . Pag. 919

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1945 riguardante i prezzi dei pneumatici, dell'acido borico e del borace . . . . . Pag. 920

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 21 AGOSTO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Messina.

(549)

5102

6254

2106

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 74 DEL 21 GIUGNO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel rinfrancato di premi n. 14: **Società Adriatica di elettricità, per azioni in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 4 % sorteggiate nella 13ª estrazione del 22 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, società per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella estrazione del 23 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, anonima in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società elettrica Maremmana, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate nella estrazione del 29 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **S.E.I. Società Esercizi Telefonici, per azioni in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, in Chieti - Esercizio ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945. **Società meridionale di elettricità, per azioni in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1945. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società Edison, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1931 sorteggiate nella 14ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1930 della ex Società generale elettrica dell'Adamello, sorteggiate nella 15ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale** (in liquidazione speciale): Obbligazioni della serie *B* sorteggiate il 30 maggio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. 309.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA

Articolo unico.

Per l'anno accademico 1943-44, il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 208, è esteso agli studenti universitari di disagiata condizione economica, appartenenti a famiglia numerosa, i quali comprovino di non aver potuto, in tutto o in parte, completare gli esami del piano di studi consigliato dalle autorità accademiche per l'anno 1942-43 per avere dato il loro contributo alla causa della libertà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PIETRI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di negoziazione;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, relativo a nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;

Visto il decreto Ministeriale 1 settembre 1943, determinante le aliquote della sovrimposta di negoziazione;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1302, allegato *B*, relativo alle tasse sui contratti di borsa;

Vista la legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3281;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

21071
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società elettrica Maremmana, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Società idroelettrica dello Sperandio, anonima in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate nella estrazione del 20 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **S.E.I. Società Esercizi Telefonici, per azioni in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, in Chieti - Esercizio ferrovia di Chieti:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1945. **Società meridionale di elettricità, per azioni in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1945. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società Edison, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1931 sorteggiate nella 14ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % emissione 1930 della ex Società generale elettrica dell'Adamello, sorteggiate nella 15ª estrazione del 7 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale** (in liquidazione speciale): Obbligazioni della serie *B* sorteggiate il 30 maggio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 396.

Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti appartenenti a famiglia numerosa che non hanno potuto adempiere alla prescritta condizione di merito scolastico per avere dato il loro contributo alla causa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 224;
Vista la legge 24 febbraio 1911, n. 208;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PIETRI — SORIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 136 — PRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 301.

Disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e registro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1918, n. 738, relativo a nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1943, determinante la aliquota della sovrimposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1392, allegato *B*, relativo alle tasse sui contratti di borsa;
Vista la legge tributaria sulle assicurazioni 30 dicembre 1923, n. 3284;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Imposta di negoziazione e sul capitale delle società straniere.

Art. 1.

Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, la competenza del Collegio peritale istituito dall'art. 9 del R. de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785078

21091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

creto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è devoluta alla Commissione provinciale delle imposte del luogo ove ha sede la Borsa valori più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli.

Le attribuzioni della Commissione provinciale indicate nel primo comma sono esercitate da una Sezione speciale presieduta da un magistrato e costituita da quattro membri effettivi nominati dal Ministro per le finanze, di cui un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro proposto dal Ministero del tesoro, un agente di cambio designato dall'Associazione nazionale degli agenti di cambio, un esperto proposto dall'Amministrazione delle finanze ed un esperto designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Fanno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti designati e nominati come per i membri effettivi.

Per il funzionamento della Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi presentati al Collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa è liquidata per l'anno 1944 sul valore previsto come massimo dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Per l'anno 1945 l'imposta stessa è liquidata sul valore imponibile accertato per l'anno 1944 aumentato del dieci per cento, salve le maggiorazioni e diminuzioni per gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale effettuate nel corso dell'anno 1944, da calcolare in conformità di quanto è stabilito dall'art. 18 del citato decreto.

Art. 3.

L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa è liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore sul quale è stata liquidata per l'anno 1943.

Art. 4.

Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano

Art. 5.

Il ricorso della società emittente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4 dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data della notificazione della liquidazione dell'imposta.

Contro le liquidazioni notificate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il ricorso dev'essere proposto entro trenta giorni dalla data medesima.

Il ricorso non sospende la riscossione dell'imposta liquidata in base alle valutazioni eseguite secondo gli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze può concedere per un termine non maggiore di quattro anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra, la dilazione al pagamento dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sul capitale delle società straniere, con esonero dalle sopratasse, qualora la società emittente comprovi di avere subito gravi danni patrimoniali per eventi bellici.

La dilazione è subordinata alla condizione che la società emittente presenti la domanda, corredata dai primi mezzi di prova dei danni sofferti, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della imposta e stipuli l'atto di dilazione entro il termine che sarà assegnato dal Ministero delle finanze. Per le rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto può essere concessa la dilazione, col cumulo delle sopratasse, qualora ne sia fatta domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

Sulla somma dilazionata è dovuto l'interesse scalare del cinque per cento.

La dilazione dev'essere sorretta da garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione. Il Ministero delle finanze può tuttavia esonerare dalla prestazione della garanzia quando spetta alla società emittente indennizzo a carico dello Stato per danni di guerra: in tal caso la corresponsione dell'indennizzo non ha corso se risulta che la società non è in regola col pagamento del debito d'imposta.

Il debitore che ritarda il pagamento anche di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue, coi relativi interessi maturati, e con la sopratassa di tardivo pagamento sull'ammontare dell'imposta ancora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia per la dilazione è soggetto all'imposta fissa di cui all'art. 25 della ta-

2 1 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dazione fra le società italiane per azioni.

Fanno parte della stessa Sezione quattro membri supplenti designati e nominati come per i membri effettivi.

Per il funzionamento della Commissione provinciale e le decisioni nella materia di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516.

La disposizione del primo comma si applica anche per la definizione dei ricorsi prestatati al Collegio peritale e non decisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'imposta di negoziazione per i titoli azionari quotati in borsa è liquidata per l'anno 1944 sul valore previsto come massimo dall'art. 18 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Per l'anno 1945 l'imposta stessa è liquidata sul valore imponibile accertato per l'anno 1944 aumentato del dieci per cento, salve le maggiorazioni e diminuzioni per gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale effettuate nel corso dell'anno 1944, da calcolare in conformità di quanto è stabilito dall'art. 18 del citato decreto.

Art. 3.

L'imposta di negoziazione per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in borsa è liquidata per gli anni 1944 e 1945 sullo stesso valore sul quale è stata liquidata per l'anno 1943.

Art. 4.

Le società emittenti, qualora ritengano che le valutazioni eseguite in conformità degli articoli 2 e 3 siano superiori al valore dei titoli, in base alla consistenza patrimoniale ed economica, possono chiedere che tale valore sia determinato con le norme stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

La determinazione del valore è fatta, senza possibilità di gravame in sede amministrativa o giudiziaria, dalla Commissione provinciale delle imposte competente ai sensi dell'art. 1.

Nei casi previsti dal presente articolo, è assoggettato all'imposta di negoziazione il valore determinato dalla Commissione provinciale, anche se risulta maggiore di quello calcolato con le norme degli articoli 2 e 3.

Il Ministero delle finanze può concedere per un termine non maggiore di quattro anni, in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cesserà lo stato di guerra, la dilazione al pagamento dell'imposta di negoziazione e dell'imposta sui capitali delle società straniere, con esonero dalle sopratasse, qualora la società emittente comprovi di avere subito gravi danni patrimoniali per eventi bellici.

La dilazione è subordinata alla condizione che la società emittente presenti la domanda, corredata dai documenti di prova dei danni sofferti, prima della scadenza del termine fissato per il pagamento della imposta e stipuli l'atto di dilazione entro il termine che sarà assegnato dal Ministero delle finanze. Per le rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto può essere concessa la dilazione, col condono delle sopratasse, qualora ne sia fatta domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.

Sulla somma dilazionata è dovuto l'interesse scalare del cinque per cento.

La dilazione dev'essere sorretta da garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione. Il Ministero delle finanze può tuttavia esonerare dalla prestazione della garanzia quando spetta alla società emittente indennizzo a carico dello Stato per danni di guerra; in tal caso la corresponsione dell'indennizzo non ha corso se risulta che la società non è in regola col pagamento del debito d'imposta.

Il debitore che ritarda il pagamento anche di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue, coi relativi interessi maturati, e con la sopratassa di tardivo pagamento sull'ammontare dell'imposta ancora dovuta.

L'atto di sottomissione e garanzia per la dilazione è soggetto all'imposta fissa di cui all'art. 25 della tariffa allegato A al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge di registro ed è esente da la tassa di bollo e dalla imposta ipotecaria.

Sovrimposta di negoziazione.

Art. 7.

La sovrimposta di negoziazione dovuta per le cessioni di titoli azionari, compresi i diritti di opzione e i certificati od azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società, è stabilita nella misura del tre per cento del prezzo o valore pieno determinato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall'art. 6 del citato decreto.

La sovraimposta di negoziazione fa carico per metà a cedente e per metà al cessionario, ferma la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari per il pagamento di essa nei confronti della Finanza.

Sono abrogati gli articoli 3, 6, 8, 9, 10, eccettuato l'ultimo comma, ed 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 8.

Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *B*, sono determinate nella misura di cui alla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire su richiesta della Banca d'Italia, nonchè del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta di surrogazione sulle operazioni di anticipazioni e sovvenzioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, sia applicata con effetto dal 1° gennaio 1945 nei confronti degli istituti suddetti nella misura unica di L. 0,20 per ogni cinquecento lire, in ragione d'anno, senza media delle situazioni decadarie.

Imposte sulle assicurazioni.

Art. 10.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali od estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, senza conseguenze penali, le denunzie trimestrali prescritte dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei rendiconti dei premi ed accessori introitati dalle dipendenti agenzie e rappresentanze secondarie.

Tale denunzia integrativa di premi ed accessori, da compilarsi a parte, dev'essere presentata entro un mese dalla scadenza del trimestre successivo e la relativa mag-

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLARI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 130. — FRANZA

Tabella delle tasse di bollo sui contratti di Borsa

EFFETTI DEL CONTRATTO	per i contratti di importo non superiore a L. 1.000	per i contratti di importo superiore a L. 1.000 e non superiore a L. 100.000	per i contratti di importo superiore a L. 100.000
1. — Contratti a contanti:			
a) conclusi fra agenti di cambio	1 —	2 —	0,40
b) conclusi direttamente fra i contraenti	5 —	10 —	3 —
c) conclusi fra banchieri e privati	4 —	8 —	2 —
d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio e di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1936, n. 1067	3 —	6 —	1,40
Nei casi di cui alle lettere b), c) ed d), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardano esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato			
2. — Contratti a termine:			
a) conclusi fra agenti di cambio	2 —	4 —	1 —
b) conclusi direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	8 —
c) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1936, n. 1067	6 —	12 —	6 —
3. — Contratti di riporto:			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788028

Tasse sui contratti di borsa.

Art. 8.

Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo della legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *B*, sono determinate nella misura di cui alla tabella allegata al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su richiesta della Banca d'Italia, nonchè del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta di sovvenzione sulle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1942, n. 738, sia applicata con effetto dal 1° gennaio 1945 nei confronti degli istituti medesimi nella misura unica di L. 0,20 per ogni cinquecento lire, in ragione d'anno, su la media delle situazioni decadarie.

Imposta sulle assicurazioni.

Art. 10.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali od estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, senza conseguenze penali, le denunzie trimestrali prescritte dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di maggiore ricevimento in tempo utile dei rendiconti dei premi ed accessori introitati dalle dipendenti agenzie e rappresentanze secondarie.

Tale denunzia integrativa di premi ed accessori, da compilarsi a parte, dev'essere presentata entro un mese dalla scadenza del trimestre successivo e la relativa maggiore imposta dev'essere pagata entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili a partire dalla denunzia relativa al primo trimestre dell'anno 1945 e fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

E' inoltre consentito alle dette compagnie e società di presentare fino al 31 luglio 1945, senza conseguenze penali, le denunzie dei premi ed accessori riscossi fino al 31 dicembre 1944, con l'obbligo di provvedere al pagamento delle imposte entro 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERTINI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 138. — PECORA

Tabella delle tasse di bollo sui contratti di Borsa

SPECIE DEL CONTRATTO	Per contratti di importo non superiore a L. 5000	Per i contratti di importo superiore a L. 5000 e non superiore a L. 10.000	Per i contratti di importo superiore a L. 10.000 (per ogni 1.000 lire o frazione)
1. — Contratti a contanti:			
a) contratti fra agenti di cambio	1 —	2 —	0,50
b) contratti direttamente fra i contraenti	5 —	10 —	3 —
c) contratti in banchetti o privati	4 —	8 —	2 —
d) contratti con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1937, n. 1067	3 —	6 —	1,50
Nei casi di cui alle lettere b), c), d), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardano esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.			
2. — Contratti a termine:			
a) contratti fra agenti di cambio	2 —	4 —	1 —
b) contratti direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	3 —
c) contratti con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1937, n. 1067	6 —	12 —	3 —
3. — Contratti di riporto:			
a) contratti fra agenti di cambio	2 —	3 —	1 —
b) contratti direttamente fra i contraenti	10 —	20 —	3 —
c) contratti con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. D. L. 29 dicembre 1937, n. 1067	5 —	10 —	3 —

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 362.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della soppressa Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 58;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 246, con i quali rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, col quale sono stati approvati gli stati di previsione dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, tranne quello della Azienda autonoma statale della strada;

Tenuto conto peraltro che l'Azienda predetta fino alla data della sua soppressione, disposta col decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, ha regolarmente funzionato e che pertanto si rende necessario approvarne il relativo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-23 dicembre 1944;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le entrate e le spese dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-23 dicembre 1944, sono stabilite in conformità degli stati di previsione dell'entrata e della spesa quali risultano dalla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 17. — PESCA

Stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per il periodo dal 1° luglio 1944 al 23 dicembre 1944

CAPITOLI	DENOMINAZIONE	CONSISTENZA per l'esercizio finanziario 1944-45 limitatamente al periodo dal 1° luglio al 23 dicembre 1944
	ENTRATA	
	Entrate ordinarie	
	Titolo I	
	Entrate effettive	
	Categoria unica	
	Redditi patrimoniali dello Stato	
1	Canone, da versare all'Erario, per la concessione in uso, a privati, di aree demaniali e di locali nelle stazioni ferroviarie, nei porti e lungo le strade ferrate, in base alla legge 7 luglio 1907, n. 429, e relativo regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1907, n. 743	35.000 —
2	Canone, da versare all'Erario, per la concessione in uso, a privati, di aree demaniali e di locali nelle stazioni ferroviarie, nei porti e lungo le strade ferrate, in base alla legge 7 luglio 1907, n. 429, e relativo regolamento approvato con regio decreto 8 dicembre 1907, n. 743	10.000 —
	Totale del titolo I	45.000 —
	Titolo II	
	Entrate straordinarie	
	Categoria unica	
	Alienazione di beni e cespiti patrimoniali	
3	Proventi della alienazione di beni e cespiti patrimoniali dell'Azienda autonoma statale della strada	10.000 —
	Totale del titolo II	10.000 —
	Titolo III	
	Entrate per partite di giro	
	Categoria unica	
	Entrate diverse	
4	Ritenute per imposte e tasse a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
5	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
6	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
7	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
8	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
9	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
10	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
11	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
12	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
13	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
14	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
15	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
16	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
17	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
18	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
19	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
20	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
21	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
22	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
23	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
24	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
25	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
26	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
27	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
28	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
29	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
30	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
31	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
32	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
33	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
34	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
35	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
36	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
37	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
38	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
39	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
40	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
41	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
42	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
43	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
44	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
45	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
46	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
47	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
48	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
49	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
50	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
51	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
52	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
53	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
54	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
55	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
56	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
57	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
58	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
59	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
60	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
61	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
62	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
63	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
64	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
65	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
66	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
67	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
68	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
69	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
70	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
71	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
72	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
73	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
74	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
75	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
76	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
77	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
78	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
79	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
80	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
81	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
82	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
83	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
84	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
85	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
86	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
87	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
88	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
89	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
90	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
91	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
92	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
93	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
94	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
95	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
96	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
97	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
98	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
99	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
100	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
101	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
102	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
103	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
104	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
105	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
106	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
107	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
108	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
109	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
110	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
111	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
112	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
113	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
114	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
115	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
116	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
117	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
118	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
119	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
120	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
121	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
122	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
123	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
124	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
125	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
126	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
127	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
128	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
129	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
130	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
131	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
132	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
133	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
134	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
135	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
136	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
137	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
138	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
139	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
140	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
141	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
142	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
143	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
144	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
145	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
146	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
147	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
148	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
149	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
150	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
151	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
152	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
153	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
154	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
155	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
156	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
157	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
158	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
159	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
160	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
161	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
162	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
163	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
164	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
165	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
166	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
167	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
168	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
169	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
170	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
171	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
172	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
173	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
174	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
175	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
176	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
177	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
178	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
179	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
180	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
181	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
182	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
183	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
184	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
185	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
186	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
187	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
188	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
189	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
190	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
191	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
192	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
193	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
194	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
195	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
196	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
197	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
198	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
199	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
200	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizioni	1.000 —
201	Ritenute per quote di assicurazione e di previdenza a carico del personale dell'Azienda autonoma statale della strada, a norma delle vigenti disposizio

norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 288, con i quali rispettivamente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato per il trimestre luglio-settembre 1944, ed è stato prorogato l'esercizio stesso fino al 31 dicembre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 422, col quale sono stati approvati gli stati di previsione dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, tranne quello della Azienda autonoma statale della strada;

Tenuto conto peraltro che l'Azienda predetta fino alla data della sua soppressione, disposta col decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, ha

della strada per l'esercizio finanziario 1944-45, limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1944, sono stabiliti in conformità degli stati di previsione dell'entrata e della spesa quali risultano dalla annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri

Visto, *Il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 175. — Franza

Stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	ENTRATA	
	TITOLO I — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Contributo dello Stato	
1	Contributo dello Stato in conto dell'80 per cento della spesa occorrente per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade di interesse nazionale, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 novembre 1923, n. 2506, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134	35.000.000 —
2	Contributo dello Stato in conto dell'80 per cento della spesa occorrente per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade di interesse provinciale, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 novembre 1923, n. 2506, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134	49.075.000 —
	II. Altri contributi dello Stato per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134	22.175.000 —
	Proventi, canoni e censi	
3	Quota di partecipazione dell'Azienda autonoma statale della strada alla spesa di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade di interesse provinciale, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 15 novembre 1923, n. 2506, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134	3.666.000 —
4	Contributo di miglioramento dovuto dalle ditte esecutrici delle opere (legge 23 aprile 1885, n. 3048)	20.000 —
5	Introito delle concessioni, canoni e compensi per l'occupazione, uso e godimento di beni demaniali e patrimoniali, per la costruzione e per l'esercizio delle strade e delle loro pertinenze, a norma del decreto-legge 15 novembre 1923, n. 2506, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134, e del testo unico 11 febbraio 1929, n. 577	1.900.000 —
6	Diritti per la pubblicità lungo le strade statali e provinciali, a norma del decreto-legge 15 novembre 1923, n. 2506, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 147, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3134, e del testo unico 11 febbraio 1929, n. 577	120.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795023

2115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'11 aprile al 31 dicembre 1944
7	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la creazione od uso pubblico di strade statali o di parte di esse	60.000—
8	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade; canoni e proventi per licenze di accessi e diramazioni	40.000—
		1.500.000—
	Entrate straordinarie	
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	200.000—
10	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni degli ex agenti	300.000—
11	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1361, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 404, modificato con legge 28 ottobre 1942, n. 1349	75.000—
		575.000—
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	
12	Contributi straordinari dello Stato per lavori di sistemazione generali di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 28, convertito nella legge 7 agosto 1936, n. 1612, art. 30 del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1747, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 973 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, numero 1067)	per memoria
13	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali .	per memoria
14	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 23 gennaio 1941, n. 382)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
16	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare (R. decreto-legge 20 1941, n. 72) . . .	
18	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento di strade statali, per la costruzione di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 1008) . . .	
	Interessi attivi	
17	Interessi sulle somme depositate nel conto corrente fruttifero e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti e su titoli dello Stato . .	
	Entrate diverse	
15	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria	
19	Concorsi di Enti vari nelle spese per determinate opere straordinarie . . .	
20	Entrate eventuali e diverse	
21	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste	
	Autostrade riscosse dallo Stato	
22	Proventi della vendita dei biglietti e dei buoni di pedaggio	
23	Proventi della pubblicità e vari . . .	
24	Ricupero di spese	
25	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1361, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 404, modificato con legge 28 ottobre 1942, n. 1349	per memoria

2116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
Titolo	Denominazione	
15	Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione e urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72)	per memoria
16	Contributo straordinario dello Stato per la sistemazione ed il miglioramento di strade statali, nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (Legge 5 settembre 1941, n. 1054)	per memoria
	Interessi attivi	
17	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti e su titoli dello Stato	per memoria
	Entrate diverse	
18	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	120,000 —
19	Concorsi di Enti vari nelle spese per l'esecuzione di alcune opere straordinarie	200,000 —
20	Entrate eventuali e diverse	480,000 —
21	Prelevamenti dal fondo di riserva per spese straordinarie	per memoria
		1,000,000 —
	Entrate ricorrenti dello stato	
22	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tasse di abbonamento	per memoria
23	Proventi della pubblicità e vari	per memoria
24	Ricupero di spese	per memoria
25	Ritenuta sulle remunerazioni al personale a contratto di lavoro per l'esecuzione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1042, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 383, modificato con il legge 19 ottobre 1942, n. 1340	per memoria
		—

2117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1941
	Autostrade costruite dallo Stato	
26	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	per memoria
27	Proventi della pubblicità e vari	per memoria
28	Ricupero di spese	per memoria
29	Ritenute sulle retribuzioni al personale a contratto di lavoro, per l'assicurazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1402, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 294, modificato con la legge 15 ottobre 1940, n. 1543	per memoria
30	Prelevamento dagli avanzi di gestione per far fronte ai lavori di sistemazione e completamento delle autostrade costruite dallo Stato	per memoria
	—	—
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
	Accensione di debiti	
31	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (R. decreto 4 febbraio 1929, n. 174)	per memoria
	Partite che si compensano nella spesa	
32	Prelevamenti dal conto corrente ordinario intestato presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 luglio 1926, n. 1400	per memoria
33	Prelevamenti dal conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti intestato per il versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	per memoria
	—	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA
	TITOLO I. — Entrata ordinaria
	Categoria I. — Entrate effettive
	Contributi dello Stato
	Redditi e cespiti
	Entrate diverse
	Totale delle entrate effettive ordinarie
	TITOLO II. — Entrata straordinaria
	Categoria I. — Entrate effettive
	Entrate diverse
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)

2118

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

	Competenza per l'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce (1° gennaio - 31 dicembre 1964)
Stato	
delle tasse di	per memoria
	per memoria
	per memoria
e contributi di art. 7 del R. de- convertito nella ssa con la legge	per memoria
per far fronte ineano dell'esercizio	per memoria
	—
capitali	
del lavori di si- talati (R. Decreto	per memoria
ella spesa	
ario istituito pres- enti dell'art. 10, lo 1962, n. 1043	per memoria
o privato in conto bilancio del fondo	per memoria
	—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Previsione per l'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce (1° gennaio - 31 dicembre 1964)
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Contributi dello Stato	77.676.000 —
	Tributi e canoni	4.500.000 —
	Entrate diverse	673.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	82.179.000 —
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Entrate diverse	1.020.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	83.200.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 14 - 21-1-1965 - 611

2119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1934
	SPESA	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Personale	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed indennità di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*spese fisse*)	2.995.000 —
2	Ripartizione di Tasso delle spese per il personale delle Corti dei conti addetto all'Ufficio di riscontro, di cui all'art. 52 della legge 27 maggio 1925, n. 1008 . .	per memoria
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	5.000.000 —
4	Indennità di trasferta, di trasformazione e varie . .	1.700.000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili . . .	3.000.000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Azienda ed ai funzionari delle Amministrazioni non dipendenti da essa	250.000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	per memoria
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a giovani licenziati ed ai loro superstiti	900.000 —
9	Retribuzioni, assegnate al personale, corrispondenti ad indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (*Spese fisse*)	25.000.000 —
		34.845.000 —
	Spese generali e di amministrazione.	
10	Indennità e competenze ai Commissari di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 marzo 1905, n. 2150, 21 gennaio 1907, n. 98 e R. decreto-legge 16 giugno 1926 n. 1202, convertito nella legge 20 gennaio 1929, n. 205 . . .	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
11	Manutenzione, riparazione di locali - Riscaldamento, illuminazione e trasporto di mobili e di strumenti - Spese di cancelleria e di stampa - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Riscaldamento e condizionamento di altre varie relative al funzionamento degli uffici . . . . .
12	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori . . . . .
13	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per incoraggiare specializzazioni in opere stradali - Acquisti di pubblicazioni e raccolte di documenti tecnici
14	Fitti e canoni . . . . .
15	Imposte, sovrimposte, contributi consortili ed altri gravami sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione - Imposta sull'entrata . . . .
	Spese aventi relazione con le entrate
16	Premi di manovalanza ai capi cantonieri e cantonieri e compenso alla Cassa pensioni dei cantonieri relativo ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 del R. decreto 8 dicembre 1904, n. 7
17	Spese di qualsiasi natura escluse i premi di operosità e rendimento al personale per l'accertamento e riscossione delle entrate di cui ai punti d), e), f), g), h), i) dell'art. 15 della legge 17 maggio 1928, n.
	Spese diverse.
18	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale cantoniere e salariato e per indennizzi di infortuni sul lavoro . . . . .
19	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale con contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1929, n. 1968, convertito nella legge 18 gennaio 1930, n. 264, modificato con la legge 5 giugno 1932, n. 836 . . . . .

2120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

		Competenza per l'esercizio precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre 1944)
	CAPITOLI	
N. d'ord.	Denominazione	
11	Manutenzione, sistemazione di locali - Riscaldamento, illuminazione e trasporto di acqua e di strumenti scientifici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese postali, telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	700.000 —
12	Spese per studi di progetti, elaborati tecnici e per la sorveglianza dei lavori	400.000 —
13	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le tubercolosi specializzate in opere profilattiche - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	per memoria
14	Fitti e rendite	150.000 —
15	Imposte, sovraimposte, contributi consortili ed altri oneri inerenti sugli immobili di proprietà dell'Azienda autonoma - Imposta sull'entrata	70.000 —
		1.320.000 —
	Spese aventi relazione con le entrate	
16	Premi di incoraggiamento ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 .	per memoria
17	Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e rendimento al personale, per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti d), e), f), g), n.), o) dell'art. 10 della legge 17 maggio 1928, n. 1094 .	100.000 —
		100.000 —
	Spese diverse	
18	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale giornaliero e salariato e per indennizzo di infortuni sul lavoro	700.000 —
19	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al decreto legge 15 giugno 1933, n. 1454, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 304, modificato con la legge 15 ottobre 1942, n. 1426	120.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

2121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
20	Contributo all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 86)	1.000.000 —
21	Spese di lite ed arbitraggi	50.000 —
22	Spese casuali	10.000 —
23	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri e al Fondo cassa vestiario di detto personale	120.000 —
		1.980.000 —
	Debito vitalizio.	
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo vitalizio ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro aventi diritto	1.200.000 —
25	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 1700, convertito nella legge 21 agosto 1924, n. 1242, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 dicembre 1923, n. 2480, ed altri assegni complementari legalmente dovuti	20.000 —
		1.220.000 —
	Lavori.	
26	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati	40.000.000 —
	Fondo di riserva.	
27	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	200.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Interessi passivi.	
28	Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	per memoria

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese generali e di amministrazione
29	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di strumenti meccanici calcolatrici e da scrivere varie relative al completamento degli uffici
	Spese diverse.
30	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto fruttifero all'Azienda presso la Tesoreria
	Lavori.
31	Ispezioni straordinarie consolidamento, bonifica, rettifiche e sistemazioni stradali, compresi - Spese a carico del fondo di cui all'articolo 99 gennaio 1941, n. 155, per le opere casse catalogate
32	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali - Costruzione arterie della rete stessa (Legge 20 gennaio
33	Spese per lavori urgenti di sistemazione di strade statali di interesse militare (legge 2 marzo 1942, n. 62)
34	Lavori di sistemazione e di miglioramento stradali nelle provincie di Lubiana, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941,
35	Opere da eseguirsi con pagamenti in
	Fondo di riserva.
36	Fondo di riserva per opere straordinarie, conto corrente speciale presso la Cassa

2122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	Spese generali e di amministrazione.	
29	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, pneumatici, macchine calcolatrici e per ogni altra spesa relativa al completamento dell'organico degli uffici	800,000 —
	Spese tecniche.	
30	Residui eventuali di somme versate al conto corrente intestato a Azienda presso la Tesoreria centrale	per memoria
	Lavori.	
31	Riparazioni straordinarie, completamenti, opere di difesa, sistemazioni generali, costruzione di nuove strade - Spese a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1941, n. 166, per la costruzione di case cantoniere	2,000,000 —
32	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali - Costruzione di nuove strade nella rete stessa (Art. 20 legge 20 gennaio 1941, n. 166)	1,200,000 —
33	Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazioni di strade statali di interesse militare (R. decreto-legge 8 marzo 1944, n. 72)	per memoria
34	Lavori di sistemazione e di miglioramento di strade statali nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro (legge 4 settembre 1941, n. 1034)	per memoria
35	Opere da eseguirsi con pagamenti di annualità	per memoria
		4,200,000 —
	Fondo di riserva.	
36	Fondo di riserva per opere straordinarie da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 —

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	1,000,000 —
	50,000 —
	10,000 —
	120,000 —
	1,180,000 —
	1,200,000 —
	20,000 —
	1,220,000 —
	40,000,000 —
	240,000 —
	per memoria

2123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1943
N.	Denominazione	
	Amministrazione centrale dello Stato.	
37	Lavori	*per memoria*
38	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	*per memoria*
39	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
40	Spese generali di esercizio - Imposta sull'entrata . .	*per memoria*
41	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	*per memoria*
42	Compensi per lavoro straordinario e assegni di operosità e rendimento per i servizi delle amministrazioni dipendenti dallo Stato	*per memoria*
43	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 10 giugno 1937, n. 1058, convertito nella legge 5 giugno 1938, n. 961, modificato dalla legge 14 ottobre 1942, n. 1346	*per memoria*
44	Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato	*per memoria*
	Autostrade costruite dallo Stato.	
45	Lavori	*per memoria*
46	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	*per memoria*
47	Personale addetto all'esercizio	*per memoria*
48	Spese generali di esercizio - Imposta sull'entrata . .	*per memoria*
49	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari .	*per memoria*
50	Compensi per lavoro straordinario e assegni di operosità e rendimento per i servizi delle amministrazioni dipendenti dallo Stato	*per memoria*
51	Spese per le assicurazioni obbligatorie del personale a contratto di lavoro a termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 10 giugno 1937, n. 1058, convertito nella legge 5 giugno 1938, n. 961, modificato con la legge 14 ottobre 1942, n. 1346	*per memoria*

	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
52	Avanzo di gestione da destinarsi ad opere di sistemazione e di completamento delle autostrade costruite dallo Stato	
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	
53	Quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale	
	Partite che si compensano nell'entrata.	
54	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1051	
55	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per il versamento del fondo di riserva per straordinarie	

2124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

dotate	Competenza per memoria dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964
dallo stato.	
. . . . .	per memoria
e compartecipazioni tributi	per memoria
. . . . .	per memoria
. . . . .	per memoria
partite compensate . .	per memoria
ssumo di proventi vari	
ti e prezzi di esercizio delle aziende industriali annesse	per memoria
. . . . .	
ti relativi al personale a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge convertito nella legge 29 luglio 1949, n. 717	per memoria
. . . . .	
del Tesoro dello Stato .	per memoria
	—
dallo Stato.	
. . . . .	per memoria
ne e sovvenzioni lavori	
. . . . .	per memoria
. . . . .	per memoria
apporto dell'entrata . .	per memoria
ssumo di proventi vari .	per memoria
ti e prezzi di esercizio delle aziende industriali costruite	
. . . . .	per memoria
ti relativi al personale a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge convertito nella legge 29 luglio 1949, n. 717	
. . . . .	per memoria

Cat.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per memoria dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964
62	Avanzo di gestione da destinarsi all'opera di sistemazione idraulica e di completamento delle autostrade costruite dallo Stato	per memoria
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	
63	Quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione generali	per memoria
	Partite che si compensano nell'entrata.	
64	Quota corrente ordinaria presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 619	per memoria
65	Quota corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per il versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	per memoria

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 71

2125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1914
	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Personale tecnico, amministrativo di sorveglianza e subalterno	9.250.000
	Capi cantonieri e cantonieri	23.690.000
		31.500.000 —
	Spese generali e di amministrazione	1.220.000
	Spese diverse relative non al servizio	107.000
	Spese diverse	1.950.000
	Lavori stradali	1.220.000
	Lavori	40.000.000 —
	Fondo di riserva	200.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	76.070.000 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali e di amministrazione	500.000 —
	Lavori	4.200.000 —
	Fondo di riserva	30.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	4.730.000 —
	Totale generale	81.200.000 —

N.	CAPITOLI	
	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — Spese effettive ordinarie e straordinarie	
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	ENTRATA	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive ordinarie e straordinarie	
	SPESA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive ordinarie e straordinarie	
	Il Ministro per il tesoro	
	SALANDRA	

2126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		
N. d'ordine	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive ordinarie e straordinarie	31.250.000 —
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	
	ENTRATA	
	Categoria I — Entrate effettive ordinarie e straordinarie	31.250.000 —
	SPESA	
	Categoria I — Spese effettive ordinarie e straordinarie	31.250.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

TITOLI	
Denominazione	
DELLA SPESA	
Spese ordinarie	
Spese effettive	
Debito di tesoreria e Ges	6.650.000 —
" " "	23.000.000 —
	31.250.000 —
Costruzione " "	1.320.000 —
Lavori stradali "	150.000 —
" "	1.661.000 —
" "	1.320.000 —
" "	40.640.000 —
" "	200.000 —
Spese effettive ordinarie	70.070.000 —
Spese straordinarie	
Spese effettive	
Costruzione " "	200.000 —
" "	4.200.000 —
" "	50.000 —
Spese effettive straordinarie	4.250.000 —
Totale generale	74.320.000 —

etc

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 363.

Nomina dell'on. Giuseppe Grassi e dell'ing. Giuseppe Laterza rispettivamente a presidente e vice presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2068, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 331, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onorevole Giuseppe Grassi e l'ingegnere Giuseppe Laterza sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 141. — LESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione «Il Vittoriale degli italiani».

UMBERTO DI SAVOIA

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione «Il Vittoriale degli italiani», sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Emanuele Montagliano è nominato commissario straordinario della fondazione «Il Vittoriale degli italiani», con tutti i poteri del presidente e del Consiglio della fondazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(888)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Valentino Bompiani».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945 relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Valentino Bompiani»;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Mer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

pugliese, modificato e convertito dalla legge 23 settembre 1929, n. 1265;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 331, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onorevole Giuseppe Grassi e l'ingegnere Giuseppe Laterza sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 194...
Atti del Governo, registro n. 4 foglio n. 141. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi, individuali e collegiali della fondazione « Il Vittoriale degli italiani ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 6 e 10 (primo comma) dello statuto della fondazione del « Vittoriale degli italiani », approvato con R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1417, modificato dall'art. 2 della legge 11 agosto 1946, n. 15;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 781, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria della fondazione « Il Vittoriale degli italiani »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

« Il Vittoriale degli italiani », con tutti i poteri del presidente e del consiglio della fondazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(888)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Revoca del decreto presidenziale 15 maggio 1945 riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945 relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani »;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1945, con il quale l'avv. Enrico Merloni veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Valentino Bompiani », è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(889)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 821128

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Inefficacia delle operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 16 maggio 1945, col quale sono state conferite al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità le temporanee funzioni di commissario straordinario di tali enti;

Veduta la lettera in data 1° giugno 1945, n. 2966, con la quale il commissario straordinario prelletto chiede che siano dichiarate inefficaci le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione dei cennati enti effettuate, a partire dal 1° ottobre 1944, dalla legittima amministrazione degli enti stessi trasferitasi nel Nord Italia al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana, riconoscendo, peraltro, validi i rimborsi di titoli estratti eseguiti fino a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il parere favorevole espresso su tale richiesta dal Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Considerato che la richiesta stessa è giustificata dal fatto che, a partire dalla prelletta data del 1° ottobre 1944, regolari operazioni di sorteggio sono state eseguite, dalla legittima amministrazione dei due Istituti, nella loro sede legale di Roma, e che, d'altra parte, gli interessi dei portatori delle obbligazioni risultano egualmente tutelati dal riconoscimento della validità dei rimborsi effettuati e da effettuarsi a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci, a cominciare da quella del 1° ottobre 1944 e limitatamente ai titoli non rimborsati entro il 30 giugno 1945, le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità effettuate nell'Italia settentrionale.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 66 del 10 stesso mese, con il quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, fu sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto centrale delle banche e banchieri, società per azioni con sede in Roma, ed i signori gr. uff. dott. Ignazio Giordani, ing. Tommaso Astarita e dott. Gino Ferrari vennero nominati il primo commissario straordinario e gli altri due vice commissari di detto Istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del commissario, il quale ha presentato le dimissioni dalla carica,

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del gr. uff. dott. Ignazio Giordani, è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri l'avv. Giacinto Ballio con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(900)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 212291

21301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...to di credito per le imprese di pubblica utilità a temporanee funzioni di commissario straordinario di tali enti;

Veduta la lettera in data 1° giugno 1945, n. 2666, con la quale il commissario straordinario predetto chiede che siano dichiarate inefficaci le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione dei suddetti enti effettuate, a partire dal 1° ottobre 1944, dalla illegittima amministrazione degli enti stessi trasferitasi nel Nord Italia al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana, riconoscendo, peraltro, validi i rimborsi di titoli estratti eseguiti fino a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il parere favorevole espresso su tale richiesta dal Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Considerato che la richiesta stessa è giustificata dal fatto che, a partire dalla predetta data del 1° ottobre 1944, regolari operazioni di sorteggio sono state eseguite, dalla legittima amministrazione dei due Istituti, nella loro sede legale di Roma, e che, d'altra parte, gli interessi dei portatori delle obbligazioni risultano ugualmente tutelati dal riconoscimento della validità dei rimborsi effettuati e da effettuarsi a tutto il 30 giugno 1945;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, relativo alla soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci, a cominciare da quella del 1° ottobre 1944 e limitatamente ai titoli non rimborsati entro il 30 giugno 1945, le operazioni di sorteggio per il rimborso e l'assegnazione dei premi sulle obbligazioni in circolazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, effettuate dalla illegittima amministrazione degli Istituti stessi, trasferitasi nell'Italia settentrionale al seguito del governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(859)

...ed i signori gr. uff. dott. Ignazio Giordani, avv. Tommaso Astarita e dott. Gino Ferrari vennero nominati il primo commissario straordinario e gli altri due vice commissari di detto Istituto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del commissario, il quale ha presentato le dimissioni da tale carica,

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del gr. uff. dott. Ignazio Giordani, è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri l'avv. Giacinto Bullio con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(860)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visti i decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945, concernenti la denuncia e il blocco di prodotti industriali;

Considerata l'opportunità di regolare la distribuzione dei fertilizzanti e degli antiparassitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia e del blocco, stabiliti con i decreti Ministeriali 21 ottobre 1944, 12 dicembre 1944 e 6 marzo 1945, pubblicati ri-

spettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 ottobre 1944, n. 15 del 2 febbraio e n. 30 del 10 marzo 1945, sono aggiunti i fertilizzanti perfosfato minerale e d'ossa, solfato ammonico, nitrato ammonico, nitrato di calcio, cianamide, nonchè gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere.

Art. 2.

I fertilizzanti, gli anticrittogamici e gli antiparassitari in genere di cui all'art. 1 del presente decreto non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed alle organizzazioni sindacali e cooperative di categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(895)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radiodiffusioni Italia (R.A.I.) ex (E.I.A.R.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto inoltre che nel citato art. 3 è previsto che il decreto Ministeriale può limitare la convalida a deter-

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi del territorio restituito alla Amministrazione italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla E.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CIANCA

(898)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 11 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1942, con il quale la Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, venne sottoposta a sequestro, in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ritiene opportuno che la Banca d'America e d'Italia sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento suindicato;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 11 gennaio 1942, con il quale la sottoposta a sequestro la Banca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I beneficiandi, gli anzidetti enti e gli enti previsti in genere al sud. all'art. 1 del presente decreto non potranno essere ammessi o consentiti se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Federazione Italiana dei consorzi agrari ed alle organizzazioni sindacali e cooperative di categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio e il lavoro
CASSESE

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(885)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla Società Radiodiffusioni Italia (R.A.I. ex E.I.A.R.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono nulli di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i provvedimenti sopra accennati, possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto inoltre che nel citato art. 2 è previsto che il decreto Ministeriale può limitare in tutto o in parte gli effetti;

Considerato che la Società Radiodiffusioni Italia (R.A.I. ex E.I.A.R., concessionaria del servizio delle radiodiffusioni circolari in Italia in forza del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, e soggetta alla vigilanza dello Stato in dipendenza della concessione anzidetta del Ministero delle comunicazioni di approvata con R. decreto-legge 28 novembre 1927, n. 2828;

Vista la relazione presentata dal Presidente della Società R.A.I. ex E.I.A.R. relativa ai licenziamenti effettuati fra il 28 settembre 1943 e il 5 giugno 1944 ed alle provvidenze disposte a favore di detto personale;

Preso in esame la condizione della Società predetta la relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che il licenziamento stesso è determinato da incompatibilità del personale contrario alle direttive politiche del fascismo;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANO

(898)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 11 gennaio 1942 riguardante la sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1942, con il quale la Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, venne sottoposta a sequestro, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 giugno 1940, n. 776;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ritiene opportuno che la Banca d'America e d'Italia sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento anzidetto;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 11 gennaio 1942, con il quale fu sottoposta a sequestro la Banca d'America e d'Italia, società per azioni, con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprenderanno l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(901)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 213 2

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Paolo Cerruti di Pontestura (Alessandria) con domanda 21 giugno 1945, ha chiesto di essere ammesso al rilascio di duplicato del regio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso la Regia università di Roma nel 1942.

Si diffida chiunque abbia a fare opposizione a tale rilascio a produrla entro il termine di giorni 30, secondo quanto prescritto dal R. decreto 8 giugno 1936, n. 1390, trascorso il quale non sarà più ammessa alcuna opposizione e si procederà al rilascio del duplicato richiesto.

(994)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli »

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1945, il sig. nob. Ettore Visconti è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli ».

(893)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassificazione dei beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in data 21 novembre 1944, è stata disposta la sclassifica dal bene del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 12518, sulla spiaggia di Calonia (Reggio Calabria), confinante: a nord con una via comunale e con la spiaggia, ad ovest con la spiaggia, a sud con il torrente Calonia e ad est con la proprietà del signor Violanti Giuseppe.

(903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Elenco n. 20

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle ricevute provvisorie dei titoli del Debito pubblico sotto descritti:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8580 Mod. A — Data: 23 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Pascarelli Nicola fu Giuseppe — Titolo del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8581 Mod. A — Data: 23 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scuola Latina di Girifalco — Titolo del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906 — Rendita: L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8582 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cerio Giovanni fu Edoardo — Titolo del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906 nominativi — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8583 Mod. A — Data: 26 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Falcone Gregorio di Pietro — Titolo del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906 nominativi — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8584 Mod. A — Data: 22 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco Michele — Titolo del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906 nominativi — Rendita: L. 1120.

A norma dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 30 settembre 1945, n. 89, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori dalla seguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta ricevuta, la quale resterà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale TOSCANO

(985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PUBBLICAZIONE DELLO STATO

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 136

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	71,25
Id. 5 % 1935	»	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	94,10
Id. 5 % 1936	»	99 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1945)	»	97,40
Id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	96,95
Id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (1° settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (1° aprile 1951)	»	96,15
Id. 5 % (1° settembre 1951)	»	95,85

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

Luigi Paolo Carosotti di Bonifacino, nato a Salonicco il 21 giugno 1916, ha chiesto di poter sostituire il proprio cognome di nascita con quello di Bonifacino, già assunto dalla famiglia adottiva.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, secondo capoverso, del R. decreto 9 gennaio 1926, n. 1397, dando gli eventuali interessati del diritto di opporsi a sensi di legge alla detta variazione di nome.

(904)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli »

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1945, il sig. ott. Ettore Vernier è stato nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli ».

(895)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassificazione dai beni del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato

Con decreto del Ministero per la marina, di concerto col Ministero per le finanze, in data 20 novembre 1944, è stata disposta la sclassifica dal bene del demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato della zona di mq. 1432, sulla spiaggia di Catona (Reggio Calabria), confinante a nord con una via comunale e con la spiaggia, ad ovest con la spiaggia, a sud con il torrente Catona e ad est con la proprietà del signor Violante Giuseppe.

(903)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). Roma, 6-25

Si rende noto che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del debito pubblico presentati per ottenimento:

Numero ordinale generale della ricevuta: 850 — Data: 23 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Presidente Milano in Napoli — Titoli del Debito pubblico: quinto esaurito — Capitale: L. 2650.

Numero ordinale generale della ricevuta: 7014 — Data: 8 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Isidoro — Titoli del debito pubblico: Rendita 5% di proprietà — Rendita: L. 850.

Numero ordinale generale della ricevuta: 7 — Data: 6 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Diffra Isolino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5% (15% nominali): 3 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale generale della ricevuta: 2124 Mod. A — Data del rilascio: 12 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Conte Giovanni de Sanctis di Isidoro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) nominali: 4 — Rendita: L. 2450.

Numero ordinale generale della ricevuta: 291 Mod. A — Data: 26 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Ricciardi Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) nominali: 10 — Rendita: L. 1225.

Numero ordinale generale della ricevuta: 591 Mod. A — Data: 21 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) nominali: 2 — Rendita: L. 1225.

A termini dell'art. 230 del regolamento 16 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 25 luglio 1945, n. 49, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data di la prima pubblicazione del presente avviso senza che siano pervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli, provvisti della seguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: TRENZA

(905)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

Media dei titoli del 18 giugno 1945 - N. 136

Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	71,20
Id. 5 % 1935	»	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	9 ,16
Id. 5 % 1936	»	10 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	87, 0
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98, 50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	9 ,85

Media dei titoli del 19 giugno 1945 - N. 137

Rendita 3,50 % 1906	L.	119,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	71,20
Id. 5 % 1935	»	100, 0
Redimibile 3,50 % 1934	»	9 —
Id. 5 % 1936	»	10 , 0
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	87, 0
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	9 ,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2134

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1915 riguardante i prezzi dei filati cucirini, dell'acido borico e del borace.

1. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 17 del 5 giugno 1915 ha fissato come appresso i prezzi di vendita franco deposito e i prezzi di vendita al consumo dei filati cucirini prodotti dalla Soc. An. Cucirini Cantoni Coats.

PREZZI DI VENDITA FRANCO DEPOSITO ED AL CONSUMATORE DEGLI ARTICOLI DI PRODUZIONE DELLA S. A. CUCIRINI CANTONI COATS

(Merce contrassegnata con la dicitura della ditta)

a) *Filato lucido su rocchetti di legno* (bianco, tinto e colorato) - Prezzo per rocchetto:

			CITTONE		MISTO		RAYON	
			franco deposito	al consumatore	franco deposito	al consumatore	franco deposito	al consumatore
N. 10.	da mt.	100	L. 18 —	28 —	16 —	26 —	11 —	21,80
» 10.	»	200	» 35 —	54,50	31 —	48,50	27 —	42,05
» 10.	»	400	» 68 —	106 —	61 —	95 —	62 —	85,50
» 30-40-50. . .	»	100	» 14 —	21,80	12 —	18,70	10 —	15,55
» 30-40-50. . .	»	200	» 27 —	42 —	23 —	35,90	19 —	29,60
» 30-40-50 . .	»	400	» 52 —	81 —	45 —	70,10	37 —	57,65

b) *Filato mercerizzato gasato su spagnolette* (bianco, nero e colorato) - Prezzo per spagnoletta:

N. 16	da mt.	8	L. 1,55	2,35	0,90	1,50	0,80	1,25
» 40.	»	40	» 6 —	9,35	4,50	7 —	3,80	6,05
» 40.	»	80	» 11,35	17,65	9 —	14 —	7,60	11,85
» 50	»	25	» 3,75	5,85	3 —	4,65	2,50	3,90
» 50.	»	50	» 7,50	11,70	5,87	9,15	4,85	7,60
» 50.	»	100	» 14,15	22,05	11,50	17,90	9,50	14,80

c) *Filato mercerizzato e gasato - specialità - su rocchetti* - Prezzo per rocchetto:

N. 30-40-50 .	da mt.	800	L. 55 —	85,70	47 —	70,10	—	—
» 30-40-50 .	»	1600	» 100 —	155,80	80 —	124,60	75 —	116,80
» 30-40-50 .	»	5000	» 450 —	700 —	375 —	584 —	350 —	545 —

d) *Ramindal* - Prezzo per gomitolo:

			L. 2 —	3,10	1,75	2,70	1,50	2,35

e) *Ramendal* - Prezzo per gomitolo:

			L. 5,15	8,05	4,50	7 —	3,65	5,70

f) *Filo da imbastire* - Prezzo per tubetto:

Da mt. 100			L. —	—	—	—	6 —	9,35
» 400			» —	—	—	—	24 —	37,40

g) *Tortiglia per asole a 6 capi* - Prezzo per gomitolo:

N. 20	da mt.	150	L. 15 —	23,35	—	—	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788023

a) *Filato* (avolto su rocchetti di legno bianco, nero e colorato) - Prezzo per rocchetto:

			COTONE franco deposito	COTONE al consumatore	MISTO franco deposito	MISTO al consumatore	RAYON franco deposito	RAYON al consumatore
N. 10	da mt.	100 L.	18 —	28 —	16 —	25 —	14 —	21,80
» 10	»	300 »	35 —	54,50	31 —	48,30	27 —	42,05
» 10	»	400 »	68 —	106 —	61 —	95 —	57 —	88,80
» 30-40-50 . .	»	100 »	14 —	21,80	12 —	18,70	10 —	15,55
» 30-40-50 . .	»	200 »	27 —	42 —	23 —	35, 8	19 —	29,60
» 30-40-50 . .	»	400 »	52 —	81 —	45 —	70,10	37 —	57,65

b) *Filato mercerizzato gassato su spagnolette* (bianco, nero e colorato) - Prezzo per spagnoletta:

N. 16	da mt.	8 L.	1,50	2,45	0,90	1,50	0,80	1,25
» 40	»	40 »	6 —	9,35	4,50	7 —	3,90	6,05
» 40	»	80 »	11,35	17,65	9 —	14 —	7,60	11,85
» 50	»	25 »	3,75	5,85	3 —	4,65	2,50	3,90
» 50	»	50 »	7,50	11,70	5,85	9,15	4,85	7,60
» 50	»	100 »	14,15	22,05	11,50	17,90	9,50	14,80

c) *Filato mercerizzato e gassato morbido su cilindri* - Prezzo per cilindro:

N. 30-40-50 .	da mt.	500 L.	85 —	86,70	45 —	70,10	—	—
» 30-40-50 .	»	1000 »	100 —	155,80	80 —	124,60	75 —	116,80
» 30-40-50 .	»	5000 »	450 —	700 —	375 —	584 —	350 —	545 —

d) *Rammendini* - Prezzo per gomitolo:

		L.	2 —	3,10	1,75	2,70	1,50	2,35

e) *Rammendi* - Prezzo per gomitolo:

		L.	3,15	8,05	4,50	7 —	3,65	5,70

f) *Filo da imbastire* - Prezzo per rocchetto:

Da mt. 100		L.	—	—	—	—	6 —	9,35
» 400		»	—	—	—	—	24 —	37,40

g) *Tortiglie per cavo a 6 capi* - Prezzo per gomitolo:

N. 25	da mt.	150 L.	15 —	23,35	—	—	—	—
» 30	»	180 »	15 —	23,35	—	—	—	—

2. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, vengono fissati i seguenti prezzi di vendita dal produttore franco stabilimento:

Acido borico	L. 36	al kg.
Borace	» 30	»

(880)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

21391

2137

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AI/pa.
29 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.75 of 23 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.
	2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.
(a) Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.304 of 25 May 1945. Establishing a rate of commission for managers of lotteries.
(b) Public Works Local Government Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 9 June 1945. Consolidated Text of provisions for sheltering persons who sustained roofless as/consequence of the war.
(c) Finance Commerce	(c) Decree of the Lieutenant General No.306 of 17 May 1945. Rules for financial transactions with foreign countries and for the reorganization of the control of exchange.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No.307 of 26 April 1945. Recognizing the act constituting the parish of "San Giuseppe" at Scordia(Catania) as having legal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 304 of 25 May 1945.
Establishing a rate of commission for managers of lotteries.

(b) Public Works Local Government Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 305 of 9 June 1945.
Consolidating text of provisions for sheltering persons who remained roofless as consequence of the war.

(c) Finance Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No. 306 of 17 May 1945.
Rules for financial transactions with foreign countries and for the reorganization of the control of exchange.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 307 of 26 April 1945.
Recognising the act constituting the parish of "San Giuseppe" at Acireale(Catania) as having legal effect under civil law.

(e) Local Government Education

(e) Decree of the Lieutenant General No. 308 of 26 April 1945.
Constituting the "Rosario Toscano Scuderi" Foundation as a juridical body for awarding scholarships to students and persons holding a University degree.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No. 309 of 26 April 1945.
Recognising the act establishing a permanent separation of the parish "Cura d'Anime" Cathedral of Avezzano from the "Prima Dignità del Decanato" of Avezzano and the latter having legal effect under civil law.

the above Cathedral Chapter having legal effect under civil law.

5101

6255

2138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(g) Agriculture

(g) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in lake Trasimeno.

(h) Industry Commerce

(h) Ministerial Decree of 10 May 1945.
Modifying the tariffs for 1945 contributions to be paid by members of the National Association for the Control of Combustibles.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 7 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 23 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI:

In Italia	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo (prezzi vari)			Un fascicolo (il doppio del prezzo di vendita per l'Italia)	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 304.
Aggio ai gestori del lotto . . . . . Pag. 921

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 305.
Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici . . . Pag. 922

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 306.
Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi . Pag. 929

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 307.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania). Pag. 931

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 308.
Erezione in ente morale della Fondazione «Rosario Cesare Scuderi» per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati . . Pag. 931

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 309.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso

CONCORSI

Ministero delle finanze: Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 46 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 936

Ministero del tesoro: Concorso per esami per l'ammissione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 . . . . . Pag. 936

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 304.
Aggio ai gestori del lotto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760081

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945, n. 361.

Aggio ai gestori del lotto . . . . . Pag. 981

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 395.

Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici . . Pag. 999

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 396.

Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi . Pag. 999

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 397.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania). Pag. 981

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 398.

Erezione in ente morale della Fondazione «Rossero Cano Scuderi» per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati . Pag. 981

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 399.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo . . . . . Pag. 981

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 981

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consorziati dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . . Pag. 982

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato . . . . . Pag. 982

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 983

CONCORSI

Ministero delle finanze: Modificazioni al decreto Ministeriale 12 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 983

Ministero del tesoro: Concorso per esami per l'ammissione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 . . . . . Pag. 983

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945, n. 361.

Aggio ai gestori del lotto.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1918, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai gestori del lotto che, nell'esercizio finanziario 1943-44 hanno effettuato rimessioni inferiori a quelle del precedente esercizio 1942-43 è liquidato l'aggio in base a quest'ultimo esercizio.

Art. 2.

Ai titolari di ricevitorie sinistrate o inattive per eventi bellici spetta, dal giorno della chiusura della ricevitoria e fino e non oltre il 31 dicembre 1945, l'importo

5100

6255

214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

d'oggi in base alle risultanze effettuate nell'esercizio finanziario 1942-43.

Ai predetti titolari che abbiano già rilattivato o che riattivino entro il 31 dicembre 1945 il gioco, mettendo in efficienza la rivendita, sarà corrisposto, per il periodo di un anno dalla ripresa del gioco, un aggio non inferiore a quello liquidato a ciascuno di essi nell'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESSEFFI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 139. — FOSSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 giugno 1945, n. 305.

Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gen-

CAPO I

COORDINAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITÀ RICOSTRUTTIVA.

Disposizione generale.

Art. 1.

Le disposizioni del presente testo si applicano ai lavori indispensabili per dare ricovero alle persone da considerarsi senza tetto, perchè, in dipendenza di azioni belliche sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai Comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Compiti ed organi governativi.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potrà provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.

I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Per l'attuazione delle norme per il ricovero dei senza tetto ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate o anche autonome del Genio civile, e all'assunzione di personale tecnico, avventizio o giornaliero.

Comitato centrale edilizio.

Art. 4.

Per coordinare tutte le attività rivolte all'incremento dei lavori per assicurare il ricovero dei senza tetto e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759028

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora riconsegnati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale riconsegna o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TURATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1915
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 139. — TUMEA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 305.

Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, recante provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4, contenente norme integrative del predetto decreto legislativo Luogotenenziale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di integrare le disposizioni già emanate per assicurare il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad avvenimenti bellici e di coordinarle in unico testo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Lavori indispensabili per dare ricovero alle persone

da considerarsi senza tetto, perchè in dipendenza di azioni belliche sono rimaste prive di alloggio o sono costrette ad abitare precariamente in locali danneggiati o inadeguati per ragioni igieniche e morali, ovvero, avendo dovuto sfollare dai Comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra e per la ricostruzione edilizia.

Compiti ed organi governativi.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare ricovero ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare ricovero ai senza tetto, il Ministero potrà provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per ricoverare i senza tetto.

I lavori di cui ai due precedenti commi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

Per l'attuazione delle norme per il ricovero dei senza tetto ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate o anche autonome del Genio civile, e all'assunzione di personale tecnico, avventizio o giornaliero.

Comitato centrale edilizio.

Art. 4.

Per coordinare tutte le attività rivolte all'incremento dei lavori per assicurare il ricovero dei senza tetto e per collaborare nell'espletamento delle funzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici dal presente decreto, è istituito presso il Ministero stesso un Comitato centrale edilizio.

Il Comitato, presieduto dal Ministro, è composto di funzionari tecnici ed amministrativi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e degli altri Ministeri interessati, nonchè di esperti estranei alla pubblica Amministrazione.

Per la pronta realizzazione delle direttive date dal Comitato e per il coordinamento dei servizi inerenti all'attività delle riparazioni e ricostruzioni previste dal presente decreto è istituito un Ispettorato centrale costituito da un ispettore generale del Genio civile da un ispettore generale amministrativo e da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 6°.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 214 3

Delegàe e concessioni.

Art. 5.

Allo scopo di rendere più coerente alle esigenze delle diverse località l'attuazione dei provvedimenti suspecificato, il Ministro per i lavori pubblici, ferma rimanendo per le direttive di massima e per il coordinamento dell'attività degli organi locali la competenza del Comitato centrale edilizio, ha facoltà:

1) di delegare a Provincie, Comuni o loro Consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per la attuazione del presente decreto legislativo, esclusa in ogni caso quella riguardante la facoltà di impegno di spesa;

2) di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, agli Istituti di case popolari, a Cooperative di produzione e lavoro, a Consorzi di proprietari e ad altri Enti riconosciuti idonei a siffatta funzione, i lavori da eseguire a cura dello Stato per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati destinati a ricovero dei senza tetto.

Il corrispettivo per i lavori, dati in concessione, a termini del n. 2 del presente articolo, è liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo suddetto può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione dell'opera.

In tale caso se le somme vengono versate per importo corrispondente al nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pegoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

Consorzi regionali edilizi.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di « Consorzi regionali edilizi » per promuovere ed intensificare, in determinate zone territoriali, la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra.

I Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro ed hanno personalità giuridica pubblica. Ad essi possono essere chiamati a partecipare Provincie, Comuni, Istituti di case popolari, Istituti di previdenza, Casse di risparmio ed altri Enti con programmi rivolti direttamente o a mezzo delle aziende di cui alla lettera *e*);

e) organizzare i trasferimenti di materiali e di mano d'opera, provvedendo ed assicurare i trasporti ed assumendoli, quando necessari, in proprio;

f) studiare l'adozione di tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e località;

g) provvedere a mezzo degli Enti consorziati alla progettazione ed esecuzione dei lavori.

Si procederà alla assegnazione degli alloggi costruiti con preferenza ai proprietari di fabbricati distrutti per effetto di eventi bellici, ed agli Istituti di case popolari.

Art. 7.

I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino ad un terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.

Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20 %, all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.

Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 61.

Comitati comunali per le riparazioni edilizie.

Art. 9.

E' istituito in ogni Comune che, quale sinistrato in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto del sindaco o di un suo delegato che lo presiede e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, l'uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 10.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici per l'attuazione del presente decreto legislativo, esclusa ogni maggiore quella riguardante la facoltà di impegno di spesa;

2) di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, agli Istituti di case popolari, a Cooperative di produzione e lavoro, a Consorzi di proprietari e ad altri Enti riconosciuti idonei a eseguire i lavori da eseguire a cura dello Stato per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati destinati a ricovero dei senza tetto.

Il corrispettivo per i lavori, dati in concessione, a termini del n. 2 del presente articolo, è liquidato in base agli stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo suddetto può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione dell'opera.

In tale caso se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pegnoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

Consorzi regionali edilizi.

Art. 6.

Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di « Consorzi regionali edilizi » per promuovere ed intensificare, in determinate zone territoriali, la ricostruzione edilizia in collegamento coi danni di guerra.

I Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro ed hanno personalità giuridica pubblica. Ad essi possono essere chiamati a partecipare Province, Comuni, Istituti di case popolari, Istituti di previdenza, Casse di risparmio ed altri Enti con programmi rivolti allo stesso fine della ricostruzione edilizia.

Compiti principali dei Consorzi sono:

a) attuare le direttive fissate dal Comitato centrale edilizio;

b) redigere il programma dei lavori ed il piano di finanziamento in relazione ai benefici che ciascun consorziato può conseguire per le opere di sua competenza;

c) concorrere ad aumentare la produzione dei materiali da costruzione, dando opera alla ripresa ovvero all'attività da parte delle Aziende produttrici esistenti ovvero promuovendo e partecipando alla costituzione di nuove aziende;

d) assumere la fornitura di materiali ad Enti ed a privati quando alla relativa produzione possano provvedere con preferenza le proprietà di cooperative di produzione e lavoro, ed agli Istituti di case popolari.

Art. 7.

I Consorzi regionali edilizi possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni di fondi fino al terzo della spesa occorrente per i lavori di riparazione, di ricostruzione o nuove costruzioni in base ai piani approvati dal Ministro.

Le anticipazioni saranno somministrate in ragione del 20 % all'atto dell'approvazione dei piani e per il resto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.

Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 61.

Comitati locali per le riparazioni edilizie.

Art. 9.

E' istituito in ogni Comune nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto del sindaco o di un suo delegato che lo presiede e di due membri, scelti dalla Giunta municipale, uno fra i senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base — se ciò sia possibile — a designazioni delle due dette categorie.

Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta municipale.

Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte di esperti e di appartenenti ad organizzazioni economiche ed a categorie interessate.

Art. 10.

Il Comitato per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

A tale scopo esso:

a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;

c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella relazione di perizie e progetti, nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto e nella esecuzione dei lavori;

d) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 214 5

si segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la più rapida attuazione.

CAPO II

RIPARAZIONI

Attività dei privati ed intervento del Genio civile.

Art. 11.

Ai lavori di riparazione di edifici urbani o rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, sempreché lo si ritenga necessario in riguardo al problema del senza tetto, si può procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 35.

Concorso statale per il finanziamento dei lavori.

Art. 12.

I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

1) la concessione, nel caso di lavori di importo non superiore alle L. 300.000, di un diretto contributo statale, che potrà essere commisurato sino al una metà della spesa, tenendo conto anche delle esigenze locali e della consistenza patrimoniale del proprietario;

2) la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati, nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore alle L. 300.000 o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo. Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è stabilito in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni;

3) il pagamento diretto in loro favore del concorso dello Stato, di cui al n. 2, in sessanta semestralità costanti al tasso stabilito per i mutui, ai termini del successivo art. 25, nel caso che al finanziamento dei lavori provvedano con mezzi propri.

Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco.

Art. 14.

Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.

Art. 15.

Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 100.000, ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci daranno rendiconto, trimestralmente al Genio civile.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 100.000, il Comitato può far proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza della concessione.

Art. 16.

Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori:

a) dal sindaco, presidente del Comitato, in base a consuntivi visati dal tecnico facente parte del Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 100.000;

b) dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 300.000.

Quando la spesa ammessa a contributo superi lire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 214461

Ai lavori di riparazione di edifici urbani o rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per il ricovero di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, ed anche indipendentemente da ogni loro dichiarazione, sempreché lo si ritenga necessario in riguardo al problema dei senza tetto, si può procedere alle riparazioni a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 35.

Concorso statale per il finanziamento dei lavori.

Art. 12.

I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati danneggiati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

1) la *concessione*, nel caso di lavori di importo non superiore alle L. 300.000, di un diretto contributo statale, che potrà essere commisurato sino al 50% netto della spesa, tenendo conto anche delle esigenze locali e della consistenza patrimoniale del proprietario;

2) la concessione di mutui ipotecari da parte degli Istituti di credito appositamente autorizzati, nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore alle L. 300.000 o anche inferiore se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo. Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è stabilito in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni;

3) il pagamento diretto in loro favore del concorso dello Stato, di cui al n. 2, in sessanta semestralità costanti al tasso stabilito per i mutui, ai termini del successivo art. 25, nel caso che al finanziamento dei lavori provvedano con mezzi propri.

Ai proprietari che eseguono la riparazione dei loro fabbricati potrà inoltre essere concesso un premio non superiore al decimo della spesa, se i lavori siano ultimati entro il 31 ottobre 1945.

Procedura per conseguire il contributo diretto statale.

Art. 13.

Per ottenere il contributo statale di cui al n. 1 del precedente articolo, i proprietari di fabbricati urbani o rustici danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda, che può essere trasmessa pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie.

La domanda deve essere corredata del progetto e, pei lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-estimativo dei lavori che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

Art. 14.

Quando l'edificio danneggiato appartenga indivisamente a più persone, la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti o i piani dell'edificio danneggiato appartengano a diverse persone, i contributi saranno determinati per ciascuna in relazione alla spesa occorrente per la riparazione della parte di edificio o del piano di spettanza.

Art. 15.

Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 100.000, ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato per le riparazioni edilizie, nel Comune dove sia costituito, stabilisce la misura del contributo, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, salvo che non riscontri irregolarità od abusi, e somministra i fondi al sindaco, presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci devono rendiconto, trimestralmente al Genio civile.

Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di L. 100.000, il Comitato può far proposta ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla misura e modalità di erogazione di esso. I lavori possono essere iniziati anche in pendenza della concessione.

Art. 16.

Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori:

a) dal sindaco, presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico facente parte del Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 100.000;

b) dal Genio civile in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 300.000.

Quando la spesa ammessa a contributo superi tale somma e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potrà essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato e dal Genio civile in più rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 17.

La consistenza patrimoniale del richiedente, agli effetti dell'art. 12, n. 1, è valutata discrezionalmente dal Comitato per le riparazioni edilizie e dal Genio civile.

Art. 18.

Ai proprietari che ne facciano richiesta, possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781021

Mutui con concorso statale.

Art. 19.

I proprietari, che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale, devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente, pel tramite del Comitato per le riparazioni edilizie se questo sia costituito.

La domanda di mutuo deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 13.

Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'Istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 20.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da Cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 21.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 12 del presente decreto sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse di essa inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 22.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato può contrarre il mutuo in proprio nome salvo, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

Se le parti o i piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condominio che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulla parte di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo, al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 24.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 40 anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70 %, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe remunerazioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 25.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 % che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785623

indicato dall'interessato o ad uno degli altri Istituti autorizzati.

Art. 20.

A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli Istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario.

Nel caso di lavori di riparazione di edifici, per i quali siano vigenti contratti con Istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data della trasmissione della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da Cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi Istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Le perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli Istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

Art. 21.

I mutui non potranno superare la somma occorrente per le riparazioni e ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

Il concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 12 del presente decreto sarà commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad esso inferiore e sarà corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Art. 22.

Il proprietario anche di parte dell'immobile danneggiato, può contrarre il mutuo in proprio nome anche per le riparazioni occorrenti alle parti comuni dell'intero fabbricato, il diritto di rivalsa verso i condomini.

Nel caso di proprietà indivisa il mutuo può essere contratto da uno solo dei comproprietari, anche nell'interesse degli altri.

Art. 23.

L'ipoteca a favore dell'Istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultano dai documenti di cui al 3° comma dell'art. 13.

Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari l'iscrizione ipotecaria, sul piano o sulle parti di spettanza di ciascun condomino, dall'ufficio del Genio civile in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.

L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

Quando si tratti di edifici rustici, l'ipoteca potrà essere iscritta anche sopra una congrua parte del fondo, al cui servizio gli edifici stessi sono posti, che deve essere individuata nell'atto di mutuo.

Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra, s'intendono attribuiti agli Istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

Art. 24.

I mutui vengono erogati con il sistema delle somministrazioni ratali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 30 anni.

Le semestralità sono comprensive dell'interesse, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'Istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 %, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione da concordarsi fra l'Istituto ed il mutuatario pel futuro collocamento delle cartelle.

Per la riscossione delle semestralità gli Istituti potranno avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

Art. 25.

I mutui saranno stipulati al saggio del 4 %, che potrà essere elevato fino al 5 % con decreto del Ministro per il tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli Istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

Art. 26.

Le Casse di risparmio, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzate a concedere, con le modalità, le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione di fabbricati il cui importo non superi le lire 500,000.

Tali mutui saranno stipulati a saggio non superiore al 5 %, oltre una provvigione dell'1,50 % da perce-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 940038

pirsi, una volta tanto, a carico del mutuatario all'atto dell'erogazione del mutuo.

Il concorso dello Stato nella misura prevista dall'art. 21 sarà in ogni caso calcolato al saggio del 4 % od a quello maggiore che fosse stabilito a norma dell'art. 25.

Art. 27.

Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto sarà costituito dal Ministero del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di L. 100 milioni, che sarà amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli Istituti interessati di indennizzi in conto perdite.

Art. 28.

Salvo quanto è disposto all'art. 41 nei riguardi del trattamento tributario alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Contributo diretto statale.

Art. 29.

L'ammontare delle semestralità del contributo diretto previsto dal n. 3 del precedente art. 12 sarà stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresì che la riparazione del fabbricato è stata regolarmente compiuta.

Il pagamento delle semestralità avrà inizio a partire dal 1° gennaio o 1° luglio vicedenti nel semestre successivo a quello entro il quale è stato rilasciato il predetto certificato del Genio civile.

Il Ministero dei lavori pubblici rilascerà ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato.

Finanziamenti provvisori.

Art. 30.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare, che abbiano dichiarato di non volersi valere del beneficio del mutuo, finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi del n. 1 dell'art. 12 del presente decreto.

La cessione del contributo dello Stato deve essere notificata nel caso di finanziamenti per lavori di importo superiore alle lire 5000 al Genio civile, che ne darà avviso al proprietario del fabbricato.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione dell'ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del presente decreto. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore apporrà agli effetti cambiari.

Esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e rimborso di spese.

Art. 32.

Nel caso in cui sia necessario procedere di ufficio alla esecuzione dei lavori di riparazione, vi provvede il Genio civile, che ne darà avviso al proprietario del fabbricato cinque giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e, quando non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo comunale.

Art. 33.

Ultimati i lavori, l'ufficio del Genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario, o delle persone indicate nel comma secondo dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 34.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sarà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 35.

I proprietari dei fabbricati, riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto dall'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

anni del presente decreto sarà costituito presso la Cassa depositi e prestiti del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di L. 100 milioni, che sarà amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli Istituti interessati di indennizzi in conto perdite.

Art. 28.

Salvo quanto è disposto all'art. 61 nei riguardi del trattamento tributario alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Contributo diretto statale.

Art. 29.

L'ammontare delle semestralità del contributo diretto previsto dal n. 3 del precedente art. 12 sarà stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresì che la riparazione del fabbricato è stata regolarmente compiuta.

Il pagamento delle semestralità avrà inizio a partire dal 1° gennaio o 1° luglio ricadenti nel semestre successivo a quello entro il quale è stato rilasciato il predetto certificato del Genio civile.

Il Ministero dei lavori pubblici rilascerà ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato.

Finanziamenti provvisori.

Art. 30.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare, che abbiano dichiarato di non volersi valere del beneficio dei mutui, finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi del n. 1 dell'art. 12 del presente decreto.

La cessione del contributo dello Stato deve essere notificata nel caso di finanziamenti per lavori di importo non superiore a L. 100.000 al sindaco presidente del Comitato per le riparazioni quando si tratti di immobili siti in Comuni dove il Comitato stesso è istituito; in tutti gli altri casi all'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Art. 31.

I finanziamenti provvisori che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti, oltrechè dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati a condizione che la somma mutuata sia stata impegnata nell'esecuzione delle riparazioni. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e contributo di spesa.

Art. 32.

Nei casi in cui un proprietario preferisca di non curare l'esecuzione dei lavori di riparazione, vi provvede il Genio civile, che ne darà avviso al proprietario del fabbricato cinque giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e, quando non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo comunale.

Art. 33.

Ultimati i lavori, l'ufficio del Genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario, o delle persone indicate nel comma secondo dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 34.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori sarà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 35.

I proprietari dei fabbricati riparati di ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato usufruisce del privilegio previsto nell'art. 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito sarà affidato agli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Utilizzazione dei fabbricati riparati.

Art. 36.

Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà al Comitato per le riparazioni edilizie per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Il Comune potrà proteggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 37.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate di ufficio escluse quelle occorrenti per il ricovero del proprietario o loro famiglie ai sensi del precedente articolo.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal comma 5 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione deciderà il Comitato per le riparazioni edilizie.

L'assegnazione sarà disposta nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglie numerose, i cui membri siano conviventi e a carico.

Art. 38.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto della assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato per le riparazioni edilizie, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente, il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 32 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo comunale.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento del Comitato, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro

La proroga non dovrà avere una durata maggiore di giorni 30, salvo che sopravvenga condizioni speciali di necessità, di disciplina, di sicurezza pubblica.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 40.

Quando i proprietari degli edifici riparati di ufficio non effettuino in unica soluzione il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa può richiedere che le mensilità di fitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato all'Ufficio del registro fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al 2° comma dell'art. 35 del presente decreto.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione dell'articolo precedente.

Art. 41.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata, previa relazione da parte dell'ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 42.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 è fatto divieto di cederle o subbocarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.

Art. 43.

I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai commissari per gli alloggi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, se non dopo trascorsi due mesi dalla data del certificato del Genio civile che accerta l'ultimazione dei lavori, e sempre che non siano stati già adeguatamente utilizzati.

CAPO III

RICOSTRUZIONI E NUOVE COSTRUZIONI NELLE LOCALITÀ PIÙ GRAVEMENTE DANNEGGIATE

Art. 44.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per il ricovero dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Delle domande sarà formato [illegible]
teri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal com-
ma 5 del presente articolo.

Sulle richieste di assegnazione deciderà il Comitato per le riparazioni edilizie.

L'assegnazione sarà disposta nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglia numerose, i cui membri siano conviventi e a carico.

Art. 38.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto della assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato per le riparazioni edilizie, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente, il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma 2° dell'art. 32 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo comunale.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento del Comitato, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della Pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 39.

Le mensilità di fitto devranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese: in caso di mancato pagamento entro tale termine, il sindaco pronuncerà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel rilascio dei locali.

[illegible] dovuto nella misura fatta annualità di cui [illegible] dell'art. 35 del presente decreto.

Resta salva in ogni altro punto la disposizione del l'articolo precedente.

Art. 41.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata, previa relazione da parte dell'ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 42.

A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione a termini dell'art. 37 è fatto divieto di cederle o subcarle in tutto o in parte sotto pena di decadenza dalla concessione.

Art. 43.

I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai comunissari per gli alloggi, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, se non dopo trascorsi due mesi dalla data del certificato del Genio civile che accerta l'ultimazione dei lavori, e sempre che non siano stati già adeguatamente utilizzati.

CAPO III

Ricostruzioni e nuove costruzioni
nelle località più gravemente danneggiate

Art. 44.

Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione di fabbricati per il ricovero dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potestà di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano necessarie o che siano ritenute tali da intralciare o ritardare la esecuzione dei lavori indispensabili a dare un'abitazione ai senza tetto.

Tuttavia, quando riconosca che in un Comune le riparazioni dei fabbricati danneggiati non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, lo stesso Ministro, allo scopo di promuovere le ricostruzioni e le nuove costruzioni necessarie per detta categoria di danneggiati, potrà consentire per l'esecuzione dei lavori i benefici di cui ai successivi articoli.

I Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni e nuove costruzioni saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215 23

Art. 45.

Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, siano autorizzati a ricostruire i fabbricati distrutti possono essere concessi gli stessi benefici di cui all'art. 12 del presente decreto.

La ricostruzione può essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in località diversa provvisoriamente determinata dal Comune o, in mancanza, dal Genio civile.

Art. 46.

La spesa per la ricostruzione di fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, agli effetti dell'art. 12 viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra. Questo rapporto viene determinato con decreti dei Ministri per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 47.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata del progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprietà dell'area.

E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in loco che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati all'ultimo comma dell'art. 13.

Art. 48.

Per la concessione ai proprietari autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto e del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, per la erogazione e la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del presente decreto.

Art. 49.

I fabbricati ricostruiti, quando, entro due anni dalla dichiarazione di abitabilità, non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.

Art. 50.

I premi di cui al precedente articolo e quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 saranno determinati in base al consuntivo dei lavori debitamente approvati e corrisposti in unica soluzione dopo il collaudo.

Art. 51.

Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione o di ricostruzione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui al n. 1 dell'art. 12 del presente decreto, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte.

Nel caso di mutuo con concorso statale, a termini del n. 2 dello stesso art. 12, il mutuo sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.

Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei proprietari inadempienti, che abbiano chiesto il concorso diretto rateale, ai sensi del n. 3 del citato articolo 12.

CAPO V

RIPARAZIONI E RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI DELL'I.N.C.I.S., DEGLI ISTITUTI DI CASE POPOLARI E DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA.

Art. 54.

All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguano lavori di riparazione e ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti nonchè lavori di completamento di fabbricati la cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, e di nuova costruzione nelle località ove sia necessario per dare ricovero ai senza tetto, potrà essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari al 50 % della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto concorso.

Art. 55.

Per la concessione dei concorsi in capitale di cui al precedente articolo è autorizzata una assegnazione di spesa di L. 500 milioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

stato o del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, agli effetti dell'art. 12 viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'ecentuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra. Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 47.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile corredata dei progetto dei lavori e dei documenti atti a dimostrare la proprietà dell'area.

E' ammessa per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati al 4° comma dell'art. 18.

Art. 48.

Per la concessione ai proprietari autorizzati al ricostruire, del contributo diretto e del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, per la erogazione e la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme nei capi II del presente decreto.

Art. 49.

I fabbricati ricostruiti, quando, entro due mesi dalla dichiarazione di abitabilità, non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o delle loro famiglie, o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato locale o del Commissario degli alloggi per l'assegnazione a favore di senza tetto.

Art. 50.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire direttamente fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati al terzo comma dell'art. 44.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II E III.

Premi di accelerazione - Sanzioni.

Art. 51.

Per le ricostruzioni in sito o su area diversa da quella dei fabbricati distrutti possono essere concessi premi in misura non superiore al decimo della spesa, a favore imposte dal Comitato per le riparazioni civili o dal Genio civile, il contributo di cui al n. 1 dell'art. 12 del presente decreto, può essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte.

Nel caso di mutuo con concorso statale, a termine del n. 2 dello stesso art. 12, il mutuo sarà limitato alla somma già erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.

Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei proprietari inadempienti, che abbiano chiesto il concorso diretto statale, ai sensi del n. 2 del citato articolo 12.

CAPO V

RIPARAZIONI E RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI DELL'I.N.C.I.S., DEGLI ISTITUTI DI CASE POPOLARI E DELL'ENTE COLLEGIO DI REGGIO CALABRIA.

Art. 54.

All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono lavori di riparazione e ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti nonchè lavori di completamento in fabbricati in cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, e di nuova costruzione nelle località ove sia necessario per dare ricovero ai senza tetto, può essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari al 50 % della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto contributo.

Art. 55.

Per la concessione del concorso in capitale di cui al precedente articolo è autorizzata una assegnazione di spesa di L. 500 milioni.

CAPO VI

SEQUESTRO DI MACERIE ED UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE RECUPERATO

Art. 56.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.

I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

Di tali materiali il Genio civile si avvarrà per le riparazioni eseguite di ufficio.

Lo stesso Genio civile ed i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati che pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215

2 1 5 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sclono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Art. 57.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione o di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 41, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati diruti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione o di ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Consolati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali od avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può richiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

Art. 58.

Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumità ed alla salute pubblica è data facoltà agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte diruti per effetto di azioni belliche.

A tal uopo il Genio civile, avvertita la necessità di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle località dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

Tale termine è perentorio.

Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

I materiali e gli oggetti già componenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante

Art. 59.

Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguano direttamente i lavori di sgombero delle aree, potrà essere concesso un contributo sciando nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.

La determinazione della spesa sarà fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

La concessione del contributo è fatta dal Genio civile ed il pagamento è disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E PENALI.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati, la cui lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1914.

Art. 62.

Nelle località, dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprietà privata per destinarli a tali usi.

I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 35.

L'Amministrazione ha facoltà di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sarà fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.

Art. 63.

Per i lavori che non al 31 ottobre 1916 saranno disposti la applicazione del presente decreto l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1910, n. 538.

Art. 64.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del

nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanti ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Soggiunto dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato inappellabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

Art. 58.

Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumità ed alla salute pubblica è data facoltà agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte diruti per effetto di azioni belliche.

A tal uopo il Genio civile, accertata la necessità di procedere alla sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle località dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

Tale termine è perentorio.

Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

I materiali e gli oggetti già componenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, restano di esclusiva proprietà dello Stato a titolo di rimborso della spesa sostenuta.

Art. 59.

Nell'esecuzione dei lavori di sgombero il Genio civile procede con le modalità che stima più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile per qualsiasi titolo o ragione può essere mossa dagli interessati verso lo Stato e i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento essendo inimpugnabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie e penali.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati, in cui i lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1914.

Art. 62.

Nelle località, dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprietà privata per destinarli a tali usi.

I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 35.

L'Amministrazione ha facoltà di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sarà fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.

Art. 63.

Per i lavori che dno al 31 ottobre 1916 saranno disposti in applicazione del presente decreto l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1916, n. 938.

Art. 64.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che li erogano.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 65.

L'ammontare dei contributi concessi a norma degli articoli 12 e 15 ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e ricostruzione, e quello della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183021

spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, sarà commesso all'Intendenza di finanza competente per territorio di cui di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi per danni di guerra.

Nel decreto di concessione non debbono essere compresi i prezzi concessi ai termini degli articoli 12, ultimo comma, 13, 14 e 31.

Art. 66.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 67.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCOCCIMARRO — TOGNI — PERSICO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 66. — LANZA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 maggio 1945, n. 305.

Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1267, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme

Art. 1.

È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione interministeriale per i rapporti finanziari e valutari con l'estero.

Art. 2.

La Commissione è composta dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e dal governatore della Banca d'Italia anche nella sua qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi.

Intervengono alle riunioni della Commissione anche il direttore generale del Tesoro, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale delle Dogane e imposte indirette, il capo del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro, il direttore generale della Banca d'Italia, il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero nonchè sei esperti nominati dal Ministro per il tesoro tra le persone di maggiore competenza in materia di cambi. Tre dei sei esperti saranno nominati su proposta rispettivamente dei Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e del governatore della Banca d'Italia. Per l'esame di particolari problemi il Ministro per il tesoro ha facoltà di richiedere di volta in volta anche l'intervento di delegati di Amministrazioni dello Stato, enti od istituti aventi interesse o competenza nella soluzione dei problemi medesimi.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il tesoro e, in caso di sua assenza od impedimento, dal governatore della Banca d'Italia.

Art. 3.

Alla Commissione spetta di dar parere:

a) sull'indirizzo della politica economica, finanziaria e valutaria dell'Italia con l'estero, con particolare riguardo ai problemi dei cambi e dell'oro;

b) sulle norme disciplinanti l'applicazione di tale politica e in particolare su quelle riflettenti la raccolta e l'assegnazione dei mezzi di pagamento all'estero;

c) sulla fissazione dei tassi di cambio e del prezzo dell'oro;

d) sulla partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali di natura economico-finanziaria e sulle direttive per la regolazione di accordi valutari, finanziari, di pagamento e di compensazione tra l'Italia ed altri Stati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad incassare e versare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCOCCIMARRO — TUPINI — PERSICO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 12. — PERSICO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 maggio 1945, n. 306.

Norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 25 settembre 1931, n. 1297, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto 24 marzo 1938, n. 643, riguardante la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a costituire presso la Banca d'Italia un Comitato per i cambi, presieduto dal Ministro per il tesoro o, in caso di sua assenza od impedimento, dal governatore della Banca d'Italia.

Intervengono alle riunioni della Commissione anche il direttore generale del Tesoro, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale delle dogane e imposte indirette, il capo del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro, il direttore generale della Banca d'Italia, il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero nonchè sei esperti nominati dal Ministro per il tesoro tra le persone di maggiore competenza in materia di cambi. Tre dei sei esperti saranno nominati su proposta rispettivamente dei Ministri per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro e del governatore della Banca d'Italia. Per l'esame di particolari problemi il Ministro per il tesoro ha facoltà di richiedere di volta in volta anche l'intervento di delegati di Amministrazioni dello Stato, enti ed istituti aventi interesse e competenza nella soluzione dei problemi medesimi.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il tesoro e, in caso di sua assenza od impedimento, dal governatore della Banca d'Italia.

Art. 2.

Alla Commissione spetta di dar parere:

a) sull'indirizzo della politica economica, finanziaria e valutaria dell'Italia con l'estero, con particolare riguardo ai problemi dei cambi e dell'oro;

b) sulle norme disciplinanti l'applicazione di tale politica e in particolare su quelle riflettenti la raccolta e l'assegnazione dei mezzi di pagamento all'estero;

c) sulla fissazione dei tassi di cambio e del prezzo dell'oro;

d) sulla partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali di natura economico-finanziaria e sulle direttive per la regolazione di accordi valutari, finanziari, di pagamento e di compensazione tra l'Italia ed altri Stati;

e) sui criteri relativi alla sistemazione di rapporti di debito e di credito tra l'Italia e l'estero;

f) sulla assunzione, la concessione dei prestiti all'estero e sugli eventuali problemi da essi posti sino alla loro estinzione;

g) sulla revisione e sul riordinamento della vigente legislazione valutaria;

h) sugli accordi internazionali relativi alla sistemazione dei crediti esteri verso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero anteriori all'8 settembre 1943 e sul riconoscimento e sulle degli impegni e delle operazioni assunti a nome dell'Istituto stesso posteriormente a tale data;

i) su quant'altro concerna i rapporti finanziari e valutari dell'Italia con l'estero e gli accordi da prendersi in correlazione alle direttive dell'economia di guerra

2156
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

delle Nazioni Unite e alle autorità per collaborare con esse mediante la ricerca di attività, ovunque si trovino, di gerarchi nazi-fascisti o che siano state comunque sottratte all'Italia, alle Nazioni Unite e ad altri Paesi.

Art. 4.

La Commissione si varrà del Servizio delle valute presso il Ministero del tesoro quale propria segreteria.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione, ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alla nomina, a carattere permanente o temporaneo, di Commissioni speciali aventi l'incarico di predisporre gli studi preparatori per particolari materie o Paesi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 157. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 307.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

N. 307. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 27 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 309.
Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo.

N. 309. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti agli effetti civili:

1) la Bolla del Sommo Pontefice emessa a mezzo della Dataria Apostolica in data 18 novembre 1941, relativa alla separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo;

2) il decreto del Vescovo di Aversa in data 24 ottobre 1941 relativo alla attribuzione al Beneficio Decanale presso il Capitolo Cattedrale di Aversa, dell'annua rendita di L. 1000, costituita dagli interessi di un certificato del Debito pubblico, Rendita 5 %, del capitale nominale di L. 20.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto la legge 16 marzo 1933, n. 366;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 27 luglio 1929, col quale viene riconosciuto a favore dei signori Gasperi Attilcare, Teodoro e Filippo il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i prefati signori Gasperi Attilcare, Teodoro e Filippo si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 27 luglio 1929, è riconosciuto il [illegible] diritto esclusivo di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985081

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione, ha facoltà di provvedere, con propri decreti, alla nomina, a carattere permanente o temporaneo, di Commissioni speciali aventi l'incarico di predisporre gli studi preparatori per particolari materie o Paesi.

ART. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 367.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

N. 367. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 27 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Scordia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 368.

Erezione in ente morale della Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati.

N. 368. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » per conferimento di premi e borse di studio a favore di studenti e laureati, derivante dal testamento segreto in data 12 giugno 1938 e successivi codicilli, in data 2 luglio 1938, 6 novembre 1940 e 2 ottobre 1941, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945

della Dataria Apostolica in data 18 novembre 1941, relativa alla separazione perpetua della Cura d'Anime della parrocchia della Cattedrale di Aversa dalla Prima Dignità del Decanato presso quel Capitolo;

2) il decreto del Vescovo di Aversa in data 21 ottobre 1941 relativo alla attribuzione al Beneficio Decanale presso il Capitolo Cattedrale di Aversa, della rendita di L. 1000, costituita dagli interessi di un certificato del Debito pubblico, Rendita 5 %, del capitale nominale di L. 20.000.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 280;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 28 luglio 1920, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Gasperi Anilcare, Teodoro e Filippo il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i predetti signori Gasperi Anilcare, Teodoro e Filippo si trovano tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Considerato tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12885 del 28 luglio 1920, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, come segue:

1) a favore dei signori Gasperi Anilcare e Teodoro nei punti della posta di S. Feliciano nn. 9, 38, 90 e nel Porcinella della posta stessa n. 23;

2) a favore del sig. Gasperi Anilcare nel punto della posta di S. Feliciano n. 59;

3) a favore del sig. Gasperi Filippo di Anilcare nel punto della posta di S. Feliciano n. 102.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945.

Il Ministro: GULLO

(890)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1915.

Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1915 dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2389;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1914, col quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Visto le deliberazioni commissariali n. 2 e n. 13, rispettivamente in data 3 novembre 1914 e 17 febbraio 1915;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura, stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, richiamato nelle premesse, sono modificate come appresso:

Tasse d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 400 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 260 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;

c) L. 80 per gli utenti di macchine da caffè o di recipienti a pressione, esclusi le bombole.

Quota variabile:

a) L. 80 per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio o impianto di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 60 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifoni, motrici;

c) L. 40 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, esclusa le bombole.

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)
(Titolo 1° del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione per il servizio di sorveglianza contro gli infortuni (articoli 45 e 72 del regolamento).

Paragr. 1) Generatori:	
a) fissi:	
fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L. 160
b) fissi, semifissi, locomobili:	
oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	» 260
per ogni 100 m² in più o frazione	» 160
c) locomobili industriali e semifissi sopra i 25 m²	» 360
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (3)	» 320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 280
f) per generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 100 litri di capacità totale	» 240
oltre 100 e fino a 300 litri	» 320
per 1000 litri o frazione, oltre 300 in più	» 120
Paragr. 2) Recipienti a vapore:	
a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4):	
fino a 300 litri di capacità (5)	L. 160
oltre 300 fino a 1000	» 200
oltre 1000 fino a 5000	»
oltre 5000	»
b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):	
fino a 2 corpi	L. 200
oltre 2 sino a 4	» 320
oltre 4 sino a 6	» 520
oltre 6 sino a 10	» 520
oltre 10 sino a 20	» 620
oltre 20 sino a 50	» 760
oltre 50	» 1000
Paragr. 3) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):	
per ogni singolo apparecchio (7):	
fino a 300 litri di capacità totale (6)	L. 88
oltre 300 fino a 1000	» 152
oltre 1000 fino a 5000	» 196
oltre 5000	» 240

(1) In relazione all'art. 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, le quote indicate nella presente tabella A sono maggiorate della percentuale occorrente a titolo di rimborso delle spese vive inerenti ai apparecchi ed servizi compiuti dai tecnici dell'Associazione presso il consortista:

10 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 1ª zona;
50 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona;
80 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 3ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 10 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 20 la cifra che rappresenta la potenzialità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 21 dicembre 1926, n. 2389;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consorzisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1944, col quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Viste le deliberazioni commissariali n. 2 e n. 13, rispettivamente in data 3 novembre 1944 e 17 febbraio 1945;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura, stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, richiamato nelle premesse, sono modificate come appresso:

Tasse d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 100 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 240 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;

c) L. 80 per gli utenti di macchine da caffè o di recipienti a pressione, esclusi i bombole.

Quota variabile:

a) L. 80 per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio, o impianto di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 60 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifoni, motrici;

c) L. 10 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, esclusi le bombole.

Tassa di voltura. — L. 40 per ogni apparecchio o impianto volturato.

Art. 2.

Sono approvate, per l'anno 1945, le tariffe dei contributi dovuti dai consorzisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Ministro: Gronchi

per ogni 100 m² in più o frazione	» 80
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 m²	» 360
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (3)	» 320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 220
f) per generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 100 litri di capacità totale	» 240
oltre 100 e fino a 2000 litri	» 320
per 1000 litri o frazione, oltre 2000 in più	» 120

Paragr. 2) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (9):

fino a 200 litri di capacità (6)	L. 132
oltre 200 fino a 1000	» 208
oltre 1000 fino a 5000	» 320
oltre 5000	» 480

b) a più cilindri modulati sulla incastellatura della stessa macchina:

fino a 2 corpi	L. 296
oltre 2 sino a 4	» 320
oltre 4 sino a 6	» 408
oltre 6 sino a 10	» 520
oltre 10 sino a 20	» 680
oltre 20 sino a 50	» 760
oltre 50	» 1000

Paragr. 3) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio (7):

fino a 500 litri di capacità totale (8)	L. 88
oltre 500 fino a 1000	» 112
oltre 1000 fino a 5000	» 136
oltre 5000	» 280

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 12 ottobre 1938, le quote indicate nella presente tabella 1 sono maggiorate delle percentuali seguenti in modo di rimborso delle spese vive inerenti al espletamento di servizio sostenute dal Consorzio dell'Associazione presso il consorziato:

10 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona;
20 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 3ª zona;
30 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 4ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 18 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Qualora si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anziché per la superficie riscaldata (tipi Velox o similari), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 30 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per locomobili, agricole agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disolatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a collaudo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(6) Per la capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può accogliere la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per gasificare di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1936, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218631

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità;

al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

Tariffa. 4) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 40 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno L. 24
dal 6° apparecchio in poi	» 12

con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 32 del regolamento), *per ogni apparecchio:*

a) Generatori:

fino a 25 m²	L. 30
da 25 a 100 m²	» 50
per ogni 50 m² o frazione in più	» 10
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 25
Generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 100 litri	» 25
oltre 100 litri	» 30
b) Recipienti (1):	
fino a 100 litri o a 2 corpi	» 10
oltre	» 20

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a sei, la tariffa viene ridotta del 50 % per il sesto apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 10 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, sempreché siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acqua gassata ed anche, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 20 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero. Tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 34 del regolamento.

In presenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori pre-

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per rilascio di libri di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 97, 99, 7 e 8 del regolamento):

libro di prova	L. 12
libretto regolamentare	» 50
libretto di continuazione	» 5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata al titolo I del regolamento (provvisoria)	» 10

oltre il rimborso della prescritta marca da bollo.

Le quote specificate sono comprensive delle spese per le formalità, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

(Titolo II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quote dovute cumulativamente dal committente all'Associazione per la prima verifica e prova in esercizio dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (2):

Vale la nota 1 a pagina precedente della tabella A.

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consumo non è soggetto ad alcuna tariffa;	
b) per una motrice fissa a fino a 50 cv . . .	L. 60
oltre 50 cv . . .	» 100
per ogni motrice fissa in più nello stesso locale, stabilimento o cantiere	» 60
c) per ogni forno da calce	» 100
d) per ogni fornace da laterizi	» 120
e) per un forno, con uno o più gasogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno a gassogeno separato	» 80
per ogni unità come sopra in più nello stesso locale, stabilimento o cantiere	» 60
f) per un forno con camera o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno a gassogeno separato	» 200
per ogni unità come sopra in più nello stesso locale, stabilimento o cantiere	» 80
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni fusa a gassogeno separato	» 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso locale, stabilimento o cantiere	» 140
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 964127

dal 6° apparecchio in poi . . . . . L. 15

con un massimo complessivo non superiore a L. 500.

Qualora l'apparecchio sia giacente, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 22 del regolamento), per ogni apparecchio:

a) Generatori:
- sino a 25 m² . . . . . L. 500
- da 25 a 100 m² . . . . . » 800
- per ogni 100 m² o frazione in più . . . . » 100
- macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m² . . . . . » 200

Generatori a riscaldamento elettrico:
- fino a 1000 litri . . . . . » 240
- oltre 1000 litri . . . . . » 360

b) Recipienti (1):
- fino a 2000 litri o a 2 corpi . . . . . » 180
- oltre . . . . . » 240

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati dallo stesso ispettore, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il terzo apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 100 per le caldaie da caffè e a L. 50 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, sempreché siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione di gazzosa la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari si applica la tariffa di L. 50 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi siano risultati visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero, tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 22 del regolamento.

In assenza di questi certificati o quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per cura del costruttore o del riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere fatte dai tecnici dell'Associazione.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (art. 73 del regolamento):

- generatori fino a 25 m² . . . . . L. 100
- generatori oltre 25 m² . . . . . » 200
- macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati . . . . . » 50

(1) Nei compresi gli apparecchi ad acetilene, di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1925; i desurriscaldatori, gli scaricatori o separatori di condensa, i disolfatori, i barilotti ricevitori o distributori di vapore o di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli alimentatori automatici, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. Decreto 6 giugno 1942, n. 1313.

compresa dal dazio I del regolamento (prevenzione) . . . . . » 50

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

La quota suddetta non comprende le spese per la fornitura, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

(Tabella II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I.

Quota dovuta obbligatoriamente dal consorziato all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna del generatore termico (art. 92 del regolamento) (2):

Vale a dire i 4 regime precedente della tariffa A.

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consorziato non è soggetto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa a fino a 50 cv . . L. 60
- a oltre 50 cv . . » 100
- per ogni motrice fissa in più nello stesso locale, stabilimento o cantiere . . . . . » 50
- c) per ogni forno da calce . . . . . » 100
- d) per ogni forname da laterizi . . . . . » 400
- e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica e per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 500
- per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60
- f) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria e per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300
- per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60
- g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica e per ogni forno separato:
  - a ciclo discontinuo . . . . . » 300
  - a camere contigue e fuoco continuo . . » 400

(1) Per il controllo termico si applicano le tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e presa in consegna; la tariffa II riguarda le quote dovute annualmente sui detti impianti soggetti a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda le ispezioni e prove obbligatorie effettivamente eseguite a sensi degli articoli 91 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consorziato è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
a) per una camera sovrapposta . . . . . L. 300
b) per una camera contigua e fuoco continuo . » 250
c) per un forno con cilindro e fuoco continuo . » 250
d) per un forno da calce . . . . . » 150
e) per un forno da laterizi . . . . . » 100
f) per un forno con camere o scorie, delle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato avente lo stesso recinto . . . . . » 250
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 60
g) per un forno da cemento . . . . . » 300
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 140
h) per un impianto di ricalcinazione . . . . » 250
i) per un impianto termico . . . . . » 300
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 50

TARIFFA II.

Quote giornaliere dovute obbligatoriamente dai consorziati al
l'Associazione sugli impianti termici posti in esercizio, utilizzati o di riserva (1 sottoposti a sorveglianza (art. 39 e seguenti del regolamento):
a) per un generatore di vapore . . . . . L. 80
b) per una motrice fissa . . . . . » 40
c) per un forno da calce . . . . . » 150
d) per una fornace da laterizi . . . . . » 100
e) per un forno, con uno o più camere in ciascuno, dell'industria metallurgica e per ogni forno o bisogno separato . . . . . » 150
f) per un forno con camere o scorie, delle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno e gassogeno separato . . . . » 75
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 50
per un forno con due o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a) camere sovrapposte . . . . . » 80
b) camere contigue e fuoco continuo . . . » 100
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . . » 120
i) per un forno da cemento . . . . . » 50
l) per un impianto di riscaldamento . . . . » 60
m) per ogni altro impianto termico . . . . » 80

Quando in uno stesso recinto stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 20 %.

TARIFFA III.

Quote per indagini e prove obbligatorie straordinarie eseguite (art. 35 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 434):
a) per ogni operaiste e per il primo giorno . L. 50
b) per ogni operaiste e per ciascun giorno successivo . . . . . » 300
c) per spese del combustibile (2) . . . . » 400

Oltre alle quote a, b, come sopra stabilite salvo la rifusione a pagamento sopra previsti, il consorziato è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del grado tecnicato delle indagini e prove.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo tecnico (art. 88 del regolamento):
per ogni dichiarazione di esonero colla quale si rilascio della prescritta marca da bollo . . . . L. 25

Tariffe C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie ordinate a richiesta di obbligati del consorziato (1), quest'ultimo dovrà all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella C, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle visite straordinarie.

TARIFFA I.

Visite e prove interne e prove idrauliche per ogni apparecchio:
a) generatori:
fino a 25 m² . . . . . L. 600
da 25 a 100 m² . . . . . » 120
per ogni 100 m² o frazione in più . . . . » 100
macchine da calle e generatori piccoli fino a 1 m³ . . . . . » 200
b) per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . . » 250
oltre 1000 litri . . . . . » 500
b) recipienti:
fino a 300 litri . . . . . » 120
oltre 300 e fino a 1000 litri oppure a due corpi . » 200
oltre . . . . . » 400

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella sopra riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %. Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Parage B) Visite per cessioni (art. 101 del regolamento):
si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Parage A) Per visite e prove a bombole e recipienti non asportabili (art. 41 del regolamento (2):
a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . . L. 4.50
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni tamburlo . . . . . » 9.—
per capacità superiore a 5 litri:
per le prime 50 bombole di una partita, per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 821661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2 1 9 7 1

TARIFFA II

Quote per impianti e prove obbligatorie effettuate dal consorziale ai sensi dell'art. 30 e seguenti del regolamento di progetto approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 412, modificato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 413:

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . . L. 48
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . » 30

c) per analisi del combustibile (2) . . . » 60

Per impianti che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote di a) e b) sono ridotte del 30 %.

Per prove di collaudo che si verifica siano state richieste dal costruttore o dall'installatore dell'apparato termico le quote di a) e b) sono aumentate del 10 %.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.

Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

(2) Le quantità del combustibile saranno stabilite quando, per la compilazione della relazione della prova, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Quando occorrano, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente nell'operazione per il cambio di analisi e ricerca fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove avvenga l'impianto termico.

Per le visite straordinarie eseguite a richiesta, oltre le quote del consorziato, la quota dovuta all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella e il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale tecnico del tecnico incaricato della visita stessa, sarà pari al doppio di quella dovuta per la visita ordinaria precedentemente.

TARIFFA I

Parag. 1) Visita interna e prova idraulica per ogni apparecchio:

a) generatori:
fino a 2 mq. . . . . L. 60
da 2 a 5 mq. . . . . » 100
per ogni 10 mq. o frazione in più . . . . . » 20
maggiore di cielo e generatori privati fino a 5 mq. . . . . » 50

b) per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . . » 200
oltre 1000 litri . . . . . » 300

b) recipienti:
sino a 50 litri . . . . . » 20
oltre 500 e sino a 1000 litri oppure a due corpi . . . . . » 30
oltre . . . . . » 50

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella sopra riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %. Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori ed il 12,50 % per i recipienti.

Parag. 2) Visite per cessioni (Art. 101 del regolamento):
si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Parag. 1) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (art. 41 del regolamento) (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . . L. 1,50
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni bombola . . . . . » 3 —
per capacità superiore a 5 litri:
per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . . » 10 —
dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . . . » 6 —
dalla 101ª bombola alla 200ª di una partita, per ogni bombola . . . . . » 4 —
per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . . . . » 2 —

La remunerazione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 96 per mezza giornata, oppure a L. 150 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato calcolato questo a sensi del disposto della nota 2 a pagina seguente.

---

(1) Verifiche obbligatorie oltre quella al normale scadere regolamentare, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio visitato.

(2) Visite previste dal regolamento, una per ogni esercizio, per la custodia dei consorziati e dei costruttori o fabbricanti.

2) per i bolidi di capacità superiore e per i recipienti trasportabili per acque marittime si applica la tariffa raddoppiata di L. 60 per ogni apparecchio fino al numero di quattro e di L. 40 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, quando la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopralluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di strumenti vengono eseguite a parte, ma possono essere proporzionalmente ripartite se nello stesso sopralluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di competenza per conto di più committenti.

c) per prove di gasometri:

per ogni prova completa, corrispondente ad un foro di 100 bocchelle o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . . L. 50

Paragr. *b) Per prove di materiali* art. 11 del regolamento: diritto prelievo provini . . . . . L. 200

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata (2) . . . . . » 300

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole e di materiali ovvero per perquisizione di gasometri, abbia richiesto un tempo notevolmente superiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente elevato fino ad un massimo assoluto di L. 120.

---

(1) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione sulle valvole speciali dal R. decreto 6 giugno 1925, n. 1212, articolo unico, ultimo comma.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

Il Ministro: CROCIANI

(883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato.

DISPOSIZIONE N. 2
DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

In data 29 giugno 1945 l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 311;

Ritenuta la necessità di disciplinare il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo

latte, prodotti caseari in genere ed altri derivati alimentari del latte;

prodotti alimentari per la prima infanzia e prodotti dietetici in genere;

zucchero;

tutti i prodotti alimentari di importazione alleata.

I movimenti dei prodotti sopraelencati possono effettuarsi esclusivamente in esecuzione di piani all'uopo predisposti dall'Alto Commissario o dell'alimentazione, di concerto con la Sottocommissione dell'alimentazione della A.C.

Resta altresì proibito il movimento a mezzo autotrasporti del vino e dei prodotti ittici.

Nessun ulteriore potrà rilasciare permessi in contrasto con la presente disposizione.

La presente disposizione si riferisce ai trasporti effettuati a scopo di commercio, e pertanto sono consentiti:

a) i trasporti effettuati dai produttori per la quota di prodotti ad essi spettanti, purchè scortati dalla documentazione d'uso;

b) i trasporti di prodotti alimentari effettuati da singoli, limitatamente ai quantitativi indispensabili per il consumo familiare.

A norma di legge, tutti gli organismi di polizia e di controllo restano tenuti a far rispettare l'osservanza della presente disposizione, le cui infrazioni sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 285, e successive modificazioni.

La presente disposizione andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1945

L'Alto commissario: LIZZADRI

(925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 giugno 1945 - N. 138

Rendita 3,50 % 1906	L.	112 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 3 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	97,10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780031

prescrizioni regolamentari . . . . . L. 50

(Segue: *Per prove di materiali art. 11 del regolamento 16 maggio 1895, n. 350*)

prelievo provini . . . . . L. 300

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata . . . . . » 300

N. B. — Quando il lavoro per prove di bitumi e di bitumati ovvero per funzionalità di filtri, abbia richiesto un tempo notevolmente superiore a mezza giornata, il compenso potrà essere proporzionalmente elevato fino ad un massimo corrispondente a L. 150.

Questa tariffa vale anche per le prove di resistenza nelle vasche previste dal R. decreto 9 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

L'Ispettore Generale

(883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni relative alla disciplina del movimento dei prodotti alimentari tra i territori restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato.

DISPOSIZIONE N. 2

DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

In data 29 giugno 1945 l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Ritenuta la necessità di disciplinare il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana ed i territori ancora sottoposti al Governo Militare Alleato (A.M.G.);

Presi accordi con la Sottocommissione dell'alimentazione della A.C.;

Sentita la Commissione consultiva centrale del C.L.N.A.I.;

Dispone:

Il movimento dei prodotti alimentari tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana e quelli ancora sottoposti al Governo Militare Alleato (A.M.G.) è libero, fatta eccezione per i seguenti prodotti soltanto a disciplina di vincolo di ammasso e di razionamento nell'una o nell'altra parte dei territori predetti:

grano, granoturco, orzo, segale od avena;

farinate, paste alimentari, ed altri derivati dei suddetti cereali;

risone, riso e derivati;

olii alimentari di genere, burro e grassi animali;

animali da macello, carni fresche e conservate (esclusi pollame, conigli e selvaggina).

La presente disposizione si riferisce ai trasporti effettuati a scopo di commercio, e pertanto sono consentiti:

a) i trasporti effettuati dai produttori per le quote di prodotti ad essi spettanti, purchè scortati dalla documentazione d'uso;

b) i trasporti di prodotti alimentari effettuati da singoli, limitatamente ai quantitativi indispensabili per il consumo familiare.

A norma di legge, tutti gli organismi di polizia e di controllo restano tenuti a far rispettare l'osservanza della presente disposizione, le cui infrazioni sono punite ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1933, n. 285, e successive modificazioni.

La presente disposizione andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, addì 29 giugno 1945

L'Alto Commissario aggiunto

(925)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 giugno 1945 - N. 138

Redimibile 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	94 —
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1946)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,10

Media dei titoli del 21 giugno 1945 - N. 139

Redimibile 3,50 % 1906	L.	113,05
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,90
Id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1946)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,20

21961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia Guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, Registro Finanze n. 4, foglio n. 241), che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 3° anno del 60° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 328), che indice, per l'anno scolastico 1945-46 altro concorso per esami a 20 posti di allievo ufficiale dello stesso Regio corpo;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando il termine fissato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 per la presentazione delle domande e degli altri documenti richiesti, possono partecipare al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza anche i giovani che facciano pervenire al Comando generale il titolo di studio richiesto dall'art. 2, lett. b), del citato decreto Ministeriale, entro il 15 agosto 1945.

Art. 2.

Il paragrafo 1° della lettera b) dell'art. 7 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è modificato come segue:

«b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alle prove orali».

Art. 3.

L'art. 8 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

«L'esame scritto di cultura storica si svolgerà nelle sedi di Cagliari, Messina, Napoli, Roma, Firenze e Bari, alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario unificato.

Il tema di esame sarà preparato dal Comandante generale, il quale provvederà ad inviarlo, in piego sigillato al Comandante della legione della sede suindicata, e quindi, a loro volta, il giorno precedente alla prova scritta, lo consegneranno ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, di cui al successivo art. 4».

Art. 4.

L'art. 16 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 5 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 e per il conferimento di una borsa mensile di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 32 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1945.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal modello.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, in ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione alla Scuola, si sottoporranno volontariamente agli esami orali nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Corte dei conti addì 26 marzo 1945, registro Finanze n. 1, foglio n. 214, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 68° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1945, registro Finanze n. 1, foglio n. 338), che indice, per l'anno scolastico 1945-46 altro concorso per esami a 20 posti di allievo ufficiale dello stesso Regio corpo;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando il termine fissato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 per la presentazione delle domande e degli altri documenti, gli aventi, possono partecipare al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza anche i giovani che facciano pervenire al Comando generale il titolo di studio, richiesto dall'art. 2, lett. b), del citato decreto Ministeriale, entro il 15 agosto 1945.

Art. 2.

Il paragrafo 1° della lettera c) dell'art. 11 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è modificato come segue:

«c) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alle prove orali.»

Art. 3.

L'art. 15 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

«L'esame scritto di cultura storica si svolgerà nelle sedi di Cagliari, Messina, Napoli, Roma, Firenze e Bari, alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il tema di esame sarà preparato dal Comandante generale, il quale provvederà ad inviarlo, in piego suggellato ai comandanti delle sezioni delle sedi suddette, i quali, a loro volta, il giorno precedente alla prova scritta, lo consegneranno al presidente della Commissione di vigilanza, di cui al successivo art. 16.»

Art. 4.

L'art. 16 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

«Apposite commissioni di vigilanza, nominate dal Comandante generale della Regia guardia di finanza, e composte di quattro ufficiali, sorveglieranno i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.»

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il Ministro: TESSITORI

(922)

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano al essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro), in carta da bollo da L. 32 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1945.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, non almeno alla terza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti dovranno inoltre fare quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano in regola saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione in bassorilievo di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza matita dal nudo.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, nell'ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, per possedimento titoli sufficienti per l'ammissione agli esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami scritti nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1945-46 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, offrirà la migliore promessa, conseguendo almeno i gradi voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso una volta per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(926)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SILVIO BAVERA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

stono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Art. 57.

Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione o di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 44, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione o di ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto.

Il prezzo è fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

Art. 58.

Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumità ed alla salute pubblica è data facoltà agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte distrutti per effetto di azioni belliche.

A tal uopo il Genio civile, accertata la necessità di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle località dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

Tale termine è perentorio.

Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

I materiali e gli oggetti già concorrenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, resta

Art. 60.

Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, potrà essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.

La determinazione della spesa sarà fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

La concessione del contributo è fatta dal Genio civile ed il pagamento è disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.

CAPO VII

Disposizioni finanziarie e finali.

Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati, in cui i lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1914.

Art. 62.

Nelle località, dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprietà privata per destinarli a tali usi.

I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 35.

L'Amministrazione ha facoltà di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sarà fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.

Art. 63.

Per i lavori che fino al 31 ottobre 1916 saranno disposti in applicazione del presente decreto l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1910, n. 338.

Art. 64.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di

2172
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni al decreto Ministeriale 13 marzo 1945 che detta le norme del concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 241, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945 registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 338, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, altro concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale dello stesso Regio corpo;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando il termine fissato dall'art. 4 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 per la presentazione delle domande e degli altri documenti richiesti, possono partecipare al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza anche i giovani che facciano pervenire al Comando generale il titolo di studio richiesto dall'art. 2, lett. *b*), del citato decreto Ministeriale, entro il 15 agosto 1945.

Art. 2.

Il paragrafo 1° della lettera *a*) dell'art. 11 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è modificato come segue:

« *a*) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alle prove orali ».

Art. 3.

L'art. 15 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

« L'esame scritto di cultura storica si svolgerà nelle sedi di Cagliari, Messina, Napoli, Roma, Firenze e Bari, alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'istituita ufficiale.

Il tema di esame sarà preparato dal Comandante generale, il quale provvederà ad inviarlo in piego suggellato ai comandanti delle sezioni delle sedi suindicate, i quali, a loro volta, il giorno precedente alla prova scritta, lo consegneranno ai presidenti delle commissioni di vigilanza, di cui al successivo art. 4 ».

Art. 4.

L'art. 16 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

« Apposite commissioni di vigilanza, nominate dal Comandante generale della Regia guardia di finanza, e composte di quattro ufficiali, sorveglieranno i candidati durante lo svolgimento del tema scritto ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 1° ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro), su carta da bollo da L. 32 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1945.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un diploma di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti dovranno inoltre unire tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Regia scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione in bassorilievo, di un piccolo tondo, di un ritratto dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse due ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione, siano esclusi dalla Scuola, si sottoporranno volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, conferibile esclusivamente ad ammessi per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esame.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1945-46 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la migliore votazione, combinando assieme i voti scritti, orali e pratici.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2173

...esame per l'ammissione a 2° anno del 56° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945 registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1945, registro Finanze n. 3, foglio n. 238, che indice, per l'anno scolastico 1945-46 altro concorso per esami a 20 posti di allievo ufficiale della stessa Regia scuola;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il termine fissato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 per la presentazione delle domande e degli altri documenti richiesti, possono partecipare al concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza anche i giovani che facciano pervenire al Comando generale il titolo di studio richiesto dall'art. 2, lett. *b*), del citato decreto Ministeriale, entro il 15 agosto 1945.

Art. 2.

Il paragrafo 1° della lettera *b*) dell'art. 11 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è modificato come segue:

«*b*) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova orale».

Art. 3.

L'art. 15 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

«L'esame scritto di cultura storica si svolgerà nelle sedi di Cagliari, Messina, Napoli, Roma, Firenze e Bari, alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario unificato.

Il tema di esame sarà proposto dal Comandante generale, il quale provvederà ad inviarlo, in piego sottosigillato ai comandanti delle sezioni delle sedi suindicate, i quali, a loro volta, il giorno precedente alla prova scritta, lo consegneranno ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, di cui al successivo art. 4».

Art. 4.

L'art. 18 del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 è sostituito dal seguente:

«Apposite commissioni di vigilanza, nominate dal Comandante generale della Regia guardia di finanza, e composte di quattro ufficiali, sorveglieranno i candidati durante lo svolgimento del tema scritto».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: PESSOTI

(922)

È aperto un concorso, per esami, per l'ammissione nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1945-46 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro), al corso da Bello da 1. 12 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1945.

Alla domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti possono inoltre unire quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano ritenuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Regia scuola dell'Arte della medaglia (palazzo della Regia zecca).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano, copiato dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal modello.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, in ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, per possedere più sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottoporranno volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla scuola se non ottengono l'ammissione per esame.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1945-46 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 13 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(926)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Avv. UGO GUALTIERI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 917621

23

Legal Government 91

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4610/L.

AP/pg.
28 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.73 of 19 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.
	2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.
(a) Education	(a) Decree of the Lieutenant General No.509 of 18 September 1944. Suppression of a post on the organic rolls of technical personnel Group B employed by the Royal Professional School for women "Vittorio Emanuele II" of Naples.
(b) Education	(b) Decree of the Lieutenant General No.510 of 18 September 1944. Suppression of two posts on the organic rolls of technical personnel Group C of the Royal Technical Industrial School of Ortona a Mare.
(c) Education	(c) Decree of the Lieutenant General No.511 of 18 September 1945. Suppression of a post on the organic rolls of the technical personnel Group B of the Royal Technical Professional School for Women of Bari.
(d) Land Forces	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.292 of 19 April 1945. New rules for the classification of medical and legal requirements of non commissioned officers of the Royal Army.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Education

(a) Decree of the Lieutenant General ... Septe ber 1944.

Suppression of a post on the organic ... of technical personnel Group B employed by the Royal Professional School for women "Vittorio Emanuele II" of Naples.

(b) Education

(b) Decree of the Lieutenant General No.510 of 18 September 1944.

Suppression of two posts on the organic rolls of technical personnel Group C of the Royal Technic Industrial School of Ortona a Mare.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No.511 of 18 September 1945.

Suppression of a post on the organic rolls of the technical personnel Group B of the Royal Technical Professional School for Women of Bari.

(d) Land Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.292 of 19 April 1945.

New rules for the classification of medical and legal requirements of non commissioned officers of the Royal Army.

(e) Finance Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.293 of 19 April 1945.

Unfreezing the amounts credited to workers ... recalled to military service by R.Decree No 314 of 25 March 1943 doubling the family allowances.

5099

(f) Land Forces Navy Air Force Civil Affairs

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.294 of 25 April 1945.

Cancelling from the organic rolls officers who have collaborated or who are collaborating with armed forces at war with Italy.

69

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(g)
Finance
Land Forces
Navy
Air Force

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.295 of 25 May 1945.
Increasing the amount already allotted by the estimates of expenditures to the Ministries of War, Marine and Air Force for the financial year 1944-1945.

(h)
Finance
Civil Affairs

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.296 of 25 May 1945.
Increasing the amounts already allotted by the estimate of expenditure to the Ministry for Occupied Italy fo the financial year 1944-1945.

(i)
Agriculture
Industry
Commerce
Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.297 of 8 June 1945.
Liquidation of the National Body for the Distillation of Wine Products and of the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(j)
Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.298 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Gesù Gonfalone" at Capua (Naples).

(k)
Local Government

(k) Decree of the Lieutenant General No.299 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Santa Maria del Soccorso" with seat in Maddaloni (Naples).

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Rules actuating Legislative Decree of Lieutenant General No.70 of 12 March 1945 relating to the issuance of Quinquennial Treasury Premium Bonds yelding a 5% annual interest and payable on 1 April 1960.

(m)
Agriculture

(m) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Bari.

(n) Ministerial Decree of 8 June 1945.
...inisterial Decree of Directors of the "Cassa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Commerce
Finance

Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(j)
Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No 298 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Gesù Confalone" at Capua (Naples).

(k)
Local Government

(k) Decree of the Lieutenant General No.299 of 26 April 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita di Santa Maria del Soccorso" with seat in Maddaloni (Naples).

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Rules actuating Legislative Decree of Lieutenant General No.70 of 12 March 1945 relating to the issuance of Quinquennial Treasury Premium Bonds yelling a 5% annual interest and payable on 1 April 1960.

(m)
Agriculture

(m) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Bari.

(n)
Finance

(n) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Cassa Torgianese per Carotti" cooperative company limited with seat at Torgiano (Perugia) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(o)
Agriculture
Food
Commerce

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Abrogating Ministerial Decree of 5 March 1945 which authorized the High Commissariat for Alimentation to purchase cereals and leguminous products from producers.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21D

later than 1700 hours, Friday, 6 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

217.6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5068

(246

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 19 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-276 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 300		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo Prezzi vari			Un fascicolo Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-43); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 569.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile «Vittorio Emanuele II» di Napoli Pag. 890

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.

Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare . . . Pag. 890

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 511.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari . . . . . Pag. 890

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 222.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito . Pag. 891

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945, n. 223.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 893

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spirti di seconda categoria . . . . . Pag. 893

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli) . . . . . Pag. 898

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli). Pag. 899

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, con scadenza al 1° aprile 1950 . . . . . Pag. 900

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

213

21811

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (selezione titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Anno solare L. 650 — ; semestrale » 360 — ; Un fascicolo Lire 100 } All'estero . . . . . { Anno solare L. 800 — ; semestrale » 500 — ; Un fascicolo, il doppio del prezzo di vendita per l'Italia }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel cortile del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 29-34); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le Librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 settembre 1944, n. 509.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile «Vittorio Emanuele II» di Napoli . . . Pag. 499

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.

Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare . . . . . Pag. 499

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 511.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari . . . . . Pag. 500

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 gennaio 1945, n. 292.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito . . . Pag. 501

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 gennaio 1945, n. 293.

Scioglimento delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 311, sul raddoppiamento degli assegni familiari. . . . Pag. 501

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 gennaio 1945, n. 294.

Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o coperino con forze armate in guerra contro l'Italia . . . . . Pag. 502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 maggio 1945, n. 293.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . . Pag. 503

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 aprile 1945, n. 298.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Giuseppe, in Capua (Napoli) . . . . . Pag. 503

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 296.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli). Pag. 503

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 79, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, con scadenza al 1° aprile 1950 . . . . . Pag. 504

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari . . . . . Pag. 504

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Turrianese per Casali, anonima cooperativa con sede in Turrano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 505

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 3 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissario dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi secchi presso i produttori . . . . . Pag. 505

2182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950537

6246

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1941 . . . . . Pag. 902

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 22 A) . . . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 904

Media dei titoli . . . . . Pag. 904

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 509.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuola media;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuola media.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 4, *foglio* n. 128. FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 510.

Soppressione di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo C nell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuola media;

Vista la tabella *D* (prospetto n. 3) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* l'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare previsto dalla citata tabella *D*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza da. 16 ottobre 1940, sono soppressi due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* previsti dalla tabella *D* (prospetto n. 3), dell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuola media.

Ordiniamo; a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 4, *foglio* n. 128. FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 511.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218 3

Prestito redimibile 3,50 % (1934) . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 95 A) . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 903

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . Pag. 903

Media dei cambi . . . Pag. 904

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 309.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile e Vittorio Emanuele II » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile e Vittorio Emanuele II » di Napoli, previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 138. FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 310.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile e Vittorio Emanuele II » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile e Vittorio Emanuele II » di Napoli, previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile « Vittorio Emanuele II » di Napoli, allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 137. FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 311.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari previsto dalla citata tabella *B*;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1940, sono soppressi due posti di ruolo di personale tecnico di gruppo *C* previsti dalla tabella *D* (prospetto n. 3), dell'organico della Regia scuola tecnica industriale di Ortona a Mare, allegato al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI — GROCCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 136. FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 312.

Soppressione di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo B nell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073, riguardante l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie;

Vista la tabella *B* (prospetto n. 6) allegata al predetto Regio decreto;

Considerata l'opportunità di ridurre di un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* l'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari previsto dalla citata tabella *B*;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218 41

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con decorrenza dal 16 ottobre 1944, è soppresso un posto di ruolo di personale tecnico di gruppo *B* previsto dalla tabella *B* (prospetto n. 6) dell'organico della Regia scuola professionale femminile di Bari allegata al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1053, concernente l'istituzione di nuove scuole medie e corsi di scuole medie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SCOCCIMARRO — GROSSARDI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 127. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 202.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico-legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica degli artt. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie [illegible] dei sottufficiali pos-

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 126. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 203.

Svincolo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sul raddoppiamento degli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le somme per assegni familiari accreditate ai lavoratori richiamati alle armi in applicazione del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, potranno essere liberamente corrisposte, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori che risultino in congedo o in licenza assimilabile a congedo.

Art. 2.

Per ottenere lo svincolo, gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, documentando la loro situazione militare.

La domanda di svincolo deve essere formulata dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218 51

ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SCOCCIMARRO — GROSSO

Visto, il guardasigilli: TARCHI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 137. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 202.

Nuove norme per gli accertamenti medico-legali nei riguardi dei sottufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico-legali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio dei sottufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle seguenti formule:

idonea al incondizionato servizio militare;

non idonea (temporaneamente o permanentemente) al servizio militare.

Art. 2.

Il giudizio di non idonea permanente al servizio militare, di cui al precedente articolo, non infirma, a tutti gli effetti di legge, le disposizioni in vigore relative al trasferimento nella posizione di servizio territoriale.

Visto, il guardasigilli: TARCHI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 138. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 203.

Svincolo delle somme accreditate ai lavoratori richiamati alle armi per effetto del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 311, sul raddoppiamento degli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 311;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le somme per assegni familiari accreditate ai lavoratori richiamati alle armi in applicazione del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 311, potranno essere dalle rimaste corrisposte, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori che risultino in congedo o in licenza assimilabile a congedo.

Art. 2.

Per ottenere lo svincolo, gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, documentando la loro situazione militare.

La domanda di svincolo deve essere formulata dal lavoratore avente diritto.

Art. 3.

In caso di morte del lavoratore avente diritto o nel caso in cui sia stato dichiarato disperso o risulti, comunque, irreperibile, il diritto può essere esercitato, in ordine esclusivo, dalla moglie, dai figli, e nell'interesse di questi dalla persona che ne abbia la rappresentanza legale, e dai genitori. Ogni diversa disposizione per atto tra vivi e di ultima volontà è nulla. In mancanza di moglie, figli e genitori saranno osservate le disposizioni del Codice civile sulle successioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218891

Le somme accantonate in conformità del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sono esenti, in caso di morte del militare avente diritto, dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà rivalersi sulle somme svincolate degli eventuali suoi crediti, a qualsiasi titolo, verso il richiamato.

Art. 5.

Il calcolo degli interessi dovuti a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, sarà fatto annualmente, con riferimento alla scadenza media tenuto conto del periodo di accantonamento.

Art. 6.

I rimborsi dovuti dallo Stato a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 314, saranno effettuati a periodi bimestrali nella misura dei due terzi dell'importo dei pagamenti risultanti dagli stati di spesa prodotti per ogni bimestre dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo conguaglio a fine di ogni anno solare sulla base delle risultanze di gestione accertate in sede di bilancio dell'Istituto predetto e dopo l'approvazione di questo ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 1 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIUSTI — SOLARI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 135. — FRANZA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali delle Forze armate che abbiano cooperato o che cooperino, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combattono contro l'Italia, sono senz'altro cancellati dai ruoli con perdita del grado, indipendentemente da l'azione penale da esperirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali.

La cancellazione dai ruoli, di cui al comma precedente, da adottare con decreto Luogotenenziale, è subordinata:

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, se si tratti di ufficiali generali od ammiragli e di ufficiali superiori;

alla decisione del Ministro competente, se si tratti di ufficiali inferiori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLARI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 137. — FRANZA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 295.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788281

Art. 5.

Il calcolo degli interessi dovuti a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 214, sarà fatto analiticamente, con riferimento alla scadenza media tenuto conto del periodo di ricantonamento.

Art. 6.

I rimborsi dovuti dallo Stato a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 214, saranno effettuati a periodi bimestrali nella misura dei due terzi dell'importo dei pagamenti risultanti dagli stati di spesa prodotti per ogni bimestre dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo conguaglio a fine di ogni anno solare sulla base delle risultanze di gestione accertate in sede di bilancio dell'Istituto predetto e dopo l'approvazione di questo ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Grandi — Soleri — Piccioni — Tupini

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4 *foglio n.* 135. — Draga

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 294.

Cancellazione dai ruoli degli ufficiali che abbiano cooperato o cooperino con forze armate in guerra contro l'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Art. 1.

Gli ufficiali delle Forze armate che abbiano cooperato o che cooperino, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combattano contro l'Italia, sono senz'altro cancellati dai ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall'azione penale da esercirsi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali militari o di altre leggi speciali.

La cancellazione dai ruoli, di cui al comma precedente, da adottare con decreti Luogotenenziali, è subordinata:

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, se si tratti di ufficiali generali od ammiragli e di ufficiali superiori;

alla decisione del Ministro competente, se si tratti di ufficiali inferiori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Casati — Soleri — De Courten — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 131 — Draga

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 295.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione di fondi nei bilanci delle Amministrazioni militari per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218

le spese relative all'assistenza ed al rimpatrio dei prigionieri di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento

Ministero della guerra:

Cap. n. 67 *ter*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 5.250.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 119 *bis*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 375.000.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 69 *bis*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 375.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 133. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio

del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45, approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 13 «Spese per l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 è aumentato di L. 100.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 132. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 10 giugno 1937, n. 1269, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 2273, relativo all'approvazione dello statuto-regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1119, recante modificazioni alla predetta legge, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1941, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946181

Ministero della guerra:

Cap. n. 67 *ter*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 5.250.000.000

Ministero della marina:

Cap. n. 119 *bis*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 375.000.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 60 *bis*. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . . . L. 375.000.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 133. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 296.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione di ulteriori fondi nello stato di previsione della spesa

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 132. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 297.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 2278, relativo all'approvazione dello statuto regolamento del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1940, n. 1419, recante modificazioni alla proletta legge, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1941, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, recante disposizioni temporanee per la provvista del vino da destinare alla distillazione;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

21601
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CAPO I

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale per la distillazione delle materie grasse.

Art. 1.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie grasse, costituito a norma dell'art. 11 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è posto in liquidazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina il commissario liquidatore, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il commissario liquidatore è assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, della industria, del commercio e del lavoro.

Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e del lavoro, ove trattisi di sostituzione dei rispettivi rappresentanti.

Art. 4.

La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro. Egli convoca il Collegio ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme contenute nell'art. 2403 del Codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste o il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare l'inventario annuale, ma deve presentare al Ministro per l'agricoltura e le foreste, alla fine di ogni semestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Collegio dei revisori.

Art. 7.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 10.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente passano al commissario liquidatore, e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni e sta in giudizio nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, se intutto o in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 13.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e riconoscimenti di diritti di terzi, cancellare ipoteche, rescindere pegni, svincolare cauzioni ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire duecentomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Collegio dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2191

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina il commissario liquidatore, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il commissario liquidatore è assistito da un Collegio di revisori costituito di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, della industria, del commercio e del lavoro.

Alla costituzione del Collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e del lavoro, ove trattisi di sostituzione dei rispettivi rappresentanti.

Art. 4.

La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro. Egli convoca il Collegio ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme contenute nell'art. 2403 del Codice civile in quanto applicabili.

Il Collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste o il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

Il commissario liquidatore è pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni. Egli esercita personalmente le funzioni stesse e provvede alle operazioni inerenti secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste, rispettivamente indicato dal precedente capoverso, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 10.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente passano al commissario liquidatore, e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni e sta in giudizio nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 12.

La disponibilità monetaria nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessarie per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, se in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 13.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunce alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni ed accettare cessioni e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire diecimila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Collegio dei revisori.

Art. 14.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno della entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori dell'Ente.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776521

sentito il commissario liquidatore e il Collegio dei revisori, stabilisce, con decreto, il tempo della vendita disponendo se questa deve essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno od a privilegio pagando il creditore, e ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 15.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'Ente e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano, riguardo ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede sentito il commissario e il Collegio dei revisori.

Entro un mese dalla comunicazione del rilievo di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16.

L'azione per far valere le responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'Ente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Eguale azione può essere esercitata contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti.

Art. 17.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'Ente esistenti nel territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli all'uopo può anche chiedere l'apposizione dei sigilli.

Analogamente deve procedere per i beni, gli archivi, le scritture e i documenti esistenti nel territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, entro un mese dal giorno in cui il presente decreto entrerà

Art. 19.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 20.

Fino a quando non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio occupato, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti dell'Ente, accettare o contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente e passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può tuttavia disporre, sentito il Collegio dei revisori, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 21.

Entro quindici giorni dal conderamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 22.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'agricoltura e le foreste autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 23.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Collegio dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

senza averne veste legale, abbiano, rigirato ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede sentito il commissario e il Collegio dei revisori.

Entro un mese dalla comunicazione del rilievo di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16.

L'azione per far valere le responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'Ente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Eguale azione può essere esercitata contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti.

Art. 17.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'Ente esistenti nel territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli allo scopo può anche chiedere l'apposizione dei sigilli.

Analogamente deve procedere per i beni, gli archivi, le scritture e i documenti esistenti nel territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, entro un mese dal giorno in cui il presente decreto entrerà in vigore nel territorio stesso.

Art. 18.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

in giudizio attivamente o passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può tuttavia disporre, sentito il Collegio dei revisori, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 21.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario-liquidatore riferisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 22.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'agricoltura e le foreste autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 23.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre la sua istanza circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Collegio dei revisori, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 24.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e sono decorsi i termini indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2164

norma del comma medesimo e le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è ancora esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del commissario, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 25.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 26.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 23 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207, primo e secondo comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Art. 27.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 209 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con e particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 24, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle cose di cui

34 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Art. 29.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Collegio dei revisori. Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Collegio dei revisori e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'agricoltura e le foreste e al Ministro per il tesoro.

Art. 30.

Il fondo residuato dalla liquidazione viene devoluto allo Stato.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della disposizione prevista nel presente articolo.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 32.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

2195
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

de' pagamenti. I creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 25.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 26.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 23 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni prevista nell'articolo 207, primo e secondo comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 27.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 209 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 24, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Per il reclamo di reconti si applica l'art. 20, comma secondo.

Art. 28.

Agli effetti della liquidazione concorsuale i diritti dei creditori, i rapporti giuridici preesistenti e gli atti pregiudizievoli ai creditori, sono regolati negli articoli

bunale competente a norma dell'art. 23, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Collegio dei revisori. Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Collegio dei revisori e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'agricoltura e le foreste e al Ministro per il tesoro.

Art. 30.

Il fondo residuato dalla liquidazione viene devoluto allo Stato.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata le variazioni dipendenti dall'applicazione della disposizione prevista nel presente articolo.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 32.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 33.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecento a lire cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 24 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2169

CAPO II.

Disposizioni concernenti il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Art. 24.

Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito con l'art. 2° della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è sciolto.

Alla liquidazione del suo patrimonio si provvede a mezzo di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 25.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 26.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno scelto tra i consorziati e il terzo scelto fra i creditori.

Art. 27.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni concernenti la liquidazione contro amministrativa.

Art. 28.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 29.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo sentito il Ministero del tesoro con tratti di sostituzione del proprio rappresentante.

Art. 30.

Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro i poteri che per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose sono conferiti al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le relazioni previste negli articoli 8 e 21 devono essere presentate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Allo stesso Ministro deve essere rimessa copia del l'inventario.

Art. 31.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 13 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

Art. 32.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

Art. 33.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che rimane da ripartire.

CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 34.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1266, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1940, n. 1149, ed alla legge 12 marzo 1941, n. 283, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate.

Art. 35.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218647

decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 36.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno scelto tra i consorziati e il terzo scelto fra i creditori.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 38.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro.

Art. 39.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo sentito il Ministero del tesoro ed inoltre di sostituzione del proprio rappresentante.

Art. 40.

Le disponibilità finanziarie, quindi le somme ricevute a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 41.

Il compenso al commissario liquidatore e ai revisori è determinato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 42.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 13 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

Art. 44.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei fondi disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

Art. 45.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno da l'approvazione del rendiconto, la prescrizione è nei limiti di ciò che essi sono ha ricevuto.

Capo III.

Disposizioni finali

Art. 46.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1253, e successive modificazioni ed integrazioni ed in quella R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, ed alla legge 13 marzo 1941, n. 383, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate.

Art. 47.

Le disposizioni del R. decreto-legge 19 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283, rimaste in vigore successivamente alla entrata in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono abrogate.

Art. 48.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SOLERI — PERTINI — CREMASCHI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 140 — ESPOSITO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

N. 298. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

N. 299. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 1° aprile 1956.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale viene autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premi, con scadenza al 1° aprile 1956;

Potranno emettersi buoni multipli da L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, entro il limite massimo, in vigore per gli attuali buoni poliennali, di cinque milioni di lire di capitale nominale.

I titoli nominativi conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

È in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di titoli nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con successivi decreti saranno stabiliti i modelli, le leggende, i segni caratteristici dei titoli al portatore, nonchè dei titoli e libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i titoli al portatore rappresentanti i nuovi buoni del Tesoro, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in titoli al portatore di valore nominale maggiore; e quelli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in altri di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nel precedente art. 1.

I frazionati i titoli nominativi, comprendenti più buoni del Tesoro quinquennali, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli menzionati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato dal precedente art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente e senza altro limite, all'infuori di quello dipendente dal formato del titolo nominativo.

I numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, rimangono invariati nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, e possono essere attribuiti, dall'Amministrazione, indifferentemente, ai titoli da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996121

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 140 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 298.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

N. 298. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù Gonfalone, in Capua (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 299.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

N. 299. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, con sede in Maddaloni (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Norme per l'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, relativo alla emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5%, a premi, con scadenza al 1° aprile 1950;

D'intesa col Ministro per la grazia e giustizia e con i Ministri per le finanze, e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 1° aprile 1950, e operazioni sui relativi titoli.

Art. 1.

I buoni del Tesoro, a premi, quinquennali, 5 per cento autorizzati col decreto legislativo Luogotenenziale, 12 marzo 1945, n. 70, avranno il taglio unitario di L. 500.

unitari al portatore, dai quali provengono.

È in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di titoli nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali potrà comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di lire di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con successivi decreti saranno stabiliti i modelli, la leggenda, i segni caratteristici dei titoli al portatore, nonchè dei titoli e libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i titoli al portatore rappresentanti i nuovi buoni del Tesoro, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in titoli al portatore di valore nominale maggiore; e quelli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in altri di valore inferiore, fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nel precedente art. 1.

Parimenti i titoli nominativi, comprendenti più buoni del Tesoro quinquennali, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli menzionati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti, sino all'ammontare massimo indicato dal precedente art. 2, al nome della medesima persona o dello stesso ente e senza altro limite, all'infuori di quello dipendente dal formato del titolo nominativo.

I numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione, rimangono invariati nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, e possono essere attribuiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo che nelle domande di tali operazioni sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Per il trasferimento di titoli al portatore rappresentanti i buoni, buoni, in titoli nominativi, e per il cramutamento in titoli al portatore o per il trasferimento dei titoli nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del Tesoro saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni poliennali in circolazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 220 01

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti, per i nuovi buoni del Tesoro, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1915, n. 70, saranno sorteggiati il 1° marzo e nei giorni seguenti di ciascun anno, e saranno pagabili il 1° aprile del medesimo anno e nei giorni successivi.

Per il sorteggio e il pagamento dei premi saranno osservate le norme da stabilirsi con apposito provvedimento.

TITOLO II.

Ricevute provvisorie da consegnarsi ai sottoscrittori ai nuovi buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 6.

In corrispondenza delle somme pagate, per le sottoscrizioni ai nuovi buoni del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale consegneranno agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio bancario, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1915, n. 70, speciali ricevute provvisorie, stampate su carta filigranata, da staccarsi da matrici e contromatrici.

Ciascuna ricevuta è munita del bollo a secco con la leggenda « Regno d'Italia »; e contiene l'intestazione: « buoni quinquennali del Tesoro 5 %, a premi »; la denominazione di ricevuta provvisoria; l'indicazione della tesoreria emittente, della data, del numero di emissione, del capitale nominale dei titoli definitivi da consegnarsi e dei vari tagli di essi; nonchè la designazione dell'Istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, dal quale la sottoscrizione fu effettuata.

All'atto della emissione, ogni ricevuta è sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria emittente o dal cassiere; ed è munita del sigillo della tesoreria medesima. Le contromatrici, corrispondenti alle ricevute emesse, sono custodite dalla tesoreria emittente; le matrici sono inviate all'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 7.

Le ricevute provvisorie sono considerate equivalenti ai buoni del Tesoro quinquennali, da esse rappresentati; e come tali sono negoziabili, sino alla loro sostituzione con i titoli definitivi.

se non contenga l'indicazione del giratario. In questo ultimo caso, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo la ricevuta o trasmetterla a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

La girata non può essere sottoposta a condizioni; e, ove siano esse apposte, si considerano come non scritte.

Non è ammessa la girata parziale.

Art. 9.

Mediante girata per procura, può essere conferito l'incarico a istituto di credito ovvero a ente, partecipante al consorzio, per ottenere la consegna, dalla tesoreria competente, dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, a norma del successivo art. 12.

L'istituto di credito o l'ente, giratario, risponde, verso la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico, della regolarità della consegna.

Art. 10.

Le ricevute provvisorie possono essere costituite in pegno mediante girata con clausola in garanzia o altra equivalente.

Il giratario in garanzia può ottenere la consegna dei buoni del Tesoro, rappresentati dalle ricevute, cui abbia diritto, con l'osservanza delle forme e condizioni indicate nel precedente art. 9.

Art. 11.

Le ricevute provvisorie, in base a richiesta dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, a quale siano intestate ovvero girate, possono essere divise, dopo la chiusura delle sottoscrizioni, dalla tesoreria emittente, in altre; purchè la quantità dei buoni per ciascun taglio, indicata nelle ricevute provvisorie da emettere, corrisponda, complessivamente, a quella dei buoni rappresentati dalla ricevuta presentata per la divisione.

Art. 12.

Le ricevute provvisorie saranno commutate, alla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, con buoni del Tesoro quinquennali, considerati nel presente decreto, nella quantità e nei tagli richiesti su ciascuno di esse.

La consegna dei buoni sarà effettuata, in luogo alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770122

riservate le norme da stabilirsi con apposito provvedimento.

TITOLO II.

Ricevute provvisorie da consegnarsi ai sottoscrittori ai nuovi buoni del Tesoro quinquennali

Art. 6.

In corrispondenza delle somme pagate, per le sottoscrizioni ai nuovi buoni del Tesoro, le sezioni di tesoreria provinciale consegneranno agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio bancario, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, speciali ricevute provvisorie, stampate su carta filigranata, da staccarsi da matrici e contromatrici.

Ciascuna ricevuta è munita del bollo a secco con la leggenda « Regno d'Italia »; e contiene l'intestazione: « buoni quinquennali del Tesoro 5 %, a premi »; la denominazione di ricevuta provvisoria; l'indicazione della tesoreria emittente, della data, del numero di emissione, del capitale nominale dei titoli definitivi da consegnarsi e dei vari tagli di essi; nonchè la denominazione dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, dal quale la sottoscrizione fu effettuata.

All'atto della emissione, ogni ricevuta è sottoscritta dal capo della sezione di tesoreria emittente e dal cassiere; ed è munita del sigillo della tesoreria medesima. Le contromatrici, corrispondenti alle ricevute emesse, sono custodite dalla tesoreria emittente; le matrici sono inviate all'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 7.

Le ricevute provvisorie sono considerate equivalenti ai buoni del Tesoro quinquennali, da esse rappresentati; e come tali sono negoziabili, sino alla loro sostituzione con i titoli definitivi.

Sino a quando non sarà effettuata la sostituzione, le ricevute provvisorie saranno accettate, in luogo dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, sia agli effetti delle anticipazioni considerate nel precedente art. 4; sia per le prestazioni, i depositi, i rinvestimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70; nonchè per i pagamenti indicati nell'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 8.

Il trasferimento dei diritti, inerenti alle ricevute provvisorie, può operarsi mediante girata, scritta a tergo di esse, nello spazio a tale scopo destinato, sottoscritta dal girante e da considerarsi valida, anche

Mediante girata per procura, può essere conferito l'incarico a istituto di credito ovvero a ente, partecipante al consorzio, per ottenere la consegna, dalla tesoreria competente, dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, a norma del successivo art. 12.

L'istituto di credito o l'ente, giratario, risponde, verso la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico, della regolarità della consegna.

Art. 10.

Le ricevute provvisorie possono essere costituite in pegno mediante girata con clausola in garanzia o altra equivalente.

Il giratario in garanzia può ottenere la consegna dei buoni del Tesoro, rappresentati dalle ricevute, cui abbia diritto, con l'osservanza delle forme e condizioni indicate nel precedente art. 9.

Art. 11.

Le ricevute provvisorie, in base a richiesta dell'istituto di credito o dell'ente, partecipante al consorzio, a cui siano intestate ovvero girate, possono essere divise, dopo la chiusura delle sottoscrizioni, dalla tesoreria emittente, in altre, purchè la quantità dei buoni per ciascun taglio, indicata nelle ricevute provvisorie da emettere, corrisponda, complessivamente, a quella dei buoni rappresentati dalla ricevuta presentata per la divisione.

Art. 12.

Le ricevute provvisorie saranno commutate, alla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, con i buoni del Tesoro quinquennali, considerati nel presente decreto, nella quantità e nei tagli indicati su ciascuna di esse.

La consegna dei buoni sarà effettuata, in base alla presentazione delle ricevute, e alla verificazione della loro legittimità, dalla sezione di tesoreria provinciale competente, in ogni caso, agli istituti di credito ovvero agli enti, partecipanti al consorzio, ai quali le ricevute medesime sono intestate ovvero girate.

Art. 13.

All'atto della consegna dei buoni quinquennali, dalle sezioni di Tesoreria provinciale agli istituti e enti consorziati, i buoni stessi dovranno essere muniti del bollo circolare a umido, con inchiostro nero indelebile, dalla sezione di tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ai essi unite.

2202
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di bollo a umido, con inchiostro nero indelebile, recante la indicazione della sede della tesoreria, nonché del bollo a calendario.

Le contromatrici saranno staccate, dai buoni, a cura della tesoreria che provvederà alla consegna.

Art. 14.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle ricevute provvisorie, gli istituti di credito o gli enti, partecipanti al consorzio, ai quali esse siano state intestate o girate, possono farne denuncia, mediante ricorso, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la tesoreria emittente, da notificarsi a quest'ultima, nonchè, a norma dell'art. 52 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, all'Amministrazione del debito pubblico.

Se la denuncia sia presentata da istituto o ente giratario, partecipante al consorzio, il ricorso deve essere notificato anche all'istituto di credito o all'ente, cui la ricevuta venne originariamente intestata.

L'Amministrazione del debito pubblico, nel termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione del ricorso, fatta pervenire per iscritto, alla cancelleria del tribunale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, informazioni circa la ricevuta oggetto della denuncia e le relative osservazioni.

Il presidente del tribunale, in base alle informazioni indicate nel precedente comma, e agli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante, pronuncia, con decreto, l'ammortamento della ricevuta provvisoria e autorizza la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè, nel frattempo, non sia notificata opposizione.

Se alla data della pubblicazione non sia stata effettuata la comunicazione delle ricevute, con i relativi buoni del Tesoro quinquennali, il termine stabilito per la consegna, decorre dalla data di cui al precedente art. 12.

Il decreto è pubblicato, a cura del ricorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e deve essere da lui notificato all'Amministrazione del debito pubblico, all'istituto o ente partecipante al consorzio di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè alla tesoreria emittente, alla quale è data l'affissione nei propri locali, aperti al pubblico.

Nonostante la denuncia, la consegna dei titoli fatta all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, su presentazione, all'Amministrazione del debito pubblico, del decreto o di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la inesistenza di opposizione, ottiene esclusivamente l'autorizzazione, alla tesoreria che emise la ricevuta, per la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 16.

Se chi denunzia lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione della ricevuta provvisoria sia persona o ente, diversa/da quella considerata nel precedente articolo 14, esso deve notificare il ricorso, di cui al primo comma del citato art. 14, anche all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta.

Eseguito il procedimento di ammortamento, giusta le disposizioni indicate nei precedenti articoli 14 e 15, e pronunziato l'ammortamento della ricevuta, la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali viene eseguita, dopo il termine indicato nel detto articolo 15, per il tramite dell'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, indicato nel precedente comma, che risponde della regolarità della consegna nei confronti della sezione di tesoreria emittente e dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 17.

Alle ricevute provvisorie, e alla girata di esse, sono applicabili le disposizioni, relative ai titoli di credito all'ordine, contenute nel libro quarto, titolo V, capo terzo, del codice civile, in quanto siffatte norme siano compatibili con la natura delle ricevute e le disposizioni esistenti nel presente decreto.

Titolo III.

Spedizione dei buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 18.

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottoscrizioni ricevute, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del capo ragioniere e del capo dell'ufficio provinciale del tesoro o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi plichi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sul plico qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei sug-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 220031

ricorso, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la tesoreria centrale, da nominarsi a quest'ultima, nonchè, a norma dell'art. 52 del testo unico 17 luglio 1910, n. 560, all'Amministrazione del debito pubblico.

Se la denuncia sia presentata da istituto o ente gerente, partecipante al consorzio, il ricorso deve essere notificato anche all'istituto di credito o all'ente, cui la ricevuta venne originariamente intestata.

L'Amministrazione del debito pubblico, nel termine di quarantacinque giorni dalla data della notificazione del ricorso, farà pervenire per iscritto, alla cancelleria del tribunale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, informazioni circa la ricevuta oggetto della denuncia e le relative osservazioni.

Il presidente del tribunale, in base alle informazioni indicate nel precedente comma, e agli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante, pronuncia, con decreto, l'ammortamento della ricevuta provvisoria e autorizza la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali, dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, purchè, nel frattempo, non sia notificata opposizione.

Se alla data della pubblicazione non sia stata iniziata la comunicazione delle ricevute con i relativi buoni del Tesoro quinquennali, il termine suddetto per la consegna decorre dalla data di cui al precedente art. 12.

Il decreto è pubblicato, a cura del ricorrente, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e deve essere da lui notificato all'Amministrazione del debito pubblico, all'istituto o ente partecipante al consorzio di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè alla tesoreria centrale che ne eseguì l'affissione nei propri locali aperti al pubblico.

Nonostante la denuncia, la consegna dei titoli fatta all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta o esibitore di essa, prima della notificazione del decreto, libera la Tesoreria e l'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 15.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 2017 del codice civile alle eventuali opposizioni del detentore della ricevuta, da notificarsi, oltre che al denunziante, anche agli uffici e agli istituti o enti di cui al primo e al secondo comma del precedente art. 14.

Trascorso, senza opposizioni, il termine indicato nel quarto e quinto comma del precedente art. 14, la ricevuta non ha più efficacia, salvo le ragioni del detentore verso chi ne ottenne l'ammortamento.

L'istituto di credito o l'ente partecipante al consorzio, a cui favore sia stato pronunziato l'ammortamento, a norma del citato art. 14, anche all'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, intestatario o giratario della ricevuta.

Eseguito il provvedimento di ammortamento, giusta le disposizioni indicate nei precedenti articoli 14 e 15, e pronunziato l'ammortamento della ricevuta, la consegna dei corrispondenti buoni del Tesoro quinquennali viene eseguita, dopo il termine indicato nel detto articolo 15, per il tramite dell'istituto di credito o ente, partecipante al consorzio, indicato nel precedente comma, che risponde della regolarità della consegna nei confronti della sezione di tesoreria centrale e dell'Amministrazione del debito pubblico.

Art. 17.

Alle ricevute provvisorie, e alle girate di esse, sono applicabili le disposizioni relative ai titoli di credito all'ordine, contenute nel libro quarto, titolo V, capo terzo, del codice civile, in quanto siffatte norme siano compatibili con la natura delle ricevute e le disposizioni contenute nel presente decreto.

TITOLO III.

Spedizione dei buoni del Tesoro quinquennali.

Art. 18.

I buoni del Tesoro quinquennali, relativi alle sottosezioni ricevute, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi plichi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui plichi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di Tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i plichi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei plichi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente, all'Istituto Poligrafico dello Stato e al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2204

piste sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la Tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 19.

I pieghi, contenenti i buoni del Tesoro quinquennali, esternamente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di Tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro poliennali.

Art. 20.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da effettuarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 79, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 21.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del Tesoro quinquennali, spetta alla sezione di Tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, dovrà assistere il capo locale dell'ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, al quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei pacchi, dei fogli da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a cerabera in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandola con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coassegnato alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esternamente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, interverrà quale rappresentante governativo, il tesoriere o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 21, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Una degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà insieme con quello relativo all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 23.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 79, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 13. — LUSSO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935121

dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del Tesoro poliennali.

ART. 20.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali, da effettuarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

ART. 21.

Alla confezione dei pieghi contenenti buoni del Tesoro quinquennali, spediti dalla sezione di Tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo della provincia, dovrà assistere il capo locale l'Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro consistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

ART. 22.

Al ritiro, presso l'ufficio postale dei pieghi considerati nel precedente art. 21, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, al Ministero del tesoro (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

ART. 23.

Per le spedizioni dei buoni del Tesoro quinquennali da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1945
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 11. — LUSSU

(886)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1943, col quale è stata disposta la nomina di un commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Bari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario con la collaborazione di un vice commissario, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

L'ing. Armando Lenoci è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(881)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 20 settembre u. s. con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il prof. dott. Cesare Landi;

Veduto il decreto prefettizio del 4 maggio p.p., numero 2997, con il quale, a seguito delle dimissioni del predetto prof. Landi, è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il perito agrario sig. Daniele Luccarelli;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia), nonchè la nomina del perito agrario

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 5 marzo 1945 relativo all'autorizzazione all'Alto Commissariato dell'alimentazione ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, concernente norme per il conferimento ai granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, relativo alla disciplina di contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945,

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione è stato autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori;

Ritenuto che le operazioni di conferimento dei cereali e delle leguminose del raccolto 1944, sono ormai terminate;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'8 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione venne autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

(882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a con[illegible] col Consorzio di credito per le opere pub[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 822071

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: GIULIO

(881)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 20 settembre u. s. con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il prof. dott. Cesare Lanni;

Visto il decreto prefettizio del 1 maggio p.p., numero 2907, con il quale, a seguito delle dimissioni del predetto prof. Lanni, è stato nominato commissario straordinario dell'Ente il perito agrario sig. Daniele Lucarelli;

Decreta:

Art. 1.

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cassa Torgianese per Carati, anonima cooperativa con sede in Torgiano sul Trasimeno (Perugia), nonchè la nomina del perito agrario sig. Daniele Lucarelli a commissario straordinario della cooperativa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(879)

---

alla disciplina di contingentamento dei semi secchi di leguminose da raccolta 1945.

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione è stato autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori;

Ritenuto che le operazioni di reperimento dei cereali e delle leguminose del raccolto 1944, sono ormai terminate;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto Ministeriale 5 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 dell'8 marzo 1945, col quale l'Alto Commissariato dell'alimentazione veniva autorizzato ad acquistare cereali e legumi presso i produttori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMINI

(882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di Amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 231, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944:

Decreto interministeriale 16 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo dei mutui L. 1.720.000;

Decreto interministeriale 17 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Salerno, importo dei mutui L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 28 febbraio 1945, Amministrazione provinciale di Chieti, importo dei mutui L. 5.550.000;

Decreto interministeriale 5 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo dei mutui L. [illegible];

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Enna, importo dei mutui L. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787021

Decreto interministeriale 20 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo dei buoni L. 500.000;

Decreto interministeriale 28 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Teramo, importo dei buoni L. 10.000.000;

Amministrazione provinciale di Latina, importo dei buoni L. 1.000.000.

Roma, addì 12 maggio 1945.

P. il Ministro: VICINANZA

(384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 760, e art. 19 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si pubblica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1950) n. 416, serie *L*, di L. 10.000 cap. nominativo a Bianco Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Galati Sara di Vitito ved. Bruno, dom. in Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni a nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945.

Il direttore generale: PERNIOLA

(885)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(*Unica pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1945 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 204782, di L. 14.000, intestato a Salatino Maria fu Ruggiero, moglie di D'Amore Attilio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1942, n. 386, e 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945.

Il direttore generale: PERNIOLA

(886)

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1945 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 204782, di L. 14.000, intestato a Salatino Maria fu Ruggiero, moglie di D'Amore Attilio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1942, n. 386, e 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945.

Il direttore generale: PERNIOLA

(887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 23-A)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 2.

In relazione all'art. 39 del R. decreto 6 giugno 1912, n. 766, e dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 21), da Stati Nicola fu Erminio e Erminio, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 23-A, n. 162, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5%, 1934, al portatore, per complessive L. 1.500.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a cui ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, munito la ricevuta stessa, ed l'eventuale nulla fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 5 aprile 1945.

Il direttore generale: PERNIOLA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2356 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titolo del Debito pubblico: quietanza restituzione — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2037 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Marsala — Intestazione: Calvi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza restituzione — Capitale: L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906: consistenza L. — Rendita: L. 35,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pisano Giuseppe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 706, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1929 n. 330, serie *L*, di L. 10.000 cap. nominale, intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Grisei Sara di Adolfo ved. Bruno, domiciliata in Pisola, in parti uguali, col godimento degli interessi in Caserta.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 16 del menzionato regolamento, si procederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale INVERNIZZI

(885)

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(Unica pubblicazione).

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1945 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 34182, di L. 14.000, intestato a Schiano Maria fu Ruggiero, moglie di D'Ambrosi Attilio.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1924, n. 265, e 62 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al tramutamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945.

Il direttore generale INVERNIZZI

(886)

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1945 del certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 34366, capitale intestato a Cuzzi Sara fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Di Maggio Zelinda di Benedetto, vedova Verrecchia, vincolato d'usufrutto a favore di detta vedova Verrecchia.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1924, n. 362, e 62 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al tramutamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale INVERNIZZI

(887)

---

passivo L. 13.500.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'opponente ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale INVERNIZZI

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 8.

(2ª pubblicazione).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per rinnovazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2856 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palumbo e Di Tizio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quinquennali speciali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2097 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calia Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quinquennali speciali — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 Mod. A — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 5,50 % (1936) nominativi 1 — Capitale L. 11.50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 Mod. A — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Biagio Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Capitale L. 150

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 9 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Messina — Intestazione: Bilotti Ippolito Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50 % (1940) vincolati 2 — Rendita: L. 90.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 Mod. A — Data: 18 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Grasso Gaetano fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 28

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2710 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Vasio Beniamino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 126.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1213 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Tolomi Enrico fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1484.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso di Potito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 15 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Rosario fu Ludovico — Titoli del debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 250.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori della seguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il direttore generale: INDRIO

(525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª pubblicazione) Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 19, si rende noto che la Ditta Commercio Giacomo Arcidiacono di Bari, via Dogana n. 32, ha fatto denuncia di smarrimento della ricevuta mod. 1947 n. 24, rilasciata dalla Sezione di Bari tesoreria provinciale di Bari, di data 15 agosto 1944, a favore di Fusco Emanuele fu Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1941, 5%, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta e che risulti dagli atti di ufficio, si procederà dalla Direzione generale, qualora non risulti che non sia stata fatta la consegna, a chi di ragione dei titoli sopra menzionati nella ricevuta medesima.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il direttore generale: INDRIO

(521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 14 giugno 1945 - N. 133

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	96,50
id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (3 gennaio 1950)	»	97,40
id. 5 % (1 febbraio 1950)	»	96,60
id. 5 % (1 febbraio 1950)	»	96,25
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,30

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 134

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	96,60
id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (3 gennaio 1950)	»	97,40
id. 5 % (1 febbraio 1950)	»	96,60
id. 5 % (1 febbraio 1950)	»	96,25
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,30

Media dei titoli del 16 giugno 1945 - N. 135

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	96,80
id. 5 % 1936	»	99,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (3 gennaio 1950)	»	97,50
id. 5 % (1 febbraio 1950)	»	96,60
id. 5 % (1 febbraio 1950)	»	96,25
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950221

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 12 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno. — Intestazione: Navarro Roberto fu Ludovico — 3 buoni del Tesoro poliennali: Rendita 5%, nominativi 3 — Rendita L. 450.

A termini dell'art. 181 del regolamento 18 febbraio 1923, n. 396, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori dalla eseguita operazione, salvo obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Direttore generale: Fusco

(523)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

Numero 0.7

In applicazione dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1945, n. 122, e art. 16 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che la Prefettura Provinciale di Grosseto, domiciliata in Roma, via Depretis n. 76, a mezzo di richiesta in carta libera della ricevuta mod. 1947, n. 36, rilasciata dalla sezione di Roma tesoreria provinciale di Pisa, in data 11 gennaio 1943, a favore di Prefettura Provinciale di Grosseto per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1941, 4%, per l'importo di L. 5000, ha esposto lo smarrimento della ricevuta stessa.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione, la ricevuta sopra descritta sarà annullata e sarà rilasciato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, ovvero se l'opposizione fosse in precedenza stata notificata, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 7 aprile 1945

Il Direttore generale: MANCA

(524)

Media dei titoli del 15 giugno 1943 - N. 134

Rendita 3,50 % (1906)		L.	114,75
Id.	3,50 % (1902)	»	87 —
Id.	3 % lordo	»	73,50
Id.	3 % (1906)	»	99,90
Redimibile 3,50 % (1934)		»	99,60
Id.	3,50 % (1935)	»	96,90
Id.	5 % (1936)	»	98,15
Id.	5 % (Ricostruzione)	»	97,40
Id.	4 % (Littorio)	»	97,60
Id.	4 % (Ricostruzione)	»	96,75
Id.	4 % (Benevento)	»	96,20
Id.	4 % (Città di Trieste)	»	96,30
Id.	4 % (Città di Littoria)	»	91,30

Media dei titoli del 16 giugno 1943 - N. 135

Rendita 3,50 % (1906)		L.	115,50
Id.	3,50 % (1902)	»	87 —
Id.	3 % lordo	»	73,20
Id.	3 % (1906)	»	99,80
Redimibile 3,50 % (1934)		»	99,80
Id.	3,50 % (1935)	»	96,80
Id.	5 % (1936)	»	98,15
Id.	5 % (Ricostruzione)	»	97,50
Id.	4 % (Littorio)	»	97,50
Id.	4 % (Ricostruzione)	»	96,80
Id.	4 % (Benevento)	»	96,35
Id.	4 % (Città di Trieste)	»	96,40
Id.	4 % (Città di Littoria)	»	96,30
Id.	4 % (Settembre 1941)	»	96,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

CAPO II.

Disposizioni concernenti il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

ART. 24.

Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito con l'art. 20 della legge 10 giugno 1937, n. 1256, è sciolto.

Alla liquidazione del suo patrimonio si provvede a mezzo di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 25.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

ART. 26.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, nominato tra i consorziati e il terzo scelto fra i creditori.

ART. 27.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

ART. 28.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

ART. 29.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo sentito il Ministro del tesoro ove trattisi di sostituzione del proprio rappresentante.

ART. 30.

Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro i poteri che per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose sono conferiti al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le relazioni previste negli articoli 8 e 21 devono essere presentate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Allo stesso Ministro deve essere rimessa copia del l'inventario.

ART. 31.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 10 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

ART. 32.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

ART. 33.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno dall'approvazione dei rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che ciascuno ha ricevuto.

CAPO III.

Disposizioni finali

ART. 34.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1256, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1119, ed alla legge 13 marzo 1941, n. 282, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate.

ART. 35.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 10 ottobre 1941,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936181

CAPO II.

Disposizioni concernenti il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

ART. 24.

Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito con l'art. 20 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è sciolto.

Alla liquidazione del suo patrimonio si provvede a mezzo di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 25.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

ART. 26.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno scelto tra i consorziati, e il terzo scelto tra i creditori.

ART. 27.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.

ART. 28.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

ART. 29.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo sentito il Ministero del tesoro ogniqualvolta si sostituisca del proprio rappresentante.

ART. 30.

Spettano al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro i poteri che per la liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose sono conferiti al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le relazioni previste negli articoli 8 e 21 devono essere presentate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Allo stesso Ministro deve essere rimessa copia dell'inventario.

ART. 31.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 13 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

ART. 32.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

ART. 33.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a valere sui quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che ciascuno ha ricevuto.

CAPO III.

Disposizioni finali

ART. 34.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1266, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1940, n. 1112, ed alla legge 13 marzo 1941, n. 383, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie vinose alla distillazione, sono abrogate.

ART. 35.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

mezzo di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 35.

Alla liquidazione del Consorzio si applicano le disposizioni del capo I con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 36.

Il Collegio dei revisori è costituito di tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno scelto fra i consorziati e il terzo scelto fra i creditori.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni spettanti al Comitato di sorveglianza secondo le disposizioni contenute nella liquidazione coatta amministrativa.

Art. 38.

Il commissario liquidatore provvede alle operazioni inerenti alla liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 39.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri del Collegio dei revisori possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro del tesoro che tratti si di sostituzione del proprio rappresentante.

Art. 40.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Collegio dei revisori, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 41.

Il compenso al commissario liquidatore e ai revisori è determinato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 42.

L'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 12 è richiesta se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila.

Art. 44.

L'assemblea dei consorziati delibera sulla destinazione dei beni disponibili dopo il pagamento dei creditori.

Essa è convocata dal commissario liquidatore o dal presidente del Collegio dei revisori.

Art. 45.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a carico ai quali i beni disponibili sono stati trasferiti, entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che ciascuno ha ricevuto.»

Capo III.

Disposizioni finali

Art. 46.

Le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1937, n. 1266, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, ed alla legge 13 marzo 1941, n. 383, per la parte concernente l'obbligatorietà della destinazione di materie riunite alla distillazione, sono abrogate.

Art. 47.

Le disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1911, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1912, n. 288, rimaste in vigore successivamente alla entrata in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sono abrogate.

Art. 48.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Balotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1489

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Ludovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita L. 250

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1942, n. 298, e dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori, dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: PORENA

1523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª pubblicazione). Avviso n. 2.

In applicazione dell'art. 10 del decreto Ministeriale 22 luglio 1943, n. 193, e dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si rinnova che da Prezza Edmondo di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Imbriani n. 32, è stata denunziata la smarrimento della ricevuta mod. 186-T, n. 33, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Prezza Edmondo di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1935, 4 %, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi possa interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta e che sarà debitamente rilasciato il relativo titolo di rendita pari alla precedente ricevuta, nonchè se l'opponente faccia la produzione della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli provvisori della ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: PORENA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO BUONI DEL TESORO

Media dei titoli del 14 giugno 1945 - N. 133

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,30
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,50
Id. 5 % 1936	»	103,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,20

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 134

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,30
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,60
Id. 5 % 1936	»	99,99
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,20

Media dei titoli del 16 giugno 1945 - N. 135

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,30
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,50
Id. 5 % 1936	»	99,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,20

2216
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1918, n. 49, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso se non vi sarà stata fatta opposizione, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori della rendita specificata, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1923.

Il direttore generale: TURRISI

(523)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

Avviso di 2ª pubblicazione.

In applicazione dell'art. 10 del decreto Ministeriale 28 luglio 1903, n. 332, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1918, n. 49, si notifica che da Lucia Lamanna di Giacomo, domiciliata in Bari, Via Dante, n. 32, è stata denunciata la smarrimento della ricevuta sped. 108 F, n. 74, rilasciata dalla Sezione di Bari della Tesoreria provinciale di Bari, in data 18 agosto 1924, a favore di Tesoro Lamanna di Giacomo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1930, 4 %, per l'importo di L. 3000 per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi avesse interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e alla quale dovranno il relativo visto di polizia presso questa Direzione generale, qualora fosse possibile fosse la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 aprile 1923.

Il direttore generale: TURRISI

(524)

Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918) . . . . » 97,40
id. 5 % (15 febbraio 1920) . . . . » 96,60
id. 5 % (15 febbraio 1920) . . . . » 96,25
id. 5 % (15 maggio 1920) . . . . » 95,90
id. 5 % (15 aprile 1921) . . . . » 96,10
id. 5 % (15 settembre 1921) . . . . » 94,20

Media dei titoli del 15 giugno 1923 - N. 134

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . L. 111,75
id. 3,50 % 1902 . . . . . » 87 —
id. 3 % lordo . . . . . » 73,50
id. 3 % 1905 . . . . . » 80,90
Prestito redimibile 3,50 % . . . . . » 95,60
id. 3 % 1908 . . . . . » 80,90
Prestito Venezia 3,50 % . . . . . » 88,15
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1919) . . . . » 97,40
id. 5 % (1° febbraio 1920) . . . . » 96,60
id. 5 % (1° febbraio 1920) . . . . » 96,25
id. 5 % (15 settembre 1920) . . . . » 96,30
id. 5 % (15 aprile 1921) . . . . » 96,50
id. 5 % (15 novembre 1921) . . . . » 94,30

Media dei titoli del 16 giugno 1923 - N. 133

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . L. 112,50
id. 3,50 % 1902 . . . . . » 87 —
id. 3 % lordo . . . . . » 73,50
id. 3 % 1905 . . . . . » 80,90
Prestito redimibile 3,50 % . . . . . » 95,80
id. 3 % 1908 . . . . . » 80,90
Prestito Venezia 3,50 % . . . . . » 88,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1918) . . . . » 97,50
id. 5 % (15 febbraio 1920) . . . . » 96,60
id. 5 % (15 febbraio 1920) . . . . » 96,35
id. 5 % (15 settembre 1920) . . . . » 96,30
id. 5 % (15 aprile 1921) . . . . » 96,50
id. 5 % (15 novembre 1921) . . . . » 94,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato. C. C.

2212
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

1 G 20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

23 GIU. 1945

AC/4010/L.

21 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.72 of 16 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the belo legislation .

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.289 of 26 April 1945.
Supplying funds for the State Railroad Administration.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.290 of 25 May 1945.
Extending up to 31 December 1945 the time limits for an extraordinary revision of tax on income from movable property of the B and C-1 categories.

(c) Finance Civil Affairs Industry Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No.291 of 16 May 1945.
Rules for the payment of an indemnity to extraordinary commissioners for public bodies and to special receivers and commissioners for the protection of physical and juridical persons residing or having their seat in territory restored to the Italian administration.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.289 of 26 April 1945.
Supplying funds for the State Railroad Administration.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.290 of 25 May 1945.
Extending up to 31 December 1945 the time limits for an extraordinary revision of tax on income from movable property of the B and C-1 categories.

(c) Finance Civil Affairs Industry Commerce

(c) Decree of the Lieutenant General No.291 of 1o May 1945.
Rules for the payment of an indemnity to extraordinary commissioners for public bodies and to special receivers and commissioners for the protection of physical and juridical persons residing or having their seat in territory restored to the Italian administration.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 1C April 1945.
Authorising the issuance of ordinary Treasury Bonds (" bearer and registered) payable from 1 to 12 months after the date of issue.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 1 April 1945.
Characteristics of "bearer" and registered ordinary Treasury Bonds payable from 1 to 12 months after the date of issue.

5056

(f) Public Safety

(f) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Changing the names of certain institutes for Re-education of Juveniles.

(g) Commerce Industry

(g) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Modifying the list of industrial products subject to control by declaration and freezing.

6192/LG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Authorizing the Milan Agency of the "Il Mondo" Insurance Company to apply certain increases to its ordinary and popular life insurance tariffs now in force.

(i)
Finance

(i) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Authorizing the "Allearza" Insurance Company to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(j)
Finance

(j) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Authorizing the "Italiana Vita" Limited Company to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(k)
Agriculture
Food

(k) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Rules relating to the amassing of dry leguminous seeds of the 1945 production.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of the AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Wednesday, 27 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Food leguminous seeds [illegible]

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of the AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Wednesday, 27 June 1945. As the endorsement of the de rees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

2222

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 86° — Numero 72

ROMA - Sabato, 16 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 650	All'Estero	Abb. annuo L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestrale » 700
	» trimestrale	» 200		» trimestre » 400
	Un fascicolo	» 9		Un fascicolo » 20

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo (prezzi vari)	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale » 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo » 30

All'Estero

Abb. annuo	L.	800
» semestrale	»	500
Un fascicolo (il doppio del prezzo di vendita per l'Italia)		

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 289.
Provvista di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — Pag. 883

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 290.
Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B e C-1 — Pag. 883

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1945, n. 291.
Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana — Pag. 883

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1945
Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi — Pag. 889

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945
Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore — Pag. 892

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945
Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore — Pag. 893

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945
Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 — Pag. 899

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di buoni del Tesoro — Pag. 897
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — Pag. 897
Media dei titoli — Pag. 898

Ministero di grazia e giustizia:
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Un fascicolo . . . 8 | Un fascicolo . . . 20 | Un fascicolo . . . 8 | Un fascicolo . . . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie 4ª) titoli, obbligazioni, cartelle:

In Italia . . . . . Anno, anno . . . L. 500 — ; semestrale . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzo vari

All'Estero . . . . . Anno, anno . . . L. 800 ; semestrale . . 500 ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" nella Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 289.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato Pag. 882

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1945, n. 290.

Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B e C1 Pag. 882

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 291.

Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana Pag. 882

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi. Pag. 883

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi Pag. 883

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Soppressione di denominazioni di alcuni Istituti di rieducazione per minorenni Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «Il Mondo» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore . . Pag. 884

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore Pag. 885

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima «Italiana Vita» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore Pag. 885

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945

Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945 Pag. 886

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di buoni del Tesoro Pag. 887

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 887

Modo dei titoli Pag. 888

Ministero di grazia e giustizia:

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 888

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 888

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 888

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 72 DEL 16 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

(866)

5055

6192

2223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 289.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di intesa con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, per l'esercizio 1944-1945 — nei limiti della somma iscritta al capitolo 27 di entrata dello stato di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato « Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione » e del corrispondente capitolo 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » — a fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi secondo le occorrenze dell'Amministrazione stessa mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale del Regno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 290.

Proroga al 31 dicembre 1945 del termine fissato per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari delle categorie B e C 1.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, recante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè dei redditi di categoria *C 1*, fissato al 30 giugno 1945 dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, è prorogato al 31 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIOLATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 291.

Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali e commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

2224
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di intesa con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, per l'esercizio 1944-1945 — nei limiti della somma iscritta al capitolo 27 di entrata dello stato di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato « Sovvenzioni del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione » e del corrispondente capitolo 219 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione » — a fornire all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi secondo le occorrenze dell'Amministrazione stessa mediante versamenti nel suo conto corrente con la Tesoreria centrale del Regno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 119. — CROSA

di imposte dirette;

Vista la legge 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè dei redditi di categoria *C*, fissato al 30 giugno 1945 dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, è prorogato al 31 dicembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 123. — CROSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 291.

Norme per la liquidazione di una indennità ai commissari straordinari di enti pubblici ed ai curatori speciali e commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede in territorio non tornato all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 730, concernente la nomina di commissari straordinari agli enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 848, concernente la nomina di curatori speciali e di commissari per la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, contenente norme integrative del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 848, per la nomina di commissari ad enti ed istituti pubblici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari ad enti parassindacali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, concernente il funzionamento delle società e l'albo degli enti e istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai commissari nominati ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 29, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, per la gestione di enti ed istituti di diritto pubblico, può essere assegnata un'indennità dall'autorità governativa competente a procedere alla nomina, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, tenuto conto della entità del lavoro che la gestione comporta, e della situazione finanziaria dell'ente amministrato.

L'indennità è a carico dell'ente amministrato dal commissario.

Per le nomine effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere effettuato il conguaglio tra l'indennità stessa e le somme eventualmente già corrisposte dall'ente al commissario.

L'indennità assegnata ai sensi del presente articolo esclude la corresponsione di ogni altro compenso a carico dell'ente.

Art. 2.

Ai curatori speciali nominati ai sensi dell'art. 1, quarto comma, ed ai commissari nominati ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, e degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, quando sia giustificato dall'entità del lavoro che l'incarico comporta, può essere assegnata un'indennità a carico della persona, dell'ente o della scheda, di cui tutelano gli interessi, dal tribunale che provvede alla nomina.

Si osserva il secondo comma del precedente articolo per le nomine avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1945.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale del 31 dicembre 1944, n. 402, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale n. 46586 in data 30 giugno 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 30 settembre 1944 fissandone i saggi d'interessi da corrispondersi anticipatamente;

Visto il decreto Ministeriale n. 46587 in data 12 settembre 1944, con il quale a partire dal 20 settembre 1944 furono variati i saggi degli interessi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944;

Visto il decreto Ministeriale n. 48233 in data 29 settembre 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, a decorrere dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944 ai saggi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 46587 del 12 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale n. 46586 del 30 giugno 1944 è autorizzata dal 1° gennaio al 30 giugno 1945 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, ai saggi di cui al decreto Ministeriale n. 46587 del 12 settembre 1944.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° aprile 1945.

(869) *Il Ministro:* SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai commissari nominati ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1942, n. 851, dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, per la gestione di enti ed istituti di diritto pubblico, può essere assegnata un'indennità dall'autorità governativa competente a procedere alla nomina, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, tenuto conto della entità del lavoro che la gestione comporta, e della situazione finanziaria dell'ente amministrato.

L'indennità è a carico dell'ente amministrato dal commissario.

Per le nomine effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere effettuato il conguaglio tra l'indennità stessa e le somme eventualmente già corrisposte dall'ente al commissario.

L'indennità assegnata ai sensi del presente articolo esclude la corresponsione di ogni altro compenso a carico dell'ente.

Art. 2.

Ai curatori speciali nominati ai sensi dell'art. 1, quarto comma, ed ai commissari nominati ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1942, n. 851, e degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, quando la qualificata dall'entità del lavoro che l'incarico comporta, può essere assegnata un'indennità a carico della persona, dell'ente o della società, di cui tutelano gli interessi, dal tribunale che provvede alla nomina.

Si osserva il secondo comma del precedente articolo per le nomine avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PIENTTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: PIENTTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 192. — FRANCO

gno 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere dal 1° luglio al 30 settembre 1944 fissandone i saggi d'interessi da corrispondersi anticipatamente;

Visto il decreto Ministeriale n. 16587 in data 12 settembre 1944, con il quale a partire dal 20 settembre 1944 furono variati i saggi degli interessi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 16586 del 30 giugno 1944;

Visto il decreto Ministeriale n. 18833 in data 20 settembre 1944, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi a decorrere da 1° ottobre al 31 dicembre 1944 ai saggi di cui al suindicato decreto Ministeriale n. 16587 del 12 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto Ministeriale n. 16586 del 30 giugno 1944 è autorizzata dal 1° gennaio al 30 giugno 1945 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi, ai saggi di cui al decreto Ministeriale n. 16587 del 12 settembre 1944.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 aprile 1945

(869) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 20197 in data 1° aprile 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione per l'esercizio 1944-45 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi da uno a dodici mesi, con riserva di stabilirne le caratteristiche;

Determina:

Le caratteristiche dei suddetti buoni sono identiche a quelle già stabilite con il decreto Ministeriale n. 16837 del 30 giugno 1944.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1945

(870) *Il Ministro*: SOLERI

2 2 2 7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Soppressione di denominazioni di alcuni Istituti di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 6 settembre 1939, col quale agli Istituti seguenti veniva dato il nome dei caduti per la causa fascista per ciascuno di essi indicati:

Centro di rieducazione di Aquila, Nucci Ettore;

Centro di rieducazione di Catanzaro, Paternostro Silvio;

Centro di rieducazione di Palermo, Magliocco Vincenzo;

Centro di rieducazione di Roma, Guardabassi Duilio;

Centro di rieducazione di Venezia, Bascolo Bragadin Angelo;

Casa di rieducazione di Eboli, Barra Gennaro;

Casa di rieducazione di Urbino, Bernardini Oreste;

Casa di rieducazione di Verbania, Montini Ambrogio;

Ritenuto che tali denominazioni non sono più aderenti alla situazione politica del Paese;

Decreta:

Sono soppresse dal giorno in cui sarà pubblicato questo decreto le denominazioni: Nucci Ettore, Paternostro Silvio, Magliocco Vincenzo, Guardabassi Duilio, Bascolo-Bragadin Angelo, Barra Gennaro, Bernardini Oreste, Montini Ambrogio imposte rispettivamente ai Centri di rieducazione di Aquila, Catanzaro, Palermo, Roma, Venezia, ed alle Case di rieducazione di Eboli, Urbino, Verbania.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: TOSATI

(851)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei

Art. 2.

I prodotti appresso elencati sono sottratti alla disciplina prevista dai citati decreti Ministeriali 21 ottobre 1941, 12 dicembre 1941 e 6 marzo 1945 e restituiti a libero commercio:

Colori, vernici, pigmenti per colori;

Ammoniaca;

Recipienti per gas industriali;

Acido solforico per uso elettrico;

Minerale di zolfo da fusione, da macinazione e macinato;

Carta da stampa (esclusa quella da giornali).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 169;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « Il Mondo » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

La Rappresentanza - con sede in Milano - della Società [illegible] « Il Mondo » è autorizz[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778283

Silvio;

Centro di rieducazione di Palermo, Maglioccu Vincenzo;

Centro di rieducazione di Roma, Guardabassi Duilio;

Centro di rieducazione di Venezia, Bassolo Bragadin Angelo;

Casa di rieducazione di Eboli, Barra Gennaro;

Casa di rieducazione di Urbino, Bernardini Oreste;

Casa di rieducazione di Verbania, Montini Ambrogio;

Ritenuto che tali denominazioni non sono più aderenti alla situazione politica del Paese;

Decreta:

Sono soppresse dal giorno in cui sarà pubblicato questo decreto le denominazioni: Nacci Ettore, Paternostro Silvio, Maglioccu Vincenzo, Guardabassi Duilio, Bassolo Bragadin Angelo, Barra Gennaro, Bernardini Oreste, Montini Ambrogio imposte rispettivamente ai Centri di rieducazione di Aquila, Catanzaro, Palermo, Roma, Venezia, ed alle Case di rieducazione di Eboli, Urbino, Verbania.

Roma, addì 30 maggio 1945.

Il Ministro TOGLIATTI

(834)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Modificazione all'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denuncia e del blocco.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1941, concernente la denuncia ed il blocco dei prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1941, con il quale è stato modificato l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla cennata disciplina;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1945, con il quale è stato fissato il blocco degli zolfi greggi e lavorati;

Decreta:

ART. 1.

All'art. 1 del citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1941, il numero 4 (cemento) è sostituito dal seguente:

4. - *Cementi ed agglomerati cementizi.*

Carta da stampa (esclusa quella da giornali).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GIUSSANI

(867)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «Il Mondo» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 169;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione «Il Mondo» in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

ART. 1

La Rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione «Il Mondo» è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

a) vita intera a premio vitalizio;
b) vita intera a premio temporaneo;
c) mista immediata a premio annuo;
d) termine fisso a premio annuo;
e) dotale con controassicurazione, a premio annuo;
f) combinata ad effetti multipli;

4 % sul premio unico, per la tariffa:

a) vita intera a premio unico.

2229
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è inoltre autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato, se questa si verifichi dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(874)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

A - Vita intera a premio vitalizio;
A2T - Vita intera su 2 teste a premio vitalizio;
B - Vita intera a premio temporaneo;
D - Mista a premio annuo;
D(2T) - Mista su due teste a premio annuo;
[illegible] a premio annuo;

4 % del premio, con un massimo del 2 % sul capitale, per le tariffe:

K - Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo;
M - Capitale differito con controassicurazione a premio annuo;
N - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio annuo;
P - Rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo;
S - Mista speciale a premio annuo;

4 % sul premio unico, per le tariffe:

C - Vita intera a premio unico;
E - Mista a premio unico;
G - Temporanea a premio unico;
L - Capitale differito senza controassicurazione, a premio unico;
O - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio unico;
Q - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(876)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazione « Italiana Vita » con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2230

Il Ministro: Cenoscio

(874)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 2 % sul capitale, per le tariffe:

A - Vita intera a premio vitalizio;
A2T - Vita intera su 2 teste a premio vitalizio;
B - Vita intera a premio temporaneo;
D - Mista a premio annuo;
D(2T) - Mista su due teste a premio annuo;
F - Termine fisso a premio annuo;
H - Temporanea a premio annuo;
I - Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;
R - Termine fisso ridotto, a premio annuo;
T - Vita intera e rendita differita, a premio annuo;
V - Dotale con assegno di educazione, a premio annuo;
Z - Mista speciale s.v.u., a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale, per le tariffe:

U 3 % - Mista a premio decrescente del 3 %;
U 4 % - Mista a premio decrescente del 4 %;

4 % sul premio unico, per le tariffe:

C - Vita intera a premio unico;
E - Mista a premio unico;
G - Temporanea a premio unico;
L - Capitale differito senza controassicurazione, a premio unico;
O - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione, a premio unico;
Q - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945.

Il Ministro: Cenoscio

(876)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società anonima di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazione « Italiana Vita » con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

I. Vita intera a premi vitalizi, con opzioni;
II. Vita intera a premi temporanei, con opzioni;
IV. Mista a premio annuo;
VI. Termine fisso a premio annuo;
VII. Vita intera a premio annuo con pagamento frazionato del capitale, con opzioni;
VIII. Mista a premio annuo con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni;
IX. Doppia mista a premio annuo, con opzioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 223 1

X. Temine fisso a premio annuo, con pagamento di un capitale frazionato convertibile in un capitale crescente, con opzioni;

XI. Mista a capitale raddoppiato, a premio annuo, con opzioni;

XII. Sinoritanea a premio annuo, con opzioni;

4 % del premio con un massimo del 2 % sul capitale per le tariffe:

XIII. Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo, con opzioni;

XIV. Capitale differito per bambini, senza controassicurazione, a premio annuo;

4 % sul premio unico, per le tariffe;

III. Vita intera a premio unico;

V. Mista a premio unico;

33. Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico;

XV. Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(875)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
di concerto con
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1919, n. 1710;

Visti gli articoli 3 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1933, n. 337, recante disposizioni per la disciplina, raccolta e distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 155, concernente la denuncia delle superfici agrarie investite a coltura;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare disponibilità di legumi secchi per esigenze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

I semi secchi di fave, fagioli, lenticchie, ceci e piselli sono vincolati e debbono essere conferiti nei contingenti e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Accertata la produzione conseguita dal produttore e i quantitativi denunziati dal detentore, l'Ufficio comunale statistico economico della agricoltura comunica verbalmente agli interessati i contingenti che, in base agli accertamenti eseguiti, debbono essere conferiti ai granai del popolo.

Qualora il contingente fissato non venga accettato, l'esame provvede a notificare per iscritto il quantitativo da conferire.

La notifica diventa definitiva ove il produttore o detentore, entro 10 giorni dalla data della medesima, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura, il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera il produttore o il detentore dall'obbligo di conferire il contingente di prodotto stabilito a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 5 di fave e q.li 2 complessivamente tra gli altri semi secchi di leguminose o di un solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti di cui al successivo articolo 6 calcolati sulla produzione conseguita, detratta la quantità di cui al precedente comma.

Art. 6.

I contingenti di prodotto da conferire ai granai popolari, sia per i produttori che per i detentori, nei quantitativi denunziati ed accertati con le modalità di cui agli articoli 2 e 4, sono i seguenti:

per i semi secchi di fave, 10 %;

per i semi secchi di fagioli, lenticchie, ceci, piselli, 60 %.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

III. Vita intera a premio unico;

V. Mista a premio unico;

22. Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico;

XV. Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(873)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Norme relative al contingentamento dei semi secchi di leguminose del raccolto 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
di concerto con
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1919, n. 1716;

Visti gli articoli 3 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 997, recante disposizioni per la disciplina, raccolta e distribuzione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 156, concernente la denuncia delle superfici agrarie investite a coltura;

Considerata la necessità di adottare provvedimenti intesi ad assicurare disponibilità di leguminose secche per esigenze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

I semi secchi di fave, fagioli, lenticchie, ceci e piselli sono vincolati e debbono essere conferiti nei contingenti e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

Il produttore, o il detentore a qualsiasi titolo, dei prodotti di cui all'art. 1, ha l'obbligo di custodirli e risponde dell'osservanza del vincolo fino a quando sarà consegnato ai granai del popolo il contingente di conferimento.

Art. 3.

Il produttore, entro 30 giorni dal raccolto, è tenuto a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (Ussa), competente per territorio, a denuncia dei quantitativi ricavati.

Il detentore, non produttore, è tenuto a presentare all'Ussa la denuncia dei quantitativi da esso detenuti nel momento in cui la legge agli accertamenti eseguiti, debbono essere conferiti ai granai del popolo.

Qualora il contingente fissato non venga accettato, l'Ussa provvede a notificare per iscritto il quantitativo da conferire.

La notifica diventa definitiva ove il produttore o detentore, entro 10 giorni dalla data della medesima, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura, il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera il produttore o il detentore dall'obbligo di conferire il contingente di prodotto stabilito a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il produttore che abbia conseguito una produzione non superiore a q.li 5 di fave e q.li 2 complessivamente fra gli altri semi secchi di leguminose o di un solo di essi, è esonerato dall'obbligo del conferimento.

Il produttore, invece, che abbia conseguito una maggiore produzione è tenuto a conferire i contingenti di cui ai successivi articoli 6 calcolati sulla produzione conseguita, detratta dei quantitativi di cui al precedente comma.

Art. 6.

I contingenti di prodotto da conferire ai granai del popolo, sia per i produttori che per i detentori, sui quantitativi denunciati ed accertati con le modalità di cui agli articoli 3 e 4, sono i seguenti:

per i semi secchi di fave, 10 %;

per i semi secchi di fagioli, lenticchie, ceci, piselli, ecc. 5 %.

Art. 7.

La quota di prodotto lasciata a disposizione del produttore o detentore può essere ammessa al libero commercio, solo dopo che egli avrà ottenuto dall'Ussa apposita dichiarazione comprovante l'avvenuto conferimento del contingente dovuto.

Tale dichiarazione dell'Ussa, che dovrà essere per singolo prodotto, sarà rilasciata solo dopo lo scadere del termine massimo ritenuto utile per la denuncia di produzione.

Eccezionalmente l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, su presentazione di apposita domanda vistata dall'Ussa, può consentire la libera vendita di tutto o di parte del prodotto, eccedente il contingente di conferimento, prima del termine suddetto.

223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 8.

All'atto del conferimento ai granai del popolo dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino di conferimento, contenente le indicazioni della quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio e dai furti, mediante assicurazione.

Il conferimento, in ogni caso, si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei granai del popolo.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari controlla e dirige l'attività dei dipendenti Consorzi.

Art. 9.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle emanate, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono conferiti a prodotto sano, secco, lotte e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 10.

A norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 maggio 1918, n. 397, il Consorzio agrario provinciale — quale Ente incaricato della gestione dei granai del popolo — ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo d'uso ai conferenti e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantito da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Art. 11.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 12.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 15 marzo 1942 e il decreto Ministeriale 19 giugno 1944.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto [illegible] del R. decreto-legge 22 aprile 1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione) Avviso n. 14.

La signora Matteucci Anita fu Domenico ved. Gorgone, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 130 ordinale e n. 29 di posizione, rilasciata dall'Ufficio riscontro della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1944, di seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute unite con spillo, per il complessivo capitale di L. 10 000, con decorrenza dal 15 agosto 1943.

Al termine dell'art. 16, comma 3°, del decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Matteucci Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza alcun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: INNENZA

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle seguenti ricevute relative a titoli di Debito pubblico pervenuti per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2330 — Data: 5 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Guarino Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 8 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Talori Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 87.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 16 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Guido fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Ren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2234

conferimento, in ogni caso, al pericolo di [illegible] del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anziché essere materialmente trasferito nei magazzini dei granai del popolo.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari controlla e dirige l'attività dei dipendenti Consorzi.

Art. 9.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle emanate, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detti prezzi sono conferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 10.

A norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 987, il Consorzio agrario provinciale — quale Ente incaricato della gestione dei granai del popolo — ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo d'uso ai conferenti e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantito da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Art. 11.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, nel termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 12.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 15 marzo 1943 e il decreto Ministeriale 19 giugno 1944.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BUSCAMI

(868)

na denuncia lo smarrimento delle ricevute [illegible] a n. 2[illegible] di posizione, rilasciata dall'Ufficio ricevimento della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1944, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute della stessa specie, per il complessivo capitale di lire 5[illegible]000, con decorrenza dal 1° agosto 1943.

Ai termini dell'art. 16, comma 3°, del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Mallozzi Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: DRUSIANI

(602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 15.

Si pubblica che è stato denunziato lo smarrimento delle ottantaquattro ricevute relative a titoli di Debito pubblico provenienti per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: [illegible] — Capitale L. 1[illegible]

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giuffrida Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 16[illegible]

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90. — Data: 24 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Fatori Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1485. — Data: 16 aprile 1943. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Carullo Guido fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 49.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 680 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Mode bracciale Orlando fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio movimento — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5% — Capitale L. 10[illegible]

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9[illegible]A — [illegible] 4 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 5% (1944), al portatore 2 — Capitale L. 10[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2511 — Data 7 gennaio 1944 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Ufficio registro — Intestazione: Mela Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni 3 per cento 5ª (1941) 37 foglietto 2 — Capitale L. 62.500.

A termine dell'art. 230 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 29, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori, dopo di che ogni ulteriore effetto di ostruzione della relativa ricevuta, in parola rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 gennaio 1945

Il direttore generale PRINCIS

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE DEBITO STATO

Media dei titoli del 12 giugno 1945 - N. 131

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,90
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1950)	»	97,75
Id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	97,10
Id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (1° aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (1° settembre 1951)	»	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE DEBITO STATO

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 132

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,60
Id. 5 % 1936	»	100,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1950)	»	97,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945 è revocato il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, col quale veniva concessa al notaio dottor Merola Nicola fu Michele, titolare della sede notarile di La Spezia, l'autorizzazione all'esercizio temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145.

(871)

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945 è stato dott. Sartori Lochi di Francesco, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Arsié, del distretto notarile di Belluno, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Castiglion Fiorentino, del distretto notarile di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 9 del citato comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Arsié.

(872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire da la data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Roma, addì 5 maggio 1945

Il Direttore generale: VOLPATO

(841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PREZZI UFFICIALI DELLO STATO

Media dei titoli del 12 giugno 1945 - N. 134

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,50
id. 5 % 1935	»	100,40
Redimibile 3,50 % 1908	»	92,90
id. 3 % 1906	»	166,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	97,75
id. 5 % (15 gennaio 1950)	»	97,40
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PREZZI UFFICIALI DELLO STATO

Media dei titoli del 15 giugno 1945 - N. 137

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1908	»	92,65
id. 3,50 % 1906	»	166,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	97,50
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,55
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

(871)

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 9 giugno 1945 il dott. Sartori Lucio di Francesco, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 della sede di Arsiè, del distretto notarile di Belluno, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Castiglion Fiorentino, del distretto notarile di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 marzo 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 365, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Arsiè.

(872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 26 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire da la data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 giugno 1945

G. R. URJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(873)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 223 71

2238

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

16/19

AC/4010/L.

AP/ps.
19 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.71 of 14 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety Transportation	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.286 of 26 April 1945. Constituting a Special Railroad Police Division.
(b) Finance Education	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.287 of 16 May 1945. Constituting temporary bodies for the administration of the Central Institute for Statistics.
(c) Communications	(c) Decree of the Lieutenant General No.288 of 2 March 1945. Modifying law No.281 of 29 January 1945 concerning the composition of a Committee for Telecommunications.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 9 May 1945. Constituting an Auditing Board for the "Istituto Poligrafico dello Stato".
(e) Agriculture Finance	(e) Ministerial Decree of 29 May 1945. Substituting the liquidator of the "G.Garibaldi" Cooperative Society for Agrarian Credit, production and labour, with seat at

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745028

Public Safety
Transportation

(b)
Finance
Education

(c)
Communications

(d)
Finance

(e)
Agriculture
Finance

(f)
Finance

(g)
Agriculture

(h)
Finance
Property Control)

Constituting a Special Railroad [illegible]
Division.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.287 of 16 May 1945.
Constituting temporary bodies for the administration of the Central Institute for Statistics.

(c) Decree of the Lieutenant General No.288 of 2 March 1945.
Modifying law No.281 of 29 January 1945 concerning the composition of a Committee for Telecommunications.

(d) Ministerial Decree of 9 May 1945.
Constituting an Auditing Board for the "Istituto Poligrafico dello Stato".

(e) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator of the "G.Garibaldi" Cooperative Society for Agrarian Credit, production and labour, with seat at S.Stefano Quisquina (Agrigento).

(f) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator of the Social Agrarian Cooperative Bank of S.Stefano Quisquina (Agrigento).

(g) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator of the Agrarian Cooperative Society of S.Stefano Quisquina (Agrigento).

5094

(h) Ministerial Decree of 31 May 1945.
Placing the firm styled "Hutsteiner Teresa fu Giovanni" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

6185

6) The marginal notes are inserted for convenience only and it is directed that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any item in its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

(i) Finance (Property Control)

(i) Ministerial Decree of 31 May 1945.
Placing the firm styled "Sabatka Erminio fu Francesco in Spitz" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(j) Finance (Property Control)

(j) Ministerial Decree of 1 June 1945.
Placing the firm styled "Finsterwalder Agnese fu Giuseppe" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(k) Agriculture

(k) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Ratifying the appointment of a Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Pistoia.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any/provisions contained of the in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later then 1700 hours, Monday, 25 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2240
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 86° — Numero 71

ROMA - Giovedì, 14 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-594

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 500	All'Estero	Abb. anno	L. 1.000
	» semestrale	» 250		» semestre	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestre	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 286.

Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria . . . . . Pag. 873

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 287.

Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 876

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 288.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1939, n. 251, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni . . . . . Pag. 876

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . . Pag. 877

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro «G. Garibaldi» . . . . . Pag. 878

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 879

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia. Pag. 879

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo agricola, con sede in Massa . . . . . Pag. 879

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settono (Sondrio) . Pag. 879

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «La Modernissima», con sede in Roma . . . . . Pag. 880

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio «Maremma» delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto . . . . . Pag. 880

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa

224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(Un fascicolo . . . 8) (Un fascicolo . . . 20)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (fornisce titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 — ; semestrale . . . 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 600 ; semestrale . . . 300 ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 57; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 256.

Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria . . . . . Pag. 874

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 287.

Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 878

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 258.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1940, n. 281, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni . . . . . Pag. 878

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . . Pag. 877

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro «G. Garibaldi», con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento) . Pag. 877

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento). Pag. 877

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento) . . Pag. 878

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Huisteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 878

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 879

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 879

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia. Pag. 879

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo agricola, con sede in Massa. Pag. 879

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Sottano (Spezzino) . Pag. 879

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «La Modernissima», con sede in Roma . . . . . Pag. 880

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio «Maremma» delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto. Pag. 880

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio esercenti bancolari e pesce conservato», con sede in Napoli . . . . . Pag. 880

Ministero dell'interno: Autorizzazione ad alcune Amministrazioni provinciali a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 880

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 880

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA» N. 71 DEL 14 GIUGNO 1945:

5053

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di estimo dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ferrara.

2242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 288.

Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituita una divisione speciale di polizia ferroviaria.

La divisione speciale di polizia ferroviaria è alle dipendenze del Ministero dell'interno e svolge la sua attività nell'ambito del servizio ferroviario per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati.

Il personale della divisione speciale di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei commissariati di pubblica sicurezza presso i Compartimenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria è stabilito in duemilaquattrocento posti, ripartiti nei gradi e nelle qualifiche come appresso:

Commissario capo	1
Commissario	1
Vice commissario	2
Ispettore superiore	1
Ispettore	3
Vice ispettore	4
Sottufficiali	200
Guardie	2188
Totale	2400

Esso può essere variato, in relazione alle esigenze ferroviarie con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'interno e per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

L'organico degli ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza resta aumentato, distintamente per i gradi corrispondenti, di duemilaquattrocento posti.

Art. 4.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra gli appartenenti alla Amministrazione ferroviaria e fra gli estranei.

Gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria devono rivestire nell'Amministrazione un grado gerarchico uguale o superiore a quello per il quale concorrono.

Gli estranei devono essere ufficiali o sottufficiali delle Forze armate, in servizio permanente effettivo o nella riserva, devono coprire o aver ricoperta un grado uguale o superiore a quello per il quale concorrono, e devono dar prova di conoscere il servizio ferroviario.

Al grado di sottotenente possono essere nominati anche gli ufficiali di complemento, purchè provvisti di laurea o di titolo di studio equipollente.

Al grado di vice brigadiere possono essere nominati anche coloro che, provvisti almeno del diploma di scuola media, abbiano prestato comunque servizio con grado uguale o superiore nelle Forze armate dello Stato.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta e non aver superato i 52 anni di età per i gradi di colonnello, tenente colonnello e maggiore, e i 40 anni per gli altri.

Art. 5.

Le guardie sono reclutate fra il personale di ruolo ed avventizio dell'Amministrazione ferroviaria che ne faccia domanda.

Ove i concorrenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria siano in numero inferiore a quello dei posti disponibili, ovvero non superino l'esame di cui al successivo art. 8, il reclutamento potrà essere effettuato, per i rimanenti posti, tra gli estranei all'Amministrazione ferroviaria.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 35 anni di età.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2243

2244

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 562, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 25 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è istituita una divisione speciale di polizia ferroviaria.

La divisione speciale di polizia ferroviaria è alle dipendenze del Ministero dell'interno e svolge la sua attività nell'ambito del servizio ferroviario per la tutela degli interessi dell'erario, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati.

Il personale della divisione speciale di polizia ferroviaria esplica le sue funzioni sotto la direzione e la responsabilità dei commissariati di pubblica sicurezza presso i Compartimenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria è costituito da n. 83 ufficiali e 2137 sottufficiali e guardie, così ripartiti nei vari gradi:

Colonelli	n.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	5
Capitani	»	10
Tenenti	»	20
Sottotenenti	»	25
Marescialli di 1ª classe	»	30
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	58
Brigadieri	»	65
Vice brigadieri	»	83
Guardie scelte	»	106
Guardie	»	1700

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono nominati, a seguito di concorso per titoli, fra gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria e fra gli estranei.

Gli appartenenti all'Amministrazione ferroviaria devono rivestire nell'Amministrazione un grado generico eguale o superiore a quello per il quale concorrono.

Gli estranei devono essere ufficiali o sottufficiali delle Forze armate, in servizio permanente effettivo o nella riserva, devono coprire o aver ricoperto un grado eguale o superiore a quello per il quale concorrono, e devono dar prova di conoscere il servizio ferroviario.

Al grado di sottotenente possono essere nominati anche gli ufficiali di complemento, purchè provvisti di laurea o di titolo di studio equipollente.

Al grado di vice brigadiere possono essere nominati anche coloro che, provvisti almeno del diploma di scuola media, abbiano prestato comunque servizio con grado eguale o superiore nelle Forze armate dello Stato.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 52 anni di età per i gradi di colonnello, tenente colonnello e maggiore, e i 40 anni per gli altri.

Art. 5.

Le guardie sono reclutate fra il personale di ruolo ed avventizio dell'Amministrazione ferroviaria che ne faccia domanda.

Ove i concorrenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria siano in numero inferiore a quello dei posti disponibili, ovvero non superino l'esame di cui al successivo art. 8, il reclutamento potrà essere effettuato, per i rimanenti posti, tra gli estranei all'Amministrazione ferroviaria.

I concorrenti devono aver sempre tenuto buona condotta, essere di costituzione fisica sana e robusta, e non aver superato i 25 anni di età.

Art. 6.

Non possono appartenere alla divisione speciale di polizia ferroviaria coloro che abbiano fatto parte della soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali.

Art. 7.

Il ruolo del personale degli uffici dell'Amministrazione ferroviaria è ridotto, distintamente per gradi, di un numero di posti corrispondente a quello dell'organico degli ufficiali di cui al precedente art. 2 limitatamente ai gradi di maggiore e superiori.

Per il restante numero dei posti dell'organico della divisione speciale di polizia ferroviaria, è operata la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

riduzione di un egual numero di posti nell'organico del ruolo esecutivo della stessa Amministrazione, la corrispondenza dei rispettivi gradi laddove è possibile.

L'organico del ruolo esecutivo è altresì ridotto di un numero di posti, da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti, tale da compensare la maggiore spesa derivante dai trattamenti economici relativi al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria in rapporto a quelli normali del personale ferroviario.

Gli eventuali soprannumeri che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti comma saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno a seguito del passaggio di personale ferroviario nella divisione speciale e con quelle successive.

Art. 8.

Il personale reclutato a termini degli articoli 4 e 5 viene assunto in prova e segue un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale è sottoposto ai relativi esami.

L'ammissione definitiva nella divisione speciale di polizia ferroviaria è subordinata all'esito favorevole di detti esami.

In caso di esito negativo degli esami, il personale che già appartenga alle Amministrazioni dello Stato o ad altro Ente pubblico rientra nei ruoli di provenienza, riprendendo il grado e il posto di graduatoria che aveva.

Art. 9.

Il personale appartenente alla divisione speciale di polizia ferroviaria veste l'uniforme delle guardie di pubblica sicurezza con lo speciale distintivo che verrà determinato con decreto dei Ministri per l'interno e per i trasporti.

Art. 10.

In aggiunta agli assegni ed alle indennità loro spettanti quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e guardie della divisione speciale di polizia ferroviaria è corrisposta, in sostituzione di ogni altra indennità di diaria e di trasferta, per i servizi nell'ambito del compartimento ferroviario, un'indennità mensile nella seguente misura:

Colonnelli	L. 1300
Tenenti colonnelli	» 1100
	» 1000

un'ora intera e superiore ai trenta minuti primi e viene invece trascurata se di misura inferiore.

Qualora il predetto personale non compia nel mese rispettivamente il minimo di 240 ovvero di 192 ore di trasferta, la indennità fissa mensile è proporzionalmente ridotta, dividendola, secondo i casi, per 240 ovvero per 192 ore e moltiplicando poi il risultato per le ore di trasferta compiute nel mese.

Nel computo previsto nei tre commi precedenti, vanno conteggiate anche le ore trascorse in più fuori residenza per ritardo di treni.

Art. 11.

Per quanto non diversamente disposto nel presente decreto si applicano al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria le disposizioni contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento della divisione speciale di polizia ferroviaria sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e saranno iscritte nel bilancio di detta Amministrazione.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13

Nella prima attuazione del presente decreto sono immessi, a domanda, nella divisione speciale di polizia ferroviaria col grado da ciascuno in atto rivestito, i sottufficiali e le guardie facenti parte alla data di entrata in vigore del presente decreto, del Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, istituito con ordine ufficiale n. 30 del Comando Militare Alleato in data 17 gennaio 1944.

L'immissione è limitata ad un massimo di 600 elementi, i quali abbiano, nel predetto Corpo, conseguito la nomina ad effettivo nel relativo grado.

Art. 14.

Con successivi decreti, su proposta dei Ministri per l'interno e per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alle norme complementari eventualmente occorrenti.

2245
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Gli eventuali soprannumeri che dovessero determinarsi per effetto delle riduzioni previste nei precedenti commi saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno a seguito del passaggio di personale ferroviario nella divisione speciale e con quelle successive.

Art. 8.

Il personale reclutato a termini degli articoli 4 e 5 viene assunto in prova e segue un corso di insegnamento e di istruzione della durata di tre mesi, al termine del quale è sottoposto ai relativi esami.

L'ammissione definitiva nella divisione speciale di polizia ferroviaria è subordinata all'esito favorevole di tali esami.

In caso di esito negativo degli esami, il personale che già appartenga alle Amministrazioni dello Stato o ad altro Ente pubblico rientra nei ruoli di provenienza, riprendendo il grado e il posto di graduatoria che aveva.

Art. 9.

Il personale appartenente alla divisione speciale di polizia ferroviaria veste l'uniforme delle guardie di pubblica sicurezza con lo speciale distintivo che verrà determinato con decreto dei Ministri per l'interno e per i trasporti.

Art. 10.

In aggiunta agli assegni ed alle indennità loro spettanti quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e guardie della divisione speciale di polizia ferroviaria è corrisposta, in sostituzione di ogni altra indennità di diaria e di trasferta, per i servizi nell'ambito del compartimento ferroviario, un'indennità mensile nella seguente misura:

Colonnelli	L.	1200
Tenenti colonnelli	»	1100
Maggiori	»	1000
Capitani	»	850
Tenenti	»	600
Sottotenenti	»	500
Marescialli	»	400
Brigadieri e vice brigadieri	»	300
Guardie scelte e guardie	»	250

Tale indennità è corrisposta alla condizione che i colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e capitani facciano servizio fuori residenza cumulativamente 10 giorni (ore 240) per ogni mese, ed 8 giorni (ore 192) i tenenti, sottotenenti, marescialli, brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte e guardie.

Se dalla somma delle ore trascorse fuori residenza per tutti i viaggi di ogni mese viene a risultare anche una frazione di ora, questa frazione è conteggiata per

Art. 11.

Per quanto non diversamente disposto nel presente decreto si applicano al personale della divisione speciale di polizia ferroviaria le disposizioni contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 12.

Le spese per l'organizzazione ed il funzionamento della divisione speciale di polizia ferroviaria sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e saranno iscritte nel bilancio di detta Amministrazione.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13

Nella prima attuazione del presente decreto sono immessi, a domanda, nella divisione speciale di polizia ferroviaria col grado da ciascuno in atto rivestito, i sottufficiali e le guardie facenti parte alla data di entrata in vigore del presente decreto, del Corpo speciale di polizia ferroviaria per la Sicilia, istituito con ordine ufficiale n. 30 del Comando Militare Alleato in data 17 gennaio 1944.

L'immissione è limitata ad un massimo di 600 elementi, i quali abbiano, nel predetto Corpo, conseguito la nomina ad effettivo nel relativo grado.

Art. 14.

Con successivi decreti, su proposta dei Ministri per l'interno e per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alle norme complementari eventualmente occorrenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SCELBA — CASATI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 115. — PRET

2246
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 maggio 1945, n. 287.

Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno del suddetto Istituto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del Comitato amministrativo, della Commissione consultiva per il personale e della Commissione di disciplina dell'Istituto centrale di statistica possono essere demandate temporaneamente ad un Consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Istituto, che lo presiede, di un direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, di un funzionario dell'Istituto medesimo di grado non inferiore al sesto, designato dal presidente, e di altri quattro, membri rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero del tesoro, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Alle riunioni del Consiglio intervengono:

a) il capo della ragioneria, per le deliberazioni spettanti al Comitato amministrativo;

b) il capo del personale, per le deliberazioni spettanti alla Commissione consultiva per il personale;

quale fanno parte due professori di università titolari di cattedra di statistica od economia politica o di materie affini — nominati dal presidente d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione — ed i funzionari ai quali è affidata la direzione di un servizio dell'Istituto.

La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sarà provveduto alla riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, coloro che sono nominati in base al presente decreto, per il temporaneo funzionamento degli organi predetti, decadono di diritto dalla carica con il ripristino degli organi normali dell'Istituto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resta in vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 114. — TESSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1945, n. 288.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1940, n. 281, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 281, che istituisce un Comitato per le telecomunicazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e la legge 1 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1942, n. 238, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 922471

dinamento del servizio statistico;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno del suddetto Istituto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le attribuzioni del Comitato amministrativo, della Commissione consultiva per il personale e della Commissione di disciplina dell'Istituto centrale di statistica possono essere demandate temporaneamente ad un Consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Istituto, che lo presiede, di un direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, di un funzionario dell'Istituto medesimo di grado non inferiore al sesto, designato dal presidente, e di altri quattro membri rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero del tesoro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Alle riunioni del Consiglio intervengono:

a) il capo della ragioneria, per le deliberazioni spettanti al Comitato amministrativo;

b) il capo del personale, per le deliberazioni spettanti alla Commissione consultiva per il personale;

c) il capo del personale ed il capo del servizio competente, per le deliberazioni spettanti alla Commissione di disciplina.

Un funzionario dell'Istituto, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di quattro membri almeno. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 2.

Le attribuzioni del Comitato tecnico possono essere demandate temporaneamente ad una Commissione, della durata di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, sarà provveduto alla riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, potrà aver luogo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, il ripristino degli organi ordinari dell'Istituto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resta in vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 111. — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 288.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1940, n. 281, riguardante la composizione del Comitato per le telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 gennaio 1940, n. 281, che istituisce un Comitato per le telecomunicazioni;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e la legge 1 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 1473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione del Comitato delle telecomunicazioni e nella sua struttura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 224 8

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 29 gennaio 1941, n. 281, sono modificati e sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 1. — Per esaminare i problemi generali concernenti le telecomunicazioni, specialmente in quanto essi interessino vari Ministeri, Società concessionarie ed altri Enti, per regolare i rapporti intercorrenti fra detti Ministeri, Società ed Enti e per deliberare circa i provvedimenti da adottare per la riorganizzazione dei servizi telegrafici, telefonici, radioelettrici, delle reti e degli uffici, è istituito un « Comitato per le telecomunicazioni ».

Art. 2. — Il Comitato per le telecomunicazioni è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ne fanno parte di diritto:

il Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni che ne assume la presidenza in assenza o per delega del Ministro;

il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo del servizio telegrafi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo dell'Ispettorato del traffico telegrafico e radiotelegrafico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sono inoltre chiamati a far parte del Comitato stesso due rappresentanti del Ministero della marina ed un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, dell'aeronautica, dei lavori pubblici e dei trasporti nominati con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni su designazione di detti Ministeri.

Art. 3. — Nel caso in cui il Comitato delle telecomunicazioni tratti argomenti che interessino altri Ministeri, Enti e concessionari, il presidente potrà invitare gli stessi ad inviare un loro rappresentante il quale prenderà parte alle riunioni del Comitato in qualità di esperto e senza voto.

Art. 4. — Al Comitato è aggregato un segretario da nominarsi pure con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni scelto fra i funzionari di detto Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, con la quale fu istituito l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Determina:

Il Collegio dei sindaci di cui all'art. 8 della suindicata legge 6 dicembre 1928, n. 2744, è costituito, per il quadriennio 1° luglio 1945-30 giugno 1949, come appresso:

Cav. gr. cr. dott. Pericle Cardinali, presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

Comm. dott. Luigi Ricci, direttore capo divisione nel Provveditorato generale dello Stato;

Comm. rag. Enrico Marchi, direttore capo di ragioneria di 1ª classe;

Comm. rag. Emanuele Remoli, direttore capo divisione nella Ragioneria generale dello Stato;

Comm. dott. Attilio Dejeante, direttore capo divisione nel Provveditorato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(862)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi », con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, [illegible] del citato Regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...aggi aerei, è istituito un Comitato per le ... municazioni ».

Art. 2. — Il Comitato per le telecomunicazioni è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ne fanno parte di diritto:

il Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni che ne assume la presidenza in assenza o per delega del Ministro;

il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo del servizio telegrafi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il capo dell'Ispettorato del traffico telegrafico e radiotelegrafico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sono inoltre chiamati a far parte del Comitato stesso due rappresentanti del Ministero della marina ed un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, dell'aeronautica, dei lavori pubblici e dei trasporti nominati con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni su designazione di detti Ministeri.

Art. 3. — Nel caso in cui il Comitato delle telecomunicazioni tratti argomenti che interessino altri Ministeri, Enti e concessionari, il presidente potrà invitare gli stessi ad inviare un loro rappresentante il quale prenderà parte alle riunioni del Comitato in qualità di esperto e senza voto.

Art. 4. — Al Comitato è aggregato un segretario da nominarsi tutte con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni scelto fra i funzionari di detto Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASALETTO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — RUINI — CERACCHINA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 145 — FRUCI

presso:

Cav. gr. cr. dott. Pericle Cardinali, presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

Comm. dott. Luigi Ricci, direttore capo divisione nel Provveditorato generale dello Stato;

Comm. rag. Enrico Marchi, direttore capo di ragioneria di 1ª classe;

Comm. rag. Emanuele Renoli, direttore capo divisione nella Ragioneria generale dello Stato;

Comm. dott. Attilio Daponte, direttore capo divisione nel Provveditorato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: SORAN

(862)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi », con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1930, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « G. Garibaldi » di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Rolla fu Domenico è nominato

liquidatore della Società cooperativa agricola di credito (mutuazione e lavoro « G. Garibaldi » con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1910, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di credito (mutuazione e lavoro « G. Garibaldi » con sede in S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1910, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° [illegible] 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 50 (esercizio pensione), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 1939, con il quale, ai sensi dell'art. 86 bis del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(810)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con la legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 1939, con il quale, ai sensi dell'art. 86 bis del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco venne nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento);

Considerato che il predetto dott. Lo Presti Seminerio ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Giuseppe Reina fu Domenico è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

811)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 55;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 70 (esercizio pensione), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suscitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Hutsteiner Teresa fu Giovanni, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. cav. Angeli Aristide;

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(864)

2252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 92;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, via S. Claudio 87, (articoli abbigliamento), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. cav. Angeli Aristide.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(863)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 92;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, esercente la pensione sita in Roma, via Nazionale 91, si trova in le condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti ecotomici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, col quale il comm. dott. Luciano Luciani è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Visto il decreto prefettizio del 19 marzo 1945, con cui, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale il dott. Luciano Luciani, in seguito al suo richiamo a Roma, viene sostituito dal rag. Liborio D'Angelo nella carica di commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina suddetta;

Decreta:

Al rag. Liborio D'Angelo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione del dott. Luciano Luciani, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo apuana, con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 4 giugno 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Apuania in data 16 marzo 1945, relativo alla nomina del signor Antonio Zeri, a commissario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 225 3

braio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Saletka Erminio fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, via S. Claudio 82, tuttodi abbigliamento, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Saletka Erminio fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. cav. Angeli Aristide.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1915

Il Ministro: Schanzer

(863)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1915.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1915, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1915, n. 1169;

Visto il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, esercente la pensione sita in Roma, via Nazionale 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Finsterwalder Agnese fu Giuseppe, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Lepore Giuseppe.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1915.

Il Ministro: Schanzer

(865)

quale è stato approvato [illegible]

sorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1915, col quale il comm. dott. Luciano Luciani è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Visto il decreto prefettizio del 19 marzo 1915, con cui, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale il dott. Luciano Luciani, in seguito al suo richiamo a Roma, viene sostituito dal rag. Liborio D'Angelo nella carica di commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1912, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al rag. Liborio D'Angelo è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, in sostituzione del dott. Luciano Luciani, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 5 giugno 1915

Il Ministro: GIOLITTI

(849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo apuana, con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro in data 4 giugno 1915, è stata ratificata il provvedimento adottato dal Prefetto di Apuania in data 11 marzo 1915, relativo alla nomina del signor Antonio Zori a commissario della Società anonima cooperativa di consumo apuana, con sede in Massa.

(853)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo (Scandicci).

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, in data 5 giugno 1915, è stato nominato il signor cav. uff. Silvio Mura con decorrenza dal 1° luglio 1915, liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo di Pieve a Settimo, con sede in Pieve a Settimo - Scandicci.

(854)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « La Modernissima », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, in data 1° giugno 1945, sono stati conferiti al dottor Michele Peddine, liquidatore della Società anonima cooperativa « La Modernissima », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1944, per nominare il collegio sindacale e per vendere a trattativa privata due piccoli appezzamenti di terreno di proprietà della cooperativa stessa.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro.

(855)

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, in data 1° giugno 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Grosseto in data 24 agosto 1944, relativo alla nomina del signor Emilio Zanarini a commissario del consorzio « Maremma » delle cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto, con sede in Grosseto.

(856)

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, in data 1° giugno 1945, è stato nominato l'avv. Antonio Ghilardi a commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Mario Robbioni.

(857)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni provinciali a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Con [illegible] decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, a norma e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione con avanzo economico del bilancio di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944:

Decreto interministeriale 31 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Messina, importo del mutuo L. 15.000.000;

Decreto interministeriale 31 marzo 1945, Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, importo del mutuo L. 8.000.000.

Roma, addì 5 giugno 1945

p. Il Ministro: VILLABRUNA

(852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'11 giugno 1945 - N. 130

Rendita 3,50 % 1902	L.	111,70
id. 3,50 % 1906	»	87 —
id. 3 % lordo	»	72,20
id. 5 % 1935	»	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	92,40
id. 5 % 1936	»	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,75
id. 5 % (15 febbraio 1947)	»	97 —
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,15
id. 5 % (15 aprile 1952)	»	97,20
id. 4 % (15 settembre 1954)	»	91,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2256

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

19 GHJ. 1945
19 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.67 of 5 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Navy	Ordinary Supplement to G.U.No.67 of 5 June 1945 contains the following legislation:- (a) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of the Marine for the financial year 1944-1945.
(b) Finance Agriculture	(b) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of Agriculture and Forests for the financial year 1944-1945.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. Peters Capt

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

(b) Finance Agriculture

(b) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of Agriculture and Forests for the financial year 1944-1945.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

5092

oo The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

877
6162/26

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795029

189

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 67 del 5 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-256 51-554

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

2258

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

5061

6162

225 91

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione iscritto in base agli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e del citato art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 7.701.258.630 di cui L. 7.521.258.630 effettive e L. 180.000.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-1945 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 67 dello stato di previsione medesimo, ai sensi degli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Registro Tesoro n. 5, *foglio* n. 284. — LUCCO

Tabella A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...	...
... obbligatorie e ordinarie (spese ...	8.000.000 —
... fabbricato sede (e ... amministrazione ...	900.000 —
... amministrazione ...	300.000 —
...	80.000 —
... centrale ...	100.000 —
... dell'art. 36 del Regio ... 440, sulle eventualità ... (spese obbligatorie)	
... per memoria	
... per obbligatorie)	60.000 —
... e riarruolamento degli ...	40.000 —
... per gli addetti al ...	120.000 —
...	120.000 —
... nali, al personale ... al personale subalterno ... di servizio	120.000 —
... militari, civili ed ... apparecchiamenti all'Amministrazione ...	180.000 —
...	
... no al personale civile ... quello di altre Amministrazioni ...	
... ufficiali destinati a pre...	
... funzione centrale ed ...	
... no locali equivalenti ...	800.000 —
...	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 226 II

dicembre 1942, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base agli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e del citato art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-1945 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 67 dello stato di previsione medesimo, ai sensi degli articoli 20 e 44 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 204. — LUCCO

Tabella A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Ministero. - Personale (paga fissa, assegni fissi, ecc.). - Supplenze ed assegni vari continuativi (Spesa fissa)	8,650,000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato adibito a Ministero della marina, nonchè dei locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'affitto	500,000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	400,000 —
4	Biblioteche della Regia marina	60,000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria)	100,000 —
6	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	
7	Spese di lite e di arbitrati (Spesa obbligatoria)	20,000 —
8	Spese per indennità di ufficio e rimborso danni (Spesa obbligatoria)	50,000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	190,000 —
10	Sussidi ed assegni, ad insegnanti, al personale subalterno a quello avventizio ed al personale salariato per servizio del fari, in attività di servizio	140,000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di ruolo resisi già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	180,000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo della Regia marina, a quello di altre Amministrazioni dello Stato ed ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi	600,000 —

2262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
13	Premi di operosità e rendimento al personale avventizio	120.000 —
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale. Indennità ai membri di Commissioni	2.300.000 —
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie. Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	1.100.000 —
16	Spese per acquisto di mobilio al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	38.000 —
17	Spese casuali	33.000 —
18	Spese per statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (art. 3 del R. decreto-legge 29 maggio 1939, n. 1255, convertito nella legge 21 dicembre 1939, n. 2053)	3.000.000 —
		12.835.000 —
	Debiti vitalizi	
19	Pensioni ordinarie. Personale militare e civile (spese fisse)	45.000.000 —
20	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	15.000.000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 27 giugno 1929, n. 1099, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1939, n. 2160, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	600.000 —
		61.600.000 —
	Spese per il servizio fari e segnalamento marittimo	
22	Personale subalterno ordinario e straordinario pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo. - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	3.760.000 —
23	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo. - Materiale e lavoro d'opera. - Illuminazione degli apprezzi. - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	2.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
24	Spese di trasferta e di missione del personale e abbattenno addetto al servizio dei fari e di Istituto marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della stessa. - Indennità di responsabilità ai consegnatari
	Spese per la marina militare
26	Ufficiali della Regia marina. Stipendi ed assegni continuativi. - Indennità coloniali varie (Spesa fissa)
26	Ufficiali in posizione ausiliaria. - Indennità annue (Spesa fissa)
27	Indennità di carovita e contributi sociali dovuti per legge dalla Regia marina
28	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme. - Indennità coloniali varie. Paghe e competenze accessorie per sussidio indigeno (Spese fisse)
29	Indennità militare ai ufficiali della Regia marina, Regio esercito a disposizione della Regia marina, sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (Spesa fissa)
30	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vestiario
31	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Viveri
32	Corpo Reale equipaggi marittimi. Supplementi di retribuzioni di rafferma. Sussidi per disgrazie varie. - Spese per operazioni di leva. Indennità per servizi speciali. - Spese per servizio di informazioni. - Contributi al Consiglio nazionale delle ricerche per prestazioni scientifiche di carattere tecnico durante il reclutamento dei marittimi della Classe 1944 (validi della marina mercantile) e per richiami di riformati, pagate ai marittimi. - Spese delle scuole a terra. - Fustini ed infermerie. - Spese per giochi sportivi e ricreazioni. - Biblioteche della marina. - Trasporti di materiale ad Istituti per ricovero di figli di militari. - Contributi al funzionamento della preposta marittima
33	Difesa costiera. - Soprassoldi al personale

2263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 980181

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Denominazione	
	...mento al personale avventizio	170.000 —
	...unità di missione al personale ...trale: Indennità di maneggio	2.300.000 —
	...ssegnazioni e spese varie ...funzionamento dell'educazione ...ecco della marina	1.200.000 —
	...ddaglie al valor militare ed al ...alato di benemerenza	38.000 —
		33.000 —
	...ompensi e assegni dell'Amministrazione marittima (art. 2 del R. decreto-legge 1° ...bre 1936, convertito nella legge ...	5.000.000 —
		19.838.000 —
	...ersonale	
	...onali militare e civili (spese ...	46.000.000 —
	...ale (spese fisse)	12.000.000 —
	...glia, previsti dal testo unico ... e 10 della legge 31 ottobre ... Milioni 11 dal R. decreto ... ed altri assegni congeneri ...e obbligatoria)	600.000 —
		58.600.000 —
	...o e trasporto del personale ...mo marittimo - Assegni, pa... (spese fisse)	5.760.000 —
	...ne ripartizione del Ministero ...egnamento marittimo - Ma... - Rinnovazione degli apparec... ...dei fari e del segnalamento	2.000.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione	
21	Spese di trasferta e di missione del personale direttivo e ambientamento addetto al servizio del fax e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della stessa. - Indennità di responsabilità ai comandanti di navi	150.000 —
		8.780.000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE	
22	Ufficiali della Regia marina. - Stipendi ed assegni variabili continuativi. - Indennità coloniali varie (Spese fisse)	150.000.000 —
23	Ufficiali in posizione ausiliaria. - Indennità annua (spese fisse)	1.200.000 —
24	Indennità di corredo e sottobanchi assegnati per gli ufficiali della Regia marina	800.000 —
25	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme. - Indennità di imbarco varie. Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (Spese fisse)	214.200.000 —
26	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (Spese fisse)	23.100.000 —
27	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vestiario	311.000.000 —
28	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Vivere	735.000.000 —
29	Corpo Reale equipaggi marittimi. - Supplementi, gratificazioni di rafferma. - Sussidi per disgrazie ed accidenti. - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali. - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni. - Contributo al Consiglio nazionale delle ricerche per prestazioni scientifiche di carattere precettivo durante il reclutamento dei militari ed alla Cassa invalidi della marina mercantile. - Gratificazioni ai riformati, paghe ai mutilati e strumenti medicali. - Spese delle scuole a terra. - Distinzioni onorifiche. - Spese per giuochi sportivi e ricreativi. - Biblioteche dei marinai. - Trasporti di materiali. - Sussidi ad Istituti per ricovero di figli di militari. - Spese inerenti al funzionamento della predetta marina	26.000.000 —
30	Difesa costiera. - Sopraccarichi al personale	200.000 —

2264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
34	Servizio semaforico e radiotelegrafico. - Soprassoldi al personale militare. - Spese per fabbricati e cantonieri. - Contributo al Comitato internazionale per i servizi elettrici	2.000.000 —
35	Carabinieri Reali in servizio nei luoghi arsenali. Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi. *Spese fisse*	1.600.000 —
36	Ripartizione alla guardia civica per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	*per memoria*
37	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1925, n. 993)	2.000.000 —
38	Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, il personale avventizio, i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e gli estranei	8.600.000 —
39	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	11.250.000 —
40	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
41	Casermaggio, servizi di guardia ed illuminazione. Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	68.000.000 —
42	Armamenti navali (complemento di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). Spese per il combustibile in Cina. Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	91.000.000 —
43	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Scuola di sanità militare marittima - Accademia navale - Scuola meccanici - Scuola specialisti - Scuola silenziatori - Scuola sommergibilisti). Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi). Spese di funzionamento e di esame. - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	24.000.000 —
44	Istituti di marina. - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto (*Spese fisse*)	1.100.000 —
45	Spese di giustizia. - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione. - Spese per le carceri militari marittime. - Soprassoldi ai giudici istruttori. - Contributo per il funzionamento del Tribunale supremo militare (*Spese obbligatorie*)	130.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
16	Servizio idrografico. - Soprassoldi ed assegni vari continuativi al personale civile componente del Regio istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)
17	Servizio idrografico. Materiale
18	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali di sopralto)
19	Personale del servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)
50	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere del Genio della Marina militare e nuove costruzioni dirette per i servizi militari marittimi. Spese per nuovi impianti di illuminazione elettrica e per relativa manutenzione negli immobili militari marittimi. Spese di materiali, mercedi ed assegni al personale lavorante. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra
51	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare
52	Personale civile della Regia marina (chimici del servizio sperimentale, fisici ed ingegneri elettrotecnici, capi tecnici, direttori tecnici, capi tecnici, aiutanti disegnatori e primi d'ordine). Stipendi ed assegni vari continuativi. Indennità coloniale (*Spese fisse*)
53	Indennità di gestione e di responsabilità
54	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle segnalazioni in genere. - Materiale per l'esercizio, la manutenzione e per il miglioramento. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafoniche per sopralluoghi, per studi e collaudi relativi alle linee della Regia marina
55	Difesa subacquea e costiera. - Armi e materiale destinati per il miglioramento e la conservazione della difesa bellica. Materiale di uso specifico, di classe, compresa la spesa per energia elettrica inerente al servizio del casermaggio e delle Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafoniche e telefoniche per sopralluoghi, per studi e collaudi relativi alle linee della Regia marina
56	Servizio automobilistico per i dipartimenti marittimi

2265

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI Denominazione	
46	Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile addetto del Regio Istituto idrografico di Genova (spese fisse)	per memoria
47	Servizio idrografico - Materiale	950.000 —
48	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (forniture di cura e materiali di ospedale)	25.000.000 —
49	Personale del servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (spese fisse)	5.200.000 —
50	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della Marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi. Spese per i nuovi impianti di illuminazione elettrica e per la relativa manutenzione negli immobili militari marittimi. Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	16.500.000 —
51	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	6.500.000 —
52	Personale civile della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale, fuochisti ed inservienti elettrotecnici, motoristi, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, artefici capi tecnici, assistenti disegnatori e personale edilizio). Stipendi ed assegni vari continuativi. - Indennità coloniale (spese fisse)	25.000.000 — 71.000 —
53	Indennità di gestione e di responsabilità	
54	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere. - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	11.000.000 —
55	Milizia marittima e costiera - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica. Materiale di uso specifico delle diverse classi, compresa la spesa per energia elettrica non imputabile al servizio dei casermaggio e degli arsenali. - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	100.000.000 —
56	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	10.000.000 —

2266

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
57	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina. Spese relative. Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili. Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi. Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione. Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica, nei Regi arsenali militari marittimi, Basi navali, officine	87.570.000 —
58	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni foto-elettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali. Ricostituzione delle scorte nei depositi. Materiali di consumo per le Regie navi	39.000.000 —
59	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi. - Trasformazione e manutenzione dei locali di lavoro.	14.000.000 —
60	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi. Spese di collaudo dei materiali. Spese per il movimento e trasporto dei materiali. Spese per i musei navali	23.000.000 —
61	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata. Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico. Acquisto di navi già costruite	132.500.000 —
62	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contrassegnati da caratteristiche della Regia marina. Ricambio delle dotazioni per dette Unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	194.000.000 —
63	Rinnovamento munizionamento e torpedini. Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo. Materiali per la costruzione di bersagli. Premi di tiro	80.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
64	Personale lavorante. Mercedi giornaliere, contin... generali. Sussidi. Supplementi. Missioni, trasferte e ... d'assicurazione. Acquisto di tute speciali da lav... di oggetti di medicazione
65	Personale avventizio. Retribuzioni, aggiunta di fa... e assegni personali. Assicurazioni obbligatorie. I... nità di licenziamento
66	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza ... giore, da dolo o da negligenza di agenti della ... ministrazione (R. decreto 8 febbraio 1923, n. 963)
67	Fondo a disposizione per eventuali deficienze de... voli relativi alle spese della Marina militare .
68	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti a... zionamento degli uffici dipartimentali ed an... spese degli enti sprovvisti di assegni .
69	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartim...
70	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calco... e materiali speciali. Acquisto di pubblicazioni t... per uso degli uffici dipartimentali .
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTE
	Spese generali
71	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale ... pendi ed assegni vari di carattere continuativo ... fisse)
72	Premi di operosità e di rendimento agli impie... agenti
73	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ... sottufficiali destinati a prestar servizio nell'... strazione centrale
74	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ... avventizi dell'Amministrazione centrale e pro...
75	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti ... già appartenenti all'Amministrazione centrale ... vinciale e loro famiglie .

2267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...OLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	...nazione	
	...l per la navigazione, per i ...elli a terra in genere della ...ative. Ricostituzione delle ...ssibili. Costruzione ed im...bustibili liquidi. Fornitura ...egli apparati motori per i ...egate navi in disarmo e in ...orrenti per la produzione, ...ione della energia elettrica, ...mariluni, basi navali, of...	97.500.000 —
	...peruzio degli apparati mo...ri in navigazione e per i ...alini, per le stazioni foto...; per le difese marittime e ...di, per gli apparati ausiari ...rovie lagni, ricostituzione ...ateriali di consumo per le	38.000.000 —
	...olatori ed attrezzi, occor...nautiliari marittimi. Tra...ne dei mezzi di lavoro	14.000.000 —
	...ale degli assegnati militari ...to dei materiali. Spese per ...dei materiali. Spese per	22.000.000 —
	...e costruzioni e di trasfor...ne delle relative dotazioni ...navali militari marittimi e ...Sistemazione di cannoni ...afo semplice. Acquisto di	182.300.000 —
	...zione e di riparazione na...dustria privata alle navi ...ggio navigli ed ai galleg...contraddittorii da certi ...ricambio delle dotazioni ...bacini, inmarcazioni, da...Regi arsenali e dell'Indu...	194.000.000 —
	...o e torpedini. Munizionamento a terra ed a bordo. Mine. ...di bersagli. Premi di tiro	90.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
64	Personale navigante. Mercedi, giornaliere, continuo e premi. Sussidi. Supernumerari. Missioni, trasferte e spese d'assicurazione. Acquisto di tute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	400.000.000 —
65	Personale avventizio. Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali. Assicurazioni obbligatorie. Indennità di licenziamento	16.000.000 —
66	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti della Amministrazione (R. decreto 8 febbraio 1928, n. 383)	*per memoria*
67	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della Marina militare	4.000.000 —
68	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	1.260.000 —
69	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	400.000 —
70	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e ...rumenti speciali. Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	1.400.000 —
		3.077.831.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
71	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	5.000.000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	1.070.000 —
73	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale	125.000 —
74	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	100.000 —
75	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti temporanei, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	50.000 —

2268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese per la Marina mercantile	
67	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi e abbandonati (Spesa obbligatoria)	170.000 —
68	Vigilanza sulla pesca	100.000 —
69	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla Marina mercantile a favore della gente di mare, marittimi e pescatori e delle loro famiglie	200.000 —
70	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi ed alle persone che, essendo chiamate a deporre innanzi le Commissioni stesse, abbiano diritto alla corresponsione di indennità. Spese varie inerenti al funzionamento delle commissioni suddette (copia di atti, traduzioni, periti legali, ecc.) (art. 3 e 4 R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 112, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Indennità e diarie ai componenti del Consiglio superiore della Marina mercantile (art. 4 R. decreto 8 novembre 1925, n. 2347) ed ai componenti di Commissioni e Comitati vari. Spese per il loro funzionamento. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della Marina mercantile	13.000 —
71	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	10.000 —
72	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	20.000 —
73	Spese di fitti, arredamenti, canoni ed altre accessorie (Spese obbligatorie)	752.000 —
80	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	per memoria
81	Spese casuali	per memoria
82	Fitto locali e canoni d'acqua. Manutenzione e pulizia dei locali	7.815.000 —
83	Spese per le statistiche concernenti il servizio della Marina mercantile (art. 5 del R. decreto-legge 27 novembre 1925, n. 1956, convertito nella legge 21 dicembre 1926, n. 2368)	
84	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
	Debito vitalizio	
85	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	6.300.000 —
86	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 5, 9, 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 1950, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1925, n. 2380, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	50.000 —
		6.350.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	
91	Ufficiali della Capitaneria di porto. Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo	
92	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spesa fissa)	

2269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	...ne	
	...ni le comunicazioni di in... ...ad alle persone che, es... ...ndanno le Compagnie... ...corrispondenze di ind... ...ammissione delle com... ...ti, internazionali, pubbli... ...creto-legge 17 settembre ... ...legge 16 marzo 1925, ...composizione del Consiglio ...ttività con e la Gestione ...ni, compensi di Com... ...ale per il loro funziona... ...personale addetto ai ser...	
	...	120.000 —
	...esso dai vari servizi del...	100.000 —
	...Migliorie)	200.000 —
	...ori ed altre accessorie	15.000 —
	...ministrazione della ma...	10.000 —
		80.000 —
	... Manutenzione e pulizia	700.000 —
	...enti e servizi della Ma... ...decreto-legge 27 maggio ... ...legge 21 ottobre 1950,	per memoria
	...nal accordi ai del Regio ...925, n. 2480, sulla contri... ...dei creditori (spese obbli...	per memoria
		7.616.000 —
	...ultato	8.300.000 —
	...)	
	...invece di pensioni, ai ter... ...lo: R. decreto-legge 28 ot... ...to nella legge 21 agosto ...ri 11 del R. decreto 21 lu... ...i assegni congeniali legal... ...ativi)	30.000 —
		8.330.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Spese per la Marina mercantile	
87	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	per memoria
88	Vigilanza sulla pesca	100.000 —
89	Sovvenzione alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla Marina mercantile - Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	6.000.000 —
90	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi marittimi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 25 maggio 1877, n. 3813, e accordo internazionale 9 giugno 1937) - Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 191 del Codice della navigazione) - Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 80, 192 e 365 del Codice della navigazione) (Spese obbligatorie)	100.000 —
91	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1914 e 31 maggio 1929) (Spesa obbligatoria)	per memoria
92	Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio	45.000 —
93	Contributo alle spese di mantenimento del faro del Mar Rosso (Convenzione internazionale 16 dicembre 1929, approvata con legge 2 gennaio 1932, n. 131) (Spesa obbligatoria)	per memoria
		6.800.000 —
	Spese per le Capitanerie di porto	
94	Ufficiali delle Capitanerie di porto. Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo	11.000.000 —
95	Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	2.300.000 —

2270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
96	Incarichi marittimi e delegati di spiaggia. Inservienti locali di porto. Retribuzioni. Indennità di residenza ai uffici di porto. Assicurazioni sociali	210.500 —
97	Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali e sottufficiali di porto	500.000 —
98	Indennità di missione, di trasferimento e diverse al personale civile	25.000 —
99	Manutenzione ordinaria dei fabbricati delle Capitanerie di porto	250.000 —
100	Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	215.000 —
101	Indennità, sopraassegni ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo reale equipaggi inscritti presso le Capitanerie di porto, spese per i corsi di perfezionamento degli ufficiali. Spese diverse per il ruolo dei sottufficiali di porto di nuova istituzione presso l'Accademia navale di Livorno ed a bordo (decreto 10 settembre 1913, n. 1091)	225.000 —
102	Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto. Corpi di guardia. Indennità fissa di missione, trasferimento, estensione d'acque, spese telefoniche e spese varie	2.750.000 —
		17.870.000 —
	Spese per i servizi marittimi	
103	Acquisto, costruzione e riparazione di navi e battelli e di altri galleggianti addetti ai servizi portuali e locali per la vigilanza del materiale galleggiante delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	30.000 —
104	Sovvenzioni alla Società nazionale di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale	75.000.000 —
		75.030.000 —
	Spese diverse	
105	Versamento al Fondo speciale degli affari dei lavoratori portuali dei proventi indicati nell'art. 1 della legge 27 settembre 1861, n. 1227, convertito nella legge 3 marzo 1911, n. 269, nonchè degli avanzi di fondi indicati nell'art. 12 del Regio decreto-legge medesimo	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali
106	Ufficiali della Regia marina in servizio provvisorio presso ed indennità relative (Spese fisse)
107	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di paga (Spese fisse)
108	Indennità di trasferimento al personale inviato in Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1 e giugno 1928, n. 1536.
109	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per ridu di grado. Assegni ed indennità militare (Spese
	Spese per la Marina militare
110	Fondo complementare per le nuove costruzioni
111	Assegnazione straordinaria per il completamento potenziamento dei servizi navali, aeronautici e mezzi a bordo ed a terra (legge 2 maggio 1926,
112	Acquisti di materiali vari per costruzione di na complementi
113	Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazz delle, difese costiere, arsenali e stabilimenti; pi, depositi per munizioni e torpedini. Spese totali, lavori ed assegni vari al personale i fedenità di missione al personale militare di ruolo dell'Amministrazione della guerra
114	Lavori portuali per il miglioramento delle pi rittime e delle basi navali. Spese di materiali ed assegni vari al personale lavorante
115	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di dulena

2271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Stanziamento definitivo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	SPESE ORDINARIE	
106	Assegni della Regia marina in conto provvisorio. Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	196,000 —
107	Indennità supplementare mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di assegno di famiglia (*Spese fisse*)	2,100,000 —
108	Indennità di mantenimento al personale iscritto della Regia marina (Regi decreti 10 aprile 1913, n. 365 e 7 giugno 1914, n. 536)	200,000 —
109	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per infermità di guerra. Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*)	216,000 —
		2,712,000 —
	SPESE PER LA MARINA MERCANTILE	
110	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	45,000,000 —
111	Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi aerei, munizioni ed armamenti a bordo ed a terra (legge 2 maggio 1915, n. 569)	*per memoria*
112	Assegni ai marittimi vari per costituzione di scorte invendibili	3,200,000 —
113	Miglioramento dell'efficienza nautica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e direzioni marittime, depositi per munizioni e torpedini. Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante. Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	48,000,000 —
114	Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali. Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	51,000,000 —
115	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	353,620 —

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE del 23 luglio 1915

2272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
116	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra	3.405.000.000 —
116 *bis*	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina militare inerenti o dipendenti dalla situazione delle colonie	*per memoria*
116 *ter*	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina militare inerenti o dipendenti dalla operazioni militari in Albania	*per memoria*
		3.405.000.000 —
	SPESE DIVERSE	
117	Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (R. decreto-legge 19 gennaio 1927, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1606 e legge 24 settembre 1940, n. 1425 e 11 maggio 1942, n. 633)	330.000 —
118	Spese per il funzionamento del Collegio-convitto in Palermo per orfani di ufficiali della Regia marina	*per memoria*
119	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1495)	6.000.000 —
119 *bis*	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	160.000.000 —
		166.330.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE	
	Spese generali	
120	Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio o in posizione ausiliaria. Indennità e assegni (*Spese fisse*) . . .	100.000 —
121	Personale avventizio. Retribuzioni, assegni personali, aggiunta di famiglia e assicurazioni sociali . . .	1.200.000 —
		1.300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese diverse
122	Contributi, assegni e contributi di ammortamento, giornalmente e direttamente previsti dal R. decreto 16 marzo 1928, n. 798, convertito nella legge 14 giugno 1929, n. 295, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali (R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 558, convertito nella legge 3 gennaio 1926, n. 49; legge 25 maggio 1929, n. 907, legge 20 gennaio 1932, n. 100; R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 180, convertito nella legge 7 maggio 1936, n. 885 e R. decreto-legge 16 febbraio 1942, n. 260, contributo dello Stato per il servizio del Registro italiano navale (R. decreto-legge 14 novembre 1938, n. 1928 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 227 e R. decreto 16 dicembre 1938, n. 2146 e R. decreto-legge 6 aprile 1936, n. 1511 convertito nella legge 5 marzo 1937, n. 697). Contributo dello Stato per il funzionamento della Cassa Nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto nazionale delle Assicurazioni per provvedere alle spese del piano della cassa medesima (R. decreto-legge 23 gennaio 1937, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1937, n. 1403 e legge 18 marzo 1943, n. 693) . . .
123	Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 11 del decreto-legge 16 marzo 1925, n. 709, convertito in legge 5 gennaio 1929 n. 215, per le navi di secondo ordine (art. 25 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1936, convertito nella legge 9 giugno 1930, n. 147
124	Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano (Istituto dello Stato per il pagamento degli interessi mutui concessi dall'ex Istituto per il credito navale (R. decreto 5 luglio 1928, n. 1817; legge 6 aprile 1936, n. 630 e R. decreto-legge 10 novembre 1939, n. 1828, convertito nella legge 13 aprile 1939, n. 494 e 21 maggio 1940, n. 657)
125	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra
126	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . .

2273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
1.1.		
	...ordine	
	...ni spese relative a servizi ...zione nella marina di- ...rca	3.(in.(m).m'6 —
	...ni spese relative a servizi ...mente della Marina milita- ...alla situazione delle colonie	*per memoria*
	...ni spese relative a servizi ...ne della Marina mili- ...dalle operazioni militari in	*per memoria*
		3.m7.m'.m30 —
	...rse	
	...ni, della marina all'am- ...rati, dell'Istituto nazionale ...dello Stato per la contri- ...denti dell'Amministrazione ...16 gennaio 1927, n. 147, ...aggio 1937, n. 1726 e leggi ...11 maggio 1942, n. 633)	230.000 —
	...del Collegio-convitto in Pa- ...della Regia marina	*per memoria*
	...rvidenze a favore del per- ...sione mensile (R. decreto- ...493)	6.000.000 —
	...militari che rientrano nella ...nnità varie e per crediti a ...tenze diplomatiche). - Spese di ...l rimpatrio dei prigionieri	100.000.000 —
		106.230.000 —
	...A MARINA MERCANTILE	
	...neral:	
	...e porto in aspettativa, in ...provvisorio e in posizione ...ni (*Spese fisse*) . .	100.000 —
	...nzioni, assegni personali, ...ssicurazioni sociali . . .	1.300.000 —
		1.300.000 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	Spese diverse	
122	Compensi, assegni e contributi di miglioramento, di adeguamento e d'interesse previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1925, n. 356, convertito nella legge 5 gennaio 1926, n. 25, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali; decreto-legge 30 marzo 1928, n. 680, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 23; legge 23 agosto 1929, n. 1459; legge 29 gennaio 1931, n. 91; R. decreto-legge 6 febbraio 1932, n. 110, convertito nella legge 7 giugno 1932, n. 662 e R. decreto 16 febbraio 1942, n. 261. Contributo dello Stato a favore del Registro Italiano Navale. R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2125 convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337 e R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1698 e R. decreto-legge 5 luglio 1936, n. 1420 convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667). Contributo nelle spese di funzionamento dell'Ente Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per provvedere alla spesa di impianto della vasca medesima (R. decreto-legge 21 giugno 1927, n. 1420, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461 e legge 21 maggio 1942, n. 633)	20.000.000 —
123	Spese per la sistemazione previste dall'art. 6, n. 2, del R. decreto-legge 10 marzo 1925, n. 359, convertito nella legge 5 gennaio 1926, n. 215, per le navi di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 10 settembre 1925, n. 1586, convertito nella legge 9 gennaio 1926, n. 147 . . .	2.000.000 —
124	Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi dall'Istituto per il credito navale (R. decreto 5 luglio 1928, n. 1817; legge 6 giugno 1931, n. 666 e R. decreto-legge 10 novembre 1933, n. 1616, convertito nella legge 13 aprile 1939, n. 464 e legge 21 maggio 1940, n. 697) . . .	16.000.000 —
125	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . .	110.000.000 —
126	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	7.000.000 —

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 29 agosto 1944 - 6

2274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
127	Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito o per sistemazioni ai capitani delle navi mercantili non requisite ai sensi del Decreto C.P.S. 2 ottobre 1946, n. 217 A.G.	312.000.000 —
127 bis	Somme da erogare per il recupero di navi mercantili affondate nei porti	100.000.000 —
128	Spese per la concessione agli impiegati ed operai rappresentati dalla Federazione dei lavoratori dei porti del premio straordinario di operosità e degli altri benefici occorrenti autorizzati con il R. decreto-legge 5 dicembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 1258	per memoria
128 bis	Contributo straordinario nelle spese di personale degli Uffici del lavoro portuale	1.800.000 —
129	Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle Società di navigazione (art. 10 del R. decreto-legge 2 dicembre 1938, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1939, n. 1002)	per memoria
130	Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 509, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245)	per memoria
131	Spese per il funzionamento dell'Istituto siderurgico (articoli 3 e 4 della legge 23 maggio 1939, n. 641)	per memoria
132	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche. (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1408)	630.000 —
132 bis	Spese per il servizio di ostruzione dei porti	per memoria
132 ter	Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico	per memoria
132 quater	Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi daziari a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 16 marzo 1939, n. 464, convertito nella legge 16 dicembre 1939, n. 2103), compensi di armamento (legge 5 luglio 1928, n. 1759). Spese di viaggio e premio	per memoria
		172.530.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per i servizi portuali dei territori ex jug[oslavi] amministrati dal Governo della Repubblica ed [altri] annessi alla provincia di Trieste.
133	Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo [al] personale di ruolo ex jugoslavo
134	Retribuzione per il personale avventizio, giornaliero, operaio
135	Premi di operosità e rendimento
136	Sussidi
137	Spese per il funzionamento dei servizi
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA
138	Fondo scorta per le flotte navali e per i corpi e [servizi] a terra della Regia marina (R. decreto-legge [14] settembre 1939, n. 1613, convertito in legge 31 [dicembre] 1939, n. 2049)
	PARTECIPAZIONI AZIONARIE
139	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione e miglioramento di motopescherecci (anche ausiliari della flotta mercantile (art. 2 della legge 2 [dicembre] 1946, n. 701 - ultima delle cinque rate)

2275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	...ne	
	...do tollerato e regolamentati delle tasse interne, bando C.S.M. e di...	319.000.000 —
	...ro di navi mercantili	100.000.000 —
	...ipendi ed operai ...ei lavoratori ...le parti ...percentuale e degli altri ...on il R. decreto-legge ...to nella legge 11 gen...	per memoria
	...se di personale degli ...	1.000.000 —
	...ne sull'andamento dei ...le Società di navigazione 7 dicembre 1939, ...giugno 1947, n. 1002	per memoria
	...nsionale sull'attività ...ai combustibili minerali ...arzo 1938, n. 680, con... ...39, n. 641]	per memoria
	...ffetto siderurgico (articolo 12-bis, n. 641)	per memoria
	...o a favore del personale ...ferroviario. (II decreto ...	630.000 —
	...a dei preti ...	per memoria
	...mercantili nazionali ...	per memoria
	...zione, trasformazione, ...favore dell'industria ...1 e 11 del R. decreto ...vertito nella legge ...ovvisti di ammasso ...o di vitto speciale	per memoria
		579.630.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
N.	Denominazione	
	Spese per i servizi portuali dei territori ex jugoslavi appartenenti al Governo della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume.	
133	Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ex jugoslavo	per memoria
134	Retribuzione per il personale avventizio, giornaliero ed operaio	per memoria
135	Premi di operosità e rendimento	per memoria
136	Sussidi	per memoria
137	Spese per il funzionamento dei servizi	per memoria
	—	—
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
138	Fondo stanziato per le flotte navali e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (R. decreto-legge 5 settembre 1936, n. 1663, convertito in legge 31 dicembre 1936, n. 2052)	130.000.000 —
	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	
139	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 30 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al rifornimento di motopescherecci (anche ai servizi ausiliari della Regia marina vari, e della legge 6 giugno 1940 n. 521 - ultima delle cinque rate)	per memoria

2276

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio dell'Amministrazione dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	18.875.000 —
	Debito vitalizio	61.000.000 —
	Spese per il servizio fari e segnalamento marittimo	8.760.000 —
	Spese per la Marina militare	2.017.321.000 —
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	7.018.000 —
	Debito vitalizio	8.330.000 —
	Spese per la Marina mercantile	6.900.000 —
	Spese per le capitanerie di porto	17.970.000 —
	Spese per i servizi marittimi	73.000.000 —
	Spese diverse	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	2.223.219.000 —
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	2.712.000 —
	Spese per la Marina militare	2.047.362.830 —
	Spese diverse	108.930.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per i servizi della Marina mercantile:
	Spese generali
	Spese diverse
	Spese per i servizi postali dei marittimi da e per i porti appartenenti al Governo della Dalmazia ed ivi addetti alla provincia di Fiume
	Totale della categoria I della parte straordinaria
	Categoria II. — Movimento di capitali:
	Partite che si compensano nell'entrata
	Partecipazioni azionarie
	Totale della categoria II della parte straordinaria
	Totale del Titolo II. — Parte straordinaria
	Totale della parte ordinaria e straordinaria
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)
	Categoria II. — *Movimento di capitali*
	Totale generale

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

2277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
TITOLI	
...ordinaria	
...effettiva	
. . . .	18.825.000 —
. . . .	81.000.000 —
...mento marittimo . .	8.760.000 —
. .	3.077.391.000 —
...rcantile:	
. . . .	1.615.000 —
. . . .	8.500.000 —
. . . .	3.300.000 —
...rto . . .	17.370.000 —
. . . .	73.000.000 —
. . . .	—
...rdinaria . . .	3 293 210.000 —
...TRAORDINARIA	
...effettive	
. . . .	2.712.000 —
. . . .	1.347.562.630 —
. . . .	106.930.000 —

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per i servizi della Marina mercantile:	
	Spese generali	1.365.000 —
	Spese diverse	879.840.000 —
	Spese per i servizi portuali dei lavoratori ex addetti agli appartenenti al ricovero della Dalmazia ed in quelli annessi alla provincia di Fiume	—
	Totale della categoria I della parte straordinaria .	4.258.139.630 —
	Categoria II. — Movimento di capitali:	
	Partite che si compensano nell'entrata . . .	180.000.000 —
	Partecipazioni azionarie	—
	Totale della categoria II della parte straordinaria .	180.000.000 —
	Totale del Titolo II. — Parte straordinaria . .	4.418.139.630 —
	Totale della parte ordinaria e straordinaria . .	7.701.348.630 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	7.621.208.630 —
Categoria II — Movimento di capitali . . .	180.000.000 —
Totale generale . .	7.701.348.630 —

Il Ministro per il Tesoro
SOLERI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 67 del 20 marzo 1945

2278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1943-44, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 67 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Assegni ed assegni vari comunque denominati - Indennità coloniali varie.

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annue.

Capitolo n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per impreviste evenienze, ecc.

Capitolo n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fabbricati e casermaggi, ecc.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

Capitolo n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento per gli ufficiali, i personali civili dipendenti, ecc.

Capitolo n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna, ecc.).

Capitolo n. 43. — Istituti di marina, ecc. - Spese di

Capitolo n. 45. — Servizio ospedaliero per il Corpo (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 46. — Materiali e lavori di manutenzione arsenali, ecc.

Capitolo n. 51. — Personale lavorante - Mercedi, sti

Capitolo n. 52. — Personale avventizio - Retribuzi assegni personali - Assicurazioni obbligatorie -

Capitolo n. 53. — Eventuali deficienze di cassa giore, ecc.

Capitolo n. 105. — Ufficiali della Regia marina (s ed indennità relative.

Capitolo n. 107. — Indennità temporanea mensile Regia marina non provvisto di approvvigionamento

Capitolo n. 109. — Ufficiali della Regia marina in quadri - Assegni ed indennità militare.

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

2279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

...ne della spesa del Ministero della marina ...o dei quali può essere aumentato mediante ... di cui al capitolo n. 67 (articoli 20 e 44 ... 203).

...marina. Stipendi ed assegni vari conti...

...ordinaria. Indennità annue.

...o e contributi sociali per gli ufficiali

...ria marittima. - Stipendi, ecc.

...gli ufficiali della Regia marina, ecc.

...ggi marittimi. - Vestiario.

...ggi marittimi. - Viveri.

...ggi marittimi. - Soprassoldi, gratificazioni ...ali accidentali, ecc.

...spedali ed personale.

...o e radio-telegrafico. - Soprassoldi al perso... e radiotelegrafici, ecc.

...in servizio nei Regi arsenali. - Stipendi, ecc.

...guardie giurate per il servizio di sorve...lo e di mantenimento.

...straordinarie, di assegno, indennità per mis...

...azione e di trasferimento per gli ufficiali, ...ecc.

...ggio, collegati ed assegni dei militari del Corpo

...pi di guardia ed illuminazione - Mobili ed ...ari.

...li (consegnatari di bordo ed personale subal...terno, ecc.).

Capitolo n. 63. — Materiali di marina, ecc. - Spese di funzionamento, ecc.

Capitolo n. 65. — Servizio ospedaliero per il Corpo reale equipaggi marittimi (farmacie di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 66. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione del fleet ausiliari, ecc.

Capitolo n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.

Capitolo n. 68. — Personale avventizio - Retribuzioni, assegni di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento.

Capitolo n. 69. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 98. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 99. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di assegno di famiglia.

Capitolo n. 100. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare.

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(736)

12

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 87 del 9 aprile 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 432, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-46 concernente spese per complessive L. 1.166.035.117,79 di cui L. 1.126.535.117,79 effettive e L. 39.501.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella 4.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 26.070.000 di cui L. 25.170.000 effettive, L. 700.000 per movimento di capitali e L. 200.000 per operazioni per conto terzi secondo l'annessa tabella *B*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 257. — Lorio

TABELLA 4.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
	[illegible] vari di carattere continuativo al[illegible] dell'Amministrazione centrale e [illegible] spese di altre Amministrazioni [illegible] per servizi dell'Amministrazione del[illegible] foreste (*Spese fisse*)	42.500.000 —
	[illegible] non di ruolo assunto per l'ser[illegible] Amministrazione centrale e degli [illegible] e provinciali	6.000.000 —
	[illegible] relazione agli aspetti e risultati [illegible]	100.000 —
	[illegible] di spese per missioni e trasferta[illegible] [illegible] dell'Amministrazione centrale e [illegible] [illegible] (escluso l'personale forestale), [illegible] personale di altre Amministrazioni [illegible] Competenze ai membri di [illegible] Commissioni	3.500.000 —
	[illegible] di rendimento agli impiegati ed [illegible] [illegible] dell'Amministrazione centrale (escluso il [illegible] al personale di altre Amministra[illegible]	1.100.000 —
	[illegible] di rendimento agli impiegati ed [illegible] [illegible] compresi quelli addetti [illegible]	2.600.000 —
	[illegible] (escluso quello forestale) [illegible] agli [illegible] apparentemente all'Amministra[illegible] [illegible]	1.650.000 —
	[illegible] amministrazione centrale e per gli [illegible] e provinciali (*Spese fisse*)	1.410.000 —
	[illegible] e canoni d'acqua per l'edificio [illegible]	345.000 —
	[illegible] e rivista per la biblioteca [illegible]	80.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-46 concernente spese per complessive di cui L. 25.170.000 effettive, L. 700.000 per movimento di capitali e L. 280.000 per operazioni per conto terzi secondo l'annessa tabella *B*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: Soleri

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 267. — Lonzo

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spese correnti	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese ordinarie	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*)	42.000.000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo addetto ai vari uffici dell'Amministrazione centrale e provinciale, compartimentale e forestali . . .	6.000.000 —
3	Assegni e indennità di missione agli addetti ai suddetti uffici . . .	400.000 —
4	Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e trasferimenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (esclusi i forestali) e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei. - Compenso ai membri del Consiglio, Comitati e Commissioni	2.500.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni . . .	1.800.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dipendenti dall'Amministrazione centrale (escluso il personale forestale) . . .	2.300.000 —
7	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o in aspettativa per motivi di salute e relative famiglie . . .	1.000.000 —
8	Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli uffici compartimentali e provinciali (*Spese fisse*) .	1.410.000 —
9	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero . . .	345.000 —
10	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	80.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 995128

2282

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
11	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*) . .	250.000 —
12	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 38 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	—
14	Spese casuali	200.000 —
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e della foreste (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	90.000 —
16	Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia) . . .	4.042.000 —
17	Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli	2.400.000 —
		63.645.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
18	Pensioni ordinarie al personale civile e militare (*Spese fisse*)	8.600.000 —
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	1.360.000 —
20	Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto-legge 8 marzo 1925, n. 653, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	450.000 —
		10.410.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Amministrazione
	I. — Collezioni, biblioteche e difesa sa
21	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali che svolgono attività interessanti, in genere tura . . . . .
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei prov intesi a combattere le frodi nella preparaz commercio di sostanze di uso agrario e d agrari, a norma del R. decreto-legge 15 ot n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 192 successive modificazioni, della legge 26 lugl n. 1361
23	Esperienze agrarie, selezionatura di seme di p ciee e legnose, escluso il grano, la vite e l'o
24	Spese per lo studio dei problemi della produ mentaria e per le sperimentazioni agricole R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1363, conve legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 21 gi n. 1361) . . . . .
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della f nazionale - Impianto e funzionamento d piante fruttifere - Contributi a Consorzi p i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 2 1917, n. 322 e legge 3 aprile 1921, n. 600) .
26	Spese per il controllo della produzione e del del seme bachi da seta (legge 28 giugno 192
27	Apicoltura; incoraggiamenti; premi e sussidi osservatori, acquisto di attrezzi ed esperi
28	Vivai governativi di viti americane. - Regi logici. - Cantine sperimentali. - Istituti di olivicoltura e di oleificio . . . . .
29	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e p rizie volte al progresso dell'enotecnia legge 12 agosto 1927, n. 1731, convertito 18 novembre 1923, n. 2830, e R. decreto-legge 1926, n. 59, convertito nella legge 2 aprile mero 617) . . . . .
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti d mica agraria e la diffusione della più utile di casi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125

2283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
dovuti all'Amm.ne obbligatoria)	250.000 —
	5.000 —
dell'art. 36 del Regio 0, sulla contabilità (*Spesa obbligatoria*)	—
	250.000 —
i servizi dell'Amm.ne forestale (art. 3 del n. 1956, convertito 238)	90.000 —
ani compartimentali ne del Bollettino di)	4.642.000 —
e riparazione degli	2.400.000 —
	68.645.000 —
ili e militari (*Spese*	8.600.000 —
ece di pensione, di l. R. decreto 22 otto- modificati dall'art. ro 1933, n. 1480, ed ali (*Spesa obbliga-*	1.360.000 —
della previdenza so- upazione e talente- ale contro gli infor- marzo 1933, n. 631, 935, n. 473). - Inden- convenzione dal ser- (*Spesa obbligatoria*)	450.000 —
	10.410.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	AGRICOLTURA	
	I. — *colonizzazione, industrie e difesa agraria*	
21	Contributi ad Enti ed Uffici interessati e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	300.000 —
22	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di fosfati di uso agrario e di prodotti agrari, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, nella legge 26 settembre 1930, n. 1366	300.000 —
23	Esperienze agrarie; selezionatura di seme di piante erbacee e legnose, specialmente il grano, la vite e l'olivo	700.000 —
24	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni nuricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 562 e legge 21 giugno 1938, n. 1091)	1.700.000 —
25	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale. - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere. - Contributi ai Consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 393 e legge 3 aprile 1921, n. 660)	600.000 —
26	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1925, n. 1512)	90.000 —
27	Apicoltura; incoraggiamento; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	230.000 —
28	Vivai governativi di viti americane. - Regi uffici enologici. - Cantine sperimentali. - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio	480.000 —
29	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'oleotecnica (R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1764, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2960, e R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, numero 647)	950.000 —
30	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (R. decreto 6 settembre 1923, n. 2135)	110.000 —

Spedizione alla GAZZETTA UFFICIALE del 67 del 20 marzo 1945

2284

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	II. — Sperimentazione pratica e propaganda agraria	
31	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie sperimentali (R. decreto-legge 25 novembre 1926, numero 2238, convertito nella legge 5 giugno 1928, numero 1760, nonchè delle stazioni e sezioni di viticoltura e di enologia presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per ufficiali di marina; acquisto di pubblicazioni estere da distribuire allo scopo di diffondere pratiche agrarie, studi ed esperienze relative al servizio di anteriologia applicata all'agricoltura	1.300.000 —
32	Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 18 giugno 1931, n. 875 e R. decreto-legge 17 maggio 1934, n. 1149, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 561)	500.000 —
33	Spese, concorsi e sussidi vari per istituti sperimentali colonniali, laboratori di germinazione di sementi (R. decreto 1929, n. 2005, convertito nella legge 5 giugno 1930, numero 651, colonia agricola, orti, accademie ed associazioni agrarie	1.300.000 —
34	Contributi e spese per la sperimentazione agraria in Libia	per memoria

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
35	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, cinematografo ed altre forme di propaganda e istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria . . . . .
	III. — Meteorologia ed ecologia agraria.
40	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria. - Contributi ad istituti, enti e privati che svolgono opere per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria . . . . .
	IV. — Zootecnia e caccia
41	Spese per incoraggiare, migliorare e difendere la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 20 giugno 1929, n. 1366 e 21 marzo 1930, n. 474); industria lattiero-casearia, alimentazione del bestiame, pascoli e foraggiere, sperimentazione, libri genealogici, industria del freddo. - Contributi ed altre spese per istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 868, e successive modificazioni ed aggiunte) . . . . .
42	Contributi per il funzionamento dei depositi di stalloni, comprese le spese di manutenzione ordinaria dei locali (legge 25 giugno 1887, n. 4644; decreto luogotenenziale 1918, n. 1665, e R. decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2315, convertito nella legge 18 aprile 1926, n. 731; legge 24 dicembre 1928, n. 3134; legge 5 settembre 1938, n. 1635, e maggio 1939, n. 565, articoli 2 e 3 del testo unico approvato col R. decreto 15 settembre 1938, numero 1175; legge 29 maggio 1940, n. 647) . . . .
43	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il funzionamento della vigilanza e spese di ripopolamento e di cattura e relative tasse erariali. - Contributi per gli Osservatori ornitologici ed enti di protezione della fauna. - Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività scientifiche inerenti alla caccia. - Studi e pubblicazioni. - Spese per informazioni nell'esercizio della vigilanza agli effetti e loro tasse erariali di cui al testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) . . . .

2285

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...del parassiti delle ...ni coltivazioni per ...l'esercizio sulle ...i mezzi per cult... ...) Spese obbliga...	1.200.000 —
...della viticoltura e ...frutticoltura tipo, ...olicoltura tipo, ...	250.000 —
...gressione dell'Ente ...bacini vinicoli (or... ...gruppo I.C.A. in Mes...	per memoria
...collaborazione, della ...le cittadini (legge	170.000 —
	7.149.000
...ppo da agraria	
...le stazioni agrarie ...novembre 1925, ...giugno 1930, ...lo e di ispezione ...ario e gratuito ...sumi di studio per ...ssioni agrarie da ...i agrarie; ...rvizio di zootecnia	1.200.000 —
...ssi dei contadini ...ordinanza 17 mag... ...del 10 gennaio 1929	600.000 —
...ssioni sperimentali ...legge 24 novembre ...5 maggio 1929, n. ...ecnicamente ed eco...	1.500.000 —
...razione agraria in	per memoria

Num. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
39	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie ed altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frutticola	100.000 —
		3.200.000 —
	III. — *Meteorologia ed ecologia agraria.*	
40	Studi sui fenomeni atmosferici. - Spese e concorsi per il servizio della meteorologia ed ecologia agraria. - Contributi ad istituti, società e privati che svolgono opere per il progresso della meteorologia ed ecologia agraria	170.000 —
	IV. — *Zootecnia e caccia*	
41	Spese per incoraggiare, ammaestrare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (testo di legge 1929, n. 1366 e di legge 1930, n. 62). - Concorsi, premi, attestazioni, libri genealogici, ispezioni e controlli, sperimentazioni, libri genealogici. - Indennità del fresello. - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1942, n. 502, e successive modificazioni ed aggiunte) . . .	7.500.000 —
42	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e alimentazione dei locali (legge 15 giugno 1927, n. 1068, R. decreto 15 febbraio 1932, n. 191, art. 9 del R. decreto-legge 29 settembre 1932, n. 1717, convertito nella legge 7 aprile 1933, n. 419, legge decies 6 settembre 1934, n. 1512, 3 maggio 1937, n. 568, articoli 2 e 3 del testo unico approvato col R. decreto 15 settembre 1941, numero 1013, legge 15 agosto 1941, n. 887)	12.000.000 —
43	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il consolidamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica. - Contributi per gli osservatori ornitologici ed enti di protezione della fauna. - Contributi e sussidi ad enti e privati per speciali studi nell'interesse della caccia. - Studi e pubblicazioni. - Sussidi per informazioni sull'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (art. 51 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	750.000 —

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 49 del 5 luglio 1945

2286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
44	Contributo all'Ente autonomo Problemi di economia alpina - Contributi ai Consigli provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati - Contributo alla Federazione italiana della caccia e suoi ordini periferici per la organizzazione dei cacciatori - Contributo al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 58 e 59 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	289.629.70
45	Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (art. 61 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	122.951,63
46	Somme da erogare per il mantenimento dei guardacaccia e per premi agli agenti che si distinguono nella prevenzione nel servizio di vigilanza di cui all'articolo 56 del Testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	—
		20.373.631,33
	V. — *Pesca*	
47 bis	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 5 della legge 14 maggio 1941, n. 633) . .	1.220.000 —
		22.783.023,34
	Credito agrario	
47	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri Enti o di Istituti esercenti il credito agrario (art. 56 del Testo unico 5 aprile 1928, n. 994)	55.000 —
	Foreste	
	Spese per i servizi	
48	Contributo dovuto all'Azienda di stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso, del parco nazionale di Abruzzo e del parco nazionale della Calabria (Regi Decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 19 luglio 1923, n. 1711, 24 gennaio 1924, n. 60, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 19 luglio 1923, n. 1711, 24 gennaio 1924, n. 60, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562, e 11 dicembre 1924, n. 1718, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562, e legge 24 aprile 1925, n.
49	Spese per l'incremento e la vincolatura delle foreste demaniali, concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali, boschi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)
50	Delimitazione delle zone da assoggettare al vincolo forestale e formazione d'ufficio dei piani dei boschi (R. decreto 30 dicembre 1923,
51	Istituzione forestale (scuole, borse di studio, rimboschimento, ricerche e studi silvani) (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . . . .
	Spese generali
52	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militari del Regio esercito, comandati a prestare servizio nel Corpo stesso, ed indennità spettanti al Corpo forestale nazionale (decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1141 e 30 dicembre 1923, n. 3267, convertito nella legge 18 aprile 1926, n. 562, approvato col R. decreto 3 ottobre 1924, n. 1718, decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2379 e legge 24 dicembre 1954, n. 1141)
53	Indennità di trasferimento, di missione, per trasferimento ad ufficiali, sottufficiali e militari del Regio Corpo delle foreste, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio presso e dagli agenti del Corpo forestale. Competenze ai membri di Commissioni
54	Spese per corredo ed equipaggiamento, armi, munizioni e buffetterie, fitto locali e casermaggio e per ogni altra spesa dell'acquisto quadrupe

2287

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
protettiva di selvag		
vigilanza della caccia		
l'adempimento dei		
ni alla sistemazione		
ni gravitanti per la		
pposito di laborat		
dagli articoli 10 e 12		
decreto 5 giugno		250.000,71
ziendale rimboschimento		
ulico approvato con		122.981,65
ntributo dei proprie		
ei distinguendo tale		
ni settori dell'eco		
ato con il decreto		—
		20.373.031,36
ssegnazione della pensi		
(L. 964) . .		1.570.000 —
		32.582.031,71
ntributo di cui a		
ge di vigilanza sulle		
e di altri Enti o di		
ati, ai sensi del testo		
. . . . .		25.300 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	1953, n. 475, 11 gennaio 1955, n. 657, convertito nella legge 12 luglio 1955, n. 1311, 21 gennaio 1963, n. 108, convertito nella legge 17 aprile 1963, n. 472, e gennaio 1956, n. 68, convertito nella legge 21 marzo 1956, n. 207, 11 dicembre 1956, n. 1276, convertito nella legge 26 gennaio 1961, n. 735, e legge 24 aprile 1962, n. 740)	150.000 —
40	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali. Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	2.500.000 —
50	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	20.000 —
51	Istruzione forestale (scuole, corsi di studio e di perfezionamento, ricerche e studi sperimentali) (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	140.000 —
		2.810.000 —
	Spese generali	
52	Stipendi, assegni fissi e altri assegni, esclusi quelli spettanti agli ufficiali del Regio Corpo delle foreste ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso, ed indennità agli appartenenti al Corpo forestale ausiliario (legge 18 dicembre 1952, n. 3141 e 24 dicembre 1953, n. 990 e regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1951. Regio decreto-legge 27 giugno 1932, n. 1242, convertito nella legge 28 dicembre 1937, n. 2579 e legge 24 marzo 1942, n. 514)	59.000.000 —
53	Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e graduati del Regio Corpo delle foreste, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso e dagli agenti del Corpo forestale ausiliario. Competenze ai membri di Commissioni	1.900.000 —
54	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio e per concorso nell'acquisto quadrupedi . . .	1.750.000 —

2288

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1941 al 30 giugno 1942
59	Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse. Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio . .	1.192.500,—
60	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio del Real Corpo delle foreste. Ripartizioni al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141; R. decreto-legge 15 febbraio 1931, n. 267). .	2.700.000 —
61	Indennità di trasferimento o di missione e diarie per commissioni al personale forestale civile, passato alle dipendenze del Real Corpo delle foreste ed addetto ai reparti comandati	10.000 —
62	Premi di operosità e di rendimento al personale del Real Corpo delle foreste ed al personale forestale civile	140.000 —
63	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio del Regio Corpo delle foreste ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie .	90.000 —
64	Spese casuali ed impreviste per i servizi del Real Corpo delle foreste	20.000 —
		67.112.526,50
		69.852.526,50
	Bonifica integrale	
65	Spese per il servizio dei Regi trattori del Tavoliere di Puglia e delle Trazzere in Sicilia (R. decreto-legge dicembre 1923, n. 3214, e successive modificazioni ed aggiunta)	190.000 —
66	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	2.400.000 —
67	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per compilare la statistica	250.000 —
		2.730.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	TITOLO II — Spese straordinarie
	CATEGORIA I — Spese effettive
	Spese generali
68	Indennità e rimborso di spese per missioni ai membri di Comitati, interessanti i servizi, per la predisposizione del piano e per di altre prestazioni attinenti all'attuazione (R. decreto-legge 3 luglio 1941, n. ... nella legge 8 aprile 1926, n. 562; R. decreto 3 settembre 1925, n. 2395, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. ... legge 18 settembre 1941, n. 1360) .
69	Indennità e rimborso di spese per missioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 febbraio 1923, n. 327, per la predisposizione delle opere straordinarie di segnalazione . . . . .
70	Spese relative a studi e ricerche sperimentali di lotta contro i parassiti delle piante, istituzione di premi, ecc. di studio specialmente intorno alla difesa delle piante coltivate (R. decreto-legge 6 settembre 1926, n. ... nella legge 6 gennaio 1928, n. 184) .
71	Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione di lavori di bonifica integrale. Contributi nell'onere sostenuto per il funzionamento dell'Ispettorato agrario e delle foreste ed al funzionamento dello Stato per la preparazione ed esecuzione di opere di bonifica di maggiore importanza . . . . .
72	Spese casuali e impreviste per i servizi di bonifica integrale . . . . .
73	Spese di vigilanza sopra gli stabilimenti soggetti al temporaneo ammobiliamento ed agli stabili ed appezzamenti ricadenti nei piani di bonifica integrale richiesta ed eseguita in concessione o con sussidio, nel contributo dello Stato (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, convertito nella legge 6 settembre 1934, n. 1565, convertito nella legge 18 maggio 1936, n. 1024, e legge 15 luglio 194

2289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
Denominazione		
TITOLO II — Spesa straordinaria		
Categoria I — Spese effettive		
Spese generali		
57. Quota e rimborso di spese per subsidi, competenze di ingegneri di Consorzi, interessenti i servizi straordinari, per la bonificazione del Gruppo e per il progresso delle produzioni agricole e dell'allevamento del bestiame (R. decreto-legge 3 luglio 1913, n. 1141, convertito nella legge 17 aprile 1914, n. 364; R. decreto-legge 2 novembre 1913, n. 1299, convertito nella legge 11 aprile 1914, n. 342; decreto-legge 29 giugno 1913, n. 921 e R. decreto-legge 19 settembre 1914, n. 1096)		440.000 —
58. Somma occorrente a rimborso di spese, per subsidi, indennità di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 1913, n. 288, in dipendenza della opera straordinaria di ingegneri governativi		1.600.000 —
59. Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto. Retribuzioni al personale tecnico di ruolo specialmente addetto ai lavori delle stazioni sperimentali agrarie (art. 6 del R. decreto-legge 29 giugno 1913, n. 1163, convertito nella legge 4 gennaio 1914, n. 159)		300.000 —
60. Retribuzioni e premi relativi ai lavori della commissione di progetto e della direzione di assistenza di lavori di bonifica integrale, compresi gli funzionari del corpo civile del Genio civile, gli funzionari del Catasto e delle foreste ed gli funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza		150.000 —
61. Spese casuali e imprevista per i servizi della bonificazione		150.000 —
62. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale e diretti ad eseguire la compilazione, a cura e spese del Consorzio, del catasto dello Stato (art. 92 del R. decreto 13 febbraio 1913, n. 215, R. decreto-legge 3 novembre 1913, n. 1299, convertito nella legge 5 gennaio 1914, n. 16, e decreto-legge 29 giugno 1913, n. 921)		2.000.000 —

2290

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
70	Somme da erogare per provvedere a favore del personale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici compartimentali e provinciali in dipendenza di eventi tellurici (R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3089)	*per memoria*
71	Fitto di locali occorrenti all'uso di alloggio del personale o foresteria di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	100.000 —
72	Spese per l'esecuzione ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste	120.000 —
		5.410.000 —
	AGRICOLTURA	
	I. — Coltivazioni, industrie e difesa agraria	
73	Contributo all'Ente economico della viticoltura e ad Enti consimili agricoli, nella spesa per l'impianto di vivaioi e di campi sperimentali (art. 21 della legge 10 luglio 1957, n. 1095 e art. 3, secondo comma del Regio decreto-legge 10 maggio 1928, n. 621, convertito nella legge 6 gennaio 1929, n. 39) (*Spesa ripartita*)	100.000 —
74	Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di frutteti e foreste Vinole (art. 23 della legge 10 giugno 1957, n. 1095 e art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 6 gennaio 1939, n. 411)	100.000 —
75	Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura nell'onere d'interessi e ammortamento relativo ai mutui autorizzati in forza del Testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 25 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	193.350 —
76	Contributo per incoraggiare l'esercizio della superfosfo divisato (art. 10, n. 5, del R. decreto-legge 29 agosto 1936, n. 1745, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 180) (*Spesa ripartita*)	1.200.000 —
77	Contributi nelle spese per la lotta contro le crittogame ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi (art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 136) (*Spesa ripartita*)	2.100.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
77	Contributi nelle spese per la ricostruzione (art. 4, lettera b), ed art. 5, n. 2), del R. 5 settembre 1938, n. 1631, convertito nella 1939, n. 150) (*Spesa ripartita*)
78	Contributi nelle spese per la lotta contro le malattie vegetali delle piante dei frutti di pero, di castagno, di ciliegio, di susino e di mandorlo (art. 4, lett. c, ed art. R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1661 nella legge 5 gennaio 1939, n. 136) (*Spesa*
79	Contributi nelle spese per le operazioni zione dei fichi secchi (art. 4, lett. f, ed a R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1 nella legge 5 gennaio 1939, n. 136) (*Spe*
80	Contributi agli Enti economici dell'agricol vità di carattere dimostrativo e per la c tecnica di interventi generali nell'interes remento, dell'incremento e della difesa zione agricola (art. 6 della legge 27 lugli (*Spesa ripartita*)
	II. — Incremento produzione gra
81	Spese per l'impianto di campi dimostrati legge 29 luglio 1935, n. 1213, convert 18 marzo 1936, n. 562, R. decreto-legge 5 n. 2229, convertito nella legge 11 apri e legge 16 giugno 1939, n. 991, e R. decre tembre 1942, n. 1206)
82	Spese per il funzionamento del Comitat la produzione del grano, per la parte Enti e delle Associazioni a carattere attività per l'incremento della produzi per le fiere e concorsi nazionali e loca zione del grano e per il progresso di a grarie e dell'allevamento del bestiam legge 29 luglio 1935, n. 1216, convert 18 marzo 1936, n. 561; 5 luglio 1934, n. nella legge 8 aprile 1935, n. 701; 5 n. 2279, convertito nella legge 11 apri 5 settembre 1938, n. 1652, convertito ne naio 1939, n. 178, legge 16 giugno 1939 creto-legge 16 settembre 1942, n. 1364)

2291

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
...mazione	
...ovvidenze a favore dei per... ...lose centrale e degli Uffici ...ziati in dipendenza di calami... ...re 10 dicembre 1961, n. 1453)	*per memoria*
...ogo di collocamento del personale ...durante la permanenza del... ...ale totale della cassa mutua...	100.000 —
...finanziamento di una mensa ...vizio presso l'Amministrazione ...e delle Foreste	150.000 —
	5.410.000 —
...ustrie e difesa agraria	
...mento della viticoltura e ad ...ivi, nella spesa per l'impianto ...e annui (art. 21 della legge 10 ...art. 5, secondo comma, del Regio ...) 1938, n. 331, convertito nella ...e 1939) (spesa ripartita) . .	100.000 —
...mento della viticoltura per l'im... ...o assistenza tecnica (art. 24 della ...n. 1366 e art. 3 del R. decreto-... ...e, n. 1604, convertito, con modifi... ...6 gennaio 1939, n. 411)	100.000 —
...ssegna dell'Ente economico della ...ria istituzione e ammortamento re... ...nessi in forza del Testo unico ...1934, e nelle leggi 5 gennaio 1939, ...1951, n. 987 (spesa obbligatoria) .	197.500 —
...ssione finanziamento della super... ...n. 2 del R. decreto-legge 29 agosto ...rtito nella legge 5 gennaio 1939, ...ria)	1.200.000 —
...per la lotta contro le cocciniglie ...minali e tenaci delle piante e ...art. 5 del R. decreto-legge 5 set... ...convertito nella legge 5 gennaio ...ripartita)	2.100.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
Numero	Denominazione	
72	Contributi nelle spese per la ricostituzione di castagneti (art. 4, lettera b), ed art. 5, n. 2, del R. decreto-legge 6 settembre 1926, n. 1366, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 910) (spesa ripartita) . . .	80.000 —
73	Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante dei frutti di pesco, di melo, di pero, di castagno da cinese, di susino, di albicocco e di nocciolo (art. 4, lett. c, ed art. 5, n. 3, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1635, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n. 206) (spesa ripartita)	200.000 —
74	Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei locali secondi (art. 4 lett. f, ed art. 5, n. 4, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1635, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 190) (spesa ripartita) .	170.000 —
75	Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo e per la organizzazione tecnica di interventi generali nell'interesse del miglioramento, dell'incremento e della difesa della produzione agricola (art. 6 della legge 27 luglio 1940, n. 1140) (spesa ripartita)	1.900.000 —
		6.043.500 —
	II. — *Incremento produzione granaria*	
81	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1243, convertito nella legge 16 marzo 1939, n. 368, R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2199, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 332, e legge 16 giugno 1939, n. 951, e R. decreto-legge 15 settembre 1938, n. 1504)	1.950.000 —
82	Spese per il funzionamento dei Consigli provinciali per la produzione del grano, per la ripartizione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, per le gare e concorsi nazionali e locali per la produzione del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regi decreti-legge 29 luglio 1938, n. 1336, convertito nella legge 18 marzo 1939, n. 502, 5 luglio 1934, n. 1366, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 504, 5 novembre 1937, n. 2199, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 332, 5 settembre 1938, n. 1635, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 176, legge 16 giugno 1939, n. 951 e R. decreto-legge 15 settembre 1938, n. 1504)	240.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA n. 19 del 24-1-1962

2292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
83	Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1540, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 158, modificato dalla legge 15 maggio 1950, n. 324, e dalla legge 30 maggio 1960, n. 602) (*Spesa ripartita*)	1.300.000 —
		2.840.000 —
	III. — Sperimentazione e pratica agraria	
84	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o del l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da Enti ed Istituti di credito alle provincie, all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (legge decreto 2 settembre 1919, n. 1990, e R. decreto-legge 24 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2186)	317.500 —
85	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ai fabbricati di sperimentazione agraria dalla Cassa depositi e prestiti ai termini del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	34.000 —
86	Spese occorrenti per migliorare l'attrezzatura degli istituti statali di sperimentazione agraria (Art. 6 della legge 27 luglio 1940, n. 1140) (*Spesa ripartita*) . . .	3.000.000 —
		3.351.500 —
	IV. — Zootecnia	
87	Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione suinicola e cavallina (R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 27 maggio 1950, n. 627) . . .	1.500.000 —
88	Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e l'impianto di questi ultimi, nonchè per promuovere l'aumento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai e per favorire, in genere, la maggiore valorizzazione della produzione foraggiera (articolo 11, lett. a, della legge 27 maggio 1950, n. 627, e art. 9 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1749, convertito nella legge 12 febbraio 1936, n. 1013) . .	2.300.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
89	Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani (art. 6, della legge 27 maggio 1950, n. 627)
90	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura (R. decreto 25 novembre 1937, n. 2008, convertito nella legge 29 maggio 1938, n. 962, legge 30 ottobre 1940, n. 1630, e 12 febbraio 1942, n. 150) (*Spesa ripartita*) . . .
91	Contributi all'Ente economico della zootecnia per il finanziamento di posti di inseminazione con relativi riferi e magazzini per la preparazione del materiale concentrati (art. 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1706, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 154) (*Spesa ripartita*) . . . . .
	V. — Demani e usi civici
92	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2% sui mutui concessi agli Enti agrari di cui ai commi degli articoli 55 e 57 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, ed alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 15 giugno 1931, n. 1606 (*Spesa obbligatoria*) . .
	VI. — Fesca
93	Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e il migliore ordinamento della produzione della pesca e delle industrie accessorie (art. 1 della legge 14 luglio 1949, n. 556 - quinta delle dieci rate) . .

2293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...lazione della trebbia... ...reto-legge 5 settem... ...gge 6 gennaio 1939, ...aprile 1939, n. 730, ...2) (*Spesa ripartita*)	1.200.000 —
		2.640.000 —
	...tica agraria	
	...gli interessi e del... ...i dalla Cassa Sovve... ...di credito alle pro... ...orfani del combattente... ...mia agricola (legge ... ...e R. decreto-legge ... ...nella legge 5 dicem...	317.500 —
	...interessi sui mutui ...erimentazione agra... ...ai termini del de... ...7, n. 1664	34.000 —
	...rezzatura degli isti... ...graria (art. 6 della ... *ripartita*) . . .	3.000.000 —
		3.351.500 —
	...azionale per la pro... ...dotazione e sul... ...della legge 18 marzo ...940, n. 647) . .	1.500.000 —
	...e la trasformazione ...rati artificiali e l'im... ...per promuovere l'in... ...i artificiali e la dif... ...in genere, la produ... ...zione foraggiera (leg... ...aprile 1940, n. 622, e ...ttobre 1941, n. 1366, ...1942, n. 121) . .	2.300.000 —

CAPITOLI

N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
20	Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria ordinaria del piccoli mutuanti (art. 14, lett. b, della legge 27 maggio 1940, n. 627) . .	1.200.000 —
20	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pubblicultura e ostricoltura (R. decreto-legge 15 novembre 1942, n. 1598, convertito nella legge 21 marzo 1943, n. 741; legge 10 ottobre 1950, n. 862, legge 14 febbraio 1963, n. 157) (*Spesa ripartita*) . . .	1.100.000 —
21	Contributi all'Ente economico della zootecnia per l'approntamento di posti di inseminazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione dei mangimi concentrati (art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1939, n. 1509, convertito nella legge 5 gennaio 1940, n. 154) (*Spesa ripartita*)	per memoria
		6.400.000 —
	V. — *Demani e usi civici*	
22	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2% sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 3 aprile 1924, n. 562, ed alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto-legge 2 settembre 1943, n. 1651, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 (*Spesa obbligatoria*) . .	200.000 —
		300.000 —
	VI. — *Pesca*	
23 a)	Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (art. 1 della legge 31 marzo 1960, n. 605 - quinta delle dieci rate) . . .	1.800.000 —
		22.286.000 —

2294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Credito agrario ed interventi per la tutela economica della produzione agricola	
92	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui consentiti per miglioramenti agrari, fondiario agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse da Istituti di credito. Concessi dai fini vari (Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2132, e successive modificazioni e legge 29 ottobre 1940, n. 1634) . . .	18 000 000 —
94	Concorso dello Stato nelle somme iniziali occorse a privati proprietari agli assegnatari di guerra rurali, per quantità di lotta (mutui ai sensi del Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 gennaio 1925, n. 1720, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 524, e 1° luglio 1926, n. 1183, convertito nella legge 5 giugno 1927, n. 982) . . .	200 000 —
95	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società e privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (R. decreto-legge 5 giugno 1933, n. 515, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877)	*per memoria*
96	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2537, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 368 (15ª rata) . . .	*per memoria*
97	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 499 convertito nella legge 18 giugno 1929, n. 1280 (12ª rata) . . .	*per memoria*
98	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio della provincia di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1166) . . .	*per memoria*
99	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli articoli 88 e 89 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 562, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 8 gennaio 1931, n. 10, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 508, 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 305, e R. decreto-legge 2 maggio 1935, n. 633, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 13. - Contributo all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui all'art. 87 del citato Testo unico .	673 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
100	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del R. decreto-legge 11 gennaio 1926, n. 1346, convertito nella legge 13 gennaio 1927, n. 221 (Ultima delle 10 rate) . . . .
101	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui consentiti ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1920, n. [illegible] (legge 29 dicembre 1920, n. [illegible]), 24 settembre 1931, n. 1251, legge 31 dicembre 1931, n. 1605) e 29 marzo 1932, n. 1002 (legge 30 marzo 1933, n. 321), per irrigazione e la trasformazione dei debiti agrari con (Spesa obbligatoria - 14ª delle 25 rate) . .
102	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, di Associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. [illegible], convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 214, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. [illegible], convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, dell'art. del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 453, e dell'art. 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 256, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 180 . . . .
103	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (15ª delle 25 rate)
104	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Treviso, ai sensi del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (15ª delle 25 rate)
105	Contributo straordinario negli interessi sui mutui, buoni fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1932, numero 992, convertito nella legge 15 gennaio 1933, numero 156; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto R. decreto-legge 6 luglio 1932, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1933, numero 156 (12ª delle 25 rate) . . . . .

2295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
	Denominazione	
100	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1156, convertito nella legge 13 gennaio 1937, n. 221 (Ultima delle 10 rate)	1.500.000 —
101	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1901, n. 1175, (legge 29 dicembre 1901, n. 476), 23 settembre 1911, n. 1121, (legge 21 dicembre 1911, n. 1666) e 28 luglio 1922, n. 1069 (legge 20 marzo 1913, n. 281), per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari esistenti (*Spesa obbligatoria*) - 14ª delle 25 rate) . . .	1.000.000 —
102	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, loro Associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1921, n. 607, convertito nella legge 24 marzo 1922, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 2° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 23 settembre 1911, n. 1121, convertito nella legge 24 marzo 1912, n. 312, dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1928, n. 900, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 256, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 880	38.000.000 —
103	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, a sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 22 luglio 1922, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (13ª delle 25 rate) . . .	*per memoria*
104	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del R. decreto-legge 22 luglio 1922, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (13ª delle 25 rate) . . .	*per memoria*
105	Contributo straordinario negli interessi sui mutui per le sari fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1932, numero 995, convertito nella legge 12 gennaio 1933, numero 155, e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del detto R. decreto-legge 6 luglio 1932, n. 995, convertito nella legge 12 gennaio 1933, numero 155 (13ª delle 25 rate)	*per memoria*

2296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
106	Contributo straordinario negli interessi sui mutui per opere, bonifiche ed impianti, contratti nell'interesse dell'agricoltura nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1925, numero 982, convertito nella legge 25 gennaio 1926, numero 169 (18ª delle 30 rate)	*per memoria*
107	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valdigna (art. 2 del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 216, convertito nella legge 30 novembre 1933, n. 1954) (15ª delle 30 rate)	*per memoria*
108	Contributo all'Ente finanziario per i consorzi agrari (legge 30 marzo 1935, n. 590) (18ª delle 30 rate)	6.000.000 —
109	Contributo speciale all'Opera nazionale combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, numero 1001, convertito nella legge 18 gennaio 1937, numero 549, e del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1002, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 61	2.543.000 —
110	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos e di magazzini di deposito (legge 29 gennaio 1931, n. 220, R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1926, legge 13 giugno 1935, n. 1213 e legge 8 aprile 1940, n. 356)	3.000.000 —
111	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi (R. decreto-legge 25 marzo 1935, n. 590, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2476 e legge 8 aprile 1940, n. 356)	2.000.000 —
112	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per esecuzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'art. 55 della legge 30 agosto 1951, n. 1177 e del Capo decreto-legge 9 aprile 1953, n. 453, convertito nella legge 21 marzo 1956, numero 297, e 11 settembre 1955, n. 1128, convertito nella legge 24 marzo 1956, n. 561	300.000 —
113	Contributo statale del 2,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto e trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose (articoli 4 e 14 della legge 25 giugno 1949, n. 327)	500.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
113 bis	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario stipulate ai sensi dell'art. 5 del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1501 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1952, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1952, n. 729 e della legge 5 giugno 1955, numero 1281 e 21 maggio 1956, n. 656 recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca e contributi per credito peschereccio
114	Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso (legge 27 luglio 1960, n. 1130) (*Spesa ripartita*)
115	Contributi per la costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la conservazione di prodotti ortofrutticoli (legge 25 aprile 1958, n. 565)
	Foreste
	Spese per i servizi
116	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 2 giugno 1927, n. 1126, e successive modificazioni)
117	Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali
118	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)
	Spese generali
119	Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste
120	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nel Reale Corpo delle foreste

2297

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
113	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 35 del Testo unico 5 ottobre 1937, n. 1668, del Regio decreto-legge 5 febbraio 1932, n. 267, convertito nella legge 4 giugno 1933, n. 508, e delle leggi 3 giugno 1935, numero 1361 e 21 maggio 1940, n. 636 recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca e contributi nel credito peschereccio	1.000.000 —
114	Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso (legge 27 luglio 1940, n. 1140) (Spesa ricorrente)	9.700.000 —
115	Contributi per la costruzione e attrezzatura di nuovi stabilimenti per la conservazione di prodotti ortofrutticoli (legge 10 aprile 1942, n. 345)	per memoria
		91.216.000 —
	Foreste	
	Spese per i servizi	
116	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1877, n. 3917, e successive modificazioni)	700.000 —
117	Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali	400.000 —
118	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	per memoria
		1.100.000 —
	Spese generali	
119	Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	135.000 —
120	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nel Reale Corpo delle foreste	per memoria

2298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
121	**Indennità e spese di viaggio** per missioni eseguite dal personale militare e civile del Reale Corpo delle foreste per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Reale Corpo delle foreste .	35.000 —
122	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura dei registri ed altre spese d'impianto	200.000 —
123	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale del Reale Corpo delle foreste in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 1429)	per memoria
		370.000 —
		1.470.000 —

Bonifica integrale

I. — *Spese a pagamento non differito od a rate pluriennali normali*

124	**Spese a pagamento non differito** relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani: a lavori di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il bonificamento e la canalizzazione dell'Agro Romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 42, 1° comma e 2° comma, 53 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; articoli 39 e seguenti del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 25 del Testo unico 10 novembre 1932, numero 647; art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 848; articolo 5 del R. decreto-legge 1° novembre 1938, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 22 giugno 1939, n. 1092; legge 30 novembre 1939, numero 2017; legge 2 gennaio 1940, n. 1; legge 25 giugno 1940, n. 812; legge 23 gennaio 1941, n. 47 e legge 24 marzo 1942, n. 382) . .	2(0).000.000 —
125	**Spese a pagamento non differito** relative a oneri in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a premi per azioni	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	di interventi antianofelici (articoli 2, ultimo co 38, 40, 43, 47, 49, 4° comma, 51, lettera g) e 53 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215; art. 4 del R. d legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella l 31 marzo 1938, n. 848; art. 6 del R. decreto-legge dicembre 1938, n. 1847, convertito nella legge 2 1939, n. 739, legge 22 giugno 1939, n. 1092, art. legge 2 gennaio 1940, n. 1 e legge 25 giugno 19 mero 812) . . . . .
126	Contributo straordinario all'Ente sardo di colonizz per la bonifica della Nurra (art. 1 della legge cembre 1950, n. 1075) . . . . .
127	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle a zioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. Testo unico della legge sull'Agro Romano, app con R. decreto 10 novembre 1910, n. 647, e del Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 562, convertit legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amm zione temporanea dei fondi espropriati (*Spese galorie*) . . . . .
128	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutu cessi a proprietari ed acquirenti di terreni ne Romano ed altre zone del Regno e su mutui c per l'acquisto di apparecchi a vapore per d mento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo u legge approvato con R. decreto 10 novembr n. 647, e successive modificazioni) (*Spesa obbli*
129	Fondo annuo, da somministrare al Governato lioni per l'organizzazione e l'esercizio dei pubblici in Agro Romano (art. 1 del R. decret 27 marzo 1927, n. 330, convertito nella legge 1 ra 1927, n. 1249, e art. 2 della legge 29 marzo 1 sorio 216) . . . . .
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale costruzione e per contributi in dipendenza d speciali.*
130	Spese a pagamento differito relative ad opere di di competenza statale e di sistemazione idra restale di bacini montani di cui all'art. 1 del catalogo 21 luglio 1959, n. 1116, convertit legge 29 dicembre 1959, n. 1254, sia a cura dir in concessione, e studi e ricerche necessarie

2299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
	di interventi antianofelici (articoli 5, ultimo comma, 28, 40, 43, 47, 49, 4° comma, 51, lettera g, e 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; art. 4 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 11 marzo 1938, n. 245; art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1947, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 24 giugno 1939, n. 1095, art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1 e legge 25 giugno 1940, numero 830)	60.000.000 —
129	Contributo straordinario all'Ente autonomo di colonizzazione per la bonifica della Sirte (art. 1 della legge 20 novembre 1938, n. 1975)	3.000.000 —
130	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 16 del Testo unico della legge sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 15 novembre 1900, n. 617, e del decreto luogotenenziale 21 aprile 1915, n. 562, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spese obbligatorie*)	per memoria
131	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di attrezzi a valere per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo unico di legge approvato con R. decreto 15 novembre 1900, n. 617, e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	6.500.000 —
132	Fondo annuo, da amministrarsi al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi antimalarici nell'Agro littorio (art. 1 del R. decreto-legge 22 marzo 1927, n. 376, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2439, e art. 2 della legge 20 marzo 1933, numero 214)	2.000.000 —
		280.500.000 —

	per memoria
	370.000 —
	1.470.000 —
200.000.000 —	

11. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali*

150	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 30 luglio 1920, n. 1136, convertito nella legge 29 dicembre 1920, n. 1754, sia a cura diretta che in concessione, e studi e ricerche necessarie alla re-

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 42 del 5 giugno 1945

2300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	azione e compilazione dei piani generali e dei programmi di sviluppo e lavori da eseguirsi antisismici ed a completamento di opere pubbliche comprese nei piani di ricostruzione e di trasformazione dell'Agro Pontino (Art. 2, articoli da 20, 6, 11, 12, 1° e 2° comm., 13, 105 e 109 del T. U. approvato 13 febbraio 1933, n. 215; Regio decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 1924, convertito nella legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni)	50.000.000 —
131	Spese e provvedimenti diretti relativi a contributi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata ed integrazione e completamento di studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la esecuzione anche parziale di piani di bonifica di diversi ordinamenti agrari (articoli 2, ultimo comma, 3, 10, 12, 17, 28, 29 e 30 del T. U. decreto 13 febbraio 1933, n. 215; R. decreto-legge 30 giugno 1933, n. 1631, convertito nella legge 5 aprile 1935, n. 638, e successive modificazioni)	10.000.000 —
132	Annualità risultanti dalla rateazione degli stanziamenti per opere e servizi di bonifica integrale (legge 11 luglio 1961, n. 869)	82.131.000 —
		182.131.000 —
		402.631.000 —
	Spese per i servizi dell'alimentazione	
133	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale addetto e al personale avente precedente rapporto d'impiego, aventi incarichi direttivi nei servizi dell'alimentazione e rimborso degli emolumenti, contributi e premi dovuti per personale di aziende pubbliche e private, aventi simili incarichi per i servizi predetti (R. decreto 2 gennaio 1941, n. 4) . . .	7.300.000 —
134	Personale non di ruolo. - Retribuzione ed indennità di licenziamento	9.620.000 —
135	Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti del personale e perlustratori al personale di altre Amministrazioni e ad estranei. - Competenze ai membri di commissioni	2.150.000 —
136	Indennità di alloggio al personale durante la permanenza nell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	12.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
139	Premi di operosità e di rendimento al personale (Assegno annuo e degli organi periferici e di amministrazione . . . . .
137	Sussidi al personale in servizio . . . . .
138	Fitto locali . . . . .
139	Spese culturali . . . . .
140	Somme da erogare per provvedere a favore del personale addetto ai servizi dell'alimentazione in caso di assenza di ufficio normale (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1729) . . . . .
141	Spese per le statistiche, i censimenti ed i controlli generici dei generi alimentari . . . . .
142	Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici . . . . .
143	Spese per il servizio degli approvvigionamenti per alimentazione nazionale in periodo di guerra, alla conservazione e alla custodia di derrate e generi alimentari (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. convertito, con modificazione, nella legge 24 1941, n. 392) . . . . .
	Servizio per l'approvvigionamento di prodotti
144	Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento prodotti tessili - Contributi per la assicurazione obbligatoria - Indennità di trattamento agli avventizi (art. 5 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1668, e del R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 16 aprile 1941, n. 468, art. 14 del R. decreto-legge 16 ottobre 1941, n. 1186, convertito nella legge 13 febbraio 1942, n. 340, e art. 14 del R. decreto 18 agosto 1942 n. 991) . . . . .
145	Indennità e rimborsi di spese per missioni - Competenze ai membri di commissioni . . . .

2301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...nali e dei pro... ...ersonali ausiliarie... ...ali occorrenti per il ...ne dell'Alto Bommino ...0, 1° e 2° comma, 53, ...ro 1953, n. 761, previo ...12/53, convertito nella ...ssive modificazioni.	50.000.000 —
	...ve a oneri per opere ...ovidenza privata ed ...e ricadute economiche ...delle opere di miglio... ...trasformazione nei pati... ...ramenti agrari (artt. ...3; 27, 28, 29 e 30 del ...Capo II, decreto-legge ...nella legge 1° aprile ...cazioni)	10.000.000 —
	...zione degli stanzia... ...nziario ordinario (legge	82.131.000 —
		182.131.000 —
		462.631.000 —
	...dennizzazione	
	...zione continuativa al ...ale spesa precompe... ...dotta direttamente nel bi... ...ne degli stipendi, ...ensionali di assegni ...ti incarichi per l'eser... ...1941, n. 4)	7.260.000 —
	...zione ed indennità di	9.020.000 —
	...missioni e trasferi... ...al personale di altre ...competenze al mede...	2.150.000 —
	...durante la perma... ...nale fuori della sede	12.000 —

Numero di ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
136	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli uffici periferici e altre amministrazioni	1.100.000 —
137	Sussidi al personale in attività	250.000 —
138	Fitto locali	4.150.000 —
139	Spese varie	200.000 —
140	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'alimentazione in applicazione di norme contenute in decreti-legge 16 ottobre 1942, n. 1359)	*per memoria*
141	Spese per le rilevazioni, i censimenti ed i controlli della produzione dei generi alimentari	5.100.000 —
142	Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli uffici periferici	11.000.000 —
143	Spese per il servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodi di guerra, acquisti, immagazzinamento e distribuzione di cereali e speciali generi (R. decreto-legge 22 novembre 1940, n. 1718, convertito, con modificazione, nella legge 28 aprile 1941, n. 38)	200.000.000 —
		240.582.000 —
	Servizio per l'approvvigionamento di prodotti tessili	
144	Stipendi e assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento di prodotti tessili - Contributi per la assicurazione obbligatoria - Indennità di licenziamento agli avventizi (art. 3 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1368, art. 11 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 308, art. 14 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1284, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 300, e art. 14 del R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882)	3.000.000 —
145	Indennità e rimborso di spese per missioni - Competenze ai membri di commissioni	500.000 —

2302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Premi di operosità e di rendimento al personale	475.000 —
147	Spese per il funzionamento degli uffici	1.300.000 —
148	Spese per l'acquisto diretto o requisizione del sopra suolo dei boschi, di piante, alberature, carbone vegetale ed altri prodotti legnosi in qualsiasi fase di lavorazione, nonchè per l'allestimento, l'utilizzazione ed il trasporto dei prodotti medesimi - Spese di organizzazione e custodia dei depositi di prodotti legnosi (R. decreto 18 agosto 1940, n. 1066, R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 369, Regi decreti-legge 10 ottobre 1941, n. 1284, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 360, e 18 agosto 1942, n. 882)	102.000.000 —
149	Premi ai produttori di carbone vegetale e di legna da ardere (art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1284, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 360)	per memoria
150	Spese per integrare la differenza fra il costo e il prezzo di vendita del carbone vegetale importato da provincie con produzione eccedentaria (art. 8 del R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 369 e R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1284, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 360)	200.000 —
151	Quote di integrazione a favore dei produttori di legna da ardere e carbone vegetale (R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882, convertito con modificazioni, nella legge 22 aprile 1943, n. 303)	3.000.000 —
		110.775.000 —
	Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione	
152	Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale, da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno (legge 9 ottobre 1942, n. 1269)	per memoria
153	Quote da assegnare all'Ente economico per la cerealicoltura per l'organizzazione ed il controllo delle operazioni di denuncia e per la vigilanza sui prodotti mentati dei cereali e delle fave (art. 4 della legge 29 agosto 1941, n. 991, modificato dall'art. 1 della legge 9 giugno 1942, n. 764)	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione
154	Quote integrative di prezzo del bestiame bovino ... ferito per la macellazione (R. decreto-legge 20 ottobre 1941, n. 1128, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 367)
155	Quote di integrazione a favore dei produttori della provincia di Roma, Littoria, Frosinone, Viterbo, per latte alimentare destinato al consumo e distribuito nell'approvvigionamento di Roma e dei Comuni della provincia di Roma (R. decreto-legge 16 novembre 1942, n. 1382, convertito nella legge 12 febbraio 1943, n. ...)
156	Sussidi per opere di disodamento, anche senza ... luogo di messa a coltura ... e di sterrature, da eseguirsi nell'annata agraria ... e concorsi per la messa a coltura ... di terreni a prato naturale, aratori, pascoli, pascoli ... posti sul a ripopo (R. decreto-legge 29 agosto ... n. 1121)
	Spese diverse
157	Fondo a disposizione del Ministro per provvedere ... istituzioni di previdenza e servizi tecnici ... e di ... della produzione agricola e delle attività relative all'alimentazione (legge 8 giugno ... n. 387)
	CATEGORIA II — Movimento di capitali
	I — Acquisto di beni
	Beni da integrare
158	Premi per terreni ... dall'art. 16 del Testo ... legge sull'Agro Romano, approvato con ... decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1776, e successive ... (Spesa obbligatoria)

2303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
personale . . .	475.000 —
ei	1.700.000 —
alazione del sopra re, carbone vege- ginal fase di lavo- l'utilizzazione ed Spese di organiz- prodotti lattieri) lt. decreto-legge la legge 18 aprile obre 1941, n. 1185, 9, n. 286, e 18 mag-	102.000.000 —
ale e di legge (1 e 10 ottobre 1941 orato 1942, n. 280)	per memoria
l conto e il frutto portato da provv. 18 del R. decreto- ertito nella legge ge 1940 e citato 1941, convertito nella legge 2 febbraio 1942, n. 280)	500.000 —
rrispondente al pro- ne vegetale (R. de- ertito con leg- 1940, n. 2) . . .	3.000.000 —
	110.775.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
N.	Denominazione	
134	Quota integrativa di spesa del bestiame bovino conferito per la macellazione (R. decreto-legge 29 settembre 1941, n. 1124, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 102)	per memoria
135	Quote di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Littoria, Frosinone, Viterbo, per il fine alimentare inviato al consumo e destinato all'approvvigionamento di Roma e dei comuni della provincia di Roma (R. decreto-legge 30 novembre 1941, n. 1329, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 178) .	per memoria
136	Sussidi per opere di dissodamento, anche senza impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, di spietramento e di scarpatura, da eseguire nell'annata agraria 1943-44, occorrenti per la messa a coltura attiva di terreni saldi a prato naturale, prato pascolo, pascolo permanente ed a riposo (R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1121)	4.500.000 —
	Spese diverse	4.500.000 —
137	Quota a disposizione del Ministro per provvedere a richieste di particolare e speciale urgenza alla difesa e all'incremento della produzione agricola e delle altre provvidenze relative all'approvvigionamento (legge 4 giugno 1942, n. 581)	2.000.000 —
		2.000.000 —
	CAPITOLO II — *Movimento di capitali*	
	I — ATTIVITÀ DI CASSA	
	Rimborsi e integrazioni	
	per memoria	per memoria

2304

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	
	II. — Assestamento di cassa	
	Bonifica integrale	
159	Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento del terreno (art. 29 del Testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni)	12.000.000 —
	Bonifica di 1ª categoria	
160	Anticipazioni dello Stato in talmura non eccedente le L. 50.000 annue agli Enti agricoli del Lazio per compensare le annualità dovute agli Istituti mutuanti ai mutui (articoli 30 e 37 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 502) e alle Associazioni ed Enti di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1918, n. 1633 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1766)	per memoria
	Foreste	
161	Anticipazione per l'acquisto di cavalli per il Reale Corpo delle foreste	100.000 —
		12.100.000 —
	III. — Estinzione di debiti	
	Spese generali	
162	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 3 maggio 1907, n. 221) (spesa ripartita 30ª delle 50 rate per l'esercizio 1934-35)	per memoria

N.	CAPITOLI Denominazione	
	Agricoltura	
163	Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura [illegible] alla Cassa depositi e prestiti in conto annualità concesse in base al Testo unico approvato con R. D. 24 settembre 1931, n. 1604 e in base al R. D. L. 15 ottobre 1931, n. 987 (Spese obbligatorie)	
164	Annualità dovute alla Cassa per depositi e prestiti in adempimento del contratto stipulato per l'acquisto [illegible] stabilimento del demanio speculare di Murano per [illegible] (art. 1 della legge 15 luglio 1917, n. 1062, 32ª delle 50 annualità)	
	Bonifica integrale	
165	Somme dovute alle Casse depositi e prestiti in conto [illegible] dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Istituto di altre somme del Regno in conto delle [illegible] concessi per bonificamento agrario e più precisamente [illegible] dei mutui, secondo le disposizioni [illegible] del Testo unico di legge approvato con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni (Spese d'ordine)	
	Credito agrario	
166	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1417, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	
	Partecipazioni azionarie	
167	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro, in relazione alla somma [illegible] assegnata dalla Unica medesima per [illegible] di credito peschereccio [illegible] (legge decreto-legge 2 febbraio 1939, [illegible] convertito nella legge 2 giugno 1939, [illegible] delle donne rate)	

2305

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942)	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942)
		Denominazione	
		Agricoltura.	
		104 Somma dovuta dall'Ente autonomo della valorizzazione del Volturno alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al Testo unico 21 agosto 1917, n. 1312 ed alla legge 3 giugno 1932, n. 835 e 18 giugno 1936, n. 1058 (spesa obbligatoria)	40.000 —
		105 Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del residuo mutuo stato per l'acquisto e la costituzione definitiva del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1460) (2ª rata di annualità)	11.000 —
		Bonifica integrale.	
		106 Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per l'ammodernamento agrario e per il risanamento igienico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo unico di legge approvato col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni (spesa d'ordine)	20.000.000 —
		Credito agrario.	
		107 Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1371, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	6.150.000 —
		Partecipazioni azionarie.	
		108 Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 20.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative ad opere di bonifica, prevalentemente agraria, a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1928, n. 215, convertito nella legge 2 giugno 1928, n. 1760 e delle successive modificazioni	1.000.000 —
			27.291.000 —

2306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per memoria dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959
	IV. — PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	Bonifica integrale.	
15	Spesa per l'esecuzione di opere e piantagioni di carattere governativo previste dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi patrimoniali di Istituti sovvenuti ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1136, convertito nella legge 23 dicembre 1938, n. 1754	*per memoria*
	Credito agrario.	
16	Spesa per la concessione di contributi governativi previsti dal R. decreto-legge 29 marzo 1937, n. 249, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, a carico di fondi patrimoniali di Istituti sovvenuti ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1136, convertito nella legge 23 dicembre 1938, n. 1754 . .	200.000 —
		200.000 —

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spese ordinarie
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Agricoltura . . . . .
	Credito agrario . . . . .
	Foreste . . . . .
	Bonifica integrale . . . . .
	Totale della categoria I della parte ordinaria .
	TITOLO II. — Spese straordinarie
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*
	Spese generali . . . . .
	Agricoltura . . . . .
	Credito agrario ed interventi per la tutela e lo sviluppo della produzione agricola . . . . .
	Foreste . . . . .
	Bonifica integrale . . . . .
	Spese per i servizi dell'alimentazione . . .
	Spese per l'approvvigionamento di prodotti terrestri
	Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione .
	Spese diverse . . . . .
	Totale della categoria I della parte straordinaria

2307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
		RIASSUNTO PER TITOLI	
		TITOLO I — Spese ordinarie	
		Categoria 1 — *Spese effettive*	
		Spese generali	68,847,000 —
		Debito vitalizio	10,110,000 —
		Agricoltura	22,383,631,35
		Credito agrario	25,500 —
		Foreste	69,932,586,35
		Bonifica fondiaria	3,750,000 —
		Totale della categoria 1 della parte ordinaria	186,356,117,70
		TITOLO II — Spese straordinarie	
		Categoria 1 — *Spese effettive*	
		Spese generali	5,410,000 —
		Agricoltura	22,285,000 —
		Credito agrario ed interventi per la ricostruzione della produzione agricola	91,216,000 —
		Foreste	1,470,000 —
		Bonifica integrale	462,831,000 —
		Spese per i servizi dell'alimentazione	240,882,000 —
		Spese per l'approvvigionamento di prodotti tessili	110,775,000 —
		Interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola e per l'alimentazione	4,500,000 —
		Spese diverse	2,000,000 —
		Totale della categoria 1 della parte straordinaria	941,169,000 —

L'ENTRATA

...nza di conguaglio e ...ferita alla ... dai singoli sca... effettuate ... 30 dicembre ...

...ovvisti per ... 27, n. 262, con... n. 3956, e quelli ... successivi al seco... 1939, n. 2136, ...39, n. 1724 ...

200,000 —

500,000 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — 25 — 8 agosto 1961

2308

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	12.100.000 —
	Estinzione di debiti	27.201.000 —
	Partite che si compensano con le entrate	280.000
	Totale della categoria II della parte straordinaria	39.581.000
	Totale del titolo II — *Spese straordinarie*	589.670.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.166.936.117,70

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	1.126.355.117,70
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	39.581.000 —
Totale generale	1.166.936.117,70

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 3

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in co... corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e pres...
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o las...
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazi... ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran... radiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1... n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. ... e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, conver... nella legge 25 aprile 1934, n. 833) . . . . .
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazi... ed il funzionamento del Parco nazionale d'Abru... (art. 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1... convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 257) . .
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazi... ed il funzionamento del Parco nazionale dello Stel... (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740) . . .
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pe... ed altre entrate derivanti dall'amministrazione d... Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. ... creto-legge 3 dicembre 1923, n. 1584, convertito n... legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dic... bre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gen... 1934, n. 833) . . . . .
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di cacci... pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti d... amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo (... ticolo 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. ... convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 257) . .
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di cacci... pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti d... amministrazione del Parco nazionale del Circeo (... ticolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285) . .
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministraz... del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della l... 24 aprile 1935, n. 740) . . . . .
1	Entrate ordinarie diverse . . . . .
	Totale delle entrate effettive ordinarie .

2309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio [illegible] al 30 giugno [illegible]
capitali	
	—
	12.100.000 —
	27.201.000
	200.000
straordinario	39.501.000
ordinario . . .	980.620.000 —
ordinario . . .	1.156.036.117,70
ECONOMIE	
ordinario e straor-	
. . . . .	1.129.535.117,70
. . . . .	39.501.000 —
ordinario . . .	1.196.036.117,70
del tesoro	

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	per memoria
2	Prodotto delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	25.000.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 aprile 1934, n. 955)	per memoria
4	Contributo dello Stato nella spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo (art. 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 285) . . .	per memoria
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	per memoria
6	Proventi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 955)	per memoria
7	Proventi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dalla amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 285) . . .	per memoria
8	Proventi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dalla amministrazione del Parco nazionale del Circeo (articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285) . . .	per memoria
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	per memoria
10	Entrate ordinarie diverse	70.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	25.070.000 —

2310

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero del Tesoro e delle Foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'art. 59 del Testo unico approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	per memoria
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'art. 105 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .	per memoria
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (R. decreto 13 febbraio 1928, n. 215)	per memoria
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	per memoria
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	per memoria
16	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	100.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie. . .	100.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie .	25.170.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
17	Anticipazioni e mutui ottenuti da istituti di credito .	per memoria
18	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . .	per memoria
19	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi montani adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	per memoria
20	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per investimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	per memoria
21	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	700.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitale. . .	700.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti . . . . .
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) . . . . .
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — *Entrate effettive:*	
a) ordinarie	
b) straordinarie	
Totale della categoria I. — Entrate effettive .	
Categoria II. — *Movimento di capitali* . . .	
Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi* .	
Totale generale delle entrate .	

Il Ministro per il tesoro

Colombo

2311

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...TRAORDINARIE	
...effettive.	
...al dal Ministero del ...governazione di colli... dell'Azienda a termini ...rovato col R. decreto ...	per memoria
...ndi del Comuni e di ...dell'Azienda, a norma ...cembre 1923, n. 3267 .	Per memoria
...rale interregionali ed ...d terreni dell'Azienda ...21)	per memoria
...olitasia pel rimborchi... ...nda	per memoria
...rmalia pel rimborchi... ...nda	per memoria
...ventuali	100.000 —
...straordinarie. . .	100.000 —
...narie e straordinarie .	25.170.000 —
...to di capitali.	
...a istituti di credito . ...Stato o garantiti dallo ...di sovvenzione . . .	per memoria
...ni di proprietà della ...le demaniali, da destinarsi ...gilo addizionale all'imposta ...ari. (2) del R. decreto ...	per memoria
...al all'art. 10 del Regio ...n. 3267, per investimenti ...l'ampliamento dei de...	per memoria
...ccantonate per investi...	700.000 —
...ale di capitale. . .	700.000 —

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti	200.000 —
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1952, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi .	200.000 —

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — *Entrate effettive:*	
a) ordinarie	25.070.000 —
b) straordinarie	100.000 —
Totale della categoria I. — Entrate effettive . .	25.170.000 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	700.000 —
Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi* . .	200.000 —
Totale generale delle entrate . . .	26.070.000 —

Il Ministro per il tesoro

GUTTI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 151 del 5 giugno 1945

2312

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	§ 1. — *Servizi*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	2.200.000 —
2	Spese per l'utilizzazione e la valorizzazione dei prodotti delle foreste demaniali	13.000.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	*per memoria*
4	Imposte e sovraimposte, canoni e censi gravanti le foreste	2.000.000 —
5	Spese per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso (R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 11 dicembre 1923, n. 1918, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 253)	*per memoria*
6	Spese per la gestione del Parco nazionale d'Abruzzo (R. decreto-legge 11 dicembre 1923, n. 1918, convertito nella legge 16 gennaio 1927, n. 202)	*per memoria*
7	Spese per la gestione del Parco nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285)	*per memoria*
8	Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740)	*per memoria*
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi e fissi ai funzionari dello Stato e agli ufficiali di R. C. T. comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1928, n. 30)	700.000 —
10	Rimborso allo Stato della indennità complementare con carattere di quota della R.M.P. (art. 2 del R. decreto-legge 2 novembre 1926, n. 2027, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3237)	300.000 —
11	Spese del personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
12	Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale (art. 67 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 3072, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e R. decreto 26 marzo 1936, n. 65	
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	
14	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	
15	Contributo da versare allo Stato per la pensione degli agenti forestali (legge 10 aprile 1901, n. 368, e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	
16	Contributi da versare all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 21)	
17	Indennità di trasferimento al personale	
18	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	
19	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e alle loro famiglie	
20	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, gite ordinarie di servizi, ispezioni e missioni	
21	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, sui progetti non abbiano corso per diserzione d'asta e per altre cause, spese relative incontrate	
22	Fitto di locali	
23	Rimborso allo Stato di spese per registri, stampati, cartoleria, e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato Generale dello Stato	
24	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di ufficio, acquisto e riparazioni di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	
25	Spese varie e di rappresentanza	
26	Spese di lite	
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	

2313

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...l Stato per le foreste demaniali
...o 1944 al 30 giugno 1945

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
12	Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istituzione forestale nella Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale (art. 61 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2538, art. 11 della legge 5 gennaio 1952, n. 30 e R. decreto 30 marzo 1936, n. 657)	per memoria
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	per memoria
14	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	20.000 —
15	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 559 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1952, n. 30)	70.000 —
16	Contributi da versare all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	10.000 —
17	Indennità di trasferimento al personale	25.000 —
18	Premi di operosità e di rendimento al personale della Azienda di Stato per le foreste demaniali	25.000 —
19	Sussidi a funzionari salariati ed operai dell'Azienda, nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti alla Amministrazione forestale e alle loro famiglie	25.000 —
20	Spese di missione, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, giusto ordinario di servizi, ispezioni e missioni	180.000 —
21	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	4.000 —
22	Fitto di locali	25.000 —
23	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa, e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato Generale dello Stato	per memoria
24	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di ufficio, acquisto e riparazioni di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria	250.000 —
25	Spese varie e di rappresentanza	5.000 —
26	Spese di lite	5.000 —
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	5.000 —

	2.300.000 —
	12.000.000 —
	per memoria
	2.000.000 —
	per memoria
	per memoria
	per memoria
	700.000 —
	300.000 —
	per memoria

...dalle foreste e
...in proprietà
...delle conces-
...avanti le foreste
...forestale del Circo
...1923, n. 1264,
...n. 473, e R. de
...conferite nella
...onale d'Abruzzo
...1718, riverbe
...rale del Circo
...ale dello Stato
...ogni assegno fis
...gni ufficiali de
...di Stato per l
...alla legge 8 gen
...mplementare ch
...e del R. decret
...rtito nella legg
...Stato per le f

GU 99 - 27 aprile 1946 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2314

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
28	**Residui passivi** per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè rimpiazzanti quota di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —
29	Provento spettante allo Stato in caso alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1938-1939 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	1.500.000 —
30	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni rimasti economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Stato e Lusignano già amministrate dal Ministero delle finanze austriaco, a norma della convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 29 ottobre 1932	per memoria
31	Spese in applicazione dell'art. 4, lettera b), della legge 5 febbraio 1928, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	15.000 —
	§ 2. — Avanzo di gestione	
32	Avanzo effettivo della gestione da versare a reddito (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	184.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	30.070.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	Categoria I. — Spese effettive.	
33	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	per memoria
34	Costruzione e riparazione straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di uffici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
35	Lavori di rimboschimento, di risanamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania
37	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Spagna
38	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali
39	Fondo di riserva per le spese e per le integrazioni spe
40	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 18 dicembre 19 n. 1458)
	Totale delle spese effettive straordinarie
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie
	Categoria II. — Movimento di capitali.
41	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi e scoperti rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato
42	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio (detto art. 13 del R. decreto su richiamato 1926, n.
43	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato
	Totale delle spese per movimento di capitali
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi.
44	Spese di gestione di patrimoni alle pastorali e di altri enti (art. 105 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)

2315

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	...ario	
	...anziate dai creditori ed ...inistrative e per importo ...ntati in quietanza di ... ovvero perchè rigua... ...vi soddisfatti in parte ...	2.000 —
	...ebbe alla media degli ...ennio 1938-1940 per il ...Ministero delle finanze ...a sua coltura forestale, ...nove provincie e quota ...este demaniali delle	1.500.000 —
	...ni patrimoni stanziati es... ...o complessivo delle fo... ...amento già apparte... ...rimasto ed istituito, a ...glio 1937, approvata con ...bre 1952	per memoria
	...lettera b), della legge ...svolgimento delle attività ...gliorramento dell'econo...	15.000 —
	...gestione.	
	...da versare a l'erario ...903, n. 39	454.000 —
	...ative ordinarie	20.970.000 —
	...STRAORDINARIE	
	...e effettive	
	...personale non di ruolo ...lo dell'Azienda di stato	per memoria
	...rdinarie di strade e di ...legrafiche e telefoniche ...i prodotti boschivi; im... ...certa vive e morte, dei	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
35	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	1.000.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	per memoria
37	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	per memoria
38	Accantonamento di disponibilità destinato ad investimenti patrimoniali	700.000 —
39	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	500.000 —
40	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 18 dicembre 1941, n. 1128)	per memoria
	Totale delle spese effettive straordinarie	4.200.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	25.170.000 —
	Categoria II — Movimento di capitali.	
41	Acquisto ed espropriazione di terreni siti a scopo di rimboschimento, acquisto di piccoli lotti di demanio forestale di Stato	300.000 —
42	Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	per memoria
43	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	per memoria
	Totale delle spese per movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III — Operazioni per conto di terzi.	
44	Spese di gestione di patrimoni allo pastorali di comuni e di altri enti (art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	100.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 96 del 9 aprile 1942

2316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Osservazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
11	Somme da corrispondere al Comune ed altri Enti per debito nella gestione dei loro patrimoni silvo pastorali	100.000 —
12	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30)	per memoria
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	200.000 —

RIASSUNTO DELLE SPESE

Categoria I. — *Spese effettive:*

a) ordinarie	20.970.000 —
b) straordinarie	4.900.000 —
Totale della categoria I — Spese effettive	25.170.000 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	700.000 —
Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi*	200.000 —
Totale generale delle spese	26.070.000 —

CAPITOLI	
N.	Denominazione
	RIASSUNTO DELLE ENTRA
	E DELLE SPESE
Categoria I. — *Entrate effettive*	
Categoria I. — *Spese effettive*	
Categoria II. — *Entrate per movimento di c*	
Categoria II. — *Spese per movimento di c*	
Categoria III. — *Entrate per operazioni per c*	
Categoria III. — *Spese per operazioni per c*	

Il Ministro per il tes

Soumi

2317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
869	
...uni o ad altri Enti per ...l loro particolari servi...	100.000 —
...loni a ripetuti eventi per ...colare legge o pertinente	*per memoria*
...i per conto di terzi	200.000 —

...LE SPESE

...se effettive:

	20.970.000 —
	4.200.000 —
Spese effettive	25.170.000 —
...capitali	700.000 —
...r conto di terzi	200.000 —
...e delle spese	26.070.000 —

CAPITOLI

E. F.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	25.170.000 —
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	25.170.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali*	700.000
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali*	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Entrate per operazioni per conto di terzi*	200.000 —
	CATEGORIA III. — *Spese per operazioni per conto di terzi*	200.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

(816)

Si vieta qualsiasi riproduzione anche parziale del contenuto della GAZZETTA UFFICIALE

2318

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZ20 L. 95—

23161

23

Le Gpt 17

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

18 JUN 1945

AP/pa.
16 June 1945.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.70 of 12 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Communications Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :- (a) Decree of the Lieutenant General No.280 of 3 May 1945. Modifying the provisions contained in R.Decree No.1196 of 2 July 1925 concerning the powers of the General Director of the Administration of Posts and Telegraphs relating to budget matters.
(b) Local Government	(b) Decree of the Lieutenant General No.281 of 29 March 1945. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento", with seat at Quindici (Avellino).
(c) Local Government	(c) Decree of the Lieutenant General No.282 of 29 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta in Cielo" Commune of Mazza Sicilia (Messina), as having legal effect under civil law.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No.283 of 12 April 1945. Recognising the "Monastero delle Clarisse" with seat in Mola di Bari (Bari) as a juridical

inserted for convenience only and it is will take appropriate action in regard to field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

23201

5050

(a) Communications Finance

(a) Decree of the Lieutenant General No.280 of 3 May 1945.
Modifying the provisions contained in R.Decree no.1196 of 2 July 1925 concerning the powers of the General Director of the Administration of Posts and Telegraphs relating to budget matters.

(b) Local Government

(b) Decree of the Lieutenant General No.281 of 29 March 1945.
Form 1 declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento", with seat at Quindici (Avellino).

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.282 of 29 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta in Cielo" Commune of Mazzarà Sicilia (Messina), as having legal effect under civil law.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.283 of 1 April 1945.
Recognizing the "Monastero delle Clarisse" with seat in Mola di Bari (Bari) as a juridical person.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.284 of 26 April 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria di Portosalvo" hamlet of Marina di Ragusa, Commune of Ragusa, as having legal effect under civil law.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.285 of 26 April 1945.
Recognizing the act constituting the parish of the "Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario", Commune of Martano (Lecce) as having legal effect under civil law.

(g) Land Forces
Air
Navy
Public Health (Welfare)

(g) Decree of the Lieutenant General of 12 April 1945.
Appointing a High Commissioner for war veterans.

The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(h) Commerce (Foreign Trade) Film Board

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 31 May 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of the "Ente Nazionale Importazione Esportazione Film"(E.N.I.E.F.).

(i) Public Relations Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Societa Mattino Illustrato Anonima " (S.A.I.A.) in Naples.

(j) Transport Air Finance

(j) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Validating the dismissal of personnel of the Company for Air Transport "Ala Italiana" and the Italian Transcontinental Air Lines "Lati".

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Pollica (Salerno), Latronico(Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Mazara del Vallo (Trapani).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory committee for the Rural and Artisans' Bank of Villagrazia (Palermo).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Marcianise (Napoli).

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator for the Rural and Artisans' Bank of Bolognetta (Palermo).

(p)

(p) Ministerial Decree of 29 May 1945.

232
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745023

(t) Food

(t) Decree of the High Commissioner for Alimentation of 1 June 1945.
Provisions for manufacturing of confectionary.

NOTE :-Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 22 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2322

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzette Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

T. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

5089

2323

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 86 — Numero 70

Roma - Martedì, 12 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestrale » 700; trimestrale » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nellaParte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 235, concernente modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero, ecc., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1945, n. 61, all'allegato 1 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), Tabella *B* (pagina 726), nella terza colonna di detta tabella, a destra della dizione «consumi per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere» ove è stato: «Densità da 0,250 a 0,830» deve leggersi: «Densità da 0,850 a 0,880».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio Pag. 805

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino). Pag. 806

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci Pag. 807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.
Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.). Pag. 807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli. Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea «Aia italiana» e Linee Aeree Transcontinentali Italiane «Lati». Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) Pag. 810

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

178

2324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia	semestrale	300	All'Estero	semestr.	700
	trimestrale	200		trimestr.	400
	Un fascicolo	8		Un fascicolo	20

In Italia	semestrale	200	All'Estero	semestrale	500
	trimestrale	120		trimestrale	300
	Un fascicolo	8		Un fascicolo	20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle):

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganosi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 235, concernente modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero, ecc. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1945, n. 61, all'allegato 1 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), Tabella *B* (pagina 745), nella terza colonna di detta tabella, a destra della dizione «consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere» ove è detto: «Densità da 0,750 a 0,820» deve leggersi: «Densità da 0,850 a 0,950».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio . . . . . Pag. 860

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino). Pag. 860

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina) . . . . . Pag. 860

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari) . Pag. 860

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 284.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa . . . Pag. 867

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce) . . . . . Pag. 867

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci . . Pag. 867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.
Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.). Pag. 867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli. Pag. 867

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea «Ala Italiana» e Linee Aeree Transcontinentali Italiane «Lati» . Pag. 868

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Rosso (Campobasso) ed altre . . . . . Pag. 868

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) . . . . . Pag. 869

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo). Pag. 869

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) . . . . . Pag. 870

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo) . . . . . Pag. 870

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro. Pag. 870

2325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.
Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945 . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 871

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari . . . . . Pag. 872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli 3

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 872

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardanti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Riconosciuta la necessità di modificare in conseguenza le disposizioni di cui al R. decreto 2 luglio 1925, [illegible] le attribuzioni del direttore gene-

di approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le lire 500.000;
e di autorizzare gli atti e quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire 200.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCOTTO

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1945
Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede in Quindici (Avellino).

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

N. 282. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

2326
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . Pag. 871

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 2 giugno 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari . . . . . Pag. 872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . .

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 872

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardanti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Riconosciuta la necessità di modificare in conseguenza le disposizioni di cui al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) dell'articolo unico del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, sono sostituite con le seguenti:

a) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata, quando l'importo non superi le lire 1 milione, quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le lire 500.000 e relative variazioni;

Data a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANETTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede in Quindici (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

N. 282. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari).

N. 283. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Monastero stesso, di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente investiti a terzi, del valore approssimativo di L. 600.000, esistenti in Mola di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 284.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

N. 284. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 11 ottobre 1942, integrato dai decreti 25 marzo e 10 dicembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

N. 285. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto, in data 19 marzo 1939, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.

Nomina dell'Alto Commissario per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, riguardante l'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che l'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.) che raggruppa in unica amministrazione: *a*) Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *b*) Ufficio vendite S.A. Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *c*) Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.I.), *d*) Esperia Finanziaria S.A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione dell'Ente stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(810)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di

2328
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND N.

erezione della parrocchia di Santa Maria di [illegible] salvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

N. 285. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto, in data 19 marzo 1939, relativo alla erezione della parrocchia de la Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, riguardante l'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. avv. Luigi Gasparotto è nominato Alto Commissario per i reduci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 107. — ENANTEA

(845)

amministrazione; b) Consorzio Italiani (C.E.F.I.); b) Ufficio vendite S.A. Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); c) Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.); d) Esperia Finanziaria S.A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione dell'Ente stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanaro è nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) che durante la guerra ha svolta attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Saggese è nominato commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

2329
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

L'avv. Francesco Saggese eserciterà la predetta funzione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del seliconte governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel rennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che tutte le azioni delle Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e « Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI) » appartengono nella consistenza del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detti Enti licenziato nel periodo previsto dalle suenate disposizioni;

Considerato che i dirigenti, a suo tempo licenziati, percepirono rilevanti indennità;

Visto l'ultima comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

1. — Sono confermati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento per i dirigenti.

2. — Sono confermati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati, operai e personale di volo, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso e congagliando ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo.

3. — Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944, di cui al precedente n. 2, coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultano essere stati iscritti a partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Roma addì 25 maggio 1945

Il Ministro delle finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'aeronautica
CASERTANO

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Russo (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2083, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ufficiale del Regno e depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che tutte le azioni delle Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e « Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI) » figurano nella consistenza del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detti Enti licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame le condizioni di quasi completa inattività della Società per azioni « Ala Italiana » e della completa inattività della Società per azioni Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI);

Considerato che le aziende predette hanno proceduto ai licenziamenti di dipendenti, motivandoli come riduzione del personale per mancanza di attività e che, effettivamente tali licenziamenti, avvenuti in date diverse, fino al 4 giugno 1944, sono stati suggeriti da necessità di carattere aziendale;

Considerato, inoltre, che, pur senza avere prestato servizio, il personale licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni ha goduto di sovvenzioni che hanno raggiunto, per gli impiegati ed operai l'80 %, e per il personale navigante il 50 % degli stipendi;

Decreta:

1. — Sono confermati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento per i dirigenti.

2. — Sono confermati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati, operai e personale di volo, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso e conguagliando ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo.

3. — Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944, di cui al precedente n. 2, coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o aderito alla marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultano essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro delle finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'aeronautica
CASTELLINO

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Potica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Russo (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 23 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

2 3 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Angelo La Greca fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollica (Salerno);

il sig. Egidio Iannuzzo fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza);

il sig. Francesco Giuseppe Bonifacio di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

il sig. Domenico Sepede di Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso);

il sig. Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto);

il sig. Luigi Ricotti fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rovino (Foggia);

il sac. Pietro De Lucia fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo Le Fratte (Potenza);

il sig. avv. Luchino Giornetti fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia);

il sig. Matteo Galasso fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

il sig. Raffaele Grimaldi fu Michele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo Civitate (Foggia);

il sig. dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria);

il sig. Mandis Giuseppe fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

il sig. Casangia Antonio Luigi fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calasetta (Cagliari);

il sig. Manias Figus Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari);

il sig. Biagio Luigi fu Giuseppe è nominato presi-

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dottore in veterinaria Ingraldo Vito fu Vincenzo e Perniciaro Nicolò fu Girolamo, sacerdote, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(810)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio

2332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

il sig. Francesco Giuseppe Bonifacio di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

il sig. Domenico Sepede di Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rivisso (Campobasso);

il sig. Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto);

il sig. Luigi Ricotti fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rovino (Foggia);

l. sac. Pietro De Lucia fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo Le Fratte (Potenza);

il sig. avv. Luchino Giornetti fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia);

il sig. Matteo Galasso fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

il sig. Raffaele Grimaldi fu Michele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo Civitate (Foggia);

il sig. dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria);

il sig. Mandis Giuseppe fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

il sig. Casangia Antonio Luigi fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

il sig. Matias Figus Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari);

il sig. Bianco Luigi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLESI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(834)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dottore in veterinaria Ingrallo Vito fu Vincenzo e Perniciaro Nicolo fu Girolamo, sacerdote, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. Il Ministro: SCOCA

(840)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 941, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 3°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto Ministeriale in data 14 febbraio 1945, con il quale l'avv. Ernesto Urso fu Gaetano venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 233

Considerato che il predetto avv. Ernesto Urso ha già declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Ernesto Urso, l'avv. Paolo Paparcura di Antonino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

(838) *Il Ministro*: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 19 , n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Scognamiglio fu Domenico e cav. Arturo De Angelis fu Achille sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

(836) *Il Ministro*: SOLARI

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 1 gennaio 1945, con cui l'avv. Francesco De Castro venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo), ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerato che il predetto avv. De Castro ha declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco De Castro, il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto Ministeriale in data 1 gennaio 1945, con cui l'avv. Giuseppe Felicetti venne confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro;

Considerato che il predetto avv. Giuseppe Felicetti è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

2334
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1945, contenente norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento all'ammasso delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Vista la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 maggio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo base delle lane di tosa da corrispondersi ai conferenti, al netto delle spese di ammasso, è fissato, per la campagna 1945, in L. 443,50 al kg. per la qualità Marche I lavata a fondo.

I prezzi degli altri tipi e qualità delle lane di tosa e di concia saranno ricavati dal detto prezzo base, applicando il rapporto tra di 9,588 ai prezzi della tabella ministeriale, pubblicata nel supplemento della Gazzetta *Ufficiale* del Regno n. 69 del 25 marzo 1943.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, resta invitata, per il corrente anno, a L. 9,10 per ogni kg. di lana conferita all'ammasso.

Art. 3.

Il prezzo di cui all'art. 1 deve essere corrisposto ai conferenti all'atto della consegna della lana all'ammasso e si riferisce a prodotto netto di tara, franco stazione del centro di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

Per le lane conferite nella corrente campagna, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio tra i prezzi o gli anticipi pagati in precedenza e quelli risultanti dai nuovi prezzi, dovrà essere effettuato all'atto della richiesta del conferente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Germania Film » con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Germania Film » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(861)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1080;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Film Unione », Unione cine-

2336
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento all'ammasso delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Vista la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 maggio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo base delle lane di tosa, da corrispondersi ai conferenti, al netto delle spese di ammasso, è fissato, per la campagna 1945, in L. 143,50 al kg. per la qualità Marche I lavata a fondo.

I prezzi degli altri tipi e qualità delle lane di tosa e di concia saranno ricavati dal detto prezzo base, applicando il rapporto esso di 9,583 ai prezzi della tabella ministeriale, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 69 del 25 marzo 1943.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, resta limitata, per il corrente anno, a L. 0,10 per ogni kg. di lana conferita all'ammasso.

Art. 3.

Il prezzo di cui all'art. 1 deve essere corrisposto ai conferenti all'atto della consegna della lana all'ammasso e si riferisce a peso netto di tara, franco stazione del centro di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

Per le lane conferite nella corrente campagna, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio tra i prezzi o gli anticipi pagati in precedenza e quelli risultanti dai nuovi prezzi, dovrà essere effettuato all'atto della richiesta del conferente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: Gullo

(868)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Decreta:

La Società anonima « Germania Film » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì, 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(860)

2337
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 36 del 24 marzo 1945, recante disposizioni in materia di fabbricazione e vendita dei prodotti dolciari;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti dolciari, consentiti a termini degli articoli 1 e 4 del decreto commissariale 20 marzo 1945, possono essere fabbricati, oltre che con le materie prime utilizzabili ai sensi di detto articolo, anche con inclusione di miele senza l'obbligo di osservare il formato prescritto al precedente art. 1 per quanto riguarda il cioccolato.

Nella fabbricazione dei torroni è consentito l'uso dell'albumina d'uovo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945.

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'8 giugno 1945 - N. 128

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,80
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
id. 5 % 1936	»	99,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1946)	»	96,45
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 9 giugno 1945 - N. 129

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,80
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
id. 5 % 1936	»	99,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1946)	»	96,45
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 31 marzo 1945 contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato.

(858)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 22 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della

2338
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

21 marzo 1945, recante disposizioni in materia di fabbricazione e vendita dei prodotti dolciari:

Decreta:

Art. 1.

I prodotti dolciari, consentiti a termini degli articoli 1 e 4 del decreto commissariale 20 marzo 1945, possono essere fabbricati, oltre che con le materie prime utilizzabili ai sensi di detto articolo, anche con inclusione di miele senza l'obbligo di osservare il formato prescritto al precedente art. 1 per quanto riguarda il cioccolato.

Nella fabbricazione dei torroni è consentito l'uso dell'albumina d'uovo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945.

L'Alto Commissario: BONOMI

(848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DEBITO PUBBLICO DELLO STATO

Media dei titoli dell'8 giugno 1945 - N. 128

Rendita 3,50 % 1906	L.	109,80
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	72,20
Id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	99,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 31 marzo 1945 contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(858)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 22 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(859)

SANTI BATTAGLIA, *gerente* — GIOVETTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

23402

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/ps.
15 Jun 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.69 of 9 Jun 45.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Transportation Public Safety	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.275 of 22 March 1945. Prohibiting the disposal of motor-vehicles designated for transportation of goods.
(b) Public Works Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.276 of 12 April 1945. Establishing a remuneration for the planning direction and execution of antiair-raid protective measures.
(c) Agriculture Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.277 of 3 May 1945. Provisions for the benefit of tobacco growers.
(d) Finance	(d) Decree of the Lieutenant General No.278 of 10 May 1945. Approving the charter for the Body entrusted with the "Fund for Living Allowances and Extra-ordinary Allotments due to Personnel Employed in Public Lotteries".
(e) Transportation Public Relations	(e) Decree of the Lieutenant General No.279 of 10 May 1945. Modifying Art.19 of the regulations establishing certain reduction on railroad tickets for

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

re inserted for convenience only and it is will take appropriate action in regard to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

23

16

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
15 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.69 of 9 Jun 45.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Transportation Public Safety

(b) Public Works Finance

(c) Agriculture Finance

(d) Finance

(e) Transportation Public Relations

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.275 of 22 March 1945.
Prohibiting the disposal of motor-vehicles designated for transportation of goods.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.276 of 12 April 1945.
Establishing a remuneration for the planning direction and execution of antiair-raid protective measures.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.277 of 3 May 1945.
Provisions for the benefit of tobacco growers.

(d) Decree of the Lieutenant General No.278 of 10 May 1945.
Approving the charter for the Body entrusted with the "Fund for Living Allowances and Extraordinary Allotments due to Personnel Employed in Public Lotteries".

(e) Decree of the Lieutenant General No.279 of 10 May 1945.
Modifying Art.19 of the regulations establishing certain reduction on railroad tickets for

re inserted for convenience only and it is will take appropriate action in regard to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795131

(b) Public Works Finance

(b) Legislative Decree [illegible] No.276 of 12 April 1945.
Establishing a remuneration for the planning direction and execution of antiair-raid protective measures.

(c) Agriculture Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.277 of 3 May 1945.
Provisions for the benefit of tobacco growers.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.278 of 10 May 1945.
Approving the charter for the Body entrusted with the "Fund for Living Allowances and Extraordinary Allotments due to Personnel Employed in Public Lotteries".

(e) Transportation Pu lic Relations

(e) Decree of the Lieutenant General No.279 of 10 May 1945.
Modifying Art.19 of the regulations establishing certain reduction on railroad tickets for newspaper men.

(f) Navy

(f) Decree of the Lieutenant General of 26 April 1945.
Extending the time limits under Art. 30 of the regulations dealing with technical superior courses for officers of the Royal Marine.

(g) Finance

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 May 1945.
Constituting a Commission for the reform of social insurance institutions.

(h) Public Relations Industry

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 May 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Giornale di Sicilia" publishing company limited.

(i) Public Relations Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "G.C.Sansoni"

6143

o The marginal notes are inserted for convenience only and i
expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regar
any decree within its fiel

2342
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2343

Publishing Company limited, in Florence.

(j) Public Relations Industry

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the General Company for Newspapers, Magazines, Books "Messaggerie Italiane".

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural Bank "San Gaetano" with seat in Rome.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Dissolving the Board of Directors of the Consortium for Mortgage Subsidies of Naples and appointing a Commissioner Extraordinary.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Substituting the commissioner liquidator of the Rural Bank for Deposits and Loans "San Nicola" with seat in Mileto (Catanzaro).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Authorizing the "Assicurazione Generale" Company Limited, with seat in Trieste, to increase its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Appointing three Commissioners Extraordinary for the administration of the Bank of Rome.

NOTE :- Sub-Commisaions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 21 June

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763023

(m) Finance

(m) Substituting the commissioner liquidator of the Rural Bank for Deposits and Loans "San Nicola" with seat in Mileto (Catanzaro).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Authorizing the "Assicurazione Generale" Company Limited, with seat in Trieste, to increase its life insurance tariffs now in force.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Appointing three Commissioners Extraordinary for the administration of the Bank of Rome.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 21 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

N. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2344

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 9 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-129 51-276 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI:

In Italia: Anno intero L. 500; semestrale 250; trimestrale 125; Un fascicolo 5. All'estero: Anno intero L. 1500; semestre 750; trimestre 400; Un fascicolo 20.

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»:

In Italia: Anno intero L. 400 —; semestrale 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Anno intero L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 5. All'estero: Anno intero L. 800; semestre 500; trimestre 300; Un fascicolo 20.

Inserzioni (prezzo linea, spazi, pubblicazioni, cambio):

All'interno: Anno intero L. 800 —; semestrale 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (ingresso Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Torino e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni della Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Il regio decreto-legislativo luogotenenziale 7 maggio [illegible] il R. decreto-legge 14 settembre [illegible] e modificazioni [illegible] e per l'approvazione [illegible] e per l'approvazione [illegible] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1945, n. 91, deve modificarsi [illegible] nel senso che [illegible] e sostituire [illegible] e sostituire [illegible] e sostituire

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 500; » semestrale » 280; » trimestrale » 150; Un fascicolo » 6. All'estero: Abb. annuo L. 1200; » semestre » 700; » trimestre » 400; Un fascicolo » 20.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 6. All'estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 40.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartoncino titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200 —; Un fascicolo Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 850 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Il titolo del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1945, n. 87, è da leggersi: «Decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 176, sul trattamento economico del personale civile e militare dipendente dalle amministrazioni statali, per quanto riguarda le indennità di missione e trasferta per i sottufficiali, i militari di truppa e i sottocapi e marinai della Regia marina e per i militari di truppa e i graduati della Regia guardia di finanza e per i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei reali carabinieri».

Nella prima riga del titolo, sullo stesso modello, non è stato riportato il titolo del decreto medesimo, che è: «Atto che fissa determinate norme per la concessione di indennità di missione e trasferta ai sottufficiali, militari di truppa e graduati del Regio esercito».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.
Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 236.
Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per approvvigionamento antiaerei . Pag. 587

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 237.
Provvidenze in favore dei tabacchicultori . . . Pag. 587

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 278.
Approvazione dello statuto dell'Ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto». Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 279.
Modificazioni all'art. 10 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti . . . . . Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.
Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina . . . . . Pag. 587

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.
Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 587

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia». Pag. 588

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze . . . . . Pag. 588

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri e Messaggerie italiane» . . . . . Pag. 589

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Gaetano», con sede in Roma. Pag. 589

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 589

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti «San Nicola», con sede in Miglieto (Catanzaro) . . . . . Pag. 589

DECRETO MINISTERIALE 3 [illegible]
Autorizzazione alla Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore. Pag. 590

5086

6143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.
Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma . . . . . Pag. 850

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 861
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 862
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 863

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 864

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 275.

Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, contenente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939, e le successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, che concerne la denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, che dispone il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente le norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939 ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che dispone che, con decreto del Luogotenente del Regno, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere emanate norme per disciplinare la circolazione degli autoveicoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, che modifica il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla circolazione degli autoveicoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 3, che modifica il decreto-legge Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Ritenuta la necessità di emanare norme per disciplinare la circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di cose;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939, non possono essere alienati, a qualsiasi titolo, se non dopo che siano stati denunciati all'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.).

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo che precede, chiunque intenda alienare un autoveicolo da trasporto deve presentare al Ministero dei trasporti - Ispettorato compartimentale della motorizzazione - una domanda in duplice copia contenente la esatta descrizione, lo stato di manutenzione, gli estremi di riconoscimento e quanto altro valga a stabilire la specie e l'identità dell'autoveicolo con l'indicazione altresì delle generalità e del domicilio di colui a favore del quale sarebbe effettuato il trasferimento e del prezzo convenuto, nel caso di alienazione a titolo oneroso, o del valore dell'autoveicolo, nel caso di alienazione a titolo gratuito.

L'autorizzazione alla alienazione può essere negata, quando, in relazione al tipo e allo stato di manutenzione dell'autoveicolo, il prezzo pattuito o il valore dichiarato appaia manifestamente eccessivo.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'alienazione è immediatamente comunicata all'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.).

L'Ente, nei cinque giorni dalla comunicazione, ha facoltà di procedere all'acquisto dell'autoveicolo al prezzo denunciato o al prezzo corrispondente al valore indicato.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3, gli accordi preliminari intervenuti tra le parti in merito alla alienazione dell'autoveicolo si intendono privi di qualsiasi effetto.

Art. 5.

Chiunque aliena un autoveicolo in violazione delle norme di cui all'art. 1 è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cinquemila a centomila.

Il trasferimento è considerato nullo di pieno diritto.

Art. 6.

Le norme del presente decreto non si applicano alle alienazioni tra parenti entro il terzo grado, o a quelle in cui una delle parti contraenti sia l'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 861

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 864

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 275.

Divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, contenente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939, e le successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1941, n. 82, che conserva la denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1941, n. 165, che dispone il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente le norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1941, n. 82, e 5 aprile 1941, n. 165, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1939 ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2 13, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è vietata ogni alienazione, a titolo oneroso o gratuito, di autoveicoli destinati per locazione a trasporto di cose, senza la previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'autorizzazione all'alienazione è immediatamente comunicata all'Ente Nazionale Autotrasporti Cose (E.N.A.C.).

L'Ente, nei cinque giorni dalla comunicazione, ha facoltà di procedere all'acquisto dell'autoveicolo al prezzo denunciato o al prezzo corrispondente al valore indicato.

Art. 3.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 e dell'art. 3, gli accordi preliminari intervenuti tra le parti in merito alla alienazione dell'autoveicolo si intendono privi di qualsiasi effetto.

Art. 5.

Chiunque aliena un autoveicolo in violazione della norma di cui all'art. 1 è punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire cinquecento a centomila.

Il trasferimento è considerato nullo di pieno diritto.

Art. 6.

Le norme del presente decreto non si applicano alle alienazioni tra parenti entro il terzo grado, e a quelle in cui una delle parti contraenti sia l'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — UNGARO — TUPINI — SCOCCIMARRO — GROSSO

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 150. — PECORA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2348

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 276.

Determinazione dei compensi per la progettazione e direzione dei lavori per apprestamenti antiaerei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2216;
Visto il R. decreto 24 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 21 giugno 1923, n. 1395;
Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 419;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro, col Ministro per il tesoro e col Ministro pei lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari dovuti ai liberi professionisti per le loro prestazioni riguardanti gli apprestamenti di protezione antiaerea sono determinati, tranne nell'ipotesi di cui al secondo comma, in base al consuntivo lordo dell'opera, senza però tener conto delle eventuali detrazioni per penali od altro, causate da colpa dell'impresa.

Qualora invece la prestazione sia limitata al solo progetto, l'onorario è determinato in base al preventivo di spesa approvato dalla competente autorità.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione degli onorari dovuti ai professionisti, le opere di protezione antiaerea vengono suddivise nelle seguenti due categorie con l'avvertenza che per i lavori che comprendono opere di entrambe le categorie gli onorari debbono venire calcolati separatamente per le opere delle due categorie.

Categoria 1ª. — Trincee, tubolari, gallerie-rifugio, apprestamenti antischegge ed altre opere senza particolari esigenze tecniche.

Categoria 2ª. — Rifugi alla prova, blocchi anticrollo ed altre opere che richiedono particolari calcolazioni ed esigenze tecniche.

missione o di trasferta da liquidarsi nella misura stabilita per i funzionari dello Stato di gruppo A, grado 6°.

Art. 5.

L'applicazione della tabella A per importi intermedi fra quelli indicati nella tabella stessa si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo non raggiunge le lire 50.000, il compenso viene valutato discrezionalmente, per altro non essere inferiore a quello corrispondente all'importo di L. 50.000 suddetto.

Per i lavori il cui importo supera i 10 milioni, il compenso sarà pure stabilito discrezionalmente tenendo però conto della decrescenza delle percentuali stabilite dalla tabella A.

Art. 6.

Quando il professionista non segue lo sviluppo completo dell'opera, ma le sue prestazioni si limitano ad alcune funzioni parziali, la valutazione dei suoi onorari si fa applicando alle percentuali fissate nella tabella A, le aliquote fissate nella tabella *B*, con l'avvertenza che alla aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate le aliquote del progetto di massima e del preventivo sommario.

Art. 7.

Allorchè gli apprestamenti sono costituiti da un complesso di opere staccate, ma differenti fra loro solo per particolari di scarsa importanza tecnica, l'onorario, per quanto riguarda il progetto, viene stabilito in base all'importo dell'opera di maggior costo, corrispondendo per le altre opere simili, solo una percentuale da pesare caso per caso, degli onorari corrispondenti agli importi delle opere stesse.

Art. 8.

Gli onorari per le opere innanzi al intero carico dello Stato, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, provvede alla liquidazione che deve essere firmata, per accettazione, dal professionista e trasmessa con gli atti inerenti al Ministero dell'interno per l'omologazione.

In caso di contestazione il professionista è tenuto a precisare in calce al decreto di liquidazione i motivi del rifiuto.

La decisione nel merito spetta al Ministero dell'interno.

Art. 9.

In corso d'opera potranno corrispondersi ai profes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 419;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro, col Ministro per il tesoro e col Ministro pei lavori pubblici,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari dovuti ai liberi professionisti per le loro prestazioni riguardanti gli apprestamenti di protezione antiaerea sono determinati, tranne nell'ipotesi di cui al secondo comma, in base al consuntivo lordo dell'opera, senza però tener conto delle eventuali detrazioni per penali od altro, causate da colpa dell'impresa.

Qualora invece la prestazione sia limitata al solo progetto, l'onorario è determinato in base al preventivo di spesa approvato dalla competente autorità.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione degli onorari dovuti ai professionisti, le opere di protezione antiaerea vengono suddivise nelle seguenti due categorie con l'avvertenza che per i lavori che comprendono opere di entrambe le categorie gli onorari debbono venire calcolati separatamente per le opere delle due categorie.

Categoria 1ª. — Trincee, tubolari, gallerie, ricoveri, apprestamenti antischeggio ed altre opere senza particolari esigenze tecniche.

Categoria 2ª. — Ricoveri alla prova, ricovero anticrollo ed altre opere che richiedono particolari elaborazioni ed esigenze tecniche.

Art. 3.

Gli onorari spettanti ai professionisti si determinano applicando agli importi di cui all'art. 1 le percentuali risultanti dalle tabelle allegate; percentuali che variano secondo gli importi e secondo le categorie di lavori precisati all'art. 2.

Art. 4.

I compensi determinati in base alle percentuali di cui all'art. 3 sono comprensivi di tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico affidatogli. Spetta peraltro al professionista, qualora debba recarsi fuori della residenza, una indennità di

Per i lavori a cui importo superi [illegible] compenso sarà pure stabilito discrezionalmente tenendo però conto della decrescenza delle percentuali stabilite dalla tabella A.

Art. 6.

Quando il professionista non segue lo sviluppo completo dell'opera, ma le sue prestazioni si limitano ad alcune funzioni parziali, la valutazione dei suoi onorari si fa applicando alle percentuali fissate nella tabella A, le aliquote fissate nella tabella *B*, con l'avvertenza che all'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate le aliquote del progetto di massima e del preventivo sommario.

Art. 7.

Allorchè gli apprestamenti sono costituiti da un complesso di opere staccate, ma differenti fra loro solo per particolari di scarsa importanza tecnica, l'onorario, per quanto riguarda il progetto, viene stabilito in base all'importo dell'opera di maggior costo, corrispondendo per le altre opere simili, solo una percentuale da fissare caso per caso, degli onorari corrispondenti agli importi delle opere stesse.

Art. 8.

Gli onorari per le opere finanziate nel fondo carico dello Stato, graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, provvede alla liquidazione che deve essere firmata, per accettazione, dal professionista e trasmessa con gli atti inerenti al Ministero dell'interno per l'omologazione.

In caso di contestazione il professionista è tenuto a precisare in calce al decreto di liquidazione i motivi del rifiuto.

La decisione nel merito spetta al Ministero dell'interno.

Art. 9.

In corso d'opera potranno corrispondersi al professionista acconti in misura non superiore all'80 % degli onorari corrispondenti agli importi degli stati di avanzamento. Il saldo verrà pagato dopo il completo esaurimento dell'incarico e, per le opere di cui all'art. 5, dopo l'omologazione ivi prescritta.

Art. 10.

Per le progettazioni dovranno osservarsi le norme prescritte dal regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895.

Per la direzione dei lavori dovranno osservarsi le norme prescritte dal regolamento per la direzione, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788 031

tolità, all'esecuzione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, assumendo il professionista la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo in riguardo al direttore dei lavori.

Art. 11.

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modificazioni che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso da parte del Ministero dell'interno, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1911 e valgono per tutte le opere inerenti all'attuale stato di guerra.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

PASSERI — TEDESCO — GIOVENE — SOLIANI — RUBINI

Visto, il Guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1915
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 105. — CURIEL

TABELLA 3

DISTRETTO	Categoria I		Categoria II	
	Progetto	Revisione	Progetto	Revisione
L. 50,000 . . .	0,80	1,85	1,60	2,05
» 100,000 . . .	0,68	1,73	1,35	1,98

TABELLA 4

	Categoria I		Categoria II	
	Progetto	Revisione	Progetto	Revisione
Progetto di massima	0,20	—	0,25	—
Preventivo sommario	0,30	—	0,40	—
Progetto esecutivo . .	0,50	—	0,45	—
Preventivo particolareggiato	0,70	—	0,20	—
Direzione lavori . . .	—	0,70	—	0,65
Assistenza al collaudo	—	0,40	—	0,40
Liquidazione delle opere e forniture .	—	0,20	—	0,25

Visto, il Ministro per l'interno
FACTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1915, n. 572.

Provvidenze in favore dei tabacchicultori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58, recante norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1911, n. 751;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato un concorso dello Stato per la ricostituzione e il miglioramento dei locali di cura e custodia del tabacco, mediante mutui gratuiti per l'allestimento e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935181

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

ART. 12.

Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 5 marzo 1911 e sostituiscono per tutte le opere inerenti all'attuale stato di guerra.

ART. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TEDESCO — GRIPPO
SACCHI — RUINI

Visto, il guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1915.
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 155. — (1954)

TABELLA A

Chilometri	Categoria A		Categoria B	
	Percorso	Indennità	Percorso	Indennità
Da 50,000 . . .	0,89	1,85	1,60	2,00
» 100,000 . . .	0,63	1,78	1,57	1,98
» 250,000 . . .	0,37	1,73	1,14	1,92
» 500,000 . . .	0,26	1,20	0,70	1,32
» 1,000,000 . . .	0,25	0,85	0,50	0,80
» 1,500,000 . . .	0,23	0,78	0,45	0,85
» 2,000,000 . . .	0,21	0,71	0,42	0,77
» 2,500,000 . . .	0,19	0,61	0,37	0,73
» 3,000,000 . . .	0,17	0,57	0,34	0,67
» 5,000,000 . . .	0,15	0,50	0,30	0,58
» 10,000,000 . . .	0,11	0,28	0,23	0,42

Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO

Direzione lavori . . .	—	0,10	—	0,10
Assistenza al collaudo	—	0,10	—	0,10
Liquidazione di tutte le opere e lavori . . .	—	0,20	—	0,25

Visto, Il Guardasigilli per l'interim:
ORLANDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 maggio 1915, n. 777.

Provvidenze in favore dei tabacchicultori.

UMBERTO DI SAVOIA
Duca di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 febbraio 1915, n. 38, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 455;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

E' autorizzato un concorso dello Stato per la ricostruzione e il rindattamento dei locali di cura e custodia dei tabacchi, nonchè dei magazzini generali per l'ammasso e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa della guerra.

Tale concorso è dato nella misura massima di otto decimi della spesa prevista dall'Amministrazione in rapporto alla capacità utilizzabile del locale da ricostruirsi o da rindattarsi, su progetto approvato dall'Amministrazione stessa, ed è erogato in otto rate annuali per otto anni consecutivi a decorrere dall'anno in cui il locale, previo collaudo da parte dell'Amministrazione, viene utilizzato secondo la sua destinazione, sempre che la costruzione o il rindattamento vengano ultimati entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Le rate annuali vengono corrisposte ripartendo la somma da erogare per la quantità di prodotto ritenibile in rapporto alla capacità dei locali ricostruiti o rindat-

tati e vengano elargite ai concessionari speciali, per quella rigarda i propri locali, entro i limiti della misura stessa, sotto forma di sopraprezzo per quantità di prodotto consegnato all'Amministrazione ed ai coltivatori di concessioni speciali ed ai concessionari - coltivatori di Manifesto, in rapporto al prodotto consegnato, mediante ordinativi diretti. Qualora il prodotto ottenuto risulti inferiore a quello ottenibile, in base alla capacità dei locali, le rate di cui innanzi sono proporzionalmente ridotte; è ammessa la compensazione bilaterale.

Art. 2.

Ai concessionari speciali che si trovino in particolari condizioni sfavorevoli, determinatesi per danni subiti a causa diretta della guerra, l'Amministrazione in facoltà di attribuire, per il periodo di anni cinque, a partire dai prodotti della campagna 1945, a suo criterio insindacabile, sui tabacchi periziati, una maggiorazione sui prezzi e sovraprezzi di tariffa fino al limite massimo del 18 % del valore di perizia.

Art. 3.

E' autorizzata la corresponsione ai coltivatori di un premio di incoraggiamento in ragione del 15 % del valore di perizia del tabacco allo stato sciolto sui raccolti del 1944 e del 1945 purchè effettuino la coltivazione del tabacco rispettivamente nelle successive campagne 1945 e 1946.

Con decreto del Ministro per le finanze il premio può essere concesso, in misura da stabilirsi, anche per i successivi raccolti fino all'anno 1948.

Per quanto riguarda i coltivatori di concessione speciale, il premio viene ad essi corrisposto direttamente dai concessionari.

Art. 4.

Ai concessionari speciali che abbiano subito a causa diretta delle operazioni di guerra la distruzione totale o parziale del tabacco già concentrato nei propri magazzini generali è corrisposto un premio pari al 100 per cento del valore peritale o effettivo del tabacco distrutto.

Tale premio è erogato per un quinquennio in rate eguali annuali, purchè in ogni singolo anno venga effettuata la coltivazione e la consegna dei prodotti a tasse a non meno di due terzi della superficie autorizzata per la concessione, salvo casi di forza maggiore riconosciuti insindacabilmente dall'Amministrazione dei monopoli. L'entità del danno subito è accertata dall'Amministrazione con criterio insindacabile.

conferimento, nel termine di mesi sei dalla entrata in vigore del presente decreto, saranno sottoposti alla imposta fissa di registro ed alla imposta fissa di trascrizione, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Art. 7.

Contro i provvedimenti emanati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato a norma del presente decreto è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro per le finanze.

Art. 8.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. In tale data avrà inizio per i territori stessi a decorrenza del quinquennio indicato negli articoli 2 e 4 e del termine di mesi sei indicato nell'art. 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIETRI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 102. — PRIOLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 278.
Approvazione dello statuto dell'Ente e fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto 22 luglio 1860, n. 623, sul conferimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1987[illegible]

cessazione biennale.

Art. 2.

Ai concessionari speciali che si trovino in particolari condizioni stagionali, determinatesi per danni subiti a causa diretta della guerra, l'Amministrazione in facoltà di attribuire, per il periodo di anni cinque, a partire dai prodotti della campagna 1945, a suo criterio insindacabile, sui tabacchi pervenuti, una maggiorazione sui prezzi e soprapprezzi di tariffa fino al limite massimo del 18 % del valore di perizia.

Art. 3.

E' autorizzata la corresponsione ai coltivatori di un premio di incoraggiamento in ragione del 15 % del valore di perizia dei tabacco allo stato secco sui raccolti del 1944 e del 1945 purchè effettuino la coltivazione del tabacco rispettivamente nelle successive campagne 1945 e 1946.

Con decreto del Ministro per le finanze il premio può essere concesso, in misura da stabilirsi, anche per i successivi raccolti fino all'anno 1948.

Per quanto riguarda i coltivatori di concessione speciale, il premio viene ai essi corrisposto direttamente dai concessionari.

Art. 4.

Ai concessionari speciali che abbiano subito a causa diretta delle operazioni di guerra la distruzione totale o parziale del tabacco già concentrato nei propri magazzini generali e corrisposto un premio pari al prodotto del valore presunto o effettivo del tabacco di cui sopra.

Tale premio è erogato per un quinquennio in rate uguali annuali, purchè in ogni singolo anno venga effettuata la coltivazione e la consegna dei prodotti a base a non meno di due terzi della superficie autorizzata per la concessione, salvo casi di forza maggiore riconosciuti insindacabilmente dall'Amministrazione dei monopoli. L'entità del danno subito è accertata dall'Amministrazione con criterio insindacabile.

Nella prima, e occorrendo, nelle successive rate del premio di cui al comma precedente vengono computate le somme eventualmente anticipate dall'Amministrazione sul valore presunto o effettivo del tabacco di cui sopra.

Art. 5.

Le somme concesse ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 sono cumulate agli effetti del risarcimento dei danni di guerra.

Art. 6.

I proventi di impianti destinati alla cura, lavorazione ed essiccazione dei tabacchi, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, effettuati, anche sotto forma di gestione, dopo l'occupazione, saranno devoluti all'Amministrazione, ricorso di qualsiasi per le finanze.

Art. 8.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato saranno iscritte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Nei territori non ancora ricevuti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno e da quella in cui esso diverga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Da tale data avrà inizio per i territori stessi la decorrenza del quinquennio indicato negli articoli 2 e 4 e del termine di cessazione indicato nell'art. 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESCETTI — SCOCCI

Visto, il guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 117. — PILONI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 278.

Approvazione dello statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento del benefizio del lotto;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, che approva il regolamento sul « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »;

Visto il R. decreto 30 luglio 1940, n. 1352, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto »;

Vista la legge 24 maggio 1942, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 10 ottobre 1938, numero 1923, sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sulla promulgazione, pubblicazione e pubblicità dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2 3 5 4

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 159. — FESCA

Statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

TITOLO I.

Carattere - Finalità.

Art. 1.

L'Ente morale « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », previsto dalla legge sul lotto pubblico, ha sede e domicilio legale in Roma presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

L'Ente provvede, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'applicazione della predetta legge:

1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio e agli altri ricevitori dispensati dal servizio, nonchè ai ricevitori ritirati;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove ed agli orfani dei ricevitori e degli altri ricevitori morti in servizio od in pensione degli minorenni, degli inabili, anche se maggiorenni, e degli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) nonchè al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;

TITOLO II.

Patrimonio - Entrate - Spese.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal complesso delle attività esistenti alla data della pubblicazione del presente statuto;

b) dagli eventuali avanzi di gestione accertati alla chiusura del bilancio consuntivo dell'Ente;

c) dal complesso dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità e vecchiaia, pagati dagli aiuto ricevitori anteriormente alla data di iscrizione all'Ente e versati coi relativi interessi all'Ente dall'I.N.P.S. a norma della legge sul lotto pubblico.

Art. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalla ritenuta sugli aggi netti dei gestori delle ricevitorie e dai contributi sulle retribuzioni lorde degli aiuto ricevitori, nella misura rispettivamente stabilita dalla legge sul lotto pubblico;

b) dagli interessi maturati sui titoli di proprietà dell'Ente;

c) dagli importi delle sanzioni pecuniarie e delle riduzioni di aggio inflitte al personale del lotto per motivi disciplinari;

d) dai proventi eventuali del lotto, quali il ricavato della vendita delle matrici dei bollettari e degli oggetti fuori uso; le somme dovute per i bollettari predisposti in eccedenza alla tolleranza;

e) dalle oblazioni volontarie di ricevitori e di privati, da entrate devolute per disposizioni legislative, nonchè da altre eventuali.

Art. 6.

Le spese dell'Ente sono costituite:

a) dagli assegni vitalizi concessi agli iscritti all'Ente e da quelli continuativi concessi ai superstiti, nonchè al coniuge e ai figli dei ricevitori destituiti;

b) degli assegni straordinari;

c) dalle indennità spettanti agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

d) dalle spese di amministrazione e di lite;

e) dai pagamenti per altre forme di assistenza e previdenza.

Art. 7.

Le ritenute da prelevarsi sugli aggi di riscossione per contribuzione all'Ente, per riduzione d'aggio o sanzioni pecuniarie inflitte al personale del lotto, ven-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il guardasigilli:* Teso.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1915.
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 109. — Pera.

Statuto dell'Ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto».

TITOLO I.

Costituzione - Finalità.

Art. 1.

L'Ente morale «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto», previsto dalla legge sul lotto pubblico, ha sede e domicilio legale in Roma presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

L'Ente provvede, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'applicazione della presente legge:

1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio e agli aiuto ricevitori dispensati dal servizio, nonchè ai ricevitori titolari;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani dei ricevitori e degli aiuto ricevitori in servizio od in pensione degli anzidetti, figlie nubili anche se maggiorenni, e agli orfanelli pervenuti a maggiore età fatti al lavoro, anche ai coniugi e ai figli dei ricevitori titolari;

3) a corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari, sempre che le condizioni del bilancio lo consentano;

4) a corrispondere indennità agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

5) ad amministrare il Fondo di garanzia costituito ai sensi della legge sul lotto pubblico;

6) a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di assistenza a favore del personale iscritto all'Ente.

Art. 3.

All'Ente sono iscritti i ricevitori ed aiuto ricevitori del lotto.

e versati coi relativi interessi all'Ente dall'I.N.P.S. a norma della legge sul lotto pubblico.

Art. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalla ritenuta sugli aggi netti dei gestori delle ricevitorie e dei contributi sulle retribuzioni lorde degli aiuto ricevitori, nella misura rispettivamente stabilita dalla legge sul lotto pubblico;

b) dagli interessi maturati sui titoli di proprietà dell'Ente;

c) dagli importi delle sanzioni pecuniarie e delle ritenzioni di aggio inflitte al personale del lotto per motivi disciplinari;

d) dai proventi eventuali del lotto, quali il ricavato della vendita delle matrici dei bollettari e degli oggetti fuori uso; le somme dovute per i bollettari predisposti in eccedenza alla tolleranza;

e) dalle elargizioni volontarie di ricevitori e di privati, da entrate devolute per disposizioni legislative, nonchè da altre eventuali.

Art. 6.

Le spese dell'Ente sono costituite:

a) dagli assegni vitalizi concessi agli iscritti all'Ente e da quelli continuativi concessi ai superstiti, cioè al coniuge e ai figli dei ricevitori deceduti;

b) dagli assegni straordinari;

c) dalle indennità spettanti agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

d) dalle spese di amministrazione e di lite;

e) dai pagamenti per altre forme di assistenza e previdenza.

Art. 7.

Le ritenute da prelevarsi sugli aggi di riscossione per contribuzione all'Ente, per ritenzione d'aggio e sanzioni pecuniarie inflitte al personale del lotto, vengono eseguite al termine dell'esercizio finanziario.

Entro il mese di luglio di ciascun anno finanziario il Ministero delle finanze pagherà all'Ente, a titolo di acconto sulle ritenute di competenza dell'esercizio, una somma pari a due terzi dell'importo delle ritenute affluenti al precedente anno finanziario e liquidate nel precedente.

Art. 8.

Ai pagamento delle spese dell'Ente suddetto provvedono le Sezioni di Borsa tesoreria provinciale in base a mandati diretti ed a ruoli di spese fisse emessi dall'Ispettorato generale per i servizi del lotto e delle lotterie, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799023

2357

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996 [illegible]

TITOLO III.

Organi dell'Ente: presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei sindaci - Loro attribuzioni.

ART. 9.

Sono organi dell'Ente:

1) Il presidente;

2) Il Consiglio di amministrazione;

3) Il Collegio sindacale.

ART. 10.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Spetta al presidente:

a) deliberare l'erogazione di tutte le spese, che non debbono essere, a norma del successivo art. 12, preventivamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione;

b) promuovere per la parte che non abbia delegato, gli atti e i documenti che importano impegni per l'Ente;

c) ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 50.000;

d) disporre la stipula dei contratti per le forniture inferiori a L. 50.000;

e) disporre nei casi d'urgenza a favore dei ricevitori collocare a riposo, degli aiuto ricevitori dispensati dal servizio e loro superstiti il pagamento di somme in acconto dell'assegno vitalizio o straordinario fino al limite della metà della somma presuntiva dovuta, con riserva di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

In caso di impedimento o di assenza il presidente può farsi sostituire dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci.

ART. 11.

Il Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro per le finanze, è composto:

a) dall'ispettore generale per il Lotto e le lotterie, presidente;

b) dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci;

c) dal direttore capo della Divisione lotto o da chi ne fa le veci;

d) da un funzionario del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, non inferiore al 7°;

e) da un avvocato di Stato;

f) da due rappresentanti del Sindacato lottisti, di cui una ricevitore e l'altro aiuto ricevitore.

Un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Nei casi alle lettere *d*, *e*, ed *f*, durano in

g) autorizza le azioni giudiziarie, le transazioni e le spese superiori a L. 50.000;

h) approva i contratti per le forniture di spese superiori a L. 50.000;

i) propone al Ministro, per la sua approvazione, le indennità spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e ai sindaci, nonchè i compensi da corrispondersi al personale;

l) provvede infine su quanto riflette l'amministrazione del Fondo di garanzia e su quanto concerne norme di carattere generale e regolamentare.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, due volte al mese, e in sedute straordinarie tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

ART. 13.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se intervengono almeno sei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 14.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che è sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

ART. 15.

Presso l'Ente è costituito un collegio sindacale composto:

a) da un rappresentante la Ragioneria generale dello Stato di gruppo A e di grado non superiore al 6°;

b) da un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo A e di grado non inferiore all'8°;

c) da un rappresentante del Sindacato lottisti.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le finanze ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

ART. 17.

Il Collegio dei sindaci deve:

1) vigilare e controllare la gestione e le scritture contabili, segnalando al Consiglio d'amministrazione le eventuali irregolarità;

2) rivedere i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

Spetta al presidente:

a) deliberare l'erogazione di tutte le spese, che non debbono essere, a norma del successivo art. 12, preventivamente autorizzate dal Consiglio d'amministrazione;

b) firmare, per la parte che non abbia delegato, gli atti e i documenti che impegnano impegni per l'Ente;

c) ordinare, nei limiti del bilancio, le spese inferiori a L. 50.000;

d) disporre la stipula dei contratti per le forniture inferiori a L. 50.000;

e) disporre nei casi d'urgenza a favore dei ricevitori collocare a riposo, degli aiuto ricevitori dispensati dal servizio e loro superstiti il pagamento di somme in conto dell'assegno vitalizio o straordinario fino al limite della metà della somma presuntiva dovuta, con riserva di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

In caso di impedimento o di assenza il presidente può farsi sostituire dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione, nominato dal Ministro per le finanze, è composto:

a) dall'ispettore generale per il Lotto e le lotterie, presidente;

b) dal direttore capo della Divisione lotterie o da chi ne fa le veci;

c) dal direttore capo della Divisione lotto o da chi ne fa le veci;

d) da un funzionario del ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, non inferiore al 5°;

e) da un avvocato di Stato;

f) da due rappresentanti del Sindacato lottisti, di cui uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore.

Un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sui bilanci tecnici e sui regolamenti interni;

b) sui provvedimenti riguardanti il personale, sulla costituzione ed incremento dei fondi di riserva, investimenti ed impiego di essi, sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni immobili, accettazione delle donazioni e legati, sulla corresponsione di assegni vitalizi, contributi e straordinari, sull'assegnazione di fondi ai conti correnti di presidente per provvedere a pagamenti urgenti;

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, una volta al mese, e in sedute straordinarie tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, quando ciò sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei sindaci.

Art. 14.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se intervengono almeno sei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che è sottoposto alla approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 16.

Presso l'Ente è costituito un Collegio sindacale composto:

a) da un rappresentante la Ragioneria generale dello Stato di gruppo A e di grado non superiore al 6°;

b) da un funzionario dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di gruppo A e di grado non inferiore all'8°;

c) da un rappresentante del Sindacato lottisti.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le finanze ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci deve:

a) vigilare e controllare la gestione e le scritture contabili, segnalando al Consiglio d'amministrazione le eventuali irregolarità;

b) riscontrare i bilanci, riferendone al Consiglio di amministrazione.

I sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Titolo IV.

Fondo di garanzia — Patrimonio, entrate, spese.

Art. 18.

L'Ente amministra inoltre il fondo di garanzia di cui alla legge sul lotto pubblico.

Art. 19.

Il patrimonio del fondo di garanzia è costituito:

a) dalla ritenzione della somma di L. 50.000 già erogata dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

b) dall'importo dei premi di vincita in cui cadono invano gli aventi diritto delle gestioni annuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235 8

ART. 20.

Le entrate del fondo di garanzia sono costituite dalla ritenuta prevista dalla legge sul lotto pubblico.

ART. 21.

Le spese del fondo di garanzia sono costituite:

a) dai debiti di gestioni;

b) dalle spese di amministrazione e di lite.

TITOLO V.

Bilanci, relazioni.

ART. 22.

L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno verrà presentato all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei sindaci.

Le spese dell'anno devono essere contenute negli stanziamenti approvati per ciascun capitolo.

Qualsiasi variazione che occorra effettuare agli stanziamenti del bilancio deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il presidente presenterà all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Nei termini sopra stabiliti saranno presentati al Consiglio per l'approvazione, anche il bilancio e il rendiconto consuntivo del fondo di garanzia per i cerealicoltori.

Il rendiconto dell'Ente e quello del fondo di garanzia, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, dovranno essere passati al Ministro per le finanze, con una relazione sul funzionamento dell'Ente e del fondo.

ART. 23.

La compilazione del bilancio e conto del fondo per gli esercizi chiusi e straordinari viene eseguita con provvedimento...

Il Ministro per le finanze

PEANO

Visto il R. decreto 11 maggio 1924, n. 1021, concernente modificazioni al regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio a prezzo ridotto per i giornalisti;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1911, n. 2, sulla sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministro per le comunicazioni dei poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 38;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 19 del R. decreto 11 maggio 1924, n. 1021, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — La decisione sulle richieste di cui all'articolo che precede è devolta ad una commissione presieduta dal Ministro per i trasporti e composta:

del capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

del capo della Sezione legale del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o di un suo delegato;

di un rappresentante del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacoli e turismo designato immediatamente dal Sottosegretario stesso;

di due rappresentanti della stampa designati ognuno dall'organizzazione professionale di sua competenza dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'intesa col Sottosegretario per la stampa, spettacoli e turismo fra giornalisti professionali.

La Commissione si riunisce in Roma, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, in due sessioni annuali, la prima nel mese di dicembre per deliberare sulle concessioni per l'anno successivo, la seconda nel mese di giugno per le eventuali variazioni.

La Commissione, nell'esaminare le domande, ha facoltà di accertare l'attività professionale dei richiedenti ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

2360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (23)

Art. 22.

L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno verrà presentato all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio successivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei sindaci.

Le spese del Fondo devono essere contenute negli stanziamenti approvati per ciascun capitolo.

Qualsiasi variazione che occorra effettuare agli stanziamenti di bilancio deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il presidente presenta all'approvazione del Consiglio d'amministrazione il resoconto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Nei termini sopra stabiliti saranno presentati al Consiglio per l'approvazione anche il bilancio e il resoconto consuntivo del fondo di garanzia per i mutui.

Il resoconto dell'Ente e quello del fondo di garanzia, entro un mese dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, saranno poscia presentati al Ministro per le finanze, con una relazione sul funzionamento dell'Ente e dell'altro fondo.

Art. 23.

La compilazione del bilancio tecnico del fondo per gli assegni vitalizi e straordinari vi sarà eseguita ogni quinquennio.

Il Ministro per le finanze
PEANO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1915, n. 679.

Modificazioni all'art. 19 del regolamento sulla concessione dei biglietti di viaggio ai giornalisti.

EMANUELE DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regio decreto 19 ott. 1913, n. 1105, sulle modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 19 del R. decreto 19 ottobre 1913, n. 1105, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — La decisione sulla richiesta di concessione che provenga a delegato di una commissione precostituita dal Ministro per i trasporti è compresa:

dal capo del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o da un suo delegato;

dal capo della Sezione biglietti del Servizio personale e affari generali delle Ferrovie dello Stato o da un suo delegato;

da un rappresentante del sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo o delegato competente del sottosegretario stesso;

da due rappresentanti della stampa designati rispettivamente dall'organizzazione professionale ed economica del giornalismo, entrambi eventualmente d'intesa col sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo fra giornalisti professionisti.

La Commissione si riunisce in Roma, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, in due sedute ordinarie. La prima nel mese di dicembre per esaminare tutte le richieste per l'anno successivo, la seconda nel mese di giugno per le eventuali variazioni.

La Commissione, nel compilare le domande, ne raccoglie di accertata notorietà professionale dei richiedenti».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1915.

EMANUELE DI SAVOIA

PEANO — SACCHI — GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: FERA
Registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 111. — PERRA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1915.

Proroga dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 699, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà di cui all'art. 33 del regolamento sull'istruzione superiore tecnica degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 22 giugno 1913, prorogata con i Reali decreti 6 luglio 1913, 27 agosto 1914, e 11 gennaio 1915, passerà essere ulteriormente esercitata sino al 1° luglio 1915, a favore di quegli ufficiali che non abbiano più la possibilità di seguire i corsi ed i tirocini prescritti dal regolamento stesso, quando, per motivi di servizio non abbiano potuto ottenere di seguire i corsi ed i tirocini medesimi.

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto Reg. 33 le seguenti varianti:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda o d'ufficio il brevetto D. T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla Regia Accademia navale anteriormente al 30 giugno 1912, i quali, entro il 1° luglio 1915, si trovino nelle seguenti condizioni: »

2) Il primo ed il secondo comma del paragrafo 2° sono modificati come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. i tenenti di vascello i quali abbiano distaccamento lodevolmente... (il resto identico) ».

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore tenenti di vascello D. T. i quali al 1° luglio 1915 abbiano distaccamento...

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

Pel Ministro
per la marina

Registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1915
Registro Marina n. 4 foglio n. 28

(4631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1915.

Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
E PER IL TESORO

Visto il R. decreto 15 marzo 1914, n. 230;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1914, numero 1088;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la riforma della previdenza sociale è costituita come segue:

Sansoneti nob. Giulio, presidente.

Docenti universitari.

a) *Membri effettivi:*
1) Castelli prof. Francesco Paolo, vice presidente;
2) D'Addario prof. Raffaele;
3) Nicolosi prof. Alfredo.

b) *Membri supplenti:*
1) Battara prof. Pietro;
2) Calisse prof. Raffaele.

Deputati.

a) *Membri effettivi:*
1) Dugoni prof. Salvatore;
2) Tognoli dott. prof. Giuseppe.

b) *Membri supplenti:*
1) De Simone avv. Giacinto;
2) Barberi prof. Benedetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

2362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778003

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa di cui all'art. 23 del regolamento sull'imposta ... approvato con R. decreto 22 giugno 1905, n. 351, e successive modificazioni, non è dovuta per i brevetti di vascello, i quali, avendo avuto la promozione a tale grado dal 1° luglio 1915 al dicembre 1916, passino a contare nell'anzianità di grado dal 1° luglio 1915 in base di quella stessa anzianità che non valse per la possibilità di seguire i corsi e di superare gli esami prescritti dall'ordinamento stesso, ajutare, che per motivi di servizio non abbiano potuto seguire di regolare i corsi od i tirocini prefissati.

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma sono introdotte nel predetto Testo Unico le seguenti variazioni:

1) Il primo alinea del paragrafo 1° è così modificato:

« Possono conseguire a domanda e d'ufficio il brevetto D. T. i tenenti di vascello appartenenti ai corsi usciti dalla Regia Accademia navale anteriormente al 30 giugno 1912, i quali, entro il 1° luglio 1915, si trovino alle seguenti condizioni: »;

2) Il periodo del 2° secondo comma del paragrafo 2° sono modificati come segue:

« Possono conseguire il brevetto T. I tenenti di vascello i quali abbiano dimostrato lodevolmente... di loro identità »;

« Possono inoltre ottenere la caratteristica T., previo breve tirocinio regolato da norme emanate dal Ministro, i tenenti di vascello i quali non abbiano... di loro identità »;

3) Il paragrafo 3° è modificato come segue:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto D.T.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore brevettati D. T. i quali al 1° luglio 1915 abbiano dimostrato... di loro identità »;

4) Il primo comma e il secondo comma del paragrafo 5° sono così rispettivamente sostituiti:

« Possono conseguire d'ufficio il brevetto D.C.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore in possesso del brevetto D.C. i quali abbiano compiuto lodevolmente... entro il 1° luglio 1915 un periodo di 18 mesi di servizio... di loro identità »;

« Possono pure conseguire d'ufficio il brevetto D.C.S. gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore i quali abbiano compiuto o compiano lodevolmente entro il 1° luglio 1915 un periodo di 18 mesi di servizio... di loro identità. »

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1915.

Costituzione della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per gli affari esteri
E MINISTRI
per l'interno, commercio e lavoro
e per il tesoro

Visto il R. decreto 15 marzo 1914, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1911, numero 1133;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la riforma della previdenza sociale è costituita come segue:

Simoncelli avv. Giulio, presidente.

Docenti universitari.

a) *Membri effettivi:*
1) Cornelli prof. Francesco Paolo, vice presidente;
2) D'Addario prof. Raffaele;
3) Nicolosi prof. Alfredo.

b) *Membri supplenti:*
1) Raffaeta prof. Pietro;
2) Calfiero prof. Raffaele.

Esperti.

a) *Membri effettivi:*
1) Diez dott. prof. Salvatore;
2) Tegas dott. prof. Giuseppe.

b) *Membri supplenti:*
1) De Simone avv. Orazio;
2) Barbieri prof. Ruggero;
3) Cornelli dott. Mario.

Rappresentanti dei datori di lavoro.

a) *Membri effettivi:*
1) Jarach commendatore Isaia;
2) Partini avv. Augusto;
3) Balzano dott. Giuseppe;
4) De Cataldo ing. Edoardo.

b) *Membri supplenti:*
1) Toscano avv. Erasmo;
2) Bastreri Gaetano;
3) Pierantozzi Alberto;
4) Ornstein dott. Marcello.

Rappresentanti dei prestatori d'opera.

a) *Membri effettivi:*
1) Canevari on. Emilio;
2) Pastore Raffaele;
3) Giannitelli Ludovico;
4) Cifo dott. Carlo.

b) *Membri supplenti:*
1) Borghesi Giovanni;
2) Massini Cesare;
3) Cazzaniti dott. Roberto;
4) Savoini avv. Virginio.

Rappresentanti dei rispettivi Ministeri.

a) *Membri effettivi:*
1) Calamani dott. Giulio, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Ginzio dott. Nunzio, Ministero delle finanze;
3) Consiglio dott. Giuseppe, Ministero del tesoro;
4) Apicella dott. Amedeo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

b) *Membri supplenti:*
1) Vacuntelli dott. Cesare, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Pirni dott. Vincenzo, Ministero del tesoro;
3) Marchetti dott. Germano, Ministero delle finanze;
4) Biosio dott. Italo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto al completamento della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(672)

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Enrico Merlo è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia».

Art. 2.

L'avv. Enrico Merlo eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(780)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze, che durante la guerra ha svolto attività a favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore De Luca è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935081
2363

a) *Membri effettivi:*

1) Calamani dott. Giulio, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Barlo dott. Nunzio, Ministero delle finanze;
3) Consiglio dott. Giuseppe, Ministero del tesoro;
4) Apicella dott. Anesleo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

b) *Membri supplenti:*

1) Vanputelli dott. Cesare, Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
2) Fiori dott. Vincenzo, Ministero del tesoro;
3) Marchetti dott. Germano, Ministero delle finanze;
4) Bosio dott. Italo, Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto al completamento della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(522)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Giornale di Sicilia» di Palermo, che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Palermo.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze, che durante la guerra ha svolto attività a favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore De Luca è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della «Società anonima editrice G. C. Sansoni» di Firenze.

Art. 2.

Il dott. Salvatore De Luca eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Firenze.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(565)

2364
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri e Messaggerie italiane».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri e Messaggerie italiane» che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Zoccoli Antonio è nominato commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri e Messaggerie italiane».

Art. 2.

L'avv. Zoccoli Antonio esercitera la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Bologna.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(797)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Gaetano», con sede in Enna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 giugno 1943, n. 445, e 4 aprile 1944, n. 111;

Veduto il R. decreto 28 agosto 1937, n. 1738, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sulla liquidazione coatta amministrativa delle Casse rurali ed artigiane, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Veduto il provvedimento in data 26 giugno 1940, con il quale l'on. Cesare Fassone è nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

La sostituzione del cav. uff. Cesare Fassone, il dott. ing. Francesco Mannino di Leonardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Gaetano», con sede in Enna, con i poteri e gli attribuiti contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SOLARI

(811)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 luglio 1906, n. 390, che istituisce il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 2 gennaio 1907, n. 17;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, numero 232;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione straordinaria del Consorzio predetto;

Considerato che ai termini degli articoli 8, 12 e 24 del sopracitato regolamento il direttore generale del Banco di Napoli pro tempore è presidente del Consorzio;

Visto il progetto decreto del 2 febbraio 1944, con cui il comm. dott. Rosignoli Arturo è stato nominato direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri e Messaggerie italiane e che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Zanoli Antonio è nominato commissario per la temporanea gestione della Società generale giornali, riviste, libri e Messaggerie italiane s.

Art. 2.

L'avv. Zanoli Antonio eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Bologna.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(787)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Costituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 25 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 973, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto lo disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvato con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 maggio 1945, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Gaetano » di Roma e sostituisce a quella la gestione commissariale;

In sostituzione del rav. alt. Cesare Fusone, il dott. ing. Francesco Massimo di Leonardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Gaetano », con sede in Roma, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta bancaria nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SOLEO

(811)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto la legge 19 luglio 1906, n. 390, che istituisce il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie presso il Banco di Napoli, con sede in Napoli, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1907, n. 17;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1935, n. 709, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione straordinaria del Consorzio predetto;

Considerato che ai termini degli articoli 8, 13 e 21 del sopraindicato regolamento il direttore generale del Banco di Napoli ne è presidente e presidente del Consorzio;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, con cui il comm. dott. Rossigno Arturo è stato nominato direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Rossigno Arturo, direttore generale del Banco di Napoli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie di Napoli, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta Commissione amministrativa.

2366
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ART. 3.

Il comm. dott. Rossignoli Arturo, cessa la carica di commissario straordinario sino a che non sarà possibile ricostituire, d'intesa con gli Istituti soccorritori, il Consiglio di amministrazione e la Commissione amministrativa.

ART. 4.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione al nuovo Consiglio di amministrazione del Consorzio.

ART. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1925

Il Ministro: SCHIRÀ

(882)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1925.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti «S. Nicola», con sede in Miglio (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, approvato con R. decreto 20 agosto 1911, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1562;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 ottobre 1936, che invece l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti «S. Nicola» di Miglio (Catanzaro) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraddetto, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1939, con il quale l'avv. Giuseppe Donato venne nominato commissario liquidatore della Cassa predetta;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1925.

Autorizzazione alla Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1924, n. 63, modificato con Regi decreti 1° marzo 1926, n. 516, e 22 aprile 1926, n. 709;

Vista la domanda con la quale la Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione attualmente in vigore;

Sentito il parere del Consiglio consultivo per gli Istituti e le Imprese di assicurazione privata;

Decreta:

La Società anonima «Assicurazioni Generali», con sede in Trieste, è autorizzata ad applicare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

a) % del premio con un massimo del 2 % sul capitale per le tariffe:

1a Vita intera a premio vitalizio;

1c Vita intera a premio temporaneo;

C) Assicurazione complementare di rendita differita, a premio annuo;

1D Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al premio annuale;

1D 2,50 % Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 2,50 % del capitale;

1D 4 % Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 4 % del capitale;

1D 5 % Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 5 % del capitale;

1D 6 % Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 6 % del capitale;

1D 10 % Vita intera combinata con una rendita vitalizia differita pari al 10 % del capitale;

1E Mista immediata a premio annuo;

1F A Termine fisso a premio annuo;

1FD 10% Mista con pagamento frazionato del capitale a premio annuo;

1T C Mista a capitale crescente dal 4° anno di assicurazione a premio annuo;

2a 5% Mista a capitale crescente dal 2° anno di assicurazione a premio annuo;

1a 10 % Mista a termine fisso combinata con una temporanea in caso di morte e una rendita a premio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

4% sul premio con un massimo del 2% sul capitale per le tariffe:

3° Mista crescente su due teste, a premio annuo;

8D Assicurazione in caso di vita con controassicurazione;

8H Assicurazione in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di morte, a premio annuo;

12 Rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio annuo;

12 R Rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo.

4% del premio unico per le tariffe:

1 HR Vita intera a premio unico;

18 I Mista immediata a premio unico;

93F Rendite vitalizie immediate.

Roma, addì 1 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(8535)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 97 del 12 successivo mese con cui, in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, è stato sciolto il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma - società per azioni con sede in Roma - ed il marchese ing. Alberto Theodoli, senatore del Regno, ed il dott. Giorgio Bruno Zamboni sono stati nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario di detto Banco;

Ritenuta l'opportunità, a seguito dell'avvenuta liberazione di tutto il territorio nazionale, di integrare l'Amministrazione straordinaria del Banco medesimo con la nomina di altri due commissari, abolendo la carica di vice commissario;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 ottobre 1944, n. 120;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del Banco di Roma è affidata ad un Collegio di tre commissari straordinari.

È confermato nella carica il marchese ing. Alberto Theodoli, senatore del Regno, e sono nominati commissari il dott. Giorgio Bruno Zamboni ed il dott. Giorgio Bruno Il Collegio commissariale con apposita deliberazione può, per determinati affari sociali, conferire la firma individuale libera ad uno dei commissari.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: Soleni

(8421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 5 giugno 1945 - N. 125

Rendita 3,50 % 1906	L.	101 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,80
Id. 5 % 1935	»	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	98,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,25

Media dei titoli del 6 giugno 1945 - N. 126

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,40
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,30

Media dei titoli del 7 giugno 1945 - N. 127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

1° del premio unico per le tariffe 4-3/4, Vita intera a premio ridotto;
3-3/4 Mista immediata a premio unico;
3-3/7 Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: CERASO

(345)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Nomina di tre commissari straordinari per l'Amministrazione del Banco di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 93 del 12 stesso mese con cui, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, è stato sciolto il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma - società per azioni con sede in Roma - ed il marchese ing. Alberto Pirelli, senatore del Regno, ed il dott. Giorgio Enrico Zamboni sono stati nominati, rispettivamente commissario straordinario e vice commissario di detto Banco;

Ritenuta l'opportunità, a seguito dell'avvenuta liberazione di tutto il territorio nazionale, di integrare l'Amministrazione straordinaria del Banco medesimo con la nomina di altri due commissari, affidando la carica di vice commissario;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 4 ottobre 1944, n. 238;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione del Banco di Roma è affidata ad un Collegio di tre commissari straordinari.

E' confermato nel a carica il marchese ing. Alberto Pirelli senatore del Regno, e sono nominati commissari il comm. Ugo Procopio ed il dott. Giorgio Enrico Zamboni.

Art. 2.

I commissari assumono collegialmente i poteri del presidente del Consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo.

Il Collegio commissariale delibera a maggioranza.

Art. 3.

A ciascuno dei commissari spetta la firma sociale del Banco di Roma con le modalità stabilite dall'articolo 21 dello statuto per il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Media dei titoli del 3 giugno 1945 - N. 125

Rendita 3,50 % 1906	L.	100 —
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	75,50
id. 5 % 1935	»	98,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
id. 5 % 1936	»	100,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	99,90
id. 5 % (15 febbraio 1946)	»	99,05
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,25

Media dei titoli del 6 giugno 1945 - N. 126

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	75,50
id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,15
id. 5 % 1936	»	100,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	99,90
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98,20
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 7 giugno 1945 - N. 127

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3 % lordo	»	75,50
id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
id. 5 % 1936	»	100,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	99,95
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98,20
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2370

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Elenco n. 15.

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 38 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 55 del regolamento generale, approvato con R. decreto 17 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 19, si notifica che si intende dichiarare la decadenza a favore della ditta intestataria dalle sotto descritte rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè venga la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, trovo le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i duplicati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Est. 3,50 %	53537	Schiano Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Id.	42672	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Ferrari Giuseppe, dom. a Castellamare (Palermo)	1.663,50
Id.	7045	Paolillo Ubaldo di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35 —
Id.	311154	Carbonaro Umberto di Antonio, dom. a Sabbia Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato	157,50
Id.	316505	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	132253	Perrone Maria di Salvatore nubile di De Angeli Carlo di Bertolo dom. a Napoli, vincolata per dote	7.500 —
Id.	17208	Sollazzaldi Gaetana fu Francesco, moglie di Malgaldi Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolata per dote	1.775 —
Id.	47319	De Rosario Concetta fu Domenico, moglie di Montesano Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote	1.300 —
Id.	121832	Imparato Vitale fu Leopoldo minore sotto la patria potestà della madre Battistini Assunta fu Francesco ved. Imparato, dom. a Napoli	415 —
Id.	121833	Imparato Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra . . .	615 —
Id.	121834	Imparato Aurelia ed Elena fu Leopoldo minori, ecc. come sopra	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Cercola vincolata.	200 —
Id.	149949	Mendola Gioia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Petrosino (Trapani)	500 —
Id.	186450	Come sopra	200 —
Id.	120494	Come sopra	1.000 —
Id.	83624	Come sopra	1.000 —
Id.	83625	Come sopra	2.000 —
Id.	111587	Selected Estates Vacua Excelsa di Tolmo, moglie di De Leonardis Antonio, dom. a Teverola (Trapani)	1.050 —
Id.	8512	Cataldo Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo . .	34 —
Rendita 5 %	307546	Cardinali in pat. e tut. Angelo minore Serafino e prof. Achille Vincenzi di Roma, curatore di costoro vincolata a favore di Dionisio Odo Linda fu Alberto ved. Angelini dom.	21.000 —

Non per la vendita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	DENOMINAZIONI DELLA ISCRIZIONE	AMMONTARE della rendita o somma di cui consta la iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3.50 %	58621	Soranno Giuseppe fu Gaetano, dom. a Palermo	105 —
Id.	45672	Pietà Anna fu Giuseppe, negli atti di Terrasi Giuseppe, dom. a Castelvetrano (Trapani)	1.063,50
Id.	70445	Pupillo Clorinda di Gaetano minore sotto la tutrice patria del padre, dom. a Palermo	35 —
Id.	311134	Ospizio Collegio di Maniaci, dom. a Santa Ma la Capua Vetere (Napoli) vincolata	157,50
Id.	316255	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	143283	Persico Maria e Salvatore indigenti da Angri Carlo di Ba bara dom. a Napoli vincolata per dote	7.500 —
Id.	1758	Scarano di Gennaro fu Francesco, minore di Mercato Bruno, dom. a Lauro (Napoli) vincolata per dote	1.775 —
Id.	47315	Do nadeo Concetta fu Domenico, minore di Monteforte Irpino dom. a Napoli vincolata per dote	1.100 —
Id.	126832	Impiegati Azienda di Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Assunta di Francesco vedova Leopoldo, dom. a Napoli	615 —
Id.	121833	Impiegati Azienda di Leopoldo, minore come sopra	615 —
Id.	121874	Impiegati Azienda di Elena di Leopoldo minore, ecc., come sopra	5 —
Id.	24853	Luciano Giovanna di Pasquale, dom. in Cercola (Napoli) vincolata	200 —
Id.	17646	Mercato Lucia di Michele, vedova di Grego Crispino, dom. a Portogruaro (Udine)	350 —
Id.	180439	Come sopra	350 —
Id.	120494	Come sopra	1.050 —
Id.	83624	Come sopra	1.400 —
Id.	83625	Come sopra	2.800 —
Id.	111587	Soranno Pasquale Nicola fu Gaetano, dom. a Palermo, con l'usufrutto di Lo Cicero Antonietta fu Pietro, dom. a Palermo	1.050 —
Rendita consol. 5 %	8512	Cattedra Salvatore fu Francesco, dom. a Palermo	24 —
Rendita 5 %	107320 Sulla quale la precedente	Intestata Istituto di Studi Storici Sociali e per l'Africa Antica in Roma, vincolata in favore del Ministero Affari Esteri per la costituzione di un Fondo per l'Istituto Coloniale di Africa con Amedeo duca d'Aosta	21.000 —
Id.	115693 Sulla quale la precedente	Come sopra	2.100 —
Pr. Red. 3.50 %	30319	Cassa Nazionale Previdenza fra Impiegati Provinciali e Comunali fra Ufficiali di Cancelleria, dom. a Palermo, con vincolo per dote	1.225 —
Id.	63763	Come sopra	28,70

Il Direttore generale: Peruzzi

Roma, addì 24 agosto 1926

(276)

2372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798023

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione) **Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 58 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 gennaio 1911, n. 298, e art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 39, si diffida chi di ragione che, trascorsi trenta giorni dalla data della presente pubblicazione, senza che siano pervenute opposizioni, si procederà alla rinnovazione dei certificati d'iscrizione delle rendite designate, e nulla dovrà più a quest'Amministrazione.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	87461 Per la proprietà vincolata	Testa Elena di Giuseppe, nubile, nata e domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Testa Pasquale fu Vincenzo.	400 —
Id.	143494 Per la proprietà vincolata	Rivetti Maria di Enrico, moglie di Lo Cane Nicola fu Luigi, nata e domic. a Roma, con usufrutto a Rivetti Enrico fu Giuseppe.	240 —
Id.	145272 Come sopra	Rivetti Roberto di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, nato a Roma, ivi residente come sopra.	720 —
Id.	146248 Come sopra	Rivetti Giuseppe di Enrico, nato a Roma, ivi residente come sopra.	520 —
Id.	197403	Cane Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedetto Aldo, nata a Santa Flavia.	2283 —
Id.	12665	Cangiolo Maria di Filippo, minore sotto la patria potestà del padre, nata a Napoli.	200 —
Id.	12032	Cangiolo Ugo di Filippo, minore ecc., come sopra . . .	200 —
Id.	12698	Cangiolo Vittorio di Filippo, minore ecc., come sopra . .	200 —
Id.	7316	Semeria Giovannina fu Luigi e vedova Aiello Luigi, nata a Capua (Napoli)	1200 —
Id.	7346	Come sopra	1000 —
Pr. Red. 3,50 %	427620 Solo per l'usufrutto	Ruffolo Di Calidi di Giulio, nato a Napoli, con usufrutto a favore di Nonni Sergio fu Pietro.	402,50
Id.	427619	Nonni Giuseppina e Maria Gioacchina di Giulio, nate a Napoli, con usufrutto come sopra.	402,50
Id.	529726	Schiappi Giuseppe fu Carmelo, nato a Cerami (Catania) .	2450 —
Id.	48409	Schiappi Rosalia fu Carmelo	1050 —
Id.	215869	Cappellania Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Cerami (Catania)	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	173868	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Cerami (Palermo)	35 —
Id.	302283	Congrega Arciconfr. di Rosario, sotto il titolo di Angelo Custode, nata a Napoli, vincolata per dote.	3500 —

2373
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	87461 Per la proprietà e usufrutto	Cecia Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Cecia Pasquale fu Cornelio.	600 —
Id.	147461 Per la proprietà e usufrutto	Ricci Maria di Roma, moglie di Di Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Ricci Gaetano fu Giuseppe.	250 —
Id.	147272 Come sopra	Ricci Roberto di Roma, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	146318 Come sopra	Ricci Giuseppe di Roma, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	19746	Cara Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedetto, dom. a Lecce (Foggia).	3867 —
Id.	12005	Cardillo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	280 —
Id.	12007	Cardillo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	290 —
Id.	12008	Cardillo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	290 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli)	2200 —
Id.	7316	Come sopra	1600 —
Pr. Rend. 3,50 %	487620 Solo per l'annuale	Redolfi Riccardo di Guido, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nenna Sergio fu Biagio.	87,50
Id.	427640	Di Gio Giuseppina e Maria Domenica di Guido, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	105,00
Id.	339770	Schiavi Giuseppe di Carmelo, dom. a Cerami (Catania) .	2450 —
Id.	385430	Schiavi Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	715930	Vincolo: Cotone di sacco 0 0/00 col Nome del Purgatorio di Cerami (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	107005	Confraternita di Maria Santissima del Rosario di Castiglione (Palermo).	35 —
Id.	268283	Pizzuto Antonietta fu Raffaele, moglie di Iacobellis Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	350 —
Id.	476078	Iacobellis Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	37017	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	340142	Come sopra	350 —
Id.	510143	Come sopra	350 —

Si diffida chiunque avesse alcun interesse, che sulla detta rendita gravi la ritenuta della ricchezza mobile, del centesimo addizionale, di qualunque altro onere, gravante la rendita stessa, ad elevare entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione, opposizione indirizzata a questa Direzione generale del debito pubblico.

Il direttore generale: PONZIO.

Roma, addì 30 aprile 1918.

(632)

2374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Elenco n. 1.

(in sostituzione)

Si dichiara che le rendite accennate, per errore avvenuto nella trascrizione alla data di concessione all'Amministrazione del debito pubblico, vanno intestate e vincolate come alla colonna 4, invece di quella in cui risultano le vere indicazioni nei titoli delle rendite estinte.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare annuo della rendita estinta	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	INTESTAZIONE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
[illegible] 5,50 %	41567	412,50	[illegible] Ente da [illegible] intestata come in parola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a Roma	[illegible] Ente di *Beneficenza* intestata come in parola [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a Roma
R. T. (1930) Serie 8ª	234	4000 —	[illegible] Maria [illegible] Marcello del fu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Prefetto	Quintale grano	Quintale granoturco	Intestazione da pretendere	Luogo dove si trova
1	2	3	4	5
P. R. 2.06.42	11[illegible]	612.50	[illegible] Ente di Colonizzazione, ufficio sotto la presidenza del prefetto di [illegible]	[illegible] Reale, [illegible]
[illegible] (1800) 2.06.42	281	1000.—	Gastaldi Maria Maddalena ed Angela di [illegible]	Gastaldi Maria Maddalena ed [illegible]
[illegible] 2.06.42	278	2000.—	[illegible]	[illegible]

A [illegible] di [illegible] ed a [illegible] [illegible] [illegible]

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ac.
13 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.68 of 7 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Civil Affairs Public Health (Welfare)

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.267 of 22 March 1945.
Suppressing the "Unione fasciste per le famiglie numerose"-(Fascist Union for Large Families).

(b) Transportation Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.268 of 26 April 1945.
Retaining, in derogation from legislative decree of the Lieutenant General No.14 of 25 January 1945, the Commission for matters of personnel, "Commissione unica per gli affari del personale", constituted for the purpose of re-employing personnel previously employed by the State Railroads and dismissed for political reasons.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.269 of 3 May 1945.
Establishing provisions in respect of the supplementary tax levied on the income of personnel employed by the State and other public bodies.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.270 of 9 April 1945
Changing the name of the Commune of Littorio.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.271 of 29 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria Consolatrice degli Afflitti" hamlet of Novella, Resina Commune (Naples) as

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

January 1945, the Commission for ... affari del personnel. "Commissione anica per gli affari del personale", constituted for the purpose of re-employing personnel previously employed by the State Railroads and dismissed for political reasons.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.269 of 3 May 1945.
Establishing provisions in respect of the supplementary tax levied on the income of personnel employed by the State and other public bodies.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.270 of 9 April 1945
Changing the name of the Commune of Littorio.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.271 of 29 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria Consolatrice degli Afflitti" hamlet of Novella, Resina Commune (Naples) as having legal effect under civil law.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.272 of 29 March 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the "Arciconfraternita dell'Orazione e Morte" in Rome.

(g) Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.273 of 29 March 1945.
Recognising the act constituting the "Capitolo Cattedrale" of the Parish of Lungro (Cosenza) as having effect under civil law.

(h) Local Government

(h) Decree of the Lieutenant General No.274 of 29 March 1945.
Formal declaration of the objects pursued by twelve confraternities attached to the Archidiocesi of Oristano (Cagliari).

5065

6136

(2) The marginal notes are inserted for convenience only and that each shall be considered with its context and not as governing the interpretation of any decree to which it is attached.

ITW Declassification Will Remove Restrictions in this field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23781

(i) Public Relations Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 May 1945.

Appointing a Commissioner for the temporary administration of the Rome Institute for Graphic Arts "Pumminelli".

(j) Finance Food

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 May 1945.

Establishing the remuneration to be paid to the Vice Commissioners of the High Commissariat for Alimentation.

(k) Communications

(k) Ministerial Decree of 15 May 1945.

Time limits for the validity of propaganda stamps issued by the Allied forces.

(l) Communications

(l) Ministerial Decree of 15 May 1945.

Time limits for the validity of stamps bearing a PM overprint for use on military mail.

(m) Public Works

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.

Approving a first list of war damaged communes for which a reconstruction plan is to be adopted.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.

Prices for the 1945 crops of cereals to be consigned to the Peoples Granaries.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of A.G territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.J. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

(l) Communications

(i) [illegible] time limits for the validity of [illegible] bearing a PG overprint for use on military mail.

(m) Public Works

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Approving a first list of war damaged communes for which a reconstruction plan is to be adopted.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Prices for the 1945 crops of cereals to be consigned to the Peoples Granaries.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of A.M.G territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

F. E. BEIRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

23801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 7 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-036 51-654

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose . . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . Pag. 843

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1945, n. 270.

Modificazione della denominazione del comune di Littoria . . . . Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli» e. r. . . . . Pag. 844

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione. Pag. 846

DECRETO MINISTERIALE 1 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo» . . . . Pag. 846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 690	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose . . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici . . . . . Pag. 842

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici . . . . . Pag. 843

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 aprile 1945, n. 270.

Modificazione della denominazione del comune di Littoria . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli). . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza). . . . . . Pag. 844

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.

Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari). . . . . . Pag. 845

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli». . . . . . Pag. 845

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare . . . . . Pag. 845

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1945.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione. . . . . . Pag. 846

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai «Granai del Popolo» . . . . . Pag. 846

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario . . . . . Pag. 847

Ministero del tesoro:

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1944 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni autonome nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . Pag. 847

Media dei cambi . . . . . Pag. 847

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 847

5084

2382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 7 GIUGNO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale Pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 28 aprile 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 297.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1937, n. 805, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2529;

Vedato il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Unione fascista fra le famiglie numerose è soppressa.

Art. 2.

Tutte le attività della soppressa Unione sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il conseguimento dei suoi fini assistenziali, con particolare riguardo alle famiglie

Art. 4.

La qualità di « socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose », prevista dalle disposizioni in vigore per la concessione di particolari agevolazioni e prelevenze, è sostituita a tutti gli effetti da quella di « capo di famiglia numerosa », intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4 foglio n. 106 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 20 R. e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che

2383
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale Pugliese di elettricità, anonima, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 28 aprile 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1945. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 267.

Soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1937, n. 865, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2529;

Veduto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2002;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Unione fascista fra le famiglie numerose è soppressa.

Art. 2.

Tutte le attività della soppressa Unione sono devolute all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il conseguimento dei suoi fini assistenziali, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie o da donazioni che stabiliscono destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Unione fra le famiglie numerose, nominato con decreto del Ministro per l'interno in data 6 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Unione stessa e per il trasferimento delle attività all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 106 — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 268.

Conservazione, in deroga al decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, della Commissione unica per gli affari del personale per le valutazioni relative alla riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali o parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, con norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 208 e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette amministrazioni, enti ed aziende, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce, in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun dicastero per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, con modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134, con norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato;

2384
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, con la cessazione delle commissioni anche per gli affari del personale, istituite transitoriamente, e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 169, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 301, e 8 marzo 1945, n. 131.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCONE — TROISI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TROISI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 167. — PRESS

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 giugno

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 800, che istituisce una addizionale di guerra all'imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante disposizioni in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria C/2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a L. 24.000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura dell'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, e del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

2385
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La deroga alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 44, la commissione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1941, n. 109, presso il Ministero dei trasporti continuerà a funzionare per un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto al solo fine di procedere alle valutazioni per la riammissione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 301, e 8 marzo 1945, n. 151.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° marzo 1945, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMONESI — TUPINI — SORAGI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 269.

Imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1363, concernente esenzioni ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, riguardante la ritenuta di rivalsa dell'uno per cento sui redditi di categoria C/2 a titolo di acconto per l'imposta complementare, nonchè l'applicazione del successivo art. 37, limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 2.

L'imposta complementare sui redditi già classificati in categoria *D* continua ad essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 1945, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1363, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122, e successive modificazioni.

La ritenuta diretta o di rivalsa dell'imposta complementare prevista dalle disposizioni di cui al precedente comma si opera, quando la retribuzione ragguagliata ad anno non sia inferiore a L. 24 000, sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381.

L'aliquota dell'imposta complementare sui redditi indicati nel primo comma è stabilita nella misura dell'1,50 per cento con effetto dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 146, e del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, rispettivamente per il personale in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SORAGI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 105. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2388

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1945, n. 270.
Modificazione della denominazione del comune di Littoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il commissario prefettizio di Littoria, in esecuzione della propria deliberazione n. 12 del 27 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in Latina;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Littoria, in adunanza del gennaio 1945, con la deliberazione n. 2640;

Visto l'art. 26 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Littoria, in provincia di Littoria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Latina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, il Cardinale Arcivescovo di Napoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Benificio parrocchiale di Santa Maria Consolatrice

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 272.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

N. 272. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte, in Roma.

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

N. 273. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, in data 11 dicembre 1942, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.
Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 274. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli » (già Bestetti e Tumminelli) che durante la guerra ha svolto

2387
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNG No. 2388

alzio di Littoria, in esecuzione della propria deliberazione n. 13 del 27 gennaio 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in Latina;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Littoria, in adunanza 31 gennaio 1945, con la deliberazione n. 2649;

Visto l'art. 256 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 170;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Littoria, in provincia di Littoria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Latina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 105. — BIANCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 271.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

N. 271. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Napoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli), la donazione disposta da mons. Gaetano Cozzolino, in proprio e nella qualità di parroco di Santa Maria a Pugliano di Resina, consistente in immobili situati in contrada Novella del comune di Resina, valutati complessivamente lire 210.000. Viene altresì riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del citato Cardinale Arcivescovo, in data 2 febbraio 1939, integrato da postille 15 settembre 1940, e 4 aprile 1941, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, in contrada Novella del comune di Resina (Napoli).

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 273.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

N. 273. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, in data 14 dicembre 1942, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale della diocesi di Lungro (Cosenza).

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 274.

Dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 274. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di dodici confraternite esistenti nella Archidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli » (già Bestetti e Tumminelli) che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Tommaso Monicelli è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

Art. 2.

Il comm. Tommaso Monicelli eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(791)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione delle norme di organizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire il trattamento economico dei vice Commissari per l'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Ai vice Commissari per l'alimentazione è attribuita una indennità di carica di lire diecimila lorde mensili ridotta a lire cinquemila lorde mensili se siano dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.

Per le missioni è corrisposta l'indennità di soggiorno stabilita per i funzionari di grado quarto dell'Amministrazione dello Stato ai vice Commissari che non siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1945

BONOMI — SOLERI

(820)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di propaganda delle Forze armate, emessi col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CAVALIERE

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata una soprastampa speciale per i francobolli usati dagli uffici di posta militare;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità dei francobolli portanti tale soprastampa;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare, autorizzati col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al

2389
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.

Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione delle norme di organizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di stabilire il trattamento economico dei vice Commissari per l'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Ai vice Commissari per l'alimentazione è attribuita una indennità di carica di lire diecimila lorde mensili ridotta a lire cinquemila lorde mensili se siano dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici.

Per le missioni è corrisposta l'indennità di soggiorno stabilita per i funzionari di grado quarto dell'Amministrazione dello Stato ai vice Commissari che non siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 maggio 1945

BONOMI — SCOCCIMARRO

(820)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli di propaganda delle Forze armate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di propaganda per le Forze armate;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità di tali francobolli;

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CICCOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Cessazione della validità dei francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I° del suddetto Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 680;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1942, col quale fu autorizzata una soprastampa speciale per i francobolli usati dagli uffici di posta militare;

Riconosciuta l'opportunità di disporre la cessazione della validità dei francobolli portanti tale soprastampa,

Decreta:

Art. 1.

I francobolli recanti la soprastampa P. M. ad uso della posta militare, autorizzati col decreto interministeriale 11 settembre 1942, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine, essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CICCOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(824)

2360
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1915.

Approvazione del 1° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1915, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il primo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Aquila: Castel di Sangro - Roccaraso;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Cagliari: Cagliari;
Provincia di Campobasso: San Pietro Avellana;
Provincia di Catania: Randazzo;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare - Lanciano - Mozzagrogna - Orsogna - Ortona - Palena;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Frosinone: Amaseno - Aquino - Castrocielo - Esperia - Ferentino - Frosinone - Pontecorvo - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio;
Provincia di Latina: Castelforte - Cisterna - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Terracina;
Provincia di Messina: Taormina;
Provincia di Napoli: Caivano - Arzano - Capua;
Provincia di Palermo: Palermo;
Provincia di Pescara: Pescara - Popoli;
Provincia di Potenza: Corleto Perticara;
Provincia di Roma: Albano - Anzio - Ariccia - Civitavecchia - Frascati - Genzano - Lanuvio - Marino - Nettuno - Palestrina - Rocca di Papa - Sabina - Tivoli - Valmontone - Velletri;
Provincia di Salerno: Eboli - Salerno;
Provincia di Viterbo: Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1915

Il Ministro: RENDA

(822)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1915.

Prezzi dei cereali del raccolto 1915 da conferire ai «Granai del Popolo».

IL MINISTRO

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo in denaro per i cereali del raccolto 1915, da conferire ai «Granai del Popolo» — stabiliti nelle misure seguenti — è costituito da una quota pari alla metà rappresentante il prezzo e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali:

1. *Grano tenero*: base 75 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale al quintale . L. 900
2. *Grano duro*: base 78 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale, 2% raggagliato di bianconati e il 3% di tenori al quintale . . . . . » 1000
3. *Orzo comune vestito*: base 56 kg. per ettolitro; tolleranza 2% corpi estranei al quintale . . . . . » 700
4. *Orzo mondo*: base 70 kg. per ettolitro; tolleranza 1% corpi estranei al quintale . . . » 950
5. *Granturco*: base umidità 16% al quintale . . . . . »
6. *Segale*: base 68 kg. per ettolitro al quintale . . . . . »
7. *Avena*: base 42 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 900
8. *Risone*: originario comune: 64% di riso intero più 7% di rottura, resa globale 71% prezzo base L. 445 più sopraprezzo L. 230 al quintale . . . . . » 650

Risone: originario di prima qualità, superfino: 66% di riso intero più 8% di rottura, resa globale 68% prezzo base L. 470 più sopraprezzo L. 230 al quintale . . . . . » 675

Risone: semifino: 60% di riso intero più 8% di rottura, resa globale 68%, prezzo base L. 515 più sopraprezzo L. 230 al quintale . . . » 700

Risone: fino e superfino:

Vialone Gigante Vercelli - 77 - Bertone: 76% di riso intero più 10% di rottura resa globale 86%;

Semifino Novelli - Sesia: 45% di riso intero più 22% di rottura resa globale 67%;

Roma: 53% di riso intero più 14% di rottura resa globale 67%; prezzo base L. 600 più sopraprezzo L. 225 al quintale . . . . . » 875

Art. 2.

Il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile posto franco [illegible]

2391
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No:

termine di tre mesi dalla relativa partecipazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Aquila: Castel di Sangro - Roccaraso;
Provincia di Avellino: Avellino;
Provincia di Benevento: Benevento;
Provincia di Cagliari: Cagliari;
Provincia di Campobasso: San Pietro Avellana;
Provincia di Catania: Randazzo;
Provincia di Chieti: Francavilla al Mare - Lama dei Peligni - Montenerodomo - Orsogna - Ortona - Palena;
Provincia di Foggia: Foggia;
Provincia di Frosinone: Amaseno - Aquino - Cassino - Esperia - Ferentino - Frosinone - Pontecorvo - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio;
Provincia di Latina: Castelforte - Cisterna - Cori - Fondi - Formia - Gaeta - Itri - Terracina;
Provincia di Messina: Taormina;
Provincia di Napoli: Cancello Arnone - Capua;
Provincia di Palermo: Palermo;
Provincia di Pescara: Pescara - Popoli;
Provincia di Palenza: Carpio Perticara;
Provincia di Roma: Albano - Anzio - Ariccia - Civitavecchia - Frascati - Genzano - Lanuvio - Marino - Nettuno - Palestrina - Rocca di Papa - Sabiaco - Tivoli - Valmontone - Velletri;
Provincia di Salerno: Eboli - Salerno;
Provincia di Viterbo: Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1915

Il Ministro: RUINI

(822)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1915.

Prezzi dei cereali del raccolto 1915 da conferire ai «Granai del Popolo».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1915, recante norme per la disciplina del raccolto 1915 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1914, concernente il pagamento dei canoni di affitto convenuti in grano o in orzo;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi dei cereali che saranno conferiti ai «Granai del Popolo»;

Vedata la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1915;

2. *Orzo bianco*: base 48 kg. per ettolitro; tolleranza 1% di impurità reale, 22% (raggruppato di bianconati e 9 2% di loppi al quintale . . . . . » 1000

3. *Orzo comune vestito*: base 56 kg. per ettolitro; tolleranza 2% corpi estranei al quintale . . . . . » 700

4. *Orzo mondo*: base 70 kg. per ettolitro; tolleranza 1% corpi estranei al quintale . . » 950

5. *Granoturco*: base umidità 16% al quintale . . . . . »

6. *Segale*: base 68 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 900

7. *Avena*: base 42 kg. per ettolitro al quintale . . . . . » 650

8. *Risone*: originario comune: 64% di riso intero più 7% di rottura, resa globale 71% prezzo base L. 415 più sopraprezzo L. 230 al quintale . . . . . » 675

Risone: originario di prima qualità, superemine: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% prezzo base L. 470 più sopraprezzo L. 230 al quintale . . . » 700

Risone: semifino: 60% di riso intero più 8% di rotture, resa globale 68% prezzo base L. 515 più sopraprezzo L. 210 al quintale . . » 725

Risone: fino e superfino:
Vialone Gigante Vercelli - 77 - Bertone: 56% di riso intero più 11% di rotture resa globale 67%;
Semitore Novelli - Sesia: 45% di riso intero più 22% di rotture resa globale 67%;
Roma: 53% di riso intero più 14% di rotture resa globale 67%;
prezzo base L. 660 più sopraprezzo L. 225 al quintale . . . . . » 875

Art. 2.

Il corrispettivo in denaro di cui al precedente articolo è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tara, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei «Granai del Popolo». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o maggiorazioni previste dalle apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

In pagamento dei canoni di affitto ed enfiteutici relativi alla annata agraria 1914-15 e convenuti in quantità di cereali di cui all'art. 1, o con riferimento al valore di tali prodotti, è dovuto al locatore il solo

2362
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Per il pagamento del prezzo e del sussidio si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 26 luglio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1944, n. 49, relativo al prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario

Con decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1945, sono stati revocati il R. decreto 21 marzo 1927 e il decreto Ministeriale 1° aprile 1931 concernenti lo scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e viene nominato il sig. Pastore Raffaele commissario per la gestione temporanea del Consorzio stesso.

(825)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 maggio 1945 sono stati approvati, a tutti gli effetti, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni speciali nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati) ed il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 160 (Modificazione al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza) nei confronti del quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suddetta linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(827)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che

2393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 giugno 1945

Il Ministro: GIULIO

(821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, e nomina del commissario

Con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1945, sono stati revocati il R. decreto 31 marzo 1927 e il decreto Ministeriale 1° aprile 1937 concernenti lo scioglimento del Consorzio fra le cooperative pugliesi, con sede in Bari, è viene nominato il sig. Pascere Raffaele commissario per la gestione straordinaria del Consorzio stesso.

(825)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e dei conti economici per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali nonché dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 maggio 1945 sono stati approvati i bilanci consuntivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1943 del Banco di Napoli e delle annesse Sezioni speciali annesse dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 1 giugno 1945 - N. 124

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	74,25
Id. 5 % 1935	»	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,60
Id. 5 % 1936	»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1945)	»	96,35
Id. 5 % (15 febbraio 1946)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

maggio 1945 emesso [illegible] del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 167 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati) al il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 149 (Modificazione al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza) nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(827)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 maggio 1945, ad eccezione del decreto Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 185 (Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì, già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatte salve, tuttavia, per il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 (Corresponsione di assegni

2364
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

integrativi dei pensioni di invalidità e vecchiaia per i sopravvissuti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e ogn'altra disposizione;

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 2 giugno 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 APRILE 1945

Autorizzazione di alcune modifiche alle condizioni esercizio di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, approvate dalla Società generale di « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

(828)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 192 (Miglioramenti ai pensionati di guerra) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 1° giugno 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(829)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 198 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra); il decreto legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 262 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 1 giugno 1945.

2395
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2 3 9 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' esclusa dalla presente ordinanza il sottodindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo:

Io sotto

Il Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordina che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 167 (Miglioramenti ai pensionati di guerra) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della suindicata linea, tale decreto sarà, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' esclusa dalla presente ordinanza il sottodindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo:

Io sotto

Il Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordina che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 108 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra), il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' esclusa dalla presente ordinanza il sottodindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo:

Io sotto

Il Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordina che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 15 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 108 (Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra), il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 202 (Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo) e del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201 (Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra), nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nelle Province soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

E' esclusa dalla presente ordinanza il sottodindicato decreto, il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo:

Io sotto

2 3 6 7 1

23

FROM THE GAZ ETTA UF [illegible] ALE of the 7th June 1945 [illegible] 68

Ordinanae of the Brigadier General G.R. UPJOHN.

I, Brigadier General G.R. UPJOHN, in the name and on behalf of the Chief Officer of the civil Affairs of the Allied Military Government hereby order: that the decrees contained in the Gazzetta Ufficiale n. 59 of the 17th May 1945 become effective and have full legal power in every province of the territory under the control of the Allied Military Government starting from the date on which the Prefect of each Province will receive a copy of the present edition of the Gazzetta Ufficiale. That exception be made for THE Legislative decree of the Lieutenant General of the 29th March 1945, n. 198 (Payment of the arrears of pensions or war allowances), the Legislative decree of the Lieutenant General 22nd April 1945,n. 202 (Indemnittios to cashiers of Central Administration of the State and tto the officials of the Ministry of Treasure and of the Royal Mint with executive and control powers)and for the Legislative Decree of the Lieutenant General 22nd April 1945, n. 204 (Specials provisions concerning privilage pensions for the diuration of war), for which I order as follows:

a)In the provinces under the jurisdiction of the Allied Military Government lying south of the line marking the boundaries of the provinces of Ravenna,Firenze Pistoia,Lucca and Apuania, these shall become effective and have full legal power started on the date on which the Prefect of each province will receive a copy of the present edition of the Gazzetta Ufficiale.

b) In the Provinces under the Allied Military Government jurisdiction lying north of the above mentioned line, such decrees are excluded from enforcement and will be published for information only.

From this ordinance the undermentioned decree, which is published in Allied Military Government territory for information only, is to be excluded.

G. R. UPJOHN
Brigadier General
in the name and on behalf of the Chief office of Civil Affairs of the
ALLIED MILITARY GOVERNMENT.

Decree of the President of the Council of Ministers 10th May 1945.
Substitution of the Commissioner of the Mutual Insurance Royal Society,with office in Turin.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

for the direction of war), for which I [illegible]

a)In the provinces under the jurisdiction of the Allied Military Government lying south of the line marking the boundaries of the provinces of Ravenna, Firenze Pistoia, Lucca and Apuania, these shall become effective and have full legal power started on the date on which the Prefect of each province will receive a copy of the present edition of the Gazzetta Ufficiale.

b) In the Provinces under the Allied Military Government jurisdiction lying north of the above mentioned line, such decrees are excluded from enforcement and will be published for information only.

From this ordinance the undermentioned decree, which is published in Allied Military Government territory for information only, is to be excluded.

C. R. UPJOHN
Brigadier General
in the name and on behalf of the Chief of Civil Affairs of the
ALLIED MILITARY GOVERNMENT.

Decree of the President of the Council of Ministers 10th May 1945.
Substitution of the Commissioner of the Mutual Insurance Royal Society, with office in Turin.

5083

Translation J. G

2368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLIED COMMISSION
APO 394
Local Br. -Post Section

AC/4010/1. AD/mt.
17 June 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 65 of 26 May 1945 and Gazzetta Ufficiale No. 67 of 5 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 63 contains the following legislation:

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 238 of 5 April 1945.
Provisions on University and High School Education.

2. Gazzetta Ufficiale No. 67 contains the following legislation:

(a) Navy Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 506 of 10 August 1944.
Increasing the indemnities due to the personnel of the Royal Marine in case of shipwreck or the loss of equipment, nautical, scientific, and medical instruments.

(b) Local Govt.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 265 of 5 May 1945.
Reconstituting the Communes of Anzio and Nettuno.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 10 May 1945.
Extending the time limits for the release of prisoners in cases of destruction, loss or subtraction of documents.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 March 1945.
Constituting a Commission to establish a retiring remuneration for State employees to be dismissed.

(e) Public Relations Industry

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 April 1945.
Extending the time limits for the extraordinary

The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that action will take the appropriate action in regard to any matter within its field.

2. Gazzetta Ufficiale No. 67 contains the following legislation:

(a) Navy, Finance — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 598 of 10 August 1944.
Increasing the indemnities due to the personnel of the Royal Navies in case of shipwreck or the loss of equipment, nautical, scientific, and medical instruments.

(b) Local Govt. — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 265 of 2 May 1945.
Reconstituting the Communes of Ischia and Natturno.

(c) Public Safety — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 10 June 1945.
Extending the time limits for the release of prisoners in cases of destruction, loss or subtraction of documents.

(d) Finance — (d) Decree of the Lieutenant General of 26 March 1945.
Constituting a Commission to establish a retiring remuneration for State employees to be dismissed.

(e) Public Relations Industry — (e) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 April 1945.
Extending the time limits for the extraordinary administration of the "Corriere Adriatico" publishing company of Ancona.

(f) Public Relations Industry — (f) Decree of the President of the Council of Ministers of 2 June 1945.
Appointing auditors for the "A. Mondadori" Publishing Company.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 1 December 1944.
Validating the provisions for the dismissal of personnel employed by the "Istituto Poligrafico dello Stato".

NOTE: - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) Sector and (b) Southern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through the Assistant Section not later than 1700 hours, Monday, 18 June 1945. If the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5082

(Signed) W. E. [illegible]
W. E. [illegible], Colonel,
Chief Legal Advisor.

6116

(a) The material mean any inserted for convenience of reference only.
(b) Omission will take the appropriate action in relation to each subparagraph.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021
2400

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestre	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestre	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (cambio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero: Abb. anno L. 800 — semestrale » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 308.

Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici . . . . . Pag. 807

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 295.

Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 296.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti . . . . . Pag. 825

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di [illegible] impiegati dello Stato da destituirsi.

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) . . . . . Pag. 847

Modifiche dei titoli . . . . . Pag. 830

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 830

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 830

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 5 GIUGNO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

(726)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

(816)

LEGGI E DECRETI

2401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 5. All'Estero: Abb. anno » 1200; semestre » 700; trimestre » 400; Un fascicolo » 90.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8. All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20.

AI soli «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 308.

Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici . . . . . Pag. 805

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 265.

Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno . . . Pag. 824

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 266.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti . . . . . Pag. 825

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi. Pag. 825

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona . . . Pag. 826

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1945.

Nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori» . . . . . Pag. 826

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1944.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . Pag. 827

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio 1945, riguardante i prezzi dei filati cotonieri, il listino dei prezzi di lavorazione dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti . . . . . Pag. 827

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) . . . . . Pag. 840

Modo dei titoli . . . . . Pag. 840

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 840

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 840

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» n. 67 DEL 3 AGOSTO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1944-45.

(736)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

(816)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 308.

Aumento della indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1941, n. 1253, relativo alla indennità da corrispondere al personale della Regia marina in caso di sinistro marittimo per perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici;

5081

616

2402

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella allegata al R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la marina e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle indennità previste dalla tabella di cui al precedente articolo non sono applicabili le riduzioni del 12 % previste dai Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1078.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dall'8 settembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. , foglio n. 99 — FOSCA

Tabella delle indennità da corrispondere agli ufficiali e militari del C.R.E.M. superstiti di tutte le categorie della Regia marina e ad altri personali della Regia marina che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici di loro proprietà.

1. — INDENNITÀ PERDITA CORREDO

Ufficiali:

Ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti . . . . . L. 19.500 lorde

Annotazione. — Al personale della Regia aeronautica facente parte dei reparti imbarcati sulle Regie navi, spetta la stessa indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale militare della Regia marina.

Primi cuochi e primi maestri di casa . L. 6.000 lorde
Secondi cuochi e secondi maestri di casa . . . . . » 5.500 »

2. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI NAUTICI AGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è inoltre corrisposta la indennità di L. 5000 lorde per perdita strumenti nautici di loro proprietà.

3. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI SCIENTIFICI AGLI UFFICIALI DEL GENIO NAVALE E DELLE ARMI NAVALI

Agli ufficiali dei corpi del Genio navale e delle Armi navali è corrisposta anche l'indennità di L. 2000 lorde per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà.

4. — INDENNITÀ PERDITA STRUMENTI CHIRURGICI AGLI UFFICIALI MEDICI

Agli ufficiali medici è pure corrisposta l'indennità di L. 2000 lorde per perdita strumenti chirurgici di loro proprietà.

5. — INDENNITÀ PER PERDITA OGGETTI PERSONALI AI SERGENTI, SOTTOCAPI E COMUNI

Sergenti	L.	550 lorde
Sottocapi	»	450 »
Comuni	»	350 »

N. B. — Le indennità su riportate, spettano, in tempo di guerra, anche al personale della Regia marina, con destinazione a terra, allorchè nell'adempimento del proprio servizio abbia perduto il proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici.

Agli eredi spetta metà delle indennità su riportate per perdita corredo e per perdita strumenti.

Visto:

Il Ministro per il tesoro SOLERI

Il Ministro per la marina DE COURTEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 265.

Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2403

Art. 1.

La tabella allegata al R. decreto 2 ottobre 1941, n. 1288, è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la marina e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle indennità previste dalla tabella di cui al precedente articolo non sono applicabili le riduzioni del 12 % previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1451, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1028.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dall'8 settembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — FRASCA

Tabella delle indennità da corrispondere agli ufficiali e militari del C.R.E.M. superstiti di tutte le categorie della Regia marina e ad altri personali della Regia marina che in tempo di guerra o per causa di naufragio o di altro simile infortunio abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici di loro proprietà.

1. — INDENNITÀ PERDITA CORREDO

Ufficiali:		
Ufficiali ammiragli o gradi corrispondenti	L.	19.500 lorde
Capitani di vascello e gradi corrispondenti	»	17.500 »
Capitani di fregata, Capitani di corvetta e gradi corrispondenti	»	16.500 »
1° Tenente di vascello, Tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	15.500 »
Ufficiali subalterni	»	14.500 »
Cappellano	»	11.000 »
C. R. E. M.:		
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L.	7.000 lorde
Secondi capi	»	6.500 »
Sergenti		in natura
Sottocapi		in natura
Comuni		in natura
Sottocapi e comuni con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	L.	1.000 lorde

2. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI NAUTICI AGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

Agli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore è inoltre corrisposta la indennità di L. 5000 lorde per perdita strumenti nautici di loro proprietà.

3. — INDENNITÀ PER PERDITA STRUMENTI SCIENTIFICI AGLI UFFICIALI DEL GENIO NAVALE E DELLE ARMI NAVALI

Agli ufficiali dei corpi del Genio navale e delle Armi navali è corrisposta anche l'indennità di L. 2000 lorde per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà.

4. — INDENNITÀ PERDITA STRUMENTI CHIRURGICI AGLI UFFICIALI MEDICI

Agli ufficiali medici è pure corrisposta l'indennità di L. 2000 lorde per perdita strumenti chirurgici di loro proprietà.

5. — INDENNITÀ PER PERDITA OGGETTI PERSONALI AI SERGENTI, SOTTOCAPI E COMUNI

Sergenti	L.	550	lorde
Sottocapi	»	450	»
Comuni	»	350	»

N. B. — Le indennità su riportate, spettano, in tempo di guerra, anche al personale della Regia marina, con destinazione a terra, allorchè nell'adempimento del proprio servizio abbia perduto il proprio corredo o gli strumenti nautici o scientifici o chirurgici.

Agli eredi spetta metà delle indennità su riportate per perdita corredo e per perdita strumenti.

Visto:

Il Ministro per il tesoro SOLERI

Il Ministro per la marina DE COURTEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 265.

Ricostituzione dei comuni di Anzio e Nettuno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1958;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

2404
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

Il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1958, col quale venne disposta la costituzione del comune di Nettuno è abrogato.

I comuni di Anzio e Nettuno sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del citato Regio decreto. Il prefetto della provincia di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Anzio e Nettuno.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Anzio e Nettuno, anteriormente alla loro fusione disposta con legge 27 novembre 1939, n. 1958.

Il personale in servizio presso il soppresso comune di Nettuno, che per effetto del presente decreto passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno, sarà inquadrato nei predetti organici, con posizione gerarchica e trattamento economico non superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1945
Atti del Governo, *registro n. 8*, *foglio n. 91*. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 266.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 304 del Codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, sulla sospensione dei termini processuali;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la grazia e giustizia, Guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° e il 7° comma dell'art. 304 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«I termini stabiliti nel 2° e nel 7° comma per la scarcerazione dell'imputato sono raddoppiati in caso di distruzione, smarrimento o sottrazione degli atti processuali necessari alla definizione del procedimento».

Art. 2.

All'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale suindicato è aggiunto il seguente comma:

«Anche l'imputato può proporre appello contro l'ordinanza del giudice che provvede sulla istanza di scarcerazione, presentata per essere decorso il termine della custodia preventiva, o per essere venuto meno il motivo per cui il termine fu prorogato».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1945
Atti del Governo, *registro n. 8*, *foglio n. 90*. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre la loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 81, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759128

provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Anzio e Nettuno.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Anzio e Nettuno, anteriormente alla loro fusione disposta con legge 27 novembre 1939, n. 1958.

Il personale in servizio presso il soppresso comune di Nettunia, che per effetto del presente decreto passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Anzio e Nettuno, sarà inquadrato nei predetti organici, con posizione gerarchica e trattamento economico non superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 266.

Proroga dei termini per la scarcerazione degli imputati nei casi di distrazione, smarrimento o sottrazione degli atti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 agosto 1944, n. 194;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 agosto 1944, n. 194, dopo il comma 7°, è inserito il seguente comma:

« Anche d'ufficio il giudice provvede sulla istanza di scarcerazione, presentata per essere decorso il termine della custodia preventiva, o per essere venuto meno il motivo per cui il termine fu prorogato ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1945.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituirsi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 183 lettera d) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre la loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;
Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 81, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta per l'anno 1945, come appresso:

Presidente:

Dott. Gioacchino Del Sera, presidente di sezione della Corte dei conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798543

Membri:

On. le. Pietro Bazatoro, consigliere di Stato;

Dott. Giovanni Remelli, consigliere della Corte di cassazione del Regno;

Dott. Mario Micali, prefetto del Regno, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno;

Comm. Luigi Cesarano, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Dott. Giovanni Rivano, consigliere amministrativo nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a fare parte della Commissione suddetta per l'anno 1945, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei predetti due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi del rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giovanni Battista Zenatti ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Virginio Vilhanis, giudici del Tribunale Supremo militare per i militari del Regio esercito;

il contrammiraglio Giovanni Galati ed il maggior generale commissario Ottorino Canova, per i militari della Regia marina;

il generale di brigata aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Enrico Grande, per i militari della Regia aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 102

(814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1945.

Nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona;

Considerato che tale termine è scaduto il 26 aprile 1944 e che occorre prorogare la durata dell'incarico conferito al prof. Piero Morelli;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona, affidata al prof. Piero Morelli, è prorogata di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1945.

Nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 maggio 1945, relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice «A. Mondadori»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei sindaci della predetta società;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori» è così composto:

Dott. Giulio Mazzanti;

Avv. Silvio Pirotti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 240071

nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a fare parte della Commissione suddetta per l'anno 1945, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali intervengano, in luogo dei prefetti due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giovanni Battista Zenati ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Virginio Villanis, giudici del Tribunale Supremo militare per i militari del Regio esercito;

il contrammiraglio Giovanni Galati ed il maggior generale commissario Ottorino Canova, per i militari della Regia marina;

il generale di brigata aerea Alfredo Agnesi ed il generale di brigata aerea Enrico Grande, per i militari della Regia aeronautica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 102.

(814)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1945.

Proroga della gestione straordinaria della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1945, col quale il prof. Piero Morelli veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del «Corriere Adriatico» di Ancona, affidata al prof. Piero Morelli, è prorogato di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

6891

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1945.

Nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 maggio 1945, relativo alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice «A. Mondadori»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei sindaci della predetta società;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori» è così composto:

Dott. Giulio Mazzanti;
Avv. Silvio Pirotti,
Avv. Alessandro Corbi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia nella cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 2 giugno 1945.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato per la stampa spettacolo e turismo
LIBONATI

(815)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 240 8

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che l'Istituto Poligrafico dello Stato è posto alla diretta dipendenza del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) a termine della legge 6 dicembre 1928, n. 2711, e del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, ed è quindi soggetto a vigilanza del Tesoro che vi ha inoltre conferito il suo capitale;

Vista la lettera 25 novembre 1944, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale impiegatizio ed operaio disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'8 settembre 1943 al 1 giugno 1944;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati perchè l'Istituto Poligrafico dello Stato, a seguito del parziale trasferimento del suo macchinario al Nord, dovette ridurre la sua attività in misura così considerevole da consentire soltanto l'impiego di poche unità;

Ritenuto, pertanto, che detti provvedimenti di licenziamento furono dovuti alla necessità di adeguare gli organici del personale alle effettive esigenze dell'Istituto;

Ritenuto che l'attività dell'Istituto stesso è tuttora limitata dalle ridotte disponibilità degli impianti, per cui si rende necessaria la convalida dei licenziamenti come sopra effettuati;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente eseguiti, i provvedimenti di licenziamento del

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio 1945 riguardante i prezzi dei filati cucirini, il listino dei prezzi di lavorazione dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento prezzi n. 16 del 22 maggio c. a. ha stabilito quanto appresso:

PREZZO DEI FILATI CUCIRINI

Il prezzo dei filati cucirini (titolo 36/3 ritorti con titolo di cotone Argentina fornito dalla Società manifatture cotoniere meridionali alle ditte cucirinaie Vitale, D'Agnese e Luciani di Napoli sul contingente di cotone importato dagli Stati Uniti di America è stato fissato in L. 9,00 al metro lineare fabbrica

MANUFATTI DI CANAPA

Ai produttori di manufatti di canapa vengono concessi e devono essere dai medesimi applicati aumenti maggiorativi sui prezzi di lavorazione autorizzati al 1° aprile 1941 della competente categoria:

per la filatura, aumento del 150 % non valevole per l'anno dal 1° 1. al 5 % riferito al prezzo della lavorazione;

per la tessitura, aumento del 100 % con la validità degli anni dal 1° al 7-12 % riferito al prezzo di lavorazione;

per la confezione, aumento del 50 % (o 100) compreso l'utile per il confezionatore.

CARBURANTI

Con decorrenza immediata sono stati fissati i seguenti prezzi, comprensivi degli oneri fiscali stabiliti con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 420.

a) Benzina — Petrolio — Gasolio.

Merce nuda ed in fusti a rendere caricatori, resa in facoltà del C.I.E., franco deposito franco stazione arrivo franco domicilio, franco resto al distributore.

	Merce nazionale	Merce estera
1° per trazione:		
Benzina	L. 2.400	1.225
Petrolio	» 1.300	1.125
Gasolio	» 1.850	1.265
2° per riscaldamento:		
Benzina	L. 2.000	1.650
Petrolio	» 2.250	1.115
Gasolio	» 2.345	1.530

b) Olio combustibile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 240091

l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che l'Istituto Poligrafico dello Stato è posto alla diretta dipendenza del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato a termine della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, ed è quindi soggetto alla vigilanza del Tesoro che vi ha inoltre conferito il suo capitale;

Vista la lettera 25 novembre 1944, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale impiegatizio ed operaio disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati perchè l'Istituto Poligrafico dello Stato, a seguito del parziale trasferimento del suo macchinario al Nord, dovette ridurre la sua attività in misura così considerevole da consentire soltanto l'impiego di poche unità;

Ritenuto, pertanto, che detti provvedimenti di licenziamento furono dovuti alla necessità di adeguare gli organici del personale alle effettive esigenze dell'Istituto;

Ritenuto che l'attività dell'Istituto stesso è tuttora limitata dalle ridotte disponibilità degli impianti, per cui si rende necessaria la convalida dei licenziamenti come sopra effettuati;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di licenziamento del personale di qualsiasi categoria e grado dell'Istituto Poligrafico dello Stato adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità di legge dovute alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

(819)

riguardante i prezzi dei manufatti di canapa e il prezzo dei carburanti e lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con provvedimento prezzi n. 36 del 22 maggio c. a. ha disposto quanto appresso:

PREZZO DEI FILATI GREZZI

Il prezzo dei filati, esclusi quelli ottenuti con fibre di cotone, ramiè, fornito dalla Società manifatture cotoniere meridionali alle ditte cordamiere Attolo, D'Amore e Luciano di Napoli sul contingente di cotone fornitogli dagli Stati Uniti di America è stato fissato in L. 6.40 al netto franco fabbrica.

MANUFATTI DI CANAPA

I produttori di manufatti di canapa vegetale, consentito a decorrere dal 1° maggio le seguenti maggiorazioni ai prezzi di lavorazione praticati al 1° aprile 1944 dalle competenti sezioni:

per la trafila, aumento del 20% non rimborsabile;
per la tintoria, aumento del 20% con la ridotta degli utili dal 12 al 7,142%, riferiti al prezzo di lavorazione;
per la corderia, aumento del 35% in esso compresa l'utile per il produttore.

CARBURANTI

Con deliberazione interministeriale sono stati fissati i seguenti prezzi, comprensivi degli aggravi fiscali stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 224:

1) Benzina — Petrolio — Gasolio.

Merce resa ai centri a tessera carburanti, fissa, in facoltà dei C.L.N. franco deposito, franco stazione, arrivo franco domicilio, franco centro di distribuzione.

		Merce destinata all'agricoltura	Merce ad altro impiego
1) per trazione:		—	—
benzina	Lit.	2.650	4.250
petrolio	»	1.900	3.125
gasolio	»	1.800	2.984
2) per motori fissi:			
benzina	Lit.	2.650	4.250
petrolio	»	2.250	3.438
gasolio	»	2.145	3.240

3) Olii combustibili.

Merce resa in carri cisterna ferroviari od autobotti nelle città di sede di commissariati - franco stabilimenti costieri:

		Merce destinata all'agricoltura	Merce ad altro impiego
per quintale:		—	—
per motori	Lit.	560	798
per forni e caldaie	»	462	672

Tali prezzi vanno aumentati di:

Lit. 30 a q.le per consegna franco vettore, autobotte o in fusti, di merce sfusa;

Lit. 50 a q.le per consegna franco vettore, in fusti.

Le quotazioni per merce sciolta si applicano solo per consegne di merce sciolta, nuove, originali e autovetture.

LUBRIFICANTI

Con deliberazione interministeriale sono stati fissati i seguenti prezzi comprensivi degli aggravi fiscali stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 224:

2410
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PRODOTTI AUTO

TIPO DI IMBALLAGGIO	Marche "CALP."							
	1-2-3	4	14-15	21	30	31	50	408
	Merce nazionalizzata							
Merce sciolta al litro	50 —	51 —	—	70 —	—	54 —	54 —	46 —
» » al chilo	56,56	56,65	58 —	87,80	56 —	60 —	60 —	51,10
	Tipo per merce sciolta (merce nazionalizzata)							
	Prezzi per rivenditori (Imballaggi a rendere cauzionati)							
Bidoni:								
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	6.455 —	5.665 —	—	—	—	6.080 —	6.900 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	5.553 —	5.865 —	—	—	—	—	6.930 —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	8.780 —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 5 » Imp. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	5.830 —	—	—	—	—	—
» 28 » » » 12,7 »)	—	—	—	—	5.980 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—
	Prezzi per consegnazioni (Imballaggi a rendere cauzionati)							
Fusti o fusticini da kg. 50,05 circa	5.155 —	5.365 —	—	—	—	—	—	5.010 —
	(Imballaggi a perdere)							
Bidoni:								
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520 —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)								

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

Mercurio caduta al litro	50 —	51 —	—	70 —	—	51 —	54 —	46 —
» » al chilo	55,55	56,65	49 —	87,50	56 —	60 —	60 —	51,10

Litro per kg. nella misura nazionalizzata

Prezzi per rivenditori (Imballaggi a rendere cauzionati)

Bidoni:							
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	5.553 —	5.665 —	—	—	—	6.000 —	6.000 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	5.553 —	5.665 —	—	—	—	—	6.000 —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	8.780 —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 5 » Imp. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.110 —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	5.600 —	—	—	—	—	—
» 28 » (» 12,7 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	5.600 —	—	—	—

Prezzi per consumatori (Imballaggi a rendere cauzionati)

Pezzi a unità da kg. 30,05 circa	5.455 —	5.565 —	—	—	—	—	—	5.010 —

(Imballaggi a perdere)

Bidoni:							
da 5 Gall. U.S. (kg. 17 netti)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520 —	—
» 4 » Imp. (» 16,4 »)	6.075 —	6.185 —	—	—	—	—	6.520 —	—
» 1 » U.S. (» 3,4 »)	—	—	—	9.300 —	—	—	—	—
» 6 » U.S. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.630 —
» 5 » Imp. (» 20,4 »)	—	—	—	—	—	—	—	5.630 —
» 25 Lbs (» 11,35 »)	—	—	6.120 —	—	—	—	—	—
» 28 » (» 12,7 »)	—	—	—	—	6.120 —	—	—	—
» 10 » (» 4,5 »)	—	—	—	—	6.120 —	—	—	—
» 1/4 Gall. U.S. (» 0,85 » *)	6.075 —	—	—	—	—	—	—	—
Bidoncino italiano	6.075 —	6.185 —	6.120 —	—	6.120 —	6.520 —	—	5.630 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2412

PRODOTTI INDUSTRIALI

MARCA	Dazio per 100 chil. netti (merce sdoganata)			
	Imballaggio a rendere	Per quantitativi inferiori a kg. 25 in imballaggi di proprietà dei clienti	Imballaggio a perdere	
	Fusti ferro — Imballo per 50 kg. circa		Bidoni da 5 Gall. U. S. — Bidoncini Italiani	Fusti ferro speciali — Fusti di lamo
Olio C.I.P. 5-A	3.520	3.620	4.140	—
» » 5-B	3.245	3.345	3.865	—
» » 5-D	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-E	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-F	3.745	3.845	4.365	—
» » 6-A	3.795	3.896	4.415	—
» » 6-B	—	—	—	—
» » 7	4.055	4.155	4.675	—
» » 8	3.310	3.410	3.930	—
» » 9	4.315	4.415	4.935	—
» » 10	3.510	3.610	4.130	—
» » 11	3.510	3.610	4.130	—
» » 12	3.430	3.530	4.050	—
» » 13	3.770	3.870	4.390	—
» » 16	3.575	3.675	4.195	—
» » 17	4.125	4.225	4.745	—
» » 18	5.085	5.185	5.705	—
Vaselina C.I.P. 19 (in bidoni da 100 lbs.)	4.735	4.835	—	—
Paraffina » 20	—	3.295 (2)	—	3.305
Grasso » 22 (in casse)	—	—	—	5.685 (3)
Olio » 23	—	3.460 (2)	3.980	3.530
(*) Olio » 24 25-26	4.085	4.185	4.705	—
(*) » » 27	4.210	4.310	4.830	—
(*) Olio » 28-29	—	4.285 (2)	—	4.155
(*) » » 28-29 (in bidoni da 25 lbs.)	—	—	4.935	—
Petrolatum industriale	3.610	3.710	4.230	—

241 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

	Sec. 32-33 circa (1)		Mercato Italiano	Prezzi di Terme
Olio C.I.P. 5-A	3.520	3.620	4.140	—
» » 5-B	3.245	3.345	3.865	—
» » 5-D	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-E	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-F	3.745	3.845	4.365	—
» » 5-A	3.795	3.895	4.415	—
» » 6-B	—	—	—	—
» » 7	4.955	4.155	4.675	—
» » 8	3.310	3.410	3.930	—
» » 9	4.315	4.415	4.935	—
» » 10	3.510	3.610	4.130	—
» » 11	3.510	3.610	4.130	—
» » 12	3.430	3.530	4.050	—
» » 13	3.770	3.870	4.390	—
» » 16	3.575	3.675	4.195	—
» » 17	4.125	4.225	4.745	—
» » 18	5.085	5.185	5.705	—
Vaselina C.I.P. 19 (in fustini da 100 lbs.)	4.735	4.835	—	—
Paraffina » 20	—	3.295 (2)	—	3.365
Grasso » 22 (in casse)	—	—	—	5.685 (3)
Olio » 23	—	3.460 (2)	3.980	3.530
(*) Olio » 24-25-26	4.085	4.185	4.705	—
(*) » » 27	4.210	4.310	4.830	—
(*) Grasso » 28-29	—	4.385 (2)	—	4.455
(*) » » 28-29 (in bidoni da 25 lbs.)	—	—	4.906	—
Petrolatum industriale	2.610	3.710	4.230	—

(1) Quotazioni da applicare anche per quantitativi di kg. 40 o più in imballaggi di proprietà dei clienti.
(2) Per quantitativi pari o superiori a kg. 40 applicare una diminuzione di L. 100 al quintale.
(3) La quotazione di L. 5.685 per 100 kg. verrà praticata anche per quantitativi inferiori a kg. 40.

NOTA. — I prodotti contrassegnati con (*) devono essere venduti solo per usi industriali, ferrotranviari o per battelli lacuali.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse diventano esecutive con ordinanza di Governo Militare Alleato.

(817)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760121

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Nella seduta tenuta il 30 aprile u.s. dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso), il sig. Pasquale Bavo fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1938, n. 933, e 2 dicembre 1943, n. 1298, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 15 settembre 1944, n. 226.

(804)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° giugno 1945 - N. 122

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
Id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (1° settembre 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (1° settembre 1951)	»	88,55

Media dei titoli del 2 giugno 1945 - N. 123

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,70
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni novennali 5 % (1° giugno 1945)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 99, pubblicato a pag. 406 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 aprile 1945, numero 41, invece di: « ... le voci dalla loro relativa ... », leggasi: « ... le voci dalla loro corrispondenza ».

(818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 54 del 3 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(812)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 56 del 9 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Nella seduta tenuta il 30 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso), il sig. Pasquale Ilevo fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 46 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con la legge 7 marzo 1938, n. 141, 2 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1722; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

(804)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - CONTROLLO

Media dei titoli del 1° giugno 1945 - N. 122

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,75
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3,50 % lordo	»	73,50
id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,80
id. 5 % 1936	»	98,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	96,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
id. 5 % (1° settembre 1950)	»	95,50
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 2 giugno 1945 - N. 123

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 3,50 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	98 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,70
id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97 —
Buoni novennali 5 % (15 gennaio 1948)	»	96,55
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,45
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Avviso di rettifica

Nel testo (terzo del primo comma) dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 107, pubblicato a pagina 536 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 aprile 1945, numero 41, invece di « ..... » leggasi: « .....

(818)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 54 del 5 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(812)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 56 del 9 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(813)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* — SILVIO BATTAGLIA *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

1163

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 26 maggio 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238.

Provvedimenti sull'istruzione superiore.

2417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238.

Provvedimenti sull'istruzione superiore.

5080

6116

241 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238.
Provvedimenti sull'istruzione superiore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 255, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 391;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45.

Art. 2.

Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accademico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro della pubblica istruzione può, su parere conforme del Consiglio superiore, non dar corso al trasferimento ed eventualmente bandire il concorso per la cattedra vacante.

Sulle proposte di trasferimento il Ministro provvederà, quando vi siano terzi interessati, dopo che sia decorso il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo e nessun ricorso sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, dopo la decisione sugli stessi.

Art. 4.

Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli articoli 5, comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni, è richiamato in vigore il sistema degli articoli 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto è stabilito nel seguente comma.

I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facoltà e Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avrà diritto di includere nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamerà a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche, sono abrogate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 256, 264 e 272; e 19 ottobre 1944, numero 301;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'anno accademico e l'anno finanziario nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore cominciano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Tutti gli atti che, in relazione a scadenze precedentemente fissate, siano da compiere con la data del 29 ottobre, avranno, invece, quella del 1° novembre; e ciò a cominciare dall'anno accademico e finanziario 1944-45.

Art. 2.

Quando i professori di ruolo costituenti il Corpo accademico di una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo sono meno di tre, il Rettore o Direttore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Quando i professori di ruolo di una Facoltà o Scuola sono meno di tre, il Preside è nominato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà o Scuola.

Art. 3.

I voti delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati, e di essi le Facoltà debbono dare comunicazione, oltre che al professore proposto per il trasferimento, anche agli altri professori che l'avessero richiesto con regolare domanda. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Ministro il quale decide, sentito il Consiglio superiore.

decisione sugli stessi.

Art. 4.

Sono abrogati l'art. 68, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e gli articoli 5, comma 3°, 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella terna dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni è richiamato in vigore il sistema degli articoli 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto è stabilito nel seguente comma.

I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facoltà e Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avrà diritto di includere nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamerà a far parte della Commissione, ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche, sono abrogate.

Art. 6.

Sono abrogati:

a) l'art. 75 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione che dia facoltà all'amministrazione di escludere, a suo insindacabile giudizio, dai concorsi per posti di ruolo di professore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, o, quando vi siano stati ammessi, dalla nomina, coloro che essa ritenga privi del requisito della regolare condotta morale e politica;

b) gli articoli 83, 123 comma 2° e 235 del detto Testo unico e ogni altra disposizione che faccia obbligo ai professori di ruolo, ai professori incaricati e ai liberi docenti di prestare giuramento; e il R. decreto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924221

legge 9 luglio 1936, n. 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica;

c) gli articoli 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non statale addetto alle Regie Università ed ai Regi Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.

Art. 7.

I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 52 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

Art. 8.

I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

Art. 9.

Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

Art. 10.

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico è modificato come segue:

« Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere ».

Art. 11.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti superiori.

Art. 12.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, sopratasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

Art. 13.

È abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

Art. 14.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1842

fascismo e sue successive modificazioni

Art. 7.

I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

Art. 8.

I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

Art. 9.

Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

Art. 10.

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 185 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

« Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio presieduto dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore. Nel regolamento sono stabilite norme per la costituzione del Consiglio e per il funzionamento delle Opere ».

« Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, o, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, soprattasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

Art. 13.

È abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

Art. 14.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della soprattassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera *b*);

d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi.

L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale è fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

2422

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non è concessa nè allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. È invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali.

Nessun rimborso è dovuto dallo Stato alle Università o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

Salvo quanto è disposto negli articoli 21, 22 e 23 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.

Art. 15.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

Nei primi due anni dopo la completa liberazione del

Quando il Consiglio superiore si pronunci nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in terna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto valuterà la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.

Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.

Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, ed anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario; se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.

Art. 17.

L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno

2423
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non è concessa nè allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, nè a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, nè, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. È invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali.

Nessun rimborso è dovuto dallo Stato alle Università o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

Salvo quanto è disposto negli articoli 31, 32 e 33 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.

Art. 15.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 261, è abrogato.

Nei primi due anni dopo la completa liberazione del

Quando il Consiglio superiore si pronunci nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in terna e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso, il professore giunto alla cattedra per questa via è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto valuterà la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.

Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.

Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, ed anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.

Art. 17.

L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 261, è abrogato.

I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759681

per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'articolo 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

Salvo quanto è disposto negli articoli 21, 22 e 23 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.

Art. 15.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

L'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

Nei primi due anni dopo la completa liberazione del territorio nazionale, i concorsi a cattedre universitarie espletati dal 1922 in poi saranno sottoposti a revisione ogni qual volta, su ricorso di chi vi abbia interesse o in seguito ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si dimostri che ci sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dal concorso o impossibilitato a concorrere per mancanza di iscrizione al partito fascista o per motivi politici o razziali, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni. La revisione è di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale può richiedere caso per caso l'assistenza di uno o di tre professori ordinari della disciplina già messa a concorso.

a) alla collocazione in terna e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.

Quando invece il Consiglio superiore si pronunci nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella terna dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla terna altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 3° comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo, al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.

Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, ed anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.

Art. 17.

L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, è abrogato.

I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno accademico 1945-46, salvo che le Facoltà non credano di rinnovare la proposta di trasferimento nei modi e con gli effetti di cui all'art. 6 del presente decreto. Tali proposte debbono essere presentate entro tre mesi dalla comunicazione della revoca, fatta ad esse Facoltà a cura del Ministero.

I trasferimenti disposti ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 31 ottobre 1927, n. 2105 e dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati ad istanza degl'interessati, da presentarsi al Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In entrambi i casi previsti nei due comma precedenti, le conseguenze del ritorno alla sede di origine dei pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

fessori già trasferiti sono regolate ai sensi dell'art. 20 del presente decreto.

Per le Università aventi sede in regioni che in tutto o in parte non sono ancora tornate all'Amministrazione italiana i tre mesi, di cui al terzo comma, decorreranno dal giorno nel quale tale ritorno avrà luogo per l'intero territorio di dette regioni.

Art. 18.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso:

a) le nomine a professori di ruolo presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore disposte, prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all'art. 17 capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; all'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all'art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 o ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;

b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; all'art. 7 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1933 in poi;

c) le concessioni della laurea *ad honorem* disposte in base all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 169 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera *a*), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 19.

I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 235 e n. 264 (art. 5), saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno il 75° anno di età. A tal uopo la loro riassunzione in servizio può essere disposta anche se anteriormente ad essa abbiano raggiunto il 70° anno. Il presente comma

Art. 20.

L'art. 13, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 è abrogato.

La riammissione in servizio dei professori di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; e dei decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 235 e 264 (art. 5), ha luogo nella stessa Università od Istituto e nella stessa cattedra di cui essi erano titolari all'atto della cessazione dal servizio.

Nel caso che la cattedra sia occupata, l'attuale titolare può essere trasferito nella stessa sede, anche d'ufficio, sia alla stessa cattedra presso altra Facoltà, sia a cattedra affine della stessa o di altra Facoltà. Non è ammesso il ricorso di cui all'art. 3 del presente decreto nè contro tale trasferimento nè contro la deliberazione della Facoltà che in tempo successivo proponga la restituzione del professore alla cattedra precedentemente occupata.

Ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consiglino, si potrà addivenire anche al raddoppiamento della cattedra.

Se al momento della riammissione in servizio, di cui al 2° comma del presente articolo, non vi siano posti di ruolo disponibili nella Facoltà, la riammissione avviene in soprannumero. In tal caso il posto in soprannumero dovrà essere riassorbito alla prima vacanza che si produca nella Facoltà.

I trasferimenti previsti nel presente articolo possono essere disposti, per ciò che riguarda la decorrenza, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 93, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 21.

I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina ad ordinario, ai sensi dell'art. 78 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, anche se all'atto della cessazione dal servizio non avevano ancora compiuto il triennio solare di insegnamento. Qualora non si avvalgano di tale facoltà, essi saranno sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario al termine del triennio di effettivo insegnamento, in esso computandosi il periodo di servizio prestato anteriormente alla cessazione. In ogni caso, la nomina ad ordinario è conferita, agli effetti giuridici, con decorrenza dal giorno successivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788281

prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all'art. 17 capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 13 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172; all'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all'art. 8 del R. decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1071 e ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;

b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 10, comma 1°, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135; all'art. 7 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1935 in poi;

c) le concessioni della laurea *ad honorem* disposte in base all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 169 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera *c*), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 19.

I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e n. 264 (art. 5), saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno il 75° anno di età. A tal uopo la loro riassunzione in servizio può essere disposta anche se anteriormente ad essa abbiano raggiunto il 70° anno. Il presente comma si applica anche nel caso dei professori che saranno nominati in base all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.

I professori universitari che abbiano chiesto il collocamento a riposo al fine di non prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista o che vi siano stati collocati per non averlo prestato o che siano stati dispensati dal servizio per motivi politici nei casi previsti dalle lettere *c*) e *d*) del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, potranno in casi eccezionali, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il Consiglio dei Ministri, essere riassunti in servizio anche se al momento della riassunzione abbiano sorpassato il 75° anno di età; e in tal caso non saranno soggetti ad alcun ulteriore limite di età per il collocamento a riposo.

a cattedra affine della stessa o di altra Facoltà. Non è ammesso il ricorso di cui all'art. 3 del presente decreto nè contro tale trasferimento nè contro la deliberazione della Facoltà che in tempo successivo proponga la restituzione del professore alla cattedra precedentemente occupata.

Ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consiglino, si potrà addivenire anche al raddoppiamento della cattedra.

Se al momento della riammissione in servizio, di cui al 2° comma del presente articolo, non vi siano posti di ruolo disponibili nella Facoltà, la riammissione avviene in soprannumero. In tal caso il posto in soprannumero dovrà essere riassorbito alla prima vacanza che si produca nella Facoltà.

I trasferimenti previsti nel presente articolo possono essere disposti, per ciò che riguarda la decorrenza, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 93, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 21.

I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina ad ordinario, ai sensi dell'art. 78 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, anche se all'atto della cessazione dal servizio non avevano ancora compiuto il triennio solare di insegnamento. Qualora non si avvalgano di tale facoltà, essi saranno sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario al termine del triennio di effettivo insegnamento, in esso computandosi il periodo di servizio prestato anteriormente alla cessazione. In ogni caso, la nomina ad ordinario è conferita, agli effetti giuridici, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il professore avrebbe compiuto il triennio solare di insegnamento, ove non fosse intervenuta la cessazione dal servizio.

Art. 22.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli valgono, in quanto siano applicabili, anche per le riammissioni in servizio già disposte precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 23.

I professori straordinari stabili delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore che cessarono dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'en-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2427

trata in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere riammessi in servizio col grado iniziale di ordinario alle condizioni stabilite dall'art. 100, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 24.

I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori ruolo per effetto della legge 20 marzo 1913, n. 268, sono ammessi, ai soli effetti giuridici, alla normale carriera di professori ordinari, con decorrenza dal 16 ottobre 1924.

Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1941, con esclusione di qualunque effetto retroattivo; al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio.

Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

Art. 25.

In deroga al disposto dell'art. 124 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

Art. 26.

Salvo quanto è disposto dall'art. 152 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della [illegible] nonchè i limiti di tale necessità,

è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 28.

Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1941, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1941 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche sono estese all'anno 1943, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per sostenere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

Art. 29.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo *B* o *C* del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 30.

Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 291, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924238

carriera di professori ordinari con ... tobre 1924.

Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 2 novembre 1943, con esclusione di qualunque effetto retroattivo; al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio.

Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

Art. 25.

In deroga al disposto dell'art. 124 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

Art. 26.

Salvo quanto è disposto dall'art. 152 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della vita politica italiana ed entro i limiti di tale necessità. Quando l'adattamento non sia possibile, le fondazioni possono essere soppresse e i relativi patrimoni restituiti ai fondatori o devoluti a terze persone, ai sensi dell'art. 28 capov. 1° del Codice civile.

I provvedimenti saranno presi sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno emanati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 27.

L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previste dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78, ... discipline statistiche sono estese ... quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per sostenere un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una delle Università o Istituti d'istruzione superiore governativi, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

Art. 29.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo *B* o *C* del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 30.

Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare delle sopratasse speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1141, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 291, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) e saranno integralmente rimborsate agli Enti stessi, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 31.

Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiata condizione economica, i quali:

a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della libertà ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924269

legge 9 luglio 1926, n. 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica;

c) gli articoli 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non sanitario addetto alle Regie Università ed ai Regi Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.

Art. 7.

I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 20.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

Art. 8.

I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

Art. 9.

Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

Art. 10.

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico è modificato come segue:

« Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere ».

Art. 11.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università e Istituti superiori.

Art. 12.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, soprattasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

Art. 13.

È abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

Art. 14.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, e almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della soprattassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924301

fascismo e sue successive modificazioni.

Art. 7.

I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

Art. 8.

I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'articolo 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

Art. 9.

Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

Art. 10.

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

« Alle Opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio presieduto dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore. Nel regolamento sono stabilite norme per la costituzione del Consiglio e per il funzionamento delle Opere ».

« Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ».

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, soprattasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

Art. 13.

È abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

Art. 14.

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della soprattassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera *b*);

d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi.

L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale è fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

trata in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere riammessi in servizio col grado iniziale di ordinario alle condizioni stabilite dall'art. 100, comma 2°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 24.

I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori ruolo per effetto della legge 20 marzo 1913, n. 208, sono riammessi, ai soli effetti giuridici, alla normale carriera di professori ordinari, con decorrenza dal 16 ottobre 1924.

Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1944, con esclusione di qualunque effetto retroattivo: al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione in decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio. Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

Art. 25.

In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

Art. 26.

Salvo quanto è disposto dall'art. 152 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della [illegible]

è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 28.

Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1944 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche sono estese all'anno 1945, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

Art. 29.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo *B* o *C* del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 30.

Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1111, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 291, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, [illegible] capitolo del bilancio del Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2432

tobre 1924.

Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1944, con esclusione di qualunque effetto retroattivo; al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio. Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

Art. 25.

In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

Art. 26.

Salvo quanto è disposto dall'art. 152 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della vita politica italiana ed entro i limiti di tale necessità. Quando l'adattamento non sia possibile, le fondazioni possono essere soppresse e i relativi patrimoni restituiti ai fondatori o devoluti a terze persone, ai sensi dell'art. 28 capov. 1° del Codice civile.

I provvedimenti saranno presi sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno emanati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 27.

L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 76, disciplina statistiche sono estese all'anno 1913, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

Art. 29.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo *B* o *C* del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 30.

Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) e saranno integralmente rimborsate agli Enti stessi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 31.

Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiate condizione economica, i quali:

a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della libertà ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di

2433
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

mutilati per la causa della libertà o del lavoro, ovvero siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la causa della libertà o del lavoro;

b) appartengano a famiglia residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici, o a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi attualmente in territorio occupato dal nemico o traesse gli ordinari mezzi di sussistenza da persone o cose che si trovino in territorio occupato dal nemico;

c) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto o richiamato alle armi, di partigiano, di prigioniero di guerra o di internato civile o militare, o si trovino essi stessi in una di tali condizioni e debbano provvedere da sè al proprio sostentamento.

Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti di istruzione superiore in dipendenza degli esoneri previsti dal presente articolo saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 32.

Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti o di fuori corso; oppure — limitatamente alle categorie di studenti previste nella lett. *a*) — che non siano in regola con gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà a cui siano iscritti o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, o che siano stati precedentemente respinti in alcuno di tali esami; oppure che, già laureati o diplomati, si siano iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.

Art. 33.

Per l'anno 1944-45, resta fermo il disposto dell'articolo 226, comma 1°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 34.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1944-45, parte straordinaria, è stanziata la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) da erogare in favore delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Istituti scientifici speciali per metterli in grado di provvedere a un primo risanamento dei loro bilanci.

Alla concessione degli assegni ai detti Enti si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per gli articoli in cui sia diversamente disposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — PESENTI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 77. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106400) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

24341
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759181

2435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

PREZZO L. 10 —

2436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Hello Bill

Love Dorothy

Lee 6th

2437

13

HEAL BARRIERS LEGAL CO...SSION
AP 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
12 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.66 of 2 June 1945 and Ordinary Supplement to G.U.No.59.

TO : See Distribution List.

SERIAL NOS SUB-COMMISSION CONCERNED

(a)
Education

1. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.59 contains the following legislation:-

(a) Decree of the Lieutenant General No.210 of 15 February 1945.
Determining the establishment of posts on the school rolls for the teaching of literature in the first and second grades of secondary Institutes beginning from 1 October 1941.

2. Gazzetta Ufficiale No.66 contains the following legislation :-

(a)
Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 19 April 1945.
Suppressing the Institute entrusted with the task of amortization of the public debt.

(b)
Finance
Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 26 April 1945.
Modifying the provisions establishing a supplementary remuneration for travelling expenses incurred by personnel employed by the State Railroads.

(c)
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.258 of 26 April 1945.
Authorizing the Ministry of Finance to modify the tax rates paid on automatic apparatus of ignition and flints.

...Lieutenant

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copy is expected for convenience only and ... is ... decree ... es are inserted ... ll take appropriate action in regard to any

secondary Institutes beginning from 1 October 1941.

2. Gazzetta Ufficiale No.66 contains the following legislation :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 19 April 1945.
Suppressing the Institute entrusted with the task of amortisation of the public debt.

(b) Finance Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 26 April 1945.
Modifying the provisions establishing a supplementary remuneration for travelling expenses incurred by personnel employed by the State Railroads.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.258 of 26 April 1945.
Authorizing the Ministry of Finance to modify the tax rates paid on automatic apparatus of ignition and flints.

(d) Finance Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.259 of 3 May 1945.
Increasing the customs duties paid on manufactured tobacco.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.260 of 23 May 1945.
Revising the economic benefits established for personnel not belonging to the State Administration attached to the Cabinet of the Ministers and to private Secretaries of the Ministers and Undersecretaries of State.

(f) Agriculture

(f) Decree of the Lieutenant General No.261 of 22 February 1945.
Suppressing the "Comitato Nazionale forestale e montano".

5079

6115

o The marginal notes are inserted for convenience only and do not form part of the Agreement.
that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to matters within its field.

2438
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(g)
Finance
Commerce

(g) Decree of the Lieutenant General No.262 of 26 April 1945.
New tariff for selling flints to the public and establishing a fixed tax rate due to the State.

(h)
Public Works
Labour

(h) Decree of the Lieutenant General No.263 of 10 May 1945.
Extending the time limits for the supervisory administration of the national Consortium of the autonomous institutes for popular homes.

(i)
Finance

(i) Decree of the Lieutenant General No.264 of 16 May 1945.
Modifying the organic rolls for the clerical and junior members of the Presidency of the Council of Ministers.

(j)
Public Relations

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Constituting a Commission for the Administration of the daily newspaper "Il Giornale del Mattino".

(k)
Political Section

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 May 1945.
Inapplicability of the provisions established by the law of war for stateless persons who lost their German citizenship by effect of racial legislation passed against them in Germany.

(l)
Public Health
(welfare)

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945.
Validating the dismissals of personnel previously on the rolls of the Central Office of the "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

(m)
Communications

(m) Ministerial Decree of 2 May 1945.
Authorizing an overprint on stamps of

2436
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Public Relations

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Constituting a Commission for the Administration of the daily newspaper "Il Giornale del Mattino".

(k) Political Section

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 May 1945.
Inapplicability of the provisions established by the law of war for stateless persons who lost their German citizenship by effect of racial legislation passed against them in Germany.

(l) Public Health (welfare)

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 24 May 1945.
Validating the dismissals of personnel previously on the rolls of the Central Office of the "Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia".

(m) Communications

(m) Ministerial Decree of 2 May 1945.
Authorizing an overprint on stamps of cent.10 for cent.40 as well as an overprint with the emblem of the State over the fascist emblem.

(n)

(n) Ministerial Decree of 5 May 1945.
Reinstating the Pretura Court of Civitavecchia (Court of Appeal of Rome) at its original seat.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 11 May 1945.
Dissolving the Board of Directors and the Auditing College for the Territorial Bank for Agrarian Credit of Central and Lazio (Messina) and appointing a Commissioner Extraordinary for its temporary administration.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 11 May 1945.
Conferring upon the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy, with seat in Rome, the authority to administer the property

2440

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

of the Communal Bank for Agrarian Credit of Gradoli (Viterbo).

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Revoking the authority conferred on the Rural Bank of Longobucco (Cosenza) to carry out credit transactions and appointing a Commissioner liquidator and two members of the Supervisory Committee of the same.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 17 May 1945.
substituting the Commissioner liquidator of the Rural Loans Bank "Alcantara" of Naggi (Messina).

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing two members of the Supervisory Committee for the Rural Bank of F.lli. "San Lorenzo Martire" of Zagarolo (Rome).

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 15 May 1945.
Confirming the appointment of the Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta(Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) and others.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing a president and a vice President for the Pawn Credit Bank of Sarcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(v) Agriculture

(v) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Nuoro.

(w) Finance

(w) Ministerial Decree of 17 May 1945.
substituting the liquidator for the Rural Bank of Colopezzati (Cosenza).

(x) Ministerial Decree of 19 May 1945.

2441

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing two members of the Supervisory Committee for the Rural Bank of F.lli. "San Lorenzo Martire" of Arpino (Rome).

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 16 May 1945.
Confirming the appointment of the Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta(Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) and others.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Appointing a president and a vice President for the Pawn Credit Bank of Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(v) Agriculture

(v) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Nuoro.

(w) Finance

(w) Ministerial Decree of 17 May 1945.
substituting the liquidator for the Rural Bank of Colopezzati (Cosenza).

(x) Finance

(x) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Catholic Agrarian Bank "Maria SS.ma del Mazzaro" with seat at Mazzarino (Caltanissetta).

(y) Finance

(y) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting the liquidator and two members of the Rural Bank of Castellano di Leofara (Teramo).

(z) Finance

(z) Ministerial Decree of 19 May 1945. 5077
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural and Artisans' Bank of Cammarata(Agrigento).

(aa) Finance

(aa) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Substituting the President of the Board of Directors for the Pawn Credit Bank of Teano (Naples).

6115

2442
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

2443

(bb) Finance

(bb) Ministerial Decree of 23 May 1945.
Authorizing the Bank of Messina, with seat in Messina to open branches at Rione S.Licone alla Giostra (Messina) and at Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(cc) Finance

(cc) Ministerial Decree of 31 May 1945.
Revoking Ministerial Decree of 24 April 1945, placing the "Società Italiana Commercio Oltremare" (S.I.C.O.) in liquidation, with seat in Rome under receivership.

NOTE: - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of A.M.G. territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 18 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

R. E. BERGENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-336 51-654

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 320; trimestrale » 200; Un fascicolo » 6. All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 50.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 160; semestrale » 90; trimestrale » 120. All'estero: Abb. annuo L. 300; semestrale » 170; trimestrale » 90. Un fascicolo » 6 / » 30.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie oro, fondiario, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 300; semestrale » 200. Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale » 400. Un fascicolo: Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (ingresso Via Marco Minghetti, 23-26); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 818

LEGGI E DECRETI

1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945, n. 256.
Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno . . . . . Pag. 818

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 257.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione . . . . . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 258.
Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie . . . . . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 259.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari. Pag. 823

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 261.
Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pag. 823

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.
Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano «Il Giornale del Mattino» . . . . . Pag. 825

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.
Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca . . . . . Pag. 825

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Pag. 825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 824441

Un fascicolo . . . 200 | Un fascicolo . . . 200 | Un fascicolo . . . 300
Un fascicolo . . . 6 | Un fascicolo . . . 20 | Un fascicolo . . . 30

ALLEGATO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia . . . . . { Un anno . . . . . L. 400 — ; semestrale . . . . 200 — ; Un fascicolo (fuori serie) . . . . 10 — }

(compresi i titoli ammortizzabili) { Un anno . . . . . L. 900 — ; semestrale . . . . 460 — ; Un fascicolo (il doppio del prezzo di vendita per l'Italia) }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 818

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 256.
Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno . . . . . Pag. 818

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 257.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione . . . . . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 258.
Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie . . . . . Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 259.
Aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.
Pag. 821

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 260.
Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto al Gabinetto dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 822

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 261.
Soppressione del Comitato nazionale forestale e montano.
Pag. 822

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 262.
Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario.
Pag. 823

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 263.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari.
Pag. 825

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 264.
Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pag. 825

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.
Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano «Il Giornale del Mattino» . . . . . Pag. 826

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.
Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca . . . . . Pag. 826

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
Pag. 828

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.
Soprastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato . . . . . Pag. 828

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.
Ritorno in sede della pretura di Civitavecchia (Corte di appello di Roma) . . . . . Pag. 828

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione. Pag. 829

5076

6115

245

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.
Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) . . . . . Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa . . . . . Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Acquaviva » di Raggi (Messina). Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma) . . . . . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre . . . . . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro. Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza) . . . . . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma dei Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta) . Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale del Castellano di Loriara (Teramo) . . Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento) Pag. 809

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Palermo . . . . . Pag. 809
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa . . . . . Pag. 809
Ministero dell'interno: Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944. Pag. 809
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 810
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 810

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 2-5-1945:

GRADI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(458)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor José Jorge Rodrigues dos Santos, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore S. E. il dott. José Caetano Lobo d'Avila da Silva Lima.

Roma, li 30 maggio 1945

(387)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 256.
Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788160
2446

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Roccalumera (Messina). Pag. 837

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. e San Lorenzo Martire di Zagarolo (Roma) . . . . . Pag. 838

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andrista (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre . . . . . Pag. 838

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro. Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza) . . . . . Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SSma dei Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta) . Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) . . Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camerata (Aquila) Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credit, su pegno di Teano (Napoli). Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.
Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire proprie dipendenze in Rione S. Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . . . Pag. 839

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.
Revoca del decreto Ministeriale 24 aprile 1945, con cui venne la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma . . . . . Pag. 841

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 841

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 842
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 842

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 2 GIUGNO 1945:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni. (458)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor José Jorge Rodrigues dos Santos, il quale ha presentato all'Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore S. E. il dott. José Caetano Lobo d'Avila da Silva Lima.

Roma, li 30 maggio 1945

(787)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 maggio 1945, n. 256.
Soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno.

LUOGOTENENZA DEL REGNO

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1781, con il quale venne istituita la Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, col quale furono emanate norme di coordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato con il Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, riconosciuto dalla legge 6 maggio 1928, n. 2802;

Visto il R. decreto-legge 1 ottobre 1928, n. 2880, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3001, concernente la rinunzia ai assegni o pensioni ordinarie di guerra e a polizze di assicurazione contratti, a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

favore dell'erario, per la Cassa autonoma di ammortamento;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2649, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, in forza del quale il Banco di Sicilia rinunziò, a favore della Cassa di ammortamento del debito pubblico, al contributo di dieci milioni concesso dallo Stato alla sezione di credito agrario di detta banca;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 142, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1126, col quale venne disposto il passaggio, alla Cassa di ammortamento del debito pubblico, del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 12 giugno 1862, n. 706;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 124, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, in forza del quale venne provveduto al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato;

Veduta la legge 22 maggio 1930, n. 625, con la quale venne disposta la cessazione del cessato Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico e il passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento;

Veduti i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 121, addietro; 5 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 265, e 21 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, con i quali provvedimenti fu da prima devoluto alla Cassa di ammortamento uno stanziamento annuo di 500 milioni di lire, derivante dall'aumento dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 123, poi detto stanziamento fu ridotto a 300 milioni di lire, e per ultimo sospeso;

Veduto il decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, n. 111, col quale venne approvato il regolamento per il funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379, col quale fu limitato, al 30 giugno 1934, il diritto della Cassa di ammortamento di riscuotere i proventi di cui alla lettera g), del n. 5 dell'art. 5 del decreto istitutivo;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 699, contenente modificazioni di alcune norme sull'ordinamento e sul funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2295, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, concernente la stessa procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti, a favore dell'erario;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, istituita con R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, è soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1944.

Art. 2.

I conti delle riscossioni e delle erogazioni della Cassa di ammortamento, alla fine di ciascuno dei semestri al 31 dicembre 1943, al 30 giugno 1944, e al 31 dicembre 1944, nonchè la situazione patrimoniale della cassa medesima, al 31 dicembre 1944, in deroga alle disposizioni del regolamento emanato con decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, ferma restando, sino all'esercizio 1944-1945, la disposizione dell'art. 9 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414.

Art. 3.

Gli stanziamenti del bilancio della spesa per il Ministero del tesoro, in relazione alle assegnazioni alla Cassa di ammortamento, di cui all'art. 5, lettere *d*, *e*, *f*, del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, sono ridotti a decorrere dal 31 dicembre 1944. Parimenti, a decorrere dalla medesima data verrà eliminato lo stanziamento di bilancio corrispondente all'ammontare della assegnazione speciale, attribuita alla Cassa di ammortamento in sostituzione degli interessi relativi ai titoli di rendita pubblica, già di spettanza del Consorzio nazionale, per l'ammortamento del debito pubblico, e annullati in forza del suddetto R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414; del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437; e del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 121, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711.

La rata dell'assegnazione, considerata nel precedente comma, maturata al 31 dicembre 1944, sarà versata al bilancio dello Stato, a cura della direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

La devoluzione delle somme corrispondenti al maggior provento, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, a favore della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 944181

2491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...portamento del debito pubblico, del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 2 giugno 1902, n. 166;

Veduto il R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, in forza del quale venne provveduto al rifinanziamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello stato;

Veduta la legge 22 maggio 1930, n. 835, con la quale venne disposta la cessazione del citato Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico e il passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento;

Veduti i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 424, abrogato; 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365, e 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, con i quali provvedimenti fu in prima disposto, alla Cassa di ammortamento, uno stanziamento annuale di 580 milioni di lire, derivante dall'aumento dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1930, n. 425; tale detto stanziamento fu ridotto a 300 milioni di lire e per ultimo sospeso;

Veduto il decreto Ministeriale 3 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1932, n. 111, col quale venne approvato il regolamento per il funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 30 giugno 1931, n. 1050, convertito nella legge 28 marzo 1933, n. 379, col quale fu disposto, al 30 giugno 1933, il diritto della Cassa di ammortamento di riscuotere i proventi di cui alla lettera q), del n. 5 dell'art. 5 del decreto istitutivo;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1171, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 639, contenente modificazioni di ordine interno sull'ordinamento e sul funzionamento della Cassa di ammortamento;

Veduto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2253, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 527, concernente la nuova procedura per la liquidazione delle polizze agrarie di assicurazione per i combattenti, a carico all'erario;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 151, e 5 settembre 1944, n. 202, circa la ricostituzione del Ministero del tesoro e la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Veduti i R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 191; e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, in considerazione della situazione economico finanziaria determinata dallo stato attuale di guerra;

...Vista, è soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1944.

Art. 2.

I rendiconti delle riscossioni e delle erogazioni della Cassa di ammortamento, alla fine di ciascuno dei semestri al 31 dicembre 1943, al 30 giugno 1944, e al 31 dicembre 1944, nonchè la situazione patrimoniale della stessa medesima, al 31 dicembre 1944, in deroga alle disposizioni del regolamento emanato con decreto Ministeriale 5 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1932, saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, ferma restando, sino all'esercizio 1944-1945, la disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414.

Art. 3.

Gli stanziamenti del bilancio della spesa per il Ministero del tesoro, in relazione alle assegnazioni alla Cassa di ammortamento, di cui all'art. 5, lettere *d*, *e*, *f*, del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, sono ridotti a decorrere dal 31 dicembre 1944. Parimenti, a decorrere da la medesima data verrà eliminato lo stanziamento di bilancio corrispondente all'ammontare dell'assegnazione speciale, attribuita alla Cassa di ammortamento in sostituzione degli interessi relativi ai titoli di rendita pubblica, già di spettanza del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico, e annullati in forza del suddetto R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414; del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2327; e del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711.

La rata dell'assegnazione, considerata nel precedente comma, maturata al 31 dicembre 1944, sarà versata al bilancio dello Stato, a cura della direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

La devoluzione delle somme corrispondenti al maggiore provento, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita dei tabacchi lavorati, a favore della Cassa di ammortamento, autorizzata con i Regi decreti-legge 28 aprile 1930, n. 424, e 5 gennaio 1931, n. 5, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1931, n. 1711, e 9 aprile 1931, n. 365, e sospesa con R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 955, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1581, cessa dell'avvenuto.

Art. 5.

Il conto corrente della Cassa di ammortamento, istituito presso la Banca d'Italia, è estinto, al 31 dicembre 1944, e il relativo saldo è versato dalla Banca medesima, insieme con i relativi interessi, al bilancio dello Stato.

Art. 6.

Le annualità di lire 300.000 ciascuna, aumentate del decimo, dovute dal Banco di Sicilia, in forza del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2949, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 45, saranno riscosse e versate, a cura della direzione generale del debito pubblico, al bilancio dello Stato.

Parimenti le altre attività, risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al precedente art. 2, saranno, insieme con i relativi atti, consegnate alla direzione generale del debito pubblico, che compirà o promuoverà, dalle amministrazioni statali interessate, i provvedimenti occorrenti per la liquidazione, riscossione o regolarizzazione di esse.

Art. 7.

Al R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3021, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministero del tesoro la relativa dichiarazione, esente da spesa di bollo, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco del comune, unendovi, se del caso, il certificato di iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

« Pervenuta la dichiarazione di rinunzia, la direzione generale del debito pubblico provvede perchè, da parte dell'amministrazione interessata, venga sospeso il pagamento delle rate di pensione, assegno o sopravvivenza non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare; e vengano chiuse le relative partite, in caso di rinunzia totale, o ridotte, in caso di rinunzia parziale ».

Art. 2. — Alle parole « Il Ministro per le finanze » sono sostituite le altre « Il Ministro per il tesoro ».

Art. 5. — I commi primo e secondo sono abrogati.

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« A coloro che facciano rinunzia a termini delle precedenti disposizioni, sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, dal Ministro per il tesoro, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, che sarà custodito dalla direzione generale del debito pubblico ».

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni, riconosciuta la regolarità delle polizze, per le quali sia stata o venga prestata rinunzia a favore dell'erario dello Stato, e che gli saranno inviate periodicamente dalla direzione generale del debito pubblico, ne liquida l'importo ai soli effetti contabili, previa annotazione di annullamento tanto sulle polizze che sulle corrispondenti matrici.

L'importo, per le polizze pagabili alla fine del trentennio, sarà determinato al valore attuale secondo le tabelle approvate con decreto Ministeriale 19 aprile 1920 ».

Art. 9.

Le offerte a favore dell'erario dello Stato, di titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, di buoni del tesoro ordinari, ovvero di altri valori, potranno essere dirette al Ministero del tesoro e aversi mediante dichiarazione, su carta semplice, del possessore, per i titoli o buoni al portatore, e dell'avente diritto, per gli altri titoli, buoni o valori, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

Alle dichiarazioni dovranno essere uniti i relativi titoli o valori e gli atti, eventualmente occorrenti, per la giustificazione del diritto dell'offerente, a norma delle leggi in vigore.

Le offerte sono esenti da qualsiasi tassa o imposta.

A cura della direzione generale del debito pubblico, per i titoli di debito pubblico e per i buoni del tesoro poliennali, ovvero della direzione generale del tesoro, per i buoni ordinari, sarà provveduto, previo riscontro della regolarità delle offerte e dei titoli, all'annullamento di questi ultimi e alle conseguenti riduzioni delle consistenze e dei relativi stanziamenti.

Agli offerenti sarà conferito, dal Ministro per il tesoro, il diploma di benemerenza, di cui al precedente art. 7, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, ivi considerato.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti, in relazione alla emissione del presente decreto.

Sono abrogate le norme contrarie al presente provvedimento.

Art. 11.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

2451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...zione patrimoniale di cui al precedente art. 2, saranno, insieme con i relativi atti, consegnate alla direzione generale del debito pubblico, che compirà a proprio carico, dalle amministrazioni statali interessate, i provvedimenti occorrenti per la liquidazione, riconoscimento e riconoscimento di esso.

Art. 7.

Al R. decreto-legge 1 ottobre 1928, n. 2380, convertito nella legge 29 dicembre 1928, n. 3023, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che intendano effettuare la rinunzia faranno pervenire al Ministero del tesoro la relativa dichiarazione, redatta in carta da bollo, con firma autenticata da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco del comune, nonchè, se del caso, il certificato di iscrizione o la polizza, di cui siano in possesso. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

« Pervenuta la dichiarazione di rinuncia, la direzione generale del debito pubblico provvede perchè, da parte dell'amministrazione interessata, venga sospeso il pagamento delle rate di pensione, assegno o supplemento, non ancora maturate e di quelle maturate dopo la data della dichiarazione, ma non riscosse dal titolare; e vengano chiuse le relative partite, in caso di rinuncia totale, o ridotte, in caso di rinuncia parziale ».

Art. 2. — Alle parole « Il Ministro per le finanze » sono sostituite le altre « Il Ministro per il tesoro ».

Art. 5. — I commi primo e secondo sono abrogati.

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« A coloro che facciano rinuncia a termini delle precedenti disposizioni, sarà conferito uno speciale diploma di benemerenza, dal Ministro per il tesoro, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, che sarà custodito dalla direzione generale del debito pubblico ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Limitatamente ai cointeressati per medaglie al valore militare, è ammessa la rinuncia anche a favore di enti ed istituzioni che abbiano fini di beneficenza e di educazione ed assistenza sociale, rimanendo a carico degli enti — sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro — i relativi provvedimenti e l'esibizione dei certificati di esistenza in vita del titolare, per il pagamento delle somme così devolute ».

Art. 8.

Il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2275, convertito nella legge 8 aprile 1927, n. 527, è sostituito dalla seguente disposizione:

« L'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 1 ottobre 1928, n. 2380, è sostituito dal seguente:

« Le offerte, a favore dell'erario dello Stato, di titoli di debito pubblico, compresi i buoni del tesoro poliennali, di buoni del tesoro ordinari, ovvero di altri valori, potranno essere dirette al Ministero del tesoro e specificarsi mediante dichiarazione, su carta semplice, del possessore, per i titoli o buoni al portatore, e dell'avente diritto, per gli altri titoli, buoni e valori, firma autenticata, da notaio, senza intervento di testimoni, ovvero dal sindaco. La firma dell'ufficiale autenticante è esente da legalizzazione.

Alle dichiarazioni dovranno essere uniti i relativi titoli o valori e gli atti, eventualmente occorrenti, per la giustificazione del diritto dell'offerente, a norma delle leggi in vigore.

Le offerte sono esenti da qualsiasi tassa o imposta.

A cura della direzione generale del debito pubblico, per i titoli di debito pubblico e per i buoni del tesoro poliennali, ovvero della direzione generale del tesoro, per i buoni ordinari, sarà provveduto, previa riscontro della regolarità delle offerte e dei titoli, all'annullamento di questi ultimi e alle conseguenti rettifiche delle consistenze e dei relativi stanziamenti.

Agli offerenti sarà conferito, dal Ministro per il tesoro, il diploma di benemerenza, di cui al precedente art. 7, con iscrizione del loro nome nel Libro della riconoscenza nazionale, ivi custodito.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre le didascalie, le variazioni occorrenti, in relazione alla emissione del presente decreto.

Sono abrogate le norme contrarie al presente provvedimento.

Art. 11.

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1915

UMBERTO DI SAVOIA

Peano — Soleri

Visto, *il Guardasigilli*: Teano
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1915
Atti del Governo, *registro* n. 4, *foglio* n. 87. — Visto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 252.

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario nei riguardi del trattamento di missione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva le competenze accessorie del personale ferroviario, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14 B. concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, con disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Quando la missione si svolga in una stessa località, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo dopo i primi 60 giorni e della metà dopo i 90 giorni, e cessa dopo i 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi.

Non è dovuta alcuna indennità, per il periodo di missione che ecceda i primi 180 giorni, anche nei casi previsti dai successivi articoli 12 e 14 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 258.

Facoltà al Ministro per le finanze di variare le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 165, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, di variare, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785452

2453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

corrente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 382, con disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Quando la missione si svolga in una stessa località, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo dopo i primi 60 giorni e della metà dopo i 90 giorni, e cessa dopo i 180 giorni.

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione dell'indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi.

Non è dovuta alcuna indennità per il periodo di missione che cessa i primi 180 giorni, anche nei casi previsti dai successivi articoli 12 e 14 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 10 gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 88. — FRANCA

corrente l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'abbuono ai rivenditori di generi di monopolio, convertito nella legge 1° maggio 1950, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, di variare, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, le misure dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione e sulle pietrine focaie.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PELLIZZI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 81. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 259.

Aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 49, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti legislativi Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 115, lettera *a*), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

Tabacchi lavorati:

1) sigarette	L.	1.900	al kg.
2) sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore	»	1.500	»
3) sigari comuni	»	1.000	»
4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana	»	1.500	»
5) trinciati, altri	»	980	»
6) tabacchi da fiuto	»	750	»
7) altri	»	750	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 maggio 1945, n. 260.

Revisione del trattamento economico del personale estra

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni, alle varie cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, compete il trattamento economico per stipendio iniziale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo in vigore per il personale di ruolo statale del seguenti gradi, con sede in Roma e con uguale composizione di famiglia:

di grado quinto se capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio;

di grado sesto se segretari particolari;

di grado ottavo se addetti con funzioni di concetto ai Gabinetti dei Ministri senza portafoglio;

di grado non superiore al nono se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni d'ordine.

A coloro che non abbiano la normale residenza in Roma è assegnata una indennità di alloggio nella misura di L. 1000 lorde mensili.

Gli estranei medesimi in caso di missione fuori sede, in aggiunta agli emolumenti sopra indicati, del trattamento di missione spettante a grado di equiparazione, competono, inoltre, gli eventuali premi di operosità e rendimento, nonchè — limitatamente ai capi di Gabinetto, ai segretari particolari ed agli addetti con funzioni di concetto — l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 385.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 15, lettera a), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

Tabacchi lavorati:

1) sigarette	L. 1.950	al kg.
2) sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore	» 1.900	»
3) sigari comuni	» 1.000	»
4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana	» 1.500	»
5) trinciati, altri	» 900	»
6) tabacchi da fiuto	» 750	»
7) altri	» 750	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PANTANO

Visto, il Guardasigilli: TORRE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1915, n. 269.

Revisione del trattamento economico del personale estraneo all'Amministrazione statale addetto al Gabinetto dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Ministri e Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1921, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 395;

Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati, a norma delle vigenti disposizioni, alle varie cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, oltre il trattamento economico per stipendio iniziale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo in vigore per il personale di ruolo statale dei seguenti gradi, con sede in Roma e con quello compete zione di famiglia:

di grado quinto se capi di Gabinetto dei Ministri, senza eccezione;

di grado sesto se segretari particolari;

di grado ottavo se addetti con funzioni di concetto ai Gabinetti dei Ministri senza portafoglio;

di grado non superiore al nono se addetti al Gabinetti medesimi con funzioni d'ordine.

A coloro che non abbiano a normale residenza in Roma è assegnata una indennità di alloggio nella misura di L. 1000 lorde mensili.

Gli estranei medesimi in caso di missione fuori sede, in aggiunta agli emolumenti sopra indicati, del trattamento di missione inerente a grado di appartenenza, competono, inoltre, gli eventuali pregi di operosità e rendimento, nonchè — limitatamente ai capi di Gabinetto, ai segretari particolari ed agli addetti con funzioni di concetto — l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 395.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOJA

Visto, il Guardasigilli: TORRE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1915
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1915, n. 251.

Soppressione del Comitato nazionale forestale e montano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1923, n. 704, che trasferisce alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale forestale e montano;

2455
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

Ritenuto che tale Comitato non trovasi più in grado di svolgere alcuna attività per la propaganda forestale, ed ha, di fatto, cessato di funzionare;

Ritenuta la convenienza di sopprimere il predetto Comitato, affinchè sia possibile provvedere, con criteri rispondenti alle mutate condizioni, allo svolgimento delle opere di propaganda a favore del patrimonio boschivo nazionale e dell'economia montana;

Visto l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato nazionale forestale e montano è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUALA

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 90. — PIANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 262.
Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine locate e messa del relativo diritto fisso dovuto all'Erario.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, concernente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accendifuoco automatici e delle pietrine focaie;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 103, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione convertito nella legge 1° maggio 1928, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'estrazione,

Tipo *B* - pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di m.m. 2 x 3 x 5 L. 8 ciascuna;

Tipo *C* - pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di m.m. 3 x 4 x 35,5 L. 120 ciascuna.

Art. 2.

E' istituito un nuovo tipo di pietrina focaia cilindrica tipo *D*, delle dimensioni di m.m. 3 di diametro per m.m. 3 di lunghezza da vendere al pubblico al prezzo di L. 5 ciascuna.

Art. 3.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina dei tipi anzidetti a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 febbraio 1928, n. 103, viene stabilito nella seguente misura:

per ogni pietrina del tipo *A* . . . . . L. 7,20
» » » *B* . . . . . » 7,20
» » » *C* . . . . . » 108 —
» » » *D* . . . . . » 4,50

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIETRACCI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PIANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 264.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1139, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1034, recante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924586

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale forestale e montano è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Gullo

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 56. — Ferola

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 262.
Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, concernente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accendini automatici e delle pietrine focaie;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione compreso nella legge 1° maggio 1936, n. 611;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle pietrine focaie è stabilito come segue:
Tipo A - pietrine focaie cilindriche di m/m. 2,8 di diametro per m/m. 5 di lunghezza L. 8 cinquanta;

Art. 2.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina dei tipi indicati al comma 1° dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, viene stabilito nella seguente misura:

per ogni pietrina del tipo A	L.	7,25
» » » B	»	7,20
» » » C	»	108 —
» » » D	»	4,50

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Pesenti

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 57. — Ferola

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 263.
Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale e tra gli istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto 6 giugno 1935, n. 1158, istitutivo del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari;
Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1631, recante norme per l'applicazione della detta legge;
Visti i successivi R.D. decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1532, sull'ordinamento del Consorzio predetto;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 730, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina dei commissari;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 311, col quale il signor avv. Mazzuca Emilio Antonio venne nominato commissario straordinario del Consorzio per la durata di mesi sei a decorrere dal 27 settembre 1944;
Ritenuta la necessità di prorogare per altri quattro mesi la gestione commissariale del Consorzio, mantenendo l'avv. Mazzuca nell'incarico già assegnatogli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785051

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari, conferito all'avv. Mazzoca Emilio, col decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 311, è prorogato di mesi quattro e cioè sino al 27 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 84. — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 264.

Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1925, n. 421, concernente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri allegato II n. 8 e allegato IV n. 5 al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, sono sostituite dalla tabella A annessa al presente decreto.

Primo Ministro Segretario di Stato, ai posti disponibili nel grado decimo del ruolo del personale d'ordine ed a quelli disponibili nel ruolo del personale subalterno può essere trasferito personale di pari grado di altre Amministrazioni dello Stato.

Nello stesso termine indicato nel precedente comma i posti disponibili nel grado dodicesimo di gruppo *C* possono essere conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, mediante scelta fra il personale statale, anche non di ruolo, che sia in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia non meno di cinque anni di servizio effettivo e che possegga le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto. Ove la scelta cada su personale che non rivesta il grado di applicato, la nomina è fatta al grado undicesimo lasciando vacante un posto al grado dodicesimo.

Art. 4.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di assistente per la vigilanza, soppresso nella tabella allegato A, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà classificato con la prima vacanza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 102. — FRANCA

TABELLA A

Personale d'ordine (Gruppo C)

Grado	Numero dei posti
8° Direttore d'archivio	1
9° Vice direttore	1
10° Primo archivista	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924581

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Ruini

Visto, *Il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 88. — Franca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 261.

Modificazioni ai ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri allegato II n. 8 e allegato IV n. 5 al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico del R. decreto 1° aprile 1935, n. 424.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto sono attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto, da effettuarsi entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'espletamento delle funzioni direttive di posto di la scelta cade su personale che non rivesta il grado di appellato, la nomina è fatta al grado immediatamente superiore, lasciando vacante un posto di grado corrispondente.

Art. 4.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di assistente per la vigilanza, soppresso nella tabella annessa all'allegato A, sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri

Visto, *il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 107. — Franca

TABELLA *A*

Personale d'ordine (gruppo C)

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore d'archivio	1
9°	Vice direttore	1
10°	Primo archivista	2
11°	Archivista	2
12°	Applicato	2 (*)

(*) Nella prima applicazione dell'organico di cui alla presente tabella uno dei posti potrà essere eventualmente conferito nel grado 12° ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

TABELLA *B*

Personale subalterno

	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primo commesso	1
Commesso	2

2459
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Costituzione di una Commissione per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data odierna che sottopone a gestione commissariale la Società anonima editrice de « Il Messaggero »;

Considerato che la Società anonima editrice de « Il Messaggero » cura la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino »;

Ritenuta la necessità che la gestione del commissario per quanto riguarda la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » sia assistita da una apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » il commissario della Società anonima editrice « Il Messaggero » è assistito da una apposita commissione.

Art. 2.

La commissione prevista nel precedente articolo è composta come segue:

1) avv. Giovanni Battista Barbesio;
2) dott. Benvenuto Bertoni;
3) Cesare Di Carlo.

Art. 3.

Il commissario straordinario convocherà la commissione almeno una volta al mese e riferirà sull'andamento della gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

I componenti la commissione hanno facoltà di prendere visione dei libri e dei registri della gestione e delle relative corrispondenze.

La commissione riferirà direttamente al Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

(792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.

Revoca, nei confronti degli apolidi, delle disposizioni della legge di guerra concernenti le persone di nazionalità nemica.

abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico;

Visto l'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1962, che accorda al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di ordinare che le disposizioni della legge di guerra, concernenti le persone di nazionalità nemica, non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone tra quelle indicate dal citato art. 2 della legge di guerra;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'11 gennaio 1945;

Considerata la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Decreta:

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, concernenti le persone di nazionalità nemica, non sono applicabili nei confronti degli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 maggio 1945

BONOMI

(793)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 16 aprile c. a. del commissario straordinario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia riguardante il personale dell'Opera stessa addetto alla sede centrale, per quanto concerne i licenziamenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei terri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786124

sariale la Società anonima editrice de « Il Messaggero »;

Considerato che la Società anonima editrice de « Il Messaggero » cura la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino »;

Ritenuta la necessità che la gestione del commissario per quanto riguarda la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » sia assistito da una apposita commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » il commissario della Società anonima editrice « Il Messaggero » è assistito da una apposita commissione.

Art. 2.

La commissione prevista nel precedente articolo è composta come segue:

1) avv. Giovanni Battista Barberio;
2) dott. Benvenuto Bertoni;
3) Cesare Di Carlo.

Art. 3.

Il commissario straordinario convocherà la commissione almeno una volta al mese e riferirà sull'andamento della gestione del quotidiano « Il Giornale del Mattino ».

I componenti la commissione hanno facoltà di prendere visione dei libri e dei registri della gestione e delle relative corrispondenze.

La commissione riferirà direttamente al Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSATO

(788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1945.

Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3, n. 3, del testo unico della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, che considera, fra gli altri, suddito nemico, agli effetti dell'applicazione della legge predetta, l'apolide che, per effetto di provvedimenti adottati dal governo nemico, abbia perduto la cittadinanza di uno Stato alleato o associato;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, n. 23, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7/11 gennaio 1945;

Considerata la situazione particolare in cui sono venuti a trovarsi in Italia gli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate o sino tempo in Germania;

Decreta:

Le disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, concernenti le persone di nazionalità nemica, non sono applicabili nei confronti degli apolidi che abbiano già avuta la cittadinanza tedesca e di questa siano stati privati per effetto delle disposizioni razziali emanate o sino tempo in Germania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 maggio 1945

BONOMI

(792)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 16 aprile c. a. del commissario straordinario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia riguardante il personale dell'Opera stessa addetto alla sede centrale, per quanto concerne i licenziamenti disposti sotto l'impero del soleiente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento generale 15 aprile 1926, n. 718, sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nonchè il regolamento organico per il personale degli uffici centrali approvato il 15 giugno 1935;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946028

Considerato che la situazione finanziaria dell'Istituto non consente di mantenere in servizio il personale oltre i limiti strettamente necessari alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i licenziamenti del personale già di ruolo addetto agli uffici centrali dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei confronti del personale stesso, che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Ministro: Rossoni

(783)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.

Soprastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 458;

Visto il decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 81, che ha approvato le nuove tariffe postali per l'interno del Regno;

Ritenuta l'opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, le marche per recapito autorizzato da centesimi 10, e di adibirle, pure mediante soprastampa, il nuovo stemma dello Stato recante i fasci littori, impresso nelle marche stesse;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la soprastampa delle marche per recapito autorizzato, da centesimi 10, con il valore di centesimi 40 e con il nuovo stemma dello Stato in luogo dei [illegible] recante i fasci littori.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1945.

Ritorno in sede della pretura di Civitavecchia (Corte di appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1945, n. 300;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Civitavecchia, trasferita temporaneamente per ragioni di Alleanza, ritorna, dalla data del presente decreto, nel capoluogo di Circondario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
Tupini
Il Ministro per l'interno
Romita
Il Ministro per il tesoro
Soleri

(772)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione [illegible] convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 141,

2462
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

che non sia stato riassunto in servizio alla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1945

Il Ministro: Bonomi

(792)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.

Soprastampa delle marche per recapito autorizzato da cent. 10 con il valore di cent. 40 e con il nuovo stemma dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 28 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 91, che ha approvato le nuove tariffe postali per l'interno del Regno;

Ritenuta la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, le marche per recapito autorizzato da centesimi 10, e di obliterare, pure mediante soprastampa, il vecchio stemma dello Stato recante i fasci littori, impresso nelle marche stesse;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa delle marche per recapito autorizzato, da centesimi 10, con il valore di centesimi 40 e con il nuovo stemma dello Stato in luogo del vecchio stemma recante i fasci littori.

Il nuovo valore di centesimi 40 è ingrossato in difformità su quello di centesimi 10, ed è ripetuto ai due lati di ogni marca, sotto lo stemma.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CAVALLERO

Il Ministro per il tesoro
SOGGIU

(794)

Art. 1.

La gestione straordinaria dell'Ente suddetto, costituito con decreto del Commissario di Alleanza, cessata, dalla data del presente decreto, per cessato di carica sociale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
SOGGIU

(777)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lucio (Messina) e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 5 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 gennaio 1939, n. 239, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castel Di Lucio (Messina) ed il signor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

Grupo geom. Francesco fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'amministrazione della predetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(736)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2065, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3238, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 33 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 luglio 1937;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale,

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) e nomina del commissario liquidatore e di due membri del Comitato di sorveglianza nell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevedute dalle norme suddette;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L'avv. Antonio Rizzuti fu Natale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) ed i signori Felice Tolongo fu Francesco, Rizzo Francesco fu Giovanni e De Vincenzi Pietro fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(739)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Graniti (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924684

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(776)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Graioli (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2055, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 23 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 1927;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1702;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Graioli (Viterbo) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Graioli (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prenderne in consegna, redigendone apposito verbale, lo attivo e gli oneri dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(777)

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Longobucco (Cosenza) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dalle norme anzidette;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

L'avv. Antonio Rizzuti fu Natale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede in Longobucco (Cosenza) ed i signori Felice Tatoiosco fu Francesco, Rizzo Francesco fu Giovanni e De Vincenti Pietro fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(779)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e Alcantara di Raggi (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1722;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946571

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1938, con il quale l'avv. Franco Auteri venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Franco Auteri, il dott. Angelo Messina fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi, con sede in Kaggi (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma), in liquidazione, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3239, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il dott. Francesco Savini fu Lino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);

2466
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

con il quale l'avv. Franco Amori venne nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Franco Amori, il dott. Angelo Messina fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi, con sede in Kaggi (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945.

Il Ministro: SOLARI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di PP. RR. « San Lorenzo Martire » di Zagarolo (Roma) avente sede nel comune di Zagarolo (Roma), e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

I signori Francesco Mannucci fu Paolo, Silvio Lorelli fu Eugenio e Colombo Martini fu Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa

(786)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Andretta (Avellino), Pennapiedimonte (Chieti) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il dott. Francesco Savini fu Lino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);

il sig. Angelo Di Guglielmo di Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino);

il sig. Arcangelo Finocchi di Pietro è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti);

il sig. Vincenzo Colitto fu Olindo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso);

il dott. Ludovico Censoni fu Berardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torricella Sicura (Teramo);

2671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

il sig. Seminara Antonino fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agira (Enna);

il sig. Virzì Gaetano fu Vito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cesarò (Messina);

il sig. Cherchi Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

il sig. Poren Giovanni fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(778)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 6 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dott. cav. Gioacchino Bartolone fu Carmelo e geom. Francesco Chillemi fu Antonino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 27 settembre 1943, col quale viene disposta la nomina del dott. Giuseppe Puligheddu di Sebastiano a commissario del Consorzio agrario provinciale di Nuoro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina suddetta;

Decreta:

Al dott. Puligheddu Giuseppe di Sebastiano è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 17 maggio 1945

(771) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Davide Cerbella venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza);

Considerata l'opportunità di procedere alla sosti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946281

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(778)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 746, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 6 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dott. cav. Gioacchino Bartolone fu Carmelo e geom. Francesco Chillemi fu Antonino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'avv. Mariano Scardina fu Carmelo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno suddetto, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(796)

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Puligheddu Giuseppe di Sebastiano è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Nuoro, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(771)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Davide Cerbella venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto rag. Cerbella, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Davide Cerbella, il sig. Giuseppe Filippelli di Luigi, è nominato liquidatore della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(795)

2469
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1943.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria SS.ma del Mazzaro» con sede in Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 29 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 665, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola «Maria SS.ma del Mazzaro» di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo II, del Regio decreto-legge sopraindicato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 febbraio 1938, con il quale venne, fra gli altri, nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la cennata Cassa il cav. Antonino Alberti;

Considerato che il predetto cav. Alberti è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Antonino Alberti, il sig. Giovanni Salvatore Bartolotta fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria SS.ma del Mazzaro», con sede in Mazzarino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1943

p. *Il Ministro* SOCCI

(725)

7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 665, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 febbraio 1938 con il quale, ai sensi dell'art. 86 del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Luigi Brandimarte venne nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leonforte (Enna) ed i signori rag. Alberto Lucidi, rag. Angelo Marcosi e rag. Mario Gattaccia membri del Collegio sindacale della Cassa stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del rag. Brandimarte, il quale per motivi di salute ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra e dei due sindaci signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Gattaccia, trasferitisi in altre sedi;

Decreta:

In sostituzione del rag. Luigi Brandimarte, il rag. Antonio Amoroso di Gesmaro è nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leonforte (Enna) ed in sostituzione dei signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Gattaccia, i signori rag. Alberto Tozzi fu Giuseppe e Domenico Della Schiava di Alessandro sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1943

p. *Il Ministro* SOCCI

(726)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1943.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 29 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 665, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 247701

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 2 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraindicato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 febbraio 1938, con il quale venne, fra gli altri, nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la cennata Cassa il cav. Antonino Alberti;

Considerato che il predetto cav. Alberti è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Antonino Alberti, il sig. Giovanni Salvatore Bartolotta fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro », con sede in Mazzarino (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta inerente alla predetta Cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

p. Il Ministro: SFORZA

(797)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore e di due membri della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 2 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castellano di Leofara (Teramo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraindicato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 febbraio 1938, con il quale venne, fra gli altri, nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la cennata Cassa il rag. Luigi Brandimarte;

Considerato che il predetto rag. Brandimarte è stato nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) ed i signori rag. Alberto Lucidi, rag. Angelo Mercanti e rag. Mario Cattaneo membri del Collegio sindacale della Cassa stessa;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del rag. Brandimarte, il quale per motivi di salute ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di cui sopra e dei due sindaci signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Cattaneo, regolarmente in carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Luigi Brandimarte, il rag. Antonio Amoroso di Genzano è nominato liquidatore della Cassa rurale del Castellano di Leofara (Teramo) ed in sostituzione dei signori rag. Alberto Lucidi e rag. Mario Cattaneo, i signori rag. Alberto Tozzi fu Giuseppe e Domenico Delle Scienze di Alessandro sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa rurale stessa, in liquidazione sempre in corso ordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

p. Il Ministro: SFORZA

(798)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camporotondo (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 2 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 agosto 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Camporotondo (Agrigento)

247

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945121

e messe in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 9 novembre 1939, con il quale il sig. Giuseppe Iacoponelli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è deceduto, ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Giuseppe Iacoponelli, il sig. Paolo Giarratano fu Nicolò è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camastra, con sede in Camastra (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

p. Il Ministro: SOLARI

(780)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 623, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 15 febbraio 1918, con il quale il cav. uff. Filippo Gisonni venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli);

Considerato che il predetto cav. Gisonni ha raggiunto

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1945.

Autorizzazione alla Banca di Messina, con sede in Messina, ad istituire proprie dipendenze in Rione S. Leone alla Giostra (Messina) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 623, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Messina, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Messina, società per azioni, con sede in Messina, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Messina (Rione S. Leone alla Giostra) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(801)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 21 aprile 1945, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 aprile 1945, con il quale venne sottoposto a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1169;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 21 aprile 1945, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Giuseppe Iacopomelli, il sig. Paolo Gherardini fu Nicolò è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata, con sede in Cammarata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1943.

p. Il Ministro: Soana

(768)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1943.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1938, n. 377, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 436, 10 giugno 1940, n. 833, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio 16 maggio 1938, n. 715, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di esso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 15 febbraio 1943, con il quale il cav. uff. Filippo Gisonni venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Teano (Napoli);

Considerato che il predetto cav. Gisonni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'anzidetto Monte ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Gisonni Filippo, il sig. Raffaele Terra fu Clemente è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte del credito su pegno di Teano, con sede in Teano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1943

p. *Il Ministro*: Soana

(803)

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1938, n. 377, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 436, 10 giugno 1940, n. 833, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Messina, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Messina, società per azioni, con sede in Messina, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Messina (Rione S. Leone alla Gostra) e in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1943

Il Ministro: Soana

(881)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1943.

Revoca del decreto Ministeriale 24 aprile 1943, concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 aprile 1943, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1039;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 24 aprile 1943, con il quale venne sottoposta a sequestro la Società Italiana Commercio Oltremare « S.I.C.O. » in liquidazione, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1943

(893) *Il Ministro*: Soana

AVVISO DI RETTIFICA

Il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 110, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di L. 300.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1945, n. 82, è stato erroneamente indicato, sia nel sommario che nel titolo, con la data del 5 maggio 1945, anziché con la data del 10 marzo 1945.

2473
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 25 maggio 1945, è stata prorogata fino al 6 ottobre 1945 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Vincenzo Torres.

(782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa.

Con R. decreto 8 luglio 1943, n. 293, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1943, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazioni « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa, come deliberato dai proprietari interessati nell'adunanza tenutasi in Canicattini Bagni il 29 marzo 1942.

(783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati Comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascuno indicato, a contrarre, col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune di Frassano, decreto interministeriale 10 marzo 1945, n. 361, importo mutuo L. 1.200.000;

Comune di Tarano, decreto interministeriale 21 marzo 1945, n. 856, importo mutuo L. 1.000.000;

Comune di Viterbo, decreto interministeriale 6 giugno 1945, n. 6091, importo mutuo L. 1.500.000.

p. Il Ministro: VICINANZA

(784)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

All'art. 1 e n. 5 del decreto Ministeriale 15 aprile 1945, relativo alla costituzione della Commissione centrale preposta al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28 aprile 1945, il nome del rappresentante del Ministero del tesoro deve leggersi Crescenzo Giovanni e non Cundillo Michele.

(805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 maggio 1945 - N. 126

Rendita 3,50 % 1906	L.	110 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,90
Id. 3 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,85

Media dei titoli del 30 maggio 1945 - N. 127

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90 —
Id. 3 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,75

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2474
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 25 maggio 1885, è stata prorogata fino al 6 ottobre 1915 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Potenza, affidata al commissario sig. Vincenzo Torrisi.

(782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione «Acque Cardinali» in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa.

Con R. decreto 8 luglio 1943, n. 230, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1943, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione «Acque Cardinali» in agro di Canicattini Bagni, provincia di Siracusa, come deliberato dai proprietari interessati nell'adunanza tenutasi in Canicattini Bagni il 28 marzo 1943.

(783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio 1944 i sottoindicati Comuni sono stati autorizzati, col decreto interministeriale a fianco di ciascuno indicato, a contrarre, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, i seguenti mutui:

Comune di Frosinone, decreto luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 261, importo mutui L. 1.250.000;

Comune di Terlizzi, decreto interministeriale 21 marzo 1945, n. 356, importo mutui L. 1.000.000;

Comune di Viterbo, decreto interministeriale 26 gennaio 1945, n. 0056, importo mutui L. 1.500.000.

p. il Ministro Vicentini

(784)

Condizioni Michelin

(805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 29 maggio 1945 - N. 120

Rendita	5 %	1936	L. 110 —
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 98,10
Redimibile	3,50 %	1934	» 89,90
Id.	5 %	1936	» 98,30
Obbligaz.	Venezia	3,50 %	» 95 —
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1945)	» 97,15
Id.	5 %	(15 febbraio 1947)	» 96,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,90
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,90
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,85

Media dei titoli del 30 maggio 1945 - N. 121

Rendita	5 %	1936	L. 109 —
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 98,10
Redimibile	3,50 %	1934	» 90 —
Id.	5 %	1936	» 98,25
Obbligaz.	Venezia	3,50 %	» 96,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1945)	» 97,15
Id.	5 %	(15 febbraio 1947)	» 96,05
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,75

SANTI BUTALA, gerente

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - A. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2479

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 59 del 17 maggio 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 210.

Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

2477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 210.

Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Riconosciuta la necessità di provvedere al funzionamento delle prime e seconde classi di detta scuola a decorrere dall'anno scolastico 1941-42;

Considerato che per la direzione di dette classi e per l'insegnamento della matematica e del disegno nelle medesime si deve provvedere a norma degli articoli 24 e 25 della legge citata;

Considerato che i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media possono sorgere dall'anno scolastico 1941-42, perchè ad ogni classe corrisponde un posto di ruolo;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di stabilire i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle suddette scuole;

Veduto il R. decreto 28 maggio 1942, n. 1325, per effetto del quale sono stati determinati i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie della scuola media;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941 i posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media sono determinati in conformità delle tabelle *A*, *B* e *C*, annesse al presente decreto, viste e firmate dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 25. — FRASCA

2478
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA 4.

Cattedre di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie per le prime e seconde classi di scuola media funzionanti presso i Regi Ginnasi

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Numero cattedre di ruolo dal 1940			Numero delle prime classi di scuola media	Sezioni di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1941				
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		autorizzate da costituire	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale	Per nuove prime classi di scuola media istituite dal 1941	Per seconde classi di scuola media istituite dal 1941 in seguito alla istituzione di nuove prime classi	
1	Abbazia	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
2	Acireale	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
3	Acqui	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
4	Adriano	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
5	Adria	3	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2	
6	Agrigento	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
7	Ala	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
8	Alatri	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
9	Alba	1	1	1	1	1	1	4	1	—	4	1	5	3	—	
10	Albano	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
11	Albenga	2	1	1	2	1	1	2	1	—	2	1	3	—	—	
12	Alcamo	4	3	2	4	3	2	4	1	—	4	1	5	—	—	2 cattedre in meno nelle seconde classi.
13	Alessandria	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
14	Alghero	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
15	Altamura	1	3	3	4	3	3	4	3	2	4	5	9	—	2	
16	Amalfi	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
17	Ancona	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
18	Andria	4	3	2	4	3	2	4	3	—	4	3	7	—	—	
19	Aosta	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
20	Apuania Carrara	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
21	Apuania Massa	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
22	Arezzo	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
23	Ariano Irpino	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
24	Arpino	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	6	—	2	
25	Ascoli Piceno	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	—	
26	Assisi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
27	Asti	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero progressivo	ISTITUTO	Classi esistenti: Prime classi di scuola media	Classi esistenti: II classe di scuola media	Classi esistenti: III classe di scuola media	Num. cattedre di filosofia: I classe di scuola media	Num. cattedre di filosofia: II classe di scuola media	Num. cattedre di filosofia: III classe di scuola media	Numero delle prime classi di scuola media	Secondo le disposizioni della Legge: esistenti da conformarsi	Secondo le disposizioni della Legge: di nuova istituzione	Numero cattedre di fisica dal 1910-11: I classi	Numero cattedre di fisica dal 1910-11: II classi	Numero cattedre di fisica dal 1910-11: Totale	Per la nomina a prima cattedra: posti istituiti dalla legge	Per la nomina a prima cattedra: posti istituiti dal 1° luglio 1911 in poi, avvertendo se in corso o di nuova istituzione	Osservazioni
1	Abbazia	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1	
2	Acireale	3	2	2	3	2	2	3	1	—	1	3	4	1	1	
3	Acqui	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	2	3	1	1	
4	Adrano	3	2	2	3	2	2	3	1	—	1	3	3	—	1	
5	Adria	3	2	2	3	2	2	4	2	—	2	4	4	1	2	
6	Agrigento	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
7	Aia	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
8	Alatri	2	2	2	2	2	2	2	1	—	2	2	4	—	—	
9	Alba	1	1	1	1	1	1	4	1	—	4	1	5	3	—	
10	Albano	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
11	Alberga	2	1	1	2	1	1	2	1	—	2	1	3	—	—	
12	Alcamo	4	3	2	4	3	2	4	1	—	4	1	5	—	—	2 cattedre in meno nelle seconde classi.
13	Alessandria	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
14	Alghero	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
15	Altamura	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	3	7	—	1	
16	Amalfi	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
17	Ancona	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
18	Andria	4	3	2	4	3	2	4	3	—	4	3	7	—	1	
19	Aosta	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
20	Apuania Carrara	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
21	Apuania Massa	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
22	Arezzo	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
23	Ariano Irpino	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
24	Arpino	3	1	1	3	1	1	3	1	2	3	3	6	—	2	
25	Ascoli Piceno	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	1	
26	Assisi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
27	Asti	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
28	Atri	1	1	1	1	1	1	1	1	—	2	1	3	—	—	
29	Augusta	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	5	—	2	
30	Avellino	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
31	Aversa	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6	12	—	3	
32	Avezzano	5	5	4	5	5	4	5	5	—	5	5	10	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.
33	Bagheria	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
34	Barcellona	5	4	3	5	4	3	5	4	1	5	5	10	—	1	
35	Bari	11	6	6	11	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	3 cattedre in meno nelle prime classi

2480
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1913-14 — Classi effettuali: Prima classe (Prima sezione)	Classi effettuali: II classe (II sezione)	Classi effettuali: III classe (III sezione)	Scuole complementari annesse: Prima classe (Prima sezione)	Scuole complementari annesse: II classe (II sezione)	Scuole complementari annesse: III classe (III sezione)	Anno scolastico 1914-15 — Numero delle classi (Sezioni)	Frequentate da alunne (N. delle sezioni: I	II	Totale)	Numero delle classi (Sezioni)	Frequentate da alunne (N. delle sezioni: I	II	Totale)	Nuove categorie: Per la prima classe (Numero delle classi)	Per la prima classe (Numero delle sezioni)	Per la seconda classe (Numero delle classi)	Per la seconda classe (Numero delle sezioni)	Osservazioni
36	Barletta	3	3	3	3	3	3	6	3	3	6	5	11	1	1	1	1			
37	Bassano del Grappa	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	2	4	1	1					
38	Belluno	2	1	1	2	1	1	3	1	2	3	3	6	1	1					
39	Benevento	2	3	2	3	2	4	6	3	3	6	7	13	—	—	2	2			Una cattedra in meno nella prima classe.
40	Bergamo	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	—	1	1			
41	Biella	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	3	5	2	2	1	1			
42	Brindisi	3	3	3	3	3	3	5	3	1	4	4	8	—	—	1	1			
43	Bologna «Carducci»	3	3	3	3	3	3	5	3	2	5	6	11	—	—	4	4			2 cattedre in meno nella prima classe.
44	Bologna «Galvani»	3	5	6	5	5	6	8	5	—	8	7	15	3	—					
45	Bologna «Minghetti»	6	5	5	6	5	5	8	5	3	8	8	16	3	3					
46	Bolzano	2	2	2	2	2	2	2	1	—	2	1	3	—	—					Una cattedra in meno nell'ultima delle classi
47	Bosa	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	1	1			
48	Bra	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	1	1			
49	Brescia	6	4	4	6	4	4	5	4	2	6	6	11	—	—	2	2			Una cattedra in meno nelle prime classi.
50	Bressanone	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	—	1	1			
51	Brindisi	3	2	2	3	2	2	3	2	2	4	5	9	—	—	3	3			
52	Brunico	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—					
53	Busseto	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	—	1	1			
54	Busto Arsizio	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	—	1	1			
55	Cagliari «Dettori»	5	5	5	5	5	5	8	5	3	8	7	15	—	—	3	3			
56	Cagliari «Pintor»	8	5	4	8	5	4	8	5	3	8	8	16	—	—	1	1			
57	Caltagirone	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	1	1			
58	Caltanissetta	3	3	3	3	3	3	3	3	1	4	4	8	—	—	1	1			
59	Camerino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—					
60	Campobasso	5	3	3	5	3	3	6	3	3	6	6	12	1	3					
61	Canicattì	3	3	2	3	3	2	6	3	1	6	4	10	1	1					
62	Candiano	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	2	6	1	1					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2481

	ps																		
38	Belluno	2	1	1	2	1	1	3	1	2	3	5	6	1	13	—	2	Con cattedra in maggiorità nelle prime classi.
39	Benevento	7	5	4	7	5	4	6	5	11	6	17	13	—	1			
40	Bergamo	4	3	3	4	3	3	4	3	7	4	11	8	—	1			
41	Biella	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	5	4	1	1			
42	Bitonto	3	2	2	3	2	2	3	2	5	3	8	6	2	4			
43	Bologna «Carducci»	2	2	2	2	2	2	4	2	6	4	10	11	—	2			Con cattedra in maggioranza nelle prime classi.
44	Bologna «Galvani»	5	5	6	5	5	6	8	5	—	8	8	13	3	—			
45	Bologna «Minghetti»	6	6	6	6	5	5	8	6	3	8	8	16	3	3			
46	Bolzano	2	2	2	2	2	2	3	1	—	2	1	3	—	—			Con cattedra in maggioranza nelle prime classi.
47	Bosa	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—			
48	Bra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	—	1			
49	Brescia	6	4	4	6	4	4	5	4	9	5	14	11	—	2			Con cattedra in maggioranza nelle prime classi.
50	Bressanone . . .	2	1	1	2	1	1	2	1	3	2	5	4	—	1			
51	Brindisi	3	2	2	3	2	2	3	2	5	3	8	10	—	3			
52	Bronte	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	—	—			
53	Bugeto	2	1	1	2	1	1	2	1	3	2	5	4	—	1			
54	Busto Arsizio . .	4	3	2	4	3	2	4	3	7	4	11	8	—	1			
55	Cagliari «Dettori»	8	5	5	8	5	5	8	5	13	8	21	15	—	2			
56	Cagliari «Pintor»	8	5	4	8	5	4	8	5	13	8	21	16	1	3			
57	Caltagirone . . .	3	2	2	3	2	2	3	2	5	3	8	7	—	1			
58	Caltanissetta . . .	3	2	2	3	2	2	3	2	5	3	8	8	—	1			
59	Camerino	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	—	—			
60	Campobasso . . .	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3	9	6	1	3			
61	Canicattì	3	2	2	3	2	2	3	2	5	3	8	10	1	1			
62	Capodistria . . .	2	1	1	2	1	1	2	1	3	2	5	5	1	1			
63	Carmagnola . . .	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	—	—			
64	Casale Monferrato.	2	1	1	2	1	1	2	1	3	2	5	4	—	1			
65	Cassinaggiore . .	2	1	1	2	1	1	2	1	3	2	5	4	—	1			
66	Caserta	3	3	2	3	2	2	4	3	1	4	5	8	1	1			
67	Cassino	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	5	8	—	1			
68	Castellammare del Golfo	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	3	6	—	—			
69	Castellammare di Stabia.	6	4	3	6	4	3	6	4	1	6	5	11	—	1			

2482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTI	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						Classe di concorso	Osservazioni
		Classi governative			Sezioni governative di classi del corso inferiore			Classi governative			Sezioni governative di classi del corso inferiore				
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Seconde classi di scuola media	Quarte classi di scuola media	Sezioni governative di classi del corso superiore	I classi	II classi	Totale		
70	Castelvetrano	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1
71	Castiglion delle Stiviere	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1
72	Castiglion Fiorentino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1
73	Castrovillari	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1
74	Catanzaro	3	3	3	2	2	2	3	3	1	2	2	4	—	2
75	Catania - Cutelli	10	7	6	10	4	3	10	8	3	5	5	10	—	3
76	Catania - Spedalieri	10	7	6	10	4	3	10	8	3	6	6	12	—	3
77	Catanzaro	6	4	3	6	4	3	4	4	1	1	1	2	—	1
78	Cattaro	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	Il ginnasio è stato istituito con R. decreto 21 ottobre 1941 a decorrere da 1° ottobre 1941.
79	Cava Dei Tirreni	3	3	3	3	3	3	4	3	1	2	2	4	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
80	Cecina	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
81	Celalò	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
82	Conto	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
83	Cerignola	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
84	Cesena	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
85	Cetraro	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	
86	Chiavasco	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	
87	Chiari	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
88	Chiavari	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
89	Chieri	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
90	Chioggia	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
91	Città di Castello	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
92	Cittanova	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	
93	Cividale	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	
94	Civitavecchia	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2 4 8 3

70	Castelvetrano . .	3	2	2	3	3	2	3	3	1	3	4	6	—	1		
71	Castiglion delle Stiviere	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—		
72	Castiglion Fiorentino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
73	Castrovillari . . .	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	1	3	1	—		
74	Catania - Cattedre	10	7	7	10	7	7	10	7	4	10	11	21	—	4		
75	Catania - Speciali	10	5	6	10	7	6	10	7	3	10	10	20	—	3		
76	Catanzaro	6	4	3	6	4	3	7	4	2	6	6	12	2	2		
77	Catenanuova . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—		Il comune è stato istituito con R. decreto 21 ottobre 1941 e decorre da 1° ottobre 1941.
78	Cava dei Tirreni .	3	2	2	3	3	3	3	3	2	4	5	9	—	2		Una cattedra in meno nelle prime classi.
79	Cecina	2	2	1	2	2	1	2	1	—	2	1	3	—	—		Una cattedra in meno nelle seconde classi.
80	Cefalù	3	2	2	3	3	2	4	2	1	4	3	7	1	1		
81	Cento	3	2	1	3	3	2	3	2	1	3	2	5	1	1		
82	Cerignola	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—		
83	Cesena	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
84	Cetraro	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
85	Chiavari	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
86	Chiavenna	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—		
87	Chieri	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—		
88	Chiavari	3	2	2	3	2	2	3	2	—	2	2	4	—	1		Una cattedra in meno nelle prime classi.
89	Chieri	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
90	Chieti	3	2	2	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—		
91	Città di Castello .	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
92	Cittanova	2	1	1	2	1	1	2	1	—	2	1	3	—	—		
93	Cividale	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—		
94	Civitavecchia . .	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—		
95	Codogno	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	2	5	1	1		
96	Comiso	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
97	Como	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
98	Conversano . . .	4	3	3	4	3	3	4	3	—	4	3	6	—	—		Una cattedra in meno nelle seconde classi.
99	Corato	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	6	—	—		Istituito dal 1° ottobre 1941.
100	Corleone	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1		

2484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41						Anno scolastico 1941-42						Nuove cattedre		Osservazioni
		Classi esistenti			Numero delle cattedre di ruolo (1-10-40)			Numero delle prime classi	Secondo di cui di seconda parallela		Numero delle cattedre di ruolo dal 1-10-41			Per nuove prime classi (obbligo dal 1941)	Per trasformazione di classi (dal 1-10-41 in poi) e per aumento di numero di quelle esistenti	
		Prime classi di regola (media)	II classi di passaggio	III classi di approdo	Prime classi di regola (media)	II classi di passaggio	III classi di approdo		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
101	Correggio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
102	Cortona	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1	
103	Cosenza	6	4	5	6	4	5	4	4	—	4	6	10	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.
104	Crema	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
105	Cremona	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
106	Crotone	3	2	2	3	2	2	4	2	2	1	4	8	1	2	
107	Cuneo	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	—	
108	Desenzano del Garda	2	2	1	2	2	1	3	2	—	3	2	5	1	—	
109	Eboli	4	3	3	4	3	3	6	3	1	6	4	10	2	1	
110	Empoli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
111	Enna	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
112	Erice	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	5	2	1	
113	Este	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
114	Fabriano	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
115	Faenza	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	2	5	1	—	
116	Fano	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
117	Feroatino	3	1	1	3	1	1	3	1	2	3	3	6	1	2	
118	Fermo	6	3	3	6	3	3	8	3	3	8	6	14	2	3	
119	Ferrara	6	3	4	6	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
120	Fidenza	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
121	Firenze « Dante »	8	3	3	8	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	4 cattedre in meno nelle prime classi.
122	Firenze « Galilei »	7	4	4	7	4	4	4	4	3	4	7	11	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
123	Firenze « Michelangelo »	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—	
124	Firenze « Machiavelli »	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
125	Fiume	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	

2485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41						Anno scolastico 1941-42						Nuove cattedre		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Sezioni di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1°-10-41			Per aumento prime classi istituite dal 1941	Per aumento classi dal 1°-10-41 in base alla popolazione scolastica e alle leggi vigenti	
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		definitive di trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
101	Correggio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
102	Cortona	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
103	Cosenza	5	4	5	6	4	5	4	4	2	4	6	10	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.
104	Crema	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
105	Cremona	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
106	Crotone	3	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2	
107	Cuneo	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	—	
108	Desenzano del Garda	2	2	1	2	2	1	3	2	—	3	2	5	1	—	
109	Eboli	4	3	3	4	3	3	6	3	1	6	4	10	2	1	
110	Empoli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
111	Enna	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
112	Eboli	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	5	2	1	
113	Este	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
114	Fabriano	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
115	Faenza	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	2	5	1	—	
116	Fano	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
117	Ferentino	3	1	1	3	1	1	3	1	2	3	3	6	—	2	
118	Fermo	6	3	3	6	3	3	8	3	3	8	6	14	2	3	
119	Ferrara	6	3	4	6	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
120	Fidenza	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
121	Firenze «Dante»	8	3	3	8	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	4 cattedre in meno nelle prime classi.
122	Firenze «Galileo»	7	4	4	7	4	4	4	4	3	4	7	11	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
123	Firenze «Michelangelo»	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—	
124	Firenze «Machiavelli»	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
125	Fiume	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2487

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Numero delle classi funzionanti dal 16-10-40			Numero delle prime classi di regolare istituzione	Seconde cl. di nuova istituzione		Numero delle classi funzionanti dal 1°-10-41			Per nuove prime classi istituite dal 1941-42	Per trasformazione classi dal 1-10-41 in seguito all'aumento degli alunni	
		Prime classi di nuova istituzione	II classe di ampliamento	III classe di ampliamento	Prime classi di regolare istituzione	II classi di ampliamento	III classi di ampliamento		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
101	Correggio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
102	Cortona	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
103	Cosenza	6	4	5	6	4	5	4	4	2	4	6	10	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.
104	Creton	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
105	Crotone	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	1	1	
106	Crotone	3	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2	
107	Cuneo	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	1	—	
108	Desenzano del Garda	2	2	1	2	2	1	3	2	—	3	2	5	1	—	
109	Eboli	4	3	3	4	3	3	6	3	1	6	4	10	2	1	
110	Empoli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
111	Enna	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
112	Erice	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	5	2	1	
113	Este	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
114	Fabriano	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
115	Faenza	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	2	5	1	—	
116	Fano	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
117	Ferentino	3	1	1	3	1	1	3	1	2	3	3	6	—	2	
118	Fermo	6	3	3	6	3	3	8	3	3	8	6	14	2	3	
119	Ferrara	6	3	4	6	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
120	Fidenza	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
121	Firenze « Dante »	8	3	3	8	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	4 cattedre in meno nelle prime classi.
122	Firenze « Galileo »	7	4	4	7	4	4	4	1	3	4	7	11	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
123	Firenze « Michelangelo »	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—	
124	Firenze « Machiavelli »	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
125	Fiume	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	1	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924871

101	Correggio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—		
102	Cortona	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
103	Cosenza	6	4	5	6	6	5	4	4	2	4	6	10	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.	
104	Crema	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—		
105	Cremona	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1		
106	Crotone	3	2	2	3	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2		
107	Cuneo	3	3	2	3	3	2	3	3	—	3	3	6	—	—		
108	Desenzano del Garda	2	2	1	2	2	1	3	2	—	3	2	5	1	—		
109	Elba	4	3	3	4	3	3	6	3	1	5	4	10	2	1		
110	Empoli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
111	Enna	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1		
112	Esino	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	2	5	2	1		
113	Este	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—		
114	Fabriano	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—		
115	Faenza	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—		
116	Fano	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1		
117	Ferentino	3	1	1	3	1	1	3	1	2	3	3	6	1	2		
118	Fermo	6	3	3	6	3	3	8	3	3	8	6	14	2	3		
119	Ferrara	6	3	4	6	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
120	Fidenza	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
121	Firenze « Dante »	8	3	3	8	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	4 cattedre in meno nelle prime classi.	
122	Firenze « Galilei »	7	4	4	7	4	4	4	4	3	4	7	11	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.	
123	Firenze « Michelangelo »	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—		
124	Firenze « Machiavelli »	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
125	Fiume	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
126	Foggia	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	1	2		
127	Foligno	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1		
128	Fondi	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—		
129	Forlì	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—		
130	Formia	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	1	1		
131	Fossano	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
132	Francavilla Fontana	3	2	2	3	2	2	5	2	1	5	3	8	2	1		
133	Frosinone	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—		
134	Frosolone	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1		

2488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1944-45: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Num. cattedre di ruolo dal 1-10-44: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Anno scolastico 1944-45: Numero delle prime classi di scuola media autorizzate	Secondo el. di scuola media: definitivi da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1-10-44: I classi	II classi	Totale	Nuovo esercizio: Per la nuova prima classe autorizzata dal Provveditore	Per la seconda classe (per la sola classe del primo anno di esercizio) e per le successive classi di quinto transitorio	Osservazioni
135	Galatina	4	3	3	4	3	3	6	3	—	6	5	11	2	—	
136	Gallipoli	5	3	2	3	3	2	5	3	—	5	5	10	—	—	
137	Gela	4	2	3	4	2	3	5	2	—	5	4	9	1	—	
138	Genova «Colombo»	8	5	5	8	5	5	8	5	—	8	8	16	—	3	
139	Genova «Doria»	10	6	5	10	6	6	12	6	—	12	10	22	2	4	
140	Genova «Mazzini»	3	2	2	3	2	2	6	2	—	6	4	10	3	2	
141	Giarre	2	2	2	2	2	2	5	2	—	5	4	9	3	2	
142	Gioia del Colle	4	3	2	4	3	2	5	3	—	5	3	8	1	—	
143	Giovinazzo	2	2	2	2	2	2	3	2	—	2	2	4	—	—	
144	Gorizia	2	3	3	2	3	3	3	2	—	3	2	5	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
145	Gradisca	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
146	Grosseto	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
147	Gubbio	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	2	5	2	1	
148	Imola	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
149	Imperia	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
150	Ischia	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
151	Isernia	3	2	2	3	2	2	2	2	1	3	3	6	—	1	
152	Ivrea	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
153	Jesi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
154	La Maddalena	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
155	Lanciano	3	3	2	3	3	2	5	3	—	5	3	8	2	—	
156	L'Aquila	5	4	3	5	4	3	5	4	1	5	5	10	—	1	
157	Larino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
158	La Spezia	7	4	4	7	4	4	6	4	3	6	7	13	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
159	Lecce	8	5	5	8	5	5	8	5	3	8	8	16	—	3	
160	Legnago	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
161	Lesmforte	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
162	Licata	5	3	2	5	3	2	5	3	1	5	4	9	—	1	
163	Littoria	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
164	Livorno	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
165	Lodi	5	4	3	5	4	3	6	4	1	6	5	11	1	1	
166	Lodi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

136	Gallipoli	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
137	Gela	4	2	3	4	2	3	5	2	2	3	4	9	1	2	
138	Genova «Colombo»	8	5	5	8	5	5	8	5	3	8	8	16	—	3	
139	Genova «Doria»	10	6	6	10	6	6	12	6	4	12	10	22	2	4	
140	Genova «Mazzini»	3	2	2	3	2	2	6	2	2	6	4	10	3	2	
141	Giarre	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	4	9	3	2	
142	Gioia del Colle	4	3	2	4	3	2	5	3	1	5	3	8	1	—	
143	Giovinazzo	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	—	—	
144	Gorizia	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	2	5	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
145	Gradisca	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
146	Grosseto	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	—	—	
147	Gubbio	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	5	2	1	
148	Imola	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	5	1	1	
149	Imperia	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	1	—	
150	Ischia	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
151	Isernia	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
152	Ivrea	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
153	Jesi	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	4	—	—	
154	La Maddalena	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
155	Lanciano	3	3	2	3	3	2	5	3	1	5	3	8	2	—	
156	L'Aquila	5	4	3	5	4	3	5	4	1	5	5	10	—	1	
157	Larino	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	—	—	
158	La Spezia	7	4	4	7	4	4	6	4	3	6	7	13	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
159	Lecce	8	5	5	8	5	5	8	5	3	8	8	16	—	3	
160	Legnago	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
161	Leonforte	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
162	Licata	5	3	2	5	3	2	5	3	1	5	4	9	—	1	
163	Littoria	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
164	Livorno	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
165	Loeri	5	4	3	5	4	3	6	4	1	6	5	11	1	1	
166	Lodi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
167	Lovere	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
168	Lubiana	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con R. decreto 17 agosto 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.
169	Lucca	3	2	2	3	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nella prime classi.

2490
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

Numero d'ordine	DISTRETTO	ANNO SCOLASTICO 1939-40						ANNO SCOLASTICO 1944-45						POSTI CATTEDRE		OSSERVAZIONI
		Corsi esistenti			Numero effettivo di classi funzionanti			Numero di classi che si sarebbero dovute costituire	Numero di classi che si sono costituite	Numero effettivo di classi funzionanti						
		Prime classi (o corsi)	Seconde classi (o corsi)	Terze classi (o corsi)	Prime classi	Seconde classi	Terze classi			I classi	II classi	III classi	Totale	Vacanti	Coperti	
170	Lucera	2	2	2	2	2	2	2	2	—	3	2	5	1	—	
171	Lugo	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
172	Macerata	1	2	1	1	2	1	1	2	—	1	2	3	—	—	
173	Maddaloni	4	3	3	4	3	3	3	3	1	4	4	8	—	1	
174	Marsala	4	2	2	4	2	2	3	2	1	5	1	6	1	2	
175	Mantova	4	2	2	4	2	2	3	2	2	5	4	7	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
176	Marsala	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
177	Mariana Franga	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
178	Massa Marittima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
179	Matera	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	5	9	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
180	Mazara del Vallo	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	1	
181	Merano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
182	Messina «La Farina»	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
183	Messina «Maurolico»	9	6	6	9	6	6	9	6	3	9	9	18	—	3	
184	Milano «Beccaria»	6	4	4	6	4	4	7	4	2	7	6	13	1	2	
185	Milano «Berchet»	9	5	6	9	5	6	10	6	3	10	9	19	1	4	
186	Milano «Carducci»	12	7	6	12	7	6	12	7	5	12	12	24	—	5	
187	Milano «Manzoni»	8	6	6	8	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
188	Milano «Parini»	11	7	6	11	7	6	9	7	4	9	11	20	—	4	Due cattedre in meno nelle prime classi.
189	Milano	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
190	Mirandola	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
191	Mistretta	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
192	Modena	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
193	Modica	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
194	Molfetta	6	3	2	6	3	2	6	3	3	6	6	12	—	3	
195	Mondovì	1	1	2	1	1	2	3	1	1	3	2	5	2	1	
196	Monopoli	3	2	2	3	2	2	4	3	1	4	3	7	1	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924249

177	Lugo	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
178	Macerata	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
179	Maddaloni	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
180	Maglie	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	7	—	2	
181	Mantova	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	7	—	2	Una cattedra è data nelle prime classi.
182	Marsala	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
183	Martina Franca	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3	6	—	1	
184	Massa Marittima	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
185	Matera	5	3	3	5	3	3	4	3	3	4	5	9	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
186	Mazara del Vallo	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
187	Mercato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
188	Messina «La Farina»	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
189	Messina «Maurolico»	9	6	6	9	6	6	9	6	3	9	9	18	—	2	
190	Milano «Beccaria»	6	4	4	6	4	4	7	4	3	7	6	13	1	2	
191	Milano «Beccaria»	9	6	6	9	6	6	10	6	4	10	9	19	1	4	
192	Milano «Cardano»	12	7	6	12	7	6	12	7	5	12	12	24	—	5	
193	Milano «Manzoni»	8	6	6	8	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
194	Milano «Parini»	11	7	6	11	7	6	9	7	4	9	11	20	—	4	Due cattedre in meno nelle prime classi.
195	Milazzo	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
196	Mirandola	3	2	2	3	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
197	Modena	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
198	Modena	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
199	Modica	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
200	Modica	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	6	12	—	3	
201	Modugno	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	3	6	—	1	
202	Monopoli	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
203	Montecalvo	4	1	1	4	1	1	3	1	2	3	3	8	3	2	
204	Montepulciano	5	1	1	5	1	1	4	1	3	4	5	9	—	4	Una cattedra in meno nelle prime classi.
205	Monza	6	3	3	6	3	3	4	3	2	4	5	9	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
206	Morcone	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
207	Napoli «Garibaldi»	12	8	6	12	8	6	12	8	4	12	12	24	—	4	
208	Napoli «Genovesi»	8	8	8	8	8	8	8	8	—	8	8	16	—	—	
209	Napoli «Sarnelli»	11	7	7	11	7	7	11	7	4	11	11	22	—	4	

2492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1944-45 — Classi esistenti: I classe	II classe	III classe	ANNO SCOLASTICO 1944-45 — Numero complessivo delle classi esistenti dal 15-10-44: I classe	II classe	III classe	ANNO SCOLASTICO 1945-46 — Numero delle classi: Numero della prima classe (maschile o mista)	Aumento di classe: a) per aumento di popolazione scolastica	b) per nuova istituzione	Numero complessivo delle classi dal 15-10-45: I classe	II classe	III classe	NOMINE ALLA CATTEDRA — Ore di lezione settimanali	Numero complessivo delle classi dal 15-10-45 per le quali occorre nominare altrettanti titolari	Osservazioni
204	Napoli «Umberto I»	14	8	8	14	8	8	14	8	4	14	12	26	—	4	
205	Napoli «Vico»	10	6	6	10	6	6	10	6	4	10	10	20	—	4	
206	Napoli «Vittorio Emanuele»	10	6	6	10	6	6	10	6	4	10	10	20	—	4	
207	Nardò	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
208	Nicastro	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	5	10	—	2	
209	Nicosia	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
210	Nicotera	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
211	Novara	7	4	4	7	4	4	9	1	4	9	8	17	2	4	
212	Nola	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
213	Noto	4	3	2	4	3	2	4	3	1	4	4	8	—	1	
214	Novara	3	3	3	3	3	3	4	3	—	3	3	7	1	—	
215	Novi Ligure	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
216	Nuoro	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
217	Orbetello	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	
218	Oristano	6	3	2	6	3	2	7	3	2	7	5	12	1	2	
219	Orvieto	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
220	Osimo	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
221	Ostuni	4	2	2	4	2	2	5	2	1	5	3	8	1	1	
222	Otranto	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
223	Oneri	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
224	Padova	5	5	5	5	5	5	9	5	4	9	9	18	4	4	
225	Palermo «Garibaldi»	7	6	5	7	6	5	7	6	1	7	7	14	—	1	
226	Palermo «Meli»	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
227	Palermo «V. Em.»	6	5	5	6	5	5	7	5	1	7	6	13	1	1	
228	Palermo «Umberto»	9	6	6	9	6	6	8	6	2	8	8	16	—	2	Una cattedra in soprannumero nelle rispettive classi.
229	Palmi	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
230	Parma	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
231	Partinico	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
232	Paterno	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
233	Patti	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	

2493

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Numero cattedre di ruolo dal 1-10-40: Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Anno scolastico 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	Numero di cl. di scuola media: derivate da trasformazione	di nuova istituzione	Numero cattedre di ruolo dal 1-10-41: I classi	II classi	Totale	Nuove cattedre: Per aumento classi (art. 1 legge 1-10-41)	Per passaggio classi (art. 2 legge 1-10-41)	Osservazioni
242	Piombino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
243	Pisa	5	4	4	5	4	4	4	4	1	4	5	9	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
244	Pistoia	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
245	Platania	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
246	Pola	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
247	Pontedera	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
248	Portoferraio	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
249	Portomaggiore	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
250	Potenza	6	3	3	6	3	3	5	3	—	5	3	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
251	Prato a Mare	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
252	Prato	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
253	Ragusa	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
254	Ravenna	3	2	2	3	2	2	5	2	1	5	3	8	2	1	
255	Reggiotti	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
256	Reggio Calabria	11	8	8	14	8	8	11	8	5	11	13	24	—	5	5 cattedre in meno nelle prime classi
257	Reggio Emilia	2	3	3	2	3	3	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
258	Rieti	2	2	1	2	2	1	2	2	—	2	2	4	—	—	
259	Rimini	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
260	Riva del Garda	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
261	Roma «Augusto»	13	7	5	13	7	5	15	7	6	18	13	31	5	6	
262	Roma «Dante Alighieri»	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	8	16	—	4	
263	Roma «G. Cesare»	11	8	9	11	8	9	11	8	3	11	11	22	—	3	
264	Roma «Imp. Traiano»	2	1	1	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e 1 nella seconda classe. La seconda classe ha funzionato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788629

242	Portoferraio	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	4	—	1	
243	Pisa	5	4	4	5	4	4	4	4	1	4	5	9	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
244	Pistoia	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
245	Potenza	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
246	Pola	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
247	Pontedera	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
248	Portoferraio	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
249	Postumia	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
250	Potenza	6	3	3	6	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
251	Prato a Mare	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
252	Prato	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
253	Ragusa	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
254	Ravenna	3	2	2	3	2	2	5	3	1	5	3	8	2	1	
255	Reggiani	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
256	Reggio Calabria	11	8	8	14	8	8	11	8	5	11	13	24	—	5	3 cattedre in meno nelle prime classi
257	Reggio Emilia	3	3	3	3	3	3	3	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
258	Rieti	3	2	1	3	2	1	3	2	—	2	2	4	—	—	
259	Rimini	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
260	Riva del Garda	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	2	5	1	1	
261	Roma «Augusto»	13	7	5	13	7	5	15	7	6	18	13	31	5	6	
262	Roma «Dante Alighieri»	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	8	16	—	4	
263	Roma «G. Cesare»	11	8	9	11	8	9	11	8	3	11	11	22	—	3	
264	Roma «Imp. Traiano»	2	1	1	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e 1 nella seconda classe. La seconda classe è funzionante presso l'Istituto Tecnico Nautico.
265	Roma «Mamiani»	7	7	7	7	7	7	7	7	—	7	7	14	—	—	
266	Roma «Marconi»	4	4	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
267	Roma «O. Flacco»	5	2	2	5	2	2	5	2	3	5	5	10	—	3	
268	Roma «R. Elena»	4	4	4	4	4	4	5	4	—	5	4	9	1	—	
269	Roma «Tasso»	9	6	6	9	6	6	8	6	3	8	9	17	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
270	Roma «Umberto I»	13	9	8	13	9	8	13	6	—	13	6	19	—	—	3 cattedre in meno nelle seconde classi.
271	Roma «Virgilio»	12	7	6	12	7	6	13	7	4	13	11	24	1	4	

2496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1941-42: Classi esistenti: Classi complete di sezione unica	I classi di sdoppiamento	II classi di sdoppiamento	Anno scolastico 1941-42: Numero delle sezioni di insegnamento secondario: Classi complete di sezione unica	I classi di sdoppiamento	II classi di sdoppiamento	Anno scolastico 1941-42: Numero delle cattedre di ruolo: I classi	II classi	Totale	Stato delle cattedre: Delle cattedre istituite con i fondi stanziati nel bilancio	Delle cattedre istituite con i fondi stanziati nel bilancio per l'esercizio precedente	OSSERVAZIONI
272	Roma « Visconti »	6	3	3	6	3	3	4	3	3	4	6	10	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.
273	Rossano	3	2	1	3	2	1	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
274	Rovereto	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
275	Rovigo	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
276	Sala Consilina	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
277	Salemo	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
278	Salerno	6	7	6	6	7	6	6	7	5	6	12	18	—	5	
279	Saluzzo	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	6	—	2	
280	S. Demetrio Corone	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi
281	San Remo	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	5	8	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.
282	S. Severino Marche	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	1	
283	S. Severo in Puglia	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
284	Sansevero	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
285	S. Maria C. V.	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
286	Sant'Angelo dei Lombardi	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
287	Sapri	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1	
288	Sarzana	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
289	Sassari	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
290	Sassoferrato	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
291	Savigliano	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
292	Savona	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	3	6	1	—	
293	Scalea	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1	
294	Segni	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
295	Selargius	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il primo è stato istituito con Regio decreto 21 ottobre 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.
296	Sestri Levante	3	2	1	3	2	1	4	2	1	4	3	7	1	1	
297	Sessa Aurunca	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

																	no nelle prime classi.
273	Rossano	3	2	1	3	2	1	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra o meno nelle prime classi.
274	Rovereto	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
275	Rovigo	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
276	Sala Consilina	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
277	Salemi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
278	Salerno	6	7	6	6	7	6	6	7	5	6	12	18	—	5	
279	Salazzo	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	6	—	2	
280	S. Demetrio Corone	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
281	San Remo	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	5	8	—	3	2 cattedre o meno nelle prime classi.
282	S. Severino Marche	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
283	S. Severino Rota	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
284	Sansevero	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
285	S. Maria C. V.	4	3	3	4	3	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
286	Sant'Angelo dei Lombardi	1	1	1	1	1	1	—	1	—	2	1	3	1	—	
287	Sapri	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1	
288	Sarzana	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
289	Sassari	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
290	Sassoferrato	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
291	Savigliano	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
292	Savona	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
293	Siracusa	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3	3	6	1	1	
294	Sciacca	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
295	Sebenico	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con Regio decreto 24 ottobre 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.
296	Senigallia	2	2	1	3	2	1	1	2	1	4	3	7	1	1	
297	Sesto Fiorentino	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
298	Sezze	2	1	1	2	1	1	2	1	1	3	2	5	1	1	
299	Siena	3	2	2	3	2	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
300	Siracusa	5	4	4	5	4	4	5	4	—	5	4	9	—	—	
301	Sondrio	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
302	Spalato	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Il ginnasio è stato istituito con Regio decreto 24 ottobre 1941 con decorrenza 1° ottobre 1941.

2498
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero progr.	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41						Anno scolastico 1941-42						Nuove cattedre		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dalla 2ª in poi			Numero delle prime classi di scuola media	Secondo cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1º-10-41					
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale	Per nuove prime classi istituite dal 1941-42	Per seconde classi sorte dalla trasformazione di quinte classi ginnasiali	
303	Spoleto	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
304	Saluzzo	7	3	3	7	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi.
305	Sassa	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
306	Taranto	12	5	5	12	5	5	9	5	3	9	8	17	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
307	Tempio Pausania	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
308	Teramo	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
309	Termini Imerese	3	2	2	3	2	2	3	2	1	5	3	8	2	1	
310	Terni	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
311	Terracina	3	2	1	3	2	1	3	2	—	3	2	5	—	—	
312	Tivoli	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	5	—	1	
313	Todi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
314	Tolentino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
315	Torino «Alfieri»	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
316	Torino «Balbo»	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—	
317	Torino «Cavour»	7	4	4	7	4	4	7	4	3	7	7	14	—	3	
318	Torino «D'Azeglio»	7	4	4	7	4	4	5	4	3	5	7	12	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.
319	Torino «Gioberti»	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2	
320	Torre Annunziata	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
321	Torre del Greco	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	2	5	—	—	Regificata dal 1º ottobre 1941.
322	Tortona	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
323	Trani	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—	
324	Trapani	6	4	3	6	4	3	6	4	1	6	5	11	—	1	
325	Treviso	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
326	Treviso	3	2	2	3	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
327	Trieste «Alighieri»	6	4	4	6	4	4	5	4	2	5	6	11	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
328	Trieste «Petrarca»	6	4	4	6	4	4	6	4	2	6	6	12	—	2	
329	Udine	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—	
330	Urbino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	

24991
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

303	Spoleto	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.		
304	Sulmona	7	3	3	7	3	3	4	3	—	4	3	7	—	—				
305	Susa	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1				
306	Taranto	12	5	5	12	5	5	9	5	3	9	8	17	—	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.		
307	Tempio Pausania	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
308	Teramo	5	2	2	5	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—				
309	Terni	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	8	2	1				
310	Terni	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—				
311	Terracina	3	2	1	3	2	1	3	2	—	3	2	5	—	—				
312	Tivoli	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1				
313	Todi	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1				
314	Tolentino	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1				
315	Torino «Alfieri»	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2				
316	Torino «Balbo»	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—				
317	Torino «Cavour»	7	4	4	7	4	4	7	4	3	7	7	14	—	3				
318	Torino «D'Azeglio»	7	4	4	7	4	4	5	4	3	5	7	12	—	3	2 cattedre in meno nelle prime classi.			
319	Torino «Gioberti»	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	4	8	1	2				
320	Torre Annunziata	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2				
321	Torre del Greco	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	2	5	—	—	Regificata dal 1° ottobre 1911.			
322	Torino	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1				
323	Trani	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—				
324	Trapani	6	4	3	5	4	3	6	4	1	6	5	11	—	1				
325	Trento	3	3	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—				
326	Treviso	3	2	2	3	2	2	3	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.			
327	Trieste «Alighieri»	6	4	4	6	4	4	5	4	2	5	6	11	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.			
328	Trieste «Petrarca»	6	4	4	6	4	4	6	4	2	6	6	12	—	2				
329	Udine	3	3	3	3	3	3	4	3	—	4	3	7	1	—				
330	Urbino	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—				
331	Valle della Lucania	3	2	2	3	2	2	6	2	—	5	2	7	2	1				
332	Varese	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—				
333	Velletri	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—				
334	Venezia «Foscarini»	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1				
335	Venezia «Foscolo»	5	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	10	—	1				

2500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Numero cattedre di ruolo dalla 40-0			Numero delle prime classi di regolo inizio	Secondo di di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 1940-41			Per maggiore numero classi funzionanti dal 1940-41	Per ripristino prime classi soppresse dal 1940-41 in conseguenza dell'applicazione formale	
		Prime classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio	Primo classi di scuola media	II classi di ginnasio	III classi di ginnasio		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
336	Venezia Mestre . .	6	3	2	6	3	2	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
337	Ventimiglia . . .	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
338	Verbania	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
339	Vercelli	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	8	2	2	
340	Veroli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
341	Verona	7	5	5	7	5	5	6	5	2	6	7	13	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
342	Viareggio	5	3	3	5	3	3	8	3	2	8	5	13	3	2	
343	Vibo Valentia . .	3	3	3	3	3	3	4	3	6	4	9	13	1	6	
344	Vicenza	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
345	Vigevano	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
346	Vipiteno	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
347	Viterbo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	—	2	
348	Vittoria	3	3	2	3	3	2	4	3	—	4	3	7	1	—	
449	Vittorio Veneto .	2	2	2	2	2	2	1	2	—	1	2	3	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
450	Voghera	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
451	Volterra	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
452	Zara	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
	TOTALE . . .	254	480	846	1264	830	846	1351	874	386	1351	1260	2611	131	382	

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 250 11

336	Venezia Mestre . .	6	3	2	6	3	2	5	3	3	5	6	11	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
337	Ventimiglia . . .	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
338	Verbania	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
339	Vercelli	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	4	8	2	2	
340	Veroli	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
341	Verona	7	5	5	7	5	5	6	5	2	6	7	13	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
342	Viareggio	5	3	3	5	3	3	8	3	2	8	5	13	3	2	
343	Vibo Valentia . . .	3	3	3	3	3	3	1	3	6	4	9	13	1	6	
344	Vicenza	4	3	3	4	3	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
345	Vigevano	2	2	2	2	2	2	3	2	—	2	2	4	—	—	
346	Vipiteno	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
347	Vittorio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	—	2	
448	Vittoria	3	3	2	3	3	2	4	3	—	4	3	7	1	—	
449	Vittorio Veneto .	2	2	2	2	2	2	1	2	—	1	2	3	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
450	Voghera	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
451	Volterra	2	1	1	2	1	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
452	Zara	1	1	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
	Totale . . .	258	480	846	1204	880	846	1321	874	280	1351	1260	2611	134	382	

Il Ministro per il tesoro
SPAVENTA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

2502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA B

Cattedre di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie per le prime e seconde classi di scuola media funzionanti presso i Regi Istituti magistrali

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41: Classi esistenti: Prime classi di scuola media	ANNO SCOLASTICO 1940-41: Classi esistenti: Seconde classi di scuola media	ANNO SCOLASTICO 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-30-1940: Prime classi di scuola media	ANNO SCOLASTICO 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-30-1940: II e IV classi di istituto magistrale	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Numero delle prime classi di scuola media	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Seconde classi di scuola media: Risultanti da cattedre esistenti	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Seconde classi di scuola media: di nuova istituzione	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 1-10-1941: I classi	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 1-10-1941: II classi	ANNO SCOLASTICO 1941-42: Num. cattedre di ruolo dal 1-10-1941: Totale	NUOVE CATTEDRE: Per aumento prime classi di scuola media	NUOVE CATTEDRE: Per istituzione seconde classi di scuola media	Osservazioni
1	Acireale	4	3	4	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
2	Agrigento	5	4	5	4	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
3	Alessandria	5	5	5	5	6	5	1	6	5	11	1	1	
4	Anagni	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
5	Ancona	4	4	4	4	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
6	Aosta	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
7	Aquila Maiani	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
8	Arezzo	3	4	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
9	Ascoli Piceno	2	3	2	3	3	2	—	3	2	5	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
10	Assisi	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
11	Avellino	6	4	6	4	6	4	2	6	6	12	—	2	
12	Barcellona	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
13	Bari	10	8	10	8	8	8	—	8	8	16	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.
14	Belluno	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
15	Benevento	3	3	3	3	6	3	4	6	7	13	1	1	
16	Bergamo	5	4	5	4	6	4	1	6	5	11	1	1	
17	Bobbio	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
18	Bosano	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
19	Bologna (Albini)	4	4	4	4	4	4	1	4	5	9	—	1	
20	Bologna (Rasi)	6	6	6	6	6	6	—	6	6	12	—	—	
21	Bolzano	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
22	Brescia	6	4	6	4	4	4	1	4	5	9	—	1	2 cattedre in me-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2503

1 Acireale	4	2	4	2	4	2	2	3	4	8	—	2			
2 Agrigento	5	4	5	4	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.		
3 Alessandria	6	5	5	5	6	5	1	6	5	11	1	—			
4 Ancona	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
5 Aquila	4	4	4	4	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.		
6 Aosta	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—			
7 Apuania Massa	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—			
8 Arezzo	3	4	3	4	3	3	—	3	3	6	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.		
9 Ascoli Piceno	2	3	2	3	3	2	—	3	2	5	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.		
10 Asolo	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.		
11 Avellino	6	4	6	4	6	4	2	6	6	12	—	2			
12 Bari	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	1	1			
13 Bari	10	8	10	8	8	8	—	8	8	16	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.		
14 Belluno	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	1	—			
15 Benevento	3	3	3	3	6	3	3	6	6	12	1	4			
16 Bergamo	5	4	5	4	6	4	1	6	5	11	1	1			
17 Bobbio	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—			
18 Bosano	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	1	1			
19 Bologna (Albini)	4	4	4	4	4	4	1	4	5	9	1	1			
20 Bologna (Busi)	6	6	6	6	6	6	—	6	6	12	—	—			
21 Bolzano	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
22 Brescia	6	4	6	4	4	4	1	4	5	9	1	1	2 cattedre in meno nelle prime classi.		
23 Brindisi	2	1	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.		
24 Cagliari	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—			
25 Caltanissetta	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
26 Catanzaro	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—			
27 Campagna	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1			
28 Campobasso	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 250 4

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1913-14				Anno scolastico 1914-15						Classe aggiunta		Osservazioni
		Classi esistenti		Alunni esistenti al giorno del 10-15 luglio		Numero legale delle classi da aprire in ottobre	Separate classi da trasformare	di nuova istituzione	Note settenarie al numero dei maestri					
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di scuola media superiore	Prime classi di scuola media	II e IV classi di scuola media superiore				I classe	II classe	Totale	Per maestri	Per maestre	
29	Capua	7	4	7	4	7	4	3	7	7	14	—	3	*
30	Casale Monferrato	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
31	Castiglion Fiorentino	5	2	5	2	2	2	3	2	5	7	—	3	3 cattedre in meno nelle prime classi.
32	Castrovetle . . .	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
33	Catania (Turrisi Colonna)	7	6	7	6	7	6	—	7	6	13	—	—	
34	Catania II Istituto	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
35	Catanzaro	5	3	5	3	5	3	3	5	5	10	—	2	
36	Chieti	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
37	Città Sant' Angelo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
38	Como	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	1	
39	Cosenza	7	6	7	6	4	6	—	4	6	10	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi.
40	Cuneo	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	1	
41	Cremona	3	3	3	3	4	3	1	4	4	8	1	1	
42	Cuneo	3	2	3	2	3	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nella prima classe.
43	Fano	3	2	3	2	3	2	—	2	2	4	1	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
44	Ferrara	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
45	Firenze (Capponi)	5	4	5	4	2	2	—	2	2	4	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi e due nelle seconde.
46	Firenze (Pascoli) . .	1	4	4	4	3	2	—	3	2	5	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e due nelle seconde.
47	Fiume	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
48	Foggia	4	4	4	4	5	4	1	5	5	10	1	1	
49	Forlì	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
50	Forlimpopoli . . .	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
51	Genova (Lambruschini)	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
52	Genova (Littoria)	5	4	5	4	5	4	1	5	5	10	—	1	

2505
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

30	Casale Monferrato.	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—		
31	Castiglione Fiorentino	5	2	5	2	2	2	3	2	5	7	—	3	3 cattedre in numero nelle prime classi.
32	Castrovale	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
33	Catania (Torre del Colonna)	7	6	7	6	7	6	—	7	6	13	—	—	
34	Catania II Istituto	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
35	Catanzaro	5	2	5	3	5	2	3	5	5	10	—	2	
36	Chieti	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—		
37	Città Sant' Angelo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
38	Como	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
39	Cosenza	7	6	7	6	4	6	—	4	6	10	—	—	3 cattedre in numero nelle prime classi.
40	Crema	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
41	Cremona	3	3	3	3	4	3	1	4	4	8	1	1	
42	Cuneo	3	2	3	2	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
43	Fano	3	2	3	2	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
44	Ferrara	3	2	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
45	Firenze (Cappuoni)	5	4	5	4	2	2	—	2	2	4	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi e due nelle seconde.
46	Firenze (Pacoli) . .	4	4	4	4	3	2	—	3	2	5	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e due nelle seconde.
47	Forlì	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
48	Foggia	4	4	4	4	5	4	1	5	5	10	1	1	
49	Forlì	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
50	Portici	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
51	Genova (Lambruschini)	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
52	Genova (Liceo-ginn.)	5	4	5	4	5	4	1	5	5	10	—	1	
53	Gorizia	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
54	Girgenti	4	3	4	3	3	2	—	3	2	5	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
55	Gubbio	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
56	Imola	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	

2506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero progressivo	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41				Anno scolastico 1941-42						Classi vacanti		Osservazioni
		Classi autorizzate		Num. cattedre di ruolo dal 25-10-1939		Numero delle classi di ginnasio-liceo	Seconde classi di nuova istituzione		Num. cattedre di ruolo dal 25-10-1941					
		Prime classi e seconde classi	Terze classi e classi superiori	Prime classi di nuova istituzione	Ia e IV classi di ginnasio-liceo		di cui di nuova istituzione		I classi	II classi	Totale	Per numero delle classi autorizzate	Per numero delle cattedre di ruolo	
57	Imperia	4	3	4	3	5	5	—	5	5	4	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi.
58	Lanciano	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
59	Legnago	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
60	L'Aquila	3	3	3	3	5	3	2	5	5	10	2	2	
61	La Spezia	4	4	4	4	5	4	1	5	5	10	1	1	
62	Lecce	6	6	8	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
63	Livorno	5	4	5	4	3	3	—	3	3	6	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi ed una nelle seconde.
64	Lodi	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
65	Lucca	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	—	2	
66	Mantova	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
67	Matera	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
68	Messina (Alnie)	3	3	3	3	3	2	1	3	3	6	—	1	
69	Messina (Bisazza)	8	8	8	8	10	8	2	10	10	20	2	2	
70	Milano (Maffeo Massellini)	6	5	6	5	6	5	1	6	6	12	—	1	
71	Milano (Fenera)	8	8	8	8	7	8	—	7	8	15	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
72	Milano (Virgilio)	12	4	12	4	12	4	8	12	12	24	—	8	
73	Milano (IV Ist. Regina Margherita)	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
74	Modena	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
75	Modena	2	2	2	2	3	1	—	3	1	4	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
76	Mondovì	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
77	Napoli (Margherita di Savoia)	8	7	8	7	9	7	3	9	8	17	1	1	
78	Napoli (P. Emanuele)	9	6	9	6	9	6	3	9	9	18	—	3	
79	Napoli (Villari)	7	5	7	5	7	5	2	7	7	14	—	2	
79 bis	Napoli (Vomero)	—	—	—	—	3	—	3	3	3	6	—	—	Istituito dal 1° ottobre 1941.
80	Noto	3	3	3	3	3	3	1	3	3	6	—	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12507

57	Imperia	4	2	4	2	2	2	—	2	2	4	—	—	2		2 cattedre in meno nelle prime classi.
58	Lecce	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—			
59	Legnago	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1			
60	L'Aquila	3	3	3	3	5	3	2	5	5	10	2	2			
61	La Spezia	4	4	4	4	5	4	1	5	5	10	1	1			
62	Lecce	8	6	8	6	8	6	2	8	8	16	1	2			
63	Livorno	5	4	5	4	3	3	—	3	3	6	—	—			2 cattedre in meno nelle prime classi ed una nelle seconde.
64	Lodi	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
65	Lucca	2	2	2	2	2	2	2	2	4	6	—	2			
66	Mantova	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1			
67	Matera	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
68	Messina (Alvisi)	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1			
69	Messina (Bisazza)	8	6	8	6	10	8	2	10	10	20	2	2			
70	Milano (Malteni Mussolini)	6	5	6	5	6	5	1	6	6	12	—	1			
71	Milano (Persoz)	8	8	8	8	7	8	—	7	8	15	—	—			Una cattedra in meno nelle prime classi.
72	Milano (Virgilio)	12	4	12	4	12	4	8	12	12	24	—	8			
73	Milano (IV Ist. Regina Margherita)	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—			
74	Modena	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—			
75	Modena	2	2	3	2	3	1	—	3	1	4	1	—			Una cattedra in meno nelle seconde classi.
76	Mondovì	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
77	Napoli (Margherita di Savoia)	8	7	8	7	9	7	1	9	8	17	1	1			
78	Napoli (P. Fonseca)	9	6	9	6	9	6	3	9	9	18	—	3			
79	Napoli (Villari)	7	5	7	5	7	5	2	7	7	14	—	2			
79 bis	Napoli (Vivaldi)	—	—	—	—	3	—	3	3	3	6	—	—			Istituito dal 1° ottobre 1941.
80	Noto	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1			
81	Novara	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—			
82	Nuoro	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—			
83	Padova	4	3	4	3	5	3	2	5	5	10	1	2			
84	Palermo (De Cosmi)	6	5	6	5	6	5	1	6	6	12	—	1			
85	Palermo (Finocchiaro Aprile)	6	4	6	4	5	4	2	5	6	11	—	2			Una cattedra in meno nelle prime classi.
86	Palermo (Regina Margherita)	6	4	6	4	5	4	2	5	6	11	—	2			Una cattedra in meno nelle prime classi.

2508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41				ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		Numero delle prime classi di scuola media	Seconde classi di scuola media		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1941			Per nuove prime classi istituite dal 1° gennaio 1941	Per seconde classi istituite dal 16-10-41 in conseguenza al numero di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di istituto magistrale	Prime classi di scuola media	II e IV classi di istituto magistrale		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
87	Parenzo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	1	1	
88	Parma	6	5	6	5	4	4	—	4	4	8	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi ed una nelle seconde.
89	Partenza	4	2	4	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
90	Pavia	4	2	4	2	3	2	1	3	3	6	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
91	Perugia	5	4	5	4	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
92	Pesaro	5	2	5	2	3	2	1	3	6	9	—	4	2 cattedre in meno nelle prime classi.
93	Pescara	5	3	5	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
94	Potenza Sottana	3	2	3	2	4	2	1	1	3	7	1	1	
95	Piacenza	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
96	Piazza Armerina	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
97	Pinerolo	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
98	Pisa	4	3	4	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
99	Pistoia	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
100	Pola	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
101	Pontecorvo	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
102	Pontremoli	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
103	Potenza	4	3	4	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
104	Pozzuoli	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
105	Ravenna	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
106	Reggio Calabria (Gulli)	7	6	7	6	6	6	—	6	6	12	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
107	Reggio Calabria (II Ist. D'Annunzio)	4	2	4	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
108	Reggio Emilia	7	4	7	4	8	4	3	8	7	15	1	3	
109	Rieti	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

88	Parma	6	5	6	5	4	4	—	4	4	8	—	—	2 cattedre in meno nelle prime classi ed una nelle seconde.
89	Partanna	4	2	4	2	4	2	2	3	1	8	—	2	
90	Pavia	4	2	4	2	3	2	1	3	3	6	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
91	Perugia	5	4	5	4	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
92	Pesaro	5	2	5	2	3	2	4	3	6	9	—	4	2 cattedre in meno nelle prime classi.
93	Pescara	5	3	5	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
94	Petralia Sottana .	3	2	3	2	4	2	1	4	3	7	1	1	
95	Piacenza.	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
96	Piazza Armerina .	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
97	Pinerolo	1	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
98	Pisa	4	3	4	3	5	3	1	5	4	9	1	1	
99	Pistoia	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
100	Pola	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
101	Pontecorvo . . .	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
102	Pontremoli . . .	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
103	Potenza	4	3	4	3	4	3	1	4	4	8	—	1	
104	Pozzuoli	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
105	Ravenna	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
106	Reggio Calabria (Gulli)	7	6	7	6	6	6	—	6	6	12	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
107	Reggio Calabria (II Ist. D'Annunzio)	4	2	4	2	4	2	2	4	4	8	—	2	
108	Reggio Emilia . .	7	4	7	4	8	4	3	8	7	15	1	3	
109	Rieti	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
110	Ripatransone . .	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
111	Roma (Caetani) .	10	7	10	8	10	7	3	10	10	20	—	2	
112	Roma (Carducci).	6	2	6	2	6	2	4	6	6	12	—	4	
113	Roma (Margherita di Savoia)	12	8	12	8	10	8	4	10	12	22	—	4	2 cattedre in meno nelle prime classi.
114	Roma (Maria Mazzini)	4	2	4	2	2	2	2	2	4	6	—	2	2 cattedre in meno nelle prime classi.
115	Roma (Oriani) . .	6	6	6	6	7	6	—	7	6	13	1	—	

2510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41: Classi esistenti		ANNO SCOLASTICO 1940-41: Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di istituto magistrale	Prima classi di scuola media	II e IV classi di istituto magistrale	Numero delle prime classi di scuola media	Seconde classi di scuola media derivanti da trasformazione	Seconde classi di scuola media di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale	Per nuove prime classi istituite dal 1° 10-1941	Per seconde classi nel tutto dal 1° 10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
116	Roma (Vittoria Colonna)	4	5	4	5	4	5	—	4	5	9	—	—	
117	Roma (VII Prà Fusinato)	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—	Istituito dal 1° ottobre 1941.
118	Rovereto	2	1	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
119	Rovigo.	4	3	4	3	2	2	—	2	2	4	—	1	2 cattedre in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
120	Salerno.	8	6	8	6	8	6	2	8	8	16	—	2	
121	San Ginesio. . . .	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—	
122	San Miniato. . . .	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
123	S. Pietro al Natisone	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
124	Sassari	5	4	5	4	5	4	—	5	4	9	—	—	
125	Savona.	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
126	Siena	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
127	Sondrio	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
128	Spoleto.	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1	
129	Subiaco	2	1	2	1	3	1	1	3	2	5	1	1	
130	Taranto	6	5	6	5	9	5	4	9	9	18	3	4	
131	Teramo	4	2	4	2	4	2	1	4	3	7	—	1	
132	Terni	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
133	Tivoli	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
134	Tolmino	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
135	Torino (Berti). . .	5	4	5	4	7	4	1	7	5	12	2	1	
136	Torino (Regina Margherita)	6	5	6	5	5	5	1	5	6	11	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
137	Trapani	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
138	Tronto	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—	
139	Treviso.	1	3	4	3	4	3	—	4	3	7	—	—	
140	Trieste (Carducci)	4	5	4	5	6	4	—	6	4	10	2	—	Una cattedra in meno nelle se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788123

116	Roma (Vittorio Colonna)	4	5	4	5	4	5	—	4	5	9	—	—		
117	Roma (VII Fuori Fusinato)	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	—		Istituito dal 1° ottobre 1941.
118	Rovereto	2	1	2	1	1	1	—	1	1	2	—	—		Una cattedra in meno nelle prime classi.
119	Rovigo	4	3	4	3	2	2	—	2	2	4	—	1		2 cattedre in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
120	Salerno	8	6	8	6	8	6	2	8	8	16	—	2		
121	San Ginesio	1	1	1	1	2	1	—	2	1	3	1	—		
122	San Miniato	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
123	S. Pietro al Natisone	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
124	Sassari	5	4	5	4	5	4	—	5	4	9	—	—		
125	Savona	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—		
126	Siena	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	—		
127	Sondrio	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
128	Spoleto	2	1	2	1	2	1	1	2	2	4	—	1		
129	Sulmona	2	1	2	1	3	1	1	3	2	5	1	1		
130	Taranto	6	5	6	5	5	5	4	9	9	18	3	4		
131	Teramo	4	2	4	2	4	2	1	4	3	7	—	1		
132	Terni	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—		
133	Tivoli	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—		
134	Tolmino	2	1	2	1	1	1	1	1	2	3	—	1		Una cattedra in meno nelle prime classi.
135	Torino (Berti)	5	4	5	4	7	4	1	7	5	12	2	1		
136	Torino (Regina Margherita)	6	5	6	5	5	5	1	5	6	11	—	1		Una cattedra in meno nelle prime classi.
137	Trapani	3	3	3	3	3	3	—	3	3	6	—	1		
138	Trento	3	3	5	3	3	3	—	3	3	6	—	—		
139	Treviso	4	3	4	3	4	3	—	4	3	7	—	—		
140	Trieste (Carducci)	4	5	4	5	6	4	—	6	4	10	2	—		Una cattedra in meno nelle seconde classi.
141	Trieste (Duca di Aosta)	4	2	4	2	5	2	2	5	4	9	1	2		
142	Udine	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1		
143	Urbino	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
144	Varese	3	2	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1		
145	Venezia	3	4	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—		Una cattedra in meno nelle seconde classi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41				ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti		Num. cattedre di ruolo dal 16-10-1940		Numero delle prime classi di scuola media	Seconde classi di scuola media		Num. cattedre di ruolo dal 1° 10-1941			Per nuove prime classi istituite dal 1° 10-1941	Per seconde classi istituite dal 1° 10-1941 in sovrannumero di quelle transitorie	
		Prime classi di scuola media	Seconde classi di istituto magistrale	Prime classi di scuola media	II e IV classi di istituto magistrale		derivanti da trasformazione	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
146	Vercelli	6	3	6	3	3	3	—	3	3	6	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi.
147	Veroli	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
148	Verona	4	4	4	4	4	4	—	4	4	8	—	—	
149	Vibo Valentia . .	3	3	3	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
150	Vicenza	2	4	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	Due cattedre in meno nelle seconde classi.
151	Viterbo	3	2	3	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
152	Zara	1	2	1	2	1	2	—	1	2	3	—	—	
	TOTALE . . .	580	452	580	454	571	434	131	571	565	1136	33	126	

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

TABELLA C.

Cattedre di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie per le prime e seconde classi di scuola media funzionanti presso i Regi Istituti tecnici

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 16-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Seconde cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 16-10-41			per nuove prime classi istituite dal 1-10-41	per seconde classi nel tutto dal 1° 10-41 in eccedenza al numero di quelle preesistenti	
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
1	Agnone	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	1	1	
2	Agrigento	5	3	4	5	2	4	5	3	3	5	5	10	1	3	
3	Alanno	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
4	Alessandria	5	3	7	5	3	7	6	3	2	6	5	11	1	2	
5	Amelia	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
6	Anagni	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	
7	Ancona « Benincasa »	4	3	6	4	3	6	4	3	2	4	5	9	—	2	
8	Ancona « Stracca »	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
9	Ancona (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
10	Apuania Carrara	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
11	Apuania Massa	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
12	Arezzo	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
13	Ascoli Piceno	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
14	Assisi	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
15	Asti	4	2	4	4	2	4	4	2	2	4	4	8	—	2	
16	Avellino	6	4	6	6	4	6	7	4	2	7	6	13	1	2	
17	Avigliano	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
18	Bagnocavallo	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
19	Bari « G. Cesare »	5	4	8	5	4	8	5	4	1	5	5	10	—	1	
20	Bari « Di Crollalanza »	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
21	Bari (nautico)	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
22	Barletta	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
23	Bassano del Grappa	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—	
24	Benevento	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
25	Bergamo	5	4	7	5	4	7	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
26	Biella	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
27	Bivona	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1	Agnone	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1		
2	Agrigento	5	2	4	5	2	4	5	3	3	6	5	10	—	3		
3	Alanno	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—		
4	Alessandria	5	3	7	5	3	7	6	3	2	6	5	11	1	2		
5	Amelia	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1		
6	Anagni	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	3	6	—	1		
7	Ancona « Baviera »	4	3	6	4	3	6	4	3	2	4	5	9	—	2		
8	Ancona « Stracca »	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
9	Ancona (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
10	Apuania Carrara	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—		
11	Apuania Massa	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
12	Arezzo	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—		
13	Ascoli Piceno	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1		
14	Assisi	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
15	Asti	4	2	4	4	2	4	4	2	2	4	4	8	—	2		
16	Avellino	6	4	8	6	4	6	7	4	3	7	6	13	1	2		
17	Avigliano	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—		
18	Bagnocavallo	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1		
19	Bari « G. Cesare »	5	4	8	5	4	8	5	4	1	5	5	10	—	1		
20	Bari « Di Crollalanza »	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—		
21	Bari (nautico)	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—		
22	Barletta	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		
23	Bassano del Grappa	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—		
24	Benevento	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—		
25	Bergamo	5	4	7	5	4	7	4	4	—	4	4	8	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
26	Biella	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—		
27	Brescia	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	6	—	1		
28	Bologna « Crescenzi »	7	5	10	7	5	10	7	5	2	7	7	14	—	2		
29	Bologna « Marconi »	4	3	6	4	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
30	Bolzano	3	2	4	3	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
31	Borgonovo Val Tidone	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		

2515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41: Classi esistenti: I classi di scuola media	II classi di magistero tecnico e III e IV classi di istituto tecnico	Corsi esistenti nell'anno 1940-41: I classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico	Anno scolastico 1941-42: Numero delle classi di scuola media	Numero delle cattedre di scuola media: Assegnate di fatto	di ruolo	Numero cattedre di ruolo dell'istituto: I classi	II classi	Totale	Note cattedre: Per la nuova prima classe istituita nel 1941-42	Per eventuale classe in più rispetto al numero di quelle esistenti	Osservazioni
32	Iesi	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
33	Iesolo « Pellini »	1	1	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	
34	Imperia « Tortaglia »	3	4	6	3	4	6	6	4	1	6	5	11	3	2	
35	Iseo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
36	Jesi	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nella prima classi.
37	Lanciano (comm.)	4	2	6	3	3	6	3	3	2	3	4	7	1	2	
38	Lanciano (tecnico)	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	1	3	—	—	
39	Lanciano « Pantaleone »	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
40	Lanciano	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
41	Lanciano	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1	
42	Lanciano	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
43	Lanciano	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
44	Lanciano	2	2	4	2	2	4	3	2	1	3	2	5	1	—	
45	Lanciano	6	6	12	6	6	12	6	6	—	6	6	12	—	—	
46	Lanciano	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	3	1	—	
47	Lanciano	2	2	4	2	2	4	3	2	1	3	2	5	1	—	
48	Lanciano	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1	
49	Lanciano	5	4	9	5	4	9	5	4	3	5	7	12	—	3	
50	Lanciano	4	2	6	4	2	6	4	2	1	4	2	6	—	—	
51	Lanciano	2	1	3	2	1	3	2	1	—	2	1	3	—	—	
52	Lanciano	2	4	6	3	4	6	4	3	—	4	3	7	1	—	Una cattedra in meno nella seconda classe.
53	Lanciano	2	1	3	2	1	3	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
54	Lanciano	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
55	Lanciano	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
56	Lanciano	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

33	Brescia e Pallini »	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	1		
34	Brescia e Tortalia »	3	4	6	3	4	6	6	4	1	6	5	11	2	1		
35	Brindisi	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		
36	Cagli	2	1	3	2	1	3	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
37	Cagliari (comm.)	7	6	6	7	5	6	8	5	2	8	7	15	1	8		
38	Cagliari nautico .	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1	3	—	—		
39	Caltanissetta . .	3	3	5	3	3	5	3	3	—	3	3	6	—	—		
40	Camerino	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
41	Camogli	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1		
42	Campobasso . . .	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	2	5	—	—		
43	Carpi	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
44	Casal Monferrato.	2	2	4	2	2	4	3	2	1	3	2	5	1	—		
45	Caserta	6	6	7	6	6	7	6	6	1	6	6	12	—	—		
46	Castelfranco Emilia	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—		
47	Castelnuovo di Garfagnana	2	2	3	2	2	3	3	2	—	3	2	5	1	—		
48	Castel S. Giovanni	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1		
49	Catania (corso, e per gocce)	5	4	8	5	4	8	5	4	3	5	7	12	—	3		
50	Catania e Giuffrida »	4	2	2	4	2	2	4	2	—	4	2	6	—	—		
51	Catania (tintore)	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—		
52	Catanzaro	5	4	6	5	4	6	4	3	—	4	3	7	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.	
53	Cervignano del Friuli	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
54	Cesena	3	2	4	3	2	4	3	2	—	2	2	4	—	—		
55	Chiavari	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
56	Chieti	3	2	4	3	2	4	3	2	—	2	2	4	—	—		
57	Chioggia	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1		
58	Chivasso	2	1	3	2	1	3	3	1	1	3	2	5	1	1		
59	Cuneo	4	3	5	4	3	5	4	3	1	4	3	7	1	1		
60	Cuorgnè	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
61	Cuorgnè Nautico	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—		
62	Civitavecchia . .	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
63	Cles	2	1	3	2	1	3	3	1	1	3	2	5	1	1		
64	Cologna Veneta .	3	1	3	3	1	3	3	1	2	3	3	6	2	2		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 25171

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						Nuove cattedre		Osservazioni
		Classi esistenti			Sezioni di ruolo d'ordine			Numero delle classi	Incrementi		Numero cattedre di ruolo dell'1-10-41			Per nuove classi istituite dal 1-10-41	Per normale sviluppo classi esistenti dal 1-10-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
		I e II classi di scuola media	II classi di istituto magistrale III e IV classi di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	I classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico	Numero delle classi di scuola media derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione		I classi	II classi	Totale			
65	Como	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
66	Copparo	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
67	Correggio	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
68	Cosenza	8	4	7	8	4	7	7	4	3	7	7	14	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.
69	Crema	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
70	Cuneo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
71	Enna	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
72	Faenza	3	3	4	3	3	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una in meno nelle seconde.
73	Fano	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1	
74	Feltre	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
75	Ferrara	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
76	Fiorenzuola d'Arda	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
77	Firenze « Duca d'Aosta »	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
78	Firenze « Galilei »	5	5	10	5	5	10	5	5	—	5	5	10	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
79	Fiume (comm.)	3	3	6	3	3	6	4	3	—	4	3	7	1	—	
80	Fiume (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
81	Foggia « Crispi »	3	2	2	3	2	2	3	2	—	3	2	5	—	—	
82	Foggia « Giannone »	5	3	4	5	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3	
83	Foligno	3	2	4	3	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
84	Follonica	2	1	2	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
85	Forlì	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
86	Fossombrone	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
87	Frosinone	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
88	Gaeta	4	2	4	4	2	4	5	2	2	5	4	9	1	2	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2518

65 Corato	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	1	
66 Cosenza	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1		
67 Correggio	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
68 Cremona	8	4	7	8	4	7	7	4	3	7	7	14	—	3	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
69 Crotone	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—		
70 Cuneo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		
71 Enna	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—		
72 Faenza	3	3	4	3	3	4	3	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una in meno nelle seconde.	
73 Fano	2	1	3	2	1	3	2	1	1	2	2	4	—	1		
74 Feltre	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1		
75 Ferrara	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1		
76 Fiorenzuola d'Arda	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
77 Firenze « Duca d'Aosta »	2	2	4	2	2	4	2	2	—	3	2	4	—	—		
78 Firenze « Galilei »	5	6	10	5	6	10	5	5	—	5	5	10	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.	
79 Fiume (comm.)	3	3	6	3	3	6	4	3	—	4	3	7	1	—		
80 Fiume (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
81 Foggia « Cesare »	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—		
82 Foggia « Giannone »	5	3	4	5	3	4	5	3	3	5	6	11	—	3		
83 Foligno	3	2	4	3	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
84 Follonica	2	1	2	2	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.	
85 Forlì	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		
86 Fossombrone	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—		
87 Frosinone	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
88 Gaeta	4	2	4	4	2	4	3	2	2	5	4	9	1	2		
89 Gallarate	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	3	—	1		
90 Genova « Tortelli »	3	2	5	3	2	5	3	2	—	3	2	5	—	1		
91 Genova « V. E. III »	7	5	7	7	5	7	7	5	2	7	7	14	—	2		
92 Genova « V. E. II »	7	6	8	7	6	8	7	6	2	7	8	15	—	2		
93 Genova (nautico)	1	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	—	1		
94 Gorizia Rispetto	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
95 Grosseto	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1		
96 Gorizia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						Note esplicative		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 15-10-40			Numero delle classi di ugual grado	Numero di classi di nuova istituz.		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41					
		Prima classe di ugual grado	II classe di ugual grado III e IV classe di ugual grado		Prima classe di ugual grado	II classe di ugual grado III e IV classe di ugual grado			derivanti da suddivisione	di nuova istituzione	I classe	II classe	Totale	per istituz. prima classe, istituite dal 1-10-41	per seconde classi istituite dal 1-10-41 in aggiunta a numero di cattedre esistenti	
97	Grosseto	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
98	Guastalla	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
99	Iglesias	4	1	2	4	1	2	5	1	3	5	4	9	1	3	
100	Imola	2	1	3	2	1	3	2	1	—	2	1	3	—	—	
101	Imperia	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
102	Istonio	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1	
103	Jesi	3	3	6	3	3	6	2	2	—	2	2	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
104	L'Aquila	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
105	La Spezia	5	4	8	5	4	8	5	4	1	5	5	10	—	1	
106	Lecce	8	5	8	8	5	8	10	5	4	10	9	19	2	4	
107	Lecco	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1	
108	Legnano	4	3	5	4	3	5	5	3	1	5	4	9	1	1	
109	Lendinara	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
110	Littoria	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—	
111	Livorno (econom.)	4	4	7	4	7	5	5	4	1	5	5	10	1	1	
112	Livorno (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
113	Lodi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
114	Lovere	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
115	Lucca	5	3	5	5	3	6	4	3	2	4	5	9	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
116	Lucera	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
117	Lugo	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1	
118	Lussinpiccolo	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
119	Macerata	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
120	Macomer	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	3	6	—	1	
121	Mantova	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
122	Marciana	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2	
123	Melfi	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
124	Merano	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
125	Mercato Saraceno	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
126	Messina «Jaci»	6	4	8	6	4	8	6	4	2	6	6	12	—	2	
127	Messina (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
128	Milano «Cattaneo»	10	7	14	10	7	11	11	7	9	11	16	27	1	9	
129	Milano «Moreschi»	10	4	4	10	4	4	10	4	—	10	4	14	—	—	

2520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

97	Cremona	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
98	Crustalla	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—			
99	Iglesias	4	1	2	4	1	2	5	1	3	5	4	9	1	3			
100	Imola	2	1	3	2	1	3	2	1	—	2	1	3	—	—			
101	Impera	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—			
102	Intemo	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1			
103	Jesi	3	3	6	3	3	6	2	2	—	2	2	4	—	—			Una cattedra in meno nelle prime classi e una nelle seconde.
104	L'Aquila	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—			
105	La Spezia	5	4	8	5	4	8	5	4	1	5	5	10	—	1			
106	Lecce	8	5	8	8	5	8	10	5	4	10	9	19	2	4			
107	Lecco	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1			
108	Legnano	4	3	6	4	3	5	5	3	1	5	4	9	1	1			
109	Londinara	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1			
110	Litteria	3	2	3	3	2	3	3	2	—	3	2	5	—	—			
111	Livorno (comm.)	4	4	7	4	7	5	5	4	1	5	5	10	1	1			
112	Livorno (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
113	Lodi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
114	Lovere	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
115	Lucca	5	3	5	5	3	5	4	3	2	4	5	9	—	2			Una cattedra in meno nelle prime classi.
116	Lucera	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—			
117	Lugo	3	2	4	3	2	4	4	2	1	4	3	7	1	1			
118	Lussinpiccolo	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1			
119	Macerata	3	2	4	3	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—			
120	Macomer	3	2	3	3	2	3	3	2	1	3	3	6	—	1			
121	Mantova	3	3	6	3	3	5	3	3	—	3	3	6	—	—			
122	Marciana	5	3	3	5	3	3	5	3	2	5	5	10	—	2			
123	Melfi	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—			
124	Mercato	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—			
125	Mercato Saraceno	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
126	Messina « Luci »	6	4	8	6	4	8	6	4	2	6	6	12	—	2			
127	Messina (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
128	Milano « Cattaneo »	16	7	11	16	7	11	11	7	9	11	16	27	1	9			
129	Milano « Moreschi »	10	4	4	10	4	4	10	4	—	10	4	14	—	—			
130	Milano « Schiaparelli »	15	6	11	15	6	11	15	6	—	15	6	21	—	—			
131	Milano « Verri »	9	6	10	9	6	10	9	6	12	9	18	27	—	12			
132	Modena	4	4	8	4	4	8	4	4	—	4	4	8	—	—			
133	Modica	1	2	3	1	2	3	1	1	—	1	1	2	—	—			Una cattedra in meno nelle seconde classi.
134	Mondovì	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—			
135	Monza	3	3	5	3	3	5	4	3	—	4	3	7	1	—			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Numero cattedre di ruolo dal 10-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Secondarie di scuola media		Numero cattedre di ruolo dal 11-10-41			Per quarte prime classi istituite dal 1941	Per seconde classi istituite dal 1941-42 in seguito all'aumento di quelle trasformate	
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico / III e IV classi di istituto tecnico		Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico		derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
136	Mortara	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
137	Napoli « Della Porta »	7	6	8	7	6	8	7	6	—	7	6	13	—	—	
138	Napoli « Diaz » .	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
139	Napoli « Pagano »	5	3	5	5	3	5	5	3	1	5	4	9	—	—	
140	Napoli (nautico) .	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
141	Nizza Monferrato	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
142	Nola	5	3	4	5	3	4	5	3	2	5	5	10	—	—	
143	Novara	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
144	Nuoro	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
145	Ortona a Mare .	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1	
146	Ozieri	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
147	Ostiglia	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
148	Padova « Belzoni »	6	3	6	6	3	6	3	2	—	3	2	5	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi, una cattedra in meno nelle seconde classi.
149	Padova « Calvi » .	3	3	4	3	3	4	3	3	1	3	4	7	—	1	
150	Palermo « Crispi »	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
151	Palermo « Duca degli Abruzzi »	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
152	Palermo « Parlatore »	4	4	6	4	4	6	3	4	—	3	4	7	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
153	Palermo (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
154	Palestrina	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
155	Parma	6	4	7	6	4	7	6	4	2	6	6	12	—	2	
156	Pavia	3	4	6	3	4	6	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
157	Pavullo sul Frignano	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
158	Penne	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—	
159	Perugia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
160	[illegible]	2	2	6	2	2	6	2	2	1	3	2	5	—	1	

2522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

136	Mortara	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
137	Napoli « Della Porta »	7	6	8	7	6	8	7	6	—	7	6	13	—	—			
138	Napoli « Piazza »	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—			
139	Napoli « Pagano »	5	3	5	5	3	5	5	3	1	5	4	9	—	1			
140	Napoli (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
141	Nizza Monferrato	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	1			
142	Nola	5	3	4	5	3	4	5	3	2	5	5	10	—	2			
143	Novara	4	3	5	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1			
144	Nuoro	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
145	Ortona a Mare	2	1	2	2	1	2	3	1	1	3	2	5	1	1			
146	Ozieri	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—			
147	Ostiglia	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1			
148	Padova « Belzoni »	6	3	6	6	3	6	3	2	—	3	2	5	—	—	3 cattedre in meno nelle prime classi, una cattedra in meno nelle seconde classi.		
149	Padova « Calvi »	3	3	4	3	3	4	3	3	1	3	4	7	—	1			
150	Palermo « Crispi »	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1			
151	Palermo « Duca degli Abruzzi »	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1			
152	Palermo « Parlatore »	4	4	6	4	4	6	3	4	—	3	4	7	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.		
153	Palermo (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
154	Palestrina	1	1	2	1	1	2	1	1	—	2	1	3	1	—			
155	Parma	6	4	7	6	4	7	6	4	2	6	6	12	—	2			
156	Pavia	3	4	6	3	4	6	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.		
157	Pavullo sul Frignano	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—			
158	Penna	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	1	—			
159	Perugia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—			
160	Pesaro	3	2	5	3	2	5	3	2	1	3	3	6	—	1			
161	Pescara	5	3	5	5	3	5	5	3	2	5	5	10	—	2			
162	Pescia	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—			
163	Piacenza	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—			
164	Pinerolo	1	2	3	1	2	3	2	1	—	2	1	3	1	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.		
165	Pisa	4	3	6	4	3	6	7	3	1	7	4	11	3	1			
166	Pistoia	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—			

2523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Numero cattedre di ruolo dall'1-10-40			Numero delle prime classi di scuola media	Secondo cl. di scuola media		Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41			per nuove prime classi istituite dal 1-10-41	Per nuove classi istituite dal 1-10-41 in sede diversa da quella di soppressione di pari grado	
		Prime classi di scuola media	II classe di istituto tecnico / III e IV classe di istituto tecnico		Prime classi di scuola media	II classe di scuola media / III e IV classe di istituto tecnico			derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale			
167	Pola	10	12	4	10	12	4	12	—	12	12	12	4	—	—	
168	Pordenone	12	12	4	12	12	4	12	—	12	12	12	5	—	—	
169	Portici	6	3	4	6	3	4	6	3	3	6	6	12	—	3	
170	Prato (ind.)	1	1	12	1	1	12	1	1	—	1	1	2	—	—	
171	Procida (nautico)	1	1	12	1	1	12	1	1	—	1	1	2	—	—	
172	Ragusa	12	12	4	12	12	4	12	—	12	12	12	6	—	1	
173	Ravenna	12	12	4	12	12	4	12	—	12	12	12	4	—	—	
174	Reggio Calabria	4	3	5	4	3	5	4	3	1	4	4	8	—	1	
175	Reggio Emilia	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
176	Riccione	12	1	12	12	1	12	12	1	—	12	1	3	—	—	
177	Rieti	12	12	3	12	12	3	12	12	—	12	12	4	—	—	
178	Rimini	3	12	4	3	12	4	12	2	1	12	12	4	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
179	Rocca S. Casciano	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
180	Roma « Duca degli Abruzzi »	7	6	9	7	6	9	6	6	—	6	6	12	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi.
181	Roma « Da Vinci »	6	8	11	6	8	11	5	4	—	5	4	9	—	—	Una cattedra in meno nelle prime classi, cattedra in meno nelle seconde classi.
182	Roma « Gioberti »	5	4	8	5	4	8	5	4	2	5	6	11	—	2	
183	Roma « Rocco »	4	4	8	4	4	8	4	4	—	4	4	8	—	—	
184	Roma-Lido (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
185	Rovereto	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
186	Rovigno d'Istria	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
187	Rovigo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
188	Salerno	9	5	8	9	5	8	8	6	—	9	5	14	—	—	
189	Salò	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
190	S. Benedetto del Tronto	3	3	4	3	3	4	4	3	—	4	3	7	1	—	
191	S. Donà di Piave	2	2	2	2	2	2	3	2	—	3	2	5	1	—	
		6	8	4	6	8	4	7	2	4	7	6	13	1	4	

2524
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

167	Pola	2	2	3	2	2	3	3	3	—	3	2	5	1	—		
168	Pordenone	2	2	4	2	2	4	3	3	—	3	2	5	1	—		
169	Portici	6	3	4	6	3	4	6	3	3	5	6	12	—	3		
170	Prato (ind.)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
171	Procida (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
172	Ragusa	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1		
173	Ravenna	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		
174	Reggio Calabria	4	3	5	4	3	5	4	3	1	4	4	8	—	1		
175	Reggio Emilia	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—		
176	Riccione	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—		
177	Rieti	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
178	Rimini	3	2	4	3	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		Una cattedra in meno nelle prime classi.
179	Rocca S. Casciano	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
180	Roma « Duca degli Abruzzi »	7	6	9	7	6	9	6	6	—	6	6	12	—	—		Una cattedra in meno nelle prime classi.
181	Roma « Da Vinci »	6	8	11	6	8	11	5	4	—	5	4	9	—	—		Una cattedra in meno nelle prime classi, cattedre in meno nelle seconde classi.
182	Roma « Gioberti »	5	4	8	5	4	8	5	4	2	5	6	11	—	2		
183	Roma « Rocco »	4	4	8	4	4	8	4	4	—	4	4	8	—	—		
184	Roma-Lido (nautico)	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—		
185	Rovereto	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—		
186	Rovigno d'Istria	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	3	—	1		Una cattedra in meno nelle prime classi.
187	Rovigo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—		
188	Salerno	9	5	8	9	5	8	9	5	—	9	5	14	—	—		
189	Salò	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1		
190	S. Benedetto del Tronto	3	3	4	3	3	4	4	3	1	4	3	7	1	—		
191	S. Donà di Piave	2	2	3	2	2	3	3	2	—	3	2	5	1	—		
192	Sassari	8	2	4	6	2	4	7	2	4	7	6	13	1	4		
193	Savigliano sul Rubicone	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—		
194	Savona (comm.)	2	2	4	2	2	4	2	1	—	2	1	3	—	—		Una cattedra in meno nelle seconde classi.
195	Savona (nautico)	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
196	Siena	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—		
197	Siracusa	5	4	6	5	4	6	6	4	1	6	5	11	1	1		

2525

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	ANNO SCOLASTICO 1940-41						ANNO SCOLASTICO 1941-42						NUOVE CATTEDRE		Osservazioni
		Classi esistenti			Num. cattedre di ruolo dal 15-10-40			Seconde cl. di scuola media			Numero cattedre di ruolo dall'1-10-41					
		Prime classi di scuola media	II cl. di istituto tecnico	III e IV classi di istituto tecnico	Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico	Numero delle prime classi di scuola media	derivanti da trasformazioni	di nuova istituzione	I classi	II classi	Totale	Per nuove prime classi istituite dal 1940-41	Per seconde classi istituite dal 1940-41 in eccedenza al numero di quelle trasformate	
198	Sondrio	3	2	4	3	2	4	2	2	1	2	3	5	1	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
199	Sora	5	3	4	5	3	4	5	3	2	6	5	11	1	2	
200	Soresina	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
201	Sorrento	6	3	6	6	3	5	6	3	3	6	6	12	—	3	
202	Spoleto	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
203	Stradella	4	3	6	4	3	6	5	3	1	5	4	9	1	1	
204	Taranto	4	4	7	4	4	7	4	4	—	4	4	8	—	—	
205	Tarvisio	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
206	Taurianova	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
207	Teramo	3	4	5	3	4	5	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
208	Ternadi	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
209	Terni	3	3	5	3	3	5	3	3	1	3	4	7	—	1	
210	Tione	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
211	Tolmezzo	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
212	Torino « Sommeiller »	7	6	11	7	6	11	6	6	2	6	8	14	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
213	Torino « Sella »	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
214	Torino « P. di Piemonte » (ind.)	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
215	Torre Annunziata	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
216	Trapani	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
217	Trento	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
218	Treviglio	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
219	Treviso	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
220	Trieste « Da Vinci »	6	4	8	6	4	8	6	4	2	6	6	12	—	2	
221	Trieste « Carli »	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

198	Sondrio	3	2	4	3	2	4	2	2	1	2	3	5	—	1	Una cattedra in meno nelle prime classi.
199	Sora	5	3	4	5	3	4	6	3	2	6	5	11	1	2	
200	Soresina	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
201	Sorrento	6	3	5	6	3	5	6	3	3	6	6	12	—	3	
202	Spoleto	1	1	2	1	1	2	2	1	—	2	1	3	1	—	
203	Stradella	4	3	6	4	3	6	5	3	1	5	4	9	1	1	
204	Taranto	4	4	7	4	4	7	4	4	—	4	4	8	—	—	
205	Tarvisio	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
206	Taurianova	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
207	Teramo	3	4	5	3	4	5	3	3	—	3	3	6	—	—	Una cattedra in meno nelle seconde classi.
208	Termoli	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2	2	4	—	—	
209	Terni	3	3	5	3	3	5	3	3	1	3	4	7	—	1	
210	Tione	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
211	Tolmezzo	3	2	4	3	2	4	3	2	1	3	3	6	—	1	
212	Torino « Sommeiller »	7	6	11	7	6	11	6	6	2	6	8	14	—	2	Una cattedra in meno nelle prime classi.
213	Torino « Sella »	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
214	Torino « P. di Piemonte » (ind.)	2	1	2	2	1	2	2	1	—	2	1	3	—	—	
215	Torre Annunziata	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
216	Trapani	4	3	6	4	3	6	4	3	1	4	4	8	—	1	
217	Trento	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
218	Treviglio	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
219	Treviso	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
220	Trieste « Da Vinci »	6	4	8	6	4	8	6	4	2	6	6	12	—	2	
221	Trieste « Carli »	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
222	Trieste (nautico)	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
223	Udine	3	4	6	3	4	6	3	4	—	3	4	7	—	—	
224	Umbertide	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	—	1	
225	Varese	4	3	7	4	3	4	4	3	1	4	4	8	—	1	
226	Velletri	2	2	3	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
227	Venezia (comun.)	5	4	7	5	4	7	5	4	1	5	5	10	—	1	
228	Venezia (nautico)	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	

2527

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero d'ordine	ISTITUTO	Anno scolastico 1940-41 — Classi esistenti			Anno scolastico 1940-41 — Num. cattedre di ruolo del 15-10-40			Anno scolastico 1941-42 — Numero delle prime classi di scuola media	Anno scolastico 1941-42 — Sezioni di scuola media — Sezioni di scuola media derivanti da trasformazioni	Anno scolastico 1941-42 — Sezioni di scuola media — di nuova istituzione	Anno scolastico 1941-42 — Numero cattedre di ruolo (1-10-41)			Nuove cattedre		Osservazioni
		Prime classi di scuola media	II classi di istituto tecnico III e IV classi di istituto tecnico		Prime classi di scuola media	II classi di scuola media	III e IV classi di istituto tecnico				I classi	II classi	Totale	Una cattedra per prime classi istituite dal 1941-42	Una cattedra per II classi istituite dal 1940-41 per aumento di numero di quelle esistenti	
229	Vercelli	2	3	4	2	3	4	2	3	—	2	3	5	—	—	
230	Verona	3	3	6	3	3	6	3	3	—	3	3	6	—	—	
231	Vindana	2	2	4	2	2	4	3	2	—	3	2	5	—	—	
232	Viareggio	3	3	6	3	3	5	3	3	—	3	3	6	—	—	
233	Vibo Valentia	2	2	3	2	2	3	2	2	—	2	2	4	—	—	
234	Vicenza	3	3	4	3	3	4	3	3	—	3	3	6	—	—	
235	Viterbo	2	2	4	2	2	4	2	2	—	2	2	4	—	—	
236	Volterra	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
237	Zara	1	1	2	1	1	2	1	1	—	1	1	2	—	—	
	TOTALI	719	561	954	719	561	954	749	546	139	749	685	1434	53	139	

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1100268) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2528

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770084

2529

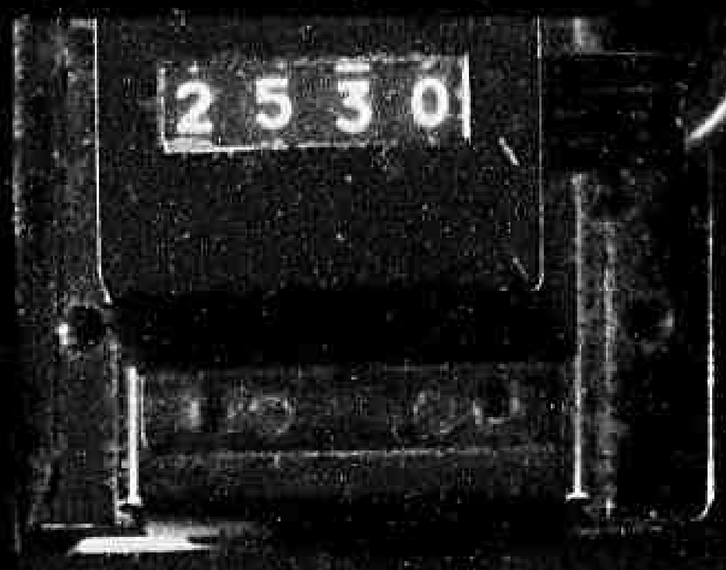
2 5 3 01

2531

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/651
(5TH)

2532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/651
(5TH)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
MAY - JULY 1945
(2 OF 2)

2533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

12

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AF/pa.
9 Jun 45.

10/40 10/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Officiale No.60 of 19 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Ordinary Supplement to G.U.No.60 of 19 May 1945 contains the following legislation:-

(a) Finance
Communications

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditure for the Ministry of Communications for the financial year 1 41-45.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 15 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. BEHRENS.
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2. Sub-Commissions will take the aggregate action in respect of convenience only and the final endorsement will be that of the Vice President Civil Affairs Section.

5074

6086

12A

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 60 del 19 maggio 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.

2534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789128

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.

5073

6086

2535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del Decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 435, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerato che in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413, che ripartisce il Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri denominati Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non si è reso possibile far luogo alla istituzione dei relativi bilanci, in quanto non sono stati ancora emanati i decreti che determinano i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri ai termini del secondo comma dell'articolo unico del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 413;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, nonchè i bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 316.012.744, secondo l'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 1.228.141.177,12 di cui L. 1.228.091.177,12 effettive e L. 50.000 per partite di giro, secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio 1944-45 concernente entrate e spese effettive per complessive L. 70.659.712,43 secondo l'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' approvato il bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 10.533.070.000 di cui L. 6.921.710.000 effettive, L. 3.359.127.000 per gestioni speciali ed autonome e L. 251.870.000 per partite di giro, secondo l'annessa tabella *D*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 89. — Lanza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925361

2537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

TABELLA 1

stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1943

N. di capitolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Spese per i servizi dell'Amministrazione centrale e per quelli dell'Amministrazione civile e dei trasporti in concessione	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	12.000.000 —
2	Personale delle ferrovie dello Stato, delle Poste e dei Telegrafi in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - stipendi ed assegni da rimborsare alle suddette Amministrazioni	2.500.000 —
3	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	440.000 —
4	Assegni al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè a quello già appartenente all'Ispettorato medesimo ed alle relative famiglie	210.000 —
5	Indennità di trasferta, di trasformazione e diverse al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e al personale di altre Amministrazioni dello Stato, estraneo all'Ispettorato, incaricato di compiere missioni nell'interesse dell'Ispettorato suddetto	300.000 —
6	Spese per il servizio di cassa a macchina	80.000 —
7	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	670.000 —
8	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	50.000 —
9	Spese d'ufficio per gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	100.000 —
10	Spese relative al servizio delle automobili - assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli uffici dipendenti	
11	Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali	
12	Spese per il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione all'immatricolazione a forza motrice degli autoveicoli di cui al decreto-legge 14 luglio 1937, n. convertito nella legge 21 dicembre 1937, n. 2414	
13	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche (*Spese obbligatorie*)	
14	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	
15	Spese per liti ed arbitrati (*Spese obbligatorie*)	
16	Spese casuali	
17	Indennità e diarie ai componenti la Commissione per l'esame dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e relative al funzionamento della Commissione	
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (art. 3 del R. decreto 17 maggio 1929, n. 1058, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 2035)	
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	
	Debito vitalizio	
20	Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (*Spese fisse*)	
21	Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi	

2538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780121

TABELLA A

...l Ministero delle comunicazioni
... luglio 1964 al 30 giugno 1965

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	12.000.000 —
	2.500.000 —
	240.000 —
	210.000 —
	100.000 —
	80.000 —
	670.000 —
	50.000 —
	200.000 —

CAPITOLI

Cap. n.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
10	Spese relative al servizio delle automobili - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro dei conducenti degli autoveicoli assegnati agli uffici dipendenti	600.000 —
11	Spese per studi di carattere tecnico e per ricerche sperimentali	12.000 —
12	Spese per il funzionamento della Commissione per la istruzione amministrativa a forza maggiore nazionale istituita con il decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1367, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2614	per memoria
13	Spese telegrafoniche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (Spese obbligatorie)	121.000 —
14	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	5.000 —
15	Spese per liti ed arbitrati (Spesa obbligatoria)	6.000 —
16	Spese casuali	15.000 —
17	Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	50.000 —
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 11 di cembre 1929, n. 2234)	21.000 —
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
		18.293.000 —

Debito vitalizio

20	Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Spese fisse)	800.000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli	

2539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 2214, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni consimili, legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	61.000 —
		450.000 —
	Strade ferrate. Tramvie. Automobili e servizi di navigazione lacuale	
22	Quota a carico dello Stato relativa alla spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1926, n. 15) (spesa obbligatoria)	17.000 —
23	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles	per memoria
24	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie e tramvie ad industria privata costituitesi anteriormente alla legge 29 aprile 1906, n. 104 per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di esercizio di ferrovie esistenti (articoli 7, 87, 92 e 259 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 300, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 6 agosto 1925, n. 1404, convertito nella legge 22 dicembre 1960, n. 1758 e art. 22 R. decreto-legge 25 luglio 1938 n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 (*spesa obbligatoria*)	130.000.000 —
25	Sovvenzioni per sottovalsioni di sola costruzione di ferrovie (art. 262 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (*spesa obbligatoria*)	10.800.000 —
26	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (legge 5 marzo 1888, n. 125; 21 luglio 1911, n. 855; 25 giugno 1912, n. 650; 8 giugno 1913, n. 671 e art. 27 del R. decreto-legge 25 luglio 1938 n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 (*Spesa obbligatoria*.	600.000 —
27	Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (articoli 258 e 262 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto-legge 12 ottobre 1923, n. 2561, convertito nella legge 17 aprile 1925,	

	CAPITOLI — Denominazione
	n. 473, ed alle ferrovie economiche di interesse di cui all'art. 1, comma 2° del R. Decreto-legge 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre n. 1738 e art. 27 del R. Decreto-legge 25 luglio n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939,
28	Sovvenzioni per costruzioni di linee e trasformazioni in linee di ferrovie pubbliche e tramvie extraurbane (art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1907, n. art. 27 del R. Decreto-legge 25 luglio 1938, n. 11 vertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 (Spesa obbligatoria)
29	Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee trasporto viaggiatori, bagagli, pacchi agricoli istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (R. decreto-legge 19 febbraio 1920, n. 210, convertito nella legge 2 luglio 1920, n. 846, art. 27 del decreto-legge 25 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e legge 29 settembre 1939,
30	Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, art. 27 del R. decreto-legge 25 luglio 1938, n. convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 (S obbligatoria)

TITOLO II

SPESE STRAORDINARIE

SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Spese generali

31	Assegni ed assegnazioni di famiglia al personale di ruolo, avventizio e assimilato
32	Indennità di trasferta e competenza al personale di ruolo avventizio ed assimilato

2540

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	n. 673, ed alle ferrovie economiche di interesse locale di cui all'art. 1, comma 2°, del R. Decreto-legge 8 agosto 1923, n. 2190, convertito nella legge 17 dicembre 1925, n. 2360, e art. 27 del R. decreto-legge 19 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58	2.000.000 —
2°	Sovvenzioni per concessioni di linee e trasformazioni in linee di ferrovie pubbliche e tramvie extraurbane (art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1907, n. 1362, e art. 27 del R. decreto-legge 19 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 (*Spesa obbligatoria*)	190.000 —
3°	Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, bagagli, pacchi agricoli e per installazione e funzionamento di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (R. decreto-legge 15 febbraio 1923, n. 319, convertito nella legge 7 luglio 1925, n. 1263, art. 27 del R. decreto-legge 19 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e legge 29 settembre 1939, n. 1822)	6.000.000 —
4°	Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110 e art. 27 del R. decreto-legge 19 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 (*Spesa obbligatoria*)	190.000 —
		186.007.000 —

TITOLO II

Spese straordinarie

SPESE PER I SERVIZI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Spese generali

31	Assegni ed paghe di famiglia al personale straordinario, avventizio e assimilato	*per memoria*
32	Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato	*per memoria*

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
...ge 25 ottobre 1919, ...mbre 1921, n. 1414, ...art. 11 del R. de... ...nuti annessi sub-...bbligatoria) . .	60.000 —
	650.000 —
...ionale ...enerale	
...della spesa riguar... ...per il Sempione ...a obbligatoria) .	17.000 —
...male permanente ...riano residente in	*per memoria*
...zione e l'esercizio ...ivata posteriormen... ...per lavori ed impre... ...zione del sistema ...gni 7, 27, 32 e 259 ...con Regio decreto ...ottobre 23 feb... ...legge 17 aprile 1925, ...legge 4 agosto ...22 dicembre 1930, ...luglio 1938, n. 1121, ...939, n. 58 (*Spesa ob...*)	130.000.000 —
...costituzione di fer... ...gge approvato con ...(*Spesa obbligatoria*)	15.300.000 —
...ssegnazione straor... ...aprile 1925, n. 653, ...1915, n. 671 e art. 27 ...n. 1121, convertito ...(*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
...ge a carattere mec... ...i 258 e 262 del testo ...decreto 9 maggio ...all'art. 115 del testo ...decreto-legge 12 ot... ...legge 17 aprile 1925,	

2541

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
36	Indennità di trasferta ed assegno per trasferimento ordinario e vario, assegni complementari della razionalizzazione civile e del trasporto da corrispondersi per ragione di servizio straordinario, anche di personale di altre Amministrazioni dello stesso esercito all'Amministrazione centrale di compiti e missioni nell'interesse del servizio dell'esercito stesso	250.000 —
37	Retribuzioni e compensi speciali, incentivi della compilazione di progetti e della direzione, assistenza e collaudi di lavori e compensi a funzionari dell'Amministrazione centrale e degli Uffici periferici amministrativi della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed al funzionario della stessa Amministrazione dello Stato per i servizi dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione .	40.000 —
38	Spese per l'acquisto di autoveicoli	per memoria
39	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	80.000 —
		440.000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	
37	Sussidi straordinari al personale, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio - Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	25.000.000 —
38	Personale non di ruolo - Retribuzioni, assegni di famiglia, assicurazioni sociali, indennità di licenziamento	3.000.000 —
39	Personale non di ruolo - Indennità di trasferta e competenze eventuali	180.000 —
40	Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi di costruzione italiana appositamente costruiti per il funzionamento esclusivo a gassogeno (R. decreto-legge 5 luglio 1941, n. 1445, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1941, n. 1543) e contributi a favore di esercenti pubblici autoservizi concessi in via definitiva o provvisoria per gli autobus, già in esercizio, trasformati per il funzionamento a gassogeno (R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1417, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2359)	100.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
41	Premio di esercizio per autolinee automobilistiche con rimorchio a gassogeno (legge 19 gennaio 1942, n. 370) . . .
42	Corresponsione di contributi agli esercenti di autoservizi pubblici automobilistici concessi in via definitiva o provvisoria, che impiegano per gli autobus con rimorchio a trazione a gassogeno, metano (oltre da 650) provenienti dalla trasformazione degli autoveicoli di proprietà di essi esercenti (R. decreto-legge 17 novembre 1941, n. 1354, convertito in legge 5 gennaio 1942, n. 298)
43	Somme da iscrivere nei bilanci delle ferrovie, tramvie, linee automobilistiche private, ripartibile a norma del R. decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 53, convertito in legge 17 aprile 1931, n. 609
44	Annualità chilometriche per l'ammortamento delle obbligazioni di L. 170.000.000 effettuate dalla Cassa depositi e prestiti al fondo a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1919, n. 1925, convertito in legge 16 marzo 1920, n. 365, per il completamento della rete di Stato di 800 km. di nuove ferrovie a scartamento ridotto in Sicilia
45	Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, tramvie, funivie di proprietà dello Stato concesse all'industria privata
46	Somme da erogare per provvedere a lavori del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 10 dicembre 1942, n. 1676)
46 bis	Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto
47	Assegni ed indennità di missione agli addetti al Segretariato di Stato per le ferrovie e la motorizzazione civile e i trasporti in concessione . . .
	Costruzione di strade ferrate
48	Spese per costruzioni di strade ferrate in concessione a pagamento non differito - Corresponsione straordinaria in capitale delle sovvenzioni per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazioni, impianti di trazione di ferrovie e tramvie a norma del R. decreto-legge 8 agosto 1920, n. 2130, convertito in legge 22 dicembre 1920, n. 1722 . . . . .
49	Spese per la costruzione e l'approvvigionamento di mezzi d'esercizio delle ferrovie per l'esposizione universale ed internazionale di Roma (art. 5 del

2542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
		251.000 —	41 Prezzo di cessione per autolinee esercitate con autobus a gassogeno (legge 10 giugno 1940, n. 679)	1.400.000 —
			42 Contributo straordinario di contributo agli esercenti di servizi pubblici automobilistici concessi in via definitiva o provvisoria, che impiegano per gli autobus una miscela di benzina, unita alla quale sia stato preventivamente fatto assorbire dagli oli grezzi di importazione il necessario quantitativo di benzina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 6 giugno 1950 n. 298	per memoria
		40.000 — per memoria	43 Annualità trentennali relative a lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sarde, liquidate a norma del R. decreto-legge 6 gennaio 1931 n. 75, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 499	2.218.377,25
		80.000 —	44 Annualità ventennali per l'ammortamento delle anticipazioni di L. 100.000.000 effettuate dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1865, convertito nella legge 16 marzo 1925 n. 382, per il potenziamento e completamento della rete di nuove ferrovie e sistemazione ridotte in Sicilia	7.728.856,75
		440.000 —	45 Ricostruzione di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e funivie di proprietà dello Stato concesse all'industria privata	66.000.000 —
			46 Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di eventi bellici (R. decreto-legge 18 dicembre 1947, n. 1719)	8.000.000 —
			46 bis Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	100.000 —
		25.000.000 —	47 Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato per le ferrovie e la motorizzazione civile e i trasporti in concessione	100.000 —
		3.000.000 —		102.856.744 —
		180.000 —	*Costruzione di strade ferrate*	
		100.000 —	48 Spese per costruzioni di strade ferrate in concessione a pagamento non differito - Corresponsione straordinaria in capitale delle sovvenzioni per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tranvie a norma del R. decreto-legge 2 agosto 1939, n. 1250, convertito nella legge 22 dicembre 1939, n. 1822	per memoria
			49 Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio delle ferrovie per l'esposizione universale ed internazionale di Roma (art. 5 del R. de-	

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica Italiana n. 178 del 15 luglio 1964

2543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	...creto-legge 2 maggio 1925, n. 625, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 61; art. 4 del R. decreto-legge 16 febbraio 1930, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 739 e legge 9 agosto 1930, n. 1309 . .	per memoria
50	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	per memoria
51	Personale di ruolo - Indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	20.000 —
52	Personale avventizio e straordinario - Assegni, indennità di trasferta e di trasloco	1.000.000 —
53	Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	700.000 —
54	Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio e straordinario ed al personale esonerato ed alle rispettive famiglie	110.000 —
55	Spese di ufficio, manutenzione, riparazioni, adattamento ed affitto locali per gli uffici tecnici dipendenti .	50.000 —
56	Spese relative al servizio degli autoveicoli	250.000 —
57	Spese per liti ed arbitrati e maggiori spese impreviste per la costruzione di strade ferrate	per memoria
		2.130.000 —

CAPITOLI

Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — Spesa ordinaria

Categoria I. — Spese effettive

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale ... tazione civile e dei trasporti in co...

a) Spese generali . . . . . .
b) Debito vitalizio . . . . . .
c) Strade ferrate, tramvie, automobili e ... vigilanza lacuale . . . . . .

Totale del Titolo I — Spesa ordinaria .

TITOLO II. — Spesa straordinaria

Categoria I. — Spese effettive

Spese per i servizi dell'Ispettorato generale ... torizzazione civile e dei trasporti in conc...

a) Spese generali . . . . . .
b) Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici ... gazione . . . . . .
c) Costruzione di strade ferrate . . . .

Totale del Titolo II — Spesa straordinaria

Totale della Categoria I (Spese ordinarie e st...

RIASSUNTO PER CATEGOR...

CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e ...

Il Ministro per il ...

Segue ...

2544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione		
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I. — Spesa ordinaria		
	Categoria I. — *Spese effettive*		
	Spese per i servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:		
	a) Spese generali		18.209.000 —
	b) Debito vitalizio		650.000 —
	c) Strade ferrate, tranvie, automobili e servizi di navigazione e lacuali		184.667.000 —
			203.616.000 —
	Totale del Titolo I — Spesa ordinaria		203.616.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria		
	Categoria I. — *Spese effettive*		
	Spese per i servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:		
	a) Spese generali		440.000 —
	b) Ferrovie, tranvie, servizi automobilistici e di navigazione		109.856.744 —
	c) Costruzione di strade ferrate		2.130.000 —
			112.426.744 —
	Totale del Titolo II — Spesa straordinaria . . .		112.426.744 —
	Totale della Categoria I (Spese ordinarie e straordinarie)		316.042.744 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	CATEGORIA I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)		316.042.744 —

Il Ministro per il tesoro

TARCHIS

per memoria

per memoria

20.000 —

1.000.000 —

700.000 —

110.000 —

50.000 —

250.000 —

per memoria

2.130.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 99 del 19 maggio 1945

2545

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

TABELLA B.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	Sezione I — Proventi dei servizi postali	
1	Proventi del servizio delle posta-lettere e dei pacchi .	603.515.000 —
2	Prodotto della vendita dei cimeli postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme dei bollettini rinvenuti	3.600 —
3	Ammende applicate al personale postelegrafonico e penali inflitte ai ricevitori postelegrafonici ed agli agenti rurali da devolversi a favore dell'Istituto cauzioni e qualunque per i ricevitori postali e telegrafici a norma dell'art. 28 legge 18 ottobre 1942, n. 1397 Tasse percepite per numerazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti da devolversi a favore dell'Istituto predetto in ragione di un terzo dell'importo ai sensi del R. decreto-legge 19 maggio 1925, n. 969, convertito nella legge 7 aprile 1927, n. 691 . . .	202.500 —
4	Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme e dei cappelletti, ed altre eventuali varie relative alla fornitura stessa (R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1026, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 991 e Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1791, e 2 agosto 1929, n. 1472). Importo della somma per l'acquisto delle calzature fornite al personale medesimo	2.025.000 —
5	Ricuperi in seguito a furti e danni nei servizi del vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i ricuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti . . .	204.000 —
6	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali	4.650.000 —
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . .	6.620.000 —
8	Proventi del servizio vaglia postali	17.650.000 —
9	Proventi del servizio dei conti correnti	72.900.000 —
	Totale della Sezione I . . .	708.000.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione
	Sezione II — Proventi del telegrafo
10	Telegrafi . . . . .
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dall'Azienda per esercizio e impianto e per esercizio dei telegrafici locali bilaterali e per conto
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegr
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del t
14	Proventi radiotelegrafici . . . . .
15	Proventi del servizio di radiodiffusione circol (articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1925, n. 107, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . .
	Totale della Sezione II
	Sezione III — Proventi vari
16	Rimborso della Cassa depositi e prestiti d iscritte nel bilancio dell'Amministrazione telegrafica per servizio delle Casse di risp stali . . . . .
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per dai buoni fruttiferi postali . . . .
18	Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amm sull'importo delle tratte per le assicurazi sovvenzionate alle ricevitorie e alle age
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le sp visto (R. decreto-legge n. 559 del 23 aprile vertito nella legge 21 marzo 1926, n. 697)
20	Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sup e le pensioni degli impiegati ed agenti d telegrafi e telefoni . . . . .
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato pe telefonici della spesa per pensioni relative nale telefonico passato alle dipendenze d stonari di zona . . . . .
22	Versamento da parte dell'Azienda di Stato pe telefonici e delle Società concessionarie di canoni per la manutenzione della rete tele posta alla pubblicazione telegrafica di

2546

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

...della spesa dell'Azienda autonoma
...dei telefoni
...1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

...o		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...A		
...A ordinaria		
...e servizi postali		
...-lettere e dei pacchi		603.515.000 —
...-postali derivanti dalla ...succhi del tesoro		2.600 —
...grafonici ed agli scenti ...dell'Istituto cauzioni e ...ali e telegrafici a norme ...1162, n. 1647. Tale ...ibuzione di stanziamento ...devolversi a favore del...di un terzo dell'importo ...16 maggio 1953, n. 903, ...1953, n. 931 . . .		200.000 —
...personale dell'Amministra...diversa qualifica e dei ...le relative alla famiglia ...stituzione 1953, n. 1054, ...glio 1955, n. 599 e legge ...e 1957, n. 1477). Acquisto delle calzature ...no		2.030.000 —
...ati nei servizi del te...i correnti, della telefo...i risultati dipendenti da ...te dei conti . . .		304.000 —
...zioni estere per i servizi ...diversi incassati al ser...		4.250.000 —
...i servizi postali . .		6.050.000 —
...stali		17.650.000 —
...correnti		72.960.000 —
...lla Sezione I . . .		708.660.000 —

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Sezione II — Proventi del telegrafo	
10	Telegrafi	74.832.000 —
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dal Ceto... ...per esigenze di esercizio e per costruzione di impianti telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi .	675.000 —
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . .	2.453.000 —
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo .	858.000 —
14	Proventi radiotelegrafici	1.396.000 —
15	Proventi del servizio di radiodiffusione circolare (Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 16 marzo 1939, n. 468)	2.400.000 —
	Totale della Sezione II . . .	82.613.000 —
	Sezione III — Proventi vari	
17	Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inerenti nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali	26.000.000 —
18	Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	1.200.000 —
19	Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per assicurazioni sociali amministrate alle ricevitorie e alle agenzie . .	150.000 —
16	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (R. decreto-legge n. 599 del 13 aprile 1924, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 467) . . .	per memoria
20	Ritenuta del per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	8.877.000 —
21	Rimborso da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona	10.350.000 —
23	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Società concessionarie di zona dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appartenente alla pubblicazione telegrafica di Stato . .	1.800.000 —

Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 90 del 15 aprile 1946

2547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
N. d'ordine	Denominazione	
23	Somma derivante dalla prescrizione dei crediti sui libretti postali di risparmio da devolversi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 16 maggio 1926, n. 902	250.000 —
24	Altre entrate dei funzionari delle cure economiche ai sensi del r. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2963, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2496 . . .	1.410.000 —
25	Eventuale accertata nella gestione dei residui passivi e da versare al fondo di integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti	250.000 —
26	Proventi per affitto di locali stabili degli edifici addetti ai servizi della posta e dei telegrafi	232.000 —
27	Somme da somministrarsi dallo Stato per l'esercizio delle gestioni delle casse di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 574	2.500.000 —
	Totale della Sezione III . . .	52.769.000 —
	Totale del Titolo I - Entrate ordinarie . . .	845.941.000 —
	TITOLO II — Entrate straordinarie	
28	Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'acquisto e la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, nonchè per l'acquisto e la costruzione di case economiche per il personale	4.000.000 —
29 bis	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	338.149.677,12
	Totale del Titolo II — Entrate straordinarie . . .	342.149.677,12
	TITOLO III — Partite di giro	
30	Prodotto della vendita dei francobolli applicati dagli incaricati al Dopolavoro ai cartellini per il piccolo risparmio, da conservarsi in buoni postali fruttiferi (R. decreto 27 giugno 1940, n. 990)	30.000 —
	Totale del Titolo III — Partite di giro . . .	30.000 —

CAPITOLI	
N. d'ordine	Denominazione
	RIASSUNTO DELLE ENT... POSTALI E TELEGRAF...
	TITOLO I. — Entrate ordin...
Sezione I.	— Proventi dei servizi posta...
Sezione II.	— Proventi del telegrafo ...
Sezione III.	— Proventi vari . . . ...
	Totale del titolo I. — Entrate ...
	Totale del titolo II. — Entrate ...
	Titolo III. — Partite di giro . . ...
	Totale generale dell'E...

Il Ministro per ...
Bonomi

2548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Parte	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE POSTALI E TELEGRAFICHE	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Sezione I. — *Proventi dei servizi postali*	709.669.000 —
	Sezione II. — *Proventi del telegrafo*	84.703.000 —
	Sezione III. — *Proventi vari*	52.709.800 —
	Totale del titolo I. — Entrate ordinarie	845.941.800 —
	Totale del titolo II. — Entrate straordinarie	382.149.677,12
	Titolo III. — Partite di giro	80.000 —
	Totale generale dell'entrata	1.228.111.477,12

Il Ministro per il tesoro
Ruini

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 69 del 19 marzo 1945

2549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	SPESA	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	SEZIONE I.	
	§ 1. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi*	
1	Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni di famiglia e indennità di servizio. (*Spese fisse*)	300.000.000 —
2	Personale avventizio - Personale avventizio e diurnisti - Retribuzioni di prestazioni temporanee - Retribuzioni al supplente presso il Ministero, le Direzioni e gli Uffici principali	228.000.000 —
3	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	31.360.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale direttivo addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 42 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1638, e art. 12 del R. decreto 29 dicembre 1938, n. 2384) e a quello di altre Amministrazioni . . .	9.472.000 —
5	Spese per la corresponsione delle indennità orarie di presenza, di trasferta e di vettura ai componenti del Consiglio di amministrazione della azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e al direttore generale della stessa azienda, stabilite dai vigenti decreti in ragione 1965, numeri 1361 e 1362	217.140 —
6	Compensi per lavanda, viaggi e servizi speciali all'estero alla Amministrazione . . .	85.000 —
7	Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai a retribuzione oraria o giornaliera - Indennità per infortuni e danni - Indennità capitali e rendite per inabilità permanente - Assegni una volta tanto in caso di infortuni mortali (R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dalla legge 12 giugno 1962, n. 1016)	380.000 —
8	Indennità per missioni e per viaggi d'ispezione . . .	8.800.000 —
9	Indennità di maneggio valori	253.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
10	Spese per medicinali e per visite mediche fiscali di malattia ordinarie - spese per visite mediche assistenza sanitaria ospedaliera nei casi di in... agli aventi diritto (L. decreto 17 agosto 1... - Spese per acquisto e riparazioni di... di pronto soccorso, per acquisto di materiali... chirurgici - Spese per disinfezione di locali... ed altre inerenti al servizio sanitario . .
11	Indennità per piccola manutenzione di stiv... gradini, indennità di trasferta e per maneggio... indennità di residenza all'estero al personale... negli uffici fuori del territorio nazionale - Spe...
12	Assegni al personale di ruolo e fuori ruolo in... di servizio e simili ed ex funzionari, ed ... ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . .
13	Spese per il servizio di esercizio del telegrafo... servizi telefonici, degli esperimenti relativi e... postali urgenti e per la spedizione delle lettere... particolare ricerche delle navi - spese per la... di avvisi di mare agitato diretti ai semaforo...
14	Corresponsione del prezzo del cambio ai perso... delle agenzie di cambio e agli uffici... l'estero (R. decreto-legge 12 gennaio 1933, n... vertito nella legge 17 aprile 1933, n. 473 e R... 4 maggio 1961, n. 511) . . . . .
15	Stipendio annuo dell'Amministratore delle po... telegrafi attualmente comprese e quindicesima... citori postali e telegrafici (art. 2 del decreto... ministeriale 12 giugno 1962, convertito nella... legge 1962, n. 582, art. 1 del decreto-legge... 1964, n. 1354, convertito nella legge 17 ag... n. 62 e successive variazioni) . . . .
16	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie d... delle differenze fra il costo dei biglietti a tar... merce e quello a tariffa a metà prezzo sui... ricevitori postali telegrafici e loro famiglie
17	Versamento all'entrata erariale e quiescenza... vieri postali e telegrafici dell'importo delle... e penali inflitte al personale, ai mediatori ed... di rurali e dell'importo in soprattassa non... della vendita degli stampati per il servizio... correnti (art. 24 legge 19 ottobre 1942, n. 1... terzo delle tasse percette per duplicazione... di ricevuta postali smarriti o distrutti (... legge 27 marzo 1956, n. 282, convertito ... 7 aprile 1927, n. 451) . . . . .

2550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (3)

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
L. I.	
...ZIONE	
...A	
...ERA DELL'ERARIO	
...A L.	
...ONTENTI A LUBRIFICANTI VARII	
...TOLI E DAI TELEGRAFI:	
...I, supplementi di servizio ...a e indennità di servizio.	30.000.000 —
...nale avventizio e diarie... ...ori straordinarie - Retribu... ...ili Ministeriali, Direzioni	228.000.000 —
...azioni oltre il normale ...i esecutivi e per lavori a	31.200.000 —
...dimento al personale mari... ...militarizzato esonerati a ...decreto 30 settembre 1943, ...decreto 20 novembre 1943, ...Amministrazioni . . .	2.424.000 —
...delle indennità annesse di ...vamento al miglioramento del... ...ne della scheda dell'assegno ...ne al direttore generale del ...dal luogo destinato 22 ago...	217.440 —
...i e servizi speciali ed estra... . .	23.000 —
...ifferenti sul lavoro dell'... ...telegrafico. Indennità ...ordinarie, notturni e festivi ...assenti una volta tanto ...rtuali (R. decreto 27 agosto ...delle leggi 12 giugno 1939, ...	350.000 —
...visita d'ispezione . . .	3.850.000 —
. . . . .	252.000 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N. d'ord.	Denominazione	
10	Spese per medicinali e per visite mediche fiscali nei casi di malattie comuni - Spese per visite mediche e accertamento sanitario dell'origine dei casi di infortunio sul lavoro (legge IV del 11 gennaio 1943, n. 1764) - Spese per acquisto e riparazione di veicoli di pronto soccorso, per acquisto di materiali e presidi chirurgici - Spese per disinfezione di locali, vetture ed altre inerenti al servizio sanitario	227.000 —
11	Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, telefonici di fonderia e per consumo relativo - Indennità di rappresentanza spettante al personale addetto negli uffici fuori del territorio nazionale - Spese (fisse)	58.000 —
12	Assegni al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e assegni ad ex funzionari, ed ex agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . . .	2.170.000 —
13	Spese per il servizio di recapito dei telegrammi dagli uffici telefonici, degli espressi postali e dei pacchi postali urgenti e per la distribuzione delle lettere nelle località ritenute dalle leggi - Spese per la stampa di avvisi di arrivo annullo e deposito ed annullatori . .	12.325.000 —
14	Corresponsione del prezzo del cavallo al personale addetto agli uffici di recapito e agli uffici postali all'estero (R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e R. decreto 6 maggio 1923, n. 831)	per memoria
15	Sussidio stanno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale e previdenza per i ricevitori postali e telegrafici art. 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1945, n. 311, convertito nella legge 26 marzo 1946, n. 562, art. 1 R. decreto-legge 22 dicembre 1924, n. 1241, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive variazioni)	2.500 —
16	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quelli a tariffa ridotta che gli impiegati delle poste ed i ricevitori postali telegrafici e loro famiglie . . .	125.000 —
17	Versamento all'Istituto centrale di previdenza per i ricevitori postali e telegrafici dell'importo delle trattenute e penali inflitte al personale, ai ricevitori ed agli agenti rurali e dell'importo in eccedenza nei proventi della vendita degli stampati per il servizio del conti correnti (art. 24 legge 19 ottobre 1938, n. 1947) e del terzo delle tasse percette per dichiarazione di libretti di risparmio postali smarriti o distrutti (R. decreto-legge 17 maggio 1926, n. 882 convertito nella legge 7 aprile 1927, n. 451)	465.000 —

2551

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
18	Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei cappelli e dei vestiari impermeabili da lavoro al personale dell'Amministrazione (RR. decreti 11 giugno 1925, n. 1008; 7 ottobre 1925, n. 1791; 5 agosto 1928, n. 1917) - Spese per la fornitura di cravatte al personale stesso	5.840.000 —
19	Spese per indagini di carattere riservato ed urgente	220.000 —
20	Contributo fisso e compenso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le migliorie del Radiofaro polielettronico ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 luglio 1926, n. 1257, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1051, modificato dal R.D.L. 26 settembre 1927, n. 1931, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1351, e 16 gennaio 1936, n. 1434, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1124	1.225.000 —
	Totale del § 1 . . .	661.833.940 —
	§ 2. — *Debito vitalizio.*	
21	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	55.509.000 —
22	Indennità per una sola volta, frutto di pensione, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1134, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2395, ed assegni consimili legalmente dovuti	170.500 —
23	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica e alle loro famiglie, provvisti di pensione (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1394; legge 27 dicembre 1923, n. 2622; R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2364, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 25 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1396)	12.120.000 —
	Totale del § 2 . . .	67.799.500 —
	Totale della Sezione 1 . . .	729.633.440 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Sezione II. — *Stanziamenti propri dei servizi*
	§ 1. — *Servizi postali*
24	Indennità per servizio prestato in tempo di
25	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca amministrazione generale delle poste e telegrafi
26	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (S
27	Spese complementari e straordinarie per i ser
28	Sussidi al personale dei servizi rurali .
29	Spese per i servizi di trasporto delle corrisp dei pacchi con accollatari e con incaricati o spese per servizi straordinari (*Spese fisse*)
30	Sussidi agli accollatari ed ex accollatari dei trasporto delle corrispondenze e dei pac tribuzione non superiore alle L. 800 ann loro famiglie . . . . .
31	Spese di trasporto della corrispondenze e sulle ferrovie e tramvie concesse all'indust sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e menti che non fanno servizio per conto o che eseguono speciali servizi regolati d convenzioni. Spese per stivaggio di effetti cedenti il limite stabilito da contratti su in servizio per conto dello Stato. Trasp treno di lusso Simplon Orient Express, cu effetti postali ed altre prestazioni diverse del personale delle ferrovie secondarie e vie. Noto dei vetture per il trasporto dei scortati dalla forza armata. Scorta armata spese relative al movimento dei fondi
32	Rimborso alle ferrovie dello Stato per le sp esporto e scambio delle corrispondenze e e per altre prestazioni diverse; per noto ve e treni postali; per noto, manutenzione, r rinnovamento, pulizia esterna, illuminazi camento e personale a volo della carrozza il trasporto del personale e del materiale telegrafico . . . . .
33	Esercizio e manutenzione della posta pneu buna. Spostamento di stazioni. Prolung linee. Variazioni di tracciato. Costruzione menti preventivati nell'interesse degli utenti p

2552

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...mministrazione	
...elle divise uniformi e del compenso...permanenti da lavoro al perso...ne (R.D. decreto 11 giugno 1925, n. 1...; 2 agosto 1925, n. 1...) ...di calcolare al personale stesso	8.840.000 —
...ziale riservato ed urgente	220.000 —
...ma variabile dell'Amministra...telegrafi per l'incremento de...ei (applicazione postelegrafonica ...) (R. decreto-legge 9 luglio 1926, ...legge 18 agosto 1926, n. 1681, ...legge 12 agosto 1927, n. 1560, ...4 giugno 1936, n. 1302 e 19 gen...rtito nella legge 8 gennaio 1939, ...	1.225.000 —
Totale del § 1 . . .	661.837.940 —
...Debito vitalizio.	
...ssa fissa)	55.500.000 —
...tolta, ricerca di personale, di ca...a e in del R. decreto-legge 21 ot...vertito nella legge 21 aprile 1937, ...diari, qualifiche speciali, di dis...ne loro, ai fini ed assegni colle...vili	173.000 —
...nale ai funzionari ed agenti della ...ministrazione postelegrafonica e ...versati di pensione (R. decreto ...legge 22 dicembre 1926, n. 1927, ...ertito nella legge 21 aprile 1927, n. 1561, convertito ...legge 11 gennaio 1937, n. 370, e R. decreto-legge ...6, convertito nella legge 14 gen...)	15.129.000 —
Totale del § 2 . . .	97.798.500 —
Totale della Sezione I . . .	759.636.440 —

Cap. n.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali	
	§ 1. — Servizi postali	
24	Indennità per servizio prestato in tempo di notte . .	8.160.000 —
25	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca della Direzione generale delle poste e telegrafi	15.500 —
26	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*)	40.100.000 —
27	Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	1.630.000 —
28	Sussidi al personale dei servizi rurali	540.000 —
29	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*) . . .	41.020.000 —
30	Sussidi agli accollatari ed ex accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con retribuzione non superiore alle L. 800 annue ed alle loro famiglie	240.000 —
31	Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, sui laghi, sui fiumi, sulla laguna veneta e sui bastimenti che non fanno servizio per conto dello Stato o che eseguono speciali servizi regolati da apposite convenzioni. Spese per sbarazzo di effetti postali eccedenti il limite stabilito da contratti su bastimenti in servizio per conto dello Stato. Trasporti con il treno di lusso Simplon Orient Express. Custodia degli effetti postali ed altre prestazioni diverse da parte del personale delle ferrovie secondarie e delle tramvie. Nolo dei veicoli per il trasporto dei fondi non scortati dalla forza armata. Scorta armata di distaccati relativi al movimento dei fondi . . .	2.450.000 —
32	Rimborso alle Ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze e dei pacchi e per altre prestazioni diverse; per nolo veicoli esteri e treni postali; per cons. pannonazione, riparazione, rinnovamento, pulizia esterna, illuminazione, riscaldamento e percorsi a vuoto delle carrozze postali, per il trasporto del personale e del materiale postale e telegrafico	18.930.000 —
33	Esercizio e manutenzione della rete pneumatica urbana. Spostamento di stazioni. Prolungamento di linee. Variazioni di tracciato. Costruzione di collegamenti pneumatici nell'interno degli uffici postali . .	2.251.000 —

GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, n. 69 del 20 marzo 1945

2553

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1941 all'11 agosto 1942
34	Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	11.750.000 —
35	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali postali	14.000 —
36	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e portalettere ed ai messaggeri postali. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	4.364.000 —
37	Premi per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse	5.450.000 —
38	Indennità eventuali con non essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenza raccomandate, di lettere assicurate e per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione nel servizi del vaglia, e dei conti correnti e della riscossione di crediti	450.000 —
39	Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme ricuperate in conto od a saldo dei crediti inscritti nei conti giudiziali per vaglia, risparmio e gestioni annesse o dipendenti da rettificazioni portate ai conti stessi. Restituzione di depositi di cauzione o di ricevute rilasciate in forza di decisioni di discarico di responsabilità pronunciate dalla Corte dei conti	163.500 —
40	Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta. Pubblicazioni tecniche, fotografie, carte geografiche e stradali nell'interesse del servizio postale. Cassieri all'americana. Imposte per uffici postali e portalettere. Acquisto e riparazione di carrozzi per il trasporto effetti postali. Acquisto e riparazione di oggetti di corredo delle cassette postali e spese interne delle biblioteche	4.500.000 —
41	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento, dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi	12.000.000 —
42	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali. Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero. Spese di cambio. Assicurazione per trasporto grupgi. Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere	1.500.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
43	Compensi e rimborsi diversi relativi al servizio della Cassa depositi e prestiti per la costituzione di somme indebitamente versate all'Amministrazione
	Totale del titolo
	18 — Servizio dei risparmi
44	Spese di amministrazione e di miglioria nelle Casse postali di risparmio in Roma e provincia (R. decreto-legge 6 febbraio 1911, n. 76)
45	Rimborsi eventuali con non essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni inerenti al servizio delle Casse postali e gestioni annesse
46	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi e danni di antichi esercizi al servizio dei risparmi postali fruttiferi
47	Compensi ai ricevitori postali e ai titolari di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni al servizio dei buoni postali fruttiferi
48	Premi annui ai ricevitori postali, ai percettori delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di sorveglianza delle Casse postali di risparmio, conservazione ed incremento postale (art. 4 del R. decreto-legge 6 aprile 1927, n. 666, convertito nella legge 16 marzo 1928
49	Compensi ai ricevitori postali degli utili realizzati verificata per il servizio del rispetto della riserva dei depositi sui rimborsi da corrispondere del 3,50 per mille sulla eccedenza (art. 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1927, n. convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)
50	Contributo all'Istituto internazionale per l'iscrizione delle Casse di risparmio postale nell'elenco
	Totale del titolo
	Totale della Sezione

2554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	... postali ordinarie	13.750.000 —
	... di ogni altro prod...	14.000 —
	... servizio degli uffici postali fiduciari postali presso le ... merlotti	4.504.000 —
	... valori postali, esclusi i ...	5.436.000 —
	... spese dell'Amministrazione ... relative ...	430.000 —
	... ...	163.500 —
	... ...	4.500.000 —
	... ...	12.000.000 —
	... con l'estero delle corrispondenze e dei vaglia postali; ... trasporto delle corrispondenze con l'estero. Spese di ...	1.500.000 —

CAPITOLO I

N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
43	Assegni e rimborsi diversi relativi al servizi postali, restituzione di somme indebitamente percette dalla Amministrazione	833.000 —
	Totale del § 1	150.399.000 —
	§ 2. — Servizio del risparmio.	
44	Spese di manutenzione e di esercizio nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a piazza Leonardo da Vinci (legge 9 febbraio 1941, n. 76)	100.000 —
45	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di furti e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e postali annesse	347.000 —
46	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per furti e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali fruttiferi	213.000 —
47	Compensi ai ricevitori postali e ai titolari degli uffici di 1ª classe e delle agenzie per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	2.450.000 —
48	Premi annui ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari di bordo delle regie navi per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale (art. 4 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 666, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	210.000 —
49	Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali viene verificata, per il servizio del risparmio, una eccedenza dei depositi sui rimborsi da corrispondersi in ragione del 2,50 per mille sulla eccedenza stessa (art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 666, convertito nella legge 29 marzo 1928, n. 717)	120.000 —
50	Contributo all'Istituto internazionale del risparmio per l'iscrizione delle Casse di risparmio postali all'Istituto medesimo	16.000 —
	Totale del § 2	8.705.000 —
	Totale della Sezione II	154.044.000 —

2555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Sezione III — stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	
31	Indennità per servizio telegrafico di tempo di notte ed eventuale compenso	3.100.000 —
32	Spese per la corresponsione dei premi per maggiore lavoro ai telegrafisti addetti ai circuiti a corrispondenza multipla e compensi speciali	220.000 —
33	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di stato per i servizi telefonici ed alle Compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, radiotelegrafica, telefonica e fototelegrafica. Spese di cambio	6.050.000 —
34	Spese per l'esercizio del radio-collegamento Roma-Asmara	per memoria
35	Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable servizi cablogrammi, radiotelegrafici e radiotelefonici Società per azioni (R. decreto-legge 17 gennaio 1925, n. 17, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 753) Spese per acquisto di materiale per l'esercizio del cavo Sicilia-Bengasi - Rimborsi alla Società Italcable delle spese per l'uso di macchinari cablegrafici, prestazioni di personale e varie per l'esercizio del cavo suddetto	per memoria
36	Abbonati e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	100.000 —
37	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fototelegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati di qualsiasi tipo usati negli uffici, e lavori mano d'opera eseguibili a dazio di cantiere. Spese per l'impianto e la manutenzione delle batterie di pile e di accumulatori, dei dislocamenti giornalieri interni e dei trasferimenti occasionali dei dipendenti inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sviluppo di lavori nei locali addetti alla manutenzione delle batterie di pile di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per fotografie e per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di stampe per gli uffici telegrafici e per quelli dei circoli di costruzione giuochi per i barrati dei fabbricati telegrafici di prima nomina e loro parti pel fabbricati	6.800.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
59	Manutenzione della rete telegrafica e telefon... ori, trasporti, oneri sui materiali - Spese pe... ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed... per esperimento delle linee - Mano d'ope... ria - Indennizzi e spese per danni - Comun... rispondenti con volta tanto per servizio ... completa degli interessati - Occupazione t... ature di lavorazione - Spese di illuminazio... per canoni recordo di cavi telegrafici ... acquisto di speciali indumenti per agenti ... zione incaricati di particolari mansioni ...
60	Miglioramento graduale della rete telegrafi... ria - Costruzione di nuove linee e posa di...
60	Acquisto di materiali a reintegro di quelli ... depositi per cessioni a pagamento e per ... di lavori telegrafici fuori bilancio e per co...
61	Spese per la manutenzione di cordoni elettr... riali - Indennizzo agli accolti per subuglio d... pendenza di lavori eseguiti in mare - S... servizio di guardaporto dei cavi sottom...
62	Spese per impianto, esercizio e mantenimento ... radio-elettriche; acquisto di apparati o p... strumenti di misura e di controllo. Spe... pesi da corrispondersi al personale radi... sede dell'Amministrazione postelegrafica ... militare della Regia marina addetto al ser... telegrafico pubblico - Trasporto di materia... trico e dazio di confine - Spese per l'istruzi... sonale e per acquisto di pubblicazioni t... periche radio-elettriche - Contributo e favo... stato nazionale delle riserve e di altri Stati nell'interesse del servizi radio-elettr...
63	Spese d'esercizio delle stazioni radio-cost... alla legge 29 maggio 1930, n. 679
64	Contributo dell'Amministrazione postale te... lo sviluppo delle radio-diffusioni (legge ... n. 502)
65	Impianto di comunicazioni telegrafiche e te... regionali di servizio e nell'interesse della ... correzza — Manutenzione degli impianti ... fonici di servizio nelle direzioni e nelle ... cali e principali
66	Impianto di ricevitorie ed apparecchi telegra... telegrafiche; eventuale esercizio di ricevi... stelle, foto-telegrafiche provvisorie; impia...

2556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...enti vigenti	
	...degrati	
	...in luogo di note ad...	3.100.000 —
	...ezzi per sistemazione ...ili e manutenzione di...	520.000 —
	...ministrazioni estere, al...tenziali ed alle Compa...nie ed enti per lo ...e telegrafico, radiotele...fonico, fusi di cambio - ...ercizio finanziario	6.260.900 —
	...ervizio italiano alla ...adiotelegrafici e radio...elefonici e quello ...ge 27 aprile 1925, n. 368, ...per l'esercizio del cavo ...la Società Italiana delle ...ungrafi, facente capo ...zio del detto stabilito ...	per memoria
	...ivi al servizio telegrafico.	150.000 —
	...azione degli uffici del Mi...arteri commerciali, consoli...i, vicecommerciali, di cancelle...i, di interpreti, di alunni ...er distretto degli uffici ...	
	...ti, di impianti di stazioni ...ricevitori e di trasmettitori ...ti e dei trasportatori ...ersi attenenti agli impianti ...per servizio di radiodiffu...ne delle notizie e ...	
	...ti per pubblicazioni tecniche ...ti per l'esercizio del servizio ...ti per l'esercizio del servizio ...ti per l'esercizio del servizio ...	
	...ti per l'esercizio del servizio ...	6.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
59	Manutenzione della rete telegrafica e telefonica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Spese per fotografie ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera eventuale - Indennità e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù e tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree di fabbricazione - Spese di illuminazione e acqua nei casotti nascosti di cavi telegrafici - Spese per accesso di speciali tribunali per esami di manutenzione incaricati di particolari collaudi	17.600.000 —
60	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	96.000 —
60	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per consegni a pagamento e per l'esecuzione di lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi	1.820.000 —
61	Spese per la manutenzione di condotti elettrici sotterranei - Indennità agli aventi per effetto di atti di disposizione di lavori eseguiti in loco - Spese per il servizio di sorveglianza dei cavi sotterranei	725.000 —
62	Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di arnesi e parti di ricambio per gli stessi e di controllo - Spese per compensi da corrispondersi al personale radio-telegrafico scelto dall'Amministrazione per telegrafia ed a quello addetto alla radio unica addetta al servizio radiotelegrafico pubblico - Trasporto di materiale radio-elettrico e delle stazioni - Spese per l'esercizio del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radio-elettrici - Contributo a favore del Consorzio radiomarittimo della Liguria e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radio-elettrici	1.255.000 —
63	Spese d'esercizio delle stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 maggio 1910, n. 639	2.600.000 —
64	Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radio-diffusioni (legge 4 aprile 1938, n. 459)	462.500 —
65	Impianto di radiocollegamenti telegrafici e telefonici per regioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza - Sistemazione degli impianti interni telegrafici e telefonici nella direzione e negli uffici provinciali e principali	100.000 —
66	Impianto di ricevitori ed apparati telegrafonici e fonotelegrafici; eventuale costruzione di stazioni radiotelegrafiche provvisorie; impianto di linee radio, foto-telegrafiche provvisorie; impianto di linee	

2557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
59	Manutenzione della rete telegrafica e telefonica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Spese per fotografie ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera eventuale - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servizio e facilitazione compiuta dagli impiegati - Occupazione di locali ed aree di fabbricazione - Spese di illuminazione e acqua per i cantieri nonchè di cavi telegrafici - Spese per acquisto di speciali indumenti per eventi di guerra e per alcune località di particolari malsanie	17.600.000 —
60	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	20.000 —
60	Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per esigenze di esercizio e per l'esecuzione di lavori integrativi fuori bilancio e per conto di terzi	1.820.000 —
61	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici automatici - Indennizzo agli agenti per smarrimento di atti in caso di perdita di lavori eseguiti in corso - Spese per il servizio di sorveglianza dei cavi sottomarini	725.000 —
62	Spese per impianto, esercizio e sorveglianza di stazioni radio-elettriche - Acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo - Spese per collegamenti di corrispondenza al pubblico radio-telegrafico a mezzo dell'Amministrazione postelegrafica ed a quello militare della regia marina addetti al servizio radiotelegrafico pubblico - Trasporto di materiale radio-elettrico e quota di comune - Spese per la partecipazione del personale radio-elettrici a pubblicazioni interessanti i servizi radio-elettrici - Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello stesso nell'interesse dei servizi radio-elettrici	1.255.500 —
63	Spese d'esercizio delle stazioni radio-elettriche di cui alla legge 30 giugno 1940, n. 879	2.800.000 —
64	Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radio-diffusioni (legge 4 aprile 1938, n. 542)	462.000 —
65	Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per esigenze di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza — Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali	100.000 —
66	Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche, foto-telegrafiche provvisorie; impianto di linee	

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...enze profit...	
	...egrafi...	
	...ne tende... le cose di...	3.100.000 —
	...mento per manutenzione... ...ità e esperimento di...	520.000 —
	...elefonici ed alle Gestioni ed enti per lo ...elefonico, radiotelegrafico. Spese di esercizio ...	6.250.000 —
	...ggiamento Italo-Etiopico.	per memoria
	...Governo Italiano alla ...radiotelegrafici e radiotelefonici - Impianto di nuove stazioni e ripristino di quelle distrutte o rese inutilizzabili per eventi di guerra - Acquisto di attrezzi per l'esercizio del servizio radiotelegrafico - Spese per il funzionamento del servizio radiotelegrafico ...	per memoria
	...ti al servizio telegrafico.	150.000 —
	...zione degli uffici ed ... ...ervizi comunali accessori ... ...ppaltati di competenza ... ...per l'esercizio degli uffici ... ...ti speciali, di quelli ... ...d'opera ausiliaria ... ...per l'impianto e la manutenzione di accumulatori, dei ...ori e dei trasportatori ... ...nerali, alle spese per ... ...per acquisto di indumenti ... ...ecessità del servizio ... ...per spese di trasporto ... ...ti, per spese postali e ... ...per gli uffici telegrafici e ... ...per quelle per i bollettini ... ...ordine generale e bol...	5.800.000 —

2558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da Comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e foto-telegrafiche	8.435.000 —
67	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali addetti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescriventi	75.000 —
68	Contributo dell'Amministrazione telegrafica italiana alle spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali	per memoria
69	Spese per il funzionamento del Comitato per le telecomunicazioni (legge 29 gennaio 1940, n. 581) . . .	8.800 —
70	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di elettrificazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato . .	2.000.000 —
71	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la elettrificazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 29 agosto 1921, n. 1135) (Spesa ripartita) . . .	857.237,12
	Totale della sezione III . . .	47.170.237,12

Sezione IV

§ 1. — Stanziamenti ordinari di servizi postali e telegrafici

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
72	Indennità di maneggio delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse	25.000 —
73	Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (*Spese fisse*)	504.000 —
74	Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, lavatura, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	dispacci, oltre quelle comprese negli asseg... Spese per stampati e sovraintendenza attinenti ... dei conti correnti postali - Trasporto e fac... Assicurazioni - Francatura, telegrammi, abb... ai telefoni, servizio, locomozioni, codici e vo... Acquisto e manutenzione di mobili, suppelle... chine da scrivere, calcolatrici, materiali spe... gature diverse . . . . .
75	Rimborso al Provveditorato generale dello ... spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ... mento, trasporto e facchinaggio, fornitura ... tenzione di macchine da scrivere e calco... mobili e di suppellettili relative all'Amm... centrale - Rimborso al Provveditorato medi... spese per acquisto di carta da imballo, sp... lacca, paraffina, carta carbone, nastri o...
76	Rimborso al Provveditorato generale dello ... spesa per registri, carta, moduli, stampe e... l'Istituto poligrafico . . . . .
77	Spese per bollo straordinario di cambiali e ... di registro . . . . .
78	Spese di liti . . . . .
79	Imposte erariali, sovraimposte comunali e ... e contributi locali vari gravanti sugli stab... prietà dell'Azienda postale-telegrafica . . .
80	Istruzione al personale. Premi d'incoraggi... personale telegrafico per perfezionarsi nel... apparati Hughes e nella piccola manuten... apparati medesimi. Acquisto, manutenzione ... zione di apparati ed accessori, di macchine ... bificatori, disegni ed altro materiale di ... strumenti di misura e di mobili. Spese per ... zione e riscaldamento. Sussidi e premi ... privato di telegrafia e radiotelegrafia. Sp... scuole postali pratiche di avviamento e p... mi d'incoraggiamento. Spese per l'istruzio... di lingue estere al personale. Contributo ... zione professionale media . . . . .
81	Retribuzione al personale delle ricevitorie, o... rie, compreso il compenso pei servizi access... capito delle corrispondenze e di procacci... ai titolari (*Spese fisse*) . . . . .
82	Compensi vari al personale delle ricevitori... stazioni straordinarie. Concorso nelle spe... nali per locali ed altro per il miglior fun...

2559

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...ne di altri ...fiche, mediante con... ...tituzione di somme ... Comuni, da cui, da ...anti di ricevitorie te...	8.436.000 —
	...bili e privati con gli ...ati delle città prin... ...elegrammi per mezzo	16.000 —
	...Telegrafici (bollatura alle ...ati telegrafici e radio...	per memoria
	...ribuito per le telefo... ...1940, n. 231)	8.000 —
	...di ammortamento e di ...ertite in dipendenza ...ti dello Stato	2.000.000 —
	...prestiti dell'Istituto ...gnati all'Azienda ...to per la sistemazione ...denza della elettrifica... ...ollegio di agosto 1921	257.237,12
	...ezione III	47.170.257,12
	...ani di servizi ...afici	
	...azioni per il personale ...enti alle Commissioni	28.000 —
	...to ai direttori provin... ...commissioni ed ai tito... ...ie fisse	701.000 —
	...one provinciale per il ...ollocamento, nonchè ...per la formazione del	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	diversi, oltre quelle comprese nei singoli assegni fissi - Spese per stampati e sovraccarichi occorrenti al servizio dei conti correnti postali - Trasporti e facchinaggio - Assicurazioni - Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni, servizio, locomozioni, colli e vaglia postali - Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse	11.981.000 —
76	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine da scrivere e calcolatrici, di mobili e di suppellettili relative all'Amministrazione centrale - Rimborso al Provveditorato medesimo delle spese per acquisto di carta da imballo, spago, cerate, paraffina, carta carbonata, nastri copiativi	7.000.000 —
78	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa eseguiti dall'Istituto poligrafico	23.000.000 —
77	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	19.000 —
78	Spese di lite	38.000 —
79	Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili di proprietà dell'Azienda postale-telegrafica	3.200.000 —
80	Istruzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale postale-telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati celeri e nella piccola manutenzione degli apparati medesimi. Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili. Spese per illuminazione e riscaldamento. Sussidi a premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia. Spese per le scuole postali pratiche di ammaestramento e relativi premi d'incoraggiamento. Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale. Contributo per l'istruzione professionale media	43.000 —
81	Retribuzione al personale delle ricevitorie, e delle agenzie, compreso il compenso pei servizi accessori di recapito delle corrispondenze e di prosciolto affidati ai titolari (spese fisse)	116.000.000 —
82	Compensi vari al personale della ricezione per prestazioni straordinarie, concorso nelle spese encefalonali pei locali ed altro per il migliore funzionamento	

2560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

	CAPITOLI Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	delle ricevitorie. Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse. Indennità ai ricevitori postali telegrafici temporaneamente allontanati e riammessi in servizio. Concorso dell'Amministrazione nelle spese per l'assistenza sanitaria dei ricevitori e dei gerenti P. T. (art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1458)	12.550.000 —
83	Sussidi ai distolari ed ex-titolari di ricevitorie e loro famiglie	210.000 —
84	Versamento all'Istituto centrale e successive per i ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione posta e telegrafi (art. 23 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 31, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. ecc. modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 26 maggio 1936, n. 1067, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni)	2.000.000 —
85	Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per la sovraimposta sociale amministrata alle ricevitorie e alle agenzie da destinarsi a scopi previdenziali a favore del personale delle ricevitorie postali-telegrafiche (art. 5, legge 11 ottobre 1942, n. 1460)	per memoria
86	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali postale e telegrafico, a Berna. Spese per l'ufficio e le commissioni permanenti dell'Unione postale e delle telecomunicazioni. Acquisti di pubblicazioni estere interessanti i servizi postali-telegrafici amministrativi internazionali. Acquisto di buoni risposta	150.000 —
87	Trasporto di agenti del servizi postali e telegrafici sui tramways comunali e sulle ferrovie metropolitane (*Spese fisse*)	1.071.000 —
88	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datore di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione e la tubercolosi (regi decreti nn. 3184 e 3158 del 30 dicembre 1923 e Regi decreti-legge 27 ottobre 1927, n. 1968, convertito nella legge 10 maggio 1928 n. 1122 e 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, numero 1272). Contributo a carico dell'Amministrazione	

	CAPITOLI Denominazione
	per l'assicurazione del personale avventizio, d... trato a termine ai sensi dei regi decreti 6... 1927, n. 7, 15 agosto 1926, n. 1735 e 17 settem... n. 1956
89	Manutenzione, restauro, adattamento ed amp... dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ... compresi di illuminazione, riscaldamento, v... ne, di sollevatori elettrici, montacarichi ed ... pianti meccanici per il servizio postale e te... tenzione. Pulizia generale dei fabbricati ... spese per la gestione del servizio del fac... di facchinaggio, custodia dei locali, sorve... manutenzione degli accessori, e per le picco... riparazioni fuori della ordinaria manuten... zione di cassoni, cisterne e padiglioni ... bina o con altri sistemi. Armadi per ... mensili pel guardafili. Spese per la prot... lucna
90	Spese casuali
91	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale d... (art. 3 del R. decreto-legge 5 maggio 193... convertito nella legge 21 dicembre 1936, n.
92	Contributo annuo dell'Amministrazione delle ... dei telegrafi all'Ente nazionale di previden... sienza per i dipendenti statali (legge ... 1942, n. 22)
93	Contributo annuo a favore della Commissio... per l'esame delle invenzioni (R. decreto-l... vembre 1927, n. 1669, convertito nella le... naio 1934, n. 182)
94	Provvigione da corrispondere all'Istituto na... i cambi con l'estero per le rimesse di ... all'estero
95	Fitti di locali di proprietà privata (Spese ...
96	Fitti per locali provvisori, in circostanze ec...
97	Spese per la gestione delle case economiche ... denti in affitto al personale dell'Amm... delle poste e dei telegrafi e a quello co... Stato per i servizi telefonici da rimborsa... amministrazione delle ferrovie dello Stato... R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2... nella legge 18 dicembre 1927, n. 2416
98	Spese per il funzionamento dell'Istituto speri... mento postale-telegrafico telefonico

2561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
	Denominazione	
	per l'esecuzione del personale eventuale con contratto a termine ai sensi del [illegible] decreti e predetto 1947, n. 7, 15 agosto 1947, n. 1421 e 22 settembre 1948, n. 1276	2 9.210.000 —
89	Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suoneria elettrica, montacarichi ed altri impianti meccanici per il servizio postale e loro manutenzione. Pulizia generale dei fabbricati suddetti, spese per la gestione del servizio del buon, spese di facchinaggio, custodia dei locali, sorveglianza e manutenzione degli accessori, e per le piccole urgenti riparazioni fuori della ordinaria manutenzione. Locazione di cavalli, vetture e pattuglioni in quanto non vi sia con altri stabili. Arredi per materiali ed utensili pel guardaroba. Spese per la provvista del [illegible]	15.350.000 —
90	Spese casuali	230.000 —
91	Contributo nelle spese dell'Istituto centrale di statistica (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1263, convertito nella legge 21 dicembre 1926, n. 2238)	3.000 —
92	Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (legge 19 gennaio 1942, n. 22)	31.000.000 —
93	Contributo annuo a favore della Commissione centrale per l'esame delle avventure (R. decreto-legge 27 novembre 1925, n. 1683, convertito nella legge 25 gennaio 1926, n. 196)	10.000 —
94	Provvigione da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le rimesse e i pagamenti all'estero	1.250 —
95	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)	1.250.000 —
96	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie	900.000 —
97	Spese per la gestione delle case coloniche da concedere in affitto al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2241, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2466)	1.700.000 —
98	Spese per funzionamento dell'Istituto sperimentale Azienda postale telegrafica telefonica	100.000 —

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
	[illegible] impiegati e supplenti [illegible] per la [illegible] [illegible] relativi [illegible] [illegible] [illegible]

2562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985131

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
99	Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del R. Decreto 19 agosto 1923, n. 2363)	per memoria
100	Somma da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, nonchè per l'acquisto e la costruzione di case economiche per il personale	4.000.000 —
101	Versamento al bilancio delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla Società servizi radiotelegrafici, radiotelefonici e radio-internazionali per spese per la gestione del Centro radiotelegrafico di Torre Cervia (conto della Germania in conto debiti di guerra. (Da delle 20 annualità)	400.000 —
102	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del R. decreto-legge 13 aprile 1925, n. 560, convertito nella legge 2 gennaio 1926, n. 997)	per memoria
103	Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di alcuni servizi	1.250.000 —
104	Spese per l'esercizio e la manutenzione del Pacchetto « Elettra »	per memoria
105	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	258.000 —
106	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 18 dicembre 1942, n. 1723)	17.140.000 —
107	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale e indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	per memoria
	Totale del § 1	263.243.500 —
	§ 2. — Azienda di gestione	
108	Avanzo della gestione da versare al Tesoro (art. 15 del R. decreto-legge 28 aprile 1925, n. 623, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)	per memoria
	Totale del § 2	—
	Totale sezione IV	263.243.500 —
	Totale del titolo I — Spesa ordinaria	1.224.092.177,12

N.	CAPITOLI Denominazione
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Sezione I. — Assegnazioni straordinarie
109	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici nel corso dell'esercizio finanziario, nonchè per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti (legge 21 novembre 1938, n. 1934 e 2e legge 24 maggio 1940, n. 613)
	Totale del titolo II
	TITOLO III. — Partite di giro
111	Rimborso del valore dei francobolli annullati, degli effetti di dopolavoro, ecc. ritirati per il principio d'anno da convertirsi in buoni postali fruttiferi (legge decreto 27 giugno 1920 n. 880)
	Totale del titolo III

2563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		TITOLO II. — Spesa straordinaria	
		Sezione I. — Assegnazioni straordinarie	
109	per memoria	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e per la costruzione di valori sui fondi dei servizi postali e telegrafici per far fronte nell'esercizio finanziario per l'integrazione e l'approvvigionamento di quelli occorrenti (legge 23 novembre 1939, n. 1943 - 2ª rata)	4.000.000 —
110	400.000 —	Assegnazione straordinaria per l'impianto ed il miglioramento delle aziende municipalizzate di cui alla legge 29 maggio 1941, n. 629	per memoria
	per memoria	Totale del titolo II . . .	4.000.000 —
	1.250.000 —	**TITOLO III. — Partite di giro**	
111	per memoria	Rimborso del valore dei francobolli annullati, degli interessi di dopolavoro, ed altri per il pronto rimborso da convertirsi in buoni postali fruttiferi (legge decreto 12 giugno 1941 n. 569)	50.000 —
	255.000 —	Totale del titolo III . . .	50.000 —
	17.140.000 —		
	per memoria		
	per memoria		
	203.243.500 —		
	per memoria		
	—		
	203.243.500 —		
	1.224.692.172,12		

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia del 15 Dicembre 1945 — 15

2564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. - § 1. — Stipendi, retribuzioni, competenze accessorie e indennità varie al personale dei servizi postali e del telegrafo	661.838.940 —
	§ 2. — Debito vitalizio	97.799.500 —
	Sezione II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1. — Servizi postali	130.328.000 —
	§ 2. — Servizio dei Vaglia	1.705.000 —
	Sezione III. — Stanziamenti propri del servizio del telegrafo	47.170.237,13
	Sezione IV. - § 1. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	262.243.500 —
	§ 2. — Avanzo di gestione	—
	Totale tit. I. — Spese ordinarie	1.304.051.177,13
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Sezione I. — Assegnazioni straordinarie	4.000.000 —
	TITOLO III. — Partite di giro	20.000 —
	Totale generale della spesa	1.308.111.177,13

Il Ministro per il Lavoro
GULLO

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Sta
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	ENTRATA
	TITOLO I. — Parte ordinaria
	Sezione I. — Proventi dei servizi postali
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane
2	Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoni ed in cavo
3	Canoni per cessione di traffico interprovinciale e per comunicazione delle cinque zone telef
4	Canoni dovuti dai concessionari di reti telef base e di linee interurbane. Canoni dovut cessione di linee private
5	Proventi della vendita dei beni immobili e dei fuori uso provenienti dagli impianti telef
	Totale della Sezione I
	Sezione II. — Proventi vari
6	Proventi vari
7	Trattenute al personale per il contributo de per le assicurazioni di cui all'art. 10 del legge 11 agosto 1939, n. 1414, convertito 15 marzo 1940, n. 382
8	Rimborso da parte dei concessionari di zon relativo agli impianti telefonici da centrali Particolare da data Convenzione
9	Eventuale eccedenza nella gestione dei resid da versare all'Erario ed integrazione dell'a delle gestioni degli esercizi precedenti
10	Prelevamento dal fondo di riserva per le as gestione
	Totale della Sezione
	Totale del titolo

2565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Numero dei capitoli	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio decorrente dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	Competenza per l'esercizio decorrente dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA		
	TITOLO I — Parte ordinaria		
	Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici		
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane		22.000.000 —
2	Proventi derivanti dall'esercizio di linee telefoniche urbane di ogni tipo		6.918.040 —
3	Canoni per concessione di esercizio telefonico urbano alle Società concessionarie delle singole zone telefoniche		1.150.000 —
4	Canoni annui dei concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane, canoni dovuti per concessioni di linee private		9.250.000 —
5	Proventi della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici		per memoria
	Totale della Sezione I		39.321.040 —
	Sezione II. — Proventi vari		
6	Proventi vari		50.000 —
7	Trattenuta al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1935, n. 554, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 508		671.610 —
8	Rimborso da parte dei concessionari di parte del prezzo pagato agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'art. 10 della Convenzione		90.250 —
9	Contributo accordato nella gestione dei residui passivi e da versarsi al Tesoro ad integrazione dell'avanzo reale delle gestioni degli esercizi precedenti		per memoria
10	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese della gestione		22.000.000 —
	Totale della Sezione II		22.571.650 —
	Totale del titolo I		61.892.900 —

2566

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	Assestamento per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 31 dicembre 1943
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
11	Disavanzi da parte del concessionario di zona delle annualità sul valore degli impianti telefonici e delle spese relative (art. 12 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 953, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562 - ultima delle 20 annualità)	8.330.646,83
12	Pagamento da parte del concessionario di zona dell'assegno annuo dovuto per l'uso degli impianti di proprietà dello Stato	407.175,30
13	Compartecipazione da parte dello Stato per la costruzione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo stato mediante la costituzione di enti concessionari, l'ampliamento e la ricostruzione del collegamento di decreto-legge 25 aprile 1927, numero 1019, convertito nella legge 23 settembre 1927, numero 2002 - 7° delle 8 rate)	per memoria
	Totale del titolo II . . .	8.737.822,13

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
	RIASSUNTO DELL'ENTRA
	Titolo I. — Parte ordinaria:
	Sezione I. — Proventi dei servizi telef
	Sezione II. — Proventi vari . . .
	Totale del titolo
	Titolo II. — Parte straordinaria . .
	Totale generale dell'entra
	Il Ministro per l
	Bucci

2567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
— Parte straordinaria	
del concessionari di zona delle reti impianto telefonici e delle [illegible] del R. decreto-legge 14 giugno [illegible] della legge 18 marzo 1926, n. [illegible] anno [illegible]	5.530 (46,53
del concessionari di zona dell'Africa Italiana degli stabili di proprietà [illegible]	407.115,67
Parte dello Stato per la sistemazione della linea telefoniche interno Stato mediante la costruzione d'ampliamento e la ricostruzione [illegible] decreto-legge 25 agosto 1937, n. [illegible] legge 23 settembre 1937, n. [illegible]	per memoria
Totale del titolo II	8.716.302,13

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria.	
	Sezione I. — Proventi del servizi telefonici	60.251.040 —
	Sezione II. — Proventi vari	1.071.650 —
	Totale del Titolo I	61.322.690 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	8.716.302,13
	Totale generale dell'entrata	70.038.712,13

Il Ministro per il tesoro
Soleri

17

2568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	SEZIONE I. — Spese di personale	
1	Stipendi, assegni di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio	10.130.000 —
2	Compensi per straordinari prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	1.630.000 —
3	Indennità per trasferimenti	200.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale direttivo, addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, tecnico e quello di altre Amministrazioni	1.425.000 —
5	Premio al personale di commutazione per incentivazione del traffico (art. 4 del R. decreto 8 gennaio 1925, n. 50), compenso al personale di commutazione addetto alle linee estere aperte alle linee dirette internazionali, ed al personale con mansioni di sorveglianza, interpreti-traduttori e addetto al servizio tecnico con l'estero (art. 20 del R. decreto 16 luglio 1941, n. 943)	1.650.000 —
6	Sussidi al personale	140.000 —
7	Contributi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per la pensione ordinaria al personale telefonico	2.600.000 —
8	Indennità per una volta tanto, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 356, convertito nella legge 31 marzo 1936, n. 1154, alle persone degli ambedue i sessi che, per il R. decreto 21 novembre 1935, n. 2265, degli articoli 3 e 9 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 356, convertito nella legge 10 dicembre 1936, n. 2144, cessano dal servizio ovvero dall'assegno temporaneo durante l'assistenza materiale dei congiunti di lavoro ascritti, indennità premi, ecc., comunque dovuti al personale telefonico di ruolo e non di ruolo, cessato in conseguenza del passaggio dei servizi telefonici all'Azienda privata	600.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
9	Indennità servizio di notte . . . .
10	Retribuzione al personale diurnista ed al personale a normale integrazione dell'orario in forza del contratto a termine . . .
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni assistito presso l'Azienda . . . .
12	Contributo a carico dell'Azienda e degli esercenti al personale a giornata per assicurazione di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 356, convertito nella legge 31 marzo 1936, n. 1154, ed il personale diurnista, in conformità contenuta nei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3184 e relativi regolamenti sulla previdenza sociale, 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 . . . .
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro
	Totale della Sezione I
	SEZIONE II — § 1. - Spese di esercizio
14	Spese di ufficio; spese di adattamento e affitto di locali destinati ad uffici, a magazzini, a stazioni amplificatrici, di ripetizione, di smistamento, ecc.; spese per la costituzione di nuove Sezioni telefoniche urbane e interurbane, di Zone, di Circoscrizioni, di Agenzie e di Agenzie speciali; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di mobili, macchine da scrivere, da calcolare, da copiare, apparecchi telefonici, telegrafici, di segnalazione, di misura, di precisione, di controllo, di laboratorio, di officina, di magazzino, di stazione, di manutenzione, portatili, da campagna, da tasca, da polso, da parete, da tavolo, da quadro, da scrivania, da pozzetto, da sotterraneo, da palo, da traliccio, da sostegno e relative attrezzature; materiale di ricambio e consumo; spese per la manutenzione e riparazione di automezzi, motocicli, motofurgoncini, motocarri, motoscafi, motopescherecci, motobarche, motopontoni, motorimorchiatori, motozattere, motobattelli, motoscooters, motocarrozzette, motoslitte, motoaratri, motocoltivatori, motofalciatrici, motoaeromobili, motoelicotteri, motoaeroplani, motoidrovolanti, motoidroscivoli, motoidroplani, motoaliscafi, motoidroscafi, motoidrocorse, motoidrocorsa, motoidrocorsa, motoidrocorsa

2569

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...lancio di Stato per l'anno finanziario
...1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

		Competenza per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...personale	
	...ale provvisorio, ecc.	10.193.000 —
	...altri il normale ...dino	1.020.000 —
	...ari ecc.	240.000 —
	...to al personale ...dinariamente ...ltre Amministrazioni	1.420.000 —
	...azione per lavoro straordinario ...ssato a carico del ...ministrazione stessa ...ersonale addetto ...con esclusione ...ervizi ...ellaneo al servizio ...dal decreto 12 luglio ...ecc.	1.650.000 —
		145.000 —
	...ervizi ne ...ale e relative ...ordinarie al ...ale	2.500.000 —
	...rvizio di ...ione, al ...lo del ...lo decreto-...ella legge ...ato ...ibile del ...ni ecc. ...1925, n. 2960, degli ...ge 13 settembre 1951, ...o 10 dicembre 1925, ...ni, per trattamento ...dinali di lavoro ...ario, ecc. ...ovati al personale ...ruita, esclusi gli ...ordinari all'industria ...rivata	600.000 —

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.		
9	Indennità servile di volta	1.170.000 —
10	Retribuzione al personale straniero ed al personale assunto a normale integrazione dell'organico con la forma del contratto a termine	19.320.000 —
11	Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	845.000 —
12	Contributo a carico dell'Azienda e fondi accantonati per assicurare la pensione e altre quelle a loro giornaliera di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 21 ... 1935, n. 565, convertito nella legge 18 gennaio 1936, n. 703, ed il personale giornaliero, in conformità della norma contenuta nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativi regolamenti emanati del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272	3.240.000 —
13	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro . . .	65.000 —
	Totale della Sezione I . . .	62.348.000 —
	Sezione II — § 1. - *Spese di esercizio*	
14	Spese di ufficio: spese di stampati e di manifestazione ... ...ordinari ed ufficio, a mezzi telefonici ... e stazioni radiotelegrafiche, di rappresentanza degli ... ...ordinari ed uso alle Sezioni Commissariali ... Zone - A premi e gratificazioni di merito e premi ... Assistenza, acquisto, confezionamento, manutenzione, ...nuova locali, retribuzione al personale addetto a tale ... servizi - Acquisto di registri da servire e cancelleria ... di fabbricazione, di stampa e di pubblicazione. Uso ... ...ezione, locomozione, pedaggi, noleggio e manutenzione ... ...ture locomobili normali e ordinarie di persone ... ...nale subalterno e contabile a personale tecnico	4.625.000 —
15	Contributo all'Istituto centrale di statistica (art. 5 del ... ...decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito ... ...legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contributo al ... ...Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i di... ...pendenti statali (art. 2 della legge 19 gennaio 1942, ... n. 2)	per memoria
16	Canoni per lo esercizio della corrispondenza telefonica e ...grafica	600.000 —

2570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

N.	CAPITOLI	Competenza per il settore ferroviario dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1967
		per memoria
17	Spese per la partecipazione dell'Italia al Consiglio dei Ministri e alla Commissione Internazionale - Spese per missioni di studi all'estero	61.000 —
18	Canoni e rimborsi vari	
19	Interessi sui mutui concessi alla gestione ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 322 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 modificato dal R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 2054, convertito nella legge 18 aprile 1926, n. 672 dal regolamento di polizia (art. 9 lett. a) e dal R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 327 convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1154	per memoria
20	Spese di lite	10.000 —
21	Spese per fitto di locali di proprietà privata	635.000 —
22	Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica interurbana in cavi sotterranei - Spese per manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uffici direzionali dell'Azienda, delle centrali semplificate di alta frequenza e multiplex, delle stazioni di spaziamento e di protezione dei cavi interrati, acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di piccole tende - Spese di pulizia e di custodia - Arredamento dell'officina di riparazione e fornitura di cablaggi al personale addetto - Energia elettrica per impianti tecnici - Mano d'opera giornaliera - Locazione, illuminazione e spese per danni - Acquisto di apparecchi per esperimenti - Impianti telefonici di servizio - Servizio di sorveglianza - Abbonamenti di ambasce, senza interessi, delle anticipazioni di cronometri e di altre Ditte per costruzioni telefoniche ai sensi dell'art. 20 testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1925, n. 366	5.100.000 —
23	Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei	20.000 —
24	Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appartenenti al patrimonio telegrafico - Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appartenenti al patrimonio di proprietà sociale - Affitto, diritti, canalizzazioni ed impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle Società concessionarie di zona, inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato - Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica ed alle Società Concessionarie delle spese relative all'impianto e manutenzione delle centrali telefoniche automatiche	1.700.000 —

N.	CAPITOLI
25	Spese casuali
26	Spese per l'esercizio da parte dei concessionari e di linee interurbane di proprietà dello Stato degli stessi concessionari per prestazioni rese, in conseguenza della unificazione di talune linee interurbane, agli uffici direzionali dell'Azienda
27	Spese per acquisto di impianti sociali in corso di esercizio, riscatto, rimborso e sostituzione di linee (art. 25 delle convenzioni speciali)
28	Fondo destinato a risarcire l'Amministrazione eventuali rischi per incendi
29	Annualità dovute allo Stato per ammortamento interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale
30	Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo effettivamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla stessa effettuate in base alla legge 20 marzo 1941, n. 243 per lavori da eseguire ai servizi telefonici dello Stato (3ª aggiunta al bilancio)
31	Imposta erariale e comunale, sovrimposta provinciale sui fabbricati di proprietà [illegible]
32	Spese di pubblicità per promuovere l'uso del servizio telefonico interurbano
33	Versamento del dieci per cento dell'avanzo di amministrazione del Fondo di riserva
	Totale del § 1 - Spese
	§ 17 — Fondo di gestione
34	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto del
	Totale della sezione
	Totale del titolo

2571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	CAPITOLI n. c.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
		20	Spese casuali	22.000 —
		26	Spese per l'esercizio da parte dei concessionari, di affitti e di altre intraprese di proprietà dell'Azienda. Rimborsi agli stessi concessionari per prestazioni di opera, in conseguenza delle utilizzazioni dei servizi in talune sedi interurbani gestiti direttamente dalla Azienda	1.300.000 —
		27	Spese per acquisto di impianti speciali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle concessioni (art. 20 delle convenzioni speciali)	80.250 —
	per memoria	28	Fondo destinato a disporre l'Amministrazione degli eventuali danni per incendi	per memoria
	10.000 —	29	Annualità dovute allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme anticipate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	per memoria
	630.600 —	30	Versamento al Tesoro delle somme dal medesimo anticipatamente rimborsate alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte a essa concesse in base alla legge 29 giugno 1939, n. 958 per lavori da eseguire per i servizi telefonici dello Stato (3ª emissione di trimestre)	per memoria
		31	Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà della azienda	290.000 —
		32	Spese di pubblicità per promuovere l'incremento del servizio telefonico interurbano	per memoria
		34	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	per memoria
	5.100.000 —		Totale del § 1 - Sez. II	14.456.850 —
	240.000 —	§ II — *Fondo di gestione*		
		35	Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio	per memoria
			Totale della sezione II	14.456.850 —
	1.700.000 —		Totale del titolo I	60.814.850 —

Stampato alla GAZZETTA UFFICIALE n. 60 del 10 marzo 1945

2572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitoli	Descrizione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
26	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e relativi manufatti e per l'ampliamento e la ripartizione dei collegamenti. Spesa per l'ampliamento delle reti interurbane in cavi sotterranei (R. decreto-legge 30 agosto 1937, n. 1638, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2378)	per memoria
27	Indennità di missione al personale dell'Azienda - Compenso e indennità di trasferta al personale avventizio ed a quello di altre Amministrazioni nell'interesse dei lavori straordinari di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato	per memoria
28	Versamento al Tesoro dell'annualità dovute dai Concessionari di zona per il rimborso degli impianti telefonici e delle spese, nonchè del canone di affitto per l'uso degli stessi permanenti	3.564.849,13
29	Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto 16 dicembre 1945, n. 1468)	per memoria
30	Fitto di locali requisiti ed uso di alloggio del personale e indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	per memoria
31 a 40	Costruzione ed impianto di centrali telefoniche urbane e di centrali interurbane e provvedimenti occasionali per assicurare il funzionamento di circuiti di speciale importanza	per memoria
41 a 50	Spese per la costruzione di linee telefoniche di interesse militare	per memoria
	Totale	3.564.849,13

Capitoli	Descrizione
	RIASSUNTO DELLA SPESA
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	Sezione I. — Spese di personale
	Sezione II
	§ 1° — Spese di esercizio
	§ 2° — Acquisto di cespiti
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA
	Totale generale della spesa
	Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni
	Segnali

2573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

OLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
ARTE STRAORDINARIA		
azione e di completamento		
rtenza statale dalle Stato		
cui attraversi e relativi		
nto e la raccordata del		
ampliamento della rete fe		
11 decreto-legge 26 agosto		
lla legge 23 dicembre 1947.		
. . . . .	per memoria	
ziale dell'Azienda - Con		
ferita al personale avven		
ministrazione nell'interesse		
sistemazione e di completa		
bo integrativo gestite dallo		
. . . . .	per memoria	
ziale dovuta dal Con		
pagamento degli impianti		
nche dei canoni di affit		
anti	3.824.862,13	
ovvidenza al personale in di		
he il decreto 16 dicembre		
. . . . .	per memoria	
so di alloggio del personale		
urante la permanenza del		
i fuori della sede normale	per memoria	
ioni telefoniche ampliamen		
delle e provvedimenti ester		
mentamento di circuiti di		
. . . . .	per memoria	
ioni telefoniche di interesse		
. . . . .	per memoria	
Totale . . .	3.824.862,13	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
Numero	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
	Sezione I — Spese di personale	52.348.660 —
	Sezione II:	
	§ 1° — Spese di esercizio	14.456.820 —
	§ 2° — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . .	66.805.480 —
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	3.824.862,13
	Totale generale della spesa . . .	70.630.712,13

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

2574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Numero di riferimento	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ENTRATA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
	CATEGORIA 1. — Prodotti del traffico e proventi diversi	
	§ 1. — Prodotti del traffico	
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina	1.040.000.000 —
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule	5.240.000 —
	Totale del § 1	1.083.240.000 —
	§ 2. — Introiti patrimoniali dell'esercizio	
3	Redditi patrimoniali	12.200.000 —
4	Telegrammi privati	100.000 —
5	Noli navi di materiale estratto in servizio cumulativo	4.000.000 —
6	Contributivi per l'esercizio dei binari di raccordo e fitti di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	16.500.000 —
7	Prodotti per servizi accessori	450.000 —
8	Eccedenze derivanti da partecipazioni azionarie	per memoria
9	Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica	per memoria
10	Introiti inferenti alla ferrovia secondaria Sicula	30.000 —
11	Utili di magazzino	6.200.000 —
	Totale del § 2	41.480.000 —

Numero di riferimento	CAPITOLI — Denominazione	
	§ 3. — Introiti diversi	
12	Trasporti e prestazioni a rimborso di spese	
13	Ricuperi di carattere generale	
14	Ricuperi dai servizi	
15	Introiti a rimborso di spese nelle ferrovie secondarie Sicule	
16	Versamento in conto esercizio al tesoro, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od inservibili	
17	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune	
18	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di treni di comune	
19	Introiti a carico della gestione delle case economiche per i capitali fondi dall'Amministrazione (art. 1 del legge 16 luglio 1906, n. 380, e il decreto-legge 5 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2369)	
20	Introiti a carico del « Dopolavoro Ferroviario » per spese di Roma	
21	Introiti a carico della gestione delle centrali elettriche	
	Totale del § 3	
	§ 4. — Entrate eventuali	
22	Introiti eventuali	
23	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla ricostruzione delle linee (art. 5, comma 2°, della legge 4 maggio 1936, n. 844)	
24	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115)	
25	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'amministrazione per ammanchi di materie, perdite, trattenute, ammende, cessazioni o pagamenti e altre somme e valori	

2575

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA D.

...zione delle ferrovie dello Stato
...1944 al 30 giugno 1945.

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ordinario	1,050,000,000 —
... straordinario	5,240,000 —
...	1,055,240,000 —
...ercizio	
...	12,201,000 —
...	360,000 —
...ordinario	4,000,000 —
...ncorso a mezzi ...ferroviaria	18,500,000 —
...	450,000 —
...ntenuta	per memoria
...gia elettrica	per memoria
...lo Stato	30,000 —
...	6,200,000 —
...	41,681,000 —

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	§ 5. — Entrate per rimborsi di spese	
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spese	6,800,000 —
13	Rimborsi di carattere generale	17,100,000 —
14	Ricuperi dai servizi	16,000,000 —
15	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie Sicule	30,000 —
16	Versamento in conto capitale di proventi, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od eliminati	5,230,000 —
17	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune	1,840,000 —
18	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di binari di comune	per memoria
19	Interessi a credito della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 636, e R. decreto-legge 5 novembre 1928, n. 2302, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2504)	30,000,000 —
20	Canone e carico da «Depositanti Ferroviari» per la rete di Udine	360,000 —
21	Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	16,400,000 —
	Totale del § 5	97,000,000 —
	§ 6. — Entrate eventuali	
22	Proventi eventuali	2,850,000 —
23	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 4, comma 2°, della legge 4 marzo 1926, n. 653)	per memoria
24	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinato alla parte ordinaria (art. 10 del R. decreto-legge 22 ottobre 1941, n. 571, convertito nella legge 14 novembre 1941, n. 1115)	per memoria
25	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori	per memoria

Supplemento ordinario alla «GAZZETTA UFFICIALE» del Regno d'Italia n. 170 del 19 luglio 1945

2576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Cifre attribuite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
1°	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ed integrazione del prodotto netto	per memoria
2°	Somme versate dal Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	3 291 650 000 —
	Totale del Titolo	3 291 650 000 —
	Totale della sezione I	3 291 650 000 —
	Sezione II — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	
25	Concorso di enti pubblici e privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	per memoria
26	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	per memoria
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento delle parti metalliche dell'armamento	per memoria
31	Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rimborso valore del materiale rotabile e delle navi traghetto	per memoria
32	Concorsi e diversi recuperi a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti	per memoria
47	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle gestioni secondarie diverse	per memoria
	Totale della sezione II	—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINA
	ENTRATE D'ESERCIZIO
	TITOLO I — Parte ordinaria
	Sezione I — Prodotti del traffico e proventi div
1	1. — Prodotti del traffico
2	2. — Introiti indiretti dell'esercizio
3	3. — Introiti per rimborso di spese
4	4. — Entrate eventuali
	Totale della sezione I
	Sezione II — Introiti con speciale destinazi a reintegro dei corrispondenti capitoli di s
	Totale del titolo I - Parte ordinaria

2577

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
Denominazione	
...nella gestione dei residui passivi ... prodotto netto ...	per memoria
...oro per coprire il disavanzo della ...	5.281.820.000 —
Totale del § 1 ...	5.285.670.000 —
Totale della sezione I ...	8.495.110.000 —
...dotti con speciale destinazione ...corrispondenti capitoli di spesa	
...dotti e rimborsi per lavori per conto di ...denti di forza maggiore	per memoria
...vendita di materiali provenienti da ...e o smontate danni di forze mag...	per memoria
...endita di materiali provenienti dal...a parte metallica dell'armamento	per memoria
...del capitolo di spesa per il rinno...riale rotabile e delle navi traghetto	per memoria
...ersioni a favori in conto miglorie ...impianti	per memoria
...di capitoli di spesa delle ferrovie ...	per memoria
Totale della sezione II ...	—

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
Numero	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Sezione I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*	
1	§ 1. — Prodotto del traffico ...	1.068.940.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio ...	41.680.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborso di spese ...	83.020.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali ...	5.263.570.000 —
	Totale della sezione I ...	8.495.110.000 —
	Sezione II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*	
	Totale del titolo I - Parte ordinaria ...	8.495.110.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 69 del 19 marzo 1943

2578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 986021

	CAPITOLI	COMPETENZA DEL TESORO PER CAPITOLI (Art. 18 legge 1961 n. 62)
	Denominazione	
	TITOLO II — Parte straordinaria	
	(Art. 18, 2° capoverso, della legge 1° luglio 1961, n. 68)	
21	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	per memoria
22	Somme da provvedere con sovvenzioni o versate per far fronte alle spese per nuove costruzioni di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1424, convertito nella legge 18 dicembre 1922, n. [illegible]	per memoria
23	Somma da provvedere per far fronte alle spese per la elettrificazione del tronco di linea ferroviaria di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1404, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 160	per memoria
24	Somma da provvedere per far fronte alle spese per la elettrificazione del tronco di linea ferroviaria di cui alla legge 25 maggio 1950, n. 328 (articolo unico) . . .	per memoria
25	Somma da provvedere dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni a credito per le spese relative alla elettrificazione di nuove linee ferroviarie in dipendenza dell'Esposizione universale di Roma, di cui al R. decreto-legge 5 aprile 1937, n. 749, convertito nella legge 31 dicembre 1937, n. 2445	per memoria
26	Importo delle somme occorrenti all'Amministrazione ferroviaria per provvedere ad opere di carattere patrimoniale di competenza di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1961, n. 628, convertito nella legge 30 giugno 1928, n. 1863)	per memoria
27	Introiti straordinari da assumere alle spese di carattere patrimoniale a norma dello stesso articolo del [illegible]	420.000.000 —
4	Assegnazione straordinaria corrispondente all'alto reddito da assegnare per gli acquisti successivi di carburanti e metalli destinata al rifornimento del materiale rotabile [illegible]	per memoria
	Totale del titolo II - Parte straordinaria . .	420.000.000 —

	CAPITOLI	
	Denominazione	
	TITOLO III — Movimento [illegible]	
	§ 1 — Gestione [illegible]	
	(Art. 17 della legge 1° luglio 1961, n. [illegible])	
42	Fondi forniti dal Tesoro per azienda della navigazione	
43	Introiti ordinari	
44	Introiti per vendita e ammortamento [illegible]	
45	Importo di somme [illegible] dinto . .	
46	Introiti per vendita [illegible]	
47	Introitamenti dal fondo di [illegible] di nuove [illegible]	
	Totale del §	
	§ 2 — Gestione speciale [illegible]	
	(R. decreto-legge 5 luglio 1961, n. [illegible] legge 21 aprile 1962, n. [illegible] n. 753)	
48	Ricupero di spese di [illegible]	
49	Utili % della gestione per vendita ed [illegible]	
	Totale del §	
	§ 3 — Offerte e [illegible]	
50	Contributo dei [illegible] per [illegible] del servizio [illegible]	
	Totale	

2579

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

2580

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
5)	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche	67.000.000 —
52	Materiali di scorta, distinti impiegati e scaricati . .	110.000.000 —
	Totale del § 5 . . .	510.000.000 —
	Totale del titolo II . . .	2.050.000.000 —
	TITOLO IV. — Gestioni speciali	
	(R. decreto-legge 18 ottobre 1935, n. 1915, convertito nella legge 18 gennaio 1936, n. 502).	
61	Sfruttamento boschi in Albania	Per memoria
	Totale del titolo IV . . .	
	TITOLO V. — Gestione del conto residui e arretrati	
	(Legge 2 luglio 1908, n. 413 e R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 436, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473).	
65	Ritenute al personale	20.000.000 —
66	Ricupero delle parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni governative ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1939, n. 1035)	1.200.000 —
67	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi	Per memoria
68	Interessi di buoni, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati . .	Per memoria
69	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'Amministrazione dei valori di sua competenza, costituenti il fondo pensioni e sussidi	Per memoria
70	Entrate diverse	Per memoria

Cap.	CAPITOLI
60	Contributo straordinario dell'Erario e del dell'esercizio di gestione per effetto della riserva e dell'eccedenza del numero dovuto ad eventi straordinari (art. 6 R.D. 1906, n. 545) . . . . .
61	Contributo dell'Amministrazione ferrovia
	Totale del
	TITOLO VI — Gestione del fondo speciale [illegible]
	(R. decreto 31 ottobre 1935 n. 2021, e R. decreto 1936 n. 173, convertito nella legge n. 422)
62	Ritenute ordinarie . . . . .
63	Interessi sul patrimonio della gestione
64	Entrate diverse . . . . .
65	Contributo dell'Amministrazione . .
	Totale del titol
	TITOLO VII — Gestione speciale cassa per i ferrovieri
	(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. [illegible] della legge 2 giugno 1939, n. [illegible])
	Patrimonio
66	Somme versate per acquisto e costruzione delle case ultimate alla data di pubblicazione del presente, approvato con legge 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 agosto
67	Ricavi patrimoniali . . . . .
	Gestione
68	Affitti delle case . . . . .
69	Proventi e ricuperi diversi . . .

2581

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CAPITOLO	
N.	Denominazione	
	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della maggiorazione delle tariffe e non ecceduto nel computo del provento derivato all'esercizio ordinario dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 29 marzo 1943, n. 239	per memoria
	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	250.000.000 —
	Totale del titolo V	250.000.000 —
	TITOLO VI — Gestione del fondo speciale per le pensioni, alla quale concorrono gli stanziamenti di previsione del presente titolo e quelli del titolo III	
	(R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2395, e R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	
42	Rimanenza attiva	17.000 —
43	Interessi sul patrimonio della gestione	per memoria
44	Entrate diverse	per memoria
45	Contributo dell'Amministrazione	510.000 —
	Totale del titolo VI	527.000 —
	TITOLO VII — Gestione della cassa assistenza per il personale	
	(Testo unico sull'assistenza postuma ed economica agli impiegati civili di ruolo e loro famiglie, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, modificato dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1560)	
	Patrimonio	
46	Somme versate per acquisto e costruzione di case per famiglie (da tale voce sono state depennate con effetto dall'esercizio 1942-43 le somme versate per la vendita di case popolari ed economiche, approvata con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138 e legge 19 gennaio 1939, n. 129)	per memoria
47	Rimanenza patrimoniale	per memoria
	Gestione	
48	Affitti delle case	10.000.000 —
49	Proventi e ricuperi diversi	1.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 90 del 19 aprile 1943

2582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

N. d'ord.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1954 all'8 giugno 1955
70	Prelevamenti dal fondo di riserva (articolo aggiuntivo dell'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 429, approvato con R. decreto 10 luglio 1913, n. 1175)	per memoria
71	Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	10.400.000 —
	Totale del titolo VII	31.000.000 —

TITOLO VII — Opere di previdenza e servizi a favore del personale

(Legge 19 giugno 1913, n. 641 e 7 luglio 1921 n. 950; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 147, convertito nella legge 15 giugno 1926, n. 1126; legge 26 giugno 1930, n. 1130; legge 29 marzo 1934, n. 1014; art. 1 del R. decreto-legge 25 marzo 1935, n. 1014, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 831; R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2271, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 704; R. decreto-legge 5 ottobre 1939, n. 1477, convertito nella legge 22 aprile 1940, n. 304; R. decreto-legge 6 aprile 1940, n. 283, convertito nella legge 4 giugno 1940, n. 762; R. decreto-legge 5 ottobre 1940, n. 1424, convertito nella legge 4 giugno 1942, n. 702; R. decreto-legge 5 ottobre 1940, n. 1425, convertito nella legge 4 giugno 1942, n. 703; R. decreto-legge 5 ottobre 1940, n. 1426, convertito nella legge 4 giugno 1942, n. 704; R. decreto-legge 5 ottobre 1940, n.

2583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
N. d'ordine	Denominazione	
81	Entrate diverse ed eventuali	per memoria
82	Fitti per l'amministrazione alle colonie	per memoria
83	Entrate diverse ed eventuali	per memoria
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
84	Interessi sul patrimonio	per memoria
85	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza	per memoria
86	Fitti per l'amministrazione alle colonie	per memoria
87	Entrate diverse ed eventuali	per memoria
	Totale del titolo VIII	16.600.000 —
	TITOLO IX — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE COLONIE	
	(Legge 30 giugno 1908, n. 335; 13 giugno 1912, n. 572; R. decreto-legge 24 agosto 1920, n. 1324, convertito nella legge 2 marzo 1924, n. 473 e legge 4 luglio 1941, n. 727).	
88	Introiti della gestione	2.260.000 —
	Totale del titolo IX	2.260.000 —
	TITOLO X — GESTIONE DEI BENI AL PRIGIONIERI	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1931, n. 847; R. decreto-legge 24 agosto 1939, n. 1416, convertito nella legge 8 marzo 1940, n. 231 e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1943, n. 1099).	
	Patrimonio	
89	Quota in conto capitale da reimpiegare in mutui	5.000.000 —
	Gestione	
90	Introiti della gestione	27.000.000 —
	Totale del titolo X	32.000.000 —

2584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI	Competenza per memoria del presente esercizio
	TITOLO XI — MEZZI A COPERTURA STRAORDINARIA DELL'ESERCIZIO DA CASE BANCARIE E ISTITUTI DI CREDITO	
	(Legge 5 ottobre 1950, n. 1220; Regi decreti-legge 12 maggio 1933, n. 1154; 16 luglio 1936, n. 1745; 6 settembre 1938, n. 1706; decreto-legge 25 novembre 1939, n. 1824; legge 17 aprile 1940, n. 379; decreto-legge 9 maggio 1941, n. 451; decreto-legge 19 ottobre 1942, n. 1244; decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 733; convertito nella legge 20 aprile 1950, n. 672 e legge 10 giugno 1952, n. 703).	
	Partizione	
91	Somministrazioni da parte degli enti interessati per erogazioni alla cooperazione	per memoria
	Gestione	
92	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di prestiti e quote di ammortamento ed esecuzione di mutui . .	4.000.000 —
93	Somme a fondi di cooperazione in conto sovvenzioni degli Stati e per altri fini diversi (decreto-legge 7 ottobre 1953, n. 761, convertito nella legge 19 giugno 1953, n. 959)	per memoria
	Totale del titolo XI . .	4.000.000 —
	TITOLO XII — MOVIMENTO DI CAPITALI ALL'INTERNO DI CASSA E SERVIZI	
	(R. decreto-legge 25 luglio 1926, n. 1375, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 218, e art. 8 della legge 11 febbraio 1951, n. 50).	
94	Ricavo vendite e ammortamenti vari	800.000.000 —
	Totale del titolo XII . .	800.000.000 —
	TITOLO XIII — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E PARTITE DI GIRO E DI ANTICIPAZIONE	
95	Operazioni attinenti ai trasporti	per memoria
96	Operazioni attinenti al personale	60.000.000 —

N.	CAPITOLI
97	Lavori, forniture e prestazioni di e per conto delle Amministrazioni e di privati . .
98	Mandati a disposizione e di anticipazione
	Totale del titolo XIII .
	TITOLO XIV — PARTITE DI GIRO
99	Tasse erariali e di bollo sui trasporti . .
100	Imposte e tasse ritenute al personale e rispett alle . . . . .
101	Imposta e tasse ritenute a terzi . . .
102	Imposta generale sull'entrata . . .
103	Ritenute sulle competenze del personale una contabilità e corrispondente contributo dell'Azienda per l'assicurazione presso l'Istituto nale delle assicurazioni . . . . .
	Totale del titolo XIV

2585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 986021

	CAPITOLI	
	Denominazione	
10	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . .	340.000.000 —
20	Alienazioni e dismissioni e di anticipazioni attive . .	per memoria
	Totale del titolo XIII . .	400.000.000 —
	TITOLO XIV — Partite di giro	
10	Ritenute erariali e di legge sui redditi	per memoria
20	Imposte e tasse ritenute al personale e relative ritenute	27.500.000 —
30	Imposte e tasse ritenute a terzi	1.370.000 —
40	Imposta generale sull'entrata	30.000.000 —
50	Ritenute sulle competenze del personale applicate a contributi e corrispondenze contenute dalle Amministrazioni per l'applicazione stessa effettuate nell'esercizio della amministrazione	per memoria
	Totale del titolo XIV . .	221.870.000 —

Capitoli addizionali alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 1964

2586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	6.495.110.000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	426.600.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	6.921.710.000 —
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME	
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini*	1.310.600.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri « La Provvida »*	250.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte*	646.000.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali	—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e assegni	282.000.000 —
	TITOLO VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	527.000 —
	TITOLO VII. — Gestione delle casse pensioni per i personali	31.050.000 —
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	16.800.000 —
	TITOLO IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	2.550.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale	35.000.000 —
	TITOLO XI. — Servizi e gestioni elettorali; spese per la loro conservazione	4.000.000 —

Articolo	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO XII. — Mezzi occorrenti per l'acquisto all'estero di carboni e metalli
	TITOLO XIII. — Operazioni per conto di terzi, ecc.
	Totale delle gestioni speciali ed autonome
	TITOLO XIV. — Partite di giro
	Totale generale dell'entrata

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

2587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
ELL'ENTRATA	
	6,597,110,000 —
	126,600,000 —
	6,723,710,000 —
LI ED AUTONOME	
FFICINE E SCORTE:	
del magnesio	1,310,000,000 —
per la Penicilina	230,000,000 —
	48,000,000 —
PECIALI	—
FONDO PENSIONI E SUSSIDI	282,000,000 —
FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI	527,000 —
LLE CASE POPOLARI PER I FUNZIONARI	31,050,000 —
PREVIDENZA E ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	16,600,000 —
FONDO DI GARANZIA PER LE OPERE	2,250,000 —
MUTUI AL PERSONALE	35,000,000 —
SOVVENZIONI FERROVIARIE CONVENZIONATE	4,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
N.	Denominazione	
	TITOLO XII. — Movimento per l'acquisto di carboni e metalli	860,000,000 —
	TITOLO XIII. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	400,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	3,650,427,000 —
	TITOLO XIV. — Partite di giro	251,870,000 —
	Totale generale dell'entrata	10,835,007,000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLMI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA n. 60 del 19 marzo 1943

2588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945

N. di riferimento	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESA	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA	
	Sezione I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e della Stretta di Messina*	
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 1909, n. 373 e dall'art. 9 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 574, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115)	
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale*	
1	Personale	125.000.000 —
2	Forniture, spese ed acquisti	10.000.000 —
	Totale del § 1	135.000.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento*	
3	Personale	815.000.000 —
4	Forniture, spese ed acquisti	63.500.000 —
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	5.000.000 —
	Totale del § 2	883.500.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico*	
6	Personale	34.800.000 —
7	Forniture, spese ed acquisti	200.000 —
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di oggetti e bestiame per tasse di trasporti (quote fisse) rimasti o parzialmente scoperte	15.000.000 —
	Totale del § 3	50.000.000 —

N. di riferimento	CAPITOLI — Denominazione
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione*
9	Personale
10	Forniture, spese ed acquisti
11	Manutenzione del materiale rotabile
	Totale del § 4
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni*
12	Personale
13	Forniture spese ed acquisti
14	Manutenzione della linea
15	Lavori straordinari dipendenti dalla guerra
	Totale del § 5
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto (Gruppo Sicilia)*
16	Personale
17	Forniture spese ed acquisti
18	Manutenzione del materiale rotabile
19	Manutenzione della linea
	Totale del § 6
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina*
20	Personale
21	Forniture spese ed acquisti
	Totale del § 7

2589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...trazione delle ferrovie dello Stato
...glio 1944 al 30 giugno 1945

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...rale	
...	125.060.000 —
...	10.000.000 —
...ale del § 1	135.060.000 —
...rvizio	
...	815.000.000 —
...	65.800.000 —
...rvizio commerciale	5.000.000 —
...del § 3	885.800.000 —
...dei traffico	
...	34.800.000 —
...	600.000 —
...ibile per il servizio ...	15.000.000 —
...ale del § 3	40.400.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	§ 4. — Servizio materiale e trazione.	
9	Personale	817.000.000 —
10	Forniture, spese ed acquisti	233.000.000 —
11	Manutenzione del materiale rotabile	210.000.000 —
	Totale del § 4	1.060.000.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	
12	Personale	125.000.000 —
13	Forniture spese ed acquisti	62.900.000 —
14	Manutenzione delle linee	200.000.000 —
15	Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	10.000.000 —
	Totale del § 5	397.900.000 —
	§ 6. — Linee secondarie e trasporti vari (Gruppo Sicilia)	
16	Personale	21.000.000 —
17	Forniture, spese ed acquisti	20.000.000 —
18	Manutenzione del materiale rotabile	8.000.000 —
19	Manutenzione della linea	20.000.000 —
	Totale del § 6	75.000.000 —
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina	
20	Personale	8.700.000 —
21	Forniture, spese ed acquisti	34.000.000 —
	Totale del § 7	42.700.000 —

2590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza del esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	§ 8 — *Spese generali attinenti al personale*	
22	Contributo a: Fondo pensioni e sussidi, di cui al decreto-legge 28 marzo 1924, n. 453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473	254.000.000 —
23	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di cui al decreto 21 ottobre 1923, n. 2207 e il decreto-legge 21 gennaio 1937, n. 171, convertiti nella legge 17 aprile 1939, n. 473	300.000 —
24	Contributo per l'assicurazione del personale assumibile a contratto presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni	6.200.000 —
25	Spese per assegni a invalidità diverse da pensioni	143.000.000 —
26	Gratificazioni al personale ex di ruolo (legislazione sulla competenza necessaria approvata con il decreto-legge 7 aprile 1947, n. 406, convertito nella legge 21 marzo 1953, n. 327)	10.000.000 —
27	Premi di operosità al personale (R. decreto 3 giugno 1938, n. 819)	4.340.000 —
29	Oblazioni e sussidi al personale	6.000.000 —
30	Spese per il servizio sanitario (R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1876, e R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 347)	8.000.000 —
31	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1956, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	1.500.000 —
32	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	1.900.000 —
	Totale della « Spese generali di personale »	650.000.000 —
	Spese generali diverse	
33	Arredi, mobili e provviste diverse	7.800.000 —
34	Imposte e tasse	5.500.000 —
36	Spese giudiziarie e contenziose	600.000 —
38	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	8.100.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
39	Indennità per danni alle persone ed alla proprietà
37	Provvigioni e compensi alla speciale Italiana di esercizi
40	Spese per la sua pubblica dei Ministeri
28	Contributo dell'Amministrazione alle spese per le azioni di cui comma
49	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi resi e per i servizi a... trascritti in pareggio
51	Compensi corrisposti ad imprese esercenti di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari
52	Compensi vari relativi ad Amministrazioni diverse dagli estere per l'esercizio dei transiti di confine
42	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli
43	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per i fondi sui capitali impiegati nell'acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 513 e R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 2059, convertito nella legge 23 dicembre 1927, n. 2836)
45	Spese casuali (art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827)
46	Addebiti per furti, danneggiamenti e perdite avvenute nelle scorte di magazzino e danni per smarrimento materiale e perdite di somme e valori
47	Spese diverse
48	Spese per riparare danni di guerra
	Totale delle « Spese generali diverse »
	Totale del § 8
	§ 9 — *Servizi accessori*
53	Servizi accessori ad imprese di trasporto
50	Annualità per la ricostituzione del capitale sociale, ampliato e costruzione di case economiche, per i ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 513 e R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 2059, convertito nella legge 23 dicembre 1927, n. 2836)

2591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985(21)

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
Spese generali	
Spese per l'Ufficio centrale e per gli uffici periferici	251.000.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle linee e degli impianti	950.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle opere d'arte	8.200.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle stazioni	143.000.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione del materiale mobile	10.000.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle officine	4.500.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle linee elettriche	6.000.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle navi	8.000.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione delle linee automobilistiche	1.500.000 —
Spese per l'Ufficio speciale per la ricostruzione del servizio degli autotrasporti	1.900.000 —
Totale delle spese generali	436.050.000 —
Servizi speciali	
Spese per l'esercizio dei servizi marittimi	7.800.000 —
Spese per l'esercizio dei servizi lacuali	8.000.000 —
Spese per l'esercizio dei servizi fluviali	900.000 —
Spese per l'esercizio dei servizi automobilistici locali privati per conto delle Ferrovie dello Stato	3.100.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
N.	Denominazione	
36	Indennizzi per danni alla proprietà ed alla proprietà	6.800.000 —
37	Provvigioni e compensi alle agenzie (in uno ed altro	per memoria
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti	7.500.000 —
39	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le elezioni in seno comune	300.000 —
40	Compensi ed altre Amministrazioni per i servizi (in uno treni e per i servizi ai treni in materiale speciale	600.000 —
41	Contributi corrisposti ad Imprese esercenti di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari	per memoria
42	Contributi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	per memoria
43	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	14.000.000 —
44	Contributo (in) Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 12 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1586, convertito nella legge 7 ottobre 1950, n. 1438)	1.200.000 —
45	Spese varie (art. 11 del Regolamento approvato con R. Decreto 31 maggio 1914, n. 537)	150.000 —
46	Oblazioni per casi, deperimenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di valore e perdite di numerario o valori	12.000.000 —
47	Spese diverse	55.000.000 —
48	Spese per riparare danni di guerra	1.400.000.000 —
	Totale delle « Spese generali diverse »	1.519.650.000 —
	Totale del § 3	2.185.710.000 —
	§ 4 — *Servizi accessori*	
49	Servizi accessori ad Imprese di navigazione	1.000.000 —
50	Contributo per la ricostituzione del capitale investito per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 383 e R. decreto-legge 4 novembre 1927, n. 2069, convertito nella legge 28 dicembre 1927, n. 2649)	23.500.000 —

2592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
54	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale occorrente per l'anno finanziario e relativi per la ricostruzione della sede del Dopolavoro ferroviario di Roma (art. 1 della legge 27 marzo 1958, n. 327)	410.000 —
	Totale del § 2	25.000.000 —
	Totale della Sezione I	3.277.210.000 —
	Sezione II — Spese complementari	
55	Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuova elettrificazioni (art. 2 del R.d.l. decreti 21 dicembre 1933, n. 236 e 2 luglio 1938, n. 758)	20.000.000 —
56	Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previsto a piano poliennale dei fondi per nuove elettrificazioni ricevute col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1866	100.000.000 —
61	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferrovie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1630, convertito nella legge 31 gennaio 1937, n. 16	250.000.000 —
62	Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo Udine-Tarvisio di cui alla legge 30 maggio 1938, n. 728	200.000.000 —
63	Interessi sul debito consolidato per le spese relative alla costituzione in forma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 730, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2613	1.000.000 —
64	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 973, convertito nella legge 14 settembre 1941, n.	827.800.000 —
65	Versamento di materiale rotabile per insufficienza di fabbrica	per memoria
66	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. della legge 9 luglio 1956, n. 641)	
67	Interessi a favore del Fondo di rinnovamento (ammortamento) delle centrali elettriche	
68	Destinazione di multe inflitte per ritardata consegna materiali o per ritardata ultimazione di lavori o inadempimento di patti contrattuali	
69	Partite verificatesi nella gestione dei residui attivi finalizzazione del prodotto netto	
70	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamento a rimborso di spese sostenute	
71	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento	
	Totale del § 1	
	Totale della Sezione II	
	Sezione III — Spese accessorie	
	(Art. 30, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 874, sostituito dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1933, n. 1629, convertito nella legge 5 gennaio 1934, n. 4, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 2, convertito nella legge 18 giugno 1937, n. 1043)	
	§ 1 — Spese accessorie dirette all'esercizio ferroviario	
72	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento	
73	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro ed ancora dovute dal Consorzio per l'esercizio dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533	

2593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-072

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
Num. d'ord.	Denominazione	
5	Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 del R. decreto-legge 15 maggio 1933, n. 456 e 2 luglio 1935, n. 1250)	84.800.000 —
60	Annualità del capitale di L. 180.000.000 previsto e completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzato con R. decreto-legge 27 ottobre 1938 n. 1878, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 1982	per memoria
61	Annualità per il dovuto contributo per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1604, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 16	per memoria
62	Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 agosto 1940, n. 1226	per memoria
63	Annualità dovute per l'ultimo contratto per le spese relative alla sistemazione in sede degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 740, convertito nella legge 12 dicembre 1937, n. 2513	per memoria
64	Annualità del Fondo di riserva per le stesse imprese, previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 25 giugno 1941, n. 551, convertito nella legge 19 settembre 1941, n. 1115)	20.000.000 —
65	Versamento di residuo attivo per insufficienza di somme iscritte	5.000.000 —
66	Contributo per le spese della Cassa del conti (art. 2 della legge 9 luglio 1950, n. 561)	125.000 —
67	Annualità a favore del Fondo di rinnovamento impianti e sostituzione delle centrali elettriche	14.700.000 —
68	Integrazione di quote inutile per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali	2.200.000 —
69	Somme verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	per memoria
70	Annualità dovute a terzi per concessioni di attraversamenti e proiezioni di spese esercizio	1.790.000 —
71	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Mezzocorona e linea primaria Mezzocorona-Trento	per memoria
	Totale del § 1	330.300.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
Num. d'ord.	Denominazione	
	Totale del § 2	410.000 —
	Totale della Sezione I	25.460.000 —
		5.277.210.000 —
	Spese straordinarie	
	Totale del § 1	30.000.000 —
	Totale del § 2	100.000.000 —
	Totale del § 3	200.000.000 —
	Totale del § 4	220.000.000 —
	Totale del § 5	1.000.000 —
	Totale della Sezione II	551.000.000 —
	Totale generale	817.000.000 —
		per memoria

2594

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Num.	CAPITOLI Denominazione	Assestamento per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	§ 2. — *Spese accessorie estranee alla gestione ferroviaria*	
7.	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da servizi di interesse generale	*per memoria*
	Totale del § 2 . . .	—
	§ 3. — *Avanzo di gestione*	
17.	Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (r. decreto-legge 19 aprile 1924, n. 451, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1042) . . .	*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .	Rb. 300,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDIN
	SPESE D'ESERCIZIO
	TITOLO I. — Parte ordinaria
	Sezione I. — *Spese d'esercizio della rete ferro e della linea diretta di Messina*
	§ 1. — Direzione Generale (Servizi Centrali) .
	§ 2. — Servizio Movimento . . . . .
	§ 3. — Servizio Commerciale e del Traffico .
	§ 4. — Servizio Materiale e Trazione . . .
	§ 5. — Servizio Lavori e Costruzioni . . .
	§ 6. — Ferrovie Secondarie Sicule . . .
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina .
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione .
	§ 9. — Servizi accessori . . . . .
	Totale della Sezione I .

2595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

LI	Differenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
...accessorie	
...ade ferroviarie	
...rrifle dipendenti da ne...	per memoria
Totale del § 3	—
...ti gestione	
...ssse alle parti straordi... ...ria (Rifa di cui nell'esercizio ...ne a fine)	per memoria
...alla Sezione III	840,300,000 —

CAPITOLI		Differenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — Parte corrente	
	Sezione I. — Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina	
§ 1	— Direzione Generale (Servizi Centrali)	125,000,000 —
§ 2	— Servizio Movimento	353,500,000 —
§ 3	— Servizio Commerciale e del Traffico	40,400,000 —
§ 4	— Servizio Materiale e Trazione	1,000,000,000 —
§ 5	— Servizio Lavori e costruzioni	657,900,000 —
§ 6	— Ferrovie Secondarie diverse	75,000,000 —
§ 7	— Navigazione dello stretto di Messina	42,700,000 —
§ 8	— Spese generali dell'Amministrazione	2,154,710,000 —
§ 9	— Servizi accessori	23,000,000 —
	Totale della Sezione I	5,277,210,000 —

Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965

21

2596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articoli	CAPITOLI Denominazione	Somme per l'esercizio finanziario (art. 1° legge 7 luglio 1907 n. 429)
	Sezione II. — Spese complementari . . .	657.800.000 —
	Sezione III. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie siderenti alla Azienda ferroviaria	960.300.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria	per memoria
	§ 3. — Avere di gestione	per memoria
	Totale della Sezione III . .	960.300.000 —
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria . .	9.436.110.240 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria (art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
74	Spese per mantenere l'Amministrazione della definitiva di manutenzione delle linee accorte in esercizio .	per memoria
75	Acquisto di materiale rotabile e di navigazione .	200.000.000 —
76	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi esistente	per memoria
77	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale .	2.400.000 —
78	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	270.000.000 —
79	Lavori di elettrificazione delle linee	1.600.000 —
80	Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . .	22.000.000 —
81	Aumento della dotazione di magazzino . . .	per memoria
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria . .	497.000.000 —

Articoli	CAPITOLI Denominazione
	TITOLO III. — Materiali, servizi e [illegible]
	§ 1. — Gestione autonoma dei mag[illegible] (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. [illegible]
82	Spese per acquisto di scorte e per materie di magazzino . . . . .
83	Accanti sulle forniture in corso . . .
84	Rimborso ai bordieri di ricavato per cess[illegible]
85	Spese per interessi scadenziali relativi al conto della gestione di magazzino
	Totale del § [illegible]
	§ 2. — Gestione speciale ritenute a fa[illegible] Regio decreto-legge 5 novembre 1905, n. [illegible] della legge 23 marzo 1906, n. 107 e R. [illegible] braio 1912, n. 159).
86	Spese d'impianto . . . . .
87	Spese di acquisto viveri e addetti diver[illegible]
	Totale del [illegible]
	§ 3. — Officine e scorte.
88	Spese per lavori fatti dalle Officine [illegible] valo materiale e trasporto e dall'[illegible]
89	Spese dei cantieri e officine diverse, [illegible] elettriche . . . . .
90	Materiali di scorta, materie prime . .
	Totale del [illegible]
	Totale del titolo [illegible]

2597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C.I.I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...mestre	
...ti complementari . . .	537.800.000 —
...ese successive)	
...ilizzati alla Azienda ferro...	960.300.000 —
...ssivamente all'azienda ferro...	per memoria
...	per memoria
...della Gestione III . .	960.300.000 —
...Parte ordinaria . . .	6.405.310.000 —
...ture straordinarie	
...luglio 1940, n. 429)	
...ntegrazione della deficienza ...amente in esercizio .	per memoria
...e di navi traghetto . .	240.000.000 —
...rotabile ed alle navi tra...	per memoria
...mento patrimoniale . .	8.800.000 —
...ed acquisto di stabili .	270.000.000 —
...e linee	1.000.000 —
...agli impianti . . .	20.000.000 —
...magazzino	per memoria
...straordinarie . . .	423.800.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N. d'ord.	Denominazione	
	TITOLO III. — Materiali, servizi e scorte	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
51	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	1.310.000.000 —
52	Acconti sulle forniture in corso	per memoria
53	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia . .	per memoria
54	Spese per informazioni merceologiche relative ai trasporti nel corso della gestione di magazzino . . .	per memoria
	Totale del § 1 . . .	1.310.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale ritorni e/o Proventi. (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 343, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 827 e R. decreto 6 febbraio 1936, n. 156).	
55	Spese di esercizio	per memoria
56	Spese di acquisto rivem e acquisti diversi . . .	230.000.000 —
	Totale del § 2 . . .	230.000.000 —
	§ 3. — Uffici e scorte	
60	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata	370.000.000 —
65	Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche	60.000.000 —
66	Materiali di scorta, materie riservate	116.000.000 —
	Totale del § 3 . . .	546.000.000 —
	Totale del titolo III . .	2.086.000.000 —

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 69 del 19 marzo 1945

2598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	TITOLO IV. — Entrate speciali (R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	
91	Sfruttamento boschi in Albania	per memoria
	Totale del titolo IV	—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1968, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	
92	Pensioni	250.000.000 —
93	Indennità di caroviveri	23.500.000 —
94	Sussidi	per memoria
95	Pensioni ad aventi ex gestioni autofinanziate ed a quelli passati dai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (Legge 6 luglio 1940, n. 942)	2.500.000 —
96	Erogazione dei proventi del Fondo previsto dalle donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati	per memoria
97	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	per memoria
	Totale del titolo V	282.000.000 —
	TITOLO VI — Gestione del fondo speciale per le assegnazioni agli aventi diritto di trattamenti di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (R. decreto 21 ottobre 1925, n. 1923 e R. decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	
99	Pensioni	627.000 —
99	Sussidi	per memoria
100	Avanzo della gestione	per memoria
	Totale del titolo VI	627.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO VII — Gestioni delle case [illegible] (R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1706)
	Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 dalla legge 5 dicembre 1951, n. 1506)
101	Spese per acquisto e costruzione di case (testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, e legge 10 giugno 1964, n. 351)
102	Interessi sulle spese fatte durante il periodo costruzione
	Gestione
103	Interessi del capitali investiti nella costruzione l'acquisto di case già abitate
104	Imposte e sovraimposte
105	Spese di amministrazione, custodia e diverse
106	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile
107	Manutenzione ordinaria
108	Manutenzione straordinaria
109	Piani per la buona conservazione del fabbricato (art. del Regolamento approvato col R. decreto 1865, n. 812)
110	Versamenti al Fondo di riserva della gestione
	Totale del titolo VII
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore (Legge 19 giugno 1912, n. 641 e 7 aprile R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 167, co legge 25 giugno 1906, n. 1156; legge 22 n. 2666; 2 giugno 1958, n. 713, art. 1 del R. 28 agosto 1939, n. 1314, convertito nella l 1951, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre convertito nella legge 24 aprile 1956, n. 37 11 marzo 1957, n. 269)
	Patrimonio
111	Spese per acquisti e costruzioni di immobili menti

2599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CAPITOLI	
	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945	N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
			TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE POPOLARI PER I FERROVIERI	
			Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 3 dicembre 1941, n. 1360.	
		101	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 200 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e legge 10 giugno 1939, n. 931)	per memoria
		102	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione	per memoria
			Gestione	
		103	Interessi del capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	22.650.000 —
		104	Imposte e sovrimposte	450.000 —
		105	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1.500.000 —
		106	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	1.000.000 —
		107	Manutenzione ordinaria	3.500.000 —
		108	Manutenzione straordinaria	1.500.000 —
		109	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 30 del Regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1903, n. 112)	per memoria
		110	Versamenti al Fondo di riserva della gestione	per memoria
			Totale del titolo VII	31.650.000 —
			TITOLO VIII — OPERE DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE	
			Leggi 19 maggio 1912, n. 631 e 7 aprile 1921, n. 329; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 367, convertito nella legge 18 giugno 1926, n. 1126; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685, 2 giugno 1930, n. 719, art. 1 del R. decreto-legge 8 agosto 1935, n. 1334, convertito nella legge 7 marzo 1936, n. 251; R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2037, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 598 e R. decreto 11 marzo 1937, n. 700)	
			Patrimonio	
		111	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti	per memoria

2600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Gestione	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale	
112	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	2.000.000 —
113	Indennità di buonuscita	10.000.000 —
114	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	2.900.000 —
115	Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	150.000 —
116	Sussidi diversi	450.000 —
117	Assegni giornalieri di malattia (L. 4 ottobre 1935, n. 1935, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 20)	2.000.000 —
118	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
119	Avanzo della gestione	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.F.	
120	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	*per memoria*
121	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	*per memoria*
122	Avanzo della gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III	
123	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	*per memoria*
124	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo VIII	16.600.000 —
	TITOLO IX — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA per le cessioni	
	(Legge 30 giugno 1905, n. 351, e legge 1907, n. 372; R. decreto-legge 28 agosto 1920, n. 1411, convertito nella legge 2 marzo 1921, n. 251 e legge 6 giugno 1941, n. 660)	
125	Spese per la gestione	2.250.000 —
	Totale del titolo IX	2.250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO X — GESTIONE DEI MUTUI AL
	Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 6 legge 28 agosto 1939, n. 1414; convert 8 marzo 1931, n. 454, e art. 1 del R. d 1933, n. 1160).
	Patrimonio
126	Somme mutuate al personale
	Gestione
127	Spese della gestione
	Totale del tit
	TITOLO XI — MUTUE E COOPERATIVE costituite di case economiche e popolari
	(Legge 4 ottobre 1920, n. 1432; Regi decret n. 1234, 12 luglio 1921, n. 1032, 10 set mero 1418; R. decreto-legge 27 genn convertito nella legge 17 aprile 1925, n. materiale 13 marzo 1925, n. 2015; R. d cembre 1935, n. 2473, convertito nell 1936, n. 675 e legge 10 giugno 1939, n.
	Patrimonio
128	Società cooperative fra il personale p di ogni
	Gestione
129	Erogazione d'interessi e quota di am estinzione mutui
130	Quota di spese generali durante il per mento
131	Versamento a cooperative delle ritenu conto amministrazione degli stipendi e vers. R. decreto-legge 1° ottobre 1935 lito nella legge 10 giugno 1937, n.
	Totale del tit

2601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...nnessità ed assegni ...ei orfani del personale ...ertani e figli di agenti	2,000,000 —
		10,000,000 —
	...alimentari di diritto	2,000,000 —
	...alimentari facoltativi	150,000 —
		150,000 —
	(R. decreto-legge ... della legge 9 gennaio	2,000,000 —
		per memoria
		per memoria
	...fiche per i figli degli	
	...ne delle colonie	per memoria
	...mobili e del materiale	per memoria
		per memoria
	...ucle III	
	...ero delle colonie	per memoria
		per memoria
	...el titolo VIII	16,600,000 —
	...ssi di garanzia ...ni	
	...o aprile 1865, n. 2215, ...0, 1311, convertito nella ...0 luglio 1941, n. 732).	2,250,000 —
	...lo IX	2,250,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE	
	Art. 16 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1311, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 351, e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio	
126	Somme mutuate al personale	8,000,000 —
	Gestione	
127	Spese della gestione	27,000,000 —
	Totale del titolo X . . .	35,000,000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE EDIFICATRICI CONCESSI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1438; Regi decreti 10 giugno 1923, n. 1284, 12 luglio 1923, n. 1582; 10 settembre 1925, numero 2115; R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto Ministeriale 15 maggio 1925, n. 2624; R. decreto-legge 9 dicembre 1925, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1926, n. 875 e legge 19 giugno 1929, n. 981).	
	Patrimonio	
128	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case	per memoria
	Gestione	
129	Erogazione d'interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui	3,940,000 —
130	Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento	60,000 —
131	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto rimborso delle annualità e per altri titoli diversi (R. decreto-legge 7 ottobre 1925, n. 2415, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 957)	per memoria
	Totale del titolo XI . . .	4,000,000 —

2602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Gestione	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale	
112	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	2.000.000 —
113	Indennità di buonuscita	10.000.000 —
114	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	2.000.000 —
115	Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	150.000 —
116	Sussidi diversi	450.000 —
117	Assegni giornalieri di malattia (R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 5 gennaio 1956, n. 208)	2.000.000 —
118	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
119	Avanzo della gestione	*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'A.F.I.	
120	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	*per memoria*
121	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	*per memoria*
122	Avanzo della gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III	
123	Spese diverse per il funzionamento delle colonie	*per memoria*
124	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del titolo VIII	16.600.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE ASSICURAZIONI	
	Legge 29 giugno 1939, n. 966, 24 giugno 1940, n. 762; R. decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1311, convertito nella legge 2 marzo 1951, n. 251 e legge 4 luglio 1941, n. 767).	
125	Spese per la gestione	2.250.000 —
	Totale del titolo IX	2.250.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO X. — GESTIONE DEI M
	Art. 10 della legge 19 giugno 19 legge 28 agosto 1936, n. 1315; 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 d 1933, n. 1109).
	Patrimonio
126	Somme mutuate al personale
	Gestione
127	Spese della gestione
	Totale
	TITOLO XI. — Mutui a ... gestione di cui all'articolo 8 d
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1438, Reg n. 1254, 12 luglio 1934, n. 1106; mero 2115; R. decreto-legge 2 convertito nella legge 17 aprile materiale 15 maggio 1952, n. 36 cembre 1935, n. 2473, convertit 1936, n. 826 e legge 10 giugno 1
	Patrimonio
128	Società cooperative fra il perso di casa
	Gestione
129	Erogazione d'interessi e quote estinzione mutui
130	Quota di spese generali dei mutui
131	Versamento a cooperative dell'... conto rammortamento degli ... versi; R. decreto-legge 5 ottob ... nella legge 16 giugno 1937
	Totale

2603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Gestione	
	previdenza per sussidi ed assegni delle famiglie ed orfani del personale	
	ore ed istituire orfani e figli di agenti	2.000.000 —
		10.000.000 —
	ed assegni suppletivi di diritto	2.000.000 —
	ed assegni alimentari facoltativi	150.000 —
		450.000 —
	di malattia, di maternità e altre, convertito nella legge 9 gennaio	2.001.000 —
		per memoria
	one	*per memoria*
	ario e straordinario per i fuochisti	
	Il funzionamento delle colonie	*per memoria*
	zione degli immobili e del materiale	*per memoria*
	one	
	Vittorio Emanuele III	
	il funzionamento delle colonie	*per memoria*
	one	*per memoria*
	Totale del titolo VIII	16.900.000 —
	— GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA per il credito	
	1938, n. 706, 25 giugno 1939, n. 976; 29 agosto 1939, n. 1415, convertito nella 1941, n. 254 e legge 4 luglio 1941, n. 777)	
	stione	2.250.000 —
	Totale del titolo IX	2.250.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE	
	Art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641; R. decreto-legge 28 agosto 1919, n. 1516, convertito nella legge 2 marzo 1921, n. 251, e art. 1 del R. decreto 29 luglio 1930, n. 1107).	
	Patrimonio	
126	Somme mutuate al personale	8.000.000 —
	Gestione	
127	Spese della gestione	27.000.000 —
	Totale del titolo X	35.000.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI E COOPERATIVE FERROVIARIE costituzione di case economiche e popolari per il personale	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1254, 12 luglio 1923, n. 1932, 10 settembre 1923, numero 2119, R. decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 234, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, decreto Ministeriale 15 maggio 1925, n. 2024, R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e legge 10 giugno 1939, n. 901).	
	Patrimonio	
128	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case	*per memoria*
	Gestione	
129	Erogazione d'interessi e quota di ammortamento sui cespiti attivi	3.940.000 —
130	Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento	60.000 —
131	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto pagamento delle case stesse e per altri titoli di varia. R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1135	*per memoria*
	Totale del titolo XI	4.000.000 —

2604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
N.	Denominazione	
	TITOLO XII — Movimento per l'acquisto dell'argento di cassa e metalli	
	(Il decreto legge 25 luglio 1961, n. 736, convertito nella legge 9 agosto 1961, n. 832 e art. 8 della legge 31 febbraio 1961, n. 50)	
132	Spese per acquisti e diverse	800,000,000 —
	Totale del titolo XII . . .	800,000,000 —
	TITOLO XIII — Operazioni per conto dei terzi e gestione dei valori a destinazione e di antecipazione	
133	Operazioni attinenti ai trasporti	per memoria
134	Operazioni attinenti al personale	60,000,000 —
135	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	340,000,000 —
136	Mandati a disposizione e di anticipazione varie . .	per memoria
	Totale del titolo XIII . .	400,000,000 —
	TITOLO XIV. — Partite di giro	
137	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti	per memoria
138	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	217,500,000 —
139	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . .	4,370,000 —
140	Versamento dell'imposta generale sull'entrata	30,000,000 —
141	Versamento all'Istituto nazionale assicurazioni del premio per l'assicurazione del personale avventizio e contrattista	per memoria
	Totale del titolo XIV . . .	251,870,000 —

CAPITOLI	
N.	Denominazione
	RIASSUNTO DELLA SI
	TITOLO I — Parte ordinaria . . .
	TITOLO II — Parte straordinaria . .
	Totale delle spese ordinarie e straordi
	Gestioni speciali ed autono
	TITOLO III — Magazzini offici
	1. — Gestione autonoma dei magazzi
	2. — Gestione speciale ufficio I.G.
	3. — Officine e scorte
	TITOLO IV — Aziende speciali
	TITOLO V — Gestione del fondo pensio
	TITOLO VI — Gestione del fondo previ sioni, ecc.
	TITOLO VII — Gestione delle case per lavoro
	TITOLO VIII — Opera di previdenza e as
	TITOLO IX — Gestione del fondo di ro sboni
	TITOLO X — Gestione dei mutui al p
	TITOLO XI — Mutui a cooperative e ricci, ecc.
	TITOLO XII — Movimento per gli acq carboni e metalli
	TITOLO XIII — Operazioni per conto
	Totale delle partite speciali ed auto
	TITOLO XIV — Partite di giro
	Totale generale della
	Il Ministro pe
	Sorz

2605

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza del I esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Denominazione	
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
TITOLO I	Parte ordinaria	6 495.110.000 —
TITOLO II	— Parte straordinaria	426.600.000 —
	Totale delle gestioni ordinarie e straordinarie	6.921.710.000 —
	Gestioni speciali ed autonome	
TITOLO III	— Movimento capitali e servizi:	
1	— *Gestione* sottoscrizione dei prestiti	1.310.000.000 —
2	— *Gestione speciale ciechi « La Provvida »*	291.000.000 —
3	— *Gestione* tesoro	548.000.000 —
TITOLO IV	— Gestione mutualità	—
TITOLO V	— Gestione dei Fondi pensione e sussidi	282.000.000 —
TITOLO VI	— Gestione del Fondo speciale per le pensioni ecc.	527.000 —
TITOLO VII	— Gestione delle case economiche per i pensionati	31.050.000 —
TITOLO VIII	— Opera di previdenza a favore del personale	16.000.000 —
TITOLO IX	— Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	2.250.000 —
TITOLO X	— Gestione dei servizi di previdenza	35.000.000 —
TITOLO XI	— Mutue e cooperative aziendali costituite ecc.	4.000.000 —
TITOLO XII	— Stanziamenti per gli acquisti all'estero di grano e segala	500.000.000 —
TITOLO XIII	— Operazioni per conto di terzi ecc.	400.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	3.650.427.000 —
TITOLO XIV	— Partite di giro	251.870.000 —
	Totale generale della spesa	10.833.007.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 60 del 10 marzo 1943

2606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 80 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 19 11

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

5 JUN 45

AP/pa.
7 Jun 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.55 of 30 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance, Land Forces, Navy, Air Force

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.243 of 15 March 1945. Supplementary rules to R.Decree-law No.103 of 23 March 1945, concerning payment of salaries to enlisted men and other ranks of the Royal Army, Royal Marine and Royal Air Force.

(b) Finance, Air Force

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 22 March 1945. Increasing the indemnities established for special services rendered in the Royal Air Force.

(c) Air Force

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.245 of 29 March 1945. Instituting a theoretical and practical course for air observers.

(d) Air Force

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.246 of 29 March 1945. Extending the time limits for law n.493 of 4 May 1935 relating to the release under special conditions of officers of the Royal Air Force.

(e) Communications

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.247 of 5 April 1945.

Please insert for convenience only and if this is expected to take the appropriate section in regard to any decree

Air Force

salaries to enlisted men who ... the Royal Army, Royal Marine and Royal Air Force.

(b) Finance Air Force

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 22 March 1945.
Increasing the indemnities established for special services rendered in the Royal Air Force.

(c) Air Force

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.245 of 29 March 1945.
Instituting a theoretical and practical course for air observers.

(d) Air Force

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.246 of 29 March 1945.
Extending the time limits for law n.493 of 4 May 1935 relating to the release under special conditions of officers of the Royal Air Force.

(e) Communications

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.247 of 5 April 1945.
Increasing the interurban telephone rates and establishing certain reductions on holidays.

5072

(f) Land Forces

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.248 of 12 April 1945.
Promotion of non commissioned officers released from war imprisonment.

(g) Land Forces

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.249 of 12 April 1945.
Temporary modifications to rules relating to the recruitment of officers for the Royal Army.

(h) Agriculture Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.250 of 14 April 1945.
Provisions for the recovery of subventions by the State to deserving farmers.

6083

The original document is poorly reproduced; it is requested that each commission within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

(i) ~~Finance~~ Commerce

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.251 of 10 May 1945.
Modifying temporarily the system of payment for administrative expenses incurred by retailers of monopolized articles.

(j) Transportation

(j) Decree of the Lieutenant General No.252 of 5 April 1945.
Modifying the composition of the Board of Directors of the General Inspectorate for civil motorization and transport undertakings operating under concession.

(k) Finance

(k) Decree of the Lieutenant General No.253 of 8 March 1945.
Approving the new Charter for the "Società Nazionale Previdenza" with seat in Rome.

(l) Local Government

(l) Decree of the Lieutenant General No.254 of 14 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "San Francesco di Paola" at Sambiase Commune (Catanzaro).

(m) Local Government

(m) Decree of the Lieutenant General No.255 of 14 March 1945.
Recognizing the act constituting the "Istituto delle suore di Gesù Eucaristico" with seat in Tricarico (Matera).

(n) Industry Commerce

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the autonomous body "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare".

(o) Public Works & Utilities

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 May 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of certain branches of the "So-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

cietà Nazionale Previdenza" with seat in Rome.

(l) Local Government

(l) Decree of the Lieutenant General No.254 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of "San Francesco di Paola" at Sambiase Commune (Catanzaro).

(m) Local Government

(m) Decree of the Lieutenant General No.255 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the "Istituto delle suore di Gesù Eucaristico" with seat in Tricarico (Matera).

(n) Industry Commerce

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the autonomous body "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare".

(o) Public Works & Utilities

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 May 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of certain branches of the "Società italiana per il gas" situated in territory restored to the Italian administration.

(p) Communications

(p) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 May 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima" (S.I.P.R.A.) for the offices and agencies under the administration of the Italian Government, with seat in Turin.

(q) Economic Section Transportation

(q) Ministerial Decree of 8 May 1945.
General conditions for the transportation of goods by motor vehicles at the disposition of the "Ente Nazionale Autotrasporti cose".

(r) Finance (Property Control)

(r) Ministerial Decree of 20 May 1945.
Placing the Rome branch of the "Mabo" Company limited with seat in Milan under receivership and appointing receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2611

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11D

(s) Finance (Property Control)

(s) Ministerial Decree of 20 May 1945.
Placing the firm styled "CristhiannErna Krause in Rappaport" with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(t) Finance (Property Control)

(t) Ministerial Decree of 22 May 1945.
Placing the "Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco and Orosk Nicola fu Maurizio" de facto Company with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(u) Food

(u) Decree of the High Commissioner for Alimentation of 26 May 1945.
Validating the provisions for the dismissal of personnel employed by bodies and organizations depending on the office dealing with alimentation services.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or(b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 13 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

113

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-216 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1200
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 243.

Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1941, n. 105, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica . . Pag. 802

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 244.

Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica . . . . . Pag. 803

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 245.

Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano Pag. 804

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 246.

Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1935, n. 493,

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 250.

Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti . . . . Pag. 808

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 251.

Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio . . . . . Pag. 809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 252.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . . Pag. 809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1945, n. 253.

Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma . . . . . Pag. 810

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 254.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro) . . . . . Pag. 810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 761212

In Italia . . . . . { Anno intero 900
semestrale 500
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 243.

Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1941, n. 168, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica . . . Pag. 802

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 241.

Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica . . . . . Pag. 803

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 245.

Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano Pag. 804

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 246.

Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1935, n. 493, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . . Pag. 806

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 247.

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione . Pag. 806

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 248.

Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra . . . . . Pag. 806

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 249.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . . Pag. 807

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 250.

Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti . . . . Pag. 808

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 251.

Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio . . . . . Pag. 809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 252.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . . Pag. 809

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 253.

Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma . . . . . Pag. 810

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 254.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro) . . . . . Pag. 810

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1945, n. 255.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera) . . . . . Pag. 810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare» . . . . . Pag. 810

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione delle sedi della Società italiana per il gas sita in territorio toccato all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 811

5070

6073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 1915.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiolonica Vocalma (S.I.P.R.A.), con sede in Torino . . . Pag. 811

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1915.

Condizioni generali di trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose. Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1915.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 811

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1915.

Sottoposizione a sequestro della ditta Cristiana Irma Krause in Rappaport, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . Pag. 812

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Oresk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . Pag. 814

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 23 maggio 1915.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli organi ed enti dipendenti dall'Ufficio per i servizi dell'alimentazione . . . Pag. 814

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del liquidatore e del qualificato dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei Cellulosici . . . Pag. 815

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di cedole nominative . . . Pag. 815

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906) . . . Pag. 816

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 3,50 % (Immobiliare) . . . Pag. 816

Media dei cambi . . . Pag. 816

LEGGI E DECRETI

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'agricoltura;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni di 2ª classe della Regia marina a bordo di navi in armamento o in riserva, dei sottocapi e comuni volontari della Regia marina a bordo e a terra, e dei sottocapi e comuni nafferanti di leva, sono stabilite nella misura indicata nella seguente, comprensiva dell'indennità temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1914, n. 1318:

Sottocapi e comuni di leva e coatti di 2ª classe provenienti da classe:

a) comune di 2ª classe	L.	5,34
b) comune di 1ª classe	»	6,84
c) sottocapo	»	7,21

Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe	L.	[illegible]
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	6,79
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	9,05
d) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	12,08
e) ai sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ottenuto la ferma complementare a premio di anni due	»	15,51
f) ai sottocapi volontari con decorrenza dal 1° vincolo complementare annuale	»	17,58

Sottocapi e comuni raffermati di leva:

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 2° vincolo	L.	[illegible]
b) dalla data di ammissione al 3° vincolo annuale e fino al 6° vincolo	»	12,18

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1914.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798613

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima Moto, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 813

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1915.

Sottoposizione a sequestro della ditta Cristiliana Irma Krause in Rappaport, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . Pag. 813

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosh Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. . . . Pag. 814

DECRETO DELEGATO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 maggio 1915.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli organi ed enti dipendenti dall'Ufficio per i servizi dell'alimentazione . . . . . Pag. 814

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del liquidatore e del commissario dei Consigli provinciali ed interprovinciali dell'economia . . . Pag. 814

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . Pag. 815

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di partite del Consolidato 3,50 % (1906) . . . Pag. 815

Diffida per smarrimento di quietanze di sottoscrizione al Prestito redimibile 3,50 % (Immobiliare) . . . Pag. 816

Media dei cinqui . . . Pag. 816

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1915, n. 243.

Norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1911, n. 193, concernente le paghe dei graduati e militari di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1911, n. 193;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 751;

e comuni raffermati di leva, sono stabilite e ripartite nella misura che segue, compresa la detrazione ritenuta di cui al R. decreto-legge 6 ottobre 1923, n. 2076 (1):

Sottoposti a comuni di leva e bordo di terza classe e in carriera:

a) comune di 2ª classe	L.	5,34
b) comune di 1ª classe	»	6,01
c) sottocapo	»	7,21

Sottoposti a comuni volontari a bordo e a terra:

a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe	L.	[illegible]
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	6,70
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	9,08
dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di 1ª classe	»	12,18
d) ai sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ottenuto la ferma complementare a premio di anni due	»	15,51
f) ai sottocapi volontari con decorrenza dal 3° vincolo complementare annuale	»	17,58

Sottocapi e comuni raffermati di leva:

a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo	L.	[illegible]
b) dalla data di ammissione al 5° vincolo annuale e oltre il 10° vincolo	»	12,18

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1915.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE CRISTOFARIS — SOLERI — CASATI — CASAVECCHIA

Visto, il Guardasigilli: [illegible]
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. [illegible] foglio n. 72. — [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 214.

Aumento delle indennità per servizi e posizioni speciali nella Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale ufficiale e civile della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 585;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B.;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 144;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 delle norme approvate con il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato comandati nella Regia aeronautica in servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del conseguimento del brevetto aeronautico militare, siano in arrivia di volo, è dovuta, salvo il disposto del secondo comma del successivo art. 4, l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura seguente:

1) L. 985 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1065 e 1140 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 e 20 anni di effettivo servizio aeronavigante con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 delle norme approvate con il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità mensile di pilotaggio nella seguente misura:

1) L. 985 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1065 e 1140 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 e 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con percezione delle relative indennità e siano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano ».

Art. 3.

La tabella I annessa alle norme approvate con R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1302, è sostituita dalla seguente:

TABELLA I

Indennità giornaliera di mestiere

CATEGORIA	Misura			Percentuale	Primi anni	Altri anni	Altri
	1ª classe	2ª classe	3ª classe				
1) Motoristi, aeromobili, elettricisti, meccanici di bordo	16 —	15,50	14,75	14,25	12 —	10 —	—
2) Montatori e armieri artificieri	14,50	14,00	13,75	13,25	11,25	10 —	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2 6 1 6 1

la norma sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 19 maggio 1931, n. 583;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 2 R.;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1934, n. 144;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 delle norme approvate con il R. decreto-legge 20 luglio 1931, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - nonchè agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato muniti di brevetto di pilota di aeroplano, in servizio presso reparti di volo, è dovuta l'indennità di pilotaggio nella seguente misura:

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 delle norme approvate con il R. decreto-legge 20 luglio 1931, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica - ruolo navigante - i quali si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 1, è dovuta l'indennità annuale di pilotaggio nella seguente misura:

1) L. 985 dalla data del conseguimento del brevetto aeronautico militare;

2) L. 1050 e L. 1110 quando abbiano compiuto rispettivamente 15 e 20 anni di effettivo servizio aeronavigante, con perdita delle relative indennità e stiano muniti di brevetto di pilota militare d'aeroplano ».

Art. 3.

La tabella A annessa alle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1931, n. 1302, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

Indennità giornaliera di mestiere

CATEGORIA	Marescialli			Sergenti maggiori e sergenti	Caporali	Avieri scelti	Avieri
	1ª classe	2ª classe	3ª classe				
1 Motoristi aeronautici, elettricisti montatori di bordo	16 —	15,25	14,25	13,25	12 —	10 —	—
2 Motoristi e meccanici specialisti	15,50	14,50	13,75	12,25	11,25	10 —	—
3 Fotografi ed elettricisti	12,25	12 —	11,75	11,25	10,75	10 —	—
4 Assistenti tecnici	14,50	13,50	12,75	12,25	—	—	—
5 Armieri	11 —	10,75	10,50	10,25	10 —	10 —	—
6 Aiutanti di sanità	9,25	9 —	9 —	8,75	8,50	8,25	—
7 Altre specialità (1), (2)	—	—	—	—	6,50	6 —	5,50

(1) Da graduarsi con determinazione ministeriale.

(2) Ai militari aventi specialità, che all'atto del congedo vengano esonerati definitivamente dal servizio aeronavigante, sarà dovuta l'indennità mensile per il grado e la categoria di appartenenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929171

Art. 4.

Il n. 26 della tabella III annessa alle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è soppresso.

Art. 5.

L'art. 31 delle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, è sostituito dal seguente:

« Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti dal presente decreto sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 29 novembre 1936, n. 2181, e 14 aprile 1938, n. 561, ad eccezione delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 4, 11 e 17, che debbono intendersi già depurate delle riduzioni anzidette ».

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 73. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 245.

Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;
Visto il R. decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

La durata del corso di istruzione, il relativo programma e le prove teoriche e pratiche di brevetto saranno determinate dal Ministero dell'aeronautica con proprio decreto.

Art. 2.

Possono essere comandati a frequentare il corso di istruzione per il conferimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano:

a) gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - sino al grado di capitano;

b) gli allievi della 3ª classe della Regia Accademia aeronautica: anche se già forniti di brevetto di pilota militare.

Art. 4.

L'ottavo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, è sostituito dal seguente:

« Il conseguimento, alla fine dell'apposito corso, del brevetto di pilota militare d'aeroplano o del brevetto di osservatore dall'aeroplano è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti ».

Art. 3.

Il penultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, è sostituito dal seguente:

« Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami della 3ª classe e conseguito alla fine dell'apposito corso il brevetto di pilota militare di aeroplano o il brevetto di osservatore dall'aeroplano, gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in servizio permanente effettivo ».

Art. 6.

Per gli allievi della 2ª classe della Regia Accademia aeronautica, comandati a frequentare il corso di istruzione per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, si applicano per soprappiù inidoneità fisica o constatata inattitudine le norme contenute nell'art. 11 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 472, relativamente alla possibilità di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, e ciò anche se detti allievi avessero in precedenza conseguito il brevetto di pilota militare.

Art. 7.

Il numero 1 dell'art. 5 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918128

indennità di cui agli articoli 1, 2, 4, 11 e 17, che debbono intendersi già dedotte delle riduzioni anzidette ».

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TERUZZI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 73. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 245.

Istituzione di un corso teorico-pratico per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1925, n. 211;
Visto il R. decreto 25 marzo 1941, n. 172;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un corso di istruzione teorico-pratico per il conseguimento del « brevetto di osservatore dall'aeroplano ».

Ad eccezione delle mansioni tecniche derivanti dall'una o dall'altra abilitazione, il possesso del suddetto brevetto è parificato al possesso del brevetto di pilota militare di aeroplano a tutti gli effetti, compreso quello economico.

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 172, è sostituito dal seguente:

« Il conseguimento, alla fine dell'apposito corso, del brevetto di pilota militare d'aeroplano o del brevetto di osservatore dall'aeroplano è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti ».

Art. 5.

Il penultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 172, è sostituito dal seguente:

« Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami della 3ª classe e conseguito alla fine dell'apposito corso il brevetto di pilota militare di aeroplano o il brevetto di osservatore dall'aeroplano, gli allievi della 3ª classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti in servizio permanente effettivo ».

Art. 6.

Per gli allievi della 3ª classe della Regia Accademia aeronautica, comandati a frequentare il corso di istruzione per il conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, si applicano per soprappiù inidoneità fisica o constatata inattitudine le norme contenute nell'art. 11 del R. decreto 25 marzo 1941, n. 172, relativamente alla possibilità di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, e ciò anche se detti allievi avessero in precedenza conseguito il brevetto di pilota militare.

Art. 7.

Il numero 1 dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 gennaio 1925, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano o di idrovolante oppure il brevetto di osservatore dall'aeroplano ».

Art. 8.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in servizio permanente effettivo, in possesso del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano, hanno l'obbligo di conseguire anche il brevetto di pilota militare d'aeroplano. Potranno perciò in ogni momento essere avviati alle apposite scuole di pilotaggio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929161

Art. 9.

La inidoneità fisica al pilotaggio o il mancato conseguimento per inattitudine del brevetto di pilota militare, al termine del relativo corso, provocheranno per gli ufficiali di cui all'art. 8, la dispensa dal servizio permanente effettivo ovvero, a domanda, il trasferimento nel ruolo servizi.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha effetto, per gli allievi della Regia Accademia aeronautica che avessero già conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, dalla data del conseguimento dell'anzidetto brevetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 246.

Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1935, n. 493, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 aprile 1935, n. 493;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2351;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 318;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1336;
Vista la legge 27 febbraio 1941, n. 160;
Vista la legge 18 marzo 1943, n. 279;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 283;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa [illegible] Ministro per il tesoro;

superare il 4 per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il 6 per cento di quelli dei colonnelli e l'8 per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come interi le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 247.

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1921, n. 1821, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 289, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 881, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 993, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1066;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1432, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 589;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 926201

data del conseguimento dell'anzidetto brevetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 246.

Proroga dell'efficacia della legge 4 maggio 1935, n. 493, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 aprile 1935, n. 493;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2351;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 318;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1396;
Vista la legge 27 febbraio 1941, n. 160;
Vista la legge 18 marzo 1943, n. 279;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 240;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogata per il periodo 1° gennaio 1944 - 31 dicembre 1945 la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o di autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico, di cui alla legge 4 aprile 1935, n. 493.

Il numero degli ufficiali, da collocarsi in tale posizione per il complessivo periodo anzidetto, non potrà

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 247.

Aumento delle tariffe telefoniche interurbane e determinazione dei giorni festivi per la loro riduzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 881, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428;
Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 589;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1970;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

2621
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le tariffe per le conversazioni telefoniche interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente:

Sulle linee di lunghezza totale fino a 25 km. L. 6

oltre	25 km.	fino a	50 km.	L.	8
»	50	»	»	100	»	»	10
»	100	»	»	200	»	»	28
»	200	»	»	400	»	»	36
»	400	»	»	600	»	»	44
»	600	»	»	800	»	»	52
»	800	»	»	1000	»	»	64
»	1000	»				»	72 ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 807, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 588, è abrogato.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930, è sostituito dal seguente:

« Per ogni 3 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, L. 2,50 sulle linee sino a 3 km., L. 5 sulle linee oltre i 3 km.

Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a prepagamento ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 78 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II, III, del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 19 luglio 1941, n. 1108, è sostituito dal seguente:

« Art. 78. — Ciascun concessionario di linea telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato il canone di L. 200, per ogni circuito di comunicazione fino a 3 km. con due stazioni. Per ogni km. o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due si aggiungerà un canone annuo di L. 120 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1929, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« La tariffa da corrispondere è stabilita in L. 8 per ogni singola comunicazione che importi un numero di parole non superiore a 20 ».

Art. 7.

L'articolo unico del R. decreto 9 aprile 1931, n. 294, è sostituito dal seguente:

« Articolo unico. — La riduzione delle tariffe telefoniche, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 agosto 1926, n. 1433, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2424, è applicabile nei giorni festivi riconosciuti tali a tutti gli effetti civili ».

Art. 8.

L'articolo unico del R. decreto 17 novembre 1938, n. 1979, è sostituito dal seguente:

« Articolo unico. — La sopratassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è elevata da L. 0,10 a L. 1,00.

Su tale sopratassa un'aliquota di L. 0,50 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda di Stato per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio ».

Il presente decreto avrà efficacia dal 15 aprile 1945. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASSINIS — SFORZA — DE NICOLA — GROSSOLI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 69 — PECORA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1945, n. 248.

Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 826221

»	100	»	»	»	600	»	» 41
»	600	»	»	»	864	»	» 52
»	800	»	»	»	1000	»	» 64
»	1000	»					» 72 »

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, convertito nella legge 22 marzo 1928, n. 580, è abrogato.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 novembre 1923, n. 1821, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato dall'art. 3 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930, è sostituito dal seguente:

« Per ogni 5 minuti di corrispondenza nei posti telefonici pubblici, L. 2,50 sulle linee sino a 3 km.; L. 5 sulle linee oltre i 3 km.

Tali tariffe si applicano anche agli apparecchi a prepagamento ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 78 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II, III, del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 29 luglio 1941, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Art. 78. — Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di L. 200, per ogni circuito di comunicazione fino a 3 km., con due stazioni. Per ogni km. o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due si aggiungerà un canone annuo di L. 120 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1925, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006, è sostituito dal seguente:

« La tariffa da corrispondere è stabilita in L. 8 per ogni stop e commissione che importi un numero di parole non superiore a 20 ».

Art. 6.

L'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni abbonato al telefono potrà chiedere e trasmettere telegrammi a mezzo della propria linea telefonica per il tramite di un apposito ufficio di dettatura di cui agli articoli seguenti.

La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa di L. 2 per ogni telegramma di 12 parole e di L. 1 per ogni serie successiva di 12 parole o frazione, a favore del concessionario telefonico ».

1979, è sostituito dal seguente:

« Articolo unico. — La soprattassa per le comunicazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuate dal domicilio degli abbonati, dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione è elevata da L. 0,50 a L. 1,50.

Su tale soprattassa un'aliquota di L. 0,60 dovrà essere versata dalla Società all'Azienda di Stato per i servizi telefonici che ne acquisirà il relativo importo al proprio bilancio ».

Il presente decreto avrà efficacia dal 15 aprile 1945. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASTELLARNO — SCOCCIMARRO — PESENTI — GROSSARI

Visto, si trasmette: FERRI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 89. — FERRARA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 maggio 1945, n. 248.

Avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

(Il titolo dell'autorità è Not delegata)

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1314, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

2623
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 12, 13 e 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1908, n. 539, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 12. — « Il sottufficiale prigioniero di guerra non può durante la prigionia conseguire l'avanzamento, però la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità ».

Art. 13. — « Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Ministero della guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione sindacale non preclusiva, dalla competente Commissione di avanzamento e promosso al rientro dalla prigionia, purchè abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe imposto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione le sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio alle truppe sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e la precedenza fra coloro che trovansi in detto grado è rimessa al verificarsi della prima vacanza.

Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 14. — « Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avanzata cattura, tranne che il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalla competente Commissione di avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe imposto dalle disposizioni in vigore, nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio alle truppe, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, il Guardasigilli: CHIMIENTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1915
Atti del governo, registro n. 1, foglio n. 48. — PIOLA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1915, n. 249.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

2624
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2625

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

zionale ».

Art. 13. — « Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Ministero della guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione successivamente a quello in prigionia, che abbia ottenuta la classificazione qualifica e sia riconosciuto idoneo dalla competente Commissione di avanzamento e promosso al ritorno dalla prigionia, perchè abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio alle truppe sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e la medesima formalità in detto grado è risolutiva al verificarsi della prima vacanza.

Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 14. — « Il sottufficiale ridotto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura, ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalla competente Commissione di avanzamento, e promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio alle truppe richiesto dalle disposizioni in vigore, qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio alle truppe, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il sottufficiale che abbia ottenuta una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le ga. 151;

Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio alle truppe, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio alle truppe di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio, conseguendo in sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Casati — Scoc

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 194
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 48. — Pres

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 249.

Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 13 marzo 1938, n. 536, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'8 settembre 1943 e fino al 30 giugno 1945, il limite massimo di età previsto dall'art. 1 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 256, e successive modificazioni, è elevato a 51 anni per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4 e all'art. 12 del testo unico stesso.

Tale limite di età, per il periodo suddetto, è aumentato ad anni 40 nei riguardi dei sottufficiali di cui al precedente comma che abbiano uno dei seguenti requisiti:

abbiano conseguito la laurea presso una università od un istituto superiore del Regno;

abbiano già rivestito il grado di sottotenente di complemento ed al grado stesso abbiano rinunciato per partecipare ai concorsi presso la Regia Accademia;

abbiano partecipato ad uno dei cicli operativi dell'attuale guerra, conseguendo particolari benemerenze militari, da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 67. — PECCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 230.

Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti.

Visto il decreto 18 febbraio 1943 dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze, che detta le norme per disciplinare la corresponsione dei predetti contributi straordinari;

Ritenuta la necessità di disporre il recupero dei contributi straordinari concessi, giustificato dalla trasformata situazione economica, per la quale le aziende sovvenzionate realizzano rilevanti incrementi patrimoniali e di reddito;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il recupero dell'ammontare, al tasso del 5%, di tutte le annualità erogate dei contributi straordinari concessi ad agricoltori, enti, associazioni in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1241, convertito nella legge 21 marzo 1932, n. 312.

E' pure autorizzato il recupero del valore attuale, al tasso del 5%, delle annualità da erogare dei contributi innanzidetti, quando i medesimi abbiano formato oggetto di cessione, fermi restando gli impegni assunti dallo Stato per i pagamenti ancora da effettuare agli enti aventi diritto.

Per i contributi non ceduti, non si farà luogo al pagamento delle annualità rimaste da corrispondere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il debito a carico dell'agricoltore e dei suoi eredi, dell'ente e dell'associazione, calcolato alla data di iscrizione in ruolo a norma dell'art. 1° sarà ricuperato in dieci rate semestrali comprensive dell'interesse del 5% le quali sono rese esigibili a decorrere dal 1° luglio 1945, con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte erariali.

Art. 3.

Il credito dello Stato costituisce, per l'intero ammontare, onere reale sui singoli beni immobili, formanti l'attuale consistenza della azienda del concessionario, in misura proporzionale ai corrispondenti redditi impo-

2826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185627

è elevato a 21 anni per la nomina a sottotenente in servizio permanente dei sottufficiali di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 4 e all'art. 12 del testo unico stesso.

Tale limite di età, per il periodo suddetto, è aumentato ad anni 30 nei riguardi dei sottufficiali di cui al precedente comma che abbiano uno dei seguenti requisiti:

abbiano conseguito la laurea presso una università od un istituto superiore del Regno;

abbiano già rivestito il grado di sottotenente di complemento ed al grado stesso abbiano rinunziato per partecipare a concorsi presso la Regia Accademia;

abbiano partecipato ad uno dei cicli operativi della guerra, conseguendo particolari benemerenze militari, da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 67. — IBACCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 238.

Provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato ad agricoltori benemeriti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 311, e il R. decreto legge 24 settembre 1931, n. 1211, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, che autorizzano la concessione di contributi straordinari a favore di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti;

prolungazione e proconsolazione di debiti agrari e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il recupero dell'ammontare, al tasso del 5%, di tutte le annualità erogate dei contributi straordinari concessi ad agricoltori, enti, associazioni in applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 311, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1211, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312.

E' pure autorizzato il recupero del valore attuale, al tasso del 5%, delle annualità da erogare dei contributi innanzidetti, quando i medesimi abbiano formato oggetto di cessione, fermi restando gli impegni assunti dallo Stato per i pagamenti ancora da effettuare agli enti interessati.

Per i contributi non ceduti, non si farà luogo al pagamento delle annualità rimaste da corrispondere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il debito a carico dell'agricoltore e dei suoi eredi, dell'ente e dell'associazione, calcolato alla data di iscrizione in ruolo a norma dell'art. 1°, sarà ricuperato in dieci rate semestrali comprensive dell'interesse del 5%, le quali sono rese esigibili a decorrere dal 1° luglio 1945, con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte erariali.

Art. 3.

Il credito dello Stato costituisce, per l'intero ammontare, onere reale sui singoli beni immobili, formanti l'attuale consistenza della azienda del concessionario, in misura proporzionale ai corrispondenti redditi imponibili, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2772 Codice civile, con grado posteriore a quello degli altri crediti privilegiati dello Stato, ma senza pregiudizio delle ipoteche e dei diritti reali di ogni genere anteriormente acquistati da terzi sui beni stessi.

Art. 4.

E' consentito, in ogni tempo, il riscatto totale o parziale delle rate ancora da pagare, con lo sconto del 6% annuo e con lo sgravio dal privilegio degli immobili corrispondenti all'importo delle rate riscattate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SCHIRÒ — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 251.

Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sulla costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1355, circa la inserzione, nei contratti d'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per la revisione delle indennità di gestione;

Visto il R. decreto-legge 12 giugno 1919, n. 901, sulla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre 1919, n. 1676;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e sulla loro entrata in vigore;

Sentito, da parte della Prefettura o in mancanza, del più vicino Comando della Regia guardia di finanza o dei Reali carabinieri.

Sono pure rimborsate, su presentazione di parcelle documentate ed accettate col proprio visto di benestare del predetto ispettore, le altre spese che dall'Amministrazione dei monopoli siano ritenute strettamente necessarie per la gestione dei sali e dei tabacchi.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili dal 1° luglio 1943, nei casi e limitatamente al tempo in cui, anzichè corrispondere le normali indennità di gestione, di cui all'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, siano state rimborsate ai gestori dei magazzini le spese di esercizio.

Art. 3.

La revisione delle indennità di gestione, richiesta dai magazzinieri in base alle norme vigenti, può essere concessa con decorrenza anteriore alla presentazione della domanda, quando risulti che questa, a causa di avvenimenti bellici, non sia pervenuta in tempo agli organi competenti dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIRÒ — PIENOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 252.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 826281

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SCHIAVETTI — TARCHIANI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 71. — GHERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 291.

Temporanea modificazione del sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sulla costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, numero 3174;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1395, circa la inserzione, nei contratti d'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per la revisione delle indennità di gestione;

Visto il R. decreto-legge 12 giugno 1940, n. 901, sulla revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, convertito, con modificazioni, nella legge 26 ottobre 1940, n. 1676;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 309, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le spese che i gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio incontrano per il trasporto dei sali e dei tabacchi dai luoghi di rifornimento alla sede del magazzino e per la restituzione dei vuoti sono rimborsate su presentazione di regolari parcelle vistate da competente ispettore compartimentale del Monopoli di Stato e munite del visto per la congruità della gestione dei sali e dei tabacchi.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili dal 1° luglio 1943, nei casi e limitatamente a quella tra le cui, anzichè corrispondere le normali indennità di gestione, di cui all'art. 15 del R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, siano state rimborsate ai gestori dei magazzini le spese di esercizio.

Art. 3.

La revisione delle indennità di gestione, richiesta dai magazzinieri in base alle norme vigenti, può essere concessa con decorrenza anteriore alla presentazione della domanda, qualora risulti che questa, a causa di avvenimenti bellici, non sia pervenuta in tempo agli organi competenti dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIAVETTI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 85. — GHERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 252.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 5 maggio 1941, n. 370, che riordina i servizi e i ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, che costituisce in deroga agli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e per la durata dell'attuale stato di guerra, una commissione unica, per ciascun dicastero, per gli affari del personale civile delle Amministrazioni dello Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 11, con la cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale, istituite transitoriamente presso i Ministeri, e il ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1941, n. 379, è così modificato:

« Il Consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è presieduto dal Ministro o, in caso di assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato di grado o più anziano.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte il direttore generale, l'ispettore generale superiore o in mancanza un ispettore generale amministrativo, un ispettore generale tecnico ed il capo del personale.

In caso di assenza od impedimento, il direttore generale ed il capo del personale sono sostituiti dai funzionari chiamati a farne le veci, purchè, per il capo del personale, si tratti di funzionari di grado non inferiore al settimo, e gli ispettori generali amministrativo e tecnico da funzionari di pari grado.

Un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Rimangono permangono le disposizioni di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1932, n. 1316, 18 ottobre 1934, n. 1782, 1° luglio 1937, n. 1385, in quanto non contrastino con quella del presente decreto ».

Art. 2.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 253.

Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma.

N. 253. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, viene approvato il nuovo statuto della Società nazionale di previdenza, con sede in Roma, secondo il testo annesso al decreto stesso composto di n. 55 articoli.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 254.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro).

N. 254. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 255.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera).

N. 255. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 926630

2 9 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

bre 1915, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1941, n. 370, è così modificato:

« Il Consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunziarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è presieduto dal Ministro o, in caso di assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato di grado e più anziano.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte il direttore generale, l'ispettore generale superiore o in mancanza un ispettore generale amministrativo, un ispettore generale tecnico ed il capo del personale.

In caso di assenza od impedimento, il direttore generale ed il capo del personale sono sostituiti dai funzionari chiamati a farne le veci, purchè, per il capo del personale, si tratti di funzionari di grado non inferiore al settimo, e gli ispettori generali amministrativo e tecnico da funzionari di pari grado.

Un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Immutate permangono le disposizioni di cui ai Regi decreti 14 ottobre 1932, n. 1516, 18 ottobre 1934, n. 1782, 1° luglio 1937, n. 1393, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASARDI — SCOCCIMARRO

Visto, il guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 75 — VISCO

Visto, il guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 254.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro).

N. 254. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Francesco di Paola, in comune di Sambiase (Catanzaro).

Visto, il guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 255.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera).

N. 255. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore discepole di Gesù Eucaristico, con sede in Tricarico (Matera).

Visto, il guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937, n. 2977, che istituì in Napoli l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il R. decreto 1 aprile 1938, n. 2275, che approvò lo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario la gestione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Decreta:

Art. 1

L'on. Bonomi è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » in luogo dell'on. Francesco Miglietta.

Art. 2.

La vigilanza di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1736, è esercitata a mezzo di un collegio composto da un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana, da uno del Ministero del tesoro e da uno del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: comune di Napoli, provincia di Napoli, e Banco di Napoli.

Presidente del collegio è nominato il consigliere di Stato Gaetano Vetrano. Per la validità delle deliberazioni del collegio di vigilanza basta la presenza di almeno quattro membri.

Il collegio decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo di concetto dell'Amministrazione coloniale di grado non superiore al 7°.

Art. 3.

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri del commissario generale e del Consiglio generale dell'Ente.

Gli atti del commissario sono compiuti con riserva dell'approvazione del Collegio di vigilanza la quale dovrà essere richiesta entro i venti giorni successivi alla data di ciascun provvedimento commissariale.

Mancando l'approvazione l'atto del commissario è da considerarsi inesistente.

Art. 4.

Il Collegio di vigilanza prenderà in esame tutti i provvedimenti adottati dalla gestione commissariale disposta con decreto 10 gennaio 1944 del Prefetto di Napoli. Dei provvedimenti non approvati il commissario straordinario disporrà la revoca entro i trenta giorni dalla pronuncia del Collegio di vigilanza.

Art. 5.

Il presidente del Collegio di vigilanza riferisce al Ministro per l'Africa italiana ed a quello per l'industria, commercio e lavoro sull'andamento della gestione commissariale e ne riceve le direttive.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

Stato e che esercitano una attività economica di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello stato;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1945, n. 238, concernente la facoltà di nominare un commissario alle imprese aventi la sede principale in territorio non tornato all'Amministrazione italiana, per la gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovano in territorio restituito all'Amministrazione italiana;

Considerato che a causa delle attuali circostanze la società italiana per il gas, con sede in Torino, si trova nella impossibilità di funzionare regolarmente nelle sedi in territorio tornato all'Amministrazione italiana;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

L'avv. gr. cord. Frassati Alfredo è nominato commissario per la gestione delle sedi della Società italiana per il gas in territorio tornato all'Amministrazione italiana.

Per le sedi predette sono conferiti al commissario i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione della Società.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 maggio 1945

BONOMI

(763)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1936, n. 8 R;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 29;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 16 aprile 1945, col quale il rag. Arturo Mondovì è stato nominato curatore speciale della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede a Torino;

Ritenuto che, esercitando il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la vigilanza sulla predetta Società, è necessario che in luogo di un curatore speciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

legio 1937, n. 1938, convertito in legge compresto da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana, da uno del Ministero del tesoro e da uno del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: comune di Napoli, provincia di Napoli, e Banco di Napoli.

Presidente del collegio è nominato il consigliere di Stato Gaetano Veneziano. Per la validità delle deliberazioni del collegio di vigilanza basta la presenza di almeno quattro membri.

Il collegio decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Funzionerà da segretario un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non superiore al 7°.

Art. 3.

Al commissario straordinario sono attribuiti i poteri del commissario generale e del Consiglio generale dell'Eritrea.

Gli atti del commissario sono compiuti con riserva dell'approvazione del Collegio di vigilanza la quale deve essere richiesta entro i venti giorni successivi alla data di ciascun provvedimento commissariale.

Mancando l'approvazione l'atto del commissario è da considerarsi insistente.

Art. 4.

Il Collegio di vigilanza prenderà in esame tutti i provvedimenti adottati dalla gestione commissariale disposta con decreto 10 gennaio 1944 del Prefetto di Napoli. Dei provvedimenti non approvati il commissario straordinario disporrà la revoca entro i trenta giorni dalla pronuncia del Collegio di vigilanza.

Art. 5.

Il presidente del Collegio di vigilanza riferisce al Ministro per l'Africa Italiana ed a quello per l'industria, commercio e lavoro sull'andamento della gestione commissariale e ne riceve le direttive.

Roma, addì 30 aprile 1945.

BONOMI

(766)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione delle sedi della Società italiana per il gas site in territorio tornato all'Amministrazione italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori per la gestione delle imprese private esercenti servizi di pubblici servizi o di beni di proprietà dello Stato;

Considerato che a causa delle attuali circostanze la Società italiana per il gas, con sede in Torino, si trova nella impossibilità di funzionare regolarmente nelle sedi in territorio tornato all'Amministrazione italiana;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

L'avv. gr. uff. Ernesto Alfredo è nominato commissario per la gestione delle sedi della Società italiana per il gas in territorio tornato all'Amministrazione italiana.

Per le sedi predette sono conferiti al commissario i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione della Società.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 maggio 1945.

BONOMI

(767)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 R;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 29;

Visto il decreto del Tribunale di Roma in data 16 aprile 1945, col quale il rag. Arturo Mondovì è stato nominato curatore speciale della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.), con sede a Torino;

Ritenuto che, esercitando il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la vigilanza sulla predetta Società, è necessario che in luogo di un curatore speciale sia preposto un commissario governativo alla gestione straordinaria delle sedi od agenzie che esplicano la loro attività nel territorio amministrato dal Governo Italiano;

Ritenuto che lo stesso rag. Arturo Mondovì è persona idonea ad esercitare le funzioni di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Arturo Mondovì è nominato commissario per la temporanea gestione della Società Italiana Pubblicità Radiofonica Anonima (S.I.P.R.A.) per le sedi ed agenzie site nel territorio sottoposto all'amministrazione del Governo italiano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 263

ART. 2.

Il rag. Mondovì assumerà la rappresentanza della detta Società e l'amministrerà in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione sotto la vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1945.

BONOMI

(768)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1945.

Condizioni generali di trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 8 lettera c) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Decreta:

Articolo unico.

I trasporti di cose con autoveicoli disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose sono sottoposti alle condizioni generali allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1945.

Il Ministro: CERABONA

Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.)

CONDIZIONI DI TRASPORTO

1. — Il trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose è regolato dalle disposizioni di cui al capo VIII, sezione 1ª e 3ª del titolo III del quarto libro del Codice civile e da quelle che seguono.

2. — Per ogni trasporto deve essere compilata apposita richiesta conforme al modello predisposto dall'E.N.A.C., che può essere acquistato presso le stazioni dell'Ente.

3. — L'accettazione delle richieste di trasporto è subordinata alla decisione dell'autorità cui le medesime vanno dirette.

4. — Il trasporto viene iniziato in base alla carta di circolazione per i trasporti di cose su strada con autoveicoli ed alle relative condizioni di applicazione, stabilite con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

5. — Il mittente è tenuto a consegnare tutti i documenti necessari per le eventuali operazioni doganali, daziarie, di polizia, ecc.) richiesti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la effettuazione del trasporto.

6. — Il mittente risponde delle conseguenze delle indicazioni incomplete o irregolari sulle quali fosse fondata la compilazione della richiesta e che stesse sottoscritta sul foglio di viaggio, nonchè della mancanza, insufficienza o inesattezza dei documenti, che deve consegnare in base a quanto detto nel punto precedente.

7. — Il mittente deve distinguere esattamente le cose con la denominazione comunemente usata in commercio e rispondente alla loro natura.

8. — Il mittente può pretendere, a sue spese, il riconoscimento del peso della merce trasportata, sono presso sul luogo di carico e scarico vi siano i mezzi atti(?) a(?) eseguirli, ed il riconoscimento del numero dei colli quando la composizione della spedizione lo consente, e ciò non oltre(?) il(?) carico.

I risultati di tali verifiche devono essere riportati nell'apposito spazio del f.d.v. e controfirmati dal trasportatore.

9. — I colli devono essere distinti con marche o numeri e con l'indicazione della località di destinazione.

Il mittente deve imballare le cose che le esigono in modo da permettere il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di perdita o di avaria, oppure di danni alle persone, al materiale ed alle altre cose trasportate. Se l'imballaggio non corrisponde a tali condizioni, o se le cose non appaiono in buono stato di conservazione, il vettore può rifiutare il trasporto, risultando la somma di cui al punto 30, oppure pretendere speciale dichiarazione nella colonna «annotazioni» del f.d.v. dal quale risulti la mancanza e l'insufficienza dell'imballaggio, ovvero i difetti delle cose.

11. — Non è ammesso gravare la merce di pegno e pretendere dal vettore la corresponsione di spese anticipate.

12. — Le tasse e le altre somme gravanti sul trasporto devono essere pagate dal mittente.

13. — Le eventuali operazioni e formalità doganali, daziarie, di polizia e simili, devono essere espletate dal mittente o dal destinatario.

16. — Il mittente può far scortare i trasporti che utilizzano completamente l'autoveicolo, da persone di propria fiducia.

Non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni od infortuni alla scorta.

17. — Il carico, la sistemazione e lo scarico delle merci devono essere eseguiti a cura e spese del mittente o del destinatario.

18. — Il carico e lo scarico devono essere eseguiti di(?) fatto, solo ad un'ora dopo il tramonto, anche nelle domeniche e nei giorni festivi.

19. — Non sono ammesse modificazioni al contratto di trasporto.

20. — La manovra [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 263431

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1915.

Condizioni generali di trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 8 lettera *e)* del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1911, n. 188, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Decreta:

Articolo unico.

I trasporti di cose con autoveicoli disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose sono sottoposti alle condizioni generali allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1915.

Il Ministro: CERABONA

Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.)

CONDIZIONI DI TRASPORTO

1. — Il trasporto di cose con autoveicoli disposto dall'Ente Nazionale Autotrasporti Cose è regolato dalle disposizioni di cui al capo VIII, sezione 1ª e 2ª del titolo III del quarto libro del Codice civile e da quelle che seguono.

2. — Per ogni trasporto deve essere compilata apposita richiesta conforme al modello predisposto dall'E.N.A.C., che può essere acquistato presso le stazioni dell'Ente.

3. — L'accettazione delle richieste di trasporto è subordinata alla decisione dell'autorità cui le medesime vanno dirette.

4. — La data di effettuazione del trasporto è stabilita dall'E.N.A.C. secondo l'ordine di precedenza risultante dall'autorità all'uopo preposta e in relazione alle disponibilità dei mezzi.

5. — Avuta comunicazione dell'accettazione della sua richiesta, il mittente, a garanzia delle spese di trasporto, deve costituire un deposito cauzionale, il cui ammontare è stabilito dall'E.N.A.C.

6. — Il trasporto deve essere scortato da un foglio di via, contenente anche le indicazioni relative alla merce caricata.

Le indicazioni suddette debbono essere sottoscritte dal mittente, dopo che questi si sia assicurato dell'esatta corrispondenza alle cose consegnate.

Le eventuali osservazioni devono essere controfirmate ai relativi numeri indicati in tale bollo. Non sono ammesse cancellature.

Il contratto di trasporto si intende concluso quando il vettore ha ricevuto e conosciuto le cose ed il vettore gli ha data una ricevuta consegnata la ricevuta di carico debitamente compilata e firmata.

sattezza dei documenti, che deve consegnare in dogana, di quanto sul punto precedente.

10. — Il mittente deve dichiarare esattamente le cose con la denominazione commerciale usata in commercio e rispondente alla loro natura.

11. — Il mittente può prendere a sue spese, il riconoscimento del peso della merce trasportata, solo quando sul luogo di carico e scarico vi siano i mezzi all'uopo occorrenti, ed il riconoscimento del numero dei colli quando la composizione della spedizione lo consente, e ciò non cagioni ritardi al carico.

I risultati di tali verifiche devono essere riportati nell'apposito spazio del f.d.v. e confermati dal trasportatore.

12. — I colli devono essere distinti con marche e numeri e con l'indicazione della località di destinazione.

Il mittente deve imballare le cose che lo esigono, in modo da permettere il carico, il trasporto e lo scarico, senza pericolo di perdita o di avaria, eguale di quelli alle persone, al materiale ed alle altre cose trasportate. Se l'imballaggio non corrisponde a tali condizioni, o se le cose non appaiono in buono stato di conservazione, il vettore può rifiutare il trasporto riscrivendo la somma di cui al punto 8e, oppure può esigere speciale dichiarazione nella colonna « annotazioni » del f.d.v. dal quale risulti la mancanza o l'insufficienza dell'imballaggio, ovvero i difetti delle cose.

13. — Non è ammesso gravare la merce di assegno o pretendere dal vettore la corresponsione di spese anticipate.

14. — Le tasse e le altre somme gravanti sul trasporto devono essere pagate dal mittente.

15. — Le eventuali operazioni e formalità doganali, doganarie, di polizia e simili devono essere eseguite dal mittente o dal destinatario.

16. — Il mittente può far scortare i trasporti che utilizzano completamente l'autoveicolo da persone di propria fiducia.

Non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni ed infortuni alla scorta.

17. — Il carico, la sistemazione e lo scarico delle merci devono essere eseguiti a cura e spese del mittente o del destinatario.

18. — Il carico e lo scarico devono essere eseguiti nell'ora stabilita ad un'ora dopo il tramonto, anche nelle domeniche e nei giorni festivi.

19. — Non sono ammesse qualificazioni al contratto di trasporto.

20. — La mancata esecuzione per fatto del mittente di un trasporto richiesto dà diritto al vettore di riscuotere le tasse e i diritti competenti al trasporto medesimo, nel tutto o parzialmente, che l'autoveicolo effettuerà (utilmente).

21. — La consegna delle cose trasportate può essere effettuata soltanto al destinatario od al suo legittimo rappresentante, intendendo per tale anche un famiglio, un socio o un commesso.

22. — Quando si sospetta una irregolarità di trasporto o quando l'avente diritto ne afferma l'esistenza, si deve stendere un processo verbale per constatare la mancanza accertata della spedizione stessa, l'entità e quando possibile le cause della irregolarità.

L'accertamento deve essere fatto sempre che possibile, in presenza del mittente o del destinatario, e in ogni caso in presenza di un funzionario dell'E.N.A.C. di un rappresentante del trasportatore e di due testimoni. All'occorrenza può essere fatto intervenire un perito scelto di comune accordo fra vettore ed avente diritto. Qualora questi non intervenga tale accordo, ciascuno può nominare un perito proprio.

Quando infine sorga una divergenza anche fra i due periti questi ne nomineranno un terzo. Le spese di perizia ed i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 263 635

2 6 3 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

risarcimento dell'accertamento, graveranno in proporzione delle relative responsabilità e, in caso dubbi, in parti uguali.

Le risultanze di fatto del processo verbale redatto in contraddittorio col mittente o col destinatario o col perito da essi nominato, hanno piena efficacia per il vettore, per il mittente e per il destinatario. Le risultanze di fatto del processo verbale redatto senza contraddittorio, fanno fede fino a prova contraria, restando in ogni caso impregiudicate le rispettive ragioni di diritto.

3. — Le indicazioni del foglio relative al peso od alla quantità dei colli, fanno prova contro il vettore solo quando siano state fatte in relative verifiche e ne risulti dal foglio di via medesimo.

In ogni caso non si risponde del peso o della quantità quando risulti evidente per le condizioni del trasporto che la differenza del peso o di quantità non corrisponde una minorenza reale di merce.

4. — Qualsiasi dichiarazione fatta dal mittente possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori a quelli dovuti, viene gravata sul trasporto la differenza fra i due prezzi, comprensiva per l'intero percorso della partenza all'arrivo, più una sopratassa pari a 5 volte la differenza medesima.

Quando da irregolare indicazione sulla richiesta di trasporto possa derivare l'esclusione di un altro, ovvero, l'indebita precedenza nell'assegnazione stessa o l'assoggettamento alle norme sulla disciplina del movimento, il trasporto può inoltre essere sospeso o messo a disposizione della autorità competenti.

5. — Si presume l'irresponsabilità del vettore:

per danni alle cose consegnate alla rinfusa, senza imballaggio e con imballaggio difettoso o non conforme a quanto dovuto al punto 17, quando per la loro natura essi richiedano invece un imballaggio per preservarle da perdita o da avaria;

per danni che possano derivare da carico o da stivamento difettosi o da un rischio inerente alle operazioni di carico, stivamento e scarico;

per danni toccati alle merci che per cause inerenti alla loro natura sono esposte al rischio particolare di perdersi in tutto o in parte, o di avariarsi;

per avaria o fuga di animali vivi;

per danni alle merci il cui trasporto avviene sotto scorta, quando siano derivati da omessa vigilanza della scorta;

per danni verificatisi dopo il ricevimento della merce e nei termini di cui all'art. 1698 c. c.

6. — Nei casi di perdita o di avaria, la specie e la qualità delle cose si desumono dai f. d. c. Se su questo siano indicate in modo non preciso o non rispondente alle cose realmente ricevute, la indennità è calcolata:

a) nel caso di avaria, in base alla specie ed alla qualità delle cose spedite, constatate in base al punto 22;

b) nel caso di perdita totale, in base alla specie ed alla qualità di minor valore, salva la prova nei modi consentiti dal c. c. delle cose realmente spedite;

c) nel caso di perdita parziale, in base alla specie ed alla qualità della parte rimasta, se questa possa ritenersi in tutto omogenea con la parte perduta. Diversamente secondo le norme sub b).

Il valore dell'intera spedizione o di parte di essa, si calcola in base ai prezzi correnti sul luogo e nel tempo della consegna, desumendoli dalle mercuriali nei luoghi di arrivo o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino, o in difetto

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma, sita in via Novara nn. 8-14, della Società anonima Mabo, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Piserchia Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(773)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Cristiliana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Cristiliana Erna Krause in Rappaport fu Otto, con sede in Roma, piazza Trinità dei Monti n. 16 (vendita libri antichi), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è pertanto opportuno sottoporre l'azienda stessa a

stato fatte le relative verifiche o che [illegible]
via normale.

In ogni caso non si risponde del peso o della quantità quando risulti evidente per le condizioni del trasporto che il differenza del peso o di quantità non corrisponde alla normale regola di misura.

24. — Quando da irregolari dichiarazioni fatte dal mittente possa derivare l'applicazione di tasse o corrispettivi inferiori a quelli dovuti, viene gravata sul trasporto la differenza fra i due prezzi, computata per l'intera percorrenza dalla partenza all'arrivo, più una sopratassa pari a 5 volte la differenza medesima.

Quando da irregolare indicazione sulla richiesta di trasporto possa derivare l'indebita assegnazione di un vagone piuttosto, l'indebita precedenza nell'assegnazione stessa o l'evasione alle norme sulla disciplina del commercio, il trasporto può inoltre essere sospeso o messo a disposizione della merce caricata.

25. — Si presume l'irresponsabilità del vettore:

per danni alle cose consegnate alla rinfusa, senza imballaggio e con imballaggio difettoso o non conforme a quanto detto al punto 12), quando per la loro natura esse richiedano invece un imballaggio per preservarle da perdita e da avaria;

per danni che possano derivare da carico o da stivatura altrui o da un rischio inerente alle operazioni di carico, stivatura e scarico;

per danni causati alle merci che per cause inerenti alla loro natura sono esposte al rischio particolare di perdersi in tutto o in parte, o di avariarsi;

per avaria o fuga di animali vivi;

per danni alle merci a cui trasporto avvenga sotto scorta, quando siano derivati da offesa inevitabile della scorta;

per danni denunciati dopo il ricevimento della merce e non tempestivi di cui all'art. 1698 c. c.

26. — Nei casi di perdita o di avaria, la specie e la qualità delle cose si desumono dai f.d.v. Se vi questo siano indicate in modo non preciso o non rispondente alle cose realmente spedite, la indennità è calcolata:

a) nel caso di avaria, in base alla specie ed alla qualità delle cose spedite, constatate in base al punto 22);

b) nel caso di perdita totale, in base alla specie ed alla qualità di minor valore, salva la prova nei modi consentiti dal c. c. delle cose realmente spedite;

c) nel caso di perdita parziale, in base alla specie ed alla qualità della parte rimasta, se questa possa ritenersi in tutto omogenea con la parte perduta, determinata secondo le norme sub b).

Il valore dell'intera spedizione o di parte di essa, si calcola in base ai prezzi correnti sul luogo e nel tempo della consegna, desumendoli dalle mercuriali dei luoghi di arrivo o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino, o in difetto di mercuriali, da altri mezzi di prova.

Se risulti che la cosa realmente spedita era per valore inferiore a quella dichiarata, l'indennità si calcola in base alla cosa realmente spedita.

27. — I reclami per irregolarità al trasporto, devono essere presentati all'avente diritto, in duplice originale, all'ufficio d'arrivo dell'E.N.A.C. che ne ha rilasciato il f.d.v. ciascun reclamo deve riferire una sola spedizione ed essere corredato da tutti i documenti che possono giustificarlo.

Il funzionario accettante rilascia al reclamante uno dei due originali, dopo avervi apposto il timbro dell'E.N.A.C. la data del ricevimento e la sua firma.

Il Direttore
Presidente dell'E.N.A.C.
CASSANO

(770)

bruaio 1936, n. 895;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma, sita in via Nazionale nn. 8-14, della Società anonima Mabo, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima Mabo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Piserchia Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943

Il Ministro: SOLMI

(773)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943.

Sottoposizione a sequestro della ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1081;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport fu Otto, con sede in Roma, piazza Trinità dei Monti n. 16 (vendita libri antichi), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Riva Primo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943

Il Ministro: SOLMI

(774)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 263731

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma (piazza Barberini n. 1), esercente vendita oggetti d'oro e d'argento, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Sikan Walter (Gualtiero) fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Covoli Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1945.

Il Ministro: SOLMI

(775)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 26 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli organi ed enti dipendenti dall'Ufficio per i servizi dell'alimentazione.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese, dei licenziamenti disposti tra l'8 settembre 1943 e il 1 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creatasi [illegible] delle operazioni belliche;

Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1941;

Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 12 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli, istituito con decreto Ministeriale 15 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1943;

Comitato centrale degli esperti per la valutazione dei bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 22 febbraio 1941;

Commissione centrale per il controllo del cuoio e le dipendenti Commissioni regionali provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

Comitato per il controllo sulla manifattura e produzione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 2 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1943;

Comitato per la gestione della cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 1943;

Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 26 maggio 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

2 9 3 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787621

Ritenuto che in base agli elementi esistenti dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto Sikan Walter (Guglielmo fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma (piazza Barberini n. 1), esercente vendita oggetti d'oro e d'argento, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto Sikan Walter (Guglielmo fu Francesco e Orosk Nicola fu Maurizio, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Cevoli Emilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio delle attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1945.

Il Ministro: Soleri

(775)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 30 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli organi ed enti dipendenti dall'Ufficio per i servizi dell'alimentazione.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese, dei licenziamenti disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che i predetti uffici ed enti non hanno svolta alcuna attività posteriormente al 4 giugno 1944 e successivamente sono stati soppressi con il citato decreto del Presidente del Consiglio;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti uffici ed enti, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944:

Ufficio centrale prodotti ortofrutticoli, istituito con decreto Ministeriale 15 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1942;

Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 22 febbraio 1941;

Commissione centrale per il controllo dei conti e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 4 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

Comitato per il controllo sulla macinazione e panificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'11 febbraio 1943 e 18 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1943;

Comitato per la gestione della cassa centrale nazionale istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 1943;

Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 3 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 30 maggio 1945

L'Alto Commissario: Bianchi

(769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del liquidatore e del coadiutore dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori

Con decreto Ministeriale del 26 aprile 1945, il sig. dott. rag. Luigi Fiorvanti è stato nominato liquidatore dei Consorzi provinciali ed interprovinciali dei trebbiatori e della sezione Federazione nazionale e Pavì Aldo Monticelli è stato incaricato di coadiuvare il suddetto liquidatore e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(739)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2 9 3 6 1

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 18 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 538, e 25 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del detto legislativo, Lingegnere capo di questa Ragioneria, in data 19, si notifica che ai termini dell'art. 23 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto descritte rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne venga rilasciato il duplicato.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % 1908	554853	Perrella Emilio di Nicola, domiciliato a Monteforte al S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	539237	Perrella Margherita di Angelo nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	3,50
Id.	782589	Confidenza Cassullo-Fratelli in Lecce (Casilda)	1.400 —
Id.	774453	D'Urso Filippo di Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecato per cauzione.	87,50
Id.	2-5490 (Solo per la proprietà)	Cesani Lucia di Giovanni, moglie di Vincenzo Bertani, domiciliata a Roma, con beneficio vitalizio a Cesani Anna di Giovanni in Veronesi.	193 —
Cons. 3,50 % 1908	30581	Opera di Giovannella Degnaris, in Bandazzo (Catania)	14 —
Prest. Red. 3,50 %	150991	Opera parrocchiale Giovannella Degnaris, in Bandazzo (Catania).	1.358 —
Id.	147257	Opera parrocchiale Giovannella Degnaris, in Bandazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Bandazzo.	929,50
Id.	157722	Opera Pia Giovannella Degnaris, in Bandazzo (Catania)	42 —
Id.	181055	Opera Pia Quattrin, in Bandazzo (Catania)	1.134 —
Id.	5402	Come sopra	938 —
Id.	16021	Opera Pia Quattrin, in Bandazzo (Catania)	175 —
Id.	382829	Opera parrocchiale Giovannella Pia Quattrin in Bandazzo (Catania)	7 —
Id.	218917	Pia Opera Giovannella Pia Quattrin, in Bandazzo (Catania)	7.917 —
Id.	229477	Opera parrocchiale Giovannella Degnaris, in Bandazzo (Catania).	175 —
Id.	219230	Opera Pia Pia Quattrin, in Bandazzo (Catania)	7,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella Pia Quattrin, in Bandazzo (Catania)	16,50
Rend. 5 %	200516 (Solo per la proprietà)	Figuccio Michela fu Stefano, nubile, di Ignazio Vincenzo, maritata a Tagliani ed, usufrutto a Pecorella Leonarda fu Luciano ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	198417 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberata fu Stefano, subentrata nella metà di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Lipari, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberata ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	135111	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Riccardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	600 —
Id.	70688	Napolitano Ester di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote.	1.200 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798581

Cat. debito	Delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	Rendita di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	64853	Perrotta Lucia fu Nicola, domiciliata a Montoro di S. Angelo a Cupolo (Benevento)	17,50
Id.	84237	Parrella Maddalena di Angelo, minore sotto la patria potestà	350 —
Id.	78266	Confraternita Carmelo Perfetto, in Isnello (Caltanissetta)	1.400 —
Id.	22443	Di Bella Edoardo fu Francesco, domiciliato a Mistretta (Messina) con vincolo per usufrutto	87,50
Id.	23690 (Unite per la proprietà	Consorti Lucrezia di Grazia, moglie di Vincenzo Bellanca, domiciliata a Bivona, con usufrutto vitalizio a Consorti Vicari in Giovanni fu Vendice	152 —
Cons. 3,50 % (1902)	50581	Opera di Giovanetta Beneficia, in Randazzo (Catania)	14 —
Pens. Ed. 3,50 %	151091	Opera perpetua Giovanetta Beneficia, in Randazzo (Catania)	1.708 —
Id.	147237	Opera perpetua Giovanetta Beneficia, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla fondazione della opera perpetua eretta in Santa Maria di Randazzo	920,50
Id.	147225	Opera Pia Giovanetta Beneficia in Randazzo (Catania)	42 —
Id.	131063	Opera di Grazia, in Randazzo (Catania)	1.134 —
Id.	54109	Cinque opere	98 —
Id.	10924	Opera di Grazia, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	342823	Opera perpetua Giovanetta di Grazia in Randazzo (Catania)	7 —
Id.	288917	Pia Opera Giovanetta di Grazia in Randazzo (Catania)	2.017 —
Id.	258337	Opera perpetua Giovanetta Beneficia in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	210230	Opera Pia di Grazia, in Randazzo (Catania)	3,50
Id.	187042	Pia Opera Giovanetta di Grazia, in Randazzo (Catania)	10,50
Rend. 5 %	5p5815 (Solo per la cat. detta	Ingrassia Michela fu Stefano, maritata Lo Faro, con vincolo a favore di Lo Faro Vincenzo fu Pietro, domiciliata a Capizzi con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liborio ved. Ingrassia	1.145 —
Id.	108517 (Solo per la proprietà	Ingrassia Stefano fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Pecorella Maria fu Liborio ved. Ingrassia, domiciliato a Capizzi (Messina)	1.145 —
Id.	191451	Ferrara Gaetano fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gerbino Maria fu Giacomo ved. Ferrara, domiciliato a Salaparuta (Trapani)	980 —
Id.	19888	Napolitano Anna di Francesco, nubile, domiciliata a Noto (Siracusa), vincolata per dote	1.260 —
Id.	13851	Raccuglia Giuseppa di Tommaso, moglie sotto la patria potestà e padre, domiciliata a Castellammare (Palermo)	150 —
Id.	120525	Sanfilippo Pietro e Pietro di Giuseppe, minori di Spedalotto Francesco, domiciliato a Calatafimi (Trapani)	920 —
Id.	129379	Cinque opere	30 —
Id.	285008	Cilona Elvira di Vincenzo, nubile, domiciliata a Venetico (Messina), con usufrutto vitalizio a favore di Jacuzzi Domenico fu Luigi	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che trascorsi dieci giorni dalla prima delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si procederà a nuovi certificati, qualora in questo termine non si siano viste le prescritte notificazioni a questa Direzione generale per mezzo stampato dell'art. 76 del regolamento.

Il direttore generale: PERNA

Roma, addì 17 luglio 1915

(759)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 264 11

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª pubblicazione) Avviso n. 17

È stata chiesta la rinnovazione per smarrimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 480781 di annue L. 52,50, intestato all'Arcicongregazione della Misericordia di Vellano (Firenze);

N. 501797 di annue L. 1197, intestato a Marenco Vincenza fu Gaetano, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote;

N. 42859 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Gaetano Crosa, in Cairate (Milano);

N. 274402 di annue L. 350, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Lanciano (Aquila);

N. 67203 di annue L. 280,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecata per cauzione;

N. 50163 di annue L. 30,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Gerace Riccio Calabria, ipotecata per cauzione;

N. 30061 di annue L. 21630, intestato al Legato Landi p. in posto di Stello in Firenze (Stella);

N. 35600 di annue L. 122, intestato a Marigo Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Martino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 37467 di annue L. 252, intestato come la precedente;

N. 2662 di annue L. 7, intestato alla Prebenda del Coniurati Reinaldi);

N. 31523 di annue L. 1050, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 160 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: FRANZA

(783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(2ª pubblicazione) Avviso n. 18

È stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie unica n. 198322 dell'importo di L. 60.75, rilasciata il 20 otto-

A norma, peraltro, dell'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1867, n. 4056, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale dell'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: FRANZA

(784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DI [illegible] PUBBLICO

Media dei titoli del 25 maggio 1945 - N. 117

Rendita 3,50 % 1906	L.	108,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,80
Id. 5 % 1935	»	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1938	»	96,30
Id. 5 % 15 febbraio 1939	»	95,50
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	96,15
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	98,15
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	96,30
Id. 4 % 15 settembre 1951	»	87,50

Media dei titoli del 26 maggio 1945 - N. 118

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,50
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1939	»	96,80
Id. 5 % 15 febbraio 1939	»	95,85
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	96,50
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	96,45
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	96,45
Id. 4 % 15 settembre 1951	»	88 —

Media dei titoli del 28 maggio 1945 - N. 119

Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,50
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,20
Id. 5 % 1936	»	98,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

N. 50737 di annue L. 1197, intestato a Mirenda Vincenza fu Giacinto, nubile, dom. a Torino, vincolato per dote;

N. 66819 di annue L. 280, intestato all'Asilo infantile Gaetano Crespi, di Carnago (Milano);

N. 57362 di annue L. 350, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 67414 di annue L. 2000, intestato a Caprio Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecato per cauzione;

N. 50023 di annue L. 2450, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Cittara (Reggio Calabria), ipotecato per cauzione;

N. 50064 di annue L. 91850, intestato al Legato Landolfi di posto di studio in Roma (50000);

N. 45626 di annue L. 175, intestato a Martino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Merlino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 37457 di annue L. 245, intestato come la precedente;

N. 76892 di annue L. 7, intestato alla Ib. Società dei Concerti Razionali;

N. 38253 di annue L. 70,50, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di culto.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio del compartimenti semestrali, già resi per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà a' termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto-legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 49, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1915.

Il direttore generale: PERRONE

(783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 3 ½ (immobiliare)

(2ª pubblicazione) Serie a. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza seriepolizza n. 128822, dell'importo di L. 6675, rilasciata il 20 ottobre 1919 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (Aquila), per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 3 ½ (immobiliare), fatta dalla ditta Martinpietri Andrea fu Domenico, iscritta all'art. 7 dei ruoli suppletivi del comune di S. Demetrio nei Vestini, non delegato allo stesso Martinpietri Andrea fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 25 maggio 1915 - N. 117

Rendita 3,50 % 1906		L.	106,75
Id. 3,50 % 1902		»	87 —
Id. 3 % lordo		»	73,80
Id. 3 % 1905		»	97,65
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,50
Id. 5 % 1935		»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98 —
Buoni novennali 5 %	15 giugno 1924	»	98,50
Id.	5 % 15 febbraio 1920	»	98,50
Id.	5 % 15 febbraio 1930	»	98,10
Id.	5 % 15 settembre 1930	»	98,10
Id.	5 % 15 aprile 1931	»	98,10
Id.	5 % 15 settembre 1931	»	97,80

Media dei titoli del 26 maggio 1915 - N. 118

Rendita 3,50 % 1906		L.	107,25
Id. 3,50 % 1902		»	87 —
Id. 3 % lordo		»	73,50
Id. 3 % 1905		»	97,45
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,50
Id. 5 % 1935		»	98,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98 —
Buoni novennali 5 %	15 giugno 1924	»	98,80
Id.	5 % 15 febbraio 1920	»	98,60
Id.	5 % 15 febbraio 1930	»	98,30
Id.	5 % 15 settembre 1930	»	98,40
Id.	5 % 15 aprile 1931	»	98,40
Id.	5 % 15 settembre 1931	»	98 —

Media dei titoli del 28 maggio 1915 - N. 119

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		»	87 —
Id. 3 % lordo		»	73,50
Id. 3 % 1905		»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,70
Id. 5 % 1935		»	98,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98 —
Buoni novennali 5 %	15 giugno 1924	»	97,95
Id.	5 % 15 febbraio 1920	»	98,25
Id.	5 % 15 febbraio 1930	»	98,10
Id.	5 % 15 settembre 1930	»	98 —
Id.	5 % 15 aprile 1931	»	98,10
Id.	5 % 15 settembre 1931	»	98,20

Roma, 1915 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/ra.
3 Jun 45/

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.64 of 28 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Education

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.239 of 12 April 1945.
Modifying R.Decree-law No.186 of 4 June 1944 containing provisions for the suppression of the prohibition to women to teach certain subjects and to assume directing positions in institutions for secondary education.

(b) Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.240 of 10 May 1945.
Authorizing the Ministry of Public Works to provide the necessary means for filling up cavities produced by bombs or other projectiles.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 10 May 1945.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1945.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.242 of 16 May 1945.
Eighth withdrawal from the Reserve fund of unforeseen expenditures incurred during the financial year 1944-45.

** The original note is inserted to () convenience only. Sub-Commission will take the appropriate action in regard thereto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

June 1944 containing provisions for the suppression of the prohibition to women to teach certain subjects and to assume directing positions in institutions for secondary education.

(b) Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.340 of 10 May 1945.

Authorizing the Ministry of Public Works to provide the necessary means for filling up cavities produced by bombs or other projectiles.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.243 of 10 May 1945.

Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1945.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.242 of 16 May 1945.

Eighth withdrawal from the Reserve fund of unforeseen expenditures incurred during the financial year 1944-45.

(e) Finance - Labour - Agriculture - Public Health (Welfare)

(e) Decree of the Lieutenant General of 14 April 1945.

Appointing members to the Commission called upon to express its opinion on applications presented by Insurance and Welfare organizations for the furtherance of interna[illegible] to reclaimed land areas and real estates with the purpose of increasing their subscription rates as established for 1938.

5069

(f) Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 May 1945.

Appointing a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the secondary seats of the National Body for the Unification of Industry with seat in Milan.

6026

* The final note is inserted [illegible] and it is expected that each Ministry will take the [illegible] to which any decree within its [illegible]

2 6 4 6

(g) Finance Public Relations

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 May 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Valentino Bompiani" Publishing Company.

(h) Communications

(h) Ministerial Decree of 22 April 1945.
Special surtax for the transportation via Air mail of correspondence direct to Tripolitania.

(i)

(i) Ministerial Decree of 12 May 1945.
Examinations for the inscription of Procuratori on the judiciary rolls of Courts of Appeal of Ancona, Bari, Cagliari, Firenze and L'Aquila.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 14 May 1945.
Reconstituting the Administrative Deputation of the "Monte Paschi di Siena" and appointing a President for the said Institute as well as for the Syndical College.

(k) Finance Labour Public Health

(k) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Establishing supplementary premium to be paid by employers for the extension of obligatory Social Insurance to workers in silicate and asbestos industries.

(l) Labour Agriculture Finance

(l) Ministerial Decree of 19 May 1945.
Establishing an average or conventional daily remuneration to be paid to agricultural workers for the 1945 threshing of crops.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Placing the Rome branch of the technical office of the "Telefunken Italiana" Company limited with seat in Venezia under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 14 May 1945. Reconstituting the Administrative Deputation of the "Monte Paschi di Siena" and appointing a President for the said Institute as well as for the Syndical College.

(k) Finance, Labour, Public Health

(k) Ministerial Decree of 19 May 1945. Establishing supplementary premium to be paid by employers for the extension of obligatory Social Insurance to workers in silicate and asbestos industries.

(l) Labour, Agriculture, Finance

(l) Ministerial Decree of 19 May 1945. Establishing an average or conventional daily remuneration to be paid to agricultural workers for the 1945 threshing of crops.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 28 May 1945. Placing the Rome branch of the technical office of the "Telefunken Italiana" Company limited with seat in Venezia under receivership and appointing a receiver.

(n) Land Forces, Army, Navy

(n) Bando of the Chief of General Staff N. 49 of 21 May 1945. Rules relating to the functioning of territorial Military Tribunals of War.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 9 June 1945. As the endorsement of the decree appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS, Colonel
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Lunedì, 28 maggio 1945

DIREZIONE: REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-133 51-239 51-504

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Un anno	L. 800	All'Estero	Un anno	L. 1.200
	» semestre	» 500		» semestre	» 700
	» trimestre	» 250		» trimestre	» 400
	Un fascicolo	» 15		Un fascicolo	» 20

Arretrato: DOPPIO DELLE TARIFFE (compreso titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Un anno	L. 600	All'Estero	Un anno	L. 800 —
	» semestre	» 300 —		» semestre	» 500 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Un anno	L. 400	All'Estero	Un anno	L. 600
	» semestre	» 250		» semestre	» 360
	» trimestre	» 120		» trimestre	» 200
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato [illegible] presso il Ministero delle Finanze, Corso d'Umberto, 244 (palazzo Via - arco Minghetti, 22-23); Ministero della Guerra, Via Firenze, 27, e presso le librerie depositarie indicate nell'elenco pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» e trovano in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria [illegible]

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 222.

Modificazione del R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici di ruolo negli istituti di istruzione media . . . Pag. 759

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 246.

Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili. Pag. 759

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 241.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 760

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, con sede in Milano . . . . . Pag. 760

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice « Valentino Bompiani » . . . Pag. 761

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sovrattassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania . . . Pag. 761

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e L'Aquila . . . . . Pag. 761

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Per gli annunzi da inserire nella Gazzetta Ufficiale rivolgersi esclusivamente all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale, Via Principe Umberto, 234 (Isolato Via Acc. Magnelli, 22-24);
per la vendita presso l'Ufficio Vendita, Via Principe Umberto, 234 (Isolato Via Acc. Magnelli, 22-24);
per gli abbonamenti presso le librerie depositarie delle Provincie e per l'acquisto delle raccolte
Ministero della Guerra, Via Firenze, 37, presso le librerie depositarie delle Provincie e per l'acquisto delle raccolte
della Gazzetta Ufficiale e ai recapiti in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria
dello Stato, Via Principe Umberto, 234 (Isolato Via Acc. Magnelli, 22-24).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 229.

Modificazione del R. decreto-legge 1 giugno 1941, n. 486, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici di presidi negli istituti di istruzione media . . . Pag. 750

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 240.

Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili. Pag. 750

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 241.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 751

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 242.

Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 752

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945.

Nomina dei componenti la Commissione chiamata a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario al fine di applicare le proprie contribuzioni con aliquote o tariffe superiori a quelle del 1938 . . . . . Pag. 752

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, con sede in Milano . . . . . Pag. 753

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice « Valentino Bompiani » . . . Pag. 754

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sovrattassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania . . . Pag. 754

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e l'Aquila . . . . . Pag. 754

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente dell'Istituto e del presidente del Collegio sindacale. Pag. 755

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e alla asbestosi . . . . . Pag. 755

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945 . . . . . Pag. 756

6026

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2649

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.
Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico di Roma della società per azioni « Telefunken italiana », con sede in Venezia, e nomina del sequestratario . . . Pag. 780

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 23 aprile 1945, n. 18.
Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 780

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Tariffa per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 780
Media dei titoli . . . . . Pag. 800
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Norme applicative per la denuncia delle superfici agrarie investite a coltura . . . . . Pag. 800

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 239.

Modificazione del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'ispettrice alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 4 giugno 1944, n. 186, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a direttore ed insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado, e di scuole medie di istituti tecnici industriali, di Regie scuole e Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica; dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti, dai concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SORAGI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del governo, registro n. 1, foglio n. 58. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 240.

Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura delle buche e delle fosse scavate da bombe e da proiettili anche in aree e fondi di proprietà privata in zone limitrofe ad abitati, quando, la concessione di compiti ad esso demandati per la ricostruzione degli abitati danneggiati da azioni belliche, ne dimostri la necessità sia ai fini igienici e sanitari per eliminare il pericolo di infezioni tifoidee sia ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Art. 2.

Quando il proprietario di un fondo sito nelle zone indicate al precedente articolo e nel quale siano buche e fosse da colmare, provveda direttamente ai relativi lavori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedergli un contributo in misura non superiore al terzo della spesa dei lavori stessi.

A tale scopo l'interessato, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare domanda all'Ufficio del genio civile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ditta per sanamento di [illegible] . . . Pag. 600
Medie dei mobili . . . . . Pag. 600
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Norme applicative per la denuncia delle superfici agrarie investite a colture . . . . . Pag. 600

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 239.

Modificazione del R. decreto-legge 1 giugno 1941, n. 186, relativo alla soppressione del divieto per le donne d'impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1 giugno 1941, n. 186;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 1 giugno 1941, n. 186, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a direttore ed insegnante di istituti negli ordini di istruzione di primo e di secondo grado, e di scuole medie di istituti medi pareggiati, di Regie scuole e Regi istituti di istruzione media tecnica, da la nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica, degli esami di abilitazione a tali insegnamenti, dei concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina ad assistente nei Regi istituti tecnici industriali e a segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche, industriali, femminili ed agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12, secondo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, all'art. 50, secondo comma, del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, all'art. 6, terzo comma, del R. decreto 28 settembre 1931, n. 1650, all'art. 9, ultimo comma, della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 246.

Autorizzazione a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alle opere occorrenti per la colmatura delle buche e delle fosse scavate da bombe e da proiettili anche aerei e fondi di proprietà privata in zone limitrofe ad abitati, quando, in connessione di compiti ad esso demandati per la ricostruzione degli abitati danneggiati da azioni belliche, ne riconosca la necessità sia ai fini igienici e sanitari per eliminare il pericolo di infezione malarica sia ai fini della tutela della pubblica incolumità.

Art. 2.

Quando il proprietario di un fondo sia nelle zone indicate al precedente articolo e nel quale siano buche e fosse da colmare, provveda direttamente ai relativi lavori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedergli un contributo in misura non superiore al terzo della spesa dei lavori stessi.

A tale scopo l'interessato, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare domanda all'Ufficio del genio civile competente corredata del computo metrico dei lavori e della stima relativa.

Il detto Ufficio provvede al riscontro del computo e della stima, e successivamente all'accertamento dei lavori eseguiti ed alla liquidazione del contributo.

Al proprietario può sostituirsi, agli effetti del presente articolo, il conduttore del fondo che risulti tale per contratto di data certa.

L'ammontare del contributo concesso ai sensi del presente articolo o quello della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di esecuzione diretta dei lavori a norma del precedente art. 1 sarà dall'ufficio civile comunicato all'Intendenza di finanza competente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765127

per territorio ai fini di eventuali competenze in sede di liquidazione di contributi dell'ufficio ai sensi di disposizioni generali per i danni di guerra.

Art. 3.

I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili.

Nessuna azione di responsabilità civile per danni a cose e persone dai proprietari essere promossa verso lo Stato o i suoi funzionari in rapporto alla necessità di esecuzione dei lavori, se a questi provvedi il Genio civile, salvo che sia provata la trascuranza di elementari cautele. In questo caso la denunzia del fatto da cui sarebbero derivati i danni deve essere notificata all'Ufficio del genio civile competente per territorio entro trenta giorni da quello in cui il fatto stesso si sarebbe verificato, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria.

Art. 4.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonchè dai diritti catastali e dalle imposte di registro.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1915

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCIALOJA — TEDESCHI — PERSANO — CARCANO

Visto, il Guardasigilli: TEDESCHI
Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1945, n. 241

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 luglio 1944, n. 159, concernente provvedimenti per l'esercizio finanziario 1944-45;

Ritenuta la necessità di provvedere, con decorrenza dal 1° luglio 1944, al funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di iscrivere in bilancio in conto residui, maggiori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e del lavoro e della produzione per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIALOJA

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — PERA

TABELLA A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

de gazzetta ufficiale per estratto. Entro i successivi trenta giorni da quello in cui il fatto stesso si sarebbe verificato, sotto pena di decadenza dell'azione giudiziale.

Art. 4.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, fermo ogni diritto catastale e delle imposte di registro.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con suoi propri decreti le occorrenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SFORZA — TOGLIATTI — GASPAROTTO — PIEVANI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 49. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 241

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inserzione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per l'attuazione del piano di assistenza e ricostruzione predisposto dall'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per gli affari esteri, per l'Africa italiana, per la pubblica istruzione, per l'interno, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per la guerra, per la marina, per l'agricoltura e delle foreste, per l'industria, per il commercio e per il lavoro e per la previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, per l'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 49. — PASCA

Tabella A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

All'aumento:

Cap. n. 292 bis. — Ministero delle poste e dei telegrafi — Somma relativa alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc. L. 500.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765521

b) Capitolo di nuova istituzione:

Cap. n. 263-bis. — Somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi maturati e pagati sui titoli di una gestione, costituenti il fondo di adeguamento patrimoniale dei lavoratori dell'industria (R. decreto 21 aprile 1938, n. 1059). . . . . L. 1.000.000

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 209-bis (di nuova istituzione). — Contributo del bilancio ordinario dello Stato per la costituzione di somme d'ingresso affluite alla circolazione ai termini del R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 25 dicembre 1936, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1621, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 13, ed al terzo del decreto Ministeriale 15 ottobre 1941, n. 17861, e per memoria Somme 1941, n. 81102 . . . . . L. 68.513.190

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1941-42

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 36. — Spese per Servizi dell'Ispettorato . . . L. 1.000.000
Cap. n. 45. — Spese per la Camera dei Deputati . . . » 2.500.000
Cap. n. 50. — Tassazione giudiziale e fondo per verbali . . . » 50.000
Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Ragioneria generale dello Stato) . . . » 140.000
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti) . . . » 1.000.000
Cap. n. 107-bis. — Personale di ruolo (Stipendi, paghe, ecc. (Stamperia, Spedizioniere e Istituto) . . . » 2.500.000
Cap. n. 107-ter-bis. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 107-octies. — Sussidi al personale, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . » 175.000
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'ufficio notizie, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 107-XXXVII (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alla Cassa di assistenza e di previdenza delle assicurazioni degli scrittori e musicisti sui proventi dei diritti demaniali, sugli incassi della rappresentazione ed esecuzioni artistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . » 100.000
Cap. n. 108. — Spese per la Commissione per la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, ecc. . . . L. 25.000
Cap. n. 109. — Spese di rappresentanza del Ministro . . . » 10.000.000
Cap. n. 202. — Spese per l'acquisto di fabbricati e per lavori presso la Zecca, Archivio Allocco, ecc. . . . » 20.000.000
Cap. n. 203-bis. — Somma da assegnare all'Azienda autonoma di gestione per l'esercizio dei depositi di deposito dei prezzi . . . » 28.180.000
Cap. n. 204. — Somma da versare all'Azienda autonoma monopolio di Stato per l'esercizio del monopolio dei sali . . . » 2.000.000
Cap. n. 205-bis. — Somma da versare all'Azienda autonoma dei tabacchi per l'esercizio del monopolio dei tabacchi . . . » 7.500.000
Cap. n. 218-VIII (di nuova istituzione). — Contributo per la Cassa per la previdenza del personale di ruolo dell'Istituto Nazionale per lo sviluppo degli investimenti e per il finanziamento dei lavori pubblici e per la sistemazione delle zone depresse dell'Italia (E.S.I.L.I.) per le spese di funzionamento della Cassa stessa e per il pagamento delle pensioni e delle indennità di buonuscita al personale di ruolo e di gruppo di ruolo dell'Istituto . . . » 50.000
Cap. n. 218-VIII (di nuova istituzione). — Contributo straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la costituzione del fondo di previdenza per il personale di ruolo del Consorzio stesso . . . » 30.000
Cap. n. 218-VIII (di nuova istituzione). — Contributo straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la costituzione del fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto Nazionale Fascista per l'Assistenza all'Infanzia . . . » 5.000.000
Cap. n. 230. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di statistica . . . » 4.250.000
Cap. n. 234-bis. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . . » 7.000.000
Cap. n. 254-bis. — Indennità ed assegni vari al personale avventizio ed in prova assunto dalla Cassa centrale per il credito alle cooperative . . . » 300.000
Cap. n. 254-IV. — Indennità di missione e trasferimento al personale . . . » 200.000
Cap. n. 254-V. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . » 150.000
Cap. n. 254-VI. — Sussidi temporanei di malattia, maternità per infortuni e la buonuscita di richiamati . . . » 600.000
Cap. n. 254-VII. — Contributo in dipendenza del — Fitto locali per l'ufficio dell'Alto Commissario, e per gli uffici dell'Alto Commissario Amministrativo, rispettivamente degli uffici dell'Alto Commissario e dei servizi annessi . . . » 250.000
Cap. n. 254-VIII. — Spese d'ufficio e di cancelleria . . . » 500.000
Cap. n. 254-IX. — Compensi di presenza ai membri della Corte consultiva . . . » 50.000
Cap. n. 254-X. — Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per essere distribuiti da eccezionali assestamenti spese di lavori, compensi e varie . . . » 250.000
Cap. n. 255-bis. — Stipendi al personale avventizio al personale dipendente, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 256. — Spese inerenti alla formazione delle matricole al personale, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 256-bis. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati, ecc. . . . » 155.000.000
Cap. n. 257. — Somma da provvedere per l'acquisto di stato per i servizi telefonici, per il completamento e il completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc. . . . » 5.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

dembre 1955, n. 1265, concernente . . . . .
legge 6 luglio 1956, n. 785 . . . . .
4 gennaio 1957, n. 43, ed ai relativi decreti
Ministeriali 16 ottobre 1957 e 11 febbraio
Novembre 1958, n. 1050 . . . . . L. 60.000.000

Visto, d'ordine di S. M. il Presidente della Repubblica

Il Ministro per il Tesoro
SARAGAT

TABELLA D.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959-60.

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 50 — Spese per il ruolo del Perso... L. 9.000.000
Cap. n. 51 — Spese per la Direzione dei ser... » 2.000.000
Cap. n. 58 — Emolumenti fissi e fissi per ... » 500.000
variabile . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 81 — Premi di rendimento e di ... » 1.000.000
dirigenti agli impiegati, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 86 — Premi di operosità e di ... » 1.500.000
dirigenti agli impiegati, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 86-bis — Personale di ruolo e ... » 2.500.000
Tesoro, ecc. (Stampa, spedizione e ... » 2.500.000
Cap. n. 86-quinquies — Premi di operosità e ... » 2.500.000
di rendimento al personale, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 87-ter — Sussidi al personale ... » 50.000
ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 87-XXI — Spese per l'acquisto e ... » 1.000.000
pubblicazioni, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 87-XXIV. — Spese diverse per l'uf... » 250.000
ficio postale, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 87-XXVII (di nuova istituzione). — ... » 1.000.000
Somme da corrispondere alla Cassa di assistenza ... » 1.000.000
e di previdenza delle Associazioni degli impie... » 1.000.000
gati civili e militari ed impiegati dipendenti ... » 1.000.000
dall'Amministrazione centrale del Tesoro, ... » 1.000.000
nonchè agli impiegati dipendenti dagli Uffici ... » 1.000.000
distrettuali, agli invalidi della guerra ed ... » 1.000.000
agli orfani e vedove di guerra per la ... » 1.000.000
Legge 27 aprile 1957, n. 425 . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 115 — Contributi ad enti per ... » 1.000.000
amministrazione del Tesoro, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 128. — Indennità di missione per i ... » 1.000.000
servizi del Tesoro all'interno, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 130. — Spese per l'allestimento dei ... » 1.000.000
fondi ordinari del Tesoro, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 142. — Spese per forniture di carta ... » 1.000.000
stampa, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 142-quater (di nuova istituzione). — ... » 1.000.000
Personale già in servizio nel cantiere dell'Ufficio ... » 1.000.000
Centrale per l'esercizio del contratto della ... » 1.000.000
Legge 11 dicembre 1955, n. 1137, ... » 1.000.000
convertito nella legge 4 gennaio 1957, n. 43, ... » 1.000.000
stipendi, assegni fissi ed indennità coloniale al ... » 1.000.000
personale di ruolo, fuori ruolo ed in ... » 1.000.000

Cap. n. 20-bis — Spese per il funzionamento ... » 20.000.000
Cap. n. 20-ter — Spese per il funzionamento ... » 500.000
Cap. n. 20-quater — Spese per il funzionamento ... » 5.000.000
Cap. n. 20-quinquies — Spese per il funzionamento ... » 1.000.000
Cap. n. 20-sexies — Spese per il funzionamento ... » 2.000.000
Cap. n. 20-septies — Spese per il funzionamento ... » 200.000
Cap. n. 20-octies — Spese per il funzionamento ... » 200.000
Cap. n. 20-novies — Spese per il funzionamento ... » 500.000
Cap. n. 20-decies — Spese per il funzionamento ... » 120.000
Cap. n. 20-undecies — Spese per il funzionamento ... » 600.000
Cap. n. 20-duodecies — Spese per il funzionamento ... » 250.000
Cap. n. 20-terdecies — Spese per il funzionamento ... » 500.000
Cap. n. 20-quaterdecies — Spese per il funzionamento ... » 250.000
Cap. n. 20-quindecies — Spese per il funzionamento ... » 500.000
Cap. n. 20-sexdecies — Spese per il funzionamento ... » 200.000
Cap. n. 20-septiesdecies — Spese per il funzionamento ... » 500.000
Cap. n. 20-octiesdecies — Spese per il funzionamento ... » 2.000.000
Cap. n. 20-noviesdecies — Spese per il funzionamento ... » 155.000.000
Cap. n. 20-vicies — Somma da corrispondere alla ... » 15.000.000
Cap. n. 20-vicies-primus — Assegnazione straordinaria ... » 500.189.000
Totale degli aumenti . . . . L. 1.125.570.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 123-bis — Stipendi all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc. (soppresso) . . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 1 — Personale dipendente (Stipendi, ecc.)	L.	50.000.000
Cap. n. 2 — Spese per la sorveglianza ed ispezione dei locali del Ministero	»	20.000
Cap. n. 3 — Acquisto delle pubblicazioni per l'ufficio, degli opuscoli, ecc.	»	2.000
Cap. n. 4-bis — Compensi e spese per la redazione, la stampa e la diffusione di bollettini, circolari ed altre pubblicazioni varie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 4-ter — Indennità di missione e di trasferta, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 4-*bis* — Acquisto di materiali e pubblicazioni, ecc. per i laboratori chimici delle dogane e locazione di laboratorio	»	250.000
Cap. n. 4-*ter* di nuova istituzione — Spese per il servizio dei pacchi postali in arrivo e partenza dalle Dogane, gestite da terzi	»	5.000.000
Cap. n. 4-*ter*. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette)	»	30.000
Totale degli aumenti	L.	58.052.000

In diminuzione:

Cap. n. 38 — Contributo dello Stato al Consorzio Obbligato Nazionale Italiano C.O.N.I., ecc. (Lotterie)	L.	7.171.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3 — Manutenzione di locali	L.	200.000
Cap. n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio	»	100.000
Cap. n. 28 — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 38 — Spese per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 60 — Retribuzione ed assegnato di fattorella al personale non di ruolo	»	1.200.000
Cap. n. 76-VII — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati da avvenimenti di carattere eccezionale	»	1.000.000
Cap. n. 76-*octies* (di nuova istituzione) — Spese per la stampa delle relazioni dei Consigli di disciplina forense di stato legale	»	100.000
Totale	L.	4.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 18 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Consolati	L.	250.000
Cap. n. 22 — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	125.000
Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 66 — Retribuzioni ed altri personale	»	5.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 36 — Spese per le elezioni, assegni ai componenti, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 37 — Spese per l'assistenza educativa agli scolari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 81 — Istituti governativi ed annessi ed altri istituti e scuole per ipovedenti	»	150.000
Cap. n. 83 — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti e scuole tecniche, agrarie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 84 — Stipendi, retribuzioni e assegni per le supplenze ed incarichi negli istituti	»	150.000
Cap. n. 85 — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 86 — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti e scuole commerciali e per corrispondenza	»	6.000.000
Cap. n. 86 — Contributi dei comuni e delle provincie, ecc.	»	250.000
Cap. n. 87 — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici minerari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 93 — Contributi per il mantenimento di Regi istituti secondari di avviamento professionale	»	10.000
Cap. n. 111 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	32.000
Cap. n. 166 — Spese per doni di fiori, di ufficio e di cerimonia, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 179 — Indennità mensile al personale non di ruolo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 195 — Assegnazione straordinaria per spese relative alle pretestate adunanze di opere di interesse artistico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 196 — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 206-*bis* — Saldo delle imposte relative ai redditi e spese degli uffici al patrimonio degli uffici finanziari stessi, ecc.	»	6.000
Totale	L.	63.561.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 10 — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 20 — Assegni fissi agli stabilimenti carcerari e pubblica beneficenza, ecc., assegni e compensi per provvidenze eccezionali	»	1.000.000
Cap. n. 28 — Indennità al Comune di parte della indennità eventualmente pagata ai farmacisti, ecc.	»	70.000
Cap. n. 48 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	2.000.000
Cap. n. 51-*quater*. — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio antincendi riservato, ecc.	»	30.000
Cap. n. 100-*bis*. — Assegnazioni vitalizie e		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 965021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765571

Cap. n. 98 — Contributo dello Stato al Consorzio Obbligatorio Nazionale Italiano CONI, ecc. Segreteria	L.	7.971.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 3 — Mantenimento di locali . . .	L.	30.000
Cap. n. 10 — Servizi di personale in attività di servizio	»	100.000
Cap. n. 29 — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia in Roma, ecc. .	»	1.100.000
Cap. n. 30 — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di Avvocato, ecc. . .	»	100.000
Cap. n. 60 — Retribuzione ed indennità di traslocazione al personale non di ruolo . .	»	2.200.000
Cap. n. 76 bis — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di adeguamento di taluni stabilimenti penitenziari ad esigenze di carattere eccezionale	»	1.000.000
Cap. n. 76 ter (di nuova istituzione) — Spese per la stampa delle relazioni del Consiglio di stato dell'ultimo triennio di studi legislativi	»	100.000
Totale	L.	4.530.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 18 — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai consolati	L.	230.000
Cap. n. 25 — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	120.000
Cap. n. 28 — Indennità di trasferimento e di rappresentanza, ecc.	»	16.500.000
Cap. n. 42 — Indennizzi ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	9.000.000
Totale	L.	27.350.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 27 — Spese per l'assistenza ed il rimpatrio dei profughi dell'Africa Italiana, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 29 — Assegni ed indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	70.000
Cap. n. 105 — Assegni per il mantenimento di locali adibiti a ricovero di profughi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 110 — Spese per la manutenzione e conservazione dei mobilizzi, ecc.	»	2.000
Cap. n. 126 — Spese per affitto di locali di ufficio e di abitazione, ecc., degli uffici ed enti dipendenti dall'Amministrazione delle Afriche, ecc.	»	42.000
Cap. n. 129 — Indennità mensile al personale non di ruolo, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 130 — Assegnazione straordinaria per spese relative alla gestione amministrativa di opere comprese in piani, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 130 bis — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di azioni belliche, ecc. .	»	20.000.000
Cap. n. 30 bis — Saldo degli impegni rappresentati da spese d'ufficio di previsione degli esercizi finanziari precedenti al 1941-XIX . .	»	60.000
Totale	L.	60.562.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1 — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 10 — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 28 — Assegni fissi agli stabilimenti ospedalieri di pubblica beneficenza, ecc., sussidi e contributi per provvedere a speciali	»	1.000.000
Cap. n. 38 — Rimborso al Comune di parte della indennità eventualmente pagata ai farmacisti, ecc.	»	700.000
Cap. n. 81 — Spese per il servizio di sorveglianza politica	»	2.000.000
Cap. n. 81 quater — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio speciale riservato, ecc.	»	200.000
Cap. n. 130 bis — Assegnazioni vitalizie e sussidi ai danneggiati politici	»	50.000
Cap. n. 130 — Spese per la erogazione del contributo in capitale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 133 — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da eventi bellici, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 137 — somma da corrispondere alla Cassa nazionale per i servizi di previdenza e di assistenza sociale, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	107.970.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 20 — Contributo alla Azienda autonoma statale della strada . . . . L. 22.200.000

Cap. n. 100 (variazione analoga alle precedenti). — Personale di ruolo, avventizio e straordinario, di ruolo e fuori di operosità e di residenza e competenze accessorie (spese di ufficio) . . » 9.120.000

Totale . . . L. 31.320.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 5 — Indennità di trasferta, ecc., al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 600.000

Cap. n. 23 — Indennità di trasferta al personale, ecc., per opere di carattere straordinario, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 39 — Personale non di ruolo — Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 36.000

Totale . . . L. 936.000

MINISTERO DELLA CULTURA

In aumento:

Cap. n. 2 — Assegni e indennità di missione per gli uffici di Gabinetto . . . . L. 200.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) In aumento:

Cap. n. 15 — Sovvenzioni ai patronati, associazioni e società varie, ecc. . . . . L. 1.150.00

b) In diminuzione:

Cap. n. 61 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione e navi, ecc. L. 650.000

Cap. n. 126 — Competenze varie e contributi di amministrazione, ecc. . . . . » 1.350.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.500.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 3 — Assegni ed indennità di missione agli uffici di Gabinetto . . . . L. 150.000

Cap. n. 9 — Manutenzione di laghi e canali d'acqua per l'esercizio del Ministero . » 150.000

Cap. n. 11 — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . » 900.000

Cap. n. 15 — Contributo, ecc., per il rimboschimento, ecc., del Parco nazionale di Miramare, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 49 — Spese per l'accrescimento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 50 — Sussidi al personale subalterno

Cap. n. 98 — Concorso dello Stato nelle spese per la costruzione, ecc., per la bonifica integrale di tutto il territorio della provincia di Bolzano, ecc. . . . . L. 1.150.000

Cap. n. 107 — Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valle Padana, ecc. . . . . » 1.650.000

Totale degli aumenti . . . . L. 12.281.000

In diminuzione:

Cap. n. 24 — Spese per servizio di piantagioni, ecc. (Foreste) . . . . . L. 81.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 97-bis (di nuova istituzione) — Spese per la raccolta degli usi, diritti civili . L. 10.000

Cap. n. 98 — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali di lavoratori, ecc. » 100.000

Cap. n. 98-bis. — Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di altre norme, ecc. » 500.000

Cap. n. 99-*quater* — Sussidi agli impiegati richiamati in base degli esercizi finanziari anteriori a quello 1944-45 » 7.50

Cap. n. 99-*sexies* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'impianto di una mensa per il personale in servizio col Ministero . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 677.500

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA

In aumento:

Cap. n. 1-bis (di nuova istituzione) — Stipendi ed indennità d'ufficio al Ministro e al Sottosegretario di Stato . . . . . L. 310.000

Cap. n. 2 — Assegni ed indennità di missione agli uffici di Gabinetto . . . . » 110.000

Cap. n. 3 — Premi di operosità e locomozione . . . . . » 120.000

Totale . . . L. 420.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 40-*bis* — Personale di ruolo e straordinario, ecc. (Stampe, spettacolo e turismo) L. 3.000.000

Cap. n. 107-*xxvi* — Spese per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 127 — Spese per fornitura di carta bianca e da scrivere, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 130-*quinquies* — Personale già in servizio nei territori del Mezzogiorno per l'esercizio del controllo della valuta, ecc. . . . » 200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765184

In aumento:

Cap. n. 5 — Indennità di trasferta, ecc., al personale di ruolo, ecc. . . . L. 600.000

Cap. n. 23 — Indennità di trasferta al personale, ecc., per opere di carattere straordinario, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 70 — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 87.000

Totale . . . L. 987.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 2 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L. 200.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. . . . . L. 122.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 61 — Materiali per lavori di nuova costruzione e di trasformazione e navi, ecc. L. 650.000

Cap. n. 122 — Compensi diversi e contributi di ammortamento, ecc. . . . . » 1.350.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . L. 150.000

Cap. n. 9 — Materiali vivi e morti di locali e campi di acqua per l'esercizio del Ministero » 120.000

Cap. n. 17 — Spese per l'esercizio giumentizio e rimonta e per l'acquisto degli stallonieri » 200.000

Cap. n. 18 — Contributo, ecc., per il funzionamento ecc., del porto industriale di Marina, ecc. » 30.000

Cap. n. 19 — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 20 — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. » 60.000

Cap. n. 40 — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., ed altre spese per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 46 — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni, ecc. » 1.900.000

Cap. n. 56 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale nel territorio della provincia di Ferrara, ecc. » 2.597.000

Cap. n. 57 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale nel territorio della provincia di Rovigo, ecc. . . . . » 721.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione). — Somme per la revisione degli ad contrattuali L. 40.000

Cap. n. 61. — Contributi e sussidi ad organismi economici per incremento, ecc. » 200.000

Cap. n. [illegible]. — Somme da erogare a favore del personale dell'operaio industria e lavoro in dipendenza di nuove mansioni, ecc. » 250.000

Cap. n. [illegible]. — Sulle forze impegni riguardanti la spesa degli esercizi finanziari successivi a quello 1950 » 7.500

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione). — Integrazione straordinaria per l'impianto di nuovi mezzi per il personale in servizio del Ministero . . . . . » 300.000

Totale . . . L. 897.500

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA

In aumento:

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione). — Sussidi ed indennità Carriera di Ministro e di Sottosegretario di Stato . . . . . L. 200.000

Cap. n. 2. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 150.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento . . . . . » 150.000

Totale . . . L. 450.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. [illegible]. — Personale di ruolo - Supplenti, ecc. (Stampa, spedizione e fattorini) L. 3.000.000

Cap. n. 82-XXVI. — Premi per le polizze di assicurazione temporanee miste, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 137. — Spese per forniture di carta bianca e da bollo, ecc. » 1.000.000

Cap. n. [illegible]. — Personale già in servizio nel territorio dell'Africa orientale per l'esercizio del comando delle truppe, ecc. » 200.000

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione). — Somme da assegnare per l'applicazione della legge 27 luglio 1950, n. 562, ai Governatori nominati per decreto, agli assenti provenienti dalle ex colonie italiane che optarono per la cittadinanza somala » 1.121.000

Cap. n. [illegible]. — Retribuzione, assegni di funzione e indennità di trasferimento al personale non di ruolo (Stampa, spedizione e fattorini) » 1.000.000

Cap. n. [illegible]. — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo B nelle prefetture di gabinetto, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 26.821.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 826121

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 20 — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per quota parte del provento lordo dei biglietti per viaggi in ferrovia venduti nell'anno 1914 . . . . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. n. 96 — Contributo dello Stato al Consorzio Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ecc. . . . . L. 400.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 26 — Custodia e manutenzione del Salone del Palazzo di Giustizia in Roma, ecc. . L. 125.000

Cap. n. 40 — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato e . . . » 40.000

Cap. n. 70 bis — Compensi al personale addetto alle segreterie di Corte d'assise . . . » 30.000

Totale . . . . L. 195.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 7 — Spese di funzionamento, di adattamento dei locali, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 8 — Fitto di locali . . . » 470.000

Cap. n. 9 — Acquisto di pubblicazioni, ecc. » 3.500

Cap. n. 11 — Spese per i telegrammi, ecc. » 10.000

Cap. n. 14 — Spese per la statistica, ecc. » 22.000

Cap. n. 15 — Sussidi ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 36 — Spese per il funzionamento delle scuole di navigazione, ecc. . . . » 221.500

Totale . . . . L. 1.077.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 15 — Acquisto, mantenimento, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . . L. 10.000.000

Cap. n. 111 — Assegnazioni straordinarie per la costruzione dei locali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000.000

Totale . . . . L. 60.000.000

Tabella C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende Speciali per l'esercizio finanziario 1914-15

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 12 — Proventi individuali e cumulativi della vendita nei Regni delle carte e dei tabelli per scrivere . . . L. 15.261.000

Cap. n. 14 bis — Sovvenzioni straordinarie a parte del Tesoro a pareggio del deficit finanziario . . . . . » 738.000

Totale . . . . L. 15.999.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 4 — Premi di assicurazione e di rendimento, ecc. . . . . L. 2.250.000

Cap. n. 5 — Spese per acquisto, costruzione e riparazione di macchine, ecc. (Tara ecc.) » 30.000.000

Cap. n. 8 — Acquisto di carbone e tabacchi per lavorazione, ecc. . . . . » 15.000.000

Totale . . . . L. 47.250.000

In diminuzione:

Cap. n. 26 — Spese per acquisto, noleggio e riparazione di macchine, ecc. (Tara ecc.) . . . L. 30.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 38-bis — Sovvenzione straordinaria a parte del Tesoro a pareggio del deficit finanziario . . . . . L. 50.000.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 2 — Compensi per lavori straordinari fuori l'ordinario orario di ufficio ecc. L. 500.000

Cap. n. 8 — Indennità di missione, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 19 — Spese per noleggio vetture, vetture postali, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 20 — Retribuzioni ai portalettere, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 22 — Assegni e sussidi diversi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 24 — Spese per il funzionamento delle Commissioni per l'esame dei reclami, ecc.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 20 — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di Giustizia di Roma . . . L. 18.000
Cap. n. 30 — Spese per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato ecc. . . » 30.000
Cap. n. 36 — Competenze al personale addetto alle segreterie di giudici ecc. . . . » 23.000

Totale . . . . L. 71.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 7 — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali ecc. . . . . L. 105.000
Cap. n. 8 — Fitto di locali . . . . » 47.000
Cap. n. 9 — Acquisto di pubblicazioni ecc. » 9.000
Cap. n. 11 — Spese per i servizi postali ecc. » 10.000
Cap. n. 12 — Spese per le dotazioni ecc. . » 22.000
Cap. n. 18 — Spese per studi speciali ecc. » 200.000
Cap. n. 25 — Spese per il funzionamento della scuola di addestramento ecc. . . . . » 20.000

Totale . . . . L. 403.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 11 — Sussidi, assegnazioni ecc. per locazioni e costruzioni di case popolari ecc. L. 10.000.000
Cap. n. 103 — Assegnazioni straordinarie per la esecuzione dei lavori di premunizione dei fiumi, ecc. . . . . » 80.000.000

Totale . . . . L. 90.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 88 — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc. . L. Limitato

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

In diminuzione:

Cap. n. 9 — Provvista straordinaria di carbone per la ferrovia a scartamento ridotto Sassari-Tempio . . . . . L. 3.500.000

Totale . . . . L. 18.500.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 2.500.000
Cap. n. 9 — Spese per acquisto, noleggio e riparazione di locomotive, ecc. (Fondo nuovo) » 20.000.000
Cap. n. 38 — Acquisto di carbone e combustibili per ferrovie, ecc. . . . . » 15.000.000

Totale . . . . L. 37.500.000

In diminuzione:

Cap. n. 39 — Spese per acquisto, noleggio e riparazione di locomotive, ecc. (Fondo . . . L. 20.000.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In diminuzione:

Cap. n. 2-bis — Eventuale straordinaria integrazione a pareggio del disavanzo normale . . . . . L. 38.100.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 6 — Compensi per esercizio pratiche varie e rimborso spese di ufficio ecc. L. 500.000
Cap. n. 8 — Indennità per missioni, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 10 — Spese per locomozioni e per vetture private ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 18 — Premi, danni ai dipendenti, pensioni, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 20 — Abbonati a riviste, diversi, relativi ai servizi postali . . . . » 275.000
Cap. n. 23 — Spese per la manutenzione, — Spese telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche per linee aeree, fonia aerea, radiofonia aeroportuale, a mezzo cavi di collegamento e per la manutenzione dei depositi, oltre a quelle comprese in altri capitoli, per quelle compiute dagli operai fissi. Spese per conto di terzi. Fitto locali al personale. Spese per stampati e cancelleria stampati ad esclusivo uso degli uffici postali. Trasporto e facchinaggio. Assicurazioni, trasporto personale, abbonamento ai mezzi di trasporto, ecc. Spese per combustibili, energia elettrica, gas, ecc. Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiale speciale, impianti, ecc. . . . . » 10.250.000
Cap. n. 26 — Manutenzione fabbricati, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 33 — Spese casuali . . . . . » 150.000
Cap. n. 37 — Spese per la gestione delle casse risparmio, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . . L. 28.150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 29.206,56

Cap. n. 12. — Somministrazione da parte dello Stato con la sovrimposta ed il contributo speciale delle tasse e proventi telefonici . . . » 2.000,000

Totale . . . . L. 31.206,56

Spesa

In aumento:

Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . L. 6.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni, ecc. . » 2.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . . » 2.000
Cap. n. 7. — Rimborsi ai fondi dell'Amministrazione postale, ecc. . . . . » 12.500,00
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte » 200,00
Cap. n. 12. — Compensi a carico del Monopolio, ecc. . . . . » 2.500,00
Cap. n. 13. — Spese di ufficio, ecc. . . » 2.000,00
Cap. n. 15. — Gabinetto telefonico centrale di Stefani e, ecc. . . . . » 500,00
Cap. n. 17. — Telefoni sui mezzi pubblici e privati, ecc. . . . . » 6.000,00
Cap. n. 22. — Spese di giornali, riviste, libri, ecc., della rete telefonica e casse pensioni, ecc. . . . . » 500,00
Cap. n. 24. — Premio all'Amministrazione postale, ecc., delle spese di riscossione, ecc. » 2.000,00
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio di private concessioni di uffici e di linee interurbane, ecc. . . . . » 6.000,00
Cap. n. 28. — Spese per lavori di costruzione, ecc. . . . . » 2.500,00
Cap. n. 29. — Indennità di incremento, ecc. » 1.500,00

Totale . . . . L. 31.206,56

CONTO DEI RESIDUI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Spesa

In aumento:

Cap. n. 12. — Compensi per maggiori prestazioni e degli assistenti, ecc. . . . . L. 2.000,00
Cap. n. 26. — Rimborsi per le quote dovute alle concessionarie telefoniche e spese relative . » 2.000,00

Totale . . . . L. 4.000,00

Visto, Guardasigilli: SACCHI.

Il Ministro per il tesoro
SONNINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 maggio 1915, n. 742.
Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-15.

EMANUELE DI SAVOIA
DUCA DI PIEMONTE

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15 sono disponibili L. 42.176.220;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15 è autorizzata l'occorrente prelevazione di L. 8.650.000 che si inscriverà ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anzidetto esercizio:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 218-VII. — Spese per la costituzione di consigli di disciplina presso le Prefetture del Regno, ecc. . . . . L. 1.500,000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. . . . . » 2.000,000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per agenti di P. S., ecc. . . . . » 500,000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 80. — Spese per lavori di demanio, ecc. (Tasse) . . . . . » 650,000
Cap. n. 170. — Spese varie per l'accertamento dei fabbricati urbani, ecc. . . . » 4.000,000

Totale . . . . L. 8.650,000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1915.

EMANUELE DI SAVOIA

BISCARETTI — SACCHI

Visto, il Guardasigilli: SACCHI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1915.
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 68. — Fasola

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 agosto 1915.
Nomina dei componenti la Commissione chiamata a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario al fine di applicare le proprie [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 826021

Cap. n. 7. — Pensioni da fissi ed Assimilati . . . L. 2.240.000
Cap. n. 8. — Indennità per servizio notturno . . . » 30.000
Cap. n. 12. — Contributo a carico dell'Amministrazione . . . » 2.200.000
Cap. n. 13. — Spese d'ufficio . . . » 2.200.000
Cap. n. 14. — Contributo alla Cassa pensioni . . . » 80.000
Cap. n. 19. — Indennità ed assegni connessi . . . » 60.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione . . . » 10.000
Cap. n. 25. — Spese per locali di deposito . . . » 30.000
Cap. n. 26. — Indennità di missione, ecc. . . . » 1.000

Totale . . . L. 7.250.000

CONTO DEI RESIDUI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

SPESA

In aumento:

Cap. n. 12. — Contributo a carico dell'Amministrazione . . . L. 1.000.000
Cap. n. 26. — Rimborso per le spese di ufficio . . . » 200.000

Totale . . . L. 1.200.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le Finanze
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 242.
Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

LUOGOTENENZA GENERALE DEL REGNO

Ministero del Tesoro:

Cap. n. 218 VII. — Spese per le accresciute esigenze di servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . L. 1.500.000

Ministero della giustizia:

Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per Segretari, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di scrittoi, ecc. . . . » 100.000
Cap. n. 82. — Spese per lavori di stampa, ecc. (Tasse . . . » 450.000
Cap. n. 175. — Spese per l'acquisto di libri per uffici giudiziari, ecc. . . . » 4.000.000

Totale . . . L. 8.150.000

Quanto decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dei componenti la Commissione chiamata a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario al fine di applicare le proprie contribuzioni con aliquote o indici superiori a quelli del 1938.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 532, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 20 giugno 1939, n. 976;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 11 maggio 1942, n. 615;

2663
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936031

Vista la legge 8 luglio 1915, n. 993;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 giugno 1914, n. 751;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione speciale chiamata a termini dell'art. 2 della legge 11 maggio 1912, n. 630, a dare il proprio parere sulle domande degli enti previdenziali e assistenziali, di navigazione interna, di bonifica e di miglioramento fondiario, intese ad ottenere l'autorizzazione ad applicare le proprie contribuzioni esclusivi, secondo le norme in vigore, mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, è aggiornata a tempo superiori a quello del 1918, è presieduta dal Ministro per le finanze o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per le finanze, ed è composta come segue:

Malfiorino dott. Renato, consigliere di Stato;

Rosselli dott. Attilio, consigliere della Corte dei conti;

Baldacci dott. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Vicedomini cav. Francesco, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

Fazi dott. Pietro, direttore generale delle imposte dirette;

Giordano dott. Luigi, direttore generale per i Servizi della finanza locale;

Pascolini dott. Ettore, reggente la Direzione generale delle gabelle e degli inganni elettorali;

Mazzarini dott. Leo, reggente la Direzione generale della ragioneria e delle sovraintendenze;

Giannini dott. Lelio, reggente la Direzione generale della tutela dei prodotti agricoli;

Riccio dott. Nunzio, dirigente il servizio del Catasto dominicale e tariffario;

Mezzanotte dott. Catullo, libero docente di scienze delle finanze e di diritto finanziario;

Sansoni avv. Attilio, rappresentante dei datori di lavoro agricoli;

Cangemi on. Emilio, rappresentante dei lavoratori agricoli;

Partini avv. Giuseppe, esperto per il settore dei datori di lavoro agricolo;

Pochettino dott. Dario, esperto per il settore dei datori di lavoro agricolo;

Graffone sig. Pietro, esperto per il settore dei lavoratori agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dai seguenti funzionari:

Fiocchi dott. Tommaso, direttore capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e foreste;

Flore dott. Giuseppe, capo sezione amministrativo nel Ministero del lavori pubblici;

Campesan dott. Riccardo, capo sezione nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Vaccaro dott. Salvatore, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PECORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1915
Registro Finanze n. 21, foglio n. 20. — Ufficio

(231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1915.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione della sede secondaria dell'ente nazionale per l'italianizzazione dell'industria, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 1107, col quale fu approvato lo statuto di quel Regio nazionale per l'italianizzazione dell'industria, con sede legale a Milano;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1914, n. 1415;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1914, n. 1200, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti previdenziali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della sede secondaria dell'Ente nazionale per l'italianizzazione dell'industria, sita nel territorio soggetto all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

L'ing. Tito Marchi è nominato commissario straordinario per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione della sede secondaria dell'Ente na-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

2665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945 021

a quella del 1855, è costituita dal Ministro per le finanze, per sua delega, dal Segretario di Stato per le finanze, ed è composta come segue:

Malfatti dott. Biagio, consigliere di Stato;

Pasolli dott. Mario, consigliere della Corte dei conti;

Baldacci dott. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Vacchelli avv. Emanuele, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero delle finanze;

Pozzi dott. Pietro, direttore generale per l'imposta diretta;

Giordano dott. Luigi, direttore generale per i servizi della finanza locale;

Fasciotti dott. Paolo, reggente la Direzione centrale delle dogane e delle imposte indirette;

Mazzarini dott. Leo, reggente la Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari;

Gregotti dott. Luigi, reggente la Direzione generale della ragioneria generale;

Barra dott. Nunzio, direttore di 1ª classe del catasto attualmente collocato a riposo;

Mezzanotte dott. Cesare, direttore di sezione di 1ª classe della ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze;

Salemme dott. Attilio, capo sezione del catasto e servizi agrari;

Cancrini on. Emilio, direttore generale degli affari civili;

Partini avv. Romolo, esperto per il settore degli affari di lavoro agricolo;

Perini prof. Carlo, esperto per il settore del diritto di lavoro agricolo;

Vedelago sig. Pietro, esperto per il settore dei servizi agricoli;

Pastore sig. Giulio, esperto per il settore dei lavoratori agricoli;

Chiarini dott. Piero, esperto in materia di previdenza e di assistenza;

Puglisi rag. Emilio, segretario amministrativo, esperto in materia di previdenza e di assistenza;

Remedio rag. prof. Aldo, esperto in materia di bonifica;

Taglianetti dott. ing. Gottardo, esperto in materia di bonifica;

Giuliano dott. Andrea, esperto in opere idrauliche;

Armocida ing. Pietro, esperto in opere idrauliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1945

VITTORIO EMANUELE

BONOMI

Visto, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1945
Registro Presidenza del Consiglio, foglio n. 4 — PIZZA

(754)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie del Ente nazionale per l'elettrificazione dell'industria, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1939, n. 1187, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'elettrificazione dell'industria con sede legale a Milano;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 812;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, sulla semplificazione degli organi deliberativi delle enti parastatali;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione delle sedi secondarie suddette predette per l'elettrificazione dell'industria, ente pubblico sottoposto alla vigilanza e controllo dell'Amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Ettore Tito Bonelli è nominato commissario straordinario per provvedere alla temporanea gestione e amministrazione delle sedi secondarie dell'Ente nazionale per l'elettrificazione dell'industria, siti nel territorio già sottoposto all'amministrazione del Governo italiano.

Il commissario sostituisce nelle sedi suddette gli organi centrali di amministrazione e li esercita con i poteri spettanti al presidente, al Consiglio direttivo, al direttore di presidenza ed alle Commissioni tecniche, ai sensi dello statuto sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

(732) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1915

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Casa editrice «Valentino Bompiani».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1914, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Valentino Bompiani e C.» che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Dare Enrico Medici è nominato commissario per la temporanea gestione della Casa editrice «Valentino Bompiani e».

Art. 2.

Dare Enrico Medici è autorizzato a prestare gestione sino a nuova nomina e la cessazione dalla carica di gerente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1915.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BOSELLI

(736)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1915.

Soprattassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 del Codice postale e telegrafico approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 645;

Visti gli articoli 271 e 272 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte 1ª, approvato col R. decreto 18 aprile 1915, n. 639;

Ritenuta la opportunità di stabilire una soprattassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania;

Decreta:

Art. 1.

Per la corrispondenza civile diretta in Tripolitania che sia trasportata per via aerea, oltre alle tasse ordinarie stabilite per le corrispondenze dirette all'estero, è stabilita la tassa speciale di lire cinque per ogni cinque grammi di peso, oltre a frazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1915.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIUFFELLI

Il Ministro per il tesoro
SONNINO

(738)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1915.

Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e l'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto legge 23 marzo 1940, n. 251; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 500, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1945, n. 159, relativa alla concessione di benefici ai procuratori che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, ed quale è stata temporaneamente sospesa l'applicabilità delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; ed il Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 24, per effetto delle quali sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2666

piani » che durante la guerra la stessa attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Merloni è nominato commissario per la temporanea gestione de la Casa editrice « Valentino Bompiani ».

Art. 2.

L'avv. Carlo Merloni assumerà la gestione suddetta appena sarà cessata la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(536)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sopratassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
ed il
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 271 e 272 del regolamento del servizio postale, testo preliminare e parte 1ª approvato con R. decreto 28 aprile 1936, n. 680;

Visto il provvedimento emesso dalla direzione generale a cui spetta per tutto ciò che riguarda il traffico alla convenzione postale intervenuta con la Libia a Roma il 28 maggio 1931, ed approvata con R. decreto 8 aprile 1932, n. 1221;

Riconosciuta la necessità di prendere un provvedimento speciale per il trasporto aereo della corrispondenza diretta in Tripolitania, effettuato con mezzi straordinari;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 23 aprile 1945, data d'inizio del servizio postale per corriere fra Tripolitania, la sopratassa speciale per il trasporto aereo della corrispondenza civile diretta in Tripolitania è stabilita in lire 1 per ogni 5 grammi o frazione di 5 grammi.

Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni
Cevolotto

Il Ministro per il Tesoro
Soleri

(546)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Esami per l'ammissione negli albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Firenze e l'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante il ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del predetto R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578, il R. decreto-legge 13 maggio 1940, n. 599, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1941, n. 76, contenenti modificazioni al ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 118, recante la concessione di benefici a quei procuratori che hanno preso parte ad operazioni di guerra nelle truppe combattenti; il decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 247, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme contenute nella tabella per la determinazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'ammissione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, con quale sono state dalla data stabilite temporaneamente nuove sedi di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di tenere una sessione di esame di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila.

Le prove scritte presso le sedi predette si terranno nelle ore 8 dei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 settembre 1945;
procedura civile e penale, 12 settembre 1945.

Art. 2.

La domanda di ammissione agli esami di cui all'articolo 1 del presente decreto, redatta in carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici, presso le Corti d'appello di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28671

Napoli, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila entro il 21 agosto 1945, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi su un libretto di segnatasse;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal R. decreto-legge 12 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Qualora per circostanze dipendenti dalla guerra si trovino ne l'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono essere in sostituzione di essi, a norma dell'art. 3 del R. Decreto-legge 11 maggio 1944, n. 208, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

ART. 2.

I candidati dopo aver compiuto il giovane anteriormente a quello nel quale devono prestare esame, dovranno inoltrare carta bollata alla Commissione esaminatrice, a mezzo del Presidente della Commissione esaminatrice o di un componente da lui designato, l'apposita domanda in carta bollata da L. 32 e dovranno presentarsi muniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

ART. 3.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: TOGNI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 6 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 965, e 2 dicembre 1940, n. 1944;

Visto che sono stati nominati membri, per un quadriennio, della Deputazione amministratrice predetta, dei comuni di Siena i signori: prof. avv. Vittorio Fossombroni, prof. Ranuccio Biondi Bandinelli, rag. Angelo Bevilacqua, avv. conte Carlo Livio e della provincia di Siena l'avv. conte Francesco Pontecorvi;

Visto che a compiere il Collegio sindacale dell'Istituto sono stati chiamati dal comune di Siena come membri effettivi i signori: rag. Latino Carlieri e dott. rag. Zeno Colicchi e come membri supplenti i signori: dott. Paolo Rossi e rag. Eraldo Cecchi;

Visto che occorre completare sia la Deputazione amministratrice che il Collegio sindacale con i membri di nomina governativa ai sensi degli articoli 11 e 22 del citato decreto-legge;

Decreta:

1. I signori prof. avv. Wolfango Valsecchi, avv. Giuseppe Leri e avv. Umberto Tendini sono nominati, per un quadriennio, membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

2. L'avv. Vittorio Fossombroni è nominato, per un quadriennio, presidente dell'Istituto predetto.

3. Il comm. rag. Paolo Ambrogio è nominato, pure per un quadriennio, presidente del Collegio sindacale dell'Istituto stesso.

Roma, addì 11 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(737)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto 13 agosto 1935, n. 1765, riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

Visto il decreto 25 novembre 1940, n. 1729, riguardante l'applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

Vista la legge 12 aprile 1943, n. 455, riguardante la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi;

Ritenuta la opportunità di stabilire in via provvisoria e sperimentale la misura del premio supplemen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

2666

legge 15 marzo 1927, n. 375, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale;

Ritenuto che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino ne l'impossibilità di procedere alla nomina dei componenti di cui ai nn. 1, 2 e 3 possono essere in sostituzione di essi a norme dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1935, n. 502, altrettanti membri a designare il presidente, dei requisiti relativi;

Art. 3.

I candidati degli elenchi, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dalle ore 8 alle ore 12 presso la segreteria, previo deposito di copia del foglio di carta bollata, firmata con bollo dell'ufficio e vidimata dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da un designato, i regolari documenti e titoli nelle forme prescritte dalle norme e disposizioni dei candidati. Farà i documenti pre- detti [illegible] gli altri necessari agli effetti di ammissione.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 12 maggio 1943.

Il Ministro: TUPINI

(7389)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1943.

Ricostituzione della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e nomina del presidente del Collegio sindacale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla tutela del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 795, e 2 dicembre 1940, n. 1752;

Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 228, contenente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del 22 ottobre 1936 e modificato con altro decreto in data 2 gennaio 1939;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione della Deputazione amministratrice e del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Decreta:

I signori prof. avv. Wolfango Valsecchi, avv. Giuseppe Leoni e avv. Umberto Rondini sono nominati, per un quadriennio, membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

Il conte avv. Vittorio Piccolomini è nominato, per un quadriennio, presidente dell'Istituto predetto.

Il rag. Luigi Paolo Valoroso è nominato, per un quadriennio, presidente del Collegio sindacale dell'Istituto stesso.

Roma, addì 11 maggio 1943.

Il Ministro: SOLMI

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1943.

Misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi.

IL MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto 17 agosto 1935, n. 1765, riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

Visto il decreto 25 novembre 1939, n. 1732, riguardante l'applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

Visto la legge 12 aprile 1943, n. 455, riguardante la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi;

Ritenuta la opportunità di stabilire in via provvisoria e specificatamente la misura del premio supplementare da corrispondersi all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro per l'estensione della copertura assicurativa alle due citate malattie professionali;

Sentito l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il premio supplementare previsto dall'art. 13 della legge 12 aprile 1943, n. 455, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi

e l'asbestosi, viene dosato come dalla seguente tabella, in relazione all'incidenza dei salari specifici, riflettenti gli oneri imposti al rischio delle dette tecnopatie sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc.

Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti gli oneri imposti al rischio della silicosi e dell'asbestosi sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stabilimento, opificio, cantiere, ecc.		Quota di premio da applicare alla retribuzione annua di ogni operaio addetto ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945
0,01 - 2,50	per cento	1 per mille
2,51 - 5 —	»	1,50 »
5,01 - 7,50	»	2 »
7,51 - 10 —	»	2,50 »
10,01 - 12,50	»	3 »
12,51 - 15 —	»	3,50 »
15,01 - 17,50	»	4 »
17,51 - 20 —	»	4,50 »
20,01 - 22,50	»	5 »
22,51 - 25 —	»	5,50 »
25,01 - 27,50	»	6 »
27,51 - 30 —	»	6,50 »
30,01 - 32,50	»	7 »
32,51 - 35 —	»	7,50 »
35,01 - 37,50	»	8 »
37,51 - 40 —	»	8,50 »
40,01 - 42,50	»	9 »
42,51 - 45 —	»	9,50 »
45,01 - 47,50	»	10 »
47,51 - 50 —	»	10,50 »
50,01 - 52,50	»	11 »
52,51 - 55 —	»	11,50 »
55,01 - 57,50	»	12 »
57,51 - 60 —	»	12,50 »
60,01 - 62,50	»	13 »
62,51 - 65 —	»	13,50 »
65,01 - 67,50	»	14 »
67,51 - 70 —	»	14,50 »
70,01 - 72,50	»	15 »
72,51 - 75 —	»	15,50 »
75,01 - 77,50	»	16 »
77,51 - 80 —	»	16,50 »
80,01 - 82,50	»	17 »

sia all'effettiva entità intensiva del rischio, sia sulla attuazione o meno, da parte dei datori di lavoro, di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali, sia ad eventuali indennizzi già corrisposti dai datori di lavoro per casi di silicosi ed asbestosi definiti anteriormente all'entrata in vigore della legge e sua, lativo a prestazioni eventualmente da erogare dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro per casi nei riguardi siano tuttora in corso vertenze giudiziarie.

Art. 2.

Gli aumenti di premio previsti dal presente decreto hanno carattere sperimentale e potranno essere revocati d'ufficio o ad istanza dei datori di lavoro interessati e dell'Istituto nazionale infortuni.

Art. 4.

Gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell'asbestosi dovranno essere registrati sul libro-gli paga appositamente secondo la loro ripartizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime, in conformità delle norme che all'uopo verranno emanate dall'Istituto assicuratore.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per i territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di loro restituzione a cui quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

I premi supplementari già applicati e riscossi dall'Istituto nazionale infortuni in applicazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, non sono ripetibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Ministro: Gullo

1249

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Misura dei salari medi o convenzionali giornalieri da corrispondersi agli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1945.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

0,01	2,50	per cento	1	lira
2,51	5	»	1,50	»
5,01	7,50	»	2	»
7,51	10	»	2,50	»
10,01	12,50	»	3	»
12,51	15	»	3,50	»
15,01	17,50	»	4	»
17,51	20	»	4,50	»
20,01	22,50	»	5	»
22,51	25	»	5,50	»
25,01	27,50	»	6	»
27,51	30	»	6,50	»
30,01	32,50	»	7	»
32,51	35	»	7,50	»
35,01	37,50	»	8	»
37,51	40	»	8,50	»
40,01	42,50	»	9	»
42,51	45	»	9,50	»
45,01	47,50	»	10	»
47,51	50	»	10,50	»
50,01	52,50	»	11	»
52,51	55	»	11,50	»
55,01	57,50	»	12	»
57,51	60	»	12,50	»
60,01	62,50	»	13	»
62,51	65	»	13,50	»
65,01	67,50	»	14	»
67,51	70	»	14,50	»
70,01	72,50	»	15	»
72,51	75	»	15,50	»
75,01	77,50	»	16	»
77,51	80	»	16,50	»
80,01	82,50	»	17	»
82,51	85	»	17,50	»
85,01	87,50	»	18	»
87,51	90	»	18,50	»
90,01	92,50	»	19	»
92,51	95	»	19,50	»
95,01	100	»	20	»

Art. 2.

Il tabellone supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del 25 % di quello inferto nella tabella, in rapporto [illegible] [illegible] [illegible]

2672
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

« Ritenuta la necessità di determinare con la massima urgenza la misura di detti salari in relazione agli aumenti delle retribuzioni disposti per legge o per contratto collettivo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1869, n. 5345, l'unita tabella di salari medi o convenzionali giornalieri per gli addetti alle arsenalotecnotecnici per la campagna 1915 e precisamente per le seguenti categorie:

1) macellaio addetto alla condotta delle locomobili a vapore (indicato nella tabella con la sola denominazione di « macellaio »);

2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili (indicato nella tabella con la sola denominazione di « fuochista »);

3) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici (indicato nella tabella con la sola denominazione di « motorista »);

4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato (indicato nella tabella con la sola denominazione di « conduttore non patentato »);

5) attendente del motorista o del fuochista (indicato nella tabella con la sola denominazione di « attendente »);

6) pressatore, pagliettino, gettatorino, cimatore, ecc.;

7) ausiliari generici;

8) ausiliari donne;

9) ausiliari ragazzi di età inferiore agli anni 18.

Art. 2.

I salari di cui alla tabella medesima debbono considerarsi comprensivi del vitto somministrato dall'azienda.

In esecuzione dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1869, n. 5345, il salario da assumersi come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è quello di trovato proporzionalmente del salario medio convenzionale previsto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle quote di sopravvissi è valuto pagato a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 3.

Tabella dei salari medi o convenzionali per l'assicurazione infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di trebbiatura per la campagna 1915.

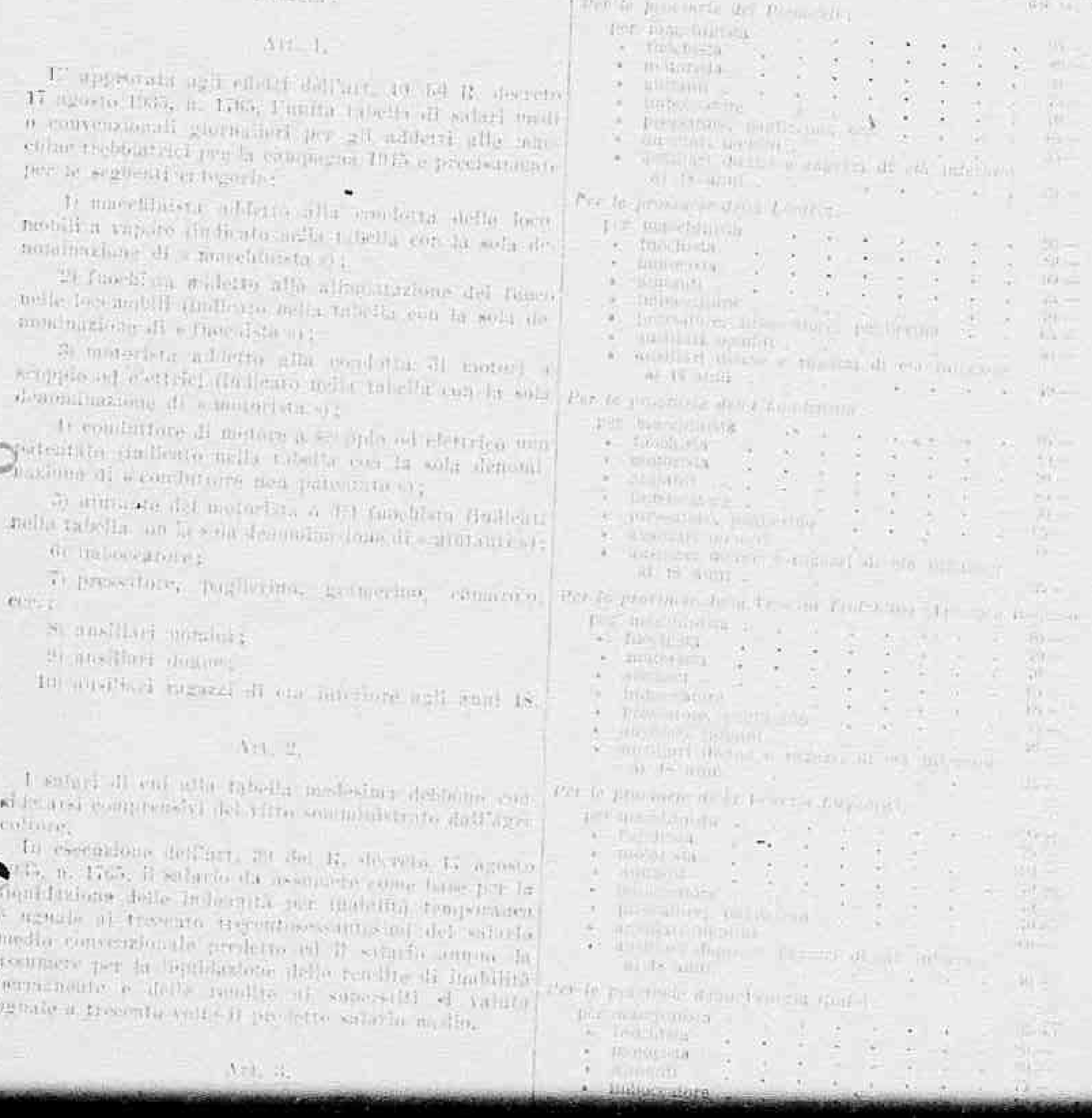

2873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785521

le macchine addette alla confezione delle bevande a vapore indicate nella tabella con la sola denominazione di «macchinista»;

2) l'inserviente addetto alla sterilizzazione dei tappi e bottiglie indicato nella tabella con la sola denominazione di «inserviente»;

3) motorista addetto alla custodia di motori a scoppio ed elettrici indicato nella tabella con la sola denominazione di «motorista»;

4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato indicato nella tabella con la sola denominazione di «conduttore non specificato»;

5) stagnaio del meccanico e del fabbro ferraio indicati nella tabella con la sola denominazione di «stagnaio»;

6) imbiancatore;

7) possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo ecc.;

8) ausiliari uomini;

9) ausiliari donne;

10) ausiliari ragazzi da più di dodici sino ad anni 18.

Art. 2.

I salari di cui alla tabella medesima debbono considerarsi comprensivi del valore corrispettivo dell'assegno caloro.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1917, n. 1765, il salario da assumersi come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea e morte di operaio sopravvissutogli del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumersi per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è valido eguale a trenta volte il predetto salario medio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione e, per i territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventi esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1918.

Il Ministro: Crespi

Per le provincie di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Torino, Novara, Cuneo, Alessandria

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Genova, Porto Maurizio

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Perugia, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

Per le provincie di Roma, Viterbo, Rieti, Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, Campobasso

per macchinista	3.—
» fochista	2.50
» motorista	2.50
» stagnaio	2.50
» fabbro	2.50
» inserviente	2.—
» conduttore di motore a scoppio od elettrico non specificato	2.—
» imbiancatore	2.—
» possidoro, pagliericcio, graticciaio, cannaiolo	2.—
» ausiliari uomini	2.—
» ausiliari donne e ragazzi di più di dodici anni sino ai 18 anni	1.50

2674

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2675

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tato, in quanto nell'istanza hanno prestato fideiussori persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'azienda tessile di Roma della società per azioni « Telefunken Italiana », con sede in Venezia, è posta sotto sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Milazzo Salvatore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(765)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 23 maggio 1945, n. 43.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

SUA ECCELLENZA IL GENERALE D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1913, n. 126;
Visto il bando n. 23 del 20 novembre 1944;
Visto il bando n. 40 del 19 febbraio 1945;
Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordinano:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1945, il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è soppresso.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è restituito a quello dei seguenti Tribunali militari:

le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma;

le provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze;

le provincie di Pesaro, Forlì e Ravenna al Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

Art. 3.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data 1° giugno 1945, presso il Tribunale militare

Art. 4.

A decorrere dal 1° giugno 1945 il territorio della provincia di Pistoia, compreso nella circoscrizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze in forza dell'art. 6 del bando n. 41 del 14 marzo 1945, è restituito a quello del Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

I procedimenti in corso al 1° giugno 1945 presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze, in base alla precedente disposizione, tornano nella competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna, saranno emessi a questo ultimo Tribunale, rimanendo validi tutti gli atti già compiuti.

Tuttavia i procedimenti, per i quali, alla data predetta, sarà stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ed emessa la richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1945, la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli, con sede in Catanzaro, è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 16 giugno 1945 presso la Sezione autonoma di Catanzaro è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 6.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle Provincie ancora soggiacenti all'Amministrazione Alleata, esso avrà la stessa vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza di la Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 23 maggio 1945

TREZZANI

(760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rifida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione)

In conformità degli articoli 15 del regolamento approvato con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3277, si rende noto che è stata denunciata la mancanza dei titoli del Debito pubblico appresso descritti:

Serie	n.	di L.	Intestazione
»	»	»	»
»	»	»	»
»	»	»	»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Ministro: SORIANO

(765)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 25 maggio 1945, n. 43.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

Noi Generale designato d'Armata
CARLO TREZZANI
Capo di Stato Maggiore Generale

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1942, n. 130;
Visto il bando n. 33 del 20 novembre 1944;
Visto il bando n. 40 del 13 febbraio 1945;
Visto il bando n. 41 del 14 marzo 1945;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1945, il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è soppresso.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il territorio sottoposto alla giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata è restituito a quella dei seguenti Tribunali militari:

le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma;

le provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze;

le provincie di Pesaro, Forlì e Ravenna al Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

Art. 3.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data 1° giugno 1945, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata e devoluta ai Tribunali militari rispettivamente competenti in base all'articolo 2 di questo bando.

Rimangono validi tutti gli atti già compiuti.

Art. 4.

Gli ufficiali che alla data del 1° giugno 1945 saranno in servizio presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata con funzioni di presidente, di giudice, di relatore, di pubblico ministero, di giudice istruttore e di cancelliere eserciteranno le medesime funzioni presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Bologna.

Essi conserveranno pure quelle esercitate presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata, anche se in corso di istruzione o di dibattimento, fino alla definizione dei procedimenti.

Tuttavia i procedimenti, per i quali, alla data predetta, sarà stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio ed emesso la richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 5.

A decorrere dal 16 giugno 1945, la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli, con sede in Caserta, è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 16 giugno 1945 presso la Sezione autonoma di Caserta è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 6.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle Provincie annesse successivamente all'Amministrazione Alleata, entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza della Autorità Alleata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 25 maggio 1945

TREZZANI

(761)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estratto per smarrimento di buoni del Tesoro

Si notifica quanto appresso:

Il ragioniere generale dello Stato, con decreto n. [illegible] del [illegible], ha disposto l'estrazione di [illegible] buoni del Tesoro quinquennali a premi della serie [illegible] che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro quinquennali a premi:

Serie	n.	di L.	Serie	n.	di L.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] a sanare [illegible] dello Stato, [illegible] la Sezione [illegible], [illegible] per [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible]

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE P. - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 maggio 1945 - N. 115

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	72,20
Id. 5 % 1935	»	86,00
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	9 —
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1938	»	96,65
Id. 5 % 15 febbraio 1939	»	95,60
Id. 5 % 15 febbraio 1940	»	94,25
Id. 5 % 15 settembre 1939	»	93,15
Id. 5 % 15 aprile 1941	»	93,10
Id. 5 % 15 settembre 1941	»	87,55

Media dei titoli del 24 maggio 1945 - N. 116

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	72,20
Id. 5 % 1935	»	86,00
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	9 —
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1938	»	96,75
Id. 5 % 15 febbraio 1939	»	95,55
Id. 5 % 15 febbraio 1940	»	95,10
Id. 5 % 15 settembre 1939	»	93,40
Id. 5 % 15 aprile 1941	»	93,10
Id. 5 % 15 settembre 1941	»	87,55

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ufficio Nazionale Silvano Economia del Legno

Norme applicative per la denuncia delle superfici agrarie investite a colture

L'Ufficio Nazionale Silvano Economia del Legno (U.N.S.E.L.), in virtù del mandato conferitogli dal decreto luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 195, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione agricola, disciplina le seguenti norme di applicazione:

a) ogni conduttore di fondo o qualsiasi persona o ente legalmente responsabile è tenuto a presentare all'Ufficio Provinciale Economia e Lavoro (U.P.E.L.) del capoluogo di provincia, entro e non oltre il 30 giugno 1945, la denuncia delle superfici da lui coltivate;

b) nel caso che [illegible] per ragioni di forza maggiore, non possa provvedere direttamente alla denuncia, può delegare a tale adempimento un suo rappresentante, un mandatario o un procuratore speciale;

c) la denuncia deve essere redatta su apposito modulo, fornito gratuitamente dall'U.P.E.L. competente per territorio, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui viene richiesto;

d) per persona convivente e giuridicamente responsabile, ai fini della denuncia, si intende il capo famiglia o, in sua assenza, il parente più prossimo convivente, o, in mancanza di questi, la persona che, per qualsiasi motivo, assume la direzione dell'azienda agricola;

e) l'U.N.S.E.L. ha facoltà di procedere ad ispezioni dirette a controllare l'esattezza delle denuncie, anche a mezzo di funzionari del Ministero del Tesoro e delle Finanze, per la ricerca delle denuncie delle colture;

f) qualora la denuncia delle superfici sia stata omessa, incompleta o inesatta, il conduttore o persona responsabile è passibile, con provvedimento del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, su proposta dell'U.N.S.E.L., di una pena pecuniaria da lire 1000 a lire 10.000, salvo l'applicazione di altre sanzioni previste dalle leggi vigenti;

g) per ogni [illegible] o frode, della quale una persona, ad un dato momento, risulti responsabile, nella denuncia di una stessa coltura, ma denunciata in misura diversa, deve essere compilata una distinta denuncia;

h) quando una data coltura, in parte o in tutto, non venga denunciata, o venga denunciata in misura inferiore a quella accertata, l'U.N.S.E.L. ha facoltà di procedere alla determinazione della superficie coltivata, a mezzo di funzionari del Ministero del Tesoro e delle Finanze, o di altri funzionari dello Stato, o di persone da esso delegate, e di applicare la pena pecuniaria di cui alla lettera f);

i) [illegible] per la denuncia delle superfici agrarie investite a colture, [illegible] dell'U.N.S.E.L. [illegible] Ufficio Provinciale Economia e Lavoro, [illegible] Ufficio Provinciale Statistica, Economia e Agricoltura, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 [illegible]

Obbligazioni Venezie 3,50 %		—
Buoni novennali 5 % (15 gennaio 1939)		99,40
id. 5 % (15 febbraio 1940)		99,00
id. 5 % (15 febbraio 1941)		97,25
id. 5 % (15 settembre 1942)		96,15
id. 5 % (15 aprile 1951)		93,10
id. 4 % (15 settembre 1951)		87,50

Media dei titoli del 24 marzo 1945 - N. 116

Rendita 3,50 % (1906)		69,75
id. 3,50 % (1902)		87 —
id. 3 % lordo		78,50
id. 3 % (1905)		86,25
Redimibile 3,50 % (1934)		87,25
id. 5 % (1936)		97,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %		91 —
Buoni novennali 5 % (15 gennaio 1939)		94,75
id. 5 % (15 febbraio 1940)		93,75
id. 5 % (15 febbraio 1941)		92,50
id. 5 % (15 settembre 1942)		91,50
id. 5 % (15 aprile 1951)		87,10
id. 4 % (15 settembre 1951)		83,50

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ENTE NAZIONALE SILVANO (ECONOMATO DEI BOSCHI)

Norme applicative per la denuncia delle superfici agrarie investite a colture.

(262)

GIOVETTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 826021

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

I - II

INDICE DEI MESI

DI GENNAIO E FEBBRAIO 1945

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

26801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17 x 24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.** 5067

2681

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Accademia navale. — Vedi: « Università ».

Aeronautica militare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 dicembre 1944, n. 447: Modificazioni alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . 5

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di custodia. — Vedi: « Corpo degli agenti di custodia ».

Alimentazione. — Vedi anche: « Alto Commissariato dell'alimentazione ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945: Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione . . . 19

Alloggi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 412: Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . 6

Alloggi cooperativi. — Vedi: « Case economiche e popolari ».

Alto Commissariato dell'alimentazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 436: Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411: Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . 5
Avviso di rettifica . . . 9

Ammonizione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419: Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino . . . 7
Errata-corrige . . . 16

Anticipazioni bancarie. — Vedi: « Imprese elettriche ».

Artigianato. — Vedi anche: « Enti nazionali ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 15: Abrogazione della legge 25 luglio 1942, n. 1030, sull'esercizio di determinate attività artigiane . . . 17

Numero della Gazzetta

Assicurazioni private. — Vedi anche: « Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 5: Proroga all'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private . . . 16
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: Contributo del 2% dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio . . . 30

Associazioni.

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticoltori . . . 1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI — Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti . . . 17
ASSOCIAZIONI RELIGIOSE.
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 466: Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza, con sede in Roma . . . 1
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 474: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma . . . 2
ASSOCIAZIONI SINDACALI — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali . . . 16
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori . . . 16
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista commercianti . . . 16
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti . . . 16
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni . . . 16
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende di credito e delle assicurazioni . . . 17
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio . . . 17
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura . . . 17
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2682

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Agenti di custodia. — Vedi: « Corpo degli agenti di custodia ».

Alimentazione. — Vedi anche: « Alto Commissariato dell'alimentazione ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945: Soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione . . . .

Alloggi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415: Norme ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi . . . .

Alloggi cooperativi. — Vedi: « Case economiche e popolari ».

Alto Commissariato dell'alimentazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410: Istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 431: Attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . .
Avviso di rettifica . . . .

Ammonizione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, Modificazione degli istituti dell'ammonizione e del confino . . . .
Errata-corrige . . . .

Anticipazioni bancarie. — Vedi: « Imprese elettriche ».

Artigianato. — Vedi anche: « Enti nazionali ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 15: Abrogazione della legge 25 luglio 1940, n. 1098 sull'esercizio di determinate attività artigiane . . . .

Assegni alimentari. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Assegni familiari.

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1944: Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, del periodo medio di occupazione e del salario medio mensile per i facchini delle Cooperative lavoratori autonomi servizi e trasporti di Trapani . . . .

Assegni vitalizi. — Vedi: « Lotto ».

Assicurazioni popolari. — Vedi: « Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Associazioni.

Nomina del commissario dell'Associazione nazionale bieticultori . . . .
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI. — Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Nomina dei commissari e dei vice commissari dell'Associazione nazionale combattenti . . . .
ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 66: Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'Antica Osservanza, con sede in Roma . . . .
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 474: Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi, con sede in Roma . . . .
ASSOCIAZIONI SINDACALI. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli industriali . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista degli agricoltori . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista commercianti . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista del credito e delle assicurazioni . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende di credito e delle assicurazioni . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura . . . .
Decreto Ministeriale 23 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria . . . .
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'industria ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . .
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . .
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori del commercio ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . .
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Autorizzazione al commissario liquidatore della Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni ad avvalersi dell'opera di due coadiutori . . . .

2683
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Automobilismo industriale.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Tariffa unica per i trasporti di cose su strada con autocarri 17

Automobilistico servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 336: Passaggio del servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato al Ministero delle comunicazioni 16

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1945: Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti Merci (E.N.A.C.) 12

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1945: Revisione, per l'anno corrente, di determinate categorie di autoveicoli 21

Avvocati e procuratori. — Vedi: « Esami ».

Aziende. — Vedi anche: « Ministeri (Tesoro) ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Azienda Lignite Italiane 21

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1944: Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina del commissario e del vice commissario straordinari 1

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta* 1945): Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca 3

Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1945: Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia 3

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzia della Banca d'Italia 9

Decreto Ministeriale 25 novembre 1944: Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci 14

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945: Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Cianciana (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) ed altre 21

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Incorporazione [illegible] piccolo credito di Giarre 1

Numero della Gazzetta

Bilanci di Società, Enti ed Istituti di diritto pubblico. — Vedi: « Società ».

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 ottobre 1944, n. 336: Autorizzazione della spesa di tre miliardi per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade militari 1

Decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 372: Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 5

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 ottobre 1944, n. 418: Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 233.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sgombero di strade ed abitati dal materiale vulcanico e di riparazione dei danni dipendenti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944 5

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5: Autorizzazione della spesa di due miliardi per i lavori concernenti il ricovero di persone senza tetto in dipendenza di azioni belliche 11

Decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 446: Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 15

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 447: Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1943-44 17

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 447: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè a taluni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 20

Borse di studio. — Vedi: « Concorsi ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 20

Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1945: Riammissione in carica di agenti di cambio 21

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945 21

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408: Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia 5

Cambiali. — Vedi: « Vaglia cambiari e cambiali ».

2684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'anno corrente, di determinate categorie di autoveicoli . . . 21

Avvocati e procuratori. — Vedi: « Esami ».

Aziende. — Vedi anche: « Ministeri (Tesoro) ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1945. Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Azienda Tabacchi Italiani . . . 21

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 15 maggio 1944. Scioglimento degli organi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e nomina del commissario e del vice commissario straordinario . . . 1

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1 (*Raccolta* 1945): Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca . . . 3

Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1945. Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia . . . 3

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzia della Banca d'Italia . . . 9

Decreto Ministeriale 25 novembre 1944. Designazione dell'Istituto autorizzato a concedere mutui agli Enti locali per l'integrazione dei loro bilanci . . . 13

Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945. Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Canicattì (Agrigento), S. Stefano Quisquina (Agrigento) ed altre . . . 24

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945. Incorporazione della banca cooperativa di piccolo credito di Guardiporto con sede in Ionia (Catania) nella Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . 25

Beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36. Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi . . . 5

Bieticultori. — Vedi: « Associazioni ».

Biglietti di Stato.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1945. Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 5 e da L. 1 . . . 18

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31. Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per i lavori occorrenti il ripristino di persone senza loro responsabilità di azioni belliche . . . 11

Decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 425. Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . 23

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442. Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a parziale copertura del disavanzo dell'esercizio 1944-45 . . . 1

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 447. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè a taluni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . 5

Borse di studio. — Vedi: « Concorsi ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945. Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma per l'anno 1945 . . . 20

Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1945. Ricostituzione in carica di agenti di cambio . . . 21

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945. Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945 . . . 23

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Caccia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 98. Abrogazione dell'obbligo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di sentire il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura sulle questioni previste dal testo unico sulla caccia . . . 3

Cambiali. — Vedi: « Vaglia cambiari e cambiali ».

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 23 dicembre 1944. Scioglimento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana della Camera di commercio internazionale e nomina del commissario straordinario . . . 9

Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 438. Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra . . . 16

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 29. Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . 23

Carburanti. — Vedi: « Combustibili ».

2685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

26861

Numero della Gazzetta

Cantine sociali.

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cantina sociale « G. B. Corona » con sede in Terra 15

Carabinieri Reali. — Vedi: « Esercito ».

Carbone. — Vedi: « Prezzi ».

Carta bollata. — Vedi: « Valori bollati ».

Casa di S. M. il Re.

Avviso di Corte. Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il sig. Alexander C. Kirk, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America 10

Avviso di Corte. Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il sig. Cemal Hüsnü Taray, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia 10

Case. — Vedi: « Alloggi. Istituti ».

Case economiche e popolari. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 429: Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato 1

Cassellari giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452: Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1982, sull'omissione nei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati 1

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) 2

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Camastrale (Agrigento) 2

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) . . . 2

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calatanuova (Enna) 2

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » in Francofonte (Siracusa) . . . 2

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo) 2

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giuseppe » con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo) 2

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Giacomo » con sede in Villarosa (Enna) 2

Decreto Ministeriale 19 dicembre 1944: Revoca della autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana con sede in Riesi (Caltanissetta) 2

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944: Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale con sede in Fuscaldo (Cosenza) 2

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » con sede in Milena (Caltanissetta) 2

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta) 2

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) 2

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) 2

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo) 2

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » con sede in Piazza Armerina (Enna) 10

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo) 10

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di PP. con sede in Nola (Napoli) 10

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Belmonte (Palermo) 10

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Corona Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta) . . 11

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1945: Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo 15

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1945: Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Provvidenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » 16

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzioni di presidenti nelle Casse comunali di credito agrario di Leonforte (Enna), Santa Cataldo (Caltanissetta) ed altre 21

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Nomina del presidente delle Casse comunali di credito agrario di Cartomio (Sassari), Nuraminis (Cagliari), di Villa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND ON

2687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

S. E. il sig. Cmte. Nicola Terzi, ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia

Case. — Vedi: Alloggi; Istituti.

Case economiche e popolari. — Vedi: Istituti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 422. Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e recupero dei contributi dello Stato . . .

Casellari giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 dicembre 1944, n. 420. Abrogazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1952, sull'ordinamento dei certificati del casellario giudiziale delle decisioni penali per determinati reati . . .

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944. Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Casalbuono (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944. Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Cammarata (Agrigento) . . .

Decreto Ministeriale 13 dicembre 1944. Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monforte in Valle (Reggio Calabria) . . .

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1944. Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna) . . .

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma della Neve » in Francofonte (Siracusa) . . .

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori in Castelbuono (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » con sede in Prizzi (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Sostituzione di un membro di sorveglianza della Cassa rurale di previti con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) . . .

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma del Miracoli » con sede in Collesano (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma Immacolata » con sede in Mezzojuso (Palermo) . . .

del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta) . . .

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944. Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di risparmio e prestiti « Maria SS.ma del Rosario » con sede in Niscemi (Caltanissetta) . . .

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944. Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Caltavuturo (Agrigento) . . .

Decreto Ministeriale 29 dicembre 1944. Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione del liquidatore e di un membro del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma delle Vittorie » con sede in Piazza Armerina (Enna) . . .

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di P.P. con sede in Nola (Napoli) . . .

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bolognetta (Palermo) . . .

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese » con sede in Gela (Caltanissetta) . . .

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945. Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) nella Cassa di risparmio di Fermo . . .

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1945. Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana « La Previdenza » con sede in Pachino (Siracusa) nella locale Cassa rurale ed artigiana « Il Lavoro » . . .

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945. Conferma in carica e sostituzioni di presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lanusei (Nuoro), San Cataldo (Caltanissetta) ed altre . . .

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945. Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carbonia (Sassari), Nuraminis (Cagliari), di Tiesi (Sassari) ed altre . . .

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana, con sede in Catenanuova (Enna) . . .

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945. Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villaputzu (Cagliari), Gonnosfanadiga (Cagliari), Tuili (Cagliari), Stilo (Sassari) ed altre . . .

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945. Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Irsinia di Montegna (Potenza), Pescolanciano (Campobasso), Baino (Benevento) ed altre . . .

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945. Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Villanova Tulo (Nuoro), Chiaramonti (Sassari) ed altre . . .

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Burcei (Cagliari), Macomer (Nuoro), Dorgali (Nuoro) ed altre	33
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Sperate (Cagliari), di Musei (Cagliari), Monastir (Cagliari) ed altre	34
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1945: Nomina del commissario liquidatore della Federazione delle casse rurali	37
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana degli agricoltori di Castellammare (Palermo)	38
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laerru (Sassari), Pozzomaggiore (Sassari), Osilo (Sassari) ed altre	34
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Balia (Potenza), Ripacandida (Potenza), Serino (Avellino) ed altre	34
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Rignano Garganico (Foggia), Frosolone (Campobasso) ed altre	34
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Siurgus (Nuoro), Dernuznova (Cagliari), Borutta (Sassari)	34
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lauria (Potenza), Rocca Nuova (Potenza), Treschina (Potenza) ed altre	34
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ripalottoli (Campobasso), Spinazzola (Bari) ed altre	34
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di PP. « S. Antonio Abate » con sede in Burgio (Agrigento)	34
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Sostituzione del commissario della Cassa agraria popolare di Calatafimi (Catania)	34
Decreto Ministeriale 3 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie	37
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castellammare (Palermo)	38
Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. »	
Casse di previdenza.	
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1944: Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra i personale provinciale delle tasse e delle imposte	33
Casse rurali. — Vedi: « Casse agrarie, articolo 36, ecc., ecc. »	
Catasto e servizi tecnici erariali.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 363: Modificazioni alla legge 8 marzo 1913, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie	1
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Benevento. (Supplemento)	14
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Chieti. (Supplemento)	16
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Caltanissetta. (Supplemento)	20
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Catania. (Supplemento)	23
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Campobasso. (Supplemento)	25
Chiese. — Vedi: « Parrocchie »	
Chimico. — Vedi: « Prodotti chimici »	
Codici.	
CODICE CIVILE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11: Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi	17
CODICE DI PROCEDURA PENALE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 366: Modificazioni agli articoli 229 e 230-bis del Codice di procedura penale	1
Colonizzazione. — Vedi: « Enti »	
Combattenti. — Vedi: « Associazione nazionale combattenti »	
Combustibili.	
Comunicato riguardante i prezzi dei combustibili solidi	1
Decreto Ministeriale 26 dicembre 1944: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti	30
Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.	
Commissioni. — Vedi: « Imposte e tasse »	
Commissioni censuarie. — Vedi: « Catasto e servizi tecnici erariali »	
Comuni.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945	

2688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ittiri (Sassari), Osilo (Sassari) ed altre . . . 2
Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bella (Potenza), Barile (Potenza), Serino (Avellino) ed altre . . . 2
Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Rignano Garganico (Foggia), Frosolone (Campobasso) ed altre . . . 2
Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Semi (Nuoro), Decimomannu (Cagliari), Borutta (Sassari) . . . 2
Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lauria (Potenza), Rotonda (Potenza), Trecchina (Potenza) ed altre . . . 2
Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ripalimosani (Campobasso), Sannicandro (Bari) ed altre . . . 2
Decreto Ministeriale 20 gennaio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Antonio Abate - con sede in Barrafo (Agrigento) . . . 2
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Sostituzione del commissario della Cassa agraria popolare di Caltagirone (Catania) . . . 2
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie . . . 2
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castellammare (Palermo) . . . 2

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. »

Casse di previdenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1944: Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . 2

Casse di risparmio. — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito » e « Casse agrarie, artigiane, ecc. ecc. ».

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Conferma in carica del presidente e sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo . . . 2
Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Torre e nomina del commissario straordinario . . . 2
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Nomina del presidente, del Vice presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . 2
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilito per i Comuni della provincia di Catania (Supplemento) . . . 2
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilito per i Comuni della provincia di Campobasso. (Supplemento) . . . 2

Chiese. — Vedi: « Parrocchie ».

Chiusino. — Vedi: « Podestà chiusino ».

Codici.

CODICE CIVILE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11: Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi . . . 17
CODICE DI PROCEDURA PENALE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 306: Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale . . . 1

Colonizzazione. — Vedi: « Enti ».

Combattenti. — Vedi: « Associazione nazionale combattenti ».

Combustibili.

Comunicato riguardante i prezzi dei combustibili solidi . . . 1
Decreto Ministeriale 26 dicembre 1944: Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti . . . 1

Comitati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Commissioni. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Commissioni censuarie. — Vedi: « Catasto e servizi tecnici erariali ».

Comuni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 57: Ricostituzione dei comuni di Gonfina Piemontese e Scifelliposo . . . 8

Concorsi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° gennaio 1945, n. 10: Elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi . . . 17
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE. — Proroga del concorso a premi per la costruzione e messa in esercizio di mulini bieticoli . . . 15
MINISTERO DELL'INTERNO. — Concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio per la lotta contro la tubercolosi . . . 16
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative . . . 14

2988

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Confederazioni. — Vedi: « Associazioni sindacali ».

Confino di polizia. — Vedi: « Ammonizione ».

Confraternite.

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 448: Dichiarazione formale del fine dell'Arciconfraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Foggia . . . 29

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 449: Dichiarazione formale del fine della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta del Portadini, con sede in Matrì (Frosinone) . . . 30

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 450: Dichiarazione formale del fine delle Confraternite del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) . . . 31

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 454: Dichiarazione formale del fine dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Sacramento di Napoli, con sede in Napoli . . . 32

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 455: Dichiarazione formale del fine della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino) . . . 33

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 456: Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Caldo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno) . . . 34

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 460: Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno) . . . 35

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 461: Dichiarazione formale del fine della Confraternita dei Bonifattori in Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli . . . 36

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 462: Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari . . . 37

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 466: Dichiarazione formale del fine dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Itria dei Siciliani, con sede in Roma . . . 38

Consorzi. — Vedi anche: « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo . . . 1

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria . . . 2

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario straordinario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto . . . 3

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Macerata . . . 25

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno . . . 26

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente finanziario dei consorzi agrari . . . 34

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tomarrano con sede in Canamarata (Agrigento) . . . 8

Contabilità generale dello Stato. — Vedi: « Guerra ».

Contributi speciali. — Vedi: « Croce Rossa Italiana ».

Contributi statali. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Cooperative. — Vedi anche: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1944: Nomina del liquidatore della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo) . . . 2

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Forza e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . 4

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Rossi » con sede in San Giuseppe Jato (Palermo) . . . 5

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) . . . 6

Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo . . . 17

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti laterizi » in Livorno . . . 18

Corde di canapa.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1944: Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa . . . 19

Corpo degli agenti di custodia.

Numero della Gazzetta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2690

del SS.mo Sacramento con sede in Alcamo (Trapani)
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 196: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Resurrezione detta del Purgatorio, con sede in Alcamo (Trapani)
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 197: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, di Maria SS.ma Immacolata e di Gesù e Maria, con sede in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria)
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 198: Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Poveri del SS.mo Nome di Dio, con sede in Napoli
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 199: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Avella (Avellino)
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 200: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Piazza del Galdo, frazione del comune di San Severino Rota (Salerno)
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 280: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Laurino (Salerno)
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 201: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Benefattori di Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 202: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Sannicandro di Bari
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 225: Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria dell'Itria dei Siciliani, con sede in Roma

Consorzi. — Vedi anche: « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 1 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo
Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario straordinario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Taranto
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Siena
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Arezzo
Decreto Ministeriale 12 gennaio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bari
Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cosenza
Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pisa
Decreto Ministeriale 6 dicembre 1944: Nomina del commissario della Cooperativa agricola con sede in Roccamena (Palermo)
Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciaculli Malpasso (Palermo)
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsa » con sede in San Giuseppe Jato (Palermo)
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » con sede in Piana degli Albanesi (Palermo)
Proroga della gestione straordinaria della Società anonima cooperativa di consumo « Unione cooperativa di consumo », con sede a Pieve a Settimo
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consumo esercenti fabbrica » di Livorno

Corde di canapa.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1944: Disciplina della fabbricazione e del commercio delle corde di canapa

Corpo degli agenti di custodia.

Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 354: Disposizioni per la promozione a capoguardia di 2ª classe del Corpo degli agenti di custodia

Corte dei conti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6: Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici

Cose mobili di pertinenza dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32: Obbligo della restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori

Credito agrario. — Vedi: « Ruoli e conti di credito ».

Bilancio finanziario del Consorzio
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Modifica della denominazione del Consorzio di bonifica della Valle del Tumarano con sede in Camerata (Agrigento)

Contabilità generale dello Stato. — Vedi: « Guerra ».

Contributi speciali. — Vedi: « Croce Rossa Italiana ».

Contributi statali. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Cooperative. — Vedi anche: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29611

Numero della Gazzetta

Croce Rossa Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 433: Somministrazione di fondi a garanzia statale per anticipazioni bancarie alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di coperte da distribuire ai profughi senza tetto 13

Curatori di fallimento. — Vedi: « Fallimenti ».

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Decreto Ministeriale 20 settembre 1944: Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944) 6

Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944 6

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro 9

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19: Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico già estinti per cause dipendenti dalla guerra 21

DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico 9

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO E DI ALTRI ENTI O SOCIETA'. — Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi a: Società nazionale di ferrovie e tramvie, anonima in Roma: Obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Unione esercizi elettrici, Società per azioni in Roma: Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Comune di Napoli: Debito consolidato della città di Napoli: Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 30 dicembre 1944. — Cassa nazionale di previdenza - Società - Dante Alighieri - Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 80ª estrazione del 30 dicembre 1944. — Società anonima tramvie siciliane: Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 dicembre 1944 (Supplemento) 13

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1945. — Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1945 (Supplemento) 20

Defascistizzazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2: Norme integrative dei decreti legislativi Luo-

Numero della Gazzetta

Diritto di voto alle donne. — Vedi: « Elettorato politico ».

Disciplina dei consumi. — Vedi: « Giustizia penale ».

Donazioni, eredità, legati. — Vedi sotto i vari soggetti.

Edilizia. — Vedi: « Case economiche e popolari ».

Edilizia privata.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422: Revoca il divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231 6

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1945: Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati 25

Elettorato politico. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1944: Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 25 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali 8

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23: Estensione alle donne del diritto di voto 32

Elettricità. — Vedi: « Imprese elettriche ».

E.N.A.C. — Vedi: « Autoveicoli ».

Enit. — Vedi: « Enti nazionali ».

Enti. — Vedi anche: « Esposizioni, fiere, mostre » e « Società » nonchè le altre voci dei singoli enti o materie.

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi esteri (E.I.S.T.) 5

Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina 10

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 357: Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche 22

ENTI DI COLONIZZAZIONE. — Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli italiani all'Estero (E.C.I.E.) 25

ENTI NAZIONALI - Vedi anche: - CASSE AGRARIE, ARTIGIANE, RURALI, ECC. — Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi ti-

2692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

BUONI DEL TESORO. — Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Emissione di buoni ordinari del Tesoro (trimestre ottobre-dicembre 1944) . . . . .
Decreto Ministeriale 30 settembre 1944: Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per il trimestre ottobre-dicembre 1944 . . . . .
Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . . . . .
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19: Norme per agevolare operazioni su titoli di debito pubblico e di catasto per cause dipendenti dalla guerra . . . . .
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . .
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO E DI ALTRI ENTI O SOCIETÀ. — Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi: n. 1: Società nazionale di ferrovie e tramvie, anonima di Roma: Obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 15 dicembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Unione esercizi elettrici, Società per azioni di Roma: Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 24 novembre 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Comune di Napoli: Debito unificato della città di Napoli: Obbligazioni sorteggiate nella 127ª estrazione del 20 dicembre 1944. — Cassa nazionale di previdenza - Società - Dante Alighieri - Prestito a premi - Obbligazioni sorteggiate nella 80ª estrazione del 30 dicembre 1944. — Società anonima tramvie siciliane: Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 dicembre 1944 (Supplemento) . . . . .
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi: n. 2: Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale del Regno (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1945. — Società dell'Acqua Pia antica Marcia in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1945 (Supplemento) . . . . .

Defascistizzazione.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2: Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 11 ottobre 1944, n. 237, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale 4
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945: Indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale previsto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2 20

Diplomi di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea 11
Idem 11
Idem 13
Idem 17

Edilizia privata.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422: Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1351 9
Decreto Ministeriale 10 febbraio 1945: Facoltà agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di concedere la deroga prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, per i lavori di costruzione, modifica, trasformazione ed ampliamento di edifici privati 21

Elettorato politico. — Vedi anche: « Defascistizzazione ».

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1944: Norme di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 25 settembre 1944, n. 247, relativo alla formazione delle liste elettorali 7
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23: Estensione alle donne del diritto di voto 22

Elettricità. — Vedi: « Imprese elettriche ».

E.N.A.C. — Vedi: « Autoveicoli ».

Enit. — Vedi: « Enti nazionali ».

Enti. — Vedi anche: « Esposizioni, fiere, mostre » e « Società » nonchè le altre voci dei singoli enti e materie.

Sostituzione del commissario dell'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) 5
Nomina del commissario straordinario dell'Ente produttori selvaggina 19
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 357: Nuova denominazione dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche 22
ENTI DI COLONIZZAZIONE. — Nomina del presidente dell'Ente di Colonizzazione per gli italiani all'Estero (E.C.I.E.) 25
ENTI NAZIONALI - Vedi anche: « CASSE AGRARIE, ARTIGIANE, RURALI, ECC. — Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso 12
Decreto Ministeriale 25 gennaio 1945: Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie 17
Decreto Ministeriale 3 gennaio 1945: Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali 23
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1944: Disposizioni concernenti la riorganizzazione dei servizi dell'Ente 24
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1945: Divieto di trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Approvvigionamenti di Cose (E.N.A.C.) in alcune provincie 25
Nomina del commissario dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere 25

2693
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Esami.

Decreto Ministeriale 11 gennaio 1945, Esame per conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale 15
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24: Disposizioni temporanee sugli esami di promozione 22

Esercito. — Vedi anche: « Forze Armate Alleate » e « Guerra ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 369: Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore 1
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28: Aumento del 50 % per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato 1
CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401: Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali 1
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29: Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito 1
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30: Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione 1

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Decorrenza del Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » 1
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia » 1

Numero della Gazzetta

Fondazioni. — Vedi anche: « Pesca ».

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione per gli orfani del personale delle cattedre ambulanti di agricoltura e nomina del commissario straordinario 15
Decreto Ministeriale 15 gennaio 1945: Nomina del commissario della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » già Fondazione della gioventù italiana all'estero 22

Forze armate alleate.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 421: Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456 5
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 430: Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane 1
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 431: Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari 25
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 440: Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31: Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o indebitamente assenti 25

Forze armate dello Stato. — Vedi: « Esercito ».

Francobolli. — Vedi: « Posta, telegrafi e telefoni ».

Gas. — Vedi: « Prezzi ».

Genio civile. — Vedi: « Edilizia privata ».

Germania. — Vedi: « Guerra ».

Giustizia militare.

Bando del Capo di Stato Maggiore n. 40 del 19 febbraio 1945: Modificazioni della competenza territoriale del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata 15
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31: Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari 18

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944,

Esercito. — Vedi anche: « Forze Armate Alleate » « Guerra ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 novembre 1944, n. 400: Scioglimento del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28: Aumento del 70 % per la durata della guerra delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato 3

CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401: Istituzione della promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto » per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29: Estensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali dell'articolo 31-quater del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 30: Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione 3

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Decorrenza del Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944 riguardante la nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » 3
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze 3
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Ente « Fiera di Foggia » 3

Facchini. — Vedi: « Assegni familiari ».

Fallimento.

Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945: Misura dei compensi spettanti ai curatori di fallimento 3

Famiglie dei pubblici impiegati. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Fascismo. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Fattorini telegrafici. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Fiammiferi.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1944: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi . . 3

Fiere. — Vedi: « Esposizioni, ecc. ».

Finanziamenti. — Vedi: « Forze armate alleate ».

all'estero 3

Forze armate alleate.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 421: Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 458 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 430: Matrimonio in territorio italiano degli appartenenti alle Forze Americane 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 431: Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 440: Assegnazione di fondi per spese delle Forze Armate Alleate in Italia 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 34: Repressione del favoreggiamento di militari delle Forze Armate Alleate, disertori o renitenti assenti 3

Forze armate dello Stato. — Vedi: « Esercito ».

Francobolli. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Gas. — Vedi: « Prezzi ».

Genio civile. — Vedi: « Edilizia privata ».

Germania. — Vedi: « Guerra ».

Giustizia militare.

Decreto del Capo di Stato Maggiore n. 6 del 14 febbraio 1945: Modificazioni della competenza territoriale del Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata 3
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31: Disposizioni concernenti il personale della giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i tribunali militari 3

Giustizia penale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442: Modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi 3

Governatorato di Roma.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 405: Soppressione del Governatorato di Roma e disciplina giuridica dell'Amministrazione comunale della Capitale 3

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati. (Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata) 3
Idem 3
Idem 3
Idem 3
Idem 3
Idem 3
Idem 3
Idem 3
Idem 3

2695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della gazzetta

Avviso di rettifica
Disposizioni e comunicati
Idem
Idem

Grano.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945: Applicazione nei territori che vengono via via liberati delle disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del riso

Granoturco. — Vedi: « Grano ».

Guardia di finanza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 dicembre 1944, n. 369: Provvedimenti per la Regia guardia di finanza

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 437: Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza

Guerra. — Vedi anche: « Beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite; Bilancio dello Stato, ecc.; Forze armate alleate ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 386: Cambiamento della denominazione dello Istituto superiore di guerra

Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4: Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 441: Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 889, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi: « Defascistizzazione », « Ministeri (Produzione bellica) » e « Pensioni ed assegni ».

Importazioni ed esportazioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446: Regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Cassa di previdenza ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 194[illegible] Disciplina delle iscrizioni provvisorie della

Numero della gazzetta

Imprese private.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320: Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato

Indennità. — Vedi: « Marina militare », « Periti giudiziari » e « Ufficiali giudiziari ».

Insegnanti. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Interpreti. — Vedi: « Periti giudiziari ».

Isole Ionie. — Vedi: « Valori bollati ».

Istituti. — Vedi anche: « Associazioni religiose ».

Avviso di rettifica

ISTITUTI PER LE CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Nomina del commissario governativo per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti

ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

ISTITUTO DI EMISSIONE. — Decreto Ministeriale 5 settembre 1944: Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Tasso di interesse per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito

ISTITUTO DI EMISSIONE. — V. Banche ecc.

ISTITUTO GRAFICO ROMANO « IL VASCELLO ». — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 26 dicembre 1944: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazioni popolari

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Autorizzazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
26961

...ferrovie che vengono ad un decreto sulla disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del riso.

Granoturco. — Vedi: « Grano ».

Guardia di finanza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 388: Provvedimenti per la Regia guardia di finanza 3

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 dicembre 1944, n. 437: Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza 3

Guerra. — Vedi anche: « Beni appartenenti agli stati delle Nazioni Unite; Bilancio sulla Stampa; Forze armate alleate ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 366: Cambiamento della denominazione dello Istituto superiore di guerra 3

Comunicato concernente lo stato di guerra con la Germania 3

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4: Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, per il ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di azioni belliche 3

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 451: Modificazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 1 giugno 1940, n. 856, contenente norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra 3

Impiegati e salariati dello Stato. — Vedi: « Epurazione »; « Ministeri (Produzione bellica) » e « Pensioni ed assegni ».

Importazioni ed esportazioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446: Regolazione dei pagamenti e dello riscontro in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati 3

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Casse di previdenza ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 299: Disciplina delle iscrizioni provvisorie della imposta di ricchezza mobile e della imposta ordinaria sul patrimonio 3

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1944: Modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1945 per determinate categorie di atti economici 3

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 12: Modificazione alle norme relative al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari 3

IMPOSTE DI CONSUMO. — Vedi anche: « Istituti nazionali ». — Decreto Ministeriale 21 dicembre 1944: Assetto della legislazione nei territori liberati in materia di Imposte di consumo 3

Imprese elettriche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 novembre 1944, n. 397: Concessione di anticipazioni alle imprese elettriche 3

...o garanzia da parte dello Stato 3

Indennità. — Vedi: « Marina militare »; « Pesi giudiziari »; « Ufficiali giudiziari ».

Insegnanti. — Vedi: « Istruzione pubblica ».

Interpreti. — Vedi: « Perito giudiziario ».

Isole Ionie. — Vedi: « Valori bollati ».

Istituti. — Vedi anche: « Associazioni religiose ».

Avviso di rettifica 3

ISTITUTI PER LE CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Nomina del commissario governativo per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Littoria 3

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi 3

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro 3

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia 3

ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

ISTITUTO DI EMISSIONE. — Decreto Ministeriale 5 settembre 1944: Determinazione della misura degli interessi sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione 3

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Tasso di interesse per i depositi in conto corrente effettuati presso l'Istituto di emissione da aziende di credito 3

ISTITUTO DI EMISSIONE. — V. Banche ecc.

ISTITUTO GRAFICO ROMANO « IL VASCELLO ». — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » 3

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 26 dicembre 1944: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze di assicurazioni popolari 3

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni 3

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945: Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari 3

Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni 3

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE ROSA MALTONI MUSSOLINI. — Decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 353: Modificazione dell'intitolazione dell'Istituto di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » 3

ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO. — Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) 3

ISTITUTO SUPERIORE DI GUERRA. — Vedi: « Guerra ».

2997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

26981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Italiani all'Estero. — Vedi: « Enti di colonizzazione ».

Istruzione pubblica:

Decreto Luogotenenziale 7 dicembre 1944, n. 459: Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091 per le vedove di insegnanti in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate 22

Latte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 374: Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma 6

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Assegni familiari » e « Porti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1945, n. 43: Provvidenze economiche di carattere straordinario a favore dei lavoratori 17

Ligniti. — Vedi: « Minerali ».

Lotterie, lotto e tombole.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1944: Determinazione delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza che potranno essere indette durante l'anno 1945 24

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1944: Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto 24

Lotto. — Vedi: « Lotterie, lotto e tombole ».

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili ».

Macinazione. — Vedi: « Prezzi ».

Maestri elementari. — Vedi: « Istruzione pubblica. Scuole elementari ».

Magazzini generali.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Roma ad aumentare le tariffe da essa legalmente praticate alla data del 1° settembre 1943 22

Marina mercantile.

Numero della Gazzetta

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 432: Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina . . . 21

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 16: Proroga, per la durata della guerra, dell'efficacia del R. decreto-legge 27 dicembre 1941, n. 1397, relativo alla concessione di una indennità di pernottamento imbarco al personale della Regia marina, estendendola agli ufficiali subalterni di Stato Maggiore ed agli ufficiali in servizio di osservazione aerea 21

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria 6ª), operaria della motobarca « Bergeggi » 2

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Alba Corno » e dei motopescherecci « Annese Mario » e « Madonna dei Martiri » 23

Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 23

Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 23

Materiali esplosivi.

Scartamento ad inertizzazione proietti e attenuazione materiali ad esplosivo di risulta 24

Matrimoni. — Vedi: « Forze americane » e « Guardia di finanza ».

Militari disertori. — Vedi: « Forze armate al fronte ».

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Automobilistico servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato », « Bilancio dello Stato », « Cuneo » e « Concorsi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 14: Cessazione delle Commissioni uniche per gli affari del personale istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale 2

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427: Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri 3

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413: Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri 3

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto

Latte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 novembre 1944, n. 344. Concessione di quote integrative di prezzo sui quantitativi di latte alimentare immessi al consumo nel comune di Roma 6

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Assegni familiari » e « Parti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 15. Provvidenze economiche di carattere straordinario a favore dei lavoratori 17

Ligniti. — Vedi: « Azienda ».

Lotterie, lotto e tombole.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1944. Determinazione delle lotterie, tombole e pesche a banchi di beneficenza che potranno essere istituite durante l'anno 1945 25

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1944. Costituzione del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto 25

Lotto. — Vedi: « Lotterie, lotto e tombole ».

Lubrificanti. — Vedi: « Combustibili ».

Macinazione. — Vedi: « Prezzi ».

Maestri elementari. — Vedi: « Istruzione pubblica: Scuole elementari ».

Magazzini generali.

Decreto Ministeriale 3 gennaio 1945. Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Roma ad aumentare le tariffe da essa legittimamente praticate alla data del 1° novembre 1944 23

Marina mercantile.

Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 20. Istituzione di un Collegio per la marina mercantile cui sono devenute, durante l'attuale stato di guerra, le attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile 21

Marina militare.

Decreto Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 321. Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636 relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero 5

Decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944. Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite 23

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945. Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Gabbiano » e dei motopescherecci « Azzeo Mattei » e « Madonna dei Martiri » 23

Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945. Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 23

Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945. Iscrizione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 17

Materiali esplosivi.

Scaricamento ed inertizzazione, presso i stabilimenti di esplosivi di risulta 25

Matrimoni. — Vedi: « Forze americane » e « Guardia di finanza ».

Militari disertori. — Vedi: « Forze armate: Militari lesti ».

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Automobilismo: servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato »; « Bilancio dello Stato »; « Caccia »; « Consorzi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13. Cessazione delle Commissioni anche per gli affari del personale istituite transitoriamente presso i Ministeri e ripristino degli organi normali per l'amministrazione e la disciplina del personale 3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427. Soppressione del ruolo per gli affari albanesi istituito presso il Ministero degli affari esteri 3

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Decreto Luogotenenziale 1° dicembre 1944, n. 413. Ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti Ministeri 3

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 57. Norme per il funzionamento del Ministero dell'Italia occupata 29

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA. — Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 322: trasferimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica 3

MINISTERO DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 33. Devoluzione al Ministero del tesoro delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di aziende industriali e commerciali esistenti nei Regni e compartimenti a persone di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi 5

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 36. Disposizioni concernenti il personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29

2699

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

SOTTOSEGRETARIATI DI STATO. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407: Modificazione della denominazione del Sottosegretariato di Stato della stampa e informazioni in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo » 15

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 gennaio 1945: Istituzione presso il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo di una Commissione nazionale consultiva per la stampa 15

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato 3

Nomina dell'on. avvocato Luigi Gasparotto a Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica 3

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone 3

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento) 3

Decreto Ministeriale 1 gennaio 1945: Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro 3

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento 3

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) 3

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Macerata 3

Mostre. — Vedi: « Esposizioni, fiere ».

Naviglio. — Vedi: « Marina militare ».

Notai. — Vedi: « Notariato ».

Notariato.

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili 6-9-13-23

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428: Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili 10

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Decreto Ministeriale 15 ottobre 1944: Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Livorno (Corte d'appello di Firenze) 10

Ordini religiosi. — Vedi: « Associazioni religiose ».

Orzo. — Vedi: « Grano ».

Passività cambiarie. — Vedi: « Vaglia cambiari e cambiali ».

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 464: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Badesi del comune di Aggius (Sassari) 22

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 465: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Cerato (Bari) 22

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 467: Riconoscimento, agli effetti civili, della regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli) 9

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 469: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nella chiesa di San Nicola, in frazione Carbonara del comune di Bari 9

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 471: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria « Regina Pacis », in frazione Fiuggi Fonte del comune di Fiuggi (Frosinone) 12

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 472: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce) 12

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 473: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Campobasso) 12

Pastificazioni. — Vedi: « Prezzi ».

Pellicole. — Vedi: « Enti nazionali ».

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35: Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche in territorio occupato [illegible] 1944. 16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927001

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Provvidenze a favore di Ministri e Sottosegretari di Stato . . .
Nomina dell'on. avvocato Luigi Gasparotto a Ministro Segretario di Stato per la Marina . . .

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944. Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Crotone . . .
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento) . . .
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro . . .
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento . . .
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945. Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna) . . .
Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale del Monte di credito su pegno di Macerata . . .

Mostre. — Vedi: « Esposizioni, fiere ».

Naviglio. — Vedi: « Marina militare ».

Notai. — Vedi: « Notariato ».

Notariato.

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . 6-9-11-27
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 428: Aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili . . . 10
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 422: Modificazioni all'ordinamento del notariato . . . 13
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale del notariato . . . 21-25-26
Cessazione di notaro dall'esercizio . . .

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olii vegetali.

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945: Disposizioni relative agli esoneri e agli evinceli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto . . .
Decreto Ministeriale 7 dicembre 1944. Prezzi degli olii commestibili per la campagna 1944-45 . . .
Decreto Ministeriale 7 dicembre 1944. Prezzi degli olii al solturo per la campagna 1944-45 . . .

Passività cambiarie. — Vedi: « Vaglia, cambiari e cambiali ».

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 364: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in frazione Badesi del comune di Aglius (Sassari) . . .
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 466: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco nella chiesa del Divino Amore, in Cerasola (Bari) . . .
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 367: Riconoscimento, agli effetti civili, della regolarizzazione della situazione patrimoniale del Beneficio parrocchiale dell'Addolorata, in San Giorgio a Cremano (Napoli) . . .
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 468: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nella chiesa di San Nicola, in frazione Carbonara del comune di Bari . . .
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 471: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria Regina Pacis, in frazione Fraggi Ponte del comune di Fraggi (Frosinone) . . .
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 472: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina, nel comune di Galatina (Lecce) . . .
Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 473: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Prata Inferiore del comune di Prata Sannita (Caserta) . . .

Pastificazioni. — Vedi: « Prezzi ».

Pellicole. — Vedi: « Enti nazionali ».

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35: Norme per la concessione di un assegno alimentare alle famiglie dei pubblici impiegati in servizio nelle sedi periferiche di territorio occupato dal nemico o trasferiti coattivamente al seguito del sedicente governo della repubblica sociale . . .

Periti giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 366: Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria . . .

Pesca.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1945: Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e riforniti per la pesca . . . 18
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1945: Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise, con sede in Ancona . . . 25

270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2702

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della pagina

Pesche di beneficenza. — Vedi: « Lotterie, lotte e tombole ».

Poliuio provinciale di Roma.

Decreto Ministeriale 20 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Poliuio provinciale di Roma e nomina del commissario straordinario 11

Porti ed enti portuali.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia 11

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala 12

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche « Bilancio dello Stato ».

Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 425: Disposizioni relative alle attribuzioni dei fattorini telegrafici 12

Decreto Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 432: Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1194, relativo alla Commissione per la direttiva e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali-telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali 12

Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1944: Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche 12

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1944: Emissione di nuovi francobolli postali 13

Precedenze a Corte.

Decreto Luogotenenziale 17 dicembre 1944, n. 416: Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna 13

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Ministeri ».

Previdenza. — Vedi: « Enti nazionali ».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Comunicato del Comitato interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1) 13

Riassunto del provvedimento « Prezzi n. 6 » del 6 febbraio 1945, riguardante i prezzi del carbone estero, dei sottoprodotti della distillazione del carbone e del prezzo del gas a Roma 13

Prodotti industriali.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Modificazioni al decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, concernente il blocco di prodotti industriali 15

Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16: Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche 15

Radioaudizioni. — Vedi anche: « Enti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458: Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari 16

Reddito agrario e dominicale. — Vedi: « Catasto ».

Reduci di guerra. — Vedi: « Cooperative ».

Requisizioni.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1945: Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni 17

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: Iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dell'avvocato Sciascalla Leone Adolfo 19

Ricevitori postali e telegrafici. — Vedi: « Istituti ».

Ricevitorie postali e telegrafiche. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Ricompense al valor militare.

Ricompense al valor militare 19-20-21-22

Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 35: Delega al comandante del gruppo di combattimento « Friuli » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » 20

Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 36: Delega al comandante del gruppo di combattimento « Legnano » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » 20

Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 37: Delega al comandante del gruppo di combattimento « Cremona » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » 20

Porti ed enti portuali.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia 1

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1944: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Marsala 1

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche sotto: Bollettario dello Stato.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 357: Disposizioni relative alle retribuzioni dei fattorini telegrafici 1

Decreto luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 282: Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 27 giugno 1941, n. 1198, relativo alla Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle centralità, gli uffici postali-telegrafici distrutti o disperse in conseguenza della guerra e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali 1

Decreto luogotenenziale 21 dicembre 1944: Sostituzione del presidente della Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche 1

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1944: Emissione di nuovi francobolli postali 1

Precedenze a Corte.

Decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 386: Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna . . . 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Vedi: «Ministeri».

Previdenza. — Vedi: «Enti previdenziali».

Prezzi. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Comunicato del Comitato Interministeriale dei prezzi (Circolare n. 1) 1

Riassunto del provvedimento «Prezzi n. 6» del 6 febbraio 1945, riguardante i prezzi del carbone estero, dei sottoprodotti della distillazione del carbone e del prezzo del gas a Roma 1

Comunicato prezzi n. 1 in data 26 febbraio 1945 sui dati di macinazione, di pastificazione e di resa e sui prezzi dei prodotti ricavati 1

Procuratori. — Vedi: «Avvocati e procuratori».

Prodotti agricoli.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1945: Disposizioni concernenti la revisione ed approvazione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli 1

Prodotti chimici.

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1944: Prezzi di vendita dei prodotti chimici dello Stato 1

Avviso di rettifica 1

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16: Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche 1

Radioaudizioni. — Vedi anche: «Enti».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458: Norme per il servizio delle radioaudizioni circolari 1

Reddito agrario e dominicale. — Vedi: «Catasto».

Reduci di guerra. — Vedi: «Cooperative».

Requisizioni.

Decreto Ministeriale 3 gennaio 1945: Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni 1

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: Reiterazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti dell'avvocato Sinigallia Leone Adolfo 1

Ricevitori postali e telegrafici. — Vedi: «Istituti».

Ricevitorie postali e telegrafiche. — Vedi: «Poste, telegrafi e telefoni».

Ricompense al valor militare.

Ricompense al valor militare . . . . . 1920 e 21-3

Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 35: Delega al comandante del gruppo di combattimento «Friuli» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . 1

Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 36: Delega al comandante del gruppo di combattimento «Legnano» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . 1

Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 37: Delega al comandante del gruppo di combattimento «Cremona» della facoltà di conferire ricompense al valor militare «sul campo» . . . 1

Risone. — Vedi: «Grano».

Sanità pubblica.

Decreto Luogotenenziale 17 dicembre 1944: Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone 1

Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Rieti 1

Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Roma 1

Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1945: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Viterbo 1

27 0 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della raccolta

Saponi.

Commissario ripartitore i gravi del sapone . . . 16

Sardegna.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 457: Provvedimenti regionali per la Sardegna . . 8

Scuole elementari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 451: Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari 31

Segretari comunali. — Vedi: « Esami ».

Sicilia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416: Provvedimenti regionali per la Sicilia . . 6

Sinistrati. — Vedi: « Ritegno dello Stato » e « Guerra ».

Società. — Vedi anche: « Assicurazioni private », « Cooperative » e « Imprese private ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7: Disposizioni circa il funzionamento delle società e bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico 11

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario 13

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1945: Sospensione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) . . 19

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21: Proroga del R. decreto-legge 13 dicembre 1942, n. 25/B, concernente facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società 22

Sottufficiali. — Vedi: « Marina militare ».

Stato. — Vedi: « Case mobili di pertinenza dello Stato ».

Strade militari. — Vedi: « Ritegno dello Stato ».

Numero della raccolta

Tasse. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Tombole. — Vedi: « Lotterie, lotterie e tombole ».

Trasporti di cose su strade. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Tribunali militari. — Vedi: « Giustizia militare ».

Turismo. — Vedi: « Enti ».

Uffici di conciliazione.

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 81: Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Gorizia e Carpella 30

Uffici giudiziari. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Uffici postali e telegrafici. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Ufficiali. — Vedi: « Aeronautica militare » e « Marina militare ».

Ufficiali giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8: Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati 14

Università.

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 291: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione 17

Decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 453: Riconoscimento del diritto di iscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia accademia navale del corso 1938-39 in possesso di determinati requisiti 32

Vaglia cambiari e cambiali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8: Graduale pagamento di passività cambiarie . . 15

Decreto Ministeriale 6 febbraio 1945: Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relativo al graduale pagamento

2704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 451: Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari . . . .

Segretari comunali. — Vedi: « Esami ».

Sicilia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416: Provvedimenti regionali per la Sicilia . . . .

Sinistrati. — Vedi: « Bilancio dello Stato » e « Guerra ».

Società. — Vedi anche: « Assicurazioni private » « Cooperative » e « Imprese private ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7: Disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . . . . .

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e nomina del commissario . . . . .

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1945: Sostituzione dell'esecuzione del decreto Presidenziale in data 27 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21: Proroga del R. decreto-legge 13 dicembre 1944, n. 356, concernente facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società . . . .

Sottufficiali. — Vedi: « Marina militare ».

Stato. — Vedi: « Cose mobili di pertinenza dello Stato ».

Strade militari. — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

Suore. — Vedi: « Associazioni religiose ».

Titoli di credito. — Vedi: « Vaglia cambiari e cambiali ».

Tabacco.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404: Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1938, n. 2435, e alla legge 22 maggio 1939, n. 756, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni di coltivazione di tabacco . . . .

Tariffe di reddito agrario. — Vedi: « Catasto, ecc. ».

Tribunali.

21 **Uffici di conciliazione.**

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 45: Soppressione dei distinti uffici di conciliazione di Gaeta e Carapelle . . . .

Uffici giudiziari. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Uffici postali e telegrafici. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Ufficiali. — Vedi: « Amministrazione militare ».

Ufficiali giudiziari.

13 Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 5: Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi addetti . . . .

Università.

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 402: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 402: Riconoscimento del diritto di iscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia accademia navale del corso 1938-39 in possesso dei determinati requisiti . . . .

Vaglia cambiari e cambiali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8: Graduale pagamento di passività cambiarie . . . .

Decreto Ministeriale 6 febbraio 1945: Determinazione delle industrie alle quali sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, relativo al graduale pagamento delle passività cambiarie . . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 17: Norme per il pagamento dei titoli di credito assoggettati a procedura di ammortamento e di quelli emessi con la clausola « non trasferibile » . . . .

Valori bollati.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945: Utilizzazione in tutto il territorio nazionale della speciale carta bollata creata per l'uso nelle Isole Ionie e portante la dicitura « Isole Ionie » . . . . .

Vedove di guerra. — Vedi: « Istruzione ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 270 51

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 e di quelli del 1945 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale »
dal 1° gennaio al 28 febbraio 1945

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		412	5	430	11	448	20	466	23	7	13	25	22
		413	5	431	12	449	20	467	24	8	15	26	21
396	1	414	6	432	13	450	19	468	24	9	16	27	23
397	1	415	6	433	14	451	21	469	24	10	17	28	25
398	1	416	6	434	14	452	20	470	25	11	17	29	25
399	2	417	6	435	15	453	21	471	25	12	17	30	25
400	2	418	7	436	16	454	21	472	25	13	17	31	25
401	3	419	7	437	16	455	21	473	25	14	17	32	25
402	3	420	8	438	16	456	21	474	25	15	17	33	25
403	4	421	8	439	16	457	18			16	18	34	25
404	4	422	8	440	17	458	22	**Raccolta 1945**		17	19	35	25
405	4	423	8	441	17	459	22			18	20	36	25
406	4	424	8	442	17	460	22	1	4	19	21	37	25
407	4	425	9	443	17	461	22	2	4	20	21		
408	5	426	9	444	17	462	22	3	4	21	22		
409	5	427	9	445	17	463	21	4	5	22	23		
410	5	428	10	446	18	464	21	5	6	23	23		
411	5	429	11	447	20	465	21	6	11	24	23		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927013

PUBBLICAZIONI DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEL 2° SEMESTRE 1944 E NEL MESE DI GENNAIO 1945

Numero di serie	TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE	
2187/A	Diritti erariali sui pubblici spettacoli - Disposizioni aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della R. Guardia di finanza) - Fasc. I - Aggiunte e varianti (1943). (Pagg. 210, formato 15 × 23, gr. 100)	L. 10
2300	Imposta di fabbricazione sui fiammiferi e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, degli apparecchi d'accensione e pietrine focaie, del chinino di Stato - Disposizioni tributarie aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della R. Guardia di finanza) (1943). (Pagg. VIII-388, rilegato alla giapponese, formato 15 × 23, gr. 630)	» 50
2343/R	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 - II Ristampa (1945). (Pagg. 686 e copertina, formato 15 × 21,5, gr. 770)	» 150
2344	Sanzioni contro il fascismo (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) (1944). (Pagg. 20 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 30)	» 5
2345	Amnistia, indulto e condono (1944). (Pagg. 24 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 35)	» 5
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944). (Pagg. 96 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 145)	» 40
2347	Norme integrative e di attuazione del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944). (Pagg. 12 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 25)	» 7
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 gli-obre 1944, n. 279) - Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 15)	» 6
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 15)	» 6
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (1944). (Pagg. 20 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 30)	» 10
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 20)	» 6
2352	Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (1944). (Pagg. 12 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 20)	» 3
	imposte dirette - Istruzioni e relazione ministeriale (1945)	» 30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

PUBBLICAZIONI DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEL 2° SEMESTRE 1944 E NEL MESE DI GENNAIO 1945

Numero di serie	TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE	
2187/A	Diritti erariali sui pubblici spettacoli - Disposizioni aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della R. Guardia di finanza) - Fasc. I - Aggiunte e varianti (1943). (Pagg. 210, formato 15 × 23, gr. 100)	L. 10
2300	Imposta di fabbricazione sui fiammiferi e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, degli apparecchi d'accensione e pietrini focale, del chinino di Stato - Disposizioni tributarie aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della R. Guardia di finanza) (1943). (Pagg. VIII-389, rilegato alla giapponese, formato 15 × 23, gr. 630)	50
2343/R	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 - II Ristampa (1945). (Pagg. 696 e copertina, formato 15 × 21,5, gr. 700)	150
2344	Sanzioni contro il fascismo (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) (1944). (Pagg. 20 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 30)	5
2345	Amnistia, indulto e condono (1944). (Pagg. 24 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 35)	5
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944). (Pagg. 96 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 145)	40
2347	Norme integrative e di attuazione del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944). (Pagg. 12 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 25)	7
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 279) - Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 15)	6
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 15)	6
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (1944). (Pagg. 20 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 30)	10
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 20)	6
2352	Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (1944). (Pagg. 12 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 20)	8
	Imposte dirette - Istruzioni e relazione ministeriale (1945).	30

2708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	degli apparecchi [illegible] tributarie aggiornate e coordinate (ad uso dei Reparti della R. Guardia di finanza) (1943). (Pagg. VIII-389, rilegato alla giapponese, formato 15 × 23, gr. 630)	50
2343/R	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 - II Ristampa (1945). (Pagg. 696 e copertina, formato 15 × 21,5, gr. 720)	150
2344	Sanzioni contro il fascismo (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) (1944). (Pagg. 20 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 30)	8
2345	Amnistia, indulto e condono (1944). (Pagg. 24 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 35)	8
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944) (Pagg. 96 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 145)	30
2347	Norme integrative e di attuazione del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944). (Pagg. 12 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 25)	7
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 279) - Accertamento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 15)	6
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 15)	6
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (1944). (Pagg. 20 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 30)	10
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (1944). (Pagg. 8 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 20)	6
2352	Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (1944). (Pagg. 12 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 20)	8
2353	Disposizioni in materia di imposte dirette - Istruzioni e relazione ministeriale (1945). (Pagg. 142 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 150)	30
2354	Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette - Istruzioni (1945). (Pagg. 48 e copertina, formato 14,5 × 20,5, gr. 50)	15
2863-bis	Prontuario rateazione mensile netta arrotondata delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 16 agosto 1944 (1944). (Pagg. 56 e copertina, formato 21 × 29, gr. 130)	35

N.B. — I prezzi segnati nel presente listino sono quelli impressi sulla copertina delle pubblicazioni. Ad essi è necessario aggiungere le spese di spedizione in ragione di L. 20 per ogni pacco di peso non superiore al chilogramma. Il tutto dovrà essere versato anticipatamente sul c/c postale 1/2640.

27091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

marginal notes are inserted for convenience only and
& The
expected that each
any damage within

(a)
Air Force
Finance

(b)
Finance
Transportation

(c)
Education

(d)
Transportation
Communication

(e)
Civil Affairs

(f)
Public Works
Maintenance

(g)
Education
Finance

present [illegible] service of these officers who [illegible] without the required authorization in enemy occupied territory.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.226 of 20 March 1945.
Increasing the supplementary remuneration of employees of the State Railroads.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. [illegible] of 2 April 1945.
Permitting certain candidates for admission to [illegible] maturity examinations, in advance of the required time limits, in institutions for classical, scientific, commercial, technical education, nautical and teachers' schools as well as establishing rules for rejected candidates.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.228 of 5 April 1945.
Increasing the annual tariffs paid to undertakings operating public automobile services for the transportation of postal matters.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.[illegible] of 26 April 1945.
Supplementary procedural rules concerning the legislative provisions now in force relating to the supervisory administration of private undertakings.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General. No. 230 of 1 May 1945. 5066
Authorizing an extraordinary expenditure of L.800,000,000 for urgent works of systematization and repair of roads of military interest.

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.231 of 2 May 1945.
Financing of the National Research Council.

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.232 of 3 May 1945.
Temporary provisions for the assignment and substitution of employees for the performance of duties of a higher grade and for competitive examinations for the post of "uditore".

5990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

2712

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 231 of 1 May 1945.
Provisions relating to promotions to the post of Councillor at the Court of Appeal and Court of Cassation.

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 231 of 1 May 1945.
Penal provisions of an extraordinary character.

(5) Public Safety

(k) Decree of the Lieutenant General No. 235 of 22 March 1945.
Provisions relating to payment of pensions to retired persons who previously employed by the State Administrations and subsequently transferred to the autonomous administration of territorial archives.

(k) Finance

(l) Decree of the Lieutenant General No. 236 of 22 April 1945.
Amending Article 6 of R.Decree No. 475 of 11 April 1935, containing rules relating to State Librarian and to the "Regia soprintendenza bibliografica".

(l) Education

(m) Decree of the Lieutenant General of 5 April 1945.
Dissolving the Commission for the Stock-Exchange of Rome and appointing an Extraordinary Commissioner.

(m) Finance

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 May 1945.
Appointing a Commissioner for the "Societa' Mutua assicuratrice Lodi cooperativa" (Mutual Insurance Company for Co-operative Dairies) with seat in Milan.

(n) Finance

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 11 May 1945.
Appointing a Commissioner for the "Consorzio Industriale Canapiero" Company, with seat in Milan.

(o) Industry

(p) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Viterbo.

(p) Agriculture

(q) Ministerial Decree of 29 April 1945.
Placing the Rome branch of the Italian Limited Company "Pirelli" with seat in Milan, under receiv-

(q) Finance

(Records Control)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

2713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945031

3

...regarding libraries and ... April 1945, containing rules relating to State libraries and to the "Regio Soprintendenza Bibliografiche".

(m) Finance — (m) Decree of the Lieutenant General of 3 April 1945. Dissolving the Deputation for the Stock-Exchange of Rome and appointing an Extraordinary Commissioner.

(n) Finance — (n) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 May 1945. Appointing a Commissioner for the "Societa' Mutua assicurazioni anti cooperativi" (Mutual Insurance Company for Co-operative Bodies) with seat in Milan.

(o) Industry — (o) Decree of the President of the Council of Ministers of 14 May 1945. Appointing a Commissioner for the "Consorzio Industriale cooperativi" Company, with seat in Milan.

(p) Agriculture — (p) Ministerial Decree of 28 April 1945. Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Viterbo.

(q) Finance (Property Control) — (q) Ministerial Decree of 28 April 1945. Dissolving the Rome branch of the Italian limited Company "Rosenthal", with seat in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 7 May 1945. Authorizing the Teramo Province Savings Bank to open a branch at Bellante (Teramo).

(s) Agriculture — (s) Ministerial Decree of 12 May 1945. Substituting the Commissioner for the Agrarian Provincial Consortium of Benevento.

(t) Agriculture — (t) Ministerial Decree of 12 May 1945. Ratifying the appointment of the Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Massa.

(u) Finance — (u) Ministerial Decree of 18 May 1945. Reinstatement of Dott. Goldschmidt Guido on the rolls for public accountants.

2714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9D

(v) Finance

(v) Ministerial Decree of 18 May 1945.
Reinstatement of Dott. Spiazzichino Giulio on the rolin for public accountants.

(w) Finance

(w) Ministerial Decree of 17 May 1945.
Authorizing the "Riunione Adriatica di Sicurta'" Company limited to increase certain life insurance tariffs, now in force.

(x) Food Industry Conserves

(x) Decree of the High Commissioner for Alimentation of 11 May 1945.
Abrogating certain provisions relating to matters dealing with production and sale of preserved products.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be WITHDRAWN from present or future implementation in (a) southern and (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 6 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible],

W. H. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (certificati, titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 562

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione. Pag. 562

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 563

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze a magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore . . . . . Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione . . . . . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario . Pag. 569

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.

Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche . . Pag. 570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia . . . . . { A'h anno . . . . L. 400 — semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzo vedi

All'Estero . . . . . { » annuale . . . . » 800 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 762

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 225.
Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione. Pag. 762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.
Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.
Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti . . . . . Pag. 763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228
Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici . . . . . Pag. 764

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 229.
Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private . . . . . Pag. 764

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 230.
Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . . . . . Pag. 765

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.
Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.
Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore . . . . . Pag. 767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 233.
Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione . . . . . Pag. 768

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.
Disposizioni penali di carattere straordinario . Pag. 769

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.
Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 770

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.
Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1933, n. 555, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche . . Pag. 770

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.
Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario . Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.
Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano . . Pag. 771

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.
Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo Pag. 771

5064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal », con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo) Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro. Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio Pag. 773

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore Pag. 773

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945
Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati Pag. 774

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 774
Media dei titoli Pag. 775
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Teramo) Pag. 775
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giovinazzo Ionica Pag. 775

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica Pag. 775
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti Pag. 776

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 775

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 11 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1943 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE [illegible]
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro. Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio . . . Pag. 773

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore Pag. 773

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945
Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati . . . Pag. 774

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 774
Media dei titoli . . . Pag. 775
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Teramo) . . . Pag. 775
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giovoga Ionica . . . Pag. 775

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica . . . Pag. 775
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti . . . Pag. 775

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . Pag. 775

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 776

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Pedro de Moraes Barros, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile.

Roma, il 21 maggio 1945

(749)

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano 8 settembre 1943 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza.

Art. 3.

Qualora gli ufficiali, di cui all'art. 1, decedano prima della scadenza del termine previsto dal precedente art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27181

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — PESENTI — SOLERI — CASATI — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 58. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1937, n. 1619;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di navigazione e i compensi per alloggi, di cui rispettivamente agli articoli 30 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono raddoppiati.

Art. 2.

La misura oraria del soprassoldo di lavoro per servizio notturno, il premio per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni e del personale addetto ai servizi di traghetto nonchè il premio di percorrenza a persone e di macchina adibito alla conduzione delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte, di cui rispettivamente alla tabella annessa all'art. 41 ed agli articoli 42, 44, 50, 80 e 81 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono aumentati del 50 per cento.

Art. 3.

Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per i territori che a tale data siano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 56. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 1 maggio 1925, n. 653;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1937, n. 2187;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927169

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1937, n. 1619;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di natalità e i compensi per alloggi, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono raddoppiati.

Art. 2.

La misura oraria del soprassoldo di lavoro per servizio notturno, il premio per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni e del personale addetto ai servizi di traghetto nonchè il premio di percorrenza al personale di macchina addetto alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte, di cui rispettivamente alla tabella annessa all'art. 41 ed agli articoli 42, 44, 50, 80 e 81 delle anzidette disposizioni sulle competenze accessorie sono aumentati del 150 per cento.

Art. 3.

La rubrica dell'art. 57 delle disposizioni medesime è così modificata: « Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni o incaricati di servizi speciali ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Al personale di scorta ai treni che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un apposito compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal capo servizio e.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 53. — TESSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1937, n. 2187;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli alunni dei licei classici, dei licei scientifici, degli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e degli istituti magistrali che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto punti in ciascuna materia, possono sostenere nelle sessioni dello stesso anno il corrispondente esame di maturità o di abilitazione. Nella sessione autunnale possono sostenere il medesimo esame i candidati che nella prima sessione degli esami di idoneità all'ultima classe abbiano riportato la votazione finale indicata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2720

Il beneficio di sostenere con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto l'esame di maturità o di abilitazione è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare e nel seguente, purchè, se alunni di scuola governativa, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguita la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

Non sono concesse negli istituti d'istruzione media altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto, all'infuori di quelle indicate nei due precedenti comma.

Art. 2.

I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

Art. 3.

Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. — ERRERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228.

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo l'obbligo delle imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a concessione definitiva o provvisoria di eseguire il trasporto degli effetti postali a sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, i canoni stabiliti dall'art. 16 di tale legge sono modificati come segue:

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare a linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 900.

Art. 2.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà, di intesa con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, di procedere a nuove revisioni dei canoni di cui al precedente articolo, nei sensi sia della maggiorazione sia della riduzione, al fine di adeguarli alle eventuali variazioni avvenire delle condizioni generali del mercato.

In nessun caso però i canoni potranno essere ridotti a misura inferiore a quella prevista dal citato art. 16 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASSANDRO — SCOCCIMARRO — SOLARI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. — ERRERA

27211
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

Art. 3.

Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SCOCA

Visto, il guardasigilli: TOMASI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 34. — FRANCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238.

Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

come segue:

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare a linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 900.

Art. 2.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà, di intesa con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, di procedere a nuove revisioni dei canoni di cui al precedente articolo, nei sensi sia della maggiorazione sia della riduzione, al fine di adeguarli alle eventuali variazioni avvenute delle condizioni generali del mercato.

In nessun caso però i canoni potranno essere ridotti a misura inferiore a quella prevista dal citato art. 16 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — GUGLIELMO — SCOCA

Visto, il guardasigilli: TOMASI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 36. — FRANCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 229.

Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, concernente la gestione commissariale di imprese editoriali e di agenzie di informazioni e di distribuzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente la gestione commissariale di aziende e di istituti di credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429, sulla nomina di commissari e di sindacatori ad imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, ed a società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o di garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle gestioni commissariali di imprese private, disposte ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 6 settembre 1944, n. 207, 12 settembre 1944, n. 222, e 19 ottobre 1944, n. 429.

Art. 2.

I commissari delle società per azioni e in accomandita per azioni e a responsabilità limitata devono redigere nelle epoche prescritte ed anche al termine della gestione il bilancio di esercizio. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2429 del Codice civile.

Il bilancio deve essere comunicato dal commissario al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi.

Il collegio sindacale, nei 45 giorni successivi al ricevimento del bilancio redige la sua relazione su bilancio stesso.

Il bilancio con le relazioni del commissario e del sindaci deve restare depositato nella sede della società nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, a disposizione dei soci, che hanno diritto di prenderne visione ed entro il termine suddetto deve esser fatto, a cura del commissario, comunicato all'autorità che esercita la vigilanza e depositato presso il tribunale del luogo ove

Art. 4.

Presso le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulle gestioni commissariali può essere istituita, con decreto del capo dell'amministrazione, una commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, rispettivamente della medesima amministrazione e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e di due rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310.

La commissione ha il compito:

1) di assistere l'amministrazione nella vigilanza sulle gestioni commissariali;

2) di fare proposte per la eventuale sottoposizione a gestione commissariale o a sindacato di imprese private per le quali ricorrano le condizioni prescritte, nonchè per la cessazione della gestione commissariale o per la sostituzione del commissario.

Quando si tratti di imprese assoggettate o da assoggettare a gestione commissariale in base al n. 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429, partecipa alla commissione anche un rappresentante dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi previsti dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429, per i quali è prescritto il concerto tra Ministri per la nomina del commissario, i due funzionari chiamati a far parte della commissione prevista dal primo comma del presente articolo sono scelti tra gli appartenenti alle amministrazioni dipendenti dai Ministri medesimi. Il provvedimento di costituzione della commissione è adottato con decreto di concerto tra i Ministri predetti.

Art. 5.

Quando la natura dell'attività esercitata dalle imprese lo consigli, il commissario può farsi assistere da una Commissione consultiva di azienda, composta da rappresentanti del personale dipendente, designati rispettivamente dai tecnici, dagli impiegati e dagli operai.

La Commissione consultiva si riunisce su invito del commissario e su richiesta di almeno due dei suoi componenti per pronunciarsi su problemi tecnici e amministrativi concernenti la gestione delle imprese.

Della Commissione consultiva debbono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti dei soci quando si tratti di società o dei proprietari quando si tratta di imprese individuali, salvo che nessuno di questi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

bato 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle gestioni commissariali di imprese private, disposte ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 6 settembre 1944, n. 267, 12 settembre 1944, n. 288, e 19 ottobre 1944, n. 329.

Art. 2.

I commissari delle società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata devono redigere nelle epoche prescritte ed anche al termine della gestione il bilancio di esercizio. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2429 del Codice civile.

Il bilancio deve essere comunicato dal commissario al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi.

Il collegio sindacale, nei 15 giorni successivi al ricevimento del bilancio redige la sua relazione sul bilancio stesso.

Il bilancio con le relazioni del commissario e del sindaci deve restare depositato nella sede della società nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, a disposizione dei soci, che hanno diritto di prenderne visione ed entro il termine stabilito deve essere, a cura del commissario, comunicato all'autorità che esercita la vigilanza e depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell'impresa.

Art. 3.

Per le imprese individuali e per le società diverse da quelle indicate nell'articolo precedente il commissario deve ogni anno ed anche al termine della gestione redigere l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del Codice civile.

L'inventario, con gli allegati, deve restare per quindici giorni depositato nella sede della impresa o della società a disposizione dei titolari dell'impresa e dei soci, che hanno diritto di prenderne visione, e deve essere comunicato all'autorità che esercita la vigilanza sulle gestioni commissariali.

2) di fare proposte per la eventuale sottoposizione a gestione commissariale o a sindacato di imprese private per le quali ricorrano le condizioni prescritte, nonchè per la cessazione della gestione commissariale o per la sostituzione del commissario.

Quando si tratti di imprese assoggettate o da assoggettare a gestione commissariale in base al n. 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329, partecipa alla commissione anche un rappresentante dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi previsti dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329, per i quali è prescritto il concerto tra Ministri per la nomina del commissario, i due funzionari chiamati a far parte della commissione prevista dal primo comma del presente articolo sono scelti tra gli appartenenti alle amministrazioni dipendenti dai Ministri medesimi. Il provvedimento di costituzione della commissione è adottato con decreto di concerto tra i Ministri predetti.

Art. 5.

Quando la natura dell'attività esercitata dalle imprese lo consigli, il commissario può farsi assistere da una Commissione consultiva di azienda, composta di rappresentanti del personale dipendente, designati rispettivamente dai tecnici, dagli impiegati e dagli operai.

La Commissione consultiva si riunisce su invito del commissario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti per pronunciarsi su problemi tecnici e amministrativi concernenti la gestione delle imprese.

Della Commissione consultiva debbono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti dei soci quando si tratti di società o dei proprietari quando si tratta di imprese individuali, salvo che ostino di questi ragioni di fatto repellibili. Non sono ammessi i rappresentanti delle persone escluse dall'Amministrazione dell'impresa per il motivo previsto dall'art. 1, n. 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329.

Art. 6.

La distribuzione di utili deve essere approvata dall'assemblea dei soci se ed in quanto delle società previste nell'art. 2, si applicano le disposizioni degli articoli 2430, 2431 e 2432 del Codice civile.

Per le imprese indicate nell'art. 3 nessuna distribuzione di utili può essere effettuata se esse sono state sottoposte a gestione commissariale in base al n. 3 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ot-

2724

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tobre 1944, n. 420. Identica norma vale per le società indicate nel comma precedente nei riguardi degli utili spettanti agli amministratori ai sensi dell'art. 2331 del Codice civile.

Art. 7.

Il commissario governativo può assegnare al titolari delle imprese individuali o ai soci delle società in nome collettivo o ai soci accomandatari delle società in accomandita un'indennità mensile a titolo alimentare. Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, la indennità può essere corrisposta ai familiari.

Art. 8.

La nomina dei sindaci fatta dal Ministro designato per la vigilanza, in sostituzione di quelli già esistenti all'inizio della gestione commissariale, non può durare oltre il termine assegnato alla gestione stessa.

Art. 9.

Al termine della gestione il commissario governativo deve curare la redazione di un verbale di riconsegna da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nei comma 1° e 2° dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 10.

Il commissario può avvalersi dell'opera di tutti od alcuni dei titolari delle imprese o dei precedenti amministratori.

Il titolare dell'impresa o l'amministratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la sua opera, è punito con la multa fino a lire cinquantamila. Se dal rifiuto della prestazione di opera è derivato pregiudizio alla gestione dell'azienda la pena è della reclusione fino a due anni.

Art. 11.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i titolari o gli amministratori e i dipendenti di imprese sottoposte a sindacato che rifiutano di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, ovvero rifiutano di dar visione dei libri, degli atti o della corrispondenza delle imprese od in altro modo turbano l'opera del sindacatore, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila; se danno informazioni mendaci sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 12.

I commissari delle imprese previste nel comma precedente, nominati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, estendono i loro poteri a tutta l'attività delle imprese stesse, anche se essa si svolge fuori del comune di Roma.

La gestione dei commissari previsti nel comma precedente può, alla scadenza del termine assegnato col provvedimento di nomina, essere prorogata se ricorrano le condizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 13.

Contro le determinazioni del commissario relative alla gestione dell'impresa gli interessati possono produrre reclamo all'autorità governativa che esercita la vigilanza.

Art. 14.

Per le imprese previste dalle disposizioni indicate nell'art. 1 del presente decreto, la facoltà di nominare il commissario può essere esercitata anche quando la sede principale dell'impresa non si trovi in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Il commissario in tal caso provvede alla gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovano in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli è tenuto agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — RUINI — CERABONA — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 47. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. 239.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La nomina dei sindaci fatta dal Ministro designato per la vigilanza, in sostituzione di quelli già esistenti all'inizio della gestione commissariale, non può durare oltre il termine assegnato alla gestione stessa.

Art. 9.

Al termine della gestione il commissario governativo deve curare la redazione di un verbale di riconsegna da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nei comma 1° e 2° dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329.

Art. 10.

Il commissario può avvalersi dell'opera di tutti od alcuni dei titolari delle imprese o dei precedenti amministratori.

Il titolare dell'impresa o l'amministratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la sua opera, è punito con la multa fino a lire cinquantamila. Se dal rifiuto della prestazione di opera è derivato pregiudizio alla gestione dell'azienda la pena è della reclusione fino a due anni.

Art. 11.

Salvochè il fatto costituisca reato più grave, i titolari e gli amministratori e i dipendenti di imprese sottoposte a sindacato che rifiutano di fornire ai sindacatori informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, ovvero rifiutano di dar visione dei libri, degli atti o della corrispondenza delle imprese od in altro modo intralciano l'opera di sindacatore sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila; se danno informazioni mendaci sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a lire ventimila.

Art. 12.

Ai sindacatori si applicano le disposizioni degli artt. 2622, 2628, 2630, 2631 e 2632 del Codice civile.

Art. 13.

I compensi ai commissari ed ai sindacatori sono fissati dall'autorità che esercita la vigilanza, tenendo conto della situazione finanziaria dell'ente.

Art. 14.

Quando l'interesse dell'ente a gestione commissariale o a sindacato svolga la sua attività presso enti pubblici o in appalti di opere pubbliche, la vigilanza sui commissari e sui sindacatori è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

alla gestione dell'impresa gli interessati possono proporre reclamo all'autorità governativa che esercita la vigilanza.

Art. 16.

Per le imprese previste dalle disposizioni indicate nell'art. 1 del presente decreto, la facoltà di nominare il commissario può essere esercitata anche quando la sede principale dell'impresa non si trovi in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Il commissario in tal caso provvede alla gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovano in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli è tenuto agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TOGNI — PESENTI — SORAN — RUINI — CHIARAMELLO — GROSOLI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 47. — BASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1945, n. 230.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 800.000 per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

I lavori che, a richiesta dei comandi militari competenti, rivestono carattere di urgenza e di riservatezza, possono essere eseguiti secondo le norme dell'art. 50 lettera a) del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 8, *foglio* n. 62 — PASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 18, lettera a) del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la costituzione del patrimonio del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'esercizio finanziario 1944-45, la maggiore spesa di L. 50.000.000 da devolvere a favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche, in aggiunta al contributo ordinario iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 8, *foglio* n. 57. — PASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di concorso, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad esercitare temporaneamente le funzioni del grado superiore nelle Corti di appello, nei Tribunali, nelle Procure generali presso le Corti di appello e nelle Procure presso i Tribunali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nella parte di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — RUINI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 62. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 18, lettera a) del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per occorrenze straordinarie, dipendenti dall'attuazione dei nuovi compiti affidati al Consiglio nazionale delle ricerche nel campo delle ricerche scientifiche e

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSI — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 57. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di esame, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad esercitare temporaneamente le funzioni del grado superiore nelle Corti di appello, nei Tribunali, nelle Procure generali presso le Corti di appello e nelle Procure presso i Tribunali, sia per ricoprirvi posti vacanti del grado superiore sia, indipendentemente dalla esistenza di tali vacanze, per provvedere alla sostituzione di magistrati comunque assenti o impediti.

Le dette applicazioni, che possono essere fatte anche oltre il limite numerico fissato nel 2° comma dell'art. 114 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono disposte tenendo presenti, per quanto possibile, le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sulla precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione al loro turno normale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27228

Art. 2

Qualora sorga la imprevista ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sostituto procuratore del Regno e viceversa.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nel bando di concorso.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RONCHI — TUPINI — SCELBA

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 45. — TARSIA

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Temporanea sbalzione della prova orale del concorso per la Cassazione.

Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Attribuzione delle vacanze impreviste.

Nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Nelle promozioni in Corte d'appello, i cinque decimi, devoluti in virtù del precedente comma ai magistrati promovibili per scrutinio, sono attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto e un decimo ai promovibili per merito.

La disposizione si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte.

Art. 3.

Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.

Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate alla amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.

Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

È data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per aiutore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nel bando di concorso.

ART. 4.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 46 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Attribuzione delle vacanze impreviste.

Nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 117, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Nelle promozioni in Corte d'appello, i cinque decimi, devoluti in virtù del precedente comma ai magistrati promovibili per scrutinio, sono attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto e un decimo ai promovibili per merito.

La disposizione si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte.

ART. 2.

Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.

Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate all'amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.

Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione.

ART. 3.

Promozioni con effetto giuridico retroattivo. Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retrocede la promozione.

Ai fini di qualsiasi ulteriore avanzamento in carriera, se l'ultima promozione è stata conferita con efficacia retroattiva, si computa come effettivo servizio nel grado con essa conseguito quello prestato nel precedente dopo la data a cui risalgono gli effetti giuridici della promozione stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2730

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 85. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di rapina commessa con armi da più persone riunite e approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa si applica la pena della reclusione non inferiore a venti anni e nei casi più gravi l'ergastolo o la morte.

Le stesse pene si applicano nel caso di rapina commessa con armi da più persone riunite al fine di sottrarre da mezzi di trasporto, da magazzini o da luoghi di deposito beni destinati al pubblico consumo o comunque all'efficienza economica o militare dello Stato.

Art. 2.

Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alle bande previste nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a dodici anni.

Le pene stabilite nel titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 3.

Quando le persone imputate dei delitti indicati nell'art. 1 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze armate dipendenti dal Comando, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello e dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso.

Il predetto comandante può delegare le attribuzioni indicate nel comma precedente, per determinate circoscrizioni territoriali fuori della sua sede ma comprese entro la circoscrizione del Comando, ad altri ufficiali generali comandanti di divisione, di piazzaforte o di presidio.

Art. 4.

Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario, previsto nell'art. 3, si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel Codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario o militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario di guerra può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di Tribunali di guerra ordinari.

Le funzioni di cancelliere presso il Tribunale straordinario sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato, su richiesta del presidente del Tribunale stesso, dal presidente del Tribunale ordinario del luogo dove si deve svolgere il dibattimento.

Art. 7.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Allegato alla Circolare 10000/3 in data 3 maggio 1945 del Capo del Governo, registrata a 4, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 231.

Disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di rapina commessa con armi da più persone riunite e profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa si applica la pena della reclusione non inferiore a venti anni e nei casi più gravi l'ergastolo o la morte.

Le stesse pene si applicano nel caso di rapina commessa con armi da più persone riunite al fine di sottrarre da mezzi di trasporto, da magazzini o da luoghi di deposito beni destinati al pubblico consumo o comunque all'efficienza economica o bellica dello Stato.

Art. 2.

Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alla banda previsto nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a venticinque anni.

Art. 3.

Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene armi da guerra o relative munizioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano od altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se la quantità delle armi, munizioni, materie indicate nei comma precedenti è rilevante si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo I, del Codice penale militare di guerra sono aumentate da un terzo alla metà.

Per i reati contemplati nel libro secondo, titolo II, del Codice penale militare di guerra, commessi da militari, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5.

Per i reati commessi da militari, previsti dal Codice penale militare di guerra, dal Codice penale militare in tempo di pace e dalle leggi speciali, la competenza a giudicare appartiene ai Tribunali militari straordinari di guerra.

Il Tribunale straordinario di guerra è composto di un ufficiale generale o superiore delle Forze armate dipendenti dal Comando, da un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e da giudici popolari, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso.

Il predetto comandante può delegare le attribuzioni indicate nel comma precedente, per determinate circoscrizioni territoriali fuori della sua sede ma comprese entro la circoscrizione del Comando, ad altri ufficiali generali comandanti di divisione, di piazza fortezza o di presidio.

Art. 6.

Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario, previsto nell'art. 5, si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel Codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario di guerra può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di Tribunali di guerra ordinari.

Le funzioni di cancelliere presso il Tribunale straordinario sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato, su richiesta del presidente del Tribunale stesso, dal presidente del Tribunale ordinario del luogo dove si deve svolgere il dibattimento.

Art. 7.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PERSICO — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CREMONA — CICCOTTI — GROSCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 63. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.

Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 1876, sul riordinamento degli archivi notarili e del relativo personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I servizi utili a pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato sono ricongiungibili, agli effetti della pensione, con quelli prestati nell'Amministrazione degli archivi notarili.

L'onere del trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e l'Amministrazione degli archivi notarili in base alla durata dei servizi prestati rispettivamente nelle Amministrazioni dello Stato e nell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 635, che per il personale femminile assunto nel gruppo A delle biblioteche pubbliche governative dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo limita la carriera ai gradi dal decimo al settimo, incluso, è abrogato.

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 635, che per il personale femminile assunto nel gruppo A delle biblioteche pubbliche governative dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo limita la carriera ai gradi dal decimo al settimo, incluso, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 60. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.

Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, con il quale è stata nominata la Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945;

Ritenuta la necessità di promuovere lo scioglimento della stessa Deputazione e di affidare temporaneamente le relative attribuzioni ad un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945 è sciolta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. [illegible] nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, sul riordinamento degli archivi notarili e del relativo personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I servizi utili a pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato sotto qualunque titolo, agli effetti della pensione, con quelli prestati nell'Amministrazione degli archivi notarili.

L'onere del trattamento di quiescenza e sopravvivenza a lo Stato e l'Amministrazione degli archivi notarili in base alla durata dei servizi prestati rispettivamente nelle Amministrazioni dello Stato e nell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SARAGAT

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61 — PIOLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 230.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche.

EMANUELE DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1945, n. 2 B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1945.

EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SARAGAT

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 62 — PIOLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.

Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario.

EMANUELE DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1914, n. 141;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1915, n. 39, con il quale è stata nominata la Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945;

Ritenuta la necessità di promuovere lo scioglimento della stessa Deputazione e di affidare temporaneamente le relative attribuzioni ad un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945 è sciolta.

Le sue attribuzioni restano affidate al comm. dott. Edmondo De Martino, ispettore superiore del Tesoro, quale commissario straordinario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1945

EMANUELE DI SAVOIA

SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 105

(740)

2734
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 813, ed il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 29, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 1945.

Decreta:

Il sig. Arrigo Paolo Maggiani è nominato commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e filiali della Società stessa, site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano.

Il commissario ha nel territorio predetto la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce tutti gli organi di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1945

BONOMI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale la nomina del dott. Giulio Massetti a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giulio Massetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(656)

DECRETO MINISTERIALE

2733
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 29, concernente la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Renzo Gaggesi è nominato commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano;

Vista la legge 16 aprile 1936, n. 1296;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1943, n. 813;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 29;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la straordinaria gestione delle sedi secondarie, agenzie e filiali del Consorzio industriali canapieri, sito nel territorio sottratto all'amministrazione del Governo italiano;

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale la nomina del dott. Giulio Massetti a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giulio Massetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(566)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 30;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal», con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda

2736
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal» con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Mosca Pasquale.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(717)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(723)

Decreta:

Il dott. Giovanni Visco è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(722)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 settembre 1944, col quale viene disposta la nomina del signor Claudio Cangiotti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Pesaro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al signor Claudio Cangiotti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(723)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Guido Goldschmid fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Guido Goldschmid, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(717)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 973, e 3 dicembre 1942, n. 1702;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(725)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Ravvisata nella nomina del [illegible] gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 settembre 1944, col quale viene disposta la nomina del signor Claudio Cangiotti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Pesaro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla rinnovazione della nomina suddetta;

Decreta:

Al signor Claudio Cangiotti è confermata, la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro di cui all'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(723)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Guido Goldschmid fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Guido Goldschmid, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Goldschmid deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendo l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Goldschmid Guido fu Giuseppe è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(737)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Giulio Spizzichino fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Giulio Spizzichino, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Spizzichino dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Spizzichino Giulio fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TOGNI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli isti[illegible]

I.AF. Vita intera a premi vitalizi con pagamento frazionato del capitale;

XII-1. Mista immediata a premio annuo;

XII-2. Mista immediata su due teste a premio annuo;

XIII. Mista a termine fisso a premio annuo;

XIII-R. Termine fisso combinato con una temporanea e con una annualità temporanea, a premio annuo;

XXVII. Temporanea abbinata con un capitale differito a premio annuo;

XVI. Vita intera a premi temporanei combinata con rendita;

XI-E. Dotale con controassicurazione a premio annuo combinata con una rendita temporanea, in caso di morte;

XI-ES. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

XI-E. Dotale con controassicurazione a premio annuo;

XI-ES. Dotale con controassicurazione a premio annuo, s.v.m.;

XI-ES. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

XI-D. Dotale con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

III-a. Temporanei a premio annuo;

III-ad. Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;

III-ax. Temporanea a capitale pagabile in quote, a premio annuo;

III-at. Temporanea con trasformazione, a premio annuo;

XXXIV. Temporanea combinata con una vita intera a premio vitalizio;

VI-a. Rendita immediata di sopravvivenza;

VI-D. Rendita differita di sopravvivenza;

C. Mista s.v.m. a premio annuo;

D. Mista a termine fisso s.v.m. a premio annuo;

E. Vita intera a premio temporaneo s.v.m.

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale per le tariffe:

XXXII-b. Mista a premio annuo decrescente dal 1° anno.

XXXIII. Mista a premio annuo decrescente dal 2° anno.

4 % del premio con un massimo del 2 ‰ sul capitale per le tariffe:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Giulio Spizzichino, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Spizzichino dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Spizzichino Giulio fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 403;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » — con sede in Trieste — è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 %, del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1-A. Vita intera a premi vitalizi;

1-B. Vita intera a premi temporanei;

1-2. Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;

XLE. Dotale con controassicurazione a premio annuo combinata con una rendita temporanea, in caso di morte;

XLE-s. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

XLE. Dotale con controassicurazione a premio annuo;

XLE-s. Dotale con controassicurazione a premio annuo, s.v.m.;

XLDE. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

XLD. Dotale con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

III-a. Temporanea a premio annuo;

III-d. Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;

III-as. Temporanea a capitale pagabile in quote, a premio annuo;

III-ar. Temporanea con trasformazione, a premio annuo;

XXXIV. Temporanea combinata con una vita intera a premio vitalizio;

VI-a. Rendita immediata di sopravvivenza;

VI-d. Rendita differita di sopravvivenza;

O. Mista s.v.m. a premio annuo;

B. Mista a termine fisso s.v.m. a premio annuo;

E. Vita intera a premio temporaneo s.v.m.

6 %, del premio con un massimo del 4 % sul capitale per le tariffe:

XXXII-b. Mista a premio annuo decrescente dal 1° anno.

XXXIII. Mista a premio annuo decrescente dal 2° anno.

4 %, del premio con un massimo del 2 ‰ sul capitale, per le tariffe:

VIII. Rendita vitalizia differita — a capitale equivalente — senza controassicurazione, a premio annuo;

VIII-e. Rendita vitalizia differita — a capitale equivalente — con controassicurazione, a premio annuo;

IX-X. Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo;

IXe-Xe. Capitale differito con controassicurazione, a premio annuo;

XVI-erese. Mista a capitale crescente combinata con rendita a premio annuo;

XX. Mista a capitale crescente, a premio annuo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

4 % del premio unico per le tariffe:

I u. Vita intera a premio unico;

XII-u. Mista a premio unico;

VII. Rendita vitalizia immediata;

III-u. Temporanea a premio unico;

III-ud. Temporanea a capitale decrescente a premio unico;

III-u R, III-u R$_{5}$. Temporanee a capitale decrescente per cessione quinto stipendio.

Roma, addì 17 maggio 1945

(743) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945.

Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, per n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Considerato che le discipline, a suo tempo instaurate in materia di produzione e vendita dei prodotti conservati, non hanno avuto ulteriore applicazione posteriormente all'8 settembre 1943 sia perchè non confermate, sia perchè gli organismi sulla cui attività erano fondate le discipline stesse sono venuti a mancare per circostanze di guerra o sono stati privati delle loro funzioni o sono stati soppressi;

Ritenuta quindi la necessità di procedere alla abrogazione delle discipline predette;

Decreta:

Sono abrogati:

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 4 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 stesso mese, relativo al divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati;

il decreto Ministeriale 10 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pesce;

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese, relativo alla costituzione dell'Ente Nazionale Industrie Prodotti Ittici Conservati (E.N.I.P.I.C.) delle attribuzioni e dei compiti affidati, con il citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942, alla Confederazione degli industriali limitatamente a tutto quanto si attiene ai prodotti della pesca conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 31 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1943, relativo alla disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti;

il decreto Ministeriale 12 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 stesso mese, relativo al divieto di produzione e vendita di surrogati di tutti i condimenti;

il decreto Ministeriale 9 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 stesso mese, relativo all'accentramento delle lavorazioni di prodotti conservati di origine vegetale.

Roma, addì 11 maggio 1945

L'Alto Commissario: Benzoni

(744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 882 — Data: 21 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11451 — Data: 21 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2027 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galanero Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Gerardo — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

scento per cessione quinto stipendio.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: Gronchi

(743)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945

Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, per n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Considerato che le discipline, a suo tempo instaurate in materia di produzione e vendita dei prodotti conservati, non hanno avuto ulteriore applicazione posteriormente all'8 settembre 1943 sia perchè non conferenti, sia perchè gli organismi sulla cui attività erano fondate le discipline stesse sono venuti a mancare per circostanze di guerra o sono stati privati delle loro funzioni o sono stati soppressi;

Ritenuta quindi la necessità di procedere alla abrogazione delle discipline predette;

Decreta:

Sono abrogati:

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 4 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 stesso mese, relativo al divieto di immettere al consumo nuovi pomidori alimentari conservati;

il decreto Ministeriale 10 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati;

il decreto ministeriale 21 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei prodotti ittici e dei derivati dal latte conservati;

il decreto Ministeriale 3 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione degli estratti e dadi alimentari per brodo;

il decreto Ministeriale 30 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. [illegible] del 9 dicembre 1942, relativo al trasferimento alla Società Ammasso Ripar-

il decreto Ministeriale 12 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 stesso mese, relativo al divieto di produzione e vendita di surrogati di tutti i condimenti;

il decreto Ministeriale 9 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 stesso mese, relativo all'accentramento delle lavorazioni di prodotti conservati di origine vegetale.

Roma, addì 11 maggio 1945

L'Alto Commissario: Cassano

(714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione [illegible] patrimoniale

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(a pubblicazione). Elenco n. 1

Si notifica che è stata denunziata la smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 802 — Data: 31 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Novara — Intestazione: Maria Paola fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet esatt — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 31 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet esatt — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5821 — Data: 19 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestatario: Calamino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet esatt — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5851 — Data: 2 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestatario: Cursio Giovanni fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quiet esatt — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1951 Mod. A — Data: 9 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestatario: D'Ambrosio Mario fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % 1906, [illegible] 2 — Rendita L. 56,70

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1951 Mod. A — Data: 9 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestatario: Mannarino Paolo fu Egidio — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 35

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1217 Mod. A — Data: 2 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestatario: De Fido Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % 1906, nominativi 3 — Rendita L. 15

27427
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 956

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 6 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestatore: De Paoli Clarissa Vincenza — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 91

A termini dell'art. 320 del regolamento 29 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale:* POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 19 maggio 1945 - N. 112

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,10
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 4,50 % 1954	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1944)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

Media dei titoli del 21 maggio 1945 - N. 113

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,30
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1954	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,00
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1944)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,45

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti)

Nella seduta tenuta il 20 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) il sig. Pina Emilio fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 3 dicembre 1942, n. 1732, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236.

(729)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica il dottor Agostino Giuseppe fu Nicola è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1936, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 3 dicembre 1942, n. 1732, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236.

(731)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 27 aprile 1945, si conferiscono al prof. Amedeo Salerno, liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione del bilancio 1944 e per nominare i sindaci.

Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno ripetere l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(667)

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti

Con decreto Ministeriale del 7 maggio 1945, il dott. Guido Cesare De Rosis, è stato nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927243

dalla esecuta operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PONENZA

(340)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Gen. del Portafoglio

Media dei titoli del 19 maggio 1945 - N. 112

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

Media dei titoli del 21 maggio 1945 - N. 113

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,50
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

Media dei titoli del 22 maggio 1945 - N. 114

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica il dottor Agostino Giuseppe fu Nicola è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 911, 23 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(731)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 27 aprile 1945, si conferiscono al prof. Amedeo Saizano, liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 31 dicembre 1936, n. 1882, la facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione del bilancio 1945 e per nominare i sindaci.

Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno ricevere l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(667)

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1945, il dott. Guido Casale fu Paolo, è stato nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmaceutica con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

(668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Edoardo Lopez fu Antonio, nato ad Ischia (Napoli) nel 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1939.

Si rende pertanto noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 secondo capoverso del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1604, chiunque avesse motivi contrari al rilascio del duplicato interessato alla Regia università di Napoli.

(681)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27441

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino con la presente quanto segue:

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle citate ordinanze, ordino che i decreti elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili
del Governo Militare Alleato

TABELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1944, n. 165.
Estensione di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai militari aventi benemerenze fasciste

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 giugno 1944, n. 185.
Norme relative alla disciplina del conferimento istituito al valor militare (1940-45)

DECRETO MINISTERIALE 7 SETTEMBRE 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45. (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 15 settembre 1944)

DECRETO MINISTERIALE 4 GENNAIO 1945.
Disposizioni relative agli ammassi e agli acquisti dell'olio d'oliva a favore dei produttori e degli altri aventi diritto. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16 gennaio 1945).

(751)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 «Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La terra» con sede in Milano» è escluso con la presente dall'esecutorietà nelle Provincie del territorio soggetto al Governo Militare Alleato e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

2. Il decreto Ministeriale 28 aprile 1945 «Norme per il conferimento ai «granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945» pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

3. Nei confronti del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 dispongo che il decreto e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del detto decreto legislativo n. 158 sono esclusi dall'esecutorietà e non hanno pertanto forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato fintanto che non saranno resi esecutivi nelle medesime con successiva ordinanza del Governo Militare Alleato.

In data 19 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(752)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2745

provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle vigenti ordinanze, ordino che i decreti elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i comuni settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 95

Norme di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai militanti aventi ordinamento speciale.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1945, n. 545

Norme relative alla disciplina del contenimento dell'utile di alcol nella campagna 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'utile di alcol nella campagna 1944-45. (*Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 12 settembre 1944).

DECRETO MINISTERIALE 8 GENNAIO 1945

Disposizioni relative agli esoneri e agli impegni derivanti dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto. (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 16 gennaio 1945).

(751)

La ferma è con sede in Milano e costituisce con il presente dall'esecutorietà nelle Provincie del territorio soggette al Governo Militare Alleato e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

2. Il decreto Ministeriale 28 aprile 1945 (Norme per il conferimento ai Granai del Popolo e dei grano e degli altri cereali di produzione 1945) pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i comuni settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

3. Nei confronti del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 dispongo che il decreto e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del detto decreto legislativo n. 158 sono esclusi dall'esecutorietà e non hanno piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato intanto che possono essere resi esecutivi nelle medesime con successiva ordinanza del Governo Militare Alleato.

In data 12 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(752)

GIUSEPPE GIUSEPPUCCI, direttore — SANTI DAVOLI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

2746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9C

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/L.011/1. AC/pa.
31 May 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.63 of 26 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Finance Commerce

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.437 of 26 April 1945.
New provisions for State countersigns on liquor bottles.

(b) Industry Commerce Labour

(b) Decree of the President of the Council of Ministers of 18 April 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Ente Nazionale Metano" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(c) Civil Affairs Public Relations

(c) Decree of the Presidens of the Council of Ministers of 15 May 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the Italian publishing consort. "De Carlo & Compagni".

(d) Public Relations

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945.
Revoking Presidential Decree of 5 March 1945 relating to the appointment of a Commissioner for the temporary administration of the "Societa' Editrice Mondadori".

(e) Public Relations

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945.
Appointing a Commissioner extraordinary for the

Notes are inserted for convenience only and it is expected will take appropriate action in regard to any decree

Labour

(e)
Civil Affairs
Public Relations

(d)
Public Relations

(c)
Public Health
Food

(g)
Agriculture
Food

* The marginal notes are inserted for convenience only and do not form part of the decrees.

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 May 1945, Appointing a Commissioner for the temporary administration of the Italian publishing concern: "Ed Darlo & Compagni".

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945. Revoking ministerial decree of 5 March 1945 relating to the appointment of a Commissioner for the temporary administration of the "Societa' Editrice Mondadori".

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 May 1945. Appointing a Commissioner extraordinary for the temporary administration of the "Societa' Editrice A. Mondadori".

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945. Obligatory ration for the taking of samples for the analysis of flour and bread.

(g) Decree of the High Commissioner for Alimentation Control over milling of cereals 1945 production for retention by producers for their family and farm workers.

NOTE :- Sub-Commissions deciding that any of the provisions contained in this issue of G.D. be EXCLUDED from present or future implementation in [illegible] and (b) northern provinces of [illegible] territories by endorsement of the Vice President Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 6 June 1945. In the enforcement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.D. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. HEIRENS,
Colonel.
Deputy Chief Legal Advisor.

50 69 thern

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 6. All'estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»: In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo: Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8. All'estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20.

(Inserzioni, titoli, obbligazioni, cartelle): Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; All'estero: Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 777

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 287.
Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i diversi uffici . . . . . Pag. 778

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e nomina del commissario straordinario. Pag. 780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni ». . . . . Pag. 780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.
Revoca del decreto presidenziale 5 marzo 1945 riguardante la nomina di un commissario per la temporanea gestione della Società cattrice Mondadori . . . Pag. 780

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Roma a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 781

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e di manutenzione delle acque e terre Maroglia in territorio del comune di Regalbuto (Catania) . . . . . Pag. 781

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo Stabiese tra i raccoglitori di latte e maiali « Luigi Rocca », con sede in Castellammare di Stabia. Pag. 781

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 26 MAGGIO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 238.
Provvedimenti sull'istruzione superiore.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 26 MAGGIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Pavia. (174)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia . . . . . { Anno . . . . . L. 400 —
semestre 200
Un fascicolo - Prezzi vari

All'estero . . . . . { Anno . . . . . L. 500
Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 777

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 282.

Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori . . . . . Pag. 778

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e nomina del commissario straordinario. Pag. 780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni » . . . . . Pag. 780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1945.

Revoca del decreto presidenziale 5 marzo 1945 riguardante la nomina di un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori . . . Pag. 780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori . . Pag. 780

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane . . . . Pag. 781

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 18 maggio 1945.

Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale. Pag. 782

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Borca di Cadore ad inoltrare ad istituti di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 784

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e la costituzione delle zone e zone Murgia in territorio del comune di Acquaviva (Catania) . . . . . Pag. 784

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo Stabile tra i coltivatori di lotte e canapi « Luigi Rizza », con sede in Castellammare di Stabia. Pag. 784

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 26 MAGGIO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 aprile 1945, n. 238.

Provvedimenti sull'istruzione superiore.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 26 MAGGIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Pavia. (174)

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Don José Antonio de Sangroniz y Castro, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Spagna.

Roma, li 28 maggio 1945

(755)

5062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 232.

Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio del l'alcool di contrabbando, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 283;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'applicazione del citato decreto-legge, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà all'Amministrazione finanziaria di autorizzare, per la identificazione dei recipienti contenenti liquori, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, una speciale fascetta, costituita, come da facsimile allegato, da una striscia di carta filigranata delle dimensioni di mm. 130 × 25, recante impressa a stampa lo stemma dello Stato e la dicitura « Imposta fabbricazione spiriti - Contrassegno di Stato per liquori », l'indicazione del quantitativo lordo di prodotto per il quale ogni fascetta è valida, nonchè una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne contrassegna la serie, un numero che ne indica la sottoserie ed ogni altro che identifica la singola fascetta entro la rispettiva sottoserie.

L'impiego, nei modi prescritti dal presente decreto, [illegible]

Art. 2.

Per l'impiego della fascetta sopra indicata i recipienti debbono essere chiusi a macchina con tappo a capsula, con esclusione tassativa della capsula a corona.

La fascetta deve essere attaccata a cura e spese delle ditte, interessate alla vendita dei recipienti contenenti liquori in modo da eseguire, con all'incirca la metà della sua lunghezza, il bordo della capsula applicata a chiusura dei recipienti stessi.

L'adesivo impiegato dai fabbricanti per l'incollatura della fascetta deve essere approvato, prima dell'uso, dall'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere a fornire alle ditte esercenti interessate un proprio adesivo di Stato.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna fascetta è fissato in L. 5.

Ove l'adesivo venga fornito dall'Amministrazione, sarà in essa stabilito il prezzo unico tenendo presenti le spese incontrate per la sua preparazione e distribuzione.

Art. 5.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento delle fascette si osservano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

È fatto altresì obbligo ai fabbricanti di tenere uno speciale registro di carico e scarico dei liquori imbottigliati: dalla parte del carico saranno annotati, per ordine di data, i liquori imbottigliati distintamente per tipo e taglio, e dalla parte dello scarico i liquori estratti pure per ordine di data e distintamente per tipo e taglio con l'indicazione del nominativo delle ditte acquirenti. L'indicazione del nominativo dell'acquirente potrà essere omessa per i liquori venduti al minuto, che in ogni caso dovranno essere scaricati sul registro giornalmente.

Art. 6.

I recipienti contenenti liquori trovati nei depositi, negli esercizi di vendita o in circolazione, muniti di fascetta contraffatta oppure con fascetta attaccata con adesivi diversi da quello approvato o fornito dall'Amministrazione finanziaria saranno considerati di contrabbando. Nei di essi si applicano le disposizioni di cui al R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927521

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dei prodotti di contrabbando, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 233;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1601, che detta le norme per l'applicazione del citato decreto-legge, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1911, n. 179, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'Amministrazione finanziaria di autorizzare, per la confezione dei recipienti contenenti liquori, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, una speciale fascetta, costituita, come da fac-simile allegato, da una striscia di carta filigranata delle dimensioni di mm. 150 × 25, recante impresso a stampa lo stemma dello Stato e la dicitura « Imposta fabbricazione spiriti - Contrassegno di Stato per liquori », l'indicazione del quantitativo (litro di prodotto per il quale ogni fascetta è valida, nonchè una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne contrassegni la serie, un numero che ne indichi la successione progressiva che identifichi la singola fascetta entro la rispettiva serie.

L'impiego, nei modi prescritti dal presente decreto, della suddetta fascetta, esonera le ditte produttrici e importatrici di liquori dall'uso del contrassegno metallico di cui al R. decreto-legge 1° giugno 1911, n. 179.

Art. 2.

La fascetta di cui al precedente articolo è distinta da sei tipi a colore diverso per quantitativi di prodotto:

a) sino ad un quarto di litro;

b) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro;

c) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro;

d) da oltre quattro quinti di litro fino ad un litro;

e) da oltre un litro fino a un litro e mezzo;

f) da oltre un litro e mezzo fino a due litri.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a predisporre e fornire alle ditte aventi interesse un proprio adesivo di Stato.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna fascetta è fissato in L. 5.

Ove l'adesivo venga fornito dall'Amministrazione, sarà di essa stabilito il prezzo unico tenendo presenti le spese inerenti per la sua preparazione e distribuzione.

Art. 5.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento delle fascette si osservano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1601.

E' fatto altresì obbligo ai fabbricanti di tenere uno speciale registro di carico e scarico dei liquori imbottigliati: dalla parte del carico saranno annotati, per ordine di data, i liquori imbottigliati distintamente per tipo e taglio, e dalla parte dello scarico i liquori estratti pure per ordine di data e distintamente per tipo e taglio con l'indicazione del nominativo delle ditte acquirenti. L'indicazione del nominativo dell'acquirente potrà essere omessa per i liquori venduti al minuto, che in ogni caso debbono essere scaricati sul registro giornalmente.

Art. 6.

I recipienti contenenti liquori trovati nei depositi per la vendita o in circolazione, muniti di fascetta contraffatta oppure con fascetta attaccata con adesivi diversi da quello approvato e fornito dall'Amministrazione finanziaria saranno considerati di contrabbando. Nei di più si applicano le disposizioni di cui al R. decreto 27 novembre 1933, n. 1601.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESCETTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 66. — LA ROSA

2752
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784621

Fac-simile delle iscritte previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, concernente nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori.

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE *
Fino a L. ⅓
Sopra Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE *
Oltre L. ⅓ Fino a L. ½
Sopra Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE *
Oltre L. ½ Fino a L. ⅔
Sopra Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE *
Oltre L. ⅔ Fino a L. 1
Sopra Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE *
Oltre L. 1 Fino a L. 1½
Sopra Numero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE "

Oltre L. ½ Fino a L. ½

Sottos. Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE "

Oltre L. ½ Fino a L. ⅘

Sottos. Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE "

Oltre L. ⅘ Fino a L. 1

Sottos. Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE "

Oltre L. 1 Fino a L. 1½

Sottos. Numero

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE "

Oltre L. 1½ Fino a L. 2

Sottos. Numero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, che istituisce l'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1942, n. 808, che approva lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e di affidare la gestione a un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Danilo Sarrigo è nominato commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano, con i poteri del presidente, dell'amministratore delegato e del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1945

Bonomi — Gasparotto — Pesenti

(753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni » che durante la guerra

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(757)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Revoca del decreto presidenziale 5 marzo 1945 riguardante la nomina di un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 1945, col quale veniva nominato un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, n. 32, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(758)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1660, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e di affidare la gestione a un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Danilo Sarlo è nominato commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano, con i poteri del presidente, dell'amministratore delegato e del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1945

BONOMI — GIACCHI — PESENTI

(753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni » che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ugo Giuffrè è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni ».

Art. 2.

L'avv. Ugo Giuffrè esercitera la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Revoca del decreto presidenziale 5 marzo 1945 riguardante la nomina di un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 1945, col quale veniva nominato un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, n. 32, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 28 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(758)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori, che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Panfilo Gentile è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 275561

Art. 2.

Il prof. Paolo Gentile eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(758)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista l'ordinanza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione in data 20 febbraio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1945, n. 21;

Decreta:

Sono approvate le norme obbligatorie predisposte dall'Istituto superiore di sanità per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi:

a) degli sfarinati di grano tenero abburattati alla resa del 93 % anche se miscelati con sfarinati di orzo e di segale e dei pani con essi prodotti;

b) degli sfarinati di grano duro e delle paste con essi prodotte.

Roma, addì 26 marzo 1945

p. *Il Ministro*: Mondo

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane

I. - FARINA

a) prelevamento dei campioni.

Per le farine ensacate, il campione si forma prelevando la farina sia dalle parti periferiche, sia dalle parti centrali di diversi sacchi e mescolando poi intimamente le quantità prelevate. Per le farine che si trovano in sacchi o altri recipienti consimili, devono prelevarsi in parti diverse della massa (almeno cinque) quantità di farina e si procede infine come sopra. Dalla miscela così ottenuta si preleva un campione finale di circa 2 kg.

Il campione deve essere suddiviso in tre parti uguali, ognuna delle quali deve essere posta in un sacchetto di carta pergamena, ben chiuso e sigillato.

Una parte è consegnata al detentore della farina al momento del prelevamento, la seconda è inviata al laboratorio che eseguirà l'analisi di prima istanza, mentre l'altra sarà riservata all'interessato.

In caso di verbale di prelevamento deve essere indicato il quantitativo della partita di cui fa parte il campione prelevato e devono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore della farina o di chi ne rappresenta.

Gli interessati possono impugnare i risultati e la conclusione delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione, e chiedere al prefetto della Provincia la revisione della analisi stessa che verrà eseguita dall'Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Margherita, 299.

All'atto impugnativo, da farsi sulla presente carta bollata, deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in tesoreria, a titolo di deposito che è rimborsato ove l'ufficio riconosca la fondatezza dell'interessato domandato.

II. - Analisi.

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:

1) determinazione dell'acidità;
2) determinazione delle ceneri;
3) determinazione del glutine.

Determinazioni eventuali:

1) determinazione delle ceneri insolubili in acido cloridrico;
2) determinazione della cellulosa;
3) ricerca delle sostanze minerali estranee.

C) Caratteristiche.

Le farine prodotte macinando il grano tenero con resa 93%, a norma del comma n. 1 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione del 20 febbraio 1945, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

Acqua %	massimo 15,5
Su 100 parti di sostanza secca:	
ceneri	1 massimo 1,75 minimo 1,20
cellulosa	massimo 1,60
glutine secco	minimo 36,00

Le ceneri ottenute dalla incinerazione della farina di frumento per resa al 93% di segale dovranno rispondere ai requisiti tecnici che per il glutine secco, cioè la cellulosa non deve essere inferiore all'8 % calcolata su sostanza secca. Esse dovranno essere contenute in quelli che nell'allegato tecnico dell'ordinanza « Limiti massimi » del presente capitolo rispettivamente.

6) sfarinati ottenuti macinando il grano tenero con resa 93 % dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

acidità	massimo 4,5

In caso diverso saranno applicate le penalità previste dall'ordinanza.

I saggi devono essere conservati in modo da garantirne l'autenticità ed evitare ogni deterioramento. Le operazioni devono avere inizio in data non anteriore a quella della presentazione della farina o di chi la rappresenta e di chi esegue il prelevamento. Due dei campioni vengono subito trasmessi al laboratorio autorizzato ad eseguire l'analisi di prima istanza, i cui risultati dovranno essere comunicati all'interessato, con lettera raccomandata, entro venti giorni da quello della consegna al laboratorio dei campioni medesimi. Il terzo campione viene lasciato al detentore della farina od a chi ne rappresenta.

Ove uno campioni inviati al laboratorio non arrivi per ritardo o fallito esito consegna per gli eventuali controlli, per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di arrivo al laboratorio stesso.

In caso di perdita del verbale deve essere subito apposto verbale in duplice copia, di cui una sarà inviata al laboratorio che eseguirà l'analisi di prima istanza, mentre l'altra sarà rilasciata all'interessato.

In caso di verbale di prelevamento deve essere indicato il quantitativo della partita di cui fa parte il campione prelevato e devono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore della farina o di chi ne rappresenta.

Gli interessati possono impugnare i risultati e la conclusione delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione, e chiedere al prefetto della Provincia la revisione della analisi stessa che verrà eseguita dall'Istituto superiore di sanità, Roma, viale Regina Margherita, 299.

All'atto impugnativo, da farsi sulla presente carta bollata, deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in tesoreria, a titolo di deposito che è rimborsato ove l'ufficio riconosca la fondatezza dell'interessato domandato.

II. - Analisi.

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:

1) determinazione dell'acidità;
2) determinazione delle ceneri;
3) determinazione del glutine.

Determinazioni eventuali:

1) determinazione delle ceneri insolubili in acido cloridrico;
2) determinazione della cellulosa;
3) ricerca delle sostanze minerali estranee.

C) Caratteristiche.

Le farine prodotte macinando il grano tenero con resa 93%, a norma del comma n. 1 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione del 20 febbraio 1945, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

Acqua %	massimo 15,5
Su 100 parti di sostanza secca:	
ceneri	1 massimo 1,75 minimo 1,20
cellulosa	massimo 1,60
glutine secco	minimo 36,00

Le ceneri ottenute dalla incinerazione della farina di frumento per resa al 93% di segale dovranno rispondere ai requisiti tecnici che per il glutine secco, cioè la cellulosa non deve essere inferiore all'8 % calcolata su sostanza secca. Esse dovranno essere contenute in quelli che nell'allegato tecnico dell'ordinanza « Limiti massimi » del presente capitolo rispettivamente.

6) sfarinati ottenuti macinando il grano tenero con resa 93 % dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

acidità	massimo 4,5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945031

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'ordinanza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione in data 20 febbraio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1945, n. 21;

Decreta:

Sono approvate le norme obbligatorie predisposte dall'Istituto superiore di sanità per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi:

a) degli sfarinati di grano tenero alburnitati a la resa del 94 % anche se miscelati con sfarinati di orzo e di segale e del pane con essi prodotto;

b) degli sfarinati di grano duro e delle paste con essi prodotte.

Roma, addì 26 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane

I. — FARINA

A) *Prelevamento dei campioni.*

Per le farine messe in sacchi, il campione si forma prelevando in forma eguale dalle parti periferiche, sui dorsi, centrali di diversi sacchi e mescolando poi insieme le varie porzioni. Per le farine che si trovano in casse, o altri modi analoghi, devono prelevarsi le parti diverse della massa portate alla superficie e al contatto intima con le pareti che per il fondo e ai lati. Si preleva la campione di circa un chilogrammo.

Poiché è necessario di garantire i campioni dall'assorbimento e dalla perdita di acqua, essi devono essere posti in barattoli di vetro a tappo smerigliato o chiusura perfetta e tappo di sughero che verrà poi accuratamente paraffinato. Mancando di recipienti di vetro, si potranno adoperare sacchetti di carta cerosata, ed allora, dopo una leggiera umidificazione, si determinerà, con la maggiore sensibilità di cui è capace la bilancia a disposizione, il peso totale dei singoli campioni. Il peso che essi avranno, al momento in cui è inviato il campione per l'analisi di prima istanza, nonché quello che avranno al momento in cui è ricevuto dall'interessato, il peso di ciascun campione, oltre che sull'involucro, dovrà anche essere segnato sul verbale di prelevamento. Per la chiusura dei sacchetti dovrà escludersi la ceralacca.

I campioni debbono essere prelevati da spacci suggelliti o chiusi in modo tale da non ingenerare dubbi sull'identificazione del medesimo prelevato.

Il campione prelevato sarà immediatamente [illegible] in duplice copia, di cui una sarà inviata al [illegible] che ne assegna l'analisi di prima istanza, mentre l'altra sarà consegnata all'interessato.

Il campione ufficiale di prelevamento deve essere inoltrato con mezzo che ha provato e dichiarato essere inattaccabile da eventuali contaminazioni del deperimento della farina o di chi la rappresenta.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi di prima istanza entro dieci giorni da quello della comunicazione, a chiedere al giudice della Pretura la revisione analisi stessa che verrà eseguita dall'Istituto superiore della sanità, viale Regina Margherita, 299.

All'atto introduttivo, da farsi sulla prescritta carta bollata, deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato di lire ... da deposito che è rimborsato ove venga riconosciuta la fondatezza dell'impugnazione dell'analisi.

B) *Analisi.*

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:

1) determinazione dell'acidità;
2) determinazione delle ceneri;
3) determinazione del glutine.

Determinazioni facoltative:

1) determinazione delle ceneri insolubili in acido cloridrico;
2) determinazione della cellulosa;
3) ricerca delle sostanze minerali estranee.

C) *Caratteristiche.*

Le farine prodotte macinando il grano tenero con resa di % a norma del comunicato n. 1 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione del 20 febbraio 1945, devranno rispondere ai seguenti requisiti:

acqua %		massimo 15,5
su peso pari di sostanza secca:		
ceneri	minimo	1,55
	massimo	1,80
cellulosa	massimo	1,60
glutine secco	minimo	10,00

Le farine ottenute senza miscelazione della farina di frumento con farine di orzo o di segale dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi che per il tenore in ceneri secco non dovrà essere inferiore all'85 % calcolato su sostanza secca. Esse dovranno essere contenute in sacchi che rechino sul predetto cartellino l'indicazione « farina miscelata ».

Gli sfarinati ottenuti macinando il grano duro con resa di % dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

acqua %		massimo 14,5
su peso pari di sostanza secca:		
ceneri	minimo	1,70
	massimo	1,90
cellulosa	massimo	1,50
sostanze azotate	minimo	11,50

II. — PANE

A) *Prelevamento dei campioni.*

Per il pane destinato prelevarsi tre campioni ed il prelevamento deve essere fatto tra i quantitativi posti nei locali della vendita al pubblico.

I campioni debbono essere scelti avendo riguardo alla media delle caratteristiche del pane posto nel locale di vendita al pubblico.

Declassified per E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

La quantità di pasta non deve essere inferiore a grammi 200 per ciascun campione e la pasta può essere fornita sotto forma di pacchi, di pezzi o di bastoncini.

Per il prelevamento dei campioni deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una sarà rimessa al Laboratorio che eseguirà l'analisi, la prima insieme coll'oggetto, l'altra sarà rilasciata all'interessato.

In ogni prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato e debbono essere annotate le eventuali osservazioni del detentore del pane o di chi lo rappresenta.

Gli interessati possono richiedere i risultati di tutte le analisi fatte entro dieci giorni da quello della comunicazione, e chiedere al prefetto della Provincia la revisione dell'analisi stessa che verrà eseguita dall'Ufficio superiore di sanità di Roma (viale Regina Margherita, 29).

All'atto inquisitivo, da fare sulla panetteria, nella bottega, deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria, a titolo di deposito che è rimborsato ove venga riconosciuta la inesistenza della infrazione denunciata.

B) *Analisi.*

Dato che la infrazione per sottonormale norme della buona panificazione consiste nella scarsa cottura che si riflette sul contenuto in acqua superiore a quello fissato, si procederà subito alla determinazione del contenuto di acqua. Le altre determinazioni verranno eseguite ove risulti il dubbio sulla genuinità della farina.

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:
1) determinazione dell'acqua.

Determinazioni necessarie:
1) determinazione delle ceneri;
2) determinazione della cellulosa.

C) *Caratteristiche.*

Il contenuto d'acqua non dovrà superare i seguenti limiti:

farine fino a gr. 100	28 %
farine da gr. 101 a gr. 250	31 %
farine da gr. 251 a gr. 500	34 %
farine da gr. 501 a gr. 1000	37 %
farine da gr. 1000 in più	40 %

Su 100 parti di sostanza secca:

[illegible]

G) [illegible]

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:
1) determinazione dell'acqua;
2) determinazione delle ceneri.

Determinazioni necessarie:
1) determinazione dell'acidità;
2) determinazione della cellulosa;
3) determinazione della glutine coagulato.

C) *Caratteristiche.*

Le caratteristiche analitiche delle paste alimentari dovranno essere corrispondenti a quelle degli sfarinati con i quali esse sono state prodotte.

Il contenuto d'acqua non dovrà superare il 13,5 %; e l'acidità espressa in gradi a ribitte a costanza serale non dovrà essere superiore a gradi 4.

Il direttore generale
dell'Istituto superiore di sanità
(764) MARIOTTA

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 18 maggio 1915.

Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1915 tratenuti per il consumo familiare ed aziendale.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1914, n. 1411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1915, n. 53, contenente le norme per il conferimento ai Granai del Popolo e dei grano e degli altri cereali di produzione 1915, nonchè la determinazione delle trattenute dei cereali stessi;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1915 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 42, del 20 stesso mese, concernente la disciplina delle macinazioni presso i molini aziendali;

Ritenuta la necessità di disciplinare la macinazione dei quantitativi di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1915, trattenuti per consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma del predetto decreto Ministeriale 28 aprile 1915;

Decreta:

ART. 1.

Tutti i molini che lavorano per conto di esercenti aventi diritti non possono effettuare macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1915, se non previa presentazione, da parte di chi possiede cereali al molino, di apposita « bolletta di macinazione » valevole per l'annata di consumo 1915-16 e previa osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli 2, 3,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

2760
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

della [illegible] [illegible] [illegible]

Art. 2.

Il rilascio della « bolletta di macinazione » è subordinato alle seguenti condizioni:

a) accertamento, da parte del Comune, che il numero dei componenti a carico del avente diritto corrisponda a quello effettivo risultante dallo stato di famiglia anagrafico aggiornato;

b) ritiro, da parte del Comune, della tessera annonaria, rilasciata per l'annata di consumo 1944-45, semprechè sia scaduta di validità.

È fatto obbligo all'avente diritto di richiedere al Comune ed a questo di rilasciare la « bolletta di macinazione » non oltre 30 giorni dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio comunale statistico-anagrafico dell'agricoltura, dei quantitativi dei cereali prodotti e delle quote di trattenuta spettanti.

Nel caso che, trascorsi i 30 giorni dall'accertamento di cui al precedente comma, l'avente diritto sia in possesso di « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1944-45, della quale non sia ancora decorso il termine di validità, la « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1945-46 dovrà essere rilasciata successivamente e non oltre 15 giorni dalla scadenza di quella precedente.

Gli aventi diritto a trattenere cereali per il consumo familiare non possono ottenere la « bolletta di macinazione » se non previa consegna all'Ufficio annonario comunale dei buoni della carta annonaria relativi al pane ed ai generi da minestra, dei quali eventualmente fossero in possesso.

Art. 3.

La validità della « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1945-46 è fissata in mesi 12 a decorrere dal giorno del rilascio della bolletta medesima.

Il produttore ha l'obbligo di ritirare la macinazione, nei limiti della quantità macinabile ai sensi degli articoli 1 e 5, entro 30 giorni dal rilascio della « bolletta di macinazione » da parte del Comune.

Art. 4.

I Comuni debbono indicare sulla « bolletta di macinazione », per ciascuno dei cereali di cui al 1° comma dell'art. 1, i quantitativi trattenuti in virtù del decreto Ministeriale 28 aprile 1945, distintamente per il consumo familiare, per gli usi zootecnici e per la formazione della riserva da somministrare ai lavoratori agricoli, nonchè la quantità dei cereali macinabile mensilmente per il consumo familiare dell'avente diritto.

La quantità macinabile mensilmente per il consumo familiare deve corrispondere alla 12ª parte del quantitativo complessivamente trattenuto quando:

il genere consegnato sia quantitativamente sufficiente, la quantità macinabile mensilmente deve essere per i primi 6 kg. 12 e per i secondi 6 kg. in modo coprire il primo (o secondo) quantitativo di altri cereali.

Art. 5.

La macinazione di cereali trattenuti per il consumo familiare può essere richiesta soltanto per quantitativi pari alla metà, all'intero o al doppio della quota mensile macinabile normalmente ai sensi del precedente art. 4, purchè sia trascorso il tempo per il quale doveva servire gli cereali ottenuti dall'ultima macinazione.

Le date fissate alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, che ne curano materialmente richiesta dei Comuni, di consentire la macinazione anticipata di quantitativi di cereali pari, al massimo al quadruplo della quota mensile macinabile, purchè le quote non si riferiscano ai periodi di consumo successivi al mese di marzo 1946. In tale ipotesi, la bolletta deve essere munita annotazione da parte dell'Ufficio annonario comunale.

Art. 6.

L'autorizzazione alla « bolletta di macinazione » prima di iniziare il prelievo dei cereali, è tenuto ad indicare su di essi, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porta alla molitura, l'ora di partenza dal magazzino, la data del trasporto e la quantità che verrà consegnata al mulino.

Art. 7.

Il gestore del mulino, all'atto dell'introduzione nel mulino o nei locali di deposito del mulino stesso di grano, segale, orzo e granoturco, deve riscontrare per ogni partita il peso effettivo dei cereali, o delle farine, con quello risultante dall'attestazione della « bolletta di macinazione ». Nel caso di non corrispondenza tra i dati di cui al precedente comma il gestore del mulino deve registrare il peso dichiarato nelle apposite colonne della bolletta, apponendo a fianco della registrazione la propria firma. Qualora però il peso effettivo sia superiore a quello dichiarato sulla bolletta dall'interessato, il gestore stesso deve limitare la macinazione ai quantitativi dichiarati.

Qualunque eccezione circa quello sulla « bolletta di macinazione » il gestore del mulino deve segnare anche nelle registrazioni sul « registro di carico e scarico », a cui lo stesso è obbligato ai sensi del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 829, e dei decreti Ministeriali 22 gennaio e 12 febbraio 1944.

Al momento dell'uscita degli sfarinati dal mulino,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

mento da parte del Comune annuale statistico e consuntivo dell'agricoltura, dei quantitativi dei cereali prodotti e delle quote di trattenuta spettanti.

Nel caso che, trascorsi i 30 giorni dall'accertamento di cui al precedente comma, l'avente diritto sia in possesso di « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1944-45, della quale non sia ancora decorso il termine di validità, la « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1945-46 dovrà essere rilasciata successivamente e non oltre 15 giorni dalla scadenza di tale precedente.

Gli aventi diritto a trattenere cereali per il consumo familiare non possono ottenere la « bolletta di macinazione » se non previa consegna all'Ufficio annonario comunale dei buoni della carta annonaria relativi al pane ed ai generi da minestra, dei quali eventualmente fossero in possesso.

Art. 3.

La validità della « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1945-46 è fissata in mesi 12 decorrenti dal giorno del rilascio della bolletta medesima.

Il produttore ha l'obbligo di iniziare la macinazione, nei limiti della quantità macinabile ai sensi degli artt. 1 e 5, entro 30 giorni dal rilascio della « bolletta di macinazione » da parte del Comune.

Art. 4.

I Comuni dell'atto indicare sulla « bolletta di macinazione », per ciascuna delle categorie di cereali di cui all'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 28 aprile 1945, distintamente per il consumo familiare, per gli usi zootecnici e per la lavorazione del vino da commercializzare, gli ammontari quantitativi nonchè la quantità dei cereali macinabile mensilmente per il consumo familiare di ciascun avente diritto.

La quantità mensile spettante per il consumo familiare deve corrispondere alla 12ª parte del quantitativo complessivamente trattenuto quale:

a) coloro che, avendo diritto a trattenere q.li 2 di grano pro capite, abbiano in effetti trattenuto l'intero quantitativo od una misura non inferiore a q.li 1,50 procapite di grano o corrispondenti quantitativi di altri cereali;

b) coloro che, avendo diritto a trattenere q.li 1,50 di grano procapite, abbiano in effetti trattenuto l'intero quantitativo od una misura non inferiore a q.li 1,20 procapite di grano o corrispondenti quantitativi di altri cereali.

Quando, invece, gli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) in effetti abbiano potuto trattenere meno rispettivamente di q.li 1,50 e di q.li 1,20 procapite i molini sono autorizzati a macinare mensilmente quantitativi di cereali pari al massimo al quindicesimo della quota di cereali loro assegnata, purchè le quote non si riscuotano nei periodi di consumo successivi al mese di marzo 1946. In tale ipotesi la bolletta deve recare apposita annotazione da parte dell'Ufficio annonario comunale.

Art. 6.

All'atto della « bolletta di macinazione » prima di iniziare il ritiro dei cereali, è onere del titolare del molino, o di chi per esso, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta perviene al molino, fuori di partenza dal magazzino, la data di trasporto e la quantità che verrà consegnata al molino.

Art. 7.

Il gestore del molino, all'atto dell'introduzione nel molino o nei locali di deposito del molino stesso di ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco, deve riscontrare per ogni partita il peso effettivo del cereale o dei cereali, con quello dichiarato dall'interessato della « bolletta di macinazione ». Nel caso di non corrispondenza tra i dati di cui al precedente comma il gestore del molino deve segnalare il peso dichiarato nelle apposite colonne della bolletta, apponendo a fianco della registrazione la propria firma, annotando però il peso effettivo che superiore a quello dichiarato sulla bolletta. Il gestore stesso deve limitare la macinazione ai quantitativi dichiarati.

Contemporaneamente, oltre che sulla « bolletta di macinazione » il gestore del molino deve eseguire analoghe registrazioni sul « registro di carico e scarico » di cui all'articolo 6 del decreto legge luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 455, e del decreto Ministeriale 12 gennaio e 12 febbraio 1946.

Al momento della consegna degli sfarinati dal molino, il gestore deve indicare sulla « bolletta di macinazione » la data e l'ora della stessa.

Art. 8.

Ogni quantitativo di grano, segale, orzo e granoturco dal luogo di consegnazione al molino e dal relativo stesso al luogo di consegna, deve essere accompagnato dalla « bolletta di macinazione » che ne legittima il trasporto con cinque in essa apposte le indicazioni di cui all'art. 6.

Le quantità di cereali destinati alla macinazione ed degli sfarinati ricevuti durante il trasporto o presso i molini senza « bolletta di macinazione » o discor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

rate eccedenti a quelle indicate nella bolletta stessa sono considerate come illegalmente trasportate salvo accertamento sulla legalità del possesso.

Art. 9.

E' vietato apportare abrasioni, cancellature o alterazioni ai dati iscritti nella « bolletta di macinazione ».

E' fatto divieto ai mugnai di procedere a macinazione in base a bollette comunque alterate le quali perdono ogni validità.

Le correzioni apportate ai dati della bolletta non inficiano l'validità della bolletta stessa nel solo caso che siano state effettuate dall'Ufficio comunale e convalidate con esplicita dichiarazione.

Art. 10.

I Comuni debbono tenere nota su apposito registro (« registro delle bollette di macinazione » - modello E.R.N.) delle bollette di macinazione rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1, di quelle annullate e ritirate, nonchè — per ogni bolletta — delle quantità di cereali trattenute dagli aventi diritto per uso familiare, zootecnico e per l'integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi e del numero di persone (esclusi i lavoratori avventizi) risultanti approvvigionati di pane e di generi da mangiare per ciascuno dei fini per i quali è valida la bolletta.

Sul registro di cui al precedente comma debbono essere annotate inoltre le variazioni apportate nel tempo ai dati ed alle notizie indicate sulle singole bollette.

I Comuni, all'atto della consegna delle « bollette di macinazione » agli intestatari, debbono iscrivere in apposita rubrica (mod. Ru E. M.) i nominativi degli intestatari medesimi i quali, a comprova dell'avvenuto ritiro delle bollette, apporranno la propria firma nell'apposita colonna della rubrica stessa.

Art. 11.

Le registrazioni, sulla « bolletta di macinazione » rese obbligatorie ai sensi del presente decreto, debbono essere effettuate con inchiostro.

Art. 12.

Le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche alla pilatura dell'orzo trattenuto per consumo familiare.

Art. 13.

Nell'applicazione del presente decreto debbono essere

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1918, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945.

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto Ministeriale 31 marzo 1945 è stata autorizzata l'assunzione di mutuo e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 311, di un importo di L. 20.000.000, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, al fine della sistemazione del debito consolidato del Comune di Roma, per l'esercizio 1944.

(763)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto (Catania).

Con decreto Ministeriale 3 marzo 1945, n. 321, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto e con sede in Adrano costituitosi con decreto Luogotenenziale in seguito all'adesione alla legge di quasi tutti i minori utenti regolati dal foglio 25.

(745)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo Stabiese fra i raccoglitori di latte e caciari « Luigi Razza », con sede in Castellammare di Stabia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788023

che siano state eseguite dalle Ditte validate con regolità di liquidazione.

Art. 10.

I Comuni debbono tenere nota su apposito registro o registro delle bollette di macinazione e - modello U. E. S. - delle bollette di macinazione rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1, di quelle annullate e ritirate, notate — per ogni bolletta — delle quantità di cereali trattenute dagli aventi diritto per uso familiare, zootecnico e per l'integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi e del numero di persone (escluse i lavoratori avventizi) risultanti approvvigionati di pane e di generi da mitestra per ciascuno dei mesi per i quali è valida la bolletta.

Sul registro di cui al precedente comma debbono essere annotate inoltre le variazioni apportate nel tempo ai dati ed alle notizie indicate sulle singole bollette.

I Comuni, all'atto della consegna delle bollette di macinazione e agli intestatari, debbono iscrivere in apposita rubrica (mod. Ra. U. M.) i nominativi degli intestatari medesimi i quali, a comprova dell'avvenuto ritiro delle bollette, apporranno la propria firma nell'apposita colonna della rubrica stessa.

Art. 11.

Le registrazioni sulla «bolletta di macinazione» rese obbligatorie ai sensi del presente decreto debbono essere effettuate con inchiostro.

Art. 12.

Le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche alla pratica del loro trattenuto per consumo familiare.

Art. 13.

Nell'applicazione del presente decreto debbono essere osservate le apposite istruzioni da emanarsi da parte dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - A. C.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto Ministeriale 31 marzo 1953 è stato autorizzato l'assessore al ramo e f.f. di sindaco del comune di Roma Luogotenenza 25 agosto 1951, n. 311, di un mutuo di L. 40.000.000 col Consorzio di credito per le opere pubbliche, al tasso dell'uno per cento, per l'esecuzione di lavori del bilancio del comune di Roma, per l'esercizio 1951.

(763)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto (Catania).

Con decreto Ministeriale 2 maggio 1953, n. 571, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto, e con esso lo Statuto medesimo con decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti addì 2 marzo 1945, registro 3, foglio 278.

(749)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo Stabiese tra i raccoglitori di latte e caciari «Luigi Razza», con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 21 aprile 1953, il sig. Avv. Silvio Cioni fu nominato liquidatore della società cooperativa Consorzio agrario cooperativo Stabiese tra i raccoglitori di latte e caciari «Luigi Razza», con sede in Castellammare di Stabia, in sostituzione dell'ing. Giacinto Sophia.

(730)

Spese postali, gerenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2764

23 4g 6

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394
Legal Sub-Commission

AG/4010/1. /at.
22 May 1945.

LEGAL FILES

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 59 of 17 May 1945.

25 MAY 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Gazzetta Ufficiale No. 59 contains the following legislation:

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 198 of 29 March 1945.
Payment of overdue instalments on war pensions or allowances.

(b) Public Safety Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 199 of 12 April 1945.
Substituting Art. 7 of Law No. 1416 of 2 October 1940, relating to the organization of anti-incendiary services during the present state of war.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 200 of 12 April 1945.
Extending the payment of renewable war allowances and provisional transfers of indirect pensions.

(d) Local Govt.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 201 of 12 April 1945.
Supplementary provisions for the formation of electoral lists.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 202 of 26 April 1945.
Payment of indemnities to cashiers of the Central Administration of the State and to officials employed by the Ministry of Treasury and the Royal Mint entrusted with the functions of administration and control.

(f)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795023

Payment of overdue instalments on war pensions or allowances.

(b) Public Safety Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 199 of 12 April 1945.
Substituting Art. 7 of law No. 1416 of 2 Octob r 1945, relating to the organisation of anti-incendiary services during the present state of war.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 200 of 12 April 1945.
Extending the payment of removable war allowances and provisional transfers of indirect pensions.

(d) Local Govt. — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 201 of 12 April 1945.
Supplementary provisions for the correction of electoral lists.

(e) Finance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 202 of 26 April 1945.
Payment of indemnities to cashiers of the Central Administration of the State and to officials employed by the Ministry of Treasury and the Royal Mint entrusted with the functions of administration and control.

(f) Local Govt. — (f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 203 of 12 April 1945.
Supplementary rules to legislative Decree of the Lieutenant General No. 111 of 4 April 1944 in respect of the composition of the Provincial Administrative Council in its jurisdictional seat and for decisions taken on appeal on matters dealing with local taxation.

(g) Finance — (g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 204 of 22 April 1945.
Special rules on matters of ordinary privileged penalty for the duration of the war.

(h) Public Safety / Navy / Land Forces / Air — (h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 205 of 21 April 1945.
Rules prohibiting civil and military personnel employed by Public Safety Administration from belonging to political parties or other syndical associations even if they be of a non-political nature.

../.

5061

5923

2766
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(f) Local Govt.

(f) Decree of the Lieutenant General No. 206 of 14 March 1945. Recognising the act constituting the parish of the "Provvisorissima Sangue", hamlet of Carbolillo, Comune of Torre del Greco (Naples) as having effect under civil law.

(j) Local Govt.

(j) Decree of the Lieutenant General No. 207 of 14 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria Immacolata" hamlet of Sovarito Marina, Comune of Sovarito (Catanzaro).

(k) Local Govt.

(k) Decree of the Lieutenant General No. 208 of 14 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta" Naples as having effect under civil law.

(l) Local Govt.

(l) Decree of the Lieutenant General No. 209 of 14 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie" hamlet of Pelago in Pontecelli, Naples Comune as having effect under civil law.

(n) Finance

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 May 1945. Substituting the Commissioner for the Royal Company for Mutual Insurance, with seat in Turin.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in their territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. R. BRIGGS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23 0 19 8

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
26 May 45.

AC/1010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.58 of 15 May 1945 and Gazzetta Ufficiale No.60 of 22 May 45.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Finance

1. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.58 contains the following legislation :-

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Finance for the financial year 1944-45.

2. Gazzetta Ufficiale No.61 contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.221 of 5 April 1945.
Modifying legislative decree of the Lieutenant General No.83 of 14 March 1945, relating to the transformation of the detached sections of Courts of Appeal at Perugia and Potenza into seats of Courts of Appeal.

(b) Industry Commerce Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.222 of 12 April 1945.
Supplementary procedural rules for actuating legislative decree of the Lieutenant General No.26 of 20 January 1944 restoring property rights to Italian and foreign citizens prejudiced by racial legislation.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.223 of 26 April 1945.
Modifying the fiscal regime for spirits, sugar, and other sugar products, beer, coffee substitutes, seed oil, illuminating substances, electric light and gas, mineral oil, artificial textile fibers and coffee.

(d) Decree of the Lieutenant General No.224 of 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2. Gazzetta Ufficiale No.61 contains the ...
legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.221 of 5 April 1945.
Modifying legislative decree of the Lieutenant General No.63 of 14 March 1945, relating to the transformation of the attached sections of Courts of Appeal at Perugia and Potenza into seats of Courts of Appeal.

(b) Industry Commerce Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.222 of 12 April 1945.
Supplementary procedural rules for actuating legislative decree of the Lieutenant General No.26 of 20 January 1944 restoring property rights to Italian and foreign citizens prejudiced by racial legislation.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.223 of 26 April 1945.
Modifying the fiscal regime for spirits, sugar, and other sugar products, beer, coffee substitutes, seed oil, illuminating substances, electric light and gas, mineral oil, artificial textile fibers and coffee.

(d) Local Government (Patriots Branch)

(d) Decree of the Lieutenant General No.224 of 5 April 1945.
Constituting the "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia" (A.N.P.I.) with seat in Rome, as a ... juridical body and approving its organic charter.

(e) Commerce Film Board

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 May 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of the "Consorzio Esposizione Film Italiani" (C.E.F.I.).

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 12 May 1945.
Substituting the Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Catanzaro.

5060

5956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.O. be EXCLUDED from present and future implementation in JCS territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 1 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.O. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. [redacted],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

27701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì 22 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-216 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 400
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 200
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie mensile titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200 —
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le Librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 85, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza . . . . . Pag. 721

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 222

Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali. Pag. 721

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 223.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e dei gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè . . . . . Pag. 723

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 224.

Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico . . . . . Pag. 730

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 85, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 85, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 85, nella parte concernente la circoscrizione territoriale della Corte di appello di Perugia;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927711

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme ripetute nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 291 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso il Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza . . . Pag. 705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 222.

Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali . . . Pag. 707

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 223.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e dei gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè . . . . . Pag. 710

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 224.

Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico . . . . . Pag. 720

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esposizione Film Italiani (C.E.F.I.) . . . . Pag. 760

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro . . . . . Pag. 760

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 760

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 760

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, nella parte concernente la circoscrizione territoriale della Corte di appello di Perugia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1, e quelle del successivo art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, sono abrogate.

Conseguentemente, il Tribunale di Rieti rimane a far parte della circoscrizione territoriale della Corte di appello di Roma, ed alle tabelle *A*, *B*, *C*, e *D*, annesse

5059

5956

2772

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

al predetto decreto legislativo Luogotenenziale 11 marzo 1945, n. 83, sono apportate le modificazioni contenute, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B*, *C*, e *D*, allegate al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, atti 16 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 50. — FRASCA

TABELLA A

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

(sede temporanea istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944)

Città della Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Montefalco - Norcia - Spoleto.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Alvito - Arce - Atina - Cassino - Mignano - Pontecorvo - Roccamonfina - Sora.

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente - Civita Castellana - Montefiascone - Orte - Ronciglione - Valentano - Viterbo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro SOLERI — *Il Ministro per la giustizia* TUPINI

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

(sede temporanea istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944)

Preture di:

Città della Pieve: Città della Pieve - Montegabbione - Monteleone di Orvieto - Paciano - Piegaro.

Orvieto: Allerona - Baschi - Bolsena - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Orvieto - Parrano - Torre in Sabina.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Preture di:

Assisi: Assisi - Nocera.

Castiglione del Lago: Castiglione del Lago - Passignano - Panicale - Piegaro - Tuoro sul Trasimeno - Umbertide.

Città di Castello: Citerna - Città di Castello - Monterchi - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - San Giustino - Umbertide.

Foligno: Bevagna - Cannara - Foligno - Spello.

Gualdo Tadino: Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Scheggia.

Gubbio: Costacciaro - Gubbio - Pietralunga - Sciogliano - Scheggia.

Perugia: Bettona - Cascina - Deruta - Marsciano - Mercatello sul Metauro - Perugia - Torgiano - Valfabbrica.

Todi: Collazzone - Fratta Todina - Monte Castello di Vibio - Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Preture di:

Montefalco: Bevagna - Castel Ritaldi - Gualdo Cattaneo - Montefalco.

Norcia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Norcia - Poggiodomo - Preci.

Spoleto: Campello sul Clitunno - Castel Ritaldi - Cerreto di Spoleto - Sant'Anatolia di Narco - Scheggino - Sellano - Spoleto - Trevi — Valle di Nera.

TRIBUNALE DI TERNI

Preture di:

Amelia: Alviano - Amelia - Attigliano - Giove - Guardea - Lugnano in Teverina - Penna in Teverina.

Narni: Calvi dell'Umbria - Narni - Otricoli.

27713
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1915
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 50 — PIERA

TABELLA A

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

(sede temporanea istituita con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944)

Città della Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Montefalco - Norcia - Spoleto.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Alvito - Arce - Atina - Cassino - Mignano - Pontecorvo - Roccamonfina - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Alatri - Anagni - Cervaro - Ferentino - Fiuggi - Paliano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Fondi - Gaeta - Littoria - Minturno - Ponza - Priverno - Sezze - Terracina.

TRIBUNALE DI RIETI

Amatrice - Borbona - Borgorose - Cittaducale - Fara in Sabina - Leonessa - Orvinio - Poggio Mirteto - Rieti - Rocca Sinibalda.

TRIBUNALE DI ROMA

Arsoli - Bracciano - Castelnuovo di Porto - Civitavecchia - Frascati - Palestrina - Palombara Sabina - Roma - Subiaco - Tivoli.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale - Genzano di Roma - Nettuno - Segni - Velletri.

TABELLA B

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

(sede temporanea istituita con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944)

Preture di:

Città della Pieve: Città della Pieve - Montegabbione - Monteleone di Orvieto - Paciano - Piegaro.

Orvieto: Allerona - Baschi - Bolsena - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Orvieto - Parrano - Torre - San Venanzo.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Preture di:

Assisi: Assisi - Bastia.

Castiglione del Lago: Castiglione del Lago - Cortona - Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno.

Città di Castello: Lugnano - Città di Castello - Monterchi - Monte Santa Maria Tiberina - Sansepolcro - San Giustino - Umbertide.

Gubbio: Scheggia - Gubbio - Pietralunga - Sigillo.

Perugia: Bettona - Corciano - Deruta - Magione - Marsciano - Perugia - Tuoro - Zanchetta.

Todi: Collazzone - Fratta Todina - Massa Martana - Monte castello di Vibio - Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Preture di:

Montefalco: Bevagna - Castel Ritaldi - Giualdo Cattaneo - Montefalco - Nocera Umbra - Gualdo - Monteleone di Spoleto - Norcia - Poggiodomo - Preci.

Spoleto: Cerreto di Spoleto - Castel Ritaldi - Cerreto di Spoleto - Sant'Anatolia di Narco - Scheggino - Sellano - Spoleto - Vallo di Nera.

TRIBUNALE DI TERNI

Preture di:

Amelia: Alviano - Amelia - Attigliano - Giove - Giuncano - Lugnano in Teverina - Penna in Teverina.

Narni: Calvi dell'Umbria - Narni - Otricoli.

Terni: Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - San Gemini - Terni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Preture di:

Alvito: Alvito - Casalvieri - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi.

Arce: Arce - Colfelice - Colle San Magno - Fontana Liri - Rocca d'Arce - Roccasecca - San Giovanni Incarico - Santopadre.

Atina: Atina - Belmonte Castello - Castrocielo - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina.

Cassino: Acquafondata - Ausonia - Cassino - Castelnuovo Parano - Cervaro - Coreno Ausonio - Piedimonte di San Germano - Pignataro Interamna - San Giorgio a Liri - Sant'Ambrogio sul Garigliano - Sant'Andrea - Sant'Apollinare - Santelia Fiumerapido - San Vittore del Lazio - Terelle - Vallemaio - Valleorotonda - Villa Santa Lucia - Villecroso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Mignano: Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine.
Pontecorvo: Aquino - Castrocielo - Esperia - Pastena - Pico - Pontecorvo.
Roccamonfina: Conca della Campania - Marzano Appio - Roccamonfina - Tora e Piccilli.
Sora: Arpino - Broccostella - Campoli Appennino - Casalvieri - Fontechiari - Isola del Liri - Pescosolido - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di:

Alatri: Alatri - Collepardo - Filettino - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico del Lazio.
Anagni: Acuto - Anagni - Sgurgola.
Cervaro: Amaseno - Arnara - Castro dei Volsci - Ceccano - Ceprano - Esperia - Giuliano di Roma - Patrica - Vallecorsa - Villa Santo Stefano.
Frosinone: Ferentino - Morolo - Supino.
Frosinone: Frosinone - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice.
Paliano: Filettino - Paliano - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.
Veroli: Boville Ernica - Monte San Giovanni Campano - Veroli.

TRIBUNALE DI LATINA

Pretura di:

Fondi: Campodimele - Fondi - Itri - Lenola - Monte San Biagio - Spigno.
Gaeta: Formia - Gaeta.
Sezze: Caseforte - Maenano - Spigno Saturnia.
Latina: Aprilia - Cisterna di Latina - Cori - Latina - Norma - Pontinia - Roccagorga - Sabaudia - Sermoneta.
Priverno: Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino.
Sezze: Bassiano - Sezze.
Terracina: San Felice Circeo - Terracina.
Ponza: Ponza - Ventotene.

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di:

Amatrice: Accumoli - Amatrice.
Borgorose: Borgorose - Cittareale - Posta.
Borgocollefegato: Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano.
Cittaducale: Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Cittaducale - Petrella Salto.
Fara in Sabina: Castelnuovo di Farfa - Fara in Sabina - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Tofia.
Leonessa: Leonessa.
Orvinio: Colle di Tora Sabino - Collegiove - Mazzetelli - Monteleone Sabino - Nespolo - Orvinio - Pagliano - Petrella - Poggio Moiano - Torricella Sabina.
Poggio Mirteto: Algra - Cantalupo in Sabina - Collevecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Montopoli - Montebuono - Montasola di Sabina - Poggio Catino - Poggio Mirteto - Roccantica - Salisano - Scandriglia - Torano - Tori in Sabina.
Rieti: Castelnuovo - Greccio - Labro - Magliano in Sabina - Monte San Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rieti - Rivodutri.
Rocca Sinibalda: Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Colle Cimino - Longone Sabino - Poggio San Lorenzo - Rocca Sinibalda - Torricella in Sabina - Varco Sabino.
Palombara Sabina: Marcellina - Monte Flavio - Monte Libretti - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Palombara Sabina.
Roma: Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Mentana - Monterotondo - Fonnezia - Roma.
Subiaco: Affile - Arcinazzo - Arcinazzo Romano - Canterano - Cerreto Laziale - Gerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Rosiate - Subiaco - Vallepietra.
Tivoli: Castape - Castel Madama - Ciciliano - Guidonia Montecelio - Licenza - Tivoli - Sambuci - San Gregorio di Sassola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Sambuci - Tivoli - Vicovaro.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di:

Albano Laziale: Albano Laziale - Ardea - Castel Gandolfo - Marino.
Genzano di Roma: Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.
Nettuno: Nettuno.
Segni: Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni.
Velletri: Artena - Colleferro - Lariano - Valmontone - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Acquapendente: Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - San Lorenzo Nuovo.
Civita Castellana: Calcata - Castel Sant'Elia - Civita Castellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Nepi - Sant'Oreste.
Montefiascone: Bagnoregio - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Marta - Montefiascone.
Orte: Bassanello - Bomarzo - Gallese - Orte.
Bonefro: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Capranica - Caprarola - Carbognano - Monterosi - Ronciglione - Sutri - Vasanello.
Valentano: Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Valentano.
Viterbo: Bieda - Carbonia - Monte Romano - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Viterbo - Vitorchiano.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SALEMI

Il Ministro per la giustizia
TURATI

TABELLA C

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Pretura di città di Castello

Umbertide: Montone - Umbertide.

2.7.75
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Tribunale di Velletri

Pretura di:

Albano Laziale: Albano Laziale - Ariccia - Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.
Nettuno: Nettuno.
Segni: Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni.
Velletri: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone - Velletri.

Tribunale di Viterbo

Pretura di:

Acquapendente: Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - San Lorenzo Nuovo.
Civita Castellana: Calcata - Castel Sant'Elia - Civita Castellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Nepi - Sant'Oreste.
Montefiascone: Bagnoregio - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Marta - Montefiascone.
Orte: Bassanello - Bomarzo - Gallese - Orte.
Ronciglione: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Capranica - Caprarola - Castiglione - Monterosi - Ronciglione - Sutri - Vejano.
Valentano: Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Valentano.
Viterbo: Bagnaia - Canepina - Monte Romano - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Viterbo - Vitorchiano.

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il Tesoro — *Il Ministro per la giustizia*
SOLERI — TUPINI

Tabella C

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Tribunale di Perugia

Pretura di Città di Castello

Umbertide: Montone - Umbertide.

Pretura di Foligno

Bevagna: Bevagna.

Pretura di Gualdo Tadino

Nocera Umbra: Nocera Umbra.

Tribunale di Spoleto

Pretura di Norcia

Cascia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo.

Pretura di Spoleto

Trevi: Trevi.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Tribunale di Cassino

Pretura di Atre

Roccasecca: Colle San Magno - Roccasecca.

Tribunale di Roma

Pretura di:

Anzio: Anzio - Cerveteri - Nettuno - Tolfa.
Bracciano: Anguillara Sabazia - Bracciano - Canale Monterano - Manziana - Oriolo Romano - Trevignano Romano.
Castelnuovo di Porto: Capena - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Filacciano - Morlupo - Nazzano - Ponzano Romano - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Torrita Tiberina.
Civitavecchia: Allumiere - Cerveteri - Civitavecchia - Montalto di Castro - Tarquinia - Tolfa.
Frascati: Colonna - Frascati - Grottaferrata - Monte Compatri - Monte Porzio Catone - Rocca di Papa - Rocca Priora.
Palestrina: Bellegra - Capranica Prenestina - Castel San Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Palestrina - Paliano - Poli - Rocca di Cave - San Vito Romano - Zagarolo.

27791
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Pretura di Cassino

Cervaro: Cervaro - San Vittore nel Lazio - Villecco.

Pretura di Sora

Arpino: Arpino - Esercitazioni.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di Alatri

Gavignano: Fiuggi - Guarcino - Terre Gaetani - Trivigliano Vivo nel Lazio.

Pretura di Ceccano

Ceccano - Ceprano - Patrimonio.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di Soria

Sorianello: Farnese.

Pretura di Toscanella

Civita Castellana - Gallese - Nepi.

Pretura di Ronciglione

Fabrica: Vetralla.

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di Cittaducale

Antrodoco: Antrodoco - Castel Sant'Angelo.
Borgo Velino: Borgo Velino.

Pretura di Poggio Mirteto

Magliano Sabina: Collevecchio - Magliano Sabina - Montelibretti - Talocci.
Torri in Sabina: Configni - Cottanello - Selci - Torri in Sabina.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di Civitavecchia

Tarquinia: Monteato di Castro - Tarquinia.

Pretura di Palestrina

Cave: Cave - Genazzano.
Olevano Romano: Bellegra - Olevano Romano.
San Vito Romano: Pisoniano - San Vito Romano.

Pretura di Roma

Campagnano: Campagnano - Formello - Mazzano Romano.
Monterotondo: Mentana - Monterotondo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di Monte Cavallo

Marino: Marino.

Pretura di Velletri

Valmontone: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone.

TRIBUNALE DI ANCONA

Pretura di Montignano

Belvedere: Belvedere - Cerreto - Castello d'Agliano - Gradignano - Libriano.

Pretura di Rosciglione

Sutri: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Sutri - Veiano.

Pretura di Viterbo

Soriano nel Cimino: Castiglione - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vignanello.
Tuscania: Tuscania.
Vetralla: Vetralla - Monte Romano - Vetralla.

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro — *Il Ministro per la giustizia*
Salvi — Teso.

Tabella D

Corte di assise

Distretti	Tribunali (sezioni) della circoscrizione della Corte di assise
Perugia	Perugia
	Orvieto (solo limitatamente a Sferracavallo - Terni)

Appello di Perugia

Appello di Roma

Roma	Roma
Roma	Roma
Civitavecchia	
Frosinone	Velletri
Viterbo	
Littoria	

Il Ministro per la giustizia
TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927771

TABELLA B

Circoli di Corte di assise

Sezioni di Tribunale di Corte d'assise	Sede di esercizio del Tribunale della Corte di assise	Tribunali esercenti nella circoscrizione della Corte di assise
Corte di appello di Perugia		
Sezione 1ª	Perugia	Perugia
» 2ª	Terni	Orvieto (sede temporanea) - Spoleto - Terni
Corte di appello di Roma		
Sezione 1ª	Roma	Roma
» 2ª	Roma	Roma
» 3ª	Civitavecchia	Civitavecchia
» 4ª	Frosinone	Frosinone - Velletri
» 5ª	Viterbo	Viterbo
» 6ª	Rieti	Rieti

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TORRE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 772178

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 224.

Norme complementari interpretative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, e il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, che ne ordina la pubblicazione e l'entrata in vigore;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitù ed i diritti reali di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili degli ariani proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2.

Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli articoli 3, 6 e 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retrocessi, per una durata superiore a tre anni, sono opponibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un triennio dalla loro stipulazione e purchè questa abbia avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto presente.

Se il triennio prevalente dal comma precedente sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto o stia per compiersi, il conduttore è tenuto a rilasciare l'immobile entro sei mesi da tale data.

Il conduttore che, in base ai contratti di locazione, abbia corrisposto anticipatamente i canoni per un periodo superiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, ha diritto di ripetere la parte di canone corrispondente al periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 12.

Le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 15.

Le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 16.

Le disposizioni dell'art. 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 17.

Le disposizioni dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 18.

Le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 19.

Le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 20.

Le disposizioni dell'art. 22 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 21.

Le disposizioni dell'art. 23 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 22.

Le disposizioni dell'art. 24 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 23.

Le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 24.

Le disposizioni dell'art. 26 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 25.

Le disposizioni dell'art. 27 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 26.

Le disposizioni dell'art. 28 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 27.

Le disposizioni dell'art. 29 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 28.

Le disposizioni dell'art. 30 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 29.

Le disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 30.

Le disposizioni dell'art. 32 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 31.

Le disposizioni dell'art. 33 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 32.

Le disposizioni dell'art. 34 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 33.

Le disposizioni dell'art. 35 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 34.

Le disposizioni dell'art. 36 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 35.

Le disposizioni dell'art. 37 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 36.

Le disposizioni dell'art. 38 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 37.

Le disposizioni dell'art. 39 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 38.

Le disposizioni dell'art. 40 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 39.

Le disposizioni dell'art. 41 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 40.

Le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 41.

Le disposizioni dell'art. 43 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 42.

Le disposizioni dell'art. 44 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 43.

Le disposizioni dell'art. 45 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 44.

Le disposizioni dell'art. 46 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 45.

Le disposizioni dell'art. 47 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 46.

Le disposizioni dell'art. 48 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 47.

Le disposizioni dell'art. 49 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 48.

Le disposizioni dell'art. 50 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 49.

Le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 50.

Le disposizioni dell'art. 52 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 51.

Le disposizioni dell'art. 53 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 52.

Le disposizioni dell'art. 54 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 53.

Le disposizioni dell'art. 55 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 54.

Le disposizioni dell'art. 56 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 55.

Le disposizioni dell'art. 57 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 56.

Le disposizioni dell'art. 58 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 57.

Le disposizioni dell'art. 59 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 58.

Le disposizioni dell'art. 60 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 59.

Le disposizioni dell'art. 61 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 60.

Le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 61.

Le disposizioni dell'art. 63 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 62.

Le disposizioni dell'art. 64 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 63.

Le disposizioni dell'art. 65 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 64.

Le disposizioni dell'art. 66 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 65.

Le disposizioni dell'art. 67 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 66.

Le disposizioni dell'art. 68 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 67.

Le disposizioni dell'art. 69 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 68.

Le disposizioni dell'art. 70 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 69.

Le disposizioni dell'art. 71 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 70.

Le disposizioni dell'art. 72 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 71.

Le disposizioni dell'art. 73 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 72.

Le disposizioni dell'art. 74 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 73.

Le disposizioni dell'art. 75 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 74.

Le disposizioni dell'art. 76 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 75.

Le disposizioni dell'art. 77 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 76.

Le disposizioni dell'art. 78 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 77.

Le disposizioni dell'art. 79 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 78.

Le disposizioni dell'art. 80 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 79.

Le disposizioni dell'art. 81 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 80.

Le disposizioni dell'art. 82 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 81.

Le disposizioni dell'art. 83 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 82.

Le disposizioni dell'art. 84 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 83.

Le disposizioni dell'art. 85 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 84.

Le disposizioni dell'art. 86 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 85.

Le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 86.

Le disposizioni dell'art. 88 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 87.

Le disposizioni dell'art. 89 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 88.

Le disposizioni dell'art. 90 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 89.

Le disposizioni dell'art. 91 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 90.

Le disposizioni dell'art. 92 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 91.

Le disposizioni dell'art. 93 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 92.

Le disposizioni dell'art. 94 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 93.

Le disposizioni dell'art. 95 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 94.

Le disposizioni dell'art. 96 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 95.

Le disposizioni dell'art. 97 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 96.

Le disposizioni dell'art. 98 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 97.

Le disposizioni dell'art. 99 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 98.

Le disposizioni dell'art. 100 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 99.

Le disposizioni dell'art. 101 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 100.

Le disposizioni dell'art. 102 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 101.

Le disposizioni dell'art. 103 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 102.

Le disposizioni dell'art. 104 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 103.

Le disposizioni dell'art. 105 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 104.

Le disposizioni dell'art. 106 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 105.

Le disposizioni dell'art. 107 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 106.

Le disposizioni dell'art. 108 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 107.

Le disposizioni dell'art. 109 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 108.

Le disposizioni dell'art. 110 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di locazione, abbiano goduto di immobili degli ariani proprietari, anteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 109.

Le disposizioni dell'art. 111 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applicano anche nei confronti di coloro che, in base a contratti di loc

ordina la pubblicazione e l'entrata in vigore:

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitù ed i diritti reali di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili degli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2.

Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli articoli 3, 6 e 14 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retrocessi, per una durata superiore a tre anni, sono opponibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un triennio dalla loro stipulazione e purchè questa abbia avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto.

Se il triennio prevalente dal comma precedente sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto o scada prima che sia trascorso un anno dalla data medesima, il proprietario reintegrato è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita dagli articoli 1571 e 1630 del Codice civile, per le locazioni a tempo indeterminato. Restano tuttavia applicabili le vigenti norme sulla proroga dei contratti di locazione.

Il richiedente la retrocessione può trattenere sull'ammontare della somma dovuta al retrocedente l'importo delle pigioni che siano state pagate anticipatamente.

Art. 3.

Le donazioni effettuate in applicazione degli articoli 6 e 38 del R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 126, sull'successione e sull'imputazione, ed in genere sulla disciplina delle donazioni.

I chiamati all'eredità e gli onerati di un legato, quali ci hanno rinunziato perchè il loro patrimonio immobiliare non eccedesse i limiti consentiti alle persone colpite dalle disposizioni razziali, possono, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, accettare l'eredità anche se sia stata acquistata da altro dei chiamati, o dall'onerato il legato, salvi i diritti acquistati dai terzi sui beni dell'eredità o sull'oggetto del legato.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni del Codice civile sui contratti onerati agli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili o titoli azionari, ai contratti di locazione ed a qualsiasi altro atto posto in essere principalmente allo scopo di sottrarsi alle prescrizioni razziali delle persone indicate all'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 febbraio 1939, n. 274. La prova testimoniale è ammessa senza limiti di valore.

In tutti i casi sopra indicati si applica l'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Gli atti previsti nel primo comma possono essere provati col enunciati ai dal della dichiarazione o del riconoscimento della loro inefficacia senza che sia dimostrato l'adempimento delle formalità e il pagamento di qualsiasi tributo, ai quali gli atti stessi fossero soggetti; nè si fa luogo a rilievi od accertamenti per effetto di tale uso, salva la restituzione delle tasse e imposte pagate nei casi stabiliti dal secondo comma del citato articolo 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 5.

Per le restituzioni consensuali di titoli nazionali e per le rettifiche conseguenti l'intestazione di detti titoli, l'accertamento che si tratta di porre nel nulla un atto previsto dall'art. 4, ai fini della esenzione dai tributi connessi dall'ultimo comma dell'articolo stesso, è effettuato mediante qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.

Qualora l'amministrazione finanziaria non ritenga raggiunta la prova, l'accertamento è demandato ad una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, presidente, di un altro magistrato e di un funzionario del Ministero predetto, entrambi di grado non inferiore al settimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27801

Art. 6.

Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo II, capo IV, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalla data medesima.

L'incaricato dell'amministrazione o della liquidazione deve presentare il rendiconto ed effettuare la restituzione dell'azienda a proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne riceve. In casi di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.

La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia la gestione temporanea dell'azienda.

In assenza del proprietario dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

Art. 7.

Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende e alla nomina dei curatori ai sensi dell'articolo precedente nonchè ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati con pagamento della tassa fissa. Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fissa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidano sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo detti atti, verbali, sentenze e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni contemplate dal R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 17 del decreto medesimo, sono ammesse fino al 30 giugno 1945 compreso.

La retrocessione è fatta allo stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

Art. 11.

Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone colpite da disposizioni razziali, relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime sono state reintegrate, e dichiarate sospese dall'art. 2 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, rimangono estinte.

I processi nei quali in materia del contendere è venuta a cessare per effetto delle disposizioni emanate per la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati e considerati di razza ebraica, sono dichiarati estinti con ordinanza del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.

Art. 12.

Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto, a partire da quella a quella risultante dall'atto di vendita stipulato da l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

In tutti i casi previsti dal presente articolo il pagamento viene effettuato entro sei mesi dal ricevimento di speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente alle rispettive degli immobili ad esso trasferiti.

Art. 13.

Il tasso d'interesse sui conti correnti aperti dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile affittato.

Art. 14.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie sostenute per le riparazioni dell'immobile, cagionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore.

Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927811

restituzione dell'azienda a proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne riceve. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.

La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia la gestione temporanea dell'azienda.

In assenza del proprietario dell'azienda può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

Art. 7.

Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende o alla nomina del curatore ai sensi dell'articolo precedente nonchè ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati col pagamento della tassa fissa. Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fissa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidano sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali ordinate dopo detti atti, verbali, sentenze e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti dovuti al Conservatore dei registri immobiliari.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Le domande di retrocessione o trasferimento delle aziende consentite dal R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 17 del decreto medesimo, sono ammesse fino al decimo dopo la conclusione della pace.

La retrocessione è fatta nello stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

Art. 9.

Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato nel caso in cui vi sia stato trasferimento di più immobili in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e limitatamente ad uno o a cinque di essi e non per parte di singoli immobili.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, il mancato pagamento della differenza di prezzo in favore degli acquirenti successivi all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non sospende l'obbligo di costoro di rilasciare l'immobile.

per il conseguimento [illegible] mentali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, sono dichiarati nulli con ordinanza del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.

Art. 12.

Colore che non intendano valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, previsa dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto, la somma da pagarsi è uguale a quella risultante dall'atto di vendita stipulato da l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

In tutti i casi previsti dal presente articolo il pagamento viene effettuato entro sessanta dal ricevimento degli atti nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.

Art. 13.

Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 14.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie sostenute per le riparazioni dell'immobile, cagionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore.

Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono trasferiti al nuovo proprietario dell'immobile.

Art. 15.

Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuato, uno ad un anno dopo la conclusione della pace da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall'art. 20 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed è tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.

27827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 16.

L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendiche di titoli azionari e di aziende ai sensi dell'art. 1706 del Codice civile e per la risoluzione consensuale delle permute previste dal secondo comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il consenso alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della cessione dei titoli stessi.

La riduzione di competenze esposta dall'art. 16, comma secondo, del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applica anche ai diritti delle Aziende di credito per le autenticazioni delle girate di titoli azionari.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 13 aprile 1944 e siano composte da soci esperitrattative, rinunzie, o assegnazioni, anche se si verifichino a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, qualora trattasi di società per azioni od in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 8° della tariffa allegato A alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che saranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Per effettuare la esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli azionari ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 1, 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente la indicazione numerica e qualitativa dei titoli dei quali si riservano di domandare la retrocessione.

Per coloro che si trovano in territorio non ancora [illegible] il termine stabilito nel precedente comma de-

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 127. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 223.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sulla birra, sui surrogati del caffè, nonchè il testo unico per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 244;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

la ridazione di competenza d'epoca dell'art. 10, comma secondo, del decreto-legge 21 gennaio 1914, n. 26, si applica anche ai diritti delle Aziende di credito per le autenticazioni delle girate di loro azionari.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere familiare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1944 e siano rimaste da sei ecclissabile disposizioni razziali, e associazioni, anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, qualora trattasi di società per azioni od in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 80 della tariffa A egato A alla legge sul registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che vengono posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Per effettuare la restituzione dei relativi la retrocessione dei beni alienati ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente la indicazione analitica e quantitativa dei titoli dei quali si riservano di domandare la restituzione.

Per coloro che si trovano in territorio non ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del territorio medesimo. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 19.

Per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del cessato regime in materia razziale, è ammessa l'azione di rescissione ai sensi degli articoli 1448 e seguenti del Codice civile sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto.

Bonomi — Tupini — Piccioni — Scoccimarro

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 12. — Pera

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 223.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sullo zucchero, sul glucosio, maltodestrine ed analoghe materie zuccherine, sulla birra, sui surrogati del caffè, nonchè il testo unico per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1311, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 244;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1231, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato, riguardante i diritti di confine sul caffè;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le successive modificazioni, concernenti la imposta generale sull'entrata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27841

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

E' data valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:

allegato *A* - modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

allegato *B* - modificazioni al regime fiscale della birra;

allegato *C* - modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini;

allegato *D* - modificazioni al regime fiscale della birra;

allegato *E* - modificazioni al regime fiscale dei surrogati del caffè e all'imposta di consumo sul caffè;

allegato *F* - modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

allegato *G* - modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione;

allegato *H* - modificazioni al regime fiscale del gasse dell'energia elettrica;

allegato *I* - modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

allegato *L* - modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, ove convenga a favore dell'erario imponibile l'ammontare delle imposte erariali di fabbricazione e di consumo sui prodotti soggetti a tali tributi, continua mentre al trasferimento che dà luogo alla liquidazione dei tributi medesimi.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della applicazione dell'imposta generale sull'entrata, per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 3.

I prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbrica-

Art. 5.

Ferma la decadenza dei provvedimenti legislativi, adottati sotto l'impero del cessato governo della repubblica sociale italiana, riguardanti le imposte oggetto del presente decreto, non è ammessa la restituzione delle maggiori imposte che siano state pagate in dipendenza dei provvedimenti stessi sino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli allegati di cui ai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti all'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 22. — PERSICO

ALLEGATO A.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Art. 1.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovraimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 16.000 per ogni ettanidro, alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la sovraimposta di confine per l'alcool metilico, proibito ed isoproilico, i quali, agli effetti del presente provvedimento, sono in tutto equiparati all'alcool etilico.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 504, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggia-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27851

È data facoltà di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati bollati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:

allegato *A* - modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

allegato *B* - modificazioni al regime fiscale dello zucchero;

allegato *C* - modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini;

allegato *D* - modificazioni al regime fiscale della birra;

allegato *E* - modificazioni al regime fiscale dei succedanei del caffè e all'imposta di consumo sul caffè;

allegato *F* - modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

allegato *G* - modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione;

allegato *H* - modificazioni al regime fiscale del gas e dell'energia elettrica;

allegato *I* - modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

allegato *L* - modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, per coprire il fondo l'entità imponibile comprende le imposte erariali di fabbricazione e di consumo sui prodotti soggetti a tali tributi, limitatamente al trasferimento che dà luogo alla liquidazione dei tributi medesimi.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, di non far luogo alla applicazione dell'imposta generale sull'entrata, per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 3.

I prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo non sono assoggettabili alle imposte locali di consumo.

Per tutte le forniture per l'energia elettrica ed il gas, nei cui riguardi l'imposta di consumo locale rimane ferma nelle misure e nei limiti applicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Salvo quanto è diversamente disposto nei singoli articoli, le disposizioni contemplate negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, indicati nell'art. 1, entreranno in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e quelle dell'allegato *B* nel 30° giorno dell'anzidetta data.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti all'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — PELLA

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32 — PECORA

ALLEGATO A.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Art. 1.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovraimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 10.000 per ogni ettanidro, alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la sovraimposta di confine per l'alcool metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente provvedimento, sono in tutto equiparati all'alcool etilico.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 885, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 800, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo, se provenienti da vino, e di L. 500 se provenienti da frutta o da altre materie vinose diverse dal vino.

L'abbuono d'imposta di cui al precedente comma, per gli spiriti ricavati dalla distillazione del vino o di altre materie vinose diverse dal vino, è elevato rispettivamente a L. 1000 ed a L. 650 per ogni ettanidro di spirito ottenuto nelle fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative di cui all'art. 8 del testo unico di legge sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924.

27899

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 successivamente modificato è sostituito dal seguente:

La concentrazione dei vini allo scopo di elevarne il grado alcoolico è consentita soltanto col metodo a freddo con esclusione della distillazione comunque provocata.

Sulla maggiore gradazione alcoolica, oltre i 14 gradi e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Qualora la gradazione del prodotto concentrato ottenuto risulti superiore a 21 gradi, tutto il prodotto è considerato spirito agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Per l'accertamento delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli opifici in parola sono assoggettati a vigilanza finanziaria.

Il prodotto ottenuto dalla concentrazione del vino, e destinato all'esportazione, fruisce dell'abbuono dell'imposta, qualunque ne sia la gradazione.

Art. 4.

E' soppresso l'obbligo della disidratazione degli spiriti di 1ª categoria ed essi dovranno essere destinati agli usi per i quali è ammesso l'impiego dello spirito denaturato.

Agli spiriti di 2ª categoria è riservato il settore degli impieghi per usi potabili e per ogni altro uso in cui non è ammesso l'impiego dello spirito denaturato. Essi possono tuttavia essere destinati anche agli usi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di accordare l'impiego di spiriti di 1ª categoria negli usi riservati agli spiriti di 2ª categoria, quando venga a mancare sul mercato la disponibilità di questi ultimi, e quando ne sia fatta richiesta per la fabbricazione di profumerie e di medicinali.

Art. 5.

Per gli spiriti e per i loro residui, che siano a norma delle vigenti disposizioni sottoposti a denaturazione, e comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni annesse all'uso degli spiriti denaturati, è mantenuto lo sgravio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale nella misura di L. 1000 per ogni ettanidro.

Art. 6.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è mantenuto lo sgravio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale di L. 2000 per ogni ettanidro.

quando venga ammessa la denaturazione nello stabilimento d'impiego, fermo restando che lo sgravio definitivo della maggiore imposta di fabbricazione e da accordarsi ad avvenuta denaturazione. E' ritenuta consentita per detti spiriti denaturati l'istituzione di appositi magazzini doganali assimilati ai doganali. In tal caso potrà essere consentito che l'imposta sia pagata all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino doganale.

Art. 9.

Gli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1001, e modificato con R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 549, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 169, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti comma:

All'alcool impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala, destinati al consumo interno è accordato un abbuono, sull'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70 %. Ai fini della concessione dell'anzidetto abbuono i due suindicati vini tipici debbono essere preparati con gli ingredienti e le normali manipolazioni in uso per la buona preparazione dei prodotti stessi ed inoltre: la gradazione del vino marsala ottenuto non deve superare i 20 gradi, e quella del vermut i 18 gradi, se trattasi di vermut normale, e i 20 gradi, se trattasi di vermut secco.

Allo spirito ricavato dalla distillazione del vino e destinato alla preparazione del cognac, sotto l'osservanza delle norme prescritte, è accordato un abbuono, sulla imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione previsto dalle norme in vigore, nella misura del 10 % alla fine del primo quadriennio di giacenza e del 2 % per ogni anno di giacenza successivo al compiuto dal 1° quadriennio, fino al compiuto del 12° anno.

Art. 10.

Gli indennizzi di L. 35 e di L. 55 per ogni ettolitro di vino marsala, e di L. 30 per ogni ettolitro di vino vermut, stabiliti con l'art. 6 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, per gli anzidetti prodotti preparati con aggiunta di spirito in cauzione ed esportati all'estero, sono accordati nella misura unica di L. 90 per ogni ettolitro di prodotto esportato.

Tanto per i vini vermut e marsala destinati all'esportazione quanto per gli stessi prodotti destinati al consumo interno sono aboliti i termini d'invecchiamento previsti dagli articoli 4 e 6 del so richiamato R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226.

Art. 11.

Il riconoscimento del possesso, da parte di un vino vermut o di un vino marsala, dei normali requisiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2787

precedenti, gli spiriti in parola sono assoggettati a vigilanza finanziaria.

Il prodotto ricavato dalla concentrazione del vino, e destinato all'esportazione, fruisce dell'abbuono del l'imposta, qualunque ne sia la gradazione.

Art. 4.

E' soppresso l'obbligo della disidratazione degli spiriti di 1ª categoria ed essi dovranno essere destinati agli usi per i quali è ammesso l'impiego dello spirito denaturato.

Agli spiriti di 2ª categoria è riservato il settore degli impieghi per usi potabili e per ogni altro uso in cui non è ammesso l'impiego dello spirito denaturato. Essi possono tuttavia essere destinati anche agli usi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di revocare l'impiego di spiriti di 1ª categoria negli usi riservati agli spiriti di 2ª categoria, quando venga a mancare sul mercato la disponibilità di questi ultimi, e quando ne sia fatta richiesta per la fabbricazione di profumerie e di medicinali.

Art. 5.

Per gli spiriti e per i loro residui, che siano a norma delle vigenti disposizioni sottoposti a denaturazione, e comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti denaturati, è mantenuto il gravio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale nella misura di L. 1000 per ogni ettanidro.

Art. 6.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è mantenuto lo sgravio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale di L. 3000 per ogni ettanidro.

Art. 7.

In sede di applicazione dell'imposta ridotta di cui ai precedenti articoli 5 e 6, agli spiriti provenienti dalla distillazione del vino ed a quelli provenienti dalla distillazione delle frutta o di altre materie vinose diverse dal vino sono accordati gli stessi abbuoni per essi stabiliti al precedente art. 2.

Art. 8.

L'imposta di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dev'essere pagata all'atto della denaturazione, se questa viene effettuata nella fabbrica dello spirito, oppure all'atto della estrazione dello spirito in cauzione dalla fabbrica.

All'alcool impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala, destinati al consumo interno e accordato un abbuono, sull'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70 %. Ai fini della concessione dell'anzidetto abbuono i due suindicati vini tipici debbono essere preparati con gli ingredienti e le normali manipolazioni in uso per la buona preparazione dei prodotti stessi ed inoltre la gradazione del vino marsala ottenuto non deve superare i 20 gradi, e quella del vermut i 16 gradi, se trattasi di vermut normale, e i 20 gradi, se trattasi di vermut secco.

Allo spirito ricavato dalla distillazione del vino e destinato alla preparazione del cognac, sotto l'osservanza delle norme prescritte, è accordato un abbuono, sulla imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione previsto dalle norme in vigore, nella misura del 10 % alla fine del primo quadriennio di giacenza e del 2% per ogni anno di giacenza successivo al compimento del 1° quadriennio, fino al compimento del 12° anno.

Art. 10.

Gli indennizi di L. 25 e di L. 35 per ogni ettolitro di vino marsala, e di L. 30 per ogni ettolitro di vino vermut, stabiliti con l'art. 6 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, per gli anzidetti prodotti preparati con aggiunta di spirito in cauzione ed esportati all'estero, sono accordati nella misura unica di L. 20 per ogni ettolitro di prodotto esportato.

Tanto per i vini vermut e marsala destinati all'esportazione quanto per gli stessi prodotti destinati al consumo interno sono aboliti i termini d'invecchiamento previsti dagli articoli 4 e 6 del su richiamato R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226.

Art. 11.

Il riconoscimento del possesso, da parte di un vino vermut o di un vino marsala, dei normali requisiti specifici per detti vini, ai fini della ammissione o meno ai benefici fiscali previsti dai precedenti articoli 9 e 10, è affidato alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Le controversie sul possesso o meno degli anzidetti requisiti saranno risolute con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 12.

L'art. 4 del testo unico di leggi per l'applicazione della imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

27888

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I titolari delle fabbriche e degli opifici appresso indicati debbono munirsi di una licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del titolare stesso di un diritto annuale nelle misure che seguono:

a) L. 2500 - per le fabbriche che producono esclusivamente spiriti considerati di 1ª categoria a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1926, n. 635, e per gli opifici di rettificazione degli spiriti;

b) L. 1000 - per le fabbriche che producono esclusivamente spiriti di 2ª categoria ai sensi del citato art. 2 e per gli opifici di concentrazione di vini;

c) L. 3000 - per le fabbriche ammesse a produrre spiriti sia di 1ª, sia di 2ª categoria;

d) L. 100 - per le fabbriche che, indipendentemente dalle materie prime in esse distillate, siano tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

Art. 13.

I diritti di licenza di esercizio previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1923, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1923, n. 551, sono modificati come segue:

a) L. 1000 - per i fabbricanti che ottengono prodotti con procedimento a caldo;

b) L. 500 - per i fabbricanti che ottengono prodotti con procedimento a freddo, compresi gli imbottigliatori e condizionatori che, pur non fabbricando i generi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1923, n. 23, li mettono, a scopo di commercio, in recipienti a norma del successivo art. 3 dello stesso decreto.

Art. 14.

Gli esercenti di vini vermut e marsala, ai quali siano concesse le agevolezze fiscali previste ai precedenti articoli 9 e 10 del presente provvedimento, di vino liquoroso e di aperitivi a base di vino con impiego di spirito, gli esercenti stabilimenti per la concia del vino, dell'uva e della frutta con impiego di spirito, magazzini di commercianti spiriti all'ingrosso, magazzini di spiriti annessi alle fabbriche di aceto, depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati e denaturati in quantità rispettivamente superiori a litri 20 e a litri 500 gli esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche e di estratti od essenze, anche non contenenti alcool, comunque preparati per la fabbricazione dei liquori, devono munirsi, agli effetti delle vigenti norme d'imposta sugli spiriti, di una speciale licenza annuale rilasciata dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, soggetta

Art. 15.

Le ditte esercenti in uno stesso stabilimento o recinto la fabbricazione o la vendita di più prodotti, contemplati nei precedenti articoli 12, 13 e 14, debbono corrispondere un solo diritto annuale di licenza e precisamente quello previsto nella misura maggiore.

La licenza è in ogni caso valida per l'anno solare e per la sola ditta o fabbrica o deposito a cui si riferisce e il relativo diritto deve essere pagato nella prima decina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 16.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze via via rilasciate a partire dall'anno 1923 e gli esercenti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gli esercenti a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 15 giorni dalla suindicata pubblicazione.

Art. 17.

La nuova misura d'imposta di cui all'art. 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applica anche per lo spirito contenuto nei prodotti fabbricati con spirito in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini doganali e viaggianti in cauzione.

L'aumento dell'imposta di L. cento per ettanidro si applica pure agli spiriti ed ai prodotti alcoolici che abbiano assolto la precedente aliquota del tributo, da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri ideali. All'uopo i detentori dovranno fare denuncia entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e all'ufficio doganale o comunale della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le speciali aliquote d'imposta stabilite col pre-

27886
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

spiriti sia di 1ª, sia di 2ª categoria:

a) L. 100 per le fabbriche che, indipendentemente dalle materie prime in esse distillate, siano tassate in base alla produttività giornaliera del lambicco.

Art. 13.

I diritti di licenza di esercizio previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1928, n. 25, convertito nella legge 3 aprile 1928, n. 352, sono modificati come segue:

a) L. 1600 per i fabbricanti che ottengono prodotti con procedimento a caldo;

b) L. 600 per i fabbricanti che ottengono prodotti con procedimento a freddo, compresi gli importatori e confezionatori che, pur non fabbricando i generi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1928, n. 25, li mettono a scopo di commercio, in recipienti a spesa del successivo art. 3 dello stesso decreto.

Art. 14.

I fabbricanti di vini vermut e marsala, e di sciroppi addetti alle agevolezze fiscali previste ai precedenti articoli 9 e 10 del presente provvedimento, di vino liquoroso, di aperitivi a base di vino con impiego di spirito; gli esercenti stabilimenti per la concia del vino, dei mosti e della frutta con impiego di spirito; negozianti all'ingrosso, magazzini di spiriti annessi alle fabbriche di aceto; depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati e denaturati in quantità rispettivamente superiori a litri 20 e a litri 50; gli esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche e di estratti od essenze, anche non contenenti alcool, comunque preparati per la fabbricazione dei liquori, devono munirsi, agli effetti delle vigenti norme d'imposta sugli spiriti, di una speciale licenza annuale rilasciata dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, soggetta al un diritto annuale stabilito nella misura che segue:

a) L. 1000 per i fabbricanti di vermut, di marsala, di sciroppi col regime sopra agevolato, di vino liquoroso e di liquori tonici aperitivi a base di vino con impiego di spirito;

b) L. 800 per gli esercenti stabilimenti di concia dei vini, dei mosti e della frutta con impiego di spirito;

c) L. 500 per gli esercenti magazzini commerciali all'ingrosso di spiriti o magazzini annessi alle fabbriche di aceto;

d) L. 100 per gli esercenti depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati o denaturati;

e) L. 100 per gli esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche e di estratti od essenze, anche non contenenti alcool, destinati alla preparazione dei liquori.

Art. 15.

Le misure suindicate stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze rilasciate a partire dall'anno 1935 e gli esercenti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gli esercenti a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'importo dovuto annuale di licenza entro 15 giorni dalla suindicata pubblicazione.

Art. 16.

La nuova misura dell'imposta di cui all'art. 1, con gli adeguati eventuali aumenti successivi, si applica anche per lo spirito contenuto nei prodotti fabbricati con spirito in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini doganali o viaggianti in cauzione.

L'aumento dell'imposta in L. 1200 per ettanidro si applica pure agli spiriti ed ai prodotti alcoolici che abbiano assolto la precedente aliquota del tributo, da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri litri. All'uopo i detentori dovranno farne denuncia entro 20 giorni da la data di pubblicazione del presente provvedimento alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e ciò sotto rigorose effetto doganale e comando della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le speciali aliquote d'imposta stabilite col presente provvedimento per gli spiriti denaturati e per quelli destinati all'industria dell'aceto si applicano: per gli spiriti destinati all'industria dell'aceto anche a quelli che alla data di pubblicazione del presente provvedimento si trovino negli scalini o viaggianti, e per quelli denaturati anche ai prodotti che alla stessa data si trovino nei magazzini della fabbrica produttrice.

A tal uopo il detentore, la fabbrica, di spirito già denaturato, dovrà farne denuncia entro 20 giorni dalla data suindicata alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Agli effetti dell'applicazione del disposto del presente articolo è ammessa la detrazione dei diritti erariali e delle imposte speciali sugli spiriti denaturati o destinati all'industria dell'aceto, eventualmente già scontati.

27901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 19.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto degli articoli 17 e 18 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza di fabbricazione di cui al primo comma del precedente art. 16, che non siano versati tempestivamente, è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 20.

Il fabbricante od esercente che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 21.

Chiunque ometta di presentare la prescritta denuncia di cui ai precedenti articoli 17 e 18 o la presenta insanita o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che stava tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 2, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 898.

Art. 22.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti spirito, nei casi in cui è ammessa, sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Sotto l'osservanza delle norme in vigore è ammesso, in caso di esportazione, anche l'abbuono dell'imposta speciale di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 23.

Sono soppressi i diritti erariali stabiliti per gli spiriti, sia di 1ª categoria, sia di 2ª categoria, con i decreti Ministeriali 22 dicembre 1942 e 19 gennaio 1943.

Art. 24.

E' soppresso il diritto di vidimazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179, per il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato tenuto dai fabbricanti e per il secondo esemplare di denuncia di cui all'art. 5 del citato decreto.

ALLEGATO B

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1050 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di L. 950 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Le nuove misure d'imposta, di cui al precedente comma, si applicano, secondo la classe dello zucchero adoperato, anche ai prodotti fabbricati con zucchero in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in magazzini bianchi, nonchè agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

L'aumento dell'imposta si applica pure agli zuccheri che, alla data sovraindicata, si trovino in quantità superiore ai tre quintali, negli spacci di vendita, nonchè in depositi e magazzini non vincolati alla Finanza o comunque viaggianti. A tal uopo le ditte dovranno far denuncia della quantità detenuta o viaggiante, entro 20 giorni dalla data suddetta alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale o comando della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Per lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate e del latte condensato l'agevolezza prevista rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1730, convertito nella legge 11 febbraio 1923, n. 290, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 febbraio 1942, n. 182, convertito nella legge 20 maggio 1942, n. 585, ed integrato dal R. decreto-legge 22 settembre 1922, n. 1250, convertito nella legge 22 dicembre 1922, n. 1789, è limitata al 50 % dell'aliquota della imposta gravante sullo zucchero.

Le marmellate e il latte condensato ammessi alla agevolezza debbono avere un contenuto di zucchero aggiunto non superiore rispettivamente al 65 % ed al 12 % e le marmellate debbono inoltre essere di frutta e del tipo pastoso o al liquido solido.

Nella stessa misura del 50 % dell'aliquota normale è stabilita la sovraimposta di confine sullo zucchero da riscuotere sulle marmellate e sul latte condensato importati dall'estero che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per i corrispondenti prodotti agevolati fabbricati nel Regno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche allo zucchero in natura, nonchè alle marmellate ed al latte condensato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2761

27962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

bili, indipendentemente da ogni altra sanzione civile o penale applicabile, è punito con l'applicazione di una pena pecuniaria variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 21.

Chiunque omette di presentare la prescritta denuncia di cui ai precedenti articoli 17 e 18 o la presenta infedele o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che stava per essere frodata, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 12, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 898.

Art. 22.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati conformi agli usi, nei casi in cui è ammessa, sarà effettuata in base alla minor misura per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Sotto l'osservanza delle norme in vigore è ammessa in caso di esportazione, anche l'abbuono dell'imposta speciale di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 23.

Sono soppressi i diritti erariali stabiliti per gli spiriti, sia di 1ª categoria, sia di 2ª categoria, con i decreti Ministeriali 22 dicembre 1912 e 19 gennaio 1913.

Art. 24.

È soppresso il diritto di vidimazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179, per il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato tenuto dai fabbricanti e per il secondo esemplare di denuncia di cui all'art. 5 del citato decreto.

Art. 25 (transitorio).

Gli esistenti opifici per la concentrazione a caldo dei vini sono considerati fabbriche di spirito a tutti gli effetti. A tal fine, per l'ulteriore funzionamento, essi debbono essere trasformati in vere e proprie fabbriche di spirito osservate le norme in vigore.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PEANO.

sente provvedimento in magazzini doganali, nonchè gli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

L'aumento dell'imposta si applica pure agli zuccheri che, alla data suddetta, si trovino in quantità superiore ai tre quintali, negli spacci di vendita, nonchè in depositi e magazzini non vincolati alla Finanza o comunque viaggianti. A tal uopo le ditte dovranno denunciare alla quantità detenuta o viaggiante, entro 20 giorni dalla data suddetta alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o comando della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Per lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate e del latte condensato l'agevolezza prevista rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 giugno 1924, n. 1036, convertito nella legge 11 febbraio 1925, n. 236, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 febbraio 1862, n. 182, convertito nella legge 19 maggio 1932, n. 585, ed integrato dal R. decreto-legge 22 settembre 1862, n. 1230, convertito nella legge 22 dicembre 1862, n. 1789, è limitata al 50 % dell'aliquota della imposta gravante sullo zucchero.

Le marmellate e il latte condensato ammessi alla agevolezza debbono avere un contenuto di zucchero agevolato non superiore rispettivamente al 65 % ed al 42 % e le marmellate debbono inoltre essere di frutta e del tipo pastoso o ad impasto solido.

Nella stessa misura del 50 % dell'aliquota normale è stabilita la sovraimposta di confine sullo zucchero, da riscuotere sulle marmellate e sul latte condensato importati dall'estero che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per i corrispondenti prodotti agevolati fabbricati nel Regno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche allo zucchero in natura, nonchè alle marmellate ed al latte condensato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino presso le fabbriche di marmellate e di latte condensato o comunque in depositi o magazzini dello stesso genere. A tal uopo i fabbricanti debbono denunciare all'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, entro gli stessi termini, la quantità di latte condensato e di marmellate come sopra detenute distintamente per qualità solida o pastosa.

La stessa disposizione si applica inoltre alle marmellate ed al latte condensato comunque esistenti in quantità superiore ai tre quintali. A tal uopo i detentori delle suddette quantità debbono denunciare le quantità di zucchero nei loro spacci, magazzini o depositi, indicando, così pure distintamente, la qualità della marmellata.

Il supplemento d'imposta è liquidato per le marmellate sulla base del 65 % di contenuto in zucchero per quella solida e del 60 % per quella pastosa; per il latte condensato sulla base del 40 % di contenuto in zucchero.

Le denuncie prescritte da questo articolo devono presentarsi entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:

I fabbricanti ed i raffinatori di zucchero devono munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento, da parte del fabbricante, di un diritto annuale di L. 3000.

I fabbricanti di marmellate o di latte condensato che ottengano o abbiano ottenuto di impiegare zucchero agevolato devono del pari munirsi di licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuale di L. 2000.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce, e il relativo diritto dev'essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Le nuove misure dei diritti di licenza, di cui al precedente art. 3, sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1943, ed i fabbricanti, già muniti di licenza per l'anno in corso, sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

I fabbricanti, a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla suindicata pubblicazione.

Art. 5.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto dei precedenti articoli 1 e 2 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Art. 7.

Chiunque ometta di presentare le denuncie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, o presenti denuncie inesatte o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 12, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 8.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero saranno effettuate in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Re:

Il Ministro per le finanze
PEANO

ALLEGATO C

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato col R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1937, n. 651, e col R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 158, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione, per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine, sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuna di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 500
glucosio liquido	»
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'81 % in peso, espresso in zucchero invertito . .	» 750
zucchero invertito ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'81 % in peso, espresso in zucchero invertito . .	» 875
maltosio e sciroppo di maltosio (escluso	

27693
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:

I fabbricanti ed i raffinatori di zucchero devono munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento, da parte del fabbricante, di un diritto annuale di L. 3000.

I fabbricanti di marmellate o di latte condensato che ottengano o abbiano ottenuto di impiegare zucchero agevolato devono del pari munirsi di licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuale di L. 2000.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce, e il relativo diritto dev'essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Le nuove misure dei diritti di licenza, di cui al precedente art. 3, sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1935, ed i fabbricanti, già muniti di licenza per l'anno in corso, sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

I fabbricanti, a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla suindicata pubblicazione.

Art. 5.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto dei precedenti articoli 1 e 2 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non siano versati tempestivamente, è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

concederà zucchero saranno effettuate in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PEANO

ALLEGATO C

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato col R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1937, n. 631, e col R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 430, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione, per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine, sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 500
glucosio liquido	»
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'81 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 750
zucchero invertito ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'81 % in peso, espresso in zucchero invertito	» 875
maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto che nel consumo possano servire negli usi del glucosio), le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;	
levulosio, le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.	

Art. 2.

L'art. 3 del testo unico suindicato sostituito dall'art. 3 del succitato R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio, sciroppo di maltosio, levulosio e zucchero invertito, deve munirsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e soggetta al pagamento da parte del fabbricante del diritto annuo di:

a) L. 1000 per la fabbricazione esclusiva dei prodotti solidi;

b) L. 600 per la fabbricazione esclusiva dei prodotti liquidi;

c) L. 1500 per la fabbricazione dei prodotti solidi e liquidi.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce e il relativo diritto annuale dev'essere versato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti glucosio, maltosio o analoghe materie zuccherine saranno effettuate in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

RELAZIONE

Modificazioni al regime fiscale della birra

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra illustrata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado. Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 e il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovraimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, da determinare mediante analisi da eseguirsi dai competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Art. 2.

L'art. 2 del testo unico di leggi sopraindicato è sostituito dal seguente:

«Chiunque fabbrichi birra deve essere munito di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 500 per le fabbriche che producono non più di 100 ettolitri all'anno;

b) L. 1500 per le fabbriche che producono più di 100 ettolitri all'anno.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

L'aumento dell'imposta derivante dal presente provvedimento si applica anche per la birra che abbia assolto la preesistente aliquota d'imposta e che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso si trovi nelle fabbriche o comunque in possesso dei fabbricanti, anche se viaggiante.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia della quantità detenuta o viaggiante, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

fatta e fabbrica a cui si riferisce e il relativo diritto annuale dev'essere versato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti glucosio, maltosio o analoghe materie zuccherine saranno effettuate in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *B*

Modificazioni al regime fiscale della birra

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1459, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 346, è sostituito come segue:

L'imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 30 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

...dinare mediante analisi da eseguirsi dai competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Art. 2.

L'art. 2 del testo unico di leggi sopracitato è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrichi birra deve essere munito di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 500 per le fabbriche che producono non più di 200 ettolitri all'anno;

b) L. 1500 per le fabbriche che producono più di 200 ettolitri all'anno.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

L'aumento dell'imposta derivante dal presente provvedimento si applica anche per la birra che abbia assolto la precedente aliquota d'imposta e che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso si trovi nelle fabbriche o comunque in possesso dei fabbricanti, anche se viaggiante.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 5.

L'imposta differenziale, dovuta in base al disposto col precedente art. 3, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al precedente art. 4 che non siano versati tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per lo

27 6 9
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 7.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 1, convertito nella legge 21 maggio 1926, n. 898.

Art. 8.

La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno:

Il Ministro per le Finanze
[illegible]

ALLEGATO *E*

Modificazioni al regime fiscale dei surrogati del caffè ed all'imposta di consumo sul caffè

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sui surrogati del caffè approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1921, e successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè, è stabilita nella misura di L. 2500 al quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sul caffè di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 81, successivamente modificato con R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1932, n. 1829, è elevata a L. 5052 il quintale per il caffè crudo in grani o pellicole e a L. 7077 il quintale per quello tostato anche macinato.

Art. 3.

Il diritto di licenza di cui all'art. 2 del suddetto [illegible] per l'imposta sul

licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 5.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno:

Il Ministro per le Finanze
[illegible]

ALLEGATO *F*

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsiasi uso, compreso quello non combinato con resina in eccesso del 10 % sul peso di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 600 per quintale di prodotto.

Gli oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione prodotti nel Regno o importati dall'estero, sono anche soggetti ad un diritto erariale nella misura di L. 500 per quintale.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1932, n. 1311, è sostituito dal seguente:

Chiunque intenda esercire oli dai semi oppure intenda darli deve munirsi di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 1000 per le fabbriche attrezzate con uno o più torchi continui o filtrelli e per quelle che procedono all'estrazione col solvente;

b) L. 400 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a);

c) L. 1200 per le raffinerie;

d) L. 1500 per le fabbriche con annessa raffineria.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2797

Art. 8.

La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno:

Il Ministro per le finanze
PEANO

ALLEGATO *F*

Modificazioni al regime fiscale dei surrogati del caffè ed all'imposta di consumo sul caffè

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sui surrogati del caffè approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1921, e successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè, è stabilita nella misura di L. 2500 al quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sul caffè di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato con R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829, è elevata a L. 5053 il quintale per il caffè crudo in grani o pellicole e a L. 7077 il quintale per quello tostato anche macinato.

Art. 3.

Il diritto di licenza di cui all'art. 2 del suddetto testo unico di leggi 8 luglio 1921 per l'imposta sui surrogati del caffè è stabilito nella misura annua di L. 500.

Detto diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

La nuova misura del diritto di licenza di cui al precedente art. 3 è da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza anteriormente da ogni altra sanzione, applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito non l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PEANO

ALLEGATO *F*

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualunque uso, compresi quelli non commestibili esclusivamente in esenzione del 10 % nella misura di applicazione degli oli di semi, e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 600 per quintale di prodotto.

Gli oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione, prodotti nel Regno e importati dall'estero, sono in ogni caso soggetti ad un diritto erariale nella misura di L. 500 al quintale.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto-legge 3 ottobre 1933, n. 1311, è sostituito dal seguente:

Chiunque intenda esercitare oli di semi quali fabbricanti deve munirsi di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 1000 per le fabbriche attrezzate con uno o più torchi continui o idraulici e per quelle che procedono all'estrazione col solvente;

b) L. 100 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) L. 1200 per le raffinerie;

d) L. 1500 per le fabbriche con annessa raffineria.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Il trasporto degli oli di semi, compresi le paste di raffinazione assoggettate a tributo, in quantità superiori ai 5 kg., è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione, che deve tra l'altro riportare l'in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27681

direzione dell'esercizio industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, degli oli e delle paste di raffinazione di cui al precedente comma, in quantità superiore al quintale, per gli oli, ed ai 5 quintali per le paste, è soggetto alla vigilanza finanziaria e alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. In tal caso il deposito dev'essere denunziato alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. I depositi esistenti saranno denunziati entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 4.

L'aumento dell'imposta e del diritto erariale derivante dal presente provvedimento si applica anche per gli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto i precedenti tributi e che alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento si trovino nelle fabbriche o raffinerie, o comunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 6.

Il tributo differenziale dovuto in base al disposto del precedente art. 4 deve essere versato in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sul sovraindicato tributo differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al precedente art. 5 che non siano versati tempestivamente è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 7.

Chiunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi o di paste di raffinazione non denunziato, a termini del precedente art. 3, è punito con una multa dal doppio al decuplo dei tributi relativi ai prodotti trovati in deposito.

La stessa penalità dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che possono essere stati frodati è applicata per l'olio e le paste trovati in circolazione senza la pre-

Art. 8.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per lo esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 10.

L'art. 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1935, n. 1914, e l'art. 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1941, n. 511, convertito nella legge 17 agosto 1941, n. 961, restano abrogati.

Visto, il Guardasigilli: Guardasigilli Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *G*

Modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 29 febbraio 1939, n. 214, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la corrispondente sovraimposta di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallico assorbenti una potenza:

1) non superiore a 5 Watt con tensione normale non superiore a 30 Volt: L. 1 —

2) non superiore a 50 Watt . . » 4 —

3) superiore a 50 Watt e inferiore ai 500 Watt, l'imposta è data dalla formula:

$$I = 1 + (W - 50) \cdot 0{,}12$$

nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e W la potenza in Watt assorbita dalla lampada;

4) di 500 Watt ed oltre . . . . L. 58 —

5) le lampade a due o più filamenti a funzionamento indipendente sono tassate con un'aliquota pari a 1,3 di quella che comporterebbe il filamento che assorbe la maggiore potenza;

b) organi a luminescenza di gas o vapori di qualsiasi sistema assorbenti una potenza: (misurata all'attacco, sulla linea, alla tensione-luce):

1) non superiore ad 1 Watt e de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 27691

Art. 4.

L'aumento dell'imposta e del diritto erariale derivante dal presente provvedimento si applica anche per gli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto i prescritti tributi e che alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento si trovino nelle fabbriche o raffinerie, o comunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1937 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza tra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 6.

Il tributo differenziale dovuto in base al disposto dal precedente art. 1 deve essere versato in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sul sovratributo (tributo differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al precedente art. 5 che non siano versati tempestivamente è applicata un'addizionale di mora del 6 %.

Art. 7.

Chiunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi o di paste di raffinazione non denunciato, a termini del precedente art. 2, è punito con una multa dal doppio al decuplo dei tributi relativi ai prodotti trovati in deposito.

La stessa penalità dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che possano essere stati frodati è applicata per l'olio e le paste trovati in circolazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare, come pure per le eccedenze non giustificate di prodotti nei depositi denunziati.

Art. 8.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 4 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 1, convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898, abrogati.

Visto, d'ordine del Capo del Governo
Il Ministro per le finanze
THAON

ALLEGATO *G*

Modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 244, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la corrispondente sovraimposta di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallico assorbenti una potenza:

1) non superiore a 5 Watt con tensione normale non superiore a 30 Volt . L. 1 —

2) non superiore a 50 Watt . . » 4 —

3) superiore a 50 Watt e inferiore ai 500 Watt, l'imposta è data dalla formula:

$$I = 1 + (W - 50) \cdot 0{,}12$$

nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e W la potenza in Watt assorbita dalla lampada;

4) di 500 Watt ed oltre . . . . L. 58 —

5) le lampade a due o più filamenti a funzionamento indipendente sono tassate con un'aliquota pari a 1/3 di quella che comporterebbe il filamento che assorbe la maggiore potenza;

b) organi a luminescenza di gas e vapori di qualsiasi sistema assorbenti una potenza (misurata all'attacco, sulla linea, alla tensione-luce):

1) non superiore ad 1 Watt e destinati all'uso specifico di segnalazione e simile . . . . . L. 0,70

2) non superiore a 10 Watt . . » 8 —

3) superiore a 10 Watt e non superiore a 100 Watt . . . . . » 50 —

4) superiore a 100 Watt . . . . » 160 —

c) lampade ad arco per illuminazione . . . . . » 60 classe.

d) carboni puri metallizzati od in qualsiasi altro modo preparati, per illuminazione ad arco . . . . . » 8 al kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28001

Art. 2.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 953, per l'esercizio della industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 è stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 1250 per le fabbriche di organi illuminanti indicate al precedente art. 1;

2) L. 250 per le fabbriche di carboni, di cui allo stesso art. 1;

3) L. 1500 per le fabbriche che producono promiscuamente organi di illuminazione e carboni.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 2 sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PEANO

ALLEGATO *B*

Modificazioni al regime fiscale per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica

Art. 1.

All'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con Regio Decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 forza motrice con energia elettrica assoggettata all'aliquota minore di cui alla successiva lettera *b*;

b) cent. 2,5, per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di forza motrice.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alla stessa aliquota di cent. 2,5 per Kwo l'energia elettrica impiegata: in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione nelle abitazioni, nei negozi ed esercizi pubblici, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice); negli apparecchi elettromedicali; negli apparecchi di riproduzione di disegni e cliches; nonchè quella consumata per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, e nella ripresa, sviluppo e riproduzione dei film cinematografici nelle apposite industrie;

2) l'imposta sul consumo del gas è stabilita nella misura di cent. 10 per ogni mc. di gas destinato all'uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

E' esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati all'uso di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di regolamenti speciali;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati in usi diversi dall'illuminazione in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

e) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione esclusivamente per la generazione e la trasformazione in altra energia elettrica;

f) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione dall'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche;

g) l'energia elettrica impiegata nelle navi, nei carri e vetture automobili purchè prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori);

h) il gas impiegato in processi di fabbricazione negli opifici industriali, compresa la panificazione industriale.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 262, è stabi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2802
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

fare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 2 sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PEANO

ALLEGATO *B*

Modificazioni al regime fiscale per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica

Art. 1.

All'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 dell'allegato C del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1331, e poi dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 262, è sostituito il seguente:

L'imposta sul consumo dell'energia elettrica è stabilita nelle misure qui appresso indicate:

a) cent. 60 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di illuminazione.

Alla stessa aliquota d'imposta di cent. 60 per Kwo è soggetta l'energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di misura di cent. 10 per ogni mc. di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

E' esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di regolamenti speciali;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati in usi diversi dall'illuminazione in esperienze per scopi scientifici e didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

e) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione esclusivamente per la generazione e la trasformazione in altra energia elettrica;

f) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione dell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche;

g) l'energia elettrica impiegata nelle navi, nei carri e vetture automobili purchè prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori);

h) il gas impiegato in processi di fabbricazione negli opifici industriali, compresa la purificazione industriale.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 262, è stabilita, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, in L. 1200 per Kw-anno, quando la potenza installata non superi i 5 Kw.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi sopraindicato, già sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, è sostituito dal seguente:

Chiunque intenda esercitare un'officina di produzione di gas e di energia elettrica deve farne denuncia alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione osservate le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza.

Sono anche considerati fabbricanti a tutti gli effetti della presente legge d'imposta:

a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per farne rivendita;

b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 20 mc. di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 20 Kw. di energia elettrica;

c) gli acquirenti di energia elettrica per azionare convertitori a motore-dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio impiego unico, con potenza impegnata superiore ai 20 Kw., possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata.

Art. 4.

L'art. 6 del testo unico di legge sopraindicato è sostituito dal seguente:

La licenza di esercizio vale per la ditta, per l'anno solare, per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, ed è soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 200 — per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio esclusivo della ditta esercente, quando l'energia e il gas sono destinati unicamente per usi esenti;

2) L. 500 — per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio di un solo stabilimento della ditta esercente, quando l'energia e il gas sono destinati ad usi promiscui od anche soltanto tassabili; e per gli acquirenti considerati fabbricanti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2;

3) L. 500 — *a*) per le officine elettriche produttrici e gli acquirenti considerati fabbricanti che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata a ditte che siano a loro volta da considerare come fabbricanti agli effetti della legge, utilizzandone o meno una quota per uso esclusivo della propria officina;

b) per le officine di carica di accumulatori elettrici;

4) L. 1000 — per le officine elettriche a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti di energia elettrica a scopo commerciale, per potenza fino a 1000 Kw; più un aumento di L. 36 per ogni 100 Kw. o frazione oltre i 1000 Kw.;

5) L. 1000 — più L. 120 per ogni milione di mc. o frazione di milione successivo al primo per le officine di gas a scopo commerciale, prendendo per base la vendita dell'anno precedente.

Per le officine di gas a scopo commerciale che entrano in esercizio per la prima volta, il diritto di licenza è stabilito in base alla vendita presunta.

Per le officine di gas a scopo commerciale che, per effetto di contratti di fornitura, vendono gas a più di una ditta esercente, il diritto di licenza è ripartito in proporzione della vendita a ciascuna ditta.

Per le officine di gas a scopo commerciale che, per effetto di contratti di fornitura, vendono gas a più di una ditta esercente, il diritto di licenza è ripartito in proporzione della vendita a ciascuna ditta.

Per le officine elettriche a scopo commerciale che, per effetto di contratti di fornitura, vendono energia a più di una ditta esercente, il diritto di licenza è ripartito in proporzione della vendita a ciascuna ditta.

Per le officine di gas e per le officine elettriche a scopo commerciale che, per effetto di contratti di fornitura, vendono gas o energia

quota d'imposta.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio - impiego unico, con potenza impegnata superiore ai 20 Kw., possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata.

Art. 4.

L'art. 6 del testo unico di legge sopraindicato è sostituito dal seguente:

La licenza di esercizio vale per la ditta, per l'anno solare, per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, ed è soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 200 per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio esclusivo della ditta esercente quando l'energia e il gas sono destinati unicamente per usi esenti;

2) L. 500 per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio di un solo stabilimento della ditta esercente, quando l'energia e il gas sono destinati ad usi promiscui od anche soltanto tassabili; e per gli acquirenti considerati fabbricanti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2;

3) L. 500 *a*) per le officine elettriche produttrici e gli acquirenti considerati fabbricanti che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata a ditte che siano a loro volta da considerare come fabbricanti agli effetti della legge, utilizzandone o meno una quota per uso esclusivo della propria officina;

b) per le officine di carica di accumulatori elettrici;

4) L. 1000 per le officine elettriche a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti di energia elettrica a scopo commerciale, per potenza fino a 1000 Kw.; più un aumento di L. 36 per ogni 100 Kw. o frazione oltre i 1000 Kw.;

5) L. 1000 più L. 120 per ogni milione di mc. o frazione di milione successivo al primo per le officine di gas a scopo commerciale, prendendo per base la vendita dell'anno precedente.

Per le nuove officine di produzione di gas verrà corrisposto il diritto di licenza minimo di L. 1000, salvo ad effettuare in seguito il conguaglio.

Il diritto annuale dev'essere versato nella cassa dell'officina che precede l'inizio di ogni anno solare e per le officine di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 e gli esercenti già muniti di licenza per l'anno in

- sull'energia elettrica, muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno diritto di verificare e controllare liberamente, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le officine da gas, le cabine, le linee, le reti e le condutture, nonchè gli impianti fissi e i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi apporti col consumo.

Essi hanno inoltre diritto ai fini della imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finchè sono aperti, nonchè al libero percorso nelle carrozze tramviarie, filotramviarie e automobilistiche in servizio pubblico urbano di linea.

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 7.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della officina, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 8.

E' abrogato il R. decreto legge 1° marzo 1938, n. 172, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 980, che reca agevolezze fiscali per la illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *I*

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi

Art. 1.

Le aliquote d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:

2804
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Oli greggi di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1):

a) nelle caldaie e nei forni	L.	8 per q.le
b) nei motori	»	625 » »
2) per altri usi (voce 643-a-3)	»	715 » »
benzina (voce 643-b-1)	»	1000 » »
acqua ragia minerale (voce 643-b-2)	»	810 » »
petrolio (voce 643-b-3)	»	775 » »

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*-4-*alfa*):

a) con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° C	L.	715 per q.le
b) con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15° C	»	425 » »
2) per altri usi (voce 643-b-4-*beta*)	»	775 » »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-*b*-5-*alfa*)	»	880 » »
2) altri (voce 643-*b*-5-*beta*)	»	715 » »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*-6-*alfa*):

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:		
alfa) densi	L.	8 per q.le
beta) fluidi	»	8 » »
più L. 2, per ogni unità percentuale, di oli distillanti fino a 300°, eccedenti il 30%, ma non il 36% per q.le;		
b) nei motori	»	625 » »
2) per altri usi (voce 643-b-6-*gamma*)	»	715 » »
paraffina solida	»	20 » »
vaselina:		
a) naturale	»	180 » »
b) artificiale, a base di paraffina	»	60 » »
ozocerite greggia	»	5 » »
ceresina	»	20 » »

Resta confermata rispetto agli aumenti d'imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che abbiano già assolto la precedente misura d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè ai prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denunzia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

La maggiore imposta, dovuta in base al disposto col precedente art. 1, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

TABELLA A

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-*a*	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio, naturali: da usare direttamente come combustibili: destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; destinati alla lavorazione; destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli oli greggi contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°)
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato.
643-*b*-2	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli.
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta.
643-*b*-5-*beta*	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri: destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori; «Petrolatum Stock» destinato alla fabbricazione della vaselina.
643-*b*-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri: oli da gas / residui della lavorazione: da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato; destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli (concessione limitata ai gasoli di densità da 0,850 a 0,880 a 15° C); destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene; destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (l'agevolezza è limitata ai gasoli); destinati all'industria della calcocianamide

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 280351

b) con densità superiore a 0,965 alla temperatura di 15° C	»	125	»
c) per altri usi (voce 643-b-beta)	»	—	»
Lubrificanti:			
1) oli bianchi (voce 643-b-3-alfa)	»	880	»
2) altri (voce 643-b-3-beta)	»	715	»
Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili:			
1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-alfa)			
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:			
alfa) densi	L.	8 per q.le	
beta) fluidi	»	»	»
più L. 2, per ogni unità percentuale, di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20%, ma non il 30% per q.le.			
b) nei motori	»	625	»
2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma)	»	715	»
paraffina solida	»	20	»
vaselina:			
a) naturale	»	130	»
b) artificiale, a base di paraffina	»	660	»
ozocerite greggia	»	8	»
ceresina	»	20	»

Resta confermata rispetto agli aumenti d'imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che abbiano già assolto la precedente misura d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino ancora nei recipienti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè ai prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denunzia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

La maggiore imposta, dovuta in base al disposto col precedente art. 1, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 3.

Le agevolazioni fiscali, accordate ai prodotti petroliferi, con il disposto delle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto legge 28 febbraio 1929, n. 334, e le successive modificazioni, sono soppresse, ad eccezione di quelle contenute nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente provvedimento con le modificazioni in esse apportate.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire il ripristino totale o parziale di qualcuna delle agevolazioni soppresse a termini del precedente comma, quando ricorrano gravi motivi di pubblico interesse.

643-*a*	Oli di petrolio, ecc., oli greggi: il petrolio, naturali;
	da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno;
	destinati alla lavorazione;
	destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade. Tagevolezza e limitata agli oli greggi contenenti non più del 30 % in peso di oli distillanti sino a 300°;
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:
	impiegati per l'azionamento delle automotrici su retaio delle Ferrovie dello Stato.
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:
	destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli;
643-*b*-5	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti:
	destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta;
643-*b*-7-*beta*	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri:
	destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori;
	« Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione della vaselina;
643-*b*-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri { (ivi da usi residui della lavorazione):
	da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno;
	impiegati per l'azionamento delle automotrici su retaio delle Ferrovie dello Stato;
	destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli (concessione limitata ai gasoli di densità da 0,850 a 0,880 a 15° C.);
	destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene;
	destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (l'agevolezza è limitata ai gasoli);
	destinati all'industria della calciocianamide;
	destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade (per gli oli da gas la concessione è limitata fino a sei mesi dopo la conclusione della pace);
	destinati alla lavorazione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio, mediante miscela e miscele, purchè si tratti di residui contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°;
	impiegati per generare energia elettrica da aziende, le quali si trovino nell'impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica;
	destinati alla trasformazione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28061

TABELLA *B*

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami parattinici, di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da assoggettare ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per q.le Lire
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	115 —
643-*b*-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale: consumati nella fabbricazione delle vernici	300 —
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	330 —
643-*b*-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri: oli da gas residui della rettificazione: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	Densità da 0,850 a 0,880: 198 —
	impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	Densità superiore a 0,880: 113 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *L*

Modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, convertito ed integrato dal R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

Fino al 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento rimane prorogato il sistema di accertamento e di liquidazione della imposta previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546.

Successivamente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno effettuati con le norme previste dall'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, in quanto non modificato dal presente provvedimento.

Art. 3.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, per l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, è stabilito nella misura di L. 4000 annue.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da uno a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 3 sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6 (transitorio).

Le restituzioni dell'imposta sui prodotti impiegati [illegible] dei manufatti di fibre tessili arti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780107

643-A-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	115 —
643-A-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale consumati nella fabbricazione delle vernici	360 —
643-A-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	330 —
643-A-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri: oli da gas, residui della rettificazione e della inversione consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere — Densità da 0,820 a 0,850	195 —
	impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi risicoli su terreni bonificati — Densità superiore a 0,850	111 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *I*.

Modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, convertito ed integrato dal R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 516, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (rajon) e la corrispondente sovraimposta di confine per i prodotti importati dall'estero sono stabilite nelle seguenti misure:

1) per ogni kg. di filato di fibra artificiale continua (compresi lamette e crini):

a) di titolo inferiore a 120	L. 18 —
b) di titolo compreso tra 120 e 250 (escluso)	» 15 —
c) di titolo 250 o superiore	» 12 —
2) per ogni kg. di fibra artificiale in fiocco o cascame	» 8,40

Art. 3.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, per l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, è stabilito nella misura di L. 1000 annue.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da uno a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 3 sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6 (transitorio)

Le restituzioni dell'imposta sui prodotti impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibre tessili artificiali o misti con fibre artificiali che saranno esportati entro sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento continueranno a gravare sul Consorzio « Ital Raion », successivamente graveranno sull'Erario.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

2808
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 224.

Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda per l'erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituita in Roma per alti fini patriottici e per l'assistenza a favore dei partigiani;

Visto lo statuto organico dell'Ente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, recante la data del 21 ottobre 1944, composto di trentuno articoli, il quale sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — SOCCIMARRO

Visto, Tuttsi

Art. 2.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di:

a) riunire in un'unica associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione diretta personale, alla guerra partigiana contro il nazi-fascismo per la liberazione d'Italia;

b) riunire tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà ed a favorire un regime di vera democrazia al fine di impedire, per il futuro, il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

c) agire con energia per continuare a combattere a fianco delle armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perchè abbia termine l'occupazione tedesca e fascista;

d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della libertà;

e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani;

f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perpetuarne la memoria;

g) far valere e tutelare il diritto acquisito dai partigiani di partecipare in prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese;

h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani;

i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali ai soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono nella lotta antinazi-fascista per la libertà;

l) promuovere la creazione dei centri ed organismi di produzione e di lavoro che contribuiscano a lenire la disoccupazione.

TITOLO II

Sede, Direzioni provinciali, Sezioni comunali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Roma.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali.

Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali.

I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale più vicina per affinità di interessi economici.

28061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, recante la data del 21 ottobre 1944, composto di trentuno articoli, il quale sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE GOURIER — GASPAROTTO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 18 — FRASCA

Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

TITOLO I

Costituzione e finalità.

Art. 1.

E' costituita una Associazione nazionale fra tutti i partigiani italiani con la denominazione: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

fianco delle armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perchè abbia termine l'occupazione tedesca e fascista;

d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della libertà;

e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani;

f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perpetuarne la memoria;

g) far valere e tutelare il diritto acquisito dai partigiani di partecipare in prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese;

h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani;

i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali ai soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono nella lotta antinazi-fascista per la libertà;

l) promuovere la creazione dei centri ed organismi di produzione e di lavoro che contribuiscano a lenire la disoccupazione.

TITOLO II

Sede, Direzioni provinciali, Sezioni comunali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Roma.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali.

Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali.

I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale più vicina per affinità di interessi economici.

TITOLO III

Organi dell'Associazione.

Art. 4.

L'Assemblea nazionale è composta dei delegati delle Sezioni comunali.

Ogni Sezione comunale invia un proprio delegato; se i soci sono più di cento, può inviare un delegato ogni cento soci o frazione superiore ai cinquanta.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Comitato nazionale almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838103

chiusura dell'esercizio sociale con un preavviso di almeno quindici giorni. Deve inoltre essere convocata dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalle Sezioni comunali rappresentanti almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza dei delegati delle Sezioni comunali rappresentanti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea nazionale è eletto di volta in volta.

L'Assemblea nazionale discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea nazionale sarà convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di liberazione dell'Italia e successivamente nelle località di volta in volta stabilite.

Art. 5.

Il Comitato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di

— quindici membri effettivi e cinque supplenti.

Esso sceglie fra i suoi membri un segretario nazionale, un vice-segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni.

L'Assemblea nazionale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente a Roma una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta:

a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali;

b) controllare le attività dei Comitati provinciali;

c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale;

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nazionale.

Art. 8.

In ciascuna provincia l'Assemblea provinciale è formata dai delegati delle Sezioni comunali: se i soci sono più di venti, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti.

L'Assemblea provinciale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella località stabilita dal Comitato provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle Sezioni comunali in un numero che rappresenti almeno un decimo di i soci della provincia.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea provinciale è eletto di volta in volta.

Art. 9.

L'Assemblea provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto annualmente dal Comitato provinciale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale.

Art. 10.

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella località da esso prescelta.

Esso è composto di:

— nove membri effettivi e tre supplenti.

Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vice-segretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo.

I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella località stabilita, una volta al mese, ed in via

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L'Assemblea nazionale discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea nazionale sarà convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di liberazione dell'Italia e successivamente nelle località di volta in volta stabilite.

Art. 5.

Il Comitato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di

— quindici membri effettivi e cinque supplenti.

Esso sceglie fra i suoi membri un segretario nazionale, un vice-segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni.

L'Assemblea nazionale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente a Roma una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta:

a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali;

b) controllare le attività dei Comitati provinciali;

c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale;

d) ratificare annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei Comitati provinciali;

e) fare da arbitro in ogni vertenza che sorgesse in seno all'Associazione;

f) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 6.

Il segretario nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice-segretario nazionale.

più di venti, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti.

L'Assemblea provinciale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella località stabilita dal Comitato provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle Sezioni comunali in un numero che rappresenti almeno un decimo di i soci della provincia.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea provinciale è eletto di volta in volta.

Art. 9.

L'Assemblea provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto annualmente dal Comitato provinciale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale.

Art. 10.

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella località da essa prescelta.

Esso è composto di:

— nove membri effettivi e tre supplenti.

Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vice-segretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo.

I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella località stabilita, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario provinciale oppure tre membri od i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato provinciale è l'organo esecutivo dell'Assemblea provinciale. Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati comunali della provincia e l'esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale.

Il Comitato provinciale, inoltre, compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale e provvede alla ratifica dei bilanci e dei conti consuntivi annuali dei Comitati comunali.

Art. 11.

Il segretario provinciale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-segretario provinciale.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.

Art. 13.

In ciascun comune l'Assemblea comunale è composta di tutti i soci della Sezione comunale.

L'Assemblea comunale è convocata in via ordinaria, una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea comunale è eletto di volta in volta.

Art. 14.

L'Assemblea comunale nomina i componenti del Comitato comunale ed i revisori dei conti della Sezione comunale; esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato comunale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito del comune in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea provinciale.

Art. 15.

Il Comitato comunale è eletto dall'Assemblea comunale ed è composto di:

— cinque membri effettivi e due supplenti.

alla esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e del Comitato provinciale.

Il Comitato comunale istruisce le domande di iscrizione a socio, giusta le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale, trasmettendole al Comitato provinciale per le deliberazioni di competenza.

Tutti coloro la cui iscrizione non fosse stata accolta dal Comitato provinciale possono produrre appello al Comitato nazionale.

Art. 16.

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-segretario.

Art. 17.

I revisori dei conti della Sezione comunale, in numero di due membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea comunale e sono scelti fra i soci.

Essi si riuniscono almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa della Sezione comunale.

TITOLO IV.

Dei soci.

Art. 18.

Sono soci onorari di diritto i partigiani Caduti per la lotta di liberazione e tutti coloro che, quali prigionieri politici o quali ostaggi o vittime di rappresaglie siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti.

Art. 19.

Possono essere ammessi come soci:

— gli organizzatori ed i componenti, stabili od attivi, di bande le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

— coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione.

Art. 20.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale.

In via provvisoria possono essere accolte anche le do[illegible] i requisiti per otte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 281 3

Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.

Art. 13.

In ciascun comune l'Assemblea comunale è composta di tutti i soci della Sezione comunale.

L'Assemblea comunale è convocata in via ordinaria, una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea comunale è eletto di volta in volta.

Art. 14.

L'Assemblea comunale nomina i componenti del Comitato comunale ed i revisori dei conti della Sezione comunale; esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato comunale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito del comune in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea provinciale.

Art. 15.

Il Comitato comunale è eletto dall'Assemblea comunale ed è composto di:

— cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Comitato comunale sceglie fra i suoi membri un segretario, un vice-segretario ed un segretario amministrativo.

I membri del Comitato comunale durano in carica un anno. L'Assemblea comunale ha facoltà in qualsiasi momento di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria quando il segretario oppure due membri ed i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato comunale è l'organo esecutivo dell'Assemblea comunale. Esso redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea comunale; provvede all'assistenza dei soci ed

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-segretario.

Art. 17.

I revisori dei conti della Sezione comunale, in numero di due membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea comunale e sono scelti fra i soci.

Essi si riuniscono almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa della Sezione comunale.

Titolo IV.

Dei soci.

Art. 18.

Sono soci onorari di diritto i partigiani Caduti per la lotta di liberazione e tutti coloro che, quali prigionieri politici o quali ostaggi o vittime di rappresaglie siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti.

Art. 19.

Possono essere ammessi come soci:

— gli organizzatori ed i componenti, stabili od attivi, di bande le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

— coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione.

Art. 20.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale.

In via provvisoria possono essere accolte anche le domande di coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui sopra, non ne siano ancora in possesso. Tali domande saranno definitivamente accettate solo alla presentazione del richiesto certificato ed in seguito a deliberazione del Comitato provinciale.

Quando speciali circostanze lo richiedano, il Comitato nazionale ha il diritto di intervenire in merito all'ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione dei Comitati provinciali.

Art. 21.

L'eventuale ammissione di coloro che ottengono, dalle autorità competenti ai sensi di legge, la qualifica di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2814

benemerito della lotta di liberazione o altre qualifiche similari, sarà deliberata dalla prima assemblea nazionale.

ART. 22.

Il socio s'impegna a non appartenere ad altre associazioni analoghe di partigiani ed a corrispondere le quote sociali e l'importo della tessera.

ART. 23.

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l'Associazione organizzi sia direttamente che a mezzo degli enti creati a tali scopi.

ART. 24.

Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina, è passibile, a seconda delle gravità delle mancanze, di:

a) richiamo;
b) sospensione;
c) espulsione.

ART. 25.

La qualità di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato, anche per:

a) dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;

b) morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione.

ART. 26.

L'organo competente a pronunziarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 è il Comitato provinciale.

Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata.

Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio può ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.

TITOLO V.

Mezzi di funzionamento.

sera, da rinnovarsi annualmente, fissato in lire dieci, dovrà essere riscosso dalle Sezioni comunali all'atto dell'iscrizione e sarà versato al Comitato nazionale. Detta somma sarà restituita all'aspirante nel caso che la sua domanda di iscrizione venga respinta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

ART. 29.

Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8, dai delegati delle Sezioni comunali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principî della rappresentanza democratica.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianità, nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.

ART. 30.

L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare.

Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compileranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale.

I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionale.

I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la ratifica ai competenti organi, non siano restituiti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi.

Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

TITOLO VII.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l'Associazione organizzi sia direttamente che a mezzo degli enti creati a tali scopi.

Art. 24.

Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina, è passibile, a seconda delle gravità delle mancanze, di:

a) richiamo;

b) sospensione;

c) espulsione.

Art. 25.

La qualità di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato, anche per:

a) dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;

b) morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione.

Art. 26.

L'organo competente a pronunziarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 è il Comitato provinciale.

Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata.

Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio può ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.

Titolo V.

Mezzi di funzionamento.

Art. 27.

L'Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con gli eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati e col concorso di enti di assistenza e patriottici.

Art. 28.

La quota mensile di associazione è fissata a lire due da versarsi direttamente alle Sezioni comunali le quali rimetteranno il venti per cento di ogni quota al Comitato provinciale che a sua volta invierà la metà dell'importo al Comitato nazionale unitamente agli elenchi degli iscritti. L'ammontare dell'importo della tessera

Art. 29.

Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8, dai delegati delle Sezioni comunali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principi della rappresentanza democratica.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianità, nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.

Art. 30.

L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare.

Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compileranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale.

I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionale.

I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la ratifica ai competenti organi, non siano restituiti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi.

Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Titolo VII.

Norme transitorie.

Art. 31.

Fino alla convocazione dell'Assemblea nazionale, di cui all'art. 4, i membri del Comitato nazionale sono nominati dal Comitato Centrale di Liberazione Nazionale tra coloro che hanno i requisiti per essere ammessi a soci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

2816
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che il Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione del Consorzio stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre l'8 novembre 1945, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(735)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

L'avv. Giovanni Corrado Santacroce è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti.

Roma, addì 12 maggio 1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 18 maggio 1945 - N. 111

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % 16 giugno 1948	»	96,70
Id. 5 % 15 febbraio 1949	»	95,35
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	95,10
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,10
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,10
Id. 5 % 15 settembre 1951	»	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 51 del 28 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza i decreti sotto indicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, n. 148.

Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 APRILE 1945, n. 149.

Applicazione di pensioni a carico di fondi pubblici speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 928177

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

Egli esercitera la predetta gestione non oltre il 18 novembre 1945, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(735)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

L'avv. Giovanni Correale Santacroce è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(721)

Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	•	96,70
id. 5 %	(15 febbraio 1949)	•	95,35
id. 5 %	(15 febbraio 1950)	•	95,10
id. 5 %	(15 settembre 1950)	•	95,10
id. 5 %	(15 aprile 1951)	•	95,10
id. 4 %	(15 settembre 1954)	•	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 51 del 28 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza i decreti sotto indicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 148.
Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 APRILE 1945, N. 149.
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

(694)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANDI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2818

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 58 del 15 maggio 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonchè dei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 1.155.275.453,24 e di cui L. 1.152.994.439,71 effettive e L. 2.285.013,53 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella 4.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente entrate e spese effettive per complessive L. 1 [illegible] secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' approvato il bilancio dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate per L. 33.791.855,74 di cui L. 3.592.317,06 effettive e L. 30.199.538,68 per movimento capitali e spese per L. 33.791.855,74 di cui L. 1.200.289 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2818

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

28201

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 422, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonchè dei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 1.155.279.453,24 e di cui L. 1.152.994.439,71 effettive e L. 2.285.013,53 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella 1.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente entrate e spese effettive per complessive L. 1.223.279 secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' approvato il bilancio dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate per L. 32.701.855,74 di cui L. 3.592.017,06 effettive e L. 29.109.838,68 per movimento capitali e spese per L. 32.701.855,74 di cui L. 4.290.729 effettive e L. 29.411.125,74 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *C*.

E' approvato l'elenco — di cui all'annessa tabella *D* — dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1944-45 concernenti spese obbligatorie e d'ordine per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

50558

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 5 foglio n. 121 — Lucia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	DEBITO VITALIZIO	
	PENSIONI ORDINARIE, ESENZIONI DA MANOVRE	
1	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . .	60.000.000 —
2	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, alternate dagli articoli 3, 5 e 10 del R. decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	200.000 —
		60.200.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	MINISTERO E INTENDENZE DI FINANZA	
7	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	70.000.000 —
9	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze (*Spese fisse*)	2.000.000 —
10	Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*)	1.400.000 —
11	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	2.450.000 —
		75.850.000 —

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE GENERALI DIVERSE
12	Retribuzione ed assegnazione di famiglia al personale di ruolo (anche quello a forma temporanea) dell'Amministrazione centrale e provinciale delle Finanze
13	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti
14	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929 n. 2238; R. decreto 11 luglio 1935, n. 1295)
16	Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima . . . . .
17	Indennità per missioni e trasferte effettuate dai funzionari e subalterni dipendenti dalla Direzione generale del coordinamento tributario, gli affari generali e del personale, e per i viaggi al luogo di cielo domiciliare di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria richiamati a riposo e delle famiglie di funzionari e agenti morti in attività di servizio
18	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, in attività di servizio. Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e relative famiglie . . . . .
19	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spese obbligatorie*) . . . . .
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)
21	Spese casuali . . . . .

2822

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TABELLA A.

...o delle finanze
...al 30 giugno 1945

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		60,000,000 —
		200,000 —
		60,200,000 —
		70,000,000 —
		2,000,000 —
		1,400,000 —
		2,450,000 —
		75,850,000 —

Cap. n.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE GENERALI DIVERSE	
12	Retribuzione ed assegnazioni di famiglia a personale non di ruolo (esclusi quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze	30,000,000 —
13	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	432,000 —
14	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze ed al personale di altre Amministrazioni	10,500,000 —
15	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238; R. decreto 11 luglio 1935, n. 1565)	*per memoria*
16	Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	65,000 —
17	Indennità per missioni e trasferte effettuate dal funzionari e subalterni dipendenti dalla Direzione generale del coordinamento, dal gabinetto, dagli affari generali ed il personale, e per i viaggi di luogo di sede domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	2,000,000 —
18	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale in attività di servizio. Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle finanze e relative famiglie	1,150,000 —
19	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	600,000 —
20	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati da creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
21	Spese casuali	270,000 —
		44,997,000 —

GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia — 15 maggio 1945

2823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESE PER I SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE	
22	Personale di ruolo addetto per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	200,000 —
23	Indennità di viaggio e soggiorno per operazioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (art. 91 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	30,000 —
24	Spese per liti civili, stragiudiziali ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	1,000 —
25	Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1941, n. 865, spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di vigilanza delle imposte di consumo (*Spesa d'ordine*)	per memoria
26	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli agricoltori delle imposte di consumo ed alla commissione esaminatrice delle domande di iscrizione all'Albo (legge 30 novembre 1938, n. 1966)	80,000 —
27	Contributo annuo dovuto all'Azienda autonoma statale della strada, alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi in sostituzione del sopraprezzo addizionale unificativo di utenza stradale (art. 1 della legge 7 aprile 1938, n. 400)	19,040,000 —
		19,321,000 —
	AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI	
	Personale ed apparecchi di accertamento	
28	Acquisto delle partite tessere, paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scarico delle merci per le pietrine locali e per i fiammiferi e per acquisto di materiali di imballaggio; canone pei vagli postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accertamento e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1928, n. 566 - Spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accertamento e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti (*Spese obbligatorie*) . . .	200,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
29	Indennità e spese per la vigilanza nelle fabbriche di parecchi di accertamento, perizie tecniche e di laboratorio ed altre radenzie di merci che riguardano gli esperimenti di servizio - Indennità e spese per funzionamento della Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 581, e dell'Ufficio superiore ed all'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356 . . . . .
	Spese varie
30	Indennizzo all'Amministrazione autonoma dei monopoli dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
31	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1[illegible] convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione di detto stesso (art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1925, n. 2158, convertito nella legge 13 dicembre 1[illegible] n. 2753) (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
	SERVIZI DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE	
	Lotto	
32	Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto e per il maneggio di valori - Remunerazione per straordinari, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto - Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dai ricevitori del lotto dalle loro famiglie per raggiungere la sede della nuova residenza conferita per trasferimento o per promozione (art. 97 del R. decreto-legge 19 ottobre 1939, n. [illegible] convertito nella legge 5 giugno 1936, n. 973) . . .
33	Premi e spese per l'incremento del lotto, pei concorsi e le operazioni a premio e per la repressione del [illegible] clandestino compresa le spese di giustizia penale
34	Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e di rendimento al personale delle Intendenze di finanza per servizi e [illegible] straordinari rese nell'interesse dell'Amministrazione del lotto . . . . .

2824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
	...ENTALI ED UFFICI ...DNE FINANZIARIA	
	...a Finanza locale	
	...rvizi della Riscossione (Spese fisse)	200.000 —
	...per speciali notifiche... locale (art. 91 del ...20] R. decreto 14 set...	30.000 —
	...altri necessari (Spese...	1.000 —
	...della Commissione di ...sco sopra il reddito ...straordinarie varie, ...altre spese occorrenti ...Centrale di vigilanza ...ria straordinaria	90.000 —
	...ione iniziale dell'Albo ...e imposte di consumo ...ione delle domande di ...ottobre 1939, n. 1936)	19.000.000 —
	...ria, rimborso spese ...i compresi gli assegni ...), corrisposti a norma ...della legge 5 aprile 1951,	19.321.000 —
	...Servizi:	
	...di accertamento:	
	...pese per l'esecuzione degli ...o la rettifica delle ...spese per trasporto, ...ione per la pulizia dei ...equisto di materiali di ...la, pensili di servizio, ...oni e diversi, inerenti ...le degli apparecchi di ...Spese per giudizi arbi... ...convenzione annessa al ...). spese per reintegrazioni ...ella degli apparecchi di ...ell'entrata dei suddetti ...obbligatoria) . . .	200.000 —

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
29	Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, polveri fulmini e di esplosivi ed altre industrie di natura pericolosa, tale anche di pericolo. Indennità e spese per l'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 9 marzo 1923, n. 560, e dell'articolo 12 del R. decreto-legge 18 agosto 1926, n. 1612, convertito nella legge 7 aprile 1927, n. 399	130.000 —
		22.000 —
	Spese comuni	
30	Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'ammontare delle ritenute fatte per imposta sui redditi ricevuto nella valutazione delle merci del tabacco e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*) . .	*per memoria*
31	Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1951, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio comunale sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del R. decreto-legge 21 settembre 1923, n. 2158, convertito nella legge 18 dicembre 1925, n. 2475) (*Spesa obbligatoria*)	22.670.000 —
		22.670.000 —
	SERVIZI DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE	
	Lotto	
32	Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto e per il maneggio di valori. Remunerazioni per le esattorie, per gli archivi segreti e i collettori del lotto. Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle ricevitorie comunali dei ricevitori del lotto e delle loro famiglie per raggiungere la sede della ricevitoria conferita per trasferimento o per promozione (art. 97 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) . .	70.000 —
33	Premi e spese per l'incremento del lotto, pei concorsi a premio e per la repressione del lotto clandestino comprese le spese di giustizia penale .	2.000 —
34	Premi ai componenti le commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e di rendimento al personale delle intendenze di finanza per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione del lotto	100.000 —

2825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
35	Lavori e completamento d'opere di cui agli artt. 89 e 94 del R. decreto-legge 17 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 (*Spesa obbligatoria*)	25.000.000 —
36	Impianto e rifornimento di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto. Fitto di locali. Spese diverse relative ai servizi del lotto	60.000 —
37	Spese di collaudi e di liti, risarcimenti ed altri accessori. Rimborsi vari (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	20.000 —
38	Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*)	110.000.000 —
		135.252.000 —
	Lotterie.	
39	Spese (escluse i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano	*per memoria*
40	Spese (escluse i premi di operosità e di rendimento) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli	*per memoria*
41	Spese (escluse i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Esposizione di Roma	*per memoria*
42	Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della Lotteria ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli, nonchè della Lotteria Esposizione di Roma	*per memoria*
		—
	CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA	
43	Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità Base, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'art. 11 del R. decreto 15 giugno 1923, n. 1281	270.660.000 —
44	Indennità eventuali di trasferimento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria	8.000.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
45	Assegni, retribuzioni, paghe, trattenute varie ai p... nati della Regia accademia e scuola di applicaz... della scuola sottufficiali e dell'scuola del cara... gio per le guardie di finanza; premi al per... famigliare delle scuole stesse ed al personale ... rale; indennità di missione agli impiegati civili ... dennità di trasferimento e di servizio per l'... dente militare del personale presente al Corpo ... chiamato dalla legge 27 luglio 1942, n. 960. Consigli e ... missioni di disciplina e di esami d'avanzamento; ... se per arresto di disertori della guardia di fin... Spese per l'idoneità fisica dei militari del C... Spese funebri nei casi in cui queste sono a ... dello Stato
46	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e ... agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa col... a riposo e loro superstiti; elargizioni alle fa... degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ... vittime del dovere
47	Somme dovute al Ministero della guerra e della m... per la spesa del mantenimento delle guardie ... nanza incorporate nella compagnia di correzi... detenute nel carcere militare e per concorso ... spese di giustizia militare
48	Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di ... ga ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle ... di cura e di mantenimento negli stabilimenti ... ari dei militari della Regia guardia di finanz... ferite riportate in guerra od in servizio o per ... di servizio (articoli 10, 11 e 13 del R. decreto ... 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 ... bre 1928, n. 2145. Retribuzioni, compensi ed ... agli ufficiali medici incaricati del servizio sa... della Regia guardia di finanza, ai medici con... nati ed a quelli non convenzionati. Spese per ... finesi contro le malattie infettive e per le ... zioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre ... riguardanti il servizio sanitario (*Spese obbligat...*
49	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldam... delle caserme, comunicazioni, trasporti, prepa... alla mobilitazione, mantenimento della scuola ... d, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a... dell'Onore nazionale ufficiali in congedo d'it... cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 dicembre ... n. 2072, convertito nella legge 12 febbraio 1938, ... ed altre spese per la guardia di finanza
50	Spese per il servizio automobilistico

2826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	... (resto del titolo ... 1° ottobre 1938, ... nella legge ... 1938)	25,600,000 —
	... di redditi spe... di ricchi. Spese ...	60,000 —
	... con altri mezzi ... e a carico) ...	20,000 —
	...	110,000,000 —
		125,282,000 —
	... rendimento di ... e l'esercizio ...	*per memoria*
	... di rendimento ... delle Ferrovie ...	*per memoria*
	... di rendimento ... zione e l'esercizio ... onna	*per memoria*
	... personale per il ... ed all'esercizio ... quella autono... ... terra Esposizione ...	*per memoria*
	PENSIONI	
	... redditi vivezi ... del primo corre... ... premi speciali; ... militari di truppa ... 4 del R. decreto ...	270,000,000 —
	... ed altre per la ... nale del Corpo ... co bergese, al ... finanziaria ...	8,000,000 —
45	Assegni, retribuzioni, paghe, indennità varie al personale della Regia accademia e scuola di applicazione della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio, indennità di missione agli impiegati civili, indennità di trasferimento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 666). Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento. Spese per arruolamento di allievi della guardia di finanza. Spese per l'estumulazione (esiti dei militari del Corpo. Spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	500,000 —
46	Compensi e sussidi alla vedova di grado e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti; elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti sull'orme del dovere	50,000 —
47	Somme dovute al Ministero della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	100,000 —
48	Spese di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 6 settembre 1926, n. 2302). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (*Spesa obbligatoria*).	650,000 —
49	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola ufficiali, spese di guardia, risarcimenti, contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 351, ed altre spese per la guardia di finanza	8,000,000 —
50	Spese per il servizio automobilistico	2,500,000 —

2827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78131

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
51	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*)	1.600.000 —
52	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*)	3.500.000 —
53	Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione di economia con preventivo del Corpo, di piccoli tratti della recinzione annessa al confine e per la manutenzione relativa e per l'utilizzo, l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative	700.000 —
54	Spese per servizi di polizia tributaria	105.000 —
55	Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'ufficio, addetto al naviglio per la vigilanza doganale, pesi di assicurazione del personale ispettivo, spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto	670.000 —
56	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla frontiera; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese per mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza.	3.400.000 —
		299.975.000 —
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	
57	Personale di ruolo degli uffici esterni. Sussidi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	22.000.000 —
58	Premi di operosità, rendimento e compensi per prestazioni straordinarie (*Spese fisse*) per l'attuazione del Regio decreto 4 aprile 1935, n. 562, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, relativo alla revisione generale degli estimi dei terreni e del Regio decreto-legge 13 aprile 1937, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici	7.000.000 —
59	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la conservazione dei catasti terreni, indennità di missione e competenze per altri servizi resi dal personale medesimo; paghe ai cottimisti e indennità di trattamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero	12.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
60	Indennità di viaggio e di soggiorno al per... paglio e spese per lavori a cottimo degli uff... erariali
61	Indennità di trasferimento al personale di ... l'Amministrazione centrale del catasto e de... tecnici erariali
62	Indennità e spese per la Commissione consul... trale
63	Somme da corrispondere al personale provinc... l'Amministrazione del catasto e dei servizi erariali per diritti di scritturazione, di visura sugli atti dei catasti terreni ai sensi dell'a... R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 205, convert... legge 3 giugno 1935, n. 777, del R. decreto... marzo 1938, n. 976, convertito nella legge 7... 1939, n. 2, e delle tabelle *C* e *D* allegate a... mento approvato con R. decreto 8 dicem... n. 2153 (*Spese obbligatorie e d'ordine*)
64	Contributo dello Stato alla Cassa di previden... personale tecnico, d'ordine e di servizio ... e dei servizi tecnici erariali (*Spesa obbli...*
65	Indennità agli impiegati dei ruoli del gia... assunto, tenuto, d'ordine e di servizio in... cessazione dal servizio o in caso di morte... vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*)
66	Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici ... catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spese...*
67	Fitto di locali per gli uffici esterni del catas... servizi tecnici erariali (*Spese fisse*)
68	Spese per la notificazione di atti concernenti ... servazione dei catasti terreni
69	Acquisto, manutenzione e riparazione di st... Acquisto di carta da disegno e di oggetti to... vari. Trasporto di strumenti e di altro ... tecnico. Spesa per la riproduzione di mappe ... servazione. Spese per adattamenti di locali d...
70	Spese per la formazione ed il rilascio di pla... relative al nuovo catasto edilizio urbano
71	Anticipazione delle spese occorrenti per la es... d'ufficio delle volture relative ai catasti de... (*Spesa obbligatoria*)
72	Spese per la pubblicazione della Rivista del ... e dei servizi tecnici erariali

2828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759181

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
	...(§ 6) . . .	1,600,000 —
	...ne di finanza . . .	3,500,000 —
	...tabilità, di ...la costruzione ...di piccoli tratti ...per la manu... ...uso e l'eser...	700,000 —
	...o, di macchine ...vigilanza finan... ...sonale operan... ...per la gestione	105,000 —
	...mare, dei fogli ...galleggianti, di ...spese pei mate... ...ali erariali, dei ...relative e degli ...ssivamente alle ...rdita di finanza.	670,000 —
		3,600,000 —
		200,975,000 —
	...Stipendi ed as...	22,000,000 —
	...ersi per presta... ...anze del Regio ...o, con modifica... ...00, relative alla ...reni e del Regio ...convertito nella ...mente l'accerta... ...la rivalutazione ...e del nuovo ca... ...provinciale del	7,000,000 —
	...l a notturno e in... ...di ruolo, provvi... ...la conservazione ...sione e compe... ...onale redestino, ...di trasferimento ...e giornaliero .	12,000,000 —
61	Indennità di viaggio e di trasferta al personale di ruolo e spese per invii a carico degli uffici tecnici erariali	2,800,000 —
62	Indennità di trattenimento al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale del catasto e dei servizi tecnici erariali	100,000 —
63	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale	250,000 —
64	Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di remunerazione, di stasura ed altri sugli atti dei catasti terreni ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 395, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 777, del R. decreto-legge 10 agosto 1926, n. 664, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 9, e delle tabelle C e D allegate al regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2343 (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	1,500,000 —
65	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
66	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale agrario, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alla loro vedove ed ai loro figli (*Spesa obbligatoria*)	10,000 —
67	Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spese fisse*)	1,500,000 —
68	Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Spese fisse*)	700,000 —
69	Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni	20,000 —
70	Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti. Acquisto di carta da disegno e di oggetti tecnici diversi. Trasporti di strumenti e di altro materiale tecnico. Spesa per la riproduzione di mappe in conservazione. Spese per adattamenti di locali di ufficio	200,000 —
71	Spese per la formazione ed il riassetto di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano	100,000 —
72	Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni (*Spesa obbligatoria*)	30,000 —
	Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali	*per memoria*
		49,210,000 —

2829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785171

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
73	Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	32.000.000 —
74	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	11.800.000 —
75	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni comprese d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e indennità di trasferimento al personale dell'Amministrazione medesima	2.000.000 —
76	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle inosservanze negli affari e spese relative	3.000 —
77	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza	1.080.000 —
78	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali - Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati - Sussidi di malattia agli operai di detti depositi - Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle carceri alle Intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi - Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime - Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	600.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
79	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, [illegible] quello per l'imposta generale sull'entrata; [illegible] parte ai funzionari delle cancellerie ed agli uf[illegible] giudiziari sulle somme riscosse dall'erario sui [illegible] dati inscritti nei campioni civili e penali delle c[illegible] lerie, rimborso al Ministero delle comunicazioni [illegible] spesa per vaglia di servizio per il versamento de[illegible] venti, indennità di cassa e per maneggio di v[illegible] spese per visite medico-fiscali e spese di assicura[illegible] (*Spesa obbligatoria*)
80	Spese per il funzionamento del collegio peritale [illegible] risoluzione delle controversie relative alla dete[illegible] zione del valore dei titoli, ai fini dell'applicazion[illegible] l'imposta di negoziazione (art. 9 del R. decreto [illegible] 15 dicembre 1938, n. 1973, convertito nella legge [illegible] gno 1939, n. 739)
81	Premi di operosità e di rendimento al personale [illegible] alla Segreteria del Collegio peritale per la risolu[illegible] delle controversie relative alla determinazione [illegible] lori dei titoli industriali ai fini dell'applicazion[illegible] l'imposta di negoziazione (art. 9 del R. decreto [illegible] 15 dicembre 1938, n. 1973, convertito nella legge [illegible] gno 1939, n. 739)
82	Spese per l'accertamento, la riscossione ed il ric[illegible] dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai [illegible] tografi e agli spettacoli e trattenimenti pubblici [illegible] la bollatura delle carte da gioco; per l'accertam[illegible] e la riscossione delle tasse e dei proventi relat[illegible] servizi della radiofonia, spese per l'accertam[illegible] la riscossione ed il recupero dell'imposta generale [illegible] l'entrata, compreso l'aggio agli industriali, co[illegible] lanti ed esercenti, ed in genere per le tasse, [illegible] poste indirette sugli affari, nonchè premi per [illegible] serta delle relative violazioni - Spese generali [illegible] funzionamento delle Commissioni interprovinc[illegible] centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930 [illegible] *Spesa obbligatoria*
83	Sussidi ai componenti e ai coniugi degli uffici[illegible] gistro e delle ipoteche ed alle loro famiglie
84	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'[illegible] ministrazione esterna (*Spese fisse*)
85	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*)
86	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manu[illegible] ne e di adattamento dei locali di proprietà pri[illegible] uso degli uffici esecutivi non compresi nel [illegible] tecnico e spese per il trasferimento dei det[illegible]

2830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78121

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione		
79	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, esclusi quello per l'imposta generale sull'entrata, spettante ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme riscosse dall'erario sui crediti inscritti nei ruoli civili e penali delle cancellerie, rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)		4.000.000 —
80	Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739)		130.000 —
81	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla segreteria del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli industriali ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739)		90.000 —
82	Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento, la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia, ecc.; per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dell'imposta generale sull'entrata, compresa l'aggiunta agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte luttuose sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 19 giugno 1936 n. 1231 (Spesa obbligatoria)	22.000.000 —	5.000.000 —
83	Assegni di commiato e gratificazioni agli ufficiali in congedo e delle indennità ed alle loro famiglie	11.500.000 —	4.000 —
84	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	2.000.000 —	1.000.000 —
85	Fitto di locali per gli uffici esterni (Spese fisse)		1.000.000 —
	Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esterni, non compresi fra quelli tecnici e spese per il funzionamento degli uffici	1.080.000 —	160.000 —
		500.000 —	

2831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784131

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
87	Spese di rappresentanza e di ufficio; riassegnamenti ed altre assegnazioni (*Spesa obbligatoria*)	100,000 —
88	Parte spettante sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni, ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'art. 4 della legge 7 aprile 1939, n. 536 e l'art. 4 del decreto Ministeriale 4 giugno 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 1939	*per memoria*
89	Quota del 30 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207 convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1358 (*Spesa d'ordine*)	2,300,000 —
90	Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. Decreto-legge 30 luglio 1931, n. 1330, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 497 e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1154) (*Spesa d'ordine*)	30,000,000 —
91	Quota del 5 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 2 del R. Decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706, spettante all'Amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge medesimo (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
92	Quota del 30 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del R. decreto-legge 5 dicembre 1934, n. 1953, convertito nella legge 4 aprile 1936, n. 911) (*Spesa d'ordine*)	60,000 —
93	Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (*Spesa d'ordine*)	1,200,000 —
94	Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano (art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1936, n. 846) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino «Vittorio Emanuele» (art. 10 del R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 155 e 3 luglio 1926, n. 1093) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
96	Quote spettanti ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi ed agli spettacoli di varietà, riscossi a norma dell'articolo 23 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Spesa d'ordine*)
96	Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), di cui all'articolo 10 del R. decreto-legge 16 novembre 1939, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1942, n. [illegible]
97	Somma da corrispondere ai Enti nazionali per la integrazione degli assegni per proventi dei diritti erariali di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1935, n. [illegible] (*Spesa d'ordine*)
98	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*) . . .
99	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, ammonizione e ipotecaria istituita col R. decreto-legge 30 settembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 29 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*)
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO
100	Personale di ruolo degli uffici centrali (*Stipendi e assegni fissi*) (*Spese fisse*) . . .
100 bis	Premi di operosità e di rendimento a favore del personale proveniente dal Demanio e del personale delle altre Amministrazioni dello Stato addetto all'Amministrazione dei Canali Cavour ed alle Aziende minori . . . . .
101	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali: spese per il personale avventizio salariato, mensili e mercedi, legna ed olio per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*) . . .
102	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni . . . . .
103	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per lavori di piccola entità eseguiti in economia con operai continuativi del lavoro . . . . .

2832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (2)

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		100.000 —

...enti ed altre e cor-
...29 di tale sulle im-
...nali, rivale ed altre
...nale da previdenza
...art. 4 della legge
...decreto Ministeriale
...la Gazzetta Ufficiale

...la Società concessio-
...pianchi ed accessori
...comuni e gli altri
...in luogo dell'addon-
...legge 23 ottobre 925,
...marzo 1926, n. 562 e
...ertito nella legge 17
...dine)

...alle radiodiffusioni
...delle comunicazioni.
...Reale Accademia d'
...creto-legge 20 luglio
...28 marzo 1936, n. 657
...1936, n. 1154. Spese

...a) Abbonamento alle
...ori a tariffa ridotta
...R. decreto-legge 2 set-
...nella legge 3° aprile
...lternazione posteriore
...creto-legge medesimo

...del Ministero delle co-
...ne ai contributori ed a
...elettrica (art. 10 del
...36, n. 1058, convertito
...). (Spesa d'ordine)

...roventi delle conciliazioni per violazioni delle
...rotezione e la polizia
...autonoma statale della

...azione ai diritti pa-
...demaniali spettanti al
...Alla Sicilia la Mi-
...embre 1925, n. 2076 e
...all'Ente autonomo del
...ttobre e febbraio 1951,
...Spesa d'ordine) . .

			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		CAPITOLI	
Num.		Denominazione	
95		Quota spettante ai Comuni sui proventi dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, ecc. spettanti in variata attribuzione a sensi dell'articolo 23 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Spesa d'ordine*)	4.000.000 —
96		Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (R. D.-L. 16 novembre 1939, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1942 n. 831)	7.171.085 —
	per memoria		
97		Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la riscossione degli annuali per proventi dei diritti e contributi di cui all'art. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612 (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		Restituzioni e rimborsi (*Spese d'ordine*)	15.000.000 —
	2.500.000 —		
99		Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita col R. decreto-legge 20 novembre 1917, n. 2155, convertito nella legge 5 aprile 1936, n. 511 (*Spesa d'ordine*)	30.000 —
			118.754.085 —
	30.030.000 —		
		AMMINISTRAZIONI DEL DEMANIO PUBBLICO	
100		Personale di ruolo degli uffici esterni (Stipendi ed assegni fissi) (*Spese fisse*) . . .	1.200.000 —
100 bis	*per memoria*	Oneri di operosità e di rendimento a favore del personale dell'Amministrazione del Demanio e del personale delle altre Amministrazioni dello Stato addetto all'Amministrazione del Canale Cavour ed alle Aziende patrimoniali	70.000 —
101	40.000 —	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali: spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed olio per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (*Spese fisse*) . . .	400.000 —
102	1.200.000 —	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni	10.000 —
103	*per memoria*	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assistenza degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1.300.000 —

2833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 89 153

Cap.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
101	Spese per l'amministrazione e manutenzione delle proprietà demaniali loro spettanti a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle per la Casina Valadier, per gli edifici della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del Demanio, ecc.; spese di materiale, per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere di Idria e per il armamento permanente; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiagge lacuali	500.000 —
102	Indennità di missione ed assegni ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna da ardere e diverse - Canali Cavour	per memoria
103	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esecuzione di nuove opere, contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale per servizio amministrativo, tecnico e telegrafico - Canali Cavour	per memoria
104	Assegni fissi per spese d'ufficio - Canali Cavour (*Spese fisse*)	per memoria
105	Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour (*Spese fisse*)	per memoria
106	Canoni ed annualità passive - Canali Cavour (*Spese fisse ed obbligatorie*)	per memoria
110	Spese per imposte e sovraimposte a carico dei cultori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
111	Spese di amministrazione, miglioramento e varie per proprietà, terreni ed altri beni di proprietà della miniera demaniale di Idria, non conferiti alla Società anonima Monte Amiata	per memoria
112	Spese di concorsi e di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
113	Restituzioni e rimborsi (*Spese d'ordine*)	30.000 —
		3.620.600 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	
113 bis	Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni di periti, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e per funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura	30.000 —

Cap.	CAPITOLI Denominazione
113 iv	Imposte, sovraimposte, ritenute e contributi diversi, nonchè gli altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*)
113 v	Spese di coatizioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)
113	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)
	DEMANIO PATRIMONIALE
113 vi	Sussidi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*)
113 vii	Sussidi agli eredi ed ex aventi diritto alla eredità delle proprietà demaniali ed altre spettanze
113 viii	Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 586 e 587 del Codice civile; spese di indennità, di amministrazione per imposte ed oneri diversi, relative alle contabilità romane di cui alla legge 30 luglio 1951, n. 1051; spese per i servizi « Magione » di Palermo
113 ix	Spese di custodia e manutenzione delle collezioni e opere d'arte - Quota allo Stato della elemosina lasciata dal fu Tower velova Wortley da erogarsi a cura Patrimonio proveniente dal legato di trenta denari - Spesa obbligatoria
113 x	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio del demanio pubblico - Imposta erariale e sovraimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali - Contributo per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spesa obbligatoria*)
113 xi	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la costruzione dell'edificio addetto ai servizi del personale addetto agli impiegati e salariati dello Stato - Spese per il personale all'Azienda autonoma per la Villa nazionale di Roma ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1110
113 xii	Restituzioni e rimborsi (*Spese d'ordine*)
113 xiii	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*)

2834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

		Competenza per l'esercizio finanziario Dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
		500,000 —
		2,000 —
		1,000 —
		520,000 —
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		10,000 —
		30,000 —
		3,520,000 —
		30,000 —

CAPITOLI

	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario Dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
113 VII	Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, carichi ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	500,000 —
113 IV	Spese di collaudi e di regolamenti di altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	2,000 —
113 V	Restituzioni e rimborsi (*Spese d'ordine*)	1,000 —
		520,000 —
	DIGNITÀ PATRIMONIALE	
113 VI	Canoni ed assegni ai pensionati addetti alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*)	1,000,000 —
113 VII	Assegni agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	5,000 —
113 VIII	Spese e passività relative a beni provenienti da donazioni e da prodotti di eredità allo Stato ai sensi degli articoli 463 e 586 del codice civile; spese di adeguamento, di amministrazione per imposte ed oneri diversi, relative alle costituzioni minarie di cui alla legge 29 luglio 1938, n. 1386 - Spese per i servizi della « Magione » di Palermo	30,000 —
113 IX	Spese di custodia e mantenimento della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henrietta Tower nella Villa Wirz, da sua madre Ina Tuscia tolta provvisoria dal legato di 20000 dollari nella stessa disposto a favore del Regio Governo	26,000 —
113 X	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposta complementare - Contributo per l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Spese obbligatorie*)	30,000,000 —
113 XI	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative all'Azienda agricola per la Villa Umberto I di Stra, ai sensi della legge 23 giugno 1938, n. 1116	1,500,000 —
113 XII	Restituzioni e rimborsi (*Spese d'ordine*)	100,000 —
113 III	Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*)	3,340,000 —

2835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
112	Spese di ufficio e di lite, rappresentanza ed altre accessorie (spesa obbligatoria)	15.000 —
113	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per impiegati ed ufficiali giudiziari, e rimborso relative spese (spesa obbligatoria)	70.000 —
		26.046.250 —
	ASSEGNAZIONI DELLE PROVE DIRETTE	
114	Personale di ruolo degli uffici centrali e periferici ed assegni annessi (spese fisse)	12.000.000 —
115	Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	9.200.000 —
116	Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di accertamento, di verifica ed altri di analoga natura, a sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 778, e R. decreto-legge 30 agosto 1936, n. 1660, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1014 (spesa obbligatoria e d'ordine)	2.100.000 —
117	Spese e premi per la riscossione mediante imposizione nella applicazione delle imposte dirette (spesa obbligatoria e d'ordine)	1.000.000 —
118	Compensi e spese per i comuni notificatori, informatori e incaricati (art. 8 del R. decreto-legge 15 aprile 1925, n. 462, convertito nella legge 17 dicembre 1925, n. 2300, e legge 31 luglio 1954, n. 917) (spesa obbligatoria)	700.000 —
119	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette e per imposte indirette sugli affari, per i tributi locali e per i ricorsi di competenza fra gli uffici finanziari del Regno e quelli corrispondenti delle Colonie e di Stati esteri, e di personale addetto alla Commissione stessa, compreso il personale ausiliario	700.000 —
120	Spese per [illegible]	3.950.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
121	Spese per il funzionamento delle Commissioni di [illegible] e secondo grado, istituite presso le Intendenze di Finanza, [illegible] Ministero delle finanze per l'esame e la decisione delle domande degli esattori delle imposte dirette per ottenere [illegible] (spesa obbligatoria)
122	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dei [illegible] catastali [illegible] e dei catasti delle [illegible] diretta - Spese per il funzionamento della Commissione speciale di cui [illegible] per l'aggiornamento [illegible] per l'abbonamento alle riviste di scienze e di [illegible] fisco (art. 6, ultimo comma, della legge 6 giugno 1939, n. 943)
123	Indennità di trasferta e di trasferimento nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per [illegible] di esattori per [illegible] (spesa obbligatoria)
124	Spese ed indennità per la revisione delle [illegible] catasti e per la verifica delle esazioni compiute dagli esattori e procedure [illegible] (spese obbligatorie)
125	Assegni fissi per spese di ufficio degli organi di amministrazione centrale (spese fisse)
126	Fitto di locali per gli uffici centrali (spese fisse)
127	Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di [illegible] [illegible] provista per la [illegible] dei catasti non [illegible] [illegible] del [illegible]
128	Spese di [illegible] e di [illegible] per l'applicazione della tassa delle [illegible] [illegible] ragione del reddito e [illegible] [illegible] diretta, approvato con R. decreto 17 settembre [illegible] (spesa obbligatoria)
129	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione [illegible] delle [illegible] [illegible] spese a carico [illegible] [illegible] [illegible]

2836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 03

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...nenti ed altre ausi...	15.000 —
	...ggio e di soggiorno ...ianti il demanio fo...	50.000 —
		26.946.000 —
	...ESSE DIVERSE	
	...ersi - Supplenti ed ...	42.000.000 —
	...tivo al personale pro...	6.500.000 —
	...onale degli uffici di... per diritti di scritt... ...sposti dall'art. 2 del ...32, n. 594, convertito ... dell'art. 2 del R. de... 1864, convertito nella ... obbligatoria e d'ord...	2.000.000 —
	...taria imponibile nella ...te ordinarie e straor...	1.000.000 —
	...ificatori, Informatori ...legge 11 aprile 1925, ...fondono lire n. 559 e ...pese obbligatorie)	700.000 —
	...Commissione centrale ...poste militari stati ...) conflitti di compe... ...Regno e quelli delle ...rendimento sugli in... ...compreso il personale ...	700.000 —
	...ministrativi di primo ...ioni dei redditi fon... ...te dirette e delle im... ...le Commissioni del... ...lo 1925, n. 1640 suc... ...n. 1036 (Spesa ob...	5.000.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
121	Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (art. 20 della legge 16 giugno 1939, n. 942) (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
122	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette - Spese per il funzionamento della Commissione speciale all'uopo istituita presso il Ministero delle finanze e per la formazione di esami d'idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e di collettore (art. 6, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942)	60.000 —
123	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di canoni per sedie uffici fiscali	2.000.000 —
124	Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le sostituzioni degli esattori comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
125	Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	2.500.000 —
126	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*)	1.000.000 —
127	Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi non richiedenti l'opera del tecnico	510.000 —
128	Spese di postuma e di lire spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608 (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
129	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di opere delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	25.000 —
130	Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 25 dicembre 1927, n. 2699, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1836	1.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 58 del 10 marzo 1945

2837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
131	Prezzo di beni immobili espropriati al debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
132	Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*)	100.000.000 —
133	Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di fabbricazione, istituita con il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 29 aprile 1938, n. 614 (*Spesa d'ordine*)	1.800.000 —
		166.178.500 —

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Spese generali

134	Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegnazioni (*Spese fisse*)	28.000.000 —
135	Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette	2.800.000 —
136	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 739, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Spese inerenti al corso teorico-pratico annuale per il personale tecnico delle imposte di produzione	900.000 —
137	Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi della dogane e imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione	5.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
138	- Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione
139	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e tecniche per i laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione
140	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione esterna delle dogane ed imposte di fabbricazione (*Spese fisse*)
141	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*) .
142	Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione
143	Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre provvidenze da anticiparsi dall'erario e in definitiva a terzi, a parte e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*)

Imposte di fabbricazione

144	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione
145	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*) .
146	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di mezzi fisici e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano per l'accertamento delle imposte di fabbricazione
147	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie estere e per premi all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo dell'energia elettrica indebitamente percepite (*Spese obbligatorie e d'ordine*) . . . . .

2838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TOLI …razione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
…propriati al «dollaro merci» … Stato in forza dell'art. 5… …sulla ripartizione delle ma… …922, n. 1401 (*Spesa obbliga…*	
. . . . .	2,500 —
…esa d'ordine)	100,000,000 —
…ddizionale alle imposte di… …decreto-legge 30 novembre … della legge 15 aprile 1925	
. . . . .	1,960,000 —
	166,178,500 —
…E DELLE DOGANE … DI FABBRICAZIONE	
…generali	
…ersonale addetto alle dogane e …zione - Stipendi ed assegni …	28,000,000 —
…namento al personale delle …tie	2,899,000 —
…orta e repressione del con… …di campioni; indennità ai …perta delle contravvenzioni; …o; spese per l'esercizio della …one, la fabbricazione ed il …ali ai sensi del decreto …prile 1917, n. 729, convertito …n. 473 e spese per la vigi… …le frodi nella preparazione …ze di uso normale o di pro… …lt decreto-legge 15 ottobre …della legge 18 marzo 1926	200,000 —
…al corso teorico-pratico an… …mico delle imposte di pro…	
…ne personale civile dell'Am… …dogane e delle imposte di …di viaggio e soggiorno per …servizi delle dogane e im… …denità alle guardie di fi… …poste di fabbricazione; in… …la guardia di finanza per …dogane competente ai sensi …le imposte di fabbricazione	5,500,000 —

N. di ord.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
138	Spese di uffici ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione	8,000 —
139	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione	60,000 —
140	Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte di fabbricazione (*Spese fisse*)	1,500,000 —
141	Fitto di locali per gli uffici esterni (*Spese fisse*)	1,400,000 —
142	Costruzione di casotti doganali, piccole trasformazioni di fabbricati ad impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione	400,000 —
143	Spese per liti civili, stragiudiziali ed altri accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti contrabbandati, nonchè le altre spese connesse da sostenersi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (*Spesa obbligatoria*)	30,000 —
		39,888,000 —
	Imposte di fabbricazione	
144	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	115,000 —
145	Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (*Spesa d'ordine*)	20,000 —
146	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di medicamenti e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assegnazione presso gli uffici del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	3,000,000 —
147	Restituzione di imposte di fabbricazione su prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite (*Spese obbligatorie e d'ordine*)	6,000,000 —
		9,135,000 —

2839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785191

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Dogane (Servizi nel Regno)	
148	Mercedi alle visitatrici doganali, acquisto di cuoiello per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'incendio, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria	200.000 —
149	Indennità di giro per ispettori e indennità per maneggio di denaro (*Spese fisse*)	20.000 —
150	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi festivi e di cintura e per prolungazione di orario ordinario nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei traffici interessanti traffici adriatici	800.000 —
151	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto. Illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed acquisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana e degli ispettori compartimentali, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegni negli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	200.000 —
152	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
153	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'ufficio tecnico delle dogane. - Spese per imballaggio e spedizione di campioni. - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	40.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
154	Somma da erogare ai fini del regolamento degli scambi con l'estero entro i limiti del provento dello specifico diritto di lingua commisurato al valore delle merci ammesse all'importazione (art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1955, n. 356, convertito nella legge 17 febbraio 1956, n. 34). Rimborso alle ferrovie dello Stato per riduzioni di tariffe
155	Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) inerenti alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 13 maggio 1955, n. 356, convertito nella legge 17 febbraio 1956, n. 34, relativo al diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero
156	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale sottoposti sul ben fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, anche di quelle ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro e recupero del gas sottoprodotti a cielo inerente al mantenimento di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)
	DIREZIONE GENERALE PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
156 bis	Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e le valute e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale. - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)
156 ter	Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 giugno 1940, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi . . . . .

2840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930521

		CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944	Denominazione	
		154 Somma da erogare ai sensi del regolamento degli scambi con l'estero entro i limiti del provento della speciale tariffa di importazione commisurato al valore delle merci ammesse all'importazione (art. 2 del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 234) - Rimborso alle ferrovie dello Stato per riduzioni di tariffe	per memoria
20,000 —		155 Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) inerenti alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 234, relativo al diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero	per memoria
800,000 —		156 Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e dei diritti loro eventuali corrisposti sul carbon fossile nazionale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas sottoprodotti e cole integrali; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tasse supplementari di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*)	5,000,000 —
			9,280,000 —
200,000 —		DIREZIONE GENERALE PER GLI SCAMBI E LE VALUTE	
20,000 —		157 Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e le valute e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	10,000,000 —
40,000 —		158 Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute: personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 4 marzo 1940, n. 153 - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*)	1,000,000 —

2841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78063

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
156 IV	Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute: retribuzione ed altri assegni dei dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 106, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1081, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 5 giugno 1936, n. 1187 . Ritenute erariali dovute ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, dagli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	500.000 —
		14.500.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SUSSIDI E ASSEGNAZIONI VARIE	
157	Assegno annuo da corrispondersi dal Tesoro dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai sensi del R. decreto 29 maggio 1905, n. 224, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle lenzie già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	500.000 —
158	rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovraimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
159	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Palermo aventi un reddito imponibile superiore a L. 8.000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 6 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (*Spesa obbligatoria*)	*Per memoria*
159 bis	Contributo straordinario dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Elba (art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1356, 6ª delle 10 rate)	500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
160	Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-u di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ott n. 2328, convertito nella legge 17 aprile 1925,
161	Erogazioni a favore di enti agrari per disciplin provvigionamento del mercato interno di tal detti agricoli
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARI
	SPESE DIVERSE
164	Indennità di licenziamento agli avventizi che dal servizio per diminuite esigenze o per ob leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, c nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. legge 10 gennaio 1926, n. 898, e art. 7 del R. legge 4 febbraio 1937, n. 106, convertito nel 7 giugno 1937, n. 1106)
165	Somme da erogare per provvidenze a favore sonale dell'Amministrazione centrale del delle finanze e degli uffici provinciali in di di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicem n. 1406)
165 bis	Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del p in servizio presso l'Amministrazione centrale nistero delle finanze e del tesoro (escluso il dipendente dalla Ragioneria generale dello indennità d'alloggio durante la permanenza amministrazioni stesso fuori della sede norma
165 ter	Sussidi di carattere eccezionale al personale di dai Ministeri delle finanze e del tesoro (e personale della Ragioneria generale dello S getto ad offese del nemico
165 IV	Spese per l'impianto ed il funzionamento mensa per il personale in servizio presso l'A strazione centrale dei Ministeri delle finan tesoro
166 V	Compensi al personale addetto alle squadre intervento per la protezione antiaerea dei statali
166	Aggio agli esattori delle imposte per la riscossi quote di sottoscrizione del prestito redimib cendo (*Spesa d'ordine*)

2842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-13

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
160	Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
161	Erogazioni a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli	*per memoria*
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	1.000.000 —
	Spese diverse	
164	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze e per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 808, e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	10.000 —
165	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e degli uffici provinciali in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1568)	*per memoria*
165 bis	Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle finanze e del tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato) o indennità d'alloggio durante la permanenza delle Amministrazioni stesse fuori della sede normale	140.000 —
166 ter	Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro (escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato) soggetto ad offese del nemico	1.000.000 —
165 IV	Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle finanze e del tesoro	1.238.000 —
165 V	Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	*per memoria*
166	Spese agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento (*Spesa d'ordine*)	100.000 —
		2.488.000 —

CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...TOLI	
...nario	
...a in servizio presso il Gop... ...scanti o je valute; retribu... ...ti dovuti ai sensi del Regio ...ez, n. 189, convertito nella ...08, e rimborso delle retribu... ...di Stato pubblico ai sensi ...legge 23 aprile 1936, n. 674, ...giugno 1939, n. 1187. Ritra... ...dell'art. 5 del R. decreto... ...agli estranei incaricati di ...scuola e della valuta... ...al personale non di ruolo	600.000 —
	14.500.000 —
...ese straordinarie	
Spese effettive	
...DELLO STATO	
...ministrazione centrale	
...ordinari	
...ondersi dal Demanio dello ...onale di agricoltura, di cui ...legge 1926, n. 753, e dei rim... ...nale dei combattenti, sulla ...ta detrazione della Corona, ...l'opera stessa	300.000 —
...ai comuni della Libia ...le sui fabbricati in corri... ...di imposta compresa con ...zo 1936, n. 110 (*Spesa ob...*)	200.000 —
...ontributo alla ristorazione tem... ...provincia di Potenza aventi ...ertore a L. 5.000 e da ver... ...dal credito agrario della ...della legge 31 marzo 1905, ...n.)	*per memoria*
...ente autonomo per la valo... ...ui all'art. 3 della legge 22 lu... ...0 rata)	500.000 —

2843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-013

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947)
	AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE	
167	Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzo di diminuzione della imposta di consumo dei vini destinati alle truppe acquartierate (art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il decreto Ministeriale 30 aprile 1935, n. 1175, e R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	5.000.000 —
	Corpo della Regia Guardia di Finanza	
168	Soprassoldo sopravviventi per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie scelti a cavallo, senza più rinnovazione, giusta il R. decreto-legge 25 ottobre 1927, n. 1926, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325	700.000 —
169	Interessi compresi nella misura della cinquanta per cento da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma della medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 654 e decreto-legge luogotenenziale 15 ottobre 1917, n. 1848)	77.647,06
170	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendente dallo stato di guerra (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	600.000 —
171	Spesa per il munizionamento e la provvista degli altri materiali occorrenti all'addestramento bellico del personale del Corpo della Regia guardia di finanza (legge e decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703)	1.200.000 —
		2.617.647,06
	Servizi del Lotto e delle Lotterie	
171 bis	Quota dell'importo del ricavato della vendita dei biglietti della lotteria automobilistica di Tripoli e della lotteria di Merano destinata a favore degli enti beneficiari (articoli 20 e 22 del regolamento generale per le Lotterie di Tripoli e di Merano approvato con R. decreto 29 novembre 1935, n. 1973)	3.855.360 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
172	Spese per la formazione del nuovo catasto dei fabbricati nelle provincie che ne sono sprovviste e per la conservazione, mediante aggiornamento delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, indennità di missione e competenze per altri servizi affidati a funzionari dipendenti
173	Spese (escluse i premi di operosità e di rendimento personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1950, n. 427, riguardante i contributi di miglioria, per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato
174	Spese (escluse i premi di operosità e di rendimento personale) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976)
175	Spese (escluse i premi di operosità e di rendimento personale) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249)
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
176	Contributo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in relazione al provento addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali (art. 6 della legge 10 giugno 1939, n. 885 - [illegible] dodici mensilità)
176 bis	Premi di operosità e di rendimento per i servizi connessi all'applicazione del R. decreto-legge 9 gennaio 1930, n. 2, concernente l'istituzione dell'imposta erariale
177	Quota reintegrazione prezzo dovuta al pastificio per vendita di pasta alimentare (decreto Ministeriale 7 febbraio 1931, n. 89)

2844

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-18

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
	AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	
172	Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe; indennità di missione e competenze per altri servizi affidati a funzionari di perdenti	5.000.000 —
173	Spese escluse i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	100.000 —
174	Spese escluse i premi di operosità e di rendimento al personale) per la revisione generale degli estimi e del classamento dei terreni (R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976)	3.000.000 —
175	Spese escluse i premi di operosità e di rendimento al personale) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249)	14.000.000 —
		27.650.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
176	Contributo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in relazione al provento dell'addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali (art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 856 - 6ª delle dodici annualità)	per memoria
177	Premi di operosità e di rendimento per i servizi inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, concernente l'istituzione dell'imposta sul l'entrata	1.000.000 —
178	Quota corrispettiva prezzo dovuta al pastificio sulle vendite di pasta alimentare (decreto Ministeriale 25 febbraio 1941, n. 92)	per memoria
		1.000.000 —

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
N.	Denominazione	
	...ONE DELLA FINANZA LOCALE	
	...ni ed agli appaltatori ...della esenzione della ...ne dovuta alle tasse ...ento per la ricostituzione ...ovato con il decreto ...1925, e R. decreto-legge	5.000.000 —
	...DIA DI FINANZA	
	...rigadieri sottoufficiali ...ve, vedove, senza prole ...to-legge 25 ottobre 1937, ...14 giugno 1938, n. 1303	700.000 —
	...ma delle anzianità ag... ...ppresa del Corpo della ...estituzione delle somme ...per la spesa di acquisto ...a grandine da finanziare ...ennio 1941, in cui è di... ...ottobre 1937, n. 1858)	77.617,06
	...ese relative ai servizi ...ività di finanza dipen... ...decreto-legge 26 luglio ...	620.000 —
	...a provvista degli altri ...ammesso bellico dei mi... ...ività di finanza (legge ...1940)	1.300.000 —
		2.677.617,06
	...ERIE LOTTERIE	
	...to dalla vendita dei bi... ...Libica di Tripoli e della ...ni tabacchi degli enti be... ...regolamento generale ... Ministero approvato col ... 1874)	5.058.360 —

2845

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL DEMANIO MOBILIARE	
177 bis	Spese e contributi per l'esecuzione di lavori comprendenti miglioramenti patrimoniali, per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria, forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali	2.500.000 —
178	Interesse 1,20 per cento compresi nella 5ª delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di lire 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale Luce al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo cartile demaniale Regina Elena (legge 15 maggio 1939, numero 864)	*per memoria*
178 bis	Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziari e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	1.707.079,59
178 ter	Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nella rata di estinzione della residua somma di ore 2.551.745,50 relativa al mutuo concesso al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744	132.537,76
178 IV	Acquisto eventuale di stabili e terreni	*per memoria*
178 V	Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forniture varie per le Aziende patrimoniali a carico dello Stato ai termini delle convenzioni relative. Parte a carico dello Stato nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile fra il centro urbano delle regie grotte di S. Cesarea Terme e la collina soprastante giusta l'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1939 approvato con la legge 12 giugno 1939, n. 883	*per memoria*
178 VI	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e liti, riparti di fondi ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
178 VII	Spese inerenti alla eredità in favore dello Stato spettata da Andersen Hendrik Christian e per la esecuzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato Villa Elena (art. 4 della legge 29 gennaio 1942, n. 60)
178 VIII	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei proventi annessa al Teatro S. Carlo di Napoli . . . . .
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
179	Spese varie (escluse le spese di ufficio) e di trattenimento al personale per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)
180	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)
180 bis	Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, istituita con il R. decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1759)
180 ter	Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 18 ottobre 1936, n. 1868, convertito con modificazioni, in legge 8 gennaio 1938, n. 58)
180 IV	Spese varie (escluse i premi di operosità e di rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari
180 V	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari
180 VI	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle vetture catastali
180 VII	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (articoli 21 e 27 del R. decreto-legge 19 ottobre 1936, n. 1758, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . .

2846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
		2.500.000 —
		per memoria
		1.797.079,59
		132.597,76
		per memoria
		1.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
177 VII	Spese inerenti alla eredità in favore dello Stato devoluta da Anderson Hendrik Christian e per la estinzione di un mutuo contratto dal medesimo e garantito con ipoteca sul fabbricato Villa Elena (art. 4 della legge 29 gennaio 1242, n. 66)	*per memoria*
178 III	Onere a carico del bilancio per le eventuali differenze della Cassa di garanzia annessa al Teatro S. Carlo di Napoli	*per memoria*
		4.400.637,65
	AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE	
179	Spese varie inclusi i premi di operosità e di rendimento al personale per l'impianto ed il primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	3.000.000 —
180	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria (art. 12 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016)	70.000 —
180 *bis*	Retribuzione di personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali istituita con il R. decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1720)	200.000 —
180 *ter*	Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1936 n. 1592, convertito con modificazioni in legge 8 gennaio 1937 n. 10)	1.500.000 —
180 IV	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari	500.000 —
180 V	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari	100.000 —
180 VI	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle vetture ammesse	*per memoria*
180 VII	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1936, n. 1745, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 98 del 15 maggio 1943

2847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 79.121

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
180 bis	Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, tenute delle indennità di mora (art. 23 del R. decreto-legge 19 ottobre 1942, n. 1255, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 39)	per memoria
180 ter	Spese di stampa, di affissione e per trasporti, lumi e riscaldamento temporaneo di locali ed altre varie per la prima applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1539, convertito nella legge 8 gennaio 1940, n. 10)	per memoria
180 X	Spese per le matricole femminili per il decennio 1943-1952	per memoria
181 X	Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 1° luglio 1940, n. 813)	1,500,000 —
181	Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del R. decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1758, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spesa d'ordine*)	10,000 —
182	Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle società industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di mora (R. decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1758, convertito con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250) (*Spesa d'ordine*	200,000 —
		7,680,000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE	
183	Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'autonomento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'autonomento delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1970, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 65) (*Spesa obbligatoria*) . . .	3,000,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
183 bis	Spese per l'adattamento e l'arredamento dei locali destinati agli uffici centrali delle Imposte di fabbricazione e dipendenti sezioni, nonchè agli ispettorati compartimentali delle dogane istituiti col testo della legge 25 gennaio 1940, n. 4 . . . . .
183 ter	Acquisto di saccarina e di zucchero per la fabbricazione di zucchero saccarinato; spese di lavorazione per servizio di vendita; spese per l'acquisto di invilucri; spese di trasporti e distribuzione ed altre accessorie (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1255)
184	Spese varie (escluse quelle per premi di operosità e di rendimento al personale per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'attrezzamento di talune merci estere in relazione agli scambi commerciali con i paesi forniti (R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564 convertito in legge 21 giugno 1934, n. 1107) . . .
185	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca (spesa *obbligatoria*) . . . . .
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	ESECUZIONE DI DEBITI
186	Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato (*spese obbligatorie*)
187	Quota di capitale compresa nella dodicesima delle quarantasei annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 12 giugno 1931, n. 644 e decreto-legge luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1848)
188	Quota di capitale compresa nella 5ª delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di L. 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale Fiera al Demanio dello Stato per la costruzione del nuovo padiglione denominato Regina Elena (legge 25 maggio 1939, n. 824) . . .

2848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 98602

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
188 bis	quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.521.745.000 relativa al mutuo contratto al comune di Carpignano per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia nel comune dello Stesso in forza del contratto in data 4 febbraio 1958, approvato con la legge 15 maggio 1958, n. 514 . .	108 274,85
		185.013,85
	RESTITUZIONI E RIMBORSI	
189	Restituzioni e rimborsi di quote di estinzione di prestito indebitate o per conto dei relativi interessi di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1933 e della indennità di mora di cui all'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 (*Spesa obbligatoria*) .	500.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
	Spese diverse	
189 *bis*	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., restituiti dagli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*)	1.500.000 —
189 *ter*	Versamenti di entrate pubbliche dovuti al Fondo per culto ed agli enti ecclesiastici per i beni immobili assegnati a convenzioni e spese per ricostituzione di doti di enti soppressi successivamente ricostituiti (legge 22 gennaio 1934, n. 64)	100.000 —
		1.600.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I — Spese ordinarie
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	Debito vitalizio
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni . . .
	Spese generali dell'Amministrazione finanziaria
	Ministero e Intendenze di finanza . . . .
	Spese generali diverse . . . . .
	Spese per servizi speciali di varii enti dell'Amministrazione finanziaria
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale
	Amministrazione del Monopolio:
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione .
	Spese varie . . . . .
	Servizi del lotto e delle lotterie:
	Lotto . . . . .
	Lotterie . . . . .
	Corpo della Regia guardia di finanza . . .
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indi sugli affari . . . . .
	Amministrazione del demanio pubblico e del pa mobiliare:
	Demanio pubblico . . . . .
	Aziende patrimoniali dello Stato . . .

2850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78603

N. ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
	DEBITO VITALIZIO		
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni		60.200.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		
	Ministero e Intendenze di finanza		75.859.000 —
	Spese generali diverse		44.987.000 —
			120.847.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED ONERI DIVERSI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		
	Amministrazione del servizio per la finanza locale		19.321.000 —
	Amministrazione dei Monopoli:		
	Fiammiferi ed apparecchi di accensione		320.000 —
	Spese varie		22.670.000 —
	Servizi del lotto e delle lotterie:		
	Lotto		135.252.000 —
	Lotterie		—
	Corpo della Regia guardia di finanza		269.973.000 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali		19.210.000 —
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari		118.754.926 —
	Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare:		
	Demanio pubblico		3.528.000 —
	Aziende patrimoniali dello Stato		633.000 —
		185.013,63	
		500.000 —	
		1.290.000 —	
		100.000 —	
		1.600.000 —	

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE del 15 marzo 1945

2851

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Demanio patrimoniale	26.646.000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	106.178.600 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione:	
	Spese generali	39.868.000 —
	Imposte di fabbricazione	9.135.000 —
	Dogane (Servizi nel Regno)	9.280.000 —
	Direzione generale per gli scambi e le valute	14.500.000 —
		914.582.595 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	1.085.629.595 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	1.060.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
	Spese diverse	2.438.000 —
	Amministrazione dei servizi per la finanza locale	5.000.000 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	2.677.647,06
	Servizi del lotto e delle lotterie	3.038.560 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali	23.000.000 —
	Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	1.000.000 —
	Amministrazione del demanio pubblico e del tesoro mobiliare	4.490.637,65
	Amministrazione delle imposte dirette	7.060.000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	3.000.000 —
		56.304.844,71
	Totale della categoria II della parte straordinaria	57.364.844,71

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	Estinzione di debiti
	Restituzioni e rimborsi
	Partite che si compensano con l'entrata:
	Spese diverse
	Totale della categoria II della parte straordin
	Totale del titolo II - Spesa straordinaria

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e dinaria*)

Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte st naria*)

Totale generale

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

2852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788 12

OLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ezzione	
. . . . .	28.046.000 —
ste dirette	106.178.500 —
e e delle imposte di fab-	
. . . . .	39.838.000 —
. . . . .	9.135.000 —
tro	9.280.000 —
ti scambi e le valute . .	14.500.000 —
	914.582.695 —
dina della parte ordinaria .	1.095.629.595 —
SPESA STRAORDINARIA	
Spese effettive	
nello Stato	
ni, sussidi e assegnazioni	1.060.000 —
MINISTRAZIONE FINANZIARIA	
. . . . .	2.433.000 —
per la finanza locale . .	5.000.000 —
di finanza	2.677 647,08
eterie	5.058.560 —
e dei servizi tecnici erariali	25.600.000 —
e e delle imposte indirette	1.000.000 —
olo pubblico e del demanio	4.400.637,65
poste dirette	7.090.000 —
ane e delle imposte indirette	3.000.000 —
	56.304.844,71
della parte straordinaria .	57.364.844,71

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	185 013,53
	Restituzioni e rimborsi	500.000 —
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	1.600.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria .	2.285 013,53
	Totale del titolo II - Spesa straordinaria . . .	59.649.858,24

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	1.152.904.439,71
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	2.285.013,53
Totale generale . . .	1.155.279.453,24

Il Ministro per il Tesoro

SOLARI

2853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
	Tabacchi.	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari	927.000.000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	61.524.000 —
3	Canoni delle rivendite	5.420.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	13.140.000 —
		996.784.000 —
	Sali.	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	135.960.000 —
6	Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo	100.000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzi di eccezione alle industrie	23.300.000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi	475.000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salazione delle carni del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	*per memoria*
		159.875.000 —
	Chinino.	
10	Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi	110.000 —
11	Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per prodotti antimalarici sintetici e per i prodotti chinacei importati o fabbricati nel Regno da privati	40.000 —
		150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Cartine e tubetti per sigarette.
12	Provento industriale e commerciale delle [illegible] Regno delle cartine e tubetti per sigarette
13	Proventi diversi e ricupero fondi
	PROVENTI DEI MONOPOLI NEI TERRITORI AN[illegible]
	a) Tabacchi.
14	Provento industriale dei tabacchi venduti n[illegible] annessi al Regno e in quelli occupati, esc[illegible] dotti secondari
15	Proventi diversi e ricupero di fondi
	b) Sali.
16	Proventi industriali della vendita dei sali [illegible] nei territori annessi al Regno ed in quelli
17	Proventi diversi e ricupero di fondi
	c) Cartine e tubetti per sigarette.
18	Provento industriale e commerciale della [illegible] territori annessi al Regno ed in quelli occ[illegible] cartine e tubetti per sigarette
19	Proventi diversi, ivi compresi anche quel[illegible] dalla vendita dei fiammiferi delle [illegible] degli accenditori e ricupero di fondi
	ENTRATE DIVERSE
20	Fitti dovuti dai locatari di stabili di pro[illegible] l'Amministrazione dei monopoli di Stato
21	Proventi netti della pubblicità vegetta a [illegible] combinamenti dei generi di monopolio [illegible] maggio 1930, n. 610)

2854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-603

TABELLA B.

...Amministrazione dei Monopoli di Stato
...1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ORDINARIA	
...i venduti nel Regno.	927.000.000 —
...i quelli destinati alle ... venduti nel Regno e ...dei prodotti secondari ...ei trasporti ferro...	31.524.000 —
	5.129.000 —
	13.110.000 —
	976.784.000 —
...del sali commestibili.	135.993.000 —
...quelli destinati alle	190.000 —
...ollerati e di quelli ...le industrie	23.390.000 —
	875.000 —
...tura delle tariffazioni ...per i quantitativi in... ...arti del barile e del ...lla legge 21 gennaio	per memoria
	159.875.000 —
...no di Stato provenienti	110.000 —
...ndenti all'Amministra... ...sistenti e per i pro... ...bricati nel Regno da	40.000 —
	150.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Cartine e tubetti per sigarette.	
12	Provento industriale e commerciale della vendita del Regno delle cartine e tubetti per sigarette	1.500.000 —
13	Proventi diversi e recupero fondi	*per memoria*
		1.500.000 —
	PROVENTI DEI MONOPOLI NEI TERRITORI ANNESSI	
	a) *Tabacchi.*	
14	Provento industriale dei tabacchi venduti nei territori annessi al Regno e in quelli occupati, esclusi i prodotti secondari	*per memoria*
15	Proventi diversi e recupero di fondi	*per memoria*
		—
	b) *sali.*	
16	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati	*per memoria*
17	Proventi diversi e recupero di fondi	*per memoria*
		—
	c) *Cartine e tubetti per sigarette.*	
18	Provento industriale e commerciale della vendita nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati delle cartine e tubetti per sigarette	*per memoria*
19	Proventi diversi, ivi compresi anche quelli ricavati dalla vendita dei fiammiferi delle pietrine focaie e degli accenditori e recupero di fondi	*per memoria*
		—
	ENTRATE DIVERSE	
20	Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	230.000 —
21	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei contrassegni dei generi di monopolio (legge 6 maggio 1939, n. 610)	*per memoria*
		230.000 —

2855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

N. ale	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	Vendita di beni	
22	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (R. decreto-legge 19 agosto 1927, numero 1607, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075, e R. decreto-legge 14 luglio 1887, n. 4784, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 570) . . .	*per memoria*
	ENTRATE DIVERSE EVENTUALI	
23	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 2238, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	*
24	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
25	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	*per memoria*
		74.740.000 —
		74.740.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
Tabacchi	996.784.000 —
Sali	159.875.000 —
Chinino	150.000 —
Cartine e tubetti per sigarette	1.500.000 —
Proventi dei monopoli nei territori annessi . . .	—
Entrate diverse	230.000 —
Totale delle entrate ordinarie . . .	1.158.539.000 —
TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
Vendita di beni	—
Entrate diverse eventuali	74.740.000 —
Totale generale dell'entrata . . .	1.233.279.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Stato di pre[illegible]ne della spesa dell'Amministrazione
per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 g

N. num	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA
	SPESE GENERALI
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione dei M[illegible] di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo
2	Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo
3	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi di scrittorato, manovalanza e di fatica della Direzione generale - Premi e rimborsi per assicurazioni sociali .
4	Premi di prolungamento d'orario al personale addetto ai servizi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato
5	Premi di operosità e rendimento al personale impiegatizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, compresi i salariati addetti alla Direzione generale e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa
6	Indennità di missione, di trasferimento, di [illegible]dennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale
7	Sussidi al personale impiegatizio e salariato in attività e già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie
8	Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione centrale in servizio presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nonchè l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito dall'art. 6 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3472, e delle spese degli emolumenti al personale delle stesse Amministrazioni dello Stato in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato .

2856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

2857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780121

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
	Tabacchi	
1	Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, esclusi i prodotti secondari	927.000.000 —
2	Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extra-monopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari	61.524.000 —
3	Canoni delle rivendite	3.420.000 —
4	Proventi diversi e ricupero fondi	12.140.000 —
		996.784.000 —
	Sali	
5	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	155.900.000 —
6	Provento dei sali esportati e di quelli destinati alle provviste di bordo	100.000 —
7	Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzi di eccezione alle industrie	23.300.000 —
8	Proventi diversi e ricupero fondi:	575.000 —
9	Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concesse per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni del burro e dei formaggi esportati (art. 27 della legge 21 gennaio 1923, n. 67)	*per memoria*
		159.875.000 —
	Chinino.	
10	Provento della vendita del chinino di Stato proventi diversi e ricupero fondi	110.000 —
11	Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per prodotti antimalarici sintetici e per i prodotti chinacei importati o fabbricati nel Regno da privati	40.000 —
		150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Cartine e tubetti per sigarette
12	Provento industriale e commerciale nella ve Regno delle cartine e tubetti per sigarette
13	Proventi diversi e ricupero fondi
	PROVENTI DEI MONOPOLI NEI TERRITORI ANNE
	a) *Tabacchi.*
14	Provento industriale dei tabacchi venduti ne annessi al Regno e in quelli occupati, esc dotti secondari
15	Proventi diversi e ricupero di fondi
	b) *Sali.*
16	Proventi industriali della vendita del sali co nei territori annessi al Regno ed in quelli
17	Proventi diversi e ricupero di fondi
	c) *Cartine e tubetti per sigarette*
18	Provento industriale e commerciale della territori annessi al Regno ed in quelli oc cartine e tubetti per sigarette
19	Proventi diversi, tra compresi anche que della vendita dei fabbricati delle piet degli accenditori e ricupero di fondi
	ENTRATE DIVERSE
20	Fitti dovuti dai locatari di stabili di p l'Amministrazione dei monopoli di Sta
21	Proventi netti della pubblicità eseguita c confezionamenti dei generi di monopol maggio 1930, n. 510)

2858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

...ministrazione dei Monopoli di Stato
...luglio 1944 al 30 giugno 1945

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...INARIA		
...enduti nel Regno.	927.000.000 —	
...quelli destinati alla ...ndotti nel Regno e ...prodotti secondari ...nei trasporti ferro-	61.524.000 —	
	5.420.000 —	
	13.140.000 —	
	936.784.000 —	
...i sali commestibili ...quelli destinati alle	135.901.000 —	
	100.000 —	
...ustrali e di quelli ...industrie	23.300.000 —	
	575.000 —	
...delle restituzioni ...i quantitativi in- ...del lustro e del ...legge 21 giugno	per memoria	
	159.875.000 —	
...di Stato proventi	110.000 —	
...rsi all'Amministra- ...ttori e nei luoghi ...cati nel Regno da	40.000 —	
	150.000 —	

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1945
	Cartine e tubetti per sigarette.	
12	Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette . . .	1.500.000 —
13	Proventi diversi e ricupero fondi	*per memoria*
		1.500.000 —
	PROVENTI DEI MONOPOLI NEI TERRITORI ANNESSI	
	a) Tabacchi.	
14	Provento industriale dei tabacchi venduti nei territori annessi al Regno e in quelli occupati, esclusi i prodotti secondari	*per memoria*
15	Proventi diversi e ricupero di fondi	*per memoria*
		—
	b) Sali.	
16	Proventi industriali della vendita dei sali commestibili nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati .	*per memoria*
17	Proventi diversi e ricupero di fondi	*per memoria*
		—
	c) Cartine e tubetti per sigarette.	
18	Provento industriale e commerciale della vendita nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati delle cartine e tubetti per sigarette	*per memoria*
19	Proventi diversi, vi compresi anche quelli ricavati dalla vendita dei fiammiferi delle cartine focaie e degli accenditori e ricupero di fondi	*per memoria*
		—
	ENTRATE DIVERSE	
20	Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato	230.000 —
21	Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei cinescioglimenti dei generi di monopolio (legge 1° maggio 1930, n. 610)	*per memoria*
		230.000 —

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE N. 58 del 15 marzo 1945

2859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
	Vendita di beni	
22	Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici. Il decreto-legge 15 agosto 1927, numero 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075 e il decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1444, convertito nella legge 23 aprile 1928, n. 970) . . .	*per memoria*
	ENTRATE DIVERSE EVENTUALI	
23	Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474)	*per memoria*
24	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
24 bis	Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	74.740.000 —
		74.740.000 —

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — PARTE ORDINARIA	
Tabacchi	996.784.000 —
Sali	159.875.000 —
Chinino	191.000 —
Cartine e tubetti per sigarette	1.500.000 —
Proventi dei monopoli nei territori annessi . .	—
Entrate diverse	230.000 —
Totale delle entrate ordinarie . . .	1.158.539.000 —
TITOLO II — PARTE STRAORDINARIA	
Vendita di beni	—
Entrate diverse eventuali	74.740.000 —
Totale generale dell'entrata . . .	1.233.279.000 —

Il Ministro per il Tesoro
SOLERI

Stato di previsione della spesa dell'Amministr
per l'esercizio dal 1° luglio 1944

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA
	SPESE GENERALI
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale di Stato - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo
2	Personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale di Stato - Retribuzioni ed altri assegni di carattere continuativo
3	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio di manovalanza e di fatica della Direzione generale - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali
4	Premi di prolungamento d'orario al personale civile dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato
5	Premi di operosità e rendimento al personale civile dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Salariati addetti alla Direzione generale ed estranei per incarichi, studi e servizi all'Amministrazione stessa
6	Indennità di missione, di trasferimento e altre indennità varie comprese quelle relative ai membri del Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale
7	Sussidi al personale, impiegati e salariati in attività e già appartenenti all'Amministrazione, e alle famiglie
8	Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione centrale e della Ragioneria centrale in seno all'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dell'ufficio di controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, per le spese degli emolumenti al personale della stessa Amministrazione dei Monopoli di Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato

2860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78052

...

...

...

2861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
9	Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il mantenimento della II Guardia di Finanza . . .	37.160.000 —
10	Spese casuali	28.000 —
11	Spese per assistenze sanitarie, di medicinali e di cliniche mediche collegiali - Spese per il mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili - Spese per l'impianto e ampliamento di cucine economiche e contributi per la refezione calda al personale operaio - Spese di trasporto degli impiegati e degli operai per piccoli servizi e per raggiungere dal centro abitato gli stabilimenti - Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline	22.362.000 —
12	Contributo per il dopolavoro del personale dei Monopoli a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 731, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2441	500.000 —
13	Contributo a favore dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali per l'assistenza degli impiegati dei Monopoli e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 .	10.000.000 —
14	Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da devolvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'art. 1 della legge 1° maggio 1939, n. 610 . . .	*per memoria*
15	Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e di riscaldamento - Spese postali, telegrafiche e telefoniche - Spese per stampati ed affini - Acquisto di libri - Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche - (Servizi centrali e provinciali)	6.758.000 —
16	Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda	300.000 —
17	Fitto di locali di proprietà privata	1.167.000 —
18	Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie .	42.000 —
19	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici in proprietà ed in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche se affittati ad abitazione del personale - Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento e manutenzione di aree, strade, canali, fogne ed opere varie annesse od in esercizio dei fabbricati, stabilimenti ed opifici suddetti	12.400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
20	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri o vanti sui beni mobili ed immobili di prop l'Amministrazione . . . . .
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi d ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, conve la legge 21 dicembre 1929, n. 2238) . . .
22	Spese per il funzionamento dei reparti sp didattici degli istituti propri dell'Amministr Monopoli e spese varie inerenti all'incre studi e delle ricerche e sperimentazioni in l'Amministrazione stessa . . . .
23	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art 36 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con nerale dello Stato e reclamati dai creditori
	DEBITO VITALIZIO
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo me ex operai ed ai loro superstiti - Indennità tanto a coloro che non hanno diritto a (R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2283, in legge 2 maggio 1926, n. 898) . . .
25	Rimborso al Tesoro della quota della spesa pe compreso l'assegno temporaneo mensile e in luogo di pensione agli impiegati che pp all'Amministrazione od ai loro superstiti
	SPESE D'ESERCIZIO
	Tabacchi.
26	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre com personale salariato addetto ai servizi delle c delle manifatture dei tabacchi e dei deposi grezzi - Contributi e rimborsi per assicuraz - Indennità e compensi per la vigilanza de stabilimenti, depositi ed uffici predetti
27	Compra di tabacchi e relative spese accessori prese quelle relative alle perizie - Spese pe zioni e missioni all'estero e per il funzionam Agenzie all'estero incaricate degli acquisti d grezzi . . . . .

2862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NN2 No. 78-13

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CAPITOLI	
(Stato)	Denominazione	
	...parte di spesa a carico ...ordinari di Stato per il ...o di Finanza . .	67.100.000 —
	...meteorologici e di visite ...Il mantenimento delle ...dei laureati delle ope... Spese per l'impianto e ...delle e contributi per la ...operaie - Spese di tra... ...operai per piccoli ser... ...altro aiutato gli stabili... ...iene e l'insegnamento	25.000 —
	...personale del Monopoli ...decreto-legge 12 maggio ...legge 29 novembre 1925, ...	22.362.000 —
	...nazionale di previdenza ...statali per l'assistenza ...delle loro famiglie al ...gennaio 1942, n. 32 .	500.000 —
	...pubblicità eseguita a ...generi di monopolio da ...ti od istituti di cui al... 1939, n. 610 . .	10.000.000 —
	...ufficio, di illuminazione ...tali, telegrafiche e tele... ...ed affini - Acquisto di ...e pubblicazioni perio... ...liciali)	*per memoria*
	...esposizioni, fiere e mo... ...di rappresentanza, pub...	8.736.000 —
	...nta	500.000 —
	...penale ed accessorie .	1.167.000 —
	...ggiornamento dei fabbri... ...proprietà od in uso del... ...lo di Stato, anche se ...onale - Canoni, contri... ...timento e manuten... ...gne ed opere varie an... ...ricati, stabilimenti ed	42.000 —
		12.400.000 —
2)	Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	13.771.000 —
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	7.000 —
22	Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei Monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa	300.000 —
23	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori . . .	—
		195.096.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
24	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai ed ai loro superstiti - Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito in legge 2 maggio 1926, n. 898)	26.100.000 —
25	Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compresa l'assegno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti . . .	4.000.000 —
		30.100.000 —
	SPESE D'ESERCIZIO	
	Tabacchi.	
26	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi grezzi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati . . .	194.625.000 —
27	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie - Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi	417.000.000 —

2863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
28	Spese per le Agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	*per memoria*
29	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi	103.911.000 —
30	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	60.000.000 —
31	Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite dello Stato in esercizio diretto	650.000 —
32	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi	250.000 —
33	Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	600.000 —
		767.102.000 —
	Sali	
34	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline	38.520.000 —
35	Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cerva e di Firano già di proprietà privata. Spese per sfruttamento delle sorgenti calde e di vigilanza degli stabilimenti che producono sale e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale	11.000.000 —
36	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	5.730.000 —
37	Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative	102.985.000 —
38	Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	14.160.000 —
39	Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67)	*per memoria*
4	Restituzioni e rimborsi	*per memoria*
		172.995.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Chinino
41	Compra dei sali di chinino da lavorare o tras... compresi i sali di chinino nelle cortecce di c...
42	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre compe... personale salariato addetto ai servizi del chi... Stato - Contributi e rimborsi per assicurazion... - Indennità e compensi per la vigilanza degl... limenti e magazzini
43	Spese per acquisto, nolo e riparazione di mac... materiali ed oggetti vari e per quanto altro ... ai servizi del chinino di Stato
44	Trasporto dei preparati chinacei
45	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricev... Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai ... di uffici e magazzini di vendita
46	Restituzione del diritto di monopolio per i prod... nacei esportati e contenenti alcaloidi assogg... diritto stesso all'atto dell'importazione
47	Restituzioni e rimborsi
	Cartine e tubetti per sigarette
48	Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di... prime per la produzione di cartine e di tub... sigarette nelle fabbriche in gestione diretta ... accessorie relative, ivi compreso quello per ... collaudi e per la vigilanza permanente delle fa... nonché la spesa per le marche di contrassegn...
49	Paghe, indennità e soprassoldi ed altre compe... personale salariato addetto alla produzione di... tine e tubetti per sigarette - Contributi e rimb... assicurazioni sociali
50	Spese per acquisto, nolo e riparazione di mac... materiale ed oggetti vari e per quanto altro ... ai servizi di produzione delle cartine e tubetti ... garette
51	Trasporto cartine e tubetti per sigarette per ... vigionamento dei depositi e relative spese acc...
52	Restituzioni e rimborsi

2864

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 98132

L.I ione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
o incaricato della vendita rali	*per memoria*
parazione di macchine, ci per quanto altro occorra coltivazione ed alla fabbri-	103.911.000 —
materiali diversi	50.066.000 —
controllo delle rivendite ito	650.000 —
endite indebitamente pot-	250.000 —
nto della tabacchicoltura ne dei tabacchi	600.000 —
	767.102.000 —
ed altre competenze al ai servizi delle saline d'opera stagionali ed oc orsi per assicurazioni so si per la vigilanza delle	38.720.000 —
canoni e le spese per i per i fondi saliferi di Cer proprietà privata Spese per ale e di vigilanza degli sale e lo impiegano a r impedire la produzione	11.690.000 —
parazione di macchine, di er quanto altro occorra ai	5.730.000 —
i diversi e spese relative	102.985.000 —
oneri di monopolio per il	14.160.000 —
nale impiegato nelle sala- o e dei formaggi cui si della legge 21 gennaio	*per memoria*
	per memoria
	172.995.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Chinino	
41	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle cortecce di china	*per memoria*
42	Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato. Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini	28.000 —
43	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato	12.000 —
44	Trasporto dei preparati chinacei	17.000 —
45	Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai reggenti di uffici e magazzini di vendita	36.000 —
46	Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione	6.000 —
47	Restituzioni e rimborsi	2.000 —
		101.000 —
	Cartine e tubetti per sigarette	
48	Acquisto di cartine e tubetti per sigarette e di materie prime per la produzione di cartine e di tubetti per sigarette nelle fabbriche in gestione diretta e spese accessorie relative, ivi comprese quelle per perizie, collaudi e per la vigilanza permanente delle fabbriche nonchè la spesa per le marche di contrassegno	800.000 —
49	Paghe, indennità e soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali	40.000 —
50	Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiale ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi di produzione delle cartine e tubetti per sigarette	10.000 —
51	Trasporto cartine e tubetti per sigarette per l'approvvigionamento dei depositi e relative spese accessorie	15.000 —
52	Restituzioni e rimborsi	10.000 —
		875.000 —

2865

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 986(6)

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita	
53	Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio - Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita - Aggio, indennità e supplementi al personale salariato dei depositi dei generi di monopolio - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Spese per la vigilanza notturna - Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare e spese varie inerenti ai servizi di vendita	23.997.000 —
54	Canone dovuto al Ministero delle comunicazioni per la emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	5.137.000 —
		29.134.000 —
	Totale delle spese di esercizio	970.207.000 —
	SPESE PER I SERVIZI DEI MONOPOLI NEI TERRITORI ANNESSI AL REGNO ED IN QUELLI OCCUPATI	
55	Spese generali e di personale per i servizi dei monopoli nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati	*per memoria*
56	Spese d'esercizio per i servizi dei monopoli nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati - Rimborsi vari inerenti ai servizi medesimi	*per memoria*
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA	
	SERVIZI DIVERSI	
57	Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi	6.000 —
58	Acquisto di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi - Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1165; art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646; R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1354, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 570 e legge 9 luglio 1950, n. 923)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
59	Spese per l'impianto e l'attrezzamento di [illegible] di produzione e di lavorazione del sale, [illegible] il perfezionamento dei sistemi, dei mezzi [illegible] e del servizio di spedizione e distribuzione (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1966, nella legge 25 aprile 1938, n. 576)
60	Fondo straordinario per compensi e premi [illegible] mento del rendimento industriale delle [illegible] Monopoli di Stato
61	Somme da erogare per provvidenze a favo[illegible] sonale in dipendenza di offese nemiche [illegible] legge 15 dicembre 1952, n. 1485)
62	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio de[illegible] o indennità di alloggio durante la perm[illegible] l'Amministrazione centrale fuori della se[illegible]
	FONDI DI RISERVA
63	Versamento e costituzione dei fondi di ris[illegible] spese impreviste delle Aziende del tabacc[illegible] del chinino di Stato e delle cartine e tubet[illegible] rette (art. 10 del R. decreto-legge 6 dic[illegible] n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre [illegible] e art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio [illegible] convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 13[illegible] e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 957)
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE
64	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziar[illegible] stione (art. 9 del R. decreto-legge 17 [illegible] n. 286, convertito nella legge 13 marzo 19[illegible]

2866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...di distribuzione e vendita	
	...magazzini di vendita ... Assegni speciali di residenza ... Vendita ... Paghe, indennità caropane ...	25.997.000 —
	...per la vigilanza notturna ... di stabilimenti ... pesature ...	3.157.000 —
		29.154.000 —
	...e di esercizio ...	970.207.000 —
	...ali nei territori ... (SCORPORI)	
	...per i servizi dei monopoli ... legno ed in quelli ...	*per memoria*
	...dei monopoli nei territori ... quelli occupati. Risarcimenti ...	*per memoria*
	...TE STRAORDINARIA	
	...VIZI	
	...imento agli operai delle	6.000 —
	...anufatture e di magazzini ...ree per nuovi edifici da ... spese per le costruzioni ...agosto 1907, n. 669, con... ...1928, n. 1075; art. 9 della ...; R. decreto-legge 11 lu... ...nella legge 25 aprile 1938, ...n. 223) ...	*per memoria*

N. di ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
59	Spese per l'impianto e l'attrezzamento di stabilimenti di produzione e di lavorazione del sale, nonchè per il perfezionamento dei sistemi, dei mezzi di trasporto e del servizio di spedizione e distribuzione del sale (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 196, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 576)	*per memoria*
60	Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	2.400.000 —
61	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1705)	35.478.000 —
62	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	*per memoria*
	Fondi di riserva	37.878.000 —
63	Versamento e costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1352; articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 957)	*per memoria*
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
64	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (art. 9 del R. decreto-legge 17 gennaio 1929, n. 286, convertito nella legge 12 marzo 1930, n. 158)	*per memoria*

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 52 del 15 marzo 1945

2867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...ione	
	...ti distribuzione e vendita	
	...magazzini di vendita	
	...Assegni speciali al per...	
	...Vendite - Partite, indeb...	
	...ale saldato dei depositi	
	...contributi e rimborsi per	
	...per la vigilanza notturna	
	...di strumenti da pesare	
	...ita di vendita . . .	25.997.000 —
	...alle rimanenze attive per la	
	...zza dei vaglia postali di	
	. . . . .	4.137.000 —
		29.134.000 —
	...ze di esercizio . . .	979.207.000 —
	...ITÀ PER TRASFERIMENTI INTERNI	
	...DELLA (SPESE)	
	...per i servizi dei monopoli	
	...di Stato ed in quelli di	
	. . . . .	
	...dei monopoli nei terri...	
	...quelli occupati - Rimborsi	
	...lenti	per memoria
		—
	...TE STRAORDINARIA	
	...ivesti	
	...amento agli operai delle	
	...ricostruzione e di magazzini	
	...ture per nuovi edifici da	
	...spese per le costruzioni	
	...agosto 1907, n. 1600, con...	
	...1938, n. 1078; art. 9 della	
	...; R. decreto-legge 14 lu...	
	...nella legge 25 aprile 1938,	
	...n. 223)	6.000 —
		per memoria

Cap. N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio straordinario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
59	Spese per l'impianto e l'attrezzamento di stabilimenti di produzione e di lavorazione del sale, nonché per il perfezionamento dei sistemi, dei mezzi di trasporto e del servizio di spedizione e distribuzione del sale (R. decreto-legge 15 novembre 1927, n. 1956, convertito nella legge 29 aprile 1938, n. 576)	per memoria
60	Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	2.100.000 —
61	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1826)	35.476.000 —
62	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale.	per memoria
		37.876.000 —
	FONDI DI RISERVA	
63	Versamento e costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, dei chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174, e art. 22 del R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1352, articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 957)	per memoria
	AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE	
64	Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 12 marzo 1930, n. 158)	per memoria

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 58 del 10 marzo 1945

2868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Parte ordinaria	
	Spese generali	166,096,000 —
	Debito vitalizio	39,140,889 —
	Spese d'esercizio:	
	tabacchi — 767,107,000 —	
	sali — 172,925,000 —	
	chinino — 101,000 —	
	cartine e tubetti per sigarette — 875,000 —	
	promiscue — 29,134,000 —	
		970,267,000 —
	Spese per i servizi dei monopoli nei territori annessi al Regno ed in quelli occupati	—
	Totale delle spese ordinarie	1,195,403,000 —
	TITOLO II. — Parte straordinaria	
	Servizi diversi	37,876,000 —
	Fondo di riserva	—
	Totale delle spese straordinarie	37,876,000 —
	Totale generale delle spese	1,233,279,000 —
	Avanzo finanziario di gestione	—
	Totale a pareggio coll'entrata	1,233,279,000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Corpo della Regia Guardia di Finanza per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — Entrata ordinaria
	Categoria I. — *Entrate effettive*
	Massa del Corpo
	Redditi patrimoniali
1	Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1911, n. 644, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1858) 12ª annualità
3	Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo
4	Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del nucleo di Polizia tributaria investigativa
	Entrate diverse
5	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 16 marzo 1926
6	Somma corrispondente all'aumento della rimanenza di magazzino degli effetti di vestiario
7	Vendita di libretti, scontrini ferroviari e oggetti fuori uso
8	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e conti diversi

2869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 631

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

	195.096.000 —
	30.170.000 —
	767.102.000 —
	172.000.000 —
	101.000 —
	575.000 —
	23.174.000 —
	970.297.000 —
	—
	1.136.403.000 —
	37.876.000 —
	—
	37.876.000 —
	1.233.279.000 —
	—
	1.233.279.000 —

per il ritiro

Tabella C.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — Entrate effettive	
	Massa del Corpo	
	Redditi patrimoniali	
1	Interessi sui titoli di debito pubblico investiti al Fondo di Massa	2.104.370 —
2	Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 666, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1843) (15ª annualità)	77.647,06
3	Fitto ricavabile dall'edificio destinato a sede del Comando generale del Corpo	255.100 —
4	Fitto ricavabile dall'edificio in Roma destinato a sede del nucleo di polizia tributaria investigativa . . .	65.000 —
		2.502.317,06
	Entrate diverse	
5	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale e dell'ordinario ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvate col decreto luogotenenziale 26 marzo 1916	900.000 —
6	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
7	Vendita di libretti, scontrini ferroviari e spacci fuori uso	30.000 —
8	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi . . .	100.000 —
		1.030.000 —

2870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-12

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	
9	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del bonazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
10	Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la ricostruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1943, n. 651, e decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1815) (1ª annualità)	26.238,68
11	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo	19.420.000 —
12	Ricavo della vendita di effetti di vestiario e di campioni	43.000 —
		19.489.238,68
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	
	Massa individuale	
13	Somme da accreditare ai militari per assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari, versamenti in conto o a saldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo	6.600.000 —
		6.600.000 —
	Premi di raffermo	
14	Premi di raffermo versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari	2.300.000 —
		2.300.000 —
	Entrate diverse	
15	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli	8.300 —
16	Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella compagnia di correzione, e di assegni per acquisto viveri per i reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
17	Quote di contravvenzioni e di premi su pro[ventivi] trravvenzionali depositate temporaneamente a
18	Quote contravvenzionali spettanti al Fondo p[er] pressione del contrabbando (art. 27 della leg[ge] le 1896, n. 2761)
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie pe[r] venzioni di qualsiasi specie, dovute per d[i] di leggi e decreti al personale della Regia [guardia di] finanza, versate al Fondo di massa per esse[re] in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 736)
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie pe[r] venzioni accertate dagli impiegati e funz[ionari] l'Amministrazione finanziaria, escluse quelle nell'interno dei rispettivi uffici, versate al massa per essere erogate in premi (R. decre[to] 20 1923, n. 736)

2871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934151

I.1	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
zione	
ATA STRAORDINARIA	
mento di capitali	
Corpo	
inuzione delle rimanen- ti di vestiario . .	*per memoria*
on fissa dovuta dallo Stato o fatta dalla Massa per la a per la Regia guardia di lla legge 22 giugno 1913 temenziale 11 ottobre 1917, ...	50.238,68
e di equipaggiamento sem- rpo	19.420.000 —
di vestiario e di campioni	43.000 —
	19.489.238,68
NESSO NELLA SPESA	
ordinale	
ltati per assegni di primo i per concorso alla spesa versamenti in conto o a Militari usciti dal Corpo .	6.000.000 —
	6.000.000 —
affluenza	
a Massa dallo Stato e da ersi a carico della Mas- accreditare parimenti al	2.300.000 —
	2.300.000 —
diverse	
dalla Massa per conto di	3.300 —
lo per i militari incorpo- razione, e di assegni per del Corpo posti in licen- per titoli vari . . .	1.000.000 —

Num	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
17	Quote di contravvenzioni e di premi su prodotti contravvenzionati depositate temporaneamente alla Massa	17.000 —
18	Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 8 aprile 1856, n. 5751)	88.000 —
19	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 756) . . .	1.200.000 —
20	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interesse dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 756)	12.000 —
		2.32[illegible].000 —

GAZZETTA UFFICIALE del Regno 1945 — n. 58

2872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	2.562.317,00
	Entrate diverse	1.630.000 —
	Totale della prima categoria	3.592.317,00
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	19.189.336,68
	Parte che si compensa nella spesa:	
	Massa individuale	6.000.000 —
	Premi di rafferma	2.360.000 —
	Entrate diverse	2.320.300 —
	Totale della seconda categoria	30.169.536,68
	Totale dell'entrata straordinaria	30.169.536,68
	Totale generale . . .	33.761.536,74

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Corpo della Regia Guardia di Finanza per l'esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Massa del Corpo	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Concorso nella spesa per il personale addetto all'Amministrativo del Comando generale e per addetto ai lavori della Massa . . .	
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al cassiere, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario - Indennità di natalizio agli impiegati del magazzino centrale del vestiario . . .	
3	Spese d'ufficio e diverse per l'esercizio d'amministrazione del magazzino centrale del vestiario, per la presenza e tutoria di missione al concorso del Consiglio d'amministrazione ed indennità di alla Commissione di collaudo . . .	
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario .	
5	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, spese di cancelleria, stampe e registri, legature e materiali vari per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa .	
6	Manutenzione dei locali pei magazzini del vestiario	
7	Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*)	
8	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa	
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa (*Spesa d'ordine*)	
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	

2873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

TITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ORDINARIA	
effettive	
. . . . .	2.502.317,06
. . . . .	1.030.000 —
della prima categoria	3.502.317,06
straordinaria	
di capitale	
. . . . .	19.189.538,68
partite:	
. . . . .	6.000.000 —
. . . . .	2.380.000 —
. . . . .	2.329.300 —
della seconda categoria	30.109.538,68
dell'entrata straordinaria	30.109.538,68
totale generale . . .	33.701.856,74

Importo per il 1944

Somma

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Mezzi del Corpo	
	Spese d'amministrazione e diverse	
1	Concorso nella spesa per il personale addetto all'Ufficio amministrativo del Comando generale e per spese relative ai lavori della Mensa	68.700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario (sottotenente direttore del magazzino, ufficiale, ecc.), per la gestione del magazzino vestiario, indennità di trasferta agli ufficiali del magazzino centrale del vestiario	85.000 —
3	Spese d'ufficio e diverse per l'Ufficio d'amministrazione e per magazzino centrale del vestiario, indennità di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo	80.000 —
4	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
5	Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi vari per caserme, stampe e registri, cancelleria e materiale speciale per la tenuta dei documenti, acquisto di pubblicazioni varie per il personale di truppa	150.000 —
6	Manutenzione dei locali per magazzini del vestiario	2.500 —
7	Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*)	250.000 —
8	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Mensa	100.000 —
9	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa (*Spesa d'ordine*)	2.000 —
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

2874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-0191

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 31 agosto 1942
11	Spese casuali	10,000 —
12	Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato o altra amministrazione, comprese nel caso di infortunio o di morte per causa di servizio (*Spesa obbligatoria*)	350,000 —
13	Interessi sui premi di raffermo versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*)	83,000 —
14	Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia per fronteggiare deficienze di cassa (*Spesa obbligatoria*)	990,000 —
15	Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo	60,000 —
16	Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando della Polizia tributaria investigativa di Roma . . .	25,000 —
		2,370,200 —
	Spese di utilità	
	erogazione degli utili nei patrimoniali	
17	Somme da erogarsi in conformità di cui alla lettera c) e successivi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2207, convertito nella legge 7 aprile 1938, numero 473 (*Spesa obbligatoria*)	1,500,000 —
18	Somme da erogarsi in conformità a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antituberculare agli ex militari del Corpo nonchè a favore di militari attivi da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure specifiche o gravi operazioni chirurgiche (lettera a) n. 6) dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2207, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473) (*Spesa obbligatoria*)	20,000 —
		1,520,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	FONDI DI RISERVA
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'o
20	Fondo di riserva per le spese impreviste . .
	TITOLO II. — Spese straordinarie
	Categoria II. — *Movimento di capitali*
	Massa del Corpo
21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze magazzino degli effetti di vestiario . . .
22	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento i militari del Corpo; spese di imballaggio e di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbl*
23	Investimento dei capitali disponibili e delle quote utili di gestione, non devoluti a spese d'esercizio (*obbligatoria*) . . . . .
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NEL TOTALE
	Massa addestrativa
24	Pagamento di accordi di Massa, spese varie e l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati; e saldi delle somme a militari (*Spesa d'ordine*) . . . .
	Premi di raffermo
25	Pagamento di premi di raffermo e relativi (*Spesa d'ordine*) . . . . .

2875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780131

Stato	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Fondi di riserva		
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .		389,520 —
20	Fondo di riserva per le spese impreviste		5,000 —
			394,520 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie		
	Categoria II. — *Movimento di capitali*		
	Massa del Corpo		
21	Somma corrispondente all'ammanco delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario		*per memoria*
22	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo stesso di sussistenza e trasporti di effetti di proprietà della Massa (spesa obbligatoria)		18,009,099 —
23	Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto (spesa obbligatoria)		880,835,74
			18,890,835,74
	PARTITE CHE SI COMPENSANO IN ENTRATA		
	Massa individuale		
24	Pagamento di addebiti di Massa: spese varie comprese l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento non-mobilitabili e saldi delle somme accreditate ai militari (Spese d'ordine)	1,600,000 —	6,000,000 —
	Premi di rafferma		
25	Pagamenti di premi di rafferma e relativi interessi (Spese d'ordine)	20,000 —	2,300,000 —
		1,620,000 —	

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, n. 95 del 22 aprile 1945

2876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
	Spese diverse	
26	Pagamenti per conto di ufficiali e quartieri. (*Spesa obbligatoria*)	3.300 —
27	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli ufficiali della complessiva di correzione ed assegni per alimento e vitti per reparti del Corpo posti in località disagiate o malsane e per altri vari (*Spesa obbligatoria*)	1.900.000 —
28	Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionati versati temporaneamente alla Massa (*Spesa d'ordine*)	17.000 —
29	Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione dei contrabbandi (*Spesa d'ordine*)	88.000 —
3	Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di riserva per effetto del predetto delle contravvenzioni accertate con l'intervento dei funzionari della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 746) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 11 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	1.109.200 —
31	Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di riserva, per effetto del predetto, delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'amministrazione finanziaria (R. decr.-l. 11 marzo 1923, n. 598) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata (*Spesa d'ordine*)	12.000 —
		3.230.500 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Masse del Corpo:
	Spese d'amministrazione e diverse . .
	Spese d'istituto . . . . .
	Fondi di riserva . . . . .
	Totale della categoria I
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria II. — Movimento di capitali
	Masse del Corpo . . . . .
	Partite che si compensano con l'entrata:
	Masse individuali . . . . .
	Premi di rafferma . . . . .
	Spese diverse . . . . .
	Totale della categoria II
	Totale della spesa straordinaria
	Totale generale

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

2877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968023

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ppresentanza (Spesa ...	3.300 —
... per assegni di cor... anzianità di servizio ... reparti del Corpo ...ese e per titoli vari ...	1.160.000 —
...ativi e di premi an... il temporaneamente ...	17.000 —
...ppera e rappresentazione ...)	88.000 —
...ne versate al Fondo ...elle contravvenzioni ...ziale della Legge ... marzo 1923, n. 745 ...ente versate all'Esat- ...ordine)	1.140.000 —
...ne versate al Fondo ...elle contravvenzioni ...zionari e funzionari ...ti, durante il mese ... effettivamente ver... ...Spese d'ordine)	12.000 —
	2.220.300 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	2.370.300 —
	Spese d'esercizio	1.520.000 —
	Fondi di riserva	304.320 —
	Totale della categoria I	4.290.720 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Massa del Corpo	18.890.835,74
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Massa individuale	6.000.000 —
	Premi di rafferma	2.300.000 —
	Spese diverse	2.220.300 —
	Totale della categoria II	29.411.135,74
	Totale della spesa straordinaria	29.411.135,74
	Totale generale	33.701.855,74

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia n. 82 del 7 aprile 1945

2878

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985191

TABELLE B.

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di assegni del Corpo della regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 9. — Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa.

Capitolo n. 10. — Indebiti passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato, nonchè a maggiori assegni di infermità e di danni per causa di servizio, indennità agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di lavoro derivante dall'esecuzione di speciali servizi, spese funerali, nel caso in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 13. — Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 14. — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia a copertura del disavanzo di cassa.

Capitolo n. 17. — Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere a) e seguenti dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2327, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473.

Capitolo n. 18. — Somme da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo, nonchè a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti cure lunghe e gravi operazioni chirurgiche (lettere a) e b) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2327, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473).

Capitolo n. 21. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; spese di imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 22. — Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di esercizio non devolute a spese d'istituto.

Capitolo n. 24. — Pagamento di assegni di Massa, spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento amministrativi e sanitari delle somme accreditate ai militari.

Capitolo n. 25. — Pagamenti del premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 26. — Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo n. 27. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di soccorso per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per rancio del Corpo reso in località [illegible] tabelli vari

Capitolo n. 28. — Restituzione di quote contravvenzionali versate temporaneamente alla M

Capitolo n. 29. — Spesa a carico del fondo per la r contrabbando.

Capitolo n. 30. — Premi da corrispondere sulle somme riscosse per quote del prodotto delle contravvenzioni del personale della Regia guardia di finanza (Re n. 740) e restituzione di quote indebitamente ver l'entrata.

Capitolo n. 31. — Premi da corrispondere sulle somme riscosse per quote del prodotto delle contravvenz resto di ufficiali e funzionari dell'Amministrazi reale 11 marzo 1929, n. 738) e restituzione di quot capitolo n. 50 dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro

SOLMI

(663)

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (1944) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA D.

...dine inscritte nello stato di previsione dell'Am... ...ue. Cap. della Regia guardia di finanza per ...o 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'arti... ...mbre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale

...ltura dei medicinali ai reparti del Corpo.

...dote contravvenzionali e di altre somme in...

...mmessi ai sensi dell'art. 36 del R. pel decreto ...contabilità generale dello Stato e reclamati

...sso di vitto ai militari del Corpo della Regia ...ma centrale in causa d'ufficio del servizio ...rario dello Stato, indennità e compensi nel... ...per causa di servizio, rimborso agli ufficiali... ...ta per determinazione sentenziale di effet... ...zione di speciali servizi, spese funerali, ecc. ...della Massa.

...ti di raffronto versato dallo Stato alla Massa ...pettivi conti correnti.

...ticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia e ...a.

...ssi in concessioni di cui alla lettera c) e se... ...legge 22 novembre 1925, n. 2092, convertito ...

...ssi in contributi in favore dei Consorzi pro... ...ssistenza antitubercolare nell'in... ...favore di militari affetti da altre gravi ...ere inabilità o gravi operazioni chirurgiche ...creto-legge 22 novembre 1925, n. 2092, ...1926, n. 23).

...ti di vestiario e di equipaggiamento per i ...rsamenti e trasporti di effetti di proprietà ...

...ssi mensili di pensioni e delle quote degli ...a spese d'ufficio

...conto di Masse: spese varie, comprese l'ma... ...di equipaggiamento straordinario, e saldi ...liari.

...essi di cattività e relativi interessi.

...nsa di ufficiali e sottufficiali.

...ministero della guerra per assegni di corredo ...ssegno di cessazione, assegni per acquisto

...vveri per ratizzi del Corpo resti in località assegnate o montagne e per titoli vari.

Capitolo n. 28. — Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati erroneamente alla Massa.

Capitolo n. 29. — Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 30. — Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 708) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 19 dell'entrata.

Capitolo n. 31. — Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 708) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 20 dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro

SOLARI

(663)

28801

23 - 19

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394.
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4mil.L.

AP/pm.
24 May 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.60 of 19 May 1945.

TO : See Distribution List.

26 MAY 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 211 of 8 February 1945.
Transitory rules for the inclusion of public safety personnel in groups A and C of the State rolls and for the promotion of officials to the sixth grade of the same administration.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.212 of 20 March 1945.
Revocation of the provisions annulling unregistered private deeds dealing with transfer of immovable property and rights therein.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.213 of 22 March 1945.
Temporary economic betterment for the benefit of the clergy.

(d) Local Government

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.214 of 27 April 1945.
Repartition of Communes into electoral sections and formation of electoral lists for such sections.

(e) Local Government Public Health

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.215 of 26 April 1945.
Rules for the benefit of the "Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia" and for the "Ospedali Riuniti" of Rome.

(f)

(f) Legislation

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of the same administration.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.212 of 20 March 1945.
Revocation of the provisions annulling unregistered private deeds dealing with transfer of immovable property and rights therein.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.213 of 22 March 1945.
Temporary economic betterment for the benefit of the clergy.

(d) Local Government

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.214 of 22 April 1945.
Apportion of Communes into electoral sections and formation of electoral lists for such sections.

(e) Local Government Public Health

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.215 of 26 April 1945.
Rules for the benefit of the "Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia" and for the "Ospedali Riuniti" of Rome.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.216 of 26 April 1945.
Provisions for insurance undertakings.

(g) Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.217 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of the "Santa Maria Vergine del Rosario" hamlet of Casalo, Alipi Commune (Messina) as having effect under civil law.

5057

(h) Local Government

(h) Decree of the Lieutenant General No.218 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria di Porto Salvo", hamlet of Barracca, Commune of Santa Teresa di Riva (Messina) as having effect under civil law.

(i) Local Government

(i) Decree of the Lieutenant General No.219 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of

5995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788123

2882

"Santa Maria delle Grazie", hamlet of Torchiano di Pontiglli, Naples Commune as having effect under civil Law.

(j) Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.220 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the "Capitolo Cattedrale dell'Eparchia" at Piana degli Albanesi, as having effect under civil law.

(k) Industry

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 28 December 1944.
Dissolving the ordinary board of management of the "Azienda Minerali Metallici Italiani" (A.M.M.I.) and appointing a commissioner extraordinary.

(l) Transport

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 May 1945.
Cessation of the supervisory administration of the Rower Company "Ferrovie del Nord" in Rome, and resignation of the commissioner.

(m) Public Relations

(m) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing an Extraordinary Commissioner for "Il Messaggero" publishing company.

(n) Transport

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 May 1945.
Appointing a State Commissioner for the administration of the "Ferrovie elettriche Urbane" Company limited with seat in Rome.

(o) Shipping

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 14 May 1945.
Appointing a Commissioner for the "Garibaldi" Navigation Cooperative Company limited with seat in Genova.

(p) Communications

(p) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Increasing the telegraph rates for the Vatican City.

(q) Industry Commerce

(q) Ministerial Decree of 25 April 1945.
Placing the Rome Branch of the "Azienda carboni - importazione via mare", Company with seat in Genova, under control and appointing a controller.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 27 April 1945.
Constituting a Central Commission for public

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(l) Transport

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 May 1945.
Cessation of the supervisory administration of the Roman Company "Forvovia del Nord" in Rome, and resignation of the commissioner.

(m) Public Relations

(m) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 April 1945.
Appointing an Extraordinary Commissioner for "Il Messaggero" publishing company.

(n) Transport

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 May 1945.
Appointing a State Commissioner for the administration of the "Ferrovie elettriche sbrunsoni" Company limited with seat in Rome.

(o) Shipping

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 4 May 1945.
Appointing a Commissioner for the "Garibaldi" Navigation Cooperative Company limited with seat in Geneva.

(p) Communications

(p) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Increasing the telegraph rates for the Vatican City.

(q) Industry Commerce

(q) Ministerial Decree of 25 April 1945.
Placing the Rome Branch of the "Azienda carboni - importazione vie mare", Company with seat in Genova, under control and appointing a controller.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 27 April 1945.
Constituting a Central Commission for public accountants.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 9 May 1945.
Validating the approval of an insurance tariff adopted by the National Insurance Institute and relative increase of premiums.

(t) Finance (Property Control)

(t) Ministerial Decree of 9 May 1945.
Placing the firm " Frans Rosa Pavia fu Giovanni" with seat in Rome under ~~receivership~~ and appointing a receiver.

(u) Finance

(u) Ministerial Decree of 16 May 1945.
Appointing a Commissioner extraordinary for the "Institute of San Paolo " of Turin, with seat in Turin.

2883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

(v)
Finance
Public Works

(v) Ministerial Decree of 16 May 1945.
Conferring upon the general director of the Credit Consortium for Public Works and the Credit Institute for Public Utilities undertakings the temporary functions of the Commissioner Extraordinary of said Institutes.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 30 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BYRNES,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

2884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ment of the [illegible] Officiale appearing [illegible]
the issue of Gazzetta Officiale appearing [illegible]
date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2885

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 19 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 320		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 11		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 722

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.

Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 725

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 212.

Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari . . . . . Pag. 726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero . . . . . Pag. 726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 214.

Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione . . . . . Pag. 726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma . . . . . Pag. 725

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli . . . Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 220.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi. Pag. 729

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice «Il Messaggero» . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma . . . . . Pag. 731

2886

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AI SUO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 ; semestrale . . . . 200 ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 ; semestrale . . . . 500 ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 722

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.

Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 723

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 212.

Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari . . . . . Pag. 726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero . . . . . Pag. 726

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 214.

Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione . . . . . Pag. 728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma . . . . . Pag. 728

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 216.

Provvedimenti per l'industria assicurativa . . Pag. 728

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina) . . Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina). Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli . . . Pag. 729

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 230.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi. Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 dicembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice « Il Messaggero » . . . . . Pag. 730

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma . . . . . Pag. 731

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova. Pag. 731

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Aumento della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano . . . . . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.

Sottoposizione a sindacato della filiale di Roma dell'Agenzia carboni, importazione via mare « Società anonima italiana con sede in Genova » e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 732

5055

5925

2887

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.
Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi . . . . . Pag. 733

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Reun Bain in Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 733

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino . . . . . Pag. 734

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.
Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi . . . . . Pag. 734

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 734
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 735
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 736

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Rassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica . . . . . Pag. 736

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur . . . . . Pag. 736

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. . . . . . Pag. 736

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 60 DEL 19 MAGGIO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.
(688)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Noi
UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

Concediamo di Nostro « motu proprio » la medaglia d'oro al valor militare alla memoria » al contrammiraglio *Luigi Mascherpa*.

Ufficiale ammiraglio di eccezionale alto valore morale e militare, assumeva, in circostanze estremamente difficili, il comando di una importante base navale dell'Egeo. Attaccato da schiacciante forza aerea e navale tedesche, manteneva salda, in oltre cinquanta giorni di durissima e sanguinosa lotta, la compagine difensiva dell'isola. Dopo una strenua ed epica resistenza protrattasi oltre ogni umana possibilità, ormai privo di munizioni e con gli effettivi decimati, era costretto a desistere dalla lotta. Catturato dal nemico e condannato a morte da un tribunale di parte asservito ai tedeschi, coronava degnamente col sacrificio della vita una esistenza nobilmente spesa al servizio della Patria. — Zona di operazioni, settembre 1943-maggio 1943.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA — MESSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 197.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 278;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione delle decorazioni al valor di marina ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

Cafiero Giuseppe fu Francesco, capitano di corvetta (direttore);

Pittari Raffaele di Carmelo, capitano G.N. (D.M.). — *Determinazione del 5 dicembre 1944).*

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

ALLA MEMORIA

Campanelli Biagio di Luigi, sottocapo cann. P. S., nato nel 1923;

Righetto Leandro di Antonio, cannoniere O., nato 1923.

A VIVENTI

Gregori Ferruccio di Francesco, sottotenente di vascello (disperso);

Giovanni Enrico di Luigi, tenente di vascello,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2888

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino . . . Pag. 734

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi Pag. 734

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli . . . . . Pag. 734

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 735

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 736

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica. Pag. 736

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 736

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 736

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 19 MAGGIO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.

(688)

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 216;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conferita la concessione delle decorazioni al valor di marina ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

Cutò Giuseppe fu Francesco, capitano di corvetta (distaccato);

Pilleri Raffaele di Carlo, capitano G.N. (D.M.). — *Determinazione del 4 dicembre 1944).*

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

ALLA MEMORIA

Campanelli Bettio di Luigi, sottocapo cann. 1ª S., matr. 50537;

Rubattu Leandro di Antonio, cannoniere O., matr. 31750.

A VIVENTI

Aragosa Ferruccio di Francesco, sottotenente di vascello (disperso);

Gambioni Giovanni Enrico di Luigi, tenente di vascello;

Giacchetti Adriano di Gaetano, tenente di vascello;

Soffi Giuseppe fu Martino, tenente G.N. (D.M.);

Spazzini Pietro di Filippo, sottotenente medico ora tenente medico;

Bellagamba Umberto fu Augusto, capo elettricista di 3ª classe, matr. 9869;

Felli Carlo di Giacinto, sottocapo cann., matr. 80588;

Calosso Beorio fu Francesco, marinaio, matr. 36880;

Antonelli Onofrio fu Francesco, marinaio, matr. 105501;

De Lucia Giovanni di Pietro, marinaio, matr. 108066;

Catrone Carmelo di Teresa, cannoniere 1ª S., matr. 63870;

Rotti Augusto di Guasco, elettricista, matr. 4542;

Nolari Benedetto di Angelo, fuochista A., matr. 28817;

Cocchiglia Francesco di Benedetto, marinaio mitragliere scelto, matr. 3805;

Leone Adolfo di Antonio, fuochista ora scelto, matr. 3289;

Sarda Sante di Salvatore, fuochista ora scelto, matr. 3629;

Sangiglietti Virgilio di Giovanni, fuochista ora. — (*Determinazione del 5 dicembre 1944*).

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 197.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 216;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita al cannoniere armatore *Cellottini Tommaso* di Bernardo e di Silvestri Clorinda, matr. 21387, nato a Monfalcone il 22 ottobre 1922, la medaglia d'oro al valor di marina « alla memoria ».

Per necessità di tutela del segreto militare, le motivazioni saranno pubblicate al termine della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 271. — VESTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788289

ART. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 123.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1943, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 278;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita al tenente di vascello in servizio permanente effettivo *Marchi* Angelino di Gustavo e di Paganelli Bruna, nato a Lucca l'8 giugno 1909, la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria ».

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 356.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del maggiore delle Armi navali *Brandimarte Ilfeo* di Aristide e di Asolti Adria, nato a Loreto (Ancona) il 31 gennaio 1906, con la seguente motivazione:

Ufficiale superiore delle Armi navali di eccezionali doti morali e tecniche, pervaso da profondo amor patrio, iniziava sin dai primi giorni dopo l'armistizio la sua coraggiosa opera nel Fronte clandestino di resistenza. Superando immani diffi-

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1943, n. 1086;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 278;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Zanardi Giorgio di Vincenzo e di Mayr Nandina, nato a Forlì il 9 settembre 1905, tenente di vascello. — *Determinazione del 15 gennaio 1945.*

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Comerada Vincenzo di Carmine e di Teddo Savina, nato a Sassari il 19 maggio 1891, capitano del C.I.T.-M. (Sm.). — *Determinazione del 3 novembre 1944.*

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Galligna Ercole di Francesco Giuseppe e di Tratto Albina, nato a Seregno (Dalmazia) il 24 luglio 1915, tenente di vascello;

Pisanelli Domenico di Alberto e di Andreozzi Angelina, nato a Luciano (Caserta) il 4 ottobre 1907, capo silur. di 1ª classe, matr. 1961;

Fiorino Giorgio di Arturo e di D. Marco Anna Giulia, nato a Gioia del Colle (Bari) il 1 aprile 1918, capo MN. di 2ª classe, matr. 5067;

Pinto Bartolomeo fu Antonio e di Consalvo Maddalena, nato a Casa del Tiemi (Salerno) il 21 dicembre 1915, 2° capo cp., matr. 31643;

Quattromani Giovanni di Fedele e di Galluzzi Chiara, nato a Nicastro (Catanzaro) il 7 luglio 1921, sergente, matr. 5686;

Freda Umberto fu Ferdinando e di Galluzzo Maria, nato a Cellole di Sessa (Napoli) il 23 febbraio 1929, sergente, matr. 54239;

Russo Luigi di Giocondo e di Imperatore Maria, nato a Pozzuoli (Napoli) il 3 gennaio 1912, sottocapo silurista, matricola 86631;

Muncini Luigi di Olindo e di Franceschi Ida, nato a Civitella Val di Chiana (Arezzo) il 21 dicembre 1910, sottocapo cannoniere P.M., matr. 30165;

Bogna Romano di Salvatore e di Calabrò Vincenza, nato a Barcellona (Messina) il 7 aprile 1919, aiut. P.M., matr. 46184;

Mascitti Cesare di Antonio e fu Luigia Mazza, nato a Napoli il 30 marzo 1919, elettr., matr. 30111. — *Determinazione del 3 novembre 1944.*

Marchetta Osvaldo di Giuseppe e di Nocera Anita, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 aprile 1908, capo fuoc. di 2ª classe, matr. 10811;

Tosi Valentino di Pietro e di Colombo Maria, nato a Brez Arizzo il 15 febbraio 1915, 2° capo R.T., matr. 30825;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28901

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1943, n. 1008;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 216;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita al tenente di vascello in servizio permanente effettivo *Marchi* Agostino di Gastone e di Paganiella Bruna, nato a Livorno il 2 gennaio 1920, la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria ».

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 36.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del maggiore delle Armi navali *Brandimarte Alfeo* di Aristide e di Asolo Adria, nato a Loreto (Ancona) il 31 gennaio 1900, con la seguente motivazione:

Ufficiale superiore delle Armi navali di eccezionali doti morali e tecniche, pervase da profondo amor patrio, inalterate dai primi giorni dopo l'armistizio la sua coraggiosa opera nel Fronte clandestino di resistenza. Superando immani difficoltà, riusciva con scarsi mezzi da lui stesso abilmente approntati, ad effettuare vari collegamenti r. t. con le Autorità Nazionali ed Alleate dell'Italia occupata. Durante otto mesi la sua fattiva opera veniva svolta con coraggio e abnegazione malgrado rigorosamente ricercato dalle autorità germaniche. Arrestato in seguito a delazione, subiva atroci sevizie e perdeva la sua vita dedicata al bene della Patria nella fucilazione di La Storta, il 3 giugno, barbaramente trucidato dai tedeschi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 33.

A VIVENTI

Zanardi Giorgio di Vincenzo e di Mayr Nicoletta, nato a Livorno il 9 settembre 1923, sergente di vascello. — *Determinazione del 14 dicembre 1945.*

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Comerada Vincenzo di Carmine e di Tedde Savina, nato a Sassari il 19 maggio 1891, capitano del C.I.C.M. (S.m.). — *Determinazione del 4 novembre 1944.*

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Galligani Azelio di Francesco Giuseppe e di Fraiso Attilia, nato a Sebenico (Dalmazia) il 24 luglio 1917, fuochista di V.S. scelto;

Pasanelli Domenico di Alberto e di Andreozzi Angelina, nato a Tuscania (Viterbo) il 3 ottobre 1902, capo silur. di 1ª classe, matr. 1892;

Farina Giorgio di Adamo e di D. Marco Anna Giulia, nato a Gioia del Colle (Bari) il 1° aprile 1912, capo M.N. di 2ª classe, matr. 2867;

Paola Bartolomeo fu Antonio e di Cocozza Maddalena, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 27 dicembre 1915, 2° capo cp., matr. 2041;

Quattromani Giovanni di Pietro e di Guglielmi Chiara, nato a Nicastro (Catanzaro) il 7 luglio 1921, sergente, matr. 2866;

Freda Umberto fu Ferdinando e di Galliano Maria, nato a Cellole di Sessa (Napoli) il 23 febbraio 1899, sergente, matr. 3023;

Bozzi Luigi di Giosuè e di Imperatore Maria, nato a Pescara Livorno il 3 ottobre 1919, sottocapo cann., matr. 2644;

Mascini Luigi di Orlando e di Francesca Pia, nato a Cavriglia Val di Chiana, Arezzo il 24 dicembre 1915, sottocapo C.T. nocchiere 1ª cl., matr. 2054;

Magno Mariano di Salvatore e di Calabrò Vincenza, nato a Rio (Isola Messina) il 7 aprile 1919, cann. 2ª cl. matr. 3008;

Maresca Cesare di Andrea e fu Bolga Maria, nato a Napoli il 30 marzo 1919, cann. matr. 3021. — *Determinazione del 2 novembre 1945.*

Marchetti Osvaldo di Giuseppe e di Pesci Attilia, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 1° aprile 1893, capo mecc. di 2ª classe, matr. 1691;

Tosi Leopoldo di Carlo e di Colombo Maria, nato a Roma il 15 febbraio 1905, 2° capo R.T., matr. 3005;

Tenzi Guido di Vittorio e fu Francesca, nato a Cividale (Udine) il 30 aprile 1917, serv. R.T., matr. 3027;

Spinelli Achille di Ettore e di Pasquetti Innocenza, nato a Venezia il 1° ottobre 1919, serv. elettr., matr. 2938;

Stocchi Emilio di Felice e di Madia Anna Vassalina, nato a Cornuda (Valle Milano) il 2 febbraio 1918, sottocapo R.T., matr. 2956;

La Barba Riccardo di Giuseppe e di Lebonetti Immacolata, nato ad Andria (Bari) il 27 novembre 1919, sottocapo cann. matr. 3033. — *Determinazione del 4 novembre 1945.*

Cinquepalmi Vincenzo fu Michele e di Piazza Domenica, nato a Valenzano (Bari) il 17 settembre 1908, capo R.T. di 2ª classe, matr. 1650;

Pellizzari Mezzero di Giuseppe e di Guerra Clelia, nato a Lolandò di Savoia (Ferrara) il 7 marzo 1911, capo silur. di 2ª classe, matr. 2207;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2861

Patella Lucio fu Pasquale e fu Ciano Nunziata, nato a Gaeta il 1° novembre 1913, capo R.T. di 3ª classe, matr. 30966;

Silvestri Giuseppe di Umberto e di De Lorenzo Giuseppa, nato a San Pancrazio (Brindisi) il 12 novembre 1915, 2° capo M.N., matr. 29686;

Pagano Giovanni fu Carmelo e di Campagna Carmela, nato a Roccalumera (Messina) il 16 gennaio 1917, 2° capo fur. S., matr. 26589;

Barone Pietro di Mario e di Monti Marcella, nato a Milano il 1° ottobre 1922, sottocapo cann. arte., matr. 93639;

Albani Andrea di Giuseppe e di Gotti Luigia, nato a Bergamo il 7 maggio 1919, sottocapo M.N., matr. 63168;

Sanasi Vincenza di Teodoro e di Durina Arcangela, nato a Britalisi il 1° gennaio 1920, sottocapo M.N., matr. 6885;

Falanga Giovanni di Vincenzo e di Imperato Enrichetta, nato a Napoli il 24 giugno 1920, sottocapo elettr., matr. 11502. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Mazzaro Ugo fu Giuseppe e di Bernardi Angelica, nato a Venezia l'11 dicembre 1908, capitano di corvetta;

Cerchi Renzo di Oliviero e di Caprini Ida, nato a Livorno il 16 marzo 1908, tenente di vascello;

Ercolessi Carlo di Guido e di Roberti Olga, nato a Pesaro il 16 dicembre 1912, sottotenente di vascello;

Accardi Girolamo di Gennaro e di Salamandra Carolina, nato a Palermo il 27 maggio 1918, serg. fur. S., matr. 20966;

Antonietti Giuseppe di Guido e di Benetti Linda, nato a Governolo (Mantova) il 18 dicembre 1918, sottocapo torp., matricola 6078. — (*Determinazione del 5 novembre 1944*).

Leccisi Vincenzo di Donato e fu Licci Giovanna, nato a Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello. (In comunicazione della «croce al merito di guerra» conferita nel C.M.G. - allegato al F.O.M. n. 43 del 28 maggio 1944);

Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello (I);

Fanuzzo Michele fu Angelo e fu Tangorra Prudenza, nato a Molfetta (Bari) il 14 marzo 1896, 1° capitano G. N. (D.M.);

Montano Antonio di Filiberto e di Castaldo Maria Teresa, nato a Calvario (Napoli) il 30 gennaio 1921, serg. R.T., matricola 4866;

Malcangi Catullo di Salvatore e di Lenore Lucia, nato a Bari il 14 ottobre 1916, serg. fuoch. A., matr. 2054. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Consolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 15 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Caldelli Giorgio di Ciro e di Beverini Maria, nato a La Spezia il 1° novembre 1914, capitano G. N. (D.M.);

Buchis Armando di Edoardo e fu Segre Lidia, nato a Trieste il 3 ottobre 1906, capo R.T. di 1ª classe, matr. 6893;

La Ferla Giuseppe di Salvatore e di Carlentini Grazia, nato a Carlentini (Siracusa) il 2 gennaio 1915, 2° capo S. D. T., matr. 2897. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945

Art. 3.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Scardaccione Fortunato di Giuseppe e di Felicia Ioe, nato a Senise il 15 settembre 1918, sottotenente di vascello;

Francolini Antonio di Antonio e di Starita Anna, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 2 maggio 1918, sottotenente Regio esercito (Granatieri);

Lavoni Luigi di Carlo e di Lautsotti Pia, nato a Cividale (Udine) il 12 aprile 1925, aspirante guardiamarina;

Frumina Angelo di Francesco e di Bercli Annunziata, nato a Pattada (Sassari) il 29 settembre 1917, 2° capo cann. A. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A DISPERSO

Superina Antonio Leo di Antonio Vito e di Scolombra Giovanna, nato ad Abbazia il 28 agosto 1923, guardiamarina. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Monca Ugenio di Vincenzo e fu Franchetti Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1911, capitano di corvetta;

Senzi Alessandro fu Gaetano e di Bo Bianca, nato a Firenze il 28 luglio 1911, capitano di corvetta;

Sisa Mario di Giuseppe e di Sfredda Maria, nato a Fornelle (Udine) il 24 dicembre 1908, marò, matr. 79475. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Berto Giuseppe di Antonio e fu Del Santo Luisa, nato a Genova il 30 maggio 1924, serg. cann. P.M., matr. 5123;

Manzuoli Giuseppe di Nazzareno e di Cipriani Luisa, nato a Poggiotellano (Firenze) il 9 luglio 1923, cann., matr. 98286;

Ghersini Umberto fu Giacomo e fu Pellidi Carolina, da Monfalcone (Trieste), cann., matr. 12386;

Giorgi Vincenzo di Antonio e di Ferraro Anna Maria, nato a Belvi (Nuoro) il 29 maggio 1921, cann. O., matr. 93818. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A DISPERSO

Giacalone Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Casella Antonio di Francesco e di Bolli Paola, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 16 agosto 1910, capitano Regio esercito (Fanteria);

Stampalia Federico fu Simone e di Lukes Maria, nato a Lussinpiccolo il 28 dicembre 1918, sottotenente di vascello;

Martini Renzo di Luigi e di Paredi Margherita, nato a Camogli (Genova) il 3 maggio 1922, sottotenente di vascello;

Albano Paolo di Nicola e di Lunardi Severina, nato a Rovereto (Trento) il 1° settembre 1920, guardiamarina;

Giacomasso Paolo di Federico e di Bragastini Ines, nato a Torino il 5 gennaio 1918, sottotenente medico;

Ghio Tommaso di Tommaso e fu Ghio Antonietta, nato a Riva Trigoso il 17 febbraio 1907, capo segn. di 1ª classe, matricola 5420;

Casonato Giovanni fu Giovanni e di Beltramini Antonia, nato a Ormelle (Treviso) il 30 agosto 1915, serg. cann. P.S., matr. 34318;

Brighi Bruno di Enrico e di Mastripian Bianca, nato a Genova il 13 febbraio 1919, sottocapo fuoch., matr. 7536;

2892
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(Determinazione del 5 novembre 1944).

Mazzaro Ugo fu Giuseppe e di Bernardi Angelica, nato a Venezia l'11 dicembre 1906, capitano di corvetta;

Pola Renzo di Oliviero e di Caprini Ida, nato a Livorno il 16 marzo 1908, tenente di vascello;

Tredossi Carlo di Guido e di Roberti Olga, nato a Pesaro il 26 dicembre 1912, sottotenente di vascello;

Accardi Gaetano di Gennaro e di Scafamassino Carolina, nato a Palermo il 27 gennaio 1918, serg. fuc. S., matr. 30068;

Antonietti Giuseppe di Guido e di Benetti Lucia, nato a Cocceglio Mantova) il 18 dicembre 1918, sottocapo torp., matricola 9078. — (*Determinazione del 5 novembre 1944*).

Leccisi Vincenzo di Donato e fu Lioci Giovanna, nato a Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello. In commutazione della « croce al merito di guerra » conferita nel C.M.G. 4 - allegato al F.O.M. n. 43 del 28 maggio 1944);

Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello (I);

Fannano Michele fu Angelo e fu Tangorra Prudenza, nato a Molfetta (Bari) il 14 marzo 1886, 1° capitano G. N. (D.M.);

Montano Antonio di Filiberto e di Casalaldo Maria Teresa, nato a Calvano (Napoli) il 30 gennaio 1921, serg. R.T., matricola 18856.

Malcangi Candida di Salvatore e di Lenoro Lucia, nato a Bari il 14 ottobre 1916, serg. fuoch. S., matr. 21354. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Cutrale Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Perralia Sottana (Palermo) il 15 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Caldelli Giorgio di Ciro e di Beverini Maria, nato a La Spezia il 1° novembre 1914, capitano G. S. (D.M.);

Bachis Armando di Edoardo e fu Segre Lidia, nato a Trieste il 3 ottobre 1900, capo R.T. di 1ª classe, matr. 6986;

La Ferla Giuseppe di Salvatore e di Carlentini Grazia, nato a Carlentini (Siracusa) il 2 gennaio 1915, 2° capo S. D. T., matr. 29807. — (*Determinazione del 6 novembre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 121.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A DISPERSO

Saporiti Antonio Leo di Antonio Vito e di Scolombra Giovanna, nato ad Milazzo il 28 agosto 1923, guardiamarina. — (*Determinazione del 20 gennaio 1946*).

A VIVENTI

Manca Eugenio di Vincenzo e fu Franceschi Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1912, capitano di corvetta;

Sacci Alessandro fu Gaetano e di De Ficaca, nato a Firenze il 28 luglio 1911, capitano di corvetta;

Sie Mario di Giuseppe e di Sfregolo Maria, nato a Pordenone (Udine) il 27 dicembre 1922, marò, matr. 29479. — (*Determinazione del 20 gennaio 1946*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Berto Giuseppe di Antonio e fu Bei Santo Laura, nato a Genova il 20 maggio 1921, serg. cann. P.M., matr. 5123;

Manzoni Giuseppe di Nazzareno e di Cipriani Luisa, da Pozzolatellano (Firenze) il 9 luglio 1923, cann., matr. 9886;

Ghersini Umberto fu Giacomo e fu Pillauri Carolina, da Monfalcone (Trieste), cann., matr. 1586.

Giorgi Vincenza di Antonio e di Ferraro Anna Maria, nato a Belvi (Nuoro) il 20 maggio 1923, cann. O., matr. 23818. — (*Determinazione del 20 gennaio 1946*).

A DISPERSO

Giacalone Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1923, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del 20 gennaio 1946*).

A VIVENTI

Casella Orlando di Francesco e di Rota Paola, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 16 agosto 1910, capitano Regio esercito (Fanteria);

Stanzani Federico fu Silvestro e di Lukes Maria, nato a Lussinpiccolo il 28 dicembre 1918, sottotenente di vascello;

Martini Renzo di Luigi e di Parodi Margherita, nato a Camogli (Genova) il 7 maggio 1923, sottotenente di vascello;

Albano Paolo di Nicola e di Linardi Severina, nato a Rovereto (Trento) il 1° settembre 1920, guardiamarina;

Giacomasso Paolo di Federico e di Bragastini Ines, nato a Torino il 5 gennaio 1918, sottotenente medico;

Gilo Tommaso di Tommaso e fu Gilo Antonietta, nato a Riva Trigoso il 17 febbraio 1907, capo scelto di 1ª classe, matricola 5479;

Casonato Giovanni fu Giovanni e di Beltramini Antonia, nato a Cornelle Treviso) il 20 agosto 1915, serg. cann. P.S., matr. 34343;

Brighi Remo di Enrico e di Mastrigiani Bianca, nato a Genova il 15 febbraio 1919, sottocapo fuoch., matr. 7226;

Aquino Luigi di Anselmo e fu Menis Assunta, nato a Latisana (Udine) il 6 marzo 1920, sottocapo meccanico, matricola 24886;

Sagui Isaia di Silvestro e di Parselli Enrica, nato a Bracciano (Roma) il 12 ottobre 1916, sottocapo cannoniere O., matr. 27158;

Spadoni Ilde di Andrea e di Cristiani Celina, nato ad Ancarano (Carrara) il 9 maggio 1918, marò, matr. 5071;

Menichetti Mario di Fiscino e di Lolini Gemma, nato a Castelmarzano (Lucca) il 21 marzo 1921, infermiere, matricola 19012;

De Martino Michele di Enrico e di Muggero M. Grazia, nato a Salerno il 12 febbraio 1920, elettricista, matr. 6253 — (*Determinazione del 20 gennaio 1946*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2 8 9 3

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Bigerri Armando di Arcisio e di Grigoletto Adele, nato a Carcano di Stresa (Gozzano (Novara) il 23 marzo 1918, serg. cann., matr. 74136;

Pandolfo Alessio di Luigi e fu Villella Rosa, nato a Pontecagnano (Salerno) il 28 febbraio 1923, marò, matr. 136570;

Vernocchi Enrico di Raffaello e di Ferroni Margherita, da Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), marò, matr. 89836;

Solvetti Flaminio di Antonio e di Lafranchina Teresa, nato a Lograto (Brescia) il 27 settembre 1920, cann., matr. 2650. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Bosk Adriano Tancredo fu Osvaldo e di Adami Eva, nato a Pisa il 19 aprile 1915, tenente di vascello;

Pini Virgilio fu Virgilio e fu Arsaldo Maria, nato a Camogli (Genova), il 10 marzo 1918, tenente Regio esercito (Fanteria);

Mini Arturo fu Antonio, nato a Modugno (Bari) il 1° gennaio 1905, tenente medico;

Cocatta Roberto di Michelangelo, nato a Barrapollo (Campobasso) il 6 settembre 1920, sottotenente G.N.;

Trenta Renato di Antonio e di Trento Lucia, nato a Montalcone il 22 febbraio 1921, sottotenente Regio esercito;

Matteolo Adolfo fu Pietro e di Marza Anna, nato a Torino l'8 giugno 1922, aspirante guardiamarina;

Sacchetti Nunzio di Enrico e di Masserani Emilia, nato a Milano il 25 marzo 1911, 2° capo cann. P.S., matr. 19454;

Stanoni Cesare di Antonio e di Bondi Edegrenda, nato a Novamoia (Modena) il 24 agosto 1912, 2° capo S.D.T., matr. con 27209;

Marinozzi Carmelo di Francesco e di Caragliano Maria, nato a Palagianello (Taranto) il 9 novembre 1919, serg. cann. P.S., matr. 43110;

Colelli Nino di Luigi e di Faria Giovanna, nato a Genova il 2 gennaio 1915, serg. segn., matr. 9569;

Cristo Renato di Ettore e di Battaglieri Ottavia, nato a Napoli l'11 luglio 1922, serg. torp., matr. 57450;

Usai Giuseppe fu Salvatore e fu Deiana M. Rita, nato a Torfole il 20 agosto 1920, sottocapo marò, matr. 10648;

Tagliaferro Bruno di Luigi e di Baton Maria, nato a Tolmezzo (Udine) il 25 gennaio 1930, marò, matr. 9606;

Cafarone Giuseppe di Felice e di Lavagetto Maria, nato a Genova Sestri il 10 settembre 1923, marò, matr. 108747;

Cellini Benvenuto, da Casamicciola (Napoli), nato il 5 aprile 1916, marò, matr. 17067;

Laganà Vittorio fu Giovanni e di Alessi Giuseppina, nato a Messina il 2 gennaio 1919, segnalatore, matr. 4654;

Fornaro Riccardo di Antonio e di Scarpa Lucia, nato a Venezia il 13 luglio 1928, furiere S., matr. 116721;

Caforio Ugo di Clemente e di Falcone Maria, nato a Mesagne (Brindisi) il 5 gennaio 1923, infermiere, matr. 13161;

Zingaro Giuseppe di Michele e di Gattulli Isabella, nato a Bitonto (Bari) il 25 marzo 1923, infermiere, matr. 111220;

Cavuto Oliviero di Bernardino e fu Ciccolella Carmina, nato a Tollo (Chieti) il 22 febbraio 1920, infermiere, matr. 2212. — (*Determinazione del 30 gennaio 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.

Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 1892;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e sino ad un anno dalla conclusione della pace, il Ministro per l'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A e C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi per titoli.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a conferire tutti i posti vacanti e che si renderanno vacanti nel grado 8° del ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza agli inscritti nella graduatoria degli esami d'idoneità, approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1942, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Tali promozioni saranno conferite con riserva di anzianità nei riguardi del personale per cui non può farsi luogo alla promozione stessa perchè non in ser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28941

2895

Declassified E.O. 12356 Section 3,3/NND No.

Genova il 19 marzo 1918, tenente Regio esercito (Fanteria);

Mori Arturo fu Antonio, nato a Molfetta (Bari) il 1° gennaio 1891, tenente medico;

Covatta Roberto di Michelangelo, nato a Baranello (Campobasso) il 6 settembre 1920, sottotenente G.N.;

Fiorella Renato di Antonio e di Tronse Lucia, nato a Montalcone il 22 febbraio 1921, sottotenente Regio esercito;

Mattirolo Adolfo fu Pietro e di Mazza Anna, nato a Torino l'8 giugno 1922, aspirante guardiamarina.

Sacchetti Nunzio di Egisto e di Maserani Emilia, nato a Milano il 25 marzo 1911, 2° capo cann. 1ª S., matr. 1955;

Simoni Cesare di Antonio e di Verdi Ildegonda, nato a Novantola (Modena) il 21 agosto 1913, 2° capo S.I.T., matricola 27396;

Marinozzi Carmelo di Francesco e di Carugliano Maria, nato a Palagianello (Taranto) il 9 novembre 1919, serg. cann. 1ª S., matr. 53110;

Calelli Nino di Luigi e di Faria Giovanna, nato a Genova il 2 gennaio 1915, serg. arte., matr. 90639;

Cristo Renato di Ettore e di Battaglieri Ottavia, nato a Napoli l'11 luglio 1922, serg. torp., matr. 57150;

Uan Giuseppe fu Salvatore e fu Tolana M. Rita, nato a Tortosa il 20 agosto 1920, sottocapo marò, matr. 16648;

Tagliaferro Bruno di Luigi e di Baton Maria, nato a Tolmezzo (Udine) il 25 gennaio 1920, marò, matr. 26604;

Caffarone Giuseppe di Felice e di Lavagetto Maria, nato a Genova Sestri il 16 settembre 1923, marò, matr. 30747;

Cellini Benedetto, da Casamicciola (Napoli), nato il 5 aprile 1916, marò, matr. 1967;

Lupano Vittorio fu Giovanni e di Alessi Giuseppina, nato a Messina il 2 gennaio 1919, segnalatore, matr. 20694;

Formaro Riccardo di Antonio e di Scarpa Lucia, nato a Venezia il 13 luglio 1923, furiere S., matr. 116224;

Caforio Ugo di Clemente e di Falcone Maria, nato a Mesagne (Brindisi) il 5 gennaio 1925, infermiere, matr. 13431;

Zingaro Giuseppe di Michele e di Latinti Isabella, nato a Noicattaro di Puglia (Bari) il 25 marzo 1923, infermiere, matr. 11320;

Cavalo Oliviero di Bernardino e fu Cicolella Carmine, nato a Tollo (Chieti) il 22 febbraio 1920, infermiere, matr. 2212. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro Proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.»

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 395

(705)

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 novembre 1930, n. 1482;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 29;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e sino ad un anno dalla conclusione della pace, il Ministro per l'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo *A* e *C* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi per titoli.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a conferire tutti i posti vacanti e che si renderanno vacanti nel grado 8° del ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza agli inscritti nella graduatoria degli esami d'idoneità, approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1942, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Tali promozioni saranno conferite con riserva di anzianità nei riguardi del personale per cui non può farsi luogo alla promozione stessa perchè non in servizio nel territorio liberato.

Tale promozione verrà conferita al personale non in servizio nel territorio liberato con decorrenza, agli effetti giuridici, dallo stesso giorno dal quale sarebbe stata conferita se esso non si fosse trovato in territorio ancora occupato dal nemico, ed agli effetti economici dal giorno in cui gli viene effettivamente conferita, dopo la liberazione del territorio in cui presta servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 212.

Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre[illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1942, n. 162, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 965;
Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 19;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, e fino a nuova disposizione, alle misure dei limiti di congrua spettanti al clero in forza delle disposizioni contenute nel R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227, viene concesso un aumento temporaneo del 186 %.

L'istesso aumento compete con l'istessa decorrenza sugli altri assegni dissi nonchè sulle spese di culto previsti dal decreto medesimo.

Dalla stessa decorrenza cessano di avere efficacia i Regi decreti-legge 23 febbraio 1942, n. 162, e 21 gennaio 1944, n. 19.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 214.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 928691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789771

zo 1945, n. 212.

Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1479;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1479, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 53. — FRASCA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, e fino a nuova disposizione, alle misure dei limiti di congrua spettanti al clero in forza delle disposizioni contenute nel R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227, viene concesso un aumento temporaneo del 186 %.

L'istesso aumento compete con l'istessa decorrenza sugli altri assegni fissi nonchè sulle spese di culto previsti dal decreto medesimo.

Dalla stessa decorrenza cessano di avere efficacia i Regi decreti-legge 23 febbraio 1942, n. 162, e 21 gennaio 1944, n. 19.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 214.

Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti ed i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, approva le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2886

Art. 1.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'art. 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella segreteria del comune perchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.

dell'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso, o l'accesso dalla medesima strada.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28699

Quando vi sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendano servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data prescritta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 49. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Vista la legge 31 maggio 1908, n. 211;
Vista la legge 24 marzo 1907, n. 110;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 481;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961;

in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 481, è sostituito il seguente:

« La diaria per la cura degli infermi poveri non romani, a decorrere dal 1° gennaio 1945, è stabilita in lire diciassette e dieci.

La detta diaria, così nell'anno corrente come negli anni successivi, è soggetta a revisione semestrale, in base agli elementi costitutivi di essa accertati nel semestre precedente.

La determinazione della diaria stessa, a cominciare da quella relativa al secondo semestre dell'esercizio in corso, è soggetta all'approvazione della Commissione di tutela.

Il debito risultante a carico dei Comuni, giusta l'art. 3 della legge 21 maggio 1900, n. 212, è riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, è stabilito in una somma pari all'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per fronteggiare esigenze di carattere straordinario il Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a contrarre un mutuo di ottanta milioni con un istituto di credito, assistito dalla garanzia statale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 51. — FRESA

29001
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

pubblico con manifesto da affiggersi nell'albo del comune il giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Vista la legge 31 maggio 1900, n. 211;
Vista la legge 24 marzo 1907, n. 110;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 110, recante provvedimenti a favore del Pio Istituto di Santo Spirito

---

base ai ruoli vistati dal Ministero del tesoro nel corso di ciascun esercizio finanziario».

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, è stabilito in una somma pari all'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per fronteggiare esigenze di carattere straordinario il Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a contrarre un mutuo di ottanta milioni con un istituto di credito, assistito dalla garanzia statale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 216.

Provvedimenti per l'industria assicurativa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, ed i Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 160, concernenti il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29011

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni relative al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, emanate con i Regi decreti-legge 19 giugno 1940, n. 953, 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 100, non sono applicabili ai contratti di assicurazione.

L'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, è abrogato.

Art. 2.

Agli istituti e alle imprese che esercitano le assicurazioni in Italia a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e delle successive disposizioni integrative e regolamentari, è data facoltà di applicare e riscuotere, per i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un diritto di contingenza da calcolarsi sull'importo dei premi e degli accessori dovuti in base alle condizioni di polizza esclusi le tasse e le imposte. Tale diritto non potrà superare:

a) per tutte le forme di assicurazione sulla vita escluse le assicurazioni collettive, il sei per cento;

b) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il venticinque per cento.

Nessun aumento può essere invece applicato ai premi dei contratti in corso per le assicurazioni collettive sulla vita umana e per le assicurazioni grandine e trasporti.

Art. 3.

Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti alla entrata in vigore del presente decreto non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente articolo 2:

a) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, esclusi le assicurazioni collettive, il quattro per cento;

b) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il tre per cento;

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 34. — MASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 217.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

N. 217. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 218.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barraccа del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

N. 218. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barraccа del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

29021
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...ecce le disposizioni relative al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, emanate con i Regi decreti-legge 19 giugno 1940, n. 953, 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 160, non sono applicabili ai contratti di assicurazione.

L'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, è abrogato.

Art. 2.

Agli istituti e alle imprese che esercitano le assicurazioni in Italia a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e delle successive disposizioni integrative e regolamentari, è data facoltà di applicare e riscuotere, per i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un diritto di contingenza da calcolarsi sull'importo dei premi e degli accessori dovuti in base alle condizioni di polizza escluse le tasse e le imposte. Tale diritto non potrà superare:

a) per tutte le forme di assicurazione sulla vita, escluse le assicurazioni collettive, il sei per cento;

b) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il venticinque per cento.

Nessun aumento può essere invece applicato ai premi dei contratti in corso per le assicurazioni collettive sulla vita umana e per le assicurazioni grandine e trasporti.

Art. 3.

Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente articolo 2:

a) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, escluse le assicurazioni collettive, il quattro per cento;

b) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il tre per cento;

c) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il quindici per cento.

Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino alla entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine e trasporti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TERESI

Visto, il Guardasigilli: TERESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 58. — PASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

N. 217. Decreto Luogotenenziale 11 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 23 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TERESI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barraca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

N. 218. Decreto Luogotenenziale 11 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barraca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

Visto, il Guardasigilli: TERESI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli.

N. 219. Decreto Luogotenenziale 11 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 novembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, il Guardasigilli: TERESI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

5054

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 220.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

N. 220. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione della Chiesa Orientale in data 14 dicembre 1942, integrato con decreto del Prelato Ordinario dell'Eparchia di Piana degli Albanesi in data 1° maggio 1944, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia stessa, composto di due dignità, due officiali, quattro canonici semplici e due mansionari e con la dote complessiva di L. 18.190 annue al netto di ogni passività.

Visto, il Guardasigilli: TARTUFI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936, n. 1021, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, che approva lo statuto dell'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è sciolta.

Art. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che con ordinanza n. 21 in data 19 luglio 1944, del commissario regionale di Roma, il sig. Domenico Carducci fu nominato commissario per la gestione della Società romana per le Ferrovie del nord;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Vista la domanda di dimissioni presentata dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la gestione della predetta Società;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la Società romana per le Ferrovie del nord, con sede in Roma, con effetto dal 20 maggio 1945.

Dalla medesima data cessa la gestione commissariale della predetta Società.

Roma, addì 12 maggio 1945

BONOMI

(711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuto che nei confronti della Società anonima editrice « Il Messaggero » ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo anzidetto, in quanto la società stessa, durante la guerra ha svolto con la pubblicazione del quotidiano « Il Messaggero », attività giornalistica in favore del fascismo;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2904

gnità, due ufficiali, quattro canonici semplici e due mansionari e con la dote complessiva di L. 18.400 annue al netto di ogni passività.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936, n. 1021, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, che approva lo statuto dell'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Agostino Buscchi è nominato commissario straordinario dell'azienda predetta con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso, fino al 31 marzo 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — PESENTI

(706)

Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Vista la domanda di dimissioni presentata dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la gestione della predetta Società;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la Società romana per le Ferrovie del nord, con sede in Roma, con effetto dal 20 maggio 1945.

Dalla medesima data cessa la gestione commissariale della predetta Società.

Roma, addì 12 maggio 1945

BONOMI

(711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuto che nei confronti della Società anonima editrice « Il Messaggero » ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo anzidetto, in quanto la società stessa, durante la guerra ha svolto con la pubblicazione del quotidiano « Il Messaggero », attività giornalistica in favore del fascismo;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima editrice « Il Messaggero » è sottoposta a gestione commissariale, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2630 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salva la facoltà del Sottosegretario di Stato per la

2605
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

stanza, lo spettacolo ed il turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(707)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita una attività di interesse generale;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione della predetta Società ha sospeso da tempo ogni sua attività, nè ha ottemperato alla diffida del Prefetto di Pescara intesa a ripristinare l'esercizio sociale;

Ritenuto che è utile ripristinarne l'attività e, pertanto, si rende necessario affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Visto l'art. 1, n. 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasquale Galliano Magno è nominato commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(708)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1939, n. 1882, convertiti rispettivamente in legge 15 dicembre 1927, n. 2199, e in legge 4 giugno 1941, n. 998, concernenti la vigilanza governativa delle società cooperative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, che detta norme per la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20, contenente norme integrative del Regio decreto-legge precedente;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e uffici della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Salvatore Ajello è nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» e per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, delle agenzie e degli uffici della Società site nel territorio già passato sotto l'amministrazione del Governo italiano, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario, nelle sedi, agenzie e uffici predetti, ha la legale rappresentanza della Società, vi sostituisce

29061
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita una attività di interesse generale;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione della predetta Società ha sospeso da tempo ogni sua attività, nè ha ottemperato alla diffida del Prefetto di Pescara intesa a ripristinare l'esercizio sociale;

Ritenuto che è utile ripristinarne l'attività e, pertanto, si rende necessario affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Visto l'art. 1, n. 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasquale Galiano Magno è nominato commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

tiva di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertiti rispettivamente in legge 15 dicembre 1927, n. 2469, e in legge 1 giugno 1931, n. 398, concernenti la vigilanza governativa delle società cooperative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 R, che detta norme per la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20, contenente norme integrative del Regio decreto-legge precedente;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e uffici della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Salvatore Ajello è nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, delle agenzie e degli uffici della Società site nel territorio già passato sotto l'amministrazione del Governo Italiano, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario, nelle sedi, agenzie e uffici predetti, ha la legale rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione e vi esercita tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1 e nei soli limiti dell'ordinaria amministrazione, spettano al presidente ed al Consiglio di amministrazione, ai sensi della legge e dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(712)

2907
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Aumento della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938 n. 1858, che dà facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 95, per restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,42 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1945 la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 1,50 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 1,08 per l'Italia e L. 0,42 per la Città del Vaticano è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.

Sottoposizione a sindacato della filiale di Roma dell'Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La filiale di Roma dell'Agenzia carboni importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Capotondo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(716)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1941, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta ora l'opportunità, anche in relazione ai decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 205, e 2 novembre 1944, n. 310, di ricostituire la detta Commissione centrale;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, del governatore della Banca d'Italia e del presidente dell'Associazione

2908
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1152, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938 n. 1858, che dà facoltà alle Amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 95, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,42 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1945 la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 1,50 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 1,08 per l'Italia e L. 0,42 per la Città del Vaticano è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SORAN

(724)

Ritenuto che in base agli elementi raccolti nella istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La filiale di Roma dell'Agenzia carboni importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Capotondo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1945

Il Ministro: SORAN

(716)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1941, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta ora l'opportunità, anche in relazione ai decreti legislativi Luogotenenziali 21 agosto 1944, n. 205, e 2 novembre 1944, n. 340, di ricostituire la detta Commissione centrale;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, del governatore della Banca d'Italia e del presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Decreta:

La Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti è così costituita:

1. S. E. Miranda gr. uff. Gaetano, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

2. Millozza gr. uff. Giuseppe Carlo, direttore generale degli Affari civili e delle Libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o un suo delegato, membro;

29091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

3. Roselli comm. dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in luogo del cessato partito fascista, membro;

4. Foà comm. dott. Giorgio, direttore capo di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro, membro;

5. Messina comm. dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

6. Rinonapoli comm. dott. Umberto, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

7. Fanti dott. Pietro, designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in luogo della cessata Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro;

8. Toccafondi avv. Mario, dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia, membro;

9. Frè prof. avv. Giancarlo, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni, membro.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica gli atti amministrativi adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a seguito della deliberazione presa

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata l'approvazione della tariffa « Vita intera a capitale crescente », applicata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la garanzia di un capitale pagabile per intero in caso di morte dell'assicurato dopo un determinato periodo di tempo, o, in misura ridotta, in caso di premorienza.

Art. 2.

Sulla tariffa stessa è autorizzata l'applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di un aumento del 6% del premio annuo, fino ad un massimo del 3% del capitale assicurato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: GROSSO

(745)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Renn Raia fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Franz Renn Raia fu Giovanni, esercente vendita oggetti antichi, con sede in Roma - piazza di Spagna nn. 7, 8 - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti inte-

nerale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

7. Fanti dott. Pietro, designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in luogo della cessata Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro;

8. Toccafondi avv. Mario, dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia, membro;

9. Frè prof. avv. Giancarlo, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni, membro.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: TARSI

(718)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica gli atti amministrativi adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possano essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a seguito della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 23 aprile 1945 intesa ad ottenere la convalida del decreto emanato dal Ministero dell'economia corporativa del sedicente governo della repubblica sociale italiana in data 22 dicembre 1943, per l'approvazione della tariffa « Vita intera a capitale crescente a premio annuo », nonchè di applicare sulla tariffa medesima un aumento del 6% del premio annuo fino al massimo del 3% del capitale assicurato;

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerate le ragioni di opportunità che hanno resa necessaria la richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

tale pagabile per lucro in caso di morte [illegible] dopo un determinato periodo di tempo, o, in misura ridotta, in caso di premorienza.

Art. 2.

Sulla tariffa stessa è autorizzata l'applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di un aumento del 6% del premio annuo, fino ad un massimo del 3% del capitale assicurato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: GIOVANNI

(715)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945

Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Renn Raiffa Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1166;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Franz Renn Raiffa fu Giovanni, esercente vendita oggetti antichi, con sede in Roma - piazza di Spagna nn. 7, 8 - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Franz Renn Raiffa fu Giovanni, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Pezzeri Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(726)

291
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali ed agenzie del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

E' sig. comm. rag. Pier Carlo Restagno è nominato commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, per le sedi, succursali ed agenzie situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali ed agenzie i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, che estende alle aziende ed agli istituti di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riflettenti lo scioglimento degli organi deliberativi e la nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Ing. Alberto Cucchiarelli, direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono conferite temporaneamente anche le funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore subito, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 maggio 1945 - N. 109

Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,4[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1942)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29121

amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 1° settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Decreta:

Art. 1.

L'on. comm. rag. Pier Carlo Restagno è nominato commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, per le sedi, succursali ed agenzie situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali ed agenzie i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 84 del 21 novembre 1944, con il quale il dott. Alberto Tarchiani venne nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Considerato che il predetto commissario straordinario a seguito della sua nomina ad ambasciatore a Washington, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento degli Istituti predetti in attesa che sia completata la ricostituzione dei loro organi ordinari, si ravvisa l'urgente necessità di conferire temporaneamente al direttore generale degli Istituti stessi anche i poteri di commissario straordinario;

del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono conferite temporaneamente anche le funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore subito, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 5ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 maggio 1945 - N. 109

Rendita	3,50 %	1906	L. 103 —
Id.	3,50 %	1902	» 94,60
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,50
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 96 —
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 96,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,10
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 87,15

Media dei titoli del 17 maggio 1945 - N. 110

Rendita	3,50 %	1906	L. 103 —
Id.	3,50 %	1902	» 87 —
Id.	3 %	lordo	» 72,20
Id.	5 %	1935	» 96,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,20
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 96 —
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,05
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,05
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95 —
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 87,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 61 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 538 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prov. Red. 3,50 %	372 25	Congregazione di 12 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli	455 —
Id.	43044	Congrega dei 12 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mondeal Jenino-Napoli, vincolata	105 —
Id.	49468	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli	157,50
Id.	146904	Legato Pio istituito dal fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Servi in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno	10,50
Id.	173138	Pisa Perina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale	4.900 —
Id.	213268	Tera Vincenzo fu Catalde, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione	105 —
Id.	213299	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci	115,50
Id.	49854	Gazzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Giuseppe Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote	105 —
Rend. 5 %	168 09	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma	1.525 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalinczar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalinczar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova	90 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino)	550 —
		Cavaliere Angelo di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli	6.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759014

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	32721	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	43044	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio della chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mancini al Dazio-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	191098	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio istituito dal fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Servi in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178438	Pisa Pigorini di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.200 —
Id.	213208	Iota Vincenza fu Catablo, dom. in Cerato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	709463	Travia Angela di Pasquale moglie di Cifolato Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168 09	Associazione Italiana della Croce Rossa in Roma	1.525 —
Id.	11697	Cariani Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalmazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	50 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	209634	Carolenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli . .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1965

Il direttore generale: POTENZA

(653)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2615

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

Avviso n. 7.

(a pubblicazione).

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1933, n. 192, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 17, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Durazzo n. 28, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 165-T, n. 25, rilasciata dalla Sezione di Bari tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1931, 4%, per l'importo di L. 500, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'intestatario fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945.

Il direttore generale: PERNA

(524)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica.

In conformità delle direttive emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe dell'Azienda elettrica Comunale di Ischia, di Castro (Salerno).*

L'Azienda elettrica Comunale d'Ischia di Castro è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 25 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a uso tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per uso contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi salvo proroga.

b) *Tariffe dell'Azienda elettrica Sabina Viscosi di Poggio Catino (Rieti).*

L'Azienda elettrica Comunale di Poggio Catino è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 25 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a uso tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per uso contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe dell'Impresa elettrica Tonello di S. Gregorio* (Catanzaro).

L'Impresa elettrica Tonello è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 25 %, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a uso tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per uso contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda dal 1° aprile al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(730)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso in data 2 maggio 1945 l'exequatur al signor Joseph R. Evans, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(732)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno d'Italia ha concesso in data 10 maggio 1945 l'exequatur al signor Byron R. Snyder, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Evans, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 52 del 30 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 maggio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29161

l'importo di L. 3000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di diffida presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: PERRONE

(624)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica.

In sostituzione delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe dell'Azienda elettrica Comunale d'Avezzo, di Capaccio (Salerno).*

L'Azienda elettrica Comunale d'Avezzo di Capaccio è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per il solo contatore, spese di installazione ed altri proventi accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (maggio-giugno) e nei due bimestri successivi salvo proroga.

b) *Tariffe della Impresa elettrica Sabina Visconti di Scafati (Salerno).*

L'Impresa elettrica Sabina Visconti di Scafati è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per il contatore, spese di installazione ed altri proventi accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (maggio-giugno) e nei due bimestri successivi salvo proroga.

(710)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso in data 2 maggio 1945 l'exequatur al signor Joseph R. Evans, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(732)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno d'Italia ha concesso in data 10 maggio 1945 l'exequatur al signor Byron R. Snyder, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 52 del 30 aprile 1945 della Gazzetta *Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(734)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SESTO RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

29171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Corso corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; » semestrale » 320; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. anno . . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. anno . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . L. 400 — ; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo . . . . L. 800 — ; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 188.
Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra . . . . . Pag. 714

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.
Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra . . . . . Pag. 714

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.
Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle pensioni provvisorie delle pensioni indirette . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.
Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.
Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1945, n. 203.
Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico . . . . . Pag. 718

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbolillo del comune di Torre del Greco (Napoli) . . . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro). Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 209.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Pelaco di Pontecelli del comune di Napoli . . . . . Pag. 719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

2918

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 320 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 220 » trimestrale » 120 Un fascicolo . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . L. 400 » semestrale . . » 200 Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 800 » semestrale . . . » 500 Un fascicolo. Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 188.

Pagamento delle rate arretrate di pensioni e assegni di guerra . . . . . Pag. 714

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.

Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra . . . . . Pag. 714

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.

Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle voci provvisorie delle pensioni indirette . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 715

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo. Pag. 717

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali . . . . . Pag. 717

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra . . . . . Pag. 718

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1945, n. 205.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico . . . . . Pag. 718

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbolilla del comune di Torre del Greco (Napoli) . . . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro). Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli . Pag. 719

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 209.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Pelaco di Pontecelli del comune di Napoli . . . . . Pag. 719

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino . . . . . Pag. 719

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A) . . . . . Pag. 720

Diffida per smarrimento di ricevute di rate del Debito pubblico . . . . . Pag. 720

Media dei cambi . . . . . Pag. 720

5033

2616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

29220

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 17 MAGGIO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 210.

Determinazione dei posti di ruolo per l'insegnamento delle materie letterarie nelle prime e seconde classi della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1941.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 198.

Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 29 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Vista la legge 22 gennaio 1931, n. 115;
Visti gli articoli 40 e 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertiti nella legge 10 maggio 1943, n. 407;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R.;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;
Considerata l'impossibilità, in dipendenza delle attuali congiunture, di ottenere le prescritte comunicazioni da parte degli enti competenti, atti dei quali risultano distrutti o mancanti del carteggio relativo, circa le somme da recuperare sulle pensioni di guerra per assegni militari e soccorsi giornalieri corrisposti dagli enti medesimi;
Ritenuta l'urgente necessità di venire incontro allo stato di bisogno dei pensionati di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'atto in cui devono dal Ministero del tesoro i conti correnti e i certificati di iscrizione per pensioni e assegni di guerra, gli Uffici provinciali del tesoro

Art. 3.

Per gli assegni una volta tanta concessi ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, verrà dato corso al relativo mandato di pagamento solo quando risulti che gli enti militari e i comuni non sono in grado di fornire in dipendenza delle attuali congiunture gli elementi necessari per effettuare le corrispondenti trattenute.

In tal caso il pagamento è subordinato al rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le somme accantonate sulle iscrizioni emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno parimenti pagate, previo rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1, con recupero delle somme denunciate e nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano senza pregiudizio dei prescritti accertamenti di ufficio, e in base alle comunicazioni pervenute si provvederà all'inquadramento delle somme eventualmente da recuperare, mediante trattenuta sulle rate successive, sempre nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Chiunque rilascia false dichiarazioni al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto o in parte non spettanti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIRÒ — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1945
Atti del Governo registro n. 4, *foglio n.* 81. — FRASSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 198.

Pagamento delle rate arretrate di pensioni o assegni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;
Visti gli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 10 maggio 1941, n. 582, convertiti nella legge 10 maggio 1943, n. 507;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B.;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154, e 5 settembre 1944, n. 202;
Considerata l'impossibilità, in dipendenza delle attuali congiunture, di ottenere le prescritte comunicazioni da parte degli enti competenti, molti dei quali risultano distrutti o manomessi del carteggio relativo, circa le somme da recuperare sulle pensioni di guerra per assegni militari e soccorsi giornalieri corrisposti dagli enti medesimi;
Ritenuta l'urgente necessità di venire incontro allo stato di bisogno dei pensionati di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'atto in cui ricevono dal Ministero del tesoro i ruoli contenti gli certificati di iscrizione per pensioni e assegni di guerra, gli Uffici provinciali del tesoro invitano gli interessati a presentare una dichiarazione in carta libera, a firma accertata, da cui risultino le somme eventualmente corrisposte dagli enti militari e dai comuni per assegni e soccorsi giornalieri posteriormente alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di guerra.

Art. 2.

In base alla dichiarazione di cui all'articolo precedente, gli Uffici provinciali del tesoro provvedono per il pagamento degli arretrati di pensione o assegno di guerra, verso imputazione dell'ammontare percepito per assegni militari e soccorsi giornalieri, denunciati come sopra, e nei limiti della pensione o assegno di guerra dovuti per il tempo in cui gli interessati li hanno usufruiti.

In tal caso il pagamento è subordinato al rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le somme annotate sulle iscrizioni emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno parimenti pagate, previo rilascio della dichiarazione di cui all'art. 1, con recupero delle somme denunciate e nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano senza pregiudizio dei prescritti accertamenti di ufficio, e in base alle comunicazioni pervenute si provvederà all'incameramento delle somme eventualmente da recuperare, mediante trattenuta sulle rate successive, sempre nei limiti di cui all'art. 2.

Art. 6.

Chiunque rilascia false dichiarazioni al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto o in parte non spettanti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 83 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 199.

Sostituzione dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, concernente l'organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1416;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 101;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, modificato dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

a) L. 130.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) L. 1.085.250 al mese dal 1° aprile 1941 al 30 giugno 1941; L. 1.228.730 al mese dal 1° luglio 1941 al 31 ottobre 1941; L. 1.312.610 al mese dal 1° novembre 1941 al 31 ottobre 1942; L. 2.853.857 al mese dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1943; L. 3.906.267 al mese dal 1° novembre 1943 al 15 agosto 1944; L. 4.201.812 al mese dal 16 agosto 1944 in poi per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

[illegible] i fondi per la requisizione degli autoveicoli, in numero non superiore a 700, e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*, *b* e *c*).

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.

[illegible] delle vol[illegible]

Art. 1.

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentiti, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, è prorogata per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione.

Gli Uffici provinciali del tesoro continueranno a corrispondere gli assegni rinnovabili, segnandone la variazione sul certificato di iscrizione, sino a che non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità.

Restano ferme le modalità di ricupero delle somme corrisposte da imputarsi al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido limitatamente all'importo degli arretrati.

Art. 2.

E' autorizzata, per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori e vedove di caduti, reversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

legge. Il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi:

a) L. 120.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) L. 1.085.350 al mese dal 1° aprile 1941 al 30 giugno 1941; L. 1.228.730 al mese dal 1° luglio 1941 al 31 ottobre 1941; L. 1.312.610 al mese dal 1° novembre 1941 al 31 ottobre 1942; L. 2.853.857 al mese dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1943; L. 3.966.267 al mese dal 1° novembre 1943 al 15 agosto 1944; L. 1.901.212 al mese dal 16 agosto 1944 in poi per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 - per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi, in numero non superiore a 700 e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'art. 6.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*, *b* e *c*).

Il presente decreto entrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 200.

Proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni rinnovabili di guerra e le volture provvisorie delle pensioni indirette, concesse ai sensi del regio decreto-legge 14 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, in favore delle madri vedove e degli orfani minorenni, sono prorogati, a decorrere dalla data di scadenza, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Per le pensioni di cui sopra, che siano state liquidate in via provvisoria, la proroga è subordinata alla conferma definitiva della pensione.

Nel caso di revisione della pensione, l'assegno rinnovabile o la vol-tura provvisoria continuano a decorrere fino a che non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità.

Restano ferme le modalità di ricupero delle somme corrisposte da imputarsi al nuovo assegno o alla pensione definitiva dell'invalido limitatamente all'importo degli arretrati.

Art. 2.

E' autorizzata, per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori e vedove di caduti, reversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 201.

Disposizioni integrative per la formazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

2923
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12, terzo comma, del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, numero 1495, intende essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel cui registro della popolazione stabile trovasi compreso, deve chiedere la cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a' termini dell'art. 15, quinto comma, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 29 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che successivamente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Art. 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4° Della sospensione dai diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del [illegible] 27 luglio 1944, n[illegible]

Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944, in base all'istruttoria prescritta dall'art. 5 del decreto medesimo e dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, ancorchè non siano stati restituiti dagli uffici del casellario giudiziale tutti gli estratti dell'elenco elettorale con le prescritte annotazioni.

Quando i Comuni si avvalgono della predetta facoltà, la Commissione elettorale non potrà procedere all'approvazione della lista se non quando il Comune abbia rimesso gli estratti anzidetti e gli eventuali certificati penali in base ai quali la Commissione stessa apporterà alla lista le occorrenti variazioni, da notificarsi ai termini dell'art. 15, quinto comma, del citato decreto del Ministro per l'interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Art. 4.

Nei comuni che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in proporzione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, [illegible] o, ed onorari designati dal presidente del Tribunale e hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato, per le singole Provincie, dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano.

L'art. 20 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

[illegible] presente decreto, munito del si-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2924

popolazione stabile trovasi compresa

cancellazione dalle liste di quest'ultimo Comune non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione delle liste definitive a' termini dell'art. 15, ultimo comma, del decreto del Ministro per l'interno 21 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 29 gennaio 1945.

Il sindaco provvede immediatamente alla cancellazione e rilascia al richiedente apposita dichiarazione.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il sindaco forma un elenco delle cancellazioni effettuate e lo trasmette alla Commissione elettorale insieme con i documenti relativi per le conseguenti variazioni alla lista.

Per ottenere la nuova iscrizione l'interessato deve presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la richiesta di cancellazione, la domanda al sindaco unitamente alla dichiarazione rilasciatagli ai termini del secondo comma, osservate le modalità stabilite nell'art. 6 del decreto anzidetto del Ministro per l'interno. Se nel Comune al quale l'iscrizione è chiesta non siano stati ancora iniziati i lavori per la formazione delle liste, la domanda è presentata entro venti giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui al secondo comma del citato art. 6.

Se le liste elettorali sono state già compilate, la nuova iscrizione è fatta in liste aggiunte, che mensilmente vengono pubblicate e sottoposte all'approvazione della Commissione elettorale con le modalità vigenti per le liste principali.

Art. 2.

All'art. 16 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo il numero 3°, è aggiunto il seguente:

« 4° Della sospensione dal diritti elettorali, derivante da provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e successive modificazioni ».

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Alle operazioni indicate nel presente articolo il sindaco è tenuto a provvedere almeno ogni tre mesi, a decorrere dalla data in cui la lista formata a' termini del presente decreto è divenuta definitiva e, in ogni caso, dieci giorni prima della data fissata per le elezioni ».

Art. 3.

In relazione all'andamento delle operazioni elettorali, i Comuni sono autorizzati a procedere alla compilazione delle liste femminili, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro per l'interno.

Per l'adempimento dei compiti previsti dal precedente comma, la Commissione può avvalersi del personale del Comune in cui ha sede.

Art. 4.

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono costituite sottocommissioni elettorali in ragione di una ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, o fuori servizio, o onorari designati dal presidente del Tribunale e hanno la stessa composizione prevista per la Commissione dall'art. 11 del decreto del Ministro per l'interno in data 21 ottobre 1944.

Il presidente della Commissione ripartisce i compiti tra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono assolte da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Art. 5.

I termini per la formazione delle liste elettorali nei Comuni compresi nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana decorrono dal giorno che sarà determinato, per le singole Provincie, dal Governo Militare Alleato o, in mancanza di tale determinazione, dal decimo giorno successivo alla data di rimessa dei poteri da parte del Governo italiano.

L'art. 26 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — PECORA

2925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 202.

Indennità ai cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Regia zecca aventi funzioni di gestione e di controllo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 22;
Visto l'art. 186, 2° comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le indennità annue lorde a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Regia zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri ed i consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure seguenti:

tesoriere centrale	L.	9.000
cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	»	9.000
agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	9.000
controllore capo della Tesoreria centrale	»	9.000
controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	»	8.000
controllore capo della Cassa speciale per biglietti a debito dello Stato	»	8.000
cassiere capo, cassieri principali, primi cassieri, cassieri, vice cassieri della Tesoreria centrale	»	7.000
impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri e consegnatari cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo	»	7.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli di debito pubblico	L.	4.000
impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse della Tesoreria centrale nel numero massimo di 9, cassiere addetto alla cassa speciale, cassiere addetto alla Regia zecca	»	3.000

Le indennità di cui al precedente comma non sono cumulabili fra loro.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, e guardasigilli: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 56. — PERSICO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 1 aprile 1944, n. 111;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Mini-

29291
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le indennità annue locale a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro o valori, per gli impiegati del Ministero del tesoro e della Regia zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri ed i consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure seguenti:

tesoriere centrale	L.	9.000
cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato	»	9.000
agente contabile dei titoli di debito pubblico	»	9.000
controllore capo della Tesoreria centrale	»	9.000
controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico	»	8.000
controllore capo della Cassa speciale per biglietti a debito dello Stato	»	8.000
cassiere capo, cassieri principali, primi cassieri, cassieri, vice cassieri della Tesoreria centrale	»	7.000
impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri e consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo	»	7.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Tesoreria centrale	»	5.000
tesoriere della Regia zecca	»	5.000
controllore capo della Regia zecca	»	5.000
impiegato con funzioni di sostituto del cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto del controllore capo della Cassa dei biglietti dello Stato	»	4.000
impiegato con funzioni di sostituto dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico	»	4.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 36. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 203.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dalla Deputazione provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina e, a pari anzianità di nomina, dall'età.

29271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In caso di assenza od impedimento, i consiglieri di prefettura sono sostituiti dal supplente ed i membri anziani nominati dalla Deputazione provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

Art. 2.

Sono aggregati alla Giunta provinciale amministrativa per la risoluzione dei ricorsi, previsti dall'art. 282 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto su terne proposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Detti membri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 36. — ERMINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, con il

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzidetto termine di sei mesi, a meno che nel frattempo non sia intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SFORZA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 37. — ERMINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1945, n. 205.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29928

possono essere conferiti.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERTINI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 204.

Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, con il quale sono state, fra l'altro, stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie;
Visti i Regi decreti 1° aprile 1935, n. 150, e 16 giugno 1939, n. 982, col quali è stato modificato ed integrato l'art. 4 del predetto R. decreto 27 giugno 1933, n. 703;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERTINI — SFORZA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. 265.

Norme circa il divieto per il personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici od associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fatto divieto al personale civile e militare dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico.

I trasgressori saranno revocati dall'ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il personale civile e militare in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ed iscritto a partiti o ad associazioni prevedute nell'art. 1, deve, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui è iscritto.

Il personale civile e militare che viene assunto in servizio, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, presso l'Amministrazione della pubblica

2929
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sicurezza, deve, entro un mese dall'assunzione, rassegnare le dimissioni dal partito politico o dall'associazione sindacale cui era precedentemente iscritto.

Ai trasgressori alle disposizioni del due comma precedenti si applica il secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — PESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 206. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 agosto 1938, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

N. 207. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace, in data 2 febbraio 1911, integrato da quello in data 1° maggio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Velaco di Ponticelli del comune di Napoli.

N. 208. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 25 marzo 1911, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Velaco di Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1915, n. 1.813, ed il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 29, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1944, con il quale il rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sostituire l'anzidetto commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Remo Grossi è nominato, in sostituzione del rag. Filippo Filippi, commissario della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2930

2931
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...ne leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1915.
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1915, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 206. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1915, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 agosto 1888, relativo alla erezione della parrocchia del Preziosissimo Sangue, in contrada Carbonillo del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1915.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1915, n. 207.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

N. 207. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1915, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace, in data 2 febbraio 1911, integrato da quello in 1° maggio 1913, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata, in frazione Soverato Marina del comune di Soverato (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1915.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1915, n. 208.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli.

N. 208. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1915, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 2 febbraio 1912, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Egiziaca, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1915.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1915.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1915.

Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1923, n. 8 R, ed il R. decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 20, concernente la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nei territorii occupati dal nemico;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1914, con il quale il rag. Filippo Filippi è stato nominato commissario per la temporanea gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino;

Ritenuta la necessità di sostituire l'anzidetto commissario;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato, in sostituzione del rag. Filippo Filippi, commissario della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1915.

BONOMI

(709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 75 A)

(3ª pubblicazione). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 9 del R. decreto 8 giugno 1873, n. 1461 e dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Stati Nicola fu Erminio e Cristaldi, domiciliato in Roma, via Collazia, n. 41, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 75 A, n. 1651, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5% 1943, al portatore, per complessive L. 12000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state comunicate opposizioni a cui sia dovuto lo smarrimento della ricevuta, è già stata depositata la relativa istanza di rinnovo presso questa Direzione generale, perchè la ricevuta stessa, se l'opponibile ne fosse in possesso, si provveda per la sostituzione a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il direttore generale: TOMASSI

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle seguenti ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2264 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quinquennale consolidato Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Cirelli Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quinquennale consolidato — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. A — Data: 5 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Colombo Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 18 febbraio 1911 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Greco Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 Mod. A — Data: 21 luglio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Verde Beniamino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 161.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1815 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Urbani Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data: 16 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonsina fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavalle Rosario fu Ludovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3,50 %, nominativi 3 — Rendita: L. 420.

A termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i relativi titoli, previa la sola esatta operazione, senza obbligo di restituire la ricevuta rilasciata, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il direttore generale: TOMASSI

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - RIFIANCHIGIO

Media dei titoli del 14 maggio 1945 - N. 107

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,75
id. 3,50 % 1902	»	93,50
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
id. 5 % 1936	»	97,40
Ochiena Venezie 3,50 %	»	86,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	94,50
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 15 maggio 1945 - N. 108

Rendita 3,50 % 1906 L. 109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1915, n. 19 Raccolta Ufficiale del 17 febbraio 1915, n. 21, da Stati Nicola fu Erminio e Ferrando, domiciliato in Roccavale Castanito, n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 23-1, n. 1[illegible] in data 6 luglio 1942, rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico per il cambio di cartelle del Tesoro novennali 5% 1945, di nominali lire centomila (L. 100.000).

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi trenta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, essa sarà dichiarata il relativo atto di nullità presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, e, ripetendo se fosse in possesso, si provvederà per la rinnovazione a favore di chi di ragione dei titoli corrispondenti alla detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1943

Il Direttore generale: Ippolito

(322)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle seguenti ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2503 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quinquennale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3257 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Calbi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quinquennale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppa di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: rendita 3,50 % (1906), nominali 1 — Rendita: L. 35,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Piazza Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominali 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Messina — Intestazione: Ippolito Pietro fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominali 2 — Rendita: L. 102.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Capuano Francesco fu Ludovico — Titoli del debito pubblico: Rendita 3,50 % nominali 2 — Rendita: L. 210.

A termine dell'art. 230 del regolamento 10 febbraio 1911, n. 736, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1945, n. 18, si diffida chiunque possa avere interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla seguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1943

Il direttore generale: Ippolito

(323)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione gen. - Statistica

Media dei titoli del 11 maggio 1945 - N. 107

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,75
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,55
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 15 maggio 1945 - N. 108

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,55
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	87,15

GIGLIO GIUSEPPE, *direttore* — SANTI Ilarione, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. 42

2933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

5

24 MAY 1945

ALLIED COMMISSION
FOR ITALY.
A.C.I. SUB-COMMISSION

G/4010/I. Lst.
22 May 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 58 of 11 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Gazzetta Ufficiale No. 58 contains the following legislation:

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 191 of 29 March 1945.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 192 of 5 April 1945.
Extending the provisions established for the revision of prices in respect of Public Works contracts to contractors who have entered contracts for less than six months duration.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 193 of 12 April 1945.
Economic betterment for War Pensioners.

(d) Civil Affairs Local Govt. (Patriot Branch)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 194 of 12 April 1945.
Non punishability for acts of war performed by patriots in occupied Italy.

(e) Civil Affairs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 195 of 26 April 1945.
Punishment of fascist activity in liberated Italy.

(f) Of 41 193 [illegible]

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 196

(a) Finance — of 26 March 1945.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance-sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Public Works — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 192 of 5 April 1945.
Extending the provisions established for the revision of prices in respect of Public Works contracts to contractors who have entered contracts for less than six months duration.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 193 of 12 April 1945.
Economic betterment for War Pensioners.

(d) Civil Affairs Local Govt. (Patriot Branch) — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 194 of 12 April 1945.
Non punishability for acts of war performed by patriots in occupied Italy.

(e) Civil Affairs — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 195 of 26 April 1945.
Punishment of fascist activity in liberated Italy.

(f) Civil Affairs — (f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 196 of 5 May 1945.
Conferring upon the High Commission for Sanctions against Fascism powers for impugning the sentences passed in matters dealing with fascists crimes.

(g) — (g) Decree of the Lieutenant General No. 197 of 26 April 1945.
Rules of procedure for actuating the first paragraph of Art. 5 of Legislative Decree of the Lieutenant General 249 of 5 Oct 1955 relating to the reorganisation of legislation in liberated territory

(h) Education — (h) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 April 1945.
Dissolving the board of the Society "[illegible] Ciapponi" and appointing a commissioner extraordinary.

5052

(i) Public Relations — (i) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 April 1945.
Revoking the Presidential decree of 22 September 1944, relating to the appointment of a Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "Il Messaggero" Publishing Company Limited.

./.

5909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763021

2639

(j) Industry Public Works

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 May 1945.
Cessation of the supervisory administration of the "Impresa Generale di Costruzioni Casalnuovo" with seat in Rome.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Conferring upon the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy the administration of the property of the Communal Bank for Agrarian Credit of Nerola (Rome) and San Michele in Teverina (Viterbo).

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Conferring upon the Agrarian Credit Section of the Bank of Naples the administration of the property of the Consimale Bank for Agrarian Credit of Rogliano (Cosenza).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Appointing a President and Vice President for the Savings Bank of Foggia and of Lucera (Apulia).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Authorizing the Bank of Lucania, in Potenza, to incorporate the assets and liabilities of the Cooperative Popular Bank with seat in Maratea (Potenza).

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Substituting a Commissioner liquidator of the Rural and Artisan's Bank with seat in Bagheria (Palermo).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Substituting the liquidator of the Loan Bank "Santa Maria del Borgo" of San Nicandro Garganico (Foggia).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 21 April 1945.
Appointing and confirming Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of San Fele (Potenza), Moradero (Teramo), Laviano (Salerno), Biccari (Foggia) and others.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 23 April 1945.
Substituting the Commissioner liquidator of the Rural and Artisan's Bank of Terranova di Sicilia (Messina).

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 28 April 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Bank of Foscara and of Loreto Aprutino.

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Authorizing the Bank of Lucania, in Potenza, to incorporate the assets and liabilities of the Cooperative Popular Bank with seat in Maratea (Potenza).

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Substituting a Commissioner Liquidator of the Rural and Artisan's Bank with seat in Orbetello (Grosseto).

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Substituting the liquidator of the Loan Bank "Santa Maria del Borgo" of San Severino Marginco (Foggia).

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 21 April 1945.
Appointing and confirming Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of San Polo (Potenza), Marsiconuovo (Potenza), Laviano (Salerno), Nocera (Foggia) and others.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 25 April 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator of the Rural and Artisan's Bank of Francavilla of Sicilia (Messina).

(s) Agriculture — (s) Ministerial Decree of 25 April 1945.
Substituting a member of the Syndical College of the Cooperative Agrarian Company "San Cataldo" with seat at Campofranco (Caltanissetta).

(t) Public Works Finance — (t) Ministerial Decree of 26 April 1945.
Appointing members to the Syndical Administrative College of the Credit Consortium for Public Works with seat in Rome.

(u) Finance — (u) Ministerial Decree of 26 April 1945.
Modifying the charter of the Savings Bank of Pescara and Loreto Aprutino with seat in Pescara.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, ~~MONDAY~~, 28 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

/s/ J. E. HUMPHREY, Colonel
Deputy Chief Legal Advsr

+ MONDAY, 28 May 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

5B

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 15 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-451

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Anno intero	L. 600	All'Estero	Anno intero	L. 2.000
	» semestrale	» 350		» semestre	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestre	» 400
	Un fascicolo	» 11		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, ordinanze, cartelle)

In Italia	Anno intero	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Anno intero	L. 400	All'Estero	Anno intero	L. 800
	» semestrale	» 190		» semestre	» 500
	» trimestrale	» 100		» trimestre	» 300
	Un fascicolo	» 11		Un fascicolo	» 20

All'Estero: Anno intero . . . L. 800 —
» semestrale . . . » 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale," veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. **191**.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 692

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **192**.

Estensione agli appalti di durata inferiore a sei mesi della revisione dei prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche . . . . . Pag. 695

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. **193**.

Miglioramenti ai pensionati di guerra . . . Pag. 696

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. **194**.

Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata . . . . . Pag. 701

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi della Società «Amici del Giappone» e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 22 settembre 1944, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice «Il Messaggero» . . . . . Pag. 704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casalnuovo, con sede in Roma. Pag. 704

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) . . . . . Pag. 705

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Luscaldo (Cosenza) . Pag. 705

2938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia . . . . . Anno . . . . . L. 400
» semestrale . . . . » 220 —
Un fascicolo - Prezzo vari

All'estero . . . . . » semestrale . . . . » 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di copertina nel Regno.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (negozio Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 191.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 682

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 192.

Estensione agli appalti di durata inferiore a sei mesi della revisione dei prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche . . . . . Pag. 685

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 193.

Miglioramenti ai pensionati di guerra . . . Pag. 688

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 194.

Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata . . . . . Pag. 701

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 195.

Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata. Pag. 702

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1946, n. 196.

Attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti . . . . . Pag. 703

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 197.

Norme di attuazione dell'art. 5, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 703

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945

Scioglimento degli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945

Revoca del decreto presidenziale 22 settembre 1944, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero » . . . . . Pag. 704

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1945

Cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casalnuovo, con sede in Roma. Pag. 704

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) . . . . . Pag. 705

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Tuscaldo (Cosenza) . Pag. 706

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino . Pag. 706

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca di Lucania, in Potenza, a rilevare le attività e le passività della Banca popolare cooperativa, con sede in Maratea (Potenza) . . . . Pag. 706

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Raghetta (Palermo). Pag. 706

5051

5909

29369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Santa Maria dei Borgo » di San Nicandro Garganico (Foggia) . . . . . Pag. 708

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Fele (Potenza), Morrodoro (Teramo), Laviano (Salerno), Riccari (Foggia) ed altre . . . . . Pag. 708

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina). Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1945.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » con sede in Campofranco (Caltanissetta) . . . . . Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche con sede in Roma. . . . . Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara. Pag. 709

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Nomina del vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 709
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 709

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 709
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 709
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 710
Media dei titoli . . . . . Pag. 712

Ministero dell'interno: Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia . . . . . Pag. 712

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 712

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 15 MARZO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1945, n. 191.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1918, n. 2013, e 29 maggio 1941, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di iscrivere in bilancio in conto residui, ulteriori somme per provvedere il pagamento di tali spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'amministrazione dei Monopoli di [illegible] per il conto dei patrimoni ripuliti ex

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2940

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina). Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » con sede in Campofranco (Caltanissetta) . . . . . Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche con sede in Roma . . . . . Pag. 709

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara. Pag. 709

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nomina del vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 709
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 709

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 709
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 709
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 710
Media dei titoli . . . . . Pag. 712

Ministero dell'interno: Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia . . . . . Pag. 712

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 712

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 12 MARZO 1945:

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1944-45.

(663)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 12 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente non ancora presentate per il rimborso. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie estratte nel mese di marzo e seguenti. — **Monte dei Paschi di Siena:** Errata-corrige.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 144;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci dei sei Ministeri ed in quello di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di iscrivere in bilancio la somma residua, allo stesso scopo per provvedere il pagamento di tali spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'amministrazione del Monopoli di Stato, del Fondo per il culto del patrimonio ex-Regio, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — PESSA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA A.

Tabella di variazioni alla stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

In aumento:

Cap. n. 100 — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	1.096.000.000
Cap. n. 101 — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	81.000.000
Totale	L.	1.177.000.000

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 330-bis (di nuova istituzione). — Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del tesoro 5 % a premi in sostituzione dei buoni del tesoro 4 % emessi in base al R. decreto-legge 1° settembre 1943, n. 887, convertito nella legge 7 dicembre 1943, n. 1559 (R. decreto-legge 27 giugno 1945, n. 300)	L.	2.720.460.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ecc.	L.	7.500.150
Cap. n. 25 — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 46 — Indennità di carica ai Ministri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 49 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	500.000
Cap. n. 50 — Spese pel servizio araldico, ecc.	»	25.000
Cap. n. 61 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 77-bis — Spesa di funzionamento della Segreteria generale, ecc. (Commissione suprema di difesa)	»	55.200
Cap. n. 178 — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 181 — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 200 — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	300.000
Cap. n. 216-bis. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	47.162.000
Cap. n. 216-VII — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	1.029.253.000
Cap. n. 218-bis. — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	»	150.000
Cap. n. 218-V. — Spesa per l'impianto di una mensa per il personale in servizio della Presidenza del Consiglio ecc.	»	50.000
Cap. n. 218-VII (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento delle commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	600.000
Cap. n. 221. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 222-bis. — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	»	10.000.000
Cap. n. 223-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra	»	10.000.000
Cap. n. 227-bis (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera Nazionale Combattenti per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle Famiglie dei caduti	»	7.000.000
Cap. n. 254-VIII. — Contributi alla Sezione autonoma del Credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ecc.	»	500.000
Cap. n. 254-IX (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria all'Accademia di S. Cecilia in Roma	»	5.000.000
Cap. n. 261-bis. — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 266-XIII (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1944-45	»	2.000.000
Cap. n. 329. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti, ecc. (Danni di guerra)	»	50.000
Cap. n. 330. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	32.600.000
Cap. n. 331-bis. — Spesa per l'acquisto, ecc. di uno stabile da destinare ad uso del Ministero, ecc.	»	500.000
Totale	L.	1.781.787.150

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 257. — Somma da erogare a bene-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2942

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 220-bis (di nuova istituzione). — Somma da recarsi in conto per la emissione di buoni del tesoro 5 % a premi in sostituzione dei buoni del tesoro 4 % emessi in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942, n. 978, convertito nella legge 7 dicembre 1942, n. 1559 e R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559) . . L. 5.750.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B.*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 2 — Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ecc. . . .	L.	7.236.250
Cap. n. 22 — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . .	»	20.000.000
Cap. n. 36 — Indennità di carica ai Ministri, ecc. . . .	»	1.400.000
Cap. n. 43 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . .	»	500.000
Cap. n. 59 — Spese per servizio araldico, ecc. . . .	»	95.000
Cap. n. 61 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . .	»	50.000.000
Cap. n. 77-bis — Spese di funzionamento della Segreteria generale, ecc. Commissione suprema di difesa . . .	»	55.000
Cap. n. 96 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti) . . .	»	150.000
Cap. n. 107-XIII — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo) . . .	»	750.000
Cap. n. 107-XV — Spese per la biblioteca	»	50.000
Cap. n. 108-bis — Fitto di locali e di alloggi per l'Amministrazione centrale, ecc. . . .	»	100.000
Cap. n. 112 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . .	»	3.700.000
Cap. n. 114 — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo, ecc. . . .	»	300.000
Cap. n. 151 — Spese varie, ecc., inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 174 — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. . . .	»	81.300.000
Cap. n. 218-V. — Spesa per l'impianto di una mensa per il personale in servizio della Presidenza del Consiglio, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 218-XII (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento delle commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . .	»	600.000
Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . .	»	20.000.000
Cap. n. 232-bis. — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra . . .	»	10.000.000
Cap. n. 232-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra . . .	»	10.000.000
Cap. n. 237-bis (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera Nazionale Combattenti per i fini di assistenza ai reduci di guerra ed alle Famiglie dei caduti . . .	»	7.000.000
Cap. n. 251-VIII. — Contributi alla Sezione autonoma del Credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ecc. . . .	»	500.000
Cap. n. 254-IX (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria all'Accademia di S. Cecilia in Roma . . .	»	5.000.000
Cap. n. 261-bis. — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza, ecc. . . .	»	500.000
Cap. n. 266-XIII (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1944-1945	»	2.000.000
Cap. n. 276. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti, ecc. (Danni di guerra) . . .	»	50.000
Cap. n. 283. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . .	»	32.000.000
Cap. n. 311-bis. — Spesa per l'acquisto, ecc. di uno stabile da destinare ad uso del Ministero, ecc. . . .	»	200.000
Totale . . .	L.	1.781.282.750

b) In diminuzione:

Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . . .	L.	4.000.000

c) Modifiche di denominazione:

Cap. n. 268. — Spesa per il fitto locali ed indennità di requisizione di mobili ed immobili, spese per costruzione ed allestimento di baracche per ricovero e ricoveramento di edifici e locali per la sistemazione dei profughi; spese per l'acquisto di viveri, effetti letterecci e materiale di arredamento, indumenti e vestiario, cucine economiche e spese di vitto, assistenza sanitaria. Spesa per il funzionamento dei centri di raccolta dei profughi di guerra.

Cap. n. 282. — Interessi 4,50 % da corrispondere sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2943

d) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 67. — Personale: stipendi ed assegni vari, ecc.
Cap. n. 68. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc.
Cap. n. 69. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.
Cap. n. 70. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.
Cap. n. 71. — Sussidi al personale, ecc.
Cap. n. 72. — Spese per fitto, manutenzione, riscaldamento, ecc.
Cap. n. 73. — Spese di ufficio, ecc.
Cap. n. 74. — Spese di trasporto e di lite, ecc.
Cap. n. 75. — Spese casuali.
Cap. n. 76. — Spese per le statistiche.
Cap. n. 77. — Spese per l'incremento e la difesa, ecc.
Cap. n. 132. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione nella produzione della pesca, ecc.
Cap. n. 133. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 15. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 45. — Stipendi, ecc. (Guardia di finanza)	»	120.000.000
Cap. n. 50. — Spese per il servizio sanitario (Guardia di finanza)	»	1.200.000
Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Guardia di finanza)	»	500.000
Cap. n. 57. — Personale di ruolo degli uffici esteri. Stipendi, ecc. (Catasto)	»	18.000.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc. (Catasto)	»	1.000.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Catasto)	»	600.000
Cap. n. 68. — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione del catasto terreni	»	20.000
Cap. n. 93. — Personale di ruolo degli uffici esteri. Stipendi, ecc. (Tasse)	»	24.000.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse	»	10.000.000
Cap. n. 98. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 114. — Personale di ruolo degli uffici esteri. Stipendi, ecc. (Imposte dirette)	»	38.000.000
Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Imposte dirette)	»	500.000
Cap. n. 127. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 128. — Spese di ricezioni e di lite, ecc.	»	200.000
Cap. n. 129. — Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esercizio di ufficio delle vetture, cavalli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 134. — Personale di ruolo degli uffici esteri delle dogane, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 145. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc.	»	800.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti all'impianto ed al primo funzionamento dell'catasto fabbricati, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. [illegible] — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 180 IX. — Spese varie, ecc., per la formazione dello schedario generale dei proprietari	»	1.500.000
Cap. n. 180 X. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario, ecc.	»	150.000
Cap. n. 180 X. — Spese per le matricole fondiarie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 180 *bis*. (Aggiunto in denominazione). — Fondo a disposizione per spese di carattere riservato	»	1.500.000
Totale	L.	250.480.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc.	»	250.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 56. — Servizio delle industrie, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 57. — Servizi delle bonifiche agrarie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Spese di riparazione, sistemazione, ecc. degli uffici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 98. — Spese per l'amministrazione e l'esercizio delle colonie penali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 99 *bis*. (Di nuova istituzione). — Compensi ai cancellieri per le commissioni di appartenenza	»	1.500.000
Totale	L.	51.100.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 6. — Ministero, ecc. — Biblioteca ed abbonamento a giornali	L.	30.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc.	»	150.000
Cap. n. 14. — Sussidi al personale, ecc.	»	20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2944

Cap. n. 251. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 16. — Compensi ad esattori ed Amministrazione, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 43. — Stipendi, ecc. Guardia di finanza	»	150.000.000
Cap. n. 50. — Spese per il servizio sanitario (Guardia di finanza)	»	1.500.000
Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese (Guardia di finanza)	»	500.000
Cap. n. 57. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi, ecc. (Catasto)	»	35.000.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc. (Catasto)	»	4.000.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Catasto)	»	600.000
Cap. n. 68. — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni	»	30.000
Cap. n. 73. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi, ecc. (Tasse)	»	24.000.000
Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale proveniente dalle tasse	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Spese generali di esercizio, funzionamento e costruzione del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 114. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi, ecc. Imposte dirette	»	35.000.000
Cap. n. 120. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Imposte dirette)	»	500.000
Cap. n. 127. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 128. — Spese di rendiconti e di liti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 129. — Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle tasse sui celibati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 130. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc.	»	800.000
Cap. n. 136-bis (modificata la denominazione) — Indennità e diarie di missione della Commissione di studio per la riforma della legislazione doganale e di quelle affluite presso il Ministero conseguentemente istituendo, legislative, studi e stampa	»	200.000
Cap. n. 136-ter (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali tecnici ed esteri, gazzette ufficiali straniere, nonchè materiale d'ufficio per l'Ufficio coordinamento tributario, legislazione, studi e statistica	»	300.000
Cap. n. 155. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, in rivalutazione del relativo reddito, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 159. — Spese, ecc., per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc.	»	10.000.000
Totale . . .	L.	250.480.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	L.	70.000
Cap. n. 32. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 34. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 50. — Contributi per insegnamenti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle isolatrici, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 55. — Servizi della tipografia Garnerone, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 56. — Spese di rilegatura, fabbricazione, riparazione, ecc. degli edifici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'esercizio e l'esercizio delle stabilimenti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 62-bis (di nuova istituzione). — Contributi ai comparenti le somministrazioni di spedalità	»	1.500.000
Totale . . .	L.	241.020.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 6. — Ministero, ecc. — Indennità ed abbonamento a giornali	L.	20.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc.	»	150.000
Cap. n. 13. — Sussidi al personale, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23 (modificata la denominazione) — Assegni ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissari scelti per l'Egeo, dei segretari, degli uffici commerciali all'estero e dei cancellieri	»	2.500.000
Cap. n. 25. — Assegni di residenza al personale all'estero	»	1.500.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di destinazione, viaggi di destinazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche, ecc. — rimborsi ed indennità, ecc.	»	7.750
Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, ecc., in Levante	»	264.000
Cap. n. 43-bis (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di funzionamento delle Missioni di soccorso ed indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 794[illegible]

di ruolo e non di ruolo degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero - Indennità di licenziamento a personale non di ruolo . . . L. 750.000
Cap. n. 6 ter (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Comitato internazionale della Croce Rossa per l'assistenza ai prigionieri italiani in Francia . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 18.650.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, assegni, stipendi, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc. . . » 2.250.000
Cap. n. 4 bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una nuova per il personale in servizio . . . . . » 150.000

Totale . . . L. 12.400.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese di manutenzione e di adattamento agli locali dell'Amministrazione centrale . . . . . L. 30.000
Cap. n. 52. — Spese per assegni di aiutanti in servizio dei Regi provveditori agli studi . . . . . » 500.000
Cap. n. 58. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 59. — Spese, contributi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari libeti . . . » 150.000
Cap. n. 60. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 63. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici industriali e per premi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 65. — Contributi dei comuni, ecc., a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, e cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 87. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici minerari, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 90. — Contributi per il mantenimento e l'opera annuale e periodica di avviamento professionale . . . . . » 30.000
Cap. n. 92. — Spese per il funzionamento di Regi conservatori, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 92 bis (di nuova istituzione). — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di studi germanici in Roma » 200.000
Cap. n. 114. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . » 8.500.000
Cap. n. 118. — Contributo a favore del l'Istituto nazionale di studi legislativi in Roma, ecc. compreso ed indennità a membri di commissioni ed indennità a membri estranei. Altre competenze di carattere generale, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 121. — Retribuzioni ed altri assegni del personale addetto a lavori di carattere amministrativo e personale non di ruolo assunto a norma del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2958 . . . » 850.000
Cap. n. 122. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 123. — Indennità di missione e personale non di ruolo, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 124. — Indennità alle commissioni per esami di idoneità, ecc., negli istituti di istruzione artistica . . . . . » 20.000
Cap. n. 128. — Assistenza di belle arti e lavori artistici, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 131. — Contributi ordinari e straordinari per sussidiare e mantenimento di scuole di belle arti, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 132. — Spese per sovvenzioni a ricari per rappresentazioni drammatiche, ecc. » 30.000
Cap. n. 142. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc., per incremento e insegnamento delle belle arti, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 143. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di istituzioni congiunte degli istituti di belle arti, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 146. — Sopravvivenze alle antiche, ecc. . . . . » 195.000
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione, escavi, opere d'arte di proprietà pubblica e privata, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 148. — Scavi, lavori di scavi, ecc. » 200.000
Cap. n. 150. — Monumenti - Donazioni governative a mano ad, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 151. — Spese per la conservazione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione, ecc., dei beni già facenti parte della lista civile della Corona, ecc. » 1.200.000
Cap. n. 158. — Sopravvivenze alle antiche, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 162. — Cataloghi dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 164. — Retribuzioni alle guardie notturne ed ispett, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 164 modificato (denominazione). — Spese, tasse di telefonia, assistenza di personale addetto alla sorveglianza di carattere generale al personale addetto agli scavi, ordinari e giornalieri in servizio di monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, nonchè spese per il trattamento di missione al personale addetto ai scavi del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2162, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 729 e sue modificazioni ed al capitolo personale . » 700.000
Cap. n. 166. — Spese per cui di facchinaggio, ecc., degli uffici e istituti dipendenti dall'amministrazione delle arti, ecc. . . . » 80.000
Cap. n. 201. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi organi di vigilanza . . . . . » 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799130

2947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945521

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. L. (9.000.000)
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. » 2.370.000
Cap. n. 11-bis. — Di nuova istituzione. — Assegnazione straordinaria per le spese di stampa di una rivista per il personale in servizio » 120.000
Totale . . L. 12.250.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di mantenimento e di arredamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . . L. 50.000
Cap. n. 21. — Spese per noleggio di autovetture in servizio del R. provveditore agli studi » 100.000
Cap. n. 31. — Contributi e sussidi per il funzionamento di asili infantili, di Regi istituti tecnici agrari e di case coloniche, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 32. — Spese, sussidi e sussidi per la scuola e gli istituti agrari (Bari) » 300.000
Cap. n. 36. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 37. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, comunali ed e per scuderie, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 39. — Contributi ed assegni a favore del Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc. » 500.000
Cap. n. 47. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici (scuola, ecc. » 700.000
Cap. n. 50. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale » 30.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento di Regi osservatori, ecc. » 160.000
Cap. n. 90-bis. — Di nuova istituzione. — Contributo nelle spese di funzionamento del Istituto nazionale di studi giuridici in Roma » 220.000
Cap. n. 91. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 95. — Contributo a favore del Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, ecc. » 350.000
Cap. n. 120. — Biblioteche governative e sovvenzionate (mantenimento, ecc. » 500.000
Cap. n. 123. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. » 90.000
Cap. n. 124. — Spese per la sovvenzione alle Società di storia patria, ecc. » 30.000
Cap. n. 125. — Biblioteche governative e sovvenzionate (mantenimento, ecc. » 500.000
Cap. n. 126. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. » 90.000
Cap. n. 127. — Scavi di antichità, di monumenti, di oggetti di arte e di pubblici dipendenti. Accademia di belle arti e Istituti artistici. Conservatori di musica. Scuola di declamazione drammatica pel teatro. Scuola di danza. Museo artistico industriale. Museo di arte decorativa. Museo artistico industriale. Museo di arte moderna. Museo di arte antica. Museo di arte moderna. Museo di arte antica. Museo di arte moderna. Museo di arte antica

c) *Modificate di denominazione:*

Cap. n. 29. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 28. — Spese per stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare. Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiarie.

Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne. Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi. (*Spese fisse*).

Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi. Altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi. Altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 75. Convitti Nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. Altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 79. — Regi istituti de' sordomuti. Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti. Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. Remunerazioni per supplenze ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 85. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 86. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi Istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889. (*Spese fisse*).

Cap. n. 86. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi, assegni, continuativi ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 89. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze, incarichi ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 191. — Stipendi, retribuzioni, assegni vari ed altre competenze di carattere generale dovute al personale dell'amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali istituiti nell'Amministrazione della pubblica istruzione con l'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1926, n. 641. (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	L.	3.500.000
Cap. n. 109. — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	1.000.000.000
Totale	L.	1.013.650.054

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	8.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali sanitari - Stipendi, supplemento di servizio attivo, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni notarili, aggiunta di famiglia, ecc.	»	3.700.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti mobilitati dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	»	200.000
Cap. n. 11. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	200.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese di lite e per arbitraggi	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	150.000
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	»	30.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e modernizzazione degli studi, afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	900.000
Cap. n. 24. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	8.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 34. — Escavazione di porti e spiagge	»	7.000.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzioni giornaliere	»	8.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed op-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2648

dalle maestre delle scuole materne. Stipendi, assegni ed altre competenze a carattere generale al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi. (*Spese fisse*).

Cap. n. 58. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi. Altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi. Altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 74. Convitti Nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. Altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti. Regia scuola di metodo « G. Garibaldi » per i maestri dei sordomuti. Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. Rimunerazioni per supplenze ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889. (*Spese fisse*).

Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi, assegni continuativi ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze, incarichi ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche. Personale di ruolo. Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale. (*Spese fisse*).

Cap. n. 120. — Stipendi, retribuzioni, assegni vari ed altre competenze di carattere generale dovute al personale dell'amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali istituiti nell'Amministrazione della pubblica istruzione con l'art. 3 del R. decreto 10 maggio 1929, n. 661 (*Spese fisse*).

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione dell'Interno e rispettive famiglie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 21. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 23. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 61. — Servizio segreto	»	3.000.000

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	8.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali sanitari - Stipendi, supplemento di servizio attivo, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, ecc.	»	2.700.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	300.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	500.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	»	900.000
Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi	»	50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	150.000
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	»	30.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	200.000
Cap. n. 25. — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di modelli, ecc.	»	300.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie	»	8.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	240.000
Cap. n. 33. — Osservazioni di pesi e spinte	»	3.000.000
Cap. n. 36. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	»	8.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta e di dipendenza delle ore straordinarie al personale a ruolo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	500.000

2946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 63. — Spese per le aluvioni, ammortamenti, opere pubbliche, ecc. . . . L. 30.000

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffiziali dipendenti . . » 1.500.000

Cap. n. 65. — Spese per la sistemazione degli edifici destinati all'uso delle Amministrazioni centrali, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 66. — Spese per il funzionamento di commissioni e consigli . . . . . » 240.000

Cap. n. 67 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo e Cagliari e degli altri uffici locali amministrativi decentrati. (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1123, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e legge 2 aprile 1950, n. 322) . . . » 500.000

Cap. n. 68 (modificata la denominazione). — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari e al personale degli altri uffici locali amministrativi decentrati (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1123, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e legge 2 aprile 1950, n. 322) . . . » 300.000

Cap. n. 81. — Acquedotto dell'Arci, del Baratta e del Caramolo. In gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ecc. . . » 2.500.000

Cap. n. 86. — Spese per la costruzione di strade statali a cura diretta dello Stato . . » 93.000.000

Totale . . . L. 103.590.000

In diminuzione:

In *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 50. — Opere in gestione del Provveditorato di Palermo. R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1123, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e legge 2 aprile 1950, n. 322).

Cap. n. 94. — Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1123, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e legge 2 aprile 1950 n. 322).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . L. 360.000

Cap. n. 58. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 410.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. . . L. 2.000.000
Cap. n. 36. — Spese di artiglieria, ecc. » 90.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare, ecc. » 2.000.000

Totale . . . L. 95.000.000

Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc. . . . . L. 6.000.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 57. — Combustibili, lubrificanti e oli, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 58. — Materiali di consumo, ecc. » 60.000.000
Cap. n. 59. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 60.000.000
Cap. n. 65. — Personale lavorante - Mercedi, stipendi, ecc. . . . . » 237.000.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. (Marina mercantile) . . . . . » 500.000
Cap. n. 74. — Sussidi, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 77. — Imposte e tasse, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 80. — Fitto locali, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . . » 1.115.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 1.200.000
Cap. n. 127 *bis*. — Somme da erogare per il risarcimento di navi mercantili affondate, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.665.695.000

In diminuzione:

Cap. n. 9. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 18. — Spese per statistiche, ecc. » 6.000.000
Cap. n. 53. — Difesa costiera, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 55. — Difesa marittima e costiera, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 61. — Materiali per lavori di minore entità, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. . » 75.000
Cap. n. 103. — Miglioramento della efficienza bellica, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 114. — Lavori portuali, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato, ecc. . . . . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 185.325.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 9. — Contributi sociali - Contributi e assicurazioni, ecc. . . . . L. 800.000
Cap. n. 46. — Viveri di assegni di vitto . » 100.000.000
Cap. n. 49. — Assegnazioni straordinarie per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra » 12.000.000

Totale . . . L. 112.800.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

la 20-18 maggio 1958, n. 355 . . . . . » 500.000
(Spesa obbligatoria e di carattere continuativo).

Cap. n. 38 (modificato la denominazione). — Compenso al personale addetto al Provveditorato di Palermo e Catania e al personale degli altri uffici tecnico amministrativi dipendenti dal R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e legge 2 aprile 1940, n. 322 . . . . . » 300.000

Cap. n. 41. — Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Cornuta in gestione dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ecc. . » 2.950.000

Cap. n. 100. — Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . » 80.000.000

Totale . . . L. 103.500.000

b) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 103. — Opere in gestione del Provveditorato di Palermo (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e legge 2 aprile 1940, n. 322).

Cap. n. 105. — Opere in gestione del Provveditorato di Catania (R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e legge 2 aprile 1940, n. 322).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . L. 300.000

Cap. n. 26. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 350.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. . . L. 3.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare, ecc. » 2.000.000

Totale . . . L. 25.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 24. — Spese di trasporto e di missione ufficiale, ecc., addetto al servizio dei fari, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 42. — Armamento navoli (competenze di bordo, ecc.) . . . . . » 500.000

Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc. . . » 11.500.000

Cap. n. 45. — Servizio ospedaliero, ecc. . » 400.000

Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 74. — Spese di, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc. . » 200.000

Cap. n. 82. — Fitti vari, ecc. . . . . »

Cap. n. 136. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra, ecc. . . . . » 1.115.000.000

Cap. n. 136. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 1.250.000

Cap. n. 172 bis. — Somme da erogare per il recupero di navi mercantili affondate, ecc. » 300.000.000

Cap. n. 173. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.668.625.000

In diminuzione:

Cap. n. 11. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 14. — Spese per stampiglie, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 31. — Difesa costiera, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 33. — Fitto marittimo e consimili, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 81. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. n. 83. — Piani di armamento, ecc. . . » 75.000

Cap. n. 114. — Miglioramento della sicurezza bellica, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 171. — Lavori portuali, ecc. . . . » 7.000.000

Cap. n. 187. — Spese per la gestione dei servizi marittimi, ecc. . . . . » 200.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 568.525.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 9. — Contributi assistenziali e previdenziali, ecc. . . . . L. 600.000

Cap. n. 46. — Viveri ad assegni di vitto . » 110.000.000

Cap. n. 50. — Assegnazioni straordinarie per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 40.000.000

Totale . . . L. 150.600.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 800.000

Cap. n. 29. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 34. — Indennità di trasferimento, ecc., ai tecnici, sorveglianti e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 38. — Premi di operosità, ecc. . . » 300.000

Cap. n. 80. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pastorizia, ecc. . . . . » 250.000

Totale . . . L. 3.300.000

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 10.550.556

Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. . . . » 66.475

Cap. n. 4. — Personale avventizio della Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni . . . . . » 20.640

Cap. n. 5. — Indennità e rimborso di spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 75.300

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente, ecc. . . » 1.450.000

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » 250.000

Cap. n. 15. — Spese comuni . . . . » 50.000

Cap. n. 16. — Spese per la biblioteca, ecc. » 60.000

Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc. . » 100.000

Cap. n. 20-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'ufficio difesa . » 10.000

Cap. n. 21. — Spese di lite . . . . . » 50.000

Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie . . . » 85.000

Cap. n. 23. — Indennità per una sola volta tantum di pensioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e organizzazioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. Spese per missioni di carattere commerciale comprese quelle all'Estero del personale dell'Amministrazione » 100.000

Cap. n. 48-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento delle tariffe doganali di cui al citato decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, per il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (R. decreto 14 giugno 1923, n. 1418) e per il Comitato per le revisioni delle disposizioni relative ai decreti di esportazione e di transito . . . . . » 50.000

Cap. n. 48-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere. Compensi per lavori . . . . . » 75.000

Cap. n. 48-*sexies* (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni, anche periodiche, riviste e giornali, per la biblioteca della Direzione generale del commercio estero . . » 60.000

Cap. n. 48-*septies* (di nuova istituzione). — Concorso di commercio italiane all'estero e straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e la tariffe doganali in Bruxelles . . » 1.250.000

Cap. n. 48-*octies* (di nuova istituzione). — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'Estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero . . . . . » 275.000

Cap. n. 48-*nonies* (di nuova istituzione). — Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero » 30.000

Cap. n. 48-*decies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle fiere di Milano, Padova, Bari, Palermo, Messina, Cagliari, Trieste, Tripoli, Rodi, Smirne, Alessandria d'Egitto, Salonicco, Valona, Durazzo, Scutari, Giaffa, Tunisi, Bengasi, Tripoli di Barberia, Casablanca, Tangeri, Fez, Algeri, Orano, Costantina, Bona, Tolone, Marsiglia, Nizza, Lione, Bordeaux, Parigi, Nancy, Lilla, Strasburgo, Metz, Lussemburgo, Bruxelles, Anversa, Liegi, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Groningen, Amburgo, Lipsia, Francoforte sul Meno, Colonia, Berlino, Breslavia, Vienna, Praga, Budapest, Zagabria, Lubiana, Trieste, Fiume, Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra, Berna, Lugano, Londra, Manchester, Liverpool, Glasgow, Belfast, Dublino, Cork, Limerick, Waterford, Galway, Dundalk, Sligo, Drogheda, Wexford, Kilkenny, Belfast, Derry, Newry, Portadown, Lisburn, Ballymena, Coleraine, Carrickfergus, Larne, Ballymoney, Bangor, Newtownards, Antrim, Ballyclare, Carrickfergus, Lisburn, Portadown, Newry, Derry

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963531

Cap. n. 6 — Spese al personale, ecc. . . .
Cap. n. 18 — Spese casuali . . . . .
Cap. n. 19 — Spese per la biblioteca, ecc. .
Cap. n. 20 — Spese per telegrammi, ecc. .
Cap. n. 20-bis (di nuova istituzione). — per il funzionamento dell'ufficio stra . .
Cap. n. 21 — Spese di ufficio . . . . .
Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie . . . .
Cap. n. 23 — Indennità per una sola volta [illegible] di pensioni, ecc. . . . . .

Cap. n. 45-bis (di nuova istituzione). — Spese inerenti ai rapporti con organizzazioni e riunioni internazionali per questioni attinenti al commercio estero. — Spese per rilevazioni di statistica commerciale compiute all'estero dal personale dell'Amministrazione . .

Cap. n. 45-quater (di nuova istituzione). — Spese per la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2380, e successivo per le temporanee disposizioni di esportazione. Il decreto 14 giugno 1937, n. 1161 e per il funzionamento delle disposizioni relative ai depositi di esportazione e di transito . . . . .

Cap. n. 45-quinquies (di nuova istituzione). — Spese per studi attinenti alle tariffe doganali italiane ed estere. Compensi per [illegible] . . . . . .

Cap. n. 45-sexies (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni, anche periodiche, estere e nazionali, per la biblioteca della Direzione generale del commercio estero . . .

Cap. n. 45-septies (di nuova istituzione). — Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere, organizzazioni ed istituzioni per l'incremento degli scambi con l'estero; borse di pratica commerciale, contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles . . . .

Cap. n. 45-octies (di nuova istituzione). — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere economico e commerciale all'Estero. Contributi per la partecipazione italiana a fiere e mostre all'estero . . . . . .

Cap. n. 45-novies (di nuova istituzione). — Contributi ad istituzioni aventi per fine l'incremento dei rapporti commerciali con l'estero . .

Cap. n. 45-decies (di nuova istituzione). — Spese relative ai servizi di contingentamento ed approvvigionamento all'estero, degli articoli 2 marzo 1938, n. 115, convertito nella legge 29 maggio 1938, n. 887 e 21 aprile 1939, n. 760, convertito nella legge 15 giugno 1939, n. 1079) .

Cap. n. 69 — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . .

Cap. n. 101 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazione e colonizzazione) . .

Totale . . . L.

b) Per memoria:

Cap. n. 53-quater. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1937-38.

Cap. n. 1 — Rendite consolidate . . . .
Cap. n. 2 — Somme inerenti alla Cassa di ammortamento del debito pubblico, ecc. .
Cap. n. 3 — Debiti redimibili diversi . . Interessi, ecc. . . . . .
Cap. n. 6 — Interessi di conti del tesoro ordinari, ecc. . . . . .
Cap. n. 9 — Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro, ecc. . . . .
Cap. n. 37-bis — Spese di funzionamento della Segreteria generale (compilazione stampa di diversi) . . . . . .
Cap. n. 66 — Retribuzioni ed assegni di famiglia al personale non di ruolo (quote dei conti) . . . . . .
Cap. n. 111 — Retribuzioni ed assegni di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc. .
Cap. n. 116-bis — Retribuzioni ed assegni di famiglia al personale non di ruolo, ecc. .
Cap. n. 138 — Competenze alla Banca d'Italia per il servizio di Cassa tesoreria provinciale, ecc. . . . . .
Cap. n. 142 — Somme da versare all'erario di collegamento tra gli impiegati, ecc. .
Cap. n. 148 — Spese di gestione del portafoglio principale di Roma . . . . .
Cap. n. 170 — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità e ammortamento dei mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . .
Cap. n. 181 — Contributo dello Stato nel pagamento delle sovvenzioni dei mutui fondiari ecclesiastici da pagarsi, ecc. . . . . .
Cap. n. 217 — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » . . . . . .
Cap. n. 221 — Ritenzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Pensioni di guerra) . . . . . .
Cap. n. 259 — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . .
Cap. n. 317 — Retribuzioni al personale avventizio e diurnista (quota di dipendenti dello Stato) . . . . . .

Totale delle annotazioni L.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Cap. n. 1 — Pensioni ordinarie . . . L.
Cap. n. 4 — Indennità per cessazione, ecc. .
Cap. n. 7 — Personale di ruolo, ecc. (Ministero e sussidiarie) . . . . . .
Cap. n. 17 — Indennità per missioni, ecc. .
Cap. n. 19 — Assegnazioni di Stato, ecc. .
Cap. n. 32 — Contributo annuo dovuto all'Azienda autonoma statale della strada (Provincie, al Comune, ecc.) . . . . . .

Cap. n. 29. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc. . . . . L. 15.000

Cap. n. 35. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 39. — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria ippica di Merano . . . . . » 10.000

Cap. n. 50. — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria automobilistica di Tripoli . . . . . » 5.000

Cap. n. 57. — Personale di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 65. — Somme da corrispondere, ecc., per diritti di sistemazione, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 67. — Fitto di locali per gli uffici esteri del catasto, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 68. — Spese per la notificazione degli atti concernenti la conservazione del catasto terreni . . . . . » 15.000

Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 45.000

Cap. n. 70. — Spese per la formazione e il rinnovo di planimetrie, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture, ecc. . . . . » 2.500

Cap. n. 72. — Spese per la pubblicazione della rivista del catasto, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 73. — Personale di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 75. — Premi di operosità e di rendimento al personale provvisorio delle tasse » 5.000.000

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente, ecc. » 120.000

Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 650.000

Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici delle Tasse . . . . . » 500.000

Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 94. — Somma da corrispondere in relazione al diritto addizionale, ecc. . . » 2.120.000

Cap. n. 109. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. (Demanio) . . . . . » 200.000

Cap. n. 115. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 25.000.000

Cap. n. 115a. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 500.000

Cap. n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 120. — Spese per il funzionamento delle commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 122. — Bollettazione e rimborsi (Imposte dirette) . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 122. — Bollettazione e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. . . » 150.000

Cap. n. 124. — Personale di ruolo, ecc. (Dogane) . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 125. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc. . . » 350.000

Cap. n. 166bis (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette addetto al servizio del tesserino di produzione e di vendita dei tabacchi sacrificati . . . . . L. 50.000

Totale degli aumenti . . . . L. 181.625.000

In diminuzione:

Cap. n. 183bis. — Aggiunto di ragioneria e di concetto, ecc. (competenza) . . . . L. 50.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero: personale di ruolo. Stipendi, ecc. . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 2. — Indennità e funzionari della carriera diplomatica, ecc. . . . . » 125.000

Cap. n. 6. — Mobilio, ecc. Biblioteca, ecc. » 10.000

Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc. » 200.000

Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 9. — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio telegrafiche . » 150.000

Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . » 1.000

Cap. n. 18. — Assegni, ecc., per gli addetti al Gabinetto . . . . . » 2.000

Cap. n. 20. — Indennità di cavalcatura, di missione, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi . . . . . » 8.000

Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità a rappresentanza al personale all'estero . . . » 20.000.000

Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 29. — Viaggi in corriera, ecc. . . » 500.000

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, ecc. . » 200.000

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 34. — Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma, ecc. . » 60.000

Cap. n. 35. — Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . » 15.000

Cap. n. 38. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 19.500.000

Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 40. — Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli, ecc. . . . . » 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954121

2955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954180

Cap. n. 54. — Fitto di locali ad uso delle scuole tecniche governative, ecc.	L.	2.000,00
Cap. n. 55. — Spese accessorie	»	2.000,00
Cap. n. 56. — Istituti di cultura italiani all'estero	»	1.000,00
Cap. n. 57. — Assegni di lire ecc.	»	2.000,00
Cap. n. 58. — Spese generali per le scuole italiane all'estero	»	2.000,00
Cap. n. 59. — Sussidi al personale delle scuole governative ecc.	»	40,00
Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	»	2.000,00
Cap. n. 72-bis (di nuova istituzione). — Spese relative alle operazioni di collocamento in ammortamento di titoli attinenti al portafoglio esteri da vendersi nelle sole Regioni ove esistono gli uffici	»	200,000
Cap. n. 74. — Spese per il rimborso dell'imposta, ecc.	»	50.000,00
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	250,57
Cap. n. 75-bis (di nuova istituzione). — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'estero di soldati alle armi	»	38.000,00
Totale	L.	125.901.800

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni fissi al personale civile di ruolo, ecc.	L.	20.000,00
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc.	»	181,000
Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile	»	200,00
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.000,00
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di incoraggiamento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni, ecc.	»	3.000,00
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio e ora appartenente all'Amministrazione dell'interno, ecc.	»	2.000,00
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	500,00
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	»	2.000,00
Cap. n. 12. — Telegrammi di servizio di Stato all'interno e all'estero; segnalazioni telefoniche ecc.	»	1.000,00
Cap. n. 15. — Acquisto, manutenzione, noleggio e vestizione delle bicocche per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	3.000,00
Cap. n. 16. — Canoni e sovraimposte. Spese relative	»	20,00
Cap. n. 21. — Spese casuali	»	20,00
Cap. n. 28. — Acquisto degli animali delle scuderie. Spese di stabbio, ecc.	»	150,00
Cap. n. 36. — Assegni fissi per stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle settimane dei ciechi, ecc.	»	20.000,00
Cap. n. 38. — Mobilio, macchine, lavori e provviste di lavoro fatte eseguire dagli allievi	»	500,00
Cap. n. 45. — Spese di pubblicazione, ecc.	»	1.500,00
Cap. n. 47. — Spese per le esercitazioni alle manovre e alle grandi manovre, ecc.	»	22.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte della spesa sostenuta per le guardie municipali, ecc.	»	1.500,000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni colpiti dal periodo di siccità	»	100,00
Cap. n. 62. — Corpi degli agenti di pubblica sicurezza. Supplenti, premi ed assegni vari	»	200.000,00
Cap. n. 68. — Spese per mantenere la funzionarii di pubblica sicurezza, di truppa dei Reali carabinieri e componenti il corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	2.000,00
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei corpi armati di polizia (con quota percentuale del canone di fitto), ecc.	»	10.000,00
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia esistenti in ciascun Comune del Regno, ecc.	»	2.500,00
Cap. n. 74. — Fornimento per locali caserma, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, ecc.	»	15.000,00
Cap. n. 77. — Spese occorrenti per la preparazione e spedizione dei pacchi per la riunione e centralizzazione degli ospitali, ecc.	»	1.100,00
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.	»	90.000
Cap. n. 100-bis. — Assegnazione vitalizia a carabinieri ed invalidi politici, ecc.	»	114.000
Cap. n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici dal 1848 e 1849, ecc.	»	150.000
Cap. n. 102. — Somme da erogare a favore degli ufficiali della cessata Arma dei Reali carabinieri del 14 dicembre 1908, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 108. — Oneri a carico del Ministero della guerra per l'assistenza e cura dei militari feriti in Stato Sperlo, ecc.	»	221.510
Cap. n. 109. — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	50.000.000
Cap. n. 111-bis. — Spese per il funzionamento dell'ufficio dell'assistenza	»	8.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il collocamento degli operai addetti ai lavori	»	100.000,00
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da calamità naturali e sinistri in dipendenza della guerra, ecc.	»	170.720,00
Cap. n. 116-bis. — Assegnazione straordinaria per lire 10.000, e non per 5 mila, per il trasferimento di uffici e di archivi dipendenti dalla guerra	»	500,00
Cap. n. 116-ter (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento degli uffici di mobilitazione per il servizio del lavoro	»	6.000,00
Cap. n. 123-bis (di nuova istituzione). —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 829527

2957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1 — Stipendi e assegni fissi al personale civile e militare . . . L. 20.000.000

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc. . » 100.000

Cap. n. 3 — Indennità di trasferimento al personale civile . . . . . » 85.000

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e spese di ufficio dell'Amministrazione . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 8 — Sussidi al personale civile e alle sue famiglie e per speciali provvidenze dell'Amministrazione . . . . . » 200.000

Cap. n. 12 — Manutenzione ordinaria dei locali dei Ministero, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 13 — Assegni fissi per spese di ufficio, sale di lettura, ecc. . . . . » 2.100.000

Cap. n. 15 — Trasporto di salme di stranieri morti in territorio della Repubblica e all'estero - Rimborso alle Ferrovie dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 18 — Spese per il funzionamento della Scuola superiore per gli studi di polizia e per la pubblica sicurezza . . . » 5.000.000

Cap. n. 19 — Consigli e commissioni speciali . . . . . » 70.000

Cap. n. 21 — Spese segrete . . . » 30.000

Cap. n. 28 — Lotta contro le malattie veneree - Lotta contro la tubercolosi - Consultori - Dispensari celebrolesi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 29 — Assegni fissi agli ufficiali sanitari, ufficiali di polizia giudiziaria ed altri funzionari addetti ai servizi sanitari, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 30 — Manutenzione degli edifici di proprietà dello Stato adibiti ad uffici sanitari, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 31 — Vigilanza ed assistenza sanitaria e igienica ai luoghi di lavoro, ecc. . . . . » 7.000

Cap. n. 32 — Spese di cucina per l'infermeria del carcere degli ergastoli di Santo Stefano, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 33 — Spese per il funzionamento di posti di polizia sanitaria, ecc. . . » 15.000

Cap. n. 34 — Spese per il trasporto, la custodia e la distruzione di materie velenose, ecc. . . . . » 6.300.000

Cap. n. 36 — Provvidenze di natura assistenziale, ecc. . . . . » 2.200.000

Cap. n. 43 — Contributi ai Comuni delle Provincie di confine per le spese di sicurezza, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 45 — Spese per il funzionamento di posti di polizia a frontiera, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 47 — Spese di accompagnamento dei coatti e polizia lungo della carcerazione del luogo di origine al luogo di destinazione, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 48 — Spese per l'arruolamento dei volontari e polizia lungo della carcerazione del luogo di origine al luogo di destinazione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 49 — Contributo per il funzionamento dei posti di polizia, per il mantenimento dei coatti e per la spesa tecnica di polizia, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 50 — Spese eventuali per la prevenzione e repressione del furto, per la ricerca ed estradizione degli imputati, ecc. . . » 1.100.000

Cap. n. 52 — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di polizia giudiziaria, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 53 bis — Assegnazioni straordinarie a favore di danneggiati politici, ecc. . . . » 115.000

Cap. n. 53 ter — Assegnazioni straordinarie a favore di danneggiati politici dal 1848 al 1945, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 56 — Somme da erogare a favore degli orfani delle famiglie colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 58 — Quota a carico del Ministero dell'interno dell'assistenza e cura dei tubercolosi per tramite di Stato Speciale, ecc. . . » 221.110

Cap. n. 59 — Spese per assistenziali e sanitarie in favore di minori ricoverati o trattenuti negli istituti, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 111 bis — Spese per il funzionamento di polizia delle frontiere . . . . » 8.000

Cap. n. 112 — Trasferimento di capitali della specie soltanto per il funzionamento di uffici all'estero e per il mantenimento dei rapporti internazionali di polizia . . . . » 166.000.000

Cap. n. 113 — Assegnazioni straordinarie per l'acquisto di pubblicazioni, per il funzionamento della polizia scientifica, ecc. . . » 159.730.000

Cap. n. 113 bis — Assegnazioni straordinarie per l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni, di armi e di munizioni da impiegarsi nella polizia . . . . . » 250.000

Cap. n. 113 quater — Assegnazioni straordinarie per l'acquisto di mezzi tecnici per il funzionamento dei servizi di polizia . . . » 6.000.000

Cap. n. 114 — Spese varie relative alla difesa del territorio per la repressione del contrabbando, ecc. . . . . » 760.000

Cap. n. 121 — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 122 — Somma da corrispondere alla Cassa autonoma per i servizi di previdenza e di assistenza sociale, ecc. . . » 3.350.000

Totale . . . L. 320.000.000

Totale . . . L. 1.000.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. Stipendi ed assegni vari	L.	5.000.000
Cap. n. 2 — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 3 — Ufficiali sanitari - Stipendi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 5 — Incaricati stabili - Emolumenti, ecc.	»	800.000
Cap. n. 7 — Ufficiali tecnici - Competenze diverse	»	30.000
Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 10 — Stipendi al personale, ecc.	»	15.000
Cap. n. 15 — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	20.000
Cap. n. 17 — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc.	»	20.000
Cap. n. 20 — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 30 — Pensioni ordinarie	»	4.000.000
Cap. n. 32 — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei pedi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 33 — Escavazione di porti e di spiaggie	»	5.000.000
Cap. n. 35 — Manutenzione delle vie navigabili di prima e di seconda classe, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 36 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	»	1.000.000
Cap. n. 37 — Spese per il servizio idrografico, ecc.	»	100.000
Cap. n. 38 — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	500.000
Cap. n. 55 — Personale straordinario, avventizio ed assimilato. Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 61 — Spese relative al noleggio occorse alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 73-bis (di nuova istituzione) — Sussidi da concedere ad Amministrazioni provinciali, comunali, consorzili, ad istituzioni di beneficenza ed a privati in ragione di 1/3 delle spese occorrenti per interclusione di volte degli edifici, per riunione di inghiaiato e di insabbiamento e per rimuovimento di terreni conseguente alle piene del mese di luglio 1945 nei Pavesi ai sensi del R. decreto-legge 9 settembre 1926, n. 1758, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2362	»	100.000
Cap. n. 77-bis (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati. R. decreto 28 marzo 1936, n. 566, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2057	»	500.000
Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione) — Opere e spese in dipendenza dei tratti interrati	»	1.000.000
Cap. n. 88-bis (di nuova istituzione) — Spese per la riparazione di danni della guerra		
Cap. n. 95 — Stipendi al personale del ruolo transitorio, accessorio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 100-bis — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	1.000.000
Cap. n. 100-ter. — Personale salariato - Salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	2.000.000
Cap. n. 100-IV — Personale non di ruolo - Remunerazioni giornaliere	»	500.000
Cap. n. 100-V. — Personale non di ruolo, calcolato a non di ruolo - Competenze varie	»	1.000.000
Cap. n. 100-VI — Fondo vitalizio - Pensioni ordinarie ed indennità per una sola volta, luogo di pensione	»	200.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali, di funzionamento e diverse	»	1.500.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	40.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione di sistemazione generale	»	10.000.000
Cap. n. 100-X. — Lavori di costruzione, sistemazione e completamento di interesse nazionale da eseguire a spese dello Stato lungo strade classificate o da classificare, ecc.	»	221.000.000
Cap. n. 100-XI. — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	»	500.000
Cap. n. 100-XII. — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	»	1.000.000
Cap. n. 108 — Opere idrauliche	»	5.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc.	»	150.000
Cap. n. 113 — Opere in dipendenza di terremoti	»	300.000
Cap. n. 125-bis — Quote di capitale per ammortamento di prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali	»	1.150.000
Cap. n. 126 — Somme da erogare per opere stradali (costruzione a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	»	500.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere stradali (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico di fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	»	1.000.000
Cap. n. 129 — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, ma rezzate, ecc.	»	15.000.000
Totale degli aumenti	L.	315.305.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effettuati, ecc.	L.	1.500.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli	L.	60.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29581

zione riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc. . . . .

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero, ecc. 20.000

Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. 25.000

Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali. 10.000

Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie 4.000.000

Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei ponti, ecc. 5.000.000

Cap. n. 33. — Escavazione di porti e di spiazzi 5.000.000

Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili di prima e di seconda classe, ecc. . 5.000.000

Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere stradali di 1ª e 2ª categoria . . 1.000.000

Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico, ecc. 300.000

Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc. 500.000

Cap. n. 58. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità, ecc. 1.000.000

Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili, ecc. . 200.000

Cap. n. 73-bis (di nuova istituzione). — Premi da concedere ad Amministrazioni provinciali, comunali, consorzili, ad istituzioni di beneficenza ed ai privati in ragione di 2/3 delle spese occorrenti per interclusione di valli e sui golenali, per rimozione di inghiaiamento e di rialzamento e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (R. decreto-legge 24 settembre 1926, n. 1758, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2362) 100.000

Cap. n. 77-bis (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (R. decreto 10 marzo 1929, n. 366, convertito nella legge 25 novembre 1929, n. 2087) 960.000

Cap. n. 79-bis (di nuova istituzione). — Opere e spese in dipendenza dei trattati internazionali 1.548.000

Cap. n. 88-bis (di nuova istituzione). — Spese per la riparazione di danni della guerra 1915-18 e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (R. decreto-legge 6 dicembre 1918, n. 2161, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1058) 980.000

Cap. n. 89. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di opere pubbliche ecc. 166.000.000

Cap. n. 89-bis (di nuova istituzione). — Spese per la riparazione di opere pubbliche, di impianti per pubblici servizi e di case arrecate di proprietà privata del territorio annesso occupato dalle forze armate dello Stato . . 9.000.000

Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione di sistemazione generale 10.000.000

Cap. n. 100-X. — Lavori di costruzione, sistemazione e completamento di interesse militare da eseguire a spese dello Stato lungo strade classificate o da classificare, ecc. . 221.000.000

Cap. n. 100-XI. — Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti 500.000

Cap. n. 100-XII. — Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità 1.000.000

Cap. n. 108. — Opere idrauliche 5.000.000

Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc. 150.000

Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti 300.000

Cap. n. 122-bis. — Quote di capitale per ammortamento di prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali 1.500.000

Cap. n. 124. — Somme da erogare per opere stradali (costruzione a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito 5.000.000

Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere stradali (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico di fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito . 1.000.000

Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, terremoti, ecc. 15.000.000

Totale degli aumenti . . . . L. 515.506.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 72. — Rimovazione e riparazione di mezzi, attrezzi, ecc. . . . . L. 1.500.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . L. 600.000

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc. » 200.000

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 100.000

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi, ecc. » 400.000

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc. . . » 150.000

Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nocivi e dei parassiti delle piante, ecc. . . » 150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795293

Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese, ecc. per Istituti sperimentali sotteranei, ecc.	»	107.500
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	100.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, avvenire ecc., la produzione zootecnica, ecc.	»	60.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 47. — Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, ecc.	»	25.500
Cap. n. 48. — Contributo dovuto all'Azienda di stato per le foreste demaniali per il mantenimento del parco nazionale del Gran Paradiso, ecc.	»	20.000
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	25.000
Cap. n. 50. — Indennità per delle zone da assoggettare al vincolo per scopi forestali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 51. — Stipendi, ecc. (Corpo Reale delle foreste)	»	1.500.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc., ad ufficiali subalterni e guardie del Corpo Reale delle foreste, ecc.	»	40.000
Cap. n. 54. — Spese per concorsi ed esperimenti, ecc.	»	35.000
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc.	»	60.000
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale subalterno delle guardie, ecc.	»	280.000
Cap. n. 57. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 61. — Concorsi e premi per opere di private bonifiche agrarie. Spese per combattere la malaria	»	20.000
Cap. n. 62. — Indennità e rimborso di spese per missioni e ispezioni straordinari per la produzione di grano, ecc.	»	20.000
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Retribuzioni a periti privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza ai lavori di bonifica integrale, ecc.	»	80.000
Cap. n. 68. — Spese spettanti e rimborsate per i servizi della bonifica integrale	»	10.000
Cap. n. 69. — Spese di viaggio tecniche ed amministrative, ecc.	»	700.000
Cap. n. 70-bis (di nuova istituzione). — Spese dipendenti dalla gestione di speciali le soppresse cattedre ambulanti di agricoltura (art. 10 della legge 13 giugno 1935, n. 1258)	»	200.000
Cap. n. 72-bis (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese per la costituzione di poderi, orti, giardini, vivai, ecc. (art. 4 lettera d) e art. 5, n. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1928, n. 2032, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 136)	»	100.000
Cap. n. 73. — Contributi per incoraggiare l'ammodernamento della superficie olivata, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 76-bis (di nuova istituzione). — Contributo nelle spese per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e per la ricostituzione degli agrumeti distrutti o infetti	»	50.000
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante da frutto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 78-bis (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese di impianto e di avviamento della attività delle sezioni della frutticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura (art. 2, lettera g) e art. 5, n. 7 del R. decreto-legge 5 settembre 1934, n. 1661, convertito nella legge 4 gennaio 1929, n. 136)	»	700.000
Cap. n. 79-bis (di nuova istituzione). — Contributi alle sezioni della frutticoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura nelle spese per la costruzione di impianti per la disinfezione dei frutti secchi e per la provvista di cassoni destinati alla disinfestazione e alla conservazione del prodotto nelle aziende agricole (art. 2, lettera e) e art. 5, n. 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1928, numero 1672, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 136)	»	100.000
Cap. n. 84-bis (di nuova istituzione). — Spese straordinarie per le stazioni sperimentali agrarie (art. 50, 2° comma, del R. decreto-legge 28 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 gennaio 1930, n. 361)	»	300.000
Cap. n. 84. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	94.000
Cap. n. 85. — Spese per il funzionamento dei Consorzi provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	40.000
Cap. n. 87. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione suinicola e cavallina, ecc.	»	450.000
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	500.000
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per stimolare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani, ecc.	»	156.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e la selezione della pollicoltura e bigliocoltura, ecc.	»	600.000
Cap. n. 93. — Concorsi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per miglioramenti agrari, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 105. — Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 110. — Stipendi ed assegni fissi, ecc. (Amministrazione)	»	900.000
Cap. n. 129. — Personale non di ruolo — Retribuzioni, ecc.	»	2.700.000
Cap. n. 130. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	40.000
Cap. n. 131. — Fitto locali	»	50.000
Cap. n. 132. — Spese per l'impianto e il funzionamento dell'ufficio centrale e degli uf-		

29601
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 49 — Spese per l'esecuzione di opere di bonifica, ecc.	20.000
Cap. n. 50 — Spese per rimboschimento alla montagna, ecc.	35.000
Cap. n. 50 — Rimborso delle spese da pagarsi ai comuni dei canoni forestali, ecc.	70.000
Cap. n. 52 — Stipendi, ecc. (Corpo reale delle foreste)	1.500.000
Cap. n. 53 — Indennità di trasferimento, di missione, ecc. ai funzionari, sottufficiali e guardie del Corpo reale delle foreste, ecc.	40.000
Cap. n. 54 — Spese per corredo ed equipaggiamento, ecc.	35.000
Cap. n. 55 — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc.	40.000
Cap. n. 56 — Stipendi ed assegni fissi al personale tecnico delle opere di bonifica, ecc.	260.000
Cap. n. 57 — Manutenzione delle opere eseguite sui terreni montani	500.000
Cap. n. 58 — Contributi e premi per opere di piccola bonifica agraria. Spese per combattere la fillossera	80.000
Cap. n. 59 — Indennità e rimborso di spese per missioni e compensi per servizi straordinari per la ricostituzione di grandi, ecc.	25.000
Cap. n. 60 — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc.	100.000
Cap. n. 67 — Distribuzioni a operai addetti ai lavori della ricostituzione di vigneti e sulla direzione ed assistenza di lavori di tecnica forestale, ecc.	20.000
Cap. n. 68 — Spese casuali e imprevviste per i servizi della bonifica montana	10.000
Cap. n. 69 — Spese di funzionamento tecnico ed amministrativo, ecc.	500.000
Cap. n. 70-bis (di nuova istituzione). — Spese dipendenti dalla gestione di stazioni e delle soppresse cattedre ambulanti di agricoltura art. 10 della legge 13 giugno 1935, n. 1100	500.000
Cap. n. 72-bis (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese per la ricostituzione di vivaisti, viticoltori, frutticoltori e orticoltori (art. 4, lettera a), e art. 5, n. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1631, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150)	100.000
Cap. n. 72-bis (di nuova istituzione). — Contributi ai Consorzi provinciali dell'agricoltura nell'onere degli interessi sulle sovvenzioni accordate per l'esecuzione d'ufficio nella lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pertinenza (art. 4, lettera c) ed art. 5, n. 4 del R. decreto-legge 6 settembre 1938, n. 1631, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150)	50.000
Cap. n. 74-bis (di nuova istituzione). — Contributi agli agricoltori nelle spese relative ad operazioni di lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione degli agrumeti distrutti o infetti (art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1632, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150)	4.000.000
Cap. n. 75-bis (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese per la costituzione di consorzi provinciali fra i proprietari dell'agro romano per la costituzione di impianti per la distribuzione dell'acqua e per la provvista di mezzi destinati alla difesa antimalarica e alla conservazione del patrimonio zootecnico agricolo (art. 1, lettera c) del R. decreto-legge 6 settembre 1938, n. 1631, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 150)	100.000
Cap. n. 80 — Spese di ufficio (Ispettorato agrario compartimentale per la viticoltura sperimentale, agraria ecc. di cui all'art. 20, 1° comma, del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2300, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 731)	500.000
Cap. n. 81 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	95.000
Cap. n. 82 — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	40.000
Cap. n. 83 — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	2.000.000
Cap. n. 87 — Contributi e premi alle stazioni sperimentali per la produzione industriale e vinicola, ecc.	450.000
Cap. n. 88 — Contributi e premi per incrementare la trasformazione dei prodotti, ecc.	500.000
Cap. n. 89 — Contributi, premi e spese per agevolare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani, ecc.	150.000
Cap. n. 90 — Contributi e spese per il miglioramento e la selezione della pastorizia e dell'allevamento, ecc.	800.000
Cap. n. 91 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	5.000.000
Cap. n. 103 — Contributi a favore dell'Ente di riscatto agrario per la Sardegna, ecc.	1.000.000
Cap. n. 121 — Stipendi ed assegni varî, ecc. (Altra direzione)	900.000
Cap. n. 124 — Personale non di ruolo, ecc.	2.190.000
Cap. n. 126 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	40.000
Cap. n. 135 — Fitti passivi	40.000
Cap. n. 147 — Spese per l'impianto e il funzionamento dell'ufficio centrale e degli uffici periferici	1.650.000
Cap. n. 154 — Stipendi, ecc. al personale addetto ai servizi per l'approvvigionamento di prodotti agrari, ecc.	500.000
Cap. n. 155 — Indennità e rimborsi di spese ai suddetti, ecc.	40.000
Cap. n. 156 — Premi di operosità e rendimento al personale	50.000
Cap. n. 157 — Spese per il funzionamento degli uffici	340.000
Cap. n. 165 — Spese per la costituzione di contributi governativi, ecc. (Credito agrario)	1.500.000
Totale . . . L.	33.517.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 2. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	67.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio della Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	»	1.810.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborso di spese per ispezioni, missioni, ecc. - Assegni agli addetti ai gabinetti, ecc.	»	1.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni, ecc.	»	600.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	100.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	31.000
Cap. n. 21. — Spese di lite	»	1.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	500.000
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	21.250
Cap. n. 36. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamenti a studi e lavori	»	324.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ammodernamento, funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	78.000
Cap. n. 39. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	800
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici tecnici, per il loro di verificazione periodica, ecc.	»	1.500
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.	»	6.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, rimborso di spese per missioni, trasferimento e compensi	»	5.500
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	61.800
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle stoffe per i divisati della « Guardia di onore del lavoro », ecc.	»	6.600
Cap. n. 62. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi, ecc.	»	170.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento degli uffici, e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	560.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e compensi ai militari dell'Arma dei RR. CC. che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	»	224.000
Cap. n. 73. — Premi operosità e rendimento al personale Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	18.200
Cap. n. 74. — Sussidi al personale Ispettorato industria e lavoro in attività di servizio o alle famiglie di Ispettorato stesso e relative famiglie, ecc.	»	6.300
Cap. n. 76. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	61.500
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese ne-		
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la esecuzione di opere per acquisto di macchinari o per la trasformazione impianti, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 92. — Contributo dello Stato all'Azienda Utenze Padana (AUP) a norma dell'art. 2, ecc., per l'esecuzione delle opere di risanamento igienico	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 novembre 1921, n. 1605, ecc. e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e loro derivati e per ricerche geologiche minerarie	»	8.500
Cap. n. 96. — Premi per la ricerca mineraria, ecc.	»	50.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della denaturazione e dei controlli dei prodotti industriali, ecc.	»	10.800
Cap. n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali	»	110.000
Cap. n. 101. — Opere dello Stato per la smobilitazione degli organi mobilitati, ecc.	»	491.881.687
Cap. n. 102. — Rimborso all'Istituto nazionale delle previdenze, ecc. per gli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati, ecc.	»	167.000.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, assegni fissi - Indennità coloniale al personale destinato in Africa italiana	»	80.000
Cap. n. 104. — Retribuzioni al personale non di ruolo	»	500.000
Totale	L.	576.675.800

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
SOLARI

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi industriali dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 2. — Proventi dei tabacchi di esportazione, ecc.	»	22.500.000
Cap. n. 3. — Proventi diversi e compensi	»	21.500.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commerciali	»	36.100.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	»	500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 829621

2993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

spese per ispezioni, missioni, ecc. - Assegni agli addetti al laboratorio, ecc.		
Cap. n. 4. — Premi di operosità e fondo massa al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni, ecc.	1.800	
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	600.000	
Cap. n. 12. — Spese casuali	100.000	
Cap. n. 21. — Spese di ufficio	11.000	
Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie	2.000	
Cap. n. 25. — Contributo per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	500.000	
Cap. n. 26. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Studi per ricognizioni a cui è addetto	21.000	
Cap. n. 27. — Spese per l'impianto, mantenimento, funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	35.000	
Cap. n. 29. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	36.000	
Cap. n. 30. — Indennità al personale degli uffici metrici, per il giro di verificazione periodica, ecc.	800	
Cap. n. 31. — Spese di ufficio di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.	1.000	
Cap. n. 32. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, trasferimenti e commissioni	6.000	
Cap. n. 33. — Premi di operosità e rendimento	5.500	
Cap. n. 36. — Premi e provvista delle tessere per i decorati della « Stella al merito del lavoro », ecc.	61.000	
Cap. n. 38. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi, ecc.	6.000	
Cap. n. 40. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	170.000	
Cap. n. 42. — Retribuzioni al personale avventizio e comandato ad eseguire sollecitamente le pratiche relative alla legislazione del lavoro	500.000	
Cap. n. 43. — Premi operosità e rendimento al personale ispettorato industria e lavoro, ecc.	22.500	
Cap. n. 44. — Sussidi al personale ispettorato industria e lavoro in attività di servizio e già appartenente all'ispettorato stesso e loro famiglie, ecc.	18.200	
Cap. n. 45. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'ispettorato industria e lavoro, ecc.	6.500	
Cap. n. 47. — Somme da erogare a favore del personale in aspettativa di cessa lavoro, ecc.	41.500	
Cap. n. 49. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria, ecc.	50.000	
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere e agli ispettori dell'industria e lavoro per missioni, ecc.	1.500	
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	11.400	
	7.500	

minerali e loro derivati e per ricerche geologiche minerarie		8.000
Cap. n. 28. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.		50.000
Cap. n. 36. — Spese per il servizio della classificazione e del commercio dei prodotti industriali, ecc.		10.800
Cap. n. 38. — Premi di operosità ed assegni accessori al personale addetto al servizio della classificazione dei prodotti industriali		110.000
Cap. n. 101. — Quota di concorso dello Stato per la sovraretribuzione degli assegni familiari, ecc.		161.000.000
Cap. n. 102. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, ecc.		100.000.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi - Indennità equipollente ed altri assegni personali - Personale di Africa italiana, ecc.		80.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo		500.000
Totale	L.	536.675.800

Visto, d'ordine di S. E. il Capo del Governo: Il Ministro per le finanze
MOSCA

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1941-43

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento patrimoniale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	362.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.		72.200.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi		23.200.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili		36.000.000
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sottratti, ecc.		85.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi		5.200.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita dei chinino di Stato, ecc.		4.200.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle carte e tubetti per sigarette		3.000.000
Cap. n. 20. — Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione, ecc.		50.000
Cap. n. 24-bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario		1.620.877.000
Totale	L.	1.570.277.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi, ecc. . . . . L. 47.350.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 3. — Premio di prolungamento di orario, ecc. . . . . » 3.562.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale impiegato e salariato, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 10. — Spese casuali . . . . . » 10.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 1.650.000
Cap. n. 12. — Spese d'ufficio, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 13. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 250.000
Cap. n. 19. — Miglioramento, adattamento e miglioramento agli fabbricati, ecc. . . . » 5.000.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, canone, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 21. — Spese per le statistiche, ecc. » 10.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . . » 115.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo inerente agli ex operai, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. . » 800.000.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 300.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi . . . . . » 60.000.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 32. — Restituzioni di canoni di rivendita, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. . . . » 23.000.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc. . . » 7.000.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. e per quanto occorre ai servizi delle saline . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. . » 50.000.000
Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali » 10.000.000
Cap. n. 41. — Compera dei sali di chiarito, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 42. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chinacei, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e cubetti per sigarette, ecc. . . . . » 53.000.000
Cap. n. 49. — Paghe, ecc. al personale sa-

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Spesa

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . L. 15.000
Cap. n. 4. — Sussidi agli impiegati cessati, ecc. . . . . » 18.000
Cap. n. 38-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente 1914-15 . . . . . » 130.000
L. 163.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 163.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Entrata

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato, ecc. . . . . L. 300.000

Spesa

a) *In aumento:*

Cap. n. 9. — Restauri, mantenimento e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc. . . . . L. 300.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 100.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Spesa

a) *In aumento:*

Cap. n. 21-bis. — Spese per il personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 50.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 50.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . L. 38.000.000
Cap. n. 25-bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 40.000.000

2964
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 25. — Spese d'ufficio, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 26. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 200.000
Cap. n. 27. — Mantenimento, adattamento e ampliamento dei fabbricati, ecc. . . . » 5.000.000
Cap. n. 28. — Imposte, sovrimposte, canone, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per le statistiche, ecc. » 10.000
Cap. n. 30. — Spese per il funzionamento dei vigneti sperimentali, ecc. . . . » 125.000
Cap. n. 31. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 32. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 33. — Compra di tabacchi, ecc. » 800.000.000
Cap. n. 34. — Spese per acquisto, fitto e riparazione di macchine, ecc. . . . » 30.000.000
Cap. n. 35. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 36. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 37. — Restituzioni di cauzioni di rivendite, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 38. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc. . . . » 60.000.000
Cap. n. 39. — Compra del sali, ecc. . . . » 7.000.000
Cap. n. 40. — Spese per acquisto, fitto e riparazione di macchine, ecc. e per quanto occorre ai servizi delle saline . . . . » 5.000.000
Cap. n. 41. — Trasporto di sali, ecc. . . . » 30.000.000
Cap. n. 42. — Indennità ai ricevitori di generi di monopolio per il trasporto dei sali . » 10.000.000
Cap. n. 43. — Compra dei sali di chiarito, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 44. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 45. — Trasporto dei preparati chinacei, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 46. — Aggio di vendita dei preparati chinacei, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 48. — Acquisto di carbone e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 53.000.000
Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle carbone e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 50. — Trasporto carbone e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 57. — Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi » 15.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 61. — Somma da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche . . . . . » 500.000

Totale . . . L. 1.570.273.000

se obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 165.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato, ecc. . . . . L. 200.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 9. — Elemosine, sovvenzione e sussidia al clero secolare e di culto ecclesiastici, ecc. . . . . L. 100.000

In diminuzione:

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 100.000

PATRIMONI DISCIOLTI EX ECONOMATI

SPESA

In aumento:

Cap. n. 4 bis. — Spese per il personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 50.000

In diminuzione:

Cap. n. 13. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 50.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti, delle spese, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . L. 38.000.000
Cap. n. 28 bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo ferroviario . . . . . » 410.000.000

Totale . . . L. 448.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 17. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . L. 11.000.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con ferrotaxi, ecc. . . . . » 24.500.000
Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . » 700.000
Cap. n. 69. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'amministrazione, ecc. . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 38.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 296 5

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

Cap. n. 1. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	L.	7.000.000
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	20.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Contributo del tesoro dello Stato (a norma dell'art. 36 della legge 27 maggio 1929, n. 848)	»	9.189.450
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	500.000
Cap. n. 6. — Residui e crediti di pubblica pertinenza	»	2.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza affluenti	»	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal tesoro dello Stato rispettivamente per la spesa per miglioramenti economici al clero, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al Clero dell'aggiunta temporanea del 12 %, ecc.	»	2.270.000
Cap. n. 11. — Cauzioni e ricupero di capitali	»	420.000
Totale	L.	111.871.450

SPESA

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi e assegni di carattere continuativo	L.	15.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	»	5.000
Cap. n. 3. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa e di cancelleria	»	220.000
Cap. n. 4. — Spese di affitto, trasformazione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	»	40.000
Cap. n. 5. — Pensioni e indennità agli operai a riposo	»	100.000
Cap. n. 9. — Contributi vari dovuti all'erario dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto	»	230.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e su fondi rustici	»	25.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di transazione - Spese per atti, contratti, perizie, ecc.	»	3.000
Cap. n. 12. — Spese per istrumenti, chiese e fabbricati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed officiatura di chiese	»	50.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'officiatura e pel restauro	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Assegni vari occorrenti per difesa e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico, ecc.	L.	120.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle mense dei vescovi di sede, ecc.	»	420.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda nelle diocesi prive di clero adeguato	»	80.000
Cap. n. 27. — Spese per concessioni ed affitti ex demaniali e di enti ecclesiastici già di libero patronato	»	100.000
Cap. n. 31. — Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e richiamati dai creditori	»	2.000
Cap. n. 32. — Contributo all'erario dello Stato per il personale della ragioneria centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Contributo all'erario dello Stato per il personale del Ministero dell'interno, ecc.	»	800.000
Cap. n. 35. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici, ecc.	»	135.000
Cap. n. 36. — Quota parte degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto da devolversi all'Erario dello Stato, ecc.	»	250.000
Cap. n. 39. — Assegni di gestione dell'ente di religione	»	750.000
Cap. n. 40. — Cauzioni di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc.	»	10.000
Totale	L.	5.239.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945, n. 192.

Estensione agli appalti di durata inferiore a sei mesi della revisione dei prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1526, contenente norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 302, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1127, 19 gennaio 1942, n. 112, e 18 ottobre 1942, n. 1435;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 (23)

Cap. n. 6. — Ricevute e redditi di diritti patrimoniali	»	2.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per gli oneri di istruzione e di beneficenza all'estero	»	470.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso somme dal tesoro dello Stato rispettivamente per la spesa per mantenimento detenuti ed internati, ecc.	»	60.500.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione di altro dell'aggiunta sopra pensione del 10 %, ecc.	»	9.228.000
Cap. n. 10. — Interessi e proventi di capitali	»	450.000
Totale	L.	88.500.000

Spesa

Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi e assegni di carattere continuativo	L.	85.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	»	5.000
Cap. n. 3. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, di stampa e di cancelleria	»	200.000
Cap. n. 4. — Spese di affitto, sistemazione e mantenimento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc.	»	60.000
Cap. n. 5. — Pensioni e premi agli operai a riposo	»	500.000
Cap. n. 6. — Contributi vari dovuti al tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto	»	930.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici	»	70.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di contenzioso. Spese per atti, contratti, notifiche, ecc.	»	3.000
Cap. n. 14. — Spese per istrumenti, chiese e fabbricati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 15. — Acquisto, manutenzione e riscatto di mobili e arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 16. — Assegnazioni ed altri pesi, inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	750.000
Cap. n. 17. — Mantenimento di due fondazioni, spese di culto ed istruzione di chierici	»	50.000
Cap. n. 18. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'istruzione e nel restauro di chiese e di edifici annessi	»	150.000
Cap. n. 19. — Pensioni normali ed assegni vitalizi	»	1.500
Cap. n. 20. — Assegni ai parroci e vicecurati ed altri benefici di regio patronato e supplemento agli stessi	»	20.000
Cap. n. 21. — Assegni ai clero di Sardegna	»	250.000
Cap. n. 22. — Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse, ecc.	»	80.000
Cap. n. 23. — Assegni alla sacrestia per ufficiatura e alla beneficenza	»	250.000
Cap. n. 24. — Canoni e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali	»	40.000
Cap. n. 25. — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani rurali, ecc.	»	11.000.000
Cap. n. 26. — Contributo annuale nella spesa per il personale della segreteria centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 27. — Contributo annuale nella spesa per il personale del Ministero dell'interno, ecc.	»	900.000
Cap. n. 28. — Contributo annuale per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici religiosi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 28. — Quota parte degli assegni di pertinenza dell'Amministrazione del Fondo per il culto da devolversi all'Erario dello Stato, ecc.	»	250.000
Cap. n. 29. — Assegno di gestione dovuto al personale	»	750.000
Cap. n. 30. — Tasse di capitali per successioni di beni e per altri titoli, ecc.	»	30.000
Totale	L.	20.960.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1945, n. 197.

Estensione agli appalti di durata inferiore a sei mesi della revisione dei prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1731, contenente norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 302, modificato con le leggi 9 luglio 1940, n. 1437, 19 gennaio 1942, n. 142, e 18 ottobre 1942, n. 1385;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, commercio e lavoro, per l'agricoltura e foreste e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 1107, di rivedere i prezzi per l'esecuzione dei contratti relativi ad opere pubbliche è estesa agli appalti di durata inferiore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 796121

a sei mesi, quando si accerti che il costo complessivo dell'opera appaltata sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10 % per effetto di variazioni di prezzi verificatesi dopo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto, ovvero, in caso di appalto concorso, dopo la presentazione dell'offerta.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica ai lavori appaltati dopo il 16 agosto 1914 ed a quelli in corso di esecuzione a tale data, limitatamente alla parte eseguita o da eseguire posteriormente alla data stessa.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1290, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 352, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SACCHI — PEANO — CANEVARI — DE COCCHIS — GARAVETTO — ARAGNO RUFFO — GIOVANELLI — GIULIO — CRAMAROSSA

Visto, R. Guardasigilli: TURATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1915, n. 525.
Miglioramenti ai pensionati di guerra.

VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1911, n. 992;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 febbraio 1915, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tabelle *C* e *D* annesse alla legge 19 febbraio 1912, n. 137, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Del pari le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *G-1*, *H-1*, *I-1*, *L-1*, annesse alla legge 20 febbraio 1941, n. 87, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *G-1*, *H-1*, *I-1*, *L-1*, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Per i genitori, collaterali ed avi ulteriori le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 1941, n. 87, e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1942, n. 879, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *M*, *N*, *O*, *P*, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *F*, allegata alla legge 19 febbraio 1912, n. 137, sono elevati alle seguenti misure:

Lettera	*A*	annue	L. 40.000
»	*A bis*	»	» 35.000
»	*B*	»	» 30.000
»	*C*	»	» 25.000
»	*D*	»	» 20.000
»	*E*	»	» 18.000
»	*F*	»	» 13.000
»	*G*	»	» 6.000

Gli assegni per eventuale di infermità di cui alla tabella *F*, allegata alla legge 19 febbraio 1912, n. 137, sono raddoppiati.

Art. 3.

L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'art. 2

2968
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

[illegato o da legge posteriormente emanata.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Regio decreto-legge 27 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 13 gennaio 1939, n. 302, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino alla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — REALE — SFORZA — PESENTI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — GIACCHI — GULLO — CERABONA

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 41. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 193.
Miglioramenti ai pensionati di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e le successive modificazioni;
Vista la legge 20 febbraio 1941, n. 67;
Vista la legge 19 febbraio 1942, n. 137;
Vista la legge 11 luglio 1942, n. 870;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 161;

n. 137, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *C* e *D* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Dei pari le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *G-L*, *H-L*, *I-L*, annesse alla legge 20 febbraio 1941, n. 67, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *G-L*, *H-L*, *I-L*, *L-L*, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Per i genitori, collaterali ed avi allevatori le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificate dall'art. 2 della legge 20 febbraio 1941, n. 67, e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1942, n. 870, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *M*, *N*, *O*, *P*, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono elevati alle seguenti misure:

Lettera	*A*	annue	L. 40.000
»	*A bis*	»	» 25.000
»	*B*	»	» 30.000
»	*C*	»	» 23.000
»	*D*	»	» 20.000
»	*E*	»	» 18.000
»	*F*	»	» 12.000
»	*G*	»	» 6.000

Gli assegni per cumulo di infermità di cui alla tabella *F*, allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sono raddoppiati.

Art. 3.

L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è elevato ad annue L. 2000.

Art. 4.

L'assegno supplementare di cura, di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, è elevato ad annue L. 2800 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e ad annue L. 1800 quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all'ottava.

2999
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 5.

Resta ferma la riduzione di un quarto prevista dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, per gli assegni di superinvalidità, supplementare e di cura per gli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra non privilegiati.

Art. 6.

L'aumento integratore per i figli spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'art. 5 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, è elevato ad annue L. 1000.

Art. 7.

L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 6 della legge 19 febbraio 1942, n. 137, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue L. 4320, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato *C*, e ad annue L. 2760, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato *D*.

Restano ferme le disposizioni che regolano la concessione del predetto assegno, contenute nel R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1859, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2325, e modificate dagli artt. 7 e 8 della legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Art. 8.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67, è elevato ad annue L. 1200 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo stesso.

Art. 9.

Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti a norma dell'art. 25 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate del cinquanta per cento.

Art. 10.

1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 237, è rivalutata prendendo per base il trattamento risultante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

Ai titolari di pensioni od assegni di guerra ammessi a fruire dei miglioramenti concessi col presente decreto non è dovuta l'indennità mensile di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° febbraio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie già restituite all'Amministrazione Italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nella provincia stessa per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Soleri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929710

L'assegno integratore per i figli spettanti agli invalidi di prima categoria a norma dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1912, n. 137, è elevato ad annue L. 1000.

Art. 7.

L'assegno speciale di previdenza di cui all'art. 6 della legge 19 febbraio 1912, n. 137, a favore dei mutilati ed invalidi bisognosi od incollocabili, è elevato ad annue L. 4320, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato *C*, e ad annue L. 3780, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella allegato *D*.

Restano ferme le disposizioni che regolano la concessione del predetto assegno, contenute nel R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1879, convertito nella legge 30 dicembre 1927, n. 2723, e modificate dagli articoli 7 e 8 della legge 19 febbraio 1912, n. 137.

Art. 8.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'art. 3 della legge 29 febbraio 1916, n. 67, è elevato ad annue L. 1200 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo stesso.

Art. 9.

Le pensioni di riversibilità ordinaria spettanti a norma dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, alle vedove ed agli orfani di militari deceduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate del cinquanta per cento.

Art. 10.

Per le pensioni od assegni di guerra liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 141, convertito nella legge 14 agosto 1942, n. 1252, è elevata a lire 1000 annue.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno.

I maggiori benefici derivanti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° febbraio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nelle provincie stesse per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORICE

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939

Pensioni privilegiate di guerra dirette

(Art. 15, 1° comma, del R. decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 112)

Tabella C

GRADI	CATEGORIE DI PENSIONI							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Maresciallo d'Italia e generale d'armata	35.100	32.810	30.060	28.140	24.080	19.250	14.945	11.150
Generale di corpo d'armata	33.750	31.500	29.025	27.720	23.800	17.885	13.395	10.170
Generale di divisione e grande generale	32.400	28.875	26.950	23.845	19.100	15.477	11.590	8.945
Generale di brigata e maggior generale	31.050	24.280	22.150	20.275	16.305	13.145	10.100	7.595
Colonnello	29.970	24.405	21.270	19.225	15.480	12.600	9.700	7.080
Tenente colonnello	28.650	22.905	20.970	18.315	14.680	11.845	9.100	6.625
Maggiore	27.535	21.430	19.475	17.630	14.100	11.375	8.735	6.360
Capitano	23.300	18.255	16.680	14.990	11.920	9.650	7.445	5.280
Tenente	19.740	15.240	13.810	12.405	9.495	7.690	5.925	4.225
Sottotenente	17.820	13.290	12.040	10.880	8.285	6.680	5.165	3.725
Aiutante di battaglia, luogotenente e maresciallo maggiore aiutante di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	14.460	11.205	9.960	8.595	7.055	6.055	4.640	3.295
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, caporale dei reali carabinieri, vice brigadiere dei reali carabinieri e caporale ed altri militari parificati a tali gradi	12.027	9.780	8.705	7.860	6.780	4.955	3.520	2.580
Caporale maggiore, appuntato dei reali carabinieri, caporale e carabiniere, appuntato e carabiniere ed altri militari parificati a tali gradi	11.855	8.550	7.855	6.820	4.820	3.885	2.950	2.095
Appuntato, soldato ed allievi carabinieri provenienti dalla truppa, marinaio, comune di 3ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	10.610	7.850	7.020	6.215	4.220	3.250	2.48	1.820

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Pensioni di guerra dirette

(Art. 15, 2° comma, del R. decreto-legge 18 gennaio 1943, n. 112)

Tabella D

GRADI	CATEGORIE DI PENSIONI							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Maresciallo d'Italia e generale d'armata	33.750	31.500	28.350	27.225	23.400	18.720	14.310	10.810
Generale di corpo d'armata	32.400	30.185	26.950	25.515	21.870	17.460	13.310	9.980
Generale di divisione e grande generale	31.050	27.700	25.280	22.980	18.630	15.080	11.475	8.755
Generale di brigata e maggior generale	29.700	23.470	21.375	19.720	15.795	12.750	9.875	7.105
Colonnello	28.725	22.450	20.410	18.555	15.105	12.245	9.470	6.850
Tenente colonnello	26.925	21.330	19.435	17.630	14.245	11.475	8.860	6.410
Maggiore	25.925	20.165	18.080	16.910	13.595	10.965	8.495	6.165
Capitano	21.945	17.270	15.720	14.265	11.360	9.185	7.170	5.175
Tenente	17.835	14.145	12.860	11.760	8.505	7.225	5.705	4.070
Sottotenente	15.435	12.225	11.130	10.120	7.725	6.210	4.845	3.520

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798128

2673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . .	23.330	18.255	16.800	14.980	11.220	9.625	7.445	5.580
Generale di corpo d'armata	19.740	15.210	13.840	12.405	9.405	7.990	5.925	4.275
Generale di divisione	17.220	13.230	12.060	10.880	8.285	6.980	5.165	3.725
Generale di brigata, maresciallo o maresciallo d'aviera, ispettore di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	11.480	11.205	9.600	8.705	7.065	6.055	4.640	3.290
Colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, direttore di 1ª e 2ª classe del Regio corpo dei Reali carabinieri, ed ispettore dei Reali carabinieri, ispettore di 3ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza ed altri militari parificati a tali gradi	12.625	9.780	8.705	7.805	5.780	4.625	3.520	2.580
Capitano, tenente ed altri militari parificati, ispettore di 3ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza, ispettore di 4ª classe del Regio corpo dei Reali carabinieri, commissario di 1ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza ed altri militari parificati a tali gradi	11.855	8.058	7.005	6.800	4.820	3.885	2.975	2.095
Aiutante, sottufficiali ed altri militari parificati, ispettore di 4ª classe del Regio corpo dei Reali carabinieri, commissario di 2ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza ed altri militari parificati a tali gradi	10.615	7.890	7.020	6.215	4.720	3.850	2.48	1.820

Visto, d'ordine di S. M. il Re, il Guardasigilli: Rocco
Il Ministro per il tesoro
Soarza

Pensioni di guerra dirette

TABELLA D

(art. 45 del regio decreto-legge 14 aprile 1917, n. 603)

GRADI	CATEGORIE ASSEGNATE							
	Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV	Cat. V	Cat. VI	Cat. VII	Cat. VIII
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . . .	33.750	31.500	28.500	27.225	23.100	18.750	14.250	10.875
Generale di corpo d'armata	32.400	30.375	28.080	25.650	21.870	17.685	13.410	9.990
Generale di divisione	31.050	27.900	23.850	22.950	18.630	15.030	11.970	8.775
Generale di brigata e grado equiparato . . .	23.760	23.490	21.870	19.710	15.795	12.735	9.585	7.425
Colonnello	28.350	22.455	20.160	18.855	15.165	12.240	9.450	6.840
Tenente colonnello	26.325	21.375	19.440	17.820	14.445	11.430	8.595	6.345
Maggiore	25.875	20.475	18.675	16.920	13.905	10.980	8.505	6.165
Capitano	21.645	17.280	15.750	14.265	11.700	9.180	7.170	5.175
Tenente	17.865	14.445	12.960	11.790	8.910	7.020	5.625	4.050
Sottotenente	16.425	13.230	11.880	10.710	7.785	6.840	4.815	3.420
Aiutante di battaglia, maresciallo o maresciallo d'aviera, ispettore di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	12.150	10.575	8.775	7.830	6.480	5.625	4.500	3.375
Luogotenente, sottufficiali ed altri militari parificati, ispettore di 3ª classe del Regio corpo dei Reali carabinieri, commissario di 1ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza ed altri militari parificati a tali gradi	10.125	8.550	7.560	6.885	5.490	4.770	3.195	2.565
Capitano, tenente ed altri militari parificati, ispettore di 4ª classe del Regio corpo dei Reali carabinieri, commissario di 2ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza ed altri militari parificati a tali gradi	9.450	7.830	6.885	6.030	4.995	3.780	2.880	1.845
Aiutante, sottufficiali ed altri militari parificati, ispettore di 4ª classe del Regio corpo dei Reali carabinieri, commissario di 2ª classe del Regio corpo delle Reali guardie di finanza ed altri militari parificati a tali gradi	8.325	6.750	5.895	5.265	3.645	2.970	2.160	1.395

Visto, d'ordine di S. M. il Re, il Guardasigilli: Rocco
Il Ministro per il tesoro
Soarza

TABELLA G

Pensioni privilegiate di guerra indirette

(Art. 4, comma 1° del R. decreto 12 luglio 1915, n. 1021)

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata	L. 30.000
Generale di corpo d'armata	» 20.000
Generale di divisione e viceammiraglio	» 15.000
Generale di brigata e contr'ammiraglio	» 10.000
Colonnello	» 7.500
Tenente colonnello	» 6.250
Maggiore	» 5.000
Capitano	» 4.000
Tenente	» 3.500
Sottotenente	» 3.000
Aspirante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, macchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	» 2.500
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, appuntato dei Reali carabinieri, carabiniere, caporale e carabiniere, sottocapo ed altri militari parificati a tali gradi	» 2.750
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, musicante scelto, musicante comune di 1ª e 2ª classe ed altre categorie	» 2.500

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

SALEM

TABELLA H

Pensioni di guerra indirette

(Art. 2, comma 1° del R. decreto 12 luglio 1915, n. 1021)

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata	L. 15.000
Generale di corpo d'armata	» 10.000
Generale di divisione e viceammiraglio	» 7.500
Generale di brigata e contr'ammiraglio	» 5.000
Colonnello	» 3.750
Tenente colonnello	» 3.125
Maggiore	» 2.500
Capitano	» 2.000
Tenente	» 1.750
Sottotenente	» 1.500
Aspirante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, macchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	» 1.250
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, appuntato dei Reali carabinieri, carabiniere, caporale e carabiniere, sottocapo ed altri militari parificati a tali gradi	» 1.375
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, musicante scelto, musicante comune di 1ª e 2ª classe ed altre categorie	» 1.250

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

SALEM

TABELLA I

Pensioni privilegiate di guerra indirette

(Art. 2, 3 e 5 del R. decreto 12 luglio 1915, n. 1021)

	Importo della pensione
Aspirante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, macchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	L. 8.250
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, appuntato dei Reali carabinieri, carabiniere, caporale e carabiniere, sottocapo ed altri militari parificati a tali gradi	» 7.562
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocapo ed altri militari parificati a tali gradi	» 7.250
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, musicante scelto, musicante comune di 1ª e 2ª classe ed altre categorie	» 6.750

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

SALEM

TABELLA L

Pensioni di guerra indirette

(Art. 2, 3 e 5 del R. decreto 12 luglio 1915, n. 1021)

	Importo della pensione
Maresciallo di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, macchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	L. 7.500
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, appuntato dei Reali carabinieri, carabiniere, caporale e carabiniere, sottocapo ed altri militari parificati a tali gradi	» 6.875
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocapo ed altri militari parificati a tali gradi	» 6.562
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, musicante scelto, musicante comune di 1ª e 2ª classe ed altre categorie	» 5.750

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

SALEM

TABELLA G 1

Pensioni privilegiate di guerra indirette
nel caso di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Importo della pensione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2974

Alunno di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi . . . . . » 7.450

Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . . . » 5.580

Caporale maestro, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . . . » 4.850

Appuntato, soldato di milizia carabiniere, mariscalco scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie . . . . . » 4.340

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*

Pensioni di guerra indirette

(Art. 27, comma 2°, e 3, R. decreto 17 luglio 1919, n. 1401)

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . .	L. 19.000
Generale di corpo d'armata	» 19.000
Generale di divisione e tenente generale . .	» 16.000
Generale di brigata e maggior generale . .	» 13.000
Colonnello	» 12.000
Tenente colonnello	» 11.500
Maggiore	» 10.000
Capitano	» 9.500
Tenente	» 9.000
Sottotenente	» 8.500
Alunno di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	» 6.750
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 5.580
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 4.850
Appuntato, soldato di milizia carabiniere, mariscalco scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 4.340

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

---

di altre categorie . . . . . » 6.750

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *I*

Pensioni di guerra indirette

(Art. 28 del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1401)

	Importo della pensione
Alunno di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	L. 7.250
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . . .	» 6.750
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . . .	» 6.180
Appuntato, soldato di milizia carabiniere, mariscalco scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 5.520

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *G 1*

Pensioni privilegiate di guerra indirette
nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . .	L. 11.500
Generale di corpo d'armata	» 11.500
Generale di divisione e tenente generale . .	» 11.500
Generale di brigata e maggior generale . .	» 11.500
Colonnello	» 11.500
Tenente colonnello	» 10.500
Maggiore	» 10.125
Capitano	» 8.250
Tenente	» 6.000
Sottotenente	» 5.250
Alunno di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	» 3.450
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 2.850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2975

Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocapitano ed altri militari parificati a tali gradi . .	L. 3.120
Appuntato, scelto ed allievo carabiniere, carabiniere scelto, carabiniere comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 2.925

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SORIN

TABELLA *II-1*

Pensioni di guerra indirette
nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Importo della pensione
Maresciallo d'Italia e generale d'armata . .	L. 11.900
Generale di corpo d'armata	» 11.900
Generale di divisione e tenente generale . . .	» 11.700
Generale di brigata e maggior generale . . .	» 11.050
Colonnello	» 10.530
Tenente colonnello	» 9.828
Maggiore	» 9.516
Capitano	» 7.566
Tenente	» 5.265
Sottotenente	» 5.163
Aiutante di battaglia, maresciallo e maresciallo d'armi, luogotenente di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	» 4.563
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, 2º vicebrigadiere ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 3.120
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocapitano ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 2.730
Appuntato, scelto ed allievo carabiniere, carabiniere scelto, carabiniere comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 2.535

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SORIN

TABELLA *I-1*

Pensioni privilegiate di guerra indirette
nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maresciallo d'armi, luogotenente di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi . .	L. 4.095
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, 2º vicebrigadiere ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 3.705
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocapitano ed altri militari parificati a tali gradi . .	» 3.510
Appuntato, scelto ed allievo carabiniere, carabiniere scelto, carabiniere comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 3.315

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SORIN

TABELLA *M*

Assegno alimentare privilegiato di guerra
(Art. 37 del R. decreto 12 luglio 1915, n. 1191)

	Importo annuale	
	Lire	Lire
Maresciallo d'Italia e generale d'armata	21.060	22.500
Generale di corpo d'armata	20.025	21.465
Generale di divisione e tenente generale	17.550	18.900
Generale di brigata e maggior generale	14.985	16.065
Colonnello	13.755	14.715
Tenente colonnello	12.870	13.770
Maggiore	12.350	13.230
Capitano	9.985	10.665
Tenente	7.910	8.505
Sottotenente	6.930	7.425
Aiutante di battaglia, maresciallo e maresciallo d'armi, luogotenente di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi . .	5.210	5.580
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 747123

Maresciallo d'Italia e Grande Ammiraglio	11.000
Generale di corpo d'armata	11.000
Generale di divisione e tenente generale	11.000
Generale di brigata e maggior generale	10.030
Colonnello	9.030
Tenente colonnello	8.515
Maggiore	7.205
Capitano	6.975
Tenente	5.405
Sottotenente	
Aiutante di battaglia, maresciallo e brigadiere d'arme, maresciallo di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	1.685
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, 1ª guardiano ed altri militari parificati a tali gradi	3.105
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, scelto carabiniere ed altri militari parificati a tali gradi	2.750
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, maresciallo scelto, maresciallo comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.420

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro
Segni

TABELLA *I-I*

Pensioni privilegiate di guerra indirette
nei casi di cumulo con trattamento ordinario di quiescenza

	Indennità della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maresciallo d'arme, maresciallo di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	L. 4.950
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, 1ª guardiano ed altri militari parificati a tali gradi	» 4.125
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, scelto carabiniere ed altri militari parificati a tali gradi	» 4.950
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, maresciallo scelto, maresciallo comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 3.850

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro
Segni

TABELLA *II*

Assegno alimentare privilegiato di guerra
(Art. 87 del R. decreto 21 luglio 1922, n. 1291)

	Indennità della pensione	
	Lire	Lire
Maresciallo d'Italia e Grande Ammiraglio	21.060	22.500
Generale di corpo d'armata	20.025	21.465
Generale di divisione e tenente generale	17.610	18.900
Generale di brigata e maggior generale	14.205	15.060
Colonnello	13.755	14.715
Tenente colonnello	12.850	13.770
Maggiore	12.350	13.230
Capitano	9.255	10.005
Tenente	7.240	8.295
Sottotenente	6.050	7.125
Aiutante di battaglia, maresciallo e maresciallo d'arme, maresciallo di 1ª e 2ª classe ed altri militari parificati a tali gradi	5.210	5.750
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vicebrigadiere dei Reali carabinieri, 1ª guardiano ed altri militari parificati a tali gradi	4.145	4.440
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, scelto carabiniere ed altri militari parificati a tali gradi	3.590	3.600
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, maresciallo scelto, maresciallo comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.770	2.970

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro
Segni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2677

Tabella N

Assegno alimentare di guerra
(Art. 31 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491)

	Importo dell'assegno: a carico dell'Amministrazione della guerra	a carico dell'Amministrazione della guerra per le famiglie
	Lire	Lire
Maresciallo d'Italia e generale d'armata	29.440	31.360
Generale di corpo d'armata	19.530	20.925
Generale di divisione e tenente generale	17.130	18.360
Generale di brigata e maggior generale	14.490	15.525
Colonnello	13.230	14.175
Tenente colonnello	12.380	13.240
Maggiore	11.845	12.690
Capitano	9.450	10.125
Tenente	7.455	7.985
Sottotenente	6.425	6.885
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, marescialle di 1ª e 2ª classe ed altri militari parreggiati a tali gradi	4.705	5.040
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2ª guardiano ed altri militari parreggiati a tali gradi	3.640	3.900
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari parreggiati a tali gradi	2.855	3.060
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, nocchiere comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.270	2.430

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Tabella O

Assegno alimentare privilegiato di guerra
(Art. 32, ultimo comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491)

	Importo dell'assegno	
	Lire	Lire
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, marescialle di 1ª e 2ª classe ed altri militari parreggiati a tali gradi	5.880	6.300
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2ª guardiano ed altri militari parreggiati a tali gradi	4.550	4.875
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari parreggiati a tali gradi	3.570	3.825
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, nocchiere comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	2.840	3.040

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 194.

Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Visto l'art. 7, n. 1, del Codice penale militare di guerra;

Visto l'art. 25 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929678

nerale	17.135	18.360
Generale di brigata e maggior generale	14.490	15.525
Colonnello	13.230	14.175
Tenente colonnello	12.390	13.230
Maggiore	11.445	12.600
Capitano	9.450	10.125
Tenente	7.455	7.965
Sottotenente	6.425	6.885
Aiutante di battaglia, maresciallo e nocchiere d'armi, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari paregiati a tali gradi	4.705	5.040
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2e nocchiere ed altri militari paregiati a tali gradi	2.640	3.060
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale o carabiniere, sottonocchiere ed altri militari paregiato a tali gradi	2.835	3.080
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe ed altre categorie	2.570	2.430

Visto, d'ordine di S. A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C

Assegno alimentare privilegiato di guerra
(Art. 27, ultimo comma, del R. decreto-legge 12 luglio 1932, n. 158)

Grado del militare	Lire	Lire
Aiutante di battaglia, maresciallo e nocchiere d'armi, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari paregiati a tali gradi	5.775	6.180
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2e nocchiere ed altri militari paregiati a tali gradi	5.250	5.580
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale o carabiniere, sottonocchiere ed altri militari paregiati a tali gradi	5.040	5.400
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe ed altre categorie	4.770	4.650

Visto, d'ordine di S. A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Aiutante di battaglia, maresciallo e nocchiere d'armi, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari paregiati a tali gradi	5.565	5.610
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2e nocchiere ed altri militari paregiati a tali gradi	4.705	5.040
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale o carabiniere, sottonocchiere ed altri militari paregiati a tali gradi	4.535	4.860
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	3.865	4.140

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 194.

Non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 366;
Visto l'art. 7, n. 1, del Codice penale militare di guerra;
Visto l'art. 25 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'Italia occupata e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono considerati atti di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni, e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dal Comitato di Liberazione Nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLEMBARO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 90. — PENNA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 195.

Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Art. 2.

Nella ipotesi di concorso del reato previsto dall'art. 3 con alcuno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, quando si tratti di atti che per la loro gravità siano tali da poter provocare o alimentare la guerra civile, i promotori e i capi possono essere puniti con le pene comminate dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

Chiunque con la diffusione di stampati o di false notizie o con qualsiasi mezzo di propaganda istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Art. 4.

Chiunque dà rifugio o assistenza al colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o lo aiuta a eludere le investigazioni della autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde le tracce e gli indizi del delitto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Non è punibile chi commette il fatto per salvare un ascendente o discendente, o il coniuge, o un fratello, o una sorella, o uno zio, o un nipote, o un affine entro il secondo grado, tranne, in quest'ultimo caso, che sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 5.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria, e quando è possibile, a giudizio direttissimo.

Nei casi di competenza della Corte di assise questa è formata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e rimane in vigore per la durata di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 829801

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — SOLERIANO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 945.
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 10 — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 195.

Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Art. 2.

Chiunque svolge attività fascista impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 3.

Chiunque, al fine di svolgere l'attività fascista prevista negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da quindici a trenta anni.

Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Chiunque commette un fatto diretto a favorire l'attività di una banda armata o di una associazione o di un partito fascista, ovvero a favorire la ricostituzione di un partito fascista, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Art. 4.

Chiunque dà rifugio o assistenza ai colpevoli di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o li aiuta a eludere le investigazioni della autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde le tracce e gli indizi del delitto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Non è punibile chi commette il fatto per salvare un ascendente o discendente, o il coniuge, o un fratello, o una sorella, o uno zio, o un nipote, o un affine entro il secondo grado, tranne, in quest'ultimo caso, che sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 7.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria, e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

Nei casi di competenza della Corte di assise questa è formata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e rimane in vigore per la durata di un anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — BONOMI — TOGLIATTI — BRUSCO — DE GASPERI — TUPINI — DORETTI — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — BONOMI — GUALTIERI — CREMASCHI — CORBELLINO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 11 — PASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 298111

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1915, n. 196.

Attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione mediante atto da rimettersi alla cancelleria prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'astensione del pubblico ministero.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nei procedimenti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sull'istituzione di Corti straordinarie d'assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Art. 2.

Nel caso di proscioglimento dall'imputazione per taluno dei delitti indicati nell'art. 1, l'Alto Commissario può promuovere la riapertura dell'istruzione stessa quando sopravvengano nuove prove a carico del prosciolto, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1945

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BONOMI — DE GASPERI — TROISI — PESENTI — SCELBA — GASPAROTTO — DE COURTEN — CASSIANO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUIDI — CICCARDINI — CINGOLANI — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 33. — PERSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 197.

Norme di attuazione dell'art. 5, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 98;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esercizio del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per il conferimento della efficacia giuridica alle sentenze ed ai provvedimenti istruttori ivi considerati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono comunicate, a cura della cancelleria, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni da la comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano nei procedimenti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 aprile 1945, n. 142, sull'istituzione di Corti straordinarie d'assise per i reati di collaborazione e di tradimento.

Art. 2.

Nel caso di proscioglimento nell'istruzione per taluno dei delitti indicati nell'art. 1, l'Alto Commissario può promuovere la riapertura dell'istruzione stessa quando sopravvengano nuove prove a carico del prosciolto, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può, anche a mezzo di magistrati del suo ufficio o di avvocati esperti e di indiscussa condotta morale e politica, legali, procedere all'istruzione per i reati e i delitti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, che non sono di competenza dell'Alta Corte di giustizia e richiedere il decreto di citazione a giudizio avanti il presidente della corte d'assise straordinaria competente.

L'avvocato difensore per l'istruzione deve essere scelto fra i compresi in apposito albo che sarà tenuto presso ciascun Consiglio dell'ordine e nominato dal Consiglio dell'ordine.

Ciascun albo sarà composto di non più di dieci avvocati.

CASERTA, 14 aprile 1945.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — ROSSI — TOGLIATTI — BONOMI — DE GASPERI — LUSSU — PERTINI — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GIUA — CHERMAYA — CHIARAMELLO — GRANDI — SCHIRATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 30. — PERSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1945, n. 197.

Norme di attuazione dell'art. 5, capoverso, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati.

VITTORIO EMANUELE
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esecuzione del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per il conferimento della adesione giuridica alle sentenze ed ai provvedimenti istruttori ivi considerati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente della Corte d'appello competente o del Tribunale supremo militare, che riceve la richiesta di dare efficacia alle sentenze ed ai provvedimenti istruttori considerati nell'art. 5, capoverso, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, non può decretare il giorno della deliberazione se la cancelleria avverte, non meno di quindici giorni prima di quello stabilito, il pubblico ministero ed il condannato od imputato contemplati nella sentenza o nel provvedimento istruttorio cui è stato chiesto di dare efficacia giuridica.

2983
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

I condannati o imputati predetti hanno facoltà, a mezzo di difensore, di esaminare gli atti processuali e di presentare documenti o memorie difensive. Se tali persone sono irreperibili, la Corte d'appello o il Tribunale supremo militare provvede ai sensi dell'art. 170, comma secondo, del Codice di procedura penale. Decorso il termine indicato nel comma precedente, la Corte d'appello o il Tribunale supremo militare provvede ed rito della Camera di consiglio e delibera con sentenza.

Prima di deliberare la Corte d'appello o il Tribunale supremo militare può disporre con ordinanza le indagini che ritiene opportune o può delegare uno dei suoi componenti. In questo caso spettano all'autorità giudiziaria, che procede alle indagini, i poteri del giudice istruttore.

Quando la richiesta risulti infondata, la Corte di appello o il Tribunale supremo militare provvede rigettando la richiesta stessa; altrimenti delibera di dare efficacia giuridica alla sentenza od al provvedimento istruttorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — TOSCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 dello statuto della Società « Amici del Giappone » approvato con R. decreto 26 maggio 1941, n. 962;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria della predetta Società non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. Giuseppe Tucci è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anzidetta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI

(685)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 22 settembre 1944, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1944, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero »;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla Società anonima editrice « Il Messaggero » avverso tale decreto;

Ritenuta la opportunità di revocare il decreto medesimo del 22 settembre 1944;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1944, riguardante la nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(686)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945

Cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casalucc, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la Impresa generale di costruzioni di Casalino Angelo fu Giuseppe, con sede in Roma, con ordinanza del commissario regionale del G.M.A. in data

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929841

2985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

[illegible] presenti. In questo caso spettano all'autorità giudiziaria, che procederà alle indagini, i poteri del giudice istruttore.

Quando la eccezione risulti infondata, la Corte di appello o il Tribunale supremo militare provvede rigettando la richiesta stessa e altresì delibera di dare efficacia giuridica alla sentenza od al provvedimento istruttorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio* n. 31. — FRANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Scioglimento degli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 dello statuto della Società « Amici del Giappone » approvato con R. decreto 26 maggio 1941, n. 962;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria della predetta Società non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi deliberativi della Società « Amici del Giappone » sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Scotti è nominato commissario straordinario della predetta Società con tutti i poteri degli organi deliberativi individuali e collegiali della Società stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI

(660)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1944, registro n. 1, foglio n. 1, con il quale è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero »;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla Società anonima editrice « Il Messaggero » avverso tale decreto;

Ritenuta la opportunità di revocare il decreto medesimo del 22 settembre 1944;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1944, registro n. 1, foglio n. 1, con il quale è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(686)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casalace, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la Impresa generale di costruzioni di Casalace Angelo fu Giuseppe, con sede in Roma, con ordinanza del commissario regionale del C.M.A. in data 27 luglio 1944 è stata sottoposta a gestione straordinaria del commissario avv. Francesco Inghilleri, per motivi di pubblico interesse, in applicazione dell'ordine regionale del Governo Militare Alleato - Regione di Roma - del 18 luglio 1944, n. 18;

Vista la domanda del titolare dell'Impresa predetta, in data 30 gennaio 1945, con la quale è stata invocata la cessazione della gestione commissariale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 320, e ritenuta la fondatezza della domanda medesima;

Vista la nota D.E. 1/3 C.A. in data 3 marzo 1945 della Commissione Alleata, Sezione Affari civili;

Sentito il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni di Casalnuovo Angelo, con sede in Roma, termina a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; e pertanto dalla stessa data l'avv. Francesco Inghilleri cessa dall'incarico temporaneo di commissario per la gestione della predetta Impresa.

Roma, addì 12 maggio 1915

BONOMI

(687)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1915.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 1927;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) non possono utilmente funzionare;

Decretano:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1915.

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 1927;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza), con sede in Fuscaldo, non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prenderne in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli arretrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1915

Il Ministro per il tesoro
SONNINO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
CICCOTTI

(670)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1915.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929861

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Attribuzione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 luglio 1927;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) non possono attualmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Nerola (Roma) e di San Michele in Teverina (Viterbo) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(669)

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 luglio 1927;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza), con sede in Fuscaldo, non può attualmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Fuscaldo (Cosenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(670)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

2 6 8 7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Pescara in data 16 settembre 1944, con cui l'avv. Ezio Di Clemente venne nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda alla ordinaria amministrazione;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di che trattasi, approvato con decreto del Capo del Governo in data 23 novembre 1938;

Decreta:

L'avv. Ezio Di Clemente ed il dott. Franco Franchi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, per un quinquennio a partire dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

p. Il Ministro: SCOCA

(671)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca di Lucania, in Potenza, a rilevare le attività e le passività della Banca popolare cooperativa, con sede in Maratea (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28, 50 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 962, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'atto in data 26 luglio 1943 per notaio dott. cav. Giovanni Scollaberi, con sede in Maratea, n. 3929 di repertorio, registrato a Lagonegro il 3 settembre 1943, al n. 122, mod. 1, vol. 21, con il quale la Banca popolare cooperativa, società anonima cooperativa con sede in Maratea (Potenza) in liquidazione, ha consentito con la Banca di Lucania, società anonima con sede in Potenza, di cedere a quest'ultima le attività e passività addebitate alle condizioni ivi concordate;

Ritenuto che l'anzidetta cessione è diretta ad agevolare la chiusura della liquidazione in parola;

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 962, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938 che revocò l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo II, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375;

Veduto il proprio decreto in data 5 gennaio 1939 con il quale il sig. avv. Gaetano Arnone di Nicola è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto avv. Arnone ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Gaetano Arnone di Nicola, il comm. dott. Salvatore Rizzo La Francesca, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: SCOCA

(672)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 929881

sono nominati rispettivamente presidente e componente effettivo della Cassa di risparmio di Pesaro e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, per un quinquennio a partire dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

p. *Il Ministro*: SARACENO

6718

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca di Lucania, in Potenza, a rilevare le attività e le passività della Banca popolare cooperativa, con sede in Maratea (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 51 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 509, 10 giugno 1939, n. 1463, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'atto in data 26 luglio 1941 per notaio avv. cav. Giovanni Scaldaferri, con studio in Maratea, n. 7029 di repertorio, registrato a Lagonegro il 3 novembre 1941, al n. 425, mod. 1, vol. 91, con il quale la Banca popolare cooperativa, società anonima cooperativa con sede in Maratea (Potenza), in liquidazione, ha convenuto con la Banca di Lucania, società anonima con sede in Potenza, di cedere e quest'ultima le attività e passività relendali alle condizioni di legge ivi contenute;

Ritenuto che l'anzidetta cessione è diretta dal regolare liquidatore della predetta Banca popolare cooperativa di Maratea;

Decreta:

La Banca di Lucania, società anonima con sede in Potenza, è autorizzata a rilevare le attività e passività della Banca popolare cooperativa, società anonima cooperativa con sede in Maratea (Potenza) e ad esercitare con una propria filiale nella piazza di Maratea (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(672)

ministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 agosto 1938 con cui venne autorizzato all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed agraria di Reglona (Palermo) e venne posta in liquidazione l'azienda, secondo le norme di cui al titolo V, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1945, con il quale il sig. avv. Gaetano Arnone di Nicola è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto avv. Arnone è destinato altrove e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Gaetano Arnone di Nicola, il rag. dott. Salvatore Rizzo fu Francesco, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed agraria con sede in Reglona (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta giudiziale delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(673)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Soppressione del duplicato della Cassa rurale di prestiti «Santa Maria del Borgo» di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 509, 10 giugno 1939, n. 1463, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2686

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 settembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 86-bis del citato Regio decreto-legge n. 375, il sig. Tibaldo Cocca venne nominato liquidatore della Cassa rurale di PP. « Santa Maria del Borgo » di San Nicandro Garganico (Foggia);

Considerato che il predetto sig. Cocca ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del predetto liquidatore, il rag. Michele Carelli di Raffaele è nominato liquidatore della Cassa rurale di PP. « Santa Maria del Borgo » di San Nicandro Garganico (Foggia), con sede nel comune di San Nicandro Garganico (Foggia), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(674)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Fele (Potenza), Morrodoro (Teramo), Laziano (Salerno), Biccari (Foggia) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ente autonomo per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito agrario di miglioramento e delle attribuzioni

Il sig. Pasquale Caruso fu Teodoro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laviano (Salerno);

il sig. Matteo Cristaldano fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia);

il sig. Giuseppe Genco fu Santo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccapalumba (Palermo);

il sig. Sacco Giuseppe fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro);

il sig. Mameli dott. Dino fu Tomaso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Meana Sardo (Nuoro);

il sig. Degiua Paolo fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teriena (Nuoro);

il sig. Lai Francesco fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baradili (Cagliari);

il sig. Sotgia Antonio fu Giorgio Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari);

il sig. Cataldi Alessandro fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orte (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(675)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

San Nicandro Garganico (Foggia), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1943

Il Ministro: Stracci

(674)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1943.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Fele (Potenza), Morrogoro (Teramo), Laviano (Salerno), Biccari (Foggia) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari, e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale - Roma;

Decreta:

Il sig. Francesco Fasanello di Guglielmo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Fele (Potenza);

Il sig. Gianfelice Pepe fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morrogoro (Teramo);

Il sig. [illegible] è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laviano (Salerno);

Il sig. Antonio Lucarelli fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia);

Il sig. Pasquale Lai Francesco fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baratili (Cagliari);

Il sig. Sotgia Antonio fu Giorgio Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari);

Il sig. Castilli Alessandro fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orte (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1943

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gallo

(675)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1943.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 settembre 1938, n. 822, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) e mette in liquidazione l'azienda sociale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2961

condo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento in data 17 aprile 1915, con il quale il sig. Francesco Silvestro fu Giuseppe venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto sig. Francesco Silvestro ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Silvestro fu Giuseppe, il sig. Giuseppe Venuto di Santi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1915

Il Ministro: Sonnino

(676)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1915.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola «Sacro Cuore» con sede in Canapoiranco (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 dicembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 86 del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Guido D'Arbi fu Attilio venne nominato membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola «Sacro Cuore» Canapoiranco (Caltanissetta), con sede nel comune di Canapoiranco (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Guido D'Arbi;

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1915.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto gli articoli 21, 23 e 33 dello statuto del Consorzio di credito per le Opere pubbliche, approvato con R. decreto 11 aprile 1941, n. 388;

Decreta:

I signori S. E. dott. Gaetano Baldacci, gr. uff. dott. Giuseppe Ventura e comm. dott. Mario Romanelli sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

I signori gr. uff. dott. Pietro d'Angelo, comm. dott. barone Salvatore Tucci, comm. dott. Enrico Lombardi sono nominati sindaci effettivi ed i signori comm. rag. Remo Alfonsi e cav. rag. Alfredo Silvani sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto predetto per lo stesso periodo di tempo.

Il sindaco effettivo gr. uff. dott. Pietro d'Angelo è designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1915

Il Ministro: Soleri

(678)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1915.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2992

sopra, il sig. Giuseppe Ventura di Santi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(676)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola «Sacro Cuore» con sede in Campofranco (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 dicembre 1942, con il quale, ai sensi dell'art. 50-bis del citato Regio decreto-legge n. 375, il rag. Guido D'Atri fu Attilio venne nominato membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola «Sacro Cuore» Campofranco (Caltanissetta), con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Guido D'Atri,

Decreta:

In sostituzione del rag. Guido D'Atri, il rag. Calogero Vicario di Michele è nominato membro del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola «Sacro Cuore» Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

p. Il Ministro: SERENI

(677)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto gli articoli 21, 23 e 33 dello statuto del Consorzio di credito per le Opere pubbliche, approvato con R. decreto 11 aprile 1941, n. 388;

Decreta:

I signori S. E. dott. Gaetano Baldacci, gr. uff. dott. Giuseppe Ventura e comm. dott. Mario Romanelli sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le Opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

I signori gr. uff. dott. Pietro d'Angelo, comm. dott. barone Salvatore Tucci, comm. dott. Enrico Lombardi sono nominati sindaci effettivi ed i signori comm. rag. Remo Alfonsi e cav. rag. Alfredo Silloni sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto predetto per lo stesso periodo di tempo.

Il sindaco effettivo gr. uff. dott. Pietro d'Angelo è designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consortili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(678)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vedute le leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 326;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 29693

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1922;

Veduta la modificazione del comma 3° dell'art. 16 della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal commissario straordinario dell'Ente in data 2 febbraio 1915, n. 28;

Decreta:

Il comma 3° dell'art. 16 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, è modificato come segue:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1915

p. Il Ministro: Segre

(679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del vice presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa

Con decreto Luogotenenziale 29 marzo 1915, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1915, il duca Luigi Tosti di Valminuta è stato nominato vice presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

(685)

Avviso di rettifica

Nel decreto Presidenziale 27 aprile 1915 relativo alla convocazione dei comizi per l'elezione di un deputato al Parlamento Nazionale (Collegio di Sulmona), pubblicato a pag. 664 della *Gazzetta Ufficiale* in data 12 maggio 1915, n. 111, al penultimo capoverso dove trovasi detto: « Sulmona », leggasi: « Solmona ».

(701)

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2729 — Data: 9 aprile 1915 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cimitero Governativo in Italiano — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10,500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 — Data: 28 gennaio 1915 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Talucci Enrico fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1105 — Data: 16 aprile 1915 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cervello Guido in Carlo — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Miele Pasquale Orlando fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 4 — Rendita L. 17,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1915 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Ufficio provinciale — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del debito pubblico: rendita 5% — Capitale L. 10,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 A — Data: 1 dicembre 1914 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caterio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1944), al portatore 2 — Capitale L. 10,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2311 — Data: 7 gennaio 1913 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Ufficio provinciale — Intestazione: Melo Giuseppe fu Evangelista — Titoli del debito pubblico: buoni Tesoro 4 % (1943), al portatore 2 — Capitale L. 40,000.

A termine dell'art. 231 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisionali della eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 maggio 1915

Il direttore generale: Dossena

(661)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

La Signora Marietta Aiuto fu Domenico, ved. Gargano, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 190 ordinale

2 6 9 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

con sede in Pescara, è modificato come segue:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

p. Il Ministro: SCOCA

(679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa

Con decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1945, il dottor Luigi Tosti di Valminuta è stato nominato vice presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

(655)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 aprile 1945, recante conferma in carica del commissario di Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Idrogenio — pubblicato a pag. 664 della *Gazzetta Ufficiale* in data 12 maggio 1945, n. 57 — al nominativo « Lucchesi » deve intendersi sostituito quello « Saporito ».

(704)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di ricevute di Gioli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico nominativi per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 28 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenia fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quot. ecclz. — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96A — Data: 1 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserta Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1945), al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Mole Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 4 % (1943), al portatore 2 — Capitale L. 6.250.

A termini dell'art. 3 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori della seguita surrogazione, senza obbligo di restituzione della cennata ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il direttore generale: PANNUTI

(691)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(2ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

La signora Mastrocola Anna fu Domenico, ved. Gargano, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 150 relativa a n. 200 di polizza, effettuata dall'Ufficio ricevimento della Direzione generale del debito pubblico in data 8 settembre 1944, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro, n. 2 ricevuta unita con spillo, per la complessiva somma di lire 20.000, non da vincolo dal 15 agosto 1944.

A termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 30, si diffida chiunque possa averne interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà rilasciata la consegna a favore della stessa signora Mastrocol Anna dei nuovi provvisori, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il direttore generale: PANNUTI

(692)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1915, n. 1501, si diffida che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle rendite designate nell'elenco, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne venga rilasciato il duplicato.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELL'ISCRIZIONE	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Pr. Red. 3,50 %	38557	Società Operaia di Cooperazione fra... a Palermo	105 —
Id.	638950	Opere Pubbliche di Sorrento, legate di Tortal Giuseppe, fatti a Castellammare (Palermo)	1.050,50
Id.	70643	Pagliai Cecilia di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, fatti a Palermo	21 —
Id.	311134	Capozzoli Umberto di Antonio, fatti a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolata	157,50
Id.	595808	Cassa sopra	350 —
Pens. Ord. 5 %	143283	Persone Maria di Salvatore, nubile di De Angelis Carlo di Rocco, fatti a Napoli, usufrutto per fatti	7.500 —
Id.	15008	Sacramento Vincenza in Francesco, moglie di Mangione Eliseo, fatti a Castello Stabiese, vincolata per fatti	1.725 —
Id.	152519	De Rosario Concetta in Domenico, moglie di Mennella Raffaele, fatti a Napoli, vincolata per fatti	1.750 —
Id.	161858	Impresa Assicurazioni Leopolda, minore sotto la patria potestà della madre Bellucci Assunta in Francesco ved. Leporini, fatti a Napoli	420 —
Id.	171488	Impresa Ditta in Leopolda, sede Cassa sopra	630 —
Id.	171858	Impresa Assicurazioni Ditta in Leopolda, sede, ecc., fatti sopra	3 —
Id.	202805	Comune Cimitero di Pergola, fatti in capitale Cimitero vincolato	30 —
Id.	363408	Monteforte Lucia in Michele, moglie di Bruge Giuseppe, fatti a Portogruaro (Udine)	300 —
Id.	388450	Cassa sopra	300 —
Id.	1208956	Cassa sopra	2.100 —
Id.	88686	Cassa sopra	1.200 —
Id.	88690	Cassa sopra	1.050 —
Id.	110787	Sabbatini Teresa vedova Pratesi e Ferri, fratelli di Domenico, fatti a Torrecuso (Benevento)	2.100 —
Pens. sussidi di Stato	8612	Cattaneo Salvatore di Domenico e Carla, fatti a Palermo	50 —
Rendita 3,50 %	107585	Confraternita Santa di Maria della Sanità, fatti a Napoli, vincolata per fatti	52.500 —

29961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

...aprile 1919, n. 336 e di ...nel termine di ... dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 10, si notifica che il tramutamento della rendita sotto designata resta sospeso, e fatta domanda a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza del suddetto termine, decorso il quale, se non vengano rilasciati i nuovi titoli, previo le formalità prescritte dalla legge, ne verranno rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
		Sciabica Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo . . .	105 —
Pr. Red. 3,50 %	55827	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Torres Giuseppe, dom. a	
Id.	450872	Castelbuono (Palermo).	1.053,50
		Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del	
Id.	70345	padre, dom. a Palermo.	35 —
		Caporasso Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua	
Id.	511134	Vetere (Napoli), vincolato.	157,50
			-
Id.	516565	Come sopra	350 —
Id.	153283	Perrone Maria di Salvatore, moglie di De Angeli Carlo fu Ro-	
Rendita 5 %		berto, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1.750 —
		Sampaolo Concetta fu Francesco, moglie di Manzano Ettore,	
Id.	17208	dom. a Lentini (Siracusa), vincolato per dote.	1.100 —
		De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesani Raf-	
Id.	175719	faele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	615 —
		Imparati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà	
Id.	121832	della madre Balsamo Amalia fu Francesco ved. Imparati,	
		dom. a Napoli.	
	121833	Imparati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra	615 —
Id.	121834	Imparati Amalia ed Elena fu Leopoldo minori, ecc., come	5 —
Id.		sopra.	
	261953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Grecchio (Udine), vin-	280 —
Id.		colato.	
	163836	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a	560 —
Id.		Piedimonte Etneo.	
Id.	180459	Come sopra	560 —
Id.	125494	Come sopra	1.050 —
Id.	83054	Come sopra	1.400 —
Id.	83056	Come sopra	2.800 —
Id.	111587	Sabatini Caterina Vanda Evelina di Egisto, moglie di De Ia-	1.050 —
		cobis Armando, dom. a Tossicia (Teramo).	
Debito	8512	Cannella Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo . .	31 —
pensioni di Stato			
Rendita 5 %	105346	Fondazione borse di studio nomi. Serafino e prof. Vitale Ve-	24.000 —
	solo per la rendita	gezzati in Roma, vincolata di perpetuo usufrutto a favore	
		di Pfeiffer Olga Emma fu Alberto ved. Anzellini, dom.	
		a Roma.	
Id.	118666	Come sopra	2.000 —
	solo per la proprietà		
Pr. Red. 3,50 %	495116	De Maurelio Filomena fu Antonino, nubile di Puglisi Fran-	1.225 —
		cesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolato per	
		dote.	
Id.	497161	Come sopra	28,70

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che ove non sia stata fatta la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione a norma dei modi stabiliti dall'art. 70 del citato regolamento.

Roma, addì 28 aprile 1919.

Il direttore generale PANSA

(636)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799027

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rendita per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 63 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 settembre 1944, n. 282, si notifica che si intende sia stata presentata la richiesta per ottenere il certificato d'iscrizione della sotto descritta rendita, e fatta domanda a quest'Amministrazione perchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i titoli.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di cui si chiede la rinnovazione
Rendita 3,50 %	87303 Per la proprietà e usufrutto	Della Ciara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Della Pasquale Ida Ubaldo.	Lire Gal —
Id.	147494 Per la proprietà e Grazia	Rivelli Maria di Romeo, nubile di Lo Cane Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo in Grazia.	350 —
Id.	447272 Come sopra	Rivelli Rolando di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	700 —
Id.	146348 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	700 —
Id.	197.63	Caso Rosa in Alessandro, moglie di De Benedetto, dom. a Genova (Foggia).	3283 —
Id.	12.86	Cargnino Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	280 —
Id.	12867	Cargnino Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	280 —
Id.	12098	Cargnino Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	280 —
Id.	7313	Lemmi Gildomiro di Orazio, industriante a Capua (Napoli)	210 —
Id.	7516	Come sopra	1050 —
Tr. Red. 3,50 %	4x7639 Per la Centrale	Rollino Riccardo di Guido, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nanni Serafina Diego.	402,50
Id.	427640	Rollino Giuseppe Mario Giuseppe di Guido, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra	402,50
Id.	729773	Schirinzi Giuseppe fu Cataldo, dom. a Cerami (Catania)	2450 —
Id.	16149	Schirinzi Rosario fu Cataldo	1050 —
Id.	71.966	Venerabile Chiesa di San Giuseppe dei Padri del Pio Istituto di Cerami (Catania)	10,50
Id.	240120	Come sopra	17,50
Id.	187.068	Confraternita di Maria Santissima del Rosario di Castiglione (Palermo)	35 —
Id.	376281	Forgione Vincenzo fu Raffaele, moglie di D'Antonio Vincenza, dom. a Napoli, vincolata per usufrutto	3500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798581

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	Rendita annua Lire
Rendita 5%	8401 Per la proprietà e usufrutto	Isella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Isella Pasquale fu Terenzio	600 —
Id.	136434 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, nubile di 1a Cat. Stola ecclesiastica, a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	442272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con vincolo come sopra.	750 —
Id.	136434 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con vincolo come sopra.	750 —
Id.	197-64	Casa Pont. di Assistenza, luogo pio di 1a Categoria, dom. a Roma (Esente).	6265 —
Id.	12 806	Cargnelli Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	280 —
Id.	12867	Cargnelli Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	280 —
Id.	12898	Cargnelli Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	280 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile dom. a Capua (Napoli)	220 —
Id.	7316	Come sopra	1680 —
Pr. Red. 3,75%	187820 Per usufrutto	Rodinò Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con vincolo a favore di Nocera Felice fu Pietro.	402,50
Id.	187613	Rodinò Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con vincolo come sopra.	402,50
Id.	725279	Schillaci Giuseppa fu Carmelo, n.c. a Canicattì (Girgenti)	2450 —
Id.	485129	Scaglia Rosaria fu Carmelo	1050 —
Id.	713809	Vescovile Azienda di San Giuseppe ed Addolorata di Piazza Armerina (Caltanissetta)	70,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157368	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Cava Dei Tirreni (Salerno)	35 —
Id.	507283	Pompilio Arcangela di Raffaele, nubile di 1a Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote	5250 —
Id.	420478	Pecoraro Anna di Emanuele, maggiorenne, in patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	470487	Come sopra	350 —
Cons. 3,50% (1906)	84.042	Come sopra	350 —
Id.	840143	Come sopra	350 —

Si diffida chiunque possa avervi interesse che allo spirare di sei mesi dopo la prima data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, si rilascerà i nuovi certificati, qualora la mancata presentazione non sia stata opportunamente notificata a questa Direzione generale per gli effetti stabiliti dall'art. 36 del citato regolamento.

Roma, addì 26 aprile 1919

Il direttore generale: Tonnara

(637)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799621

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE G. - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 maggio 1945 - N. 105

Rendita 5,50 % 1936	L.	111,75
id. 3,50 % 1902	»	94,50
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,85
id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1943)	»	96,60
id. 5 % (15 febbraio 1944)	»	95,45
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,30

Media dei titoli del 12 maggio 1945 - N. 106

Rendita 5,50 % 1936	L.	111 —
id. 3,50 % 1902	»	94,50
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1943)	»	96,70
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,50
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

Con decreto luogotenenziale 12 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1944, il dott. Giuseppe Cavaliera è stato nominato commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 30 del 26 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(693)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 186 (Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì) contenuto nel n. 37 del 12 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetta al Governo Militare Alleato a partire da la data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili
del Governo Militare Alleato

(695)

GIOVANNI GIUSEPPE, direttore

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

3000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1950)	98,80
id.	5 %	(15 febbraio 1951)	95,45
id.	5 %	(15 febbraio 1950)	96,10
id.	5 %	(1° settembre 1950)	97,50
id.	5 %	(15 aprile 1951)	93,30
id.	4 %	(15 settembre 1951)	87,20

Media dei titoli del 12 maggio 1945 - N. 106

Rendita 3,50 % 1906	L.	111 —
id. 3,50 % 1902	»	91,50
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)	»	90,70
id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,50
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,25
id. 5 % (15 settembre 1939)	»	95,25
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,25
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

Con decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1943, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1943, il dott. Giuseppe Cavalieri è stato nominato commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(690)

Il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 maggio 1945.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

1693)

Il Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordina che il decreto legislativo Luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 186 (Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì compresi nel n. 37 del 12 maggio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in detta Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire da la data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 maggio 1945.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(695)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790112

3002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/mt.
18 May 1945.

JC/4010/1.

HEADQUARTERS

MAY 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 57 of 12 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance; Public Health (Welfare); Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 177 of 1 March 1945 - Payment to survivors of supplementary allowances for invalidity and old age pensions and other social insurance benefits.

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 178 of 12 April 1945. Provisions relating to the "Accademia dei Lincei".

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 179 of 22 April 1945. New supplementary provisions for the operation of the State Administration.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 180 of 20 April 1945. Economic benefits for State employees and for pensioners holding ordinary or war pensions residing in the northern provinces.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 181 of 10 May 1945. Restoring to the Italian Government the Provinces of RIMINI, PESARO, CAPUA, FIUMANO, MACERATA, PESARO, GRADUATO, SIENA, ANCONA and ANCONA, except the Comune of Ancona in the Province of ANCONA, previously subject to Allied Military Authority. Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

(f) Decree of the Lieutenant General No. 182 of 5 April 1945. Transferring the province of Rieti from the territorial

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 176 of 12 April 1945.
Provisions relating to the "Accademia dei Lincei".

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 179 of 22 April 1945.
New supplementary provisions for the operation of the State Administration.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 180 of 16 April 1945.
Economic benefits for State employees and for pensioners holding ordinary or war pensions residing in the northern provinces.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 181 of 10 May 1945.
Restoring to the Italian Government the Provinces of [illegible], Foggia, [illegible] of Pola, Fiume, Zara, Gorizia, Trieste, Udine and Belluno except the Comune of Ampezzo in the province of Belluno and Udine except the Comune of Tarvisio in the province of Udine, previously subject to Allied Military Authority.
Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

(f) Public Works and Utilities

(f) Decree of the Lieutenant General No. 188 of 5 April 1945.
Transferring the province of Rieti from the territorial jurisdiction of the Regional Surveyor for Public Works of Aquila to the jurisdiction of the Regional Surveyor for Public Works of Rome.

(g) Public Works

(g) Decree of the Lieutenant General No. 189 of 5 April 1945.
Transferring the province of Campobasso from the territorial jurisdiction of the Regional Surveyor of Public Works for Aquila to the jurisdiction of the regional surveyor of Public works for Naples.

5049

(h) Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No. 184 of 22 April 1945.
Transitory rules for the evaluation of the services performed during their trial period by personnel recalled to arms for extraordinary exigencies.

(i) Civil Affairs Finance

(i) Decree of the Lieutenant General No. 185 of 22 April 1945.
Transitory rules for the promotion of personnel employed by the State Administration.

./.

5854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3004

(j) Civil Affairs — (j) Decree of the Lieutenant General No. 186 of 11 May 1945 Constituting extraordinary Court of Assize in the territories of the Provinces of Bologna, Ravenna, Forli'.

(k) Local Government — (k) Decree of the Lieutenant General No. 187 of 8 Mar 1945 Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria del Monte Carmelo", hamlet of Venetico Marina, Venetico Commune (Messina).

(l) Local Government — (l) Decree of the Lieutenant General No. 188 of 14 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria della Grazia", hamlet of Villagrazia, Palermo Commune.

(m) Local Government — (m) Decree of the Lieutenant General No. 189 of 11 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "San Gaetano", Crepacuore hamlet, Tripi Commune (Messina).

(n) Local Government — (n) Decree of the Lieutenant General No. 190 of 14 March 1945. Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie alla Piazza del Fosso", Naples Commune.

(o) Public Works and Utilities — (o) Decree of the Lieutenant General of 18 January 1945. Approval of the sixth supplementary list of public waters in the Province of Siracusa.

(p) Public Health — (p) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945. Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Reggio Calabria.

(q) Public Health — (q) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945. Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Cosenza.

(r) Public Health — (r) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945. Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Ragusa.

(s) Local Government — (s) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 April 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(m) Local Government

(m) Decree of the Lieutenant General No. 189 of 14 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "San Cristano", Capoprende hamlet, Tribi Comune (Messina).

(n) Local Government

(n) Decree of the Lieutenant General No. 190 of 14 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria della Grazie alla Fiatra del Conca", Naples Commune.

(o) Public Works and Utilities

(o) Decree of the Lieutenant General of 18 January 1945.
Approval of the sixth supplementary list of public waters in the Province of Siracusa.

(p) Public Health

(p) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Reggio Calabria.

(q) Public Health

(q) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Cosenza.

(r) Public Health

(r) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Pescara.

(s) Local Government

(s) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Constituting a Central Commission for the revision of written examination tests held by candidates for the post of Communal secretary.

(t) Public Relations

(t) Decree of the President of the Council of Ministers of 24 April 1945.
Revoking Presidential decree of 5 March 1945 relating to the appointment of a Commissioner for the temporary administration of the Società "Giornali e Compagni Editori"

(u) Labour Education

(u) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 April 1945.
Confirming the appointment of members to the Synodal College of the "Opera Nazionale Dopolavoro" (O.N.D.).

(v) Communications Public Relations

(v) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 April 1945.
Revoking the Presidential Decree of 20 January 1945 relating to the appointment of the Commissioner for the administration of the Radio Broadcasting Company of Italy (E.A.I.).

.//.

3005
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3006

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w) Public Relations Civil Affairs

(w) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società Risveglio Campegni Editori".

(x) Public Relations Civil Affairs

(x) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "L'Isola" newspaper Company limited with seat in Sassari.

(y) Finance

(y) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Approving certain modifications to the special policy conditions established by a certain life insurance tariff presented by "Assicurazioni Generali" Company limited with seat in Trieste.

(z) Finance

(z) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Pardon and Justice for the financial year 1944-45.

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 3 May 1945.
Placing the "Carlo Wassouth & C." Company limited with seat in Livorno, under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be EXCLUDED from present or future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the accorde line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 24 May 1945. .n the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazette Officiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. B. HEYERS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5048

5854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MAY 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/1.

/at.
18 May 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 57 of 12 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance, Public Health (Welfare) Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 177 of 1 March 1945 re Payment to survivors of supplementary allowances for invalidity and old age pensions and other social insurance benefits.

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 178 of 12 April 1945.
Provisions relating to the "Accademia Dei Lincei".

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 179 of 22 April 1945.
New supplementary provisions for the epuration of the State Administration.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 180 of 26 April 1945.
Economic benefits for State employees and for pensioners holding ordinary or war pensions residing in the northern provinces.

(e)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 181 of 10 May 1945.
Restoring to the Italian Government the Provinces of TERNI, PERUGIA, ANCONA, PESARO, MACERATA, PESARO, GROSSETO, SIENA, AREZZO and ANCONA except the Comune of Ancona in the Province of ANCONA, previously subject to Allied Military Authority.
Proclamation of the Presidents of the Council of Ministers to the Italian People.

(f) Public Works and Utilities

(f) Decree of the Lieutenant General No. 182 of 5 April 1945.
Transferring the province of Rieti from the territorial jurisdiction of the "Genio Civile" for Public Works of Aquila to the jurisdiction [illegible]

of 12 April 1945.

New supplementary provisions for the operation of the state administration.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 100 of 16 April 1945.

Economic benefits for state employees and for pensioners holding ordinary or war pensions residing in the northern provinces.

(e)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 101 of 10 May 1945.

Restoring to the Italian Government the provinces of TERNI, FROSINONE, RIETI, VITERBO, LATINA, ROME, FROSINONE, RIETI, VITERBO, LATINA, ROME and AQUILA except the Commune of Amatrice in the province of RIETI, previously subject to Allied Military Authority.

Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

(f) Public Works and Utilities

(f) Decree of the Lieutenant General No. 102 of 5 April 1945.

Transferring the province of RIETI from the territorial jurisdiction of the Regional Surveyor for Public Works of AQUILA to the jurisdiction of the Regional Surveyor for Public Works of ROME.

(g) Public Works

(g) Decree of the Lieutenant General No. 103 of 5 April 1945.

Transferring the province of TERAMO from the territorial jurisdiction of the regional Surveyor of Public Works for Aquila to the jurisdiction of the regional Surveyor of Public works for Naples.

5049

(h) Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No. 104 of 22 April 1945.

Transitory rules for the evaluation of the services performed during their total period by personnel recalled to arms for extraordinary exigencies.

(i) Civil Affairs Finance

(i) Decree of the Lieutenant General No. 105 of 22 April 1945.

Transitory rules for the promotion of personnel employed by the State Administration.

./.

5854

3008

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3006

(j) Civil Affairs

(j) Decree of the Lieutenant General No. 186 of 11 Mar 1945 Constituting extraordinary Court of Assize in the territories of the Provinces of Bologna, Ravenna, Forli'.

(k) Local Government

(k) Decree of the Lieutenant General No. 187 of 8 Mar 1945 Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria del Monte Carmelo", hamlet of Venetico Marina, Venetico Comune (Messina).

(l) Local Government

(l) Decree of the Lieutenant General No. 188 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria della Grazia", hamlet of Villagrazia, Palermo Comune.

(m) Local Government

(m) Decree of the Lieutenant General No. 189 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "San Gaetano", Capogrande hamlet, Tripi Comune (Messina).

(n) Local Government

(n) Decree of the Lieutenant General No. 190 of 14 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria della Grazia alla Pietra del Pesce", Naples Comune.

(o) Public Works and Utilities

(o) Decree of the Lieutenant General of 18 January 1945. Approval of the sixth supplementary list of public waters in the Province of Siracusa.

(p) Public Health

(p) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945. Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Reggio Calabria.

(q) Public Health

(q) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945. Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Cosenza.

(r) Public Health

(r) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945. Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Benevento.

(s) Local Government

(s) Decree of the President of the Council of Ministers of 11 April 1945. Constituting a Central Commission for the revision [illegible] for the most of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(n) Local Government

(n) Decree of the Lieutenant General no. 170 of 14 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce", Napoli Commune.

(o) Public Works and Utilities

(o) Decree of the Lieutenant General of 18 January 1945.
Approval of the sixth supplementary list of public waters in the Province of Siracusa.

(p) Public Health

(p) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Reggio Calabria.

(q) Public Health

(q) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Cosenza.

(r) Public Health

(r) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Catania.

(s) Local Government

(s) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Constituting a Central Commission for the revision of written examination tests held by candidates for the post of Communal secretary.

(t) Public Relations

(t) Decree of the President of the Council of Ministers of 24 April 1945.
Revoking Presidential Decree of 9 March 1945 relating to the appointment of a Commissioner for the temporary administration of the Società "Stenoli & Compagni Editori"

(u) Labour Education

(u) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 April 1945.
Confirming the appointment of members to the Syndical College of the "Opera Nazionale Dopolavoro" (O.N.D.).

(v) Communications Public Relations

(v) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 April 1945.
Revoking the Presidential Decree of 20 January 1945 relating to the appointment of the Commissioner for the administration of the Radio Broadcasting Company of Italy (E.I.A.R.).

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(w) Public Relations Civil Affairs

(w) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Societa' Mineraria e Campegni Riuniti".

(x) Public Relations Civil Affairs

(x) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 April 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "L'Isola" newspaper Company limited with seat in Sassari.

(y) Finance

(y) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Approving certain modifications to the special policy conditions established by a certain life insurance tariff presented by "Assicurazioni Generali" Company limited with seat in Trieste.

(z) Finance

(z) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Pardon and Justice for the financial year 1944-45.

(aa) Finance (Property Control)

(aa) Ministerial Decree of 3 May 1945.
Placing the "Davis Wassmuth & Co." Company limited with seat in Livorno, under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be excluded from present or future implementation in ALL territory (a) south and (b) north of the accepted line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 24 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazette Officiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible],
W. B. BIRRELL,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5048

5854

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 52-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; semestrale . 350; trimestrale . 200; Un fascicolo . . 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 1.200; semestr. . 700; trimestr. . 400; Un fascicolo . . 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; semestrale . 200; trimestrale . 120; Un fascicolo . . 8
All Estero: Abb. annuo . . L. 800; semestrale . 500; trimestrale . 300; Un fascicolo . . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . L. 400 —; semestrale . . . . 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 800 —; semestrale . . . . 500 —; Un fascicolo . il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 177.
Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali . . . . . Pag. 650

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.
Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei . Pag. 653

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179.
Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 654

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 180.
Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali . . . . . Pag. 655

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.
Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione . . . . . Pag. 656

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 185.
Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 658

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 maggio 1945, n. 186.
Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì . . Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina). Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 188.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo . . . . . Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina) . . . . . Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli . . . . . Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.
Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa . . . . . Pag. 660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AI SOCI e SOLLECITINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 — · semestrale . . . . . 200 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 — · semestrale . . . . . 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 marzo 1945, n. 177.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali . . . . . Pag. 650

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei . Pag. 653

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179.

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 654

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 180.

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali . . . . . Pag. 655

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 656

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 656

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 182.

Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma . . . . . Pag. 657

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 183.

Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli . . . . Pag. 657

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 184.

Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale . . . . . Pag. 658

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185.

Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 658

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 maggio 1945, n. 186.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì . . Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina). Pag. 659

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo . . . . . Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina) . . . . . Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli . . . . . Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa . . . . . Pag. 660

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria . . . . . Pag. 661

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza . . . . . Pag. 662

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara . . . . . Pag. 663

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale . . . . . Pag. 663

5047

7854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della «Società Rizzoli & Compagni editori» Pag. 661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Conferma in carica dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) . . Pag. 661

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 30 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della «Società Rizzoli & Compagni editori» . . . . Pag. 665

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale «L'Isola», con sede in Sassari. Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima «Assicurazioni generali», con sede in Trieste . . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 666

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima «Carlo Wassmuth e C.», con sede in Livorno, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 670

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 670

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 672

Ministero del tesoro:

Media dei titoli . . . . . Pag. 672

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di certificati di rendita . . . . . Pag. 673

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 680

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 687

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 92.

Estensione ai pensionati di invalidità e vecchiaia e ai superstiti, iscritti alle Casse per pensioni degli impiegati degli enti locali, dell'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dal R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 195.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 195;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1949, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni

Istituto Nazionale Fascio (ENAF) . . . . Pag. 664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori » . . . . Pag. 665

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari. Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste . . . . . Pag. 665

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 666

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Carlo Wassmuth e C. », con sede in Livorno, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 672

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 672

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 672

Ministero del tesoro:

Media dei titoli . . . . . Pag. 672

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di certificati di rendita . . . . . Pag. 672

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 680

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 680

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 177.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la e in base ad altre forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione prescritta.

Sono considerate come forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa quelle che saranno riconosciute come tali con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro e, per quanto riguarda la previdenza marinara, di concerto con quello per la marina. Cogli stessi decreti saranno stabilite le norme anche di ordine integrativo necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui all'articolo precedente è costituito per le pensioni di vecchiaia e invalidità:

a) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

b) dalla differenza fra il trattamento minimo per la vecchiaia o la invalidità stabilito a norma dell'articolo seguente e l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera *a*), nel caso che l'importo predetto non raggiunga tale trattamento minimo.

Art. 3.

Ai fini della determinazione del bilancio previsto dalla lettera *b*) dell'articolo precedente, il trattamento minimo per la vecchiaia è fissato nella misura annua di L. 5100 per gli uomini e di L. 4320 per le donne, e quello per la invalidità nella misura annua di L. 4320 per i primi e di L. 3240 per le seconde.

Tale trattamento è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle condizioni previste per la maggiorazione delle pensioni dagli ultimi due comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 4.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate dopo il 31 dicembre 1941 il beneficio previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto è dovuto, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo per la vecchiaia fissato dall'articolo precedente, ai soli titolari di pensioni che abbiano compiuto il 65° anno per gli uomini ed il 60° anno per le donne e, nella misura risultante in rapporto al trattamento minimo fissato per la invalidità, ai titolari di pensioni di età inferiore ai limiti stessi, che siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 70 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Lo stesso beneficio compete soltanto per la quota di pensione sia di invalidità che di vecchiaia della assicurazione generale obbligatoria, anche se liquidata anteriormente alla data del 31 dicembre 1944, nel caso che il titolare della pensione fruisca di altre quote di pensione relative ai trattamenti di previdenza cui si applichi il presente decreto, e sarà calcolato avendo riguardo all'importo globale della pensione percepita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930153

Art. 5.

L'assegno integrativo di cui all'art. 1, è costituito per le pensioni ai superstiti:

a) da una maggiorazione pari al 70 % del loro ammontare;

b) dalla eventuale differenza tra l'importo risultante dalla somma della pensione e della maggiorazione di cui alla lettera *a*) e quello derivante dalla applicazione delle aliquote, previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di riversibilità, al trattamento minimo stabilito dal primo comma dell'art. 3, avendo riguardo, nel caso di superstiti degli assicurati, al trattamento minimo stabilito per la vecchiaia.

Il beneficio di cui alla lettera *b*) non spetta alle vedove di età inferiore ai 50 anni che non abbiano figli aventi diritto ad aliquote di pensione. Esso compete alle vedove di qualunque età, qualora siano riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 6.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi per le prestazioni della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, per gli assegni di natalità dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità e per le indennità temporanee dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi e la loro misura.

Art. 7.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di aumento delle pensioni prevista dagli articoli 2 e 4, al trattamento minimo per l'invalidità e vecchiaia, previsto dall'art. 3 e agli assegni integrativi disciplinati dai decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6.

Art. 8.

Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

Il contributo è stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda del prestatore d'opera; per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Per quelle categorie di lavoratori per le quali, ai sensi del quinto comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono stabilite apposite tabelle di salari medi, il contributo è riferito ai salari medi valevoli agli effetti dei contributi disciplinati dallo stesso Regio decreto-legge.

Per la riscossione dei contributi si applicano da parte delle categorie di aziende soggette al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, per la disciplina degli assegni familiari, le norme vigenti per la riscossione dei relativi contributi. Per le altre categorie di aziende, le norme per la riscossione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai Regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954.

Art. 10.

Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500,000,000 che sarà versato anticipatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a inscrivere con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro il contributo predetto.

Art. 11.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma e unica per le diverse categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Esso è amministrato dall'Istituto predetto, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive disposizioni.

L'Istituto terrà per le varie categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930191

avendo riguardo, nel caso di superstiti degli assicurati, al trattamento minimo stabilito per la vecchiaia.

Il beneficio di cui alla lettera *b* non spetta alle vedove di età inferiore ai 50 anni che non abbiano figli aventi diritto ad aliquote di pensione. Esso compete alle vedove di qualunque età, qualora siano riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Art. 6.

Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata la concessione di assegni integrativi per le prestazioni della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, per gli assegni di natalità dell'assicurazione obbligatoria per la maternità e la natalità e per le indennità temporanee dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Con gli stessi decreti saranno stabiliti i limiti e le condizioni per il diritto agli assegni stessi e la loro misura.

Art. 7.

Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere apportate modificazioni alla percentuale di aumento delle pensioni prevista dagli articoli 2 e 4, al trattamento minimo per l'invalidità e vecchiaia, previsto dall'art. 3 e agli assegni integrativi disciplinati dai decreti luogotenenziali previsti dall'art. 6.

Art. 8.

Al pagamento degli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali, previsti dal presente decreto, si provvede col contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono tenuti al pagamento dei contributi:

a) i lavoratori di qualunque età soggetti alle assicurazioni sociali e alle forme sostitutive di previdenza per le quali sono corrisposti gli assegni integrativi previsti dal presente decreto;

b) i rispettivi datori di lavoro.

Art. 9.

Il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori è determinato annualmente, per ciascuno degli assegni integrativi delle prestazioni delle assicurazioni sociali, con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Per la riscossione dei contributi si applicano da parte delle categorie di aziende soggette al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, per la disciplina degli assegni familiari, le norme vigenti per la riscossione dei relativi contributi. Per le altre categorie di aziende, le norme per la riscossione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contributo sarà determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai Regi decreti 21 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954.

Art. 10.

Lo Stato concorre per il solo anno 1945 alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto con un contributo di L. 500.000.000 che sarà versato anticipatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a inscrivere con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro il contributo predetto.

Art. 11.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni integrativi previsti dal presente decreto è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma e unica per le diverse categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto. Esso è amministrato dall'Istituto predetto, che vi provvederà con i suoi organi centrali e periferici, secondo le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e successive disposizioni.

L'Istituto terrà per le varie categorie di assegni integrativi previsti dal presente decreto distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili per ciascuna di esse.

Art. 12.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovrintende al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali un Comitato speciale.

Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto o in sua vece o impedimento dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano l'Istituto stesso, ed è composto dai seguenti membri:

1° il direttore generale della previdenza e assicurazioni private ed il capo dell'ufficio competente della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830172

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

2° un rappresentante del Ministero del tesoro;

3° quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori;

4° il direttore generale dell'Istituto.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 13.

Spetta al Comitato speciale:

1° fare proposte sulle questioni generali relative alla riscossione dei contributi e alla determinazione annuale della loro misura, al pagamento degli assegni integrativi, all'impiego dei fondi e delle riserve;

2° dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sull'applicazione del presente decreto e dei decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 6, nonchè sulle forme speciali di previdenza da considerare sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

3° esaminare i bilanci annuali;

4° decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti la gestione del Fondo e l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di ogni altra questione rientrante nella sua competenza.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione dei contributi e degli assegni.

Art. 15.

Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto da presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazio- [illegible] che lo presiede, da un

Art. 17.

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18.

Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, nonchè una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale del Fondo.

Le attività nette di ciascun esercizio sono destinate a un Fondo di riserva per far fronte ai eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

In caso di disavanzo di gestione di un esercizio, che superi le eventuali disponibilità del Fondo di riserva, sarà provveduto al necessario adeguamento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per gli esercizi successivi, fino a copertura del disavanzo stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare al Fondo le somme necessarie, prelevando dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sulle somme anticipate al Fondo sarà da esso corrisposto a favore della gestione predetta un interesse annuo in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 19.

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, compresa quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il Comitato è nominato con decreto [illegible] l'industria, commercio e lavoro, sentito, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Art. 13.

Spetta al Comitato speciale:

1° fare proposte sulle questioni generali relative alla riscossione dei contributi e alla determinazione annuale della loro misura, al pagamento degli assegni integrativi, all'impiego dei fondi e delle riserve;

2° dare parere sulle questioni che comunque possono sorgere sull'applicazione del presente decreto e dei decreti luogotenenziali previsti dall'art. 6, non chè sulle forme speciali di previdenza da considerare sostitutive, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;

3° esaminare i bilanci annuali;

4° decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati di settore per lo studio delle questioni concernenti la gestione del Fondo e l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di ogni altra questione rientrante nella sua competenza.

Art. 14.

Contro le decisioni di cui al n. 4 del precedente articolo è dato ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione avanti all'Autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero. Sono in ogni caso escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione dei contributi e degli assegni.

Art. 15.

Le mansioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di sindaci composto da presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro e del Ministero del tesoro, nonchè da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, nominati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, sentito, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le rispettive associazioni sindacali nazionali.

Il presidente del Collegio sindacale interviene alle riunioni del Comitato speciale del Fondo.

Art. 16.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi sia per la riscossione dei contributi che per la erogazione degli assegni integrativi di altri Istituti o Enti aventi scopi previdenziali e assistenziali.

quota parte delle spese generali dell'Istituto [illegible] della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale del Fondo.

Le attività nette di ciascun esercizio sono destinate a un Fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

In caso di disavanzo di gestione di un esercizio, che superi le eventuali disponibilità del Fondo di riserva, sarà provveduto al necessario adeguamento dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per gli esercizi successivi, fino a copertura del disavanzo stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad anticipare al Fondo le somme necessarie, prelevando le dalle riserve della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Sulle somme anticipate al Fondo sarà da esso corrisposto a favore della gestione predetta un interesse annuo in misura pari al reddito medio dei suoi investimenti.

Art. 19.

Si osservano per le prestazioni ed i contributi previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, compresa quella sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate quanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto o li diano sciente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930161

mente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 5000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal presente decreto è punito con la multa da L. 100 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo.

Art. 21.

Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato speciale del Fondo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'art. 20 comma primo.

Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 12 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata a datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI — PESENTI — DE COURTEN

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, è retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, salvo quanto è disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2309, che sostituiva un nuovo statuto a quello già ricordato, è abrogato.

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumerà il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avrà, oltre le categorie già esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.

30201
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nelle contravvenzioni al presente decreto, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale e il quale, previo parere del Comitato speciale del Fondo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può pure, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma dell'art. 20 comma primo.

Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per effetto del presente decreto e per le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferite all'Istituto predetto e ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai suoi incaricati a norma dell'art. 12 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Tali facoltà si estendono anche alla verifica della documentazione richiesta per le prestazioni la cui erogazione sia affidata al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli predetti della legge e del regolamento succitati, e in caso di trasgressioni è punito con le pene stabilite dalla legge e dal regolamento medesimo per le infrazioni agli obblighi stessi.

Art. 23.

Nella prima applicazione del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto agli assegni integrativi previsti dal presente decreto degli acconti sugli assegni stessi nella misura che sarà stabilita dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 178.

Disposizioni relative all'Accademia dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 339, relativo alla ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia dei Lincei, ricostituita a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 339, è retta dallo statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1929, n. 95, salvo quanto è disposto nel secondo alinea del presente articolo. Il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 2293, che sostituiva un nuovo statuto a quello già ricordato, è abrogato.

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche assumerà il nuovo nome di Classe di scienze morali, storiche, critiche e filologiche ed avrà, oltre le categorie già esistenti, una nuova categoria di Critica della poesia e delle arti.

Art. 2.

Fanno parte dell'Accademia i soci onorari, nazionali, corrispondenti e stranieri che erano stati legalmente chiamati a farne parte prima che entrasse in vigore la legge 8 giugno 1939, n. 755, fra essi compresi quelli che ne erano usciti per non prestare o per non aver prestato il giuramento imposto dal R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333.

Art. 3.

Un Comitato di sette soci, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvederà:

3021
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

a) a stabilire con giudizio insindacabile, entro i tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quali soci debbano essere radiati sia per essere entrati a far parte dell'Accademia dei Lincei senza titoli adeguati sia per il loro contegno nel periodo fascista, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad Accademie create dal regime fascista o ad esso ispirate;

b) a predisporre le condizioni necessarie perchè al più presto, e comunque non oltre i tre mesi di cui alla lettera *a*), l'Accademia riprenda il suo funzionamento normale.

Nei riguardi dei soci residenti nelle regioni d'Italia ancora occupate dal nemico o che svolgono abitualmente in esse la loro attività, il Comitato può rinviare il giudizio ai tre mesi successivi alla liberazione delle rispettive provincie, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

Tutte le deliberazioni del commissario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 359, e all'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 363, e le deliberazioni del Comitato di cui al precedente art. 3, concernenti il personale già in servizio presso la Reale Accademia d'Italia o attinenti comunque a materia di personale, e quelle recanti eventualmente oneri finanziari, sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

La disposizione dell'art. 20 dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1926, n. 95, relativo al ruolo organico del personale amministrativo dell'Accademia, è sospesa fino a tanto che il commissario o, per il tempo dopo la sua cessazione dall'ufficio, gli organi normali dell'Accademia non avranno formulato nuove proposte in ordine al ruolo organico predetto.

Anche le proposte di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con la restituzione degli organi normali all'Accademia ai sensi dell'art. 3 lett. *b*) del presente decreto cesseranno le funzioni del commissario.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

[illegible] decreto, munito del si-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 179.

Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della cessazione dal servizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado, in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli enti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830221

nei riguardi dei soci residenti nelle [illegible]
ancora occupate dal nemico o che svolgono abitualmente in essa la loro attività, il Comitato può rinviare il giudizio ai tre mesi successivi alla liberazione delle rispettive provincie, senza pregiudizio dei provvedimenti di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

Tutte le deliberazioni del commissario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 359, e all'art. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1944, n. 363, e le deliberazioni del Comitato di cui al precedente art. 3, concernenti il personale già in servizio presso la Reale Accademia d'Italia o attinenti comunque a materia di personale, e quelle recanti eventualmente oneri finanziari, sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

La disposizione dell'art. 20 dello statuto approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95, relativo al ruolo organico del personale amministrativo dell'Accademia, è sospesa fino a tanto che il commissario o, per il tempo dopo la sua cessazione dall'ufficio, gli organi normali dell'Accademia non avranno formulato nuove proposte in ordine al ruolo organico predetto.

Anche le proposte di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con la restituzione degli organi normali all'Accademia ai sensi dell'art. 3 lett. *b*) del presente decreto cesseranno le funzioni del commissario.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 23. — FRASCA

libre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università o negli istituti d'istruzione superiore del Regno, gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della cessazione dal servizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado, in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli casi contemplati dall'art. 11, n. 2 e n. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 3.

I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono elevati a sei giorni, per l'interessato, ed a trenta giorni, per l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830231

Art. 4.

I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni delle Commissioni di epurazione di primo grado, possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale mediante il deposito nella segreteria di essa.

Nel caso previsto dal comma precedente, a cura di detta segreteria, il ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario, se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, ed a quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.

Art. 5.

A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.

Art. 6.

In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 7.

I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, numero 251, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.

Art. 8.

Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 251, o [illegible] del congedo previsto

Art. 10.

Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 1945. Tale disposizione ha effetto dal 16 aprile 1945.

Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il termine prorogato dal n. 3 dello stesso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.

I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 41, per la ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ROBINÒ — TOGLIATTI — BERGHO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CREMASCHI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 36 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 180.

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

3024
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

dotto dall'interessato, od a quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio cui il ricorso si riferisce.

Art. 5.

A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.

Art. 6.

In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Le Amministrazioni devono dare immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.

Art. 7.

I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, numero 257, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.

Art. 8.

Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e collocato in una delle categorie del congedo previsto dalle norme che ne regolano lo stato ed ha diritto al trattamento economico spettante ai pari grado assegnati, per raggiunti limiti di età, alla stessa categoria del congedo.

Art. 9.

Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in territori non ancora tornati all'Amministrazione italiana, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogato fino a sei mesi dopo il passaggio dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato con l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il termine prorogato dal n. 3 dello stesso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.

I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 44, per la ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BERGSÈ — TOGLIATTI — BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PERTINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — REALE — GIULIO — CERABONA — CEVOLOTTO — GROSSONI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 36. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 189.

Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

3025
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e del personale degli Enti locali, delle Opere nazionali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con sede normale di servizio nelle provincie al nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, resta stabilito secondo le norme in vigore all'8 settembre 1943.

I trattamenti economici eventualmente più favorevoli derivanti da disposizioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, anteriori al 1 aprile 1945, continueranno ad essere corrisposti fino a quando non sia diversamente stabilito dall'autorità competente.

Resta esclusa l'applicabilità, nei medesimi territori, dei provvedimenti in materia di trattamenti economici dei sindacati personali, emanati successivamente all'8 settembre 1943 dal Governo legittimo.

Le disposizioni dei precedenti comma valgono, altresì, per i trattamenti di quiescenza, nonchè per le pensioni e gli assegni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare Alleato o, dopo il ritorno dei predetti territori all'Amministrazione italiana, dal legittimo Governo italiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 22 — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 248;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CREMASCHI

3026
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968081

continueranno ad essere corrisposti fino a quando non sia diversamente stabilito dall'autorità competente.

Resta esclusa l'applicabilità, nei medesimi territori, dei provvedimenti in materia di trattamenti economici dei subalterni personali, emanati successivamente all'8 settembre 1943 dal Governo legittimo.

Le disposizioni dei precedenti comma valgono, altresì, per i trattamenti di quiescenza, nonchè per le pensioni e gli assegni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a quando non venga diversamente disposto dal Governo Militare Alleato o, dopo il ritorno dei predetti territori all'Amministrazione italiana, dal legittimo Governo Italiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 22 — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 181.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (D) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 10 maggio 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SCHIANI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CICCARDINI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 31 — PIOLA

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

30271

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968128

Il provvedimento concerne le provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona nella provincia di Ancona.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Fatto che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 182.

Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

[illegible] a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 257, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1633, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro;

Visto il R. decreto 14 aprile 1938, col quale fu stabilita la competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale del Genio civile di Napoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali [illegible] dal Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Rieti, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La provincia di Rieti è trasferita dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma comprende pertanto le provincie di Frosinone, Littoria, Perugia, Roma, Rieti, Terni e Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 41. — PASCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 183.

Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 257, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1633, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro;

Visto il R. decreto 14 aprile 1938, col quale fu stabilita la competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale del Genio civile di Napoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali [illegible] dal Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763028

nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 10 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 182.

Trasferimento della provincia di Rieti dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 841, mediante il quale fu stabilita la competenza territoriale degli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Torino, Milano, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze e Roma;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1633, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro determinandosi le loro competenze territoriali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Rieti, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma;

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma comprende pertanto le provincie di Frosinone, Littoria, Perugia, Roma, Rieti, Terni e Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 21. — PASSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 183.

Trasferimento della provincia di Campobasso dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il servizio del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937, n. 1633, col quale furono istituiti gli Ispettorati compartimentali del Genio civile di Aquila, Napoli, Bari, Potenza e Catanzaro;

Visto il R. decreto 14 aprile 1938, col quale fu stabilita la competenza territoriale dell'Ispettorato compartimentale del Genio civile di Napoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, mediante il quale gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile sono stati trasformati in Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta l'opportunità, in vista di un miglior funzionamento degli uffici, di trasferire la provincia di Campobasso, dalla circoscrizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

3029
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La provincia di Campobasso è trasferita dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aquila a quella del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

La circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli comprende pertanto le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 184.

Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Vista l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato assunto in prova, che non ha potuto iniziare o completare [illegible] già richiamato o trattenuto alle

Art. 2.

La nomina stabile al posto di ruolo e le eventuali promozioni del personale designato ai sensi del precedente articolo sono conferite con decorrenza ai soli fini giuridici dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati avessero ultimato il servizio di prova senza l'impedimento causato dal servizio militare; e il personale stesso prenderà, nel ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione. A tal fine sono tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei rispettivi organici, altrettanti posti quanti sono gli impiegati designati ai termini del predetto articolo.

Sono conferite con riserva di anzianità le promozioni di coloro che risultano collocati nella graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione dopo i designati ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Quando la designazione del personale nominato in prova ed in servizio militare, ai sensi dell'art. 1, debba essere fatta mentre sono già state attuate la nomina o le successive promozioni di coloro che sono rimasti in servizio civile, il Consiglio di amministrazione indica anche il posto da attribuire al designato nel ruolo organico, nei confronti del personale già promosso.

La disposizione del precedente comma per la collocazione nel ruolo organico, si applica anche per le promozioni degli impiegati già in servizio militare nelle circostanze indicate all'art. 1, i quali hanno ultimato il servizio di prova anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto resta in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 22. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185.

Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

30301
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 20. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 184.

Norme transitorie per la valutazione del servizio di prova del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato assunto in prova, che non ha potuto iniziare o completare il servizio di prova perchè richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato mobilitate per esigenze di carattere eccezionale, può essere designato dal competente Consiglio di amministrazione per la nomina al grado iniziale, all'atto in cui viene giudicata la prova compiuta da coloro che sono rimasti in servizio civile, sempre che il personale medesimo non abbia demeritato per la condotta tenuta durante il servizio militare.

Il designato per la nomina stabile al posto di ruolo ai sensi del precedente comma, può essere designato altresì per le eventuali successive promozioni ai gradi cui sarebbe stato promovibile se fosse rimasto ininterrottamente in servizio civile.

Il designato per la nomina stabile al posto di ruolo ai sensi del precedente comma, può essere designato altresì per le eventuali successive promozioni ai gradi cui sarebbe stato promovibile se fosse rimasto ininterrottamente in servizio civile.

Ai fini della designazione per la nomina o per le promozioni, il Consiglio di amministrazione, a tale uno scoperti, nei corrispondenti gradi dei rispettivi organici, altrettanti posti quanti sono gli impiegati designati ai termini del predetto articolo.

Sono conferite con riserva di anzianità le promozioni di coloro che risultano collocati nella graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione dopo i designati ai sensi del secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Quando la designazione del personale nominato in prova ed in servizio militare, ai sensi dell'art. 1, debba essere fatta mentre sono già state attuate la nomina e le successive promozioni di coloro che sono rimasti in servizio civile, il Consiglio di amministrazione indica anche il posto da attribuire al designato nel ruolo organico, nei confronti del personale già promosso.

La disposizione del precedente comma per la collocazione nel ruolo organico, si applica anche per le promozioni degli impiegati già in servizio militare nelle circostanze indicate all'art. 1, i quali hanno ultimato il servizio di prova anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto resta in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 27. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 185.

Norme transitorie per le promozioni del personale delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950023

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo scrutinio per le promozioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato sottoposto a procedimento di epurazione è sospeso fino a quando non possa essere esclusa nei suoi confronti l'applicazione di una delle sanzioni previste dal titolo secondo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

E' altresì sospeso lo scrutinio per le promozioni del personale che si trova in territorio occupato dal nemico, fino a quando perduri tale condizione, salva l'applicazione del precedente comma nei confronti di coloro che saranno deferiti al procedimento di epurazione dopo la liberazione del territorio nel quale si trovano.

Art. 2.

Il personale non compreso nella disposizione del precedente articolo è promosso con riserva d'anzianità a favore di coloro che sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del medesimo articolo

Le promozioni per merito comparativo o per graduatoria di merito sono conferite per una parte dei posti disponibili, determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto della situazione del ruolo e del numero dei sospesi dallo scrutinio. Negli altri casi debbono essere tenuti scoperti tanti posti, quante sono le persone sospese dallo scrutinio.

Art. 3.

Coloro i quali sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del precedente art. 1, quando sia cessata la causa della sospensione, sono scrutinati per la promozione, che è conferita con decorrenza ai fini giuridici ed economici dalla stessa data delle promozioni disposte con riserva di anzianità in base all'art. 2

Nel procedere allo scrutinio per le promozioni ai posti riservati in base all'art. 2, il Consiglio di amministrazione forma la definitiva graduatoria, ai fini del collocamento nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Le promozioni conferite dopo l'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto si intendono disposte con riserva di anzianità, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 maggio 1945, n. 186.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi;

Considerata la necessità di istituire le Corti straordinarie di Assise previste dal sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale n. 142, nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna, sono istituite le Corti straordinarie di Assise previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 32 — PESCE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della [illegible] di Santa Maria del Monte Carmelo, in località

30 32
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

3033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

fino a quando perdurerà tale condizione.

cazione del precedente comma nei confronti di coloro che saranno deferiti al procedimento di epurazione dopo la liberazione del territorio nel quale si trovano.

Art. 2.

Il personale non compreso nella disposizione del precedente articolo è promosso con riserva d'anzianità a favore di coloro che sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del medesimo articolo.

Le promozioni per merito comparativo o per graduatoria di merito sono conferite per una parte dei posti disponibili, determinata dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto della situazione del ruolo e del numero dei sospesi dallo scrutinio. Negli altri casi debbono essere tenuti scoperti tanti posti, quante sono le persone sospese dallo scrutinio.

Art. 3.

Coloro i quali sono sospesi dallo scrutinio ai sensi del precedente art. 1, quando sia cessata la causa della sospensione, sono scrutinati per la promozione, che è conferita con decorrenza ai fini giuridici ed economici dalla stessa data delle promozioni disposte con riserva di anzianità in base all'art. 2.

Nel procedere allo scrutinio per le promozioni ai posti riservati in base all'art. 2, il Consiglio di amministrazione forma la definitiva graduatoria, ai fini del collocamento nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Le promozioni conferite dopo l'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto si intendono disposte con riserva di anzianità, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 28. — FRASCA

Considerata la necessità di istituire le Corti straordinarie di Assise previste dal sopracitato decreto legislativo Luogotenenziale n. 142, nei territori delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna, sono istituite le Corti straordinarie di Assise previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 42. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina).

N. 187. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Venetico Marina del comune di Venetico (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo.

N. 188. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 21 gennaio 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

N. 189. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

N. 190. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 1° marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 2161;

Vista la legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente il consorzio obbligatorio per la costruzione e manutenzione delle opere di bonifica;

Visto il R. decreto 8 maggio 1904, n. 368, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente il consorzio obbligatorio per la costruzione e manutenzione delle opere di bonifica;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che approva il nuovo testo unico delle leggi sulla bonifica integrale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, che approva il testo unico delle leggi sulla tutela, conservazione e riordinamento del patrimonio forestale nazionale;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, sulla tutela, conservazione e riordinamento del patrimonio forestale nazionale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267

del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 189.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

N. 189. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Campogrande del comune di Tripi (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

N. 190. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 1° marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla Pietra del Pesce, nel comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche soggette, nella provincia di Siracusa, approvato con R. decreto 3 ottobre 1912;

Visti il primo, secondo, terzo, quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia, approvati rispettivamente con decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, con R. decreto 1° dicembre 1924, con R. decreto 18 giugno 1936, con R. decreto 4 marzo 1937 e con R. decreto 14 ottobre 1938;

Visto lo schema di 6° elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia concernente modificazione ai limiti di demanialità dei corsi d'acqua già iscritti ai nn. 81, 82 e 83 dell'elenco principale e la iscrizione di talune sorgenti e di un corso d'acqua non compresi nei precedenti elenchi, nonchè la rettifica in n. 203-*ter* del numero di iscrizione delle sorgenti

Considerato che in tale opposizione della Società, ometteudo che era messa l'indicazione contenuta nello schema di sorgenti Rocchetta ed Eremiti, mentre trattavasi di due pozzi, l'uno denominato Rocchetta e l'altro Rocchetta Eremiti, contestava il carattere pubblico dell'acqua, facendo notare che i due pozzi erano stati scavati da essa Società per i bisogni irrigui del proprio compendio e l'acqua mai era servita nè poteva servire ad altri e che sia per la portata sia per il lieve inquinamento non poteva rivestire i caratteri obiettivi dell'acqua pubblica;

Considerato che l'opposizione prodotta dalla Società « L'Esempio » che rivendica la proprietà dell'acqua con un rimboschimento, atteso che nell'elenco è ben precisato che l'acqua che sorge al disotto del piano d'impiego è « captata mediante pozzi e gallerie », ma che non influisce sulla natura e sul carattere dell'acqua che si determina solo per l'attitudine dell'acqua stessa ad usi di pubblico generale interesse (art. 1 della legge);

Che anche l'acqua sotterranea estratta con l'opera dell'uomo e portata sul piano d'impiego anche con mezzi meccanici è demaniale ove abbia ed acquisti attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Nella specie questa attitudine è dimostrata dall'effettivo impiego dell'acqua dei due pozzi alla irrigazione di una larga estensione di terreni in una zona povera di acqua;

Che non influisce sulla natura dell'acqua l'essere stata questa in tempo precedente considerata privata, perchè il carattere pubblico dell'acqua è estrinseco e affermato in relazione allo sviluppo dei bisogni pubblici e può apparire ed essere fatto valere anche quando in un tempo precedente non sia stato considerato;

Che, pertanto, detta opposizione va respinta, perchè infondata;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 243;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta la suddetta opposizione, è approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Registro Lavori pubblici n. 5, foglio n. 308.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 310351

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
81	Sala Randeci, Cava di Scialarangio e Palombieri Infl. n. 80	Tellaro	Noto-Rosolini	Dallo sbocco al confine tra la provincia di Siracusa e Ragusa comprese le sorgenti Bonfalliura in località omonima proprietà ex D'Azata. Salemi in contrada Padio e minori nonchè la sorgente in proprietà Sortino Corrado ed i fossati che addiconno le acque al corso d'acqua di cui contro. Sorgente Bonfalliura - portata circa l/sec. 12. Sorgente Salemi portata circa litri/sec. 25. Sorgenti minori complessiva portata circa l/sec. 16. Sorgente Sortino Corrado portata circa litri/sec. 5
82	Rivo Bellisciala infl. n. 81	Sala Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che si manifestano nelle proprietà Spatola Salvatore, Dell'Ali Salvatore e Cocuzza ed i fossetti che addiconno le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola, Dell'Ali e Cocuzza - portata circa litri sec. 4.
83	Rivo Stafenna infl. n. 81	Sala Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini comprese la sorgente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930361

				le sorgenti Benfalluria in località omonima proprietà ex D'Agata, Salemi in contrada Padeo e minori nonchè la sorgente in proprietà Sortino Corrado ed i fossetti che adducono le acque al corso d'acqua di cui contro. Sorgente Benfalluria - portata circa l/sec. 12. Sorgente Salemi portata circa litri/sec. 25. Sorgenti minori complessiva portata circa l/sec. 16. Sorgente Sortino Corrado portata circa litri/sec. 5
82	Rivo Bellisciala inf. n. 81	Sala Randeci	Noto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che si manifestano nelle proprietà Spatola Salvatore, Dell'Ali Salvatore e Cosenza ed i fossetti che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola, Dell'Ali e Cocuzza - portata circa litri/sec. 4.
83	Rivo Stafenna inf. n. 81	Sala Rando	Noto	Dallo sbocco alle origini comprese la sorgente che si manifesta nella proprietà Spatola Corrado e i fossetti che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola Corrado - portata circa litri/sec. 5.
196 *bis*	Sorgenti Rocella e Rocella Eremiti	—	Lentini	Sorgenti.

3037
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Segue: **Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa**

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni rivieraschi ed attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
				Captato mediante pozzi a gallerie - Sorgente Rocchia portata l/sec. 10 circa - Sorgente Fremiti portata l/sec. 1,50.
203 *ter*	Sorgenti del Cotugno e del Gullo	Torrente Passanitello	Francofonte	Sorenti. Captate mediante gallerie filtranti. Le sorgenti del Gullo si manifestano nel bacino del vallone Buscara di cui al n. 203 *quater* dell'elenco (a rettifica del n. 203 bis del 3° elenco suppletivo), risultando detto numero assegnato all'corr. S. Biagio nel 3° elenco suppletivo). Portata complessiva litri al secondo 24.
203 *quater*	Vallone n. 203	Buscara Inf.	Torrente Passanitello	Francofonte	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti che si manifestano nel suo bacino, e i fossati che adducono le acque al corso d'acqua di cui sopra. Nello stesso bacino si manifestano le sorgenti denominate «del Gullo» segnate al n. 203 *ter*. Portata circa litri sec. 6.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
RUINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830381

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Giovanbattista Caputi, medico chirurgo;
dott. Giuseppe Carracciolo, medico chirurgo;
dott. Pietro Foti, pediatra;
comm. dott. Angelo Raia, esperto materia amministrativa;
dott. Giovanni Rova, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 360.

(655)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 362.

(634)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pescara per il triennio 1944-1946 i signori:

prof. dott. Paolini Renato, medico chirurgo;
prof. dott. Pistoddi Alberto, medico chirurgo;
dott. Tomassini Ivo, pediatra;
prof. Di Michele Daniele, esperto scienze agrarie;
dott. D'Alonzo Luigi, esperto materia amministrativa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 361.

(633)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930261

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Calabria pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Giovanbattista Caputi, medico chirurgo;
dott. Giuseppe Carnaciolo, medico chirurgo;
dott. Pietro Feti, pediatra;
comm. dott. Angelo Rau, esperto materia amministrativa;
dott. Giovanni Bova, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 160.

(635)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cosenza pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Vercillo Vittorio, medico chirurgo;
dott. Talarico Alberico, medico chirurgo;
dott. Valentini Mario, pediatra;
avv. Misasi Antonio, esperto materia amministrativa;
dott. Caruso Arnaldo, esperto scienze agrarie.

(654)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pescara per il triennio 1944-1946 i signori:

prof. dott. Paolini Renato, medico chirurgo;
prof. dott. Pistolli Alberto, medico chirurgo;
dott. Tomassini Ivo, pediatra;
prof. Di Michele Daniele, esperto scienze agrarie;
dott. D'Alonzo Luigi, esperto materia amministrativa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Interno n. 4, foglio n. 161.

(653)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti, in data 11 gennaio e 12 marzo 1945, con i quali sono stati fissati i giorni per le prove scritte degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e stabilite le sedi ove detti esami dovranno svolgersi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930021

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione centrale, che dovrà procedere alla revisione dei lavori scritti degli esami stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 novembre 1929, numero 1990;

Decreta:

La Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale è costituita nel modo seguente:

1) S. E. il sen. gr. cr. dott. Oliviero Savini Nicci, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente;

2) gr. uff. prof. dott. Michele La Torre, consigliere di Stato, docente di diritto amministrativo presso la Regia università di Roma, componente;

3) comm. dott. Antonio De Pascale, vice prefetto ispettore, capo divisione addetto al Ministero dell'interno, componente;

4) comm. rag. Antonio Omaggio, ispettore superiore di ragioneria addetto al Ministero dell'interno, componente;

5) comm. rag. Giuseppe Navaglia, segretario comunale, componente.

Il cav. uff. dott. Alfredo de Cecco, capo sezione presso il Ministero dell'interno, addetto al servizio del personale dei segretari comunali, esercerà le funzioni di segretario.

Roma, addì 18 aprile 1945

p. *Il Ministro*: Mondo

(656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori »;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

ART. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Conferma in carica dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 31 maggio 1937, n. 817;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto presidenziale odierno con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.) per l'anno 1944 nelle persone dei signori:

Glave rag. Silvio, membro effettivo e Guidi rag. Antonio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Colosimo rag. Eugenio, membro effettivo e Contino dott. Aldo, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

Lancetta dott. Carmelo, membro effettivo e Parsani dott. Rosario, membro supplente, designati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.), nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
SUSTARO

(657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 20 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1945, con il quale, ai termini dell'art. 1, numeri 1 e 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320, il prof. Luigi Rocca è stato nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Ritenuto che in seguito alla nomina del nuovo Consi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763041

3042

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Regia Università di Roma, componente;

Il comm. dott. Antonio De Pascale, vice prefetto a riposo, capo divisione addetto al Ministero dell'interno, componente;

Il comm. rag. Antonio Compagno, ispettore superiore di ragioneria addetto al Ministero dell'interno, componente;

Il comm. rag. Giuseppe Navarra, segretario comunale, componente.

Il cav. uff. dott. Alfredo de Cicco, capo sezione presso il Ministero dell'interno, addetto al servizio del personale dei segretari comunali, esercitera le funzioni di segretario.

Roma, addì 18 aprile 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(656)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 5 marzo 1945 concernente la nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori »;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo,

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri col quale, in data 5 marzo 1945, veniva nominato un commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1945, n. 31, e revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 24 aprile 1945.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(658)

Consiglio sindacale dell'Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.), nella composizione risultante come sopra, è confermato per l'anno 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
SPATARO

(657)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 aprile 1945.

Revoca del decreto Presidenziale 20 gennaio 1945 riguardante la nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1945, con il quale, ai termini dell'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320, il prof. Luigi Rocca è stato nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Ritenuto che in seguito alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della predetta Società, avvenuta nell'assemblea degli azionisti del 20 aprile 1945, sono cessate le condizioni che determinarono la nomina del commissario governativo per la gestione della Società stessa;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Presidenziale in data 20 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 10 aprile 1945, riguardante la nomina del prof. Luigi

Rasca a commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 25 aprile 1945

BONOMI

(658)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori »

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1945;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Zegretti è nominato commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Zegretti eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(665)

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del citato decreto;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ettore Puno, vice intendente di finanza, è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola » con sede in Sassari.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sotto la vigilanza del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, ne sostituisce gli organi ordinari di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2336 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del 3° comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830431

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori »

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1945;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori », che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Zegretti è nominato commissario per la temporanea gestione della « Società Rizzoli & Compagni editori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Zegretti eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(665)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima giornale « L'Isola », con sede in Sassari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuto che la Società anonima giornale « L'Isola » con sede in Sassari, durante la guerra ha svolto attività giornalistica in favore del fascismo;

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sotto la vigilanza del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi ordinari di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2630 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Sassari.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(661)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 1 marzo 1925, n. 549, e 22 aprile 1549, n. 469;

Vista la domanda presentata dai rappresentanti della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

5046

3044

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

3045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 1.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	6.100.000 —
2	Spese per biblioteche	20.000 —
3	Manutenzione di locali	160.000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spese obbligatorie*) . .	16.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	275.000 —
6	Indennità di trasferimento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	185.000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative secenti presso il Ministero - Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari . .	225.000 —
8	Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'art. 52 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali - Spese per stampa, pubblicazioni, copie, abbonamenti e personale di segreteria	50.000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	23.700.000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	160.000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	350.000 —

TESTO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del decreto-legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 425, che autorizza, sino per il mese di approvazione con provvedimento legislativo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa del Ministero del Tesoro per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione della pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dell'Archivi notarili del Regno e dei Tribunali amministrativi regionali del Corpo reali decreti, relativi alle spese di ciascuno di essi, di cui all'art. 1 del citato Regio decreto-legge 10 dicembre 1944, n. 425;

Vista la legge 31 dicembre 1944, n. 415, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45;

Vista la tabella n. 2, allegata al decreto-legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 425, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, nella quale è compresa la somma di lire 6.617.300 effettive e lire 2.250.000 per gestioni speciali, secondo l'annessa tabella N.

Art. 1.

E' approvato il bilancio del Fondo speciale per gli affari di culto per l'esercizio finanziario 1944-45 contenente le spese per complessive L. 1.281.700 effettive e L. 245.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella C.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: Soleri

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 112. — Tonno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795624

3046

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente vidimato, alcune modificazioni alle condizioni speciali di polizza relative alla tariffa di assicurazione mista immediata a capitale crescente dal 2° anno di assicurazione, presentate dai legali rappresentanti della Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GIOCHI

(667)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, nonchè dei bilanci degli Archivi notarili del Regno e del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

ART. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 796.636.569, secondo l'annessa tabella 1.

ART. 2.

E' approvato il bilancio degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio 1944-45, concernente entrate per complessive L. 7.967.300 di cui L. 4.431.300 effettive, L. 1.186.000 per movimento di capitali e L. 2.320.000 per gestioni speciali e spese per complessive L. 7.957.300 di cui L. 5.617.300 effettive e L. 2.320.000 per gestioni speciali, secondo l'annessa tabella *B*.

ART. 3.

E' approvato il bilancio del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente entrate e spese per complessive L. 494.760 di cui L. 289.760 effettive e L. 205.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella *C*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 117. — LUSSU

TABELLA 1.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese effettive	
	Amministrazione centrale - Spese per il funzionamento dei servizi di carattere comune	6.100.000 —
	Spese per gli affari di culto	20.000 —
	Spese per il personale addetto ai Gabinetti	160.000 —
	Spese per il personale addetto ai Gabinetti e per l'ufficio di Gabinetto	16.000 —
	Spese per gli affari di culto	375.000 —
	Spese per il personale addetto ai Gabinetti	185.000 —
	Spese per il personale addetto agli uffici giudiziari e per le spese di giustizia e di amministrazione	225.000 —
	Spese per gli affari di culto e per il personale addetto ai Gabinetti	30.000 —
	Spese per il personale addetto agli uffici giudiziari e per le spese di giustizia e di amministrazione	23.700.000 —
	Spese per il personale addetto agli uffici giudiziari e per le spese di giustizia e di amministrazione	160.000 —
	Spese per il personale addetto agli Istituti di prevenzione e di pena	351.000 —

3047

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (art. 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1927, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1928, n. 3288)	4.000 —
13	Spese casuali	181.500 —
14	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		31.526.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed al salariati (*Spese fisse*)	77.500.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 19 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1134, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
		77.680.000 —
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	
18	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*)	98.000.000 —
19	Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	78.000.000 —
20	Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	7.550.000 —
21	Indennità di trasferimento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari - Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria - Indennità varie per i consiglieri esperti della magistratura del lavoro a termine dell'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130	1.200.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
22	Premi di operosità e rendimento ai magistrati per funzionamento, la direzione e la vigilanza dei giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici
23	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari pretori del Regno e agli uffici tavolari di cui alla della legge 4 novembre 1928, n. 2325 (*Spese fisse*)
24	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n.
25	Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie proventi sono inferiori agli oneri che sono a lo rico
26	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di stizia in Roma; canoni e servizi diversi - Spese commissione di vigilanza e per il personale addetto alla manutenzione
27	Indennità fisse ai componenti il Tribunale sup delle acque e medaglie di presenza ai giudici di bunali regionali (articoli 138 e 139 del R. dec dicembre 1933, n. 1775)
28	Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbli*
29	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rif in territorio estero
30	Quota di concorso alla Società italiana per il pro delle scienze e per il funzionamento dell'Istit studi legislativi
	SPESE DI GIUSTIZIA
31	Indennità supplementare pel raggiungimento limo garantito dallo Stato al personale deg giudiziari - Spettanze di aspettativa per infer medesimi ed assegni alimentari per le loro fa Aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di (articoli 1, 119 e 120, comma 4°, del testo organ provato col R. decreto 28 dicembre 1934, n. 2271, della legge 25 dicembre 1950, n. 828, e art. 1 del 22 maggio 1952, n. 703) (*Spesa obbligatoria*)
32	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per sioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione pensioni liquidate, o dei capitali corrisponde

3048

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985(2)

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	i servizi dell'Amministrazione di cui al decreto-legge	
	to della legge 21 di	4.000 —
		151.500 —
		per memoria
	dell'art. 36 del R. de	
	sulla contabilità ge	
	dai creditori (spese	*per memoria*
		31.526.500 —
	ruolo ed al salariati	77.500.000 —
	ce di pensioni, al ter	
	II, decreto-legge 23 ot	
	nella legge 21 agosto	
	21 del R. decreto 21 no	
	sioni civili e assegni	180.000 —
	(Spesa obbligatoria)	77.680.000 —
	ale - Stipendi ed altri	68.000.000 —
	o e spese di rappresen	
	- Personale - Stipendi	78.000.000 —
	altri assegni di carattere	7.500.000 —
	assistenza e di missione	
	nello addetto al servizio	
	notai, segretari e vice	
	sostituti funzionari di	
	unità varie per i consi	
	ro del lavoro e femmine	
	aglio 1929, n. 1155 . .	1.250.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
22	Premi di operosità e rendimento ai magistrati per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici	10.500.000 —
23	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno e agli uffici tavolari di cui all'art. 2 della legge 4 novembre 1928, n. 2325 (*Spese fisse*) . .	1.700.000 —
24	Assegni per spese di ufficio agli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453) .	*per memoria*
25	Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	27.000 —
26	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni e servizi diversi - Spese per la contestazione di vicinanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione	300.000 —
27	Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (articoli 125 e 129 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	100.000 —
28	Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
29	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	15.000 —
30	Quota di concorso alla Società Italiana per il progresso delle scienze e per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	*per memoria*
		200.392.000 —
	Spese di giustizia	
31	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli uffici giudiziari - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi ed assegni alimentari per le loro famiglie - Aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra (articoli 1, 119 e 139, comma 3°, del testo organico approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e art. 2 della legge 25 dicembre 1940, n. 822, e art. 1 della legge 22 maggio 1942, n. 703) (*Spesa obbligatoria*) . . .	2.200.000 —
32	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti, per	

30491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	contributo ordinario e per sussidio fisso (articoli 5, 13 e 28 del Testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (*Spesa obbligatoria*)	1.350.000 —
33	Spese di custodia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*)	9.500.000 —
34	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili oltre che per la notificazione nel territorio della Dalmazia degli atti in materia civile (art. 7 R. decreto 7 giugno 1941, n. 453). (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		13.050.000 —
	Spese per servizi speciali	
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (R. decreto 19 agosto 1932, n. 1237)	25.000 —
36	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 30 novembre 1930, n. 1586. Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del R. decreto 30 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
38	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 30 novembre 1930, n. 1585)	*per memoria*
39	Premi di operosità e rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonchè al personale addetto permanentemente	

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1050) .
40	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 36) .
41	Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e degli articoli 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 328
42	Premi di operosità e rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti (art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e art. 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 328)
43	Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 12 dicembre 1936, n. 2376, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali
44	Rimborsi ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (art. 331 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti a cui [illegible] delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie di cui al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1892, e successive disposizioni legislative. Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 30 aprile 1941, n. 392, e per le spese delle carceri mandamentali ai sensi della legge 22 novembre 1941, numero 1165. Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia. Spese di cui all'art. 331 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per gli uffici giudiziari per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932
45	Affitto, manutenzione, arredamento, riscaldamento, illuminazione ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Dalmazia (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453) . . . . .

3050

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	CAPITOLI	Competenza per il periodo transitorio dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	so (articoli 5, 13 decreto 12 luglio	1.350.000 —
	nali e in quelli ntino. Indennità eriti, testimoni, azione dei reati e a, regolamenti e ria notificazione, in materia civile	9.500.000 —
	nali e in quelli ntinio. Indennità eriti, testimoni, accertamento del ti, leggi, regola- per la nomina gli atti in mate- o 1941, n. 43). . . .	*per memoria*
		13.050.000 —
	ri e centrali in ioni in materia enti disciplinari	25.000 —
	nistratori giudi- o 29 novembre medaglie di pre- spese diverse di	*per memoria*
	riale dell'Ammi- relativi agli am- decreto 20 no-	*per memoria*
	nzionari di car- enti ai sensi del- 30, n. 1595)	*per memoria*
	ore del personale o della compila- nque addetto al si le Regie pre- permanentemente	

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per il periodo transitorio dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	al cancelliere centrale del Ministero di grazia e giustizia (art. 2 del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 731, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1050) .	*per memoria*
40	Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) .	80.000 —
41	Spese per i servizi relativi ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e degli articoli 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 288	17.000 —
42	Premi di operosità e rendimento da corrispondere al personale addetto ai servizi relativi ai revisori dei conti (art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e artt. 14 e 21 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 288)	50.000 —
43	Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e per l'istituzione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali	*per memoria*
44	Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (art. 301 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie. Regio decreto-legge 5 settembre 1941, n. 1252, convertito nella legge 22 dicembre 1941, n. 1629, e successive disposizioni legislative. Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e per le spese delle carceri mandamentali ai sensi della legge 22 novembre 1941, numero 1367. Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia. Spese di cui all'art. 301 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1942	18.150.000 —
45	Vitto, manutenzione, arredamento, riscaldamento, illuminazione ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Marina (art. 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453)	*per memoria*
		18.322.000 —

3051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786121

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	
46	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*)	10.000.000 —
47	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia, refezione, indennità al personale aggregato e salariato, premi di economia e rendimento al personale salariato	65.000.000 —
48	Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed all'Istituto nazionale per la previdenza sociale	328.000 —
49	Indennità di trasferimento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena. Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente	1.338.000 —
50	Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, diversa a completamento di commissioni e consigli conferiti alla Commissione amministrativa centrale, alla Scuola di perfezionamento per il diritto penitenziario e ad incarichi diversi. Spese per la scuola agenti di custodia e per il Museo criminale	346.000 —
51	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e pena, contemplati nel R. decreto-legge 1° giugno 1931, n. 787: provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	315.000.000 —
52	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena: provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari nel territorio della Dalmazia (articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1941, n. 453)	*per memoria*
53	Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di educazione (art. 11 del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n° 1579 e art. 25 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835), nei riformatori giudiziari (art. 215 del Codice penale), negli stabilimenti penali dei minorenni (art. 142 Codice penale) e nei centri di rieducazione (art. 1 del citato R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802). Provviste e servizi	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	di ogni genere, trasporto dei corpi di reato; rette ai Istituti privati per ricovero di richiamati a spese dello Stato
54	Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione di pena
55	Servizi delle aziende agrarie e delle relative industrie
56	Spese di riparazione, sistemazione, adattamento e manutenzione ordinaria degli stabili adibiti ad istituti di prevenzione e di pena
57	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (*Spese fisse*)
58	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle auto-vetture di cui al R. decreto 26 luglio 1929, n. 1452
	TITOLO II — Spese straordinarie
	CATEGORIA 1 — *Spese effettive*
	SPESE DIVERSE
59	Assegno personale a titolo di differenza fra precedente e stipendio ed annuale indennità di carica stabilite dalla legge 7 aprile 1921, n. 366, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il settantacinquesimo anno di età (artt. 17 e 126 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1970). (*Spese fisse*)
60	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale di ruolo
61	Somme da erogare a favore del personale in caso di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1699)
62	Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale

3052

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	...00	
	...STRAZIONE ...ZIONE E DI PENA	
	...Istituti di prevenzione ...ne ed altri assegni di ...tase)	10.000.000 —
	...ratere continuativo, pa...nità varie agli agenti ...nati al personale ad ...ecoziona e rendimento	65.000.000 —
	...enza dei sanitari ed al...previdenza sociale	328.000 —
	...ll missione al personale ...di pena. Rimborso alle ...porti in conto corrente	1.328.000 —
	...per qualsiasi altra pre...di Commissioni e Com...one penitenziaria inter...rfezionamento in diritto ...ese. Spese per la Scuola ...Museo criminale	348.000 —
	...detenuti e degli internati ...e pena, contemplati nel ...31, n. 787, provviste e ser...o dei corpi di reato, prov...ture e di carrozze ferro...	315.000.000 —
	...detenuti e degli internati ...e di pena, provviste e ...porto dei corpi di reato, ...di vetture e di carrozze ...bordo della Dalmazia (art. ...mo 1941, n. 453)	*per memoria*
	...ammorenti rinnovati nelle ...del R. decreto-legge 20 set... ...25 del R. decreto-legge ...ritto della legge 27 mag... ...ntesi giudiziari (art. 215 ...abilimenti penali del mi...ulari e nei centri di rieda... ...R. decreto-legge 20 luglio ...all'art. 1 del R. decreto... ...1582). Provviste e servizi	

Note	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	di ogni genere; trasporto dei corpi di reato; rette ai Istituti privati per ricovero di riformandi a spese dello Stato	46.000.000 —
54	Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	7.000.000 —
55	Servizi delle bonifiche agrarie e delle relative industrie	4.000.000 —
56	Spese di riparazione, sistemazione, allestimento e manutenzione ordinaria degli edifici addetti ad Istituti di prevenzione e di pena	4.500.000 —
57	Spese di fitto di locali di proprietà privata addetti ad uso dell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena. (*Spese fisse*)	250.000 —
58	Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture di cui al R. decreto 25 luglio 1929, n. 1452 . . .	250.000 —
		454.012.000 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria 1 — *Spese effettive*	
	Spese generali	
59	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il settantacinquesimo anno di età (artt. 17 e 126 del R. decreto 14 dicembre 1924, n. 1978). (*Spese fisse*)	10 000 —
60	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	120 000 —
61	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1626)	*per memoria*
62	Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	29.000 —
		160.000 —

3053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA	
62	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena	458.000 —
62 bis	Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli Istituti di prevenzione e di pena	*per memoria*
		458.000 —
	SPESE PER L'ALTO COMMISSARIATO PER LA PUNIZIONE DEI DELITTI E DEGLI ILLECITI DEL FASCISMO	
64	Stipendi ed indennità all'Alto Commissario e all'Alto Commissario aggiunto	156.000 —
65	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	130.000 —
65 bis	Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per particolari studi	100.000 —
67	Indennità di missione e di trasferimento	370.000 —
68	Premi di operosità e rendimento	60.000 —
69	Fitto di locali e spese d'ufficio	170.000 —
71	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000 —
		1.036.000 —
	SPESE DIVERSE	
79 bis	Spese per i servizi relativi agli iscritti nell'Albo degli attuari (art. 22 della legge 9 febbraio 1942, n. 194)	*per memoria*
79 ter	Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile	*per memoria*
79 quater	Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre occorrenze di carattere urgente relative al trasferimento di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra	*per memoria*
79 quinquies	Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	*per memoria*
		—

Num	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	Spese generali
	Debito vitalizio
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria
	Spese di giustizia
	Spese per i servizi speciali
	Spese per l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena
	Spese per l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo
	Spese diverse
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	CATEGORIA I — *Spese effettive* ordinarie e straordinarie

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

3054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ione	
NISTRAZIONE NZIONE E DI PENA	
agli agenti di custodia , aggregato e salariato uti di prevenzione e di	458.000 —
ll e di diritti immobiliari e di pena . . .	*per memoria*
	158.000 —
TATO PER LA PUNIZIONE CITI DEL FASCISMO	
Commissario e all'Alto	186.000 —
miglia al personale non	130.000 —
ministrazione dello Stato	100.000 —
mutamento	370.000 —
o	69.000 —
. . . . .	170.000 —
lefonico	29.000 —
	1.036.000 —
ese	
iscritti nell'Albo degli luglio 1945, n. 195	*per memoria*
del Comitato incaricato ffettivo del Codice civile.	*per memoria*
affitto di locali e per urgenze relative al tra- lienti dall'ex-ente stato	*per memoria*
ale ordinario di primo ruzione degli uffici statali	*per memoria*
	—

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	31.526.500 —
	Debito vitalizio	77.680.000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	200.392.000 —
	Spese di giustizia	13.050.000 —
	Spese per i servizi speciali	18.322.000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	454.012.000 —
	Totale della Categoria I - Parte ordinaria . . .	794.982.500 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	160.000 —
	Spese per l'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	458.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo	1.036.000 —
	Spese diverse	—
	Totale della Categoria I - Parte straordinaria . .	1.654.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	796.636.500 —

Il Ministro per il tesoro,
SOLERI

3055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	PARTE I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
1	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali	700.800 —
2	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	2.186.000 —
3	Contributi e concorsi di Provincie e Comuni	6.000 —
4	Entrate e recuperi diversi:	
a)	Ritenute in conto entrate fondo sopravvivenze	94.000 —
b)	Ritenute per assicurazioni obbligatorie	9.400 —
c)	Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaio (art. 29 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
d)	Recuperi di spese di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.100 —
e)	Assegni per contributi ricevuti per conto della Cassa nazionale del notariato (art. 21 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358)	22.100 —
f)	Quote di ammende e di oblazioni per contravenzioni notarili - Entrate e recuperi diversi	46.500 —
	Totale delle entrate ordinarie	3.009.900 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
5	Proventi straordinari diversi:	
a)	Onorari prescritti	21.700 —
b)	Proventi vari	2.100 —
c)	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
6	Prelevamento dai versamenti a pareggio del bilancio	1.307.600 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	1.331.400 —

N.	ARTICOLI — Denominazione
	Categoria II. — *Movimento di capitali*
7	Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio
	Totale delle entrate straordinarie
	GESTIONI SPECIALI
	Partite che si compensano nelle spese
a)	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:
a)	Ritenute per l'opera di previdenza
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobile
c)	Ritenute per imposta complementare sui redditi
d)	Ritenute per addizionale 2% alle imposte dirette erariali
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
f)	Ritenute per tasse di bollo
g)	Ritenute eventuali
b)	Entrate di spettanza di terzi:
a)	Onorari a notari cessati ed ai loro eredi
b)	Quote di stipendio vedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate
c)	Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (art. 20 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358)
d)	Entrate diverse
	Totale delle gestioni speciali

3056

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TABELLA B.

l'entrata degli Archivi notarili
al 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

L. I	Competenza dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...icolo	
ENTRATA	
...RATE ORDINARIE	
...ate effettive.	
...o di altre entrate patri...	700.800 —
... Diritti e tasse di ar...	2.187.000 —
...ce e Comuni	6.000 —
...fondo sopravvivenza	94.980 —
...ordinatore	9.180 —
...ontributo per la ripresa e ...ricostruzione D.L. n. 1504)	*per memoria*
...ibuto ritenute al Fondo per ... Stato	37.000 —
...so per conto della Cassa ...ti R. decreto legge 14 lu... ...nella legge 30 dicembre ...	22.000 —
...bbligazioni per contravven... ...ancini diversi	40.000 —
...ate ordinarie	3.080.960 —
...RATE STRAORDINARIE	
...rate effettive	
...	21.700 —
...	2.140 —
...le spese di esercizio ...pareggio del bilancio	*per memoria* 1.307.660 —
...e straordinarie	1.331.400 —

N.	ARTICOLI	Competenza dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
7	Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio	1.380.000 —
	Totale delle entrate straordinarie	2.711.400 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle spese	
8	Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:	
a)	Ritenute per l'opera di previdenza	11.600 —
b)	Ritenute per imposta di ricchezza mobile	170.000 —
c)	Ritenute per imposta complementare sul reddito	80.000 —
d)	Ritenute per addizionale 2% alle imposte dirette erariali	11.200 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito agli operai dello Stato	4.500 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	4.800 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
9	Entrate da ripetersi da terzi:	
a)	Ricuperi e rimborsi vessati od altri titoli	100.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate	27.000 —
c)	Contributi dei notai da versare alla Cassa nazionale del notariato (art. 20 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2356)	1.307.660 —
d)	Entrate diverse	224.000 —
	Totale delle gestioni speciali	2.326.060 —

3057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

ARTICOLI		COMPETENZA per lo Stato dal 1° [illegible] 1945 al 30 giugno 1945
N. d'ord.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Entrate ordinarie	3.000.300 —
	Totale del titolo I (Entrate ordinarie) . . .	3.000.300 —
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Proventi diversi	23.800 —
	Contributo dello Stato	*per memoria*
	Prelevamento dei capitali a pareggio del bilancio .	1.307.600 —
	Totale della categoria I (parte straordinaria) . . .	1.331.400 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Anticipazione dello Stato a pareggio del bilancio . .	1.186.600 —
	Totale del titolo II (entrate straordinarie) . . .	2.517.400 —
	Totale delle entrate (ordinarie e straordinarie) .	5.617.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	2.320.000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	7.937.300 —

ARTICOLI	
N. d'ord.	Denominazione
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI
	Categoria I. — *Entrate effettive*
	Parte ordinaria . . . . .
	Parte straordinaria . . . . .
	Categoria II. — *Movimento di capitali* Parte straor
	Totale delle categorie I e II
	GESTIONI SPECIALI
	Partite che si compensano nella spesa .
	Totale generale

Il Ministro per il tesoro
GOLZIO

3058

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OLI	
XVI	
ARIA	
ortive	
. . . .	3.000.300 —
ziario . . .	2.000.000 —
MISSIONE	
ntive	
. . . .	23.500 —
. . . . .	per memoria
lo del bilancio	1.307.800 —
ziaria) . . .	1.331.400 —
capitali	
lo del bilancio . .	1.180.000 —
ziarie) . . .	2.017.300 —
straordinarie) .	5.647.300 —
ea	2.320.000 —
erale . . .	7.967.300 —

N. di ordine	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Parte ordinaria	3.000.300 —
	Parte straordinaria	1.331.400 —
		4.331.300 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* Parte straordinaria	1.186.000 —
	Totale delle categorie I e II . . .	5.517.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nella spesa	2.320.000 —
	Totale generale . . .	7.837.300 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

3059

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	PARTE II — SPESA	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
1	Spese patrimoniali:	
a)	Locali e mobili	65.500 —
b)	Imposte e tasse	33.200 —
c)	Oneri patrimoniali	*Per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
a)	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	3.700.000 —
b)	Personale - Pensioni	682.000 —
c)	Personale - Indennità temporanea mensile	42.300 —
d)	Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	20.000 —
e)	Sussidi	20.000 —
f)	Spese per la custodia e pulizia dei locali	153.900 —
g)	Locali in affitto	161.000 —
h)	Spese di ufficio	184.000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	30.000 —
4	Altre spese ordinarie:	
a)	Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notai cessati (*spesa obbligatoria*)	25.500 —
b)	Indennità di trasferimento, di supplenza e di missione - Spese per il ritiro di atti dei notari cessati	31.400 —
c)	Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione centrale	112.000 —
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori Ministero	
e)	Spese per la Commissione di disciplina e per la esecuzione della legge sul notariato	
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria	
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi non	
h)	Spese dei concorsi per nomina a notaio (R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	
i)	Spese casuali	
l)	Anticipazione di quota di stipendio cedute all per il credito a dipendenti dello Stato	
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenza fondo spese di lite e contrattuali ed altre v	
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale addetto a lavori attinenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi mandamentali	
6	Fondo per le spese impreviste	
	Totale delle spese ordinarie	
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	
b)	Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi	
	Totale delle spese effettive straordinarie	
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
8	Rimborso di sopravanzi	
	Totale delle spese straordinarie	

3060

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

spesa degli Archivi notarili
1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
tto	
SPESA	
ARCHIVI	
ORDINARIE	
e effettive	
. . . . .	65.660 —
. . . . .	33.200 —
. . . . .	*per memoria*
assegni di carattere	
. . . . .	3.700.000 —
. . . . .	582.000 —
ordinaria mensile . .	42.300 —
una sola volta invece	
. . . . .	20.000 —
. . . . .	20.000 —
ne dei locali . . .	153.000 —
. . . . .	161.000 —
. . . . .	184.000 —
. . . . .	30.000 —
la regolarizzazione, il	
ro delle schede dei ne-	
. . . . .	25.500 —
di supplenza e di mis-	
di notai cessati . .	21.400 —
ri stampati a cura del-	
. . . . .	112.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
d)	Ispezioni agli archivi da parte degli ispettori del Ministero	6.000 —
e)	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	20.000 —
f)	Contributi di assicurazione obbligatoria . . .	28.000 —
g)	Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili .	3.000 —
h)	Spese dei concorsi per istituire a ruolo (art. 36 R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
i)	Spese casuali	10.000 —
l)	Anticipazione di quota di stipendio cedute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	37.000 —
m)	Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamento, pese di lib e contrattuali ed altre varie) .	11.700 —
n)	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale addetto a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi notarili . .	44.000 —
o)	Fondo per le spese impreviste	50.000 —
	Totale delle spese ordinarie . . .	6.378.100 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
7	Spese per il personale e diverse:	
a)	Personale straordinario	31.200 —
b)	Spese straordinarie diverse (trasferimenti di archivi, ecc.)	210.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .	241.200 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
8	Reimpiego di sopravvenienze	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie . . .	241.200 —

3061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(21)

N.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza del trimestre (Gestione dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942)
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE	
1°	Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:	
a)	Ritenute per l'Opera di previdenza	41.000 —
b)	Imposta di ricchezza mobile	470.000 —
c)	Imposta complementare sul reddito	65.000 —
d)	Addizionale 2 % alle imposte dirette erariali . .	11.700 —
e)	Ritenute a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	4.500 —
f)	Ritenute per tasse di bollo	4.800 —
g)	Ritenute eventuali	*per memoria*
10°	Somme dovute a terzi:	
a)	Onorari a notari cessati o ai loro eredi . . .	165.000 —
b)	Quote di stipendio cedute ad istituti di credito, sequestrate o pignorate	27.000 —
c)	Versamenti alla Cassa nazionale del notariato dei contributi ritenuti per suo conto (art. 29 R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 16 dicembre 1937, n. 2368)	1.367.000 —
d)	Somme dovute a diversi	234.000 —
	Totale delle gestioni speciali . . .	2.320.000 —

N.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE
	CATEGORIA I — *Spese effettive* . . .
	Totale del Titolo I — Spese ordinarie .
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I — *Spese effettive* . . . .
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali* . .
	Totale del Titolo II (spese straordinarie)
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)
	GESTIONI SPECIALI
	Partite che si compensano nelle entrate .
	Totale generale della spesa .
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali* .
	Totale delle categorie I e II .

3062

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
...ATE	
. . .	41.000 —
. . .	470.000 —
. . .	65.000 —
...tali . .	11.700 —
...edito al di-	
. . .	4.500 —
. . .	4.800 —
. . .	*per memoria*
. . .	105.000 —
...credito se-	
. . .	27.000 —
...otariato del	
...R. decreto	
...nella legge	
. . .	1.267.000 —
. . .	224.000 —
...ali . . .	2.320.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	GESTIONI DEGLI ARCHIVI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	5.378.100 —
	Totale del Titolo I — Spese ordinarie . . .	5.378.100 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	241.200 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	—
	Totale del Titolo II (spese straordinarie) . .	241.200 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie) . .	5.619.300 —
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate	2.320.000 —
	Totale generale della spesa . . .	7.939.300 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	5.619.300 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	—
	Totale delle categorie I e II . . .	5.619.300 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — 15-5-1943 — N. 114

3063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	GESTIONI SPECIALI	
	Partite che si compensano nelle entrate	2.320.000 —
	Totale generale . .	7.937.300 —

RIEPILOGO

Entrata	7.937.300 —
Spesa	7.937.300 —
Differenza . . .	—

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale de
degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizi
al 30 giugno 1945

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	TITOLO I — Entrate ordinarie
	Categoria I — *Entrate effettive*
	Gestione fondo profitti
1	Interessi sui fondi in deposito . . .
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale o dal Corpo . . . . .
3	Contributi degli agenti per prestiti ottenuti
	Gestione fondo individuale
4	Indennità di vestizione e ritenute varie nelle paghe . . .
5	Indennità cavallo agli agenti montati . .
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a debiti del fondo individuale o per rifusione
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal
	Totale della Categoria I (entrate ordinarie)
	TITOLO II — Entrate straordinarie
	Categoria I — *Entrate effettive*
	Gestione fondo profitto
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del profitto . . . . .

3064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ale . . .	2.320.000 —
enerale . .	7.937.300 —
. . . .	7.937.300 —
. . . .	7.937.300 —
ferenza . .	—

Il tesoro

TABELLA C.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N. della numerazione	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — Entrate ordinarie	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitti	
1	Interessi sui fondi in deposito	8.500 —
2	Quote di paga e di prest degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	600 —
3	Contributi degli agenti per prestiti ottenuti	6.000 —
		15.100 —
	Gestione fondo individuale	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe	266.000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4.000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a scanto debiti del fondo individuale o per rifusione all'Erario	3.500 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio	500 —
	Totale della Categoria I (entrate ordinarie)	274.000 —
	TITOLO II — Entrate straordinarie	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Gestione fondo profitto	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo profitto	200 —

3065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Gestione fondo individuale	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I (entrate straordinarie)	600 —
	CATEGORIA II — *Movimenti di capitali*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	205.000 —
	Totale della Categoria II (movimenti di capitali)	205.000 —

ARTICOLI

Num. — Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE

CATEGORIA I — *Entrate effettive*

Gestione Fondo profitti . . . . . .

Gestione Fondo individuale . . . . . .

Totale delle entrate ordinarie .

TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I — *Entrate effettive*

Gestione Fondo profitti . . . . . .

Gestione Fondo individuale . . . . . .

Totale della Categoria I delle entrate straord

CATEGORIA II — *Movimento di capitali*

Estinzione di prestiti da parte degli agenti .

Totale della Categoria II delle entrate straord

Totale generale delle entrate .

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Entrate effettive (parte ordinaria ordinaria)

Categoria II — Movimento di capitali

Totale generale delle entrate

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

3066

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (21

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ale	
...dito del fondo in ...	400 —
...ordinarie) ...	600 —
...capitali	
...agenti ...	205.000 —
...di capitali) ...	205.000 —

ARTICOLI

Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Entrate ordinarie	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Gestione Fondo profitti	15.100 —
	Gestione Fondo individuale	274.000 —
	Totale delle entrate ordinarie . .	289.100 —
	TITOLO II — Entrate straordinarie	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Gestione Fondo profitti	200 —
	Gestione Fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I delle entrate straordinarie .	600 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti . . .	205.000 —
	Totale della Categoria II delle entrate straordinarie	205.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	494.700 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria) . . .	289.700 —
	Categoria II — Movimento di capitali . . .	205.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	494.700 —

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

3067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli Agenti di custodia degli Istituti di Prevenzione e di Pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti	13.400 —
2	Sussidi e borse di studi a figli di agenti	*per memoria*
3	Saldo di crediti inesigibili del fondo individuale e mensa	200 —
4	Spese generali di amministrazione	850 —
5	Spese casuali	350 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del fondo profitti	300 —
		15.100 —
	Gestione fondo individuale	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	231.500 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti	17.000 —
9	Prelevamenti sul credito del fondo individuale autorizzati a favore di agenti	15.500 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	600 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	600 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione erogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	6.300 —
13	Spese casuali	3.500 —
		274.000 —
	Totale della Categoria I (spese ordinarie)	289.100 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione
	TITOLO II — Spese straordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	Gestione fondo profitti
14	Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti
	Gestione fondo individuale
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale
	Totale della Categoria I (Spese straordinarie)
	Categoria II — *Movimento di capitali*
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia
	Totale della Categoria II (Movimento di capitali)

3068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ondo generale del Corpo degli Agenti di custodia
a per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944
30 giugno 1945

L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
zione	
ESE ORDINARIE	
se effettive	
o profitti	
vedove e famiglie di ex	13.400 —
di agenti	*per memoria*
del fondo individuale e	200 —
zione	850 —
	350 —
mpreviste, nella gestione	300 —
	15.100 —
ndividuale	
o, di corredo, di cavalli	231.500 —
conti individuali chiusi degli agenti	17.000 —
fondo individuale auto-	15.500 —
amenti ed al materiale.	600 —
di conto	600 —
ata di vestiario inver- ri su vestiari di agenti	5.300 —
	3.500 —
	274.000 —
se ordinarie)	289.100 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Gestione fondo profitti	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti	250 —
	Gestione fondo individuale	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria I (Spese straordinarie)	650 —
	CATEGORIA II — *Movimenti di capitali*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	205.000 —
	Totale della Categoria II (Movimento di capitali)	205.000 —

3069

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria 1 — *Spese effettive*	
	Gestione Fondo profitti	15.100 —
	Gestione Fondo individuale	274.000 —
	Totale delle spese ordinarie	289.100 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria 1 — *Spese effettive*	
	Gestione Fondo profitti	200 —
	Gestione Fondo individuale	400 —
	Totale della Categoria 1 delle spese straordinarie	600 —
	Categoria II — *Movimenti di capitali*	
	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	205.000 —
	Totale della Categoria II delle spese straordinarie	205.000 —
	Totale generale delle spese	494.700 —

N.	ARTICOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)
	Categoria II — *Movimento di capitali*
	Totale generale delle spese
	RIEPILOGO
	Entrate
	Spese
	Differenza

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

3070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	289.700 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	205.000 —
	Totale generale delle spese	494.700 —
	RIEPILOGO	
	Entrate	494.700 —
	Spese	494.700 —
	Differenza	—

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
TOLI	
NARIE	
attive	
	15.100 —
	274.600 —
ordinarie	289.700 —
MMISSARIE	
ttive	
	200 —
	400 —
pese straordinarie	600 —
di capitali	
di custodia	205.000 —
pese straordinarie	205.000 —
delle spese	494.700 —

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1066;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno (via Cairoli, palazzo della galleria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il colonnello Federico Corlese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il Ministro: SOLEMI

(680)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
Servizio elettorale

Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

I Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: comuni di Abelli, Alfedena, Atessa, Balsorano, Bisenti, Cagnano Amiterno, Campo di Giove, Cansano, Catignano, Capestrello, Capodacqua, Carsoli, Castelfalfone, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Martino, Ofena, Oricola, Ortona

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 27 aprile 1945:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 dicembre 1944, con quale venne concessa al dottor Samuel Giorgio di Alfredo, giudice della sede notarile di Senigallia, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente la reggenza del suddetto Comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1911, n. 432, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 261.

(682)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — CONTENZIOSO

Media dei titoli del 9 maggio 1945 - N. 101

Rendita 3,50 %	1906	L.	112 —
id.	3,50 % 1902	»	94,20
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	97 —
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,90
id.	5 % 1935	»	97,40
Obbligaz.	Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	98,60
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	*87,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di certificati di rendita

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali al 1° gennaio 1943, al 1° luglio 1943 e al 1° gennaio 1944 relative ai certificati di Rendita 5 %:

n. 159311, di L. 165, intestato a Castellana Emanuele fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa;

n. 159312, di L. 165, intestato a Castellana Immacolata fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa, ved. Castellana;

n. 159313, di L. 165, intestato a Castellana Rosa fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 159314, di L. 165, intestato a Castellana Luigi fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 159315, di L. 10, intestato a Castellana Emanuele, im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

feria è risultato che la Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno (via Cairoli, palazzo della galleria), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Carlo Wassmuth & C. », con sede in Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il colonnello Federico Cortese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1. Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945, comuni di Anelli, Alfedena, Atoleta, Balsorano, Bisegna, Calascio, Campo di Giove, Cansano, Canzano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Ofena, Oricola, Orsona dei Marsi, Orticchio, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Prata d'Ansidonia, Rocca di Mezzo, Santo Mario, S. Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Tione degli Abruzzi, Trasacco e Villa Vallelonga (L'Aquila). — Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945.

2. Decreto Ministeriale 15 marzo 1945: comuni di Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena (L'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

3. Decreto Ministeriale 19 marzo 1945: comuni di Castel di Sangro e Rocca di Botte (L'Aquila). — Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945.

4. Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: comuni di Filignano, Macchia al Volturno, S. Angelo del Pesco, Castel del Giudice, Colmurcia, S. Pietro Avellana e S. Martino in Pensilis (Campobasso). — Nuova decorrenza dal 30 aprile 1945.

(661)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — CONTABILITÀ

Media dei titoli del 3 maggio 1945 - N. 101

Rendita 3,50 % 1906	L.	112 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,40
Ordinanza Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	*87,45

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di certificati di rendita

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali al 1° gennaio 1943, al 1° luglio 1943 e al 1° gennaio 1944 relative ai certificati di rendita 5 %:

n. 16631, di L. 162, intestato a Castellana Emanuele fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa, ved. Castellana;

n. 12932, di L. 165, intestato a Castellana Immacolata fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa, ved. Castellana;

n. 16614, di L. 165, intestato a Castellana Rosa fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 12911, di L. 165, intestato a Castellana Luigi fu Pietro Filippo, minore sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

n. 12913, di L. 10, intestato a Castellana Emanuele, Immacolata, Rosa e Luigi fu Pietro Filippo, minori sotto la patria potestà della madre, Calcagno Teresa ved. Castellana.

n. 16615, di L. 80, intestato a Castellana Emanuele, Immacolata, Rosa e Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Calcagno Teresa ved. Castellana;

tutti con usufrutto a favore di Calcagno Teresa di Luigi ved. Castellana.

Ai termini degli articoli 1 del R. decreto 19 febbraio 1885, n. 366, e 350 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(685)

30722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevute di buoni del Tesoro

(Unica pubblicazione)

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 febbraio 1945 di L. 1000, relativa al buono del Tesoro novennale 5%, 1949, serie 4, n. 922, intestato a Napolitano Antonietta.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 80 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 1.

Si dichiarano che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	411887	612,50	Berni Ines di *Ludovico*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma	Berni Ines di *Paolo*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie 3ª	284	4000 —	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angela* di Mariala, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliate a Roma	Mazzarini Maria, Marcella ed *Angelo* di Mariano, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 5ª	259	5000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il direttore generale: POTENZA

(461)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

30731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23.

3

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

16 MAY 1945

AC/4010/1/L.

AP/pa.
14 May 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.56 of 9 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Local Government	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.171 of 22 March 1945. Modifying Legislative Decree of the Lieutenant General No.211 of 24 Aug.1944, which provides rules for balancing the deficit in provincial and communal budgets.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.172 of 22 March 1945. Requisition of property held in custody as a result of penal proceedings .
(c) Local Government Public Health (Welfare)	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.173 of 22 March 1945. Constituting Provincial Committees for the assistance and welfare of the public.
(d) Finance WMD and IPOW	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.174 of 5 April 1945. Advancing funds to spouses of prisoners of war for credits due to the latter by the State.
(e) Finance Commerce Industry	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.175 of 10 April 1945. Repartition of shares issued by Companies with seat in enemy occupied territory.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

which provides rules for [redacted] in provincial and communal budgets.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.172 of 22 March 1945.
Requisition of property held in custody as a result of penal proceedings.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.173 of 22 March 1945.
Constituting Provincial Committees for the assistance and welfare of the public.

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.174 of 5 April 1945.
Advancing funds to spouses of prisoners of war for credits due to the latter by the State.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.175 of 10 April 1945.
Repartition of shares issued by Companies with seat in enemy occupied territory.

(f) Decree of the Lieutenant General No.176 of 5 April 1945.
Allotments for the benefit of employees under contract and auxiliary personnel of the State Railroads.

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 23 January 1945.
Authorizing Communal administrations to contract loans with the Credit Consortium for public works in order to balance their 1944 deficit.

(h) Ministerial Decree of 2 February 1945.
Constituting a Deputation at the Stock Exchange of Naples for 1945.

(a)
Local Government
Public Health (Welfare)

(d)
Finance
WMB and IPOW

(e)
Finance
Commerce
Industry

(f)
Transportation
Labour
Finance

(g)
Local Government
Finance

(h)
Finance

5045

5817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

3076

(i) Transportation

(i) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Overprinting of postage stamps on ready stamped postal matters.

(j) Public Health (Welfare)

(j) Ministerial Decree of 27 March 1945.
Closing the liquidation of the National Patronage for the social Welfare, with seat in Rome.

(k) Communications

(k) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Postal tariffs for foreign countries in respect of letters, post-cards and fixed rates on registered letters.

(l) Industry Commerce

(l) Ministerial Decree of 3 April 1945.
Appointing members of the Syndical College of the National Association for the control of combustibles for 1945.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 12 April 1945.
Approving the regulations for the organization and administration of the national lottery "Italia".

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Placing the Italian Company "Commercio Oltremare" S.I.C.A. of Rome under receivership and appointing a receiver.

(o) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Placing the "Italo tedesca tabacchi" Company limited of Rome under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance (Property Control)

(p) Ministerial Decree of 27 April 1945.
Placing the Rome branch of "Forlanini" fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, Company limited with seat in Milan under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

Commerce

combustibles for 1945.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 12 April 1945.
Approving the regulations for the organization and administration of the national lottery "Italia".

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Placing the Italian Company "Commercio Oltremare" S.I.C.A. of Rome under receivership and appointing a receiver.

(o) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Placing the "Italo tedesca t bacchi" Company limited of Rome under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance (Property Control)

(p) Ministerial Decree of 27 April 1945.
Placing the Rome branch of "Gorla-Siemens" fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, Company limited with seat in Milan under receivership and appointing a receiver.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 1 May 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the "Credito Italiano" (Italian Credit Bank) with seat in Genoa.

(r) Food Commerce

(r) Decree of the High Commissariat for Alimentation of 27 April 1945.
Controlling the production and sale to the public of tunny fish and preserved by- products for 1945.

(s) Land Forces Public Safety

(s) Bando of the Chief of General Staff No.46 of 29 April 1945.
Modifying Bando No.26 of 26 May 1944.

30771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

3078

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from present and future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 20 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

By Delegation,

W. E. REHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

5044

5817

3B

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 9 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —	All'Estero	Abb. anno	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . . Pag. 624

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 172.

Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali. Pag. 624

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 173.

Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . . Pag. 625

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato . . . Pag. 627

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 a-

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945 . . . . . Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Soprastampa di carte valori postali . . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione. Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945 . . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale «Italia» . . . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del se-

30791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 400 — ; semestrale . . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 800 — ; semestrale . . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.

Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . . Pag. 634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 172.

Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali. Pag. 634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 173.

Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica . . . . . Pag. 635

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato . . . Pag. 637

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.

Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico . . . Pag. 638

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176.

Provvidenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1945

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1941. Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945 . . . . . Pag. 640

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Soprastampa di carte valori postali . . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma . . . . Pag. 641

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione. Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945 . . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale « Italia ». . . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana « Commercio Oltremare » - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 645

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Gorla-Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova . . . . . Pag. 646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950801

5817

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE 27 aprile 1945.
Disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945. Pag. 647

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.
Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26. Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 648

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia, non sia superiore a L. 200.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 2.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 172.

Requisizione di cose sequestrate nei procedimenti penali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, contenente norme per la disciplina delle requisizioni;
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, contenente norme speciali relative alla disciplina dei consumi, modificato dal decreto-legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 142;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 142, le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 236, 237 e seguenti del Codice di procedura penale, qualora appartengano all'imputato e non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere requisite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, a norma del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

L'ordine di requisizione è diretto e notificato al cancelliere che ha in custodia le cose sequestrate.

L'indennità dovuta per la requisizione è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo.

Il termine previsto dall'art. 80 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, decorre dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento in forza del quale l'avente diritto può ritirare la somma versata in deposito giudiziario, ai sensi del comma precedente.

Le disposizioni di questo decreto si applicano anche quando non sia possibile accertare l'appartenenza delle cose sequestrate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto non a. sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830811

3082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 648

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 171.

Modificazione al decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, che reca norme per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa col Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

«Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia, non sia superiore a L. 200.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla giunta provinciale amministrativa».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12 — PRESA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, contenente norme per la disciplina delle requisizioni;
Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, contenente norme speciali relative alla disciplina dei consumi, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 142;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 142, le cose sequestrate a norma degli articoli 222, 336, 337 e seguenti del Codice di procedura penale, qualora appartengano all'imputato e non abbiano interesse per il procedimento penale, possono essere requisite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato, a norma del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.

L'ordine di requisizione è diretto e notificato al cancelliere che ha in custodia le cose sequestrate.

L'indennità dovuta per la requisizione è versata in deposito giudiziario nell'ufficio postale del luogo.

Il termine previsto dall'art. 80 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, decorre dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento in forza del quale l'avente diritto può ritirare la somma versata in deposito giudiziario, ai sensi del comma precedente.

Le disposizioni di questo decreto si applicano anche quando non sia possibile accertare l'appartenenza delle cose sequestrate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 16 — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 173.

Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;
Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive provincie, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dai prefetti dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

a) vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

b) promuovono, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per le erogazioni di qualunque natura fatte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che siano sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'interno, quando si addimostrino che importano violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accolgono i ricorsi, annullano le deliberazioni impugnate e provvedono in merito. Possono annullare d'ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo;

f) provvedono alla nomina del personale di cui al successivo art. 13, nonchè alla determinazione del relativo stato giuridico e trattamento economico in modo comunque da non eccedere i limiti previsti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni.

Art. 4.

Spetta ai Comitati provinciali di dar parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; resta ferma la facoltà del Ministero per l'interno di provvedere in materia a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili;

c) sulle questioni relative alla dichiarazione della natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) sulle proposte, comunque formulate, di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di provvedere, in via provvisoria, senza richiedere il parere del Comitato.

Art. 5.

Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

Art. 6.

30 8 83
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il R. decreto-legge 2 [illegible]

Vista la legge 3 giugno 1937, n. 847;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in ogni provincia un Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive provincie, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso di urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi all'uopo a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica esercitano le attribuzioni qui sotto elencate, oltre a quelle ad essi eventualmente deferite da leggi e decreti speciali:

a) vigilano la gestione degli Enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, affinchè la erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore;

b) promuovono, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza, fra loro, e ne approvano gli statuti e i regolamenti;

c) curano a regolare esecuzione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni relative al libretto di assistenza di cui al successivo articolo 15;

d) ricevono le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizzano a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di assistenza, qualunque sia la loro natura giuridica, esistenti nella provincia, che ritengano più adatte a provvedere;

e) decidono sui ricorsi contro la concessione ed il diniego di assegni continuativi o dei posti di ricovero

nelle istituzioni.

Art. 4.

Spetta ai Comitati provinciali di dare parere:

a) sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; resta ferma la facoltà del Ministro per l'interno di provvedere in materia a norma del R. decreto 26 aprile 1923, n. 956;

b) sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli statuti relativi, nonchè sulle domande delle dette istituzioni per l'accettazione di lasciti e donazioni o per l'acquisto di beni stabili;

c) sulle questioni relative alla declinazione della natura giuridica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) sulle proposte, comunque formulate, di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) sui decreti per ordinare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza aventi per iscopo il ricovero, anche momentaneo, da emettersi dal prefetto nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi od all'esercizio della beneficenza. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia di pubblica igiene e sanità pubblica, ed è pure, nei casi d'urgenza, fatta salva al prefetto la facoltà di provvedere, in via provvisoria, senza richiedere il parere del Comitato.

Art. 5.

Anche fuori dei casi previsti negli articoli precedenti sono demandate ai Comitati provinciali tutte le materie relative alla assistenza e beneficenza pubblica, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ora devolute alla Giunta provinciale amministrativa, della quale, però, resta ferma la competenza giurisdizionale.

Art. 6.

I Comitati provinciali, prima di deliberare intorno agli atti che sono di loro competenza, possono ordinare le verifiche e perizie che credano necessarie al loro controllo. Le spese sono a carico degli istituti di assistenza e beneficenza, salva la rivalsa contro chi di ragione.

I Comitati provinciali possono richiedere che l'autorità governativa proceda ad ispezioni dei servizi di pubblica assistenza e delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per accertarne il funzionamento.

3084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 7.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si compone:

1) del prefetto che lo presiede;

2) del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

3) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalla Deputazione provinciale fra gli esperti in materia di assistenza e beneficenza o che ne siano particolarmente benemeriti;

4) di due membri effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni dei lavoratori;

5) di un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

6) del consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto;

7) del medico provinciale, che è membro di diritto;

8) del ragioniere capo di prefettura, che è membro di diritto.

Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione dell'assistenza e della beneficenza in provincia interviene, con voto consultivo, il presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dalla Deputazione provinciale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

Il Comitato ha la sua sede presso la prefettura.

Art. 8.

Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni prevedute in questo articolo:

1) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli istituti pubblici di assistenza qualunque sia la loro natura giuridica;

3) i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione dei medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 7 del presente decreto;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Comitato, o non hanno reso il conto ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa e civile;

pari a quella dovuta in base alle leggi vigenti, da computarsi per gli estranei alla Amministrazione dello Stato nella misura spettante agli impiegati dello Stato di grado 6° ed il rimborso delle spese di viaggio calcolato a norma delle leggi stesse.

La medesima indennità è altresì corrisposta ai membri indicati nel n. 1 del precedente art. 7, estranei alla Amministrazione dello Stato i quali, per l'intervento alle riunioni del Comitato, perdono la giornata lavorativa.

Le indennità sono a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale.

Art. 10.

Non possono essere contemporaneamente membri del stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di un Comitato provinciale.

Art. 11.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o per convocazione del prefetto ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute del Comitato sono legalmente valide se intervengono almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 12.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica possono essere sciolti con decreto del Ministro per l'interno, in seguito a motivato rapporto del prefetto, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Comitato e presieduta dal prefetto fino all'insediamento del nuovo Comitato.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Comitato e dura in carica non oltre sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. Entro tale termine deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato.

Art. 13.

Ogni Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ha un ufficio diretto dal consigliere di prefettura, incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie.

Detto ufficio è costituito da uno o più impiegati, secondo le esigenze del servizio, distaccati possibilmente dall'Amministrazione provinciale o dall'Ente comunale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930855

6) del consigliere di prefettura incaricato nella vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto;

7) del medico provinciale, che è membro di diritto;

8) del ragioniere capo di prefettura, che è membro di diritto.

Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione dell'assistenza e della beneficenza la provincia interviene, con voto consultivo, il presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dalla Deputazione provinciale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due.

Il Comitato ha la sua sede presso la prefettura.

Art. 8.

Non possono essere componenti il Comitato provinciale e, se ne fanno parte, ne decadono, quando si trovino in alcuna delle condizioni previste in questo articolo:

1) coloro che non hanno titolo per essere iscritti nelle liste elettorali;

2) gli impiegati ed agenti amministrativi o contabili degli istituti pubblici di assistenza qualunque sia la loro natura giuridica;

3) i funzionari del Governo che debbono vigilare sull'amministrazione dei medesimi e gli impiegati dei loro uffici, eccettuati quelli indicati nell'art. 7 del presente decreto;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro delle istituzioni sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Comitato, o non hanno reso il conto ovvero hanno un debito liquido ed esigibile verso le medesime o sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o civile;

5) coloro i quali direttamente o indirettamente abbiano parte nei servizi od appalti degli istituti di assistenza.

Ai componenti del Comitato provinciale sono applicabili le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 9.

I membri del Comitato provinciale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Comitato, aventi la residenza fuori del capoluogo della provincia, quando intervengono alle riunioni del Comitato, spetta la indennità di trasferta stesso Comitato provinciale i congiunti e gli affini entro il secondo grado civile.

Nessuno può essere contemporaneamente membro di più di un Comitato provinciale.

Art. 11.

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica si riunisce normalmente una volta al mese. Può riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'interno o per convocazione del prefetto ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute del Comitato sono legalmente valide se intervengono almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 12.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica possono essere sciolti con decreto del Ministro per l'interno, in seguito a motivato rapporto del prefetto, per accertata impossibilità di funzionare.

In caso di scioglimento, l'amministrazione è affidata ad una commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto del Comitato e presieduta dal prefetto fino all'insediamento del nuovo Comitato.

La Commissione amministratrice esercita le funzioni che la legge conferisce al Comitato e dura in carica non oltre sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. Entro tale termine deve provvedersi alla ricostituzione del Comitato.

Art. 13.

Ogni Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ha un ufficio diretto dal consigliere di prefettura, incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie.

Detto ufficio è costituito da uno o più impiegati, secondo le esigenze del servizio, distaccati possibilmente dall'Amministrazione provinciale o dall'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

Ad uno degli impiegati sono affidate le funzioni di segretario del Comitato di assistenza e beneficenza pubblica.

Le spese per il personale non distaccato e per il funzionamento dell'ufficio sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 14.

Per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento del Comitato provinciale, quando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930891

lo ritenga necessario e, nei casi di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con obbligo di riferirne subito al Comitato stesso.

Art. 15.

E' istituito, in ogni comune, a cura dell'Ente comunale di assistenza, un elenco delle persone ivi dimoranti assistite o bisognose di assistenza perchè si trovano in istato di povertà o di bisogno.

Sulla base dell'iscrizione in detto elenco viene rilasciato agli interessati, d'ufficio, o su richiesta, un libretto di assistenza nel quale sono notate le singole prestazioni.

E' fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il Prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

Art. 17.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BOSELLI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1915, n. 589.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati all'estero o dei dispersi, alle quali spetti l'anticipazione di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 19 maggio 1911, n. 583, sarà corrisposta, allo stesso titolo, per ogni prigioniero, internato all'estero o disperso, una somma nella misura stabilita nell'annessa tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e dal Ministro per il tesoro.

Detta anticipazione s'intende effettuata a scomputo di quanto dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni già fatte — sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie — e gli assegni spettanti ai prigionieri stessi a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 19 maggio 1911, n. 583.

Il beneficio è concesso alle famiglie di coloro che risultino prigionieri, internati all'estero o dispersi da almeno un anno. Se lo stato di prigionia, di internamento o di dispersione duri da almeno due anni, verrà corrisposta una seconda anticipazione di eguale ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo non spettano alla moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. In tal caso le anticipazioni stesse sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

Per le anticipazioni previste dall'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 11 del citato R. decreto legge 19 maggio 1911, n. 583.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930871

È fatto obbligo agli Enti comunali di assistenza ed alle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza di esigere, da coloro che ne richiedono l'assistenza, il possesso del libretto di cui al precedente comma e di annotarvi i provvedimenti adottati.

Con decreto del Ministro per l'interno verranno dettate le norme relative alla disciplina del libretto di assistenza.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli istituti di assistenza in genere, il Prefetto e chiunque vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale provvede definitivamente.

Art. 17.

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 174.

Anticipazioni ai congiunti dei prigionieri di guerra sui crediti dei prigionieri stessi verso lo Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di [illegible];

Detta anticipazione s'intende effettuata a scomputo di quanto dovuto dallo Stato per differenza fra le anticipazioni già fatte — sia ai prigionieri, sia alle loro famiglie — e gli assegni spettanti ai prigionieri stessi a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Il beneficio è concesso alle famiglie di coloro che risultino prigionieri, internati all'estero o dispersi da almeno un anno. Se lo stato di prigionia, di internamento o di dispersione dura da almeno due anni, verrà corrisposta una seconda anticipazione di eguale ammontare, dopo tre mesi dal pagamento della prima.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo non spettano alla moglie contro la quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. In tal caso le anticipazioni stesse sono dovute alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

Per le anticipazioni previste dall'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 11 del citato R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 13. — FRASCA

3088
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Tabella

Grado e gradi equiparati nel grigioverde, femminile e di genere	Somme relative agli anticipi fatti in un anno al netto delle eventuali ritenute
Ufficiali generali e ufficiali superiori	7.500
Capitani	6.500
Tenenti	5.500
Sottotenenti	5.000
Aiutanti di battaglia, marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari	1.500
Sergenti maggiori	1.200
Sergenti	700
Caporali maggiori, caporali, soldati	600

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945, n. 125.

Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1291;

Visto l'art. 15 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Visti gli articoli 2354 e 2355 del Codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Art. 1.

Le società aventi sede nei territori occupati dal nemico, che abbiano emesso azioni al portatore, possono procedere al frazionamento dei titoli azionari in titoli di minore importo, anche se il capitale sociale non sia stato ancora interamente versato.

Art. 2.

Le operazioni di frazionamento saranno annotate cronologicamente dalla Stanza di compensazione su apposito registro, uno per società, vidimato a norma di legge, della cui istituzione dovrà, entro cinque giorni, darsi comunicazione alla locale Intendenza di finanza.

Art. 3.

I certificati provvisori risultanti dal frazionamento dovranno contenere tutte le indicazioni espresse nel titolo originario, e quindi anche quelle relative alla serie ed al numero del titolo originario medesimo, con l'aggiunta, per ciascun certificato provvisorio, di uno speciale numero d'ordine progressivo e saranno sottoscritti dal funzionario della Stanza di compensazione preposto alle operazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Stanza di compensazione, per il rilascio dei certificati provvisori, risultanti dal frazionamento, potrà chiedere un compenso in misura di L. 0,50 per ogni azione, con un minimo di L. 50 oltre il rimborso delle spese di bollo.

Art. 5.

La Stanza di compensazione dovrà provvedere alla consegna dei titoli annullati e del registro istituito per ciascuna società, di cui al precedente art. 2, alle società interessate, non oltre un mese dopo che le città, in cui esse sono sedi, siano tornate, in seguito all'avvenuta liberazione, sotto l'amministrazione della Autorità italiana ed, in ogni caso, non oltre il novantesimo giorno dall'avvenuta liberazione della stessa sede.

Col sessantesimo giorno successivo a quello della liberazione della città, sede delle società interessate, cessa per le Stanze di compensazione la facoltà di cui all'art. 1.

All'atto della consegna, ciascuna società rimborserà alla Stanza di compensazione il costo del registro e la spesa sostenuta per la vidimazione e, nel termine di trenta giorni da detta consegna, riporterà sul libro dei soci le annotazioni contenute nello stesso registro.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato mentre, nei altri territori, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2080

Marescialli ogi, marescialli ordinari . . .	1.500
Sergenti maggiori	1.200
Sergenti	700
Caporali maggiori, caporali, soldati	600

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1945, n. 175.

Frazionamento dei titoli azionari emessi da società aventi sede nel territorio occupato dal nemico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 29 marzo 1942, n. 272, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1291;

Visto l'art. 13 del R. decreto 29 marzo 1942, n. 239;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visti gli articoli 2351 e 2352 del Codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Stanze di compensazione sono autorizzate ad effettuare il ritiro dei titoli azionari di società aventi la sede nel territorio occupato dal nemico, per operarne il frazionamento.

Il frazionamento dei titoli azionari viene eseguito mediante annullamento — mediante perforazione — dei titoli originali, a richiesta degli aventi diritto e per il tramite di un notaio o di un agente di cambio, i quali certificheranno, con annotazione sul titolo, le identità del richiedente. Questi dovrà anche presentare apposita dichiarazione con la quale assume la responsabilità della legittimità del titolo.

Il frazionamento dei titoli azionari viene eseguito dal frazionario della Stanza di compensazione preposto alle operazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Stanza di compensazione, per il rilascio dei certificati provvisori risultanti dal frazionamento, potrà chiedere un compenso in misura di L. 0,50 per ogni azione, con un minimo di L. 50 oltre il rimborso delle spese di bollo.

Art. 5.

La Stanza di compensazione dovrà provvedere alla consegna dei titoli annullati e del registro istituito per ciascuna società, di cui al precedente art. 2, alle società interessate, non oltre un mese dopo che le città, in cui esse hanno sede, siano tornate, in seguito all'avvenuta liberazione, sotto l'amministrazione della Autorità italiana ed, in ogni caso, non oltre il novantesimo giorno dall'avvenuta liberazione della stessa sede.

Col sessantesimo giorno successivo a quello della liberazione della città, sede delle società interessate, cessa per le Stanze di compensazione la facoltà di cui all'art. 1.

All'atto della consegna, ciascuna società rimborserà alla Stanza di compensazione il costo del registro e la spesa sostenuta per la vidimazione e, nel termine di trenta giorni da detta consegna, riporterà sul libro dei soci le annotazioni contenute nello stesso registro.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventi esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato mentre, negli altri territori, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERSICO — SOLERI — TUPINI — GROSSOLI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17 — PRESSA

30901
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 176.

Provvidenze a favore del personale contrattista e sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Vista la legge 3 dicembre 1941, n. 1476;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, sono così sostituiti:

Art. 18. — « Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusi ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica, che non abbia compiuto dieci anni di servizio.

Valgono per tale congedo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 detto.

Per motivi di carattere eccezionale possono, su domanda, accordarsi congedi straordinari senza retribuzione ».

Art. 19. — « Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene corrisposto ai sussidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia, esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

« Al personale in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato spettano per ogni anno solare:

1) personale dei primi tredici gradi:

a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio:

tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *C*;

2) personale dei gradi 14° e 15°:

a) personale di ruolo dopo compiuti dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A* e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo *A*.

Il personale non di ruolo dopo i primi sei mesi di servizio ininterrotto ha titolo allo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo di pari grado avente l'anzianità di servizio inferiore a dieci anni.

I gradi di cui ai numeri 1 e 2 si riferiscono ai quadri di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto del periodo di avventizio e di servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930611

Vista la legge 4 settembre 1910, n. 547;
Vista la legge 5 dicembre 1911, n. 1176;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, sono così sostituiti:

Art. 18. — « Al personale assidiato, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, eguale a quello previsto dall'art. 65 per il personale di ruolo di corrispondente grado e qualifica, che non abbia compiuto dieci anni di servizio.

Valgono per tale congedo le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 65 detto.

Per motivi di carattere eccezionale possono, su domanda, accordarsi congedi straordinari senza retribuzione ».

Art. 19. — « Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che esse non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai assidiati, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia, esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I assidiati assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altre località precedentemente indicate.

Le assenze per malattia professionale e per infortunio non sono cumulabili con le assenze di malattia comune agli effetti del raggiungimento del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia ».

Art. 2.

L'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il regolamento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, è così modificato:

l'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *C*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del gruppo *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 1 e *C*;

2) personale dei gradi 11° e 13°:

a) personale di ruolo dopo compiuti dieci anni di servizio:

due biglietti gratuiti di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 1 e *B*;

un biglietto gratuito di andata e ritorno: alle persone di famiglia del gruppo *D*;

b) personale di ruolo, dopo un anno dall'assunzione e fino al compimento del decimo anno di servizio:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi *A*, *B* e *D*;

c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'assunzione:

un biglietto gratuito di andata e ritorno: all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo 1.

Il personale non di ruolo dopo i primi sei mesi di servizio ininterrotto ha titolo allo stesso trattamento previsto per il personale di ruolo di pari grado avente l'anzianità di servizio inferiore a dieci anni.

I gradi di cui ai numeri 1 e 2 si riferiscono ai quadri di classificazione allegati ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785.

Agli effetti delle suddette concessioni, nel computo della anzianità di servizio per il personale di ruolo, si deve tener conto del periodo di avventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 4 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 12. — PASCA

3092
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la inderogabile necessità di provvedimenti eccezionali per assicurare il pareggio dei bilanci, per l'esercizio 1944, dei Comuni sotto indicati;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreta:

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali per l'esercizio 1944, è autorizzata l'assunzione col Consorzio di credito per le opere pubbliche dei mutui per l'importo per ciascuno di essi indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Agrigento:		
Canicattì	L.	1.000.000
Licata	»	1.100.000
Porto Empedocle	»	1.000.000
Sciacca	»	1.100.000
Bari:		
Altamura	L.	480.000
Andria	»	2.000.000
Barletta	»	1.500.000
Bisceglie	»	800.000
Bitonto	»	600.000
Capossa di Puglie	»	1.000.000
Corato	»	1.400.000
Gioia del Colle	»	750.000
Gravina di Puglie	»	600.000
Molfetta	»	1.500.000
Santeramo in Colle	»	600.000
Terlizzi	»	630.000
Trani	»	1.000.000
Cagliari:		
Iglesias	L.	400.000
Catania:		
Acireale	L.	550.000
Palermo:		
Bagheria	L.	800.000
Corleone	»	400.000
Monreale	»	500.000
Termini Imerese	»	500.000
Ragusa:		
Comiso	L.	600.000
Ispica	»	400.000
Modica	»	2.000.000
Vittoria	»	1.000.000
Salerno:		
Eboli	L.	400.000
Cava dei Tirreni	»	1.000.000
Siracusa:		
Augusta	L.	850.000
Lentini	»	800.000
Noto	»	1.140.000
Trapani:		
Alcamo	L.	1.500.000
Castelvetrano	»	1.000.000
Erice	»	500.000
Marsala	»	7.400.000
Mazara del Vallo	»	2.000.000
Totale	L.	45.790.000

Roma, addì 23 gennaio 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 3[illegible];
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

30931
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

delle seguenti Amministrazioni comunali per l'esercizio 1914, è autorizzata l'assunzione col Consorzio di credito per le opere pubbliche dei mutui per l'importo per ciascuno di essi indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Avellino:		
Carbonara	L.	1.000.000
Lioata	»	1.100.000
Forte Empedocle	»	1.000.000
Sciacca	»	1.100.000
Bari:		
Altamura	L.	480.000
Andria	»	2.000.000
Barletta	»	1.500.000
Bisceglie	»	800.000
Bitonto	»	600.000
Canosa di Puglie	»	1.000.000
Corato	»	1.100.000
Gioia del Colle	»	750.000
Gravina di Puglie	»	600.000
Molfetta	»	1.500.000
Santeramo in Colle	»	600.000
Terlizzi	»	650.000
Trani	»	1.000.000
Cagliari:		
Iglesias	L.	400.000
Catania:		
Acireale	L.	550.000
Cosenza:		
Corigliano Calabro	L.	600.000
Rossano Calabro	»	650.000
Enna:		
Leonforte	L.	600.000
Piazza Armerina	»	1.050.000
Valguarnera	»	500.000
Littoria:		
Priverno	L.	500.000
Messina:		
Milazzo	L.	500.000
Alcamo	L.	1.500.000
Castelvetrano	»	1.000.000
Erice	»	300.000
Marsala	»	7.400.000
Mazara del Vallo	»	2.000.000
Totale	L.	45.790.000

Roma, addì 23 gennaio 1915

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SALA

(618)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1915.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Napoli per l'anno 1915.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 37[illegible];
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Napoli, per l'anno 1915, è così costituita:

Deputati effettivi:

comm. dott. Alfredo De Lignoro, delegato governativo;

il direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

cav. Raffaele Giura, per la Stanza di compensazione;

gr. uff. Luigi Del Gaizo, gr. uff. Raffaele Iandoli, cav. Silvestro D'Errico e sig. Italo Forti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 30641

Deputati supplenti:

cav. dott. Armando Facenza, delegato governativo;

cav. uff. Lorenzo Ricciardi, per l'Istituto di emissione;

dott. Stanislao Fusco, dott. Arturo Lando e sig. Alessandro Squadrilli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro: Soleri

(627)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Soprastampa di carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle vigenti tariffe postali, di soprastampare con nuovi prezzi alcune carte valori postali, per renderle di più largo consumo;

Ritenuta anche la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, i rilevanti quantitativi, esistenti presso il Magazzino centrale delle carte valori postali, di francobolli della sedicente repubblica sociale italiana e di cartoline portanti la soprastampa della repubblica stessa sul francobollo e il fascio repubblicano sullo stemma dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le soprastampe delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1,20;

2) francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2;

3) cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di L. 1,20;

4) cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I.) da cent. 30 col valore di L. 1,20.

Art. 2.

Le caratteristiche delle soprastampe di cui all'articolo precedente sono le seguenti:

Francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di [illegible] in basso, sono annullati con cinque linee orizzontali; sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con due rettangolini, composti ciascuno di otto linee orizzontali, posti agli angoli inferiori del francobollo in modo da annullare il valore e i due fasci littori.

Sotto il francobollo è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 » racchiuso in un rettangolino.

Sullo stemma dello Stato posto al centro della cartolina, è soprastampato il nuovo stemma.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Cartoline ordinarie già soprastampate dalla R.S.I. di cent. 30 col valore di lire 1,20: sono soprastampate con un rettangolo pieno che copre interamente il francobollo e con un ovale, pure pieno, che copre lo stemma dello Stato.

Sotto il francobollo, racchiuso in rettangolo, è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro rosso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni:
Cevolotto

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(646)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Veduto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1942, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma;

Veduta la lettera in data 15 settembre 1943, n. 6070 prot., con la quale il comm. dott. Virginio Emiliani Pesetelli, capo divisione del Ministero, fu nominato liquidatore dell'ente;

Ritenuto che il predetto liquidatore, in ottemperanza alle disposizioni impartitegli, ha provveduto alla liquidazione delle attività di più pronto realizzo del Patronato, alla ripartizione percentuale fra gli aventi diritto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 30651

di concerto con

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle vigenti tariffe postali, di soprastampare con nuovi prezzi alcune carte valori postali, per renderle di più largo consumo;

Ritenuta anche la opportunità di utilizzare, mediante soprastampa, i rilevanti quantitativi, esistenti presso il Magazzino centrale delle carte valori postali, di francobolli della sedicente repubblica sociale italiana e di cartoline portanti la soprastampa della repubblica stessa sul francobollo e il fascio repubblicano sullo stemma dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le soprastampe delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1,20;

2) francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2;

3) cartoline ordinarie da cent. 15 col valore di L. 1,20;

4) cartoline ordinarie (già soprastampate dalla R.S.I. da cent. 30 col valore di L. 1,20.

Art. 2.

Le caratteristiche delle soprastampe di cui all'articolo precedente sono le seguenti:

Francobolli della R.S.I. da cent. 20 col valore di L. 1,20; sono soprastampati con cinque linee orizzontali che annullano le dicitture ed il valore posto nella parte inferiore del francobollo. Sopra queste linee è impressa la dicitura « Poste Italiane ».

Il nuovo valore « Lire 1,20 » è impresso in alto a sinistra sopra la dicitura « Hostium rabies dirutis ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro nero.

Francobolli della R.S.I. da cent. 25 col valore di L. 2; sono soprastampati come appresso indicato:

Le dicitture poste in alto sono annullate con tre linee orizzontali; sotto queste linee, a sinistra, è impresso il nuovo valore « 2 lire »; le dicitture e il valore, posti ad ogni effetto di legge alla data del 31 agosto 1943, sono annullati con un ovale, fuori pieno, che copre lo stemma dello Stato.

Sotto il francobollo, racchiuso in rettangolo, è impresso il nuovo valore « Lire 1,20 ».

La soprastampa è eseguita in inchiostro rosso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CAVALLERO

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

(646)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Chiusura della liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1942, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma;

Vista la lettera in data 15 settembre 1943, n. 6070 pret., con la quale il comm. dott. Virginio Emilio Pescetelli, capo divisione del Ministero, fu nominato liquidatore dell'ente;

Ritenuto che il prelatto liquidatore, in ottemperanza alle disposizioni impartitegli, ha provveduto alla liquidazione delle attività di più pronto realizzo del Patronato, alla ripartizione percentuale fra gli aventi diritto delle somme ricavate ed al licenziamento degli impiegati addetti all'ufficio;

Considerata l'opportunità di dichiarare chiusa la liquidazione dell'ente, affidando ad una gestione di stralcio la trattazione degli affari non ancora definiti;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, con sede in Roma, è dichiarata chiusa ad ogni effetto di legge alla data del 31 agosto 1943.

30961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

50 12

Art. 2.

A decorrere dal 1° aprile 1945 si dispone l'apertura di una gestione di stralcio avente sede presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con il compito di provvedere prontamente al disbrigo di tutte le pratiche non definite dalla liquidazione, nonchè al recupero dei crediti e di ogni altra attività con cui far fronte agli impegni ancora da soddisfare.

Art. 3.

Il dott. Chioni Umberto, capo sezione del Ministero, è incaricato di presiedere alle operazioni dello stralcio, in sostituzione del comm. dott. Virginio Emiliani-Pescetelli, con l'obbligo di riferire mensilmente al Ministero sullo stato delle operazioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro: GIOSCHINI

(620)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art. 31 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. 11° del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 91 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di elevare proporzionalmente le tariffe postali per l'estero, relative ai servizi attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccoman-

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1945.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CRISPO

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(647)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione anzidetta, approvato con il R. decreto 24 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della citata Associazione;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, sulla nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sulla sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1945, è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Croce gr. uff. dott. Pacino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bellotti dott. comm. Antonio e Gallo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Treves prof. ing. Scipione e Bianchi ing. Saverio, in rappresentanza degli industriali.

Sindaci supplenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNU No. 30671

in sostituzione del comm. dott. Virginio Emanuele, scelti, con l'obbligo di riferire mensilmente al Ministero sullo stato delle operazioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(620)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale stipulata a Buenos Aires il 23 maggio 1939, entrata in vigore nel Regno col R. decreto 8 aprile 1940, n. 1283, ed il n. II del Protocollo finale relativo;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 91 del 22 marzo 1945, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di elevare proporzionalmente le tariffe postali per l'estero, relative ai servizi attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa postale nei rapporti con l'estero per le lettere, per le cartoline e per il diritto fisso di raccomandazione è stabilita come segue:

1) *lettere*:	
a) primo porto di gr. 20	L. 5
b) per ogni porto successivo di gr. 20. .	» 3
2) *cartoline postali semplici* di Stato o dell'industria privata	» 3
3) *diritto fisso di raccomandazione* . . .	» 10

Il minimo di tassa per gli oggetti di corrispondenza insufficientemente affrancati provenienti dall'estero è stabilito in L. 2.

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione anzidetta, approvato con il R. decreto 27 dicembre 1926, n. 2329;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 121, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale della citata Associazione;

Vista la designazione fatta dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 330, sulla nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sulla sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1945, è composto come segue:

Sindaci effettivi:

Croce gr. uff. dott. Paolino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bellotti dott. comm. Antonio e Gallo dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Treves prof. ing. Scipione e Bianchi ing. Saverio, in rappresentanza degli industriali.

Sindaci supplenti:

Pilia dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Nervi avv. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro: Gronchi

(621)

3098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria nazionale «Italia».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma della legge sul lotto pubblico;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69, relativo alla istituzione di una Lotteria nazionale, denominata «Italia», a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Lotteria nazionale «Italia» a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Regolamento della Lotteria «Italia»

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

ART. 1.

L'esercizio della Lotteria «Italia» è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Un Comitato generale è preposto alla direzione della Lotteria che sarà così composto:

1) dal sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o da chi ne fa le veci, vice presidente;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dal capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) da un rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione dei soccorsi in Italia, membro;

7) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) da un rappresentante della classe postale, da designarsi dall'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non [illegible] di quello della Direzione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il Comitato esercita le attribuzioni attualmente affidate alla prima ragioneria del Comitato generale.

Il segretario del Comitato generale esercita le stesse funzioni presso il Comitato esecutivo.

ART. 3.

I biglietti della Lotteria sono di pertinenza e sono contrassegnati ciascuno, per la serie, da una lettera dell'alfabeto a cominciare da A e, per il numero, da un numero progressivo a cominciare da 1.

Esaurendosi le lettere dell'alfabeto, le serie successive saranno contrassegnate da due o più lettere a cominciare sempre da A.

Ogni serie è costituita da centomila biglietti numerati da 1 a 100.000.

ART. 4.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul retro uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, non più le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sul biglietto in modo da unirmarne la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in blocchetti. Ognuno ne contiene dieci.

ART. 5.

Il prezzo del biglietto è di L. 30.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo percepita sui biglietti venduti è versato all'apposito capitolo di entrata dell'erario dello Stato.

ART. 6.

Il Ministero delle finanze - ispettorato generale per il lotto e le lotterie - rimette a ciascuna intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Ciascuna intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI
LORO OBBLIGHI

ART. 7.

Possono essere incaricati della vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private civili, sociali o di [illegible] e persone a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere agli enti e persone, incaricati della vendita, una congrua cauzione.

ART. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uf-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939069

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed esercizio della Lotteria nazionale « Italia » a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Regolamento della Lotteria « Italia »

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Art. 1.

L'esercizio della Lotteria « Italia » è affidato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Un Comitato generale è preposto alla direzione della Lotteria che sarà così composto:

1) dal Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie, o da chi ne fa le veci, vice presidente;

3) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, membro;

4) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) dal capo della divisione lotterie dell'ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) da un rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione dei Soccorsi in Italia, membro;

7) da un rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) da un rappresentante della classe lottista, da designare dall'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Segretario del Comitato sarà un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, di grado non inferiore al 9°.

I membri componenti del Comitato generale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni.

Art. 2.

In seno al Comitato generale è formato un Comitato esecutivo per la risoluzione delle questioni urgenti e per tutte le altre eventuali attribuzioni che fossero delegate dal Comitato generale.

Del Comitato esecutivo fanno parte:

1) l'ispettore generale per il lotto e le lotterie o da chi ne fa le veci;

2) il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

Art. 3.

Il biglietto si compone della matrice e della figlia.

La matrice, oltre la serie ed il numero, porta sul retro uno spazio per l'iscrizione del nome, cognome ed indirizzo del venditore.

La figlia, oltre la serie ed il numero, porta anche l'indicazione del prezzo, nonchè le altre indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, relative al termine di presentazione dei biglietti vincenti, al pagamento ed alla prescrizione dei premi.

Un bollo a secco dell'Amministrazione è apposto sui biglietti in modo da impiegare la matrice e la figlia.

I biglietti sono raggruppati in libretti. Ognuno ne contiene dieci.

Art. 5.

Il prezzo dei biglietti è di L. 20.

I biglietti della Lotteria venduti sono soggetti alla tassa di bollo vigente.

L'importo della tassa di bollo percepita sui biglietti venduti è versato ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - rimette a ciascuna Intendenza di finanza un congruo numero di biglietti per la distribuzione, nella propria giurisdizione, agli incaricati della vendita.

Ciascuna Intendenza tiene una speciale contabilità dei biglietti ricevuti dal Ministero predetto, di quelli consegnati agli incaricati della vendita e di quelli venduti da questi ultimi.

INCARICATI DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI
LORO OBBLIGHI

Art. 7.

Possono essere incaricati della Vendita:

ricevitorie e collettorie del lotto, uffici e ricevitorie postali, rivendite di generi di monopolio;

tutte le istituzioni, organizzazioni, associazioni pubbliche e private, enti aventi diritto e persone a cui l'Amministrazione ritiene opportuno di affidare la vendita.

E' in facoltà dell'Amministrazione di rifiutare altri enti e persone, incaricati della vendita, una congrua cauzione.

Art. 8.

La vendita può aver luogo direttamente da parte degli uffici, enti e persone di cui all'articolo precedente, oppure per tramite di persone da esse incaricate, sotto la loro personale responsabilità.

Sul prezzo di L. 20 vengono rimesse al venditore L. 5 per ogni biglietto venduto, a titolo di compenso e rimborso spese.

Sulla matrice dei biglietti venduti devono essere segnate le generalità del venditore.

Art. 9.

I venditori, ogni 15 giorni, devono trasmettere alla Intendenza di finanza dalla quale li hanno ricevuti le matrici dei biglietti venduti, con un elenco in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito per ricevuta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L'importo dei biglietti vendute (L. 25 a biglietto) deve essere versato all'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. La ricevuta comprovante l'eseguito versamento deve essere allegata all'elenco di cui al comma precedente.

A tale scopo i venditori dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza controllano le singole matrici ricevute e ne registrano serie e numero, dopo di che le rimettono al Ministero delle finanze, unitamente ad un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito per ricevuta.

All'elenco suddetto devono essere unite le ricevute di versamento.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze, sabilisce, con suo decreto, la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

Le matrici dei biglietti, che non sono pervenute entro il termine stabilito, non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà recuperare dal venditore, che ha avuto in carico i biglietti suddetti, il compenso di L. 3 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che, quindi, non concorrono alla estrazione dei premi, è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 10 giorni devono essere restituiti alle Intendenze di finanza, dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale e dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono tra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - redige regolare verbale delle operazioni suddette, che deve essere firmato dai membri presenti.

Gli elementi vincenti sono stampati nell'interno di una sfera metallica chiusa con coperchio a scatto o avvitabile. Viene estratta singolarmente un numero, i cinque numeri così estratti per ordine progressivo di urna, costituiscono, rispettivamente, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto.

Qualora i cinque numeri singolarmente estratti siano i cinque zeri essi rappresentano il numero 100.000.

Finita l'estrazione, nell'urna delle lettere all'infuori delle sette e in quelle dei numeri vengono nuovamente immesse le sfere uscite con la prima estrazione.

Queste due operazioni si ripetono tante volte quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto la cui matrice non risulti pervenuta e perciò non concorrente alla estrazione, o l'estrazione ripeta una serie o un numero già sorteggiati, la estrazione della serie o del numero è ritenuta nulla e si rinnova l'operazione.

Prima di ogni singola estrazione, le diverse urne nelle quali sono state immesse le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale addetto con bracciale rosso ed scelto dal Comitato.

Art. 13.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi nell'albo delle Intendenze di finanza e dei comuni del Regno. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, essere di qualsiasi equipollente, presentati o tali pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve inviare il biglietto trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista; il pagamento è effettuato mediante assegno di c.c. postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi, ottenuti contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di delibo, anche se contenenti cautioni di garanzia, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria.

Le matrici dei biglietti venduti, non ancora restituite, ai sensi del precedente art. 9 ed i relativi elenchi, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre 10 giorni dopo la chiusura della vendita.

Le matrici e i biglietti che non siano pervenute entro il termine stabilito non concorrono all'estrazione dei premi e i relativi importi sono restituiti agli interessati su loro richiesta e su presentazione dei biglietti. In tal caso l'Amministrazione dovrà recuperare dal venditore, che ha avuto lo sconto e la gratificazione, il compenso di L. 5 da esso trattenuto.

L'elenco delle matrici dei biglietti venduti non pervenute tempestivamente e che quindi non concorrono alla estrazione dei premi, è pubblicato a cura del Ministero delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso del prezzo di tali biglietti deve essere richiesto dagli interessati entro 180 giorni decorrenti da quello successivo al giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma precedente.

Entro il predetto termine di 180 giorni devono essere restituiti alla Intendenza di finanza, dagli incaricati della vendita, i biglietti rimasti invenduti.

Coloro che vengono meno all'obbligo di versare nei termini prescritti le matrici ed il prezzo dei biglietti venduti o di restituire i biglietti invenduti sono passibili delle pene stabilite dalle leggi penali.

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE

Art. 12.

Le operazioni di estrazione sono effettuate pubblicamente a cura del Ministero delle finanze, nel luogo, giorno e ora che sono fissati con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

All'inizio delle operazioni viene reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione è esercitato dal Comitato generale o dal Comitato esclusivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni. In caso di assenza od impedimento del presidente del Comitato generale, i membri presenti scelgono fra essi colui che deve assumere la presidenza.

Un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - redige regolare verbale delle operazioni eseguite, che deve essere firmato dai membri presenti alla estrazione.

Art. 13.

L'estrazione dei biglietti di cui all'articolo precedente si compone di due estrazioni parziali e si svolge nel modo seguente:

1° da un'urna contrassegnata col numero romano I viene tratta una sfera, alla presenza del pubblico, tra tante sfere di eguale grandezza, numerate da 1 a 10, quante sono le serie dei biglietti emessi, indicate nell'esterno di una sfera metallica chiusa a scatto e non ricavabile, e estratta una lettera; questa indica la serie prima estratta;

2° da altre cinque urne contrassegnate rispettivamente coi numeri romani II, III, IV, V, VI, in ciascuna delle quali sono stati immessi alla presenza del pubblico, dieci numeri, quali sono stati immessi le serie e i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. L'estrazione è compiuta da personale estraneo con braccio nudo ed delle vendite, scelto dal Comitato.

Art. 14.

A cura del Ministero delle finanze è pubblicato un bollettino ufficiale delle estrazioni, da affiggersi all'albo delle intendenze di finanza e dei comuni del Regno. La stessa pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere in originale, senza qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180 giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale deve, inoltre al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti devono essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto, le generalità dell'esibitore ed il numero del suo conto corrente postale, nel caso in cui il vincitore sia correntista, il pagamento è effettuato mediante assegno di c.c. postale a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Il pagamento del premio dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro regolarmente eseguiti presso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli esecutivi, atti conservativi validi, emessi contro l'esibitore del biglietto.

Gli atti di diffida, anche se contenenti citazione in giudizio, come pure gli atti di pignoramento o di sequestro eseguiti in forza di titoli ottenuti contro persone diverse dall'esibitore del biglietto, non hanno efficacia di sospendere il pagamento del premio.

L'importo del premio, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti, per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure in seguito all'accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'autorità giudiziaria avanti cui penda la controversia può, sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia trasmessa in conto di Stato, che saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 16.

I premi arretrati ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - alla persona in cui generalità risultino segnate nell'apposito spazio delle matrici dei biglietti, ove la

3102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

matrice siano segnate le generalità delle persone il pagamento è ripartito a quote in parti uguali, a meno che esso concordemente richieda una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto devono presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente nonchè il numero del premio cash, corrente postale, nel caso in cui il versamento sia corrisposto.

Qualora nella matrice dei biglietti vincenti non siano seguite le generalità del venditore, il premio è devoluto a favore dell'Ente delle Stato.

Il pagamento dei premi di cui al precedente articolo è sospeso soltanto in seguito a provvedimento a sequestro, disposto con regolare decreto preso il Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - in forza di titoli validi emessi contro persone diverse da quelle le cui generalità sono segnate nelle matrici, qualora efficacia di sospendere il pagamento dei premi. Il pagamento è sospeso pero nel caso di controversia giudiziaria sulla spettanza del premio fra due o più persone le cui generalità siano segnate nella matrice del biglietto.

L'importo dei premi, di cui sia sospeso il pagamento, è depositato presso la Cassa depositi e prestiti per essere pagato a chi di ragione, in conformità alla sentenza definitiva, oppure a seguito di accordo fra le parti, da risultare nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. L'autorità giudiziaria avanti cui penda la controversia, può sull'accordo delle parti, disporre invece che la somma sia investita in titoli di Stato, che restano depositati presso la Cassa depositi e prestiti per essere consegnati a chi di ragione, osservate le condizioni sopra stabilite.

Art. 17.

I biglietti vincenti non presentati o non fatti pervenire entro il termine di cui all'art. 15, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - oppure all'autorità consolare o diplomatica, sono prescritti e pertanto annullati. Egualmente prescritti sono i premi spettanti ai venditori dei biglietti, che non abbiano fatto pervenire la domanda entro il termine di tre giorni stabilito dall'articolo precedente. L'importo dei premi prescritti è devoluto a favore dell'Ente dello Stato.

Art. 18.

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle cinque lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 3 per ogni biglietto venduto;

b) il 18 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria.

Della somma residuata il 36 % costituisce la massa premi ed il 64 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Ente nazionale per la distribuzione del soccorso in Italia (E.N.D.S.I.) 70 %

2) Croce Rossa Italiana 20 %

3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto 10 %

La massa premi è ripartita fra 3 gruppi premi e 156 premi di consolazione a favore dei possessori dei biglietti vincenti.

Tutti i pagamenti da effettuarsi dal conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - istituito a norma del precedente art. 9 occorrenti per il pagamento dei premi o per eventuali restituzioni e rimborsi di somme indebitamente versate, sono disposti mediante decreti del Ministro per le finanze, il quale può delegare il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 19.

Le somme esistenti nel conto corrente postale, dedotto l'importo quale previsto nell'articolo precedente, sono a mezzo di mandati passati dal detto conto a quello intestato alla Tesoreria di Roma che, in base alla presente fattura di versamento, le introita in conto entrate di bilancio, con imputazione ai capitoli afferenti ai seguenti titoli:

a) tassa di bollo (L. 3 per ogni biglietto venduto);

b) quota del 18 % a favore del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - occorrente per le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria di cui al precedente art. 18;

c) quota da riportare a favore degli enti beneficiari, a norma dell'art. 18;

d) interessi del conto corrente ed altri proventi eventuali.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze sono introitati i necessari stanziamenti per i pagamenti delle spese che hanno corrispondenza con le entrate di cui al presente articolo.

Tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria, da erogare a carico degli appositi stanziamenti del bilancio, sono deliberate dal Comitato generale, e nei casi di urgenza dal Comitato esecutivo o dal presidente, salvo ratifica, in questi ultimi casi, del Comitato generale.

Le suddette spese di gestione s'intendono autorizzate in economia, eccezion fatta per quelle che riguardano le forniture del Poligrafico dello Stato e per il loro pagamento sono emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ai sensi dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 750.

Pagate le spese relative all'organizzazione e all'esercizio della Lotteria, la somma non erogata sulla quota del 18 % costituisce economia di spettanza dello Stato.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a corrispondere, su proposta del Comitato generale di direzione, speciali compensi a favore del personale centrale e provinciale del Ministero delle finanze, che abbia contribuito per il buon esito della manifestazione. La relativa spesa è compresa nella quota del 18 % di cui al punto *b*) del presente articolo.

RELAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 21.

Ultimate le operazioni della Lotteria, l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie compila una particolareggiata relazione amministrativo-contabile della gestione, che è trasmessa per l'approvazione al Ministro per le finanze.

Il Ministro: PESENTI

(645)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Italiana «Commercio Oltremare» - S.I.C.O. - di Roma e nomina del sequestratario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 3103

le cui generalità siano segnate sulle matrici, negli uffici di delta, sulle ricevute comunali di giuoco, come pure gli atti di pignoramento e di sequestro aventi la forza di titoli validi almeno contro persone alle quali le cui generalità siano segnate sulle matrici, negli uffici di cui sopra

viste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Italiana « Commercio Oltremare » S.I.C.O. con sede in Roma, in liquidazione, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giustolisi Gaetano.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(631)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » Saittab con sede in Roma, via Ludovisi, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Italo-tedesca tabacchi » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Hollnender Ogliani Federico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(632)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Società per azioni « Goria Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società per azioni « Goria Siama » fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giannuzzi Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(648)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945

Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Carlo Orsi è nominato commissario straordinario del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito

3105
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(631)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Italo-tedesca tabacchi» di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società per azioni «Italo-tedesca tabacchi» Saittab con sede in Roma, via Ludovisi, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno preminenti interessi persone di nazionalità della cessata germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni «Italo-tedesca tabacchi» con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Hollaender Ogliani Federico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(632)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni «Gorla-Siama» fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

nato sequestratario il dott. Giannuzzi Aurelio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario del Credito Italiano, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Carlo Orsi è nominato commissario straordinario del Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(629)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785623

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE 27 aprile 1945.

Disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 317, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Ritenuta la necessità di vincolare la produzione del tonno e sottoprodotti conservati, per la successiva immissione a consumo, ai tipi ed ai prezzi prestabiliti;

Sentito il Comitato interministeriale predetto,

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1945, la produzione del tonno e sottoprodotti conservati sott'olio, al naturale e sotto sale, è consentita esclusivamente nei tipi ed ai prezzi massimi di cui al successivo art. 3.

La merce prodotta ai sensi del precedente comma può essere venduta esclusivamente all'Alto Commissariato dell'alimentazione che provvede agli acquisti direttamente o a mezzo di ditte o enti incaricati e ne regola la successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti dei prodotti di cui al successivo art. 3 sono tenute alla buona conservazione della merce fino alla cessione e sono obbligate a denunziare entro il 10 di ogni mese ai Commissariati regionali dell'alimentazione competenti per territorio la merce prodotta nel mese precedente, indicandone le caratteristiche essenziali, in qualità, peso e confezione.

Art. 3.

I tipi di tonno conservato e sottoprodotti di cui è consentita la fabbricazione ed i relativi prezzi massimi alla produzione sono i seguenti:

1) tonno sott'olio in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per merce: L. 300 il kg.;

2) tonno al naturale in scatole da kg. 5 o 10 cia-

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1945, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1945 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(630)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.

Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto il bando 26 maggio 1944, n. 26;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del bando 26 maggio 1944, n. 26, è modificato come segue:

« Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato può ordinare, sentito il procuratore generale militare, il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di qualsiasi durata inflitte a militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare od anche a reparti comunque in servizio di guerra.

Il differimento o la sospensione della esecuzione delle pene detentive non superiori ad anni cinque, inflitte ai militari suddetti, possono essere ordinati dal coman-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778081

Ritenuta la necessità di circolare la produzione del tonno e sottoprodotti conservati, per la successiva immissione al consumo, in tipi ed a prezzi prestabiliti;

Sentito il Comitato interministeriale predetto,

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1945, la produzione del tonno e sottoprodotti conservati sott'olio, al naturale e sotto sale, è consentita esclusivamente nei tipi ed ai prezzi massimi di cui al successivo art. 3.

La merce prodotta ai sensi del precedente comma può essere venduta esclusivamente all'Alto Commissariato dell'alimentazione che provvede agli acquisti direttamente o a mezzo di ditte o enti incaricati e ne regola la successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Le ditte fabbricanti dei prodotti di cui al successivo art. 3 sono tenute alla buona conservazione della merce fino alla cessione e sono obbligate a denunziare entro il 10 di ogni mese ai Commissariati regionali dell'alimentazione competenti per territorio la merce prodotta nel mese precedente, indicandone le caratteristiche essenziali, in qualità, peso e confezione.

Art. 3.

I tipi di tonno conservato e sottoprodotti di cui è consentita la fabbricazione ed i relativi prezzi massimi della produzione sono i seguenti:

1) tonno sott'olio in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per netto: L. 390 il kg;

2) tonno al naturale in scatole da kg. 5 o 10 ciascuna, tara d'uso per netto: L. 240 il kg;

3) tonno sotto sale e sottoprodotti, per merce così contenuta in barili da tararsi a parte:

a) tonno ventre: L. 150 il kg;

b) spinella: L. 110 il kg;

c) bozzonaglia: L. 90 il kg;

d) cali e spugnatura: L. 55 il kg.

I prezzi di cui al precedente comma s'intendono per merce in perfetto stato di conservazione, rispondente alle migliori norme tecniche e commerciali e possono, su richiesta motivata delle autorità regionali, essere maggiorati fino al massimo di 1/6 da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Roma, addì 27 aprile 1945

L'Alto Commissario: BERGAMINI

(630)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 29 aprile 1945, n. 48.

Modificazione del bando 26 maggio 1944, n. 26.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto il bando 26 maggio 1944, n. 26;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del bando 26 maggio 1944, n. 26, è modificato come segue:

« Tuttavia il Ministro da cui dipende il militare condannato può ordinare, sentito il procuratore generale militare, il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive di qualsiasi durata inflitte a militari appartenenti o successivamente destinati a corpi di operazione o spedizione militare od anche a reparti comunque in servizio di guerra.

Il differimento o la sospensione della esecuzione delle pene detentive non superiori ad anni cinque, inflitte ai militari sudetti, possono essere ordinati dal comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale militare che ha emesso la sentenza di condanna, sentito il procuratore militare del Tribunale stesso ».

Art. 2.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 29 aprile 1945

MESSE

(643)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 818013

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 maggio 1945 - N. 102

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,80
Id. 3,50 % 1902	»	83,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,55

Media dei titoli del 7 maggio 1945 - N. 103

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,25
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,50

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 48 del 21 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(651)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 49 del 24 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(652)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781128

23 12

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/400/1.

14 MAY 1945
/pc.
12 May 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.55 of 7 May 1945.

TO : Sub Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.165 of 22 March 1945.
Modifying Law No. 64 of 29 January 1942 relating to recruitment of officers of the Royal Finance Guards for permanent active service.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 166 of 29 March 1945.
Provisions for the approval of annual accounts of the Bank of Naples, Bank of Sicily and of the Institutes for the economic development of Southern Italy.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 167 of 5 April 1945.
Remunerations due to members of Commissions, Councils, Committees and Colleges of any denominations.

(d) Political Advisors Civil Affairs

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 168 of 30 April 1945.
Composition of the National Consultative Assembly.

Implemented 1 June. Gl 105 of 7 June.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 169 of 22 March 1945.
Modifying the regulations for the administration of the Corps of Royal Finance Guards.

(f) Local Government Commerce Industry

(f) Decree of the Lieutenant General No. 170 of 5 April 1945.
Appointing three eligible candidates to managerial positions at the Provincial Offices of Commerce and Industry.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 156 of 29 March 1945.
Provision for the approval of annual accounts of the Bank of Naples, Bank of Sicily and of the Institution for the economic Development of Southern Italy.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 167 of 5 April 1945.
Remunerations due to members of Commissions, Councils, Committees and Colleges of city demarcations.

(d) Political Advisers, Civil Affairs — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 168 of 30 April 1945.
Composition of the National Consultative Assembly.

Embodied 1 June C.A.O.G. of 1 June

(e) Finance — (e) Decree of the Lieutenant General No. 169 of 30 March 1945.
Modifying the regulations for the administration of the Corps of Royal Finance Guards.

(f) Local Government, Commerce, Industry — (f) Decree of the Lieutenant General No. 170 of 5 April 1945.
Appointing three eligible candidates to managerial positions at the Provincial Offices of Commerce and Tyrolby.

(g) Industry — (g) Decree of the President of the Council of Ministers of 27 April 1945.
Constituting an Administrative Council for the "Azienda Carboni Italiani" (A.Ca.I).

5041

(h) Finance (Property Control) — (h) Ministerial Decree of 22 April 1945.
Placing in Ditta "Libreria Pontificia Pederico Pustet" of Rome under receivership and appointing a receiver.

(i) Finance — (i) Ministerial Decree of 20 March 1945.
Creation of new counterfoil dues for the collection of automobile taxes.

(j) Finance, Industry, Commerce, Labour — (j) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of expenditure of the Ministry of Industry, Commerce and Labour for the Financial year 1944-1945.

.//.

5797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3112

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 7 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 56-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 617

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, collegi e collegi comunque denominati . . . Pag. 619

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 168.

Composizione della Consulta Nazionale . . . Pag. 620

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Istituzione di nuovi dischi contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica . . . . . Pag. 622

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 631

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 631

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara . . . . . Pag. 632

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . . Pag. 632

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle di titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Anno	L. 400 —	All'estero	Anno	L. 800 —
	» semestrale . . .	» 200 —		» semestrale . . .	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme ripetute nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 617

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale Pag. 618

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, collegi e collegi comunque denominati . . . Pag. 619

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.

Composizione della Consulta Nazionale . . . Pag. 619

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 169.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza . . . . Pag. 620

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 170.

Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria. Pag. 620

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . Pag. 621

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta «Libreria pontificia Federico Pustet» di Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 621

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica . . . . . Pag. 623

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 623

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 631

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 631

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara . . . . . Pag. 632

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 632

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . Pag. 632

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni novanta, diviso in due periodi di giorni quaranta cinque ciascuno, di cui il primo di lutto grave, a partire dal 28 aprile u. s., per il decesso di Sua Altezza Reale la Principessa Reale Maria Luisa Margherita Elisabetta Anna Romana di Savoia, Langravia e [illegible] d'Assia.

Roma, li 1 maggio 1945

(511)

5040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 165.

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1281, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 2 B;

Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere cittadino italiano;

2) aver conseguito, con esito favorevole, presso la Regia accademia e scuola di applicazione, un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;

3) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per ragioniere;

4) aver costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 162, convertito nella legge 22 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento in sottordine mediante direttive della banda della Regia guardia di finanza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TARTUFOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 1. — BRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e competenze al Ministero del tesoro;

Visti gli statuti del Banco di Napoli, con sede in Napoli, del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, con sede in Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il R. decreto-legge 31 [illegible] sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto la legge 29 gennaio 1942, n. 61, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della R. gia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 61, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per concorrere a nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti politici;

c) non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per delitto non colposo, ovvero a pena pecuniaria per delitto finanziario, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

d) non aver subito condanna alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) non aver subito condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

f) non aver subito condanna alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

g) non aver subito condanna per delitto contro la personalità dello Stato, ovvero per delitto contro l'ordine pubblico, ovvero per delitto contro la fede pubblica, ovvero per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ovvero per delitto contro la famiglia, ovvero per delitto contro la persona, ovvero per delitto contro il patrimonio, ovvero per delitto contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto contro l'amministrazione della giustizia, ovvero per delitto contro l'amministrazione, ovvero per delitto contro la fede pubblica, ovvero per delitto contro la persona commesso con violenza, ovvero per delitto contro il patrimonio commesso con violenza, ovvero per delitto di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, ovvero per delitto di furto, ricettazione, appropriazione indebita, truffa, commessi in danno dello Stato, ovvero per delitto di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, ovvero per delitto di falsità in atti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

h) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

i) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

l) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

m) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

n) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

o) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

p) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

q) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

r) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

s) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

t) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

u) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

v) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

z) non aver riportato condanna per delitto non colposo, ovvero per delitto finanziario, alla pena della reclusione per un tempo superiore a due anni, ovvero alla multa o ammenda per un tempo superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 1. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 166.

Disposizioni circa l'approvazione dei rendiconti annuali del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e del relativo personale alla Direzione generale del credito e della cassa del Ministero del tesoro;

Visti gli statuti del Banco di Napoli, con sede in Napoli, del Banco di Sicilia, con sede in Palermo e dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, con sede in Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile la ricostituzione dei consigli generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, i bilanci ed i conti economici annuali dei due Istituti e delle rispettive sezioni speciali autonome saranno, ad ogni effetto approvati dal Ministro per il tesoro.

Dallo stesso Ministro saranno approvati il bilancio ed il conto profitti e perdite dell'Istituto per lo sviluppo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 31161

economico dell'Italia Meridionale, fondazione del Banco di Napoli e ente di diritto pubblico creato col R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 886.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 2. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 63 primo e secondo comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relativo alla concessione del gettone giornaliero di presenza ai componenti di commissioni, consigli, comitati o altri collegi comunque denominati;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure del gettone di presenza di lire cinquanta e di lire centocinquanta precisate, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per gli estranei alle Amministrazioni [illegible] per gli impiegati delle Amministrazioni [illegible] alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino dipendenti dall'Amministrazione italiana e per le altre provincie, dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 15. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.

Composizione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 119, che istituisce la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 1-4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 119, sarà composta, a norma dell'art. 3 del decreto stesso, come segue:

a) centocinquantasei consultori designati dai sei Partiti che costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale;

b) venti consultori designati da partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale;

c) quarantasei consultori scelti tra appartenenti alle maggiori organizzazioni sindacali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787120

Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 167.
Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 63 primo e secondo comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relativo alla concessione del gettone giornaliero di presenza ai componenti di commissioni, consigli, comitati o altri collegi comunque denominati;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure del gettone di presenza di lire cinquanta e di lire venticinque previste, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per gli estranei alle Amministrazioni dello Stato e per gli impiegati delle Amministrazioni stesse chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, vengono maggiorate del 100 per cento.
Sui gettoni medesimi sono soppresse le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1331, e 16 aprile 1931, n. 561.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e le disposizioni in esso contenute hanno effetto dal 1° luglio 1944 per le provincie che, [illegible] Bonomi — Soleri

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 168.
Composizione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, che istituisce la Consulta Nazionale;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sarà composta, a norma dell'art. 3 del decreto stesso, come segue:
a) centocinquantasei consultori designati dai sei Partiti che costituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale;
b) venti consultori designati da partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale;
c) quarantasei consultori scelti tra appartenenti alle maggiori organizzazioni sindacali;
d) dodici consultori scelti fra appartenenti ad organizzazione di reduci;
e) dieci consultori scelti fra rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende;
f) non più di sessanta consultori scelti fra ex parlamentari antifascisti.

Faranno inoltre parte della Consulta, dopo la cessazione dalla carica, i Ministri e i Sottosegretari di Stato dei Governi costituiti dopo la liberazione di Roma, nonché gli Alti Commissari che potranno essere chiamati a partecipare a sedute del Consiglio dei Ministri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 831188

ART. 2.

Ciascuno dei sei Partiti del Comitato di Liberazione Nazionale designerà ventisei consultori. Di essi, dieci saranno scelti direttamente dalle direzioni centrali dei Partiti e gli altri sedici dalle direzioni stesse su proposta dei loro organi locali, sentiti i Comitati Provinciali di Liberazione della regione. Questi sedici consultori saranno scelti due per ciascuna delle seguenti regioni: Sicilia, Puglie, Campania, Lazio, Toscana; e uno, rispettivamente, per la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, l'Abruzzo e Molise, l'Umbria, le Marche.

ART. 3.

I venti consultori dei partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale saranno designati in numero di dieci dal Partito Repubblicano, in numero di sei dal Partito Democratico Italiano, e in numero di quattro dalla Concentrazione Democratica Liberale.

ART. 4.

I quarantasei consultori rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali verranno nominati:

a) ventiquattro su designazione della Confederazione generale del lavoro;

b) dodici su designazione delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, in ragione di quattro per ciascuna;

c) uno su designazione delle Associazioni delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) uno su designazione delle Associazioni delle imprese di trasporti;

e) uno su designazione dell'Associazione italiana fra le società per azioni;

f) due fra i rappresentanti delle Associazioni di coltivatori diretti;

g) due fra i rappresentanti delle Associazioni cooperativistiche;

h) tre fra i rappresentanti delle Associazioni di artigiani, e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori delle quali sia accertata un'adeguata capacità rappresentativa.

ART. 5.

I dodici consultori appartenenti ad organizzazioni di reduci verranno nominati:

a) quattro su designazione dell'Associazione nazionale dei combattenti;

b) due su designazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

c) sei su designazione dell'Associazione nazionale

ART. 7.

Gli ex parlamentari antifascisti potranno essere nominati consultori, ove abbiano mantenuto il loro atteggiamento antifascista e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) ex deputati della XXVII Legislatura dichiarati decaduti dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926;

b) ex deputati della XXVII Legislatura che dal 3 gennaio 1925 in poi fecero alla Camera opposizione al governo fascista;

c) senatori antifascisti nominati prima del 28 ottobre 1922, e quelli che dopo il 3 gennaio 1925 tennero atteggiamento di opposizione anche con l'astensione dalle loro funzioni.

ART. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BONOMI — TOGLIATTI — RUOSI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GIULIO — CERABONA — CICCOLUNGO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4 foglio n. 18 — SIRACA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 159.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 31161

I venti consultori dei partiti estranei al Comitato di Liberazione Nazionale saranno designati in numero di dieci dal Partito Repubblicano, in numero di sei dal Partito Democratico Italiano, e in numero di quattro dalla Concentrazione Democratica Liberale.

Art. 4.

I quarantasei consultori rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali verranno nominati:

a) ventiquattro su designazione della Confederazione generale del lavoro;

b) dodici su designazione delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti, in ragione di quattro per ciascuna;

c) uno su designazione delle Associazioni delle aziende del credito e dell'assicurazione;

d) uno su designazione delle Associazioni delle imprese di trasporti;

e) uno su designazione dell'Associazione italiana fra le società per azioni;

f) due fra i rappresentanti delle Associazioni di coltivatori diretti;

g) due fra i rappresentanti delle Associazioni cooperativistiche;

h) tre fra i rappresentanti delle Associazioni di artigiani, e delle organizzazioni di lavoratori e piccoli imprenditori delle quali sia accertata un'adeguata capacità rappresentativa.

Art. 5.

I dodici consultori appartenenti ad organizzazioni di reduci verranno nominati:

a) quattro su designazione dell'Associazione nazionale dei combattenti;

b) due su designazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

c) sei su designazione dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Art. 6.

I dieci consultori rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici dirigenti di aziende saranno scelti:

a) due fra gli avvocati;

b) due fra gli ingegneri ed architetti;

c) due fra i sanitari;

d) due fra i professori;

e) due fra i tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnico-agrari.

atteggiamento di opposizione anche con l'astensione dalle loro funzioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BONOMI — TOGLIATTI — RUINI — DE GASPERI — TUPINI — PERSICO — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUIDO — CERABONA — CICCOLUNGO — GRONCHI — SACCHETTINO

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 18. — FRANCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 159.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del Corpo della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 143, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 31201

Visto il regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2 B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Gli articoli 36, comma primo, 59, 65, commi primo secondo e terzo, 74 comma quarto, 92, 93, 101, 121, 146, comma primo, e 152, comma quinto, del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1943, n. 532, sono sostituiti come segue:

Art. 36, comma primo. — Nella cassa corrente non devono esistere fondi per un importo superiore alle 30.000, salvo che occorra somma maggiore per i pagamenti da eseguirsi in giornata.

Art. 59. — Possono eseguirsi in economia i lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del relatore, quando non importino una spesa superiore a L. 3000, e del Comando generale quando eccedano tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio tecnico erariale per la congruità dei prezzi, quando importino una spesa superiore a L. 5000.

Qualora la spesa prevista ecceda le L. 10.000 deve provvedersi alla stipulazione di regolare atto di sottomissione, mediante l'applicazione in calce al progetto delle condizioni di esecuzione e di accettazione da parte dell'assuntore dei lavori.

Quando trattasi invece di lavori urgenti di ordinaria manutenzione, per riparare guasti improvvisi e prevenire danni maggiori, il comandante della legione ha facoltà di provvedervi, dandone immediato avviso al Comando generale.

Il collaudo delle opere e forniture, la cui spesa non superi le L. 10.000, viene espresso in forma di dichiarazione di regolare esecuzione da apporre in calce alla parcella o fattura da un ufficiale o commissario di sezione.

Art. 74, comma quarto. — L'acquisto dei materiali di casermaggio è disposto dai relatori, previa autorizzazione del Comando generale, quando l'importo superi le L. 2000.

Art. 92. — Il relatore può provvedere in economia nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per l'esercizio del naviglio e per i lavori da eseguire nelle officine e scali;

b) all'esecuzione dei lavori che non possono essere eseguiti nelle officine e scali predetti;

c) ad operazioni di facchinaggio, trasporti e movimenti che non si possono eseguire con i mezzi a disposizione della legione.

Per nessun motivo i comandanti di legione possono eccedere le assegnazioni loro fatte dal Ministero.

Art. 93. — Quando la spesa supera le L. 5000, il relatore provvede ai lavori e forniture per asta pubblica o licitazione privata o a trattativa privata con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Può anche provvedervi in economia, previa autorizzazione del Ministero, entro il limite massimo di L. 30.000.

Art. 101. — Il relatore può provvedere in economia, nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per il servizio automobilistico;

b) all'esecuzione di lavori che non possono essere eseguiti nelle officine regionali.

Il relatore può, altresì, provvedere in economia, con l'espressa autorizzazione del Comando generale, fino alla concorrenza di L. 30.000.

I progetti di lavoro devono essere sottoposti per la parte tecnica all'esame preventivo del Comando generale, quando importino una spesa superiore alle L. 2000.

Art. 121. — Le spese funebri per i militari morti per cause di servizio sono a carico dello Stato; quelle per i militari deceduti per altre cause sono sostenute, a cura del relatore per i sottufficiali e militari di truppa, col credito della massa individuale del defunto in misura non superiore alle L. 1500.

Quando tale credito sia insufficiente o non esista, provvede in tutto o in parte la Massa del Corpo.

Art. 146, comma primo. — Le spese per il trasporto dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione dello Stato. Ad esse si provvede in economia fino alla somma di L. 12.000 annue e mediante contratti per somme superiori.

Art. 152, comma quinto. — Gli emolumenti spettanti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

Gli articoli 36, comma primo, 59, 65, commi primo secondo e terzo, 71 comma quarto, 92, 93, 101, 121, 146, comma primo, e 152, comma quinto, del regolamento di amministrazione per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 aprile 1905, n. 532, sono sostituiti come segue:

Art. 36, comma primo. — Nella cassa corrente non devono esistere fondi per un importo superiore alle 20.000, salvo che occorra somma maggiore per i pagamenti da eseguirsi in giornata.

Art. 59. — Possono eseguirsi in economia i lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del relatore, quando non importino una spesa superiore a L. 2000, e del Comando generale quando ecceda tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'Ufficio tecnico erariale per la congruità dei prezzi, quando importino una spesa superiore a L. 5000.

Qualora la spesa prevista ecceda le L. 10.000 deve provvedersi alla stipulazione di regolare atto di sottomissione, mediante l'applicazione in calce al progetto delle condizioni di esecuzione e di accettazione da parte dell'assuntore dei lavori.

Quando trattisi invece di lavori urgenti di ordinaria manutenzione, per riparare guasti improvvisi e prevenire danni maggiori, il comandante della legione ha facoltà di provvedervi, dandone immediato avviso al Comando generale.

Il collaudo delle opere e forniture, la cui spesa non superi le L. 10.000, viene espresso in forma di dichiarazione di regolare esecuzione da apporre in calce alla perizia o fattura da un ufficiale o comandante di sezione.

Per i lavori che importino una spesa superiore alle L. 10.000, si provvede sempre a formale collaudo da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 65. — Agli acquisti, riparazioni e riparazioni dei mobili, arredi, attrezzi ed in genere di tutti i materiali costituenti le dotazioni, ed alla manutenzione delle armi e bufetterie, provvede il relatore quando la spesa non superi le L. 2000.

Per le maggiori spese occorre l'autorizzazione del Ministero.

I progetti di acquisto e le parcelle di spesa sono sottoposte al preventivo esame dell'Ufficio tecnico erariale, quando la spesa superi le L. 2000.

Art. 93. — Quando la spesa supera le L. 5000, il relatore provvede ai lavori o forniture per asta pubblica o licitazione privata o a trattativa privata con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Può anche provvedervi in economia, previa autorizzazione del Ministero, entro il limite massimo di L. 30.000.

Art. 101. — Il relatore può provvedere in economia, nei limiti di L. 5000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per il servizio automobilistico;

b) all'esecuzione di lavori che non possono essere eseguiti nelle officine legionali.

Il relatore può, altresì, provvedere in economia, con l'espressa autorizzazione del Comando generale, fino alla concorrenza di L. 30.000.

I progetti di lavoro devono essere sottoposti per la parte tecnica all'esame preventivo del Comando generale, quando importino una spesa superiore alle L. 2000.

Art. 121. — Le spese funebri per i militari morti per cause di servizio sono a carico dello Stato; quelle per i militari deceduti per altre cause sono sostenute, a cura del relatore per i sottufficiali e militari di truppa, col credito della massa individuale del defunto in misura non superiore alle L. 1500.

Quando tale credito sia insufficiente o non esista, provvede in tutto o in parte la Massa del Corpo.

Art. 146, comma primo. — Le spese per il casermaggio dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione dello stato. Ad esse si provvede in economia fino alla somma di L. 12.000 annue e mediante contratti per somme superiori.

Art. 152, comma quinto. — Gli emolumenti spettanti ai membri ed al segretario del Consiglio sono stabiliti annualmente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BISSOLATI — PEANO — SACCHI

Visto, il Guardasigilli: TORRE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 2. — PANSA

3 1 2 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 170.

Nomina di tre candidati idonei nel ruolo del personale degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1263, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia;

Visti i R. decreto 26 maggio 1941, n. 601, ed il Regio decreto 15 ottobre 1941, n. 1121, che modificano i detti ruoli organici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1912, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione in servizio, secondo l'ordine della relativa graduatoria, di altri tre candidati risultati idonei, dopo i vincitori e dopo il primo idoneo già assunto, nel concorso per esami a quattro posti di sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, bandito con decreto Ministeriale 23 giugno 1941, perchè nel ruolo stesso esista, all'atto dell'assunzione, la necessaria disponibilità di posti.

Alla nomina degli idonei suddetti sarà provveduto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del R. decreto 6 gennaio 1912, n. 27.

Art. 2.

La corrispondenza alle assunzioni in servizio dei tre idonei di cui al precedente articolo ed in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1912, n. 27, tre dei posti disponibili nel grado iniziale del ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 16. — ESPOSITO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1486, convertito nella legge 15 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1960, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 15 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro 25 Corporazioni, foglio 173 *bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero dei trasporti, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Su proposta dei Ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è composto come segue:

prof. Mario Giacomo Levi, presidente;
dott. Francesco Chieffi, amministratore delegato;
on. dott. Angelo Corsi, membro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 312 3

Visti i R. decreto 28 maggio 1941, n. 601, ed il Regio decreto 15 ottobre 1941, n. 1121, che modificano i detti ruoli organici;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'assunzione in servizio, secondo l'ordine della relativa graduatoria, di altri tre candidati risultati idonei, dopo i vincitori e dopo il primo idoneo già assunto, nel concorso per esami a quattro posti di segretario direttore aggiunto (grado 10°, gruppo A) nei ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, bandito con decreto Ministeriale 21 giugno 1941, purchè nel ruolo stesso esista, all'atto dell'assunzione, la necessaria disponibilità di posti.

Alla nomina degli idonei suddetti sarà provveduto con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

La corrispondenza alle assunzioni in servizio dei tre idonei di cui al precedente articolo ed in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, tra dei posti disponibili nel grado iniziale del ruolo direttivo degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria sono accantonati a favore dei vincitori stessi e saranno messi a concorso soltanto tra quei candidati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseggano tutti i requisiti prescritti per l'ammissione all'esame di concorso per segretari direttori aggiunti in prova.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(642)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1486, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 130, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1930, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro 18 Corporazioni, foglio 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;

Visto il decreto Reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro 23 Corporazioni, foglio 175 *bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;

Viste le designazioni fatte dal Ministero dei trasporti, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è composto come segue:

prof. Mario Giacomo Levi, presidente;
dott. Francesco Chierici, amministratore delegato;
on. dott. Angelo Corsi, membro;
ing. Emilio Battista, membro;
ing. Tommaso Notarbartolo, membro;
prof. Vittorio Maria Romanelli, membro;
on. prof. avv. Annibale Gilardoni, membro;
dott. Cesare Oscar Vezzoli, membro;
ing. Giovanni Bertoli, membro.

Gli amministratori predetti durano in carica fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 27 aprile 1945

NENNI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI

3124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » di Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, Largo Giuseppe Toniolo, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Manzolini Enrico.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(630)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, recante modifiche alle leggi sulle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa automobilistica sulla circolazione degli autoveicoli, autoscafi ed autoscafi, destinati al trasporto di persone, sono istituiti i dischi contrassegno qui appresso descritti.

Il disco ha il diametro di mm. 105 ed è composto di una fascia circolare dello spessore di mm. 10 nella quale è ricavato uno spazio interno del diametro di mm. 88, con

II zona divisa in due parti: Bollettario (a sinistra) e Bolletta (a destra);

III zona: Scadenza;

IV zona: lo spazio dell'altezza di mm. 35, è colorato in azzurro per i motocicli, in giallo per le automobili ed in rosso per gli autoscafi. Questa zona è riservata per l'indicazione della sendizza, con timbro ad inchiostro nero speciale;

V zona divisa in due parti: Mese (a sinistra) e Giorno (a destra);

VI zona: N. Targa;

VII zona: L. Tassa pagata;

VIII zona: I. Esattore;

e sotto la figura dell'autoveicolo, e cioè: un motociclo oppure un'automobile, od un autoscafo. Detta figura è dello stesso colore della IV zona.

Le diciture: Bollettario, Bolletta, Mese, Giorno, N. Targa e L. Tassa pagata, sono in carattere chiaro ribattuto e tutte le altre sono in carattere pieno, nero.

Il disco ha una perforatura circolare che divide a metà lo spessore della fascia esterna.

Stampa in filigrana.

Carta filigranata.

L'operazione di timbratura dei dischi è eseguita presso la Sede centrale del R.A.C.I., dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia di tutti i timbri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945.

Il Ministro: PESENTI

(641)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 42 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle contenenti lo stato di previsione dell'entrata, quello della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere alla approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NC.

Part. 1 del Regio decreto-legge suddetto, si rende necessario sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Libreria pontificia Federico Pustet » con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottor Guazzolini Enrico.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1943

Il Ministro: Soleri

(630)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1943.

Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa automobilistica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3285, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, recante modifiche alle leggi sulle tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa automobilistica sulla circolazione dei motocicli, motocarri ed autoveicoli destinati al trasporto di persone, sono istituiti i dischi contrassegno qui appresso riportati:

Il disco ha il diametro di mm. 155 ed è composto di una fascia circolare della larghezza di mm. 10 recante, dalla sua parte esterna, uno spazio interno del diametro di mm. 88, con la dicitura nella fascia compresa fra le circonferenze:

a) nella parte alta: R.A.C.I.;

b) nella parte bassa: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « Tassa di circolazione sugli autocarri » a seconda del tipo.

Lo spazio interno del disco è diviso in otto zone orizzontali limitate da linee nere, con le seguenti diciture:

1 zona: stessa dicitura della parte inferiore della fascia e cioè: « Tassa di circolazione sui motocicli », oppure « Tassa di circolazione sulle automobili », oppure « Tassa di circolazione sugli autocarri »;

2ª zona: bianca;

3ª zona: « Valevole per »;

4ª zona: bianca;

5ª zona: « Fino a »;

6ª zona: bianca;

7ª zona: « Targa »;

8ª zona: bianca.

Le diciture: Bollettario, Palletta, Mese, Giorno, N. Targa e L. Tasse pagate, sono in carattere chiaro stilizzato e tutte le altre sono in carattere pieno, nero.

Il disco ha una perforatura circolare che divide a metà lo spessore della fascia esterna.

Stampa in litografia.

Carta filigranata.

L'operazione di timbratura dei dischi è eseguita presso la Sede centrale del R.A.C.I., dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia di tutti i timbri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1943

Il Ministro: Pesenti

(614)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1943.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1941-42.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 382, che autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle riassuntive dello stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per lo stesso esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1941-42 concernente spese effettive per complessive L. 230.182.812,28 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1943

Il Ministro: Soleri

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1943
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 19. — Ispe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 3126

3127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938781

Tabella A.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	
1	Stipendi, assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	26.000.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	8.485.000 —
3	Fondo stanziato al personale di remunerazione straordinaria addetto a centralini telefonici, ai sensi del R. decreto 26 gennaio 1928, n. 158	91.200 —
4	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	7.000.000 —
5	Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, traslochi e trasferimenti - Assegni agli addetti ai Gabinetti e indennità di presenza per commissioni	1.800.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale direttivo ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli uffici dipendenti	2.500.000 —
7	Compensi al personale esercente all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	340.000 —
8	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro	200.000 —
9	Sussidi al personale addetto al Ministero e che abbia fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle famiglie	420.000 —
10	Compensi per traduzioni	*per memoria*
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1.230.000 —
12	Spese di ufficio per il Ministero, per gli organi centrali e locali	274.725 —
13	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	
14	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario [illegible] per il personale subalterno del Ministero	
15	Spese per l'acquisto di mobili ed oggetti vari [illegible] per l'arredamento degli uffici del Ministero	
16	Spese per stampa ed acquisto di moduli e [illegible] uso del Ministero	
17	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri [illegible] di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	
18	Spese telefoniche	
19	Spese per la biblioteca - Acquisto di opere [illegible] riviste - Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	
20	Spese per riscaldamento e consumi vari dovuti all'[illegible] stazione postale (*Spesa obbligatoria*)	
21	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	
22	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 1923, n. 2350, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	
	Debito vitalizio	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	
24	Indennità per una sola volta, invece di pensione, [illegible] degli articoli 3, 4 e 16 del R. decreto-legge 1919, n. 1450, sulle pensioni [illegible] n. 1141, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 1923, n. 2180, ed assegni congeneri [illegible] vati (*Spesa obbligatoria*)	
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI	
	Industria	
25	Premi di operosità e di rendimento al [illegible] Corpo Reale delle miniere	
26	Premi e medaglie al merito industriale - Fabbricazione e rinnovazione dei prezzenti tipo occorrenti [illegible] chio delle canne delle armi da fuoco portatili [illegible] per provvedimenti ed informazioni commerciali	

3128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-121

TABELLA.

Stato del commercio e del lavoro
dal 1° al 30 giugno 1945

CAPITOLI	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
12	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	2.725.275 —
13	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	per memoria
14	Spese per l'acquisto di mobili ed oggetti vari occorrenti per l'arredamento degli uffici del Ministero	860.000 —
15	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	1.200.000 —
16	Spese per i mezzi automobilistici e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi vari del Ministero	700.000 —
17	Spese telefoniche	625.000 —
18	Spese varie	250.000 —
19	Spese per la biblioteca. - Acquisto di opere, libri e pubblicazioni. - Abbonamento a giornali e riviste estere e nazionali	93.000 —
20	Spese per telescriventi e radio varie dovute all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	556.000 —
21	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
22	Quota integrativa stanziata al sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, sulle entrate patrimoniali e recuperi dei cespiti (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
	Totale titolo I	61.267.200 —
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.630.000 —
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 3 e 10 del R. decreto-legge 4 Dic. 1919, n. 1990, sulle pensioni, testo 21 agosto 1924, n. 1312, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2280, ed assegni congeneri tramutabili in Cat. (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
		3.630.000 —
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI	
	Industria	
25	Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	650.000 —
26	Premi e medaglie al merito industriale. - Pubblicazione e rinnovazione dei panoni tipo occorrenti per il marchio delle canne delle armi da fuoco portatili. - Spese per accertamenti ed informazioni commerciali	per memoria

3129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78062

N.	CAPITOLI — Denominazione	CONSISTENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
27	Contributo dello Stato, nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1926, n. 1550, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2422, e spese da erogarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1918, n. 1000, dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1926, n. 2205, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2462 e dell'art. 3 della legge 20 marzo 1928, n. 641, regolarmente provveduti a favore della predetta gestione)	850.000 —
28	Contributo dell'Istituto nazionale delle Relazioni culturali per spese, ordinarie e straordinarie, per gabinetti scientifici e sistemazioni delle stazioni estere (articolo 21 del R. decreto 31 ottobre 1925, n. 2222, Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1720 e R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 aprile 1939, n. 739)	600.000 —
29	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (R. decreto-legge 18 dicembre 1926, n. 2365, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2467 e legge 8 agosto 1935, n. 1526)	*per memoria*
30	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a seguire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	560.000 —
		2.010.000 —
	Ricerche per invenzioni, modelli e marchi	
31	Spese per il pagamento non di ruolo addetto all'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi (art. 32 - Spese per traduzioni, studi, acquisti di pubblicazioni scientifiche e tecniche necessarie per detto servizio (R. decreto 29 luglio 1923, n. 1760) . . .	2.100.000 —
32	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà industriale (R. decreto 29 luglio 1923 n. 1970)	*per memoria*
33	Compenso straordinario per l'esame delle invenzioni	*per memoria*
		2.100.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Miniere
34	Spese per l'impianto, funzionamento e [illegible] degli uffici minerari; acquisti e rilegature [illegible] acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni periodiche . . . . .
35	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle [illegible] dinamite e dei loro derivati (art. 29 del [illegible] cembre 1925, n. 2058) . . . . .
36	Formazione e pubblicazione della carta [illegible] Regno - Studi per un catasto minerario [illegible] che al servizio di studi e pubblicazioni [illegible] carta geologica - Spese per l'uso [illegible]
37	Spese per l'impianto, mantenimento e [illegible] del Laboratorio chimico del Corpo Reale [illegible] - Acquisto e preparazione di materiale e sostanze [illegible] e di modelli; abbonamenti a pubblicazioni periodiche e periodiche . . . . .
38	Spese per statistica mineraria . . . . .
39	Compenso speciale al personale del Corpo [illegible] spettante ai sensi della legge [illegible]
	Servizio minerario e del lavoro nei cantieri
40	Indennità di pernottamento degli uffici minerari [illegible] verificazione periodica stabilita dal regolamento [illegible] approvato col R. decreto 9 luglio 1909, n. 484, modificato con R. decreto 7 luglio 1927, n. 1171, e col decreto Ministeriale 11 luglio [illegible] in esecuzione dell'art. 186 del R. decreto 1° luglio 1923, n. 1958. Spese obbligatorie) . . .
41	Spese per il corso di tirocinio teorico-pratico [illegible] minerari nuovi - Compensi agli insegnanti [illegible] aspiranti alla tale qualifica . . . . .
42	Assegno fabbricabile e pensionabile [illegible] personale tecnico, [illegible] [illegible] [illegible]

3130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	... il funzionamento ... indicato (art. 1 ... 1936, convertito ... spese da ... ...on 2°, del decreto ... 1937, dell'art. 3 ... 1938, n. 2255, con... ... 1937 e dell'art. 3 ... provvedimenti provve... ...	800.000 —
	... Regie stazioni sperimentali per cellulosa, carta e fibre tessili vegetali (istituite, a tale fine, dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1936, n. 2137, convertito nella legge 3 gennaio 1938, n. 2)	600.000 —
	... funzionamento del... ...legge 16 dicembre ... 1937 dicembre 1938, ...	*per memoria*
	... studi, iniziative ... favorire il pro... ...nomico in materia ... relativi pa... ...re con il progresso ...	560.000 —
		2.460.000 —
	...ti e mobili	
	... articolo dell'arti... ...ni, mobili e mac... ...acquisti di pubbli... ...impianto dell'offi... ...n. 1520	2.100.000 —
	...per la tutela della ...luglio 1923, n. 1950,	*per memoria*
	... l'esame delle in...	*per memoria*
		2.100.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Miniere	
34	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, acquisti e riparazioni di modelli, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	370.000 —
35	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1958)	20.000 —
36	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno. - Sussidi per incoraggiamento a studi e private che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica. - Spese per l'ufficio geologico . . .	150.000 —
37	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere - Acquisto e riparazione di macchine e strumenti scientifici e di modelli; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	135.000 —
38	Spese per statistica mineraria	80.000 —
39	Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1213	150.000 —
		1.235.000 —
	Servizio termale e del soccorso per vittime pezzisti	
40	Indennità al personale di gli uffici minerari per il giro di ispezione periodica stabilita dal regolamento per il servizio medici e approvato col R. decreto 31 gennaio 1901, n. 23, modificato col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 1711, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1923, n. 2639, in esecuzione dell'art. 10 del R. decreto 31 novembre 1922, n. 1656 (*spesa obbligatoria*)	650.000 —
41	Spese per il conto di credito annuo degli assicurati ufficiali minerari - assegni vitalizi - Assegno agli aspiranti ufficiali periti	60.000 —
42	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale per il soccorso e salvataggio di pezzi, equipaggiamento dell'ordinanza necessario annesso al laboratorio centrale per... ...bollatura di strumenti metrici, indennità di ispettorato ai bollatori, assegni per il servizio postale, partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi, compensi agli impiegati manipolanti ed agenti per prestazioni nel l'interesse del servizio medico	570.000 —

3131

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Num.	CAPITOLI Denominazione	Cifre stanziate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Servizi annessi	
43	Spese per l'applicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1928, n. 1925, convertito nella legge 5 giugno 1931, n. 145, e 5 settembre 1931, n. 1256, convertito nella legge 2 giugno 1932, n. 739, sulla disciplina della macinazione dei cereali e delle paste - Spese per l'applicazione delle norme sulla disciplina dei usi di farina e di pane (legge 13 luglio 1911, n. 768, e relativo regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1932, n. 905) - Spese per l'esecuzione delle norme relative alla vigilanza sulle industrie molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 9 maggio 1932, n. 1324, convertito nella legge 9 gennaio 1933, n. 141)	200.000 —
44	Restituzione a ruolieri di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	500 —
		1.579.500 —
	Industria	
45	Spese per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	960.000 —
	COMMERCIO	
	Commercio interno	
46	Incoraggiamenti per promuovere la organizzazione del commercio interno - Spese per informazioni commerciali - Incoraggiamenti diretti per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1904, n. 320	25.000 —
47	Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 gennaio 1931, n. 96, sulla caratterizzazione e la vendita del cacao e del cioccolato	*per memoria*
48	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2395, convertito nella legge 17 di marzo 1927, n. 355 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278	55.000 —
		62.000 —
	Commercio estero	
48 bis	Contributo sulle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	5.250.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Cifre stanziate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA	
	Personale stabile	
51	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1580, convertito in legge 5 giugno 1932, n. 1008, e R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 574, convertito nella legge 7 giugno 1938)	
52	Indennità, assegni, rimborsi di spese per trasferimenti e commissioni	
53	Premi di operosità e rendimento	
54	Sussidi al personale in attività di servizio, alle famiglie ed alle loro famiglie	
55	Assegni di quiescenza	
	ASSICURAZIONI PRIVATE	
56	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni e l'esercizio della vigilanza contribuiti, inchieste ed ispezioni) demandata per legge al Ministero (art. 42 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, e art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	

3132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

		CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		N.	Denominazione	
			Servizi annessi	
zione e riscalda- ffi e materiale- ervizio medico .	500,000 —	49	Spese per l'applicazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1670, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 155, e 3 settembre 1938, n. 1630, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sulla destinazione ed utilizzazione della macinazione dei cereali e sulla produzione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 15 marzo 1934, n. 368, e relativo regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1934, n. 1050 - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1358, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n. 151)	200,000 —
		50	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 21 giugno 1934, n. 901) - *Spese d'ordine*	*per memoria*
	1,370,500 —			200,000 —
			UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA	
			Personale stabile	
	900,000 —	51	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1680, convertito nella legge 5 giugno 1937, n. 1008, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 824, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1287)	5,800,000 —
		52	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, trasferimenti e commissioni	400,000 —
		53	Premi di operosità e rendimento	400,000 —
		54	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	115,000 —
		55	Assegni di quiescenza	75,000 —
				6,790,000 —
			ASSICURAZIONI PRIVATE	
		56	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza sugli assicuratori, inchieste ed ispezioni demandate sulla materia al Ministero (art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 300, e art. 54 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3184)	70,000 —
	38,000 —			
	per memoria			
	55,000 —			
	63,000 —			
	5,250,000 —			

3133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918[2]

N.	CAPITOLI	Competenza per memoria durante l'esercizio dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Denominazione	
	Lavoro e previdenza sociale	
	Lavoro	
57	Inchieste, studi, traduzioni e divulgazioni di carattere economico, intese all'applicazione delle leggi sociali e delle convenzioni del lavoro; - Spese varie per l'adempimento delle funzioni di tutela e previdenza sociale nelle quali provveda lo Stato - Copia delle sentenze e spese relative alla giurisdizione ed alla giurisprudenza del lavoro	32.000 —
»	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 14, lett. *B* del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
58	Premi e provvista delle somme per i depositi della «Sulla dei sussidi dei lavoro» (legge decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1825, convertito nella legge 3 marzo 1925, n. 367; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 348, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1364)	per memoria
		32.000 —
	Previdenza sociale	
60	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	35.000 —
61	Indennità di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 gennaio 1935, n. 260, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 22 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1899, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
62	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 36 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) . . .	per memoria
		125.000 —

N.	CAPITOLI
	Denominazione
	Assistenza igienico-sociale
62	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali culturali e ad istituti con fini collaterali a qu organizzazioni professionali . . . . .
64	Spese per la stampa e la prima distribuzion bretto professionale di lavoro) . . . . .
65	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della c pera . . . . .
66	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita d coli 29 e 30 del R. decreto 3 luglio 1926, n. 1 associazioni sindacali e degli istituti collater all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 ap n. 563 . . . . .
67	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. legge 3 aprile 1926, n. 563 . . . . .
68	Spese per la pubblicazione dei contratti col lavoro . . . . .
69	Spese per il funzionamento dei servizi e degli zionali e provinciali del lavoro . . . . .
70	Rimborso all'erario delle somme pagate dal della giustizia per mandato di prossimo, mi trasferte e spese di viaggio dovute a norma del R. decreto 30 febbraio 1928, n. 471, ai esperti che intervengono nella trattazione de relative alle controversie individuali del lav
	Ispettorato industria e lavoro
71	Stipendi ed assegni fissi di carattere continu personale dell'Ispettorato dell'industria e lav *se fisse)* . . . . .
72	Retribuzioni al personale avventizio e compe mansioni dell'arma dei Reali carabinieri che servizio presso i circoli dell'Ispettorato in lavoro . . . . .
73	Premi di operosità e di rendimento al perso l'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-le ottobre 1934, n. 1827, convertito nella legge 1935, n. 686, legge 1° settembre 1939, n. 1357)

3134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78621

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
...ISTENZA		
...o		
...ioni di previdenza ...delle leggi sociali ...spese relative per l'ope... e previdenza sociale ...delle assicurazioni e ...della giurisprudenza del ...		32.000 —
...compenso delle mansioni ...ione (art. 14, leg. 11 ...1935, n. 112, convertito ...	*per memoria*	
...per il personale addetto ...(R.D. 20 luglio 1934, n. 1404) ...ne 1939, n. 1949 . . .		32.000 —
...ENZIALE		
...assicurazione obbligatoria ...ro, in agricoltura (art. 34 ...di agosto 1937, n. 1720, ...leg. 1935, n. 870)		35.000 —
...27 e seguenti del regola... ...ento di esecuzione (R.D. 21 ...n. 1403, testo unico delle ...in favore e a difesa della ...approvato col decreto Luogo... ...ne, n. 1668, negli infortuni) ...		100.000 —
...ale della previdenza sociale ...spese per indennità ed as... ...o dell'assistenza e vigilanza ...ge 4 ottobre 1935, n. 1827, ...mbre 1939, n. 1949) . . .	*per memoria*	
		175.000 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Descrizione	
	ASSISTENZA ASSICURATIVO-SOCIALE	
62	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali del lavoratori e ad istituti non fruenti contributi a quelle delle assicurazioni professionali	620.000 —
64	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	30.000 —
65	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	120.000 —
66	Spese per l'esercizio della vigilanza sindacale (agli articoli 28 e 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563)	80.000 —
67	Competenze ai tecnici speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
68	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	240.000 —
69	Spese per il funzionamento dei servizi e degli Uffici provinciali del lavoro	28.000.000 —
70	Rimborso all'erario delle somme prelevate dal Ministero della giustizia per pagamento di premio, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a ufficiali giudiziari (art. 11 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471 e ufficiali esperti che intervengono nelle trattative per le cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
		29.110.000 —
	ISPETTORATO INDUSTRIA E LAVORO	
71	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro (*ripartiti in fascicoli*)	7.350.000 —
72	Rimborso al personale arruolato e comandato ai militari dell'arma dei Reali carabinieri che prestano servizio presso i circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	6.000.000 —
73	Premi di anzianità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1924, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 806, legge 1° settembre 1940, n. 1330)	1.250.000 —

3135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 (57)

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
74	Assegni al personale dell'Ispettorato industria e lavoro in aiuto di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso a relative indennità (R. decreto-legge 28 dicembre 1937, n. 2838, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 295, e legge 1° settembre 1939, n. 1323)	190.000 —
75	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro (R. decreto-legge 28 dicembre 1937, n. 2838, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 295, e legge 1° settembre 1939, n. 1323)	6.400.000 —
		21.490.000 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese generali e diverse	
76	Quota di ammortamento a favore del Pio istituto di santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'ammortamento del mutuo di L. 10.000.000 contratto dall'istituto medesimo per la costruzione della sede dell'istituto per la assistenza materna e la ortogenesi della razza (art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1925, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 333 - 3ª delle 22 annualità)	229.355 —
77	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 18 dicembre 1942, n. 1428)	900.000 —
78	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale ed indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	49.000 —
79	Somme da erogare a favore del personale dell'Ispettorato industria e lavoro in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 18 dicembre 1942, n. 1428)	100.000 —
80	Spese relative a indagini, studi, prestazioni e servizi inerenti alla ricostruzione industriale	800.000 —
		2.069.355 —
	Industria	
81	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria previste dal Regolamento approvato con R. decreto 14 settembre 1913, n. 1185, e successive modificazioni ed aggiunte	30.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
80	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro (R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1726, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 778, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, 29 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 510 e 27 dicembre 1928, n. 3135, convertito nella legge 18 gennaio 1929, n. 62, nonché R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1262 - Rimborso ai privati di stampati e spese sulle somme versate (*spese d'ordine*)
81	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali dell'industria (R. decreto 31 ottobre 1935, n. 2316, convertito nella legge 8 maggio 1936, n. 1014, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 502)
82	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per estrazione del tenore destinato a migliorarne le condizioni igieniche e speciali degli operai addetti (articolo 1 della legge 2 aprile 1940, n. 287 - 1ª annualità)
83	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo e quello definito di vendita degli zolfi grezzi produttori estratti posti a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287)
84	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione di nuovi stabilimenti industriali nel comune di Napoli ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1939, n. convertito nella legge 21 aprile 1939, n. 636, e della legge 9 novembre 1939, n. 1845
85	Spese per favorire la decorazione col processo a pressione, degli oli minerali grezzi, nonché per i provvedimenti dal trattamento delle rocce asfaltiche e dei combustibili fossili nazionali (art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1939, n. 950, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 241)
	Miniere
86	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui che l'concessionari di miniere contraggono per la esecuzione di opere, per l'acquisto di impianti o per la trasformazione degli impianti stessi, da prelevare alla più cautonale contrazione dei mutui (art. 6 della legge 25 giugno 1929, n. 1126,

3136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968121

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione		
80	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'industria e lavoro per sopralluoghi compiuti ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 29 marzo 1927, n. 525, successivo atto legge e regio 1928, n. 324 e 27 dicembre 1928, n. 3135, quale sostituito dalla legge 20 marzo 1930, n. 312, e 29 luglio 1934, n. 1361 - Rimborso di privati di eventuali eccedenze sulle somme versate spese d'ordine		390,000 —
81	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle locali stazioni sperimentali industriali (R. decreto 31 ottobre 1922, n. 1447 e R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 661, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562)		7,500 —
82	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato a miglioramento delle condizioni tecniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo (legge 5 aprile 1938, n. 387 - 5° delle 12 annualità)		3.000,000 —
83	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello dedotto in vendita degli zolfi greggi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 5 aprile 1938, n. 387)		per memoria
84	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali del comune di Bolzano ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1926, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 601, e della legge 9 novembre 1936, n. 2049		per memoria
85	Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, degli oli minerali greggi, nonchè degli oli provenienti dal trattamento delle ligniti asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (art. 3 del R. decreto-legge 11 maggio 1926, n. 952, convertito nella legge 11 gennaio 1927, n. 241)		71.000,000 —
	Miniere		74.397,800 —
86	Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi su mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di provvedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1016, modificato		30.000 —

	229,355 —
	900,000 —
	40,000 —
	100,000 —
	800,000 —
	2.069,355 —
	30,000 —
	190,000 —
	6.400,000 —
	21.400,000 —

3137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 90105

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959
	Spese correnti	
	Debito pubblico	
	Interessi sul debito consolidato	3.290.000.000
87	Contributo dello Stato al Fondo speciale di garanzia per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1383, convertito nella legge 22 aprile 1942, n. 466	1.000.000.000
88	Contributo dello Stato all'Azienda Carboni Italiani (CARBOSARDA) agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 febbraio 1938, n. 1938, convertito nella legge 11 giugno 1938, n. 930 (ultima delle 30 rate)	3.000.000
89	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (AMMI) a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 35, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1003 (ultima delle 30 rate)	
90	Contributo integrativo del prezzo del solfo greggio estratto da corrispondere ai concessionari di miniere di zolfo e di materie di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2290, convertito nella legge 5 gennaio 1937, n. 2 e per il funzionamento della Cassa centrale per i zolfi, di cui all'art. 6 del citato Regio decreto-legge	*per memoria*
91	Spese per gli assegni e i premi di operosità e rendimento al personale per il funzionamento dei servizi del sale presso uffici periferici istituiti con R. decreto-legge 1° novembre 1935, n. 2155, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 565 e posti alle dipendenze della Direzione generale delle imposte e della tassazione in base all'art. 21 della legge 21 maggio 1940, n. 453	110.000 —
92	Contributo dello Stato all'Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 settembre 1942, n. 852, convertito nella legge 11 dicembre 1942, n. 1752, per l'esecuzione della revisione di gravami fondiari	
93	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il completamento dei fini propri della Sezione tecnica mineraria (art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 293, 5ª delle 10 annualità)	4.000.000 —
94	Spese per i prodotti ricevuti dalla lavorazione degli oli minerali greggi esteri dal distributore nazionale e per quelli ricevuti dall'estero per effetti della lavorazione e dei contributi tecnici nazionali (legge 25 luglio 1939, n. 1219)	*per memoria*

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959
95	Spese per l'applicazione della L. 3 dic. 19 novembre 1951, n. 1351, per l'esecuzione del decreto-legge 4 dicembre 1956, n. 1378, e per ogni altra spesa connessa con la lotta contro la malaria (art. 1 del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3134, e della legge 24 dicembre 1938, n. 2320, e della legge 3 dicembre 1948, n. 1423, per oneri e contributi connessi per l'assistenza ai lavoratori addetti ai lavori di bonifica e alle piccole opere pubbliche)	
96	Premi per la piscicoltura marittima (legge 15 dicembre 1932, n. 1442)	
	Commercio interno	
97	Premi pubblicitari da conferirsi per concorso (legge 29 dicembre 1949, n. 1032)	
97 bis	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (L. 5 settembre 1956, n. 1133, concernente la fiera di Padova)	
	Consumo industriali	
98	Spese per il servizio della distribuzione ai consumatori privati industriali (R. decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1424, convertito nella legge 26 marzo 1937, n. 558)	
99	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali	
100	Sussidi al personale addetto al servizio dei prodotti industriali	
	Previdenza sociale	
101	Quote dello Stato per la integrazione dei trattamenti familiari in favore dei capi di famiglia (legge 26 marzo 1941, n. 422, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 864)	

3138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939104

		per memoria
		6.305,50 —
		1.000.000 —
		3.000.000 —
		per memoria
		per memoria
		110.000 —
		per memoria
		4.000.000 —
		per memoria

	CAPITOLO	Competenza per l'esercizio finanziario 1941-42 (Anno XIX)
N.	DENOMINAZIONE	
92	Spese per l'applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1088, concernente la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di notevole interesse pubblico, e della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la protezione delle cose di interesse artistico o storico, e della legge 20 giugno 1909, n. 364, per la conservazione di antichità e di opere di arte (spese generali)	900.000 —
93	Premi per le esposizioni artistiche, legge 16 di cui sopra, n. 1185	1.000.000 —
		13.200.000 —
	CREDITO	
	Credito interno	
95	Premi pel credito di esportazione per l'industria artistica (spese generali)	4.300 —
97	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova di cui alla legge 9 settembre 1935, n. 2011, convertita nella legge 16 giugno 1938, n. 1349 (Spesa obbligatoria)	38.672,28
		42.972,28
	Credito industriale	
98	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (R. decreto-legge 27 dicembre 1939-XVII, convertito nella legge 29 maggio 1941, XIX, n. 588)	6.200.000 —
99	Premi di esportazione e trattamento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	925.000 —
100	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali	80.000 —
		7.200.000 —
	Previdenza sociale	
101	Oneri dello Stato per la integrazione degli assegni familiari in favore dei casi di famiglia di decreto-legge 21 marzo 1941, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 903	per memoria

3139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784531

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
101	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere nazionale (R. d. p. 9 agosto 1945, n. 435, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1951, n. 328 e Regio decreto-legge 8 dicembre 1941, n. 1362, convertito nella legge 17 luglio 1947, n. 904)	per memoria
	Migrazione e colonizzazione	
103	Pensioni di ruolo, assegni ed assegni fissi, indennità coloniale al personale destinato in Africa italiana, spese fisse	80.000 —
104	Trattamento di previdenza ed altri ruoli	588.000 —
105	Indennità di missione, di trasferta e trasloco	240.000 —
106	Spese di ufficio	185.000 —
107	Fitto, manutenzione ed adattamento dei locali	1.960.000 —
108	Somma da versare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero (R. decreto-legge 11 maggio 1923, n. 263, convertito nella legge 17 ottobre 1925, n. 1895)	6.930.000 —
109	Contributo per funzionamento delle gestioni autonome previste al servizio delle migrazioni interne e della colonizzazione (art. 30 della legge 29 aprile 1949, n. 264, ed art. 2 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 239)	1.160.000 —
		10.005.000 —
	Lavoro	
110	Spese relative al funzionamento di corsi previsti dal R. decreto-legge 21 maggio 1938, n. 1003, convertito nella legge 10 giugno 1939, n. 899, ed a quelli indicati nel primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonchè quelle relative all'assistenza e previdenza a favore dei lavoratori dell'industria previste dagli artt. 3, 5 e seguenti del R. decreto 24 aprile 1935, n. 1054	per memoria
	Servizio della statistica	
111	Spese per il funzionamento dei servizi della statistica (R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 971)	1.735.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — *Spesa ordinaria*

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese generali
Lavoro e assistenza
Brevetti per invenzioni, modelli e marchi
Minière
Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi
Industria
Commercio e servizi annonari
Uffici provinciali dell'economia
Previdenza sociale e Assicurazioni private
Lavoro e assistenza
Ispettorato industria e lavoro

TITOLO II. — *Spesa straordinaria*

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

Spese generali
Industria
Miniere
Commercio
Consumo industriali
Previdenza sociale
Migrazione e colonizzazione
Lavoro
Servizio della statistica

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria)

Il Ministro per il Tesoro

3140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Denominazione	
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
CATEGORIA I — *Spese effettive*	
Spese generali	51,397,200 —
Debito vitalizio	2,660,000 —
Ricevitorie per invenzioni, modelli e marchi	2,100,000 —
Miniere	1,215,400 —
Servizio minerario e del saggio dei metalli preziosi	1,579,500 —
Industria	3,510,000 —
Commercio e scambi nazionali	5,513,000 —
Uffici provinciali dell'economia	6,700,000 —
Previdenza sociale e Associazioni private	205,000 —
Lavoro e assistenza	20,172,000 —
Ispettorato industria e lavoro	21,400,000 —
	126,282,700 —
TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
CATEGORIA I — *Spese effettive*	
Spese generali	2,669,376 —
Industria	74,385,800 —
Miniere	15,360,000 —
Commercio	42,978,28
Consorzi industriali	7,200,000 —
Previdenza sociale	—
Migrazione e colonizzazione	10,105,000 —
Lavoro	—
Servizio della statistica	4,735,000 —
	113,909,147,28
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	240,192,847,28

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1944.

Per l'integrazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1944 sono stati autorizzati, col decreto interministeriale 20 gennaio 1945, ciascun comune indicato, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune	Decreto interministeriale	Importo del mutuo
Agrigento	22-1-1945 - n. 317	L. 1.200.000
Aquila	2-2-1945 - n. 377	2.6[illegible]
Bari	11-2-1944 - n. 511	10.[illegible]
Campobasso	23-12-1944 - n. 0223	2.6[illegible]
Catanzaro	21-12-1944 - n. 2[illegible]	1.[illegible]
Chieti	25-2-1945 - n. 4[illegible]	1.[illegible]
Cosenza	21-11-1944 - n. 0[illegible]	1.[illegible]
Enna	2-2-1945 - n. 378	1.[illegible]
Matera	1-12-1944 - n. [illegible]	[illegible]
Lecce	2[illegible]-2-1945 - n. 458	1.[illegible]
Ragusa	1-2-1945 - n. 2[illegible]	2.[illegible]
Rieti	2-2-1945 - n. [illegible]375	1.[illegible]
Sassari	25-11-1944 - n. [illegible]	1.[illegible]
Taranto	23-11-1944 - n. [illegible]175	5.[illegible]
Trapani	2-2-1945 - n. 3[illegible]8	2.[illegible]

Il Ministro: VIGORELLI

(597)

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 241, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni comuni per l'esercizio 1944.

Data del decreto	Comune	Provincia	Importo del mutuo
27-1-945	Cerda	Italia	L. 1.[illegible]
»	Casa del Colle	»	2.[illegible]
»	Gravina di Puglia	»	6.[illegible]
»	Melfia	»	1.[illegible]
»	Santeramo in Colle	»	[illegible]
»	Terlizzi	»	[illegible]
»	Trani	»	1.[illegible]
»	Ogliastr[illegible]	Cagliari	[illegible]
»	Nebida	Catania	[illegible]
»	Corigliano Calabro	Cosenza	[illegible]
»	Rossano Calabro	»	[illegible]
»	Lentini	Enna	[illegible]
»	Pozzo Arretina	»	1.[illegible]
»	Valguarnera	»	[illegible]
»	Favarotto	Palermo	[illegible]
»	Misilmeri	Messina	[illegible]
»	Bagheria	Palermo	[illegible]
»	Corleone	»	[illegible]
»	Monreale	»	[illegible]
»	Termini Imerese	»	[illegible]
»	Comiso	Ragusa	[illegible]
»	Ispica	»	[illegible]
»	Modica	»	[illegible]
»	Vittoria	»	[illegible]
»	Eboli	Salerno	[illegible]
»	Cava dei Tirreni	»	[illegible]
»	Augusta	Siracusa	[illegible]
»	Lentini	»	[illegible]
»	Noto	»	[illegible]
»	Alcamo	Trapani	[illegible]
»	Castelvetrano	»	[illegible]
»	Erice	»	[illegible]
»	Marsala	»	[illegible]
»	Mazara del Vallo	»	[illegible]
15-2-1945	Sulmona	L'Aquila	[illegible]
»	Montesarchio	Benevento	[illegible]
»	S. Bartolommeo in Galdo	»	[illegible]
»	Carbonia	Cagliari	[illegible]
»	Cisterna	Littoria	[illegible]
»	Cori	»	[illegible]
»	Gaeta	»	[illegible]
»	Minturno	»	[illegible]
»	Terracina	»	[illegible]
»	Castelforte	»	[illegible]
»	Itri	»	[illegible]
»	Sezze	»	[illegible]
»	Gaeta	»	[illegible]
»	Caserta	Napoli	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sono stati autorizzati, col decreto interministeriale 6 marzo di cinema comune interessato, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche i seguenti mutui:

Comune	Decreto interministeriale	Importo del mutuo
Agrigento	23-1-1945 - n. 347	1.500.000
Aquila	2-2-1945 - n. 357	2.6 .0.0
Bari	11-2-1944 - n. 511	10.381.0.0
Campobasso	23-12-1944 - n. 413	2.0.0.000
Catanzaro	21-12-1944 - n. 2.2	1.500.000
Chieti	23-2-1945 - n. 391	1.500.000
Cosenza	23-11-1944 - n. 345	1.000.000
Enna	2-2-1945 - n. 378	1.250.0.0
Matera	1-12-1944 - n. 214	700.000
Lecce	23-2-1945 - n. 408	1.870.000
Ragusa	1-2-1944 - n. 212	2.000.000
Rieti	3-2-1945 - n. 375	1.800.000
Sassari	23-11-1944 - n. 3000	1.800.000
Taranto	23-11-1944 - n. 0153	5.000.000
Trapani	2-2-1945 - n. 382 8	2.000.000

p. Il Ministro: VICCHIANI

(397)

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni Comuni, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1943, n. 241, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcuni comuni per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Comuni	Provincia	Importo dei mutui
23-1-1945	Cammarata	Agrigento	1.000.000
»	Licata	»	1.100.000
»	Porto Empedocle	»	1.000.000
»	Sciacca	»	1.100.000
»	Altamura	Bari	48.000
»	Andria	»	2.800.000
»	Barletta	»	1.500.000
»	Gravina	»	800.000
»	Ribolla	»	600.000
»	Canosa di Puglia	»	1.000.000
»	Iglesias	Cagliari	400.000
»	Arzachena	Sassari	500.000
»	Cerchiara Calabro	Cosenza	800.000
»	Rossano Calabro	»	600.000
»	Locorotondo	Bari	600.000
»	Piazza Armerina	»	1.500.000
»	Valguarnera	»	500.000
»	Piraino	Messina	500.000
»	Milazzo	Messina	500.000
»	Bagheria	Palermo	800.000
»	Ciminna	»	400.000
»	Monreale	»	500.000
»	Termini Imerese	»	500.000
»	Comiso	Ragusa	600.000
»	Ispica	»	400.000
»	Modica	»	2.000.000
»	Vittoria	»	1.000.000
»	Eboli	Salerno	400.000
»	Cava dei Tirreni	»	1.000.000
»	Acireale	Catania	800.000
»	Lentini	»	800.000
»	Noto	»	1.100.000
»	Mesagne	Brindisi	1.500.000
»	Castelvetrano	»	1.000.000
»	Erice	»	700.000
»	Marsala	»	1.100.000
»	Mazara del Vallo	»	2.000.000
15-2-1945	Solopaca	L'Aquila	1.000.000
»	Montesarchio	Benevento	700.000
»	S. Bartolomeo in Galdo	»	400.000
»	Carbonia	Cagliari	1.000.000
»	Cerignola	Foggia	500.000
»	Eboli	»	400.000
»	Foggia	»	1.500.000
»	Manfredonia	»	500.000
»	Mattinata	»	500.000
»	Torremaggiore	»	2.000.000
»	Castelforte	»	500.000
»	Fondi	»	500.000
»	Gaeta	»	1.200.000
»	Gricia	»	1.500.000
»	Cercola	Napoli	1.000.000
»	Capua	»	800.000
»	Castellammare di Stabia	»	2.000.000
»	Acerra	»	500.000
»	Ischia	»	1.000.000
»	Genzano	Roma	600.000
»	Albano Laziale	»	500.000
»	Subiaco	»	500.000
»	Marino	»	500.000

Roma, addì 26 aprile 1945

p. Il Ministro: VICCHIANI

(396)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 3142

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 25 aprile 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pescara l'avvocato Fileno Nanni.

(633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE P. - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 maggio 1945 - N. 99

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,80
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

Media dei titoli del 3 maggio 1945 - N. 100

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE P. - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 maggio 1945 - N. 101

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,55

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 4 maggio 1945:

Il dott. Fernandez Lucio di Giuseppe, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, della sede di Cesenatico, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in sopranumero il suo ufficio nel comune di Palermo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 147, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà ricostituito dal Governo italiano l'ordinamento del territorio in cui è situata la sede di Cesenatico.

(649)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 314 3

23

1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

14 MAY 1945

AC/4010/L.

/ps.
12 May 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.54 of 5 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED (s)	
Education Finance	1. The issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 8 March 1945. Extending for a period of three years the payment of the State contributions for the publication of acts performed by the Italian Constitutional Assemblies.
(b) Food Transportation	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.160 of 15 March 1945. Reorganization and administration of "La Provvida".
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.161 of 22 March 1945. Modifying the penalties for contraband and contraventions established by law No.907, of 17 July 1942 for the salt and tobacco monopoly.
(d) Transportation	(d) Decree of the Lieutenant General No.162 of 15 March 1945. Abrogating the rules relating to the appointment of representatives of the Railroad Militia Command "Comando delle milizia ferroviarie" on the Central and local Commissions for the promotion of personnel employed by the State Railroads.
(e) Finance	(e) Decree of the Lieutenant General No.163 of 5 April 1945. Rules for the renewal for [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

(b) Food Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.160 of 15 March 1945.
Re-organization and administration of "La Provvida".

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.161 of 22 March 1945.
Modifying the provision for contraband and contraventions established by Law No.907, of 1 July 1942 on the salt and tobacco monopoly.

(d) Transportation

(d) Decree of the Lieutenant General No.162 of 15 March 1945.
Abrogating the rules relating to the appointment of representatives of the Railroad Militia Commissions "Comando della milizia ferroviaria" on the Central and Local Commissions for the promotion of personnel employed by the State Railroads.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No.163 of 1 April 1945.
Rules for the removal from the State rolls of career officials with functions employed at the General Accounting Department.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No.164 of 1 April 1945.
Seventh withdrawal from the Reserve Fund for miscellaneous expenditures incurring during the financial year 1944-45.

5038

(g) Public Safety Monuments and Fine Arts

(g) Decree of the Lieutenant General of 5 April 1945.
Dissolving the administrative Council of the history museum of the Royal carabiniers and appointing a Commissioner Extraordinary.

5296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

3146

(h) Land Forces Finance

(h) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimate of Expenditures of the Ministry of War for the financial year 1944-45.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 26 April 1945.
Authorizing the "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" to apply certain increases to its ordinary and popular life insurance tariffs.

(j) Agriculture

(j) Ministerial Decree of 27 April 1945.
Revoking the authorization for the shooting of quails and turtle-doves in Sardinia.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 27 April 1945.
Authorizing the Insurance Company "Alleanza" to apply certain increases to its popular insurance tariffs.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 1 May 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the "Banca Commerciale Italiana" with seat in Milan.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present and future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the G-5 Section, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 18 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS.
Colonel,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

(1) (2) Subject.

Finance Appointing a Commissioner Extraordinary for the "Banca Commerciale Italiana" with seat in Milan.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this Issue of Semaine Officielle be EXCLUDED from present and future implementation in AMG territory (a) north and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 18 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of S.O. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. PERRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 5 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-251

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 320		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (prezzo fissi, comprensivo indici, copertine, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 600 —
	» semestrale	» 600 —		» semestrale	» 300 —
	Un fascicolo (Prezzi vari)			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 900
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 140		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Mario Minghetti, 22-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 153.

Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de «La Provvida» . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 161.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . Pag. 604

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 167.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.

Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione «Vicenza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare . . . Pag. 615

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano . . . Pag. 615

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1941 . . . Pag. 615

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . Pag. 616

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . Pag. 616

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona . . . Pag. 616

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . Pag. 616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 314481

Gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 159.

Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de «La Provvida». Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . Pag. 603

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.

Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 605

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna . . . Pag. 614

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni «Avanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazioni popolari . . . Pag. 615

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano . . . Pag. 615

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1941 . . . Pag. 615

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . Pag. 616

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso di rettifica . . . Pag. 616

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila . . . Pag. 616

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . Pag. 616

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 618

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 54 DEL 5 MARZO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilito per i Comuni della provincia di Bologna.

(544)

5037

5796

3149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1945, n. 159.

Proroga per un triennio della erogazione del contributo governativo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 443;
Vista la legge 1 luglio 1941, n. 731, con la quale veniva concessa alla Reale Accademia d'Italia una proroga per tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, dello speciale assegno annuo di L. 30.000 per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medio evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 259, con il quale viene ricostituita l'Accademia nazionale dei Lincei;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 365, con il quale la Reale Accademia d'Italia è stata soppressa;
Considerata la necessità di prorogare per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45 di suddetto contributo e di assegnarlo all'Accademia nazionale dei Lincei che assume tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45 è prorogato per un triennio a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, ricostituita con il decreto legislativo

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SORICE

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 158. — PASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 160.

Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 342, riguardante l'assistenza e la gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n. 2343, col quale veniva nominato un consulto amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge suddetto;
Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 491, col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125, concernente l'assegnazione della denominazione « La Provvida » alla gestione stessa;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione viveri « La Provvida » costituisce un

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 731, con la quale veniva concessa alla Reale Accademia d'Italia una proroga per tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, dello speciale assegno annuo di L. 30.000 per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 259, con il quale viene ricostituita l'Accademia nazionale dei Lincei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 367, con il quale la Reale Accademia d'Italia è stata soppressa;

Considerata la necessità di prorogare per altri tre anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45 il suddetto contributo e di assegnarlo all'Accademia nazionale dei Lincei che assume tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-45, è prorogato per un triennio a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, ricostituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 259, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui godeva la Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane del medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1944-45, 1945-46, 1946-47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del detto Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1945.

Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, riguardante l'istituzione e la gestione del servizio dei generi di conforto viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 25 aprile 1925, n. 2342, col quale veniva nominato il comitato amministratore per regolare la gestione viveri di cui al Regio decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni 19 agosto 1925, n. 194, col quale venivano apportate varianti alle norme contabili per il funzionamento dei distributori viveri;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1932, n. 125, concernente l'assegnazione della denominazione « La Provvida » alla gestione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La gestione viveri « La Provvida » costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma.

Essa è retta da un comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro per i trasporti.

Del comitato fa parte con funzioni di vice presidente il Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Art. 2.

Il comitato di amministrazione:

a) dà le direttive di carattere generale per il funzionamento della gestione e ne fissa le norme amministrative;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

b) autorizza le spese per acquisto di generi per importi superiori a L. 2.000.000 se a trattativa privata, ed a L. 5.000.000 se a licitazione privata;

c) autorizza le spese di carattere patrimoniale e quelle eccedenti la gestione ordinaria ed esamina per l'approvazione tutte le spese effettuate;

d) propone ogni provvedimento relativo al personale;

e) predispone i bilanci preventivi e consuntivi della gestione, da presentare al Ministro per i trasporti per l'approvazione, previo esame del Ministro per il tesoro, e l'inclusione nei bilanci delle Ferrovie dello Stato;

f) approva tutti gli altri provvedimenti interessanti la gestione.

Art. 2.

Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.

La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.

Art. 4.

In esecuzione dei compiti e delle facoltà di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:

a) provvede al servizio rifornimento direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;

b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;

c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed impianti della gestione.

Nella stipulazione dei contratti può essere rappresentata da un membro da essa espressamente delegato.

Art. 5.

La direzione amministrativa della gestione è tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio gestione viveri è nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione e la giunta esecutiva.

Egli effettua ogni altra operazione che non rientri nella competenza del comitato di amministrazione e della giunta esecutiva e provvede direttamente alle spese necessarie all'andamento dell'ufficio, salvo ratifica della giunta;

b) propone i provvedimenti alla giunta ed impartisce le istruzioni per il regolare andamento e miglioramento della gestione.

Il capo dell'ufficio stesso può essere altresì autorizzato dalla giunta esecutiva a compiere gli acquisti nei limiti di competenza della giunta stessa.

Art. 7.

Alle ordinarie attribuzioni in materia di controllo provvede un collegio di tre revisori, composto da un rappresentante del Ministero dei trasporti, da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione può autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi fissando l'importo massimo della spesa.

Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capi reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 831521

Art. 3.

Il comitato di amministrazione nomina nel suo seno una giunta esecutiva composta di tre membri, di cui almeno uno appartenente all'Amministrazione ferroviaria.

La giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di amministrazione, vigila l'andamento della gestione ed effettua, sentito il Ministro per i trasporti, acquisti di generi per importi fino a L. 2.000.000 se a trattativa privata, e fino a L. 5.000.000 se a licitazione privata.

Art. 4.

In esecuzione dei compiti e delle facoltà di cui all'articolo precedente la giunta esecutiva:

a) provvede al servizio ordinariamente direttamente od a mezzo dell'ufficio gestione viveri e stipula gli atti d'impegno per gli acquisti direttamente eseguiti;

b) esamina i bilanci, i provvedimenti e le proposte da sottoporre al comitato di amministrazione;

c) vigila, in genere, sul servizio e sul funzionamento di tutti gli organi ed incidenti della gestione.

Nella stipulazione dei contratti può essere sempre sentita da un membro da essa espressamente delegato.

Art. 5.

La direzione amministrativa della gestione è tenuta dal capo dell'ufficio gestione viveri secondo le direttive impartite dal comitato di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio gestione viveri è nominato dal Ministro per i trasporti, sentito il comitato di amministrazione, fra i funzionari di grado non inferiore al terzo dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

Il capo dell'ufficio gestione viveri:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle pratiche relative agli acquisti;

b) liquida tutte le spese, dispone e contabilizza le entrate, firma tutti i documenti contabili emessi e contabilizzati dall'ufficio e predispone i prescritti bilanci e le relative relazioni annuali;

presentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, e da un funzionario della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e durano in carica due anni.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1945 l'ufficio gestione viveri viene costituito in sede contabile autonoma.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione può autorizzare i capi compartimento delle Ferrovie dello Stato ad effettuare acquisti di generi facendo l'impegno nominale della spesa.

Agli effetti del comma che precede i capi compartimento sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dei capi reparti viveri e sono coadiuvati da tre esperti dell'Amministrazione ferroviaria, eletti dai ferrovieri del compartimento.

Art. 10.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 67. — PRESS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 315 3

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 161.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/5;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 96, 99, 100 e 101, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in più.

La multa stabilita nel numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cento; da L. 1000 a L. 2000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero superiore a cento e non superiore a mille; da L. 2000 a L. 5000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero superiore a mille.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 1000 a L. 2000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cento; da L. 2000 a L. 5000 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero superiore a cento e non superiore a mille; da L. 5000 a L. 10.000 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero superiore a mille.

Se il colpevole di contrabbando o di coltivazione abusiva è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.*

Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi predisposti alla lavorazione dei tabacchi è punito con la multa da lire 100 a L. 2000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse. Asportazione di sabbia di terre salifere, di acqua del mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli attinge acqua dalle sorgenti o pozze salse, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Custodia dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 150, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

3) per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;

4) per l'impiego dei sali concessi alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 3154

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2 B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 96, 99, 100 e 101, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogramma in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma; se lo supera, la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogramma in più.

La multa stabilita nel numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza del genere di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 74 il colpevole è punito con la multa da L. 1000 a L. 10.000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 20.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante stesse, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

È punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dai nevai o salde marine o terre salifere senza l'osservanze delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 88. — *Reputazione dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a lavorazione il sale o il tabacco, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione ed acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 150, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei sali.*

È punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;

3) per l'introduzione, ad uso delle industrie, di sali delle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;

4) per l'impiego dei sali concessi alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi previsti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 8000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1) per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2) per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

« Art. 101. — *Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.*

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 10 a L. 2000.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 150. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, contenente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 134 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e l'art. 9 del decreto Ministeriale 4 giugno 1925, n. 2548, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti la rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 163.

Norme concernenti il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 6, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto 13 giugno 1940, n. 758, concernente il collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, anche quando siano assegnati agli Alti Commissariati per la Sardegna e per la Sicilia od ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche quali dirigenti delle rispettive ragionerie, fermo restando il numero complessivo dei collocamenti fuori ruolo consentito dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SCIALOJA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 155. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

3 1 5 9 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 162.

Abrogazione delle norme relative alla rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento per il personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 B, contenente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 134 del regolamento del personale ferroviario, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e l'art. 9 del decreto Ministeriale 4 giugno 1927, n. 2518, emanato in applicazione della predetta norma, concernenti la rappresentanza del Comando della milizia ferroviaria nelle Commissioni centrale e locali di avanzamento, sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMASCHI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 135. — FRASCA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo, anche quando siano assegnati agli Alti Commissariati per la Sardegna e per la Sicilia od ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche quali dirigenti delle rispettive ragionerie, fermo restando il numero complessivo dei collocamenti fuori ruolo consentito dalle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

SCIOLLA

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 164.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 22 223 750;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una settima prelevazione di lire 50.000 che si inscrivono al capitolo n. 13 (Spese di liti, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 143. — PRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2195, col quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1594, col quale venne approvato il nuovo statuto del predetto Museo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio amministrativo del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1945
Ministero Guerra n. 3, foglio n. 202. — SALVATORI

(616)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 28 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 267 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45, concernente spese per complessive L. 11.495.129.000 di cui L. 11.468.629.000 effettive e L. 26.500.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella B, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 315 58

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 113. — PRESSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2005, con quale fu istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali e fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1594, con quale venne approvato il nuovo statuto del predetto Museo;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio amministrativo del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Boella Giuseppe è nominato commissario straordinario del Museo storico dell'Arma dei carabinieri Reali, con tutti i poteri spettanti al direttore ed al Consiglio amministrativo dello stesso Museo, nonchè ai vari organi del Consiglio amministrativo medesimo.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 262 e del citato art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 14.995.129.000 di cui L. 14.468.629.000 effettive e L. 26.500.000 per movimento di capitali secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella B, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945.
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 115. — TAVOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 815591

3160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(8)

TABELLA A

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	22.000.000 —
2	Ministero e corpi di stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	14.000.000 —
3	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	360.000 —
4	Indennità di missione e di trasferimento per i servizi del Ministero	2.400.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	1.200.000 —
6	Indennità e spese per Commissioni e congressi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	200.000 —
7	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e relativi dal cap. [illegible] spese obbligatorie	per memoria
8	Stipendi ed assegni ed altri proventi di carattere fisso, a quelli non di ruolo e alle loro famiglie	3.300.000 —
9	Spese casuali	130.000 —
10	Spese di uffici e stabilimenti (Spese obbligatorie)	300.000 —
11	Spesa per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (art. 7 del R. decreto-legge 27 marzo 1939, n. 486, convertito nella legge 24 dicembre 1939, n. 2087)	per memoria
		44.340.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	
	Debito vitalizio	
12	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	
13	Impiegati [illegible] una sola volta, invece di pensione, a norma degli articoli 8, 65 [illegible] del Testo unico 21 sulle pensioni civili e militari, approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri impiegati ai quali legalmente dovuti, tenuto conto delle disposizioni applicabili del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e del R. decreto 21 agosto 1941, n. 883 (Spese fisse)	
14	Residui attivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, relativi ad esercizi chiusi (Spese obbligatorie)	
15	Pensioni, assegni militari di servizio attivo, compensi e loro arretrati, spese di culto ed altre dell'ordine (Spese fisse)	
	Spese per l'esercito	
	vigilanza antiaerea per i carabinieri	
16	Stipendi per Regio esercito e capitolato [illegible] personale assente (fisso)	
17	Stipendi ed assegni vari per ufficiali di [illegible] la sedicesima giornata della Commissione [illegible] difesa	
18	Personale civile delle Amministrazioni [illegible] dati - Stipendi ed assegni fissi	
19	Personale civile non di ruolo (articolo [illegible] - Retribuzioni di decreto-legge 5 febbraio convertito nella legge 2 giugno 1927, n. [illegible]	
20	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi [illegible] fissi, ai marescialli, assegni fissi al [illegible] sergenti, caporali e soldati; indennità [illegible] raffermi, di congedamento e di rimpatrio	

3161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 982131

TABELLA A

del Ministero della guerra
glio 1944 al 30 giugno 1945.

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	22.000.000 —
	11.500.000 —
	250.000 —
	2.000.000 —
	1.400.000 —
	200.000 —
per memoria	
	3.900.000 —
	130.000 —
	300.000 —
per memoria	
	44.340.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1945
	Totale effettivo	
12	Pensioni ordinarie - Spese fisse	296.000.000 —
13	Indennità per una volta tanto, assegni di previdenza ed altri assegni a carattere continuativo previsti dalle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altre disposizioni legislative vigenti, quote delle maggiorazioni speciali temporanee dovute ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 aprile 1921, n. 454, e dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, convertito nella legge 15 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2138 - Spese obbligatorie	100.000 —
14	Assegni annuali temporanei e speciali dovuti a titolo di indennizzo agli aventi causa di invalidi nella eccezionale difesa per conto dello Stato in zone già occupate - Spese fisse	200.000 —
15	Pensioni di guerra ordinarie e speciali di servizio ai congiunti dei militari caduti in guerra e loro eredi, quote delle maggiorazioni speciali temporanee dell'ordine - Spese fisse	250.000 —
		297.350.000 —
	Spese per l'Esercito *ordinarie e belle per i carabinieri Reali*	
16	Pensioni ordinarie e supplementi militari - Stipendi ed assegni fissi	349.370.000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio attivo e in posizione speciale della Commissione Suprema di difesa	per memoria
18	Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	27.000.000 —
19	Personale civile non di ruolo (esclusi quello addetto agli stabilimenti militari) - Retribuzioni (R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 161, convertito nella legge 5 giugno 1937, n. 1109)	50.000.000 —
20	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi di marescialli, assegni fissi di sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati: indennità di ferma di rafferma, di congedamento e di rivestimento	315.000.000 —

3162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-13

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero - Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	320.000 —
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, per viaggi e servizi isolati - Spese di viaggio dei parenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita - Indennità e supplementi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o attività o speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Contributo ai comizi di reclutamento - Indennità in luogo di alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	92.000.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e loro: spese d'igiene, polizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di fabbriche; pulizia delle caserme; servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, abbonamenti per spese d'ufficio e riservate; premi militari, sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe - Spese per rivista e adunanze di comandanti militari - Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperate, compresovi il medaglia al valor militare e pensione dell'Ordine Militare di Savoia alle Bandiere e agli enti che ne fanno parte dell'Esercito	35.000.000 —
24	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di mantenimento e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli istituti militari e Scuole militari e dei materiali per le mostre e pel servizio generale comune ai Corpi; compresi i materiali di cuoio - Lavatura e corredo affidati ai congedati - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali degli ordini militari e della commissione permanente per i collaudi in appello - Spese per il corso teorico pratico per gli ufficiali commissari esperti controllori presso i magazzini centrali militari	255.000.000 —
25	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e gallette; acquisto	

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	dal commercio di pane, viveri ordinari riserva - Mano d'opera, macchinario e per i panifici e gli altri stabilimenti di
26	Casermaggio e combustibile per le truppe; e rinnovazione del materiale di casermaggio degli effetti letterecci; mano d'opera, ma altre spese di esercizio dei magazzini; per il ramo e per il riscaldamento; pu cura della truppa; ammobiliamento dei posti per alloggi forniti dai comuni
27	Servizio sanitario - Spese per la cura de e degli inviati in osservazione negli os altri stabilimenti sanitari militari; spese mantenimento degli infermi negli ospedali pensa agli ecclesiastici non militari, alle sonale borghese addetto a cura e servizi cerale sanitario; spese di funzionamento chimico-farmaceutico militare e di gabine militari; spese di assistenza sanitaria, tenze presso i corpi, e cadaveri ai medici presidi sprovvisti di medici militari - Spes ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed ammalati in dipendenza della guerra
28	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri peri di prossimo servizio, premi per l'allevamento equino - Spese per i centri quadrupedi: affitto di terreni e di lavori di manutenzione di fabbricati e cottivazione e raccolta delle derrate, personale operaio; acquisto di bestiame acquisto e mantenimento di macchine ed di bestiame - Servizio sanitario, rimon spese diverse per i centri - Spese per ri tazione quadrupedi - Indennità agli uffici provvista bardature e per perdita caval
29	Viaggi per i quadrupedi dell'Esercito; fabbricazione di mangimi concentrati; gio in contanti; onorari ai veterinari bor sti sprovvisti di veterinari militari; f tiera, ferrature, medicinali, spese varie rie ed altre spese di mantenimento di
30	Spese per le manovre ed esercitazioni re sidenità di viaggio e spese di trasporto spese di cancelleria, di stampa, di pos telefoni ed altre degli Stati maggiori d

3163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934121

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione	
	dal commercio di paste, vivezi ordinari e viveri di riserva - Mezzi d'opera, macchinario e minuta spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	810.000.000 —
2°	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci, mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali, compresi per alloggi forniti dai comuni	83.000.000 —
3°	Servizio sanitario. Spese per la cura degli ammalati e degli invalidi in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; compensi agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cura o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria profilassi nel tempo presso i Corpi, e ordinari ai medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari; spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai rubegoliti ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	295.000.000 —
4°	Servizi di rimonta. Acquisto di puledri e di quadrupedi di primo servizio; premi per l'allevamento e la produzione equina. Spese per i centri reclutamento quadrupedi, affitto di terreni e di locali, perizie lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle foraggi, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di foraggi, acquisto e manutenzione di mangiatoie ed abbeveratoi; fede di infezione. Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri. Spese per revisioni e prescrizione quadrupedi. Indennità agli ufficiali per prima provvista bardatura e per perdita cavalli in servizio	11.000.000 —
5°	Paglia per i quadrupedi dell'Esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	72.000.000 —
6°	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e diarie indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cavalleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi di	

3164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78-10

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	...canti e alle maniere e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni - Spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della cinematografia; spese per attrezzamento di volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	1.500.000 —
31	Spese per funzionamento degli istituti, Accademia, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali, e Scuole reclute - Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi, biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento, attrezzamento didattico e scientifico; gite e campeggio degli allievi. Spese varie di propaganda per le assunzioni alle scuole . . .	10.950.000 —
32	Spese varie per la istruzione degli ufficiali e per assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali; spese per centri, enti per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per tiri militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali - Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	3.000.000 —
33	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari; dell'importo per strumenti astronomici, geodetici e topografici, per stampa di pubblicazioni e materiale di carattere militare, per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio per l'addestramento pratico del personale	1.000.000 —
34	Servizi di Stato maggiore: spese postali, telegrafiche e telefoniche; preparazione e spedizione di documenti e mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione; spese per l'acquisto di carte topografiche estere	3.000.000 —
35	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperimenti relativi; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi di materiale di artiglieria	110.480.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
36	Servizi del genio - Spese per manutenzione... zione del materiale del genio; materie... d'opera, macchinario e minute spese per... le officine e gli altri lavori del genio; ... e funzionamento delle colombaie milita... e premi per l'incremento della colombic... nale; rifornimento dei materiali per lo... delle varie armi; istruzioni pratiche ... comando del servizio specialist... fici per l'esercito della rete nazionale... fica fissa del Regno; esercizi mobili e ... genio - Studi ed esperienze; indennità ... i servizi del materiale del genio; servizi affidati al genio militare . . . . .
37	Servizi del genio - Lavori di mantenim... ampliamenti e miglioramenti dei fabbri... ad uso militare, delle opere di fortifica... ni, esplosivi e munizioni, dei locali affi... l'Amministrazione centrale nel palazzo... della guerra (compresi i lavori di gr... dei campi di tiro militari, delle reti te... lefoniche militari, piccole opere, pulizia... e minute spese per i lavori suddetti; ... l'illuminazione delle caserme, degli edifici... Conservazione delle zone sacre di cinta... tero (milione in cifra); sistemazione ... terali per la manutenzione dei materiali... il servizio . . . . .
38	Servizi automobilistici - Spese per il fu... mantenimento e la rinnovazione dei... materie prime, mano d'opera, macchi... spese per l'officina ed i laboratori pe... simento autoveicoli per esperienze, ... concernenti i servizi automobilistici, pe... buranti e infermieri; indennità di tra... vizi automobilistici; premi agli allie... lenti di cui al R. decreto-legge ... n. 264, convertito nella legge 6 aprile ...
39	Servizio chimico militare - Spese per ... menti e applicazioni pratiche - Spese ... addestramento e di consumo delle ... per manutenzione dei mezzi tecnici di ... per esercitazioni, spese per mobilit... di addestramento in dotazione ... esercito; spese per indennità di ... da esigenze del servizio chimico; pr... dei servizi tecnici ed al personale ... degli di cui al R. decreto-legge ... n. 264, convertito nella legge 6 aprile ...

3165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788131

		CAPITOLI	
	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
		3ª Servizi del genio - Spese per mantenimento e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le truppe e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'intervento della colombicoltura nazionale, approvvigionamento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzione pratica del genio; funzionamento del servizio specialisti del genio; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio - Studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti affidati al genio militare	70,000,000 —
6,000,000 —	37 Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei quali abbiano il uso dall'Amministrazione centrale del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle reti telegrafiche e telefoniche militari anche sparse; indennità di trasferta e minute spese per i servizi suddetti - Spese per l'allestimento delle caserme, degli ordini e dei locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero militare di Cellelle; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio	
7,000,000 —			110,000,000 —
1,000,000 —	38 Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli: materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per revisto e collaudo autoveicoli, per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici, per i depositi centrali e subordinati; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 22 gennaio 1926, n. 554, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 745	85,000,000 —
3,000,000 —	39 Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche, e per manutenzione dei mezzi speciali di dotazione; spese per esercitazioni; spese per manutenzione materiale di addestramento in dotazione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile del chimici di cui al R. decreto-legge 22 gennaio 1926, n. 554, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 745	2,000,000 —
110,000,000 —			

3166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945)
40	Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi (n° 1 personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra - Acquisto di mezzi protettivi per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 marzo 1932, n. 284 e R. decreto-legge 27 maggio 1938, n. 1329, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2001) . .	200,000 —
41	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari in virtù di decreto-legge o ordine (n°) o ad essi convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali in virtù di decreto 13 maggio 1929, n. 928. (*Spesa obbligatoria*) . .	900,000 —
42	Spese per il depolaverco, per il personale dell'Arsenale militare marittimo	100,000 —
43	Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	53,000,000 —
44	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'acquartieramento di truppe; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto - Provvista d'acqua potabile. (*Spese fisse*) . .	27,000,000 —
45	Spese per trasferimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, spese di lite e titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	7,000,000 —
46	Spese per l'educazione della gioventù nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito - Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi, medaglie e diplomi e altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni - Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica . .	1,000,000 —
47	Spese per il Tiro a segno nazionale	1,500,000 —
48	Sovvenzioni alla Cassa Unitaria di Credito pei Veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare . . .	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
49	Spese di giustizia penale militare (*Spesa ob*
50	Eventuali eccedenze di cassa dipendenti da ... ploni, da dolo o negligenza di agenti dell'A... zione (art. 29 del testo unico approvato col ... 2 febbraio 1928, n. 263) . . . . .
	Spese per l'arma dei carabinieri Re
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed as...
52	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati ed allievi carabinieri - Assegni fissi, pro... lamentare, indennità di valigetta . . .
53	Indennità e spese di viaggio per movimenti d... Reali carabinieri - Indennità di trasfer... dennità di viaggio agli ufficiali, ai sottuf... tuiti ed agli impiegati civili addetti a... viaggi o servizi isolati - Indennità e sup... stabilite per gli ufficiali, i sottufficiali ed ... dei Reali carabinieri in posizioni speciali... speciali servizi - Spese per indennità e... all'estero - Verificazioni di congedati in s... segna . . . . .
54	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prim... di manutenzione e di rinnovazione del... sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allie... teriali per le mostre . . . . .
55	Spese generali delle Legioni carabinieri: ... per spese di ufficio e di riscaldamento ... riservate; pane, viveri e casermaggio p... carabinieri; paghe operai; rete d'approvv... l'Arma e in proprietà presso gli enti; ... assistenza morale ai carabiniere; spese ... indennità di polina provvista barbiere, ... dita cavalli di servizio, spese per ferr... bardatura ed altre spese di mantenimento ... poli; armi, munizioni e buffetteria; pe... materiali del genio, lavori manutenzione ... rese per il servizio chimico militare; ... maschere antigas, spese di funzionamento ... centrale carabinieri Reali; educazione fi... addestramento e campi d'arma - Spese ... materiali e di quadrupedi per i servizi ...

3167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		Denominazione	
		...ne	
		...gio per acquisto, dell'...pazzi penitenziari per il ...rsonale del Ministero ...zzi penitenziari per modo ...) legge 4 aprile 1938, n. 1249, con ...ecreto n. 501) . .	200.000 —
		...gli infermi sul lavoro ...loro opera alle dipen...dinari di decreto-legge ...nella legge 17 aprile ...assicurazione obbligatoria ...il decreto 17 maggio ...	
		...ersonale dell'Azienda ...	
		...di e di quadrupedi per ...atrie militare e per ...	
		...e canali d'acqua, con ...ercamento di acque ...mporanee d'irrigazione ...celle di uso generale ...ffici tecnici di finanza ...nella determinazione di affi... *Spese fisse* . .	
		...a proprietà immobiliari ...ate in servizio per cir...dipendenza di esercita...amministrazione - Spese ...amministrazione per ra...gno dei titoli azionari ...	
		...partiva nell'esercizio e ...ne fatta in rapporto ...to e sistemazione di ...sto di attrezzi e spese ...ori e altre spese per ...e contributi, sussidi e ...educazione nella ...	
		...nale ...	
		...to Unione pei Veterani ...R e ad altri enti di ...famiglie - Spese per ...e premi ad infermi, ...ere militare . .	

Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
49	Spese di giustizia penale militare (*spese obbligatorie*)	300.000 —
50	Eventuali debenze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 46 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 262)	*per memoria*
		3.192.920.490 —
	Spese per l'Arma dei Carabinieri Reali	
51	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi .	52.000.000 —
52	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	200.000.000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e supersoldi varî stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali od ai militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o addetti a speciali servizi - Spese per indennità e per servizi all'estero - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	13.000.000 —
54	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e del materiale per le musiche	52.000.000 —
55	Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, assegni per spese di ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paglie operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per la assistenza morale ai carabinieri; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; arnesi, munizioni e suppellettili per carabinieri, materiali del genio; lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione macchine cifrare, spese di funzionamento della Scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'armi - Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	31.000.000 —

3168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985(2)

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
56	Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la ricostituzione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso terzi e contro gli infortuni degli autisti, autoveicoli ed autovetture date in consegna agli ufficiali dei carabinieri Reali	2.500.000 —
		416.768.000 —
	Fondo di disposizione	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	50.000.000 —
	Spese diverse	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi attinenti alle costruzioni per ragioni militari, lavori ed economie, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (art. 11 della legge 27 giugno 1925, n. 1054)	*per memoria*
60	Difesa costiera - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali di dotazione e di munizioni occorrenti per la difesa costiera; provvista e manutenzione ordinaria dei locali, impianto e manutenzione delle reti di avvistamento; difesa delle coste e protezione degli imbarchi; Esperimenti di difesa	8.000.000 —
		8.000.000 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — Spese effettive	
	Spese generali	
61	Indennità temporanea al sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1925, n. 1054) .	1.920.000 —
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1925, n. 1054)	1.485.000 —
		3.405.000 —
	Spese per l'Esercito	
63	Provvista e allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative . . .	*per memoria*

N.	CAPITOLI Denominazione
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio al ricovero di materiali di guerra, a e alla sistemazione degli edifici milit trasporto relative . . . . .
65	Spese per l'applicazione delle convenzio fronliera . . . . .
66	Assegnazione straordinaria per spese re e prestazioni dell'Amministrazione mil te dallo stato di guerra . . . .
	Spese diverse
67	Somma da erogare per provvidenze a sonale in dipendenza di offese nemi legge 16 dicembre 1942, n. 1689) .
67 *bis*	Assegnazione straordinaria per le spes data mensa per il personale in serv strazione centrale della guerra .
67 *ter*	Somme da corrispondere ai militari ha prigionia per assegni e indennità va a qualsiasi titolo verso le potenze d di capitolato di vitto e varie inerv dei prigionieri medesimi . . .
	Categoria II — Movimento di
	Partite che si compensano con
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stab per provvedere alle momentanee d rispetto alle periodiche anticipazion altri capitoli di bilancio, nonchè alle determinate dal regolamento (art. 1 legge 5 dicembre 1928, n. 2969) .
	Anticipazioni varie
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acqu servizio (art. 35 del testo unico ap creto 2 febbraio 1928, n. 383) .

3169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
I		
one		
per il funzionamento, il fitto degli automezzi, il spese per l'assicurazione, i mezzi del parco, i materiali da consumo		5.200.000 —
		416.500.000 —
nzioni		
ndi dei capitoli del capitolo e dell'articolo		70.000.000 —
erie		
eriali, pezzi di ricambio, ti, lavori di ammodernamento,		*per memoria*
one militare all'amministrazione Guerra, depositi e per le cure degli impiegati one ai militari per ufficiali legge 27 giugno 1929, n. 1134		*per memoria*
e manutenzione ordinaria e consumo occorrenti per vista e manutenzione ordinaria ne, impianti delle reti delle case e protezione de- dell'aria		8.000.000 —
		8.000.000 —
Spese straordinarie		
Spese effettive		
generali		
ufficiali e militari di truppa (legge 27 maggio 1929, n. 1047)		1.920.000 —
marittimi e militari dell'Aeronautica (legge 27 maggio 1929, n. 1047)		1.485.000 —
		3.405.000 —
dell'Esercito		
di materiali tecnici per ufficiali e spese varie relative all'esercizio		*per memoria*

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
64	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ripristino di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*
65	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei capi di frontiera	*per memoria*
66	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	10.086.914.000 —
		10.086.914.000 —
	Spese diverse	
67	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1585)	*per memoria*
67 bis	Assegnazione straordinaria per le spese di impianto di una mensa per il personale in servizio dell'Amministrazione centrale della guerra	200.000 —
67 ter	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le potenze detentrici - Spese di ospedalità, di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	400.000.000 —
		400.200.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	
68	Anticipazioni ai Corpi, istituti e stabilimenti militari per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle spese non regolate determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2049)	25.000.000 —
		25.000.000 —
	Anticipazioni varie	
69	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 263)	1.500.000 —

3170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778613

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	44.346.000 —
	Debito statale	267.250.000 —
	Spese per l'esercito stesso quale per i cantonieri	3.132.029.000 —
	Beni	416.590.000 —
	Spese per i cantonieri boschi	50.000.000 —
	Fondo a disposizione	8.000.000 —
	Spese diverse	3.975.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	3.978.110.000 —
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	3.405.000 —
	Spese per l'esercito	10.086.914.000 —
	Spese diverse	400.200.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	10.490.519.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano nell'entrata	25.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Accensione di crediti	—
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	26.500.000 —
	Totale del titolo II - (Parte straordinaria)	10.517.019.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	14.495.129.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)
	Categoria II — *Movimento di capitali*
	Totale

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

3171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	(Parte ordinaria e straordinaria)	14.468.623.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	26.500.000 —
	Totale	14.495.123.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
	OLI (illegible)	
	...ria	
	...ive	
	...	44.340.000 —
	...	287.250.000 —
	...ri e assimilati	3.122.920.000 —
	...	416.500.000 —
	...	50.000.000 —
	...	8.000.000 —
	...e ordinaria	3.978.110.000 —
	...ordinaria	
	...ellice	3.405.000 —
	...	10.086.913.000 —
	...	400.200.000 —
	...e straordinaria	10.490.518.000 —
	...di capitali	
	...ria	25.000.000 —
	...	1.500.000 —
	...	—
	...ento di capitali	26.500.000 —
	...e straordinaria	10.517.018.000 —
	...straordinaria	14.495.123.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

3172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780121

TABELLA B.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1944-45 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 57 (Art. 29 del Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personale civile delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Personale civile non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio dei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Fieno e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, ecc.

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc., di carte, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore - spese postali, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizio del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi, ecc.

Capitolo n. 42. — Spese di trasporto di materiali e di ... d'ufficiali dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 47. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio dei militi Reali carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di p

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento e la rinnovazione degli autoveicoli in servizio, ecc.

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(625)

3173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935121

TABELLA B.

...zione del Ministero della guerra per l'esercizio ...uali possono operarsi i prelevamenti dal fondo ... 57 (Art. 20 del Regio decreto 2 febbraio 1928,

...esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.
...lle Amministrazioni militari dipendenti -
...ni di pane, ecc. - Retribuzioni, ecc.
...ali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
...razione della leva e per l'arruolamento, ecc.
... di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
... corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
...pe - Spese di prima vestizione, ecc.
...le truppe - Acquisto di grano, ecc.
...mbustibile per le truppe: manutenzione e
... - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
...to - Acquisto di polledri, ecc.
...quadrupedi dell'esercito, ecc.; razioni foraggio
...bbrve ed esercitazioni militari, ecc.
...namento degli istituti, Accademie, ecc.
...co militare - Spese per costruzioni, ecc. di
... Maggiore: spese postali, ecc.
...teria - Allestimento, manutenzione e rinnova-
... - Spese per manutenzione e rinnovazione del
...lo - Lavori di mantenimento, restauri, amplia-
...ercati, ecc.
...ili tici - Spese per il funzionamento, il manteg...gli automezzi, ecc.
...o militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.
...militare - Spese per acquisto, distribuzione
...ettivi, ecc.

Capitolo n. 42. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di trasferimento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria e popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli Istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1. Vita intera a premio vitalizio.
2. Vita intera a premio temporaneo.
1 (20). Vita intera su due teste a premio vitalizio.
3. Mista a premio annuo.
3 (20). Mista su due teste a premio annuo.
3 s.v.m. Mista con prolungamento senza visita medica.
3 s.v.m. Mista con carenza di anni 5.

Rendita temporanea e rendita crescente di invalidità, beneficio orfani:

4 s.v.m. Termine fisso con carenza di anni 5.
4. Termine fisso a premio annuo.
5. Effetti multipli.
12. Doppia mista.
2-15. Mista crescente a capitale raddoppiato.
2-19. Mista crescente.
16. Termine fisso combinato.
18. Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno.
18 b. Mista a premio decrescente del 4 % dal 2° anno.
20. Capitale e rendita.
9. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
19. Capitale differito speciale.

4 % del premio unico, per le tariffe:

14. Temporanea a capitale decrescente mensilmente.
15. Assicurazione di annualità temporanee certe.
31. Vita intera a premio unico.
31. Mista a premio unico.
61. Capitale differito senza controassicurazione.
71. Capitale differito con controassicurazione.
81. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
91. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
16. Rendita vitalizia immediata su una testa.
16 a (2). Rendita vitalizia immediata su due teste sino al 1° decesso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Ministro: GROSCHI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1931, n. 1016;

Visti i decreti Ministeriali 23 novembre 1944, e 23 marzo 1945, con i quali venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio c. a.;

Ritenuto che la caccia alla quaglia e alla tortora ha dato luogo, in Sardegna, ad inconvenienti che solo possono essere evitati con la revoca, per detta isola, delle disposizioni contenute nei sopracitati decreti Ministeriali;

Decreta:

maio 1925, n. 62, modificata con Regi decreti 1 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 169;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma ordinaria, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1. Vita intera a premio vitalizio.
2. Vita intera a premio temporaneo.
1 (2). Vita intera su due teste a premio vitalizio.
3. Mista a premio annuo.
3 (2). Mista su due teste a premio annuo.
3 s.v.m. Mista con prolungamento senza visita medica.
3 s.v.m. Mista con carenza di anni 5.

Rendita temporanea e rendita crescente di invalidità, beneficio orfani:

4 s.v.m. Termine fisso con carenza di anni 5.
4. Termine fisso a premio annuo.
5. Effetti multipli.
12. Doppia mista.
2.15. Mista crescente a capitale raddoppiato.
2.19. Mista crescente.
16. Termine fisso combinato.
18C. Mista a premio decrescente del 2,50 % dal 4° anno.
18D. Mista a premio decrescente del 1 % dal 2° anno.
20. Capitale e rendita.
20 (6 %). Capitale e rendita di invalidità.
23. Dotale.
24. Assicurazione caso morte convertibile in mista.
25. Temporanea caso morte con controassicurazione.
26. Vita intera a premio decrescente del 3,50 % dal 2° anno.
27. Combinata speciale P.A.

4 % del premio, col massimo del 2 % sul capitale per le tariffe:

6. Capitale differito senza controassicurazione.
8. Rendita vitalizia differita senza controassicurazione.
9C. Rendita vitalizia differita con controassicurazione.
10. Rendita vitalizia immediata su una testa.
10 a (2). Rendita vitalizia immediata su due teste sino al 1° decesso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure, senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno da la data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il Ministro: Gronchi

(622)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Revoca dell'autorizzazione della caccia alla quaglia e alla tortora in Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1931, n. 1016;

Visti i decreti Ministeriali 23 novembre 1944, e 28 marzo 1945, con i quali venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio c. a.;

Ritenuto che la caccia alla quaglia e alla tortora ha dato luogo, in Sardegna, ad inconvenienti che solo possono essere eliminati con la revoca, per detta Isola, delle disposizioni contenute nei suprarichiamati decreti Ministeriali;

Decreta:

Le disposizioni relative alla caccia alla quaglia e alla tortora contenute nei decreti Ministeriali 23 novembre 1944 e 28 marzo 1945, sono revocate nei confronti delle provincie ricadenti nel Compartimento venatorio della Sardegna a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: Gullo

(619)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione popolare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda, con la quale la Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » in relazione a generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione popolare attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare, un aumento del 20 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: Gronchi

(623)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. [illegible], che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli, agenzie e rappresentanze situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali, agenzie e rappresentanze, i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1945

Il Ministro: Soleri

(628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944.

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Amministrazioni provinciali	Importo dei mutui
22-12-1944	Agrigento	3.650.000
3- 2-1945	Avellino	7.650.000
18-11-944	Bari	3.600.000
10-11-1944	Benevento	4.900.000
2- 2-1945	Brindisi	1.000.000
3-10-1944	Cagliari	6.500.000
6-12-1944	Caltanissetta	4.700.000
8-12-944	Campobasso	5.800.000
30- 1-1945	Catanzaro	8.380.000
28-12-1944	Catania	3.000.000
13- 2-1945	Foggia	6.200.000
9- 2-945	L'Aquila	3.550.000
30-11-1944	Lecce	5.000.000
1-12-1944	Matera	940.000
31-10-1944	Nuoro	4.500.000
2- 2-1945	Palermo	19.200.000
28-12-944	Potenza	2.000.000
6-12-1944	Ragusa	3.200.000
[illegible]	Rieti	3.200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 31796

1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 400;

Vista la domanda, con la quale la Società Italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione popolare attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società Italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad apportare alle tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare, un aumento del 2,50 % del premio, rimborsabile all'assicurato vivente alla scadenza del contratto, con la maggiorazione di due decimi, oppure senza alcuna maggiorazione, in caso di morte dell'assicurato se questa si verifica dopo il 5° anno dalla data di decorrenza della polizza.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: GROSCHI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali, agenzie e rappresentanze del territorio liberato e restituito all'Amministrazione Italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. [illegible], che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1945, n. [illegible], sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Mattioli è nominato commissario straordinario della Banca Commerciale Italiana, società per azioni con sede in Milano per le sedi, succursali

(628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali, per l'esercizio 1944.

Con i sottodicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Data dei decreti	Amministrazioni provinciali	Importo dei mutui
22-12-1944	Agrigento	3.630.000
3- 2-1945	Avellino	7.650.000
18-11-1944	Bari	3.600.000
10-11-1944	Benevento	4.900.000
2- 2-1945	Brindisi	1.000.000
31-10-1944	Cagliari	6.500.000
6-12-1944	Caltanissetta	1.700.000
8-12-1944	Campobasso	3.800.000
31- 1-1945	Catanzaro	8.380.000
28-12-1944	Cosenza	3.900.000
13- 2-1945	Foggia	6.200.000
9- 2-1945	L'Aquila	3.500.000
30-11-1944	Lecce	5.000.000
1-12-1944	Matera	940.000
31-10-1944	Nuoro	1.500.000
2- 2-1945	Palermo	19.200.000
28-12-1944	Potenza	3.000.000
6-12-1944	Ragusa	3.280.000
24- 1-1945	Reggio Emilia	3.200.000
24- 1-1945	Roma	22.000.000
31-10-1944	Salerno	5.250.000
31-10-1944	Sassari	3.800.000
21-12-1944	Siracusa	2.780.000
31-10-1944	Taranto	2.900.000
11- 2-1945	Teramo	2.600.000
5- 2-1945	Viterbo	1.980.000

Roma, addì 17 aprile 1945

P. Il Ministro: VICINELLI

(598)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale del 5 aprile 1945, concernente la nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 14 aprile c. a., pag. 582, colonna 2ª, linea 9, in luogo di «cavm. Lorenzo Petrocchiani», deve leggersi:

«cav. uff. Giuseppe Petrocchiani di Lorenzo».

(634)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 26 marzo 1945 concernente «Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1945 (supplemento), all'art. 1, 2ª Categoria, ultima linea della lettera d) ove è detto: «assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925» deve leggersi: «assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925» come risulta dall'originale.

(635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1788, in data 19 aprile 1945, l'avv. Pietro Giuliani è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 30 aprile 1945 - N. 98

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	92,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 15 del 14 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(638)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 16 del 17 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(639)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 17 del 19 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

3178
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto interministeriale 26 marzo 1945 concernente « Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel 31 marzo 1945 (supplemento), all'art. 1, 2ª Categoria, ultima linea della lettera *i*) ove è detto: « assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925 » deve leggersi: « assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925 » come risulta dall'originale.

(635)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1788, in data 19 aprile 1945, l'avv. Pietro Giuliani è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aquila.

(588)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 aprile 1945 - N. 98

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	97,25
Id. 3,50 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,7
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,60
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1948	»	99,75
Id. 5 % 15 febbraio 1949	»	95,70
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	96,45
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,40
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,40
Id. 4 % 15 settembre 1951	»	87,75

di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(638)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 46 del 17 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(639)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 47 del 19 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(640)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANI RACHELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 317791